GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1929 (VIII)

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

Vol. 1



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1930 - ANNO VIII

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1929

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 ott. 1928	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto - Espropriazione del diritto di privativa inerente ad alcune invenzioni del Signor Manrico Compare	152	455
25 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2830, con il quale la « Fondazione bersaglieri 1° reggimento classe 1900 », costituita con il capitale nominale di lire 1000 e destinata a favore del 1° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	27	54
25 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2921, con il quale la « Fondazione Mar o Faino », eretta in ente morale con R. decreto n. 386 del 5 febbraio 1920 è devoluta con il capitale nominale di lire 4600 di cui dispone, al reggimento Guide	47	88
18 nov. »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 3035, con il quale viene modificato l'art. 5 dello statuto del Museo storico dei bersaglieri, eretto in ente morale con R. decreto 27 novembre 1921, n. 1879	48	91
18 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 3283, col quale l'Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare, eretto in ente morale con R. decreto 8 febbraio 1923 n. 385, assume la denominazione di « Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra, di mare e dell'aria»	89	299
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 3065 - Estensione, alla gestione del pagamento del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, delle disposizioni semplificative contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830	28	56

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 nov. 1928	FONDAZIONI. — R. decreto n. 3300, col quale la « Fondazione Premio Perpetuo Umberto I », costituita con il capitale iniziale di lire 15.100 nominali, per la dotazione di uno o più premi da assegnarsi, nelle gare generali di tiro a segno, alla categoria « Umberto I », viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	90	300
29 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 3428 – Nomina di una commissione per l'esame delle norme che regolano il conferimento delle onorificenze degli Ordini Mauriziano e della Corona d'Italia per un più rigoroso assetto delle norme stesse.	132	406
2 dic. »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 2795 – Sistemazione del personale avventizio non ex combattente dell'Amministrazione militare	1	3
2 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2698 contenente le norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume	16	26
2 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 3179 – Norme per la tutela delle strade e per la circolazione	79	181
2 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto ministeriale – Prolungamento dei termini dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale in Tripolitania e in Cirenaica	198	641
6 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto-legge n. 2893 – Concessione, all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, della esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o periti in seguito a ferite - Norme esecutive	2	5
6 »	AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Legge n. 2942 – Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, che modifica il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621,		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	relativo all'avanzamento per merito di guerra degli appartenenti alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle Colonie	29	58
6 dic. 1928	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge numero 2955 – Sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato	49	92
6 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 2765 – Dichiarazione di festività, a tutti gli effetti civili, del giorno 19 marzo dedicato a S. Giuseppe	91	303
6 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 3240 – Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452	92	304
6 »	PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della R. commissione veterani	93	305
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 3044 – Eliminazione dei disturbi al servizio delle radioaudizioni circolari	133	408
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 2783 – Modificazioni alla legge per la contabilità generale dello Stato	17	30
9 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 3379 con il quale è approvato il nuovo statuto della « Fondazione della fu signora Anna Ravogli ved. Benzi »	134	411
12 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che proroga i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario	26	46

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 dic. 1928	PERSONALE OPERAIO. — Legge n. 2900 – Modificazioni all'articolo 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923 n. 3184, sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia	30	59
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 3086 – Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori	69	154
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 2886 – Definizione delle unità legali di peso e di misura	167	503
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per le legioni dei carabinieri reali durante l'esercizio 1928-1929	3	7
15 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	4	8
20 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 2898 – Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito	31	60
20 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — Legge n. 3133 – Conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1928 n. 2034, concernente il nuovo ordinamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana	52	126
20 »	DISPOSIZIONI VARIE – SCUOLE MILITARI. — Legge n. 3122 – Conversione in legge del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1590, contenente disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria	53	127
20 »	SERVIZIO SANITARIO. — Legge n. 3209 – Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1920, che autorizza un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico-farmacista in servizio permanente effettivo nel R. Esercito	70	165
20 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 3243 – Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo nel R. Esercito, attraverso le Accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie	94	306

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 dic. 1928	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 3244 – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223, contenente aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito	95	307
20 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 3245 – Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1922, che apporta una modifica alla legge sul reclutamento del R. Esercito	96	308
20 »	COLONIE. — Legge n. 3315 – Conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801, recante disposizioni per la destinazione nelle varie Colonie del personale civile e militare non appartenente ai ruoli coloniali.....	135	414
24 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 2959 – Obblighi di leva e di servizio degli inscritti che espatriano e dei residenti all'estero.....	18	35
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 3089 – Acquisto di una raccolta di armi per il Museo nazionale di Castel S. Angelo.....	54	128
24 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 3088 – Conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di capo di Stato Maggiore Generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore dei generali comandanti designati d'armata e del consiglio dell'Esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito ...	55	129
24 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 3159 – Sedi, dipendenza e attribuzioni dei maggiori generali medici ispettori.....	56	130
24 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 3087 – Aumento del numero degli ufficiali da reclutarsi straordinariamente nel corpo di commissariato militare.....	57	133

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 dic. 1928	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 3208 – Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532 contenente provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del corpo veterinario militare	80	272
24 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Legge n. 3241 – Reclutamento straordinario di magistrati militari	97	309
24 »	PERSONALE OPERAIO. — Legge n. 3143 – Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2629, che modifica l'art. 11 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (circ. 826)	98	311
24 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge 3242 – Riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	99	312
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1929	33	65
28 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	34	66
28 »	SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che provvede alla conferma in servizio di cappellani incaricati e ne stabilisce il trattamento economico	58	133
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	35	67
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	36	67
31 »	AVANZAMENTO. — Esami obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) compresi nei limiti del quadro suppletivo a scelta obbligatoria per il 1928	6	16

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 dic. 1928	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Legge n. 3232 – Proroga delle facoltà concesse all'Amministrazione militare per la utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali ad essa appartenenti.....	71	166
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la conferma di due giudici del Tribunale supremo militare, chiamati a far parte della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1929.....	81	273
31 »	PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della commissione per il riconoscimento della campagna nell'Agro romano del 1867	100	314
31 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 3458. – Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito.....	219	676
2 genn. 1929	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1929, una commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo	37	69
3 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. – Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° agosto 1928.	5	9
3 »	AVANZAMENTO. — Esami obbligatori per i tenenti colonnelli del corpo di commissariato del quadro suppletivo del 1928.....	7	17
3 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi gli ufficiali in S. P. E. per concorrere all'avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1929	8	18
3 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali del corpo sanitario (ruolo ufficiali medici) sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1929.....	9	19
3 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed in congedo.....	10	20

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 genn. 1929	CORRISPONDENZA UFFICALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza diretta all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.....	11	20
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cavalli degli ufficiali assegnati all'Istituto geografico militare pel disimpegno di servizi tecnici	12	21
3 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Fasce gambiere modello 1928.	13	21
3 »	MATRICOLA. — Note caratteristiche.....	14	22
3 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Militari privi del requisito dell'istruzione premilitare che hanno compiuto tre mesi di servizio - Ammissione a ferma minima e riducibile	15	23
4 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri - Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri.....	19	49
4 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1929.	38	70
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita, per l'anno 1929, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento dell'Esercito.....	20	40
9 »	AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della Commissione per i concorrenti a tenente chimico-farmacista in S. P. E. di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 agosto 1928	59	135
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	21	41
10 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri Reali.	22	42

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 genn. 1929	CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1929	23	42
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione temporanea di materiale sciistico ad enti privati	24	45
10 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Salerno	25	45
10 »	FONDAZIONI. — Amministrazione delle fondazioni militari	39	72
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 59 – Aggiunte e modifiche alle vigenti norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite con i Regi decreti-legge 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285, e con la legge 18 dicembre 1927, n. 1431	101	315
10 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO VETERINARIO. — R. decreto n. 31 – Sedi, dipendenza e attribuzioni dei colonnelli veterinari ispettori di zona veterinaria militare	102	322
10 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 615 con il quale è approvato il nuovo statuto della « Fondazione dell'Arma dei Carabinieri Reali »	284	1021
11 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Accettazione di dimissioni dalla carica di giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	72	167
14 «	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 56, col quale è attribuita ai comandanti di corpo d'armata ed ai comandanti militari delle isole la facoltà di ripartire fra i dipendenti comandi, direzioni e corpi l'assegnazione fatta per le spese di natura riservata per l'esercizio 1928-29	103	324
14 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 220 con il quale la « Fondazione massa convalescenti Carlo Visconti » costituita con il capitale nominale di L. 6500 e destinata a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	180	540

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 genn. 1929	AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione per i concorrenti a tenente chimico farmacista in S. P. E. di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 agosto 1928, modificato dall'articolo unico del decreto ministeriale 9 gennaio 1929.	121	385
17 »	RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione della legge n. 2898 del 20 dicembre 1928 che ha convertito in legge, con modificazioni il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito	32	61
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esenzioni tributarie alle famiglie numerose	40	78
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di benzina, olii lubrificanti e grasso giallo consistente agli enti dell'Esercito	41	78
17 »	CONCORSI E GARE. — Concorso al premio Henry	42	79
17 »	CONCORSI E GARE. — Corse militari nelle riunioni ippiche di Roma e Verona	43	81
17 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE e SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo da osservare nella corrispondenza diretta alla sezione di commissariato militare di Messina	44	81
17 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di triangolazione topografica e rilievo per capitani di artiglieria	45	82
17 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme — Edizione 1927	46	83
17 »	PENSIONI. — Legge n. 96 - Estensione ai militari del R. Esercito e della R. Marina in servizio di volo presso la R. Aeronautica di alcune disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, riguardanti il trattamento di pensione al personale della R. Aeronautica	104	326

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 genn. 1929	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 14 – Modificazioni al Regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, concernente l'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.....	60	136
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 42 – Variazioni nei bilanci di diverse Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1928-1929.....	73	168
21 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto n. 111 – Approvazione dello statuto organico dell'Associazione italiana della Croce Rossa	136	415
24 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatorie degli ammessi al concorso di cui al R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, per il reclutamento di ufficiali inferiori nel corpo di amministrazione compilate sulla base delle rinnovate operazioni di concorso a senso del decreto ministeriale 30 aprile 1927.....	50	99
24 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Nomina della commissione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955, per il giudizio di merito degli ufficiali da nominarsi in soprannumero in S. P. E. nel corpo di amministrazione a senso dell'art. 3 del R. decreto-legge anzidetto.....	51	126
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Nòrme per l'applicazione della legge 2 dicembre 1928, n. 2795, riguardante la sistemazione nel ruolo degli impiegati d'ordine dell'amministrazione militare del personale non di ruolo, comunque denominato.....	61	137
24 »	AVANZAMENTO. — Esami ed esperimenti per l'avanzamento a scelta ed anzianità degli ufficiali veterinari in S. P. E. compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sui quadri di avanzamento suppletivo per l'anno 1928 ed ordinario per il 1929.....	62	142
24 »	AVANZAMENTO. — Variante alla composizione della Commissione tecnica per l'esame dei titoli accademici, pubblicazioni, ecc., degli ufficiali veterinari, il cui avanzamento avviene a scelta per titoli	63	142

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 genn. 1929	AVANZAMENTO. — Variante alle norme per la prima applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, nella parte che concerne gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi	64	143
24 »	CONCORSI E GARE. — Campionato del cavallo militare 1929	65	143
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Facoltà concessa agli ufficiali di inoltrare domanda per l'assegnazione al Ministero della guerra	66	146
24 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo veterinario	67	147
24 »	SCUOLE MILITARI. — Secondo corso istruttori di lotta giapponese per sottufficiali presso la scuola centrale di educazione fisica	68	147
24 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 99 – Istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica	105	327
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 133, col quale è soppressa la commissione per la decisione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato	122	386
25 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per gli esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. P. E.	106	331
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Speciale forma di assicurazione, per gli ufficiali del R. Esercito, contro i rischi di infortunio	74	171
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Costituzione del Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra	82	274
26 »	DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. – Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	83	275

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 genn. 1929	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Funzionario del Ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della commissione di disciplina del Ministero della guerra...	107	332
28 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – MILITARI DI TRUPPA — R. decreto-legge n. 169 – Aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio..	137	426
28 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 181 – Norme per il funzionamento della Commissione istituita per l'esame delle proposte di revoca delle onorificenze	153	457
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale – Modificazioni ed aggiunte al decreto ministeriale 10 settembre 1928, concernente le indennità d'alloggio da corrispondersi agli ufficiali dei carabinieri Reali	213	665
31 »	AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario.....	75	171
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Opera di previdenza – Assistenza sanitaria.....	76	172
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro per la granata da 149/12-V = 233 - per obice da 149/12 mod. 914	77	174
31 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi sul tiro delle mitragliatrici presso la scuola d'applicazione di fanteria a Parma, per i capitani comandanti di compagnia mitragliatrici	78	175
31 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1929-31 gennaio 1930	190	580
7 febbr. 1929	AVANZAMENTO. — Nomina delle commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta	84	276

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 febb. 1929	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle varie armi	85	278
7 »	MATRICOLA. — Trasferimenti effettuati per disposizione delle autorità mobilitate	86	27
7 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzo di cessione e di addebito delle derrate	87	27
7 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 59° corso (1929-32) della scuola di guerra	88	28
7 »	AVANZAMENTO – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'applicazione della legge numero 2703 del 2 dicembre 1928 sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito	108	33
7 »	RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI. — Ammissione di sottufficiali nei RR. Corpi di truppe coloniali	109	33
7 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali meccanici-motoristi	118	34
7 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali operai d'artiglieria	119	35
8 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione di mascalcia	110	33
8 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali	120	36
9 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Norme relative allo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento, agli esami ed al servizio da sottotenente	111	3
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'uso del respiratore antigas modello Penna	154	4
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che approva le norme pel trasferimento al bilancio, delle anticipazioni pel fondo scorta dei corpi, istituti e stabilimenti militari	181	5

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 febbr. 1929	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) per i tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nel quadro di avanzamento per l'anno 1929	112	338
14 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dei carabinieri Reali da inscrivere sul quadro di avanzamento per l'anno 1929.....	113	339
14 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi	114	340
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.....	115	340
14 »	AVANZAMENTO. — Composizione della commissione per gli esami di avanzamento per gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi.....	116	341
14 »	AVANZAMENTO. — Composizione della commissione tecnica per l'esame dei titoli accademici, pubblicazioni, ecc. degli ufficiali veterinari il cui avanzamento avviene a scelta per titoli	117	341
18 »	PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della R. Commissione veterani.	269	919
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste.....	123	388
21 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare di Firenze....	124	388
21 »	CONCORSI E GARE. — Riunione ippica primaverile sarda.....	125	388
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Rilascio dei certificati di idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare (modello 1).....	126	389
21 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Adozione del distintivo di grado per costume da ginnastica degli ufficiali (*con una tavola di disegno*) ..	127	393
21 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI – EQUIPAGGIAMENTO. — Pubblicazione di aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme – Edizione 1927.....	128	395

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 febbr. 1929	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Sesto corso di osservazione aerea per gli ufficiali inferiori del R. Esercito	129	395
21 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Risultato del 1° corso ufficiali osservatori dal pallone frenato, per l'inquadramento delle compagnie aerostieri per osservazione	130	397
21 »	RECLUTAMENTO. — Militari della classe 1908 ascritti tardivamente alla ferma riducibile o riconosciuti in possesso del titolo per l'ascrizione alla ferma stessa oppure alla ferma minima	131	398
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni componenti la Commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i generi del corredo e vari, delle forze armate dello Stato	138	428
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	139	42
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.....	140	43
28 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori ed esami a scelta facoltativa per ufficiali in S. P. E. del corpo veterinario militare, compresi nei limiti di anzianità di cui alle circolari n. 548 e n. 750 del *giornale militare* 1928.....	141	431
28 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Cappotto per gli ufficiali dei bersaglieri che usufruiscono di motocicli ed automezzi (*con 3 tavole di disegno*)	142	43
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del cordone da trombe per fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.	143	43
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della spazzola da capelli, con custodia di tela.....	144	43
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di coperture distintivo di tela kaki per copricapi da truppa...	145	43

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 febbraio 1929	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una copertura di tela per tamburi	146	446
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un cuscinetto di tela per tamburo	147	447
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una nuova fodera di tela impermeabile color grigio per canna da caporale tamburino	148	448
28 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari in servizio di leva con la classe 1908 muniti del requisito dell'istruzione premilitare che abbiano prestato un periodo di servizio anteriormente alla chiamata alle armi di detta classe e che contino complessivamente 15 mesi di servizio	149	449
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	150	450
28 »	TRASPORTI. — Spedizioni via mare	151	451
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la nomina di un membro supplente della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1929, in sostituzione di un altro membro che cessa di far parte di detta commissione	214	667
4 marzo 1929	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore-tecnico per le armi e munizioni	182	548
4 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto relativo alla sostituzione di un membro della Commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva	251	817
7 »	TRASPORTI. — Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Terranova Pausania	155	463
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Gomme da usarsi per gli autocarri pesanti Fiat 18 BL e 18 BLR	156	464

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 marzo 1929	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	157	464
7 »	AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici ed esami facoltativi ed obbligatori per gli ufficiali medici e chimici-farmacisti	158	465
7 »	CONCORSI E GARE. — Gara militare del concorso ippico di Bari	159	466
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione	160	466
7 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Tariffa per le riparazioni da eseguirsi alle scarpette da ginnastica (mod. 1928)	161	468
7 »	MATRICOLA. — Rilascio di copie di foglio matricolare dietro richieste redatte in carta non bollata	162	468
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1928 per la nomina a tenente medico in S. P. E. ed a tenente chimico-farmacista in S. P. E.	163	469
7 »	RECLUTAMENTO. — Sostituzione, ai mandamenti, delle zone militari per il reclutamento delle truppe da montagna	164	472
7 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di studenti d'ingegneria alla scuola di applicazione di artiglieria e genio per la nomina a tenente in servizio permanente nelle armi d'artiglieria o del genio	165	478
7 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	166	490
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale sono sostituiti il presidente ed un membro della commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	252	818
8 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	168	500

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 marzo 1929	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per motocicli Frera in servizio presso gli enti militari	169	507
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	170	512
14 »	AVANZAMENTO. — Modifica al limite di anzianità entro il quale devono trovarsi i tenenti del corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) per concorrere all'avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1929	171	512
14 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi e obbligatori per l'avanzamento a scelta ed anzianità degli ufficiali dei corpi di commissariato e di amministrazione	172	513
14 »	AVANZAMENTO. — Costituzione della Commissione unica per tutti gli esami (facoltativi ed obbligatori) di avanzamento per gli ufficiali veterinari	173	515
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Riproduzione e vendita di fotografie eseguite durante la guerra	174	515
14 »	MATRICOLA. — Norme per la sistemazione matricolare della forza in congedo (sottufficiali e militari di truppa) della R. Aeronautica	175	517
14 »	SCUOLE MILITARI. — Ottavo corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in S. P. E. reclutati durante la guerra	176	524
14 »	SCUOLE MILITARI. — Preavviso relativo all'ammissione di allievi al primo anno delle Accademie di Modena e di Torino, per la nomina a sottotenente in servizio effettivo	177	531
14 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Saluto alle sentinelle da parte dei militari di truppa	178	534
14 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Viaggi compiuti dai funzionari dello Stato nell'interesse di privati	179	535
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 321 – Variazioni ai bilanci delle diverse Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1928-29	199	643

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 marzo 1929	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 323 – Maggiori assegnazioni negli stati di previsione della spesa delle diverse Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1928-29..	201	646
14 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali F. Q. per il 1929	300	1135
14 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 858, con il quale la « Fondazione La Vittoria », costituita con il capitale nominale di lire 4900 e destinata a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa del reggimento Cavalleggeri di Monferrato e del disciolto reggimento Cavalleggeri Umberto I, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.	364	1402
14 »	FONDAZIONI. — R. decreto 859, con il quale la « Fondazione maggiore Francesco Baracca, medaglia d'oro », costituita con il capitale nominale di lire 43.000 e destinata a favore di cittadini di Lugo e di militari di truppa dell'arma di cavalleria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	365	1405
18 »	STIPENDI, ASSEGNI, ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 394 – Modifiche alle attuali indennità di marcia e di tramutamento per i personali militari del R. Esercito	212	656
18 »	PERSONALE OPERAIO. — R. decreto-legge n. 461 – Modifiche alla composizione della commissione per l'esame delle proposte di concessione della decorazione della stella al merito del lavoro.....	253	819
»	PERSONALE OPERAIO. — Legge n. 1057 – Conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 461 (circolare 253 *giornale militare* c. a.) recante modifiche alla composizione della Commissione per l'esame delle proposte di concessione della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».....	600	2472
19 »	DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.....	202	64

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 marzo 1929	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità di capitani delle varie armi.....	183	548
21 »	CONCORSI E GARE. — Riunione di corse private militari nella brughiera di Gallarate.....	184	559
21 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Astuccio per carte e relativa fodera.....	185	559
21 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.....	186	562
21 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Personale operaio per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria.....	187	564
21 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Varianti all'ordinamento interno delle direzioni di commissariato...	188	569
21 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali.....	189	569
21 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 629 – Approvazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito	270	920
21 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 680 – Modificazioni al regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2598	285	1026
21 »	PENSIONI. — R. decreto n. 987 che apporta modifiche ad alcune norme vigenti sulle pensioni militari...	366	1408
21 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1023 – Radiazione delle tagliate di Macé – Fresonara – Pugliola e Buonviaggio a La Spezia dal novero delle fortificazioni del Regno	447	1896
25 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali generali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1929	200	645

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 marzo 1929	COLONIE. — R. decreto n. 676 – Avocazione al Ministero delle Colonie delle proposte di ricompense al valor militare per militari nazionali combattenti nelle colonie	286	1057
27 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di una parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1909 e delle reclute arruolate con classi precedenti e lasciate o rinviate in congedo provvisorio e loro assegnazione ai corpi	197	593
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose	191	581
28 »	AVANZAMENTO. — Disposizioni relative agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali	192	587
28 »	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	193	589
28 »	CONCORSI E GARE. — Riunione corse Società Astigiana	194	589
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione della Commissione per le controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato	195	590
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Documenti del cessato ufficio notizie militari di Bologna	196	591
2 aprile 1929	RECLUTAMENTO. — Ritardo della prestazione del servizio militare per ragioni di studio	203	649
2 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	215	668
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ufficiali superiori ed inferiori, invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario	204	650
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari	205	651

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 apr. 1429	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	206	651
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti all'elenco dei depositi rifornitori degli olii lubrificanti per gli enti militari che gestiscono automezzi...	207	652
4 »	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	208	652
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sull'uniforme e istruzione sulla divisa dei RR. corpi di truppe coloniali – Edizione 1929-VII	209	653
4 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Finimenti e bardature per l'arma del genio	210	654
4 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto del Ministero delle Comunicazioni – Norme per l'illuminazione delle targhe di riconoscimento di alcune specie di autoveicoli.	242	771
4 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 616 relativo alla proroga del termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione della cittadinanza nei territori delle nuove provincie	301	1137
5 »	AVANZAMENTO. — Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	211	655
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 7 posti di regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe	227	742
8 »	COLONIE. — R. decreto-legge n. 1201 – Modifica all'art. 10 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica	448	1897
9 »	CONCORSI E GARE. — Concorso per i testi d'insegnamento delle scuole allievi ufficiali di complemento	224	729

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 apr. 1929	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	216	669
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme, motomezzi e biciclette.....	217	669
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti agli elenchi dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio.....	218	670
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — Esclusione dalle aste	220	724
11 »	AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	221	724
11 »	AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali dei corpi sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti), commissariato (ruolo ufficiali commissari e sussistenza) e amministrazione	222	726
11 »	AVANZAMENTO. — Esami obbligatori per l'avanzamento a scelta ed anzianità degli ufficiali del corpo di commissariato e di amministrazione	223	728
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso per l'abilitazione a condurre caldaie a vapore	225	732
11 »	TRASPORTI. — Indirizzo da adottare per le spedizioni di materiali destinati al Centro chimico militare..	226	734
11 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 504 – Foggia ed uso dello stemma e del sigillo dello Stato.....	693	2688
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Variazioni nei prezzi delle gomme, motomezzi e biciclette.....	228	746
18 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. – Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri Reali	229	746
18 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del berretto di panno turchino da marescialli dei carabinieri Reali con distintivo di grado e senza fregio	230	747

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 apr. 1929	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della copertura di tela per chepì	231	749
18 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Prezzo di tariffa per il taglio di modelli di cartone (patrons) per oggetti di corredo per la truppa	232	752
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	233	752
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli di anzianità per il 1927 degli ufficiali in congedo – Volume II – Parte 5ª	234	753
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio automobilistico – Vol. I – Descrizione, manutenzione ed impiego dei mezzi automobilistici – Allegato IV – Trattore Pavesi mod. 1925	235	753
18 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per titoli per l'ammissione al corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1929	236	755
18 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Mense allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali	237	758
18 »	TRASPORTI. — Spedizione degli abiti civili delle reclute	238	759
18 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare del concorso ippico di Palermo	239	761
18 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del cappotto di panno per armi a piedi, del telo mimetico impermeabilizzato per tenda con relative parti di bastone di acciaio, della borsa a zaino per armi a piedi, della tasca per bombe, della borsa a zaino per armi a cavallo (*con 3 tavole di disegno*)	243	773
19 »	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale per l'ammissione alla ferma riducibile di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1908 – Norme esecutive	240	767
20 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacanti presso il Collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1929-30	254	820

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 apr. 1929	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 2781 riguardante il servizio tecnico d'artiglieria.	244	797
24 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la Segreteria del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.....	271	938
25 »	MILITARI DI TRUPPA. — Riduzione del servizio alle armi ai militari arruolati con la classe 1909 con ferma ordinaria di leva muniti del requisito dell'istruzione premilitare che abbiano prestato un periodo di servizio anteriormente alla chiamata alle armi.....	241	770
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari e dei cataloghi della Società Fiat.....	245	798
25 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per maggiori CC. RR., cavalleria e genio, per capitani di cavalleria e per tenenti di artiglieria e genio, per l'anno 1929.....	246	802
25 »	DISCIPLINA MILITARE. — Procedimenti disciplinari a carico di ufficiali comandati presso altre forze armate dello Stato.....	247	802
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro a scale grafiche per il cannone da 149/35 – shrapnel da 149 P. C. munito di corona per cannone – relativa alla velocità V=408.....	248	803
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per la granata da 149/12, relative alle velocità 186-207-262-300 m/s per l'obice da 149/12 mod. 914.....	249	804
25 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Festa anniversaria del corpo dei bersaglieri.....	250	805
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 594 – Variazioni ai bilanci delle diverse Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1928-29.....	287	1060

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 apr. 1929	AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 679 – Estensione ai fatti d'armi di Agheila esc Scerghia e di Guerat el Afie delle norme per le promozioni e i passaggi di ruolo per merito di guerra.....	288	1062
25 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 674 – Modifica ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del R. Esercito.....	289	1063
2 magg. 1929	ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al terzo corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio permanente effettivo aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri Reali.....	255	821
2 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Fucili mod. 91 per le gare di tiro.....	256	823
2 »	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria « A » per ufficiali generali.....	257	824
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Conto di costruzione del berretto di panno grigio-verde da fatica modello 1927 per sottufficiali.....	258	827
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Zaini da carabiniere da utilizzarsi come borse pel corredo.....	259	828
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Conti di costruzione delle fasce gambiere mod. 1928 per la truppa e per i sottufficiali.....	260	829
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed impiegati civili – Anno 1929.....	262	835
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Ristampa e distribuzione dei registri modelli 6 e 36-D del catalogo.....	263	840
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925.....	264	840
2 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni fatte al personale dell'Amministrazione della guerra dalla società esercente le Regie terme di Salsomaggiore.	265	841

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 magg. 1929	TRASPORTI. — Contratti pei trasporti militari di presidio	266	845
2 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione alle Accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1929-30	267	861
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento della fanteria	261	832
3 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1929-30	268	898
7 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. Accademia di Modena	281	950
7 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. Accademia di Modena	282	972
7 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali al 1° anno dei corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma, presso la scuola centrale di educazione fisica	283	1000
8 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Tariffe per le riparazioni da eseguirsi ai sottoindicati oggetti di corredo e di equipaggiamento	291	1070
9 »	SOTTUFFICIALI. — Modificazioni alla vigente istruzione circa il matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito	272	939
9 »	SOTTUFFICIALI. – Licenze serali – Uniforme	273	944
9 »	SOTTUFFICIALI. — Distribuzione di oggetti di armamento, di equipaggiamento e di casermaggio per sergenti maggiori e sergenti	274	944
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	275	941
9 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Modifiche alle giberne da carabiniere	276	941

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 magg. 1929	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri Reali	277	942
9 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Padova	278	942
9 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Sacchetto per arnesi vestiario fuori uso	279	943
9 »	CONCORSI E GARE. — Gara militare del concorso ippico di Bari	280	944
9 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato aventi titolo alla esenzione dalle tasse postali	292	1082
9 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE. — R. decreto n. 818 – Competenza del Ministro per le Colonie circa la concessione delle croci di guerra ai militari nazionali combattenti nelle Colonie	323	1203
9 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 869 – Abrogazione di speciali disposizioni vigenti nelle nuove provincie in materia di giustizia militare	337	1222
9 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 873 riguardante l'aumento dell'indennità di soggiorno ai militari addetti quali scritturali presso le commissioni mobili di arruolamento	348	1363
9 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1371 – Radiazione dell'opera fortificata di Pertegada dal novero delle fortificazioni del Regno	553	2359
10 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto ministeriale – Riconoscimento dei fatti d'arme di Agheila esc-Scerghia (Cirenaica) e Guerat el-Afie (Tripolitania) a tutti gli effetti di operazioni militari di grande polizia coloniale	449	1898
16 »	RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 25 aprile 1929 n. 674	290	1066
16 «	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Statistica del personale alla data del 15 maggio 1929 - Anno VII	293	1110

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 magg. 1929	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1929-30	294	111
16 »	AVANZAMENTO. — Corso d'istruzione per maggiori e capitani veterinari in A. R. Q., compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1929	295	111
16 »	CONCORSI E GARE. — Commissario militare per le gare ippiche durante il 1929	296	111
16 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Firenze	297	1119
16 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Conto di costruzione delle giubbe di panno grigio-verde, modello 1926, con bottoniera di frutto e mostrine per tutte le armi e corpi	298	112
16 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Ricompense al valor militare al Labaro del 1° reggimento bersaglieri	299	112
16 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 750 – Amnistia e indulto nel Possedimento delle Isole Egee	303	1139
19 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni	324	120
23 »	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	302	113
23 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	304	1141
23 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della camicia di flanella per carabinieri, bersaglieri ciclisti e truppe da montagna (*con 2 tavole di disegno*)	305	1145
23 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione delle scarpette per ginnastica	306	115

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 magg. 1929	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari compresi nella chiamata della classe 1908 che frequentarono con successo i corsi d'istruzione premilitare	307	1154
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Varianti da introdurre alle norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, riguardante il servizio tecnico di artiglieria (circ. 483 *giornale militare* 1927)	308	1156
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 9 giugno 1928 per la nomina a tenente veterinario in S. P. E.	309	1156
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'Annuario militare per l'anno 1929-VII – Volume I – Parte II	310	1157
23 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacanti presso il Collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1929-30	311	1157
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Concessione di credito agli ufficiali di complemento chiamati in servizio per un minimo di tre mesi	312	1169
25 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le Commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio degli specialisti del genio	313	1170
27 »	AVANZAMENTO. — R. decreto riguardante le Commissioni per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra	314	1174
27 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1908	322	1198
27 »	SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale viene designato l'Ordinario Militare per l'Italia ed è conferito all'Ordinario Militare per l'Italia cessante il titolo di Onorario	384	1509

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 magg. 1923	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1298 col quale la « Fondazione maggiore d'amministrazione Oreste Salomone, medaglia d'oro » costituita con il capitale nominale di L. 116.000, e destinata a favore di orfani di ufficiali d'amministrazione e delle famiglie e dei superstiti degli ufficali stessi, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	517	2238
27 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1372 col quale la « Fondazione capitano Mario Capitò », costituita con il capitale nominale di lire 2000 e destinata a favore del 2° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	518	2243
29 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Chiusura degli arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito.....	321	1198
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	315	1175
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari	316	1176
30 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici	317	1177
30 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della borsa per corrispondenza, in tela impermeabile color grigio, da ciclisti	318	1194
30 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento trasferiti o destinati alla R. Aeronautica.....	319	1197
30 »	TRASPORTI. — Spedizione a mezzo pacco postale di colli il cui peso non superi i 5 kg.....	320	1197
30 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1359 col quale la « Fondazione Massa di beneficenza del 17° reggimento fanteria », costituita con il capitale nominale di lire 27.000 e destinata a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa del detto reggimento e delle famiglie dei sottufficiali e militari di truppa del corpo stesso, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	519	2245

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 magg. 1929	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che costituisce la commissione esaminatrice del concorso a sette posti di regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe indetto col decreto ministeriale in data 8 aprile 1929 - Anno VII.....	338	1224
1 giug. 1929	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi di cultura militare e agevolazioni agli studenti.....	325	1205
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 964, riguardante la conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 133, relativo alla soppressione della Commissione per le controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.....	367	1410
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale – Norme di attuazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2783 concernente modificazioni alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato...	385	1510
3 »	PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di due membri della R. commissione veterani	470	2028
6 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	326	1205
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Gomme da usarsi per gli autocarri pesanti Fiat 18 BL e 18 BLR	327	1206
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.....	328	1207
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ditte escluse dalle aste	329	1207
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle quietanze e del mod. 1021 *bis*, per cessioni alle altre Amministrazioni	330	1208
6 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al reparto territoriale dell'Arma dei carabinieri Reali	331	1208

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 giug. 1929	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	332	120
6 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	333	120
6 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Richiamo in servizio a domanda di ufficiali superiori in A. R. Q. o di complemento durante il periodo delle esercitazioni estive	334	1210
6 »	RECLUTAMENTO. — Dispensa dal servizio militare dei connazionali nati in Brasile	335	1213
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Speciale congedo agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra, per cure balneo-termali	336	1215
6 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1024 – Provvedimenti a favore dell'incremento demografico	409	1690
7 »	STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — Legge n. 916 – Soppressione del vincolo dell'età per il matrimonio degli ufficiali del R. Esercito	339	122
8 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE. — Decreto del Ministero delle Colonie col quale è costituita la commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie	368	1411
10 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1370 col quale la « Fondazione tenente generale Antonio Goiran », costituita con il capitale nominale di lire 4000 e destinata a favore del 1° e del 2° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	520	224
10 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1707, col quale il capitale nominale della « Fondazione Guide » viene ridotto da lire 17.900 a lire 7100 ed è approvato il nuovo statuto della fondazione stessa	637	256
1 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1929-VII	361	138
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	340	122

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 giug. 1929	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della Commissione giudicatrice per gli esperimenti facoltativi ed obbligatori per gli ufficiali medici e chimici farmacisti	341	1226
13 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione dei gambali di cuoio a stecca per gli allievi delle accademie militari e per i sergenti e sergenti maggiori delle varie armi e servizi	342	1227
13 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.	343	1229
13 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Modificazioni alle norme per la sistemazione della forza in congedo	344	1229
13 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Aumento di due decimi sulle spese di viaggio agli estranei all'Amministrazione dello Stato incaricati di eseguire missioni	345	1231
13 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura della paglia da lettiera e ritiro del letame	346	1232
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	349	1364
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 963 – Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930	386	1515
13 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 1026 – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 169, concernente l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio	387	1530
13 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 1027 – Conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955, concernente la sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato	388	1531
13 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1075 – Coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato...	399	1620

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 giugno 1929	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 960 – Norme per la riassunzione da parte dell'Amministrazione della guerra, dei lavori di stabilità e grande trasformazione dei fabbricati militari	350	136
17 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	347	123
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 983 – Variazioni ai bilanci delle diverse Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1928-29	369	141
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 986 – Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1928-29 e provvedimenti vari di carattere fianziario	370	1414
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra	371	1417
17 »	MATRICOLA. — Variazione per le reclute che hanno conseguito l'idoneità nell'istruzione premilitare	372	1417
17 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1401, col quale viene modificato l'art. 4 dello statuto della « Fondazione Massa di beneficenza del 18° reggimento fanteria »	521	2251
18 »	SOTTUFFICIALI. — Norme relative alla posizione di servizio sedentario dei sottufficiali	373	1418
19 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Varianti alle attribuzioni assegnate ai vari enti incaricati dell'esecuzione dei lavori di edilizia militare	351	136
20 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concorso per titoli fra avventizi ex combattenti ed orfani di guerra per 11 posti di fanalista nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo	352	136
20 »	AVANZAMENTO. — Limiti di avanzamento per l'anno 1929 dei tenenti colonnelli medici in ausiliaria	353	1370
20 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una coperta da campo di lana grigio-verde avente dimensioni differenti dell'attuale	354	1371

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 giugno 1929	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di coperture di tela grigia per berretto di panno turchino e cappello da carabinieri	355	1371
20 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ascensioni frenate e libere da parte di ufficiali non appartenenti al gruppo aerostieri	356	1378
20 »	MATRICOLA. — Dichiarazione di residenza degli ufficiali di complemento di nuova nomina	357	1379
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare pel 1930	358	1379
20 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Eredità di militari morti in servizio	359	1380
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ottavo corso artificieri del genio	360	1380
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1929-30	383	1467
21 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1929 - VII	362	1384
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme riguardanti la riparazione del materiale del gruppo *C* pel biennio dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1931	363	1389
24 »	PENSIONI. — Legge n. 1124 – Trattamento di quiescenza degli ufficiali dei carabinieri Reali provenienti dai sottufficiali dell'arma	410	1692
24 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 1123 – Conversione in legge del R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, concernente modifiche ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del R. Esercito	411	1693
24 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Legge n. 1169 – Conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2893, concernente la concessione all'Associazione Nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra della esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o per ferite riportate in guerra	433	1829

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 giug. 1929	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1 – Compenso da versarsi all'Erario dai maestri di scherma militari autorizzati ad impartire lezioni private a pagamento, nelle sale cui sono addetti.....	471	2029
24 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1320 – Fissazione delle indennità per trasferte compiute dal personale del genio militare nell'interesse di enti non statali o di privati.....	496	2106
25 »	AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.....	389	1532
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 92, che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per le legioni dei carabinieri reali durante l'esercizio 1929-30.....	412	1693
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ordinativi di pagamento per acconti ai fornitori.....	374	1422
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggio di gruppo dello zainetto da mitragliere.....	375	1422
27 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali	376	1422
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva e il servizio militare degli italiani residenti all'estero	377	1423
27 »	RECLUTAMENTO. — Applicabilità del R. decreto-legge n. 674 del 25 aprile 1929 ai militari alle armi i quali ottengono il riconoscimento del diritto a ferma minima	378	1429
27 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche universitarie ed agli istituti scientifici del Regno.....	379	1430
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimenti di benzina agli Enti dell'Esercito.....	380	1432
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento del petrolio « due stelle » per la pulizia degli automezzi agli Enti dell'Esercito.....	381	1442

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 giug. 1929	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Appalto dei foraggi nelle divisioni militari dal 1° agosto 1929 al 31 agosto 1930	382	1452
27 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge numero 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato	408	1635
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 94, riguardante l'assegnazione del fondo scorta ai corpi, istituti e stabilimenti militari	413	1695
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 96, col quale vengono fissati ai comandi di corpo d'armata e delle isole gli assegni per le spese di natura riservata per l'esercizio 1929-30, per essere poi ripartiti fra i dipendenti comandi, direzioni e corpi	414	1700
27 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 1144 – Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437	415	1702
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1184 – Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali a costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del R. Esercito	434	1830
27 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 1185 – Nomina a sottotenente di complemento nel R. Esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa	435	1834
28 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti nella Milizia Portuaria	390	1532
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 99 che stabilisce l'assegno per le spese di ufficio, telegrafiche e telefoniche, durante l'esercizio 1929-30, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari	416	1704
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 753 riguardante l'alienazione dei materiali del gruppo C per l'esercizio finanziario 1929-30	417	1739
29 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissioni alle accademie ed ai collegi militari – Documento attestante la qualifica di orfano di guerra	400	1623

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 giug. 1929	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1929-30 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.....	391	15
30 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione dei materiali per sciatori e per truppa da montagna.....	398	15
2 lugl. 1929	SCUOLE MILITARI. — Elenco degli istituti professionali che rilasciano titoli di studio validi per le ammissioni alle RR. Accademie di Modena e Torino..	392	15
2 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale – Determinazione dei nuovi assegni mensili da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle amministrazioni dello Stato.....	450	18
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	401	16
3 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE–COLONIE. — Decreto del Ministero delle colonie col quale è sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valore militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie.....	418	17
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari.....	393	15
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.....	394	15
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari.....	395	15
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925.....	396	15
4 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per titoli per l'ammissione al corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1929.....	397	15

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
5 lugl. 1929	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli a posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio e di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio	497	2107
5 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Libretto di volo per gli ufficiali e militari di truppa appartenenti ai regi corpi di truppe coloniali	498	2110
8 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1337 – Ordinamento della Milizia portuaria	472	2030
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	499	2111
11 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Nuovo sistema di attacco della cinghia dei moschetti mod. 91 T. S. (*con una tavola di disegno*)	402	1624
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo e quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria - Pubblicazioni n. 1887 e 1888 - Edizione 1929	403	1626
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria pesante da 210/8 D. S. – Pubblicazione n. 2003 – Edizione 1929	404	1627
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie pesanti da 152/37 - 152/45 - 210/8 D. S. - 260/9 - 305/17 G. - 305/8 - 305/10 – Pubblicazione n. 2002. – Edizione 1929	405	1628
11 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria in S. P. E.	406	1630
11 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Imballaggi per la spedizione dei rottami minuti	407	1631

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 luglio 1929	DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 1250 – Norme per la definizione delle vertenze cavalleresche tra militari	451	1901
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra	452	1902
11 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1231 – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929. n. 99, riguardante la istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica.....	453	1907
12 »	SCUOLE MILITARI. — Determinazione dei titoli di studio che dispensano dagli esami di ammissione ai corsi speciali e di abilitazione presso l'Accademia di Modena, e conferiscono il beneficio della precedenza assoluta nelle ammissioni medesime.....	420	1748
14 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni.....	436	1831
18 »	RECLUTAMENTO. — Disposizioni per l'ammissione a ritardo e per la esenzione del servizio militare in applicazione dell'art. 3 del concordato 11 febbraio 1929 con la S. Sede reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 - Anno VII n. 810.....	419	1741
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di parti di ricambio per biciclette Bianchi.....	421	1749
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Varianti nella composizione della Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe, costituita col decreto ministeriale in data 31 maggio 1929 - Anno VII.....	422	1776
18 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Trasmissione, approvazione degli specchi di proposta per la dichiarazione « fuori servizio » e per « cambio di nomenclatura » di materiali.....	423	1776

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 luglio 1929	AVANZAMENTO. — Norme per l'applicazione del paragrafo 92 della circolare n. 369 del *giornale militare* 1926 agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo.....	424	1780
18 »	AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento nominati tali in base all'art. 18 del R. decreto-legge n. 119 del 1927 e dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1743 del 1927.....	425	1782
18 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI. — Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme - Edizione 1927	427	1783
18 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Croce al merito di guerra	428	1783
18 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distribuzione di borse a zaino e di tasche per bombe.....	429	1784
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Secondo fascicolo di aggiunte e varianti al «Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio - Edizione 1924 - Tariffe»	430	1784
18 »	TRASPORTI. - Viaggi degli ufficiali richiamati per istruzione	431	1787
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento lubrificanti auto agli Enti dell'Esercito che gestiscono automezzi.....	432	1797
18 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1929-30 per le accademie, scuole e collegi militari	473	2037
18 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1929-30 per le accademie, scuole e collegi militari	474	2039
18 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1929-30 per la scuola centrale carabinieri Reali.....	475	2041

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 lugl. 1929	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1929-30 per la scuola centrale carabinieri Reali	476	204
19 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI. — Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme – Edizione 1927	426	178
20 »	PERSONALE OPERAIO. — Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra	538	231
24 »	SCUOLE MILITARI. — Esami di concorso per l'ammissione al 1° anno dei corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma	454	190
25 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri d'avanzamento ad anzianità, a scelta obbligatoria e a scelta facoltativa per l'anno 1930	437	183
25 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno 1930	438	1841
25 »	AVANZAMENTO. — Corso d'istruzione per gli ufficiali in A. R. Q. e di complemento presso le scuole centrali militari di Civitavecchia	439	184
25 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Lanciano.	440	185
25 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici	441	185
25 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Nuovi conti di costruzione di vari oggetti di vestiario	442	185
25 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Applicazione di una striscia di tela su oggetti di equipaggiamento per il loro riconoscimento	443	1874
25 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di tenute speciali di tela rasata bianca per i militari di sussistenza panettieri e combinazioni di tela rasata bianca per i militari addetti ai molini	444	1876

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 lugl. 1929	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sommaria e provvisoria sul moschetto con tromboncino mod. 28.	445	1885
25 »	TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti	446	1887
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	455	1908
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 7 posti di R. sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe, indetto con decreto ministeriale 8 aprile 1929 – Anno VII	456	1909
26 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1403 – Modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. Esercito	500	2112
26 »	STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto-legge n. 1404 – Modifica al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371	501	2113
26 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1397 – Istituzione dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma	522	2252
26 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1430. — Modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali	523	2284
26 »	SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1413 – Modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali	524	2290
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1449 concernente il passaggio dall'Amministrazione dei lavori pubblici a quella della guerra di parte dei funzionari del genio militare, già collocati fuori ruolo, a disposizione della detta Amministrazione dei lavori pubblici	539	2320

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 lugl. 1929	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente medico e a tenente chimico-farmacista in S. P. E. nel R. Esercito.....	502	211
29 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Secondo corso ufficiali osservatori dal pallone frenato per l'inquadramento delle compagnie aerostieri per osservazione	477	20[illegible]
1 agos. 1929	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento degli stracci di tela lisciviati comuni agli Enti che gestiscono automezzi.....	457	190
1 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti agli elenchi dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio.....	458	19[illegible]
1 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	459	19[illegible]
1 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi logistici – Categoria 1ª.....	460	19[illegible]
1 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Ripartizione in zone del territorio dei distretti militari di Catanzaro ed Orvieto.....	461	191
1 »	CONCORSI E GARE. — Esito del concorso per i testi d'insegnamento delle scuole allievi ufficiali di complemento	462	192
1 »	CONCORSI E GARE. — Esito del concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa Militare delle Alpi »	463	192
1 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Documentazione delle domande di rimborso delle quote versate a favore del fondo di garanzia per cessione del quinto dello stipendio.....	464	192
1 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori di fanteria e di amministrazione.	465	192

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 agosto 1929	SCUOLE MILITARI. — Limite di età e termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla scuola di applicazione di artiglieria e genio per ufficiali subalterni di complemento laureati o studenti d'ingegneria	466	1924
1 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria, presso i reggimenti di artiglieria e centri controaerei	467	1925
1 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Aggiunte e varianti al regolamento pel servizio territoriale	468	1938
1 »	RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1910	469	1941
1 »	AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna	525	2294
2 »	SERVIZIO SANITARIO. — Tariffa per cure ambulatorie, ricerche chimico-batteriologiche, esami microscopici, ecc., presso gli stabilimenti sanitari militari	540	2323
3 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario	541	2327
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per motocicli Frera in servizio presso gli Enti militari	478	2044
8 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra	479	2049
8 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi presso le scuole centrali di Civitavecchia per capitani in S. P. E. delle varie armi	480	2050
8 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Pinerolo	481	2051
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria	482	2052

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 agosto 1929	PUBBLICAZIONI MILITARI. — « Il tiro della batteria ».	483	2066
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro, Mod. 1925, relativo all'obice 149/12, per l'impiego della granata da 149-12, V-207, - h - 1000.....	484	2066
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti alla Istruzione sul tiro per l'artiglieria – Parte 2ª – (Volume IV dell'addestramento dell'artiglieria)	485	2067
8 »	RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione della legge 27 giugno 1929, n. 1144, che estende l'obbligo del servizio militare fino al cinquantacinquesimo anno di età.....	486	2071
8 »	RECLUTAMENTO – MATRICOLA. — Ruoli matricolari presso i comuni	487	2077
8 »	RECLUTAMENTO. — Iscrizione sulle liste di leva dei giovani nati o residenti nelle colonie italiane o nelle isole italiane dell'Egeo.....	488	2083
8 »	RECLUTAMENTO. — Modificazioni della zona di reclutamento alpini del distretto militare di Bergamo...	489	2092
8 »	SCUOLE MILITARI. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio permanente effettivo.....	490	2094
8 »	SCUOLE MILITARI. — Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	491	2095
8 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi armaioli.	492	2096
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento lubrificanti auto agli Enti dell'Esercito che gestiscono automezzi.....	493	2099
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme, motomezzi e biciclette.....	494	2099
8 »	MATRICOLA. — Compilazione di rapporti informativi per gli ufficiali in congedo richiamati alle armi per istruzione nel corrente anno.....	495	2100

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 agosto 1929	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inserzione degli ufficiali generali delle categorie in congedo nei quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1930	504	2132
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge, n. 1457, concernente la proroga della efficacia delle disposizioni circa il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi	542	2335
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per titoli a 26 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della guerra; ad un posto nel ruolo del personale tecnico civile del genio militare; a 10 posti di cancelliere di 3ª classe nei tribunali militari e a 5 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare	543	2337
9 «	STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 1518 – Modifica all'art. 3 del R. decreto 28 luglio 1911, n. 894, relativo al matrimonio degli ufficiali del R. Esercito	574	2426
9 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1668 col quale la « Fondazione Colonnello Mattia Tarantino », costituita col capitale nominale di lire 32.100 e la cui rendita viene destinata a favore dei reggimenti Nizza cavalleria e Piemonte Reale cavalleria, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.	623	2525
9 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1669 con il quale viene approvato il nuovo statuto della « Cassa pro mutilati e famiglie dei militari morti in guerra del 225° Reggimento fanteria » (« Fondazione Vallo »), in sostituzione di quello approvato col decreto luogotenenziale 16 novembre 1919, n. 2259	624	2528
9 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1517 – Disposizioni integrative circa l'uso degli stemmi e sigilli dello Stato	694	2690
11 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina per l'anno 1929	554	2360

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 agosto 1929	SCUOLE MILITARI. — Corsi di ginnastica militare per sottufficiali	526	229
15 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori di fanteria	503	212
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme integrative per l'applicazione della legge n. 1407 del 27 giugno 1929 - Anno VII recante provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione dello Stato	505	213
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'alienazione del materiale del gruppo C durante l'esercizio finanziario 1929-30	506	213
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1929-30	507	213
15 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri Reali.	508	213
15 »	CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	509	213
15 »	CONCORSI E GARE. — Esito concorso a premi per lavori su temi militari fra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo	510	214
15 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Pubblicazione di aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme – Edizione 1927	511	214
15 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Coperture di tela di cotone color grigio per copricapi da truppa	512	214
15 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa	513	215
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di disciplina militare per il R. Esercito – Edizione 1929	514	2161
15 »	TRASPORTI. — Couso di raccordi ferroviari esistenti tra ditte private e la rete delle ferrovie dello Stato	515	216

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 agosto 1929	EQUIPAGGIAMENTO. — Serie di oggetti di corredo da distribuire agli allievi degli istituti militari.....	516	2175
16 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1658 – Provvedimenti pel personale tecnico-civile del servizio chimico-militare.....	601	2473
20 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.....	527	2295
20 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice esami di concorso per merito distinto a posti del grado 9° nei ruoli del gruppo *B* delle amministrazioni militari.....	562	2389
21 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che modifica la Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.	575	2427
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovo conto di costruzione del sacco per pane, viveri e generi diversi	528	2298
22 »	MATRICOLA. — Inscrizione a matricola delle pensioni e degli assegni rinnovabili o temporanei di guerra, e relative categorie	529	2299
22 »	RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione della legge n. 1185 del 27 giugno 1929 concernente la nomina a sottotenente di complemento nel R. Esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa.....	530	2302
22 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali in S. P. E.....	531	2306
22 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Provvedimenti a favore dei maestri direttori di banda e dei sottotenenti maestri di scherma in seguito all'applicazione della legge 27 giugno 1929, n. 1047.....	532	2307
22 »	SCUOLE MILITARI. — Quinto corso normale presso la scuola di applicazione cavalleria di Pinerolo.....	533	2309
22 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decimo corso per artificieri di artiglieria.....	534	2310

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 agosto 1929	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Caporali maggiori idonei a sergente – Loro iscrizione sui ruoli 71-B	535	2312
22 »	SOTTUFFICIALI. — Modificazioni al vigente regolamento sullo stato dei sottufficiali in dipendenza dei patti Lateranensi	536	2314
22 »	STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — Variante all'istruzione relativa ai Regi decreti 28 luglio 1911, n. 894, e 16 maggio 1926, n. 920, sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito – (Circolare 666 *giornale militare* 1927)	537	2315
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro della Commissione centrale per i collaudi in appello delle forze armate dello Stato	592	245
29 »	AVANZAMENTO. — Ufficiali di complemento ammessi a sostenere l'esperimento per l'avanzamento a scelta	544	234
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento lubrificanti auto agli Enti dell'Esercito che gestiscono automezzi	545	234
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	546	234
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Estinzione di titoli di spesa mediante accreditamento in conto corrente	547	234
29 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Trasmissione approvazione degli specchi di proposte per la dichiarazione fuori servizio e per cambio di nomenclatura di materiali	548	234
29 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Sciabole per sergenti e sergenti maggiori (*con una tavola di disegno*)	549	234
29 »	CONCORSI E GARE. — Concorso al premio Henry ...	550	234
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme relative alla istruzione premilitare e disposizioni per i corsi da svolgersi nell'anno 1929-30	551	3745

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 agosto 1929	DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 50 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale Fascista di Roma	552	2352
29 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di insegne per comandi, corpi e servizi (*con una tavola di disegni a colori*).....	555	2361
30 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che modifica l'art. 7 del decreto ministeriale del 7 luglio 1929 col quale si indice un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico-farmacista nel R. Esercito.....	576	2428
2 sett. 1929	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice esami di idoneità per posti del grado 9° nei ruoli del gruppo *B* delle amministrazioni militari.....	609	2503
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste.....	556	2371
5 »	CONCORSI E GARE. — Commissario militare per le gare ippiche durante il 1929	557	2372
5 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Foligno....	558	2372
5 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del berretto di panno grigio-verde a forma rigida per la truppa e sottufficiali	559	2372
5 »	SOTTUFFICIALI. — Iscrizione di sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia mobilitabile	560	2381
5 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Stipendi dei sottotenenti maestri direttori di banda e dei sottotenenti maestri di scherma.....	561	2382
11 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Determinazione ministeriale n. 143 dell'11 settembre 1929-VII, con la quale viene conferita la qualifica di primo capitano.	591	2452
11 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale – Concorso per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda	650	2600

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 sett. 1929	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929 n. 1413 recante provvedimenti per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali	563	2410
12 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929 n. 1430 recante provvedimenti relativi all'ordinamento dell'arma dei carabinieri Reali.....	564	2413
12 »	AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento – Autorità giudicatrici per l'avanzamento degli ufficiali del corpo di commissariato, addetti all'ufficio del tenente generale commissario.	565	2415
12 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ordinario dell'anno 1930 per i tenenti delle varie armi e corpi in S.P.E.....	566	2415
12 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti del corpo di amministrazione in servizio permanente sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1929.....	567	2416
12 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Concorso per la nomina a tenente medico e tenente chimico-farmacista in S. P. E. del R. Esercito.....	568	2417
12 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Concorso per la nomina a tenente veterinario in S. P. E. del R. Esercito.....	569	2417
12 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori in S.P. E. dell'arma del genio.....	570	2417
12 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corsi per sottufficiali di artiglieria pesante campale da specializzare nella manutenzione e riparazione dei trattori Pavesi.....	571	2419
12 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Onori alla bandiera ...	572	242
12 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale per ufficiali del genio.....	573	242

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 sett. 1929	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1735 col quale la « Fondazione Isonzo », costituita con il capitale nominale di lire 9000 ed eretta in ente morale col decreto Luogotenenziale 29 luglio 1918, n. 1108, a favore del poi disciolto 30° reggimento artiglieria da campagna, è devoluta al 26° artiglieria da campagna	638	2565
12 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1736 col quale la « Fondazione Achille De Vittore », costituita con il capitale nominale di lire 22000 e la cui rendita viene destinata a favore del 29° reggimento fanteria, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	639	2568
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati e firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra	625	2532
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra	626	2532
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di lubrificanti agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi	577	2429
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste.....	578	2430
19 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali ammessi al terzo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'Arma dei carabinieri Reali	579	2430
19 »	AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente chimico farmacista di complemento.....	580	2431
19 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Secondo corso per ufficiali osservatori di pallone frenato per l'inquadramento delle compagnie aerostieri di osservazione.....	581	2431
19 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Speciali agevolazioni nell'adempimento degli obblighi militari per gli studenti inscritti alla milizia universitaria e speciali norme per il conferimento del grado di sottotenente di complemento agli studenti stessi.	582	2432

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 sett. 1929	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico	583	243
19 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al 4° corso superiore tecnico di artiglieria	584	243
19 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per sottufficiali e graduati di truppa-zappatori per l'arma di cavalleria	585	245
19 »	SOTTUFFICIALI. — Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di cavalleria di Pinerolo	586	243
19 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro d'artiglieria	587	244
19 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro d'artiglieria	588	244
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per le note caratteristiche – Edizione 1929	589	244
19 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E	590	245
19 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che modifica la composizione della Commissione per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria	593	246
19 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è nominato un sostituto del Collegio medico-legale	651	261
25 »	COLONIE. — Decreto ministeriale relativo al riconoscimento di alcuni fatti d'arme svoltisi in Libia quali cicli di operazioni di grande polizia coloniale	652	261
26 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Varianti alla « Tabella della ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare »	594	24
26 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	595	02

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 sett. 1929	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo	596	2464
26 »	CONCORSI E GARE. — Corsa siepi per cavalli di truppa nella tenuta di Persano	597	2467
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di insegnamento di calcolo meccanico	598	2468
26 »	TRASPORTI – CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Spedizione di documenti di carattere riservato ed eccezionalmente importanti e non duplicabili	599	2469
26 »	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma per militari ascritti a ferma riducibile della classe 1909, capilista e nati nei primi cinque mesi detto anno, e per militari della classe 1908 – Norme esecutive	608	2495
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge, n. 1751 – Variazioni ai bilanci di vari Ministeri e a quelli di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30	640	2570
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al testo unico e al Regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito e la R. marina Edizione 1928	610	2510
3 ott. 1929	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di parti di ricambio per biciclette portamitragliatrici Bianchi	602	2479
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari	603	2481
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme, automezzi, motomezzi e biciclette	604	2483
3 »	CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	605	2484

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 ottobre 1929	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di triangolazione topografica e rilievo per capitani di artiglieria	606	248
3 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle varie armi	607	249
3 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1759 – Disposizioni per la revisione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato	627	253
3 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1770 – Requisiti per la nomina a procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	641	2572
3 »	STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — R. decreto numero 1811 – Soppressione delle indennità e soprassoldi stabiliti per la permanenza in residenze o località del territorio nazionale ritenute disagiate o isolate	653	2612
3 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto, n. 1860 — Abolizione dei limiti minimi di età per l'ammissione ai Collegi militari	673	2647
3 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1844, col quale la « Fondazione tenente dott. Silvio Balanzino », costituita con il capitale nominale di lire 1000 e destinata a favore della 1ª compagnia automobilisti del 1° raggruppamento trasporti, viene devoluta alla 1ª compagnia automobilisti del 1° centro automobilistico	682	266
3 »	STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto-legge, n. 1934 – Modifiche al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, ed alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali	695	269
3 »	AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1944 – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti compiuti in Cirenaica ed in Tripolitania	713	2748

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 ottobre 1929	COLONIE. — R. decreto n. 1955 – Ordinamento delle legioni libiche permanenti di M. V. S. N.	714	2752
3 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1997 – Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'amministrazione forestale, l'ordinamento della Milizia nazionale forestale e l'azienda delle foreste demaniali dello Stato	758	2891
6 «	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1930	611	2511
7 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Determinazione ministeriale colla quale vengono sostituiti due membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	642	2573
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi interni, per titoli e per esami, per i ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare.....	643	2574
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	612	2512
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento di recipienti da medicinali presso le farmacie degli ospedali militari..	613	2513
10 »	AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.....	614	2513
10 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare della riunione di Treviso	615	2514
10 »	CONCORSI E GARE. — Cross Country per cavalli di truppa di ½ sangue alla riunione di corse ad ostacoli di Treviso	616	2551

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 ott. 1929	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivi per primi capitani	617	2515
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazione ai comandi e uffici	618	251
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	619	251
10 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di radiotelegrafia e radiofonia per ufficiali del genio	620	251
10 »	SCUOLE MILITARI. — Testi di insegnamento per le scuole allievi ufficiali di complemento	621	251
10 »	STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — Norme per l'applicazione del R. decreto-legge numero 1404 del 26 luglio 1929 riguardante la esenzione dell'obbligo di costituire la rendita dotale	622	2519
10 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1758 – Assegnazione del posto spettante al Presidente ed ai Vice presidenti della Reale Accademia d'Italia nonchè agli Accademici d'Italia, nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche	628	254
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1950 – Disposizioni concernenti la carica di gestore presso gli ospedali militari e l'istituto chimico farmaceutico militare	724	28
13 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1827 – Sospensione per l'anno 1929, delle disposizioni che dichiarano festivi il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, ed il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria	644	25
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	629	25
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	630	25

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 ott. 1929	STATO DEGLI UFFICIALI. — Proposte e domande per trasferimenti e destinazioni di ufficiali.....	631	2544
17 »	CONCORSI E GARE. — XIX Campionato militare ippico	632	2544
17 »	CONCORSI E GARE. — Gare ippiche.....	633	2549
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per la conservazione e l'eliminazione degli atti del carteggio.....	634	2550
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria.....	635	2553
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale fascista di Roma.....	636	2555
17 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Nuovo tipo di involglio di cartoncino per pacco di cartucce a pallottola mod. 91/95 per armi mod. 91 e per mitragliatrici – (*con 3 tavole di disegno*)	645	2587
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1907, contenente una aggiunta al R. decreto 6 maggio 1928, n. 1035, che determina il numero delle scuole militari del Regno.....	683	2671
17 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1949 col quale il capitale nominale della « Fondazione maggiore De Rosa », eretta in ente morale con R. decreto 6 settembre 1928 – Anno VI n. 2516, è aumentato da L. 10.000 a L. 12.600	725	2808
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che approva la tabella graduale numerica degli ufficiali generali del R. Esercito.....	741	2833
17 »	COLONIE – SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge numero 2057. – Disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della M. V. S. N. nei corpi e reparti del R. Esercito.....	761	2962
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste.....	646	2588

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 ottobre 1929	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sistemazione dei crediti delle Amministrazioni militari verso la Banca Italiana di Sconto	647	25
24 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della tenuta di panno turchino per il servizio ferroviario dei militari ferrovieri del genio	648	25
24 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1987, col quale la « Fondazione Associazione Nazionale Artiglieri da Montagna - Sezione Torino (A. N. A. M.) », costituita con l'offerta di L. 10.000 nominali fatta dalla detta Associazione e la cui rendita è destinata a favore del 1° reggimento artiglieria da montagna, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	762	29
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Settimo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	649	25
29 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali meccanici motoristi	676	26
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Determinazione ministeriale del 30 ottobre 1929-VIII, con la quale viene conferita la qualifica di primo capitano	684	26
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Concessione di credito da parte dell'Unione Militare agli ufficiali di complemento chiamati in servizio per un minimo di sei mesi	654	26
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	655	26
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli Enti militari	656	26
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari	657	26
31 »	CONCORSI E GARE. — Commissario militare per le gare ippiche durante il 1929	658	26

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 ottob 1929.	DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione ai corsi premilitari	659	2618
31 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del nuovo cofano scrittoio e della nuova cassa scrittoio con cavalletto e sedile	660	2619
31 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del sacco e della valigia di tela grigio-verde impermeabile per truppe alpine	661	2625
31 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali di Stato Maggiore	662	2629
31 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiore di artiglieria	663	2630
31 »	MATRICOLA. — Inscrizione a matricola della qualifica di primo capitano	664	2632
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	665	2632
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni abolite — Pubblicazioni da conservare	666	2633
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul caricamento dei mezzi di trasporto dell'arma di fanteria	667	2636
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925	668	2640
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda 5. G. F.	669	2641
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni sulla mitragliatrice leggera Fiat 28	670	2644
31 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.	671	2646
31 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale per ufficiali del genio	672	2647

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 ott. 1929	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi per sottufficiali radioapparecchiatori delle varie armi	674	26
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale per l'ufficiale istruttore dei corsi premilitari	675	26
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che apporta aggiunte al programma degli esami di concorso per merito distinto a tre posti di primo capotecnico di artiglieria e genio	677	26
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice dei concorsi per titoli di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1929 e all'art. 1 del decreto ministeriale 9 agosto 1929	696	26
2 nov. 1929	AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che modifica la commissione per l'esame dei concorrenti alla nomina a tenente chimico farmacista in S. P. E. nel R. Esercito	715	27
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste	678	26
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento dei cuscinetti a sfera, delle parti di ricambio Fiat e delle gomme	679	26
7 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Strumenti verificatori per i punti di mira di armi mod. 91 (*con una tavola di disegni*)	680	26
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Legge e regolamento relativo, sul commercio e la distribuzione delle sostanze velenose aventi azione stupefacente	681	26
7 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — R. decreto col quale viene apportata una variante alla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra	716	27
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi per merito distinto ai posti del grado 9° nei ruoli del gruppo *B* del personale civile delle amministrazioni militari	697	26

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 nov. 1929	DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	726	2810
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello delle forze armate dello Stato	727	2811
12 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina del procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	742	2837
12 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Modificazioni nella composizione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e della Commissione istruttoria presso il Tribunale stesso	743	2838
12 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina dei componenti il Consiglio di revisione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato	744	2839
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari ed ai sottufficiali	685	2673
14 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri Reali.	686	2674
14 »	AVANZAMENTO. — Disposizioni relative agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per gli ufficiali dei vari corpi del R. Esercito	687	2674
14 »	CONCORSI E GARE. — Gare aerostatiche	688	2675
14 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di radiotelegrafia e radiofonia per ufficiali del genio.	689	2676
14 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle varie armi	690	2676

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 novem. 1929	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'uso del telo mimetico impermeabilizzato per tenda modello 1929	691	26
14 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Fischietti per comandante di compagnia – comandante di plotone, per capo squadra (*con una tavola di disegno*)	692	26
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1968 – Variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di vari Ministeri, nonchè nel bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1929-30	717	27
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 2012 – Disposizioni relative agli impiegati statali nominati podestà, o vice podestà, ovvero presidi o vice-presidi delle amministrazioni provinciali	728	28
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1984 – 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.	729	28
14 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto che sostituisce l'intestazione della tabella *F* allegata al regolamento di disciplina militare per il R. Esercito	730	28
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 2028, che autorizza l'assunzione mediante pubblici concorsi per esami, di personali tecnici dell'amministrazione militare	745	28
14 »	CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE – ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 2042 – Nuova circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri Reali	756	28
14 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2048 – Norme per il reclutamento degli ufficiali di stato maggiore del R. Esercito	759	29
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che proroga il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità per posti del grado 9° nei ruoli del gruppo *B* delle amministrazioni militari	763	29

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 novem. 1929	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è nominato un sostituto del Collegio medico-legale...	764	2967
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impiegati ammessi agli esami di concorso per merito distinto, indetti col decreto ministeriale 20 agosto 1929.....	698	2697
16 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che modifica la commissione per l'esame dei concorrenti alla nomina a tenente medico in S. P. E. nel Regio Esercito.....	746	2842
18 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 2122 – Nomina delle LL. EE. avv. Augusto Turati e Leandro Arpinati a membri della commissione istituita per l'esame delle norme relative al conferimento delle onorificenze.....	780	3005
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Varianti allo scompartimento dell'Amministrazione centrale della guerra.....	699	2699
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ditte escluse dalle aste.....	700	2700
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di benzina e petrolio agli Enti dell'Esercito	701	2701
21 »	COLONIE – DISPOSIZIONI VARIE. — Lasciapassare per le Colonie.....	702	2701
21 »	MATRICOLA. — Accertamento dei titoli di studio e delle qualifiche segnate sui fogli matricolari dei sottufficiali	703	2702
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.....	704	2703
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria per la squadra mitragliatrice leggera di cavalleria.	705	2704
21 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento.....	706	2706
21 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario	707	2729

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 novem. 1929	RECLUTAMENTO. — Proroga dei termini assegnati per la sistemazione dei ruoli e dei fogli matricolari dei militari delle classi riassoggettate a servizio in dipendenza della legge 27 giugno 1929, n. 1144....	708	273
21 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e di marescialli ordinari, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. accademia di Modena.....	709	273
21 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1929-30.	710	273
21 »	SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alle Accademie, Scuole e Collegi militari per l'esercizio finanziario 1929-30.....	711	2746
21 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso di integrazione.....	712	2747
24 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Corso speciale di merceologia e chimica applicata per ufficiali commissari.....	747	284
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione esaminatrice per il concorso per merito distinto a nove posti di primo ragioniere d'artiglieria	748	284
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Documentazione delle richieste di scarico relative agli oggetti di corredo distribuiti agli uomini di truppa.....	718	2772
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessioni e prestazioni ad altre amministrazioni dello Stato, a privati e da uno ad altro servizio dell'amministrazione militare.....	719	2774
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.....	720	277
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste.....	721	2779

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 novem. 1929	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione dei polsini flosci per allievi degli istituti militari.....	722	2780
28 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali operai d'artiglieria.....	723	2781
28 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2029 – Norme relative al trattamento del Sovrano Militare Ordine di Malta nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni.....	731	2816
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice esami di concorso per merito distinto ad un posto di ingegnere geografo	765	2968
1° dicem. 1929	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli e per esami, a 17 posti di chimico aggiunto.....	766	2971
1 »	FONDAZIONI. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».....	781	3006
5 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Modificazioni alla circolare 803 del *giornale militare* dell'anno 1928, per quanto concerne le note di qualifica degli assistenti del genio militare.....	732	2817
5 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Varianti all'elenco degli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato aventi titolo alla esenzione dalle tasse postali.....	733	2818
5 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Spedizione in esenzione di tassa di ricevute di ritorno da parte degli uffici governativi	734	2819
5 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Occhiali da neve per sciatori e per truppe da montagna	725	2819
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda 5 G. F.....	736	2821

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 dic. 1929	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla mitragliatrice leggera Fiat 28.....	737	2821
5 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.....	738	2821
5 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	739	282
5 »	TRASPORTI. — Ammissione di militari di truppa nei treni diretti.....	740	282
11 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Nuovo scompartimento territoriale dei comandi di ufficiale e di sezione dei CC. RR.....	757	285
12 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	749	284
12 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei CC. RR. presso la scuola centrale CC. RR.....	750	284
12 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione di reperti esplosivi, per l'arma dei CC. RR.....	751	284
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al fascicolo e al quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria – Pubblicazioni nn. 1887 e 1888.....	752	2846
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione della istruzione per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari – Anno 1929.....	753	2847
12 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Istruzione per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari...	754	285
12 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico di artiglieria.....	755	2851

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 dicem. 1929	AVANZAMENTO. — Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	760	2954
16 »	SCUOLE MILITARI – SOTTUFFICIALI. — Risultati del concorso per l'ammissione di sottufficiali al 1° anno della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica	782	3007
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento lubrificanti auto agli Enti dell'Esercito che gestiscono automezzi	767	2972
19 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	768	2973
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1930	769	2974
19 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti relative ad alcuni oggetti di corredo per gli allievi degli istituti militari, adottati con la circolare 516 del *giornale militare* c. a.	770	2974
19 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	771	2977
19 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d'istruzione automobilistica per ufficiali in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione	772	2977
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria – Volume 1: Addestramento del pezzo – Fascicolo: Batteria da 152/32 – Parte 2ª Servizio della batteria	773	2981
19 »	MATRICOLA. — Inscrizione a matricola dei nuovi assegni degli impiegati civili e dei sottufficiali per effetto della legge 27 giugno 1929 – Anno VII, n. 1047	774	2982
19 »	RECLUTAMENTO – MATRICOLA. — Ruoli matricolari presso i comuni	775	2983

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 dicem. 1929	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito.....	776	29
19 »	RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1874.....	777	29
19 »	SERVIZIO TERRITORIALE – ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Date anniversarie di fatti d'arme, che devono essere commemorate dall'Esercito e dalle varie armi e corpi.....	778	29
19 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per capitani medici in S. P. E. per l'anno 1929 e modificazione ai limiti del quadro ordinario di avanzamento per l'anno 1930 per i suddetti capitani	779	30
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Gomme da usarsi per gli autocarri Fiat 18 P, Isotta Fraschini 16 A e Trattori Pavesi mod. 1925.....	783	30
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.....	784	30
26 »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1930.....	785	301
26 »	CONCORSI E GARE. — Riunione ippica invernale di Tor di Quinto.....	786	301
26 »	RECLUTAMENTO. — Fogli matricolari dei militari delle classi riassoggettate al servizio per effetto della legge 27 giugno 1929, n. 1144.....	787	301
26 »	SCUOLE MILITARI. — Graduatorie di merito dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi e corpi, ammessi al 1° anno di corso delle RR. Accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1929-30, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 267 *giornale militare* 1929	788	301
26 »	STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — Modifica all'art. 57 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.....	789	309

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *giornale militare* 1929

INDICE

Amministrazione centrale ed impiegati civili	*Pag.*	LXXVII
Amministrazione e contabilità	»	LXXXI
Arma dei carabinieri reali	»	LXXXIX
Armi, munizioni e bufetterie	»	XC
Associazione Italiana della Croce Rossa	»	XCI
Avanzamento	»	XCI
Cavalli	»	XCIX
Circoscrizione territoriale militare	»	XCIX
Colonie	»	XCIX
Concorsi e gare	»	CI
Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico	»	CIII
Disciplina militare	»	CIII
Disposizioni varie	»	CIV
Divisa degli ufficiali e sottufficiali	»	CVII
Equipaggiamento	»	CVIII
Fondazioni	»	CX
Giustizia militare	»	CXIV
Istruzioni ed esercitazioni militari	»	CXIV
Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato	»	CXV
Matricola	»	CXVIII
Militari di truppa	»	CXIX
Onorificenze e ricompense	»	CXXI

Ordinamento del R. Esercito . . . . . *Pag.* CXXII
Pensioni. . . . . » CXXV
Personale operaio . . . . . » CXXV
Pubblicazioni militari . . . . . » CXXVI
Reclutamento . . . . . » CXXIX
Scuole militari. . . . . » CXXXI
Servizio automobilistico . . . . . » CXXXV
Servizio del genio. . . . . » CXXXV
Servizio dell'assistenza spirituale nel R. Esercito. . . . . » CXXXV
Servizio di artiglieria . . . . . » CXXXV
Servizio di commissariato . . . . . » CXXXI
Servizio sanitario . . . . . » CXXXI
Servizio territoriale . . . . . » CXL
Servizio veterinario . . . . . » CXL
Sottufficiali . . . . . » CXL
Stato degli ufficiali . . . . . » CXLII
Stipendi, assegni ed indennità. . . . . » CXLV
Trasporti . . . . . » CXLVI
Ufficiali in congedo . . . . . » CXLVI
Ufficiali e truppa all'estero . . . . . » CXLVII

Notificazioni. . . . . *Pag.* CXLVIII
Avvisi. . . . . » CL
Indice delle tavole comprese nel *giornale militare* 1929. . . » CLI

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
2 dicem. 1928	Legge n. 2795. — Sistemazione del personale avventizio non ex combattente dell'Amministrazione militare	1	3
6 »	Legge n. 2765. - Dichiarazione di festività, a tutti gli effetti civili, del giorno 19 marzo dedicato a San Giuseppe	91	303
28 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1929	33	65
31 »	Decreto ministeriale concernente la conferma di due giudici del Tribunale supremo militare, chiamati a far parte della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1929	81	273
24 genn. 1929	Norme per l'applicazione della legge 2 dicembre 1928, n. 2795, riguardante la sistemazione nel ruolo degli impiegati d'ordine dell'amministrazione militare del personale non di ruolo, comunque denominato.	61	137
26 »	Costituzione del consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra...	82	274
26 »	Funzionario del Ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della commissione di disciplina del Ministero della guerra...	107	332
28 febb. 1929	Decreto ministeriale concernente la nomina di un membro supplente della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1929, in sostituzione di un altro membro che cessa di far parte di detta commissione	214	667
8 aprile 1929	Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 7 posti di regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe	227	742
11 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	216	669

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 magg. 1929	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	315	1175
31 »	Decreto ministeriale che costituisce la commissione esaminatrice del concorso a sette posti di regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe indetto col decreto ministeriale in data 8 aprile 1929 - Anno VII.....	338	122
6 giug. 1929	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	326	120
20 »	Concorso per titoli fra avventizi ex combattenti ed orfani di guerra per 11 posti di fanalista nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo....	352	136
27 »	Legge n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato.....	408	1635
2 lugl. 1929	Decreto ministeriale – Determinazione dei nuovi assegni mensili da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle amministrazioni dello Stato..	450	189
5 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli a posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio e di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio.....	497	2107
18 »	Varianti nella composizione della Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe, costituita col decreto ministeriale in data 31 maggio 1929 - Anno VII.....	422	1776
26 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	455	1906
26 »	Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 7 posti di R. sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe, indetto con decreto ministeriale 8 aprile 1929 - Anno VII.....	456	1909

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 lugl. 1929	R. decreto n. 1449 concernente il passaggio dalla Amministrazione dei lavori pubblici a quella della guerra di parte dei funzionari del genio militare, già collocati fuori ruolo, a disposizione della detta Amministrazione dei lavori pubblici.....	539	2320
9 agos. 1929	R. decreto-legge n. 1457, concernente la proroga della efficacia delle disposizioni circa il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi....	542	2335
9 »	Decreto ministeriale che indice concorsi per titoli a 26 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della guerra; ad un posto nel ruolo del personale tecnico civile del genio militare; a 10 posti di cancelliere di 3ª classe nei tribunali militari e a 5 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico. militare.....	543	2337
15 »	Norme integrative per l'applicazione della legge n. 1407 del 27 giugno 1929 - Anno VII recante provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione dello Stato.....	505	2133
20 »	Decreto ministeriale che indice esami di concorso per merito distinto a posti del grado 9° nei ruoli del gruppo *B* delle amministrazioni militari.....	562	2389
2 sett. 1929	Decreto ministeriale che indice esami di idoneità per posti del grado 9° nei ruoli del gruppo *B* delle amministrazioni militari.....	609	2503
8 ott. 1929	Decreto ministeriale che indice concorsi interni, per titoli e per esami, per i ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare.....	643	2574
10 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	612	2512
13 »	R. decreto-legge n. 1827 – Sospensione per l'anno 1929, delle disposizioni che dichiarano festivi il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, ed il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria.....	644	2586

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 ott. 1929	Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.....	629	254
17 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	630	254
31 »	Decreto ministeriale che apporta aggiunte al programma degli esami di concorso per merito distinto a tre posti di primo capotecnico di artiglieria e genio.	677	269
31 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice dei concorsi per titoli di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1929 e all'art. 1 del decreto ministeriale 9 agosto 1929.....	696	269
7 nov. 1929	R. decreto col quale viene apportata una variante alla ripartizione dei servizi dell'amministrazione centrale della guerra.....	716	270
9 »	Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi per merito distinto ai posti del grado 9° nei ruoli del gruppo *B* del personale civile delle amministrazioni militari.....	697	269
14 »	Posti d'impiego nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	685	267
14 »	R. decreto-legge n. 2012 – Disposizioni relative agli impiegati statali nominati podestà, o vice podestà, ovvero presidi o vice-presidi delle amministrazioni provinciali	728	281
14 »	R. decreto n. 2028, che autorizza l'assunzione mediante pubblici concorsi per esami, di personali tecnici dell'amministrazione militare.....	745	284
14 »	Decreto ministeriale che proroga il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità per posti del grado 9° nei ruoli del gruppo *B* delle amministrazioni militari.	763	296
16 »	Impiegati ammessi agli esami di concorso per merito distinto, indetti col decreto ministeriale 20 agosto 1929.....	698	269

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 nov. 1929	Varianti allo scompartimento dell'Amministrazione centrale della guerra	699	2699
26 »	Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione esaminatrice, per il concorso per merito distinto a nove posti di primo ragioniere d'artiglieria	748	2844
30 »	Decreto ministeriale che indice esami di concorso per merito distinto ad un posto di ingegnere geografo	765	2968
1 dic. »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli e per esami, a 17 posti di chimico aggiunto	766	2971
5 »	Modificazioni alla circolare 803 del *giornale militare* dell'anno 1928, per quanto concerne le note di qualifica degli assistenti del genio militare	732	2817
12 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ed ai sottufficiali	749	2844
19 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ed ai sottufficiali	768	2973
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ		
22 nov. 1928	R. decreto n. 3065 – Estensione, alla gestione del pagamento del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, delle disposizioni semplificative contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830	28	56
9 dic. »	Legge n. 2783. – Modificazioni alla legge per la contabilità generale dello Stato	17	30
15 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per le legioni dei carabinieri reali durante l'esercizio 1928-29	3	7
10 genn. 1929	Esclusione dalle aste	21	41

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare
14 genn. 1929	Decreto ministeriale n. 56, col quale è attribuita ai comandanti di corpo d'armata ed ai comandanti militari delle isole la facoltà di ripartire fra i dipendenti comandi, direzioni e corpi l'assegnazione fatta per le spese di natura riservata per l'esercizio 1928-29	103
17 »	Esenzioni tributarie alla famiglie numerose	40
17 »	Rifornimento di benzina, olii lubrificanti e grasso giallo consistente agli enti dell'Esercito	41
21 »	R. decreto-legge n. 42. – Variazioni nei bilanci di diverse Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1928-29	73
12 febbr. »	Decreto ministeriale che approva le norme pel trasferimento al bilancio, delle anticipazioni pel fondo scorta dei corpi, istituti e stabilimenti militari.	181
21 »	Esclusione dalle aste	123
22 »	Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni componenti la Commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i generi del corredo e vari, delle forze armate dello Stato	138
28 »	Esclusione dalle aste	139
28 »	Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari	140
7 mar. »	Gomme da usarsi per gli autocarri pesanti Fiat 18 BL e 18 BLR	156
7 »	Esclusione dalle aste	157
7 »	R. decreto col quale sono sostituiti il presidente ed un membro della commissione di acquisti di cui all'art. 1 comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	252
14 »	Rifornimento delle parti di ricambio per motocicli Frera in servizio presso gli enti militari	169
14 »	Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	170

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 mar. 1929	R. decreto-legge n. 321. – Variazioni ai bilanci delle diverse Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1928-29	199	643
14 »	R. decreto n. 323 – Maggiori assegnazioni negli stati di previsione della spesa delle diverse Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1928-29	201	646
28 »	Esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose.	191	581
4 apr. »	Ufficiali superiori ed inferiori, invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario	204	650
4 »	Rifornimento delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari	205	651
4 »	Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	206	651
4 »	Varianti all'elenco dei depositi rifornitori degli olii lubrificanti per gli enti militari che gestiscono automezzi	207	652
11 »	Variazioni nei prezzi delle gomme, motomezzi e biciclette.	217	669
11 »	Varianti agli elenchi dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio	218	670
»	Esclusione dalle aste	220	724
18 »	Variazioni nei prezzi delle gomme, motomezzi e biciclette	228	746
25 »	Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari e dei cataloghi della Società Fiat	245	798
25 »	R. decreto-legge n. 594 – Variazioni ai bilanci delle diverse Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1928-29	287	1060
9 magg. »	Esclusione dalle aste	275	941
16 »	Statistica del personale alla data del 15 maggio 1929-Anno VII	293	1110

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 magg. 1929	Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1929-30	294	112
23 »	Concessione di credito agli ufficiali di complemento chiamati in servizio per un minimo di tre mesi	312	116
30 »	Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari	316	117
3 giugno 1929	Decreto ministeriale – Norme di attuazione della legge 9 dicembre 1928, n. 2783 concernente modificazioni alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato	385	151
6 »	Gomme da usarsi per gli autocarri pesanti Fiat 18 BL e 18 BLR	327	120
6 »	Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	328	120
6 »	Ditte escluse dalle aste	329	120
6 »	Trasmissione delle quietanze e del mod. 1021 bis, per cessioni alle altre Amministrazioni	330	120
13 »	Esclusione dalle aste	340	122
13 »	Legge n. 963 – Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930	386	153
17 »	R. decreto n. 983 – Variazioni ai bilanci delle diverse Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1928-29	369	141
17 »	R. decreto n. 986 – Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1928-29 e provvedimenti vari di carattere finanziario	370	141
20 »	Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1929-30	383	145
22 »	Norme riguardanti la riparazione del materiale del gruppo *C* pel biennio dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1931	363	138

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 giug. 1929	Decreto Ministeriale n. 92, che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per le legioni dei carabinieri reali durante l'esercizio 1929-30.....	412	1693
27 »	Ordinativi di pagamento per acconti ai fornitori.....	374	1422
27 »	Passaggio di gruppo dello zainetto da mitragliere....	375	1422
27 »	Rifornimenti di benzina agli enti dell'Esercito.....	380	1432
27 »	Rifornimento del petrolio « due stelle » per la pulizia degli automezzi agli enti dell'Esercito.....	381	1442
27 »	Decreto ministeriale n. 94, riguardante l'assegnazione del fondo scorta ai corpi, istituti e stabilimenti militari	413	1695
27 »	Decreto ministeriale n. 96, col quale vengono fissati ai comandi di corpo d'armata e delle isole gli assegni per le spese di natura riservata per l'esercizio 1929-1930, per essere poi ripartiti fra i dipendenti comandi, direzioni e corpi.....	414	1700
28 »	Decreto ministeriale n. 99, che stabilisce l'assegno per le spese di ufficio, telegrafiche e telefoniche, durante l'esercizio 1929-30, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.....	416	1704
28 »	Decreto ministeriale n. 753 riguardante l'alienazione dei materiali del gruppo *C* per l'esercizio finanziario 1929-30.....	417	1739
30 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1929-30 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.	391	1533
3 lugl. 1929	Esclusione dalle aste.....	401	1624
4 »	Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari.....	393	1539
4 »	Rifornimento delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.....	394	1548
4 »	Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari.....	395	1560

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 lugl. 1929	R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	499	211
18 »	Rifornimento di parti di ricambio per biciclette Bianchi	421	17[illegible]
18 »	Rifornimento lubrificanti auto agli Enti dell'Esercito che gestiscono automezzi	432	17[illegible]
1 agos. 1929	Rifornimento degli stracci di tela lisciviati comuni agli Enti che gestiscono automezzi	457	19[illegible]
1 »	Varianti agli elenchi dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio	458	191
1 »	Esclusione dalle aste	459	191
1 »	Varianti al Nomenclatore del materiale dei servizi logistici - Categoria 1ª	460	191
8 »	Rifornimento delle parti di ricambio per motocicli Frera in servizio presso gli enti militari	478	[illegible]
8 »	Rifornimento lubrificanti auto agli Enti dell'Esercito che gestiscono automezzi	493	20[illegible]
8 »	Variazioni nei prezzi delle gomme, motomezzi e biciclette	494	[illegible]
15 »	Norme per l'alienazione del materiale del gruppo *C* durante l'esercizio finanziario 1929-30	506	[illegible]
15 »	Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1929-30	507	21[illegible]
22 »	Nuovo conto di costruzione del sacco per pane, viveri e generi diversi	528	22[illegible]
27 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro della Commissione centrale per i collaudi in appello delle forze armate dello Stato	592	[illegible]
29 »	Rifornimento lubrificanti auto agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi	545	23[illegible]

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 agos. 1929	Esclusione dalle aste	546	2342
29 »	Estinzione di titoli di spesa mediante accreditamento in conto corrente	547	2342
5 sett. 1929	Esclusione dalle aste	556	2371
19 »	Rifornimento di lubrificanti agli Enti dell'Esercito che gestiscono automezzi	577	2429
19 »	Riammissione alle aste	578	2430
28 »	R. decreto-legge n. 1751 – Variazioni ai bilanci di vari Ministeri e a quelli di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30	640	2570
3 ott. 1929	Rifornimento di parti di ricambio per biciclette portamitragliatrici Bianchi	602	2479
3 »	Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.	603	2481
3 »	Variazioni nei prezzi delle gomme, automezzi, motomezzi e biciclette	604	2483
10 »	Versamento di recipienti da medicinali presso le farmacie degli ospedali militari	613	2513
10 »	R. decreto n. 1950 – Disposizioni concernenti la carica di gestore presso gli ospedali militari e l'istituto chimico farmaceutico militare	724	2805
24 »	Riammissione alle aste	646	2588
24 »	Sistemazione dei crediti delle Amministrazioni militari verso la Banca Italiana di Sconto	647	2589
31 »	Concessione di credito da parte dell'Unione Militare agli ufficiali di complemento chiamati in servizio per un minimo di sei mesi	654	2614
31 »	Esclusione dalle aste	655	2614
31 »	Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.	656	2614
31 »	Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari	657	2617

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 novem. 1929	Riammissione alle aste	678	26
7 »	Rifornimento dei cuscinetti a sfera, delle parti di ricambio Fiat e delle gomme	679	27
12 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello delle forze armate dello Stato	727	28
14 »	R. decreto n. 1968 – Variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di vari Ministeri, nonchè nel bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1929-30	717	27
14 »	R. decreto n. 1984 – 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30	729	28
21 »	Ditte escluse dalle aste	700	26
21 »	Rifornimento di benzina e petrolio agli enti dell'Esercito	701	27
28 »	Documentazione delle richieste di scarico relative agli oggetti di corredo distribuiti agli uomini di truppa	718	27
28 »	Cessioni e prestazioni ad altre amministrazioni dello Stato, a privati e da uno ad altro servizio dell'amministrazione militare	719	27
28 »	Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari	720	27
28 »	Riammissione alle aste	721	27
19 dicem. 1929	Rifornimento lubrificanti auto agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi	767	29
26 »	Gomme da usarsi per gli autocarri Fiat 18 P, Isotta Fraschini 16 A e Trattori Pavesi mod. 1925	783	30
26 »	Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari	784	30

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ARMA DEI CARABINIERI REALI		
10 gennaio 1929	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	22	42
28 »	R. decreto-legge n. 169. — Aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio	137	426
18 aprile 1929	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	229	746
2 maggio 1929	Concorso per l'ammissione al terzo corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio permanente effettivo aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	225	821
6 giugno 1229	Modificazioni al reparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali	331	1208
13 »	Legge n. 1026 – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 169, concernente l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio	387	1530
27 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali	376	1422
15 agosto 1929	Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali	508	2137
12 settem. 1929	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929 n. 1413 recante provvedimenti per i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali	563	2410
12 »	Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430 recante provvedimenti relativi all'ordinamento dell'arma dei carabinieri reali	564	2413
19 »	Ufficiali ammessi al terzo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'Arma dei carabinieri reali	579	2430

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 nov. 1929	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	686	20[illegible]
14 »	R. decreto n. 2042 – Nuova circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri reali	756	28[illegible]
11 dic. 1929	Nuovo scompartimento territoriale dei comandi di ufficiale e di sezione dei CC. RR.	757	28[illegible]
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
15 dic. 1928	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	4	[illegible]
28 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	34	66
4 mar. 1929	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	182	54[illegible]
24 apr. 1929	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la Segreteria del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	271	93[illegible]
2 magg. 1929	Fucili mod. 91 per le gare di tiro	256	82[illegible]
9 »	Modifiche alle giberne da carabiniere	276	94[illegible]
19 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni	324	120[illegible]
11 lugl. 1929	Nuovo sistema di attacco della cinghia dei moschetti mod. 91 T. S. (*con una tavola di disegno*)	402	162[illegible]
14 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni	436	183[illegible]
18 »	Trasmissione, approvazione degli specchi di proposta per la dichiarazione « fuori servizio » e per « cambio di nomenclatura » di materiali	423	177[illegible]

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 agos. 1929	Trasmissione approvazione degli specchi di proposte per la dichiarazione fuori servizio e per cambio di nomenclatura di materiali	548	2344
29 »	Sciabole per sergenti e sergenti maggiori (*con una tavola di disegno*)	549	2344
17 ott. 1929	Nuovo tipo di invoglio di cartoncino per pacco di cartucce a pallottola mod. 91/95 per armi mod. 91 e per mitragliatrici – (*con 3 tavole di disegno*)	645	2587
7 nov. 1929	Strumenti verificatori per i punti di mira di armi mod. 91 (*con una tavola di disegno*)	680	2661
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA.		
20 dic. 1928	Legge n. 3133 – Conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1928 n. 2034, concernente il nuovo ordinamento della Croce Rossa Italiana	52	126
21 genn. 1929	R. decreto n. 111 – Approvazione dello statuto organico dell'associazione italiana della Croce Rossa	136	415
	AVANZAMENTO.		
6 dic. 1928	Legge n. 2942 – Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, che modifica il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo all'avanzamento per merito di guerra degli appartenenti alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle Colonie	29	58
6 »	R. decreto-legge n. 2955 – Sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato	49	92
12 »	Decreto ministeriale che proroga i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario	26	46

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 dic. 1928	Legge n. 3243 – Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo nel R. Esercito, attraverso le Accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie.....	94	3
31 »	Esami obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) compresi nei limiti del quadro suppletivo a scelta obbligatoria per il 1928.	6	1
2 genn. 1929	Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1929, una commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.....	37	6
3 »	Esami obbligatori per i tenenti colonnelli del corpo di commissariato del quadro suppletivo del 1928...	7	1
3 »	Limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi gli ufficiali in S. P. E. per concorrere all'avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1929.....	8	1
3 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali del corpo sanitario (ruolo ufficiali medici) sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1929.....	9	1
4 »	Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1929.....	38	7
9 »	Decreto ministeriale che sostituisce un membro della Commissione per i concorrenti a tenente chimico-farmacista in S. P. E. di cui all'art 6 del decreto ministeriale 30 agosto 1928	59	13
16 »	Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione per i concorrenti a tenente chimico farmacista in S. P. E. di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 agosto 1928, modificato dall'articolo unico del decreto ministeriale 9 gennaio 1929.....	121	38

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 genn. 1929	Esami ed esperimenti per l'avanzamento a scelta ed anzianità degli ufficiali veterinari in S. P. E. compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sui quadri di avanzamento suppletivo per l'anno 1928 ed ordinario per il 1929	62	142
24 »	Variante alla composizione della Commissione tecnica per l'esame dei titoli accademici, pubblicazioni, ecc. degli ufficiali veterinari, il cui avanzamento avviene a scelta per titoli	63	142
24 »	Variante alle norme per la prima applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, nella parte che concerne gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi	64	143
25 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per gli esami di concorso per la nomina a tenente veterinaio in S. P. E.	106	331
31 »	Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario	75	171
7 febbr. 1929	Nomina delle commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta	84	276
7 »	Norme per l'applicazione della legge n. 2703 del 2 dicembre 1928 sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito	108	333
14 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) per i tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1929	112	338
14 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dei carabinieri reali da incrivere sul quadro di avanzamento per l'anno 1929	113	339
14 »	Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi	114	340
14 »	Composizione della commissione per gli esami di avanzamento per gli ufficiali essegnati ai depositi allevamento quadrupedi	116	341

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 febbr. 1929	Composizione della commissione tecnica per l'esame dei titoli accademici, pubblicazioni, ecc. degli ufficiali veterinari il cui avanzamento avviene a scelta per titoli	117	34
28 »	Esperimenti obbligatori ed esami a scelta facoltativa per ufficiali in S. P. E. del corpo veterinario militare compresi nei limiti di anzianità di cui alle circolari n. 548 e n. 750 del *giornale militare* 1928	141	43
7 mar. 1929	Commissioni giudicatrici ed esami facoltativi ed obbligatori per gli ufficiali medici e chimici-farmacisti	158	46
7 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1928 per la nomina a tenente medico in S. P. E. ed a tenente chimico-farmacista in S. P. E.	163	48
7 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	166	49
8 »	Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	168	50
14 »	Modifica al limite di anzianità entro il quale devono trovarsi i tenenti del corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) per concorrere all'avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1929	171	51
14 »	Esami facoltativi e obbligatori per l'avanzamento a scelta ed anzianità degli ufficiali dei corpi di commissariato e di amministrazione	172	51
14 »	Costituzione della Commissione unica per tutti gli esami (facoltativi ed obbligatori) di avanzamento per gli ufficiali veterinari	173	51
21 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità di capitani delle varie armi	183	54
25 »	Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali generali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1929	200	61
28 »	Disposizioni relative agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali	192	58

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
28 mar. 1929	Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.....	193	589
2 apr. 1929	Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.....	215	668
4 »	Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.....	208	652
5 »	Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.....	211	655
11 »	Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio...	221	724
11 »	Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali dei corpi sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti), commissariato (ruolo ufficiali commissari e sussistenza) e amministrazione.....	222	726
11 »	Esami obbligatori per l'avanzamento a scelta ed anzianità degli ufficiali del corpo di commissariato e di amministrazione.....	223	728
25 »	Quadro suppletivo di avanzamento per maggiori CC. RR., cavalleria e genio, per capitani di cavalleria e per tenenti di artiglieria e genio, per l'anno 1929..	246	802
25 »	R. decreto n. 679 — Estensione ai fatti d'armi di Agheila esc. Scerghia e di Guerat el Afie delle norme per le promozioni e i passaggi di ruolo per merito di guerra	288	1062
9 magg. 1929	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali.....	277	942
16 »	Corso d'istruzione per maggiori e capitani veterinari in A. R. Q. compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1929.	295	1119
23 »	Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	302	1138

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 magg. 1929	Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli nelle armi combattenti.....	304	1141
23 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 9 giugno 1928 per la nomina a tenente veterinario in S. P. E.....	309	1156
25 »	Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio degli specialisti del genio..	313	1170
27 »	R. decreto riguardante le Commissioni per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra.	314	1174
6 giug. 1929	Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	332	1209
6 »	Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani della armi combattenti.....	333	1209
13 »	Varianti nella composizione della Commissione giudicatrice per gli esperimenti facoltativi ed obbligatori per gli ufficiali medici e chimici farmacisti...	341	1226
13 »	Legge n. 1027 - Conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928 n. 2955, concernente la sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato	388	1531
20 »	Limiti di avanzamento per l'anno 1929 dei tenenti colonnelli medici in ausiliaria	353	1370
25 »	Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	389	1532
18 lugl. 1929	Norme per l'applicazione del § 92 della circolare n. 369 del *giornale militare* 1926 agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo ...	424	1780
18 »	Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento nominati tali in base all'art. 18 del R. decreto-legge n. 119 del 1927 e dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1743 del 1927.....	425	1782

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 luglio 1929	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri d'avanzamento ad anzianità, a scelta obbligatoria e a scelta facoltativa per l'anno 1930	437	1837
25 »	Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno 1930	438	1841
25 »	Corso d'istruzione per gli ufficiali in A. R. Q. e di complemento presso le scuole centrali militari di Civitavecchia	439	1849
27 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente medico e a tenente chimico-farmacista in S. P. E. nel R. Esercito	502	2114
1 agosto 1929	Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna	525	2294
3 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario.	541	2327
8 »	Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali generali delle categorie in congedo nei quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1930	504	2132
21 »	Decreto ministeriale che modifica la Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo	575	2427
29 »	Ufficiali di complemento ammessi a sostenere l'esperimento per l'avanzamento a scelta	544	2340
30 »	Decreto ministeriale che modifica l'art. 7 del decreto ministeriale del 7 luglio 1929 col quale si indice un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico-farmacista nel R. Esercito	576	2428
11 sett. 1929	Determinazione ministeriale n. 143 dell'11 settembre 1929-VII, con la quale viene conferita la qualifica di primo capitano	591	2452
12 »	Giudizi di avanzamento - Autorità giudicatrici per l'avanzamento degli ufficiali del corpo di commissariato, addetti all'ufficio del tenente generale commissario	565	2415

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 sett. 1929	Limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ordinario dell'anno 1930 per i tenenti delle varie armi e corpi in S. P. E.	566	2415
12 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti del corpo di amministrazione in servizio permanente sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1929...	567	2416
12 »	Concorso per la nomina a tenente medico e tenente chimico-farmacista in S. P. E. del R. Esercito....	568	141[illegible]
12 »	Concorso per la nomina a tenente veterinario in S. P. E. del R. Esercito.....	569	241[illegible]
19 »	Nomina a sottotenente chimico farmacista di complemento	580	2431
19 »	Decreto ministeriale che modifica la composizione della Commissione per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria....	593	2457
3 ottob. 1929	R. decreto n. 1944 — Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti compiuti in Cirenaica ed in Tripolitania.....	713	2748
6 »	Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1930.....	611	2511
10 »	Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	614	2513
30 »	Determinazione ministeriale del 30 ottobre 1929-VIII, con la quale viene conferita la qualifica di primo capitano	684	2672
2 nov. 1929	Decreto ministeriale che modifica la commissione per l'esame dei concorrenti alla nomina a tenente chimico farmacista in S. P. E. nel R. Esercito.....	715	2768
14 »	Disposizioni relative agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per gli ufficiali dei vari corpi del R. Esercito.	687	2674

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
14 nov. 1929	R. decreto n. 2048 – Norme per il reclutamento degli ufficiali di stato maggiore del R. Esercito.....	759	2950
16 »	Decreto ministeriale che modifica la commissione per l'esame dei concorrenti alla nomina a tenente medico in S. P. E. nel R. Esercito.....	746	2842
12 dicem. 1929	Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.....	760	2954
19 »	Quadro suppletivo di avanzamento per capitani medici in S. P. E. per l'anno 1929 e modificazione ai limiti del quadro ordinario d'avanzamento per l'anno 1930 per i suddetti capitani.....	779	3000
	CAVALLI.		
2 magg. 1929	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria A per ufficiali generali	257	824
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
1 agos. 1929	Ripartizione in zone del territorio dei distretti militari di Catanzaro ed Orvieto.....	461	1917
26 sett. 1929	Varianti alla « Tabella della ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare »...	594	2459
14 nov. 1929	R. decreto n. 2042 - Nuova circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri reali	756	2851
	COLONIE.		
2 dicem. 1928	Decreto ministeriale – Prolungamento dei termini dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale in Tripolitania e in Cirenaica.....	198	641

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare
6 dicem. 1928	Legge n. 2942 – Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, che modifica il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo all'avanzamento per merito di guerra degli appartenenti alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle Colonie.	29
20 »	Legge n. 3315 - Conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801, recante disposizioni per la destinazione nelle varie Colonie del personale civile e militare non appartenente ai ruoli coloniali	135
25 mar. 1929	R. decreto n. 676 – Avocazione al Ministero delle Colonie delle proposte di ricompense al valor militare per militari nazionali combattenti nelle colonie	286
8 apr. 1929	R. decreto-legge n. 1201 – Modifica all'art. 10 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica	448
25 »	R. decreto n. 679 – Estensione ai fatti d'armi di Agheila esc. Scerghia e di Guerat el Afie delle norme per le promozioni e i passaggi di ruolo per merito di guerra	288
9 magg. 1929	R. decreto n. 818 - Competenza del Ministro per le Colonie circa la concessione delle croci di guerra ai militari nazionali combattenti nelle Colonie	323
10 »	Decreto ministeriale – Riconoscimento dei fatti d'arme di Agheila esc-Scerghia (Cirenaica) e Guerat el-Afie (Tripolitania) a tutti gli effetti di operazioni militari di grande polizia coloniale	449
8 giug. 1929	Decreto del Ministero delle Colonie col quale è costituita la commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie	368
3 lugl. 1929	Decreto del Ministero delle colonie col quale è sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie	418
25 sett. 1929	Decreto ministeriale relativo al riconoscimento di alcuni fatti d'arme svoltisi in Libia quali cicli di operazioni di grande polizia coloniale	652

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 ott. 1929.	R. decreto n. 1944 – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti compiuti in Cirenaica ed in Tripolitania.....	713	2748
3 »	R. decreto n. 1955 – Ordinamento delle legioni libiche permanenti di M. V. S. N.....	714	2752
17 »	R. decreto-legge n. 2057. - Disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della M. V. S. N. nei corpi e reparti del R. Esercito.....	761	2962
21 nov. 1929	Lasciapassare per le Colonie., ...	702	2701
	CONCORSI E GARE.		
3 genn. 1929	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E. in A. R. Q. ed in congedo.....	10	20
10 »	Commissari militari per le gare ippiche durante il 1929.	23	42
10 »	Concorso ippico di Salerno.....	25	45
17 »	Concorso al premio Henry	42	79
17 »	Corse militari nelle riunioni ippiche di Roma e Verona.	43	81
24 »	Campionato del cavallo militare 1929.....	65	143
21 febb. 1929	Corsa militare di Firenze.....	124	388
21 »	Riunione ippica primaverile sarda.....	125	388
7 mar. 1929	Gara militare del concorso ippico di Bari.....	159	466
21 »	Riunione di corse private militari nella brughiera di Gallarate	184	559
28 »	Riunione corse Società Astigiana.....	194	589
9 apr. 1929	Concorso per i testi d'insegnamento delle scuole allievi ufficiali di complemento.....	224	729
18 »	Categoria militare del concorso ippico di Palermo.....	239	761
9 magg. 1929	Concorso ippico di Padova.	278	942
9 »	Gara militare del concorso ippico di Bari.....	280	944

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 magg. 1929	Commissario militare per le gare ippiche durante il 1929	296	11
16 »	Concorso ippico di Firenze	297	11
25 lugl. 1929	Concorso ippico di Lanciano	440	18
1 agos. 1929	Esito del concorso per i testi d'insegnamento delle scuole allievi ufficiali di complemento	462	19
1 »	Esito del concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa Militare delle Alpi »	463	19
8 »	Concorso ippico di Pinerolo	481	20
15 »	Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	509	21
15 »	Esito concorso a premi per lavori su temi militari fra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo	510	21
29 »	Concorso al premio Henry	550	22
5 sett. 1929	Commissario militare per le gare ippiche durante il 1929	557	23
5 »	Concorso ippico di Foligno	558	23
26 »	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	595	24
26 »	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo	596	24
26 »	Corsa siepi per cavalli di truppa nella tenuta di Persano	597	24
3 ott. 1929	Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	605	25
10 »	Corsa militare della riunione di Treviso	615	25
10 »	Cross Country per cavalli di truppa di 1/2 sangue alla riunione di corsa ad ostacoli di Treviso	616	25
17 »	XIX Campionato militare ippico	632	25
17 »	Gare ippiche	633	25
31 »	Commissario militare per le gare ippiche durante il 1929	658	26

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 nov. 1929	Gare aerostatiche.	688	2675
26 dic. 1929	Commissari militari per le gare ippiche durante il 1930	785	3012
26 »	Riunione ippica invernale di Tor di Quinto.	786	3014
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO		
3 genn. 1929	Corrispondenza diretta all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	11	20
17 »	Indirizzo da osservare nella corrispondenza diretta alla sezione di commissariato militare di Messina	44	81
9 magg. 1929	Uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato aventi titolo alla esenzione dalle tasse postali	292	1082
30 »	Indirizzi convenzionali telegrafici	317	1177
25 lugl. 1929	Indirizzi convenzionali telegrafici	441	1853
26 sett. 1929	Spedizione di documenti di carattere riservato ed eccezionalmente importanti e non duplicabili	599	2469
5 dic. 1929	Varianti all'elenco degli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato aventi titolo alla esenzione dalle tasse postali	733	2818
5 »	Spedizione in esenzione di tassa di ricevute di ritorno da parte degli uffici governativi	734	2819
	DISCIPLINA MILITARE		
25 apr. 1929	Procedimenti disciplinari a carico di ufficiali comandati presso altre forze armate dello Stato	247	802
7 giug. 1929	Legge n. 916 – Soppressione del vincolo dell'età per il matrimonio degli ufficiali del R. Esercito	339	1225
11 lugl. 1929	R. decreto n. 1250 – Norme per la definizione delle vertenze cavalleresche tra militari	451	1901

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 luglio 1929	R. decreto-legge n. 1404 - Modifica al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371	501	211
9 agosto 1929	R. decreto n. 1518 - Modifica all'art. 3 del R. decreto 28 luglio 1911, n. 894, relativo al matrimonio degli ufficiali del R. Esercito	574	24
22 »	Variante all'istruzione relativa ai regi decreti 28 luglio 1911, n. 894, e 16 maggio 1926, n. 920 sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito – (Cicolare 666 *giornale militare* 1927)	537	23
3 ott. 1929	R. decreto-legge n. 1934 - Modifiche al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, ed alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali	695	26
10 »	Norme per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1404 del 26 luglio 1929 riguardante la esenzione dell'obbligo di costituire la rendita dotale	622	25
14 nov. 1929	R. decreto che sostituisce l'intestazione della tabella F allegata al regolamento di disciplina militare per il R. Esercito	730	28
26 dic. 1929	Modifica all'art. 57 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica	789	30
	DISPOSIZIONI VARIE.		
4 ott. 1928	R. decreto-Espropriazione del diritto di privativa inerente ad alcune invenzioni del Signor Manrico Compare	152	44
6 dic. 1928	Legge n. 3044 - Eliminazione dei disturbi al servizio delle radioaudizioni circolari	133	40
13 »	Legge n. 3086 - Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori	69	15

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
13 dic. 1928	Legge n. 2886 - Definizione delle unità legali di peso e di misura	167	503
20 »	Legge n. 3122 - Conversione in legge del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1590, contenente disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria	53	127
24 »	Legge n. 3089 - Acquisto di una raccolta di armi per il Museo nazionale di Castel S. Angelo	54	128
30 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	35	67
30 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	36	67
3 genn. 1929	Cavalli degli ufficiali assegnati all'Istituto geografico militare pel disimpegno di servizi tecnici	12	21
10 »	Cessione temporanea di materiale sciistico ad enti privati	24	45
10 »	Legge n. 59 - Aggiunte e modifiche alle vigenti norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite con i regi decreti-legge 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285, e con la legge 18 dicembre 1927 n. 1431	101	315
24 »	Facoltà concessa agli ufficiali di inoltrare domanda per l'assegnazione al Ministero della guerra	66	146
24 »	R. decreto-legge n. 133, col quale è soppressa la commissione per la decisione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato	122	386
26 »	Speciale forma di assicurazione, per gli ufficiali del R. Esercito, contro i rischi di infortunio	74	171
26 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	83	275
31 »	Opera di previdenza - Assistenza sanitaria	76	172
21 feb. 1929	Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare (modello 1)	126	389
7 marzo 1929	Corso ferroviario militare di stazione	160	466

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 marzo 1929	Riproduzione e vendita di fotografie eseguite durante la guerra	174	51
19 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	202	64
28 »	Soppressione della Commissione per le controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato	195	59
28 »	Documenti del cessato ufficio notizie militari di Bologna	196	59
11 aprile 1929	Corso per l'abilitazione a condurre caldaie a vapore	225	73
3 giugno 1929	Legge n. 964, riguardante la conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 133, relativo alla soppressione della Commissione per le controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato	367	140
6 »	Speciale congedo agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra, per cure balneo-termali	336	121
13 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	349	130
17 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra	371	141
20 »	Ottavo corso artificieri del genio	360	139
27 »	Legge n. 1184 - Autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali a costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del R. Esercito	434	183
11 luglio 1929	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra	452	196
1° agosto 1929	Documentazione delle domande di rimborso delle quote versate a favore del fondo di garanzia per cessione del quinto dello stipendio	464	192
29 »	Norme relative alla istruzione premilitare e disposizioni per i corsi da svolgersi nell'anno 1929-30	551	236

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 agos. 1929	Ammissione di 50 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale Fascista di Roma	552	2352
16 sett. 1929	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra	625	2532
16 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra	626	2532
26 »	Corsi di insegnamento di calcolo meccanico	598	2468
17 ott. 1929	Norme per la conservazione e l'eliminazione degli atti del carteggio	634	2550
17 »	Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale fascista di Roma	636	2555
31 »	Ammissione ai corsi premilitari	559	2618
9 nov. 1929	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	726	2810
21 »	Lasciapassare per le colonie	702	2701
19 dic. 1929	Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1930	769	2974
	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI		
17 genn. 1929	Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme - Edizione 1927	46	83
21 febb. 1929	Adozione del distintivo di grado per costume da ginnastica degli ufficiali (*con una tavola di disegno*)	127	393
21 »	Pubblicazione di aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme - Edizione 1927	128	395
28 »	Cappotto per gli ufficiali dei bersaglieri che usufruiscono di motocicli ed automezzi (*con 3 tavole di disegno*)	142	432
18 luglio 1929	Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme - Edizione 1927	427	1783

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 lugl. 1929	Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme - Edizione 1927	426	178
15 agos. 1929	Pubblicazione di aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme – Edizione 1927	511	214
10 ott. 1929	Distintivi per primi capitani	617	258
	EQUIPAGGIAMENTO		
3 genn. 1929	Fasce gambiere modello 1928	13	21
21 febb. 1929	Pubblicazione di aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme - Edizione 1927	128	386
28 »	Adozione del cordone da trombe per fanteria, cavalleria artiglieria e genio	143	437
28 »	Adozione della spazzola da capelli, con custodia di tela	144	437
28 »	Adozione di coperture distintivo di tela kaki per copricapi da truppa	145	439
28 »	Adozione di una copertura di tela per tamburi	146	446
28 »	Adozione di un cuscinetto di tela per tamburo	147	447
28 »	Adozione di una nuova fodera di tela impermeabile color grigio per canna da caporale tamburino	148	448
7 mar. 1929	Tariffa per le riparazioni da eseguirsi alle scarpette da ginnastica (mod. 1928)	161	468
21 »	Astuccio per carte e relativa fodera	185	559
18 aprile 1929	Adozione del berretto di panno turchino da marescialli dei carabinieri reali con distintivo di grado e senza fregio	230	747
18 »	Adozione della copertura di tela per chepi	231	749
18 »	Prezzo di tariffa per il taglio di modelli di cartone (patrons) per oggetti di corredo per la truppa	232	752

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 aprile 1929	Adozione del cappotto di panno per armi a piedi, del telo mimetico impermeabilizzato per tenda con relative parti di bastone di acciaio, della borsa a zaino per armi a piedi, della tasca per bombe, della borsa a zaino per armi a cavallo (*con 3 tavole di disegno*).....	243	773
2 maggio 1929	Conto di costruzione del berretto di panno grigio-verde da fatica modello 1927 per sottufficiali	258	827
2 »	Zaini da carabinieri da utilizzarsi come borse pel corredo	259	828
2 »	Conti di costruzione delle fasce gambiere mod. 1928 per la truppa e per i sottufficiali.....	260	829
8 »	Tariffe per le riparazioni da eseguirsi ai sottoindicati oggetti di corredo e di equipaggiamento.....	291	1070
9 »	Sacchetto per arnesi vestiario fuori uso.....	279	943
16 »	Conto di costruzione delle giubbe di panno grigio-verde modello 1926, con bottoniera di frutto e mostrine per tutte le armi e corpi	298	1120
23 »	Adozione della camicia di flanella per carabinieri, bersaglieri ciclisti e truppe da montagna (*con 2 tavole di disegno*).....	305	1145
23 »	Adozione delle scarpette per ginnastica	306	1151
27 »	Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1908.....	322	1198
30 »	Adozione della borsa per corrispondenza, in tela impermeabile color grigio, da ciclisti.....	318	1194
13 giugno 1929	Adozione dei gambali di cuoio a stecca per gli allievi delle accademie militari e per i sergenti e sergenti maggiori delle varie armi e servizi.....	342	1227
20 »	Adozione di una coperta da campo di lana grigio-verde avente dimensioni differenti dell'attuale.....	354	1371
20 »	Adozione di coperture di tela grigia per berretto di panno turchino e cappello da carabinieri.....	355	1371
30 »	Adozione dei materiali per sciatori e per truppa da montagna.....	398	1575

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
18 luglio 1929	Distribuzione di borse a zaino e di tasche per bombe...	429	178
25 »	Nuovi conti di costruzione di vari oggetti di vestiario.	442	185
25 »	Applicazione di una striscia di tela su oggetti di equipaggiamento per il loro riconoscimento.....	443	187
25 »	Adozione di tenute speciali di tela rasata bianca per i militari di sussistenza panettieri e combinazioni di tela rasata bianca per i militari addetti ai molini...	444	187
15 agosto 1929	Coperture di tela di cotone color grigio per copricapi da truppa.....	512	214
15 »	Serie di oggetti di corredo da distribuire agli allievi degli istituti militari.....	516	217
29 »	Adozione di insegne per comandi, corpi e servizi (*con una tavola di disegni a colori*).....	555	236
5 sett. 1929	Adozione del berretto di panno grigio-verde a forma rigida per la truppa e sottufficiali.....	559	237
24 ott. 1929	Adozione della tenuta di panno turchino per il servizio ferroviario dei militari ferrovieri del genio.....	648	258
31 «	Adozione del nuovo cofano scrittoio e della nuova cassa scrittoio con cavalletto e sedile.....	660	261
31 »	Adozione del sacco e della valigia di tela grigio-verde impermeabile per truppe alpine.....	661	262
28 nov. 1929	Adozione dei polsini per allievi degli istituti militari...	722	278
5 dic. 1929	Occhiali da neve per sciatori e per truppe da montagna	735	281
19 »	Varianti relative ad alcuni oggetti di corredo per gli allievi degli istituti militari, adottati con la circolare 516 del *giornale militare* c. a.....	770	297
	FONDAZIONI		
25 ott. 1928	R. decreto n. 2830 con il quale la « Fondazione bersaglieri 1° reggimento classe 1900 », costituita con il capitale nominale di lire 1000 e destinata a favore del 1° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	27	34

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 ott. 1928	R. decreto n. 2921, con il quale la « Fondazione Mario Faino », eretta in ente morale con R. decreto n. 386 del 5 febbraio 1920, è devoluta con il capitale nominale di lire 4600 di cui dispone, al reggimento Guide	47	88
18 nov. 1928	R. decreto n. 3035, con il quale viene modificato l'art. 5 dello statuto del Museo storico dei bersaglieri, eretto in ente morale con R. decreto 27 novembre 1921, n. 1879	48	91
18 »	R. decreto n. 3283, col quale l'Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare, eretto in ente morale con R. decreto 8 febbraio 1923, numero 385, assume la denominazione di « Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra, di mare e dell'aria »	89	299
29 »	R. decreto n. 3300, col quale la « Fondazione Premio Perpetuo Umberto I », costituita con il capitale iniziale di lire 15.100 nominali, per la dotazione di uno o più premi da assegnarsi, nelle gare generali di tiro a segno, alla categoria « Umberto I », viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.	90	300
9 dic. 1928	R. decreto n. 3379 con il quale è approvato il nuovo statuto della « Fondazione della fu signora Anna Ravogli ved. Benzi ».....	134	411
10 genn. 1929	Amministrazione delle fondazioni militari	39	72
10 »	R. decreto n. 615 con il quale è approvato il nuovo statuto della « Fondazione dell'Arma dei Carabinieri Reali ».....	284	1021
14 »	R. decreto n. 220 con il quale la « Fondazione massa convalescenti Carlo VISCONTI », costituita con il capitale nominale di L. 6500 e destinata a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	180	540
14 mar. 1929	R. decreto n. 858, con il quale la « Fondazione La Vittoria », costituita con il capitale nominale di lire 4900 e destinata a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa del reggimento Cavalleggeri di Monferrato e del disciolto reggimento Cavalleggeri Umberto I, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	364	1402

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare
14 mar. 1929	R. decreto 859, con il quale la « Fondazione maggiore Francesco BARACCA, medaglia d'oro », costituita con il capitale nominale di lire 43000 e destinata a favore di cittadini di Lugo e di militari di truppa dell'arma di cavalleria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	365 14
27 magg. 1929	R. decreto n. 1298 col quale la « Fondazione maggiore d'amministrazione Oreste SALOMONE, medaglia d'oro » costituita con il capitale nominale di lire 116.000, e destinata a favore di orfani di ufficiali d'amministrazione e delle famiglie e dei superstiti degli ufficiali stessi, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	517 22
27 »	R. decreto n. 1372 col quale la « Fondazione capitano Mario CAPITÒ », costituita con il capitale nominale di lire 2000 e destinata a favore del 2° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	518 22
30 »	R. decreto n. 1359 col quale la « Fondazione Massa di beneficenza del 17° reggimento fanteria », costituita con il capitale nominale di lire 27.000 e destinata a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa del detto reggimento e delle famiglie dei sottufficiali e militari di truppa del corpo stesso, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	519 22
10 giug. 1929	R. decreto n. 1370 col quale la « Fondazione tenente generale Antonio GOIRAN, » costituita con il capitale nominale di lire 4000 e destinata a favore del 1° e del 2° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	520 22
10 »	R. decreto n. 1707, col quale il capitale nominale della « Fondazione Guide » viene ridotto da lire 17.900 a lire 7100 ed è approvato il nuovo statuto della fondazione stessa.....	637 25
17 »	R. decreto n. 1401, col quale viene modificato l'art. 4 dello statuto della « Fondazione Massa di beneficenza del 18° reggimento fanteria ».....	521 22
9 agos. 1929	R. decreto n. 1668 col quale la « Fondazione Colonnello Mattia TARANTINO », costituita col capitale nominale di lire 32.100 e la cui rendita viene destinata a favore dei reggimenti Nizza cavalleria e Piemonte Reale cavalleria, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	623

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 agosto 1929	R. decreto n. 1669 con il quale viene approvato il nuovo statuto della « Cassa pro mutilati e famiglie dei militari morti in guerra del 225° Reggimento fanteria » « Fondazione Vallo », in sostituzione di quello approvato col decreto luogotenenziale 16 novembre 1919, n. 2259	624	2528
12 sett. 1929	R. decreto n. 1735 col quale la « Fondazione Isonzo », costituita con il capitale nominale di lire 9000 ed eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 29 luglio 1918, n. 1108 a favore del poi disciolto 30° reggimento artiglieria da campagna, è devoluta al 26° artiglieria da campagna.....	638	2565
12 »	R. decreto n. 1736 col quale la « Fondazione Achille De Vittore », costituita con il capitale nominale di lire 22.000 e la cui rendita viene destinata a favore del 29° reggimento fanteria, è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	639	2568
3 ott. 1929	R. decreto n. 1844, col quale la « Fondazione tenente dott. Silvio BALANZINO », costituita con il capitale nominale di lire 1000 e destinata a favore della 1ª compagnia automobilisti del 1° raggruppamento trasporti, viene devoluta alla 1ª compagnia automobilisti del 1° centro automobilistico...	682	2668
17 »	R. decreto n. 1949 col quale il capitale nominale della « Fondazione maggiore De ROSA », eretta in ente morale con R. decreto 6 settembre 1928 - Anno VI n. 2516, è aumentato da L. 10.000 a L. 12.600.....	725	2808
24 »	R. decreto n. 1987, col quale la « Fondazione Associazione Nazionale Artiglieri da Montagna – Sezione Torino (A. N. A. M.) », costituita con l'offerta di L. 10.000 nominali fatta dalla detta Associazione e la cui rendita è destinata a favore del 1° reggimento artiglieria da montagna, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	762	2964
1° dic. 1929	Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico HERMANN »	781	3006

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare
	GIUSTIZIA MILITARE	
24 dic. 1928	Legge n. 3241 – Reclutamento straordinario di magistrati militari	97
9 maggio 1929	R. decreto n. 869 – Abrogazione di speciali disposizioni vigenti nelle nuove provincie in materia di giustizia militare	337
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI	
17 genn. 1929	Corso di triangolazione topografica e rilievo per capitani di artiglieria	45
7 febbr. 1929	Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle varie armi	85
21 »	Sesto corso di osservazione aerea per gli ufficiali inferiori del R. Esercito	129
21 »	Risultato del 1° corso ufficiali osservatori dal pallone frenato, per l'inquadramento delle compagnie aerostieri per osservazione	130
6 giugno 1929	Richiamo in servizio a domanda di ufficiali superiori in A. R. Q. o di complemento durante il periodo delle esercitazioni estive	334
20 »	Ascensioni frenate e libere da parte di ufficiali non appartenenti al gruppo aerostieri	358
5 luglio 1929	Libretto di volo per gli ufficiali e militari di truppa appartenenti ai regi corpi di truppe coloniali	498
29 »	Secondo corso ufficiali osservatori dal pallone frenato per l'inquadramento delle compagnie aerostieri per osservazione	477
19 sett. 1929	Secondo corso per ufficiali osservatori di pallone frenato per l'inquadramento delle compagnie aerostieri di osservazione	581
19 »	Corsi presso la scuola di tiro d'artiglieria	587

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 sett. 1929	Corsi presso la scuola di tiro d'artiglieria.....	588	2445
3 ott. 1929	Corso di triangolazione topografica e rilievo per capitani di artiglieria.....	606	2489
3 »	Istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle varie armi.....	607	2490
10 »	Corso di radiotelegrafia e radiofonia per ufficiali del genio.....	620	2517
25 »	Settimo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	649	2596
31 »	Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali di Stato Maggiore	662	2629
31 »	Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria.....	663	2630
31 »	Corsi per sottufficiali radioapparecchiatori delle varie armi	674	2648
14 nov. 1929	Corso di radiotelegrafia e radiofonia per ufficiali del genio	689	2676
14 »	Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle varie armi.....	690	2676
12 dic. 1929	Corsi d'istruzione per il servizio di rimozione, trasporto e distruzione di reperti esplosivi per l'arma dei CC. RR.....	751	2846
19 »	Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.....	771	2977
19 »	Corso d'istruzione automobilistica per ufficiali in S. P. E. delle armi e corpi, che pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione.....	772	2977
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
2 dic. 1928	R. decreto-legge n. 2698 contenente le norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume.....	16	26

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 dic. 1928	R. decreto-legge n. 3179 – Norme per la tutela delle strade e per la circolazione	79	180
6 »	Legge n. 3240 – Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926 n. 452	92	304
24 »	Legge n. 3088 – Conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di capo di Stato Maggiore Generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, n. 69 che determina le attribuzioni del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del consiglio dell'Esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	55	129
11 genn. 1929	Decreto ministeriale – Accettazione di dimissioni dalla carica di giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	72	167
18 »	R. decreto n. 14 – Modificazioni al Regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, concernente l'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche	60	136
24 »	R. decreto-legge n. 99 – Istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica	105	327
31 »	Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1929-31 gennaio 1930	190	580
21 mar. 1929	R. decreto n. 680 – Modificazioni al regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina, approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2598	285	1026
4 apr. 1929	Decreto del Ministero delle Comunicazioni – Norme per l'illuminazione delle targhe di riconoscimento di alcune specie di autoveicoli	242	771
4 »	R. decreto n. 616 relativo alla proroga del termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione della cittadinanza nei territori delle nuove provincie	301	1137

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 apr. 1929	R. decreto n. 504 – Foggia ed uso dello stemma e del sigillo dello Stato	693	2688
16 magg. 1929	R. decreto n. 750 – Amnistia e indulto nel Possedimento delle Isole Egee	303	1139
6 giug. 1929	Legge n. 1024 – provvedimenti a favore dell'incremento demografico	409	1690
8 lugl. 1929	Legge n. 1337 – Ordinamento della Milizia portuaria.	472	2030
»	Legge n. 1231 – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, riguardante la istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica	453	1907
26 »	Legge n. 1397 – Istituzione dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra, con sede in Roma	522	2252
9 agos. 1929	R. decreto n. 1517 – Disposizioni integrative circa l'uso degli stemmi e sigilli dello Stato	694	2690
3 ott. 1929	R. decreto n. 1759 – Disposizioni per la revisione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato	627	2534
3 »	R. decreto n. 1770 – Requisiti per la nomina a procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	641	2572
3 »	R. decreto n. 1997 – Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'amministrazione forestale, l'ordinamento della Milizia nazionale forestale e l'azienda delle foreste demaniali dello Stato	758	2891
10 »	R. decreto n. 1758 – Assegnazione del posto spettante al Presidente ed ai Vice presidenti della Reale Accademia d'Italia nonchè agli Accademici d'Italia nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche	628	2541
12 nov. 1929	Decreto ministeriale – Nomina del procuratore generale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	742	2837
12 »	Decreto ministeriale – Modificazioni nella composizione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e della Commissione istruttoria presso il Tribunale stesso	743	2838

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
12 nov. 1929	Decreto ministeriale – Nomina dei componenti il Consiglio di revisione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato	744	2839
28 »	R. decreto n. 2029 – Norme relative al trattamento del Sovrano Militare Ordine di Malta nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni.	731	2816
	MATRICOLA.		
3 genn. 1929	Note caratteristiche	14	22
7 febbr. 1929	Trasferimenti effettuati per disposizioni delle autorità mobilitate	86	279
7 marzo 1929	Rilascio di copie di foglio matricolare dietro richieste redatte in carta non bollata	162	469
14 »	Norme per la sistemazione matricolare della forza in congedo (sottufficiali e militari di truppa) della R. Aeronautica.	175	517
17 giugno 1929	Variazione per le reclute che hanno conseguito l'idoneità nell'istruzione premilitare	372	1417
20 »	Dichiarazione di residenza degli ufficiali di complemento di nuova nomina	357	1379
8 agosto 1929	Compilazione di rapporti informativi per gli ufficiali in congedo richiamati alle armi per istruzione nel corrente anno	495	2100
22 »	Inscrizione a matricola delle pensioni e degli assegni rinnovabili o temporanei di guerra, e relative categorie	529	2299
31 ott. 1929	Inscrizione a matricola della qualifica di primo capitano	664	2632
21 nov. 1929	Accertamento dei titoli di studio e delle qualifiche segnate sui fogli matricolari dei sottufficiali	703	2702
19 dic. 1929	Inscrizione a matricola dei nuovi assegni degli impiegati civili e dei sottufficiali per effetto della legge 27 giugno 1929 – Anno VII n. 1047	774	2982
19 »	Ruoli matricolari presso i comuni	775	2985

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	MILITARI DI TRUPPA		
3 genn. 1929	Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° agosto 1928	5	9
3 »	Militari privi del requisito dell'istruzione premilitare, che hanno compiuto tre mesi di servizio – Ammissione a ferma minima e riducibile	15	23
24 »	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo veterinario	67	147
28 »	R. decreto-legge n. 169 – Aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio	137	426
7 febbr. 1929	Norme per l'applicazione della legge n. 2703 del 2 dicembre 1928 sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito	108	333
7 »	Corso per allievi sottufficiali meccanici-motoristi	118	341
7 »	Corso per allievi sottufficiali operai d'artiglieria	119	354
8 »	Istruzione di mascalcia	110	336
8 »	Corsi per allievi sottufficiali	120	367
9 »	Norme relative allo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento agli esami ed al servizio da sottotenente	111	336
28 »	Invio in congedo illimitato di militari in servizio di leva con la classe 1908 muniti del requisito dell'istruzione premilitare che abbiano prestato un periodo di servizio anteriormente alla chiamata alle armi di detta classe e che contino complessivamente 15 mesi di servizio	149	449
21 marzo 1929	Personale operaio per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria	187	564
25 aprile 1929	Riduzione del servizio alle armi ai militari arruolati con la classe 1909 con ferma ordinaria di leva muniti del requisito dell'istruzione premilitare che abbiano prestato un periodo di servizio anteriormente alla chiamata alle armi	241	770

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare
23 maggio 1929	Invio in congedo illimitato di militari compresi nella chiamata della classe 1908 che frequentarono con successo i corsi d'istruzione premilitare.....	307
29 »	Chiusura degli arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito.....	321
1° giug. 1929	Corsi di cultura militare e agevolazioni agli studenti.	325
13 »	Modificazioni alle norme per la sistemazione della forza in congedo.....	344
13 »	Legge n. 1026 – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 169, concernente l'aumento dell' aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio	387
17 »	Corsi allievi ufficiali di complemento.....	347
20 »	Eredità di militari morti in servizio.....	359
28 »	Arruolamenti nella Milizia Portuaria	390
15 agosto 1929	Invio in congedo illimitato di militari di truppa. ..	513
22 »	Caporali maggiori idonei a sergente. – Loro iscrizione sui ruoli 71-*B*.....	535
19 sett. 1929	Speciali agevolazioni nell'adempimento degli obblighi militari per gli studenti inscritti alla milizia universitaria e speciali norme per il conferimento del grado di sottotenente di complemento agli studenti stessi	582
19 »	Corso d'istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria.....	585
29 ott. 1929	Corso per allievi sottufficiali meccanici-motoristi...	676
21 nov. 1929	Corsi allievi ufficiali di complemento.....	706
21 »	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario	707
28 »	Corso per allievi sottufficiali operai d'artiglieria	723
19 dic. 1929	Arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito	776
19 »	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1874.....	777

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.		
29 nov. 1928	R. decreto n. 3428 – Nomina di una commissione per l'esame delle norme che regolano il conferimento delle onorificenze degli Ordini Mauriziano e della Corona d'Italia per un più rigoroso assetto delle norme stesse.....	132	406
2 dic. 1928	Decreto ministeriale – Prolungamento dei termini dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale in Tripolitania e in Cirenaica.....	198	641
6 »	R. decreto-legge n. 2893 – Concessione, all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, della esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o periti in seguito a ferite – Norme esecutive.....	2	5
28 genn. 1929	R. decreto n. 181 – Norme per il funzionamento della Commissione istituita per l'esame delle proposte di revoca delle onorificenze.....	153	457
9 maggio 1929	R. decreto n. 818 – Competenza del Ministro per le Colonie circa la concessione delle croci di guerra ai militari nazionali combattenti nelle Colonie	323	1203
10 »	Decreto ministeriale – Riconoscimento dei fatti d'arme di Agheila esc-Scerghia (Cirenaica) e Guerat el-Afie (Tripolitania) a tutti gli effetti di operazioni militari di grande polizia coloniale.....	449	1898
16 »	Ricompense al valor militare al Labaro del 1° reggimento bersaglieri	299	1129
8 giugno 1929	Decreto del Ministero delle Colonie col quale è costituita la commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie.....	368	1411
24 »	Legge n. 1169 – Conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2893, concernente la concessione all'Associazione Nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra della esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o per ferite riportate in guerra.....	433	1829

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 lugl. 1929	Decreto del Ministero delle colonie col quale è sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie.....	418	1740
18 »	Croce al merito di guerra.....	428	1783
7 ott. 1929	Determinazione ministeriale colla quale vengono sostituiti due membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.....	642	2573
18 nov. 1929	R. decreto n. 2122 – Nomina delle LL. EE. avv. Augusto Turati e Leandro Arpinati a membri della commissione istituita per l'esame delle norme relative al conferimento delle onorificenze.....	780	3008
19 dic. 1929	Date anniversarie di fatti d'arme, che devono essere commemorate dall'Esercito e dalle varie armi e corpi.	778	2998
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
6 dic. 1928	R. decreto-legge n. 2955 – Sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato.....	49	92
20 »	Legge n. 3244. – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223, contenente aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito.....	95	307
24 »	Legge n. 3088 – Conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di capo di Stato Maggiore Generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del consiglio dell'Esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.....	55	125
24 »	R. decreto n. 3159 – Sedi, dipendenza e attribuzioni dei maggiori generali medici ispettori.....	56	13

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 dic. 1928	Legge n. 3208. – Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532 contenente provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del corpo veterinario militare.....	80	272
7 genn. 1929	R. decreto col quale è stabilita, per l'anno 1929, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento dell'Esercito.....	20	40
10 »	R. decreto n. 31. – Sedi, dipendenza e attribuzioni dei colonnelli veterinari ispettori di zona veterinaria militare.....	102	322
7 mar. 1929	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1928 per la nomina a tenente medico in S. P. E. ed a tenente chimico-farmacista in S. P. E.....	163	469
14 »	R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali F. Q. per il 1929	300	1135
22 apr. 1929	Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 2781 riguardante il servizio tecnico d'artiglieria.....	244	797
2 magg. 1929	Concorso per l'ammissione al terzo corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio permanente effettivo aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.....	255	821
23 »	Varianti da introdurre alle norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico di artiglieria (circ. 483 *giornale militare* 1927)....	308	1156
23 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 9 giugno 1928 per la nomina a tenente veterinario in S. P. E.....	309	1156
13 giugn. 1929	Legge n. 1027. – Conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955, concernente la sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato	388	1531

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare
26 luglio 1929	R. decreto-legge n. 1403. – Modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. Esercito	500
26 »	R. decreto-legge n. 1430. – Modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri reali	523
8 agosto 1929	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria	482
16 »	R. decreto-legge n. 1658. – Provvedimenti pel personale tecnico-civile del servizio chimico-militare	601
11 sett. 1929	Determinazione ministeriale n. 143 dell'11 settembre 1929-VII, con la quale viene conferita la qualifica di primo capitano	591
11 »	Decreto ministeriale. – Concorso per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda	650
12 »	Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430 recante provvedimenti relativi all'ordinamento dell'arma dei carabinieri reali	564
19 »	Ufficiali ammessi al terzo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'Arma dei carabinieri reali	579
17 ott. 1929	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121 riguardante il servizio tecnico d'artiglieria	635
17 »	R. decreto n. 1907, contenente una aggiunta al R. decreto 6 maggio 1928, n. 1035, che determina il numero delle scuole militari del Regno	683
17 »	R. decreto che approva la tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del R. Esercito	741
30 »	Determinazione ministeriale del 30 ottobre 1929-VIII, con la quale viene conferita la qualifica di primo capitano	684
12 dic. 1929	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico di artiglieria	755

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	PENSIONI.		
6 dic. 1928	R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della R. commissione veterani.....	93	305
31 »	R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della commissione per il riconoscimento della campagna nell'agro romano del 1867.....	100	314
17 genn. 1929	Legge n. 96 – Estensione ai militari del R. Esercito e della R. Marina in servizio di volo presso la R. Aeronautica di alcune disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, riguardanti il trattamento di pensione al personale della R. Aeronautica.....	104	326
18 febbr. 1929	R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della R. Commissione veterani.....	269	919
21 mar. 1929	R. decreto n. 987 che apporta modifiche ad alcune norme vigenti sulle pensioni militari.....	366	1408
3 giug. 1929	R. decreto che provvede alla sostituzione di due membri della R. commissione veterani.....	470	2028
24 »	Legge n. 1124 – Trattamento di quiescenza degli ufficiali dei carabinieri reali provenienti dai sottufficiali dell'arma.....	410	1692
	PERSONALE OPERAIO		
13 dic. 1928	Legge n. 2900 – Modificazioni all'articolo 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.....	30	59
24 »	Legge n. 3143 – Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2629, che modifica l'art. 11 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (circ. 826).....	98	311
18 mar. 1929	R. decreto-legge n. 461 – Modifiche alla composizione della commissione per l'esame delle proposte di concessione della decorazione della stella al merito del lavoro.....	253	819

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare
18 mar. 1929	Legge n. 1057 - Conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1929 n. 461 (circolare 253 *giornale militare* c. a.) recante modifiche alla composizione della Commissione per l'esame delle proposte di concessione della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».....	600
20 lugl. 1929	Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra.....	538
	PUBBLICAZIONI MILITARI.	
31 genn. 1929	Tavola di tiro per la granata da 149/12-V,=233 per obice da 149/12 mod. 914	77
12 febbr. 1229	Istruzione sull'uso del respiratore antigas modello Penna	154
14 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	115
28 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	150
4 aprile 1929	Regolamento sull'uniforme e istruzione sulla divisa dei RR. corpi di truppe coloniali. - Edizione 1929-VII.....	209
18 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	233
18 »	Pubblicazione dei ruoli di anzianità per il 1927 degli ufficiali in congedo — Volume II, — Parte 5ª	234
18 »	Istruzione sul servizio automobilistico - Vol. I Descrizione, manutenzione ed impiego dei mezzi automobilistici - Alleg. IV - Trattore Pavesi mod. 1925	235
25 »	Tavola di tiro a scale grafiche per il cannone da 149/35 - shrapnel da 149 P. C. munito di corona per cannone - relativa alla velocità V = 408....	248
25 »	Tavole di tiro per la granata da 149/12, relative alle velocità 186-207-262-300 m/s per l'obice da 149/12 mod. 914	249

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 maggio 1929	Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed impiegati civili – Anno 1929.	262	835
2 »	Ristampa e distribuzione dei registri modelli 6 e 36-D. del catalogo	263	840
2 »	Grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925	264	840
3 »	Addestramento della fanteria	261	832
23 »	Pubblicazione dell'Annuario militare per l'anno 1929-VII – Volume I – Parte II	310	1157
20 giugno 1929	Annuario militare pel 1930	358	1379
27 »	Norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva e il servizio militare degli italiani residenti all'estero	377	1423
4 luglio 1929	Grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925	396	1569
11 »	Fascicolo e quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria – Pubblicazioni n. 1887 e 1888 – Edizione 1929	403	1626
11 »	Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria pesante da 210/8 D. S. – Pubblicazione n. 2003 – Edizione 1929	404	1627
11 »	Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie pesanti da 152/37, 152/45, 210/8 D. S., 260/9, 305/17 G., 305/8, 305/10 – Pubblicazione n. 2002. – Edizione 1929	405	1628
18 »	Secondo fascicolo di aggiunte e varianti al « Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio – Edizione 1924. – Tariffe »	430	1784
25 »	Istruzione sommaria e provvisoria sul moschetto con tromboncino mod. 28	445	1885
8 agosto 1929	Il tiro della batteria	483	2066
8 »	Grafico del calcolatore per il tiro, Mod. 1925, relativo all'obice 149/12, per l'impiego della granata da 149/12, V-207, - h - 1000	484	2068
8 »	Prima serie di aggiunte e varianti alla Istruzione sul tiro per l'artiglieria – Parte 2ª – (Volume IV dell'addestramento dell'artiglieria)	485	2069

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 agos. 1929	Regolamento di disciplina militare per il R. Esercito – Edizione 1929	514	2161
19 sett. 1929	Regolamento per le note caratteristiche – Edizione 1929	589	2448
30 »	Aggiunte e varianti al Testo Unico e al Regolamento per l'applicazione del Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito e la R. Marina – Edizione 1928	610	2516
10 ott. 1929	Distribuzione di pubblicazione ai comandi e uffici	618	2516
10 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	619	2518
31 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	665	2632
31 »	Pubblicazioni abolite – Pubblicazioni da conservare.	666	2633
31 »	Istruzione sul caricamento dei mezzi di trasporto dell'arma di fanteria.	667	2636
31 »	Grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925	668	2640
31 »	Istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda 5 G. F.	669	2641
31 »	Istruzione sulla mitragliatrice leggera Fiat 28	670	2644
31 »	Manuale per l'ufficiale istruttore dei corsi premilitari	675	2651
7 nov. 1929	Legge e regolamento relativo, sul commercio e la distribuzione delle sostanze velenose aventi azione stupefacente	681	2664
14 »	Istruzione sull'uso del telo mimetico impermeabilizzato per tenda mod. 1929	691	2678
21 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	704	2703
21 »	Istruzione provvisoria per la squadra mitragliatrice leggera di cavalleria	705	2704
5 dic. 1929	Istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda 5 G. F.	736	2821
5 »	Istruzione sulla mitragliatrice leggera Fiat 28	737	2821
12 »	Aggiunte e varianti al fascicolo e al quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria – Pubblicazioni nn. 1887 e 1888	752	2846

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 dic. 1929	Pubblicazione della istruzione per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari – Anno 1929	753	2847
19 »	Addestramento dell'artiglieria – Volume 1: Addestramento del pezzo – Fascicolo: Batteria da 152/32 – Parte 2ª Servizio della batteria	773	2981
	RECLUTAMENTO.		
20 dic. 1928	Legge n. 2898 – Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito	31	60
20	Legge n. 3245 – Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1922, che apporta una modifica alla legge sul reclutamento del R. Esercito...	96	308
24 »	Legge n. 2959 – Obblighi di leva e di servizio degli inscritti che espatriano e dei residenti all'estero.	18	35
24 »	Legge n. 3087 – Aumento del numero degli ufficiali da reclutarsi straordinariamente nel corpo di commissariato militare	57	133
3 genn. 1929	Militari privi del requisito dell'istruzione premilitare che hanno compiuto tre mesi di servizio – Ammissione a ferma minima e riducibile.....	15	23
17 »	Norme esecutive per l'applicazione della legge n. 2898 del 20 dicembre 1928 che ha convertito in legge, con modificazioni il R. decreto-legge 8 novembre 1928 n. 2430, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.....	32	61
24 »	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo veterinario.....	67	147
7 febbr. 1929	Ammissione di sottufficiali nei R.R. corpi di truppe coloniali.....	109	334
8 »	Istruzione di mascalcia.....	110	336
9 »	Norme relative allo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento agli esami ed al servizio da sottotenente.....	111	336

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 febbr. 1929	Militari della classe 1908 ascritti tardivamente alla ferma riducibile o riconosciuti in possesso del titolo per l'ascrizione alla ferma stessa oppure alla ferma minima	131	3
4 marzo 1929	R. decreto relativo alla sostituzione di un membro della Commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva	251	8
7 »	Sostituzione, ai mandamenti, delle zone militari per il reclutamento delle truppe da montagna	164	4
21 »	R. decreto n. 629. – Approvazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito	270	9
27 »	Chiamata alle armi di una parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1909 e delle reclute arruolate con classi precedenti e lasciate o rinviate in congedo provvisorio e loro assegnazione ai corpi.	197	6
2 aprile 1929	Ritardo della prestazione del servizio militare per ragioni di studio	203	6
19 »	Decreto ministeriale per l'ammissione alla ferma riducibile di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1908 – Norme esecutive	240	7
25 »	R. decreto-legge n. 674 – Modifica ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del R. Esercito.	289	10
16 maggio 1929	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674	290	10
29 »	Chiusura degli arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito	321	11
1° giug. 1929	Corsi di cultura militare e agevolazioni agli studenti	325	12
6 »	Dispensa dal servizio militare dei connazionali nati in Brasile	335	12
17 »	Corsi allievi ufficiali di complemento	347	12
24 »	Legge n. 1123 – Conversione in legge del R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, concernente modifiche ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del R. Esercito	411	16

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 giug. 1929	Applicabilità del R. decreto-legge n. 674 del 25 aprile 1929 ai militari alle armi i quali ottengono il riconoscimento del diritto a ferma minima	378	1429
27 »	Legge n. 1144 – Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437.....	415	1702
27 »	Legge n. 1185 – Nomina a sottotenente di complemento nel R. Esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa.....	435	1834
28 »	Arruolamenti nella Milizia Portuaria.....	390	1532
18 lugl. 1929	Disposizioni per l'ammissione al ritardo e per la esenzione del servizio militare in applicazione dell'art. 3 del concordato 11 febbraio 1929 con la S. Sede reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 – Anno VII n. 810	419	1741
1 agos. 1929	Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1910	469	1941
8 »	Norme esecutive per l'applicazione della legge 27 giugno 1929, n. 1144 che estende l'obbligo del servizio militare fino al cinquantacinquesimo anno di età...	486	2071
8 »	Ruoli matricolari presso i comuni.....	487	2077
8 »	Iscrizione sulle liste di leva dei giovani nati o residenti nelle colonie italiane o nelle isole italiane dell'Egeo	488	2089
8 »	Modificazioni della zona di reclutamento alpini del distretto militare di Bergamo.....	489	2092
22 agos. 1929	Norme esecutive per l'applicazione della legge n. 1185 del 27 giugno 1929 concernente la nomina a sottotenente di complemento nel R. Esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa.....	530	2302
19 sett. 1929	Speciali agevolazioni nell'adempimento degli obblighi militari per gli studenti inscritti alla milizia universitaria e speciali norme per il conferimento del grado di sottotenente di complemento agli studenti stessi.....	582	2432

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 sett. 1929	Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma per militari ascritti a ferma riducibile della classe 1909, capilista e nati nei primi cinque mesi detto anno, e per militari della classe 1908 – Norme esecutive	608	249
21 nov. 1929	Corsi allievi ufficiali di complemento	706	270
21 »	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario	707	272
21 »	Proroga dei termini assegnati per la sistemazione dei ruoli e dei fogli matricolari dei militari delle classi riassoggettate a servizio in dipendenza della legge 27 giugno 1929, n. 1144	708	273
19 dic. 1929	Ruoli matricolari presso i comuni	775	298
19 »	Arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito	776	298
19 »	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1874	777	299
26 »	Fogli matricolari dei militari delle classi riassoggettate al servizio per effetto della legge 27 giugno 1929, n. 1144	787	301
	SCUOLE MILITARI.		
20 dic. 1928	Legge n. 3122 – Conversione in legge del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1590, contenente disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria.	53	12
24 genn. 1929	Secondo corso istruttori di lotta giapponese per sottufficiali presso la scuola centrale di educazione fisica.	68	14
31 »	Corsi sul tiro delle mitragliatrici presso la scuola d'applicazione di fanteria a Parma, per i capitani cocomandanti di compagnia mitragliatrici	78	17
7 febbr. 1929	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 59° corso (1929-1932) della scuola di guerra	88	28
7 marzo 1929	Ammissione di studenti d'ingegneria alla scuola di applicazione di artiglieria e genio per la nomina a tenente in servizio permanente nelle armi d'artiglieria o del genio	165	45

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 mar. 1929	Ottavo corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in S. P. E. reclutati durante la guerra	176	524
14 »	Preavviso relativo all'ammissione di allievi al primo anno delle Accademie di Modena e di Torino, per la nomina a sottotenente in servizio effettivo	177	531
21 »	Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.	186	562
18 april. 1929	Concorso per titoli per l'ammissione al corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1929	236	755
20 »	Concorso per cattedre vacanti presso il collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1929-1930	254	820
2 magg. 1929	Ammissione alle Accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1929-1930.	267	861
3 »	Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1929-1930	268	898
7 »	Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. Accademia di Modena.	281	950
7 »	Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. Accademia di Modena	282	972
7 »	Ammissione di sottufficiali al 1° anno dei corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma, presso la scuola centrale di educazione fisica	283	1000
23 »	Concorso per cattedre vacanti presso il collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1929-30	311	1157
13 giug. 1929	Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.	343	1229
24 »	R. decreto n. 1 – Compenso da versarsi all'Erario dai maestri di scherma militari autorizzati ad impartire lezioni private a pagamento nelle sale cui sono addetti	471	2029

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	pagina
29 giug. 1929	Ammissioni alle accademie ed ai collegi militari – Documento attestante la qualifica di orfano di guerra	400	9
2 lugl. 1929	Elenco degli istituti professionali che rilasciano titoli di studio validi per le ammissioni alle RR. Accademie di Modena e Torino	392	1
4 »	Concorso per titoli per l'ammissione al corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1929	397	1
11 »	Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria in S. P. E	406	10
12 »	Determinazione dei titoli di studio che dispensano dagli esami di ammissione ai corsi speciali e di abilitazione presso l'accademia di Modena, e conferiscono il beneficio della precedenza assoluta nelle ammissioni medesime	420	17
18 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1929-30 per le accademie, scuole e collegi militari	473	2
18 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1929-30 per le accademie, scuole e collegi militari	474	2
18 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1929-30 per la scuola centrale carabinieri reali	475	2
18 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'essegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1929-30 per la scuola centrale carabinieri reali	476	2
24 »	Esami di concorso per l'ammissione al 1ª anno dei corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma	454	15
1° agos. 1929	Corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori di fanteria e di amministrazione	485	19
1° »	Limite di età e termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla scuola di applicazione di artiglieria e genio per ufficiali subalterni di complemento laureati o studenti d'ingegneria	466	12

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 agos. 1929	Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra	479	2049
8 »	Corsi applicativi presso le scuole centrali di Civitavecchia per capitani in S. P. E. delle varie armi	480	2050
8 »	Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio permanente effettivo	490	2092
8 »	Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	491	2094
12 »	Corsi di ginnastica militare per sottufficiali	526	2295
15 »	Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori di fanteria	503	2122
20 »	Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	527	2295
22 »	Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali in S. P. E.	531	2306
22 »	Quinto corso normale presso la scuola di applicazione cavalleria di Pinerolo	533	2309
12 sett. 1929	Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori in S. P. E. dell'arma del genio	570	2417
12 »	Completamento della cultura tecnico-professionale per ufficiali del genio	573	2420
19 »	Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico	583	2435
19 »	Ufficiali ammessi al 4ª corso superiore tecnico di artiglieria	584	2438
19 »	Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	590	2451
3 ott. 1929	R. decreto n. 1860 — Abolizione dei limiti minimi di età per l'ammissione ai collegi militari	673	2647
10 »	Testi di insegnamento per le scuole allievi ufficiali di complemento	621	2519
31 »	Completamento della cultura tecnico professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.	671	2646

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 ott. 1929	Completamento della cultura tecnico-professionale per gli ufficiali del genio	672	2[illegible]
21 nov. 1929	Ammissione di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e di marescialli ordinari, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. accademia di Modena	709	273
21 »	Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena, per l'anno scolastico 1929-30	710	273
21 »	Assegnazione gratuita di stampati alle accademie, scuole e collegi militari per l'esercizio finanziario 1929-30	711	274
5 dic. 1929	Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.	738	282
12 »	Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei CC. RR. presso la scuola centrale CC. RR.	750	284
16 »	Risultati del concorso per l'ammissione di sottufficiali al 1° anno della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica	782	306
26 »	Graduatorie di merito dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi e corpi, ammessi al 1° anno di corso delle RR. Accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1929-30, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 267 *giornale militare* 1929	788	3016
	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO		
11 lugl. 1929	Imballaggi per la spedizione dei rottami minuti	407	1631
12 sett. 1929	Corsi per sottufficiali di artiglieria pesante campale da specializzare nella manutenzione e riparazione dei trattori Pavesi	571	2419
	SERVIZIO DEL GENIO.		
26 genn. 1929	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	83	275

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 mar. 1929	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.....	202	648
21 »	R. decreto n. 1023 - Radiazione delle tagliate di Macè - Fresonara - Pugliola e Buonviaggio a La Spezia dal novero delle fortificazioni del Regno	447	1896
9 magg. 1929	R. decreto n. 1371 - Radiazione dell'opera fortificata di Pertegada dal novero delle fortificazioni del Regno	553	2359
13 »	R. decreto n. 1075. – Coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.....	399	1620
14 giug. 1929	R. decreto n. 960 - Norme per la riassunzione da parte dell'Amministrazione della guerra, dei lavori di stabilità e grande trasformazione dei fabbricati militari.....	350	1365
19 »	Varianti alle attribuzioni assegnate ai vari enti incaricati dell'esecuzione dei lavori di edilizia militare...	351	1367
9 nov. 1929	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.....	726	2810
14 »	Fischietti per comandante di compagnia - comandante di plotone, per capo squadra (*con una tavola di disegno*)	692	2682
12 dic. 1929	Istruzione per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari.....	754	2850
	SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO.		
28 dic. 1928	Decreto ministeriale che provvede alla conferma in servizio di cappellani incaricati e ne stabilisce il trattamento economico	58	133
27 magg. 1929	R. decreto col quale viene designato l'Ordinario Militare per l'Italia ed è conferito all'Ordinario Militare per l'Italia cessante il titolo di Onorario.....	384	1509
	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA.		
15 dic. 1928	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	4	8

DATA	OGGETTO	Numero della circolare
28 dic. 1928	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	34
31 »	Legge n. 3232 - Proroga delle facoltà concesse all'Amministrazione militare per la utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali ad essa appartenenti...	71
4 mar. 1929	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	182
21 »	Personale operaio per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria.....	187
4 apr. 1929	Finimenti e bardature per l'arma del genio.....	210
22 »	Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, convertito nella legge 22 novembre 1928 n. 2781 riguardante il servizio tecnico d'artiglieria	244
24 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la Segreteria del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.....	271
19 magg. 1929	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni	324
23 »	Varianti da introdurre alle norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, riguardante il servizio tecnico di artiglieria (circ. 483 *giornale militare* 1927).....	308
11 lugl. 1929	Imballaggi per la spedizione dei rottami minuti.....	407
14 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni	436
18 »	Trasmissione, approvazione degli specchi di proposta per la dichiarazione « fuori servizio » e per « cambio di nomenclatura » di materiali	423
1 agos. 1929	Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria, presso i reggimenti di artiglieria e centri contraerei..	467

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 agosto 1929	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria	482	2052
8 »	Corsi allievi armaioli	492	2096
22 »	Decimo corso per artificieri di artiglieria	534	2310
29 »	Trasmissione approvazione degli specchi di proposte per la dichiarazione fuori servizio e per cambio di nomenclatura di materiali	548	2344
7 ott. 1929	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121 riguardante il servizio tecnico d'artiglieria	635	2553
12 dic. 1929	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico di artiglieria	755	2851
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
7 frebbr. 1929	Prezzo di cessione e di addebito delle derrate	87	279
21 marzo 1929	Varianti all'ordinamento interno delle direzioni di commissariato	188	569
18 aprile 1929	Mense allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali	237	758
13 giugno 1929	Fornitura della paglia da lettiera e ritiro del letame	346	1232
27 »	Appalto dei foraggi nelle divisioni militari dal 1° agosto 1929 al 31 agosto 1930	382	1452
24 nov. 1929	Corso speciale di merceologia e chimica applicata per ufficiali commissari	747	2842
	SERVIZIO SANITARIO.		
20 dic. 1928	Legge n. 3209 - Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928 n. 1920, che autorizza un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico-farmacista in servizio permanente affettivo nel R. Esercito	70	165
21 marzo 1929	Cure balneo-termali	189	569

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	
2 maggio 1929	Facilitazioni fatte al personale dell'Amministrazione della guerra dalla Società esercente le Regie terme di Salsomaggiore	265	
27 giug. 1929	Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche universitarie ed agli istituti scientifici del Regno	379	
2 agosto 1929	Tariffa per cure ambulatorie, ricerche chimico-batteriologiche, esami microscopici, ecc. presso gli stabilimenti sanitari militari	540	
19 sett. 1929	R. decreto col quale è nominato un sostituto del Collegio medico-legale	651	
14 nov. 1929	R. decreto col quale è nominato un sostituto del Collegio medico-legale	764	
5 dic. 1929	Cure balneo-termali	739	
	SERVIZIO TERRITORIALE		
14 marzo 1929	Saluto alle sentinelle da parte dei militari di truppa	178	
25 aprile 1929	Festa anniversaria del corpo dei bersaglieri	250	
1° agosto 1929	Aggiunte e varianti al regolamento pel servizio territoriale	468	
12 sett. 1929	Onori alla bandiera	572	
19 dic. 1929	Date anniversarie di fatti d'arme, che devono essere commemorate dall'Esercito e dalle varie armi e corpi	778	
	SERVIZIO VETERINARIO.		
10 genn. 1929	R. decreto n. 31 - Sedi, dipendenza a attribuzioni dei colonnelli veterinari ispettori di zona veterinaria militare	102	
21 nov. 1929	Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso di integrazione	712	
	SOTTUFFICIALI.		
3 genn. 1929	Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° agosto 1928	5	

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 febbr. 1929	Norme per l'applicazione della legge n. 2703 del 2 dicembre 1928 sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito	108	333
7 »	Ammissione di sottufficiali nei RR. Corpi di truppe coloniali	109	334
7 »	Corso per allievi sottufficiali meccanici-motoristi	118	341
7 »	Corso per allievi sottufficiali operai d'artiglieria	119	354
8 »	Corsi per allievi sottufficiali	120	367
21 mar. 1929	Personale operaio per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria	187	564
9 magg. 1929	Modificazioni alla vigente istruzione circa il matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito	272	939
9 »	Licenze serali - Uniforme	273	940
9 »	Distribuzione di oggetti di armamento, di equipaggiamento e di casermaggio per sergenti maggiori e sergenti	274	940
13 giug. 1929	Modificazioni alle norme per la sistemazione della forza in congedo	344	1229
18 »	Norme relative alla posizione di servizio sedentario dei sottufficiali	373	1418
20 »	Eredità di militari morti in servizio	359	1380
26 lugl. 1929	R. decreto-legge n. 1413 - Modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali	524	2290
22 agos. 1929	Caporali maggiori idonei a sergente - Loro iscrizione sui ruoli 71-B	535	2312
22 »	Modificazioni al vigente regolamento sullo stato dei sottufficiali in dipendenza dei patti Lateranensi	536	2314
5 sett. 1929	Iscrizioni di sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia mobilitabile	560	2381
19 »	Corso d'istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	585	2438
19 »	Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di cavalleria di Pinerolo	586	2439

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare
17 ott. 1929	R. decreto-legge n. 2057 - Disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della M. V. S. N. nei corpi e reparti del R. Esercito	761
29 »	Corso per allievi sottufficiali meccanici-motoristi ...	676
28 nov. 1929	Corso per allievi sottufficiali operai d'artiglieria.....	723
16 dic. 1929	Risultati del concorso per l'ammissione di sottufficiali al 1° anno della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica.....	782
19 »	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1874.....	777
	STATO DEGLI UFFICIALI.	
6 dic. 1928	R. decreto-legge n. 2955 - Sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato.....	49
12 »	Decreto ministeriale che proroga i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario.....	26
20 »	Legge n. 3243 - Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921 concernente il passaggio in servizio permanente effettivo nel R. Esercito attraverso le Accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie.	94
9 genn. 1929	Decreto ministeriale che sostituisce un membro della Commissione per i concorrenti a tenente chimico-farmacista in S. P. E. di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 agosto 1928.....	59
16 »	Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione per i concorrenti a tenente chimico farmacista in S.P.E. di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 agosto 1928, modificato dall'articolo unico del decreto ministeriale 9 gennaio 1929.....	121
24 »	Graduatorie degli ammessi al concorso di cui al R. decreto 19 aprile 1923, n. 910 per il reclutamento di ufficiali inferiori nel corpo di amministrazione compilate sulla base delle rinnovate operazioni di concorso a senso del decreto ministeriale 30 aprile 1927.	50

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 genn. 1929	Nomina della commissione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955 per il giudizio di merito degli ufficiali da nominarsi in soprannumero in S. P. E. nel corpo di amministrazione a senso del l'art. 3 del R. decreto-legge anzidetto.....	51	126
25 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per gli esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. P. E.....	106	331
7 marzo 1929	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1928 per la nomina a tenente medico in S. P. E. ed a tenente chimico-farmacista in S. P. E.....	163	469
23 maggio 1929	Gaduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 9 giugno 1928 per la nomina a tenente veterinario in S. P. E.....	309	1156
30 »	Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento trasferiti o destinati alla R. Aeronautica.....	319	1197
7 giugno 1929	Legge n. 916 - Soppressione del vincolo dell'età per il matrimonio degli ufficiali del R. Esercito.....	339	1225
13 »	Legge n. 1027 - Conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928 n. 2955, concernente la sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato	388	1531
18 luglio 1929	Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento nominati tali in base all'art. 18 del R. decreto legge n. 119 del 1927 e dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1743 del 1927	425	1782
26 »	R. decreto-legge n. 1404 – Modifica al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371.....	501	2113
27 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente medico e a tenente chimico-farmacista in S. P. E. nel R. Esercito	502	2114
9 agosto 1929	R. decreto n. 1518 - Modifica all'art. 3 del R. decreto 28 luglio 1911, n. 894, relativo al matrimonio degli ufficiali del R. Esercito.....	574	2426

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare
11 agosto 1929	Decreto ministeriale che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina per l'anno 1929	554
22 »	Variante all'istruzione relativa ai regi decreti 28 luglio 1911, n. 894, e 16 maggio 1926, n. 920, sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito - (Cicolare 666 *giornale militare* 1927)	537
30 »	Decreto ministeriale che modifica l'art. 7 del decreto ministeriale del 7 luglio 1929 col quale si indice un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico-farmacista nel R. Esercito	576
11 sett. 1929	Determinazione ministeriale n. 143 dell'11 settembre 1929-VII, con la quale viene conferita la qualifica di primo capitano	591
12 »	Concorso per la nomina a tenente medico e tenente chimico-farmacista in S. P. E. del R. Esercito	568
12 »	Concorso per la nomina a tenente veterinario in S. P.E. del R. Esercito	569
3 ottobre 1929	R. decreto-legge n. 1934 - Modifiche al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, ed alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali	695
10 «	Norme per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1404 del 26 luglio 1929 riguardante la esenzione dell'obbligo di costituire la rendita dotale	622
17 »	Proposte e domande per trasferimenti e destinazioni di ufficiali	631
30 »	Determinazione ministeriale del 30 ottobre 1929-VIII, con la quale viene conferita la qualifica di primo capitano	684
2 nov. 1929	Decreto ministeriale che modifica la commissione per l'esame dei concorrenti alla nomina a tenente chimico-farmacista in S. P. E. nel R. Esercito	715
14 »	R. decreto n. 2048 - Norme per il reclutamento degli ufficiali di stato maggiore del R. Esercito	759
16 »	Decreto ministeriale che modifica la commissione per l'esame dei concorrenti alla nomina a tenente medico in S. P. E. nel R. Esercito	746

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 dic. 1929	Modifica all'art. 57 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica	789	3030
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ		
31 dic. 1928	R. decreto n. 3458 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito	219	676
29 genn. 1929	Decreto ministeriale - Modificazioni ed aggiunte al decreto ministeriale 10 settembre 1928, concernente le indennità d'alloggio da corrispondersi agli ufficiali dei carabinieri reali	213	665
14 mar. 1929	Viaggi compiuti dai funzionari dello Stato nell'interesse di privati	179	535
18 mar. 1929	R. decreto n. 394 - Modifiche alle attuali indennità di marcia e di tramutamento per i personali militari del R. Esercito	212	656
9 magg. 1929	R. decreto n. 873 riguardante l'aumento dell'indennità di soggiorno ai militari addetti quali scritturali presso le commissioni mobili di arruolamento	348	1363
13 giug. 1929	Aumento di due decimi sulle spese di viaggio agli estranei all'Amministrazione dello Stato incaricati di eseguire missioni	345	1231
24 »	R. decreto n. 1320 - Fissazione delle indennità per trasferte compiute dal personale del genio militare nell'interesse di enti non statali o di privati	496	2106
27 »	Legge n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato	408	1635
2 lug. 1929	Decreto ministeriale - Determinazione dei nuovi assegni mensili da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle amministrazioni dello Stato	450	1899
15 agos. 1929	Norme integrative per l'applicazione della legge numero 1407 del 27 giugno 1929 - Anno VII recante provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione dello Stato	505	2133

	OGGETTO	Numero della circolare
22 agos. 1929	Provvedimenti a favore dei maestri direttori di banda e dei sottotenenti maestri di scherma in seguito all'applicazione della legge 27 giugno 1929, n. 1047.....	532
5 sett. 1929	Stipendi dei sottotenenti maestri direttori di banda e dei sottotenenti maestri di scherma.....	561
3 ott. 1929	R. decreto n. 1811 - Soppressione delle indennità e soprassoldi stabiliti per la permanenza in residenze o località del territorio nazionale ritenute disagiate o isolate.....	653
	TRASPORTI.	
28 febb. 1929	Spedizioni via mare.....	151
7 mar. 1929	Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Terranova Pausania.....	155
11 apr. 1929	Indirizzo da adottare per le spedizioni di materiali destinati al Centro chimico militare.....	226
18 »	Spedizione degli abiti civili delle reclute.....	238
2 magg. 1929	Contratti pei trasporti militari di presidio.....	266
30 »	Spedizioni a mezzo pacco postale di colli il cui peso non superi i 5 kg.....	320
18 lugl. 1929	Viaggi degli ufficiali richiamati per istruzione.....	431
25 » »	Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti....	446
15 agos. 1929	Cousо di raccordi ferroviari esistenti tra ditte private e la rete delle ferrovie dello Stato.....	515
26 sett. 1929	Spedizione di documenti di carattere riservato ed eccezionalmente importanti e non duplicabili.....	599
5 dic. 1929	Ammissione di militari di truppa nei treni diretti.....	740
	UFFICIALI IN CONGEDO.	
24 dic. 1928	Legge 3242 - Riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.....	99

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
4 genn. 1929	Ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri - Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri....	19	40
11 giug. 1929	Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1929 - VII.....	361	1383
21 »	Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1929 - VII.....	362	1384
	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO.		
2 dic. 1928	Decreto ministeriale - Prolungamento dei termini dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale in Tripolitania e in Cirenaica.....	198	641
6 »	Legge n. 2942 - Conversione in legge del R. decreto - legge 4 ottobre 1928, n. 2326, che modifica il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo all'avanzamento per merito di guerra degli appartenenti alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle Colonie.....	29	58
25 apr. 1929	R. decreto n. 679 - Estensione ai fatti d'armi di Agheila esc Scerghia e di Guerat el Afie delle norme per le promozioni e i passaggi di ruolo per merito di guerra.	288	1062
10 magg. 1929	Decreto ministeriale - Riconoscimento dei fatti d'arme di Agheila esc-Scerghia (Cirenaica) e Guerat el Afie (Tripolitania) a tutti gli effetti di operazioni militari di grande polizia coloniale.....	449	1898
3 ott. 1929	R. decreto n. 1944 - Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti compiuti in Cirenaica ed in Tripolitania.....	713	2748

NOTIFICAZIONI

DENOMINAZIONE	Pagina
Registrazione di decreto ministeriale	24
Soppressione e trasferimenti di reparti	46
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	47
Omissione di stampa nella circolare 803 *giornale militare* 1928-VII.	83
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	149
Registrazione di decreto ministeriale	186
Registrazione di decreto ministeriale	290
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	291
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	399
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	497
Registrazione di decreti ministeriali	535
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	574
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	735
Concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli degli inscritti all'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato	761
Norme per l'ammissione ai concorsi indetti col decreto del Capo del Governo in data 25 marzo 1929	806
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	813
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	944
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1159
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1217
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1502
Concorso per posti in convitti e orfanotrofi e per borse di studio da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti	1570

DENOMINAZIONE	Pagina
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1632
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1891
Premi di studio a favore di figli o figlie di inscritti alla « Unione Militare » per l'anno scolastico 1929-1930.....	2168
Registrazione di decreto alla Corte dei Conti	2315
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2354
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2421
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2520
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2605
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2794
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2955
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	3031

AVVISI

OGGETTO	Pag.
Esito del concorso al Premio Mantellini	380
Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	536
Nuovo bando di concorso per fregio ornamentale sui fogli di congedo	658
Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura ai personali dell'amministrazione militare e rispettive famiglie	846
Pubblicazione del catalogo generale delle fotografie di guerra 1915-1918	2100
Facilitazioni fatte ad ufficiali e rispettive famiglie dalla Società Napoletana delle Terme di Agnano	2100
Nuove pubblicazioni dell'Istituto georafico militare	2421
Concorso per 19 posti di aiutante nelle cancellerie e segreterie giudiziarie	2567
Abbonamento alla rivista militare italiana e agli altri periodici militari	2653
Esito del secondo concorso per un fregio ornamentale dei fogli di congedo	2665
Concorso per titoli per 40 posti di vice segretario nell'amministrazione civile dell'interno	2795
Concorso per titolo per 16 posti di vice ragionieri nell'amministrazione civile dell'interno	2797

INDICE DELLE TAVOLE COMPRESE
NEL *GIORNALE MILITARE* 1929

Quantità delle tavole	Specie delle Tavole	Circolare con la quale venne pubblicata
1	Distintivi di grado pel costume da ginnastica degli ufficiali.	127
3	Cappotto per ufficiali bersaglieri che usufruiscono di motocicli od automezzi	142
3	Grafici per taglio cappotto panno armi a piedi e telo da tenda	243
2	Grafico che serve di guida per il collocamento dei modelli per il taglio della camicia di flanella bigia e flanella mod. 1929	305
1	Attacco duplice per la cinghia al moschetto mod. 91 per T. S.	402
1	Sciabola per sergenti e sergenti maggiori delle armi a piedi – fanteria e bersaglieri	549
1	Insegne per Comandi e Servizi	555
3	Invoglio di cartoncino per pacco di cartucce mod. 91-95 per armi mod. 91 e mitragliatrici e pacco di cartucce per dette armi	645
1	Verificatore del piano di tiro nelle armi mod. 91 per lo zoccolo e pel mirino	680
1	Fischietti per capo squadra, per comandante di plotone e per comandante di compagnia	692

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1929 - ANNO VII — 4 GENNAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 1 – 2 dicembre 1928 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 2795 – Sistemazione del personale avventizio non ex combattente dell'Amministrazione militare. . . . *Pag.* 3

» 2 – 6 dicembre 1928 – Anno VII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto-legge n. 2893 – Concessione, all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, della esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o periti in seguito a ferite – Norme esecutive . . . . . »

» 3 – 15 dicembre 1928 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per le legioni dei carabinieri reali durante l'esercizio 1928-1929 . . . . . » 7

» 4 – 15 dicembre 1928 – Anno VII — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni. . . . . » 8

» 5 – 3 gennaio 1929 – Anno VII — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° agosto 1928. . . . . » 9

LIBRERIA DELLO STATO

N. 6 - **31 dicembre 1928** - Anno VII — AVANZAMENTO. — Esami obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) compresi nei limiti del quadro suppletivo a scelta obbligatoria per il 1928 . . . . . *Pag.* 16

» 7 - **3 gennaio 1929** - Anno VII — AVANZAMENTO. — Esami obbligatori per i tenenti colonnelli del corpo di commissariato del quadro suppletivo del 1928 . . » 17

» 8 - **3 gennaio 1929** - Anno VII — AVANZAMENTO — Limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi gli ufficiali in S. P. E. per concorrere all'avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1929. . . . . » 18

» 9 - **3 gennaio 1929** - Anno VII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali del corpo sanitario (ruolo ufficiali medici) sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1929 . . . . . » 19

» 10 - **3 gennaio 1929** - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed in congedo » 20

» 11 - **3 gennaio 1929** - Anno VII — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza diretta all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . . . . » 20

» 12 - **3 gennaio 1929** - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Cavalli degli ufficiali assegnati all'Istituto geografico militare pel disimpegno di servizi tecnici. » 21

» 13 - **3 gennaio 1929** - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO — Fasce gambiere modello 1928 . . . . . » 21

» 14 - **3 gennaio 1929** - Anno VII — MATRICOLA. — Note caratteristiche. . . . . » 22

N. 15 – 3 gennaio 1929 – Anno VII — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Militari privi del requisito dell'istruzione premilitare, che hanno compiuto tre mesi di servizio – Ammissione a ferma minima e riducibile . . . . . *Pag.* 23

NOTIFICAZIONE . . . . . » 24

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 24

Circolare N. 1. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 2795 – Sistemazione del personale avventizio non ex combattente dell'Amministrazione militare.** — (Gabinetto). — 2 dicembre 1928 - Anno VII. – (*Gazzetta ufficiale* n. 299 del 26 dicembre 1928 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Quando, per mancanza di sottufficiali in servizio sedentario, non vi sia modo di ripianare le vacanze che si verificano nel ruolo del personale d'ordine, l'Amministrazione militare potrà, in deroga all'art. 5 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, attribuire tali posti al proprio personale non di ruolo, comunque denominato, che, in servizio ininterrotto dall'8 maggio 1924 con mansioni d'ordine, abbia presentato domanda di sistemazione entro il 19 marzo 1926, e che, all'atto in cui tale sistemazione sarà effettuata, si trovi ancora in servizio.

Art. 2.

Per conseguire la sistemazione in ruolo, il personale di cui al precedente art. 1 dovrà essere riconosciuto idoneo, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, e compreso nella graduatoria di merito che da questo sarà fatta.

Art. 3.

In applicazione dell'art. 20 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il personale come sopra sistemato verrà collocato nel grado 13° del gruppo *C*.

Art. 4.

Il personale che conseguirà la sistemazione in ruolo per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, non potrà concorrere ai posti degli impieghi d'ordine in altre Amministrazioni dello Stato, i quali, secondo le disposizioni in vigore, sono riservati agli applicati delle Amministrazioni militari ed ai sottufficiali aventi diritto ad impiego civile.

Art. 5.

Dalla sistemazione di cui ai precedenti articoli è escluso il personale femminile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 2. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto-legge n. 2893 – Concessione, all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, della esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o periti in seguito a ferite. – Norme esecutive.** — (Gabinetto). — 6 dicembre 1928 – Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 303, del 31 dicembre 1928 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 genanio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare provvedimenti che garentiscano l'uniformità del tipo, della esecuzione artistica e del prezzo dello speciale distintivo istituito per coloro che, essendo padri di caduti in combattimento o per ferite riportate in guerra, sono autorizzati a fregiarsi, in mancanza della vedova o della madre, delle decorazioni concesse ai figli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' riservata all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra (eretta in ente morale con R. decreto del 7 febbraio 1924) l'esclusività della fabbricazione e della vendita dello speciale distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi, in mancanza della vedova o della madre, delle decorazioni concesse ai figli caduti combattendo o periti in seguito a ferite.

Art. 2.

Il prezzo di vendita di detto distintivo, consistente in un piccolo scudo sannitico di metallo smaltato in nero, fasciato dal nastrino tricolore nazionale, non potrà essere superiore a L. 4.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

NORME ESECUTIVE.

1. — Il distintivo per i padri autorizzati a fregiarsi, in mancanza della vedova o della madre, delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o per ferite riportate in guerra, la cui fabbricazione e vendita è affidata all'Associazione Nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, deve essere conforme al modello approvato con la circolare n. 67 del *giornale militare* 1928.

Le dimensioni dello scudo di detto distintivo (che dovrà essere fabbricato soltanto in metallo smaltato) vengono peraltro ridotte, con la presente circolare, a mm. 19 di altezza ed a mm. 19 di larghezza, rimanendo, proporzialmente, ridotti a mm. 4 1/2 l'altezza della fascia tricolore ed a mm. 3, il diametro delle stellette indicanti il numero dei figli caduti.

2. L'Associazione Nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti in guerra potrà richiedere ai compratori del distintivo — ove lo ritenga opportuno — la esibizione di documenti atti a comprovare, in modo incontrovertibile, che essi si trovano nelle condizioni prescritte per potersi fregiare del distintivo medesimo.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 3. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per le legioni dei carabinieri reali durante l'esercizio 1928-29.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 15 dicembre 1928 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visti gli articoli 151 e 502 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge n. 1005 del 10 maggio 1928, che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra per l'esercizio 1928-29;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata per le Legioni dei carabinieri reali durante l'esercizio 1928-29 è stabilito nella misura seguente:

Legione	territoriale	CC.	RR.	di	Alessandria . .	L.	1.700
»	»	»	»	»	Ancona . . .	»	2.000
»	»	»	»	»	Bari	»	1.500
»	»	»	»	»	Bologna . . .	»	2.200
»	»	»	»	»	Cagliari . . .	»	2.500
»	»	»	»	»	Catanzaro . .	»	1.600
»	»	»	»	»	Chieti . . .	»	1.600
»	»	»	»	»	Firenze . . .	»	1.800
»	»	»	»	»	Genova . . .	»	2.400
»	»	»	»	del	Lazio	»	2.500
»	»	»	»	di	Livorno . . .	»	1.500
»	»	»	»	»	Messina . . .	»	1.800
»	»	»	»	»	Napoli . . .	»	2.500

Legione territoriale	CC.	RR.	di	Padova	. . .	L.	2.000
»	»	»	»	»	Palermo . . .	»	3.000
»	»	»	»	»	Perugia . . .	»	1.600
»	»	»	»	»	Roma	»	3.000
»	»	»	»	»	Torino . . .	»	1.900
»	»	»	»	»	Trento . . .	»	1.700
»	»	»	»	»	Trieste . . .	»	2.000
»	»	»	»	»	Verona . . .	»	1.600
»	»	»	»	»	Milano . . .	»	2.000
Legione allievi	CC.	RR.	di	Roma	. . . . .	»	2.400
»	»	»	»	»	Torino	»	1.000

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio 1928-29.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, li 15 dicembre 1928 - Anno VII.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 4. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 15 dicembre 1928 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1928, che nomina il capitano di fregata BRIVONESI cav. Bruto membro del Comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di fregata BRIVONESI cav. Bruto cessa di far parte del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni ed è sostituito, dal 18 novembre 1928, dal capitano di fregata LUPI cav. uff. Ernesto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 15 dicembre 1928 - Anno VII.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per la guerra
per la marina e per l'aeronautica

MUSSOLINI.

N. 5. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° agosto 1928.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). - 3 gennaio 1929 - Anno VII.

In relazione alle disposizioni impartite con la circolare n. 288 del *giornale militare* 1928, relative allo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi presso alcuni centri e scuole di corpo d'armata, il 1° agosto 1928, questo Ministero determina quanto appresso:

1. I comandi di corpo d'armata ed il comando militare della Sicilia provvederanno perchè gli allievi delle dipendenti scuole, giudicati idonei al grado di sergente, siano promossi a tale grado con decorrenza dall'11 gennaio 1929 e destinati a prestare il prescritto periodo di servizio presso un corpo della rispettiva arma e specialità.

Gli allievi ufficiali di classi precedenti al 1908 con ferma eventualmente abbreviata corrispondente all'attuale ferma riducibile che si trovino rispettivamente nelle condizioni di cui alle circolari 374 e 599 del *giornale militare* del 1926 e 465 e 760 del *giornale militare* del 1927, compiranno la

ferma per essi rispettivamente determinata dalle circolari stesse e saranno inviati in congedo col grado di sergente. Per la determinazione del rispettivo obbligo di ferma dovrà tenersi presente quanto è stabilito dalla circolare 415 del *giornale militare* del corrente anno.

Gli allievi ufficiali, invece nati nel 1908, che siano stati ammessi alla ferma riducibile o ne abbiano ottenuto il riconoscimento per qualunque titolo, seguiranno la sorte degli allievi ufficiali con ferma ordinaria, a meno che nel frattempo venga determinata la durata della ferma dei militari della classe 1908 con ferma riducibile.

2. Per quanto riguarda le destinazioni e la ripartizione dei sergenti allievi ufficiali, i comandi di corpo d'armata ed il comando militare della Sicilia dovranno attenersi alle seguenti norme:

Fanteria di linea.

I sergenti allievi ufficiali saranno di massima assegnati ai reggimenti di fanteria dipendenti dai comandi di corpo d'armata o dal comando militare nella cui scuola hanno seguito il corso e ripartiti a seconda delle esigenze del servizio.

Però i comandi di corpo d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Verona, Firenze, Roma, Bari ed il comando militare della Sicilia, oltre a provvedere per i propri reggimenti cederanno una parte degli allievi delle dipendenti scuole ai corpi d'armata: Udine, Bologna, Napoli ed al comando militare della Sardegna, nella misura seguente:

Corpo d'armata di Torino il 30 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Udine.

Corpo d'armata di Alessandria il 10 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Udine.

Corpo d'armata di Milano il 40 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Udine.

Corpo d'armata di Verona il 40 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Bologna.

Corpo d'armata di Firenze il 20 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Bologna.

Corpo d'armata di Roma il 30 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Bologna, il 15 per cento al corpo d'armata di Napoli ed il 15 per cento al comando militare della Sardegna.

Corpo d'armata di Bari il 20 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Napoli.

Comando militare della Sicilia il 50 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Napoli.

Granatieri.

Ai reggimenti granatieri saranno assegnati complessivamente non oltre 30 sergenti allievi ufficiali, tratti dagli allievi dei vari corsi di fanteria che raggiungano la statura prescritta e che ne facciano tempestivamente domanda, pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata e comando militare della Sicilia, al comando del corpo d'armata di Roma, che ne farà la scelta.

Bersaglieri.

I sergenti allievi ufficiali della specialità bersaglieri, del corpo d'armata di Alessandria (scuola di Bra) saranno suddivisi in parti uguali, fra il 4°, il 9°, il 12° ed il 7° reggimento bersaglieri.

I sergenti allievi ufficiali della scuola del corpo d'armata di Roma (Spoleto) saranno ripartiti fra l'8°, l'11°, il 6°, il 5° ed il 2° reggimento bersaglieri.

I sergenti allievi ufficiali della scuola del comando militare della Sicilia saranno ripartiti fra il 3°, il 1° ed il 10° reggimento bersaglieri.

Alpini.

Il corpo d'armata di Alessandria assegnerà l'80 per cento dei sergenti allievi ufficiali della scuola di Bra ai dipendenti reggimenti e metterà gli altri 20 per cento a disposizione del corpo d'armata di Torino.

Il corpo d'armata di Milano assegnerà il 25 per cento degli allievi della dipendente scuola ai dipendenti battaglioni, il 60 per cento li metterà a disposizione del corpo d'armata di Torino ed il 15 per cento a disposizione del corpo d'armata di Udine.

Il corpo d'armata di Verona terrà per sè il 40 per cento dei sergenti allievi ufficiali della dipendente scuola e cederà il 60 per cento al corpo d'armata di Udine.

Cavalleria.

Il corpo d'armata di Torino ripartirà i sergenti allievi ufficiali della scuola di Pinerolo, in parti uguali, fra tutti i reggimenti di cavalleria, tenendo conto della statura per quanto riguarda l'assegnazione ai reggimenti Nizza, Piemonte Reale, Savoia e Genova cavalleria.

Artiglieria da campagna.

Tutti i comandi di corpo d'armata ed il comando militare della Sicilia, aventi corsi allievi ufficiali della specialità da campagna, assegneranno i sergenti allievi ufficiali delle rispettive scuole ai dipendenti reggimenti.

Però i corpi d'armata di Torino, Trieste, Firenze, Roma, Bari ed il comando militare della Sicilia, oltre a provvedere per i propri reggimenti, cederanno una parte dei sergenti allievi ufficiali delle dipendnti scuole ai corpi d'armata di Alessandria, Udine, Bologna, Napoli ed al comando militare della Sardegna, nelle seguenti misure:

Il corpo d'armata di Torino il 50 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Alessandria.

Il corpo d'armata di Trieste il 50 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Udine.

Il corpo d'armata di Firenze il 10 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Udine ed il 50 per cento al corpo d'armata di Bologna.

Il corpo d'armata di Roma il 20 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Bologna ed il 20 per cento al comando militare della Sardegna.

Il corpo d'armata di Bari il 50 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Napoli.

Il comando militare della Sicilia il 30 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Napoli.

Il corpo d'armata di Roma provvederà anche che 3 allievi della specialità che abbiano riportata buona classifica negli esami, siano assegnati a prestare il prescritto periodo di servizio presso la scuola di tiro di artiglieria di Civitavecchia.

Artiglieria da montagna.

Il corpo d'armata di Alessandria assegnerà il 40 per cento degli allievi della scuola di Bra ai propri gruppi e cederà il 40 per cento al corpo d'armata di Torino per l'assegnazione ai dipendenti gruppi del 1° reggimento ed il restante 20 per cento al corpo d'armata di Milano per l'assegnazione al gruppo del 2° reggimento di stanza a Bergamo.

Il corpo d'armata di Verona assegnerà il 75 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Udine per l'assegnazione ai dipendenti gruppi del 3° e 2° reggimento e terrà per sè il rimanente 25 per cento.

Artiglieria pesante.

Il corpo d'armata di Alessandria assegnerà i sergenti allievi ufficiali della dipendente scuola (Bra) ai gruppi del 2° reggimento pesante.

Il corpo d'armata di Verona assegnerà i sergenti allievi ufficiali della dipendente scuola ai gruppi del 5 reggimento pesante.

Il corpo d'armata di Roma assegnerà i sergenti allievi ufficiali della dipendente scuola (Spoleto) ai gruppi del 1°, 4° e 3° reggimento artiglieria pesante. Provvederà anche che 3 allievi della specialità che abbiano riportata buona classifica negli esami, siano assegnati a prestare il prescritto periodo di servizio presso la scuola di tiro di artiglieria di Civitavecchia.

Artiglieria pesante campale.

I sergenti allievi ufficiali della specialità artiglieria pesante campale della scuola del corpo d'armata di Torino, (Moncalieri) saranno divisi in parti uguali fra i corpi d'armata di Torino, Alessandria e Verona.

Gli allievi della scuola del corpo d'armata di Milano saranno ripartiti fra i corpi d'armata di Milano, Udine e Trieste.

Gli alievi della scuola del corpo d'armata di Firenze (Lucca) saranno ripartiti fra i corpi d'armata di Firenze, Bologna e Roma.

Gli allievi del comando militare dela Silcilia saranno ripartiti fra lo stesso comando ed i corpi d'armata di Bari e di Napoli.

Il comando del corpo d'armata di Firenze provvederà anche che 3 alievi della specialità, che abbiano riportata buona classifica negli esami, siano assegnati a prestare il prescritto periodo di servizio presso la scuola di tiro di artiglieria di Civitavecchia.

Artiglieria da costa.

Il comando del corpo d'armata di Udine assegnerà i sergenti allievi ufficiali del corso effettuato presso il 2° reggimento di artiglieria da costa (Venezia) ai gruppi dello stesso reggimento.

I sergenti allievi ufficiali del corso effettuato presso il 1° reggimento (Spezia) saranno dal corpo d'armata di Firenze assegnati ai gruppi dello stesso reggimento ed al gruppo autonomo della Maddalena.

Il comando militare della Sicilia assegnerà i sergenti allievi ufficiali del corso effettuato presso il 3° da costa (Messina) ai gruppi dello stesso reggimento.

Artiglieria contraerei.

Gli allievi di tale specialità saranno ripartiti fra i centri, in proporzione del numero dei gruppi costituiti in ciascuno di essi.

I Isergenti allievi ufficiali della scuola del corpo d'armata di Torino (Moncalieri) saranno suddivisi fra i centri dei corpi d'armata di Torino, Alessandria e Milano.

Gli alliexi della scuola del corpo d'armata di Roma (Spoleto) saranno ripartiti fra i centri dei corpi d'armata di Roma, Verona, Trieste, Bologna e Firenze.

Gli allievi della scuola del corpo d'armata di Bari (Campobasso) saranno ripartiti fra i centri dei corpi d'armata di Bari, Napoli, comando militare della Sicilia e comando militare della Sardegna.

Il comando del corpo d'armata di Roma provvederà anche che 6 sergenti della specialità che abbiano riportata buona classifica negli esami, siano assegnati a prestare il prescritto periodo di servizio presso la scuola di tiro artiglieria di Nettuno. Saranno da preferirsi allievi che abbiano la conoscenza delle lingue inglese e tedesca.

Genio.

Zappatori - minatori. — Gli allievi della scuola del corpo d'armata di Torino (Moncalieri) saranno ripartiti fra i corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano e Verona.

Gli allievi della scuola del corpo d'armata di Firenze (Lucca) saranno ripartiti fra i corpi d'armata di Firenze, Udine, Trieste, Bologna, Roma, Bari, Napoli, comando militare della Sicilia e comando militare della Sardegna per il battaglione misto di Ozieri.

Telegrafisti. — Gli allievi di tale specialità della scuola del corpo d'armata di Milano saranno ripartiti fra i corpi d'armata di Milano, Torino, Alessandria, Verona, Udine, Trieste e Bologna.

Quelli della scuola del corpo d'armata di Roma (Spoleto) saranno ripartiti fra i corpi d'armata di Roma, Firenze, Bari, Napoli, comando militare della Sicilia e comando militare della Sardegna, tenendo presente che l'aliquota da assegnarsi alla Sardegna dovrà essere pari alla metà di quella spettante a ciascun corpo d'armata.

Radiotelegrafisti. — Gli allievi di tale specialità saranno ripartiti dal corpo d'armata di Roma fra i due reggimenti, in proporzione del numero dei battaglioni costituiti in ciascuno di essi.

Pontieri e lagunari. — Saranno assegnati dal corpo d'armata di Verona ai reparti delle rispettive specialità.

Aerostieri e ferrovieri. — L'assegnazione dei sergenti allievi ufficiali a tali specialità sarà effettuata in conformità delle disposizioni di cui alla lettera *c*) del n. 14 della circolare 288 del *giornale militare* 1928.

Specialità carri armati, autoblindomitragliatrici e centri automobilistici.

L'assegnazione dei sergenti allievi ufficiali a tali specialità sarà effettuata in conformità delle disposizioni di cui al n. 14 (lettere *d*) ed *e*) della circolare 288 del *giornale militare* 1928.

3. Si rammenta che gli allievi provenienti dagli arruolati volontari con la ferma di anni tre saranno ammessi, all'atto della loro nomina a sergente, a commutare la ferma stessa in quella di anni due, stabilita pei sottufficiali dal-

l'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 475. All'atto della nomina a sottotenente saranno prosciolti anche dalla ferma di due anni.

4° In relazione al n. 20 della circolare 288 del *giornale militare* 1928, gli allievi che comprovino di essere iscritti all'università o ad istituti equivalenti per l'anno accademico in corso ed i laureati che comprovino di dover sostenere esami di Stato, se approvati agli esami a sergente, potranno chiedere di essere inviati in congedo temporaneo, appena ultimata la scuola, per essere richiamati a prestare il periodo di servizio da sergente negli anni successivi.

Così pure gli allievi dell'attuale corso che, dopo compiuto il servizio da sergente, risulteranno idonei all'esame a sottotenente, potranno chiedere, sempre che comprovino di essere studenti universitari o di dover sostenere esami di Stato, di compiere il servizio da ufficiale nell'anno successivo a quello in cui l'avranno compiuto da sergente.

I rinvii di cui sopra saranno disposti dai rispettivi comandi di corpo d'armata e dal comando militare della Sicilia e dovranno sempre formare oggetto di apposite variazioni. I comandi di distretto cureranno perchè i militari in tal modo rinviati siano tenuti in evidenza in appositi registri.

Si avverte che il servizio da sergente dovrà terminare il 31 marzo 1929, quand'anche sia stato eventualmente iniziato presso i corpi posteriormente all'11 gennaio.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 6. — AVANZAMENTO. — **Esami obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) compresi nei limiti del quadro suppletivo a scelta obbligatoria per il 1928.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 dicembre 1928 - Anno VII.

Con riferimento al § 43 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge d'avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi dei tenenti colonnelli del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) che debbono sostenere gli

esami obbligatori per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento suppletivo a scelta obbligatoria per l'anno 1928:

Tenente colonnello commissario BENEDICTI Osvaldo;
» » » ORELLI Giovanni;
» » » CRESSATI Corso;
» » » d'ADAMO Michele.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 7. — AVANZAMENTO. — **Esami obbligatori per i tenenti colonnelli del corpo di commissariato del quadro suppletivo del 1928.** – (Direzione generale personale ufficiali). — 3 gennaio 1929 – Anno VII.

Gli esami, per i tenenti colonnelli compresi nei limiti del quadro suppletivo del 1928, dichiarati ammessi agli esami stessi, avranno inizio il giorno 15 gennaio 1929 in Roma presso l'ufficio del tenente generale commissario.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

Presidente:

Tenente generale commissario MARCOZZI cav. Carlo.

Membri:

Maggior generale commissario SUARDI cav. Giuseppe,

Maggior generale ispettore BIAGIONI GAZZOLI cav. uff. Luigi,

Colonnello di S. M. VACCARISI cav. Achille,

Colonnello Commissario BARBATO cav. Antonio.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 8. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi gli ufficiali in S. P. E. per concorrere all'avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1929.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 gennaio 1929 - Anno VII.

Con riferimento alla circolare 548 del *giornale militare* 1928, si indicano i limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali in S.P.E. per far domanda di partecipare agli esami a scelta facoltativi per il quadro di avanzamento dell'anno 1929.

Arma e corpo	Maggiori	Capitani	Tenenti
CC. RR.	21 settembre 1926 (fino a LIZIO Bruno Letterio incluso)	31 dicembre 1924 (fino a RONDI Umberto incluso)	14 maggio 1922 (fino a DRAGONE Giuseppe incluso)
Fanteria. . . .	2 gennaio 927 (fino a SAMPIETRO Luigi incluso)	11 marzo 1918 (fino a SCHETTINI Umberto incluso)	21 luglio 1920
Cavalleria . . .	31 dicembre 1926 (fino ad ALBERTAZZI Cesare incluso)	31 dicembre 1925 (fino a ESCLAPON Riccardo incluso)	30 agosto 1917
Artiglieria. . .	1° marzo 1927 (fino a GUIDETTI Enrico incluso)	1° giugno 1926 (fino a RAPINO Guido incluso)	30 ottobre 1920 (fino a LIOTTA Giovanni incluso)
Genio	16 novembre 1927 (fino a BRIZZI Mario incluso)	1° marzo 1927 (fino a MONTARETTO MARULLO Giuseppe incluso)	1° dicembre
Medici.	31 marzo 1923 (fino a DE LISO Carlo incluso	31 marzo 1923 (fino a PAGNOTTA Umberto incluso)	—
Chimici-farm. .	31 marzo 1924 (fino a MUSSO Enrico incluso)	16 novembre 1926 (fino a PESSOLANO Angelo incluso)	
Commissariato	31 marzo 1926 (fino a GERARDI Ugo incluso)	24 marzo 1918 (fino a RAGNO Ignagno incluso)	1° settembre 1927 (fino a MARANO Michele incluso)
Sussistenza . .	31 marzo 1926 (fino a GALLI Gallo incluso)	4 luglio 1918 (fino a MAIRA Rosario incluso)	1° settembre 1927 (fino a LAI Giovanni incluso)
Amministraz. .	31 dicembre 1924 (fino a MARINO Gaetano incluso)	29 giugno 1922 (fino a D'AGOSTINO Giuseppe incluso)	
Veterinari . . .		31 dicembre 1923 (fino a NAPOLI Raffaele incluso)	22 marzo 1925 (fino a CAROLI Tobia)

Le domande di ammissione agli esami a scelta facoltativa dovranno essere presentate alle autorità di primo grado entro il 31 gennaio 1929 e trasmesse subito al Ministero, corredate della prescritta dichiarazione.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 9. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali del corpo sanitario (ruolo ufficiali medici) sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1929.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 gennaio 1929 - Anno VII.

I limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali del corpo sanitario (ruolo ufficiali medici) sui quadri d'avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1929 fissati dalla circolare 548 del *giornale militare* del 1928, sono modificati come segue:

Tenenti colonnelli medici . .	anzianità	6 — 10 — 1918
Maggiori	»	2 — 12 — 1917
Capitani	»	16 — 1 — 1916 (fino a LANGELLA Francesco incluso)
Tenenti	»	9 — 7 — 1926 (fino a MORGANTI Paolo incluso)

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 10. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 3 gennaio 1929 - Anno VII.

A complemento di quanto è stabilito nei numeri 3, 4 e 10 delle circolari 533 e 534 del *giornale militare* 1928, circa i lavori per i concorsi a premio, questo Ministero, pur lasciando ampia facoltà di scelta degli argomenti di interesse militare, avverte chè i lavori medesimi, per il tema, per lo svolgimento e per la forma, dovranno apparire adatti alla pubblicazione in riviste o periodici militari o ad essere esposti in conferenze d'indole pratica.

Ciò allo scopo precipuo di evitare che i lavori di che trattasi siano comunque fine a sè stessi, e di ottenere invece, per il loro mezzo, una maggiore e migliore diffusione della coltura militare fra gli ufficiali.

Le commissioni, nell'assegnare i premi, terranno conto soltanto di quei lavori che rispondano ad uno dei due requisiti sopradetti.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 11. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza diretta all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 3 gennaio 1929 - Anno VII.

Per evitare sopratasse postali alla corrispondenza inviata alla Presidenza dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia ed organi dipendenti, tutti i comandi ed uffici, dovranno curare che sulle buste e sui plichi diretti all'U. N. U. C. I. stessa, oltre il bollo di franchigia, sia sempre indicato: « *Francatura a carico del destinatario* ». (Art. 56 - Legge postale).

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 12. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cavalli degli ufficiali assegnati all'Istituto geografico militare pel disimpegno di servizi tecnici.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). – 3 gennaio 1929 – Anno VII.

Gli ufficiali assegnati all'Istituto geografico militare per il disimpegno di servizi tecnici topografici o geodetici che, in base alle norme vigenti, conservano, anche dopo tale assegnazione, diritto alla razione foraggio dovranno lasciare i rispettivi cavalli presso i corpi di provenienza.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 13. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Fasce gambiere modello 1928.** — (Direzione generale servizi logistici). — 3 gennaio 1929 – Anno VII.

E' adottato un nuovo tipo di fasce gambiere modello 1928 a forma di spirale, avente una giunta verso ciascuna punta, di modo che ogni fascia verrà ad avere due giunture.

Una delle estremità della striscia termina con un rientro a forma trapezoidale, ed è rinforzata, per una lunghezza di cm. 42/43, con tela grigia di cotone per tende alta metri 0.88. L'altra estremità termina col vertice di un triangolo formato dal ripiegamento della stessa striscia per cm. 5 circa su sè stessa. Questa estremità porta un nastro di cotone grigio verde alto mm. 15, lungo m. 0.90.

Il contorno delle fasce è orlato con filo di cotone mercerizzato di color grigio verde.

Le fasce hanno le seguenti dimensioni, ottenute piegando la fascia su sè stessa secondo la piegatura della pezza di stoffa dalla quale è stata ricavata:

Lunghezza (misurata dalla punta della piegatura all'estremità rinforzata di tela) . . .	cm.	128
Lunghezza (alla piegatura)	»	14
Larghezza (a cm. 46 dalla piegatura)	»	9
Larghezza (a cm. 30 dall'estremità)	»	6.5

Conto di costruzione delle fasce gambiere di panno g. v. modello 1928 (con giunte).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. per fasce gambiere alto m. 1,30.	m.	0.41	54 —	22.14
Tela di cotone color grigio per tende alta m. 0,88	»	0.08	9 —	0.72
Nastro di cotone grigio alto mm. 15	»	1.80	0.15	0.27
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.			2.20
			Prezzo di costo...L.	25.33
			Prezzo di conteggio... »	25.35

(1) Nella fornitura è compreso: il filato di cotone mercerizzato per l'orlatura e quello comune per le cuciture.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 14. — MATRICOLA. — **Note caratteristiche.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 gennaio 1929 - Anno VII.

Il Ministero dispone che la dicitura: « *Ufficiale superiore di amministrazione capo ufficio* », a pagina 2246 della circolare 617 del *giornale militare* 1928, venga così rettificata: « *Ufficiale superiore capo ufficio di amministrazione* ».

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 15. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Militari privi del requisito dell'istruzione premilitare, che hanno compiuto tre mesi di servizio - Ammissione a ferma minima e riducibile.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 3 gennaio 1929 - Anno VII.

Il n. 6 della circolare 415 del *giornale militare* del c. a., in armonia con l'art. 89 del vigente Testo unico, stabilisce il principio che il servizio prestato per almeno tre mesi, debba considerarsi equivalente al requisito dell'istruzione premilitare agli effetti dell'ammissione a ferma minima o riducibile.

Pertanto i Consigli di leva, i quali sono chiamati a decidere in merito a domande di ferma minima o riducibile in favore di militari i quali siano privi del requisito dell'istruzione premilitare ma abbiano comunque già compiuto tre mesi di servizio alle armi, potranno pronunziare senz'altro l'ammissione alle ferme predette, anzichè il semplice riconoscimento del titolo.

La decisione da adottarsi in tali casi dai Consigli di leva, sarà la seguente:

« *Ammesso a ferma minima o riducibile, pel titolo . . . . . ; pur non avendo il requisito dell'istruzione premilitare, per aver compiuto tre mesi di servizio alle armi* ».

Per evitare peraltro che tale periodo di servizio, di cui si tien conto come equivalente dell'istruzione premilitare, venga computato anche nella ferma diminuita che i detti militari fossero tenuti a compiere, i Consigli di leva, nel fare le normali comunicazioni alle autorità militari con i modelli 15, 15-*bis* e 15-*ter*, dovranno invitarle ad aggiungere a matricola, dopo la variazione di ammissione a ferma minima o riducibile, la seguente formula:

« *Tale periodo non va computato nella ferma* (per la ferma minima) ».

« *In caso di effettiva riduzione di ferma tale periodo non va computato nella ferma* (per la ferma riducibile) ».

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Il decreto ministeriale pubblicato nella dispensa 54 del *giornale militare* del 1928 a pag. 2583, avente per oggetto: - AVANZAMENTO - Decreto ministeriale che modifica la composizione della Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo — è stato registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1928 - Anno VII - Guerra, reg. 41, fogl. 384.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 57ª, anno 1928, circolare 803:

A pagina 2762, 2ª colonna, terz'ultima riga, invece di « ufficiale capo reparto delle lavorazioni », leggasi: « ufficiale capo reparto progetti ».

A pagina 2763, 2ª colonna, terz'ultima riga, dopo le parole « ragioniere geometra capo», aggiungere: « o ufficiale superiore da cui dipendono ».

PREZZO L. 0,60

(23) - Roma, 1929 - Anno VII — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1929 - ANNO VII — 11 GENNAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 16 - **2 dicembre 1928** - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2698 contenente le norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume . . . . . *Pag.* 26

» **17 - 9 dicembre 1928** - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 2783 - Modificazioni alla legge per la contabilità generale dello Stato » 30

» **18 - 24 dicembre 1928** - Anno VII — RECLUTAMENTO. - Legge n. 2959 - Obblighi di leva e di servizio degli inscritti che espatriano e dei residenti all'estero . . . » 35

19 - 4 gennaio 1929 - Anno VII — UFFICIALI IN CONGEDO. — Ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri - Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri . . . . . » 40

» **20 - 7 gennaio 1929** - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita, per l'anno 1929, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n 396, sull'ordinamento dell'Esercito . . . . . » 40

» **21 - 10 gennaio 1929** - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 41

LIBRERIA DELLO STATO

N. 22 - 10 gennaio 1929 - Anno VII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 42

» 23 - 10 gennaio 1929 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1929 . . . . . » 42

» 24 - 10 gennaio 1929 - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione temporanea di materiale sciistico ad enti privati . . . . . » 45

» 25 - 10 gennaio 1929 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Salerno . . . . . » 45

» 26 - 12 dicembre 1928 - Anno VII — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. - Decreto ministeriale che proroga i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario. . . . . » 46

NOTIFICAZIONI. . . . . » 46

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 49

Circolare N. 16. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 2698 contenente le norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 2 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 288, del 12 dicembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, col quale è stato approvato l'accordo fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924, circa l'annessione di Fiume all'Italia;

Visto l'accordo sull'acquisto del diritto di cittadinanza, di cui all'allegato *F*, del R. decreto-legge 21 agosto 1928,

n. 2175, che dà esecuzione agli accordi ed alle convenzioni fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, firmati a Nettuno il 20 luglio 1925;

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723, che regola la cittadinanza dei pertinenti al territorio di Fiume;

Ritenuta urgente ed assoluta la necessità di regolare lo stato di cittadinanza anche delle persone non pertinenti a Fiume ma ivi residenti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e degli esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il prefetto di Fiume ha facoltà di conferire, con suo decreto, la cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume ininterrottamente da almeno un quinquennio, i quali abbiano adottata come lingua d'uso la lingua italiana.

Per il tempo anteriore al 22 febbraio 1924, si terrà conto, agli effetti del compimento del quinquennio, anche della residenza ininterrotta in altri Comuni del Regno.

Art. 2.

Le domande pel conferimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo precedente, sono presentate al prefetto di Fiume, che decide in merito, sentita una speciale Commissione consultiva, nominata dal prefetto stesso e composta di sette membri, di cui uno con funzioni di presidente, da designarsi dal primo presidente della Corte di appello di Fiume. La Commissione è assistita da un segretario, senza voto, nominato dal prefetto.

La Commissione delibera a maggioranza di voti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno quattro membri, oltre il presidente.

Art. 3.

Le domande per il conferimento della cittadinanza italiana devono contenere l'indicazione dell'attuale stato di cittadinanza del richiedente ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) certificato sulla situazione di famiglia;

c) certificato da cui risulti la residenza, a termini del precedente art. 1;

d) certificato di buona condotta da rilasciarsi dal municipio di Fiume;

e) attestazione del municipio di Fiume o regolare atto notorio, da cui risulti che l'interessato abbia adottata come lingua d'uso la lingua italiana.

Qualora il richiedente non produca un certificato, rilasciato dall'autorità competente, comprovante lo svincolo della cittadinanza d'òrigine, e non risulti che lo svincolo avvenga di diritto per effetto del conferimento della cittadinanza italiana, nel decreto e nei certificati relativi sarà annotato che la cittadinanza conferita non attribuisce al concessionario il diritto ad invocare la protezione delle Regie autorità di fronte alle autorità del Paese di origine.

Art. 4.

Contro il provvedimento del prefetto di Fiume, con cui viene negato il conferimento della cittadinanza italiana, ai sensi del presente decreto, è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, da prodursi per il tramite della Prefettura di Fiume, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa.

Il Ministro per l'interno decide sul ricorso, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 5.

La consegna del decreto di conferimento della cittadinanza è fatta dal ricevitore del registro, previo pagamento della tassa di concessione governativa, stabilita al n. 1 della Tabella A annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; ed il decreto non avrà efficacia giuridica se la persona, alla

quale la cittadinanza è conferita, non presti, entro il termine di sei mesi dalla consegna, stabilito dall'art. 3 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949, il giuramento di cui all'art. 5 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Il conferimento della cittadinanza italiana ha piena efficacia agli effetti della legge 13 giugno 1912, n. 555, a decorrere dalla data del prestato giuramento.

Art. 6.

Le donne maritate seguono la cittadinanza del marito ed i figli minori di 18 anni, all'entrata in vigore del presente decreto, seguono quella dei genitori o del genitore esercente la patria potestà.

Art. 7.

Le domande, i certificati, i ricorsi ed ogni altro atto relativo all'acquisto della cittadinanza italiana a norma del presente decreto sono esenti da qualsiasi diritto o tassa.

E' anche concessa l'esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa nei casi e con le modalità stabilite dal R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1723.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

N. 17. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 2783 - Modificazioni alla legge per la contabilità generale dello Stato.** — (Ragioneria centrale). — 9 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso il contabile del portafoglio è istituito un ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Le attribuzioni di tale ufficio saranno stabilte con decreto del Ministro per le finanze, sentito il presidente della Corte dei conti.

Art. 2.

Non possono eseguirsi operazioni di qualsiasi specie, a mezzo del contabile del portafoglio o di altri enti o istituti, se non sieno previsti in bilancio o autorizzati nei modi di legge i fondi necessari.

In particolare, il contabile del portafoglio non può effettuare acquisti di divise se non per quanto occorra all'effettuazione dei pagamenti all'estero per conto delle Amministrazioni dello Stato; e non può procedere ad acquisti di titoli se non nell'interesse di dette Amministrazioni o di Enti pubblici, che anticipino il versamento dell'importo relativo.

Quando si tratti della Cassa depositi e prestiti, degli Istituti di previdenza da essa amministrati, della Cassa di ammortamento per il debito pubblico interno, e di altre Amministrazioni aventi conto corrente con il Tesoro, le operazioni di cui al comma precedente non possono avere corso che quando esista la necessaria disponibiltà nel conto corrente medesimo.

Art. 3.

Durante l'esercizio finanziario il ragioniere generale dello Stato comunica al direttore generale del Tesoro le variazioni di bilancio disposte mediante decreti Ministeriali in dipendenza di autorizzazioni legislative.

Il direttore generale del Tesoro comunica al ragioniere generale dello Stato le situazioni di cassa.

Per tutte le operazioni finanziarie, di tesoreria o di portafoglio, dalle quali derivino o possano derivare effetti sul bilancio, il direttore generale del Tesoro e il contabile del portafoglio sono tenuti, sotto la propria personale responsabilità e prima che le operazioni abbiano corso, a darne comunicazione al ragioniere generale dello Stato, il quale sottoporrà al Ministro per le finanze le proprie eventuali osservazioni.

Le operazioni che verranno effettuate saranno fatte constare, a cura della Direzione generale del Tesoro, da appositi verbali, visti ed approvati dal Ministro per le finanze, da comunicarsi al ragioniere generale dello Stato.

Art. 4.

La direzione generale del Tesoro invia alla Ragioneria generale dello Stato, entro il giorno 10 di ogni mese, la situazione delle attività e delle passività della gestione del portafoglio con gli opportuni allegati illustrativi.

Almeno una volta l'anno il ragioniere generale dello Stato farà procedere alla ispezione, a mezzo di funzionari da lui dipendenti, dei reparti contabili presso la Direzione generale del Tesoro.

Art. 5.

Entro il mese di giugno la Direzione generale del Tesoro compila il preventivo di cassa dell'esercizio finanziario successivo, ripartito in periodi trimestrali.

Il preventivo, oltre il presunto fondo di cassa iniziale, comprende gli incassi ed i pagamenti di cui è prevista la realizzazione, sia in conto della gestione del bilancio, per competenza e residui, sia in conto dei debiti e crediti di tesoreria.

Alla fine di ciascun trimestre il preventivo suddetto è riveduto per tener conto degli elementi che determinino variazioni nelle valutazioni già fatte.

Agli effetti della formazione del preventivo di cassa, la Ragioneria generale dello Stato raccoglie dalle Amministrazioni centrali, a mezzo delle rispettive ragionerie, entro il 10 di mesi di giugno, settembre, dicembre e marzo, i dati occorrenti per stabilire le previsioni degli incassi e dei pagamenti riferentisi alla gestione del bilancio.

In base a tali dati, la Ragioneria generale dello Stato riassume le previsioni di cassa relative alla detta gestione e le comunica, non più tardi del giorno 20 di ciascuno dei mesi suindicati, alla Direzione generale del Tesoro.

Il preventivo di cassa, compilato e riveduto — a norma dei commi precedenti — è, ogni trimestre, sottoposto dal direttore generale del Tesoro al Ministro per le finanze.

Copia del preventivo e delle relative previsioni trimestrali è trasmessa alla Ragioneria generale dello Stato.

Art. 6.

Gli articoli 30, 32, 34, 36, 53 e 77 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 30. — L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

« Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il 30 giugno la chiusura dei conti è protratta al 31 luglio successivo ».

« Art. 32. — Sono materia del conto del bilancio:

« 1° le entrate accertate e scadute durante l'anno finanziario;

« 2° le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo;

« 3° le riscossioni degli agenti, i versamenti nelle casse del Tesoro e i pagamenti riguardanti lo stesso esercizio finanziario e quelli anteriori, effettuati entro il termine previsto al 2° comma del precedente articolo 30 ».

« Art. 34. — Nel mese di gennaio il Ministro per le finanze presenta al Parlamento:

« 1° il rendiconto generale dell'esercizio scaduto al 30 giugno;

« 2° il bilancio di previsione dell'esercizio venturo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata e da quelli delle spese distinti per Ministeri.

« Se nei termini indicati il Parlamento non è riunito, il rendiconto ed il bilancio sono distribuiti ai membri di esso.

« Se la Camera dei deputati è disciolta, i detti documenti sono pubblicati, per riassunto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e presentati alla nuova Camera tosto che sia costituita ».

« Art. 36. — Il conto dei residui del bilancio è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

« I residui passivi della parte ordinaria del bilancio, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi; possono però riprodursi in un capitolo speciale dei bilanci successivi.

« I residui passivi della parte straordinaria possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti, e in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello in cui fu inscritto l'ultimo stanziamento. Sono però mantenute, oltre tale termine, le somme che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi ».

« Art. 53. — Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente art. 30, sarà, per ogni capitolo di bilancio, determinata con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.

« L'accertamento di tale somma è fatto a cura delle Ragionerie centrali.

« Il regolamento determina le comunicazioni da farsi alla Corte dei conti ai fini del suo riscontro.

« Potranno effettuarsi dopo il 1° agosto, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale, le spese di competenza dell'esercizio medesimo non pagate entro il 31 luglio nei limiti della somma dei residui passivi risultati a tale data ».

« Art. 77. — Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del capo della ragioneria, compila il conto consuntivo del bilancio ed il conto patrimoniale relativo alla propria amministrazione.

« Questi conti sono trasmessi alla Ragioneria generale non più tardi del giorno 30 novembre successivo al termine dell'anno finanziario e non più tardi del 31 dicembre il Ministro per le finanze, per cura del ragioniere generale, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto ».

Art. 7.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di eliminare dal conto dei residui:

a) le assegnazioni di entrata e di spesa del movimento capitali del bilancio dello Stato relative ad occorrenze cui si provvede mediante accensione di debiti;

b) le assegnazioni relative a spese straordinarie autorizzate da speciali disposizioni di legge, ripartite in più anni per la quota non impegnata nell'anno, e le altre spese straordinarie, destinata a scopi straordinari, in quanto non vi corrispondano impegni verso terzi.

Restano ferme ad ogni effetto le autorizzazioni in base alle quali dette assegnazioni vennero stanziate.

Le somme corrispondenti saranno nuovamente inscritte in bilancio nel conto della competenza degli esercizi successivi, con decreto del Ministro per le finanze, a mano a mano che ciò si renda necessario, in relazione agli effettivi bisogni, e quindi con facoltà di variare la ratizzazione della spesa.

Art. 8.

Le modificazioni disposte con l'articolo 6 della presente legge agli articoli nn. 30, 32, 34, 36, 53 e 77 della legge di contabilità generale dello Stato avranno effetto a partire dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1928-29.

La compilazione del preventivo di cassa di cui all'art. 5 sarà limitata per l'esercizio finanziario stesso all'ultimo trimestre.

Le altre disposizioni hanno vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge, anche in deroga a norme legislative e regolamentari vigenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

N. 18. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 2959 - Obblighi di leva e di servizio degli inscritti che espatriano e dei residenti all'estero.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 24 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 14 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito è sostituito il seguente:

« I giovani inscritti sulle liste di leva che intendano espatriare a scopo di lavoro ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli Istituti cattolici italiani all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualità di missionari cattolici per avere già compiuto gli studi medesimi, possono recarsi all'estero fino all'apertura della leva sulla propria classe.

« La concessione del passaporto agli inscritti di leva che si recano all'estero per altri scopi, sarà soggetta a restrizioni che saranno determinate dal regolamento.

« La concessione del passaporto importa di per sè stessa l'arruolamento dell'espatriato all'epoca del suo concorso alla leva; perciò le autorità incaricate del rilascio di tale documento dovranno avvertire il titolare che, laddove non si avvalga della facoltà di cui all'art. 70 per far constare una sua eventuale inabilità al servizio militare, sarà senz'altro, durante la leva sulla propria classe, arruolato nel Regio esercito.

« Non appena l'inscritto sia partito per l'estero, le autorità predette devono subito notificare al competente ufficio provinciale di leva le sue generalità e la località verso cui si è diretto ».

Art. 2.

All'art. 70 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito è sostituito il seguente:

« Gli inscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alle notificazioni di cui all'art. 14, o in base a loro richiesta, da farsi durante la leva sulla loro classe, alle Regie autorità diplomatiche e consolari nei modi e nei termini prescritti dal regolamento.

« Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne dànno notizia pel tramite del Ministero della guerra al Consiglio di leva o al Comando del distretto militare competente, secondo che si tratti di inscritti di leva o di individui già arruolati ».

Art. 3.

Gli inscritti di leva nati e residenti all'estero o espatriati prima del 18° anno di età possono in tempo di pace chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita, o subendo la visita con le modalità e gli effetti di cui all'art. 70 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito; ed in tali casi saranno prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi.

Quelli di essi che rimpatrino saranno prosciolti dalla nota di renitenza, eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presenteranno agli organi di leva entro trenta giorni dal loro rimpatrio.

In caso di mobilitazione sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nel Regno con le modalità di cui sopra entro 30 giorni dalla indetta mobilitazione, trascorso il quale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diverrà definitiva a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

All'articolo 112 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito è sostituito il seguente:

« I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva a senso dell'art. 70 e del precedente articolo 3 sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

« In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile ».

Art. 5.

All'art. 114 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito è sostituito il seguente:

« I militari che a senso dell'art. 112 sono dispensati dal presentarsi alle armi, possono ottenere dalle Regio autorità diplomatiche e consolari all'estero o dalle competenti autorità militari del Regno la facoltà di permanere in Patria, senza obbligo di prestare servizio militare, se comprovino o di dover compiere un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso, ovvero di dovervisi trattenere per ragioni di salute, di famiglia e di commercio, purchè la loro permanenza nel Regno, e salvo casi eccezionali, non superi rispettivamente i 12, i 6 o i 3 mesi secondo che provengano da paesi transoceanici, o del bacino mediterraneo od europei ».

Art. 6.

I militari residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi ai termini dell'art. 112 del testo unico delle leggi

sul reclutamento del Regio esercito possono essere ammessi ad assumere servizio nel Regio esercito, per compiervi una ferma speciale di 6 mesi.

Art. 7.

I militari di cui all'articolo precedente, compiuta la ferma speciale di sei mesi, possono fruire, oltre che delle concessioni di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, anche di un ulteriore permesso di permanenza nel Regno della durata non superiore ad un anno.

Trascorso tale periodo di tempo, qualora non facciano ritorno all'estero, sono tenuti a ripresentarsi alle armi per completare la ferma ordinaria di leva.

Art. 8.

Possono essere ammessi ad assumere la ferma speciale di sei mesi prevista dall'art. 6 della presente legge i nati all'estero in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, i quali, trovandosi nel Regno, chiedano di compiere tale servizio prima della leva sulla propria classe e comprovino di dover poi fare subito ritorno nel paese di nascita.

Essi devono soddisfare alle condizioni all'uopo stabilite dall'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e principalmente devono aver compiuto il 18° anno di età, devono essere non ammogliati nè vedovi con prole, avere l'attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati, ed avere il consenso del padre od, in mancanza di esso, della madre, ovvero, in mancanza di entrambi, del tutore autorizzato dal consiglio di famiglia.

Coloro che, compiuto tale servizio, non riespatrino entro sei mesi dalla prestazione del servizio stesso, sono tenuti a completare la ferma di leva con le reclute della loro classe.

Art. 9.

Con decreto del Ministero degli affari esteri sarà provveduto alla concessione di adeguate facilitazioni per i viaggi di rimpatrio e di riespatrio, nonchè alla istituzione di spe-

ciali distintivi onorifici, per coloro che abbiano compiuto nel Regio esercito la ferma speciale prevista dai precedenti articoli 6 ed 8 della presente legge.

Art. 10.

La permanenza di qualsasi durata nei territori coloniali italiani dei militari residenti all'estero e dispensati dal presentarsi alle armi, può — per decisione del rispettivo Governo coloniale — non importare decadenza dalla dispensa stessa.

Disposizione transitoria.

Art. 11.

I renitenti e i mancanti alla chiamata alle armi che non abbiano regolata in via amministrativa la loro posizione a mente dell'art. 5 della legge 25 marzo 1926, n. 551, possono farlo con le modalità previste dal precedente art. 3 della presente legge, sempre che soddisfino alle condizioni di cui all'articolo stesso e non siano incorsi nelle dette inadempienze nel tempo della mobilitazione generale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 19. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri – Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore – Ufficio mobilitazione) - 4 gennaio 1929 - Anno VII.

Alla circolare 230 del *giornale militare* 1926 vanno apportate le seguenti aggiunte e varianti:

— dovunque è detto: « ufficiali della riserva », sostituire: « ufficiali di riserva »;

— a pagina 825, n. 6, ultima riga, dove è detto: « Stato Maggiore del Regio Esercito », sostituire: « Comando del Corpo di Stato Maggiore »;

— a pagina 827, n. 10, inserire fra il secondo ed il terzo capoverso il seguente:

« Dovranno altresì rispondere a tale chiamata gli ufficiali di complemento appartenenti a classi non comprese nel manifesto, che abbiano ricevuto, fin dal tempo di pace, analogo preavviso »;

— inserire il sopratrascritto periodo anche a pagina 835 fra il primo ed il secondo capoverso.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 20. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto col quale è stabilita, per l'anno 1929, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926 n. 396, sull'ordinamento dell'Esercito.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 7 gennaio 1929 – Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico.

La ripartizione, fra le varie armi, dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, è stabilita, per l'anno 1929, come segue:

Un generale di brigata per l'arma di fanteria.
Tre generali di brigata per l'arma di artiglieria.
Un generale di brigata per l'arma del genio.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 21. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 10 gennaio 1929 – Anno VII.

In base all'art. 68 del Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero delle colonie, con decreto del 30 novembre 1928, n. 19225, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta CANDELORO cav. rag. Alfredo, di Roma, esercente il commercio di generi alimentari e foraggi ed il suo rappresentante in Bengasi, BONGIOANNI Baldassarre di Bartolomeo, nonchè la persona dello stesso CANDELORO cav. rag. Alfredo fu Rocco, residente in Roma, via Castelfidardo, 2.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 22. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 10 gennaio 1929 - Anno VII.

Cambio di denominazione.

Per effetto del R. decreto 25 ottobre 1928, n. 2491, la compagnia di BAGNI DI MONTECATINI (legione Firenze) ha assunto la denominazione di « MONTECATINI TERME ».

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 23. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari per le gare ippiche durante il 1929.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 10 gennaio 1929 - Anno VII.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel capo 2° della circolare 769 *giornale militare* 1927, sono confermati o nominati commissari militari per le gare ippiche per l'anno 1929 i seguenti ufficiali:

Corpo d'Armata di Torino.

Generale GUIDI cav. Francesco, 1° comando superiore di cavalleria, Torino.

Corpo d'Armata di Alessandria.

Colonnello VANZETTI cav. Guido, comandante reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II, Voghera.

Corpo d'Armata di Milano.

Colonnello PAPI cav. Giacomo, comandante reggimento artiglieria a cavallo, Milano.

Corpo d'Armata di Verona.

Colonnello JONES cav. Adriano, comandante reggimento Cavalleggeri Guide, Padova.

Corpo d'Armata di Udine.

Generale GIUBBILEI comm. Carlo, 2° comandó superiore di cavalleria, Treviso.

Corpo d'Armata di Trieste.

Generale DE ROSA cav. Alfredo, comandante d'artiglieria del corpo d'armata di Trieste.

Corpo d'Armata di Bolognn.

Colonnello PELLEGRINI cav. Giulio, comandante reggimento Genova cavalleria, Bologna.

Corpo d'Armata di Firenze.

Colonnello CHIAPIRONE cav. Ferdinando, comandante reggimento cavalleggeri di Alessandria, Firenze.

Corpo d'Armata di Roma.

Generale AJMONINO comm. Aldo, 3° comando superiore di cavalleria, Roma.

Corpo d'Armata di Bari.

Colonnello MICHELI cav. Carlo, comandante 14° reggimento artiglieria da campagna, Bari.

Corpo d'Armata di Napoli.

Colonnello MAJNONI cav. Gerolamo, comandante reggimento cavalleggeri di Firenze, Napoli.

Comando militare della Sicilia.

Tenente colonnello NICOLINI cav. Mario, addetto comando militare della Sicilia, Palermo.

Comando militare della Sardegna.

Tenente colonnello GOTTA cav. Giovanni, deposito allevamento quadrupedi di Bonorva.

Per le gare ippiche militari che abbiano luogo nel presidio e nei dintorni di Pinerolo, nell'ippodromo e nei terreni di Tor di Quinto e per le gare nazionali militari di addestramento ippico saranno osservate le disposizioni contenute nel n. 18 della citata circolare 769 del 1927.

I commissari militari che assumono la carica per effetto delle presenti disposizioni richiederanno ai loro predecessori tutti i documenti e le necessarie informazioni, relativamente ad intese con autorità militari ed enti civili, riferentisi a gare ippiche nel territorio facente parte della loro giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento dei commissari militari i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle Isole provvederanno in conformità di quanto prescrive il n. 22 della ripetuta circolare 769.

Per quanto concerne la partecipazione dei commissari militari alla direzione di società di cacce a cavallo, quali rappresentanti dell'autorità militare, valgono le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma della circolare 700 *giornale militare* 1924.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 24. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessione temporanea di materiale sciistico ad enti privati.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 10 gennaio 1929 - Anno VII.

Allo scopo di concorrere alla diffusione ed allo sviluppo dello sport sciistico, nell'interesse dell'Esercito, questo Ministero è venuto nella determinazione di concedere annualmente *in prestito* per la campagna sciistica n. 2000 paia di sci.

Il suddetto materiale viene dal Ministero messo a disposizione dell'Ispettorato delle truppe alpine, il quale è incaricato della distribuzione, ed al quale pertanto dovranno essere rivolte le relative richieste da parte degli enti ed associazioni interessate.

Sul detto quantitativo di sci, da distribuirsi a preferenza nelle località dove meno è sentita e sviluppata la passione per lo sci, n. 100 paia, ogni anno, sono assegnate all'Ispettorato delle truppe alpine per la concessione in premio, per mezzo dei Comandi di brigata, ai migliori sciatori valligiani.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 25. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Salerno.** - (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 10 gennaio 1929 - Anno VII.

E' approvato il programma della corsa « *Premio Esercito* », (categoria militare - handicap), compresa nel concorso ippico di Salerno e che si disputerà il 2 febbraio p. v.

Agli ufficiali debitamente autorizzati a partecipare a detta corsa, con i propri cavalli di proprietà o di carica, a mente delle disposizioni contenute nella circolare 769 del *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 26. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI - **Decreto ministeriale che proroga i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 dicembre 1928 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396 relativa all'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117 concernente il reclutamento dei tenenti in S. P. E. nel corpo veterinario militare;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1928 che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario;

Decreta:

Articolo unico.

I termini di cui agli art. 3 e 4 del decreto ministeriale 9 giugno 1928 - Anno VI - per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario e l'inoltro delle medesime al Ministero della guerra, sono prorogati rispettivamente al 31 gennaio ed al 20 febbraio 1929.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1928, *reg.* 42, *fogl.* 180.

NOTIFICAZIONI

Sono avvenute le varianti seguenti nei riguardi dei sottonotati reparti ed enti:

Il 1° battaglione del 71° fanteria si è trasferito da Venezia a Mestre sotto la data 31 ottobre 1928.

L'ufficio staccato d'artiglieria in Savona è stato soppresso in data 11 novembre 1928: il personale e le relative mansioni sono in conseguenza passate alla Sezione staccata di artiglieria di Genova.

L'Ispettorato di mobilitazione della 24ª divisione militare territoriale si è trasferio da Chieti ad Aquila sotto la data 1° dicembre 1928 - Anno VII.

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 31 dicembre 1928 - Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Alessandria	I comuni di Castelspina e Sezzadio sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Sezzadio ».	n. 2737 13 novem. 1928	292
Bolzano	I comuni di Andriano e Nalles sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Nalles ».	n. 2740 18 novem. 1928	292
Brescia	I comuni di Gerolanuova e Pompiano sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo Pompiano.	n. 2736 18 novem. 1928	292
	Il comune di Provaglio in provincia di Brecia, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Provaglio Val Sabbia ».	n. 2764 13 novem. 1928	293
Cuneo	I comuni di Andonno e Valdieri sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Valdieri ».	n. 2741 13 novem. 1928	292
Pisa	La frazione Agliati è staccata dal comune di San Miniato ed aggregata a quello di Palaia.	n. 2739 22 novem. 1928	292
Rovigo	I comuni di Contarina e Donada, la frazione Fornaci del Comune di Loreo nonchè la zona detta Cà Venier del Comune di Porto Tolle sono riuniti in unico comune denominato « Taglio di Porto Viro ».	n. 2876 20 dicemb. 1928	302

Provincia	Variazioni nella circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Segue **Rovigo.**	I comuni di Bottrighe, Bellombra, eccettuata la frazione Panarella e Cà Emo, eccettuata la frazione Cà Tron, sono aggregati al comune di Adria. La frazione Lama Pezzoli è staccata dal Comune di Adria ed aggregata al comune di Ceregnano. Le suddette frazioni Panarella e Cà Tron sono aggregate rispettivamente ai Comuni di Papozze e Villadose.	n. 2875 20 dicem. 1928	302
	Al comune di Porto Tolle sono aggregate le Zone di territorio ora appartenenti ai comuni di Ariano nel Polesine e Taglio di Po, contrassegnate rispettivamente con le lettere *B.* e *C.* nella pianta topografica vistata in data 26 maggio 1928 dall'Ufficio del Genio Civile di Rovigo.	n. 2877 20 dicem. 1928	302
Trento . . .	I comuni di Bréz, Clòz, e Castelfondo, sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Bréz ».	n 2715 8 novem. 1928	292
	La denominazione del comune di Bondo-Breguzzo, in provincia di Trento, è modificata in quella di « Arnò ».	n. 2738 8 novem. 1928	292
	I comuni di Bozzana, Samoclévo, San Giacomo e Caldés sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Caldès ».	n. 2742 15 novem. 1928	292
	Il comune di Vigo di Fassa è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla Frazione Vigo a quella di Pozza.	n. 2763 18 novem. 1928	292

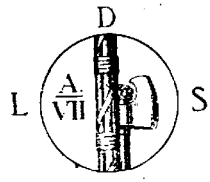
N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 1ª, anno 1929, circolare 8:

A pagina 18, i nomi del capitano di cavalleria ALBERTAZZI Cesare e del tenente di cavalleria ESCLAPON Riccardo, il primo dei quali figura ora nella colonna dei maggiori e l'altro in quella dei capitani, devono intendersi invece trascritti rispettivamente nella colonna dei capitani ed in quella dei tenenti.

A pag. 18, nella colonna 3ª, l'anzianità 1° dicembre relativa ai tenenti del genio deve intendersi completata con l'anno 1926.



PREZZO L. 0,70

(127) · Roma, 1928 - Anno VII — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — 1929 - ANNO VII — 18 GENNAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 27 - 25 ottobre 1928 - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2830 con il quale la « Fondazione bersaglieri 1° reggimento classe 1900 », costituita con il capitale nominale di lire 1000 e destinata a favore del 1° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . *Pag.* 54

» 28 - 22 novembre 1928 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 3065 - Estensione, alla gestione del pagamento del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, delle disposizioni semplificative contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830 . . . . . » 56

» 29 - 6 dicembre 1928 - Anno VII — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Legge n. 2942 - Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, che modifica il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo all'avanzamento per merito di guerra degli appartenenti alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle Colonie . . . . . » 58

» 30 - 13 dicembre 1928 - Anno VII — PERSONALE OPERAIO. — Legge n. 2900 - Modificazioni all'articolo 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923 n. 3184, sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia . . . . . » 59

LIBRERIA DELLO STATO

N. 31 – 20 dicembre 1928 – Anno VII — RECLUTAMENTO. — Legge n. 2898 – Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito . . . . . *Pag.* 60

» 32 – 17 gennaio 1929 – Anno VII — RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione della legge n. 2898 del 20 dicembre 1928 che ha convertito in legge, con modificazioni il R. decreto-legge 8 novembre 1928 n. 2439, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito. . . . . » 61

» 33 – 28 dicembre 1928 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1929 » 65

» 34 – 28 dicembre 1928 – Anno VII — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni. . . . . » 66

» 35 – 30 dicembre 1928 – Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 67

» 36 – 30 dicembre 1928 Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 67

» 37 – 2 gennaio 1929 – Anno VII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1929, una commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo. . . . . » 69

» 38 – 4 gennaio 1929 – Anno VII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1929 . . . . . » 70

N. 39 - 10 gennaio 1929 - Anno VII — FONDAZIONI. — Amministrazione delle fondazioni militari . . . . . *Pag.* 72

» 40 - 17 gennaio 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esenzioni tributarie alle famiglie numerose . . . . . » 78

» 41 - 17 gennaio 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di benzina, olii lubrificanti e grasso giallo consistente agli enti dell'Esercito . . . . . » 78

» 42 - 17 gennaio 1929 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Concorso al premio Henry . . . . . » 79

» 43 - 17 gennaio 1929 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Corse militari nelle riunioni ippiche di Roma e Verona. . . . . » 81

» 44 - 17 gennaio 1929 - Anno VII — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo da osservare nella corrispondenza diretta alla sezione di commissariato militare di Messina . . . . . » 81

» 45 - 17 gennaio 1929 - Anno VII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di triangolazione topografica e rilievo per capitani di artiglieria » 82

» 46 - 17 gennaio 1929 - Anno VII - DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme - Edizione 1927 . . . . . » 83

NOTIFICAZIONE . . . . . » 83

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 83

Circolare N. 27. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2830 con il quale la « Fondazione bersaglieri 1° reggimento classe 1900 », costituita con il capitale nominale di lire 1000 e destinata a favore del 1° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 ottobre 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Accertata l'esistenza presso il comando del 1° reggimento bersaglieri del fondo di L. 1000 nominali, offerte dai vari reparti del reggimento stesso;

Riconosciuta l'opportunità che con detto fondo sia costituita ed eretta in ente morale apposita Fondazione da intitolarsi « *Fondazione bersaglieri 1° reggimento classe* 1900 »;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione bersaglieri 1° reggimento classe* 1900 », costituita col fondo di L. 1000 nominali e destinata a favore del detto reggimento, è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta Fondazione, composto di numero cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione bersaglieri 1° reggimento classe 1900 » a favore del 1° reggimento bersaglieri.

Art. 1.

E' costituita la « Fondazione bersaglieri 1° reggimento classe 1900 » a favore del 1° reggimento bersaglieri.

Art. 2.

L'attività dell'Ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 1000 in cartelle del Prestito Nazionale 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativa intestato alla « Fondazione bersaglieri 1° reggimento classe 1900 » e depositato presso il Comando del reggimento stesso.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del 1° reggimento bersaglieri.

Art. 4.

Con la rendita annua della Fondazione verrà istituito un unico premio da assegnarsi, a giudizio insindacabile del comandante del 1° reggimento bersaglieri, ad un militare di truppa che durante l'anno abbia compiuto un atto di valore, o si sia distinto per virtù e prestanza bersagliereSca.

Il conferimento del premio avverrà nell'anniversario della fondazione del corpo (18 giugno).

Art. 5.

Annualmente alla data del 30 giugno sarà inviato al Ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione della Fondazione.

Roma, li 25 ottobre 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 28. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 3065 – Estensione, alla gestione del pagamento del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, delle disposizioni semplificative contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830.** — (Gabinetto). — 22 novembre 1928 – Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 9, dell'11 gennaio 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830, sono estese alla gestione del pagamento del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, per quanto si riferisce alle somme anticipate ai distretti militari del Regno dall'Amministrazione dell'assistenza militare e pensioni di guerra, nel periodo dal 1° aprile 1918 al 30 giugno 1921.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni di guerra), in base alle dichiarazioni fatte dai distretti militari circa la situazione di debito o di credito dei Comuni del Regno, per le somministrazioni di fondi ricevute ed i pagamenti da essi fatti, riguardanti le anticipazioni ed il periodo di tempo di cui all'art. 1, curerà il recupero delle somme rimaste a debito dei Comuni e provvederà al rimborso di quelle rimaste a credito dei medesimi, su presentazione dei documenti prescritti dalle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Le somme di cui all'art. 2, rimaste a debito dei Comuni, saranno dai medesimi versate nelle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno.

Le relative quietanze di versamento, o, nei casi in cui sia stato accordato il pagamento rateale, le dichiarazioni rilasciate dalle Regie intendenze di finanza attestanti l'addebito delle quote rimaste da versare, saranno trasmesse alla Corte dei conti, a cura della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 29. — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Legge n. 2942 - Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, che modifica il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo all'avanzamento per merito di guerra degli appartenenti alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle Colonie.**— (Gabinetto). — 6 dicembre 1928 - Anno VII - (*Gazzetta ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, che modifica il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo all'avanzamento per merito di guerra degli appartenenti alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MOSCONI.

N. 30. — PERSONALE OPERAIO. — **Legge n. 2900 – Modificazioni all'articolo 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923 n. 3184, sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 13 dicembre 1928 – Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sono sostituiti i seguenti:

La parte di pensione annua corrispondente ai contributi dell'assicurato e del datore di lavoro è costituita da:

a) una quota base eguale a cinque volte il contributo annuo medio obbligatorio versato durante il periodo di assicurazione;

b) una quota suppletiva eguale ai tre decimi dell'importo complessivo di tutti i contributi obbligatori versati.

Se oltre ai contributi obbligatori siano stati versati contributi facoltativi, questi sono computati, agli effetti della determinazione dalla misura di pensione, in conformità alla lettera *a*) e *b*) del capoverso precedente fino a concorrenza del contributo fissato dall'art. 4 per la classe più elevata di salario.

I versamenti fatti in ciascun anno in eccedenza al contributo massimo suddetto dànno luogo alla liquidazione di un complemento di pensione secondo le norme dell'assicurazione facoltativa.

La pensione è aumentata di un decimo per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni a carico dell'assicurato.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano a decorrere dal 1° novembre 1928 a tutte le pensioni già li-

quidate alla data predetta ed a quelle da liquidarsi successivamente, computandosi eguale a cinque anni il periodo di assicurazione inferiore a tale durata.

E' data facoltà al Governo del Re di emanare con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per gli affari esteri, le norme necessarie per regolare la condizione degli assicurati obbligatori che espatriano per ragioni di lavoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — FEDERZONI — ROCCO — MOSCONI.

NB. — Il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184, sulla assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, venne pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1924, n. 40.

N. 31. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 2898 - Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 20 dicembre 1298 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 303, del 31 dicembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul

reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, nn. 4 e 5, alle parole: « reddito netto superiore a L. 50,000 », sostituire: « reddito globale netto, superiore a L. 18,000 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 32. — RECLUTAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione della legge n. 2898 del 20 dicembre 1928 che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 8 novembre 1928 n. 2430, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). - 17 gennaio 1929 - Anno VII.

Per effetto della legge 20 dicembre 1928, n. 2898, che ha convertito in legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430, la concessione della ferma riducibile al figlio unico di padre vivente che abbia una o più figlie nubili o vedove, e al figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni, viene subordinata ad una ulteriore limitazione, a quella cioè che il padre non abbia un reddito netto globale superiore alle L. 18,000.

Poichè la detta legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 31 dicembre 1928, diventerà obbligatoria il 15 gennaio 1929, così allo scopo di eliminare qualsiasi dubbio d'interpretazione, questo Ministero dispone quanto segue:

1. — I titoli di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 1 della legge succitata esistenti perfetti al 15 novembre 1928, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430, o sorti posteriormente, ma prima del 15 gennaio 1929, data

di entrata in vigore della legge suddetta, possono essere validamente invocati, anche se il padre degli interessati abbia un reddito globale netto superiore a L. 18,000 ma non superiore a L. 50,000 e ciò qualunque sia l'epoca in cui vengono emesse dal Consiglio di leva la relative decisioni.

Resta peraltro stabilito che nella dichiarazione su carta libera dell'agente delle imposte all'uopo prescritta dalla tabella dei documenti annessa alla circolare n. 759 del *giornale militare* del 1928 dovrà in ogni caso essere indicata la cifra precisa del reddito globale netto per il quale il padre figura inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile.

Di tale cifra deve essere fatta esplicita menzione nella decisione che i Consigli di leva o le Commissioni mobili pronuncieranno di ammissione alla ferma riducibile pei titoli di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 1, o di riconoscimento dei titoli stessi.

2. — Tanto per gli inscritti della classe 1908 quanto per quelli della classe 1909 che abbiano già ottenuto l'ammissione o il riconoscimento a ferma riducibile per i titoli di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430, si dovrà procedere alla selezione di quelli di essi il cui padre abbia un reddito globale netto non superiore a L. 18,000, e quelli il cui padre abbia un reddito globale netto superiore a L. 18,000 ma non superiore a L. 50,000.

A tal fine, qualora dalle dichiarazioni già prodotte dagli agenti delle imposte non risulti precisamente specificata la cifra del reddito netto globale, gl'interessati dovranno essere dagli uffici di leva invitati a produrre d'urgenza una nuova dichiarazione dell'agente medesimo, in cui dovrà essere indicata la cifra precisa del reddito globale netto per il quale i rispettivi padri figurano inscritti nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile.

3. — I titoli di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 1 della citata legge sorti posteriormente al 15 gennaio 1929, potranno essere invocati soltanto da coloro il cui padre non abbia un reddito netto globale superiore a L. 18,000.

4. — Per quel che concerne le modalità e i termini per invocare i titoli di cui ai numeri precedenti della presente circolare, e per le decisioni da pronunciarsi dai Consigli di

leva e dalle Commissioni mobili si avrà riguardo a quanto è stato disposto con la circolare n. 759 del *giornale militare* 1928.

5. — Questo Ministero inoltre dispone che la situazione della leva sui giovani della classe 1909, prescritta dal n. 175 della circolare n. 540 del *giornale militare* 1928, sia compilato, anzichè sul modello allegato *D)* della detta circolare n. 540, su quello conforme all'allegato alla presente circolare, che verrà direttamente distribuito da questo Ministero in un conveniente numero di copie a ciascuno Ufficio di leva provinciale.

Per l'accurata ed esatta compilazione dell'unito modello, i commissari di leva si atterranno strettamente alle seguenti norme:

a) sul modello stesso, in conformità delle indicazioni in esso contenute, dovrà anzitutto essere segnalata in modo preciso la situazione di leva degli inscritti nati nell'anno 1909, ripartiti per mesi di nascita; poi quella complessiva dei capilista arruolati con la classe 1909, da ultimo quella degli inscritti e capilista arruolati con la classe 1908;

b) gli ascritti a ferma riducibile che si trovano nelle sole condizioni di cui ai nn. 1 e 2 dell'abrogato art. 81 T. U. dovranno essere segnalati, rispettivamente nelle colonne 9 e 12 dell'unito modello; e laddove si trovino anche nelle condizioni di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 1 della legge succitata, non dovranno esser compresi in dette colonne ma rispettivamente nelle colonne 10, 11, 13 e 14, suddivisi, così come è indicato nelle colonne stesse, a seconda che il padre abbia un reddito non superiore a L. 18,000, ovvero un reddito superiore a L. 18,000 ma non superiore a L. 50,000;

c) avuto riguardo alle nuove operazioni che per effetto di quanto è disposto dalla presente circolare dovranno esser compiute dagli Uffici provinciali di leva, resta stabilito, a modificazione di quanto è disposto dal n. 175 della circolare 540 succitata, che l'unito modello deve essere compilato e trasmesso al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) non più tardi del 10 febbraio p. v. per le decisioni pronunziate dai Consigli di leva e dalle Commissioni mobili dal 1° settembre 1928 fino al 31 gennaio 1929; e suc-

cessivamente il detto modello deve essere compilato e trasmesso il 10 marzo e 10 aprile successivi per le decisioni pronunziate durante il mese precedente, e cioè, rispettivamente, dal 1° al 28 febbraio 1929 e dal 1° al 31 marzo 1929;

d) rimane confermato che nei territori mistilingui il modello allegato dovrà esser compilato, nei limiti di tempo sovra stabiliti, in quattro esemplari, e cioè uno per gli inscritti che parlano la lingua italiana, un altro per quelli che parlano la lingua tedesca, un terzo per quelli che parlano la lingua croata ed un quarto infine per quelli che parlano la lingua slovena.

6. — Quanto prima saranno distribuite a tutti gli Uffici di leva provinciali per l'affissione, ai sensi del n. 13 della circolare n. 759 del *giornale militare* 1928, le copie del manifesto, opportunamente modificato in dipendenza di quanto è stato disposto dalla succitata legge n. 2898.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 33. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1929.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). – 28 dicembre 1928 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1929 è costituita nel modo seguente:

Direttore generale ZUGARO gr. uff. prof. Fulvio, presidente.

Membri effettivi.

Ispettore generale MEOLA comm. dott. Gaetano;
Direttore capo di divisione VICENTINI comm. Ettore.

Membri supplenti.

Ispettore generale BUSI gr. uff. Galeazzo;
Direttore capo di divisione PORPORATI comm. dottor Ernesto.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il capo sezione LANNI comm. dott. Riccardo o, in sua assenza, il consigliere CAIA cav. dott. Alfonso.

Roma, li 28 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 34. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 28 dicembre 1928 – Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;
Visto il decreto Ministeriale 21 aprile 1926, che designa i membri del Comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di vascello MINISINI cav. Eugenio è nominato membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni dal 30 ottobre 1928, in sostituzione dell'ammiraglio di divisione ALLORI comm. Emilio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per la guerra,
per la marina e per l'aeronautica:

MUSSOLINI.

N. 35. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 30 dicembre 1928 - Anno VII.

Gli ispettori generali nel ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale della guerra BALBIS comm. Girolamo e CERESA gr. uff. Annibale sono delegati a firmare « *pel Ministro* » rispettivamente per la direzione generale personali ufficiali e per la direzione generale personali civili ed affari generali, in assenza dei direttori generali, generale PERRIS comm. Carlo e CARTONI comm. dott. Pio, o per la parte che questi non intendano riservare a sè, la corrispondenza d'ufficio e tutti gli atti inerenti al servizio di ispezione per la parte di competenza delle rispettive Direzioni generali.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 36. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 30 dicembre 1928 - Anno VII.

Sono delegati « *pel Ministro* » ad assumere impegni sul bilancio del Ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio:

Per la direzione generale personali civili ed affari generali.

Il direttore generale CARTONI comm. dott. Pio.

Per la direzione generale personale ufficiali.

Il direttore generale PERRIS comm. Carlo, generale di divisione.

Per la direzione generale leva, sottufficiali e truppa.

Il direttore generale BALBONI comm. dott. Adolfo, ed, in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione MINGHETTI comm. dottor Arturo.

Per la direzione generale artiglieria e automobilismo.

Il direttore generale CORTESE gr. uff. Giuseppe, tenente generale di artiglieria, ed, in sua assenza o per la parte ch'egli non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione COTTA cav. uff. Eduardo, colonnello di artiglieria; il direttore capo di divisione MISSIROLI comm. dottor Bindo, per il servizio amministrativo di artiglieria ed automoblismo; il direttore capo di divisione PUGLIESCHI comm. Ubaldo, colonnello del genio per il servizio automobilistico.

Per la direzione generale del genio.

Il direttore generale GIANNUZZI-SAVELLI nob. gr. uff. Alfredo, generale di divisione, ed, in sua assenza o per la parte ch'egli non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione FRAGANO comm. Antonio, colonnello del genio, e il direttore capo di divisione RANIERI comm. Giovannantonio.

Per la direzione generale servizi logistici.

Il direttore generale ZUGARO gr. uff. prof. Fulvio, ed, in sua assenza o per la parte ch'egli non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione STEFANINI comm. Arnaldo e il direttore capo di divisione STOPPA comm. Luigi.

Per la direzione generale di sanità militare.

Il direttore generale CALEGARI comm. dott. Giovanni Battista, tenente generale medico, ed, in sua assenza o per la parte ch'egli non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione MARIOTTI-BIANCHI cav. prof. Giov. Battista, colonnello medico.

Per l'ispettorato generale amministrativo.

L'ispettore generale MEOLA comm. dott. Gaetano.

Per il servizio ippico e veterinario.

Il generale di brigata AJROLDI DI ROBBIATE barone cavaliere dell'impero austriaco nob. don Luigi, ed, in sua assenza o per la parte ch'egli non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione MAZZINO cav. uff. Alberto, colonnello di artiglieria, e, per il servizio veterinario, il colonnello veterinario GALLICI cav. dott. Giulio.

Per la divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari.

Il direttore capo di divisione POLLIO-SALIMBENI comm. dott. Adolfo.

Al capo dell'spettorato generale amministrativo MEOLA comm. dott. Gaetano, è delegata l'approvazione e la firma « *pel Ministro* » dei decreti di determinazione degli stipendi dal 1° maggio 1919 in poi agli ufficiali del R. Esercito in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 37. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina, per l'anno 1929, una commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 2 gennaio 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alla legge suddetta;

Decreta:

Artioolo unico.

E' nominata per l'anno 1929, a norma dell'art. 96 della legge 11 marzo 1926, n. 398, una Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e dei colonnelli delle categorie in congedo, composta come segue:

Generale di corpo d'armata in S. P. E. GRAZIOSI cav. Eugenio, presidente;

Generale di divisione in S. P. E. PERRIS cav. Carlo,;

Generale di divisione in ausiliaria, richiamato in temporaneo servizio, TARDITI nob. cav. Giuseppe;

Generale di divisione nella riserva, richiamato in temporaneo servizio, BOCCALANDRO cav. Ugo;

Generale di brigata di artiglieria in A. R. Q., richiamato in temporaneo servizio, MAZZONI cav. Mario Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 38. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1929.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 4 gennaio 1929 – Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le norme esecutive per la sua applicazione;

Viste le circolari del giornale militare 548 del 1928 e 9 del 1929, che hanno stabilito i limiti di anzianità per la inserizione degli ufficiali del Regio esercito in servizio effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri nei quadri di avanzamento per l'anno 1929;

Decreta:

E' nominata una Commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui ai paragrafi 63 e 64 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito prodotti dai colonnelli e tenenti colonnelli medici in servizio permanente effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri, compresi nei limiti di anzianità per l'inserizione nei quadri d'avanzamento per l'anno 1929.

La Commissione tecnica è così composta:

Tenente generale medico in S. P. E. RIVA cav. dott. Umberto, presidente;

Maggiore generale medico in S. P. E. TOBIA cav. dott. Arturo;

Maggiore generale medico in S. P. E. MASSAROTTI cav. dott. Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 39. — FONDAZIONI. — **Amministrazione delle fondazioni militari.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 10 gennaio 1929 - Anno VII.

Per assicurare nel modo migliore la massima regolarità nel funzionamento e nell'amministrazione delle fondazioni aventi carattere militare questo Ministero determina quanto segue:

1. — I Consigli o le persone incaricate dell'amministrazione dell'ente, debbono attenersi sempre alle disposizioni delle norme statutarie che reggono l'istituzione: e ciò non solo per quanto concerne il raggiungimento del fine propostosi dai fondatori, ma anche per le modalità di importanza relativamente minore (es.: data in cui i benefici debbono essere erogati e simili).

2. — Affinchè il Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) possa esercitare su tutte le fondazioni militari quella vigilanza che è di sua naturale spettanza, i Consigli e le persone incaricate dell'amministrazione dovranno annualmente trasmettergli il rendiconto relativo alla gestione patrimoniale ed alla gestione finanziaria dell'ente.

Tale rendiconto, da inviarsi al Ministero anche se le norme statutarie non ne sanciscano espressamente l'obbligo, dovrà essere redatto per anno solare, salvochè sia diversamente disposto negli statuti.

Esso sarà conforme al modello che, come esempio, si allega alla presente circolare, e sarà accompagnato da una succinta relazione sulla gestione dell'annata e dagli specchi dimostrativi necessari per ciascuna voce del rendiconto.

Nella relazione dovrà sempre ed anzitutto essere data assicurazione dell'avvenuto accertamento della esistenza e della consistenza del patrimonio dell'ente.

3. — Per il ricevimento e la custodia dei fondi e valori di spettanza delle fondazioni si osserveranno in quanto siano applicabili le disposizioni contenute nella circolare 391 del *giornale militare* 1928.

Gli interessi dei capitali delle fondazioni saranno, appena riscossi, depositati in un libretto delle casse di risparmio postali, intestato alla fondazione, in attesa della erogazione preveduta dagli statuti.

4.— In base all'art. 849 del vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi (approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443) la gestione dei beni delle fondazioni affidata dagli statuti al Consiglio di amministrazione di un ente militare, deve essere invece esercitata da una commissione composta del comandante del corpo che la presiede e di due ufficiali del corpo medesimo presenti alla sede, designati dal comandante.

Questo Ministero si riserva di modificare in tal senso — quando se ne presentasse l'occasione — gli statuti degli enti che tuttora menzionino il Consiglio d'amministrazione del corpo; ma, come è ovvio, in attesa di tale modificazione, dovrà, nella gestione dei beni dell'ente, essere osservato il preciso disposto del citato art. 849 del regolamento d'amministrazione.

5. — Per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di registro e di tasse saranno tenute presenti le seguenti avvertenze:

a) le nuove fondazioni e le devoluzioni di quelle esistenti devono essere denunciate a cura dei Consigli o delle persone che ne hanno l'amministrazione all'Ufficio del registro della circoscrizione, in cui ha sede l'ente, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di erezione in ente morale sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno (art. 16 - R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271);

b) gli aumenti del patrimonio devono essere denunciati all'anzicennato Ufficio del Registro entro il 31 dicembre dell'anno, in cui gli aumenti stessi avvengono (art. 23 - R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271);

c) la tassa di concessione governativa deve essere pagata all'Ufficio del registro nella misura stabilita dall'allegato *A* - n. 10 e 11 - al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279;

d) la tassa di manomorta deve essere pagata all'Ufficio successioni e manomorta nella misura seguente:

1° L. 0.90 per ogni cento lire di rendita annua imponibile per le fondazioni destinate a scopi di beneficenza, di educazione e di istruzione, oppure per premiare la virtù o il merito o, in genere, ad altri scopi di pubblica utilità;

2° L. 7.20 per ogni cento lire di rendita annuale in tutti gli altri casi (art. 1 e 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271);

e) sono esenti dalla tassa di manomorta le fondazioni che hanno un patrimonio, la cui rendita annua netta non ecceda le L. 1000 (art. 6 - R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3271);

f) l'importo della tassa di manomorta indebitamente pagata è rimborsabile, in seguito ad apposita domanda all'Ufficio successioni e manomorta, entro tre anni dalla data del pagamento (art. 35 - R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3271);

g) sono esenti dalle tasse di registro e di successione e da quelle ipotecarie le liberalità che hanno lo scopo di beneficenza, istruzione ed educazione (R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380).

6. — Il Ministero ritiene che siano di massima da evitarsi, nella costituzione di nuove fondazioni, le intitolazioni a persone viventi, nonchè le troppo circostanziate, se non addirittura astruse ed impraticabili, condizioni per la erogazione dei benefici.

E ritiene del pari che convenga evitare la istituzione di fondazioni nuove con capitali di misura eccessivamente modesta.

Epperò, mentre, dal canto suo, giungendogli offerte che presentino tali non desiderate caratteristiche, eserciterà — quando possibile — opportuna opera persuasiva sui generosi oblatori per indurli a modificare le intitolazioni, o le condizioni, ovvero a consentire che l'offerta sia conglobata con altre, invita tutte le autorità militari ad esercitare con ogni riguardo un'analoga azione persuasiva verso gli oblatori che ad esse si rivolgessero.

7. — In occasione della pubblicazione dell'Annuario militare per l'anno 1929 sarà provveduto alla compilazione di apposito « Allegato permanente » dell'Annuario stesso, nel quale saranno descritte tutte le fondazioni militari ora esistenti con le principali caratteristiche di ciascuna di esse.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

CONTO CONSUNTIVO DELLA FONDAZIONE

Conto di gestione

N. d'ordine	ENTRATE	Importo: Valori a capitale nominale	Importo: Contanti e altri valori effettivi	N. d'ordine	USCITE	Importo: Valori a capitale nominale	Importo: Contanti ed altri valori effettivi
1	Interessi riscossi nell'esercizio sui titoli.....		3.000 —	1	Somme erogate secondo le disposizioni statutarie .		2.500 —
2	Donazioni ad aumento capitale..		6 500 —	2	Somma spesa per acquisto di titoli		6.500 —
3	Titoli acquistati ..	8.000 —		3	Spese varie.....		80 —
4	Introiti vari.....		100 —				
	TOTALE...	8.000 —	9.600 —		TOTALE...	— —	9.080 —
	Si detrae l'uscita di cui contro		9.080 —				
		8.000 —	520 —				

Ogni voce del rendiconto deve essere possibilmente giustificata con allegati.

..... PER L'ESERCIZIO .....

Stato dei capitali

N. d'ordine	SITUAZIONE PATRIMONIALE-AMMINISTRATIVA	A principio dell'esercizio				A fine dell'esercizio			
		Valori a capitale nominale		Capitali effettivi		Valori a capitale nominale		Capitali effettivi	
1	Titoli costituenti il capitale statutario	50.000	—			50.000	—		
2	Titoli successivamente pervenuti o acquistati in aumento capitale statutario.....					8.000	—		
3	Somme in cassa, o depositate, per erogazioni da farsi in conformità dello statuto			1.500	—			2.020	—
4	Altri valori								
	TOTALE...	50.000	—	1.500	—	58.000	—	2.020	—
	Aumento verificatosi nell'esercizio... (come al mod. A)	8.000	—	520	—				
	Attività alla fine dell'esercizio...	58.000	—	2.020	—	58.000	—	2.020	—

(Firme) ....

N. 40. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esenzioni tributarie alle famiglie numerose.** — (Ragioneria centrale).– 17 gennaio 1929 – Anno VII.

Con riferimento alle circolari 619, 620, 694 e 728 del *giornale militare* del 1928, si invitano tutti i corpi, istituti e stabilimenti militari a voler indicare, con cortese sollecitudine, a questa Ragioneria centrale e non oltre il 26 corr. mese, il numero dei dipendenti — civili, militari, avventizi, straordinari, operai, ecc. — che si trovino nelle condizioni di fruire delle esenzioni tributarie accordate dalla legge numero 1312 del 14 giugno 1928 a favore delle famiglie numerose.

Qualora non esistesse personale dipendente nelle condizioni suaccennate, le amministrazioni si compiaceranno darne egualmente notizia.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 41. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di benzina, olii lubrificanti e grasso giallo consistente agli enti dell'Esercito.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 17 gennaio 1929 – Anno VII.

A completamento delle norme stabilite negli ultimi capiverso delle circolari 438, 439 e 440 del *giornale militare* 1928 e riflettenti il prelevamento della benzina, degli olii lubrificanti e del grasso giallo consistente per servizi diversi da quello automobilistico, si prescrive che d'ora innanzi venga à cura degli enti prelevatari apposta sulle « *Richieste di prelevamento* » apposita annotazione specificante il Capitolo sul quale dovrà gravare la relativa spesa.

Ciò al fine di semplificare alle ditte le fatturazioni, ed ai prelevatari le conseguenti operazioni di pagamento, che dovranno pur sempre essere fatte direttamente, come è già prescritto.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 42. — CONCORSI E GARE. — **Concorso al premio Henry.** – (Direzione generale del genio). — 17 gennaio 1929 – Anno VII.

A senso dell'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 27 febbraio 1898 (atto 183 del *giornale militare*) per i concorsi al premio Henry, è aperto un concorso al quale potranno partecipare gli ufficiali del genio del R. Esercito in attività di servizio, od in una qualunque delle posizioni in congedo, svolgendo uno o tutti e due i temi in seguito specificati.

I premi stabiliti per i vincitori del concorso sono di lire 5000 per il primo tema e di lire 3000 per il secondo.

1° TEMA.

Attrezzamento meccanico dei reparti zappatori-minatori.

Suoi limiti d'impiego nei lavori del genio militare in campagna in relazione anche alla forza motrice occorrente, tenendo conto della possibilità di riceverla da impianti esistenti e di produrla con mezzi occasionali. Varî tipi di attrezzi meccanici che possono impiegarsi nei detti lavori e caratteristiche che essi devono avere. Esempi pratici di organizzazione di lavori con attrezzi meccanici alimentati da energie ricavate nei modi ora detti. Dotazioni che si propongono per i reparti zappatori-minatori e per i magazzini genio di armata, di attrezzi meccanici da lavoro, di motori per detti attrezzi, di mezzi per derivazione di energia da impianti esistenti, di mezzi per produzone di energia con impianti occasionali.

2° TEMA.

Gli esplosivi da mina per i lavori del genio di campagna.

Esame delle caratteristiche dei vari esplosivi da mina, con particolare riguardo a quelli formati con materie prime di produzione nazionale. Esame delle formule usate per i calcoli delle cariche nei vari generi di mine e di distruzioni. Norme d'impiego degli esplosivi che si ritengono più adatti per i detti lavori, e relativi mezzi di accensione. Studio d'impiego di cariche esplosive come ostacoli campali.

Il concorso sarà vincolato alle disposizioni del citato regolamento, ed alle norme seguenti:

1. — Nessun lavoro, per quanto pregevole, potrà conseguire premio, se l'autore non avrà soddisfatto alle condizioni della presente circolare.

2. — I lavori scritti in lingua italiana con carattere chiaramente leggibile, dovranno essere svolti in modo conciso con obbiettivo essenzialmente pratico, tralasciando qualsiasi digressione di carattere puramente teorico, che non trovi nella pratica diretta applicazione.

3. — Ciascun lavoro dovrà essere contrassegnato con un motto, che verrà ripetuto sopra una busta suggellata annessavi, contenente il nome, il cognome, il grado ed il luogo di residenza dell'autore.

4. — E' vietata qualunque espressione o segno che possa far conoscere l'autore e non potrà quindi il medesimo scrivere di proprio pugno l'esemplare del lavoro da spedirsi.

5.— Il concorso s'intenderà chiuso al 31 luglio 1929. I lavori dovranno essere spediti direttamente per la posta, e non per mezzo dei corpi od uffici dai quali i concorrenti dipendono, al Ministero della guerra (Direzione generale del genio) in Roma; quelli che pervenissero dopo il giorno suaccennato rimarranno esclusi dal concorso.

6. — Si darà ricevuta dei lavori pervenuti, con la pubblicazione dei rispettivi motti sul *giornale militare ufficiale*.

* * *

Per tutti i lavori degni di speciale considerazione, anche se non meritevoli di premio, la Commissione esaminatrice proporrà una speciale nota favorevole che sarà trascritta nel libretto personale dell'ufficiale compilatore.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 43 — CONCORSI E GARE. — **Corse militari nelle riunioni ippiche di Roma e Verona.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 17 gennaio 1929 - Anno VII.

Sono approvati i programmi delle seguenti corse militari:

Premio Reale (steeple-chase militare), che si disputerà in Roma il 14 febbraio 1929;

Premio Ministero della guerra (steeple-chase militare), che si disputerà in Verona il 14 marzo 1929.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a dette corse, in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

Il comando del corpo d'armata di Verona disporrà che dall'ufficio di contabilità e revisione sia richiesta la somma di L. 6000 concessa da questo Ministero, sul cap. 25 dell'esercizio in corso, per l'accennato « *premio Ministero della guerra* » e che la somma stessa sia, a suo tempo, corrisposta all'ufficiale od agli ufficiali vincitori.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 44. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo da osservare nella corrispondenza diretta alla sezione di commissariato militare di Messina.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). – 17 gennaio 1929 – Anno VII.

Questo Ministero, tenuto conto che a Messina esiste anche una sezione di commissariato militare marittimo, allo scopo di evitare disguidi nella corrispondenza diretta alla sezione di commissariato appartenente all'Esercito, dispone che l'indirizzo di quest'ultima sia sempre completato come segue:

« Sezione di commissariato militare del R. Esercito - Messina ».

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 45. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di triangolazione topografica e rilievo per capitani di artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 17 gennaio 1929 - Anno VII.

Dall'11 febbraio p. v. al 30 giugno verrà svolto un corso di triangolazione topografica e rilievo a 15 capitani di artiglieria.

Scopo del corso e di quelli che saranno svolti negli anni successivi, è di abilitare un certo numero di ufficiali ad eseguire le determinazioni topografiche che interessano l'artiglieria, per poter poi trarre da essi i topografi per i comandi di artiglieria divisionale.

Gli idonei saranno assegnati ai reggimenti di artiglieria da campagna in ragione di uno per reggimento.

Il corso verrà svolto in due periodi, di cui il primo, della durata di circa 3 mesi, presso l'Istituto geografico militare, il secondo, essenzialmente applicativo, in località da stabilirsi ed in base alle direttive che all'uopo impartirà l'Ispettorato dell'artiglieria.

Possono partecipare al corso i capitani di artiglieria con anzianità di grado non superiore al 31 marzo 1923 e che abbiano frequentato, con buon esito, i corsi di perfezionamento.

Le domande di ammissione dovranno giungere entro il 31 gennaio p. v. all'Ispettorato dell'artiglieria, col parere delle autorità gerarchiche in relazione anche alla situazione dei quadri del reggimento al quale l'ufficiale appartiene. I nomi degli ufficiali ammessi saranno pubblicati nel *giornale militare*.

Gli ufficiali prescelti si presenteranno alla direzione dell'Istituto geografico in Firenze, il mattino del 10 febbraio; dovranno portare con sè un soldato per il servizio di aiutante topografo, porta strumenti e stadia e come attendente.

Detto soldato dovrà passare in aggregazione al distretto di Firenze, restando a disposizione dell'Istituto geografico militare.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 46. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme – Edizione 1927.** — (Gabinetto) – 17 gennaio 1929 – Anno VII.

I comma *i)* ed *l)* del § 1 del Capo VII del regolamento sull'uniforme (edizione 1927) sono sostituiti dal seguente:

i) i marescialli, i sergenti maggiori, i sergenti ed i militari di truppa durante la licenza in località diversa dalla residenza di servizio e nei viaggi in ferrovia o sul mare, quando siano in possesso del libretto ferroviario di viaggio ovvero abbiano autorizzazione scritta di vestire l'abito civile, risultante dai documenti di viaggio.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

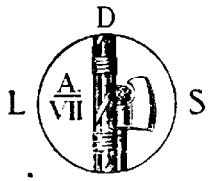
In parte di copie della dispensa n. 57 del *giornale militare* 1928, contenente la circolare n. 803, in data 6 dicembre scorso e negli estratti riportanti la circolare stessa, per omissione verificatasi nella stampa, manca — allo specchio allegato 1 — l'indicazione dell'autorità che deve *compilare* le note di qualifica dei ragionieri geometri del Genio militare che prestano servizio presso i reggimenti del genio.

Come invece chiaramente rilevasi dalle copie della circolare stessa in cui l'omissione di cui sopra non si è verificata, per il personale anzidetto le note di qualifica dovranno essere *compilate* dai comandanti dei reggimenti presso i quali il personale medesimo presta servizio.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 1ª, anno 1929, circolare 5:

A pagina 12, 13 e 14, ultimo comma dei titoli: artiglieria da campagna, artiglieria pesante ed artiglieria pesante campale, dove è detto « *scuola di tiro di artiglieria di Civitavecchia* », leggasi: « *scuola di tiro di artiglieria di Nettuno* (distaccamento di Bracciano) ».



PREZZO L. 1,10

(285) - Roma, 1928 - Anno VII — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª — 1929 - ANNO VII — 25 GENNAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 10 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. **47** - **25 ottobre 1928** - Anno VI — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2921, con il quale la « Fondazione Mario Faino », eretta in ente morale con R. decreto n. 386 del 5 febbraio 1920, è devoluta con il capitale nominale di lire 4600 di cui dispone, al reggimento Guide . . . . . *Pag.* 88

» **48** - **18 novembre 1928** - Anno VII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 3035, con il quale viene modificato l'art. 5 dello statuto del Museo storico dei bersaglieri, eretto in ente morale con R. decreto 27 novembre 1921, n. 1879 . . . . . » 91

» **49** - **6 dicembre 1928** - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 2955 - Sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato . . . » 92

» **50** - **24 gennaio 1929** - Anno VII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatorie degli ammessi al concorso di cui al R. decreto 19 aprile 1923, n. 910 per il reclutamento di ufficiali inferiori nel corpo di amministrazione compilate sulla base delle rinnovate operazioni di concorso a senso del decreto ministeriale 30 aprile 1927 . . . . . » 99

LIBRERIA DELLO STATO

N. **51 - 24 gennaio 1929** - Anno VII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Nomina della commissione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955 per il giudizio di merito degli ufficiali da nominarsi in soprannumero in S. P. E. nel corpo di amministrazione a senso dell'art. 3 del R. decreto-legge anzidetto *Pag.* 126

» **52 - 20 dicembre 1928** - Anno VII — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — Legge n. 3133 - Conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1928 n. 2034, concernente il nuovo ordinamento della Croce Rossa Italiana . . . . . » 126

» **53 - 20 dicembre 1928** - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE - SCUOLE MILITARI. — Legge n. 3122 - Conversione in legge del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1590, contenente disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria . . . . . » 127

» **54 - 24 dicembre 1928** - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 3089 - Acquisto di una raccolta di armi per il Museo nazionale di Castel S. Angelo » 128

» **55 - 24 dicembre 1928** - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 3088 - Conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di capo di Stato Maggiore Generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del consiglio dell'Esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito . . . . . » 129

» **56 - 24 dicembre 1928** - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 3159 - Sedi, dipendenza e attribuzioni dei maggiori generali medici ispettori . . . . . » 130

N. 57 - 24 dicembre 1928 - Anno VII — RECLUTAMENTO. — Legge n. 3087 - Aumento del numero degli ufficiali da reclutarsi straordinariamente nel corpo di commissariato militare . . . . . *Pag.* 133

» 58 - 28 dicembre 1928 - Anno VII — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. - Decreto ministeriale che provvede alla conferma in servizio di cappellani incaricati e ne stabilisce il trattamento economico . . . . . » 133

» 59 - 9 gennaio 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della Commissione per i concorrenti a tenente chimico-farmacista in S. P. E. di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 agosto 1928 » 135

» 60 - 18 gennaio 1929 - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 14 - Modificazioni al Regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, concernente l'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche » 136

» 61 - 24 gennaio 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme per l'applicazione della legge 2 dicembre 1928, n. 2795, riguardante la sistemazione nel ruolo degli impiegati d'ordine dell'amministrazione militare del personale non di ruolo, comunque denominato. . . . » 137

» 62 - 24 gennaio 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Esami ed esperimenti per l'avanzamento a scelta ed anzianità degli ufficiali veterinari in S. P. E. compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sui quadri di avanzamento suppletivo per l'anno 1928 ed ordinario per il 1929 . . . . . » 142

» 63 - 24 gennaio 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Variante alla composizione della Commissione tecnica per l'esame dei titoli accademici, pubblicazioni ecc. degli ufficiali veterinari, il cui avanzamento avviene a scelta per titoli . . . . . » 142

N. 64 - 24 gennaio 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Variante alle norme per la prima applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, nella parte che concerne gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi . . . . . *Pag.* 143

» 65 - 24 gennaio 1929 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Campionato del cavallo militare 1929 . . . » 143

» 66 - 24 gennaio 1929 - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Facoltà concessa agli ufficiali di inoltrare domanda per l'assegnazione al Ministero della guerra » 146

» 67 - 24 gennaio 1929 - Anno VII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo veterinario . . . . » 147

» 68 - 24 gennaio 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Secondo corso istruttori di lotta giapponese per sottufficiali presso la scuola centrale di educazione fisica . . . . . » 147

NOTIFICAZIONE . . . . . » 149

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 152

Circolare N. 47. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2921, con il quale la « Fondazione Mario FAINO », eretta in ente morale con R. decreto n. 386 del 5 febbraio 1920, è devoluta con il capitale nominale di lire 4600 di cui dispone, al reggimento Guide.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 ottobre 1928 - Anno VI. - (*Gazzetta ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 febbraio 1920, n. 386, col quale fu eretta in ente morale la « *Fondazione Mario FAINO* », costituita col capitale di L. 2500 e destinata a favore del reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°), successivamente disciolto;

Riconosciuta l'opportunità di devolvere la detta fondazione al reggimento Guide;

Constatato che il capitale nominale di essa è effettivamente risultato di L. 3000 nominali, in titoli del Prestito Nazionale 5 %;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª;

Ritenuto opportuno di cumulare con detto capitale l'ammontare degli interessi che per il mancato funzionamento della Fondazione si sono venuti maturando a tutto il 1° luglio 1928 - Anno VI - per l'importo di L. 1275, pari a L. 1600 nominali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Mario FAINO* », eretta in ente morale col R. decreto n. 386 del 5 febbraio 1920, è devoluta col capitale nominale di L. 4600 di cui dispone, al reggimento guide.

Art. 2.

Lo statuto organico della detta fondazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1920, n. 386, è sostituito da quello composto di 5 articoli, allegato al presente R. decreto e visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione Mario FAINO » a favore del reggimento Guide.

Art. 1.

La « *Fondazione Mario FAINO* », costituita col legato disposto a favore del reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°) dal sig. Mario FAINO, già capitano nel suddetto reggimento e che come ufficiale in servizio di S. M., come volontario bombardiere e come comandante di un gruppo di bombarde, prese parte alla campagna di guerra 1915-1918, viene devoluta al reggimento guide, essendo stato sciolto il reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°).

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire duemilacinquecento investito in titoli di consolidato 5 % e da quello, pure nominale, di lire duemilacento investito in titoli del Prestito del Littorio. Gli uni e gli altri, convertiti in due certificati di rendita nominativa intestati alla « *Fondazione Mario FAINO* », saranno depositati nella cassa del reggimento guide.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al Comandante del predetto reggimento.

Art. 4.

La rendita annua derivante dal capitale complessivo di cui al precedente art. 2 sarà divisa in parti uguali per essere assegnata, a giudizio del Comandante del reggimento, a due soldati del reggimento stesso decorati o che si siano distinti durante l'anno per atti di valore o per servizio, con preferenza — a parità di merito — a coloro i quali versino in condizione di bisogno.

Art. 5.

La distribuzione annuale dei premi sarà effettuata in forma solenne presso il reggimento, il 1° novembre, giorno che ricorda la data di fondazione dei cavalleggeri di Vicenza.

Roma, lì 25 ottobre 1928 - Anno VI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 48. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 3035, con il quale viene modificato l'art. 5 dello statuto del Museo storico dei bersaglieri, eretto in ente morale con R. decreto 27 novembre 1921, n. 1879.** – (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 novembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 novembre 1921, n. 1879, col quale il Museo Storico dei bersaglieri, avente sede in Roma, fu eretto in ente morale e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il R. decreto 2 giugno 1927 - Anno V, n. 1303;

Riconosciuta l'opportunità di comprendere fra i membri del Consiglio direttivo del detto Museo anche un rappresentante dell'Associazione nazionale bersaglieri;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 5 dello statuto del Museo Storico dei bersaglieri — approvato con R. decreto 27 novembre 1921, n. 1879 — viene così modificato:

« La direzione e l'amministrazione del Museo viene affidata ad un Consiglio composto di otto membri e cioè:

a) di un ufficiale generale in congedo - *direttore;*

b) del colonnello comandante il reggimento dei bersaglieri di stanza in Roma, *vice-direttore;*

c) di un rappresentante dell'Associazione nazionale bersaglieri;

d) di due ufficiali superiori di cui uno almeno in congedo;

e) di due capitani di cui uno almeno in congedo;

f) di un capitano in S. P. E. o di un ufficiale riassunto in servizio di grado non superiore a tenente colonnello - *segretario.*

A far parte del Consiglio direttivo saranno scelti ufficiali i quali abbiano appartenuto al corpo dei bersaglieri. Il rappresentante dell'Associazione nazionale bersaglieri potrà anche non avere grado di ufficiale.

I membri del Consiglio direttivo sono nominati dal Ministro per la guerra; peraltro la nomina a membro del Consiglio direttivo del rappresentante dell'Associazione nazionale bersaglieri è disposta su designazione del presidente dell'Associazione stessa. Tutti i membri del Consiglio direttivo durano in carica per un quinquennio, salvo ad essere riconfermati.

Per gli ufficiali in S. P. E. la durata della carica è subordinata alla loro permanenza in Roma ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 49. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 2955 - Sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato.** — (Gabinetto). — 6 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, col quale si dà facoltà al Ministro per la guerra di provvedere mediante concorso ad un reclutamento di subalterni e capitani di amministrazione in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1923 con il quale veniva notificato il bando di concorso per un numero di posti di subalterni e capitani di Amministrazione in servizio attivo, corrispondente alle vacanze esistenti o verificabili nei gradi suddetti fino alla data del 15 agosto 1923;

Vista la decisione 14 gennaio-11 febbraio 1927 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in accoglimento di ricorso prodotto da interessati, dichiarava nulle tutte le operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice del concorso e privi di ogni efficacia legale tutti i conseguenti provvedimenti;

Visto il decreto 30 aprile 1927, con il quale il Ministro per la guerra diffidava gli interessati a ripresentare non oltre il 20 giugno 1927 i documenti richiesti per la partecipazione al concorso in parola e necessari per procedere nuovamente alle operazioni di graduatoria;

Visto il decreto 1° giugno 1927 con il quale il Ministro per la guerra nominava la Commissione incaricata di procedere alle nuove operazioni in esame e di valutazione dei candidati al concorso di cui sopra;

Visto l'esito del lavoro compiuto dalla Commissione stessa;

Considerata la necessità di contemperare le giuste esigenze derivanti sia dalle legittime aspettative sorte dalla decisione suaccennata del Consiglio di Stato, sia dallo stato di fatto creatosi in seguito alle nomine effettuate in base alle operazioni di graduatoria come sopra annullate;

Considerata altresì l'urgenza di provvedere in modo sollecito e definitivo alla sistemazione dei ruoli degli ufficiali inferiori di Amministrazione in servizio permanente effettivo e di dare per ogni effetto piena validità agli atti fin qui compiuti nella loro veste dagli ufficiali le cui nomine sono venute a risultare prive di efficacia legale ed agli atti nei loro confronti comunque disposti dall'Amministrazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di provvedere, in dipendenza dell'esito delle operazioni compiute dalla Commissione di cui ai decreti ministeriali 1° giugno 1927 e 8 novembre 1927, alle nomine, nei gradi di subalterni e capitani di amministrazione in S. P. E., dei vincitori del concorso bandito col decreto ministeriale 4 giugno 1923, sotto la data e con le anzianità risultanti dall'applicazione degli articoli 6 e 7 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910.

Qualora non venissero ricoperte nel grado di capitano le vacanze risultanti nel grado stesso al 15 agosto 1923, si procederà ad un corrispondente maggior reclutamento nel grado inferiore, tenendo presenti, agli effetti di tale ultimo reclutamento, gli articoli 2 e 5 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910.

Art. 2.

Dalle nomine di cui al precedente articolo sono esclusi:

a) i concorrenti che furono nominati in base alla precedente graduatoria annullata e pei quali sia intervenuto, posteriormente a detta nomina, un provvedimento di revoca della nomina stessa o un qualsiasi altro provvedimento in base al quale abbiano cessato di far parte del S. P. E.;

b) i concorrenti che posteriormente alla nomina ottenuta in base alla precedente graduatoria annullata siano passati ufficiali del S. P. E. in altra arma o corpo o nella Regia aeronautica o pei quali sia in corso il passaggio in altra arma o corpo (S. P. E.) quali vincitori di concorso già bandito ed espletato alla data del presente decreto;

c) gli ufficiali che, in base alle disposizioni del presente decreto, tornino, d'autorità od a domanda, nell'arma di provenienza.

Per tutti gli ufficiali di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) si considererà senz'altro confermata, in virtù del presente decreto e fino alla data di eliminazione dal ruolo degli ufficiali di amministrazione, la nomina nel Corpo di amministrazione in S. P. E. in base alla precedente graduatoria annullata.

La mancata nomina di un concorrente in base all'esclusione di cui al presente articolo nonchè ogni altra mancata nomina che si verificherà per decesso, rinuncia, mancanza di idoneità fisica, esclusione, a giudizio insindacabile del Ministro, dovuta a motivi d'indole morale, o comunque, per qualsiasi altro motivo dipendente dalle disposizioni del presente decreto, non darà luogo ad ulteriori nomine di concorrenti che seguono in graduatoria se non con le norme degli articoli seguenti.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di provvedere con le norme di cui al successivo art. 5, e salvo il disposto del successivo art. 4, alla nomina, in soprannumero, nei gradi di subalterno o capitano nel Corpo di amministrazione in S. P. E. di quegli ufficiali che, essendo già stati reclutati con l'uno o l'altro grado nel Corpo stesso in base alla precedente graduatoria ed avendo ripresentato domanda di ammissione al nuovo concorso, non siano stati classificati dalla Commissione di cui ai decreti ministeriali 1° giugno 1927 e 8 novembre 1927 o non risultino compresi nel numero dei vincitori del concorso in relazione ai posti da coprire.

Alle predette nomine in soprannumero si procederà nella misura dei posti che rimarranno scoperti in base alle mancate nomine di cui al precedente articolo.

Ove peraltro la disponibilità di tali posti non risultasse sufficiente a coprire tutte le nomine da effettuarsi ai sensi del primo comma del presente articolo, il Ministro per la guerra avrà facoltà di procedere alle ulteriori nomine per non oltre 50 posti, considerando, in tal caso, ridotte di altrettanti posti le vacanze dei ruoli per gli ufficiali delle altre armi e corpi, che, per essersi verificate posteriormente al 20 agosto 1926, possono essere ricoperte con nuove nomine a norma dell'art. 2, secondo comma, n. 1 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387. Fino a tanto che esisteranno soprannumeri rispetto ai posti complessivi di organico del ruolo degli ufficiali di amministrazione, saranno lasciati scoperti, anche dopo che avranno cessato di aver vigore le disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, altrettanti posti nel complesso degli altri ruoli di ufficiali.

Le eccedenze che si producono nel ruolo di Amministrazione in base al disposto del precedente capoverso saranno riassorbite con le successive vacanze.

Gli ufficiali di cui al presente articolo seguiranno nei ruoli rispettivi l'ultimo dei pari grado vincitori del concorso, di cui assumeranno l'anzianità assoluta.

Art. 4.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di provvedere al ritorno nell'arma originaria, col grado ed anzianità ivi posseduti, degli ufficiali che già provenienti dal servizio attivo risultino nelle seguenti condizioni:

a) ufficiali trasferiti nel Corpo di amministrazione in base al precedente concorso annullato, che non siano stati classificati in occasione delle rinnovate operazioni di concorso o che, classificati in graduatoria oltre il numero dei posti da coprire, non possano ottenere il trasferimento nel Corpo di amministrazione in base al giudizio negativo della Commissione di cui al successivo articolo;

b) ufficiali che, classificati in graduatoria oltre il numero dei posti da coprire e giudicati meritevoli del trasferimento nel Corpo di amministrazione in base a giudizio della Commissione di cui al successivo art. 5, optino per il ritorno nell'arma originaria;

c) i vincitori del concorso, a seguito della rinnovazione di esso, che chiedano il ritorno nell'arma di provenienza e che vi trovino collocamento nei limiti fissati dal R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 5.

Alle nomine di cui all'art. 3 sarà provveduto previo giudizio di merito da parte di apposita Commissione nominata dal Ministro per la guerra; tale giudizio dovrà basarsi essenzialmente sul servizio prestato dagli ufficiali nel Corpo di amministrazione, a seguito della nomina ottenuta nel Corpo stesso in base all'esito del precedente concorso annullato. Coloro che non siano stati giudicati meritevoli e non rientrino nella categoria della lettera *a*) dell'art. 4 saranno dispensati dal S. P. E. col trattamento di quiescenza che possa loro competere secondo le norme in vigore. Il relativo provvedimento sarà adottato entro due mesi dalla partecipazione del giudizio della Commissione.

Gli ufficiali dichiarati meritevoli saranno compresi dalla Commissione in una graduatoria di merito in base alla quale resterà determinata l'anzianità relativa degli ufficiali stessi.

Art. 6.

Gli ufficiali che, nominati o trasferiti col grado di tenente nel Corpo di amministrazione, in base al precedente concorso annullato, vi abbiano conseguito, posteriormente a detta nomina, il grado superiore, e che, in base alla anzianità nel grado di tenente loro attribuita a seguito delle rinnovate operazioni di concorso e a norma del presente decreto, vengano a risultare non più compresi nei limiti di promovibilità, conserveranno con anzianità sospesa il grado conseguito fino a che non saranno riammessi nei quadri con decorrenza dalla data in cui verranno a maturare il diritto alla promozione; tale data sarà loro attribuita come anzianità di grado. Fino alla data di riammissione di cui sopra, sarà lasciato vacante un uguale numero di posti nel grado inferiore.

Art. 7.

Gli ufficiali, che in base all'esito del nuovo concorso e alla anzianità loro attribuita vengano a trovarsi in una posizione di ruolo che avrebbe già comportato la loro promozione, saranno presi in esame per l'avanzamento con le norme attualmente in vigore. Se idonei, saranno promossi con anzianità corrispondente alla data in cui essi avrebbero maturato il diritto alla promozione.

Art. 8.

Sino a quando non sia provveduto in conformità al presente decreto, gli ufficiali del Corpo di amministrazione ai quali il decreto stesso si riferisce continueranno a rimanere nell'attuale posizione di stato di ufficiali del Corpo suddetto, salvo che ne siano già cessati in precedenza per perdita del grado o per qualsivoglia forma di dispensa o eliminazione dal S. P. E.

I predetti provvedimenti di cessazione con i loro effetti restano fermi dalle date rispettive.

Conserva parimenti la sua efficacia ogni minore o temporaneo provvedimento di stato per ufficiali del Corpo di amministrazione cui si riferisce il presente decreto, sia che ab-

biano cessato o cessino dall'appartenervi, sia che non vi permangano.

Gli ufficiali nominati in base alla precedente graduatoria annullata, i quali non hanno presentato i documenti per ripartecipare al concorso ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 1927, se provenienti dal S. P. E. ritornano nell'arma di provenienza, se provenienti dalle categorie del congedo saranno dispensati dal S. P. E. col trattamento di quiescenza che possa loro competere secondo le norme in vigore a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

I provvedimenti che saranno emanati in attuazione del presente decreto non danno luogo a pagamento di arretrati e contro di essi non è proponibile alcun gravame giurisdizionale nè da parte dei concorrenti nè da parte di altri interessati.

Art. 10.

Gli atti compiuti dagli ufficiali che furono nominati nel corpo di amministrazione in S. P. E. in base alla precedente graduatoria annullata sono validi ad ogni effetto, qualunque sia la posizione che detti ufficiali hanno assunto posteriormente o che, in base alle rinnovate operazioni del concorso ed in base alle disposizioni del presente decreto, vengano ad assumere.

Art. 11.

Per le nomine da effettuarsi in base al presente decreto non si applicano le disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 399, relativa alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 50. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatorie degli ammessi al concorso di cui al R. decreto 19 aprile 1923 n. 910 per il reclutamento di ufficiali inferiori nel corpo di amministrazione compilate sulla base delle rinnovate operazioni di concorso a senso del decreto ministeriale 30 aprile 1927.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 gennaio 1929 - Anno VII.

Si portano a conoscenza qui di seguito pubblicate le graduatorie che, in base alle rinnovate operazioni di concorso di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1927, sono state formulate ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 4 giugno 1923 contenente le norme esecutive del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, per il reclutamento di ufficiali inferiori nel corpo di amministrazione, avvertendo che:

a) i trasferimenti in S.P.E. nel corpo di amministrazione, da effettuarsi a senso dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955, per i capitani provenienti dal S.P.E. e di cui alla graduatoria *A* potranno essere disposti, per i compresi in graduatoria, senza limitazione di numero;

b) i trasferimenti in S.P.E. nel corpo di amministrazione da effettuarsi a senso dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955, per i subalterni provenienti dal S.P.E. e di cui alla graduatoria *B*, non potranno essere effettuati oltre il n. 169 di graduatoria, incluso;

c) le nomine in S.P.E. nel corpo di amministrazione da effettuarsi a senso dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955, per i subalterni provenienti dalle categorie in congedo e di cui alla graduatoria *C*, non potranno essere effettuate oltre il n. 509 di graduatoria, incluso.

Alle nomine da effettuarsi in soprannumero nel S.P.E. del corpo di amministrazione a senso dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955, sarà dato corso appena espletato il compito demandato alla Commissione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge anzidetto.

Credesi infine opportuno avvertire che il grado riportato a fianco dei singoli concorrenti, nelle rispettive graduatorie, è quello rivestito all'epoca in cui chiesero di partecipare al concorso (15 agosto 1923).

A) *Graduatoria dei capitani in S.P.E. aspiranti al trasferimento nel corpo di amministrazione* (art. 2 lettera *a*) del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910).

1.	Capit.	fanteria	S.P.E.	POLETTI Mario.
2.	»	»	»	DE MATTIA Alessandro.
3.	»	»	»	FORTUNATO Giovanni.
4.	»	»	»	RACCHI Antonio.
5.	»	sussist.	»	GIUFFRIDA Salvatore.
6.	»	fanteria	»	CIRILLO Giovanni.
7.	»	»	»	DI DOMENICO Salvatore.
8.	»	»	»	COLANGELO Umberto.
9.	»	»	»	LOMUTI Giuseppe.
10.	»	»	»	CAPACCIO Giuseppe.
11.	»	»	»	FAZZINO Salvatore.
12.	»	»	»	EMANUELE Nicolò.
13.	»	»	»	SEMINARA Biagio.
14.	»	»	»	RUBINO Alfredo.
15.	»	»	»	SONCINI Natale.
16.	»	»	»	BORDONI Ferruccio.
17.	»	»	»	RAZZANO Camillo.
18.	»	»	»	MICELLI Alfredo.
19.	»	»	»	SALVATI Gino.
20.	»	»	»	SAJEVA Angelo.
21.	»	»	»	AGOSTA Attilio.
22.	»	artigl.	»	PETTIROSSI Giuseppe.
23.	»	fanteria	»	LAMANNA Francesco.
24.	»	»	»	PASCOLI Cesare.
25.	»	»	»	ARONADIO Ettore.
26.	»	»	»	GAFFOGLIO Modesto.
27.	»	»	»	BAVARESCO Bartolo.
28.	»	»	»	DI NARDO Livio.
29.	»	»	»	PODDIGUE Ettore.
30.	»	»	»	ALBINI Ernesto.
31.	»	»	»	MARIONI Nazzareno.
32.	»	»	»	BARBONI Odoardo.

33.	Capit.	fanteria	S.P.E.	MASSA Achille.
34.	»	»	»	MANFREDI Francesco.
35.	»	»	»	MARTINELLI Patr. di Salerno Giovanni.
36.	»	»	»	IASIMONE Antonio.
37.	»	»	»	DE FEO Michele.
38.	»	»	»	BONADEO Vincenzo.
39.	»	»	»	LIMONGELLI Savino.
40.	»	»	»	BRUNETTI Giuseppe.
41.	»	»	»	D'ANTUONO Luigi.
42.	»	»	»	BRUNI Enzo.
43.	»	artigl.	»	PEDOTE Pasquale.
44.	»	»	»	BONANNO Salvatore.

B) *Graduatoria dei subalterni in S.P.E. aspiranti al trasferimento nel corpo di amministrazione* (art. 2 lett. *b*) del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910).

1.	Tenente	fanteria	S.P.E.	FRANZOSI Antonio.
2.	»	»	»	ARZONE Francesco.
3.	»	»	»	FRONTINI Emilio.
4.	»	»	»	MUSMECI Giovanni.
5.	»	»	»	MODUGNO Vincenzo.
6.	»	sussist.	»	BERNARDINI Pietro.
7.	»	fanteria	»	CASALES Salvatore.
8.	»	sussist.	»	POGGESI Luigi.
9.	»	fanteria	»	SAVI Arnaldo.
10.	»	artigl.	»	FERLINI Luigi.
11.	»	fanteria	»	DE CIUTIIS Pasquale.
12.	»	»	»	SPANDRE Giacomo.
13.	»	cavall.	»	SAGGIOMO Luigi.
14.	»	sussist.	»	GUZZO Salvatore.
15.	»	»	»	GIANNOTTI Augusto.
16.	»	fanteria	»	ANTOCI Epifanio.
17.	»	»	»	PAPPAGALLO Arturo.
18.	»	»	»	BARBATO Edoardo.

19.	Tenente	sussist.	S.P.E.	MASCIANDARO Biagio.
20.	»	»	»	CONTI Lorenzo.
21.	»	fanteria	»	CUNSOLO Franc. Antonio.
22.	»	»	»	FRASCOLLA Pasquale.
23.	»	»	»	DEL COCO Alberto.
24.	»	»	»	EVOLA Felice.
25.	»	»	»	LABONIA Enrico.
26.	»	»	»	GORI Alberto.
27.	»	»	»	IANDOLO Franc. Saverio.
28.	»	»	»	CANCELLARA Giuseppe.
29.	»	»	»	MADDALENA Fausto.
30.	»	»	»	SAGONE Nicolò.
31.	»	»	»	PACE Edoardo.
32.	»	»	»	SANTORO Angiolino.
33.	»	»	»	COSSIO Remo.
34.	»	»	»	PESCATORE Antonio.
35.	»	»	»	VELLANO Carlo.
36.	»	sussist.	»	SEMERARO Giovanni.
37.	»	fanteria	»	MACCIONI Enrico.
38.	»	»	»	CIPOLLARO Mario.
39.	»	»	»	FERRARO Vincenzo.
40.	»	sussist.	»	AVALLONE Domenico.
41.	»	fanteria	»	MELONI Armando.
42.	»	»	»	MIRAGLIA Raimondo.
43.	»	»	»	CALIRI Fedele.
44.	»	»	»	PEDRESCHI Pietro.
45.	»	»	»	STERPELLONE Cesare.
46.	Sottoten.	»	»	LANCIANO Antonio.
47.	Tenente	»	»	PUSANTI Salvatore.
48.	»	genio	»	CORGIAT LOIA BRANCOT Germano.
49.	»	fanteria	»	ACCARDI Francesco.
50.	»	»	»	ALFIERI Ireneo.
51.	»	»	»	MARCIANO Enrico.
52.	»	»	»	CASINI Maurizio.

53.	Tenente	fanteria	S.P.E.	TRECCO Federico.
54.	»	sussist.	»	MELATTI Massimiliano.
55.	»	fanteria	»	STROPPOLATINI Quintino.
56.	»	»	»	SACCO Giuseppe.
57.	»	»	»	RICCI Giovanni.
58.	»	»	»	SCLAFANI Silvio.
59.	»	»	»	MANTOVA Ugo.
60.	»	»	»	IUPPA Emilio.
61.	»	»	»	COCCHIS Ugo.
62.	»	»	»	RICUCCI Ricuccio Enrico.
63.	»	»	»	MANTELLI Angelo.
64.	»	»	»	BONARELLI Luigi.
65.	»	»	»	GALLO Gabriele.
66.	»	»	»	CALABRO' Bruno.
67.	»	artigl.	»	LA CIURA Angelo.
68.	»	fanteria	»	LURIDIANA Matteo.
69.	»	artigl.	»	TANAS Felice.
70.	»	fanteria	»	PEDE Rodolfo.
71.	»	»	»	CAPETTA Giuseppe.
72.	»	»	»	VASSALLO IERVOLINO Natale.
73.	»	»	»	RICCIU Giovanni.
74.	»	sussist.	»	LEPORE Armando.
75.	»	fanteria	»	DI LORENZO Antonino.
76.	»	artigl.	»	GOTTI Luigi.
77.	»	fanteria	»	DE LUCA Luigi.
78.	»	»	»	CORATOLO Giuseppe.
79.	»	»	»	BERNARDI Buonfiglio.
80.	»	»	»	SCORZA Francesco.
81.	»	»	»	CAVANNA Luca.
82.	»	»	»	TOLU Ennio.
83.	»	»	»	RUSSO Francescantonio.
84.	»	»	»	VASQUES Giovanni.
85.	»	»	»	PAGANUZZI Fermo.
86.	»	»	»	MARIANI Nestore.

87.	Sottot.	fanteria	S.P.E.	OLIVIERI Nicolò.
88.	Tenente	»	»	ARECCO Lorenzo.
89.	»	»	»	MOSCATO Angelo.
90.	»	»	»	MONGIARDO Antonio.
91.	»	»	»	TRONATI Torquato.
92.	»	»	»	STRANI Domenico.
93.	»	artigl.	»	MAZZA Gezio.
94.	»	fanteria	»	CANIGLIA Salvatore.
95.	»	»	»	SCUDERI Rosario.
96.	»	»	»	VERONESE Antonio.
97.	»	»	»	GHINELLI Miro.
98.	»	»	»	CIMMINO Emiddio.
99.	»	»	»	PIRONTI Nob. dei Duchi di CAMPAGNA Gaetano.
100.	»	»	»	MAJO Francesco.
101.	»	»	»	ANZANI CILIBERTI Alfonso
102.	»	»	»	PEDONI Enrico.
103.	»	»	»	MARZANO Mario.
104.	»	artigl.	»	CARNEVALI Cornelio.
105.	»	fanteria	»	FERRARA Ferruccio.
106.	»	»	»	GIORDANO Giovanni.
107.	Sottoten.	»	»	ALTIERI Giuseppe.
108.	Tenente	»	»	BACCI Giovanni.
109.	»	»	»	MANICASTRI Carlo.
110.	»	»	»	CERVONE Salvatore.
111.	»	»	»	MOLININI Luigi.
112.	»	»	»	CESTARI Adelio.
113.	»	»	»	CRISTANELLI Gino.
114.	»	»	»	GARELLA Giorgio.
115.	»	»	»	ROSSO Alessandro.
116.	»	»	»	DE CURTIS Attilio.
117.	»	»	»	ANDRIOLA Pasquale.
118.	»	artigl.	»	CALI' Luigi.
119.	»	fanteria	»	DE FRANCESCO Francesco.
120.	»	artigl.	»	PECORA Saverio.

121.	Tenente	fanteria	S.P.E.	CARUSO Carlo.
122.	»	»	»	DISCOLI Emilio.
123.	»	»	»	MASUCCI Antonio.
124.	Sottoten.	»	»	PAGLIANO Antonio.
125.	Tenente	»	»	GIANNONE Giuseppe.
126.	»	»	»	ESPOSITO Alfredo.
127.	»	artigl.	»	LO PREIATO Attila.
128.	»	fanteria	»	LOMBARDO Attilio.
129.	»	»	»	IUGLIO Luigi.
130.	»	»	»	PRESTI MASSARI Francesco.
131.	»	»	»	CANNA Carlo.
132.	»	»	»	SPANO' Luigi.
133.	»	»	»	MONTORSI Antonino.
134.	»	»	»	TRAMONTANO Agostino.
135.	»	»	»	DI RICCO Umberto.
136.	»	»	»	CERROTTA Luigi.
137.	»	»	»	MARINETTO Ferdinando.
138.	»	»	»	VALESSINA Angelo.
139.	»	genio	»	VETRI Paolo.
140.	»	fanteria	»	TACCHINI Carlo.
141.	»	»	»	COLACINO Raffaele.
142.	»	artigl.	»	VERTUANI Mario.
143.	»	fanteria	»	TADDEO Bernardo.
144.	»	»	»	CORDARO Rosario.
145.	»	»	»	MOLETTA Cesare.
146.	»	»	»	PRESUTTI Alberto.
147.	»	»	»	CHIAPPINI Giuseppe.
148.	»	»	»	BERRETTINI Antonio.
149.	»	»	»	RANDONE Salvatore.
150.	»	artigl.	»	MANTESE Gaetano.
151.	»	fanteria	»	CORTIS Pacifico.
152.	»	»	»	MONTALTO Giovanni.
153.	»	genio	»	MAURELLI Romeo.
154.	»	fanteria	»	FAVI Pietro.
155.	»	»	»	SIMONCIONI Amedeo.

156.	Tenente	fanteria	S.P.E.	NICELLI Enrico.
157.	»	cavall.	»	ZAGARI Giuseppe.
158.	»	fanteria	»	MICCOLI Franc. Rodolfo.
159.	»	»	»	LEONESSA Giovanni.
160.	»	»	»	GARRITANI Umberto.
161.	»	»	»	LISPI Angelo.
162.	»	»	»	MARCACCINI Licurgo.
163.	»	»	»	AVERNA Guido.
164.	»	»	»	CAVALLI Costanzo.
165.	»	»	»	AMALFITANI Nicola.
166.	»	»	»	ZAIOTTI Emanuele.
167.	»	artigl.	»	BELLOMIA Vincenzo.
168.	»	fanteria	»	IBERTI Giovanni Antonio.
169.	»	»	»	BELLANCA Filippo.
170.	»	»	»	BRESCIA Pasquale.
171.	»	»	»	CORCHIA Carmelo.
172.	»	»	»	FELICI Francesco.
173.	»	»	»	SCALIA Concetto.
174.	»	»	»	PECHINI Sante.
175.	»	»	»	POLLARA Giuseppe.
176.	»	artigl.	»	ROCCA Armando.
177.	»	fanteria	»	MONEGATTI Ernesto.
178.	»	cavall.	»	BISOGNI Terzo.
179.	»	artigl.	»	CARBONE Achille.
180.	»	fanteria	»	MINARDI Giuseppe.
181.	»	»	»	SANTILLO Ippolito.
182.	»	»	»	BARONI Giuseppe.
183.	»	»	»	GADOLA Enrico.
184.	»	artigl.	»	REVELLI Clemente.
185.	»	fanteria	»	CAYRE Ottavio Italo.
186.	»	»	»	ALTERIO Ettore.
187.	»	genio	»	PERNICE Andrea.
188.	»	artigl.	»	PAFFI Giovanni.
189.	»	cavall.	»	ANNIBALDO Vincenzo.
190.	»	fanteria	»	STELLA Gennaro.

191. Sottot. fanteria S.P.E. NEYROZ Ernesto.
192. Tenente » » CERESA Augusto.
193. » artigl. » CAPUANO Luigi.
194. » fanteria » CONTERNO Vincenzo.

C) *Graduatoria degli ufficiali delle categorie del congedo aspiranti alla nomina di ufficiale inferiore in S.P.E. nel corpo di amministrazione* (art. 2 lettera *b*) del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910).

1. Tenente compl. fanteria CACCIATORE Francesco.
2. Capit. » sussist. FORTUNATO Francesco.
3. » » fanteria MUSSO Riccardo.
4. Tenente » » CHECCACCI Ettore.
5. Capit. » fanteria DUCHETTI Memmo.
6. Tenente » ammin. RESTIVO Giuseppe.
7. » » commis. MINEO Vincenzo.
8. » » fanteria MALASOMMA Alfredo.
9. » » » PROZZO Valentino.
10. » » commis. DONNAMARIA Vincenzo.
11. » » fanteria TAGLIAFERRI Ugo.
12. Capit. » » SESSA Michele.
13. » » » MONTINI Armando.
14. Tenente » ammin. DE FEO Baldassarre.
15. » » » VERGA Francesco.
16. » » artigl. INSANA Aurelio.
17. » » fanteria SALVETTI Silvano.
18. » » ammin. BALDASSARRE Arturo.
19. » » » INTERLANDI Mariano.
20. » » artigl. MURA Giordano.
21. Capit. » fanteria PETREI Italo.
22. » » » ATTANASIO Francesco.
23. Tenente » » RECINE Italo.
24. » » ammin. VALLONE Faffaele.
25. » » fanteria DEGLI INNOCENTI Fernando.

26.	Tenente	compl.	ammin.	DIBILIO Francesco.
27.	»	»	fanteria	VIRGINTINO Luigi.
28.	»	»	ammin.	LEONI Gualtiero.
29.	»	»	fanteria	PETRONE Giuseppe.
30.	»	»	»	TORRENTE Paolo.
31.	Capit.	»	»	CANNARSA Nicola.
32.	Tenente	»	»	ALAGNA Francesco.
33.	»	»	»	BULLO Baldo.
34.	»	»	»	VANCHERI Tommaso.
35.	Capit.	»	»	DI GERONIMO Antonio.
36.	Tenente	»	»	SEVERINO Vincenzo.
37.	»	»	»	SCHILLACI Giovanni.
38.	»	»	»	BIANCHI Ferdinando.
39.	»	»	»	PULIGHEDDU Michele.
40.	»	»	ammin.	SALETTI Ettore.
41.	»	»	»	GIANNUZZI Guido.
42.	Capit.	»	fanteria	MACHERELLI Pietro.
43.	Tenente	»	sussist.	FEDELE Camillo.
44.	Capit.	»	ammin.	CERVINI Mariotto.
45.	Tenente	»	»	DE MARTINO Leonardo.
46.	Capit.	»	fanteria	SANNA Antonio.
47.	»	»	»	STORNIOLO Francesco.
48.	Tenente	»	cavall.	RAINERI Enrico.
49.	Capit.	»	artigl.	CAMINITI Giuseppe.
50.	Tenente	»	fanteria	LANZONI Renato.
51.	»	»	ammin.	VINCI Salvatore.
52.	»	»	fanteria	PASTORE GALDERIO Antonio.
53.	»	»	»	STASIO Francesco.
54.	Capit.	»	commis.	BIANCHINI Enrico.
55.	»	»	fanteria	VALENTINI Vincenzo.
56.	»	»	»	BORTOLOTTO Luigi.
57.	Tenente	»	»	MAZZA Emilio.
58.	»	»	»	CREAZZO Igino.
59.	Capit.	»	»	TRAVERSO Adelmo.

60.	Tenente	compl.	artigl.	MENTASTI Carlo.
61.	»	»	sussist.	GUARINO Michele.
62.	Capit.	»	ammin.	CORSARO Luigi.
63.	»	»	fanteria	MILITO Francesco.
64.	Tenente	»	artigl.	SANTONI DE SIO Fernando.
65.	»	»	fanteria	MEZZETTI Angelo.
66.	Capit.	»	»	DURANDO Antonio.
67.	»	»	commis.	MILONE Antonio.
68.	Tenente	»	ammin.	RABITTI Roberto.
69.	»	»	»	TIROTTI Paolo.
70.	Capit.	»	fanteria	CARRATINO Gaetano.
71.	»	»	»	TINEBRA Salvatore.
72.	»	»	»	GIGLIONI Giacomo.
73.	Tenente	»	»	LENA Carlo Alberto.
74.	»	»	»	BARBAGLI Umberto.
75.	»	»	»	LALLI Flaminio.
76.	»	»	»	LO CASTO Cirino.
77.	»	»	»	MORANDI Giovanni.
78.	»	»	ammin.	ACCARDI Giuseppe.
79.	Capit.	»	fanteria	MEZZETTI Mariano.
80.	Tenente	»	ammin.	SCARPELLI Rocco.
81.	»	»	artigl.	DI PALMA Giuseppe.
82.	»	»	fanteria	CORREALE Ugo.
83.	»	»	»	ANASTASI Salvatore.
84.	»	»	»	CONSORTI Alberto.
85.	»	»	ammin.	SAVOCA Carmelo.
86.	»	»	»	CAMBA Pietro.
87.	»	»	fanteria	LAURIA Emanuele.
88.	»	»	»	MELLO RELLA Flaminio.
89.	»	»	»	TERLIZZI Giuseppe.
90.	»	»	ammin.	VAIRELLO Gaspare.
91.	»	»	fanteria	LICARI Emanuele.
92.	»	»	»	BO Evasio.
93.	»	»	»	PALMERIO Pietro.
94.	»	»	»	CLEOPE Lucio.

95.	Capit.	compl.	fanteria	SANTONI Ugo.
96.	»	»	sussist.	MOCERINO Ernesto.
97.	»	»	fanteria	POLVERINI Aldo.
98.	Tenente	»	genio	IANNACCARO Ugo.
99.	»	»	fanteria	COCCHIA Mario.
100.	»	»	sussist.	GRILLO Girolamo.
101.	»	»	ammin.	POSTIGLIONE Nino.
102.	»	»	fanteria	CIRANNI Carlo.
103.	»	»	»	EROLI Albino.
104.	»	»	ammin.	BARIONA Ottavio.
105.	»	»	sussist.	FABI Antonio.
106.	Capit.	»	fanteria	ASEI CONTE Pietro.
107.	Tenente	»	artigl.	MELLONI Bruto.
108.	»	»	fanteria	NASCA Giuseppe.
109.	Capit.	»	»	MANCINELLI Michele.
110.	Tenente	»	»	DERIN Stefano.
111.	»	»	ammin.	VARALE Mario.
112.	»	»	fanteria	AUDI GRIVETTA Emilio.
113.	»	»	sussist.	MALATO Salvatore.
114.	»	»	fanteria	ANTONAROLI Angelo.
115.	»	»	ammin.	GERACI Matteo.
116.	»	»	fanteria	PESCIALLO Federico.
117.	»	»	»	MORGANTINI Archimede.
118.	»	»	»	FIORE DONATI Alfeo.
119.	»	»	»	GARIPOLI Giuseppe.
120.	»	»	cavall.	BEGLIOMINI Rodolfo.
121.	»	»	fanteria	VILLA Carmine.
122.	»	»	»	FERRARIO Alessandro.
123.	»	»	»	DI ROSA Antonio.
124.	»	»	»	FORTE Giuliano.
125.	»	»	»	GROSSI Aldo.
126.	Capit.	»	»	PAPPALARDO Francesco.
127.	Tenente	»	»	DEL CORONA Antonio.
128.	»	»	»	MUSSOLIN Luigi.

129. Tenente compl. ammin. CONTI Alfredo.
130. » » fanteria MATONE Ugo.
131. » » » CASINI Edoardo.
132. » » ammin. LANDRISCINA Antonio.
133. » » fanteria BALDACCI Cesare.
134. » » » CIANCIO Gennaro.
135. Capit. » » ZUNINO Pietro.
136. Tenente » » LA ROSA Luca Guido.
137. Capit. » » BORRACCI Bruno.
138. Tenente » artigl. GIOVANNETTI Azolino.
139. » » fanteria SOMA' Donato.
140. » » » SPAGNOLETTI Oreste.
141. » » » PAPINI Gregorio.
142. » » ammin. BELLARDI Giovanni.
143. » » fanteria MELILLI Carlo.
144. » » ammin. BERNAVA Giuseppe.
145. » » » COLLI Siro.
146. » » » PUGLISI Giuseppe.
147. Capit. » fanteria NICOLETTI Camillo.
148. Tenente » » BRAVI Alfonso.
149. » » » D'ANGELO Ernesto.
150. » » » MARLETTA Domenico.
151. » » » GENTILE Umberto.
152. » » artigl. BENAMOZEGH Alessandro.
152. » » fanteria LEONGITO Luigi.
154. » » » SOLINI Nunzio.
155. » » ammin. SQUARZONI Gino.
156. » » fanteria VERDE Pietro.
157. » » » ROCCO Francesco.
158. » » ammin. MUROLO Francesco.
159. » » fanteria COLESANTI Carlo.
160. » » » GRASSO Nicolino.
161. » » » GARDELLI Ezio.
162. » » » BONICA Vincenzo.
163. » » ammin. CANDIA Vincenzo.

164.	Tenente	compl.	ammin.	ANTONINO Ubaldo.
165.	»	»	fanteria	DE FILIPPIS Ubaldo.
166.	»	»	»	FUMAROLA Giuseppe.
167.	»	»	sussist.	CANTINI Erminio.
168.	»	»	fanteria	PINNA Albino.
169.	»	»	»	GIOCONDI Cesare.
170.	Capit.	»	»	DE CARLI Armando.
171.	»	»	»	NAPOLI Salvatore.
172.	Tenente	»	»	CERULLI Dante.
173.	»	»	artigl.	IANNUCCI Italo.
174.	Capit.	»	fanteria	CESARETTI Paolo.
175.	Tenente	»	»	PACELLA Luigi.
176.	»	»	»	CORDIER Edgardo.
177.	»	»	»	PASQUALUCCI Alberto.
178.	»	»	»	BRUNO Giordano.
179.	»	»	»	GAMBIERA Pietro.
180.	»	»	ammin.	BATTIGLIA Fernando.
181.	»	»	fanteria	ZUCCARELLO Giuseppe.
182.	»	»	»	MANGIONE Andrea.
183.	»	»	genio	BINI Angelo.
184.	»	»	fanteria	GARLATTI Aurelio.
185.	»	»	»	DAMMACCO Vincenzo.
186.	»	»	»	PIERALLINI Pietro.
187.	»	»	ammin.	COMANDUCCI Arduino.
188.	»	»	fanteria	CHIANTINI Annibale.
189.	»	»	ammin.	BARBONI Goffredo.
190.	»	»	»	MONTALBANO Pietro.
191.	»	»	sussist.	MASSARI Luigi.
192.	»	»	ammin.	PACIELLO Giovanni.
193.	»	»	fanteria	GRAMATICA Biagio.
194.	»	»	»	COSENZA Giuseppe.
195.	»	»	»	TUCCI Luigi.
196.	»	»	»	GRECO Filippo.
197.	Capit.	»	»	SOLDAINI Luigi.

198. Tenente compl. fanteria SCARDAMAGLIA Francesco.
199. » » » BOLDRIN Giovanni.
200. » » » APPICCIUTOLI Domenico.
201. Capit. » » RIZZI Alfredo.
202. Tenente » » GIANFORMAGGIO Francesco.
203. » » » PAOLETTI Giuseppe.
204. » » » POLIZZI Pietro.
205. » » » AVIGLIANO Antonio.
206. » » » BIANDRATE Lino.
207. » » » PIRRONE Stanislao.
208. » » » DE BONIS Edoardo.
209. » » » FRANCESCHINI Cesare.
210. » » ammin. RUSSO Francesco.
211. » » fanteria MORABITO Luigi.
212. » » sussist. ZECCA Angelo.
213. Capit. » commis. SERRAGLINI Guido.
214. Tenente » artigl. SCARANTINO Biagio.
215. » » fanteria BARBALATO Emanuele.
216. » » » CICHE' Giuseppe.
217. » » » SANI Renato.
218. Capit. » » LIMONGELLI Cesare.
219. Tenente » artigl. CONSIGLIO Emilio.
220. » » fanteria LO GIUDICE Giuseppe.
221. » » » COCOLA Giacomo.
222. » » » CRISTIANI Riccardo.
223. Capit. » » RICCI Amedeo.
224. Tenente » » GRAPPELLI Riccardo.
225. » » » MASU Armando.
226. » » » MARONE Armando.
227. » » artigl. IODICE Vincenzo.
228. » » fanteria BRUNI Giovanni di Celestino.
229. Capit. » » ANGIOLILLO Alfredo.
230. Tenente » » MACCATI Ugo.
231. » » artigl. MARINO Carmine.

232. Tenente compl. fanteria ARGENTIERI Antonio.
233. Capit. » » GIORDI Bruno.
234. » » » MORELLI Roberto.
235. Tenente » » CARDARA Giuseppe.
236. Capit. » » OGGIANO Alessandro.
237. Tenente » » BERTOLOTTO Guido.
238. Capit. » » MASELLA Ciro.
239. » » » PALMA Filippo.
240. Tenente » » MARELLO Cesare.
241. » » ammin. VOLPE PRIGNANO Domenico.
242. » » » DEL FRA Michele.
243. » » fanteria CASERTANO Nicola.
244. » » » SCHINGO Salvatore.
245. » » » SANTALUCIA Alfredo.
246. » » » BRACCO Girolamo.
247. Capit. » » BISSIGNANI Luigi.
248. Tenente » » MESSINA Giuseppe.
249. Capit. » sussist. DE ANGELIS Francesco
250. Tenente » ammin. GRASSO Giovanni.
251. » » artigl. NIZZOLA Emilio.
252. Capit. » fanteria SARDA Domenico.
253. Tenente » » TAMBURINO Salvatore.
254. Capit. » sussist. DE MATTIA Nicola.
255. Tenente » commis. MANNELLI Pietro.
256. » » fanteria VOLA Pietro.
257. » » » DE CHIARA Pasquale.
258. » » » ANGIOLUCCI Secondo.
259. » » » GRONDONA Gerardo.
260. » » » MORUZZI Alberto.
261. Capit. » artigl. PIETRAVALLE Giuseppe.
262. Tenente » fanteria SANACORE Salvatore.
263. » » genio MONTANARI Ignazio.
264. » » fanteria TAGLIANETTI Amedeo.
265. » » » BARBATO Pasquale.

266.	Tenente	compl.	fanteria	BRANCATI Umberto.
267.	»	»	»	MORGANTE Pasquale.
268.	»	»	»	GARZIERI Giuseppe Francesco.
269.	Capit.	»	»	MARTINEZ Alfredo.
270.	Tenente	»	artigl.	BRUSCOLI Pompeo.
271.	»	»	»	RUTA Francesco.
272.	Capit.	»	fanteria	GARZIERI Costantino.
273.	Tenente	»	»	BERLENDA Luigi.
274.	»	»	»	MIANI Domenico.
275.	»	»	»	LEOPOLDO Salvatore.
276.	»	»	»	POLIZZI Felice.
277.	»	»	»	NOBILE Giovanni.
278.	»	»	»	PAOLINI Ferdinando.
279.	»	»	»	GAMBERINI Giovanni.
280.	Capit.	»	»	GRASSO Giuseppe.
281.	Tenente	»	»	STERNINI Ennio.
282.	»	»	»	ROTA Michele.
283.	»	»	»	SCIUTO Gaetano.
284.	»	»	»	IRACI Giuseppe.
285.	»	»	sussist.	MEZZETTI Giuseppe.
286.	»	»	fanteria	VACCARO Enrico.
287.	»	»	»	GIANNANDREA Emilio.
288.	»	»	»	BARRACCO Diego.
289.	»	»	ammin.	FRANCARDO Giuseppe.
290.	»	»	fanteria	TRIPICIANO Giuseppe.
291.	»	»	»	GARRO Giuseppe.
292.	»	»	»	ANTONUCCI Antonio.
293.	»	»	»	MENCHETTI Angiolo.
294.	»	»	»	SPREAFICO Giacomo.
295.	»	»	»	BRIZI Giuseppe.
296.	Capit.	»	»	FESTA Antimo.
297.	Tenente	»	»	COCOZZA Raffaele.
298.	»	»	»	DELL' UTRI VIZZINI Michele.
299.	»	»	artigl.	CANCELLIERI Lino.

300.	Tenente	compl.	fanteria	BUCCINI Alfredo.
301.	»	»	»	BONDOLFI Enrico.
302.	»	»	»	MACCIO Serafino.
303.	»	»	»	RUCCI Michele.
304.	»	»	»	PACINI Dante.
305.	»	»	»	DE MASI Giovanni.
306.	»	»	»	ADORNO Salvatore.
307.	»	»	»	RISPOLI Pasquale.
308.	»	»	»	FELLI Amilcare Giuseppe.
309.	Capit.	»	»	CUNICO Marino.
310.	Tenente	»	»	GIUFFRIDA Michele.
311.	»	»	»	GIACOPINI Giacomo.
312.	»	»	ammin.	SERRA Sergio.
313.	»	»	fanteria	BERNAT Vincenzo.
314.	»	»	ammin.	SERRANTI Gino.
315.	»	»	sussist.	SANTINI Alfredo.
316.	»	»	fanteria	POLIO Vincenzo.
317.	»	»	»	GULI' Michele.
318.	»	»	»	SCHIAVO Antonino.
319.	»	»	»	CIOLINI Vasco.
320.	»	»	»	D'AMICO Giorgio.
321.	»	»	»	AUGUGLIARO Rosario.
322.	»	»	»	ALFIERI Giuseppe.
323.	»	»	artigl.	MANGANO Domenico.
324.	»	»	fanteria	LO TURCO Giovanni.
325.	»	»	»	LEMBO Nicola.
326.	»	»	»	FERRANTE Silvio.
227.	»	»	»	GAMBINO Guglielmo.
328.	»	»	»	SCUNCIA Giuseppe.
329.	»	»	»	CUSIN Adolfo.
330.	»	»	»	DI GUGLIELMO Armando.
331.	»	»	»	MUSTO Cataldo.
332.	»	»	»	FRANCOLINI Latino.
333.	»	»	»	BERUTTI Mario.
334.	»	»	»	CATALDI Arduino.

335. Tenente compl. fanteria GORETTI Giuseppe.
336. » » » BORZI' Antonino.
337. » » artigl. PIOLETTI Genesio.
338. Capit. » fanteria GULINELLI Carlo.
339. Tenente » » GIUGIA Giacomo.
340. » » » MATTANA Gaetano.
341. » » artigl. FABBRONI Alessandro.
342. » » fanteria COCI Carlo.
343. » » » VALLE Vittorio.
344. » » » GOMEZ PALOMA Edoardo.
345. » » artigl. MARRA Domenico.
346. » » fanteria PADULA Giovanni.
347. » » artigl. ACCONGIAGIOCO Armando.
348. » » fanteria FABBRI Vero.
349. » » » DE CAPRIO Michele.
350. » » » CONTICELLO Giov. Battista.
351. » » » DEL DUCA Vincenzo.
352. » » » ADAMO Giovanni.
353. » » » MATTINA Alberico.
354. » » » FISICARO Giuseppe.
355. » » » ARAGIUSTO Tommaso.
356. » » » DALL'OLIO Giuseppe.
357. Capit. » » BUZZANCA Antonino.
358. » » » TROIA Francesco.
359. Tenente » » DE SANTIS Vittorio.
360. » » » BARBARISI Francesco.
361. » » » ROBERTIELLO Federico.
362. Sottoten. » » BARATELLA Livio.
363. Tenente » » GANGITANO Alfonso.
364. » » » BULGARI Andrea.
365. » » ammin. SPIGOLON Fausto.
366. » » fanteria PERRETTA Luigi.
367. » » » BRIGUGLIA Antonio.
368. Capit. » » TIZIANI Lorenzo.
369. Tenente » » LIOTTA Giuseppe.

370. Tenente compl. fanteria BARTOLI Zuinlio.
371. Capit. » » BLANCA Gerardo.
372. Tenente » » GELMETTI Igino.
373. » » » CAPPABIANCA Carlo.
374. » » » TEDDE Ezio.
375. » » » DE FILIPPI Antonio.
376. » » » BIMBI Ferdinando.
377. » » » ROSSI Orlando.
378. » » » COPPARI Giovanni.
379. » » » MANES Ortensio.
380. » » » TARONE Roccantonio.
381. » » » FIORILLO Camillo.
382. Capit. » » ROSANIGO Salvatore.
383. Tenente » » D'AMBROSIO Gelsomino.
384. » » » CASTELLINI Gultiero.
385. » » » BELLARIA Giuseppe.
386. » » » DI GIORGIO Salvatore.
387. » » » NICOLARDI Guido.
388. » » » LICATA Paolo.
389. Capit. » » GRIMALDI Salvatore.
390. Tenente » » CONCIAURO Carmelo.
391. » » ammin. SEGRETO Pasquale.
392. » » fanteria CIONFI Aldo.
393. Capit. » » MANCINI Pericle.
394. Tenente » » CARRATU' Stanislao.
395. » » » SABETTA Silvio.
396. » » » RUSSO Giuseppe di Gerardo.
397. » » » MALASPINA Giuseppe.
398. » » » ALFONSO Giuseppe.
399. » » » FUSARO Onofrio.
400. » » » CONTU Giuliano.
401. Capit. » » TRETOLA Giovanni.
402. Tenente » » ANGOTTI Alfonso.
403. Capit. » » MARINO Nicolò.

404.	Tenente	compl.	fanteria	BAIA Antonio.
405.	»	»	»	TAFFIORELLI Giovanni.
406.	»	»	»	CONTE Salvatore.
407.	»	»	»	MASARACCHIA Antonino.
408.	»	»	»	DI RITO Giuseppe.
409.	»	»	artigl.	BORGHESE Emilio.
410.	»	»	fanteria	MIRANDANTI Diego.
411.	»	»	»	MAIOLINO Carlo.
412.	»	»	»	ADDIVINOLA Domenico.
413.	»	»	»	CIVITELLI Amedeo.
414.	»	»	»	DENARO Cesare.
415.	»	»	artigl.	BALSAMO Emilio.
416.	Capit.	»	fanteria	CAMPINI Umberto.
417.	Tenente	»	genio	SCIPIONE Mario.
418.	»	»	fanteria	CONTE Spartaco.
419.	»	»	»	D'ARGENTO Oreste.
420.	Capit.	»	»	NOVELLI Giovanni.
421.	»	»	»	GALLO Giuseppe.
422.	Tenente	»	»	PRESTIGIACOMO Emilio.
423.	»	»	»	CASTANGIA Giuseppe.
424.	»	»	»	MICELI Giovanni.
425.	»	»	»	FOSCARINI Alberto.
426.	»	»	»	MAGLIENTI Ugo.
427.	»	»	»	DEL PUNTA Eugenio.
428.	»	»	»	FONTE Gaetano.
429.	»	»	»	COLANTUONO Cesare.
430.	»	»	»	COSTANTINO Francesco.
431.	»	»	»	RAMETTA Salvatore.
432.	Capit.	»	»	DOMENICI Rambaldo.
433.	Tenente	»	»	DAIDONE Rodolfo.
434.	»	»	»	MANGANIELLO Gaetano.
435.	»	»	»	DI BELLO Eugenio.
436.	»	»	»	PELAIA Bruno.
437.	»	»	»	ANGIULLI Francesco.
438.	»	»	»	IACONA Salvatore.

439.	Tenente compl.	»	artigl.	PROFETA Renato.
440.	»	»	fanteria	SARRA Marino.
441.	»	»	»	PIETRAROTA Mario.
442.	»	»	»	MILO Alessandro.
443.	»	»	»	COLLENEA ISERNIA Luigi.
444.	»	»	»	BOLLATI Giuseppe.
445.	»	»	»	LUZZA Costantino.
446.	»	»	»	SCORZA Ferdinando.
447.	»	»	artigl.	CARLONI Guido.
448.	»	»	fanteria	BELLUCCIO Alfredo.
449.	»	»	genio	BERTA Giovanni.
450.	»	»	artigl.	MIGLIONICO Pietro.
451.	»	»	fanteria	CORRADI Luigi.
452.	»	»	»	CERVELLI Eveno.
453.	»	»	»	BOSIO Antonio Luigi.
454.	»	»	»	QUATTROCCHI Ignazio.
455.	»	»	»	MUTO Salvatore.
456.	»	»	»	VASSELLI Giovanni.
457.	»	»	»	CALDERARO Filippo.
458.	»	»	»	VEVANTE SCIOLETTI Pietro.
459.	»	»	»	STEFANELLI Giovanni.
460.	»	»	»	BRUNO Marcello.
461.	»	»	»	BALDASSARRI Alfredo.
462.	Capit.	»	»	LO PRESTI Nicolò Umberto.
463.	Tenente	»	»	PETRAROLI Lorenzo.
464.	»	»	»	CHIEFFO Rocco.
465.	»	»	»	TESTI FUSARO Salvatore.
466.	»	»	»	AMOROSO Roberto.
467.	»	»	»	NUZZI Antonio.
468.	»	»	artigl.	MONACO Francesco.
469.	»	»	fanteria	BRIGNOLI Celestino.
470.	Capit.	»	»	CELANI Giuseppe.
471.	Tenente	»	»	GUARINI Remigio.

472.	Tenente compl.		fanteria	ANDREON Ferruccio.
473.	»	»	»	DELLA RAGIONE Pietro.
474.	»	»	»	TORELLI Raffaele.
475.	Capit.	»	»	GEMMA Gioacchino.
476.	Tenente	»	»	GALASSI Giov. Battista.
477.	»	»	»	LATERZA Domenico.
478.	»	»	»	VETERE Guido.
479.	»	»	»	TOMEUCCI Camillo.
480.	»	»	»	BELLESI Guglielmo.
481.	»	»	»	PETRICIOLI Aldo.
482.	»	»	»	DEL VECCHIO Francesco.
483.	»	»	»	TOSCHI Italo.
484.	»	»	»	SINISI Francesco.
485.	Capit.	»	»	MARINO Antonino.
486.	Tenente	»	artigl.	CIPRIANO Antonio.
487.	»	»	fanteria	SPAGNUOLO Leopoldo.
488.	»	»	»	DE MARCO Mario.
489.	»	»	»	ADAMO Giuseppe di Francesco.
490.	»	»	»	ANZALONE Alfonso.
491.	»	»	»	GABRIELLI Umberto.
492.	»	»	»	PACE Vittorio.
493.	»	»	»	CAVALLIN Fiorino.
494.	»	»	»	AMOROSO Antonio.
495.	»	»	»	FALVO Aldo.
496.	»	»	»	PRATELLI Ugo.
497.	»	»	»	LIFFREDO Francesco.
498.	»	»	»	DALLERBA Lorenzo.
499.	»	»	»	RUGGERI Pier Ruggero.
500.	»	»	»	PINTUCCI Oreste.
501.	»	»	»	BERNAGOZZI Adolfo.
502.	»	»	»	CACCIA Mario.
503.	»	»	»	TRAPANI Ferdinando.
504.	»	»	»	RICCI Fernando.
505.	»	»	»	RETTURA Antonio Mario.
506.	Capit.	»	»	CARBONARO Carmelo.

507.	Tenente	compl.	fanteria	RUVOLO Giuseppe.
508.	»	»	»	CASSATA Giacinto.
509.	»	»	»	MOTTA Giuseppe.
510.	»	»	»	DI VUOLO Ciro.
511.	»	»	»	MONTI Enea.
512.	»	»	»	CALASSO Oronzo.
513.	Sottoten.	»	»	COLAMUSSI Adamo.
514.	Tenente	»	»	SPAGNA Antonio.
515.	»	»	»	FALSITTA Vincenzo.
516.	»	»	»	ALLARI Costanzo.
517.	»	»	»	GABRIELLI Giulio.
518.	»	»	»	DI PEIO Filippo.
519.	»	»	»	TORRES Ferdinando.
520.	»	»	»	BUONICONTI Sante.
521.	»	»	artigl.	PICCIOTTO Umberto.
522.	»	»	fanteria	ZOCCO Giuseppe.
523.	»	»	»	ALBINI Felice.
524.	»	»	»	SORGE LANCELLOTTI Massimo.
525.	Capit.	»	»	BARONI Giorgio.
526.	»	»	»	RIPOLI Edoardo.
527.	Tenente	»	»	CARRERA Cesare.
528.	»	»	»	FRARACCI Vincenzo.
529.	»	»	»	MELICA Luigi.
530.	»	»	»	IANNICELLI Giuseppe.
531.	»	»	»	SAMMARTINO Luigi.
532.	Sottoten.	»	»	GUIDATO Oscar.
533.	Tenente	»	»	IANNONE Antonio.
534.	»	»	»	UCCELLA Salvatore.
535.	Capit.	»	ammin.	RAIMONDI Alfonso.
536.	Tenente	»	fanteria	VERZONE Camillo.
537.	»	»	»	MONSI Eugenio.
538.	»	»	»	TOTTOLA Francesco.
539.	Sottoten.	»	»	SARRANTONIO Ernesto.
540.	Tenente	»	»	XERRA Nicolò.

541. Tenente compl. fanteria GABRIELI Giovanni.
542. » » » NUZZI Luigi.
543. » » artigl. FANTACCHIOTTI Luigi.
544. » » fanteria MILESI Luigi.
545. » » » SERIO Achille.
546. » » » SILVESTRI Luigi.
547. » » » AMODEO Liborio.
548. » » » GRIECO Alessandro.
549. Capit. » » D'OVIDIO Mario.
550. Tenente » » DE ROBERTIS Tito.
551. » » » DI BUCCI Vittorio.
552. » » » ANTONELLI Pasquale.
553. » » » ROSSI Giovanni.
554. Capit. » » SALOMON Luigi.
555. Tenente » » TAGLIAFERRO Renato.
556. » » » COPPINI Ettore.
557. » » » MILOCCO Antonio.
558. » » cavall. BRAMANTE Carlantonio.
559. » » fanteria ROSSI Siro.
560. » » » PACCAGNA Umberto.
561. » » » MARIUCCI Salvatore.
562. » » artigl. MORI Pietro.
563. » » fanteria PERCUOCO Francesco.
564. » » » BRUNO Giovanni di Pasquale
565. » » » MONTEFIORI Paolo.
566. » » » STOPPONI Luigi.
567. » » » DE SANTIS Mario.
568. » » » LIGOTTI Ferdinando.
569. » » genio GIARDINELLI Mario.
570. » » fanteria GARGIULO Enrico.
571. » » » DE NICOLA Amedeo.
572. » » » LAMANNA Franc. Saverio.
573. » » » TONI Nelusko.
574. » » » MELLINA Carmelo.
575. » » » VIVENZIO Roberto.

576.	Tenente	compl.	fanteria	TOTI Francesco.
577.	Capit.	»	»	GIGLIUCCI Arturo.
578.	Tenente	»	»	CIARDI Alberto.
579.	»	»	»	BOFFA Antonio.
580.	»	»	»	NAPOLI Giuseppe.
581.	»	»	artigl.	SERRAVALLE Giuseppe.
582.	»	»	fanteria	MARINO Paolo.
583.	»	»	»	CRICCHIO Vincenzo.
584.	»	»	»	BARDELLI Costantino.
585.	»	»	»	BATTIATO Biagio.
586.	»	»	»	GIORDANO ORSINI Nicolò.
587.	»	»	»	LONGO Antonio.
588.	»	»	»	DI GIACOMO Leonardo.
589.	»	»	»	SANTOMARTINO Arturo.
590.	»	»	»	COCO Giuseppe.
591.	»	»	»	SPEDALE Francesco.
592.	»	»	»	MEGALI Giuseppe.
593.	»	»	»	RONZONI Alberto.
595.	»	»	»	GIORGIS Amedeo.
595.	»	»	»	CIACCIARELLI Grazio.
596.	»	»	»	MARTINO Francesco.
597.	Capit.	»	»	PUCCI Pacquale.
598.	Sottoten.	»	»	DE FEO Aurelio.
599.	Tenente	»	»	FAZIO Gaetano.
600.	»	»	»	FERRO Benedetto.
601.	»	»	»	DE SIMONE Fernando.
602.	»	»	»	TAMBURRINO Pietro.
603.	»	»	»	FOLINO Francesco.
604.	»	»	»	PICUTI Giacomo.
605.	»	»	»	MAJELI Giuseppe.
606.	Capit.	»	»	SCIURCA Giovanni.
607.	Tenente	»	»	BUGLIONI Alfonso.
608.	»	»	»	PISAPIA Domenico.
609.	»	»	»	MINUTILLO Umberto.
610.	»	»	»	SANTANDREA Giulio.

611. Tenente compl. fanteria MARZEDDU Antonio Mario.
612. Capit. » » SINI Attilio.
613. Tenente » » CUNEO Giuseppe.
614. » » » FERRIERI Amedeo.
615. » » » UZZO Salvatore.
616. » » artigl. DEGLI INNOCENTI Oronte.
617. » » fanteria MATTEI Mario.
618. » » » CAMPANA Pompeo.
619. » » » BONTEMPO Alfredo.
620. Sottoten. » » RAFFA Mario.
621. Tenente » » D'ALESSANDRO Ugo.
622. » » » TAVINI Nicolino.
623. » » » PIETROCOLA Ercole.
624. » » artigl. CANCEDDA Ubaldo.
625. » » fanteria GAGGIOTTI Alfredo.
626. » » artigl. BILOTTA Vitaliano.
627. Capit. » fanteria FIORENTINO Alfredo.
628. Tenente » » MAURO Vincenzo.
629. Capit. » artigl. CAJOLA Guglielmo.
630. Tenente » fanteria MORRONE Antonio Mario.
631. » » » CORRADO Ubaldo.
632. Capit. » » AIELLO Domenico.
633. Tenente » » FERRANTELLI Giovanni.
634. » » » MARCHETTI Andrea.
635. » » » FORLINI Giuseppino.
636. » » » PENNACCHIO Pierino.
637. » » » MENICHINO Lorenzo.
638. » » » SAGONE Alfredo.
639. » » » ANTONELLI Archimede.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 51. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Nomina della commissione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955 per il giudizio di merito degli ufficiali da nominarsi in soprannumero in S. P. E. nel corpo di amministrazione a senso dell'art. 3 del R. decreto-legge anzidetto.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 gennaio 1929 - Anno VII.

La commissione cui, a senso dell'art. 5 del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955, è demandato il giudizio di merito per gli ufficiali da nominarsi in soprannumero in S.P.E. nel Corpo di amministrazione in base al disposto dell'art. 3 del predetto R. decreto-legge, è costituita nel modo seguente:

Generale di divisione CARBONE comm. Vincenzo, *presidente*.

Colonnello di amministrazione MONACO cav. Orazio, *membro*.

Tenente- colonnello di amministrazione BERTINI cav. Attilio, *membro*.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione, senza diritto a voto, il capitano di fanteria in S.A.P. DE LUCA Nicola.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 52. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **Legge n. 3133 - Conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, concernente il nuovo ordinamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.** — (Gabinetto). — 20 dicembre 1928 - Anno VII. — ((*Gazzetta ufficiale* n. 15, del 18 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, concernente il nuovo ordinamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

N. 53. — DISPOSIZIONI VARIE - SCUOLE MILITARI. — **Legge n. 3122 - Conversione in legge del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1590, contenente disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria.** — (Gabinetto). — 20 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 12, del 15 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 14 giugno 1928, numero 1590, contenente disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

N. 54. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 3089 - Acquisto di una raccolta di armi per il Museo nazionale di Castel S. Angelo.** — (Gabinetto). — 24 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 13, del 16 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato l'atto di obbligazione 18 maggio 1928, col quale il comm. Eugenio Popovich d'Angeli si impegna a cedere, dietro compenso di L. 100,000, una collezione di armi arabe e turche al Museo nazionale di Castel Sant'Angelo.

Art. 2.

E' autorizzata la maggiore assegnazione di L. 100,000, da inscriversi, con decreto del Ministro per le finanze, in un apposito capitolo del bilancio della Guerra per l'esercizio 1928-29.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 55. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 3088 - Conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di capo di Stato Maggiore Generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del consiglio dell'Esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 24 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 13, del 16 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di capo di Stato Maggiore generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del capo di Stato Maggiore dell'esercito, del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 56. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 3159 – Sedi, dipendenza e attribuzioni dei maggiori generali medici ispettori.** — (Gabinetto). — 24 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 13, del 16 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 6 luglio 1925, n. 1203, sulla istituzione di tre ispettori di sanità militare;
Visto il R. decreto 6 luglio 1925, n. 1210, sulla dipendenza, attribuzioni e sedi degli ispettori di sanità militare;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1821, sullo stesso argomento;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I maggiori generali medici ispettori hanno sede come appresso:

a Milano, per i territori dei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Verona, Udine, Trieste;

a Firenze, per i territori dei corpi di armata di Bologna, Firenze, Roma e del comando militare della Sardegna;

a Napoli, per i territori dei corpi di armata di Bari, Napoli e del comando militare della Sicilia.

Art. 2.

I maggiori generali medici ispettori hanno, sulle direzioni di sanità e sugli stabilimenti sanitari da esse dipendendenti, esclusivamente funzioni ispettive, per la sola parte tecnico-professionale, delle quali sono investiti dal Ministe-

ro della guerra (Direzione generale di sanità militare). Delle ispezioni eseguite riferiscono pertanto al Ministero della guerra, dandone comunicazione ai Comandi di corpo d'armata interessati.

Disciplinarmente dipendono dal Comando del corpo d'armata ove hanno sede.

In caso di urgenti necessità di servizio, i Comandi di corpo d'armata possono richiedere l'intervento del generale medico ispettore, riferendone al Ministero della guerra.

Art. 3.

In relazione a quanto è indicato nell'articolo precedente essi poi:

a) studiano, sulle direttive ricevute dal Ministero della guerra, le questioni di carattere tecnico, che riguardano il funzionamento del servizio sanitario nel territorio di rispettiva giurisdizione, e quelle relative alla mobilitazione dei servizi sanitari;

b) eseguono ispezioni tecnico-professionali alle direzioni di sanità ed agli stabilimenti sanitari militari della zona, nonchè alle commissioni mediche ospitaliere (legge 11 marzo 1926, n. 416), specialmente per quanto riguarda il modo con cui queste eseguono le visite e redigono i verbali;

c) esprimono i giudizi medico-legali sulle ferite, lesioni e infermità nei casi e nei modi previsti dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, e relativo regolamento;

d) si tengono al corrente dell'azione svolta dai direttori di sanità della zona, al fine di proteggere le truppe dalle malattie infettive, ed intervengono di persona, occorrendo, in casi di gravi ed improvvise epidemie, riferendone al Ministero;

e) compiono, di concerto con gli ispettori di mobilitazione, ispezioni atte a giudicare della buona conservazione e della perfetta efficienza dei materiali sanitari di mobilitazione;

f) fanno le proposte atte a promuovere il perfezionamento della cultura tecnico-professionale degli ufficiali medici in servizio, e dànno direttive alle singole direzioni di sanità della propria zona:

1° circa conferenze e conversazioni scientifiche — alle quali, quando sia possibile, interverranno di persona — allo scopo di formarsi un giusto concetto delle qualità tecniche degli ufficiali del Corpo sanitario militare e specialmente dei direttori di ospedale e dei direttori di sanità;

2° circa cicli di conferenze annuali, manovre di servizio sanitario, dimostrazioni di unità sanitarie, ecc., allo scopo di tenere al corrente gli ufficiali medici — sia in servizio, sia in congedo — sulla organizzazione e sul funzionamento del servizio sanitario in guerra e sul materiale di mobilitazione;

g) redigono rapporti personali, compilano o rivedono note caratteristiche nei casi previsti, e prendono parte, nei modi stabiliti dalla legge, alla compilazione dei documenti di avanzamento degli ufficiali del Corpo sanitario;

h) promuovono e coordinano l'opera dei direttori di sanità della zona per ottenere e conservare il collegamento coi servizi sanitari delle altre forze armate dello Stato, con le affini istituzioni civili e con i centri universitari ed ospitalieri;

i) adempiono a tutti quegli altri incarichi che il Ministero della guerra ritenga di affidar loro.

Art. 4.

In linea di massima le ispezioni sono eseguite una volta all'anno; potranno essere eseguite anche più frequentemente in casi particolari, ma sempre con l'autorizzazione o per ordine del Ministero della guerra.

Art. 5.

I Regi decreti n. 1210 del 6 luglio 1925 e n. 1821 del 14 ottobre 1926 sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 57. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 3087 - Aumento del numero degli ufficiali da reclutarsi straordinariamente nel corpo di commissariato militare.** — (Gabinetto). — 24 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 13. del 16 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il numero degli ufficiali, tra capitani e tenenti del servizio permanente, da reclutarsi straordinariamente per il Corpo di commissariato militare — ufficiali commissari — in base alla facoltà concessa al Ministro per la guerra con l'articolo 9 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, è elevato da 30 a 37.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 58. — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che provvede alla conferma in servizio di cappellani incaricati e ne stabilisce il trattamento economico.** — (Gabinetto). — 28 dicembre 1928 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 417, circa la istituzione di un ruolo unico di Cappellani militari per il servizio religioso nel R. Esercito, nella R. Marina e nella R. Aeronautica;

Visto il R. decreto 9 agosto 1926, n. 1493, contenente le norme per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1928-VI con cui furono nominati, con decorrenza dal 1° giugno 1928, taluni cappellani incaricati per il servizio dell'assistenza spirituale presso il R. Esercito;

Vista la proposta dell'Ordinario militare per l'Italia;

Riconosciuta la opportunità, per le comprovate esigenze del servizio predetto, di mantenere nell'ufficio di cappellani incaricati, oltre i primi sei mesi di servizio già compiuti, i Sacerdoti cattolici appresso segnati:

Decreta:

I sottonominati cappellani incaricati, i quali hanno già prestato l'opera loro continuativa per un periodo di sei mesi e, per le bene accertate esigenze del servizio della assistenza spirituale nel R. Esercito, debbono continuare nel servizio stesso, sono ammessi al trattamento economico previsto dall'art. 10 della legge 11 marzo 1926, n. 417, a decorrere dal 1° dicembre 1928-VII:

1. BASSO don Luigi Fiorentino.
2. BIETTI don Osvaldo Luigi.
3. CRUCIANI don Luigi.
4. D'AGOSTINO don Benedetto.
5. DURANTE don Nicola.
6. FANFARILLO don Giuseppe.
7. FIORE don Luigi.
8. FOSCHINI don Giovanni.
9. MAGNANI don Giovanni.
10. OCCHIPINTI don Angelo.
11. PANCHETTI don Cesare
12. ROSSI don Luigi.
13. SCIMECA don Daniele.
14. STIGNANI don Giuseppe.
15. TORNAGHI don Flaminio.
16. VILLA don Vincenzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, li 28 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 59. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. - **Decreto ministeriale che sostituisce un membro della Commissione per i concorrenti a tenente chimico-farmacista in S. P. E. di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 agosto 1928.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 gennaio 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento dei tenenti in S.P.E. nel corpo sanitario militare;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1920, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico-farmacista in S.P.E. nel R. Esercito;

Decreta:

Articolo unico.

Nella Commissione esaminatrice per il concorso per la nomina a tenente chimico-farmacista in S.P.E. di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 30 agosto 1928, il tenente colonnello chimico-farmacista CERRUTI cav. dott. Romolo è sostituito dal maggiore chimico-farmacista LOMBARDI cav. dott. Manlio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 gennaio 1919 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 60. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 147 - Modificazioni al R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, concernente l'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.** — (Gabinetto). — 18 gennaio 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 16, del 19 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, concernente l'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, concernente l'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, è modificato, per la parte che riguarda le categorie II e III, nel modo seguente:

Categoria II.

1ª Presidente del Senato del Regno.
2ª Presidente della Camera dei deputati.
3ª Ministri Segretari di Stato.
4ª Sottosegretari di Stato.
5ª Ministri di Stato - Ministro della Casa del Re - Prefetto di Palazzo - Primo Aiutante di campo generale di S. M. il Re - Primo segretario di S. M. il Re pel Gran Magistero degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere della Corona d'Italia.
6ª Marescialli d'Italia - Grande Ammiraglio.
7ª Capo di Stato Maggiore generale.
8ª Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Categoria III.

1ª Primo presidente della Corte di cassazione - Presidente del Consiglio di Stato - Procuratore generale della Corte di cassazione - Presidente della Corte dei conti - Avvocato generale erariale.

2ª Ambasciatori di S. M. il Re - Governatori delle Colonie.

3ª Generali di armata - Ammiragli di armata - Generali comandanti designati di armata.

4ª Comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

5ª Governatore di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 61. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme per l'applicazione della legge 2 dicembre 1928, n. 2795, riguardante la sistemazione nel ruolo degli impiegati d'ordine dell'amministrazione militare del personale non di ruolo, comunque denominato.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 24 gennaio 1929 – Anno VII.

In conformità di quanto dispone l'art. 1 della legge 2 dicembre 1928, n. 2795 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* numero 299 del 26 dicembre 1928, e riportata nella dispensa 1ª del *giornale militare* 1929, circolare n. 1), il personale non di ruolo, comunque denominato, in servizio alla dipendenza dell'Amministrazione militare, potrà conseguire la nomina ad alunno d'ordine (grado 13ª - gruppo *C*), sempre che abbia prestato *ininterrotto* servizio almeno dall'8 maggio 1924, con

mansioni d'ordine, abbia presentato domanda di sistemazione in ruolo *non oltre il termine del* 19 *marzo* 1926 od abbia *entro* la data stessa, confermata una precedente istanza inoltrata al medesimo scopo (in conformità delle istruzioni contenute nella circolare n. 149 del *giornale militare* dell'anno 1926 e risulti infine *trovarsi in servizio* all'atto in cui tale sistemazione verrà effettuata.

Consegue da ciò che il Ministero, *per nessun motivo,* potrà tenere conto delle istanze pervenutegli dopo l'accennato termine del 19 marzo 1926, nè di quelle inoltrate dagli interessati prima della pubblicazione del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e che non siano poi state, sempre nel termine anzidetto, confermate dagli interessati stessi. Tanto meno poi potrebbero essere prese in considerazione istanze ora presentate per la prima volta.

Messo poi in rilevo che dalla sistemazione di che trattasi è escluso il personale femminile, giusta l'esplicita disposizione contenuta nell'art. 5 della citata legge 2 dicembre 1928, questo Ministero determina:

1. — Coloro che, trovandosi nelle condizioni dianzi accennate, intendano aspirare alla sistemazione nella carriera d'ordine delle amministrazioni militari, dovranno, *non oltre il* 28 *febbraio p. v.* presentare apposita dichiarazione, in carta libera, ed impegnarsi a raggiungere, entro un mese dalla data della comunicazione della nomina in ruolo, la residenza che verrà loro assegnata.

All'anzidetta dichiarazione dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) atto di nascita (coloro che già avessero presentato tale documento sono dispensati dal presentarlo nuovamente);

b) certificato di cittadinanza;

c) certificato da cui risulti che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, provvisto della vidimazione della Prefettura;

f) certificato, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito, in S. P. E., dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti incompatibili col servizio che deve disimpegnare;

g) titolo originale di studio (per coloro che ne siano provvisti);

h) copia dello stato di servizio militare o foglio di congedo assoluto o illimitato o certificato di esito di leva;

2. — I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*), dovranno essere di data non anteriore a quella della pubblicazione della citata legge.

3. — Tanto le dichiarazioni quanto i documenti sopra elencati dovranno essere inviati — in pieghi raccomandati — a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) pel tramite del comando, corpo od ufficio al quale gli interessati sono addetti.

4. — I capi ufficio, nel trasmettere le dichiarazioni ed i documenti sopra accennati, dovranno unire, per *ciascun aspirante*, un *rapporto informativo riservato*, esprimente in modo sintetico e preciso il giudizio sulla *capacità*, sul rendimento, sulla disciplina, sulla condotta morale e sulle attitudini all'impiego d'ordine dell'aspirante stesso, e riassumere il detto giudizio mediante una delle qualifiche previste dall'art. 12, 4° comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili (ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo).

Nell'anzidetto rapporto devono essere poste bene in evidenza la durata del servizio straordinario prestato e la *continuità del servizio stesso dall'8 maggio 1924 a tutt'oggi*. Tale continuità naturalmente non s'intende interrotta dai periodi di congedo o di assenze per malattie.

In detto rapporto dovranno essere anche indicate le punizioni disciplinari eventualmente inflitte all'aspirante, nonchè i motivi delle punizioni stesse.

5. In foglio a parte dovrà, inoltre, essere trasmesso a questo Ministero, per ogni aspirante, uno specchio dimostrativo, in cui saranno indicate, al *lordo*, le retribuzioni mensili

o giornaliere e le indennità per caro viveri di cui ciascuno è provvisto. Nel caso che si tratti di retribuzione giornaliera, dovrà essere specificato se tale retribuzione venga corrisposta per tutti i giorni dell'anno, compresi, quindi, anche quelli festivi, oppure per i soli giorni lavorativi.

6. Le autorità interessate non dovranno nè accettare nè trasmettere domande o documenti di persone che non si trovino nelle condizioni indicate nella presente circolare, tenendo ben presente che le disposizioni della legge sopra citata non consentono interpretazioni estensive di qualsiasi specie.

7. Poichè, come si è detto innanzi, tra le altre condizioni, si richiede anche quella di *trovarsi in servizio all'atto in cui la sistemazione in ruolo viene effettuata,* i capi ufficio, sotto la loro *personale responsabilità,* sono tenuti a comunicare telegraficamente al Ministero gli eventuali licenziamenti, *da qualunque motivo determinati,* dell'anzidetto personale in attesa di sistemazione in ruolo, ed a comunicare altresì tutte quelle altre variazioni relative al personale stesso, le quali possono avere comunque influenza sulla sistemazione di che trattasi.

8. Per norma specialmente degli interessati, si ritiene opportuno far presente che coloro i quali — *a giudizio insindacabile* del Consiglio di amministrazione di questo Ministero — saranno riconosciuti meritevoli di conseguire la sistemazione in ruolo, saranno nominati *alunni d'ordine* (grado 13°) con lo stipendio iniziale di 4200 annue ed il supplemento di servizio attivo di L. 1200 annue, oltre, s'intende, il caro viveri cui eventualmente abbiano diritto.

A quelli però che, all'atto della sistemazione in ruolo, risultassero provvisti di retribuzione superiore agli assegni complessivi loro spettanti come impiegati di ruolo, verrà — a norma degli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256 — corrisposto, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza della retribuzione di cui sono provvisti.

Per la limitazione contenuta nell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, con tale assegno però non si potrà eccedere, in nessun caso, l'importo dello stipendio massimo del grado conferito all'atto della nomina in ruolo e che, per il grado 13°, è di L. 5600.

9. E' intendimento di questo Ministero di contemperare, per quanto è possibile, le esigenze di servizio con le aspirazioni e gli interessi di famiglia del personale che sarà per ottenere la sistemazione in ruolo. Epperciò, fermo restando quanto è detto nel precedente numero 1 circa l'impegno da parte degli interessati di accettare *qualsiasi* residenza e di raggiungere la residenza stessa entro un mese dalla data della comunicazione che loro sarà fatta, hanno, per altro, facoltà di designare, tra le sedi appresso indicate (dove occorre assegnare impiegati d'ordine) quelle che maggiormente siano di loro gradimento:

Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Gorizia, La Maddalena, Milano, Modena, Nettuno, Ozieri, Padova, Pescara, Pavia, Perugia, Piacenza, Pola, Rivoli Torinese, Roma, Rovigo, Sacile, Siena, Taranto, Trieste, Trento, Udine e Verona.

10. Nel caso che qualcuno intenda recedere dalla domanda di sistemazione precedentemente inoltrata, il competente capo di ufficio è tenuto a darne comunicazione a questo Ministero entro lo stesso termine stabilito al n. 2 della presente circolare.

La volontà come sopra manifestata, come pure la mancata presentazione, entro il cennato termine del 28 febbraio p. v., — delle dichiarazioni e di tutti i documenti richiesti importano la *perdita definitiva* del diritto alla sistemazione in ruolo.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 62. — AVANZAMENTO. — **Esami ed esperimenti per l'avanzamento a scelta ed anzianità degli ufficiali veterinari in S. P. E. compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sui quadri di avanzamento suppletivo per l'anno 1928 ed ordinario per il 1929.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 gennaio 1929 - Anno VII.

Gli esami e gli esperimenti per l'avanzamento a scelta ed anzianità degli ufficiali veterinari in S. P. E. compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sui quadri di avanzamento suppletivo per l'anno 1928 ed ordinario per il 1929, avranno luogo nei periodi sottoindicati:

Maggiori: scelta obbligatoria. . . . . 15 febbraio
Capitani: scelta facoltativa . . . . . 22 febbraio
Capitani: anzianità . . . . . 1 marzo
Tenenti: scelta facoltativa. . . . . 4 marzo
Tenenti: anzianità. . . . . 12 marzo

Con prossima dispensa del *giornale militare* saranno nominate le Commissioni giudicatrici e verranno indicate le località in cui avranno luogo gli esami e gli esperimenti sopra indicati.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 63. — AVANZAMENTO. — **Variante alla composizione della Commissione tecnica per l'esame dei titoli accademici, pubblicazioni ecc. degli ufficiali veterinari, il cui avanzamento avviene a scelta per titoli.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 gennaio 1929 - Anno VII.

La composizione della Commissione tecnica di cui alla lettera *d*) del paragrafo 65 della circolare 207 del *giornale militare* 1926, per l'esame dei titoli accademici, pubblicazioni, ecc. degli ufficiali veterinari, il cui avanzamento avviene a scelta per titoli è così modificata: un colonnello veterinario presidente; due colonnelli veterinari membri.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 64. — AVANZAMENTO. — **Variante alle norme per la prima applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, nella parte che concerne gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 gennaio 1929 - Anno VII.

Nelle norme esecutive per la prima applicazione del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119 riguardante le norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del R. Esercito assegnati ai depositi allevamento quadrupedi (circolare 520 *giornale militare* 1927) il primo comma del n. 7 è modificato nel senso che l'esame ai fini dell'idoneità alla carica di direttore e vice direttore si svolgerà dinanzi ad una commissione composta del capo del servizio ippico militare, *presidente*; di un colonnello veterinario, *membro*; del direttore del deposito al quale il candidato appartiene, *membro*.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 65. — CONCORSI E GARE. — **Campionato del cavallo militare 1929.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 24 gennaio 1929 - Anno VII.

Nella prima metà del prossimo aprile avrà luogo nei dintorni di Roma la gara annuale di Campionato del cavallo militare.

La gara consisterà in due prove, una di fondo e una di addestramento precedute da un esercizio di presentazione del cavallo montato.

La prova di fondo consisterà in un percorso, di lunghezza totale, compresa fra i 40 e 45 km., comprendente una marcia su strada ed un percorso attraverso campagna: la prova di addestramento consisterà in un percorso di precisione, di lunghezza non inferiore ai 1600 metri.

L'esercizio di presentazione si effettuerà senza assegnazione di punti, ma col criterio di classificare ogni concorrente in una delle tre categorie seguenti: la prima categoria

riunirà i concorrenti che si saranno presentati in modo veramente distinto in senso assoluto: a questi sarà assegnata solamente una precedenza sugli ufficiali della seconda categoria, nel caso di parità di punti nel complesso del campionato. La seconda categoria riunirà i concorrenti che si saranno presentati in modo sufficiente: non sarà loro assegnato alcun vantaggio. La terza categoria riunirà i concorrenti che si saranno presentati in modo insufficiente, e che verranno quindi fatti rientrare senz'altro ai corpi, muniti di foglio di viaggio.

L'esercizio di presentazione verrà compiuto in un quadrilatero dalle forme e dimensioni simili a quelle di una cavallerizza.

Il cavallo dovrà compiere, alle tre andature, esercizi di maneggio, che saranno precisati nel programma che sarà distribuito nel prossimo febbraio.

Nell'esercizio di presentazione il cavaliere ed il cavallo saranno esaminati sulla base della equitazione naturale e dell'accordo, che risulterà fra di essi, e che è fondamento e scopo della buona equitazione..

Il cavaliere trotterà sempre leggero, e sul diagonale interno. Al trotto e al galoppo raccordato il cavallo non deve essere riunito, ma procedere a velocità minore rimanendo nell'appoggio e nell'equilibrio normale.

Di regola l'esercizio di presentazione dovrebbe compiersi subito prima della prova di addestramento. Dato il numero dei concorrenti, che si prevede per il campionato, non vi è la possibilità di adottare questa norma razionale.

Tale esercizio sarà compiuto in filetto e bardatura da caccia.

La commissione nell'assegnare all'una o all'altra categoria ciascun concorrente terrà conto, oltre che degli esercizi di maneggio, anche delle condizioni del cavallo, della bardatura, e infine della compostezza del cavaliere e del cavallo nei vari atteggiamenti, e della puntualità dei concorrenti nel presentarsi.

Potranno partecipare al campionato:

a) gli ufficiali in S.P.E. e delle categorie in congedo, se in servizio continuativo almeno dal 1° novembre 1928;

b) i cavalli di proprietà degli ufficiali, che risultano essere iscritti nei ruoli, come appartenenti all'ufficiale che li iscrive, almeno dal 1° marzo p. v.;

c) i cavalli di carica, nelle medesime condizioni dei precedenti e analogamente, per quanto riguarda gli ufficiali delle categorie in congedo, i cavalli di servizio loro in consegna.

Saranno inoltre comandati a partecipare al campionato due ufficiali inferiori in S.P.E., che abbiano già compiuto con buon esito il corso di Tor di Quinto, per ogni reggimento di cavalleria e due ufficiali in S.P.E. per il reggimento di artiglieria a cavallo, montati su cavalli di truppa nati prima del 1924 e in forza al reggimento da una data anteriore all'ottobre 1927. Ogni comando di artiglieria di Corpo d'armata ha facoltà di comandare, alle medesime condizioni, un ufficiale inferiore di artiglieria da campagna per ciascuno dei dipendenti reggimenti. Eguale facoltà è data al comando generale dei CC. RR. per ogni gruppo di squadroni.

Il campionato del cavallo militare avrà luogo alle date seguenti:

5 aprile - ore 16 - Presentazione dei concorrenti al sig. generale ispettore delle truppe celeri.
6 » - Esercizio di presentazione dei cavalli montati nei pressi di Tor di Quinto.
7 » - Verrà mostrato ai concorrenti il percorso attraverso campagna della prova di fondo.
8 » - ore antimeridiane - Prova di fondo.
- » pomeridiane - Visita al percorso della seconda prova.
9 » - Prova di addestramento e premiazione.

Qualora il numero dei concorrenti suggerisse la suddivisione in due gruppi, le date suddette subiranno qualche variante e il campionato terminerà il 10 aprile.

La successione dei concorrenti verrà designata dalla sorte. Quelli però che iscrivessero due cavalli verranno assegnati alla testa e alla coda della lista completa, nel medesimo ordine di successione.

Gli ufficiali comandati a partecipare al campionato con un cavallo di truppa non potranno però iscrivere altri cavalli, perchè la concessione ha l'unico scopo di facilitare la partecipazione al campionato di giovani ufficiali, che non abbiano disponibili cavalli idonei per tale gara.

Per l'assegnazione della coppa Caprilli valgono le disposizioni già in vigore negli anni precedenti, completate con la

prescrizione relativa al caso che la coppa venga vinta per tre volte, complessivamente, da un medesimo ufficiale, nel quale caso la coppa diverrà proprietà dell'ufficiale stesso, con precedenza su qualsiasi altra assegnazione.

Non è richiesta alcuna qualifica per partecipare al campionato essendo sufficiente l'autorizzazione dei comandi di corpo capi servizio o d'ufficio.

Le iscrizioni si chiuderanno il 20 marzo 1929; esse saranno compiute dai comandanti di corpo, i quali assumeranno con ciò tutte le conseguenti responsabilità.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 66. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Facoltà concessa agli ufficiali di inoltrare domanda per l'assegnazione al Ministero della guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento). — 24 gennaio 1929 - Anno VII.

Gli ufficiali di tutte le armi e corpi del grado di capitano o maggiore che negli ultimi tre anni abbiano conseguito la classifica di ottimo o buono con tre hanno la facoltà di presentare domanda per l'assegnazione a questo Ministero.

Le domande stesse debbono essere dirette a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali), e le autorità gerarchiche, nell'annotarle, debbono dichiarare:

a) se gli ufficiali siano stati in precedenza a Roma, in quale periodo e con quale incarico;

b) se, e per quanto tempo, abbiano tenuto il comando del reparto inerente al grado rivestito all'atto della presentazione della domanda;

c) se posseggono attitudine ai lavori d'ufficio.

Per gli ufficiali conoscitori di lingue estere (esclusa la francese) si indichi il grado di conoscenza delle lingue stesse.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 67. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo veterinario.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 24 gennaio 1929 - Anno VII.

Allo scopo di porre in grado gli aspiranti al corso allievi ufficiali di complemento del corpo veterinario di sostenere i prescritti esami di Stato, che avranno luogo soltanto verso la metà del mese di febbraio, questo Ministero, a modificazione del n. 2 della circolare 686 del *giornale militare* del 1928, ha determinato che il corso allievi ufficiali di complemento del corpo veterinario della Scuola di cavalleria di Pinerolo abbia inizio il 1° marzo p. v. e termini il 31 luglio 1929.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 68. — SCUOLE MILITARI. — **Secondo corso istruttori di lotta giapponese per sottufficiali presso la scuola centrale di educazione fisica.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 24 gennaio 1929 - Anno VII.

1. — Anche nel corrente anno avrà luogo presso la scuola centrale di educazione fisica in Roma (Farnesina) un corso di lotta giapponese della durata di 6 *mesi*.

2. — Il corso si svolgerà dal 5 febbraio al 5 *agosto* 1929 e vi prenderanno parte i sottonotati sottufficiali che già frequentarono con buon esito il primo e secondo corso di ginnastica militare:

Brig. CC. RR. PRETE Umberto - Scuola centrale CC. RR.
Serg. magg. CAPECCI Geniano - 15 regg. artiglieria campagna.
Serg. magg. SERRIPIERI Vitangelo - 13 regg. fanteria.
» » ZUCCHI Amedeo - 3° regg. art. campagna.
» » GIUSTINI Giuseppe - 9 regg. bersaglieri.

Maresciallo CALDUCCI Bruno - 84 regg. fanteria.

Serg. magg. LABANO Gerardo - 54 regg. fanteria.

» » MASTROSINONE Michele - Scuola all. uff.li Palermo.

Serg. magg. GORI Guido - 6 regg. art. pes. campale.

» » GIORNAROTA Armando - Regg. cavalleggeri Saluzzo.

Serg. magg. MORELLI Stefano - 43 regg. fanteria.

» » SOLANO Filippo - 49 regg. fanteria.

» » TONARINI Oronte - 7 regg. bersaglieri.

» » RUBES Ettore - 35 regg. fanteria.

3. — I predetti sottufficiali si presenteranno alla suddetta scuola centrale di educazione fisica il mattino del 4 febbraio p. v. alle ore 10. Essi dovranno essere avviati alla scuola col corredo in ottimo stato d'uso, disarmati e forniti di un paio di mutandine, un maglione da ginnastica e un paio di scarpe da riposo. Per il giorno 15 febbraio p. v. il comando della scuola trasmetterà al Ministero (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari), un elenco dei sottufficiali giunti.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 gennaio 1929 - Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Alessandria .	I comuni di Berzano di Tortona, Monleale, Volpeghino e Volpedo sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Volpedo ».	n. 2968 29 novem. 1928	7
Aosta	I comuni di Campiglia e Valprato sono riuniti in unico comune con denominazione « Valprato Soana ».	n. 2931 29 novem. 1928	5
	I comuni di Fontainemore e Lillianes sono riuniti in unico Comune con capoluogo nel secondo di essi che assume la denominazione di « Lilliana ».	n. 2972 29 novem. 1928	7
Bolzano . . .	I comuni di Tores e Sant'Andrea in Monte sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Sant'Andrea in Monte ».	n. 2930 29 novem. 1928	5
Brescia . . .	I comuni di Cossirano e Trenzano sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Trenzano ».	n. 2974 29 novem. 1928	7
Como	I comuni di Concenedo e Barzio sono riuniti in unico comune con denominazioe e capoluogo « Barzio ».	n. 2929 2 dicemb. 1928	5
Cremona . .	I comuni di Ossolaso e Paderno Cremonese sono riuniti in unico comune denominato « Paderno-Ossolaso » con capoluogo Paderno.	n. 2969 6 dicemb. 1928	7

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Cuneo. . . .	I Comuni di Lottulo, Paglieres, San Damiano Macra sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « S. Damiano Macra ».	n. 2932 29 novem. 1928	5
	I comuni di Cerreto delle Langhe Cissone e Serravalle delle Langhe sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Serravalle delle Langhe ».	n. 2965 2 dicemb. 1928	7
Messina . . .	I comuni di Cesarò e San Teodoro sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Cesarò ».	n. 2967 29 novem. 1928	7
	I comuni di Casalvecchio Siculo Savoca e Santa Teresa di Riva sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Santa Teresa di Riva ».	n. 2976 29 novem. 1928	7
Milano . . .	Le parti del territorio dei comuni di Biassono, Vedano al Lambro e Villa S. Fiorano, comprese entro la cinta del Parco Reale e contrassegnate nella pianta topografica rispettivmente con i numeri 1, 2 e 3 sono aggregate al comune di Monza. La frazione La Santa, delimitata in conformità della pianta topografica anzidetta è distaccata dal comune di Monza ed aggregata al comune di Villa San Fiorano.	n. 2933 29 novem. 1928	5
Potenza . . .	I comuni di Moliterno e Sarconi sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Moliterno ».	n. 2966 29 novem. 1928	7
Savona . . .	I comuni di Bardino Nuovo, Bardino Vecchio e Tovo San Giacomo sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Tovo San Giacomo ».	n. 2971 6 dicemb. 1928	7
	Il comune di Ranzi Pietra è aggregato a quello di Pietra Ligure.	n. 2979 6 dicemb. 1928	8

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Trento	Ferma restando la denominazione « Madruzzo » attribuita al comune predetto, la frazione del comune stesso assume la denominazione di « Castel Madruzzo ».	n. 2963 2 dicemb. 1928	7
	I comuni di Calceranica, Centa San Nicolò, Caldonazzo sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Caldonazzo ».	n. 2975 29 novem. 1928	7
	I comuni di Còredo, Sfruz, Smarano e Tavon sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Coredo ».	n. 2970 29 novem. 1928	7
	I comuni di Dardine, Dermulo, Mollaro, Segno, Taio, Torra e Tuenetto sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Taio ».	n. 2977 29 novem. 1928	7
	I comuni di Canezza, Castagnè, Costasasina, Falesina, Ischia, Madrano, Nogarè, Roncogno, Serso, Susa, Viarago, Vigalzano e Vignola sono aggregati a quello di Pergine che assume la denominazione « Pergine Valsugana ».	n. 2980 29 novem. 1928	8
	I comuni di Panchià e Ziano sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Ziano ».	n. 2983 29 novem. 1928	8
Udine	I comuni di Rodda e Tarcetta sono riuniti in unico comune denominato « Pulfero » con capoluogo nella frazione omonima.	n. 2964 2 dicemb. 1928	7
Verona	Le frazioni Breonio, Gorgusello e Molina del comune di Breonio sono aggregate al comune di Fumane. Le frazioni Fane, Mazzano, Prun e Torte del comune di Prun sono aggregate al comune di Negrar. Coi rimanenti territori dei comuni di Breonio e Prun è costituito il comune di Sant'Anna d'Alfaldo la cui sede municipale è fissata nella frazione omonima.	n. 2978 2 dicemb. 1928	7

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Segue Verona	La frazione Settimo del comune di Negarine è aggregata al comune di Pescantina. Il rimanente territorio del comune di Negarine è aggregato al comune di San Pietro in Cariano. Con successivo decreto sarà stabilita la esatta delimitazione delle circoscrizioni dei comuni di Fumane Negrar, Sant'Anna d'Alfaedo, Pescantina e San Pietro in Cariano.		

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 55, anno 1928, circolare 770:

A pagina 2659, D'ETTORRE Mario, leggasi: D'ETTORE Mario.

A pagina 2667, BUZZONI Romolo, leggasi: BURRONI Romolo.

PREZZO L. 1,70

(420) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1929 - ANNO VII — 1° FEBBRAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 69 - 13 dicembre 1928 - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 3086 - Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori. . . . . *Pag.* 154

» 70 - 20 dicembre 1928 - Anno VII — SERVIZIO SANITARIO. — Legge n. 3209 - Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928 n. 1920, che autorizza un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico-farmacista in servizio permanente effettivo nel R. Esercito. . . . . » 165

» 71 - 31 dicembre 1928 - Anno VII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Legge n. 3232 - Proroga delle facoltà concesse all'Amministrazione militare per la utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali ad essa appartenenti . . . . . » 166

» 72 - 11 gennaio 1929 - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale - Accettazione di dimissioni dalla carica di giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 167

» 73 - 21 gennaio 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 42 - Variazioni nei bilanci di diverse Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1928-1929 . . . . . » 168

N. 74 – 26 gennaio 1929 - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Speciale forma di assicurazione, per gli ufficiali del R. Esercito, contro i rischi di infortunio. *Pag.* 171

» 75 – 31 gennaio 1929 – Anno VII — AVANZAMENTO. – Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario . . . . . » 171

» 76 – 31 gennaio 1929 – Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Opera di previdenza - Assistenza sanitaria » 172

» 77 – 31 gennaio 1929 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro per la granata da 149/12 - V = 233 - per obice da 149/12 mod. 914 . . . . . » 174

» 78 – 31 gennaio 1929 – Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Corsi sul tiro delle mitragliatrici presso la scuola d'applicazione di fanteria a Parma, per i capitani comandanti di compagnia mitragliatrici. . . . . » 175

NOTIFICAZIONE . . . . . » 180

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 180

Circolare N. 69. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 3086 – Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori.** — (Gabinetto). — 13 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 21, del 25 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il libero allevamento di colombi viaggiatori nel Regno è vietato.

Art. 2.

Chi vuol tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori deve averne ottenuto preventiva autorizzazione dal prefetto della Provincia in cui risiede e deve munire i colombi degli appositi contrassegni prescritti negli articoli seguenti.

L'autorizzazione verrà concessa di regola ai soli regnicoli aventi ottimi precedenti morali, e può essere anche eccezionalmente concessa a cittadini di nazionalità estera previo nulla osta del Ministero della guerra. Essa deve risultare da apposito modulo a madre e figlia conforme all'unito modello (allegato 1) ed è valida per tre anni.

La relativa domanda deve essere accompagnata dalla quietanza di versamento della tassa fissa di L. 5, da effettuarsi negli uffici demaniali.

Oltre alle condizioni stabilite nella presente legge, chiunque ottenga l'autorizzazione di cui al primo comma è tenuto ad osservare le prescrizioni che il prefetto ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

L'autorizzazione può essere revocata, in qualsiasi momento, per compromessa condotta morale del titolare o in caso di abuso dell'autorizzazione. Qualora l'autorizzazione venga revocata i colombi dovranno essere venduti e la colombaia chiusa.

Costituisce abuso dell'autorizzazione qualsiasi fatto del titolare in contrasto sia con le condizioni particolari dell'autorizzazione e con le disposizioni della presente legge, sia col pubblico interesse.

Il prefetto darà notizia al Ministero della guerra, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, delle autorizzazioni concesse nel semestre immediatamente precedente. Darà invece comunicazione immediata al predetto Ministero delle autorizzazioni revocate.

L'autorizzazione implica l'obbligo di essere regolarmente inscritto alla Federazione colombofila italiana.

Art. 3.

Tutti i colombi viaggiatori comunque posseduti e circolanti in Italia devono essere muniti dei seguenti contrassegni:

a) per quelli nati ed allevati in Italia di anello intero, fisso, inviolabile, con impressavi la parola « Italia », l'anno di nascita ed un numero d'ordine;

b) per quelli importati dei contrassegni di cui all'articolo 8.

Corrispondentemente a ciascun anello il proprietario del colombo detiene un certificato di proprietà conforme ai modelli annessi (allegati 2 e 3).

Ogni colombo viaggiatore s'intende appartenere al colombicultore che risulta dal certificato di proprietà corrispondente all'anello di cui il colombo è munito.

Oltre al contrassegno di cui alla lettera *a*) i colombicultori potranno applicare ai colombi da loro allevati un anello fisso portante il loro nome, cognome e residenza.

Art. 4.

Gli anelli e i certificati di proprietà di cui all'art. 3 sono distribuiti a pagamento a coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui è cenno nell'art. 2, e per cura esclusiva della Federazione colombofila italiana, che vi provvederà a mezzo dei suoi agenti.

Il prezzo di vendita sarà stabilito dal Ministero della guerra anno per anno, su proposta della Federazione anzidetta, e sarà unico per tutto il Regno.

Tale prezzo, oltre il valore dell'anello, comprenderà una quota spese relativa agli oneri derivanti alla Federazione in conseguenza della presente legge.

Chiunque abbia avuto l'incarico di distribuire gli anelli di cui sopra, non potrà cederli che a persona munita della autorizzazione di cui all'art. 2.

Art. 5.

Ciascun colombicultore dovrà comunicare alla Federazione colombofila italiana, entro il mese di gennaio di ogni anno, il numero degli anelli portati dai colombi posseduti al 31 dicembre dell'anno scaduto, indicando altresì la sua abitazione e l'ubicazione della sua colombaia.

Nei locali adibiti ai colombi viaggiatori non potranno tenersi colombi di altre specie.

Un elenco riassuntivo di tali indicazioni sarà trasmesso a cura della Federazione stessa, entro il mese di febbraio di ciascun anno, al Ministero della guerra.

Art. 6.

Chi rinvenga o comunque venga in possesso di colombi viaggiatori che non gli appartengono, siano o no muniti del contrassegno prescritto, dovrà denunziarli e consegnarli entro 48 ore ai carabinieri Reali del luogo, i quali dovranno:

a) mettere in libertà di volo, dopo averli possibilmente rifocillati ed abbeverati, quei colombi muniti del contrassegno prescritto per i colombi nazionali;

b) uccidere senz'altro i colombi viaggiatori sprovvisti di contrassegni, e quelli che siano muniti di contrassegno non conforme a quello dei colombi nazionali, spedendo in quest'ultimo caso i contrassegni stessi alla colombaia militare più vicina.

Art. 7.

L'introduzione nel Regno di colombi viaggiatori, qualunque ne sia la destinazione, è permessa per la specie originaria dei paesi che usano eguale trattamento di reciprocità con l'Italia; però tale introduzione deve essere in ogni caso autorizzata dal Ministero della guerra. La relativa domanda sarà presentata per il tramite della Federazione colombofila italiana, che, nell'inoltrarla, esprimerà il suo parere motivato.

Le lanciate di colombi viaggiatori esteri in Italia non possono effettuarsi in località soggette a servitù militari, nè in zone militarmente importanti.

Art. 8.

I colombi viaggiatori d'origine o provenienza straniera dovranno essere muniti di contrassegno secondo le disposizioni vigenti nello Stato di provenienza. Qualora tali colombi viaggiatori siano destinati all'allevamento, gli accennati contrassegni devono risultare trascritti sui certificati di proprietà, da richiedersi e da aggiornarsi con le norme ed agli effetti di cui ai precedenti articoli 3 e 4, e tale legittimazione non verrà effettuata se i colombi stessi non saranno accompagnati dal certificato di proprietà del paese di origine.

Art. 9.

L'uso dei colombi viaggiatori pel tiro a volo, è ammesso, purchè essi siano muniti dei contrassegni prescritti dall'ar-

ticolo 3 e l'imprenditore sia in grado di dimostrarne il legittimo acquisto o proprietà.

Art. 10.

Egualmente è ammessa la vendita di colombi viaggiatori per uso commestibile. Però essi dovranno essere venduti uccisi, e muniti di anello.

Art. 11.

L'autorità di pubblica sicurezza, ogni volta che lo giudichi necessario, potrà far procedere da agenti o funzionari (accompagnati, ove occorra, da tecnici designati dalla F.C.I.) all'esame di colombi di ogni origine o provenienza destinati alle lanciate e ai tiri, ed all'esame di qualunque colombaia privata, e potrà vietare lanciate e tiri con colombi viaggiatori, e ordinare la chiusura della colombaia privata, ove riscontri infrazioni alle disposizioni della presente legge.

I colombi viaggiatori, sprovvisti in ogni caso di contrassegno, saranno immediatamente uccisi, senza pregiudizio dell'applicazione delle penalità comminate dagli articoli seguenti.

Art. 12.

Chiunque trasgredisca le prescrizioni della presente legge e — fermo restando il divieto di cui all'art. 22 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, di cacciare e di prendere, in genere, colombi viaggiatori — chiunque detenga, catturi o tenti di catturare con qualsiasi mezzo, distrugga o tenti di distruggere colombi viaggiatori che non gli appartengono, ovvero, senza autorizzazione introduca nel Regno o tenti di introdurre colombi viaggiatori esteri, sarà punito con ammenda da L. 200 a L. 2000, senza pregiudizio delle pene sancite dall'art. 429 del Codice penale e delle disposizioni di legge concernenti la difesa dello Stato e la legge sulla caccia.

Art. 13.

L'ammenda di cui ai precedenti articoli è commutabile nel caso di mancato pagamento in pena restrittiva della libertà personale a norma degli articoli 19 e 24 del Codice penale. In caso di recidiva per le suddette contravvenzioni la pena pecuniaria sarà triplicata nel minimo e nel massimo e si applicherà inoltre l'arresto sino a tre mesi.

Ogni contravvenzione, anche in caso di effettuato pagamento delle pene, importa, di conseguenza, la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della presente legge, che in nessun caso potrà essere poi riaccordata prima che sia trascorso un anno.

Art. 14.

La metà dei proventi delle ammende sarà introitata in conto entrate dello Stato e l'altra metà sarà devoluta agli agenti della forza pubblica che avranno rilevato le trasgressioni.

Art. 15.

La sorveglianza e l'esecuzione della presente legge è affidata ai funzionari, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e delle Milizie forestale e nazionale, alle guardie giurate comunali ed agli agenti giurati della Federazione colombofila italiana riconosciuti ed autorizzati a termini dell'art. 44 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690, e del R. decreto 4 giugno 1914, n. 563.

Art. 16.

Fino a consumazione sarà tollerato l'uso di anelli a ribattitura, soltanto per i colombi delle colombaie militari, i quali sono contrassegnati con la lettera « E.I. », il numero progressivo, l'anno di nascita, senza altre indicazioni.

Art. 17.

La presente legge andrà in vigore sei mesi dopo il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

ALLEGATO N. 1. N. . . .

REGIA PREFETTURA DI . . . . . .

Vista la legge n. 3086 in data 13 dicembre 1928, contenente provvedimenti per regolare l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori in Italia, e valendomi della facoltà di cui all'art. 2 della legge stessa, autorizzo il signor . . . . . .
di. . . . . nato a . . . . . .
il. . . . . e residente a . . . . . .
via. . . . . di professione . . . . . .
il quale dichiara di possedere una colombaia in via . .
. . . . . n. . . . piano. . . a tenere, allevare e far volare colombi viaggiatori di sua proprietà attenendosi all'uopo alle disposizioni contenute nella suindicata legge.

La presente autorizzazione è valida per tre anni dalla data del suo rilascio.

. . . . . li . . . . . 192. . – Anno . . .

Il Prefetto

. . . . . .

Da conservarsi e presentarsi ad ogni richiesta degli agenti e funzionari di pubblica sicurezza.

ALLEGATO N. 1. N. . . .

REGIA PREFETTURA DI . . . . . .

Vista la legge n. 3086 in data 13 dicembre 1928, contenente provvedimenti per regolare l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori in Italia, e valendomi della facoltà di cui all'art. 2 della legge stessa, autorizzo il signor . . . . . .
di. . . . . nato a . . . . . .
il. . . . . e residente a . . . . . .
via. . . . . di professione . . . . . .
il quale dichiara di possedere una colombaia in via . .
. . . . . n. . . . piano. . . a tenere, allevare e far volare colombi viaggiatori di sua proprietà attenendosi all'uopo alle disposizioni contenute nella suindicata legge

La presente autorizzazione è valida per tre anni dalla data del suo rilascio.

. . . . . li . . . . . 192. . – Anno . . .

Il Prefetto

. . . . . .

Da conservarsi e presentarsi ad ogni richiesta degli agenti e funzionari di pubblica sicurezza.

Federazione Colombofila Italiana

(eretta in ente morale con R. decreto 18 giugno 1922, numero 974)

MATRICE

del certificato di proprietà dell'anello numero . . . . . « Italia » - Anno . . . . .
rilasciato al sig. . . . . .
. . . . . .
abitante in . . . . . .
via . . . . . .
provincia di . . . . . .

. . . . . li . . . . . 192. .

L'incaricato all'anellamento per la Provincia di

. . . . . .

. . . . . .

FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA

(eretta in ente morale con R. decreto 18 giugno 1922, n. 974)

A senso dell'art. 4 della legge n. 3086 in data 13 dicembre 1928, si rilascia il presente

CERTIFICATO DI PROPRIETÀ

DELL'ANELLO N. . . . . « ITALIA » - ANNO . . . . . .

Al sig. . . . . .
abitante in . . . . . via . . . . . .
regolarmente autorizzato a senso dell'art. 2 della legge succitata a tenere, allevare e a far volare colombi viaggiatori.

. . . . . li . . . . . 192. . - Anno . . . .

Firma per esteso del proprietario
del certificato

. . . . . .

L'incaricato all'anellamento per la Provincia di

. . . . . .

. . . . . .

Il presidente
della Federazione Colombofila Italiana

. . . . . .

(Bollo della Federazione)

(RETRO)

PASSAGGI DI PROPRIETÀ DEL CERTIFICATO

Ceduto al sig. . . . . .
abitante in . . . . . via . . . . . .
il giorno . . . . . 192 . .

Firma del cedente (1) *Firma dell'accettante* (1)

. . . .

Ceduto al sig. . . . . .
abitante in . . . . . via . . . . . .
il giorno . . . . . 192 . .

Firma del cedente (1) *Firma dell'accettante* (1)

. . . .

Ceduto al sig. . . . . .
abitante in . . . . . via . . . . . .
il giorno . . . . . 192 . .

Firma del cedente (1) *Firma dell'accettante* (1)

. . . .

Ceduto al sig. . . . . .
abitante in . . . . . via . . . . . .
il giorno . . . . . 192 . .

Firma del cedente (1) *Firma dell'accettante* (1)

. . . .

Ceduto al sig. . . . . .
abitante in . . . . . via . . . . . .
il giorno . . . . . 192 . .

Firma del cedente (1) *Firma dell'accettante* (1)

. . . .

(1) Nome e cognome per esteso.

Federazione Colombofila Italiana

(eretta in ente morale con R. decreto 18 giugno 1922 numero 974)

MATRICE

del certificato di proprietà del colombo portante l'anello estero n. . . . Sigla . . . . anno . . . . rilasciato al sig. . . . . di . . . . li . . . . . 192. .

L'incaricato all'anellamento per la Provincia di

. . . . . .

. . . . . .

FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA

(eretta in ente morale con R. decreto 18 giugno 1922. n. 974)

A senso dell'art. 8 della legge n. 3086 in data 13 dicembre 1928, si rilascia il presente

CERTIFICATO DI PROPRIETÀ

DEL COLOMBO PORTANTE L'ANELLO ESTERO N. . . . . .

SIGLA . . . . . ANNO . . . .

Rilasciato al sig. . . . . .

di . . . . . .

. . . . . li . . . . 192. . - Anno . . . .

Firma per esteso del proprietario del certificato

. . . . . .

L'incaricato all'anellamento per la Provincia di

. . . . . .

. . . . . .

Il presidente della Federazione Colombofila Italiana

. . . . . .

(Bollo della Federazione)

(RETRO)

PASSAGGI DI PROPRIETÀ DEL CERTIFICATO

Ceduto al sig. . . . . .
abitante in . . . . . via . . . . . .
il giorno . . . . . 192.

Firma del cedente (1) *Firma dell'accettante* (1)

. . . . . .

N. 70. — SERVIZIO SANITARIO. — **Legge n. 3209 - Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928 n. 1920, che autorizza un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico-farmacista in servizio permanente effettivo nel R. Esercito.** — (Gabinetto). — 20 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 22, del 26 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1920, che autorizza un concorso per la nomina a tenente medico ed a tenente chimico farmacista in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 71. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Legge n. 3232 - Proroga delle facoltà concesse all'amministrazione militare per la utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali ad essa appartenenti.** — (Gabinetto). — 31 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 19, del 23 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le facoltà concesse all'Amministrazione militare col Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1851, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per l'utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali ad essa appartenenti, sono prorogate per un anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 72. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale - Accettazione di dimissioni dalla carica di giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 11 gennaio 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 21, del 25 gennaio 1929 - Anno VII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Giuseppe Segala dalla carica di giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Le dimissioni presentate dal predetto avv. Giuseppe Segala sono accettate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 73. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 42 – Variazioni nei bilanci di diverse Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1928-1929.** — (Ragioneria centrale). — 21 gennaio 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 21, del 25 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 maggio 1928, nn. 1005, 1006 e 1007; 17 maggio 1928, nn. 1029, 1030 e 1209; 7 giugno 1928, nn. 1205, 1206, 1208, 1249 e 1250, e 14 giugno 1928, n. 1315;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso, nonchè nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1928-29 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1928-29.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

		(*a*)
Cap. n. 15-*bis* (di nuova istituzione). — Stipendi, assegni ed indennità agli ufficiali in servizio presso la segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali . . .	L.	1,060,000
Cap. n. 30. — Servizi di Stato Maggiore - Spese di informazioni e riservate, ecc	»	260,000
Cap. n. 32. — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	2,973,000
Cap. n. 48. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc.	»	342,868
Cap. n. 60. — Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimenti, ecc.	»	11,767,000
Cap. n. 61. — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	2,418,500
Totale degli aumenti . . .	L.	18,821,368

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 21. — Spese di mantenimento degli ammalati, ecc.	L.	16,600
Cap. n. 26. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.	»	11,100
Cap. n. 27. — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	2,900
Cap. n. 29. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	2,900
Cap. n. 31. — Servizio di rimonta - Acquisto di quadrupedi, ecc.	»	7,800
Cap. n. 32. — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	240,968
Cap. n. 33. — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.	»	31,600
Cap. n. 36. — Spese per il funzionamento, il mantenimento, ecc.	»	8,900
Cap. n. 54. — Spese generali delle Legioni carabinieri Reali, ecc.	»	3,100
Cap. n.56. — Fondo a disposizione per eventuali deficienze, ecc.	»	17,000
Cap. n. 60. — Provvista o allestimento di materiali tecnici, ecc.	»	2,418,500
Totale delle diminuzioni	L.	2,761,368

Omissis.

(*a*) Si riporta, per opportuna conoscenza, l'annotazione (*a*) messa nel R. decreto al cap. n. 44 del Ministero delle finanze, dal quale proviene il capitolo 15-*bis*.

« Tutti gli atti emessi, con imputazione al presente capitolo, s'intendono imputati al capitolo n. 15-*bis*, istituito, col presente Regio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, con lo stanziamento di pari somma ».

Omissis.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

Omissis.

N. 74. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Speciale forma di assicurazione, per gli ufficiali del R. Esercito, contro i rischi di infortunio.** — (Gabinetto). — 26 gennaio 1929 - Anno VII.

A seguito della circolare 771 dispensa 55 del *giornale militare* 1928 il Ministero comunica che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, attraverso « Le Assicurazioni d'Italia » offre agli ufficiali del R. Esercito una forma di assicurazione contro i rischi d'infortunio, sia in servizio che fuori servizio, con notevoli riduzioni sulle tariffe normali e con agevolazioni eccezionali.

Speciali forme assicurative sono anche fissate per gli ufficiali che trovansi nelle colonie.

La polizza è decennale; agli ufficiali di complemento è concesso di assicurarsi per la sola durata di permanenza alle armi con un aumento del venticinque per cento sulle tariffe stabilite.

Per la raccolta delle Assicurazioni e dei premi, che saranno inviati all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, varranno le norme indicate nella circolare n. 771 della dispensa 55 del *giornale militare* 1928.

Tutte le condizioni relative a dette assicurazioni come quelle concernenti la speciale forma di assicurazione integrativa del trattamento di pensione e di previdenza per il caso di morte, di cui alla circolare 771 *giornale militare* 1928, saranno comprese in una Istruzione che verrà compilata e diramata.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 75. — AVANZAMENTO. — **Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (Ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 gennaio 1929 - Anno VII.

1. — Con riferimento all'art. 1 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304 (circolare 557 del *giornale militare* 1924) si dispone che per il corrente anno gli esperimenti, cui devono essere sottoposti i sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi, aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario, siano

svolti presso le direzioni di sanità militare e presso gli uffici veterinari di corpo d'armata in due sessioni: la prima il 15 aprile e la seconda il 14 ottobre p. v., con le modalità stabilite dalla circolare 411 del *giornale militare* 1924.

2. — Le domande degli interessati dovranno pervenire alle singole direzioni di sanità ed uffici veterinari, pel tramite dei distretti, non oltre il 1° aprile e il 1° ottobre p. v.

3. — I richiedenti che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia, o il diploma in farmacia, o la laurea in zooiatria dopo il 1924, dovranno allegare alle rispettive domande il certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

4. — Inoltre essi debbono impegnarsi di compiere, entro un anno dalla data del trasferimento nel corpo sanitario o nel corpo veterinario, il mese di servizio prescritto dall'articolo 66 della circolare 368 del *giornale militare* 1926, ed all'uopo debbono rilasciare apposita dichiarazione scritta.

5. — Le direzioni di sanità e gli uffici veterinari faranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione 2ª) le domande e i risultati degli esperimenti non oltre il 1° maggio e il 1° novembre p. v.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 76. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Opera di previdenza - Assistenza sanitaria.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 gennaio 1929 - Anno VII.

La Direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza ha rilevato che alcuni uffici governativi, nel trasmettere le istanze per assistenza sanitaria a carico dell'Opera di previdenza, non osservano le norme contenute nel titolo V del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1928, n. 1369, soggiungendo che tale inosservanza è causa, sovente, di corrispondenza e conseguente ritardo nel disbrigo di tali pratiche, le quali hanno per la loro stessa natura carattere di particolare urgenza.

Nell'intento che le istanze di che trattasi siano sollecitamente e regolarmente istruite, in guisa che possano tro-

vare accoglimento con quella rapidità che gli interessati attendono, si invitano gli enti dipendenti a portare la propria attenzione, nell'applicare le norme sopra citate, già pubblicate nella dispensa 36 del *giornale militare* 1928, su quanto segue:

1. — Le istanze per assistenza sanitaria, quando non vi sia stato il ricovero dell'iscritto in una clinica o quando, pur essendosi verificata tale circostanza, risulti che, oltre alle spese relative alla degenza, l'interessato abbia sostenuto altre spese per cure fatte o prestazioni ricevute a domicilio o ambulatoriamente, prima o dopo il ricovero, debbono esere trasmesse pel tramite di questa Amministrazione centrale.

2. — Alla domanda deve sempre allegarsi la dichiarazione dell'ufficio, di cui all'art. 116 del Regolamento citato, indicando in essa:

a) il grado e lo stipendio annuo del richiedente;

b) lo stato di famiglia con indicazione dell'età e dell'eventuale professione dei componenti;

c) un giudizio sullo stato economico e sulla convenienza della concessione del concorso richiesto.

3. — Nel documentare le istanze occorre tener presente che l'Opera può concedere il concorso solo in base a *documenti probatori* delle spese sostenute, mai in base a preventivi di spesa, anche se rilasciati da medici e cliniche, od a semplice elencazione delle spese, fatta dall'interessato.

Pertanto i documenti da allegarsi sono:

a) *nei casi di ricovero in clinica*: il conto della clinica, distinto per rette di degenza, onorari medici ed eventuali spese accessorie; il referto medico dell'atto operativo o della malattia sofferta; una dichiarazione (nei casi di clinica privata) dalla quale risultino le complete generalità del rappresentante legale della clinica, autorizzato, per essa, a riscuotere e quietanzare;

b) *nei casi in cui non vi sia stato ricovero in clinica*: il referto del chirurgo o del medico curante, con l'indicazione degli onorari; il conto dei medicinali o materiali acquistati, debitamente vistato dal medico che li prescrisse; quegli altri eventuali documenti giustificativi delle spese incontrate per prestazioni accessorie ricevute.

Le firme dei sanitari debbono essere legalizzate.

p. *Il Ministro*: GAZZERA.

N. 77. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavola di tiro per la granata da 149/12 - V = 233 - per obice da 149/12 mod. 914.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 31 gennaio 1929 - Anno VII.

E' stata pubblicata la « *Tavola di tiro per la granata da* 149/12 - V = 233 » *per obici da* 149/12 *mod.* 914 (a scale grafiche) che — a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — sarà distribuita come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:		
Gabinetto del Ministro	copie	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	4
Direzione generale d'artiglieria ed automobilismo	»	10
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	50
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	2
Comando della scuola di guerra	»	20
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	20
Comando dell'accademia militare d'artiglieria e genio	»	20
Comando dell'accademia militare di fanteria e cavalleria	»	10
Comando della scuola di tiro di artiglieria	»	250
Comando della scuola centrale di artiglieria	»	20
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle Isole	»	2
Comandi di reggimenti artiglieria pesante campale	»	20
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata, direzione di artiglieria per la Sicilia e sezione di artiglieria per la Sardegna	»	2
Centri esperienze di artiglieria	»	2
Direzione della rivista d'artiglieria e genio	»	2
Spolettificio R. Esercito	»	2

Il prezzo della pubblicazione cui trattasi — che è da considerarsi « Fuori commercio » — è di L. 0.50. La pubblicazione stessa verrà ceduta agli Enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate dalla circolare 477 *giornale militare* s. a.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 78. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi sul tiro delle mitragliatrici presso la scuola d'applicazione di fanteria a Parma, per i capitani comandanti di compagnia mitragliatrici.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 gennaio 1929 - Anno VII.

Questo Ministero determina che i capitani di fanteria comandanti di compagnia mitraliatrici frequentino presso la Scuola di applicazione di fanteria di Parma speciali corsi sul tiro delle mitragliatrici. Detti corsi avranno la durata di giorni 25 e si svolgeranno nelle epoche sotto indicate:

1° *corso* dal 10 febbraio al 6 marzo p. v.
2° *corso* dal 4 aprile al 28 aprile p. v.

Gli ufficiali comandati a frequentare detti corsi si presenteranno in uniforme di marcia al comando della Scuola il mattino del giorno precedente l'inizio del rispettivo corso. Il trattamento economico è quello stabilito dall'art. 11 della circolare 460 del *giornale militare* 1925 e 326 del *giornale militare* 1926.

Gli ufficiali stessi non si faranno seguire dall'attendente.

Se ne pubblicano qui di seguito i nomi:

1° CORSO.

TRICOMI Adolfo, 51° fanteria.
BONARDI Eugenio, 90° id.
IZZO Antonio, 30° id.
GERVASONI Tullio, 2° granatieri.
RISPOLI Andrea, 20° fanteria.
d'ANDREA Alfredo, 15° id.
VIVALDA GIACOMO, 37° id.
ANGELINI Michele, 26° id.
MARGINI Gaetano, 66° id.
LEVI Mario, 44° id.
DEMALDE' Muzio, 88° id.
SCAVIZZI Gino, 93° id.
COZZOLI Giovanni, 56° id.
FIONE Vito, 151° id.
de ANGELIS Giuseppe, 15° id.
MARCONI Nello, 34° id.

CHIARLONI Alberto, 17° fanteria.
LIVERANI Michele, 84° id.
SENSI-CONTUGI Giuseppe, 61° id.
BLASI Domenico, 225 id.
MAGGIA Giuseppe, 79° id.
CALASCIBETTA Arturo, 26° id.
LEGGIO Felice, 4° id.
COPPOLINO Francesco, 3° id.
BARTALINI Giuseppe, 232° id.
IACONO Michele, 38° id.
NATONI Mariano, 3° granatieri.
CESANO Giulio, 33° fanteria.
MARCHIONDELLI Lorenzo, 68° id.
SELIS-LONGU Luigi, 81° id.
BENNI Ivo, 157° id.
PILATI Alfredo, 12° id.
de LAURENTIIS Pasquale, 12° id.
MILANESI Enrico, 50° id.
DAPINO Giuseppe, 33° id.
della CAVA Francesco, 50° id.
GUERRAZZI Ugo, 1° granatieri.
ARAMINI Mario, 67° fanteria.
TROIANO Fiorentino, 16° id.
BORRA Matteo, 73° id.
MONTIRONI Rinaldo, 11° id.
CLEMENTI Renato, 11° id.
BISCI Giovanni, 9° id.
MANNU Antonio, 27° id.
TERRANOVA Giovanni, 70° id.
BALDUSSI Celestino, 41° id.
SALOMONE Antonio, 14° id.
RUBADI Carlo Alberto, 42° id.
ROTANTI Giuseppe, 66° id.
GASPARI Raffaele, 18° id.
BROCCOLI Renato, 40° id.
LORDI Francesco, 23° id.
DALL'OGLIO Emanuele, 1° id.
CORLETO Michele, 31° id.
ARDU Lorenzo, 41° id.
CECCHI Corrado, 49° id.
MANASSERO Cesare, 34° id.
PRESTI Vincenzo, 2° id.

BETTINI Elio, 70° fanteria.
FABRIS Carlo, 61° id.
NOTARO Domenico, 92° id.
FACCINI Raffaele, 84° id.
RAUCCI Alberto, 5° id.
MAZZAROTTO Evaristo, 57° id.
FRASSINETTI Guido, 21° id.
BABACCI Agostino, 9° id.
LARGAIOLLI Nemo, 52° id.
CASTAGNA Lelio, 83° id.
BALLERINI Andrea, 33° id.
VALESANO Giuseppe, 2° id.
BUZI Francesco, 52° id.
PIACENTINI Attilio, 78° id.
DI LORENZO Alfonso, 13° id.
CAMPUS Gavino, 151° id.
MASILLO Salvatore, 53° id.
LORENZINI Arnaldo, 36° id.
SPOLLAORE Ugo, 152° id.
GHIBAUDI Pietro, 37° id.
BELOTTI Luigi, 42° id.
DATTA Alessandro, 10° id.
BISCOSI Saverio, 30° id.
de CARLI Paolo, 47° id.
POLICASTRO Enzo, 18° id.
PISCIOTTA Salvatore, 65° id.
TESTONE Pietro, 44° id.
BARDUCCI Gino, 21° id.
UCCI Goffredo, 89° id.
PANTERA Emanuele, 6° id

2° CORSO.

SAPIENZA Carmelo, 4° fanteria.
SCHININA Emanuele, 59° id.
ZORZI-GRASSELLI Giovanni, 55° id.
BONAFEDE Guido, 195° id.
FERRI Valentino, 74° id.
CIRINCIONE Ignazio, 6° id.
LAURENZI Domenico, 20° id.
BOTTAZZI Antonio, 65° id.
BRINDESI Ferdinando, 92° id.
CASULA Marcello, 67° id.

MANCHIA Matteo, 49° fanteria.
MOSCHETTI Gaetano, 78° id.
ADORNO Vincenzo, 75° id.
COLOSIMO Giuseppe, 3° id.
SACCANI Artemio, 85° id.
SCARPERIA Giuseppe, 75° id.
SALTALAMACCHIA Augusto, 1° id.
MONTALTO Tommaso, 90° id.
MIOVILOVICH Filiberto, 1° granatieri.
RAMONDINI Guido, 47° fanteria.
CARCASSON Silvio, 94° id.
LORUSSO Antonio, 10° id.
DE RUBERTIS Giuseppe, 63° id.
SIMEONE Giuseppe, 22° id.
ROSA Pasquale, 73° id.
LOY Rinaldo, 151° id.
GOBBI Gino, 157° id.
CAPUANO Salvatore, 27° id.
CARTA Giovanni, 46° id.
CORBELLI Bruto, 231° id.
GROSSI Roberto, 81° id.
BASSO Francesco, 90° id.
CASALI Giacobino, 232° id.
DELL'AMORE Alceo, 231° id.
FRISARI Fiorillo, 74° id.
FINAZZO Vito, 57° id.
BARONI Alfredo, 3° granatieri.
VARESCHI Giosuè, 77° fanteria.
CIULLI Gino, 88° id.
DE MASI Vincenzo, 30° id.
VANNI Pier Alessandro, 41° id.
TOSI Davide, 55° id.
GROSSI Antonio, 29° id.
BACCANTE Ercole, 73° id.
GORGATTI Saverio, 1° id.
OSPAZI Giuseppe, 89° id.
DE RITA Francesco, 38° id.
BERNARDINI Vittorio, 56° id.
DEL RE Edoardo, 40° id.
DI MARCO Antonio, 45° id.
BIZZARRI Alfredo, 18° id.
COSSU Antonio, 91° id.

SCORTECCI Luigi, 94° fanteria.
SCOTTI Dino, 83° id.
NERI Gioacchino, 92° id.
LUTZU Antonio, 58° id.
DEL VITA Gino, 51° id.
ARENA Giacomo, 19° id.
RICCI Vincenzo, 35° id.
DI GENNARO Letterio, 62° id.
BONESSA Ottorino, 53° id.
MARRA Angelo, 79° id.
COSTA Giuseppe, 71° id.
ZARRI Nello, 43° id.
DE VITA Pietro, 93° id.
MARTINETTI Aldo, 74° id.
CHIARAMONTI Ercole, 62° id.
ISOLA Guido, 85° id.
FANIZZA Ruggiero, 232° id.
MONTEFUSCO Tommaso, 42° id.
GIACONIA Giosuè, 34° id.
PREZIOSI Armando, 13° id.
ERA Vittorino, 43° id.
ANGELUCCI Francesco, 77° id.
NOVEMBRONE Giovanni, 14° id.
MICCICHE' Paolo, 152° id.
CAGGIANO Oreste, 63° id.
FLORIO Piacentino, 71° id.
CHERCHI Giovanni, 54° id.
BORAGINE Alberto, 58° id.
GIOVENCO Giuseppe, 28° id.
PISANI Antonio, 28° id.
MARINARO Giuseppe, 2° granatieri.
MALAGU Ugo, 26° fanteria.
FIERABRACCI Giulio, 2° id.
COLUCCI Gregorio, 152° id.
PIERGIOVANNI Antonio, 38° id.
PATRUCCO Arturo, 232° id.
DE GUIDI Guido, 68° id.
ORLANDELLA Vittorio, 29° id.
INGLETTI Vincenzo, 56° id.
DI DIO Carlo, 7° id.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Il decreto Ministeriale pubblicato nella dispensa del giornale militare n. 3 del 1929, a pagina 70 avente per oggetto: AVANZAMENTO « decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1929 », è stato registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1929 - Anno VII - Guerra, reg. 44, fogl. 426.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 4ª, anno 1929, circolare n. 51:

A pagina 16 invece di tenente colonnello di amministrazione BERTINI cav. Attilio - leggasi tenente colonnello di Amministrazione BERTINI cav. Enrico.

PREZZO L. 0,70

(563) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª — 1929 - ANNO VII — 8 FEBBRAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 79 - 2 dicembre 1928 - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 3179 - Norme per la tutela delle strade e per la circolazione . . . . . *Pag.* 181

Circolare N. 79. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 3179 - Norme per la tutela delle strade e per la circolazione.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Ufficio coordinamento e collegamento). — 2 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di modificare e di coordinare nell'interesse della pubblica incolumità le norme attualmente vigenti sulla polizia stradale, sulla circolazione nonchè quelle sui veicoli a trazione meccanica e sui relativi conducenti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le comunicazioni, di concerto col Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per

gli affari esteri, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, col Ministro per le finanze e col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DELLA TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE.

CAPO I.

Divieti.

Art. 1.

E' vietato a chiunque di:

1° far cosa che rechi danno alla strada ed alle opere e piantagioni che appartengono alla strada stessa, alterarne la forma ed invaderne il suolo;

2° danneggiare le pietre ed i cartelli indicatori e le colonne miliari o chilometriche;

3° impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali delle strade e stabilirvi maceratoi di canapa e di lino;

4° impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi;

5° condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe e i fossi stradali;

6° far scendere il bestiame sulla scarpa della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra, saranno praticati gli opportuni abbeveratoi a carico di chi di ragione, sotto le norme da prescriversi dall'autorità competente;

7° condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensioni, ancorchè in parte sieno sostenuti da ruote;

8° usare delle treggie, salvo in quanto servano al solo trasporto degli strumenti aratori;

9° usare delle slitte quando le strade non siano coperte di ghiaccio o di neve;

10° aprire canali, fossi, o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità, partendo dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata se la strada è in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada è in trincea).

Tale distanza non può essere minore di tre metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda;

11° costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a distanza minore di tre metri dal confine della strada;

12° costruire fornaci, fucine o fonderie a distanza minore di 50 metri dal ciglio delle strade esterne agli abitati;

13° piantare alberi e siepi lateralmente alle strade esterne agli abitati, a distanza minore delle seguenti:

a) per gli alberi, metri tre misurati dal confine della strada;

b) per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro sul terreno, centimetri cinquanta misurati dal confine della strada.

In ogni caso, la distanza non può essere mai minore di un metro misurata dal ciglio della strada;

c) per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di m. 2.50 misurati dal ciglio esterno del fosso oppure dal piede della scarpa se la strada è in rilevato ed in ogni caso non minore di tre metri dal ciglio della strada.

I limiti di distanza di cui ai numeri 10, 11 e 12 potranno essere ridotti in rapporto a strade e tratti di strada che abbiano andamento altimetrico o planimetrico particolarmente accidentato.

Il provvedimento è disposto su richiesta degli interessati dal capo del Compartimento per la viabilità, per le strade statali, o dall'ingegnere capo del Genio civile, per le altre strade.

Per le piantagioni presso le città o Comuni ad uso di pubblico passeggio, le distanze debbono essere stabilite in conformità dei piani approvati dall'autorità competente.

E' in ogni caso vietato di eseguire costruzioni o piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate nelle precedenti disposizioni, quando si tratti di costruzioni o piantagioni in corrispondenza delle curve stradali di raggio inferiore a 100 metri, di incroci, biforcazioni, e ogni qualvolta sia riconosciuto, a giudizio insindacabile delle competenti autorità, che tali costruzioni o piantagioni possano ostacolare o ridurre il campo visivo che sarà ritenuto necessario a salvaguardare l'incolumità della circolazione nel tratto pericoloso.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a lire tremila.

Capo II.

Atti pei quali occorre la preventiva licenza o concessione

Art. 2.

Opere e depositi sulle strade.

Nessuno può, senza mandato o licenza dell'autorità competente, fare opere o depositi anche temporanei sulle strade.

Oltre l'osservanza delle condizioni speciali espresse nella licenza, il detentore di essa è sempre obbligato a disporre le opere ed i materiali e ad usare le opportune cautele in modo da mantenere libera la circolazione e sicuro il passaggio; e, particolarmente, deve, durante la notte, apporre gli opportuni ripari e mantenere accesi i lumi che possano, a conveniente distanza, avvertire dei lavori o scavi intrapresi, o dei materiali, palchi e steccati, che, comunque, occupassero qualunque porzione della pubblica via.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a lire tremila.

Qualora la contravvenzione sia stata commessa nonostante la diffida dell'autorità amministrativa, l'ammenda è da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 3.

Scarico nei fossi.

E' proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti debitamente giustificati e salve le regolari concessioni della competente autorità.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento.

Art. 4.

Diramazioni e accessi.

Non può essere stabilita una diramazione dalla strada, nè un accesso da questa ai fondi e fabbricati laterali, senza averne previamente riportata licenza dalla competente autorità.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire trecento a lire duemila.

Chi ha ottenuto la predetta licenza deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute, ed in ogni caso è sempre tenuto a formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione della strada, nè il suo piano viabile.

Le nuove diramazioni devono, per un tratto di almeno trenta metri, essere costruite con materiale di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.

Capo III.

Delle licenze e concessioni e delle autorità alle quali spetta di accordarle.

Art. 5.

Licenze.

La licenza per gli atti indicati nel precedente Capo e quella per la costruzione di abbeveratoi è data dal capo del Com-

partimento per la viabilità se si tratti di strade statali anche quando attraversino l'abitato, e dall'ente cui le strade appartengono in ogni altro caso.

Art. 6.

Concessioni.

La concessione per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade statali, per attraversare ed occupare le strade medesime, o tratti di esse scorrenti nell'interno degli abitati, con corsi di acqua, ferrovie, tramvie, fili, cavi telefonici ed elettrici, condutture d'acqua potabile, impianti e serbatoi di benzina, o con altri eventuali mezzi che possano menomare la buona conservazione delle strade o intralciare la circolazione, sono di competenza del Ministro, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada.

Nessuna concessione che implichi facoltà per i terzi di occupare anche provvisoriamente in tutto od in parte una strada statale o le sue pertinenze, può essere data dalle Amministrazioni dello Stato interessate senza che sia intervenuto il preventivo consenso del Ministro presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, il quale potrà darlo sotto l'osservanza delle condizioni prevedute dal successivo art. 8.

Le suddette concessioni quando non riguardino strade statali sono di competenza degli enti ai quali le strade appartengono.

Art. 7.

Domande di licenze o concessioni.

Le domande dirette a conseguire licenze o concessioni di polizia stradale interessanti strade statali sono presentate al capo del Compartimento per la viabilità, il quale provvede direttamente nei casi di sua competenza, o rimette gli atti al Ministro presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, col suo parere, nei casi di competenza di quest'ultimo.

Le domande rivolte a conseguire licenze o concessioni interessanti strade non statali sono presentate al capo della Amministrazione dell'ente cui la strada appartiene.

In ogni caso le domande debbono essere corredate dei disegni necessari e devono contenere la dichiarazione che qualora occorresse una visita sul luogo la spesa sarà sostenuta dal richiedente, previo deposito della somma che verrà fissata.

Art. 8.

Condizioni delle licenze e delle concessioni.

Nell'atto che contiene la licenza o la concessione sono fissate le condizioni e le norme alle quali s'intendono subordinate; sono inoltre stabiliti la somma dovuta per l'occupazione e per l'uso concesso, l'annuo canone ed il termine della loro durata.

S'intendono in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

c) colla facoltà all'Amministrazione competente d'imporre determinate condizioni.

Nello stabilire la misura delle somme dovute si avrà riguardo alle soggezioni che derivano per la strada, al valore economico della concessione o della licenza, al vantaggio che il concessionario ne ricava.

L'autorità concedente ha facoltà di introdurre nell'atto di concessione o di licenza norme per la revisione del canone.

La durata delle concessioni e delle licenze sarà determinata con criterio discrezionale dall'autorità concedente; non potrà tuttavia eccedere gli anni ventinove.

Le licenze e le concessioni sono rinnovabili alla scadenza e revocabili in qualunque momento a giudizio insindacabile dell'autorità concedente.

Art. 9.

Forma delle concessioni e licenze.

Le concessioni e licenze sono date per decreto dell'autorità competente.

Per le concessioni indicate nell'art. 6 e per le diramazioni di cui all'art. 4 si può richiedere che risultino da atto pubblico e che venga garantito con cauzione l'adempimento delle condizioni imposte.

Art. 10.

Presentazione della licenza.

Chi ha ottenuto la licenza o la concessione deve presentarla sul luogo del lavoro o del deposito, ad ogni richiesta degli agenti incaricati della esecuzione del presente decreto. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire duecento.

Gli agenti possono procedere al sequestro degli oggetti che costituiscano il corpo del reato.

Deve inoltre essere intimato ai contravventori di desistere dalle opere e dai lavori in corso. Qualora essi non vi ottemperino, gli agenti devono impedire con la forza la prosecuzione delle opere e dei lavori in corso.

Capo IV.

Doveri dei possessori dei canali e dei fondi laterali alle strade - Doveri dei concessionari.

Art. 11.

Canali artificiali.

I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle strade medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a lire duemila.

Art. 12.

Manutenzione delle ripe.

Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in istato tale da impedire lo scoscendimento del terreno, od ingombro del fosso o del piano viabile.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento.

Art. 13.

Irrigazione dei terreni adiacenti alle strade.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi alcun danno alle medesime, provvedendosi secondo il bisogno.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento.

Art. 14.

Siepi e piantagioni - Visibilità.

I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendano oltre il ciglio stradale.

Quando non operino questo taglio entro il termine assegnato loro da un avviso del capo Compartimento per la viabilità, se trattisi di strade statali, o degli enti ai quali le strade appartengono, potranno le autorità suddette ordinare che siano recisi a loro spese i rami sporgenti.

Dove già esistono piantagioni capaci di determinare pericolo per l'incolumità della circolazione, prevedute dal penultimo capoverso dell'art. 1, il capo del Compartimento per la viabilità, se trattisi di strade statali, e gli enti cui le strade appartengono negli altri casi, hanno facoltà di ordinare la potatura, il diradamento od anche la rimozione delle piantagioni allo scopo di assicurare la visibilità, salvo il pagamento dell'indennità dovuta, l'ammontare della quale sarà comunicato coll'ordinanza di cui sopra, che conterrà anche l'indicazione del termine per l'adempimento. Scaduto il termine, in caso di inadempienza il lavoro sarà eseguito a cura diretta delle autorità di cui sopra, e l'ammontare della spesa andrà in detrazione dell'indennità offerta.

Tutte le controversie, non escluse quelle relative alla misura dell'indennità, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria; ma l'esercizio dell'azione civile non arresta la eseguibilità dell'ordinanza da parte dell'Amministrazione.

Art. 15.

Fabbricati e muri.

I fabbricati e i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica.

Se il proprietario a ciò non provvede, nonostante diffida, ed i fabbricati minacciano rovina, il prefetto, sentito l'ufficio compartimentale per la viabilità se si tratti di strade statali e l'ufficio del Genio civile in ogni altro caso, può ordinarne la demolizione a spese dello stesso proprietario, salvo i provvedimenti che nei casi di urgenza il podestà è autorizzato ad adottare a tutela della pubblica incolumità.

Art. 16.

Obblighi dei concessionari.

Chi abbia od acquisti il diritto di condurre acque nei fossi delle strade statali è tenuto a provvedere alla conservazione del fosso.

Chi abbia od acquisti il diritto di attraversare le strade con corsi d'acqua, con ferrovie o tramvie o comunque ad occuparle con acquedotti, serbatoi di benzina, impianti elettrici o di qualsiasi altra specie, è obbligato a costruire e mantenere i ponti e le altre opere necessarie per il passaggio e la condotta delle acque, i manufatti e le altre opere d'arte che sono o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possano derivare alla strada.

Le relative opere si costruiscono secondo le norme da prescriversi dall'Azienda autonoma statale della strada e sotto la sorveglianza del competente Compartimento per la viabilità qualora interessino strade statali; se interessino strade non statali si costruiscono secondo le norme da emanarsi a cura dell'ente cui appartengono.

Art. 17.

Manufatti su canali artificiali.

I manufatti di qualsiasi specie esistenti sopra canali artificiali sono mantenuti e rifatti dai proprietari e dagli utenti di questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade, od abbiano titolo o possesso in contrario.

I manufatti in legname esistenti sui canali artificiali, che attraversano una strada, devono, nel caso di ricostruzione, venire rifatti, con strutture murarie o in ferro o murarie miste con ferro. Sono eccettuate da questa disposizione le località soggette a servitù militare, per le quali si credesse di provvedere diversamente.

La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari od utenti delle acque, che dovranno provvedervi, a propria cura ed a proprie spese, ogni qualvolta occorra lo spostamento o l'allargamento di strade attraversate da canali artificiali.

E' altresì a loro carico la successiva manutenzione dei manufatti ricostruiti.

La ricostruzione o l'ampliamento di manufatti degli altri tipi sovraindicati sono a carico dell'ente cui appartiene la strada, ferma restando a carico dei proprietari, possessori od utenti delle acque la successiva manutenzione di essi.

Art. 18.

Opere di sostegno.

La costruzione e riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, qualora esse servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi esse abbiano per oggetto la stabilità o conservazione delle strade, la costruzione o riparazione sta a carico dell'ente cui la strada appartiene.

La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo.

Art. 19.

Esecuzione d'ufficio.

Nei casi in cui è prevista l'esecuzione d'ufficio, il prefetto, sentito il capo Compartimento per la viabilità se trattisi di strade statali o l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile in ogni altro caso, e sentito, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina con suo decreto la riduzione delle cose al pristino stato, e adotta tutti gli altri provvedimenti necessari per la esecuzione del presente decreto, determinando le opere da eseguirsi.

Nel decreto del prefetto deve essere fissato il termine entro il quale, dalla fatta intimazione, il contravventore debba eseguirne le disposizioni, coll'avvertenza che, in mancanza, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

La esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente e senza bisogno di diffida al contravventore nei casi di urgenza o se il contravventore non sia conosciuto.

Gli uffici tecnici competenti sorvegliano per la buona esecuzione dei lavori decretati, ancorchè si eseguiscano dal contravventore o dal possessore dei fondi, canali, ecc.

La esecuzione d'ufficio è fatta dall'ufficio competente, secondo le disposizioni in vigore, e, per tutti gli effetti di legge, è intimata al contravventore copia del verbale dell'avvenuta esecuzione e del decreto che la ordinava, se non gli fosse stato prima intimato.

Il funzionario od agente incaricato dell'esecuzione del decreto, nel caso di resistenza, può richiedere l'aiuto della pubblica forza.

Il prefetto, sentito il trasgressore per mezzo del podestà del suo domicilio, provvede al rimborso a di lui carico delle spese occorse per gli atti o per la esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte.

Le attribuzioni del presente articolo sono esercitate dal podestà quando si tratta di strade nell'interno dell'abitato, purchè non statali.

Art. 20.

Rimozione di alberi e ramaglie.

Quando per effetto di intemperie o per qualsiasi altra ragione venissero a cadere sul piano stradale alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve spazio di tempo possibile.

Qualora non vi provveda subito, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a carico del proprietario inadempiente.

Art. 21.

Determinazione di distanze per ragione d'incolumità.

Pei tiri al bersaglio, opifici e depositi di materiale esplosivo e stabilimenti che interessano comunque la sicurezza e la salute pubblica, la distanza dalle strade è fissata, caso per caso, dal prefetto in base alle relative disposizioni di legge.

TITOLO II.

NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI, DEGLI ANIMALI E DEI PEDONI.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 22.

Libertà di circolazione.

La circolazione sulle strade di uso pubblico e sulle aree ad esse equiparate è libera, salva l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e nei regolamenti che i Comuni sono autorizzati ad emanare.

Per la circolazione sulle autostrade possono essere emanate speciali norme con Regio decreto su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni.

Per gravi motivi di sicurezza pubblica e per la tutela del patrimonio stradale il prefetto ha facoltà di sospendere temporaneamente sulle strade o su determinati tratti di esse la circolazione di ogni genere.

Per esigenze di incolumità pubblica, o per la tutela dell'integrità del patrimonio stradale del Comune e di quella delle strade vicinali di uso pubblico, anche il podestà può emanare simili disposizioni e limitare la circolazione di tutti i veicoli o di determinate categorie di essi, avvertendone immediatamente il pubblico mediante l'apposizione dei cartelli indicatori di cui all'art. 26 del presente decreto e riferendone al prefetto, il quale, su ricorso degli interessati od anche d'ufficio, può revocare la sospensione.

Art. 23.

Fermate ed ingombri sul suolo stradale.

Nessuno può recare in qualsiasi modo impedimento alla libera circolazione ed alla materiale sicurezza del transito.

E' vietato far sostare veicoli, cavalli od altri animali, senza giustificato motivo ed oltre il tempo strettamente occorrente, tranne che negli spazi espressamente a ciò destinati.

E' altresì proibita ogni fermata quando la strada sia così angusta che la metà di essa non basti al passaggio dei veicoli, tranne nei casi di caduta del carico, di guasto che sia indispensabile riparare sul posto o di altro evento di forza maggiore.

Nelle fermate necessarie i veicoli e gli animali devono essere collocati sulla destra in modo da lasciare libera al transito la maggior parte possibile della larghezza della strada senza impedire l'accesso alle altre vie ed alle proprietà laterali.

Nei casi di sosta i veicoli e gli animali non potranno essere lasciati dai loro conducenti neppure per breve tempo senza che costoro abbiano preso le opportune cautele per prevenire qualsiasi accidente

Nel caso di ingombro del suolo stradale per guasto di un veicolo o per caduta totale o parziale del carico, il conducente deve provvedere sollecitamente a rendere libero il passaggio, e, quando non possa farlo, deve adottare le opportune cautele per la sicurezza del transito, compresa la segnalazione luminosa dell'ostacolo durante la notte.

E' fatto altresì divieto di fermarsi sulla zona stradale occupata dalla sede tramviaria o di farvi sostare veicoli od animali in modo da impedire o ritardare la circolazione tramviaria. Ogni conducente di veicoli o di animali all'avvicinarsi di un treno o di una vettura tramviaria dovrà liberare completamente il binario e scostarsene in modo da rendere libera tutta la larghezza necessaria per il passaggio dei veicoli della tramvia.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Art. 24.

Custodia e vigilanza degli animali.

Gli armenti e le greggi di qualunque specie circolanti sulle strade debbono essere guidati da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo da lasciare libera almeno la metà della larghezza stradale. Essi non possono sostare sulle strade medesime nè di giorno nè di notte. E' proibito inoltre di fare o di lasciare pascolare qualsiasi animale sulla pubblica via.

Di notte gli armenti e le greggi debbono essere preceduti da un conduttore munito di fanale.

I prefetti delle Provincie interessate, d'accordo fra loro, stabiliscono, anno per anno, norme speciali per il passaggio di greggi od armenti trasmigranti periodicamente dalla pianura alla montagna e viceversa, determinando, ove occorra, gli itinerari e gli intervalli.

Salvo quanto è disposto nel Codice penale circa l'omessa custodia ed il mal governo degli animali, è vietato di lasciar vagare liberamente per le strade qualsiasi animale molesto per il pubblico transito e di lasciarvi abbandonate bestie da tiro, da soma o da sella. Gli animali indomiti e pericolosi per la sicurezza dei viandanti non possono essere fatti circolare lungo le strade se non a condizione che ciascuno di essi abbia almeno un conduttore.

Il contravventore alle norme contenute nella prima parte, nel primo e nel terzo capoverso del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Art. 25.

Mano da tenere nella circolazione stradale.

Tutti i veicoli, gli animali da tiro, da soma e da sella, gli armenti e le greggi circolanti sulle strade ordinarie sia negli abitati e sia in campagna, debbono costantemente tenere il lato destro, salvo che ciò riesca impossibile per la larghezza della strada, o malagevole per la sua sagoma in relazione alla natura ed al carico dei veicoli. In questo caso però essi devono tenersi il più possibile sulla destra, specialmente nelle curve, è portarsi prontamente e del tutto a destra per incrociare o lasciarsi sorpassare da altri veicoli od animali, a meno che lo spostarsi a destra non costituisca un grave pericolo.

Il conducente di veicoli od animali che vuol sorpassare deve dare il segnale di prescrizione o di uso a quelli che lo precedono, portarsi a sinistra e in seguito riportarsi a destra appena può farlo senza inconvenienti per il veicolo o l'animale sorpassato. Il conducente sorpassato deve, occorrendo, rallentare l'andatura per facilitare questa manovra.

E' vietato di sorpassare nelle curve strette ed ogni qualvolta la visuale dinanzi non è libera per un tratto sufficiente.

Nei fratti di strada di montagna a mezza costa o tutti in rilevato, da segnalarsi con appositi cartelli, che dovranno essere apposti a cura e spese delle ditte esercenti linee in

servizio pubblico regolarmente concesse od autorizzate, ogni veicolo che stia per incrociare con un autoveicolo di linee automobilistiche in servizio pubblico deve fermarsi poco prima dell'incrocio e non può procedere nella marcia se non quando sia passato il detto autoveicolo. Il collocamento di tali cartelli è subordinato all'approvazione del Circolo ferroviario d'ispezione che la concede sentito il Compartimento per la viabilità.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Art. 26.

Cartelli indicatori.

A cura dell'ente, al quale compete la manutenzione della strada, debbono essere segnalati con cartelli, recanti le necessarie indicazioni, i tratti di strada interdetti alla circolazione dei veicoli o di alcune categorie di essi, i tratti di strada e le opere d'arte che, anche per transitorie od impreviste circostanze, non consentano il sicuro transito di un veicolo a quattro ruote del peso di 80 quintali alla velocità di almeno 15 chilometri all'ora.

In corrispondenza alle opere d'arte o ai tratti di strada ove sia comunque impedito il transito dei veicoli, o per i quali le limitazioni di peso pei veicoli medesimi scendano al disotto di 40 quintali, i cartelli devono essere segnalati di notte con fanali rossi.

I cartelli debbono indicare il peso e la velocità dei veicoli di cui è consentito il transito e debbono essere situati alle due estremità del tratto di strada o ai due imbocchi dell'opera d'arte, e disposti in modo da essere chiaramente visibili.

Nei cartelli alle estremità dei ponti deve essere anche indicato il numero massimo dei veicoli del peso consentito che possono transitarvi contemporaneamente.

In aggiunta a queste prescrizioni generali il Compartimento per la viabilità ove trattisi di strade statali, o l'ente cui è attribuita la manutenzione della strada in ogni altro caso, può ordinare le altre speciali cautele che giudicherà opportune segnalandole con cartelli, al fine di tutelare la sicurezza del transito su qualsiasi ponte che non presentasse le garanzie necessarie riguardo alla stabilità in rapporto al passaggio di veicoli pesanti e per ogni altra circostanza.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a determinare mediante decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* le dimensioni, forme e colori, e tutte le altre caratteristiche e le modalità di applicazione delle tabelle monitorie e dei cartelli indicatori regolanti la circolazione.

Colui che transiti su tratti di strada od opere d'arte interdetti, o li percorra con peso e velocità superiori a quelli consentiti, oppure non si uniformi alle cautele prescritte, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento.

Art. 27.

Passaggi a livello.

Nell'interesse dell'incolumità pubblica i passaggi a livello incustoditi, sia di ferrovie che di tramvie extraurbane per le tratte in sede propria, debbono essere protetti dai due lati e a conveniente distanza da cartelli indicatori o altri analoghi sistemi idonei allo scopo.

Le vie fuori dell'abitato che sboccano sulle strade ordinarie percorse da tramvie extraurbane dovranno allo sbocco essere munite di cartelli indicatori, ove ne sia riconosciuta la necessità dal Circolo ferroviario d'ispezione.

I pali dei cartelli predetti, allorchè il servizio ferroviario e tramviario prosegue nelle ore notturne, devono essere tinteggiati a grandi striscie di colori a forte contrasto, in modo da riuscire percepibili anche dopo il tramonto del sole. Dovrà essere del pari assicurata, salvo che in casi di speciali condizioni atmosferiche, la necessaria visibilità della linea ferrata da entrambi i lati del passaggio a livello.

Gli indicatori suddetti saranno forniti e messi in opera dalle aziende esercenti. Gli enti proprietari delle strade interessate non potranno opporsi nè pretendere compensi di sorta per l'occupazione del suolo.

I provvedimenti necessari per assicurare le condizioni di visibilità della linea ferrata da entrambi i lati di un passaggio a livello hanno carattere di pubblica utilità, e sono ad essi applicabili le disposizioni delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità di beni immobili o di diritti sui beni medesimi.

Per le espropriazioni occorrenti all'attuazione dei provvedimenti di cui al precedente capoverso sulle linee ferroviarie esercite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono

applicabili le particolari norme in vigore per le espropriazioni alle quali debba procedere la detta Amministrazione.

In caso di contestazione decide il Ministro per le comunicazioni.

Prima d'impegnare il passaggio a livello ogni conducente di veicoli o di animali deve rallentare, e, assicuratosi che nessun treno sia in vista, riprendere la marcia traversando rapidamente i binari. Il contravventore alla presente disposizione è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Le vie della città che sboccano con insufficiente visibilità in altre percorse da tramvie debbono essere munite di cartelli indicatori a cura e spese delle Aziende tramviarie.

La loro eventuale illuminazione deve essere a carico delle Amministrazioni comunali che la richiedano.

Art. 28.

Biforcazioni e incroci di strade.

Nelle biforcazioni o nei crocevia ogni conducente di veicoli e di animali, per svoltare a sinistra, deve girare al largo, lasciando sulla propria sinistra la maggiore possibile distanza dall'angolo d'incrocio fra la strada che abbandona e quella che imbocca.

Nel caso di biforcazioni od incroci di strade pubbliche ogni conducente di veicoli od animali deve dare la precedenza ai veicoli od animali che giungono dalla sua destra salvo segnalazioni diverse che potranno essere collocate per dare la precedenza ai veicoli circolanti su strade di grande comunicazione. Negli sbocchi di proprietà privata sulle strade pubbliche, la precedenza spetta sempre ai veicoli od animali che circolano su queste.

Nei centri abitati sono applicabili le medesime regole, salvo prescrizioni speciali emanate dalle autorità comunali.

Art. 29.

Segnali.

Prima di sorpassare ovvero prima di incrociare nei punti malagevoli, in prossimità delle biforcazioni o dei crocevia, ed ogni qualvolta la strada innanzi non sia libera o visibile

per un tratto sufficiente, i conducenti sono tenuti a richiamare l'attenzione degli altri conducenti e dei pedoni, facendo uso dei segnali regolamentari o colla voce.

Quando un veicolo rallenti la sua velocità o debba fermarsi, ovvero debba cambiare direzione o strada, il conducente è tenuto a far segno a coloro che lo seguono, con la mano o con apposito dispositivo meccanico.

E' vietato ai conducenti di carri, di vetture e di velocipedi di fare uso dei segnali prescritti nel presente decreto per gli autoveicoli, per i motocicli e per le motoleggere.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire cento, e nel caso di contravvenzione alla disposizione del capoverso precedente è inoltre confiscato il segnale abusivo.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a disciplinare in modo uniforme, mediante decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, tutte le segnalazioni da farsi a mezzo di speciali dispositivi ed a mano sia dai conducenti veicoli sia dagli agenti incaricati della sorveglianza della circolazione sulle strade ed aree di uso pubblico.

Art. 30.

Limitazioni speciali di transito.

E' vietato percorrere con veicoli od animali da tiro, da soma e da sella le parti della strada riservate ai pedoni.

E' fatta eccezione per i carrozzini od altri piccoli veicoli spinti a mano, e destinati esclusivamente al trasporto di bambini, di invalidi o di infermi, nonchè per i velocipedi condotti a mano.

Le parti di strada riservate ai cavalli da sella sono vietate agli altri animali ed ai veicoli di qualunque specie.

Salve indicazioni contrarie, i marciapiedi in rialzo e le banchine e i viali laterali s'intendono riservati ai pedoni. Sulle banchine a livello i veicoli possono spostarsi soltanto in caso di insufficienza della carreggiata all'incrocio con altri veicoli e per il tempo e lo spazio strettamente necessari.

E' vietato interrompere file di truppe, squadre di scolari, cortei e processioni.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire cento.

Art. 31.

Condotta dei veicoli.

Ogni veicolo deve essere guidato da un conducente idoneo per età e per condizioni fisiche e mentali, che non deve normalmente abbandonare la guida, o almeno deve trovarsi in posizione da poterla riprendere in ogni momento.

Se un veicolo è tirato da non più di sei bestie, può essere guidato da un solo conducente; ma quando le bestie da tiro siano più di sei, insieme al conducente deve trovarsi altra persona idonea alla guida.

Non è permesso di rimorchiare con veicolo a trazione animale più di un altro veicolo e l'attacco deve presentare le necessarie garanzie di solidità e di sicurezza.

Nelle fermate necessarie il conducente o i conducenti non possono allontanarsi neppure per breve tempo senz'avere adottato le cautele necessarie, tra le quali la chiusura dei freni, per prevenire qualsiasi accidente, e senz'avere adottato, trattandosi di autoveicoli, le cautele atte ad impedire a persona inesperta di mettere in movimento l'autoveicolo.

Il contravventore, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 483 del Codice penale, è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Art. 32.

Obblighi dei conducenti verso i funzionari ed agenti incaricati della esecuzione del presente decreto.

Chiunque circola sulle vie ed aree pubbliche è tenuto a fermarsi a qualsiasi richiesta degli agenti cui spetta di provvedere all'esecuzione del presente decreto, quando siano in uniforme od almeno muniti di berretto-uniforme o di altro distintivo o segno che sarà stabilito dal Ministro per l'interno di concerto coi Ministri interessati, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Inoltre i conducenti sono tenuti ad esibire, a qualunque funzionario od agente che ne faccia richiesta, la licenza di circolazione, i certificati di abilitazione, le patenti e qualsiasi altro documento del quale debbano essere in possesso a norma del presente decreto e dei regolamenti comunali.

L'invito a fermarsi è fatto con la voce, col segno della mano o se l'agente sia in borghese con l'uso del distintivo menzionato nella precedente disposizione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento elevabile fino a lire cinquecento per i conducenti di autoveicoli.

Quando il conducente si sia rifiutato di esibire i documenti di cui è menzione nel presente articolo, è inoltre disposto il ritiro dei certificati o della patente per un tempo corrispondente alla pena inflitta ed in ogni caso non inferiore ad un mese.

Art. 33.

Sanzioni per il caso di investimento.

Il conducente che in caso di investimento di persona siasi dato alla fuga, ovvero abbia abbandonato senza soccorso la persona investita, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila o con l'arresto fino a sei mesi, ovvero con entrambe le pene. E' in ogni caso disposto il ritiro della patente a condurre autoveicoli per un tempo corrispondente alla pena inflitta ed in misura non inferiore a un mese.

Negli stessi casi, se l'investimento abbia prodotto la morte o lesioni alla persona investita, le pene comminate dal Codice penale non potranno essere inferiori alla metà del massimo. E' disposto inoltre il ritiro della patente a condurre autoveicoli per un tempo non inferiore ad un mese. Il giudice non può ordinare la sospensione condizionale dell'esecuzione della sentenza.

Se si tratta di professione per l'esercizio della quale è richiesta una licenza, quest'ultima, nel caso previsto nel precedente capoverso, è ritirata per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.

Se il conducente si fermi ed occorrendo presti soccorso alla persona investita non è soggetto all'arresto preventivo stabilito dalle vigenti leggi per il caso di flagranza di reato e le pene da infliggere a norma del Codice penale potranno essere ridotte di un terzo.

Art. 34.

Gare di velocità.

Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le gare di velocità con animali o veicoli a trazione animale, salve speciali autorizzazioni da rilasciarsi dal questore. In tali auto-

rizzazioni sono specificate le condizioni alle quali le gare sono subordinate.

Per le gare di velocità degli autoveicoli su strade ordinarie sono competenti ad accordare l'autorizzazione i prefetti delle Provincie nel cui territorio debbono aver luogo.

Tale autorizzazione è subordinata al preventivo collaudo del percorso da parte di un tecnico dell'Azienda autonoma statale della strada in concorso con un rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia se si tratta di gara automobilistica e del Moto Club se si tratta di gara motociclistica, ed al conseguente nulla osta del Ministro per i lavori pubblici.

L'autorizzazione deve essere chiesta dai promotori almeno un mese prima della data in cui avverranno le gare.

Potrà essere omesso il collaudo del percorso ed il nulla osta del Ministro per i lavori pubblici quando, anzichè di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i 50 km. all'ora.

Per le gare velocipedistiche non occorre una speciale autorizzazione; tuttavia i promotori sono obbligati a darne notizia tre giorni prima al questore il quale potrà modificare a suo giudizio insindacabile gli itinerari per motivi di incolumità pubblica.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire duemila.

Capo II.

Norme comuni a tutti i veicoli.

Art. 35.

Velocità.

E' obbligo del conducente regolare la velocità dei veicoli in modo che, avuto riguardo al loro tipo, sistema di frenatura e peso, alle caratteristiche e condizioni delle strade o ad altre speciali circostanze di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e qualsiasi disordine od intralcio per la circolazione.

La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada a visuale non libera ed in curva, in prossimità dei

crocevia e delle biforcazioni, nelle forti discese, nelle ore notturne, nei casi di nebbia, di foschia o di polvere, nei passaggi stretti o ingombrati, nell'attraversamento di nuclei abitati o comunque di tratti di strada fiancheggiati da case.

Ogni veicolo deve altresì rallentare la velocità ed anche fermarsi quando riesca malagevole l'incrocio con altri, quando i pedoni che si trovino sul suo percorso tardino a scansarsi, e quando al suo avvicinarsi gli animali che si trovino sulla strada diano segno di spavento.

Alla osservanza delle disposizioni precedenti sono tenuti anche i conducenti di bestie da tiro, da soma e da sella.

Per gli autoveicoli debbono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nell'art. 65.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Quando il fatto sia commesso in condizioni di insufficiente visibilità determinata da nebbia, foschia o polvere il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento.

Art. 36.

Sagoma limite.

Ogni veicolo, compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una sagoma di m. 2.50 di larghezza e di m. 4 di altezza.

La lunghezza totale, esclusi gli organi di attacco, non deve eccedere i metri sei per i veicoli ad un asse, i metri dieci per i veicoli a due assi e i metri dodici per quelli a tre assi.

Le estremità del fusello e del mozzo non debbono sporgere rispetto a qualsiasi punto del restante contorno esteriore.

Sono eccettuati da quest'ultima disposizione gli strumenti agricoli, i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente sulle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo e del fusello rispetto al piano estremo del cerchione non deve superare i 25 centimetri.

Per i veicoli di speciali esigenze gli enti ai quali compete la manutenzione delle strade possono consentire eccedenze fino a cm. 30 misurati sempre a partire dal piano estremo del cerchione e per ruote di diametro non inferiore a m. 1.80, rilasciando all'uopo speciali permessi di circolazione.

E' vietato di applicare ai lati del veicolo sedili fissi o mobili sporgenti sulla larghezza di esso e del carico, in modo che il conducente sia con tutto o con una parte del corpo fuori di detta larghezza.

E' altresì vietato di applicare, a scopo di frenatura o per altro motivo, aste od oggetti che per la larghezza o posizione possano sporgere al di fuori della sagoma del veicolo.

Art. 37.

Accessori mobili.

Le catene e tutti gli accessori mobili devono essere fissati ai veicoli in modo da non sporgere nelle loro oscillazioni al di fuori della sagoma del veicolo e da non strisciare sul terreno. Sono esenti da questa prescrizione le macchine agricole, per le quali tuttavia è fatto obbligo di tenere sollevati dal suolo gli erpici, i vomeri ed altri strumenti agricoli, durante il transito sulla strada; nonchè i veicoli per trasporto dei prodotti fra le masserie e i campi o ai magazzini di raccolta e conservazione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Art. 38.

Pesi massimi dei veicoli.

Il peso complessivo di un veicolo, costituito dal peso del veicolo e del suo carico, non può eccedere i 50 quintali per i veicoli a due ruote, gli 80 quintali per i veicoli a 4 ruote e i 100 quintali per quelli a sei ruote. Quando il veicolo circoli su strade pavimentate con sistemi permanenti oppure dotate di pavimentazioni speciali, il suo peso complessivo può raggiungere i 60 quintali per i veicoli a due ruote, i 100 quintali per i veicoli a 4 ruote e i 120 quintali per quelli a sei ruote.

Il peso complessivo di un autoveicolo, costituito dal peso dell'autoveicolo stesso e del suo carico, non può eccedere i 60 quintali per gli autoveicoli a due ruote, i 100 quintali per gli autoveicoli a 4 ruote ed i 120 quintali per gli autoveicoli a sei ruote.

E' in facoltà degli enti cui compete la manutenzione delle strade l'accordare in casi speciali e per giustificati motivi, pei veicoli eccedenti i pesi complessivi suindicati, autorizzazioni di transito quando, a loro giudizio, ciò sia compatibile con la conservazione del piano stradale e la stabilità dei manufatti, prescrivendo all'uopo le necessarie condizioni e cautele.

Art. 39.

Trasporti eccezionali.

Per i trasporti di cose indivisibili, che eccedano, per le dimensioni o per il peso, i limiti stabiliti negli articoli 36 e 38, o per esigenze eccezionali, e salva sempre l'osservanza dell'art. 43, è in facoltà degli enti cui compete la manutenzione delle strade di accordare speciali autorizzazioni, quando, a loro giudizio, ciò sia compatibile con la conservazione delle massicciate e la stabilità dei manufatti, prescrivendo all'uopo le cautele e condizioni necessarie anche nell'interesse della sicurezza del transito.

L'autorizzazione può essere data in via permanente per una determinata serie di trasporti, o volta per volta, ma sempre per un determinato percorso. Quando le strade da percorrere sono in manutenzione di enti locali, contro il diniego di autorizzazione o contro le condizioni e cautele alle quali l'autorizzazione sia subordinata, è ammesso il ricorso al prefetto, che provvede in via definitiva sentito il Compartimento per la viabilità. Il prefetto può anche d'ufficio, sentito il Compartimento per la viabilità, vietare o sottoporre a speciali modalità l'autorizzazione del transito.

Per le strade statali la competenza ad accordare l'autorizzazione per i trasporti eccezionali anzidetti è del capo del Compartimento per la viabilità, salvo ricorso al Ministro per i lavori pubblici.

Il contravventore alle condizioni imposte con l'autorizzazione è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Art. 40.

Targhe — Verifiche.

I veicoli a trazione animale si distinguono nelle seguenti categorie:

a) veicoli per trasporto di persone;

b) veicoli per trasporto di merci;

c) carri agricoli, cioè addetti ad unità poderali o ad uso di fattorie, trainati da buoi o da altri quadrupedi.

I proprietari di veicoli a trazione animale sono tenuti a farvi apporre, a seconda della categoria cui i veicoli appartengono, una targa metallica portante in caratteri chiaramente visibili il loro nome, cognome, o la denominazione della ditta, e il Comune di residenza.

Tutti i veicoli a trazione animale o meccanica destinati al trasporto di merci debbono altresì recare, sulla stessa targa i primi e su apposita targa i secondi, l'indicazione del peso a vuoto e della portata.

La portata ed il peso a vuoto dei veicoli devono essere sottoposti, sotto la vigilanza del prefetto, alla verifica da parte del Comune di residenza del proprietario, che munisce di apposito contrassegno la targa prescritta dal precedente capoverso. A tal fine l'interessato corrisponderà la tassa di lire due.

La inosservanza di tali disposizioni è punita con l'ammenda da lire venticinque a lire cento.

Si applicano le sanzioni stabilite nell'ultimo capoverso dell'art. 45 ai proprietari dei veicoli trovati a circolare con peso superiore a quello indicato nella targa ed ai proprietari dei veicoli recanti la targa con la denominazione di carri agricoli che siano trovati a circolare su strade pubbliche per trasporti diversi da quelli indicati nel penultimo capoverso dell'art. 43 con cerchioni di larghezza inferiore a quelle normali.

Disposizioni speciali per le targhe dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico, di Enti o di Amministrazioni pubbliche e per i veicoli trascinati a braccia possono essere stabilite nei regolamenti municipali.

E' obbligo dei Comuni di istituire un registro matricolare dei veicoli a trazione animale appartenenti a persone che risiedono nel Comune.

E' data facoltà al Ministro per i lavori pubblici di stabilire con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* i tipi e le caratteristiche delle targhe di cui al presente articolo.

Art. 41.

Illuminazione dei veicoli.

Salve le disposizioni speciali per gli autoveicoli e per i velocipedi, ogni altro veicolo circolante sulle strade pubbliche deve portare, nelle ore e nei casi appresso indicati, uno o più segnali luminosi a luce bianca, visibili nella direzione di marcia ad almeno 100 metri di distanza. Se il segnale bianco è unico deve essere situato sulla sinistra del veicolo.

Le disposizioni precedenti debbono essere osservate per ciascun veicolo anche nel caso di più veicoli che marciano in colonna.

L'accensione dei segnali luminosi è obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere.

E' obbligatoria anche di giorno in caso di nebbia o di foschia. I fanali obbligatori devono rimanere accesi anche durante le fermate.

Il contravventore, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 483 del Codice penale, è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire cento.

Art. 42.

Incauto affidamento dei veicoli.

Chi affida un veicolo a persona inesperta od incapace di guidarlo o non munita della speciale patente, qualora sia prescritta, ovvero permette o tollera che lo guidi, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento o con l'arresto fino ad un mese, salvo quando siano applicabili le sanzioni dell'art. 481 del Codice penale e salve le responsabilità penali per le contravvenzioni commesse dall'inesperto od incapace nelle ipotesi prevedute nella prima parte dell'art. 60 del Codice penale.

Se il veicolo sia un velocipede la pena è dell'ammenda da lire venticinque a lire trecento, e il minimo non potrà essere inferiore a lire cento se la consegna o l'affidamento avvennero per motivi di lucro.

CAPO III.

Norme speciali per i veicoli a trazione animale e per altri veicoli.

Art. 43.

Dimensioni dei cerchioni dei veicoli.

Nei veicoli a trazione animale, negli autoveicoli e rimorchi di autoveicoli che abbiano velocità non superiore a 15 km. all'ora, nei compressori stradali, nelle locomobili, nelle trattrici agricole, le dimensioni dei cerchioni delle ruote non rivestite di gomma o di altra sostanza eminentemente elastica devono essere commisurate al peso a carico completo indicato nella targa prescritta nell'articolo 40 e giusta le seguenti norme:

Veicoli:

a) a due ruote, larghezza minima:

mm. 40 per pesi lordi dei veicoli da oltre 6 fino a 10 quintali; mm. 50 per pesi lordi dei veicoli da oltre 10 fino a 15 quintali; mm. 60 per pesi lordi dei veicoli da oltre 15 fino a 20 quintali; mm. 80 per pesi lordi dei veicoli da oltre 20 fino a 30 quintali; mm. 100 per pesi lordi dei veicoli da oltre 30 fino a 40 quintali; mm. 120 per pesi lordi dei veicoli da oltre 40 fino a 50 quintali;

b) a quattro o sei ruote, larghezza minima:

mm 40 per pesi lordi da oltre 10 fino a 15 quintali; mm. 60 per pesi lordi da oltre 15 fino a 30 quintali; mm. 80 per pesi lordi da oltre 30 fino a 50 quintali; mm. 100 per pesi lordi da oltre 50 fino a 80 quintali.

Per i veicoli a sei ruote mm. 120 per pesi lordi oltre gli 80 quintali.

Per i carri agricoli trainati da quadrupedi, di peso lordo superiore ai 20 quintali se a due ruote ed ai 30 quintali se a quattro ruote, sono consentite dimensioni dei cerchioni inferiori di non oltre un centimetro a quelle prescritte. Quando invece il peso lordo del veicolo non superi i 20 quintali nei carri a due ruote ed i 30 quintali nei carri a quattro ruote, è ammesso l'uso dei cerchioni di larghezza non inferiore a 40 mm.

I carri agricoli ai quali si riferisce la precedente disposizione sono quelli impiegati per i trasporti ad uso esclusivo delle colonie ed aziende agricole e che abitualmente circolino nel fondo al cui servizio sono destinati.

Gli enti cui compete la manutenzione delle strade, quando concorrano circostanze eccezionali e previa autorizzazione del prefetto, possono emanare speciali disposizioni restrittive nei riguardi della larghezza dei cerchioni in relazione al peso del veicolo a carico completo e secondo le condizioni delle singole strade.

Art. 44.

Misurazione e forma dei cerchioni.

La larghezza dei cerchioni di cui all'articolo precedente deve essere misurata in piano, escludendo l'arrotondamento degli spigoli in quanto esso superi mezzo centimetro per parte.

E' proibito di fissare i cerchioni ai quarti delle ruote con chiodi a testa sporgente dalla superficie del cerchione.

La superficie dei cerchioni deve essere liscia e cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità in qualunque senso.

In deroga a questa disposizione le trattrici agricole a trazione animale o meccanica possono transitare sulle strade ed aree pubbliche soltanto quando devono spostarsi dalle stazioni ferroviarie ai luoghi di custodia e di vendita, ai campi o alle officine di riparazione, e viceversa.

Tuttavia le ruote ed i cingoli dei detti veicoli debbono essere disposti in modo da evitare deterioramenti alla strada pubblica.

Art. 45.

Inosservanza delle disposizioni precedenti — Provvedimenti.

Il proprietario di veicoli, i quali per le dimensioni, o per il peso, o per le misure o la forma dei cerchioni, non corrispondano alle prescrizioni contenute nei precedenti articoli 36, 38, 43 e 44, è diffidato ad uniformarsi alle prescrizioni medesime, togliendo immediatamente il veicolo dalla circolazione; qualora non vi ottemperi, il veicolo è posto

sotto sequestro e non può essere liberato se non previo il versamento nelle casse del Comune della somma di lire trecento a titolo di deposito, la quale è restituita al proprietario del veicolo quando dia la dimostrazione delle eseguite modificazioni e rimborsi le spese sostenute per il sequestro.

Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso al prefetto nel termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione; ma il ricorso non sospende la esecuzione.

Il contravventore alle norme degli articoli suindicati è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire trecento.

Se la trasgressione è relativa al carico del veicolo, l'ammenda è da lire venticinque a lire duecento.

Art. 46.

Norme per la costruzione e vendita dei veicoli a trazione animale.

Non può essere esercitata l'arte di fabbricare o riparare o di vendere veicoli a trazione animale senza che ne sia stata ottenuta licenza dal prefetto.

Nelle costruzioni di carri a trazione animale e nella riparazione di quelli esistenti è obbligatoria, quanto ai cerchioni delle ruote, l'osservanza delle dimensioni prescritte dall'articolo 43.

Il prefetto esercita la vigilanza sui costruttori a mezzo dei funzionari ed agenti indicati nell'art. 114 del presente decreto.

Art. 47.

Sanzioni.

Chiunque contravvenga alle disposizioni dell'articolo precedente è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire trecento e con la sospensione dall'esercizio dell'arte per giorni quindici.

In caso di recidiva l'ammenda non sarà inferiore alle lire duecento e la sospensione non potrà essere minore di mesi due.

In pendenza del giudizio penale il prefetto deve ordinare la temporanea chiusura dell'officina, del negozio di vendita,

e il temporaneo ritiro della licenza che sia stata accordata, quando si procede contro un costruttore già condannato per reato della stessa indole. Può altresì in ogni caso il prefetto emanare i detti provvedimenti quando ne ravvisi la necessità per impedire nuove violazioni delle norme contenute negli articoli precedenti.

Il prefetto può sempre, anche dopo una sola condanna, ritirare la licenza di cui all'art. 46 su proposta o previo parere del capo del Compartimento per la viabilità.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso il ricorso al Ministro per i lavori pubblici entro 15 giorni dalla sua notificazione all'interessato; ma il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento.

Art. 48.

Freni.

Tutti i veicoli a trazione animale debbono essere muniti di freno mantenuto sempre in condizioni di normale efficienza e disposto in modo da poter essere in qualsiasi occasione facilmente e rapidamente manovrato.

Sono esclusi da tale obbligo i carri agricoli destinati esclusivamente al trasporto dei prodotti del suolo e di materiali per uso delle colonie od aziende agricole alle quali appartengono, quando circolano su strade pianeggianti.

La qualità dei carri agricoli deve risultare dalla targa prescritta nell'art. 40.

E' vietato per i veicoli di qualunque natura l'uso del freno a scarpa.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Art. 49.

Disposizioni speciali per i veicoli in servizio pubblico.

Per i veicoli in servizio pubblico, gli imprenditori o i loro agenti devono assicurarsi personalmente che il veicolo si trovi, sotto ogni rapporto, in condizioni di poter intraprendere e proseguire il viaggio con piena sicurezza dei viaggiatori e della circolazione in genere.

Ai podestà incombe l'obbligo di accertare in qualsiasi momento le condizioni di sicurezza generali o particolari dei veicoli in servizio pubblico a trazione animale.

Art. 50.

Deroghe per i veicoli appartenenti alle Amministrazioni militari ed ai Corpi armati dello Stato.

Le disposizioni del presente decreto di cui agli articoli dal 36 al 44 e 48 non si applicano alla circolazione del materiale speciale appartenente alle Amministrazioni militari ed ai Corpi armati dello Stato.

Con decreto da emanarsi dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con gli altri Ministri interessati, potranno essere stabilite norme speciali, anche in deroga al presente decreto, per la circolazione degli altri veicoli appartenenti alle Amministrazioni ed ai Corpi armati di cui sopra.

Capo IV.

Velocipedi e pedoni.

Art. 51.

Segnalamenti.

Nelle ore e nei casi in cui ne è obbligatoria l'accensione a norma dell'art. 41, ogni velocipede deve essere munito di un fanale anteriore a luce bianca, e di un apparecchio a superficie riflettente rossa applicato posteriormente. Deve inoltre essere sempre munito di un campanello il cui suono possa essere avvertito almeno a 30 metri di distanza. Qualora manchi il campanello, o nelle ore e nei casi in cui è obbligatoria l'accensione manchi il fanale o questo non sia in grado di funzionare, il velocipede deve essere condotto a mano.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire dieci a lire cinquanta.

Art. 52.

Freni.

Ogni velocipede deve essere munito almeno di un freno ad azione pronta ed efficace. Quando ne sia privo, o il freno sia in condizioni di non funzionare, il velocipede deve essere condotto a mano.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire dieci a lire cinquanta.

Art. 53.

Divieto di intralciare la circolazione.

E' vietato ai velocipedi di formare sulle strade ed aree pubbliche gruppi che possano intralciare la circolazione.

E' vietato inoltre di trasportare sul velocipede cassette, canestri, pacchi od altri oggetti, sporgenti dal telaio oltre 60 centimetri per ogni lato.

In caso di congestione della circolazione, il ciclista deve smontare e proseguire a piedi.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire dieci a lire cinquanta.

Art. 54.

Norme di sicurezza.

Sulle strade ed aree pubbliche è vietato circolare con velocipedi muniti di manubri da corsa.

L'uso del manubrio da corsa è consentito quando il velocipede circoli in sede apposita o sia stata data speciale autorizzazione dal prefetto.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire dieci a lire cinquanta.

Art. 55.

Facoltà dei Comuni.

In quanto non sia preveduto negli articoli precedenti, è demandata ai Comuni la facoltà di disciplinare nell'interno degli abitati la circolazione dei velocipedi.

Nei casi di divieto di circolazione dei soli velocipedi su determinate vie e piazze, quando queste non risultino già indicate nei regolamenti approvati a norma dell'art. 132, è ammesso il ricorso al prefetto che, sentito il Compartimento per la viabilità se trattisi di strade statali od il Genio civile negli altri casi, decide definitivamente.

Art. 56.

Pedoni.

I pedoni devono circolare o sostare sui viali laterali alle strade, sui marciapiedi, sulle banchine e sugli altri spazi a loro riservati. Quando manchino o siano manifestamente insufficienti gli spazi riservati ai pedoni, questi possono camminare sul margine della strada destinata ai veicoli, ma in modo da causare il minimo ingombro possibile.

I pedoni tengono la propria sinistra salvo che diversamente sia disposto da regolamenti comunali o da ordinanze del podestà o salvo il caso in cui la strada sia percorsa lateralmente da una linea tramviaria.

E' vietato ai pedoni di circolare o sostare, salvi i casi di assoluta necessità, sulla parte della strada destinata ai veicoli.

E' altresì vietato ai pedoni di traversare diagonalmente le strade, le piazze e i crocevia. Per traversare, i pedoni dovranno scegliere la via più breve e usare la più diligente cautela.

I contravventori alle disposizioni della prima parte, del primo e del secondo capoverso del presente articolo, sono puniti con l'ammenda da lire dieci a lire cento.

TITOLO III.

AUTOVEICOLI E CONDUCENTI.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 57.

Definizione degli autoveicoli e competenza per la vigilanza.

Sotto la denominazione di autoveicoli sono compresi tutti i veicoli a trazione meccanica, destinati a circolare senza guida di rotaie sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade

che siano riservate unicamente alla circolazione di essi (autostrade).

Gli autoveicoli sono soggetti alle norme del presente decreto e per quanto forma oggetto del presente Titolo sono sottoposti alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Agli effetti del presente decreto sono considerati autoveicoli:

gli automobili (autovetture e autocarri);
i motocicli;
le trattrici stradali e simili.

Sono considerati motocicli gli autoveicoli che abbiano due ruote. Sono altresì considerati motocicli gli autoveicoli con tre ruote, quando siano costruiti in modo che il conducente debba stare a cavalcioni sul telaio.

Non sono soggetti alle norme del presente Titolo salvo che sia espressamente disposto:

1° le motoleggere. Sono considerate motoleggere i piccoli motocicli e i velocipedi provvisti di motore di qualsiasi tipo purchè per gli uni come per gli altri il motore sia a scoppio della cilindrata complessiva non superiore a 175 cc. Può in sostituzione essere impiegato motore di altro tipo purchè di potenza non superiore a tre cavalli;

2° i pattini a motore con conducente in piedi aventi le caratteristiche indicate nel numero precedente.

Le motoleggere ed i pattini a motore, i quali eccedano i limiti suindicati, sono assimilati ai motocicli.

E' vietato condurre motoleggere a persona che non abbia compiuto gli anni diciotto. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a lire trecento. Il veicolo è sequestrato.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo:

1° le trattrici agricole;

2° le locomobili, anche se utilizzino in via accessoria il loro motore per il dislocamento, purchè non superino la velocità di km. 10 all'ora;

3° i compressori stradali con motore a vapore.

I compressori stradali con motore a scoppio sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo solo in quanto siano espressamente richiamati.

Art. 58.

Cerchioni degli autoveicoli.

Gli autoveicoli ed i rimorchi di autoveicoli debbono avere i cerchioni delle ruote rivestiti di gomma o di altra sostanza eminentemente elastica.

I chiodi fissati sopra il rivestimento di gomma allo scopo di evitare lo slittamento debbono poggiare sul suolo mediante una superficie circolare e piatta di almeno 10 mm. di diametro, esclusa qualsiasi punta, e con una sporgenza sulla superficie del rivestimento non superiore a 4 mm.

Sono eccettuati dalle norme precedenti:

1° gli autoveicoli ed i rimorchi di autoveicoli che abbiano velocità non superiore ai 15 km. all'ora;

2° le locomobili;

3° le trattrici agricole.

Le dimensioni dei cerchioni delle ruote dei veicoli indicati nel capoverso precedente devono essere di un centimetro di larghezza per ogni quintale e mezzo di carico lordo portato dal cerchione, tanto per ciascuna ruota anteriore, tanto per ciascuna ruota intermedia, quanto per ciascuna ruota posteriore. In ogni caso non è ammessa una larghezza di cerchione inferiore ai 10 cm.

Il contravventore alle norme del primo capoverso del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Nel caso di contravvenzione alle disposizioni del terzo capoverso del presente articolo si fa luogo ai provvedimenti e si applicano le sanzioni indicate nell'art. 45.

Art. 59.

Motori degli autoveicoli.

Ogni autoveicolo deve portare impresso o in rilievo, in luogo facilmente visibile, sul motore e sul telaio la marca della casa costruttrice nonchè il tipo ed il numero di identificazione del motore e del telaio stesso.

I veicoli indicati nei numeri 1 e 2 del quarto capoverso dell'art. 57 devono portare impressi o in rilievo i contrassegni di cui sopra, solo sul motore.

Nei casi in cui manchi o non sia leggibile sul motore o sul telaio il numero di identificazione, il proprietario dovrà

fornire al funzionario del Circolo ferroviario d'ispezione, che procede al collaudo, i mezzi e l'opera per punzonare sul motore e sul telaio un numero distintivo d'ufficio, il quale verrà preceduto e seguito da due marchi con punzone fornitì dal funzionario collaudatore.

Gli estremi di tale numero saranno riportati nel certificato di approvazione e sulla licenza di circolazione.

Chiunque contraffà, altera o cancella il numero di identificazione del motore o del telaio è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a lire tremila.

Art. 60.

Segnalamento acustico degli autoveicoli.

Ogni autoveicolo deve essere fornito per le segnalazioni acustiche di una tromba a forte suono, è consentito fuori degli abitati l'impiego di apparecchi ausiliari di segnalazione.

Gli autoveicoli in servizio pubblico di linee automobilistiche debbono avere un dispositivo di segnalazione acustica speciale; tuttavia per quelli tra essi che sono adibiti in servizio pubblico su linee urbane è ammesso l'impiego di campane del tipo tramviario.

E' proibito ai conducenti di servirsi senza necessità inerenti alla circolazione, nelle città e nei villaggi, delle segnalazioni acustiche.

Chi circoli con autoveicolo non munito degli apparecchi di segnalazione acustica, il cui uso è obbligatorio a norma del presente articolo, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire mille.

Il contravventore alle disposizioni del secondo capoverso del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Se la trasgressione avviene nelle ore notturne, l'ammenda è raddoppiata.

Art. 61.

Segnalamento visivo degli autoveicoli.

Nelle ore e nei casi in cui è obbligatoria l'accensione a norma dell'art. 41, ogni automobile deve portare nella parte anteriore due fanali a luce bianca ed uno nella parte posteriore collocato in maniera da poter illuminare a luce bianca la targa di riconoscimento, in conformità alle pre-

scrizioni stabilite nel primo capoverso dell'art. 72, e proiettare all'indietro luce rossa.

I motocicli a tre ruote e i motocicli con carrozzino laterale dovranno avere uguali segnalazioni con facoltà di utilizzare uno dei fanali anteriori anche per la segnalazione posteriore.

I motocicli a due ruote debbono avere almeno un fanale anteriore a luce bianca ed uno posteriore a luce rossa. Le motoleggere debbono avere un fanale anteriore a luce bianca e posteriormente almeno un apparecchio a superficie riflettente rossa.

Tutti gli autoveicoli, capaci di superare la velocità di km. 30 all'ora, debbono avere, in via sussidiaria ai fanali, almeno un faro posto simmetricamente rispetto ai fanali, capace d'illuminare la strada fino a 100 metri in avanti.

Il fanale posteriore rosso deve essere spostato sul rimorchio di coda in caso di trazione di uno o più veicoli rimorchiati.

Gli autoveicoli menzionati nel presente articolo, ad eccezione delle motoleggere, quando circolino nelle ore in cui è prescritto avere la targa illuminata, devono essere provvisti di dispositivi d'illuminazione elettrica tali da rendere leggibili ugualmente tutte le cifre e le lettere a distanza non minore di 30 metri.

L'uso di fari o di altre luci abbaglianti è vietato nell'interno degli abitati, dotati di sufficiente illuminazione pubblica, e deve essere momentaneamente interrotto od attenuato nell'approssimarsi di altri veicoli od animali.

Chi circoli con autoveicolo non munito degli apparecchi di illuminazione, il cui uso è obbligatorio a norma del presente articolo, ovvero circoli con apparecchi di illuminazione disposti in modo diverso da quello prescritto, o non provvisti di dispositivi d'illuminazione elettrica sufficiente, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire mille.

Il contravventore alle disposizioni del sesto capoverso del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Art. 62.

Scappamento libero e parafanghi.

Ogni autoveicolo, compresi quelli indicati nei numeri 1 e 2 del quarto capoverso dell'art. 57, deve essere fornito almeno di un apparecchio silenziatore atto ad eliminare i rumori e le esalazioni che siano molesti.

E' vietata l'applicazione di qualsiasi dispositivo che permetta di annullare o ridurre gli effetti dell'apparecchio silenziatore.

Ogni autoveicolo deve essere provveduto di parafanghi o di analoghi dispositivi atti allo scopo. Gli autoveicoli sprovvisti di carrozzeria, escluse le trattrici stradali e simili, dovranno avere detti parafanghi o dispositivi almeno alle ruote anteriori.

In caso di contravvenzione alla prima parte del presente articolo si applicano le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Il contravventore alle disposizioni del primo capoverso è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire mille ed il dispositivo che annulla o riduce gli effetti dell'apparecchio silenziatore è sequestrato.

Il contravventore alle disposizioni del secondo capoverso è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire centocinquanta.

Art. 63.

Freni e dispositivi di retromarcia.

Ogni autoveicolo deve essere munito o di due sistemi di frenatura indipendenti l'uno dall'altro o di un sistema azionato da due comandi indipendenti l'uno dall'altro e di cui uno possa agire anche quando l'altro venga a mancare nella sua funzione. In ogni caso l'uno e l'altro sistema devono essere di sufficiente efficacia e ad azione rapida. Tale prescrizione si applica anche alle motoleggere.

I veicoli destinati ad essere rimorchiati da autoveicoli debbono essere provveduti di almeno un freno e, se adibiti al trasporto di persone, debbono essere provveduti di due freni indipendenti fra loro. Per i pattini a motore è sufficiente un solo freno.

Gli autoveicoli, il cui peso a vuoto superi i quintali tre e mezzo, debbono essere provveduti di un dispositivo per la retromarcia.

Gli automobili destinati al trasporto di persone su linee in servizio pubblico regolarmente concesse od autorizzate, il cui peso complessivo superi i 35 quintali, devono inoltre essere provvisti di un meccanismo di sicurezza di pronta e facile manovra, che impedisca la retrocessione della vettura quando venga meno l'azione dei freni. Può derogarsi a que-

sta prescrizione per gli automobili in servizio su strade pianeggianti.

Le trattrici stradali e simili con motore a vapore possono essere provvedute di un solo freno purchè abbiano inoltre un dispositivo efficace di frenatura con il controvapore.

Gli autoveicoli il cui peso complessivo col carico sia superiore ai 35 quintali devono essere muniti di uno specchio retrovisivo.

In caso di contravvenzione è applicata l'ammenda da lire cento a lire cinquecento. Il contravventore alle disposizioni del quinto capoverso del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire trecento.

Art. 64.

Treni automobili e rimorchi.

Nessun autoveicolo può trainare un altro veicolo senza che questo sia provveduto di una licenza di circolazione, salvo che si tratti di rimorchiare un veicolo che abbia subito avarie.

Tale licenza è accordata dal prefetto in seguito a certificato di approvazione rilasciato dal Circolo ferroviario di ispezione. Nella licenza il rimorchio resta individuato per sè medesimo ed in rapporto all'autoveicolo trattore. Questo è designato con caratteristiche generali, per modo tale da garantire le condizioni necessarie di sicurezza e di capacità a rimorchiare il veicolo approvato.

Il peso complessivo di ogni rimorchio a due o a tre assi col relativo carico non deve superare quello dell'autoveicolo trattore, quello del rimorchio ad un asse la metà del peso dell'autoveicolo trattore, salvo speciale autorizzazione da parte del Compartimento della viabilità e salvo il caso in cui il veicolo trattore sviluppi una velocità non superiore ai 10 km. all'ora, in piano ed in rettilineo.

Non possono accodarsi rimorchi ai veicoli a tre assi, senza speciale autorizzazione del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili).

Salva l'osservanza delle disposizioni precedenti per quanto si riferisce alla licenza necessaria ai singoli veicoli, nessun treno automobile composto di due o più rimorchi può circolare senza speciale licenza del Circolo ferroviario di

ispezione, il cui rilascio è subordinato alla autorizzazione del Compartimento della viabilità. Di tale autorizzazione è fatta menzione nella licenza.

L'impiego dei treni automobili per trasporto di persone deve essere autorizzato dal Circolo ferroviario d'ispezione, anche se il treno comprende un solo rimorchio.

In via eccezionale per determinati servizi e per determinati itinerari i Circoli ferroviari d'ispezione possono anche accordare l'autorizzazione che un veicolo adibito normalmente a trazione animale venga trainato da un autoveicolo semprechè la velocità del convoglio non superi 10 km. all'ora e l'autoveicolo venga riconosciuto idoneo.

Il contravventore alle disposizioni precedenti è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70, e la speciale licenza alla circolazione per i treni automobili composti di due o più rimorchi e destinati al trasporto di cose si intenderà come non concessa.

Nel caso preveduto nel terz'ultimo capoverso del presente articolo l'autorizzazione s'intenderà del pari non concessa qualora il convoglio sia sorpreso a circolare con velocità superiore a quella ivi indicata.

Art. 65.

Limitazioni di velocità.

In ogni momento il conducente di un veicolo deve essere completamente padrone della velocità del suo veicolo, in modo da essere in grado di osservare gli obblighi che gli incombono a norma dell'art. 35.

In ogni caso la velocità massima degli autoveicoli di peso superiore a 40 quintali non deve superare i 60 km. all'ora se tutte le ruote sono munite di pneumatici, i 40 km. all'ora se le ruote sono rivestite di gomme piene, e i 15 km. all'ora se anche solo talune ruote hanno i cerchioni metallici.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati ai pneumatici anche i semipneumatici.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo il contravventore è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Le limitazioni stabilite nel primo capoverso non sono applicabili agli autoveicoli destinati a soccorsi urgenti.

Capo II.

Autoveicoli e rimorchi.

Art. 66.

Licenza di circolazione e certificato di approvazione.

Nessun autoveicolo può circolare senza la relativa licenza di circolazione.

Per ottenere tale licenza occorre conseguire l'approvazione dell'autoveicolo facendone domanda al Circolo ferroviario di ispezione.

La domanda deve indicare la residenza del proprietario e l'uso al quale il veicolo è destinato secondo le distinzioni seguenti:

1° uso privato: per trasporto di persone;

2° uso privato: per trasporto di cose;

3° uso pubblico: per noleggio da rimessa;

4° uso pubblico: in servizio da piazza;

5° uso pubblico: per trasporto di persone e di cose su linee in servizio pubblico regolarmente concesse od autorizzate;

6° uso speciale: quali trattrici stradali.

Il richiedente deve inoltre produrre un libretto in bianco per la licenza di circolazione, secondo il modulo approvato e depositato presso le Prefetture.

Quando l'autoveicolo sia destinato all'esportazione occorre altresì indicare il transito od i transiti doganali.

In seguito all'esito favorevole delle visite e prove eseguite da un funzionario tecnico del Circolo, presso la sede dell'ufficio od in quelle altre località che saranno designate, viene rilasciato il certificato di approvazione dell'autoveicolo. Questo certificato è valido, qualunque sia il Circolo che lo ha rilasciato, per l'immatricolazione presso la Prefettura competente o per il transito doganale nel caso di esportazione.

Le presenti disposizioni debbono essere osservate, in quanto siano applicabili, anche per i rimorchi.

Il Circolo ferroviario d'ispezione rifiuta il certificato di approvazione quando risulti:

1° che si tratti di veicolo la cui licenza era stata ritirata e sussistano le ragioni del relativo provvedimento;

2° che il veicolo o il motore sia stato oggetto di delitto contro la proprietà;

3° che la indicazione del numero sul motore o sul telaio sia stata in qualsiasi modo alterata e si abbia motivo di ritenere che ciò sia in relazione ad un reato.

Nei casi indicati nei numeri 2 e 3 il veicolo non è restituito al proprietario e ne è data comunicazione alla locale autorità di pubblica sicurezza per i provvedimenti di legge.

Il Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, ha facoltà di consentire speciali agevolazioni per il collaudo e l'immatricolazione di autoveicoli nuovi di fabbrica prodotti dall'industria nazionale.

Nell'esercizio di tale facoltà il Ministro provvede con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 67.

Modo per ottenere la licenza di circolazione.

Ottenuto il certificato di approvazione dell'autoveicolo o del rimorchio, per ottenere la licenza di circolazione occorre presentare domanda alla Prefettura, nel cui territorio è compreso il Comune di residenza del richiedente, allegando il certificato di residenza, rilasciato dal podestà, assieme al certificato di approvazione, ed esibendo il certificato di origine dell'autoveicolo, sul quale verrà apposto il visto del prefetto.

Art. 68.

Immatricolazione degli autoveicoli.

Il prefetto, riconosciuti regolari i documenti indicati nel l'articolo precedente, inscrive separatamente l'automobile, il motociclo o il rimorchio in appositi registri, li contrassegna con un numero progressivo, e rilascia la licenza di circolazione che sarà consegnata al richiedente per il tramite dell'ufficio provinciale del Pubblico Registro automobilistico, il quale esegue, se del caso, la iscrizione dell'autoveicolo a sensi del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

Il libretto di licenza di circolazione, oltre le caratteristiche inerenti all'autoveicolo ed alla menzione dell'anno di fabbricazione, deve indicare se l'autoveicolo deve essere provvisto di faro, l'esonero dal dispositivo di marcia indietro

per gli autoveicoli di peso inferiore a tre quintali e mezzo, e, nel caso che si tratti di veicolo adibito al rimorchio per treni automobili, il peso massimo complessivo del rimorchio col carico, a norma delle disposizioni in vigore.

La licenza di circolazione è rifiutata dal prefetto se in seguito agli accertamenti, ai quali ritenga di dover procedere, risulti che il richiedente non presenti sufficienti garanzie di moralità, ovvero se, tenuto conto delle indicazioni relative al motore e al telaio contenute nel certificato di approvazione, egli abbia ragione di ritener che il veicolo sia stato oggetto di delitto contro la proprietà.

Le licenze di circolazione di cui al n. 5 dell'art. 66 vengono rilasciate dal prefetto senza specificazione delle linee per le quali la licenza è concessa; tale specificazione è fatta dal Circolo ferroviario d'ispezione mediante annotazione sulla licenza medesima.

Art. 69.

Accertamento di potenza delle motoleggere e dei pattini a motore.

Per la circolazione delle motoleggere o per l'uso dei pattini a motore, che rispondano ai requisiti indicati nel quarto capoverso dell'art. 57, il Circolo ferroviario d'ispezione rilascia un'autorizzazione alla circolazione che contiene i dati relativi alla potenza del motore.

Tale documento deve sempre accompagnare chi circola con la motoleggera o si serve dei pattini a motore. Nessun altro documento è prescritto sia in relazione al veicolo, sia per quanto riguarda l'idoneità del conducente.

Art. 70.

Autoveicoli circolanti senza licenza.

La licenza di circolazione e l'autorizzazione alla circolazione debbono portarsi sempre sul veicolo per essere esibite ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti, incaricati della esecuzione del presente decreto.

Chi circoli con veicolo non accompagnato dalla licenza di circolazione, sebbene questa sia stata rilasciata, è punito a termini dell'art. 20, n. 2, lettera *e*), del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283.

E' punito con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila chi circola con veicolo, per il quale non sia stata rilasciata la licenza di circolazione o autorizzazione alla circolazione. Il veicolo è soggetto a sequestro presso la depositeria comunale, e nel caso di condanna, quando sia stata soddisfatta la pena pecuniaria, il proprietario non potrà ottenerne la restituzione se non versando nelle casse del Comune la somma di lire duecentocinquanta per i motocicli o per le motoleggere e i pattini a motore, di lire cinquecento per gli autocarri, i compressori stradali con motore a scoppio, le trattrici stradali e simili, e di lire mille per le autovetture, oltre al rimborso delle spese di custodia. Le dette somme potranno tuttavia essere versate dal proprietario a titolo di cauzione per ottenere lo svincolo del veicolo anche prima che il pretore abbia pronunciato decreto o sentenza di condanna.

Art. 71.

Passaggi di proprietà.

Ogni passaggio di proprietà, per atto tra vivi, di un autoveicolo o di un rimorchio deve essere denunziato alla Prefettura da colui al quale è trasferita la proprietà, entro quindici giorni dalla data del trasferimento. La denuncia può essere fatta anche da colui che trasferisce la proprietà, fermo restando l'obbligo dell'acquirente.

La stessa obbligazione spetta all'erede o al legatario, entro un mese dalla data del trasferimento della proprietà.

La denuncia è fatta per iscritto in doppio originale, ed in essa devono essere riportati tutti i dati della licenza di circolazione, nonchè quelli relativi al pagamento della tassa di circolazione e dell'eventuale contributo di miglioramento stradale.

La licenza medesima deve essere allegata alla denuncia. Uno degli originali della denuncia è restituito al denunciante con l'indicazione da parte della Prefettura della data della presentazione e tiene luogo della licenza anche agli effetti delle disposizioni penali del presente decreto. Esso è annullato dalla Prefettura quando questa abbia adempiuto alle formalità indicate nel presente articolo; in ogni caso non può avere validità superiore a giorni 15, decorso il quale termine il documento si intende privo di qualsiasi efficacia giuridica.

Per i passaggi di proprietà di autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea regolarmente concessi od autorizzati od a noleggio da rimessa, colui al quale è trasferita la proprietà deve allegare alla denuncia il nulla osta del Circolo ferroviario d'ispezione.

La Prefettura prende nota del passaggio di proprietà nei registri indicati nell'art. 68 e restituisce all'interessato, per il tramite dell'ufficio provinciale del Pubblico Registro automobilistico, la licenza di circolazione dopo avervi annotato il trasferimento che ha formato oggetto della denuncia.

Se il passaggio di proprietà involga cambiamento di Provincia, la denuncia è fatta alla Prefettura della Provincia nel cui territorio è compreso il Comune di residenza del nuovo proprietario.

Si fa luogo in tal caso soltanto al cambiamento della targa di riconoscimento. La Prefettura nel restituire con le modalità di cui al quinto capoverso del presente articolo la licenza allegata alla denuncia, oltre ad annotarvi il passaggio di proprietà, vi inscrive il nuovo numero d'immatricolazione.

E' fatto altresì obbligo al proprietario di autoveicoli o di rimorchi di denunciare alla Prefettura, per il tramite dell'ufficio provinciale del Pubblico Registro automobilistico, per l'annotazione nei registri suindicati, ogni cambiamento di residenza nel termine di giorni venti.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo circa l'obbligo della denuncia del passaggio di proprietà ovvero del cambiamento di residenza, sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire trecento. La licenza di circolazione è provvisoriamente ritirata e non potrà essere restituita se non in seguito all'adempimento delle formalità del presente articolo.

Art. 72.

Targhe di riconoscimento per autoveicoli e rimorchi.

Ogni autoveicolo deve essere munito di una targa metallica di riconoscimento fissata solidamente nella parte posteriore dell'autoveicolo stesso a cura del proprietario. I relativi modelli sono depositati presso il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili).

La targa è di forma rettangolare e deve prolungarsi nella sua parte superiore con un orlo rivoltato verso l'esterno in forma di almeno mezzo cilindro, per coprire e proteggere la sorgente luminosa destinata ad illuminare la targa medesima. Il risvolto potrà essere costruito separatamente purchè sovrasti la targa senza discontinuità.

La targa porta in carattere bianco su fondo nero il numero d'immatricolazione seguito dal contrassegno della Provincia in cui l'autoveicolo è immatricolato.

Il contrassegno d'individuazione delle Provincie è costituito da lettere secondo l'allegata tabella *A*, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni.

Nella parte anteriore degli autoveicoli dovranno essere riprodotti il numero d'immatricolazione ed il contrassegno d'individuazione della Provincia contenuti nella targa di riconoscimento.

Per i rimorchi la targa è di tipo uguale a quella degli autoveicoli e deve portare nella parte superiore la parola « rimorchio » in carattere bianco.

Per i motocicli la targa ha il numero d'immatricolazione disposto sopra il contrassegno della Provincia; sono comuni le caratteristiche stabilite nel primo capoverso del presente articolo circa la protezione della sorgente luminosa destinata ad illuminare la targa.

A colui che guidi un autoveicolo senza targa di riconoscimento a norma delle vigenti disposizioni, sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'articolo 70.

Se circoli con targa non propria dell'autoveicolo stesso o con targa contraffatta, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire diecimila; l'autoveicolo è sequestrato.

Art. 73.

Targhe per autoveicoli in prova.

Gli autoveicoli che le fabbriche costruttrici, quelle di carrozzeria, i rappresentanti di esse, o le officine di riparazione per autoveicoli, facciano circolare al solo scopo di prova, sono esenti dall'obbligo della licenza di circolazione.

Questi autoveicoli debbono portare nella parte posteriore una targa di riconoscimento, che è concessa dal prefetto insieme con un certificato, che ne attesta il rilascio. La con-

cessione è annuale ed è subordinata al parere favorevole del Circolo ferroviario d'ispezione, che può anche disporre eventuali verifiche presso le fabbriche, le officine o i locali dell'esercizio.

Le targhe per gli autoveicoli in prova sono di forma triangolare e portano in carattere bianco su fondo nero il numero d'ordine della targa seguito dal contrassegno della Provincia. Il loro modello è depositato presso il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili). Le targhe sono trasportabili da veicolo a veicolo, ma ciascun veicolo, che ne sia munito, deve essere fornito del certificato del prefetto, attestante la concessione della targa.

Chi circola senza avere ottenuto tale concessione è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

I certificati del prefetto sono equiparati alle licenze, anche agli effetti dell'applicazione dell'art. 286 del Codice penale.

Art. 74.

Targhe per autoveicoli in collaudo o da esportare.

Gli autoveicoli circolanti per le operazioni di collaudo, di immatricolazione e di bollo, debbono portare nella parte posteriore una targa provvisoria in cartone, di forma rettangolare, con un numero progressivo seguito dal contrassegno di individuazione dei Circoli ferroviari d'ispezione, costituito da lettere, secondo l'allegata tabella *B*, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni.

La targa viene rilasciata dal Circolo assieme ad uno speciale foglio di via con l'indicazione del numero del motore; questo documento deve essere portato sempre sul veicolo per essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della esecuzione del presente decreto.

Le precedenti disposizioni si applicano nel caso di autoveicoli, che si rechino con i mezzi propri ai luoghi di transito per l esportazioni.

Il foglio di via ha validità di giorni dieci e vale per recarsi alla sede del Circolo ferroviario d'ispezione, nei luoghi da questo designati per le operazioni di collaudo ed ai pubblici uffici del capoluogo della Provincia, che siano competenti per il rilascio della licenza di circolazione e per ogni altra formalità ad essa relativa.

Il foglio di via vale parimenti in caso di esportazione per recarsi al luogo od ai luoghi di transito, seguendo i percorsi indicati nel foglio stesso o, in difetto, la via più breve.

La validità del foglio di via potrà dal Circolo ferroviario d'ispezione essere prorogata di altri dieci giorni qualora l'ufficio incaricato della distribuzione delle targhe di riconoscimento ne sia sfornito.

Il provvedimento è dato su presentazione della licenza di circolazione.

Chi circola senza avere ottenuto il foglio di via è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Nel caso di deviazione dai percorsi che siano o si intendano autorizzati col foglio di via è applicata l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento.

Ove ricorrano speciali circostanze il Circolo ferroviario di ispezione può autorizzare il richiedente a fornirsi a sua cura e spese e ad applicare, in sostituzione della targa provvisoria di cartone, una in lamiera avente le stesse caratteristiche.

Art. 75.

Monopolio delle targhe di riconoscimento.

La fabbricazione, la distribuzione e la vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli sono riservate allo Stato, che vi provvede a mezzo dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra. Ciascuna targa porterà un punzone ufficiale di riconoscimento secondo le caratteristiche che saranno fissate dal Ministro per le comunicazioni, il quale è autorizzato anche a stabilire il prezzo di vendita delle targhe stesse al pubblico.

Gli utili ricavati dalla vendita delle targhe sono devoluti all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Chiunque, in contravvenzione alle disposizioni precedenti, fabbrichi, detenga per vendere, ponga in vendita o distribuisca targhe di riconoscimento di autoveicoli, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a lire diecimila.

Le targhe sono confiscate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico, a quelli in dotazione fissa delle Amministrazioni militari e dei Corpi armati dello Sta-

to e di altri enti, i quali usufruiscono di speciali targhe di riconoscimento.

Art. 76.

Obblighi dei proprietari degli autoveicoli inerenti alle targhe di riconoscimento.

E' fatto obbligo al proprietario di un autoveicolo di curare:

1° che la targa di riconoscimento sia fissata solidamente nella parte posteriore dell'autoveicolo;

2° che la targa stessa sia collocata in modo che possa essere letta agevolmente, anche a distanza, da chi circoli sulla strada;

3° che la targa stessa sia mantenuta costantemente in modo da rispondere alle prescrizioni dei numeri precedenti.

E' inoltre fatto obbligo al proprietario di denunciare, entro il termine di 48 ore, ogni caso di smarrimento della targa all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove è stato constatato lo smarrimento della targa, fornendo le indicazioni idonee a rintracciarla.

Eguale denuncia dovrà essere fatta, entro lo stesso termine, alla Prefettura presso la quale l'autoveicolo è immatricolato ed all'ufficio dal quale è stata consegnata la targa di riconoscimento.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cento a lire trecento.

La pena è aumentata di un terzo se dall'inosservanza delle disposizioni contenute nei numeri 1 e 3 sia derivato lo smarrimento della targa.

Art. 77.

Smarrimento di targhe.

In caso di smarrimento della targa di riconoscimento l'autorità di pubblica sicurezza, alla quale è stata fatta denuncia a norma dell'articolo precedente, rilascerà al denunciante una dichiarazione attestante la ricevuta denuncia; tale dichiarazione autorizza la circolazione dell'autoveicolo con una targa di cartone, della quale l'interessato dovrà fornirsi a propria cura e spese, portante su fondo bianco in caratteri neri, secondo le dimensioni prescritte, il numero e la sigla della targa smarrita.

La dichiarazione rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza deve essere esibita ai funzionari ed agenti incaricati della esecuzione del presente decreto, insieme alla licenza di circolazione.

A colui che circoli senza tale dichiarazione sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite dal secondo capoverso dell'art. 70.

Trascorsi dieci giorni dalla denuncia, il proprietario dell'autoveicolo, qualora la targa non sia stata recuperata, deve chiedere alla Prefettura, nei cui registri è immatricolato l'autoveicolo, una nuova licenza di circolazione. Questa è rilasciata senza bisogno di nuovo collaudo in base agli atti esistenti presso la Prefettura stessa, ma con un nuovo numero di immatricolazione. La licenza sarà consegnata al richiedente per il tramite dell'ufficio provinciale del Pubblico Registro automobilistico contro ritiro della dichiarazione, di cui ai precedenti capoversi, la quale dovrà essere rimessa, per l'annullamento, dall'ufficio provinciale del Pubblico Registro automobilistico alla Prefettura presso la quale l'autoveicolo è immatricolato.

Trascorso il periodo di tre anni dal rilascio della nuova licenza, il numero portato dalla targa smarrita sarà assegnato ad altro autoveicolo.

In caso di smarrimento della targa di prova, trascorsi giorni dieci dalla denuncia, il concessionario della targa deve chiedere alla Prefettura, che ha accordato la concessione, l'assegnazione di un nuovo numero, che dovrà essere riportato nel certificato di concessione. Il numero corrispondente a quello della targa smarrita sarà dalla Prefettura annullato e non potrà essere ulteriormente assegnato.

Art. 78.

Visite periodiche degli autoveicoli a vapore.

Gli autoveicoli con motore a vapore, oltre alle visite e prove indicate negli articoli precedenti, sono sottoposti anche alle visite e prove delle caldaie da eseguirsi dagli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili con le norme in vigore per le visite e prove delle caldaie a vapore.

I verbali delle visite e prove periodiche devono essere redatti su libretto da tenersi in doppio esemplare, uno presso l'autoveicolo, consegnato a chi ha la responsabilità della

condotta della caldaia e ostensibile ad ogni richiesta dei funzionari e degli agenti incaricati della esecuzione del presente decreto, l'altro presso il Circolo ferroviario d'ispezione.

Spetta al proprietario dell'autoveicolo di richiedere le successive visite e prove regolamentari, le quali possono aver luogo presso qualsiasi Circolo ferroviario d'ispezione; il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento, quando il fatto non sia preveduto da altra disposizione di legge penale.

Qualora l'autoveicolo a vapore presenti all'atto della prima visita stabilita nell'art. 66 speciale garanzia di sicurezza sia per la costituzione che per la condotta del generatore del vapore, il Circolo può esentarlo dalle visite periodiche di cui sopra, e ciò mediante autorizzazione da rilasciarsi tipo per tipo dall'Ispettorato generale predetto, che può anche consentire eventuali deroghe alle disposizioni vigenti.

Art. 79.

Compressori stradali con motore a scoppio.

I compressori stradali con motore a scoppio per poter essere adibiti al servizio sulle strade ed aree pubbliche devono essere muniti di autorizzazione a circolare dal Circolo ferroviario d'ispezione, da rilasciarsi in seguito al risultato favorevole di visite e prove, eseguite da un funzionario tecnico del Circolo.

Per le modalità di visita e prove i detti compressori sono sottoposti alle disposizioni degli articoli 66, 102 e 107 del presente decreto.

Ai contravventori sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Art. 80.

Aggiornamento delle licenze di circolazione.

Ogni autoveicolo che abbia subìto il cambio del motore, o modificazioni che ne impediscano l'identificazione, deve essere sottoposto, a cura del proprietario, a nuova visita e prova da parte del Circolo ferroviario d'ispezione e la licenza di circolazione deve essere modificata in corrispondenza.

Il contravventore è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Art. 81.

Ritiro della licenza di circolazione.

Il ritiro della licenza di circolazione deve essere ordinato dal prefetto:

1° quando l'autoveicolo non presenti più le condizioni prescritte per la sicurezza della circolazione;

2° quando venga esercitato abusivamente un servizio pubblico di linea ed in ogni altro caso in cui l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello per il quale venne rilasciata la licenza di circolazione;

3° quando l'autoveicolo debba per qualsiasi causa essere ritirato definitivamente dalla circolazione.

Nei casi indicati nel numero 2 il ritiro della licenza di circolazione importa di diritto il ritiro delle patenti delle quali il conducente sia munito e può essere ordinato direttamente anche dal Circolo ferroviario d'ispezione, che provvederà ad informare il prefetto competente trasmettendogli la licenza. La licenza di circolazione non potrà essere restituita se non decorsi due mesi dalla data della prima trasgressione, sei mesi da quella della seconda trasgressione ed un anno dalla data della terza trasgressione.

I prefetti ed i Circoli ferroviari d'ispezione sono obbligati a comunicare di volta in volta al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) gli estremi delle licenze di circolazione che siano state ritirate a norma del presente articolo e le caratteristiche dei relativi veicoli.

Nel caso indicato nel n. 3 il proprietario è obbligato, sotto pena l'ammenda da lire cinquanta a lire cento, a denunciare alla Prefettura il ritiro dell'autoveicolo della circolazione entro il termine di quindici giorni da quello in cui l'autoveicolo abbia cessato di circolare. Tale denuncia dovrà essere fatta alla Prefettura per il tramite dell'ufficio provinciale del Pubblico Registro automobilistico.

La validità della licenza di circolazione può essere sospesa temporaneamente dal prefetto per motivi di pubblica sicurezza.

Agli effetti del presente decreto l'autoveicolo s'intende adibito ad uso diverso da quello per il quale venne rilasciata la licenza di circolazione quando:

a) sia adibito a trasporto di persone mentre la licenza era stata rilasciata per trasporto di cose;

b) sia adibito ad uso pubblico mentre la licenza era stata rilasciata per uso privato;

c) sia adibito ad uso pubblico diverso da quello per il quale la licenza era stata rilasciata.

In caso di rifiuto a restituire la licenza, questa è sequestrata e sono applicabili le disposizioni dell'art. 434 del Codice penale.

Capo III.

Conducenti.

Art. 82.

Patente di abilitazione a condurre autoveicoli.

Nessuno può condurre autoveicoli, salvo quanto è disposto nell'art. 87, se non è munito di patente di abilitazione.

La patente di abilitazione è di 1°, di 2° e di 3° grado.

La patente di primo grado abilita alla guida colui che non esercita la professione di conducente, quella di secondo grado abilita alla guida colui che esercita la professione di conducente in servizio privato, salvo quanto è disposto nel capoverso seguente.

La patente di terzo grado abilita alla guida colui che esercita la professione di conducente, in servizio pubblico da piazza, in servizio pubblico da noleggio da rimessa od in servizio pubblico su linee regolarmente concesse od autorizzate.

Le patenti di abilitazione di primo e di secondo grado sono rilasciate dal prefetto della Provincia, nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza del richiedente, su presentazione dei documenti di cui all'art. 83, salvo quanto è disposto nell'art. 96 per coloro che sono provvisti del certificato di idoneità rilasciato da autorità militari.

Le patenti di terzo grado sono rilasciate dai Circoli ferroviari d'ispezione.

Art. 83.

Modo per ottenere il certificato di idoneità.

Coloro che intendono ottenere il certificato di idoneità a condurre autoveicoli debbono sottostare ad esame facendone domanda ad un Circolo ferroviario d'ispezione. La domanda

deve specificare se si chiede il certificato di idoneità a condurre automobili o motocicli, se esso serve per il rilascio della patente di abilitazione di primo o di secondo grado e deve essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita a dimostrazione che il richiedente ha compiuto gli anni 21. Qualora non abbia raggiunto tale età, ma abbia in ogni caso compiuto gli anni 18, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci;

2° dimostrazione che il richiedente sa leggere e scrivere;

3° certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a tre mesi dalla data della presentazione della domanda;

4° fotografia di epoca recente firmata ed applicata su un libretto di patente in bianco;

5° libretto di tirocinio di guida per gli allievi che hanno frequentato regolari corsi presso una scuola ufficialmente riconosciuta e dal quale risulti che l'aspirante ha ricevuto lezioni di guida in numero non inferiore a dodici e per una durata complessiva di esercizio di guida non inferiore a dodici ore;

6° certificato medico in data non anteriore ad un mese, rilasciato da un ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in attività di servizio, con firma legalizzata dal comandante del Corpo al quale appartiene l'ufficiale medico, o da un ufficiale sanitario con firma legalizzata nei modi di legge.

Dal certificato medico, sul quale dovrà essere applicata la fotografia del richiedente dallo stesso firmata e vistata dal medico, deve risultare che l'aspirante:

1° non è affetto da malattie fisiche e psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie che gli impediscano di condurre con sicurezza un autoveicolo;

2° non presenta sintomi che lo rivelino dedito all'uso di bevande alcooliche o di altre sostanze inebrianti o di sostanze stupefacenti;

3° ha un campo visivo normale e presenta un'acutezza visiva uguale complessivamente a 14/10 (tavola di Snellen) raggiungibile anche con correzioni di lenti sferiche o cilindriche di — 5d. o + 3d.;

4° percepisce la voce di conversazione ad otto metri di distanza da ciascun lato.

E' sempre in facoltà del Circolo di sottoporre il richiedente, prima dell'esame, a visita di verifica da parte del

l'Ispettorato sanitario delle Ferrovie dello Stato, competente per ragione di circoscrizione ed a spese del richiedente medesimo.

La domanda e la fotografia devono essere firmate dal richiedente davanti al funzionario esaminatore del Circolo, il quale dovrà apporre sulla fotografia la propria firma ed il timbro a secco dell'ufficio.

Art. 84.

Casi di indegnità.

Non possono essere ammessi all'esame di idoneità:

1° coloro che siano sottoposti all'ammonizione o alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza o al confino di polizia;

2° coloro che abbiano riportata condanna per delitto a pena restrittiva della libertà personale per durata superiore a cinque anni;

3° coloro che siano stati condannati due volte per delitto a pena inferiore a quella indicata nel numero precedente, purchè la pena inflitta per ciascuna condanna sia superiore a sei mesi se si tratti di delitto contro la persona o contro la proprietà, ovvero sia superiore ad un anno se si tratti di altro delitto;

4° coloro che siano stati condannati due volte per ubbriachezza o tre volte per le contravvenzioni prevedute negli articoli 482 e 483 del Codice penale o tre volte alla pena dell'arresto per contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto.

L'indegnità cessa quando sia intervenuto il provvedimento di riabilitazione.

Art. 85.

Esame di idoneità.

Il Circolo ferroviario d'ispezione, dopo aver riscontrato preliminarmente il concorso delle condizioni di idoneità fisica, psichica e morale indicate negli articoli precedenti, e riservatone al prefetto l'accertamento definitivo, ammette il richiedente all'esame.

L'esame ha luogo, salvo quanto dispone l'art. 106, presso la sede del Circolo o in quelle altre località che saranno designate.

L'esame teorico deve essere sostenuto davanti ad una Commissione composta da un ingegnere del Circolo ferroviario d'ispezione e da un rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia ed è distinto secondo il tipo del motore (ad esplosione, elettrico, a vapore).

L'esame pratico di guida da condursi con criterio di severità è sostenuto davanti ad un ingegnere del Circolo ferroviario d'ispezione e consiste in tre esperimenti della durata di almeno mezz'ora ciascuno da espletarsi entro il periodo di sette giorni e dei quali il primo si svolgerà su strade d'intenso traffico, il secondo su strade di campagna ed il terzo su strade di speciali difficoltà.

Il candidato deve dimostrare:

1° abilità alla guida dell'autoveicolo;

2° conoscenza dei meccanismi che lo compongono e dei mezzi per attuare riparazioni urgenti in caso di guasti verificatisi durante la circolazione, entro i limiti del programma che sarà fissato dal Ministro per le comunicazioni;

3° conoscenza delle leggi e dei regolamenti sulla circolazione stradale in genere ed automobilistica in ispecie.

Per quanto concerne il requisito di cui al n. 1, il candidato deve dimostrare di saper dominare i movimenti e la velocità del veicolo sia in condizioni normali di circolazione sia in presenza di eventuali ostacoli anche improvvisi.

Per coloro che hanno chiesto il certificato di idoneità per conseguire la patente di primo grado, la prova di cui al n. 2 è limitata alla conoscenza teorico-pratica del funzionamento degli organi di manovra.

Il Circolo, in seguito all'esito favorevole dell'esame, rilascia un certificato di idoneità.

Coloro che abbiano sostenuto con esito sfavorevole una prova di esame potranno ripeterla dopo trascorso almeno un mese, senza obbligo di rinnovazione della domanda e dei documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4 della prima parte dell'art. 83.

Art. 86.

Rilascio della patente di abilitazione.

Ottenuto il certificato di idoneità il richiedente lo presenta alla Prefettura assieme al certificato di residenza e ai documenti indicati nell'art. 83.

Il prefetto accerta, in via definitiva, assunte le informazioni che ritenesse del caso, il concorso delle condizioni di idoneità fisica, psichica e morale prescritte, e, sempre che non ostino motivi di pubblica sicurezza, rilascia la patente di abilitazione.

In ogni Prefettura sarà tenuta una matricola dei conducenti da essa abilitati.

Art. 87.

Facoltà agli allievi conducenti di condurre autoveicoli.

A chi abbia presentato domanda per l'esame di conducente di automobili, è consentito di esercitarsi su automobile purchè a suo fianco si trovi un conducente abilitato che deve vigilare, per tutti gli effetti, la marcia dell'automobile. L'allievo conducente, anche se sia il proprietario della macchina, deve essere munito, per esibirla ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti incaricati della esecuzione del presente decreto, di una ricevuta in data non anteriore a due mesi, da cui risulti l'avvenuta presentazione della domanda.

Le norme precedenti si applicano anche a chi apprenda a condurre motocicli. Le esercitazioni sono consentite soltanto in luoghi poco frequentati e fuori dell'abitato. L'autorità comunale ha facoltà di stabilire i luoghi riservati a siffatte esercitazioni.

L'allievo, il quale, benchè munito della ricevuta prescritta, circoli senza l'assistenza di un conducente abilitato oppure in luoghi ove l'esercitazione sia vietata, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire duemila.

Art. 88.

Revisione delle patenti di abilitazione di primo e secondo grado.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per l'interno, sono ordinate a periodi non maggiori di dieci anni revisioni generali o parziali, anche per singole Provincie, delle patenti di abilitazione per conducenti di autoveicoli, allo scopo di accertare che sussistano le condizioni di idoneità fisica, psichica e morale, indicate negli articoli precedenti.

In ogni tempo il prefetto può fare obbligo a singoli conducenti di sottoporsi a visita di revisione per accertare se essi possiedano i requisiti fisici e psichici prescritti

Per gli accertamenti indicati nel presente articolo si osservano le norme stabilite negli articoli precedenti eccetto per quanto concerne l'acutezza visiva per la quale è sufficiente un'acutezza non inferiore complessivamente a 10/10 raggiungibile con qualsiasi correzione di lenti e per quanto concerne le funzioni uditive, per le quali è sufficiente la percezione della voce di conversazione a quattro metri di distanza da ciascun lato.

Art. 89.

Conducenti di autoveicoli in servizio pubblico (patenti di terzo grado).

Per essere abilitato a condurre autoveicoli in servizio da piazza o di noleggio da rimessa, od automobili su linee in servizio pubblico (patente di terzo grado), occorre farne speciale domanda al Circolo ferroviario d'ispezione, unendovi i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, da cui risulti che il richiedente ha compiuto gli anni 21;

2° patente di abilitazione di primo o di secondo grado secondo l'art. 86 e conseguita da almeno sei mesi;

3° certificato medico rilasciato nel modo di cui al numero 6 della prima parte dell'art. 83 dal quale risulti che il richiedente oltre gli altri requisiti indicati in detto articolo abbia un'acutezza visiva di 10/10 per ciascun occhio, senza correzione di lenti, e percepisca la voce afona da otto metri di distanza da ciascun lato. Sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 83;

4° certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda. Non possono essere ammessi all'esame di idoneità per il conseguimento della patente di terzo grado:

a) coloro che siano sottoposti all'ammonizione e alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza od al confino di polizia;

b) coloro che abbiano riportato condanna per delitto a pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese;

c) coloro che siano stati condannati due volte per ubbriachezza o tre volte per le contravvenzioni prevedute negli articoli 482 e 483 del Codice penale o tre volte alla pena dell'arresto per contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto.

Art. 90.

Rilascio della patente di terzo grado a condurre autoveicoli in servizio pubblico.

Il Circolo ferroviario d'ispezione, verificata la regolarità dei documenti, sottopone il richiedente ad uno speciale esame teorico e tecnico che deve essere sostenuto davanti ad un ingegnere del Circolo ferroviario d'ispezione ed eseguito secondo le norme stabilite nei capoversi terzo, quarto e quinto dell'art. 85, e rilascia la patente di terzo grado. Per i conducenti di automobili su linee in servizio pubblico, tale esame deve essere fatto in relazione ai veicoli ed alle linee per le quali si domanda sia rilasciata la patente.

Coloro che abbiano sostenuto con esito sfavorevole una prova di esame potranno ripeterla dopo trascorso almeno un mese, senza obbligo di rinnovazione della domanda e dei documenti di cui ai numeri 1 e 2 della prima parte dell'art. 89.

In ogni tempo il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di ordinare che a mezzo dei Circoli ferroviari d'ispezione sia proceduto a revisioni generali o per gruppi delle patenti di abilitazione di terzo grado concesse ai conducenti di autoveicoli in servizio da piazza, da noleggio da rimessa e a conducenti di automobili su linee in servizio pubblico. I Circoli ferroviari d'ispezione hanno analoga facoltà per revisioni individuali.

In sede di revisione il conducente deve presentare un campo visivo normale ed un'acutezza visiva uguale complessivamente a 14/10 (tavola di Snellen) da raggiungersi senza correzione di lenti e percepire la voce afona a quattro metri di distanza da ciascun lato.

Art. 91.

Conducenti di automobili a vapore.

Coloro che intendono conseguire la patente di abilitazione per la guida di automobili a vapore devono, all'atto del-

l'esame, produrre anche i documenti comprovanti la loro conoscenza di macchine a vapore ed in mancanza dimostrare, sempre in sede di esame, tale conoscenza.

Art. 92.

Conducenti di compressori stradali con motore a scoppio.

I conducenti di compressori stradali con motore a scoppio debbono essere muniti di certificato di abilitazione che autorizzi a condurre, rilasciato dal Circolo ferroviario d'ispezione previo risultato favorevole di esame secondo le norme prescritte per i conducenti di automobili.

I documenti da produrre al Circolo a corredo della domanda sono: certificato generale del casellario giudiziario, certificato di buona condotta e certificato di idoneità fisica, di data non anteriore a tre mesi, certificato degli studi compiuti, due fotografie firmate sul verso.

Se dal certificato generale del casellario giudiziario risulti che un candidato ha riportato condanna penale, spetta al direttore del Circolo ferroviario d'ispezione di decidere sull'ammissione o meno all'esame del richiedente.

Contro le decisioni del direttore del Circolo è concessa facoltà all'interessato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, di presentare ricorso al Ministro per le comunicazioni.

Art. 93.

Ritiro delle patenti di abilitazione di primo e secondo grado.

Le patenti di abilitazione di primo o secondo grado devono essere ritirate su ordine del prefetto:

1° per motivi di pubblica sicurezza;

2° ogni qualvolta in seguito a visita individuale o a revisione collettiva risulti minorata nel conducente la idoneità fisica o psichica a condurre autoveicoli;

3° quando il conducente, che alla visita medica sia risultato avere il minimo di acutezza visiva raggiunto con correzione di lenti, sia sorpreso a non fare uso delle stesse;

4° quando il conducente venga a trovarsi in una delle condizioni prevedute nell'articolo 84;

5° quando il conducente risulti dedito all'uso di bevande alcooliche, o di altre sostanze inebrianti, o di sostanze stupefacenti;

6° quando il conducente eserciti abusivamente un servizio pubblico di linea. In tal caso il ritiro della patente di primo o di secondo grado importa di diritto il ritiro della licenza di circolazione e della patente di terzo grado di cui il conducente sia munito e può essere ordinato direttamente anche dal Circolo ferroviario d'ispezione, il quale provvederà ad informare il prefetto competente, trasmettendogli la patente;

7° quando la condanna penale disponga il ritiro della patente nei casi preveduti nel presente decreto ed in ogni altro caso quando abbia per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte;

8° nei casi di investimento che abbia cagionato grave lesione personale. Gli agenti incaricati della esecuzione del presente decreto ne riferiranno immediatamente al prefetto. Il ritiro della patente non potrà essere ritardato oltre la data della sentenza di rinvio a giudizio o del decreto di citazione del conducente. Quando il conducente si sia dato alla fuga, la patente è ritirata immediatamente;

9° quando il conducente non si presenti senza giustificato motivo alla visita individuale di revisione od alla revisione collettiva e continui a condurre autoveicoli dopo il termine che sarà stabilito nel decreto Ministeriale.

Nei casi indicati sotto i numeri 3 e 6 la patente di abilitazione non potrà essere restituita se non decorsi almeno due mesi dalla data della prima trasgressione, sei mesi da quella della seconda ed un anno dalla data della terza trasgressione. In tale ultimo caso la patente non potrà essere restituita se il conducente non dimostri di essere tuttora in possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e morale prescritti negli articoli 83 e 84.

E' fatto preciso obbligo ai podestà di vigilare affinchè, per quanto concerne l'iniziativa degli agenti municipali, le disposizioni dei numeri 5, 7 e 8 possano avere immediata attuazione. I cancellieri addetti al giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna divenuta irrevocabile o che ha ordinato il rinvio a giudizio, ed i segretari addetti all'ufficio del pubblico ministero che ha formulato la richiesta del decreto di citazione, debbono darne del pari immediata partecipazione al prefetto, quando, nei casi indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 84 e nei numeri 4, 7 e 8 del presente articolo, risulti che il condannato ovvero l'imputato sia munito di patente per condurre autoveicoli.

Insieme col ritiro della patente di abilitazione di primo o secondo grado, è disposto quello della patente di terzo grado di cui il conducente fosse munito. Anche in difetto di tale provvedimento, il conducente s'intende ugualmente ed immediatamente decaduto dall'autorizzazione a condurre automobili da piazza o per noleggio da rimessa o su linee in servizio pubblico.

L'ordine del prefetto o del Circolo ferroviario d'ispezione è immediatamente esecutivo.

In quanto non sia preveduto da particolare disposizione di legge, è in facoltà del prefetto di revocare l'ordine di ritiro della patente quando sia cessata la causa che ebbe a determinarlo. Nei casi indicati nei numeri 2, 6, 8 e 9 sarà udito il parere del Circolo ferroviario d'ispezione.

Contro i provvedimenti del prefetto o del Circolo ferroviario d'ispezione a norma del presente articolo, è concessa facoltà all'interessato, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, di presentare ricorso al Ministro per le comunicazioni. Questa disposizione non si applica quando il ritiro della patente sia stato eseguito nei casi indicati nel n. 8 del presente articolo.

Le Prefetture ed i Circoli ferroviari d'ispezione sono obbligati a comunicare di volta in volta al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) gli estremi delle patenti di abilitazioni che siano state ritirate, le generalità dei conducenti ed i motivi del ritiro.

Art. 94.

Ritiro della patente di terzo grado.

La patente di abilitazione di terzo grado è ritirata d'ordine del Circolo ferroviario d'ispezione, quando il conducente venga a trovarsi in uno dei casi preveduti nell'articolo precedente per il ritiro della patente di abilitazione di primo o di secondo grado.

Se questa non sia stata ritirata per ordine del prefetto, il Circolo ferroviario ne informa il prefetto per i provvedimenti di sua competenza, salvo quanto è disposto nel numero 6 della prima parte dell'art. 93.

Il Circolo dispone inoltre il ritiro della patente:

1° ogni qualvolta, in seguito a visita individuale od a revisione collettiva, risulti nel conducente menomata la speciale idoneità fisica o psichica per guidare autoveicoli in

servizio da piazza, di noleggio da rimessa ed automobili su linee in servizio pubblico, ovvero quando, senza giustificato motivo, il conducente non si presenti a tale visita o revisione e continui a condurre in servizio da piazza, da noleggio da rimessa o su linee in servizio pubblico;

2° quando il conducente venga a trovarsi in una delle condizioni di indegnità morale particolarmente prevedute nel l'art. 89;

3° quando sia sorpreso in servizio in stato di ebbrezza derivante dall'uso di bevande alcooliche o di altre sostanze inebrianti o di sostanze stupefacenti;

4° quando, a giudizio del Circolo ferroviario d'ispezione, il conducente abbia commesso degli atti d'imprudenza o d'imperizia così da compromettere l'incolumità pubblica.

Nei casi preveduti nel primo capoverso dell'art. 93 con la restituzione della patente di primo o secondo grado potrà essere disposta dal Circolo ferroviario d'ispezione anche quella della patente di terzo grado.

Il provvedimento del Circolo è definitivo, tranne che sia emanato a termini del n. 4, nel quale caso è ammesso soltanto il ricorso al Ministro per le comunicazioni entro dieci giorni dalla comunicazione all'interessato. Il ricorso non ne sospende l'esecuzione.

I Circoli ferroviari d'ispezione sono obbligati a comunicare di volta in volta al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) gli estremi delle patenti di abilitazioni che siano state ritirate, le generalità dei conducenti ed i motivi del ritiro.

Art. 95.

Patente di abilitazione — Sanzione.

Il conducente che circoli senza avere ottenuta la patente di abilitazione di primo, secondo o terzo grado, secondo i casi, la ricevuta indicata nell'art. 87 od il certificato di cui all'art. 92, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire mille a lire duemila.

Alla stessa pena aumentata di un terzo soggiace il conducente, il quale circoli quando la patente, la ricevuta od il certificato gli siano ritirati.

Quando nei casi preveduti dai due articoli precedenti egli si rifiuti di restituire la patente rispettivamente al prefetto od al Circolo ferroviario d'ispezione, è punito a norma dell'art. 434 del Codice penale e la patente è sequestrata.

CAPO IV.

Norme speciali per gli autoveicoli e loro conducenti.

Art. 96.

Autoveicoli e conducenti appartenenti alle Amministrazioni e ai Corpi armati dello Stato.

Alle prove stabilite negli articoli 66, 67 e 68, per gli autoveicoli in dotazione fissa delle Amministrazioni militari e dei Corpi armati dello Stato, e agli esami dei relativi conducenti, provvedono direttamente i rispettivi comandi. Il certificato relativo all'idoneità dei conducenti abilita i medesimi a condurre soltanto gli autoveicoli in dotazione fissa dei Corpi a cui appartengono.

Il certificato di idoneità, in quanto sia stato rilasciato da autorità militari, è sufficiente per domandare alla Prefettura la patente di abilitazione di primo o di secondo grado senza che il richiedente si sottoponga ad altri esami, purchè insieme con la domanda sia presentato il foglio di congedo o una dichiarazione delle autorità militari attestante il suo licenziamento o la sua cessazione dal servizio e semprechè la domanda venga presentata alla Prefettura entro un anno dalla data del congedo, del licenziamento o della cessazione dal servizio.

Le targhe degli autoveicoli di cui sopra debbono avere una sigla di riconoscimento in rosso seguita da un numero progressivo di immatricolazione in nero su fondo bianco.

Per l'adozione di ogni nuova sigla le Amministrazioni militari dovranno prendere preventivi accordi con il Ministero delle comunicazioni.

Art. 97.

Autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico.

Gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico sono immatricolati previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri ed a cura di quello delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili).

Tali autoveicoli debbono avere targhe rettangolari, portanti in nero, su fondo bianco, la sigla C.D., seguita da un numero progressivo.

I membri del Corpo diplomatico sono esonerati dall'esame di idoneità, e l'Ispettorato generale predetto provvede alla concessione della patente di abilitazione in seguito alla dichiarazione di idoneità a condurre autoveicoli rilasciata dal capo della Missione e trasmessa per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Le targhe ed i certificati devono essere restituiti all'Ispettorato suddetto, ogni qualvolta i titolari decadono dal diritto alla concessione.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono segnalate dagli uffici, ai quali appartengono i funzionari od agenti che le abbiano accertate, al Ministero delle comunicazioni, che ne informerà il capo della Missione per mezzo del Ministero degli affari esteri.

Le presenti disposizioni hanno vigore in quanto esista reciprocità di trattamento.

Art. 98.

Immatricolazione di autoveicoli acquistati nel Regno da stranieri.

Per gli autoveicoli acquistati nel Regno da stranieri che vi si trovino soltanto di passaggio, può essere rilasciata, nei modi prescritti dagli articoli 66, 67 e 68, la licenza di circolazione da qualsiasi Prefettura, in seguito a presentazione, in luogo del certificato di residenza, di un certificato rilasciato da un console dello Stato, al quale appartiene lo straniero, comprovante le generalità del proprietario e la sua residenza all'estero, e di un certificato rilasciato o dal Reale Automobile Club d'Italia, o dal Touring Club Italiano, o dalla Compagnia Italiana Turismo, dal quale risulti l'elezione del suo domicilio presso le sedi del sodalizio che rilascia il certificato stesso.

Art. 99.

Circolazione di autoveicoli di importazione temporanea.

Sempre che sussista reciprocità di trattamento e salvo quanto sia disposto in convenzioni internazionali, gli autoveicoli immatricolati presso gli Stati esteri sono ammessi a circolare nel Regno in seguito a presentazione, agli uffici doganali di confine o dei porti, dei certificati del paese di origine relativi alla idoneità sia degli autoveicoli che dei loro conducenti.

Contemporaneamente alla concessione del permesso d'importazione temporanea, gli uffici doganali rilasciano un certificato di circolazione provvisorio di durata non superiore ad un anno da cui risultino la data del rilascio e la scadenza e le indicazioni dell'autoveicolo e dei conducenti atte ad identificarli con sicurezza.

Trascorso il termine stabilito nel certificato, il proprietario dell'autoveicolo deve provvedere, nei modi ordinari e previe le prescritte visite e prove, alla regolare immatricolazione di esso presso la Prefettura, nel cui territorio stabilisce la sua residenza.

Gli autoveicoli appartenenti ad uno degli Stati firmatari della Convenzione internazionale di Parigi dell'11 ottobre 1909 sono ammessi a circolare per un anno nel Regno in seguito a presentazione agli uffici doganali di confine o dei porti del certificato internazionale di via.

Trascorso tale periodo, il proprietario deve provvedere alla immatricolazione dell'autoveicolo presso la Prefettura, nel cui territorio stabilisce la propria residenza.

La Prefettura, in base alla presentazione del certificato internazionale di via, rilascia la licenza di circolazione senza altra formalità, salvo l'accertamento della potenza tassabile del motore, secondo le disposizioni di cui all'art. 102.

Ai contravventori alle disposizioni del presente articolo sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Il certificato rilasciato dalla dogana o il foglio internazionale di via debbono essere sempre portati sull'autoveicolo per essere esibiti ad ogni richiesta di funzionari od agenti.

Art. 100.

Conducenti stranieri.

Gli stranieri di passaggio in Italia, che intendono condurre autoveicoli, debbono osservare le disposizioni degli articoli 83 a 86 presentando domanda ad una Prefettura del Regno. In luogo dei documenti indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 83 e del certificato di residenza indicato nell'art. 86, è in loro facoltà di produrre una dichiarazione complessiva equipollente di un console dello Stato a cui appartengono e dalla quale deve risultare con sicurezza anche la residenza del richiedente all'estero.

La patente di abilitazione ha in tal caso validità di un anno. Trascorso detto termine, lo straniero ha l'obbligo di presentare alla Prefettura la detta patente per farvi inscrivere l'annotazione definitiva.

All'uopo egli dovrà esibire alla Prefettura il certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Roma. Il prefetto, eseguiti gli accertamenti indicati nel primo capoverso dell'art. 86, ordina che sia eseguita l'annotazione.

I conducenti di autoveicoli, i quali siano stati ammessi a circolare a norma della prima parte dell'articolo precedente, non sono tenuti a munirsi di patente di abilitazione; tuttavia, decorso il termine stabilito dall'ufficio dognale nel certificato provvisorio di circolazione, i conducenti medesimi debbono munirsi della patente di abilitazione nei modi ordinari.

I conducenti degli autoveicoli ammessi a circolare a norma del terzo capoverso dell'articolo precedente con certificato internazionale di via, nel quale debbono essere inscritti, sono pure autorizzati a condurre nel Regno gli autoveicoli stessi. Trascorso un anno dalla data dell'importazione dell'autoveicolo, debbono munirsi della patente di abilitazione nei modi ordinari.

Ai contravventori alle disposizioni del presente articolo sono applicabili le sanzioni comminate nell'art. 95.

Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 98 e 99 potranno essere estese ai cittadini italiani residenti all'estero e che temporaneamente rientrano nel Regno, secondo modalità da stabilirsi dal Ministro per le comunicazioni di concerto con i Ministri per gli esteri e per l'interno.

Art. 101.

Rilascio dei certificati internazionali di via.

I proprietari di autoveicoli, che intendano ottenere il certificato internazionale di via per circolare negli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Parigi dell'11 ottobre 1909, devono farne domanda, per il tramite dell'ufficio provinciale del Pubblico Registro automobilistico, al prefetto della Provincia in cui l'autoveicolo è immatricolato. Il prefetto rilascia il certificato richiesto su presentazione della licenza di circolazione per la vettura e della patente di abilitazione per i conducenti.

Art. 102.

Potenza dei motori degli autoveicoli.

La determinazione della potenza dei motori degli autoveicoli, in occasione sia delle visite e prove indicate negli articoli 66, 69, 80 e 99 sia di eventuali successivi accertamenti, viene effettuata a cura degli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, secondo le norme e formule stabilite nelle leggi finanziarie.

Art. 103.

Autoveicoli in servizio da piazza.

Gli autoveicoli in servizio da piazza, destinati a fare corse su richiesta di qualsiasi avventore dentro e fuori dell'abitato, debbono essere muniti, oltre che della targa prescritta dall'articolo 72, di altra targa con la scritta in nero « Servizio pubblico » e il numero progressivo che eventualmente sia imposto dall'autorità comunale. In caso di mancanza dell'indicazione « Servizio pubblico » sono applicabili le disposizioni della legge tributaria sulle tasse automobilistiche.

Ciascuna vettura deve essere munita di tassametro collocato in guisa che sia agevole la lettura della registrazione. Nell'interno delle vetture devono essere esposte al pubblico, in modo visibile, le tariffe e le condizioni di trasporto. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento, salve le speciali disposizioni contenute nei regolamenti comunali agli effetti del servizio da piazza.

Art. 104.

Gare di velocità.

Gli autoveicoli iscritti regolarmente alle gare di velocità possono circolare sforniti di parafanghi, dell' apparecchio silenziatore, prescritto dalla prima parte dell'art. 62, e degli apparecchi di segnalazione acustica e visiva, previa regolare autorizzazione dei Circoli ferroviari d'ispezione, che rilasceranno all'uopo apposito foglio di via.

Il foglio di via è valido per i giorni destinati alle prove ed alla gara ed autorizza unicamente a recarsi dalla stazione ferroviaria di arrivo o dal luogo di transito alla rimessa, da questa al luogo dove si effettua la gara e vice-

versa, seguendo i percorsi indicati nel foglio stesso, nel quale dovrà essere fatta anche menzione dei conducenti.

Chi circola senza avere ottenuto il foglio di via prescritto dalla disposizione precedente è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Nel caso di deviazione dai percorsi che siano autorizzati col foglio di via è applicata l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento.

Art. 105.

Autoveicoli su linee in servizio pubblico.

Gli automobili destinati al trasporto di persone su linee in servizio pubblico regolarmente concesse od autorizzate devono essere muniti, oltre che della targa prescritta dall'art. 72, di altra targa con la scritta in nero « Servizio pubblico ». Devono inoltre portare chiaramente indicati gli estremi del percorso, il nome della ditta esercente e la sua sede, nonchè un numero distintivo del veicolo. In caso di mancanza della indicazione « Servizio pubblico » sono applicabili le disposizioni della legge tributaria sulle tasse automobilistiche.

Salvo quanto è disposto nel numero 5 del secondo capoverso dell'art. 66 per gli autoveicoli, nessun rimorchio può essere destinato su linee in servizio pubblico regolarmente concesse od anche autorizzate, se non sia stata rilasciata apposita licenza di circolazione previa una speciale visita e prova da eseguirsi a cura di un funzionario tecnico del Circolo ferroviario d'ispezione con le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Il contravventore è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Art. 106.

Scuole per conducenti di automobili.

Le scuole per conducenti di automobili per essere ufficialmente riconosciute devono farne domanda al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) corredata dal regolamento della scuola, dalla descrizione dei materiali di cui la scuola dispone per l'istruzio-

ne teorica e pratica degli allievi, dalla descrizione dei locali adibiti ad uso scuola e dalla indicazione nominativa degli insegnanti.

La durata dei corsi non può essere inferiore ad un mese ed all'inizio di ogni corso la direzione della scuola deve darne comunicazione al Circolo ferroviario d'ispezione trasmettendo l'elenco nominativo degli allievi inscritti al corso.

L'esame teorico degli allievi che abbiano frequentato i corsi, di cui al capoverso precedente, viene sostenuto alla fine di ogni corso presso le sedi delle scuole stesse e davanti ad una Commissione composta da un ingegnere del Circolo ferroviario, che la presiede, dal direttore, da un insegnante della scuola e da un rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia.

L'esame pratico di guida è sostenuto davanti all'ingegnere del Circolo ferroviario d'ispezione ed all'insegnante della scuola.

Ogni allievo per essere ammesso agli esami deve avere ricevuto lezioni di guida in numero non inferiore a dodici e per una durata complessiva di esercizio di guida non inferiore a dodici ore. Il tirocinio deve essere provato mediante la consegna al Circolo ferroviario d'ispezione di un libretto nel quale saranno annotati i giorni e le ore delle lezioni di guida effettuate.

Prima di iniziare le lezioni di guida i direttori delle scuole ufficialmente riconosciute provvederanno a far vistare dal Circolo ferroviario d'ispezione i libretti di tirocinio, il cui modello sarà fissato dal Ministro per le comunicazioni.

L'esame teorico deve svolgersi sul programma da stabilirsi dal Ministro per le comunicazioni a termini dell'art. 85 e quello pratico si effettua in una prova unica della durata di mezz'ora per ciascun candidato.

Le scuole sono riconosciute mediante decreto del Ministro per le comunicazioni e sono sottoposte alla sorveglianza dell'Ispettorato generale predetto che la esercita anche mediante ispezioni periodiche.

Il riconoscimento ufficiale è revocato dal Ministro per le comunicazioni con suo provvedimento definitivo nel caso in cui i corsi non si svolgano regolarmente a norma delle disposizioni precedenti o nel caso di false attestazioni da parte dei dirigenti o di insegnanti delle scuole sui libretti di tirocinio, salve le disposizioni delle leggi penali.

Art. 107.

Indennità.

Il proprietario di autoveicolo di rimorchio o di compressore stradale con motore a scoppio e il candidato agli esami di idoneità per conducenti di autoveicoli (patenti di primo, di secondo e di terzo grado) e per conducenti di compressore stradale con motore a scoppio sono tenuti, all'atto della presentazione della domanda di cui agli articoli 66, 69, 79, 80, 83, 89, 92 e 102 a versare direttamente al Circolo ferroviario d'ispezione, con le modalità stabilite dal direttore del Circolo stesso, le seguenti somme spettanti agli ingegneri incaricati delle visite e prove, degli esami e della determinazione della potenza dei motori:

a) per le visite e prove degli autoveicoli, esclusi i motocicli, dei compressori stradali con motore a scoppio, e dei rimorchi: L. 20;

b) per le visite e prove dei motocicli e delle motoleggere: L. 10;

c) per la determinazione delle potenze dei motori anche nel caso di cui alle lettere *a*) e *b*): L. 5;

d) per gli esami dei conducenti allievi delle scuole di cui all'art. 106: L. 10;

e) per gli esami dei conducenti non allievi delle scuole e dei conducenti dei compressori stradali a scoppio: L. 30.

Nessuna indennità compete al funzionario che procede alle operazioni suddette, salvo, nel caso di pernottazioni fuori sede, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e un supplemento di indennità che verrà stabilito con disposizione dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, per le singole località designate come sede di operazioni Quando l'esame, il collaudo o l'accertamento di potenza abbiano luogo, su richiesta degli interessati, in località diverse da quelle designate come sede di operazioni, competono al funzionario in tutti i casi le ordinarie indennità di trasferta.

Nella misura che sarà stabilita dall'Ispettorato predetto, i richiedenti sono tenuti altresì a rimborsare l'importo delle spese inerenti alle operazioni domandate.

Sono inoltre tenuti a corrispondere al commissario del Reale Automobile Club d'Italia per l'esame teorico cui interviene ai sensi degli articoli 85 e 106 l'indennità di L. 10.

Art. 108.

Permessi provvisori di guida.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato ad accordare a mezzo dei prefetti permessi provvisori, per la guida di automobili, aventi validità non superiore a tre mesi, a quei conducenti di passaggio in Italia a scopo turistico che siano muniti di patente di abilitazione rilasciata dalle autorità estere e guidino macchine di loro proprietà e di fabbricazione italiana.

Art. 109.

Facoltà del Ministro per le comunicazioni.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato, di concerto con quello per i lavori pubblici:

1° a determinare le dimensioni delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, dei relativi caratteri, e i contrassegni in lettere per la individuazione delle Provincie, modificando, ove occorra, le disposizioni del presente decreto;

2° a determinare le caratteristiche degli apparecchi di segnalazione acustica e visiva degli autoveicoli, modificando, ove occorra, le disposizioni del presente decreto;

3° a consentire, in modo permanente o provvisorio, per gli autoveicoli appartenenti a determinate Autorità, Amministrazioni, Enti, Corpi armati dello Stato, ovvero per determinate specie di autoveicoli, un sistema diverso di illuminazione delle targhe di riconoscimento;

4° a dispensare, con speciali cautele, per determinati tipi di autoveicoli trattori, dall'osservanza delle disposizioni contenute nel secondo capoverso dell'art. 64 circa il rapporto tra il peso complessivo del rimorchio col carico e quello dell'autoveicolo trattore;

5° a determinare le dimensioni, la forma, i colori e tutte le altre caratteristiche e le modalità di applicazione delle tabelle nonitorie e dei cartelli indicatori per i passaggi a livello.

Nell'esercizio delle facoltà di cui sopra il Ministro provvede mediante decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 110.

Facoltà del Ministro per le comunicazioni.

E' in facoltà del Ministro per le comunicazioni autorizzare caso per caso il rilascio della patente di abilitazione di primo grado per condurre autoveicoli a favore di chi sia mutilato o presenti altra invalidità fisica purchè ricorrano le seguenti condizioni:

1° il richiedente possegga tutti gli altri requisiti prescritti dal primo capoverso dell'art. 83, compresi quelli indicati nei nn. 3 e 4 del detto capoverso;

2° risulti dal certificato medico e dalla prova di esame che il richiedente è abile a condurre un determinato autoveicolo opportunamente adattato.

La validità della patente di abilitazione s'intende in tal caso esclusivamente limitata all'autoveicolo individuato nella patente stessa per le sue caratteristiche generali come per gli speciali adattamenti in esso introdotti.

Il Ministro per le comunicazioni ha inoltre facoltà:

a) di autorizzare caso per caso l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente di abilitazione a condurre autoveicoli in servizio pubblico (terzo grado) dei conducenti muniti di patente di primo o secondo grado da meno di sei mesi;

b) di dispensare per determinati tipi di veicoli rimorchi ad un asse dall'osservanza delle disposizioni contenute nel primo capoverso dell'art. 63;

c) di autorizzare caso per caso l'ammissione agli esami di idoneità per il conseguimento della patente di abilitazione di primo grado dei monocoli che possiedano il visus dell'occhio non inferiore ad 8/10 raggiunto senza correzione di lenti.

Art. 111.

Ingombro della sede stradale con binario.

I binari delle linee tramviarie urbane, per i tratti che non siano in sede propria e non separati dal carreggio ordinario, devono essere sempre a raso in modo da lasciare tutta la strada accessibile senza difficoltà al carreggio ordinario. Le relative rotaie dovranno essere a perfetto livello col piano stradale.

Per le linee tramviarie urbane già in esercizio le società esercenti sono tenute, nonostante ogni contraria precedente convenzione, ad uniformarsi a loro cura e spese alla disposizione di cui alla prima parte del presente articolo.

I termini e le modalità per l'esecuzione da parte delle aziende esercenti delle eventuali modifiche agli impianti esistenti, saranno stabiliti, su richiesta degli enti concedenti, dal Ministro per le comunicazioni al quale è data facoltà di esonerare in via provvisoria o definitiva le aziende dall'esecuzione delle modifiche per quei tratti di linee per i quali a suo giudizio esclusivo non ne ricorra la necessità.

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte delle aziende tramviarie alle modificazioni degli impianti si procederà d'ufficio a cura degli enti concedenti ed a spese dell'azienda interessata.

Nei casi in cui concorrano speciali esigenze per la circolazione stradale ed i tipi del materiale mobile approvato lo consentano, il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di prescrivere, su richiesta dell'Azienda autonoma statale della strada, delle Provincie o dei Comuni interessati, che le tramvie extraurbane e le ferrovie concesse, da costruire o già in esercizio nei tratti che si svolgono nell'interno degli abitati o su strade esterne di speciale importanza per il carreggio ordinario e per gli autoveicoli, semprechè non siano in sede propria od in sede separata, abbiano i binari a perfetto livello del piano stradale, e che le relative rotaie siano del tipo a gola.

Le aziende dovranno provvedere a loro cura e spese a modificare gli impianti che saranno stabiliti, e nel caso di rifiuto o di ritardo si procederà d'ufficio a cura del Circolo ferroviario d'ispezione ed a spese dell'azienda interessata, in conformità alle disposizioni dell'art. 202 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 112.

Facoltà dei Comuni
per gli autoveicoli da piazza e di noleggio da rimessa.

E' in facoltà dei Comuni il dettare prescrizioni per quanto concerne il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli destinati al servizio pubblico da piazza e per quei servizi pubblici da noleggio, i cui esercenti abbiano le ri-

messe nell'àmbito del proprio territorio. E' parimenti in facoltà dei Comuni emanare nei loro regolamenti speciali prescrizioni per i servizi suddetti purchè tuttavia non richiedano nuovi accertamenti intesi a verificare il concorso dei requisiti di idoneità fisica, morale e tecnica per i conducenti ovvero a subordinare la circolazione degli autoveicoli stessi a verifiche di carattere tecnico.

Qualora i loro funzionari od agenti ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la licenza di circolazione, ne faranno denuncia al Circolo ferroviario d'ispezione agli effetti del n. 1 della prima parte dell'art. 81.

Le prescrizioni di cui è menzione nel presente articolo debbono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministro per le comunicazioni.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI.

CAPO I.

Sanzioni e norme di procedura.

Art. 113.

Violazione dei provvedimenti dell'autorità.

Salvo che sia diversamente stabilito nel presente decreto, chiunque contravviene ai precetti, divieti, condizioni di licenza ed in genere a qualsiasi provvedimento dato dall'autorità nell'esercizio delle facoltà ad essa spettanti a norma del decreto stesso, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire trecento.

La intimazione delle diffide, dei decreti ed altri atti ordinati dalle competenti autorità per le materie previste nel Titolo primo del presente decreto è fatta dagli agenti dell'autorità da cui proviene l'ordine da intimare.

Art. 114.

Accertamento delle contravvenzioni.

La prevenzione e l'accertamento delle contravvenzioni prevedute nel presente decreto, in qualunque luogo queste si verifichino, spetta:

1° ai funzionari tecnici dell'Azienda autonoma statale della strada ed a quelli del Genio civile;

2° ai funzionari dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

3° ai funzionari tecnici degli uffici tecnici delle Provincie e dei Comuni;

4° agli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia della strada istituita con legge 17 maggio 1928, n. 1094;

5° agli agenti giurati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e agli agenti ferroviari e tramviari indicati nell'articolo 27, ultimo capoverso, del R. decreto 17 giugno 1900, n. 306, e nell'art. 166 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

6° agli ufficiali ed agenti della forza pubblica.

Art. 115.

Conciliazioni.

Non si procede contro chi essendo stato colto in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia stabilita la sola pena dell'ammenda in misura non superiore nel massimo a lire duecento, versi immediatamente la somma di lire venticinque quando sia conducente di autoveicoli, e di lire dieci negli altri casi, al funzionario od agente che accerta la contravvenzione. Questi ne rilascia ricevuta staccandola da apposito bollettario.

Per la contravvenzione alle disposizioni della prima parte, del primo e del secondo capoverso dell'art. 56 la somma da versare a norma della disposizione precedente è di lire cinque.

Art. 116.

Redazione dei processi verbali di contravvenzione.

Quando non sia ammessa o non abbia avuto luogo la conciliazione preveduta dall'articolo precedente, viene redatto processo verbale di accertamento della contravvenzione, il quale deve contenere:

1° il giorno e il luogo in cui fu esteso;

2° il nome, cognome, qualità e residenza del verbalizzante;

3° il luogo, il giorno e l'ora in cui la contravvenzione fu elevata;

4° il nome, cognome, il luogo di nascita e il domicilio del contravventore;

5° una succinta enunciazione del fatto costituente la contravvenzione, le circostanze atte a qualificarla, nonchè le prove e gli indizi a carico del contravventore;

6° la descrizione degli oggetti costituenti il corpo del reato;

7° le dichiarazioni che il contravventore chieda che siano inserite nel processo verbale;

8° l'indicazione delle intimazioni fatte, e dei provvedimenti adottati, quando ne sia il caso.

Art. 117.

Trasmissione e comunicazione dei processi verbali di contravvenzione.

Salvo quanto è disposto per le contravvenzioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche, l'originale del processo verbale di accertamento della contravvenzione è trasmesso al pretore entro tre giorni dall'accertamento stesso.

Copia del processo verbale deve essere trasmessa in pari tempo all'ente cui appartiene la strada ed al prefetto per i provvedimenti di cui all'art. 378 della legge sui lavori pubblici. Il prefetto provvede, sentito il Compartimento della viabilità se si tratti di strade statali, e l'ufficio del Genio civile negli altri casi.

Art. 118.

Oblazione volontaria.

Per le contravvenzioni per le quali il presente decreto stabilisce la sola pena dell'ammenda quale ne sia il massimo, l'imputato può far cessare il corso dell'azione penale, pagando prima del decreto penale di condanna una somma corrispondente al terzo del massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

L'oblazione si esegue mediante versamento, presso gli uffici del registro o, se si tratti di contravvenzione ai regolamenti comunali, nelle casse del Comune, della somma relativa, su presentazione, quando ne sia il caso, di un certificato del cancelliere della pretura attestante le spese occorse.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per quelle contravvenzioni, per le quali è ammessa la conciliazione.

Art. 119.

Competenza a giudicare.

La cognizione delle contravvenzioni stabilite nel presente decreto spetta in ogni caso al pretore, il quale, quando in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni compiute ritenga di dover pronunciare condanna, vi provvede mediante decreto penale, senza limite di somma.

Nello stesso decreto è disposta, quando ricorra, la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione.

In ogni caso il ritiro delle licenze o patenti è di competenza delle autorità che le hanno accordate.

Art. 120.

Massimo dell'ammenda.

Agli effetti dell'applicazione della pena stabilita nel presente decreto e fino a quando non sarà pubblicato il nuovo Codice penale, il massimo della pena dell'ammenda a norma della prima parte dell'art. 24 del Codice penale vigente non può essere superiore a lire diecimila.

Art. 121.

Provento delle conciliazioni, oblazioni e condanne.

Il provento delle conciliazioni, oblazioni e condanne alle pene pecuniarie è devoluto per intero all'Azienda autonoma statale della strada, se trattisi di contravvenzioni da chiunque accertate sulle strade statali.

Per le contravvenzioni accertate su strade non statali è devoluto interamente allo Stato se trattisi di contravvenzioni al presente decreto accertate dai suoi funzionari od agenti; è devoluto per metà allo Stato e per metà alle Provincie od ai Comuni se trattisi di contravvenzioni al presente decreto accertate dai funzionari od agenti delle Provincie e dei Comuni; è devoluto ai Comuni se trattisi di contravvenzioni da chiunque accertate ai regolamenti che essi hanno facoltà di emanare a norma del presente decreto.

Nella città di Roma il provento delle contravvenzioni accertate dai metropolitani è devoluto per intero al Governatorato.

E' in facoltà dei Comuni stabilire che la riscossione delle ammende comminate per le contravvenzioni ai propri regolamenti abbia luogo con la procedura prescritta per la esazione dei tributi ed a mezzo degli organi a ciò destinati. In tal caso la lista dei contravventori insolvibili deve essere comunicata mensilmente al pretore per la conversione delle relative pene pecuniarie a norma del Codice penale.

Il Ministro per i lavori pubblici determinerà ogni anno quale parte dei proventi delle contravvenzioni possa essere destinata per la concessione di premi di diligenza alla Milizia stradale, ai funzionari ed agenti indicati nell'art. 114, e per la concessione del premio di manutenzione ai capi cantonieri e cantonieri, e quale parte alla Cassa pensioni dei cantonieri stessi.

Capo II.

Sanzioni particolari per la violazione delle disposizioni relative alla circolazione sulle strade ed aree pubbliche

Sezione I. — Risarcimento dei danni.

Art. 122.

Responsabilità del proprietario e del conducente dei veicoli.

Il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo si presume dovuto a colpa del conducente. La presunzione è esclusa soltanto quando questi provi che da parte sua si è avuta ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse.

Non possono in nessun caso considerarsi come danni di forza maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo.

Il proprietario del veicolo è obbligato solidalmente col conducente, a meno che provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, salva la responsabilità che a lui possa incombere secondo le norme generali del Codice civile.

Art. 123.

Azione per risarcimento dei danni.

Le azioni per risarcimento dei danni prodotti a persone od a cose dai veicoli circolanti su strade od aree pubbliche

possono essere dal danneggiato promosse davanti all'autorità competente, nel luogo ove il danno si sia verificato, purchè non siano trascorsi due mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che ha prodotto il danno.

Sezione II. — Contravvenzioni.

Art. 124.

Casi in cui le pene possono essere aumentate.

Salva l'applicazione delle disposizioni del Codice penale sulla recidiva, le pene possono essere aumentate fino al doppio:

1° in caso di recidiva specifica entro 12 mesi dalla precedente condanna;

2° se il contravventore si sia servito di un veicolo che non gli apparteneva e senza l'autorizzazione di chi aveva il diritto di disporne;

3° se la contravvenzione sia connessa con un delitto;

4° quando la contravvenzione sia connessa con quella preveduta nell'art. 32 del presente decreto per non avere il conducente ottemperato all'ordine di fermarsi o per avere reso impossibile, trasgredendo agli obblighi impostigli nel detto articolo, l'immediato accertamento della contravvenzione.

Nei casi contemplati nel presente articolo la sospensione dall'esercizio della professione, da infliggere a norma della prima parte dell'art. 35 del Codice penale, non può essere inferiore ai mesi due.

Art. 125.

Responsabilità civile per le contravvenzioni.

Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda, il proprietario di un autoveicolo è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al conducente, a meno che egli provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.

L'obbligo del proprietario al pagamento della detta somma è subordinato alla condizione che il contravventore sia insolvente. Se anche il proprietario risulti insolvente, si pro-

cede contro il contravventore alla conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto, a norma del Codice penale.

Agli effetti delle disposizioni del presente articolo e dei successivi, quando si tratti di autoveicoli o di rimorchi, è proprietario colui che è inscritto per tale qualità nei registri della Prefettura, quando non sia stato possibile identificarlo con sicurezza all'atto dell'accertamento della contravvenzione.

Art. 126.

Accertamento.

Per accertare le contravvenzioni, quando trattisi di veicoli in corsa o di animali montati, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria devono intimare, nel modo più evidente, agitando in alto le braccia, ai conducenti di fermarsi, a meno che non osti materiale impossibilità.

Art. 127.

Casi nei quali non sono ammesse la conciliazione e la oblazione.

La conciliazione e l'oblazione non sono ammesse quando si siano verificate le circostanze per le quali possono essere aumentate le pene a norma dell'art. 124.

L'oblazione non è inoltre ammessa per le contravvenzioni prevedute nell'art. 32, circa gli obblighi verso i funzionari ed agenti incaricati dell'esecuzione del presente decreto, e nell'art. 70 per chi circoli senza licenza di circolazione.

Qualora tuttavia la conciliazione avesse avuto luogo o fosse stato eseguito il versamento a titolo di oblazione, l'azione penale ha corso, e le somme pagate rimangono, per il caso di condanna, a garanzia della riscossione delle ammende e delle spese processuali.

Art. 128.

Processo verbale.

Oltre alle indicazioni stabilite nell'art. 116, il processo verbale di accertamento della contravvenzione deve contenere:

1° gli estremi della licenza di circolazione, delle patenti di abilitazioni, o dei documenti equipollenti per gli autovei-

coli, e, qualora il contravventore non sia il proprietario, anche il nome, cognome, la nazionalità ed il domicilio di questo. In mancanza di tali dati è sufficiente l'indicazione della targa di riconoscimento. Quando manchi anche la targa, o sia occultata o per qualsiasi causa non riesca leggibile al momento della contravvenzione, sono indicate tutte le possibili caratteristiche del veicolo;

2° l'indicazione del modo e della forma delle intimazioni fatte ovvero la menzione delle ragioni o delle circostanze che hanno eventualmente impedito d'intimare al contravventore di fermarsi.

Art. 129.

Trasmissione e comunicazione dei processi verbali di contravvenzione.

Quando si tratti di contravvenzione per la quale il presente decreto stabilisca la sola pena dell'ammenda e sia ammessa l'oblazione, l'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la contravvenzione deve nel termine di giorni trenta dalla data del commesso reato trasmettere copia del processo verbale al contravventore, e, nei casi preveduti dall'art. 125, anche al proprietario, sia a mezzo di uno degli agenti indicati nell'art. 114, sia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine per tali comunicazioni non è perentorio quando il conducente od il proprietario non risiedano nel Regno.

Valgono all'uopo le norme in vigore per la notificazione a mezzo della posta degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la contravvenzione.

Tali comunicazioni s'intenderanno in ogni caso come validamente eseguite quando siano state fatte alla residenza dei destinatari, quale risulti dalle indicazioni date dal conducente, o dal proprietario, o, in mancanza, da quelle rilevate dai registri d'immatricolazione esistenti presso gli uffici di prefettura o municipali.

Nei casi preveduti nella prima parte del presente articolo, non appena pervenute le ricevute di ritorno o le relazioni degli agenti che hanno consegnato le copie, l'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la con-

travvenzione trasmette al pretore, per il procedimento, l'originale del processo verbale con i documenti che attestino le eseguite comunicazioni.

In ogni altro caso, l'originale del processo verbale è trasmesso senza altra formalità al pretore subito dopo la sua redazione.

Entro il mese dalla data della comunicazione del processo verbale, il contravventore è ammesso a fare l'oblazione. Se l'oblazione è eseguita entro quarantotto ore dalla data di comunicazione del processo verbale, la somma da pagare a titolo di oblazione è ridotta al sesto del massimo della pena stabilita dal presente decreto per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento e delle comunicazioni anteriori.

Art. 130.

Procedura per decreto.

Il pretore pronunzia decreto di condanna trascorso il termine di un mese indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente senza che l'oblazione abbia avuto luogo, ovvero anche prima, quando l'oblazione non sia ammessa.

La condanna alle spese comprende anche quelle occorse per le comunicazioni alle quali l'Amministrazione abbia proceduto a norma delle disposizioni precedenti.

Se era obbligatorio provvedere alle notificazioni del processo verbale di accertamento, e queste non furono eseguite, il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere.

Art. 131.

Norme di procedura relative al proprietario civilmente obbligato per le contravvenzioni.

Nello stesso decreto il pretore dichiara, quando ne sia il caso, la responsabilità a norma dell'art. 125 del proprietario dell'autoveicolo per il pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al conducente condannato.

Spetta al proprietario la facoltà di fare opposizione contro il decreto di condanna; l'opposizione ha effetto estensivo rispetto al conducente condannato.

In ogni caso in cui si debba procedere al dibattimento, la citazione del proprietario è ordinata d'ufficio.

Capo III.

Regolamenti comunali.

Art. 132.

Materia e approvazione.

E' data facoltà ai Comuni di emanare regolamenti allo scopo di dettare le norme di cui è fatto richiamo in singole disposizioni del presente decreto e ogni altra norma relativa in genere alla circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni, nell'interno degli abitati in quanto le esigenze della viabilità lo richiedano e purchè tali norme non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto.

Salvo quanto è disposto nell'art. 112 l'approvazione di tali regolamenti spetta al prefetto sentito il capo del Compartimento per la viabilità ed il direttore del Circolo ferroviario d'ispezione.

Art. 133.

Contravvenzioni.

Per le contravvenzioni prevedute nei regolamenti comunali si osservano le norme di procedura stabilite nei Capi precedenti.

Capo IV.

Norme finali e transitorie.

Art. 134.

Esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Salvo che nel presente decreto non sia diversamente disposto, l'esecuzione delle disposizioni contenute nei Titoli primo e secondo del presente decreto è di competenza del Ministro per i lavori pubblici e l'esecuzione delle disposizioni contenute nel Titolo terzo del presente decreto è di competenza del Ministro per le comunicazioni.

Art. 135.

Disposizioni di coordinamento.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare le disposizioni del presente decreto che contengono norme penali con i nuovi Codici penale e di procedura penale.

Art. 136.

Entrata in vigore.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1929.

Sono abrogati il regolamento approvato con R. decreto 8 gennaio 1905, n. 24, il R. decreto 13 novembre 1921, n. 1683, il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, il R. decreto 4 agosto 1924, n. 1438, convertito in legge 25 giugno 1926, n. 1213, il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1647, convertito in legge 25 giugno 1926, n. 1262, il R. decreto 24 maggio 1925, n. 912, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1751, convertito in legge 18 marzo 1926, numero 562, il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1479, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2590, il R. decreto 13 marzo 1927, n. 314, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2730, il Regio decreto 27 novembre 1927, n. 2445, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto, salvo quanto dispone la legge 1° marzo 1928, n. 381.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti sulla circolazione delle ferrovie e tramvie nei tratti di strada ordinaria salvo che ne sia fatta espressa menzione nel presente decreto.

Art. 137.

Disposizioni transitorie: patenti di abilitazione.

Le patenti di abilitazione rilasciate a norma delle disposizioni del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, sono equiparate per quanto si riferisce a quelle di primo grado alle nuove patenti di primo e di secondo grado e quelle di secondo grado alle nuove patenti di terzo grado.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i conducenti di autoveicoli, muniti di patente di primo grado, rilasciata a termini del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, si presenteranno alla Prefettura del luogo di loro residenza per dichiarare se essi intendono che la loro pa

tente sia classificata tra quelle di primo o tra quelle di secondo grado a norma del presente decreto.

La Prefettura regolarizzerà, mediante stampiglia, le patenti assegnandole al primo grado od al secondo grado, in conformità alle dichiarazioni fatte dai conducenti, prendendone nota nei propri registri, o comunicando le notizie occorrenti alla Prefettura, la quale aveva rilasciato la patente.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i conducenti di autoveicoli i quali siano muniti di patente di secondo grado rilasciata a termini del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, si presenteranno al Circolo ferroviario d'ispezione del luogo di loro residenza per ottenere la regolarizzazione delle loro patenti mediante stampiglia. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni precedenti.

Art. 138.

Disposizioni transitorie: autoveicoli.

Per gli autoveicoli che sono in circolazione all'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni della prima parte e del primo capoverso dell'art. 62 saranno osservate a partire dal 1° maggio 1929. Fino a tale data rimarranno in vigore le norme contenute nell'art. 33 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043.

Gli autoveicoli che all'entrata in vigore del presente decreto non avessero i requisiti indicati negli articoli 58 (chiodi contro lo slittamento) e 63 (specchio retrovisivo) potranno continuare a circolare per un anno.

Art. 139.

Disposizioni transitorie: velocipedi con motore ausiliario.

I velocipedi con motore ausiliario, già muniti dai Circoli ferroviari d'ispezione del certificato di accertamento, potranno senz'altro circolare quali motoleggere senza nuovi accertamenti di nessuna specie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — CIANO — ROCCO — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 144. — SIROVICH.

TABELLA A.

Tabella delle sigle di individuazione delle Provincie del Regno.

Agrigento	AG	Enna	EN
Alessandria	AL	Ferrara	FE
Ancona	AN	Firenze	FI
Aosta	AO	Fiume	FU
Aquila	AQ	Foggia	FG
Arezzo	AR	Forlì	FO
Ascoli Piceno	AP	Frosinone	FR
Avellino	AV	Genova	GE
Bari	BA	Gorizia	GO
Belluno	BL	Grosseto	GR
Benevento	BN	Imperia	IM
Bergamo	BG	Lecce	LE
Bologna	BO	Livorno	LI
Bolzano	BZ	Lucca	LU
Brescia	BS	Macerata	MC
Brindisi	BR	Mantova	MN
Cagliari	CA	Massa	MS
Caltanissetta	CL	Matera	MT
Campobasso	CB	Messina	ME
Catania	CT	Milano	MI
Catanzaro	CZ	Modena	MO
Chieti	CH	Napoli	NA
Como	CO	Novara	NO
Cosenza	CS	Nuoro	NU
Cremona	CR	Padova	PD
Cuneo	CN	Palermo	PA

Parma	PR	Siena	SI
Pavia	PV	Siracusa	SR
Perugia	PU	Sondrio	SO
Pesaro	PS	Spezia	SP
Pescara	PE	Taranto	TA
Piacenza	PC	Teramo	TE
Pisa	PI	Terni	TR
Pistoia	PT	Torino	TO
Pola	PL	Trapani	TP
Potenza	PZ	Trento	TN
Ragusa	RG	Treviso	TV
Ravenna	RA	Trieste	TS
Reggio Calabria	RC	Udine	UD
Reggio Emilia	RE	Varese	VA
Rieti	RI	Venezia	VE
Roma	ROMA	Vercelli	VC
Rovigo	RO	Verona	VR
Salerno	SA	Vicenza	VI
Sassari	SS	Viterbo	VT
Savona	SV	Zara	ZA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

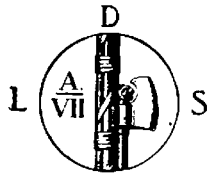
TABELLA *B*.

Tabella delle sigle di individuazione dei Circoli ferroviari d'ispezione.

Ancona	IA	Genova	II
Bari	IB	Milano	IL
Bologna	IC	Napoli	IN
Bolzano	ID	Palermo	IO
Brescia	IE	Roma	IP
Cagliari	IF	Torino	IQ
Catanzaro	IG	Trieste	IR
Firenze	IH	Verona	IS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.



PREZZO L. 2,30

(586) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª — 1929 - ANNO VII — 8 FEBBRAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 80 – **24 dicembre 1928** – Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 3208 - Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532 contenente provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del corpo veterinario militare. . . . . *Pag.* 272

» **81 – 31 dicembre 1928** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la conferma di due giudici del Tribunale supremo militare, chiamati a parte della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1929. . . . . » 273

» **82 – 26 gennaio 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Costituzione del consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra . . . » 274

» **83 – 26 gennaio 1929** – Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche. . . . . » 275

» **84 – 7 febbraio 1929** – Anno VII — AVANZAMENTO. — Nomina delle commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta . . . . . » 276

N. 85 - 7 febbraio 1929 - Anno VII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle varie armi. . . *Pag.* 278

» 86 - 7 febbraio 1929 - Anno VII — MATRICOLA. — Trasferimenti effettuati per disposizione delle autorità mobilitate . . . . . » 279

» 87 - 7 febbraio 1929 - Anno VII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzo di cessione e di addebito delle derrate. . . . . » 279

» 88 - 7 febbraio 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 59° corso (1929-1932) della scuola di guerra . . . . » 281

NOTIFICAZIONI . . . . . » 290

Circolare N. 80. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. - **Legge n. 3208 - Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, contenente provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del corpo veterinario militare.** — (Gabinetto) — 24 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, contenente provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del Corpo veterinario militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 81. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale concernente la conferma di due giudici del Tribunale supremo militare, chiamati a far parte della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1929.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) — 31 dicembre 1928 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 17 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto l'art. 41 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Di concerto col Ministro della Marina;

Decreta:

Art. 1.

MARCONI comm. Giovanni, consigliere di Cassazione, giudice del Tribunale supremo militare, è confermato, per l'anno 1929, membro effettivo della Commissione per il personale della Giustizia militare.

RUGGERI gr. uff. Benedetto, generale di Divisione, giudice del Tribunale supremo militare, è confermato, per l'anno 1929, membro supplente della Commissione per il personale della Giustizia militare.

Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro della guerra*:
P. GAZZERA.

p. *Il Ministro della marina*:
SIRIANNI.

N. 82. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Costituzione del consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 26 gennaio 1929 - - Anno VII.

Giusta decreto Ministeriale 26 gennaio 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, il Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra, è costituito come segue:

Capo sezione DEL BALZO comm. dott. Urbano, reggente la divisione personali civili, *presidente;*

Capo sezione DE LUCA cav. uff. dott. Arnolfo, *membro;*

Capo sezione RIVERSO cav. uff. dott. Luigi, *membro;*

Consigliere LO CICERO cav. uff. dott. Piero, *segretario.*

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 83. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 26 gennaio 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA, PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA

Visto il Regio decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1926, che designa i membri del Comitato suddetto;

Decreta:

L'ammiraglio di squadra BISCARETTI di RUFFIA gr. uff. Guido è nominato membro del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche dal 1° febbraio 1929, in sostituzione dell'ammiraglio di squadra GAMBARDELLA gr. uff. Fausto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 26 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per la guerra
per la marina e per l'aeronautica:

MUSSOLINI.

N. 84. — AVANZAMENTO. — **Nomina delle Commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 febbraio 1929 - Anno VII.

Le Commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento che saranno ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta sono formate, per l'anno in corso, nel modo seguente:

Arma dei Carabinieri Reali.

Generale di divisione SESTILLI comm. Giovanni, presidente;

Colonnello GROSSARDI cav. Fabio, membro;

Tenente colonnello FERRARI cav. Alfredo, membro.

Arma di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Generale di divisione CARBONE comm. Vincenzo, presidente;

Colonnelo di fanteria RICCIARDI cav. Alberto, membro;

Colonnello di cavalleria ARMANDO cav. Enrico, membro;

Colonnello di artiglieria SCOPPA cav. Filippo, membro;

Colonnello del genio PORTA cav. Virginio, membro.

Corpo sanitario.
(ufficiali medici e chimici farmacisti)

Ufficiali medici

Ten. generale medico in S. P. E. RIVA comm. Umberto;

Ten. generale medico in A. R. Q., richiam. in servizio, GALLI gr. uff. Giovanni Antonio;

Magg. generale medico in P. A., richiamato in servizio, SALINARI comm. Salvatore.

Ufficiali chimici farmacisti.

Magg. generale medico in S. P. E. BERNUCCI cavaliere Rodolfo;

Colonnello medico in S. P. E. RICCI cav. Serafino;

Colonnello chimico farmac. in S. P. E. SUZZI cavaliere Filippo.

Corpi commissariato e amministrazione.

(Ufficiali commissari, di sussistenza e di amministrazione)

Tenente gen. comm. MARCOZZI cav. Carlo, presidente;

Colonnello di Stato Maggiore VACCARISI cav. Achille, membro;

Colonnello commissario BARBATO cav. Antonio, membro;

Colonnello amministrazione MONACO cav. Orazio, membro;

Tenente colonn. sussistenza FERSULA cav. Vincenzo, membro.

Corpo veterinario.

Colonnello veterinario PERRUCCI cav. prof. Pietro, presidente;

Tenente colonn. veterinario LOCCATELLI cav. Luciano, membro;

Tenente colonn. veterinario MELCHIORRI cav. Ilario, membro.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 85. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle varie armi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 febbraio 1929 - Anno VII.

I seguenti ufficiali sono stati ammessi al corso di topografia di cui alla circolare 718 *giornale militare* 1928, presso l'Istituto Geografico Militare:

Capitano FABI Giovanni, del 7° centro automobilistico.
» TIRABASSI Aurelio dell'11° bersaglieri.
» SCUTERINI Edgardo, del 2° artigl. campagna.
» BRAVI Beniamino della R. Accademia militare fanteria e cavalleria.
» COSCO Armando del 4° artiglieria pesante.
» MARCELLINO Alberto del 94° fanteria.
» MALAGU' Ugo del 26° fanteria.
Tenente MONTINI Armando dell'8° bersaglieri.
» ROCCHETTI Pasquale del 4° bersaglieri.
» QUADRI Achille della Scuola A.U.C. Verona.
» BASILE Eugenio dell'84° fanteria.
» GAZZERI Guglielmo del 9° bersaglieri.
» MERLIN AMORE Giuseppe del 7° alpini.
» GIOVA Federico della Scuola centrale fanteria.
» ANDREUCCI Emiro, del 7° bersaglieri.
» BARTOLUCCI Pietro del 21° fanteria.
» DAL PIAZ Pier Donato del 67° fanteria.
» GAROSI Alfredo del 33° fanteria.
» FOCE Silvio dell'84° fanteria.
» VIGLINO Lorenzo del 4° artiglieria pesante.

p. *Il Ministro*: GAZZERA.

N. 86. — MATRICOLA. — **Trasferimenti effettuati per disposizione delle autorità mobilitate.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 febbraio 1929 - Anno VII.

Allo scopo di rendere più sollecita l'iscrizione a matricola dei trasferimenti effettuati durante la guerra, per ordine del Comando Supremo o delle autorità mobilitate dipendenti, a modificazione del n. 12 della circolare 211 del *giornale militare* 1918, e in aggiunta al paragrafo 33 del regolamento per le matricole del R. Esercito, si dispone quanto appresso.

1. le variazioni matricolari degli ufficiali relative ai soli trasferimenti (e non anche quelle relative ad incarichi ecc.) ordinati durante la guerra dalle autorità mobilitate, possono essere iscritte a matricola senza che siano confermate sul bollettino ufficiale, ma sempre quando abbiano quali documenti probatori, i bollettini del Comando Supremo, i dispacci, gli ordini ecc. a riguardo emanati, dalle suddette autorità mobilitate;

2. resta inteso che, dovendosi far luogo alle accennate variazioni, le relative proposte, per l'aggiornamento dei modelli 53, dovranno essere inoltrate al Ministero (Divisione matricola e libretti personali) con le norme contenute nel paragrafo 46 del regolamento sopracitato.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 87. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzo di cessione e di addebito delle derrate.** — (Direzione generale servizi logistici). — 7 febbraio 1929. - Anno VII.

Dal 1° gennaio c. a. le cessioni dei generi, nei casi in cui sono consentite dalle disposizioni in vigore, e gli eventuali addebiti nei casi di perdite e di avarie dei generi stessi non giustificate da cause di forza maggiore, saranno effettuate ai prezzi seguenti:

Anice correttivo del sapore dell'acqua, al litro	L.	12,—
Avena, al quintale	»	110,70
Cacao, al Kg.	»	9,—

Elenco degli ufficiali con giudizio favorevole.

Numero	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	CASATO E NOME	Annotazioni
			CORPO D'ARMATA DI TORINO.		
			Fanteria		
1	Capitano	Fanteria	4° regg. alpini	JALLA' Davide	
2	»	»	3° » alpini	SARTORIS Ermanno	
3	»	»	3° » alpini	MANGILI Giuseppe	
4	»	»	Sc. A. U. Moncalieri	AGNELLO Antonino	
5	»	»	4° regg. alpini	BINDA Attilio	
6	»	»	92° » fanteria	IOSCA Ernesto	
7	»	»	91° » fanteria	DE PALMA Umberto	
8	»	»	4° » bersaglieri	PECE Gaetano	
9	»	»	90° » fanteria	GOSO Giacomo	
10	»	»	90° » fanteria	BIANCHI Clemente	
11	»	»	53° » fanteria	BARBERO Pietro Maria	
12	Tenente	»	4° » alpini	TOGGIA Vittorio	
13	»	»	3° » alpini	MELLANO Pietro	
14	»	»	3° » alpini	BENDISCIOLI Giuseppe	
15	»	»	92° » fanteria	RUSSO Raffaele	
16	»	»	92° » fanteria	STRATA Francesco	
			Artiglieria		
17	Capitano	Artigl.	1° regg. art. pesante	ZANOBI Romolo	
18	»	»	5° » art. camp.	LANDI Alberto	
19	»	»	5° » art. camp.	MELLINI Giulio	
20	»	»	Sc.appl. art. gen.	BARENGO Mario	
21	»	»	10° centro contraerei	CARELLI Giuseppe	
22	»	»	Sc. appl. art. gen.	CAMBRIA Vittorio	
23	»	»	Sc. appl. art. gen.	PROPERZI Giuseppe	
24	»	»	Sc. appl. art. gen.	CAVICCHIOLI Nunzio	

Numero	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	CASATO E NOME	Annotazioni
25	Capitano	Artigl.	11° regg. art. p. c.	DE MARTINO Gioacchino	
26	»	»	17° » art. camp.	OTTONE Angelo	
27	»	»	Sc. appl. art. gen.	DE PETRO Giorgio	
28	»	»	1° centro automob.	CAVALLI Emilio	
29	Tenente	»	Sc. all. U. Moncalieri	SARTORI Alessandro	
30	»	»	5° regg. art. camp.	MORO Augusto	
31	»	»	17° » art. camp.	SANTORI Alberto	
			Genio		
32	Capitano	Genio	Sc. appl. art. gen.	TANFERNA Mario	

CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA.

			Fanteria		
1	Capitano	Fanteria	2° regg. alpini	ANCHISI Enea	
2	»	»	Sc. A. U. C. Alessandr.	BARATTA Alberto	
3	»	»	9° regg. bersaglieri	FANTINI Liborio	
4	»	»	1° » alpini	ZAPPINO Giuseppe	
5	Tenente	»	42° » fanteria	BACCHETTI Giuseppe	
6	»	»	33° » fanteria	FORLAI Adelmo	
7	»	»	33° » fanteria	PIZZOLLA Michele	
8	»	»	1° » alpini	CORRADO Angelo	
			Artiglieria		
9	Capitano	Artigl.	Com. art. C. A. Aless.	FERRARI Giovanni	
10	»	»	2° centro contraerei	COLORETTI Carlo	
11	»	»	29° regg. art. camp.	CARAGLIANO Tommaso	
12	»	»	2° » art. P. C.	CONIO Oreste	

Numero	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	CASATO E NOME	Annotazioni
			CORPO D'ARMATA DI MILANO.		
			Fanteria		
1	Capitano	Fanteria	77° regg. fanteria	PAULUCCI Renato	
2	»	»	Distr. M. Monza	PRESTISIMONE Pasquale	
3	»	»	Sc. appl. fanteria	TURCO Umberto	
4	»	»	Distr. M. Lecco	SORDI Giuseppe	
5	»	»	50° regg. fanteria	VIVIANI Francesco	
6	Tenente	»	Sc. A. U. C. Milano	MARASCHI Carlo	
7	»	»	Sc. A. U. C. Milano	MORRICCA Luigi	
8	»	»	8° regg. fanteria	DI RICCO Umberto	
9	»	»	61° » fanteria	MALIZIA Nicola	
			Artiglieria		
10	Capitano	Artigl.	30° regg. art. camp.	MUGNAI Pietro	
11	»	»	27° » art. camp.	MADERNI Andrea	
12	»	»	21° » art. camp.	SPEZZAFERRO Livio	
			CORPO D'ARMATA DI VERONA.		
			Fanteria		
1	Capitano	Fanteria	Com. XI° brig. fant.	SCALA Alessandro	
2	»	»	18° regg. fanteria	ABBATE Carlo Alberto	
3	»	»	232° » fanteria	CASALI Giacobino	
4	Tenente	»	231° » fanteria	GIGANTE Mario	
5	»	»	6° » alpini	IANNELLI Gerardo	
			Artiglieria		
6	Capitano	Artigl.	Com. art. corp. A. Verona	CALANDRIELLO Vincenzo	

CORPO D'ARMATA DI UDINE.

Numero	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	CASATO E NOME	Annotazioni
			Fanteria		
1	Capitano	Fanteria	Com. div. M. Udine	SIMEONE Giuseppe	
2	»	»	Com. div. M. Padova	MAYER CHELLINI Ren.	
3	»	»	2° regg. fanteria	PRESTI Vincenzo	
4	»	»	23° » fanteria	ALFIERI Antonio	
5	»	»	24° » fanteria	BARTOLI Delio	
6	»	»	17° » fanteria	TRUFFA Bartolomeo	
7	»	»	23° » fanteria	DI PAOLO Giuseppe	
8	Tenente	»	23° » fanteria	CATALANI Aldo	
9	»	»	17° » fanteria	BOSCHETTI Guido	
10	»	»	23° » fanteria	DEL ZOPPO Pietro	
11	»	»	74° fant. (Dir. A. Venezia)	SANTI Angelo	
12	»	»	Regg. carri armati	SILLICH Oreste	
			Artiglieria		
13	Capitano	Artigl.	3° regg. art. mont.	SALERNO Ugo	
14	»	»	15° » art. camp.	PETRILLI Aldo	
15	»	»	15° » art. camp.	ROMAGNOLI Mario	
16	»	»	6° » art. camp.	PIACENTINI Giovanni	
17	»	»	Com. art. C. A. Udine	BOCCIA' Gino	
18	»	»	20° regg. art. camp.	ARMELLINI Ezio	
19	»	»	20° » art. camp.	WIELL Giovanni	
20	»	»	20° » art. camp.	TELO' Adamo	

Numero	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	CASATO E NOME	Annotazioni
			CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.		
			Fanteria		
1	Capitano	Fanteria	73° regg. fanteria	BORRA Matteo	
2	»	»	73° » fanteria	CONTRI Alceo	
3	»	»	Com. div. M. Trieste	VALTULINA Angelo	
4	»	»	Com. div. M. Trieste	SIGNORIELLO Amedeo	
5	»	»	Com. div. M. Pola	CUCCI Giov. Battista	
6	»	»	74° regg. fanteria	TORTI Francesco	
7	Tenente	»	26° » fanteria	MASSAIOLI Giuseppe	
8	»	»	Battgl. R. Marina S. Marco	D'ABRUZZO Ernesto	
			CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.		
			Fanteria		
1	Capitano	Fanteria	94° regg. fanteria	FLAMMINII MINUTO D.	
2	»	»	36° » fanteria	RAGGHIANTI Eugenio	
3	»	»	36° » fanteria	MORICI Giuseppe	
4	»	»	Distr. M. Macerata	PIANI Mario	
5	»	»	6° regg. bersaglieri	REGGIANINI Renzo	
6	Tenente	»	Acc. m. fant. a cavall.	MENNUNI Ernesto	
7	»	»	Acc. m. fant. a cavall.	SORBARA Nicola	
8	»	»	Acc. m. fant. a cavall.	GARGIOLLI Adalberto	
9	»	»	Acc. m. fant. a cavall.	PANCRAZI Torquato	
10	»	»	36° regg. fanteria	MUSSO Guglielmo	
11	»	»	Sc. all. sott. 6° C. A.	BOTTIGLIERE Tommaso	
			Artiglieria		
12	Capitano	Artigl.	Acc. m. fant. e cavall.	CARLESI Enrico	
13	»	»	3° regg. art. camp.	MALAVASI Lodovico	
			Genio		
14	Capitano	Genio	6° regg. genio	MONTANARI Mario	

Numero	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	CASATO E NOME	Annotazioni
			CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.		
			Fanteria		
1	Capitano	Fanteria	83° regg. fanteria	CASTAGNA Lelio	
2	»	»	70° » fanteria	RONCO Francesco	
3	»	»	Com. div. Firenze	SALVI Giorgio	
4	»	»	Uff. monogr. (Ist. g. m.)	BOTTAI Bruno	
5	Tenente	»	Ist. geogr. milit.	INTONTI Mario	
			Artiglieria		
6	Capitano	Artigl.	19° art. campagna	ALMANZA G. Battista	
7	»	»	19° art. campagna	ARCAMONE Mario	
8	»	»	7° centro controaerei	BANDINI Domenico	
			CORPO D'ARMATA DI ROMA.		
			Fanteria		
1	Capitano	Fanteria	Com. div. m. Roma	PERSIANI Enrico	
2	»	»	Com. c. a. Roma	SCALCINO Umberto	
3	»	»	Com. c. a. Roma	DE LEO Pasquale	
4	»	»	52° ragg. fanteria	BERTOLINO Vincenzo	
5	»	»	52° » fanteria	LARGAJOLLI Nemo	
6	»	»	Collegio mil. Roma	FERRARIS Giuseppe	
7	»	»	Com. XXII brig. fanter.	MANARDI Guido	
8	»	»	Sc. centr. educ. fis.	FRANCESE Franc. Paolo	
9	»	»	Com. corpo s. m.	CERRETTI Mario	
0	»	»	Com. corpo s. m.	AVOGARDO di VIGL. Fed.	
1	»	»	Ministero Guerra	POGGIPOLLINI Enrico	
2	»	»	Ministero Guerra	CIPOLLONI Mariano	
3	Tenente	»	8° centro automob.	ASINARI di S. MARZ. V.	
4	»	»	81° regg. fanteria	PALLOTTA Pietro	
5	»	»	8° centro automob.	LANZETTA Domenico	
6	»	»	Com. corpo s. m.	ENEA Tommaso	

Numero	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	CASATO E NOME
			Cavalleria.	
7	Capitano	Cavall.	III com. sup. di cavall.	PASQUALE Vincenzo
			Artiglieria	
18	Capitano	Artigl.	Sc. tiro artiglieria	DEL MONTE Aldo
19	»	»	Isp. truppe celeri	DAMIANI Baldassarre
20	Tenente	»	8° regg. art. p. c.	CODOVILLA Vittorio
			Genio	
21	Capitano	Genio	Ministero Guerra	MONACO Fausto

CORPO D'ARMATA DI BARI.

			Fanteria	
1	Capitano	Fanteria	225° regg. fanteria	GUIZZI Giuseppe
			Artiglieria	
2	Capitano	Artigl.	3° regg. art. da costa	ABBATE Marcello

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI.

			Fanteria	
1	Capitano	Fanteria	20° regg. fanteria	SICLARI Carlo
2	»	»	Com. XXXVII brigt. fant.	POLITO Francesco
3	»	»	Spollett. R. E. Torre Ann.	GAETA Renato
4	»	»	Spollett. R. E. Torre Ann.	SASSI Alberto
5	»	»	1° regg. bersaglieri	TRILLINI Amilcare
			Artiglieria	
6	Capitano	»	10° regg. art. camp.	BERTINI Alberto

Numero	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	CASATO E NOME	*Annotazioni*
			COMANDO MILITARE DELLA SICILIA.		
			Fanteria		
1	Capitano	Fanteria	3° regg. fanteria	SIGLIUZZO Carmelo	
2	»	»	Distr. mil. Cefalù	PALMEGIANO Salvatore	
3	Tenente	»	10° regg. bersaglieri	PIRAINO Giacomo	
4	»	»	3° » fanteria	CRISANTI Giorgio	
5	»	»	Com. mil. staz. Siracusa	CAGLIA' Pietro	
			Artiglieria		
6	Tenente	Artigl.	22° regg. art. campagna	INGHILLERI Salvatore	
			Genio		
7	Capitano	Genio	1° regg. r. t.	VENTURI Dante	
			COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA.		
			Fanteria		
1	Capitano	Fanteria	46° regg. fanteria	ROSSI Mario	
2	»	»	Com. m. Sardegna	D'ARCAIS Vincenzo	
3	»	»	45° regg. fanteria	PALANGE Francesco	
			Artiglieria		
4	Capitano	Artigl.	16° regg. art camp.	CUCCIOLI Luigi	
			COLONIE ED ESTERO.		
			Fanteria		
1	Capitano	Fanteria	R.C.T.C. Cirenaica	CARRANO Umberto	
2	»	»	R.C.T.C. Eritrea	BOZZOLA Attilio	
3	Tenente	»	Gruppo autom. Cirenaica	TORSIELLO Mario	

Numero	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	CASATO E NOME	*Annotazioni*
4	Tenente	Fanteria	R.C.T.C. Somalia	ANGELINI DE B. C. Fr.	
5	»	»	R.C.T.C. Eritrea	BIZZARRI Ugo	
6	»	»	R.C.T.C. Eritrea	DE CECCO Silvio	
7	»	»	R.C.T.C. Eritrea	ZAROTTI Alberto	
8	»	»	R.C.T.C. Cirenaica	SCIACCHITANO Giuseppe	
9	»	»	R.C.T.C. Somalia	DENARI Giuseppe	
10	»	»	Batt. R. Marina in Cina	PICCIOCCHI Massimiliano	
			Artiglieria		
11	Capitano	Artigl.	R.C.T.C. Somalia	GAIA Vittorio	
12	»	»	R.C.T.C. Somalia	COCUZZA Cesare	
13	»	»	R.C.T.C. Cirenaica	SICARDI Giacomo	
14	»	»	R.C.T.C. Eritrea	POSTIGLIONE Carlo	
15	»	»	R.C.T.C. Tripolitania	MICCICHE' Angelo	
16	Tenente	»	R.C.T.C. Somalia	FIORE Giovanni	
17	»	»	R.C.T.C. Cirenaica	SORMANTI Luigi	

NOTIFICAZIONI

Il decreto Ministeriale pubblicato nella dispensa 3 del *giornale militare* del 1929, a pagina 69 avente per oggetto:

AVANZAMENTO. — « Decreto Ministeriale che nomina per l'anno 1929, una Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo », è stato registrato alla corte dei conti il 26 gennaio 1929 - Anno VII, guerra, reg. 45, fog. 139.

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 31 gennaio 1929 - Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Alessandria .	Il comune di Terzo è aggregato a quello di Acqui.	n. 3259 20 dicemb. 1928	25
Bergamo. . .	I comuni di Sellere e Sovere sono uniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Sovere ».	n. 3260 24 dicemb. 1928	25
Bolzano . .	I comuni di Caminata in Tures, Campo Tures, Acereto, Molini di Tures e Riva di Tures sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Campo Tures ».	n. 3174 13 dicemb. 1928	20
	I comuni di Marebbe e Rina sono riuniti in unico Comune denominato « Marebbe » con capoluogo a San Vigilio.	n. 3219 13 dicemb. 1928	25
	I comuni di Naz e Sciaves sono riuniti in unico Comune con capoluogo Sciaves e denominazione « Naz-Sciaves ».	n. 3262 24 dicemb. 1928	25
	I comuni di Brennero, Colle Isarco e Fleres sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Colle Isarco ».	n. 3263 20 dicemb. 1928	25
	I comuni di Castelbello, Ciardes, Colsano, Lacinigo e Montefontana sono riuniti in unico Comune denominato « Castelbello-Ciardes » con sede del capoluogo a Castelbello.	n. 3265 20 dicemb. 1928	25

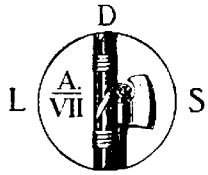
Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Como	Il comune di Asnago, eccettuata la zona di territorio appresso indicata ed il comune di Cermenate sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Cermenate ». z	n. 3019 dicemb 1928	14
	La frazione Cantù-Asnago, costituita da parti del territorio dei comuni di Asnago, Cacciago, Carimate e Minoprio e delimitata in conformità della pianta topografica vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Como, è aggregata al comune di Cantù.		
	I comuni di Lenno, Mezzegra e Tremezzo sono riuniti in unico comune denominato « Tremezzina » con capoluogo Tremezzo.	n. 3172 6 dicemb. 1928	20
	I comuni di Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio sono riuniti in un solo Comune con denominazione e capoluogo « Cremeno ».	n. 3258 24 dicemb. 1928	25
Milano. . . .	Il comune di Turano è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Turano Lodigiano ».	n. 3175 20 dicemb. 1928	24
Napoli. . . .	I comuni di Casapulla, Curti, San Prisco e San Tammaro, eccettuata la zona di territorio di quest'ultimo Comune appresso indicata, sono aggregati al comune di Santa Maria Capua Vetere.	n. 3020 6 dicemb. 1928	18
	Al comune di Capua è aggregata la zona di territorio del comune di San Tammaro comprendente la tenuta di Carditello e delimitata dal Canale « Il Rivo » e giusta la pianta planimetrica vistata in data 16 settembre 1928 dall'ingegnere capo del Genio civile di Caserta.		

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Pavia	I comuni di Bornasco e Zeccone sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Bornasco ».	n. 3156 6 dicemb. 1928	17
	I comuni di Baselica Bologna, Carpignago, Giussago e Turago Bordone sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Giussago ».	n. 3171 13 dicemb. 1928	20
Piacenza. . .	I comuni di Caminata e Trebecco sono aggregati a quello di « Nibbiano ».	n. 3173 13 dicemb. 1928	25
Pistoia	Il comune di Vellano è aggregato a quello di Pescia.	n. 3266 20 dicemb. 1928	25
Salerno . . .	Il comune di Galdo è aggregato a quello di Sicignano che assume la denominazione di « Sicignano degli Alburni ».	n. 3170 13 dicemb, 1928	20
	I comuni di Piaggine Soprane e Valle dell'Angelo sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Piaggine ».	n. 3176 13 dicemb. 1928	22
Trento . . .	I comuni di Isèra, Lenzina, Marano, Patane e Reviano-Folàs sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Isèra ».	n. 3261 20 dicemb. 1928	25
	I comuni di Arco, Oltresarca e Romarzolo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Arco ».	n. 3264 13 dicemb. 1928	25

ERRATA-CORRIGE

Trento. — Alla variazione contenuta nella dispensa 2ª *giornale militare* c. a. pag. 48, relativamente alla riunione di alcuni comuni a quello di Caldes, aggiungere il comune di «Cavizzana».

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.



PREZZO L. 0,60

(719) Roma, 1929 - Anno VII — Stabilimento Poligrafico Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª — 1929 - ANNO VII — 15 FEBBRAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 10 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 89 – 18 novembre 1928 – Anno VII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 3283 col quale l'Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare, eretto in ente morale con R. decreto 8 febbraio 1923 n. 385, assume la denominazione di « Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra, di mare e dell'aria » *Pag.* 299

» 90 – 29 novembre 1928 – Anno VII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 3300, col quale la « Fondazione Premio Perpetuo Umberto I », costituita con il capitale iniziale di lire 15.100 nominali, per la dotazione di uno o più premi da assegnarsi, nelle gare generali di tiro a segno, alla categoria « Umberto I », viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 300

» 91 – 6 dicembre 1928 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 2765 – Dichiarazione di festività, a tutti gli effetti civili, del giorno 19 marzo dedicato a S. Giuseppe » 303

» 92 – 6 dicembre 1928 – Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 3240 – Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452 » 304

LIBRERIA DELLO STATO

N. 93 – 6 dicembre 1928 – Anno VII — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della R. commissione veterani . . . . . *Pag.* 305

» 94 – 20 dicembre 1928 – Anno VII — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 3243 – Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo nel R. Esercito, attraverso le Accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie . . . . . » 306

» 95 – 20 dicembre 1928 – Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 3244 – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223, contenente aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito . . . . . » 307

» 96 – 20 dicembre 1928 – Anno VII — RECLUTAMENTO. — Legge n. 3245 – Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1922, che apporta una modifica alla legge sul reclutamento del R. Esercito » 308

» 97 – 24 dicembre 1928 – Anno VII — GIUSTIZIA MILITARE. — Legge n. 3241 – Reclutamento straordinario di magistrati militari . . . . . » 309

» 98 – 24 dicembre 1928 – Anno VII — PERSONALE OPERAIO. — Legge n. 3143 – Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2629, che modifica l'art. 11 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927. n. 2055, sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (circ. 826) . . . . . » 311

» 99 – 24 dicembre 1928 – Anno VII — UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge 3242 – Riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . . . . » 312

» 100 – 31 dicembre 1928 – Anno VII — PENSIONI — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della commissione per il riconoscimento della campagna nell'agro romano del 1867. . . . . » 314

N. **101 - 10 gennaio 1929** - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 59 - Aggiunte e modifiche alle vigenti norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite con i regi decreti-legge 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285, e con la legge 18 dicembre 1927, n. 1431 . . . . . *Pag.* 315

» **102 - 10 gennaio 1929** - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO VETERINARIO. — R. decreto n. 31 - Sedi, dipendenza e attribuzioni dei colonnelli veterinari ispettori di zona veterinaria militare . . . . . » 322

» **103 - 14 gennaio 1929** - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 56, col quale è attribuita ai comandanti di corpo d'armata ed ai comandanti militari delle isole la facoltà di ripartire fra i dipendenti comandi, direzioni e corpi l'assegnazione fatta per le spese di natura riservata per l'esercizio 1928-29 . . . . . » 324

» **104 - 17 gennaio 1929** - Anno VII — PENSIONI. — Legge n. 96 - Estensione ai militari del R. Esercito e della R. Marina in servizio di volo presso la R. Aeronautica di alcune disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, riguardanti il trattamento di pensione al personale della R. Aeronautica » 326

» **105 - 24 gennaio 1929** - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 99 - Istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica » 327

» **106 - 25 gennaio 1929** - Anno VII — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per gli esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. P. E. . . . . » 331

» **107 - 26 gennaio 1929** - Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Funzionario del ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della commissione di disciplina del Ministero della guerra . . . . . » 332

N. **108 – 7 febbraio 1929** – Anno VII — AVANZAMENTO – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'applicazione della legge n. 2703 del 2 dicembre 1928 sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito . . . . . *Pag.* 333

» **109 – 7 febbraio 1929** – Anno VII — RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI. — Ammissione di sottufficiali nei RR. Corpi di truppe coloniali . . . . . » 334

» **110 – 8 febbraio 1929** – Anno VII — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione di mascalcia » 336

» **111 – 9 febbraio 1929** – Anno VII — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Norme relative allo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento agli esami ed al servizio da sottotenente . . . . . » 336

» **112 – 14 febbraio 1929** – Anno VII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) per i tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1929. . » 338

» **113 – 14 febbraio 1929** – Anno VII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dei carabinieri reali da inscrivere sul quadro di avanzamento per l'anno 1929 . . . . . » 339

» **114 – 14 febbraio 1929** – Anno VII — AVANZAMENTO. Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi . . . . . » 340

» **115 – 14 febbraio 1929** – Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 340

» **116 – 14 febbraio 1929** – Anno VII — AVANZAMENTO. — Composizione della commissione per gli esami di avanzamento per gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi . . . . . » 341

» **117 – 14 febbraio 1929** – Anno VII — AVANZAMENTO. — Composizione della commissione tecnica per l'esame dei titoli accademici, pubblicazioni, ecc. degli ufficiali veterinari il cui avanzamento avviene a scelta per titoli » 341

N. 118 – 7 febbraio 1929 – Anno VII – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali meccanici-motoristi . . . . . *Pag.* 341

» 119 – 7 febbraio 1929 – Anno VII — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali operai d'artiglieria . . . . . » 354

» 120 – 8 febbraio 1929 – Anno VII — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali. . . . . » 367

AVVISO . . . . . » 380

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 381

Circolare N. 89. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 3283 col quale l'Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare, eretto in ente morale con R. decreto 8 febbraio 1923 n. 385, assume la denominazione di « Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra, di mare e dell'aria ».** — Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 novembre 1928 – Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 28, del 2 febbraio 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 385, col quale l'Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare avente sede in Torino venne eretta in ente morale e fu approvato il relativo statuto organico;

Riconosciuta l'opportunità che nella denominazione del detto Istituto risulti con un'espressione sintetica anche la benemerita attività che esso svolge a favore dei militari della R. aeronautica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'« Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare », eretto in ente morale con R. decreto 8 febbraio 1923, n. 385, assume la denominazione di « Istituto Nazionale per le biblioteche dei soldati di terra, di mare e dell'aria » e conseguentemente tale denominazione intendesi adottata nello statuto dell'ente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 90. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 3300, col quale la « Fondazione Premio Perpetuo Umberto I », costituita con il capitale iniziale di lire 15.100 nominali, per la dotazione di uno o più premi da assegnarsi, nelle gare generali di tiro a segno, alla categoria « Umberto I », viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). - 29 novembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 28, del 2 febbraio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Accertata l'esistenza del fondo di lire 15,100 nominali, raccolto, mediante sottoscrizione, ad iniziativa di alcune Società di tiro a segno nazionale in occasione della morte del compianto Re Umberto I e coi 2/10 delle tasse di iscrizione alla categoria « Premio Umberto I » nella IV, V, VI e VII gara generale di tiro a segno;

Vista la proposta che la rendita del detto fondo unita ai 2/10 delle tasse di iscrizione alla categoria « Premio Umberto I » venga impiegata in uno o più premi da assegnarsi ai vincitori della detta categoria che sarà compresa nei programmi delle gare generali di tiro a segno;

Riconosciuta l'opportunità di istituire con tali cespiti apposita fondazione da intitolarsi « Fondazione Premio Perpetuo Umberto I », e da erigersi in ente morale;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Premio Perpetuo Umberto I », costituita col capitale iniziale di L. 15,100 nominali, per la dotazione di uno o più premi da assegnarsi, nelle gare generali di tiro a segno, alla categoria « Premio Umberto I », viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. 5 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione Premio Perpetuo Umberto I ».

Art. 1.

La « Fondazione Premio Perpetuo Umberto I » è costituita per la dotazione di uno o più premi, da assegnarsi, in occasione dello svolgimento delle gare generali di tiro a segno, in apposita categoria intitolata « Premio Umberto I ».

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire 15,100, di cui lire 5800, già investite in tre certificati del Debito pubblico nominativi, intestati al « Premio Perpetuo Umberto I », per l'annua rendita di lire 203, e lire 9300 in titoli del Prestito del Littorio 5 %.

Tali somme rappresentano il ricavato di una sottoscrizione fatta, ad iniziativa della Società di tiro a segno nazionale, in occasione dell'attentato a S. M. il Re Umberto I, al fine di onorarne la memoria, nonchè l'ammontare dei due decimi delle tasse di iscrizione alla categoria « Umberto I » compresa nella IV, V, VI e VII gara generale di tiro a segno.

Nelle gare generali che seguiranno, due decimi dell'ammontare totale delle tasse di iscrizione alla categoria « Umberto I » saranno devoluti ad aumentare il capitale nominale della fondazione investendoli in titoli di Stato 5 % da convertirsi in certificati di rendita nominativi intestati alla fondazione stessa, come dovrà essere fatto per i titoli di 15,100 lire nominali di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata alla Commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare, istituita col R. decreto 27 febbraio 1908, n. 86 e a cura della quale saranno custoditi i certificati di rendita nominativi intestati all'ente.

Art. 4.

La rendita del capitale di cui al precedente art. 2, sarà impiegata, in occasione dello svolgimento delle gare generali di tiro a segno, in uno o più premi da assegnarsi nella apposita categoria « Premio Umberto I ».

Art. 5.

Entro i primi di gennaio di ogni anno sarà inviato al Ministero della guerra il rendiconto finanziario relativo alla gestione della fondazione.

Roma, li 29 novembre 1928 - Anno VII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

N. 91. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI, — **Legge n. 2765 - Dichiarazione di festività, a tutti gli effetti civili, del giorno 19 marzo dedicato a S. Giuseppe.** — (Gabinetto). — 6 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 294, del 19 dicembre 1928 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il giorno 19 marzo, dedicato a San Giuseppe, è dichiarato festivo, a tutti gli effetti civili.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le norme del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859,

convertito nella legge 26 novembre 1925, n. 2030, dei Regi decreti-legge 26 luglio 1925, n. 1617, e 21 ottobre 1926, n. 1779, nonchè quella contenuta nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nellaraccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma,, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 92. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 3240 – Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452.** — (Gabinetto). — 6 dicembre 1928 – Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 32, del 7 febbraio 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — CIANO — MARTELLI.

N. 93. — PENSIONI. — **R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della R. commissione veterani.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 dicembre 1928 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 486, concernente l'assegno vitalizio ai superstiti della guerra per l'indipendenza d'Italia;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, n. 616, che approva il regolamento riguardante gli assegni vitalizi ai superstiti della suddetta guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1591, che apporta modificazioni alla menzionata legge n. 486;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e la marina e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il generale di divisione in aspettativa per riduzione di quadri DE MARINIS STENDARDO nobile di Ricigliano cav. Alberto, senatore del Regno, è nominato membro della Reale Commissione Veterani, in sostituzione del defunto on. senatore DI SALUZZO marchese Marco.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 94. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 3243 - Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo nel R. Esercito, attraverso le Accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie.** — (Gabinetto). — 20 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 34, del 9 febbraio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, concernente il passaggio in servizio permanente effettivo nel Regio esercito, attraverso le accademie di reclutamento, di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 95. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 3244 – Conversione in legge del R. decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223, contenente aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 20 dicembre 1928 – Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 34, del 9 febbraio 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223, contenente aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 96. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 3245 - Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1922, che apporta una modifica alla legge sul reclutamento del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 20 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* 34, del 9 febbraio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1922, che apporta una modifica alla legge sul reclutamento del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 97. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Legge n. 3241 - Reclutamento straordinario di magistrati militari.** — (Gabinetto). — 24 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 34, del 9 febbraio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Entro il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, il Ministro per la guerra ha facoltà, quando non ritenga di attenersi al sistema di reclutamento stabilito col 1° comma dell'art. 12 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, di reclutare magistrati militari mediante concorso per esami fra gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, laureati in giurisprudenza, di età non superiore ai 35 anni.

Il limite di età è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18.

Al concorso per esami di cui al 1° comma potranno essere ammessi gli attuali cancellieri capi della magistratura militare, laureati in giurisprudenza, provenienti dal vecchio ruolo del personale civile della giustizia militare, anche se abbiano superato il normale limite di età stabilito per gli altri concorrenti.

Art. 2.

Il concorso di cui all'articolo precedente avrà luogo secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per la guerra.

Art. 3.

Le funzioni giudiziarie non possono essere conferite se non dopo il tirocinio di almeno sei mesi presso gli uffici giudiziari militari.

Sono dispensati dal tirocinio i vincitori del concorso che abbiano prestato servizio in uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.

Alla fine del tirocinio sarà accertata, dalla Commissione permanente per il personale della giustizia militare, l'idoneità dell'aspirante.

Coloro che per ben due volte consecutive non siano dichiarati idonei saranno senz'altro dispensati dal servizio.

Art. 4.

L'ultimo capoverso dell'art. 15 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, è sostituito dal seguente:

« Per urgenti ragioni di servizio i vice avvocati militari, i giudici relatori ed i sostituti avvocati militari possono temporaneamente, per disposizioni del Regio avvocato generale militare, assumere le funzioni di giudici istruttori e viceversa ma i detti magistrati non possono, con le nuove funzioni, partecipare ai procedimenti per i quali abbiano compiuto in precedenza atti del proprio ministero. La temporanea assunzione delle funzioni non può superare la data di tre mesi; rendendosi necessaria una maggiore durata, si provvede con decreto Ministeriale ».

Art. 5.

Ferma rimanendo l'osservanza delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, e finchè i posti di cancelliere della giustizia militare di cui alla tabella *B* annessa al Regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, non siano tutti ricoperti, possono essere assegnati ai tribunali militari, con funzione di cancellieri, ufficiali inferiori del Regio esercito tanto in servizio permanente effettivo che per le categorie in congedo o riassunti in servizio, i quali siano ritenuti idonei per lo speciale incarico.

L'assegnazione degli ufficiali alle funzioni di cancelliere è fatta dal Ministero della guerra su proposta del Regio avvocato generale militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

N. 98. — PERSONALE OPERAIO. — **Legge n. 3143 - Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928 n. 2629, che modifica l'art. 11 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi - (Circ. 826).** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 24 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 18, del 22 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2629 che modifica l'art. 11 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge con la legge 20 maggio 1928, n. 1132, sulla assicurazione contro la tubercolosi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — ROCCO.

N. 99. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Legge n. 3242 – Riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.** — (Gabinetto). — 24 dicembre 1928 – Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 34, del 9 febbraio 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali superiori e inferiori in congedo delle forze armate dello Stato, aventi obblighi di servizio in caso di mobilitazione, sono inscritti d'ufficio all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Gli ufficiali generali, gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, gli ufficiali superiori ed inferiori non aventi obblighi di servizio in caso di mobilitazione e quelli appartenenti alla Croce Rossa Italiana possono essere inscritti all'Unione in seguito a loro domanda.

Non potranno, in ogni caso, essere inscritti all'Unione nazionale quegli ufficiali che risultino di non buona condotta morale o che abbiano comunque svolta un'attività in contrasto con gli interessi della Nazione.

Quelli di essi che vi si trovino inscritti dovranno esserne cancellati.

Art. 2.

Apposita Commissione, che sarà presieduta dal presidente dell'Unione e composta:

a) da un delegato di ciascuno dei Ministeri militari;

b) da due delegati del Direttorio del Partito Nazionale Fascista;

c) dal segretario dell'Unione,

prenderà in esame la posizione di ogni ufficiale, ai fini della selezione prevista al terzo comma dell'articolo precedente, e riferirà al Ministero della guerra per i provvedimenti che ne conseguono.

Art. 3.

Allo scopo di procurare agli ufficiali in congedo i mezzi per sopperire alle eventuali spese inerenti agli speciali obblighi che loro impone la qualifica di ufficiale e predisporre quelle facilitazioni che valgano a migliorare la loro condizione, è costituita, in seno all'Unione, l'Opera di assistenza dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, quale Ente fornito di personalità giuridica.

Ad essa saranno inscritti d'ufficio tutti gli ufficiali ammessi all'Unione.

L'Opera avrà bilancio e gestione separati da quelli dell'Unione e sarà posta sotto la vigilanza del Ministero della guerra, il quale la eserciterà di concerto col Ministero dell'economia nazionale.

Il presidente dell'Unione sarà anche presidente dell'Opera di assistenza.

La quota d'inscrizione all'Opera di assistenza è stabilita in L. 100 e potrà essere corrisposta anche ratealmente.

Art. 4.

Gli Enti sopradetti verranno disciplinati con apposito statuto che sarà approvato, sentito il Consiglio di Stato, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dai Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'interno e per l'economia nazionale.

Art. 5.

In attesa dell'emanazione dello statuto di cui al precedente articolo, è conferita al presidente la facoltà di prendere tutti i provvedimenti necessari per il riordinamento ed il funzionamento dell'Unione e per la graduale attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

N. 100. — PENSIONI. — **R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della commissione per il riconoscimento della campagna nell'agro romano del 1867.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 dicembre 1928 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 413, per il riconoscimento dell'impresa del 1867 nell'Agro Romano, come campagna nazionale;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1900, n. 53, riguardante la composizione della Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti al riconoscimento della campagna 1867;

Visto il R. decreto 21 marzo 1920, col quale il senatore on. DI SALUZZO marchese Marco, ora defunto, venne nominato membro della cennata Commissione;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il generale di divisione in aspettativa per riduzione di quadri DE MARINIS STENDARDO nob. di Ricigliano cav. Alberto, senatore del Regno, è nominato membro della Commissione per il riconoscimento della campagna nell'Agro Romano del 1867, in sostituzione del senatore on. DI SALUZZO.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 101. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 59 - Aggiunte e modifiche alle vigenti norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite con i regi decreti-legge 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285, e con la legge 18 dicembre 1927, n. 1431.** — (Gabinetto). — 10 gennaio 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 33, dell'8 febbraio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui ai Regi decreti 15 luglio 1926, n. 1345, e 13 febbraio 1927, n. 285, e alla legge 18 dicembre 1927, n. 2431, è concesso ai militari delle forze armate dello Stato, i quali prestino servizio nella Regia aeronautica, con obbligo di volo, anche come allievi presso le scuole di pilotaggio, ed in seguito ad incidente di volo, subìto in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibili ad una delle tre prime categorie della tabella *A* allegata al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Gli accertamenti relativi alle infermità, di cui al comma precedente, sono effettuati con le norme stabilite per la concessione delle pensioni privilegiate.

Per incidente di volo deve intendersi ogni evento che abbia diretta ed immediata attinenza all'aeronavigazione, e che si sia verificato in danno dei militari a bordo dell'aeromobile, dal momento in cui si iniziò il moto per spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il volo stesso.

Art. 2.

La misura dell'indennizzo è determinata sulla base delle somme indicate nella annessa tabella *A*. Tali somme, per gli incidenti di volo avvenuti dopo il 25 gennaio 1923, sono aumentate di tanti dodicesimi delle somme stesse quanti

sono gli anni di servizio di volo effettivamente prestati dal militare nella Regia aeronautica.

Quando nell'insieme del servizio di volo prestato, ai fini della disposizione del precedente comma, risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i mesi sei si calcola come un anno intero; se uguale od inferiore ai sei mesi, si trascura.

Per i militari in congedo, che compiano esercitazioni di allenamento e di addestramento, previste dal R. decreto 21 giugno 1925, n. 1943, l'aumento sarà di tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi siano stati richiamati per allenamento od addestramento, indipendentemente dalla durata del servizio prestato per ciascuno degli anni stessi.

Il periodo di servizio continuativo, che il militare eventualmente compie nello stesso anno solare in cui sia stato richiamato dal congedo per allenamento od addestramento, non è calcolato agli effetti dell'aumento dell'indennizzo.

Art. 3.

Ove, dall'incidente di volo, sia derivata la morte del militare, l'indennizzo con gli eventuali aumenti, da computarsi a norma dell'articolo precedente, è concesso, su domanda degli interessati, secondo le disposizioni stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 4.

L'indennizzo è concesso alla vedova del militare, purchè risulti che non sia passata in cosa giudicata sentenza di separazione personale per colpa di lei, o di entrambi i coniugi.

Se con la vedova concorrono figli legittimi del militare, o, in caso di premorienza di tutti o parte di questi, i loro discendenti, l'indennizzo è concesso alla vedova in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo ammontare, a seconda, rispettivamente, che i figli stessi esistano o siano rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e più, e la rimanente quota va ripartita fra i figli legittimi o i loro discendenti.

In mancanza della vedova, o se la medesima non abbia diritto all'indennizzo, questo è concesso per intero ai figli legittimi o ai loro discendenti.

I figli legittimi concorrono sulla quota loro complessivamente spettante per capi, i discendenti per stirpi.

Sotto il nome dei figli legittimi del militare si intendono anche i figli legittimati e gli adottivi.

Art. 5.

Se oltre a figli legittimi o a loro discendenti, esistano figli naturali riconosciuti dal militare o dichiarati tali con sentenza passata in cosa giudicata, essi hanno diritto alla metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero stati legittimi.

In mancanza di figli legittimi, i figli naturali concorrono con la vedova nella stessa misura dei legittimi e hanno diritto all'intero ammontare dell'indennizzo se la vedova manchi o non vi abbia diritto.

Art. 6.

In mancanza della vedova e di discendenti del militare, o quando essi non abbiano diritto all'indennizzo, questo è concesso al padre ed alla madre in eguale porzione od al genitore che sia superstite.

Se il militare sia figlio naturale e non abbia lasciato discendenti nè coniuge, l'indennizzo è concesso a quello dei genitori che lo abbia riconosciuto o del quale sia stato dichiarato figlio, ovvero per metà a ciascuno dei genitori, se fu riconosciuto o dichiarato figlio di ambedue.

Art. 7.

In mancanza della vedova, di discendenti e dei genitori del militare o quando essi non abbiano diritto all'indennizzo, questo è concesso ai fratelli e sorelle per capi o ai loro discendenti per stirpi.

I fratelli e le sorelle consanguinei o uterini, concorrendo con fratelli e sorelle germani, hanno diritto alla metà della quota che spetta ai germani.

Art. 8.

L'indennizzo privilegiato aeronautico non spetta nei casi di perdita della cittadinanza pronunziata per avere commesso o concorso a commettere all'estero un fatto, diretto

a turbare l'ordine pubblico nel Regno, o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisca reato.

Non spetta neppure alle persone che siano incorse in condanna definitiva, la quale abbia avuto per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 9.

L'indennizzo non spetta per gli incidenti di volo che si verifichino durante lo stato di guerra dal momento dell'inizio dell'ostilità fino a quello della loro cessazione.

Art. 10.

Non si considerano come avvenuti durante lo stato di guerra gli incidenti di volo verificatisi durante i cicli di operazioni militari in colonia.

Se al militare o alla sua famiglia venga però liquidata la pensione di guerra, l'ammontare di questa verrà diminuita della rendita vitalizia corrispondente al capitale eventualmente pagato a titolo di indennizzo privilegiato da calcolarsi in base alle tariffe dell'assicurazione di rendita vitalizia pagabile a rate mensili, in vigore presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Tale riduzione non ha effetto quando la pensione di guerra sia concessa a persone diverse da quelle che abbiano percepito l'indennizzo predetto.

Nel caso in cui la persona alla quale spetti l'indennizzo abbia diritto tanto alla pensione di guerra quanto alla pensione privilegiata ordinaria, sarà liquidata quella che risulterà più favorevole tra la pensione privilegiata ordinaria e quella di guerra diminuita della rendita di cui sopra.

Art. 11.

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata dal Ministero dell'aeronautica.

Contro il provvedimento del Ministero è dato ricorso unicamente alle Sezioni unite della Corte dei conti, entro 90 giorni dalla notificazione giudiziale del provvedimento stesso.

Art. 12.

La domanda per la concessione dell'indennizzo deve essere presentata al Ministero dell'aeronautica, sotto pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla morte del militare.

Il termine suddetto decorre dalla data di pubblicazione della presente legge, ove si tratti di incidenti di volo avvenuti antecedentemente.

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge si applicano per gli incidenti di volo verificatisi posteriormente al 4 novembre 1918.

Restano integri i diritti acquisiti prima della pubblicazione della presente legge, purchè gli interessati facciano pervenire al Ministero dell'aeronautica la domanda per l'indennizzo entro il termine perentorio di 90 giorni, se residenti nel Regno, e di 180 giorni se residenti all'estero o nelle Colonie.

Su tali domande sarà provveduto a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

Trascorso il termine sopra indicato, si renderanno, anche per questi infortuni, applicabili le norme della presente legge.

Art. 14.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai personali civili tecnici della Regia aeronautica, nonchè al personale dell'Ufficio dell'aviazione civile e traffico aereo, sempre che detti personali si trovino in servizio comandato sugli aeromobili per il disimpegno delle mansioni inerenti alle proprie funzioni.

La misura dell'indennizzo è determinata sulla base delle somme indicate nell'annessa tabella *B* senza alcun aumento in relazione alla durata del servizio di volo prestato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

TABELLA *A*.

Personale militare.

GRADO	MISURA DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO		
	In caso di morte o di infermità ascrivibile alla 1ª categoria	In caso di infermità ascrivibile alla 2ª categoria	In caso di infermità ascrivibile alla 3ª categoria
Generale di Squadra aerea e gradi corrispondenti dei varî Corpi militari dello Stato	55,000	49,500	41,250
Generale di Divisione aerea, generale capo del Genio aeronautico e gradi corrispondenti come sopra	50,000	45,000	37,500
Generale di Brigata aerea, generale del Genio aeronautico, generale del Commissariato militare di aeronautica e gradi corrispondenti come sopra	40,000	36,000	30,000
Colonnello.... e gradi corrispondenti come sopra	35,000	31,500	26,250
Tenente colonnello, id. id.	32,000	28,800	24,000
Maggiore, id. id.	29,000	26,100	21,750
Capitano, id. id.	26,000	23,400	19,500
Tenente, id. id.	23,000	20,700	17,250
Sottotenente, id. id.	21,000	18,900	15,750
Maresciallo di 1ª classe, id. id.	19,000	17,100	14,250
Id. 2ª classe, id. id.	18,000	16,200	13,500
Id. 3ª classe, id. id.	17,000	15,300	12,750
Sergente maggiore, id. id.	15,000	13,500	11,250
Sergente, id. id.	13,000	11,700	9,750
Primo aviere, id. id.	9,000	8,100	6,750
Aviere scelto, id. id.	8,500	7,650	6,375
Aviere, id. id.	8,000	7,200	6,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

TABELLA *B*.

Personale civile.

GRADO	MISURA DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO		
	In caso di morte o di infermità ascrivibile alla 1ª categoria	In caso di infermità ascrivibile alla 2ª categoria	In caso di infermità ascrivibile alla 3ª categoria
4°	50,000	45,000	37,500
5°	40,000	36,000	30,000
6°	35,000	31,500	26,250
7°	32,000	28,800	24,000
8°	29,000	26,100	21,750
9°	26,000	23,400	19,500
10°	23,000	20,700	17,250
11°	21,000	18,900	15,750
12°	17,500	15,750	13,125
13°	16,500	14,850	12,375

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:

MUSSOLINI.

N. 102. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO VETERINARIO. — **R. decreto n. 31 - Sedi, dipendenza e attribuzioni dei Colonnelli veterinari ispettori di zona veterinaria militare.** — (Gabinetto). — 10 gennaio 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 35, dell'11 febbraio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, circa provvedimenti per la carriera degli ufficiali del corpo veterinario militare;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tre colonnelli veterinari ispettori di zona veterinaria militare hanno sede:

a *Milano* per i territori dei Corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano e Verona (1ª zona);

a *Bologna* per i territori dei Corpi d'armata di Udine, Trieste, Bologna e Firenze (2ª zona);

a *Roma* per i territori dei Corpi d'armata di Roma, Napoli, Bari, del Comando militare della Sicilia e del Comando militare della Sardegna (3ª zona).

Art. 2.

I colonnelli veterinari ispettori hanno esclusivamente funzioni ispettive, per la sola parte tecnico-professionale, sul servizio veterinario militare delle zone di rispettiva competenza.

Essi dipendono direttamente dal Ministero della guerra (Servizio ippico e veterinario - Ufficio del capo del servizio veterinario) per quanto concerne le attribuzioni specificate al seguente art. 3.

Per la parte disciplinare e amministrativa dipendono invece dal Comando del corpo d'armata ove hanno sede.

In caso di urgenti necessità di servizio, i Comandi di corpo d'armata possono richiedere l'intervento del colonnello veterinario ispettore della rispettiva zona, riferendone al Ministero della guerra.

Art. 3.

I colonnelli veterinari ispettori eseguono, di massima una volta all'anno, visite e ispezioni agli uffici veterinari, alle infermerie ed ai quadrupedi (di ufficiali e di truppa) della rispettiva zona e ne riferiscono il risultato al Ministero della guerra, e ai Comandi di corpo d'armata interessati. Per ispezioni più frequenti fuori sede devono richiedere l'autorizzazione al Ministero della guerra.

Spetta più particolarmente ai colonnelli veterinari ispettori:

a) compiere studi e proporre provvedimenti per la buona conservazione e il miglioramento dei quadrupedi;

b) studiare, in base a direttive del Ministero della guerra, il miglior funzionamento, durante la mobilitazione, del servizio veterinario nella rispettiva zona;

c) seguire, in generale, lo sviluppo della produzione agricolo-zootecnica della rispettiva zona, con speciale riguardo alla produzione foraggera ed alla preparazione di succedanei alimentari; approfondire in particolar modo la conoscenza della produzione ippica locale e studiare e proporre i mezzi atti a migliorarla;

d) fare le proposte atte a promuovere il miglioramento delle cognizioni tecnico-professionali degli ufficiali veterinari in attività di servizio e a tenere al corrente della tecnica del servizio quelli in congedo;

e) mantenere il collegamento con gli istituti superiori di medicina veterinaria per quanto si riferisce ai progressi della scienza zoojatrica e dare incremento ai relativi studi e ricerche presso i laboratori veterinari militari, infermerie quadrupedi, depositi di allevamento, con particolare riguardo a quanto si riferisce alla lotta contro le malattie diffusibili;

f) esercitare il controllo tecnico sull'esito delle rimonte che loro vengono designate dal Ministero della guerra;

g) fare parte della Commissione per il collaudo delle carni congelate, in arrivo nei porti della rispettiva zona;

h) rimettere alle competenti autorità, all'epoca della compilazione delle note caratteristiche, un rapporto informativo (da allegare al libretto personale) circa il servizio prestato dai capi uffici veterinari di Corpo d'armata e dai tenenti colonnelli veterinari addetti alle scuole e depositi allevamento quadrupedi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 103. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale n. 56, col quale è attribuita ai comandanti di corpo d'armata ed ai comandanti militari delle isole la facoltà di ripartire fra i dipendenti comandi, direzioni e corpi l'assegnazione fatta per le spese di natura riservata per l'esercizio 1928-29.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 14 gennaio 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto l'art. 33 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto l'art. 151 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge n. 1005 del 10 maggio 1928, che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra per l'esercizio 1928-29;

Decreta:

Art. 1.

E' attribuita ai comandi di corpo d'armata e comandi militari delle isole la facoltà di ripartire fra i dipendenti comandi, direzioni e corpi, in relazione ai diversi bisogni di ciascun ente, l'assegnazione loro fatta di cui agli articoli 151 e seguenti del regolamento d'amministrazione.

Art. 2.

Per l'esercizio 1928-29 l'assegno per le spese di natura riservata è stabilito nella misura seguente:

Comando	corpo	d'armata	di Torino . . .	L.	23,000
»	»	»	» Alessandria .	»	27,000
»	»	»	» Milano . . .	»	30,000
»	»	»	» Verona . .	»	21,500
»	»	»	» Udine . . .	»	29,000
»	»	»	» Trieste . . .	»	15,000
»	»	»	» Bologna . .	»	27,000
»	»	»	» Firenze . . .	»	16,000
»	»	»	» Roma . . .	»	93,000
»	»	»	» Bari. . . .	»	17,000
»	»	»	» Napoli . . .	»	25,000
Comando	militare	della	Sicilia . . .	»	28,000
»	»	»	Sardegna . .	»	3,000

Art. 3.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 24 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1928-29.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, li 14 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: GAZZERA.

N. 104. — PENSIONI. — **Legge n. 96 – Estensione ai militari del R. Esercito e della R. Marina in servizio di volo presso la R. Aeronautica di alcune disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, riguardanti il trattamento di pensione al personale della R. Aeronautica.** — (Gabinetto). — 17 gennaio 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 33, dell'8 febbraio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai militari del Regio esercito e della Regia marina in servizio di volo presso la Regia aeronautica sono estese le disposizioni del R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, contenente:

a) nell'art. 6 sugli assegni da prendere a base per la liquidazione delle pensioni normali e di quelle dipendenti da inabilità o morte per causa di servizio per gli ufficiali e per i sottufficiali della Regia aeronautica;

b) nell'ultimo comma dell'art. 8, limitatamente, però, alle pensioni per ferite o infermità contratte per causa di servizio di volo;

c) nell'art. 11 sulla misura della pensione spettante ai primi avieri, agli avieri scelti ed agli avieri;

d) nell'art. 13 concernente le pensioni privilegiate dei militari della Regia aeronautica.

Art. 2.

La decorrenza stabilita nell'art. 15 del R. decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, per gli articoli 6, 11 e secondo comma dell'art. 13 vale anche per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 1 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N.105 . — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 99 - Istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica.** — (Gabinetto). — 24 gennaio 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 33, dell'8 febbraio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale;

Visto l'art. 3, n. 2; della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni regolanti il funzionamento dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica, quando un unico Governatore possa essere preposto ad entrambi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Governo della Tripolitania e della Cirenaica può essere preposto un unico Governatore.

Ove questa eventualità si verifichi, può essere nominato

temporaneamente un Vice-governatore della Colonia in cui il Governatore abitualmente non risieda.

Il Vice-governatore, che può anche esser scelto all'infuori del personale dei ruoli coloniali, è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Vice-governatore ha in Colonia rango corrispondente al gruppo 7° della categoria VI del R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210.

Art. 2.

Il Vice-governatore ha alla immediata dipendenza il Segretario generale e il Comandante delle truppe.

I poteri e le attribuzioni del Vice-governatore sono stabiliti dal Governatore con suo decreto.

In caso di assenza o di impedimento del Governatore, il Vice-governatore assume temporaneamente il Governo della Colonia di cui al precedente articolo.

Nella stessa evenienza, per la Colonia in cui il Governatore abitualmente risiede, si applicano le disposizioni cui al 2° comma dell'art. 3 della legge 26 giugno 1927, n. 1013.

Art. 3.

Il Segretario generale sostituisce il Vice-governatore in caso di sua assenza o impedimento, assumendo anche la temporanea reggenza del Governo della Colonia nel caso previsto dal penultimo comma del precedente articolo.

In caso di assenza o di impedimento così del Vice-governatore come del Segretario generale, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 26 giugno 1927, n. 1013.

Art. 4.

Al Vice-governatore si applicano le disposizioni dell'art. 1 ultimo capoverso del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504.

I provvedimenti relativi verranno adottati di concerto col Ministro per le finanze.

Il suo congedo è regolato dall'art. 10 dello stesso Regio decreto.

Gli spetta l'indennità di equipaggiamento stabilita per i Governatori dall'art. 3 di tale decreto.

Art. 5.

Qualora siavi un Governatore unico della Tripolitania e della Cirenaica, questi, oltre alla Segreteria particolare prevista dall'art. 5 della citata legge n. 1013, può avere alla immediata dipendenza un Gabinetto.

Ad esso può essere preposto un funzionario dei ruoli dello Stato od un ufficiale, di grado non superiore al 5°.

Art. 6.

Il capo di Gabinetto del Governatore è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio dei Ministri. Egli, fra le autorità delle due Colonie, prende il rango che gli compete in relazione al suo grado.

E' a lui applicabile il disposto dell'art. 1 ultimo capoverso del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504.

I provvedimenti relativi verranno promossi di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 7.

Il Gabinetto del Governatore è costituito da funzionari ed impiegati dei ruoli coloniali, scelti fra quelli in servizio nelle due Colonie, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, e da ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei due Regi Corpi di truppe coloniali.

Per la costituzione del Gabinetto e per le retribuzioni al personale addettovi non potranno superarsi i limiti previsti dal R. decreto 10 luglio 1924, n. 1100, agli articoli 1 e 4.

Art. 8.

Il Governatore unico della Tripolitania e della Cirenaica ha facoltà di trasferire temporaneamente dall'una all'altra Colonia reparti regolari e irregolari nonchè servizi, informandone il Ministro per le colonie.

Art. 9.

Il Governatore unico della Tripolitania e della Cirenaica può trasferire da una Colonia all'altra personale civile e militare, eccettuati i segretari generali, i comandanti delle truppe, i magistrati, i direttori di Governo, i capi degli uffici del personale e degli affari generali, i direttori di ragioneria, i capi di Stato Maggiore dei Regi Corpi truppe co-

loniali, nonchè il personale che ai sensi delle disposizioni vigenti deve considerarsi inamovibile.

Di ogni trasferimento deve essere data preventiva comunicazione al Ministero delle colonie.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le colonie, sentito il Governatore, può essere disposto il trasporto di fondi dal bilancio della Tripolitania a quello della Cirenaica e viceversa, apportando le relative variazioni ai bilanci stessi.

Art. 11.

Ferma rimanendo la disposizione dell'art. 70 dell'ordinamento amministrativo-contabile per le Colonie, approvato con R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271, in casi di urgenza il Governatore unico della Tripolitania e della Cirenaica, previa autorizzazione telegrafica del Ministro per le colonie, sentito il Ministro per le finanze, potrà provvedere alle variazioni di bilancio di cui al predetto articolo, con suo decreto motivato da comunicarsi immediatamente allo stesso Ministro per le colonie.

Art. 12.

Con successivo provvedimento saranno apportate le necessarie variazioni alle tabelle allegate al R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 106. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI - **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per gli esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 gennaio 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396 relativa all'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento dei tenenti in S.P.E. nel corpo veterinario militare;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1928 che indice un concorso per la nomina a tenente in S.P.E. nel corpo veterinario;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1928 che proroga i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina a tenente in S.P.E. nel corpo veterinario;

Decreta:

Articolo unico.

A parziale modifica dell'art. 6 del decreto Ministeriale 9 giugno 1928, la Commissione esaminatrice per gli esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in S.P.E., è così costituita:

Colonnello veterinario PERUCCI cav. Pietro - Presidente;

Tenente colonnello veterinario MELCHIORRI cav. Ilario, membro;

Maggiore veterinario CONTI cav. Gaetano, membro;

Capitano veterinario DELL'ORBO cav. Secondo - Segretario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, 25 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1929, reg. 46, fogl. 479.

N. 107. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Funzionario del Ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della commissione di disciplina del Ministero della Guerra.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 26 gennaio 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, relativo al collocamento a disposizione del Ministero dei lavori pubblici di personale del genio militare;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1928, riguardante la costituzione della Commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1929;

Vista la designazione fatta, con lettera 15 gennaio 1929, n. 489, a senso dell'art. 5 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 864 sopracitato, dal Ministero dei lavori pubblici del funzionario di detta amministrazione che dovrà far parte, per l'anno 1929, della Commissione di disciplina del Ministero della guerra, nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del genio militare in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il direttore capo divisione nel Ministero dei lavori pubblici ARCURI comm. dott. Rosario è designato a far parte, per l'anno 1929, della Commissione di disciplina presso il Ministero della guerra, nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del genio militare messo a disposizione del Ministero dei lavori pubblici in base all'art. 1 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 864.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

p. Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 108. — AVANZAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per l'applicazione della legge n. 2703, del 2 dicembre 1928, sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 febbraio 1929 - Anno VII.

1. — La commissione di primo grado di cui alla legge n. 2703, del 2 dicembre 1928, è quella contemplata dal § 40 del Regolamento sull'avanzamento ed è costituita con le autorità che concorrono normalmente alla formazione delle note caratteristiche, riunite in commissione.

La commissione di grado superiore è la commissione d'avanzamento contemplata dal successivo § 42.

2. — Le commissioni d'avanzamento devono prendere in esame la promovibilità anche dei sottufficiali e dei militari di truppa che non siano stati dichiarati idonei negli specchi di proposta compilati dalle commissioni di primo grado.

Qualora il giudizio delle due commissioni sia conforme, i comandanti di corpo provvedono, a seconda dei casi, per l'inscrizione nel quadro d'avanzamento o per l'esclusione dal quadro stesso dei militari presi in esame, quando la loro eventuale promozione sia di competenza dei comandi medesimi.

3. — Per l'avanzamento al grado di sergente maggiore, che avviene, per i giudicati promovibili, al compimento della rafferma di un anno, non si compilano quadri d'avanzamento ed i comandanti di corpo provvederanno per la promozione dei sergenti idonei e per il congedamento dei sergenti dichiarati non idonei all'avanzamento, quando i giudizi delle due commissioni siano conformi.

4. — Per l'avanzamento ai vari gradi di maresciallo, le proposte d'avanzamento, in caso di conformità dei giudizi, saranno dai comandanti di corpo trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), direttamente se si tratta di promozioni ad anzianità, e pel tramite gerarchico se si tratta di promozioni a scelta.

5. — Qualora, vi sia discrepanza fra i giudizi delle commissioni di primo grado e quelli delle commissioni d'avanzamento, le pratiche d'avanzamento saranno trasmesse al

Comandante del corpo d'armata, al quale spetta il giudizio definitivo.

Il comandante del corpo d'armata, dopo essersi pronunciato, restituirà le pratiche, corredate del suo giudizio, ai comandi di corpo, quando si tratti di avanzamento di loro competenza o le trasmetterà al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), quando si tratti di avanzamento ai vari gradi di maresciallo.

In modo analogo sarà provveduto per l'avanzamento nell'arma dei carabinieri reali, spettando al Comandante generale dell'arma stessa di emettere il giudizio definitivo in caso di discrepanza fra i giudizi delle due commissioni.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 109. — RECLUTAMENTO-SOTTUFFICIALI. — **Ammissione di sottufficiali nei RR. corpi di truppe coloniali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 febbraio 1929 - Anno VII.

1. — Le deficienze di sottufficiali nei RR. corpi di truppe coloniali sono ripianate mediante l'ammissione nei detti corpi di sottufficiali che ne abbiano fatto domanda e che siano in nota per la destinazione nelle truppe stesse, siccome in possesso dei voluti requisiti, avvertendo che, per massima, vien data la precedenza ai sottufficiali in congedo.

2. — Le domande dei sottufficiali aspiranti all'ammissione nei RR. corpi di truppe coloniali, siano essi in servizio effettivo od in congedo, continueranno ad essere inoltrate con le norme vigenti, pel tramite delle autorità militari da cui rispettivamente dipendono, al deposito centrale per le truppe coloniali, il quale, dopo aver completato, se del caso, la loro documentazione, le rimetterà al Ministero delle Colonie (Ufficio militare).

3. — Il deposito stesso trasmetterà inoltre trimestralmente al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), due specchi nominativi, divisi per arma e specialità, comprendenti i sottufficiali presi in nota,

con l'indicazione della data della domanda: l'uno per i sottufficiali in servizio, l'altro per quelli in congedo.

4. — La scelta dei sottufficiali da arruolare sarà fatta dal Ministero delle colonie, previ accordi con quello della Guerra. Il predetto Ministero delle colonie comunicherà poi di volta in volta al comando del deposito centrale suddetto, restituendogli la relativa domanda, il nome del sottufficiale da trasferire in colonia.

5. — Per le operazioni di destinazione provvederà, come per il passato, lo stesso comando del deposito centrale, il quale darà poi notizia dell'avvenuto imbarco al Ministero delle colonie ed a quello della guerra.

6. — Le domande dei sottufficiali che non trovassero immediato accoglimento, verranno tenute in nota per un anno, nella eventualità di nuove richieste da parte dei Governi coloniali.

7. — I sottufficiali che, nell'anno durante il quale la domanda è tenuta in nota, non avessero ottenuta la destinazione desiderata, potranno rinnovare la domanda stessa, conservando il posto acquisito nella nota degli aspiranti. Tale rinnovazione di domanda dovrà peraltro essere fatta d'iniziativa degli interessati, i quali pertanto non verranno più interpellati allo scadere della domanda stessa.

In mancanza di tempestiva rinnovazione, la domanda si intenderà decaduta. La sua ripresentazione, in tal caso, dopo la decadenza del termine, verrà considerata come domanda fatta ex novo.

8. — I comandi dei corpi di appartenenza dei sottufficiali aspiranti all'ammissione nelle truppe coloniali dovranno comunicare direttamente al Ministero delle colonie (Ufficio militare) tutte le variazioni matricolari che eventualmente si verificassero nei riguardi dell'interessato (promozioni, trasferimenti, passaggio nel ruolo del servizio sedentario, congedamenti, ecc.), durante l'anno per il quale la domanda ha valore.

9. — La circolare 359 del *giornale militare* del 1925 è abrogata.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 110.— RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Istruzione di mascalcia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 febbraio 1929 - Anno VII.

La commissione esaminatrice dell'esperimento teorico pratico a cui devono essere sottoposti gli aspiranti maniscalchi al termine dell'istruzione di mascalcia, sarà presieduta da un colonnello o tenente colonnello veterinario da designarsi da questo Ministero — Servizio ippico e veterinario — su richiesta del comando del Corpo d'armata di Torino.

In tal senso deve intendersi modificata la circolare n. 376 del *giornale militare* del 1927.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 111.— RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Norme relative allo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento, agli esami ed al servizio da sottotenente.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 febbraio 1929 - Anno VII.

1. — I prossimi corsi allievi ufficiali di complemento si svolgeranno dal 1° agosto al 15 gennaio e dal 20 gennaio al 30 giugno.

Ultimati i corsi gli allievi ufficiali riconosciuti idonei al grado di sottotenente di complemento, verranno inviati in licenza per un mese in attesa della nomina ad ufficiale. Essi presteranno, successivamente, servizio nei corpi col grado di sottotenente di complemento per un periodo di tempo non inferiore a sette mesi.

2. — A cominciare dal corso che si sta in questo momento svolgendo, si dispone che vengano soppressi per gli allievi ufficiali, sia il grado di caporale, sia il periodo di esperimento presso i corpi col grado di sergente.

3. — Gli esami finali avranno luogo nell'ultima quindicina di ciascun corso, in base alle « Norme generali ed ai programmi d'insegnamento per i corsi allievi ufficiali ». Ad ogni candidato sarà assegnato un punto di merito per ciascuna materia, compreso l'automobilismo e l'equitazione,

per coloro ai quali verranno impartiti i predetti insegnamenti.

4. — Potranno essere dichiarati idonei mediante compensazione anche gli allievi ufficiali che siano caduti in non più di due prove e che non abbiano riportato deficienze inferiori a otto ventesimi, negli esami teorici.

L'idoneità in tutti gli esami pratici è necessaria per conseguire la nomina a sottotenente di complemento. Tuttavia gli allievi del corso di cavalleria, se dichiarati non idonei in equitazione, potranno essere proposti per la nomina a sottotenente nelle compagnie treno d'artiglieria sempre che riuniscano i requisiti necessari per lo speciale servizio; quelli di artiglieria da campagna potranno ugualmente essere proposti per la nomina a sottotenente di complemento, per le compagnie treno, oppure per le batterie someggiate.

5. — Ultimati gli esami le commissioni di avanzamento giudicheranno sulla promovibilità degli allievi al grado di sottotenente di complemento, assegneranno a ciascuno di essi un voto di attitudine militare ed uno di condotta e compileranno il relativo verbale per ogni arma e corpo.

Gli allievi ufficiali dichiarati idonei al grado di sottotenente verranno inviati in licenza, in attesa di nomina. I non idonei saranno assegnati ad un corpo, reclutato dal proprio distretto, della stessa arma e specialità in cui hanno prestato servizio come allievi ufficiali, per compiere gli obblighi di leva e potranno conseguire subito il grado di caporale, qualora siano giudicati idonei a tale grado dalle commissioni di avanzamento delle scuole.

6. — Gli studenti universitari ed i laureati che debbono sostenere esami di Stato, avranno facoltà di rimandare, a loro domanda, il servizio da sottotenente di complemento, iniziandolo però assieme a quelli del corso successivo.

p. *Il Ministro*: GAZZERA.

N. 112. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) per i tenenti colonnelli dell'Arma dei CC. RR. da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1929.** — (Direzione generale personale ufficiali). – 14 febbraio 1929 – Anno VII.

1. — Sono stati ammessi agli esperimenti prescritti dall'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, i sottonotati tenenti colonnelli dell'Arma dei CC. RR.:

FALCUCCI cav. Giuseppe
COLOMBINI cav. Diocleziano
SPINELLI cav. Francesco Aristide
ZOCCHI cav. Adalberto
DI AICHELBURG cav. Erinno
DE ROMANIS cav. Antonio
MONDELLI cav. Costantino
FILOTICO cav. Carlo
GUACCI cav. Alfredo.

2. — In relazione all'art. 11 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418 (circolare 481 *giornale militare* 1927) la prova pratica di comando di legione territoriale avrà luogo presso i comandi territoriali che saranno designati dal comando generale dell'Arma per ogni singolo candidato e si svolgerà, per tutti i candidati, dal 18 marzo al 16 aprile p. v. inclusi.

3. — In relazione all'art. 13 del precitato R. decreto la commissione giudicatrice, davanti alla quale i tenenti colonnelli dell'Arma dei CC. RR. dovranno sostenere la discussione orale sugli argomenti di cui al n. 2 dell'art. 9 del R. decreto stesso, sarà così composta:

Generale di divisione comandante in 2ª dell'Arma SESTILI comm. Giovanni, presidente;

Generale di brigata ispettore della 5ª zona GORINI comm. Vittorio, membro;

Generale di brigata ispettore della 6ª zona BLAIS comm. Giulio, membro;

Colonnello GIANNUZZI comm. Alberto, legione CC. RR. Chieti, membro;

Colonnello PINI comm. Benedetto, scuola centrale CC. RR. Firenze, membro;

Colonnello BOELLA comm. Giuseppe, legione territoriale CC. RR. Roma, membro supplente.

3. — La discussione orale avrà luogo in Roma, presso il comando generale dell'Arma, al quale i tenenti colonnelli dovranno presentarsi la mattina del 21 aprile 1929.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 113. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dei carabinieri reali da inscrivere sul quadro di avanzamento per l'anno 1929.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 febbraio 1929 - Anno VII.

1. — Sono stati ammessi agli esperimenti obbligatori prescritti dall'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, i sottonotati capitani dei carabinieri reali:

MURIALDO Umberto
ROLI Aurelio
MOLINARI Giacinto
DELGADO Samuele
DELLA CHIESA Romano
MELONI Luigi
DE ANGELIS Umberto
CALABRO' Armando
BORLA Giuseppe
LEVI Ivo
OLIVA Francesco
MARCELLO Domenico
GALLEANI Raffaele
VALENTE Alessandro
BIXIO Nino.

2. — In relazione all'articolo 13 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418 (circolare 481 *giornale militare* 1927) la commissione giudicatrice, davanti alla quale i capitani predetti dovranno sostenere gli esperimenti, sarà così composta:

Generale di divisione comandante in 2ª dell'Arma SESTILLI comm. Giovanni, presidente;

Generale di brigata ispettore della 5ª zona GORINI comm. Vittorio, membro;

Generale di brigata ispettore della 6ª zona BLAIS comm. Giulio, membro;

Colonnello GIANNUZZI comm. Alberto - legione CC. RR. Chieti, membro;

Colonnello PINI comm. Benedetto - scuola centrale CC. RR., membro;

Colonnello BOELLA comm. Giuseppe, Legione CC. RR. Roma, membro supplente.

3. — Gli esperimenti avranno inizio il 1° maggio p. v. in Roma.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 114. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 febbraio 1929 - Anno VII).

Il 2° corso di istruzione per capitani delle varie armi, compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per il corrente anno, di cui alla circolare 845 *giornale militare* 1928, avrà inizio il 4 aprile p. v. presso le Scuole centrali a Civitavecchia.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 115. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 14 febbraio 1929 - Anno VII.

L'Ufficio pubblicazioni di questo Ministero provvederà a distribuire gratuitamente il sottosegnato fascicolo secondo lo specchio di diramazione annesso alla circolare 210 *giornale militare* 1928.

« Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio storico - 1ª serie di aggiunte e varianti all'annuario militare del Regno d'Italia, vol. I, parte 3ª - Sunti storici ed organici delle armi dei corpi e servizi del R. Esercito.

Prezzo di vendita L. 0.50.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 116. — AVANZAMENTO. — **Composizione della commissione per gli esami di avanzamento per gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 febbraio 1929 – Anno VII.

Il colonnello veterinario PERRUCCI cav. prof. Pietro è designato per l'anno 1929 a far parte, come membro, della Commissione di cui al n. 7 della circolare 520 *giornale militare* 1927 ed alla circolare n. 64 del *giornale militare* 1929, per gli esami di idoneità alla carica di direttore degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 117. — AVANZAMENTO. — **Composizione della commissione tecnica per l'esame dei titoli accademici, pubblicazioni ecc. degli ufficiali veterinari il cui avanzamento avviene a scelta per titoli.** — (Direzione generale personale ufficiali). – 14 febbraio 1929 – Anno VII.

La Commissione tecnica di cui al paragrafo 65 della circolare 207 del *giornale militare* 1926, e all'articolo unico della circolare 63 del *giornale militare* 1929 per l'esame dei titoli accademici, pubblicazioni ecc., degli ufficiali veterinari il cui avanzamento avviene a scelta per titoli, è così costituita per l'anno 1929:

Col. vet. PERRUCCI cav. Pietro - Presidente;
Col. vet. GARAVELLI cav. Giuseppe - Membro;
Col. vet. VACCARI cav. Giuseppe - Membro e segretario.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 118. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corso per allievi sottufficiali meccanici-motoristi.** — (Direzione generale leva, sottuffficiali e truppa). — 7 febbraio 1929 – Anno VII.

1. — Questo Ministero determina che col 1° maggio 1929 abbia inizio, presso il centro automobilistico di Bologna, un corso speciale della durata di mesi sei per 40 allievi sottufficiali meccanici-motoristi, da impiegare presso i centri automobilistici.

2. — Gli allievi, durante il corso, svolgeranno presso il centro predetto il programma degli allievi sottufficiali automobilisti in genere, e, contemporaneamente, presso l'officina del R. Esercito in Bologna, svolgeranno anche, colle norme che saranno in seguito emanate, un programma teorico-pratico sul materiale automobilistico.

3. — Possono aspirare all'ammissione al corso in parola:

a) le reclute della classe 1909, purchè, se ascritte o aventi titolo a ferma minima o riducibile, dichiarino per iscritto di rinunciarvi nel caso che ottengano l'ammissione al corso;

b) i militari attualmente sotto le armi;

c) i militari in congedo ascritti a ferma minima o riducibile e che rinuncino per iscritto a tali ferme; alla stessa condizione di cui alla lettera *a*);

d) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data d'inizio del corso, assumendo, quali volontari ordinari, la ferma di anni tre, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente, in quella di due anni;

e) i militari che si trovino in congedo illimitato per aver compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data d'inizio del corso, il 26° anno di età. Costoro, come riammessi in servizio, dovranno assumere la ferma di anni tre, alla stessa condizione di cui alla precedente lettera *d*);

f) i rivedibili e riformati di classi precedenti a quella del 1909 pei quali sia cessata la causa della rivedibilità e della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data anzidetta e dovranno assumere la ferma di anni tre alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *d*).

4. — Gli aspiranti al corso in parola, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per prestare servizio negli automobilisti, devono comprovare di aver frequentato con profitto almeno la quarta elementare.

5. — Le domande di ammissione al corso, indirizzate al Comando del Corpo d'Armata di Bologna, e redatte su carta

bollata da lire 2, dovranno essere presentate al più presto possibile e, in ogni modo, non oltre il 20 marzo 1929, ai comandi dei distretti militari di residenza o di leva se gli aspiranti si trovino in congedo, ed ai comandi di corpo se si trovino alle armi.

6. — I documenti da presentarsi a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

per le reclute della classe del 1909:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a 3 mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai podestà dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazine dev'essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale pure di data non anteriore a 3 mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal podestà del comune di nascita dell'aspirante o dal podestà del comune di cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1) possono anche essi ottenere l'ammissione al corso, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o dal comune di

(1) L'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° Se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° Se compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al numero 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo;

per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

i documenti ora elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

per i militari in congedo ascritti a ferma minima o riducibile e per quelli in congedo illimitato:

a) foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare le reclute della classe del 1909.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale, l'attestazione di buona condotta ed il certificato di studi.

Tutti indistintamente gli aspiranti dovranno presentare, a corredo delle loro domande, documenti o certificati da cui risulti che essi siano provetti aggiustatori-meccanici-motoristi o motoristi magnetisti o tornitori motoristi o meccanici radiatoristi o che abbiano una generica ma adeguata pratica nella manutenzione e riparazione degli autoveicoli.

7. Tutti indistintamente gli aspiranti debbono dichiarare nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, gli allievi sottufficiali saranno fatti cessare senz'altro da tale qualità e coloro che avessero nel frattempo conseguito grado militare saranno considerati come mai promossi.

8. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione i Comandi di distretto e i Comandi di corpo di cui al precedente numero 5 si accerteranno sollecitamente se gli aspiranti posseggano i requisiti morali e di istruzione all'uopo voluti e sottoporranno gli aspiranti stessi a rigorosa visita sanitaria per stabilire se essi siano in possesso della idoneità fisica per lo speciale servizio cui dovranno essere adibiti.

9. — I Comandi di Distretto richiederanno al Presidente del competente Tribunale la dichiarazione del Casellario giudiziale, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino la esclusione dell'arruolamento volontario, o escludano dall'avanzamento, a mente del § 21 del Regolamento sull'avanzamento. I Comandi in parola dovranno, per analogia, applicare anche agli aspiranti in questione le norme del § 331 dell'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.

Dopo esauriti tali accertamenti, i Comandi suddetti trasmetteranno senza indugio al Comando del Corpo d'Armata di Bologna le domande e tutti i documenti presentati dagli aspiranti.

10. — Il Comando del Corpo d'Armata di Bologna, accertata la regolarità delle domande e dei documenti di cui al precedente n. 9, inviterà gli aspiranti giudicati ammissibili al corso a presentarsi il giorno 22 aprile 1929 presso l'Officina automobilistica del R. Esercito in Bologna per sostenervi un esperimento teorico-pratico per accertare la capacità tecnico-professionale degli aspiranti stessi, in relazione allo speciale servizio cui dovranno essere adibiti.

Tale esperimento verrà fatto sulla base di un programma che verrà a suo tempo compilato dal Ministero, per essere poi comunicato all'Officina predetta nonchè ai Comandi dei Distretti, i quali lo terranno a disposizione degli aspiranti.

11. — Durante l'esperimento di cui al precedente n. 10, agli aspiranti sarà fornito gratuitamente l'alloggio in caserma e il rancio di truppa.

Gli aspiranti giudicati ammissibili al corso, nel viaggio per recarsi dalla loro residenza a Bologna, per mettersi a disposizione di quel Centro Automobilistico ed eventualmente per far ritorno in residenza, quando, in seguito allo esperimento in parola non venissero definitivamente ammessi al corso, avranno diritto, giusta il disposto della lettera *p*) del § 10 del vigente Regolamento pei trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato (circolare n. 370 del *giornale militare* del 1928), al viaggio in ferrovia a tariffa ridotta del 70 %.

12. — Il Comando del Corpo d'Armata di Bologna, in base ai risultati dell'esperimento di cui sopra, e tenuto conto dei titoli professionali e certificati di lavoro presentati dagli aspiranti, formerà una graduatoria di merito degli aspiranti stessi.

I primi 40 aspiranti classificati in graduatoria, al contrario dei rimanenti che saranno senz'altro licenziati, dovranno essere subito incorporati nel Centro automobilistico di Bologna per frequentarvi il corso di cui alla presente circolare.

13. — *Gli ammessi al corso, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere d), e), f) del precedente n. 3, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno assumere la ferma di anni due, nella quale verrà computato il servizio eventualmente prestato in precedenza.*

14. — Gli allievi che all'atto dell'ammissione ai corsi rivestissero il grado di caporale o di caporale maggiore, conserveranno tali gradi. Quelli, invece, che rivestissero grado di sottufficiale, dovranno rinunciarvi e saranno ammessi al corso come caporali maggiori, salvo ad ottenere a suo tempo la nomina a sergente.

15. — Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, in relazione anche alla breve durata del corso, non si consentono ammissioni tardive, nè licenze durante lo svolgimento del corso stesso.

16. — Gli allievi sottufficiali meccanici-motoristi saranno assegnati effettivi al centro automobilistico di Bologna.

17. — Nell'ultima decade del mese di luglio 1929 avranno luogo gli esami d'idoneità pel conseguimento del grado di caporale.

Gli allievi che abbiano dimostrata operosità e buona condotta e che negli esami suddetti abbiano riportato non meno di 6/10 nella prova sulle istruzioni militari e non meno di 6/10 nella prova sulle istruzioni professionali, verranno dichiarati idonei a proseguire il corso e saranno no-

minati caporali automobilisti, con decorrenza dal giorno in cui compiranno tre mesi di servizio dalla data d'inizio del corso.

I non idonei, previa cessazione dalla qualità di allievi sottufficiali, saranno assegnati ad un centro automobilistico reclutato dal loro distretto di leva e potranno chiedere al Ministero — con apposita domanda da inoltrare per via gerarchica — di essere prosciolti dagli obblighi speciali di servizio contratti.

18. — Nell'ultima decade del mese di ottobre 1929 avranno luogo gli esami di idoneità a caporale maggiore.

Gli allievi che in tali esami avranno riportato una votazione non inferiore a quella indicata al precedente n. 17 saranno nominati caporali maggiori con decorrenza dal 1° novembre 1929.

Gli allievi, però, ammessi al corso col grado di caporale maggiore e che avranno ultimato con successo il corso stesso, alla suddetta data del 1° novembre 1929 saranno senza limite di posti promossi sergenti, sempre che contino almeno 10 mesi di effettivo servizio alle armi, dei quali 6 mesi d'anzianità nel grado di caporale o nei gradi di caporale e caporale maggiore comulativamente.

Per gli allievi risultati non idonei negli esami a caporale maggiore saranno applicate le norme di cui all'ultimo comma del precedente n. 17.

19. — I primi venticinque nella graduatoria degli allievi che abbiano ultimato con successo il corso, in base alle istruzioni che saranno a suo tempo impartite dal Ministero, verranno ripartiti fra i vari centri automobilistici, per disimpegnarvi le *mansioni di meccanici-motoristi.*

I rimanenti idonei, qualora non preferissero essere prosciolti dall'obbligo speciale di servizio contratto, in base alle istruzioni che pure saranno in proposito impartite dal Ministero, verranno assegnati col grado di caporale maggiore fra i vari centri automobilistici, però come allievi sottufficiali automobilisti, salvo, in seguito, ad essere prescelti come allievi sottufficiali o sottufficiali meccanici-motoristi, in caso di vacanze di posti devoluti a tali elementi.

20. — Tanto i caporali maggiori prescelti come meccanici-motoristi (meno quelli promossi sergenti col 1° novem-

bre 1929), quanto quelli che saranno adibiti come semplici automobilisti, nell'ultima decade del mese di febbraio 1930, a cura dei centri automobilistici, a cui i graduati in parola saranno stati assegnati, verranno sottoposti agli esami d'idoneità a sergente.

Gli idonei saranno promossi al grado di sergente senza limite di posti con decorrenza dal 1° marzo 1930, sempre a che a tale data abbiano compiuto almeno dieci mesi di effettivo servizio.

21. — L'accertamento dell'idoneità ai vari gradi avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente », edizione 1926, nonchè in base allo speciale programma d'istruzione professionale per meccanici-motoristi, che sarà reso noto a suo tempo.

Le promozioni a caporale, caporale maggiore e sergente non potranno aver luogo senza il previo parere favorevole delle commissioni di avanzamento.

22. — Non sono consentiti esami di riparazione, di guisa che gli allievi riprovati cesseranno sen'altro dalla qualità di allievo sottufficiale.

Gli allievi che per qualsiasi motivo si dovessero assentare dal servizio per più di trenta giorni consecutivi, prima della nomina a sergente, saranno fatti cessare dalla qualità di allievo sottufficiale.

23. — Per l'avanzamento al grado di maresciallo, i sottufficiali meccanici-motoristi seguiranno la sorte dei sottufficiali di fanteria, e potranno concorrere alla nomina a capi meccanici autimobilisti, colle norme di cui alla circolare n. 769 del *giornale militare* del 1928.

24. — Agli allievi sottufficiali ed ai sottufficiali meccanici-motoristi, oltre agli assegni del rispettivo grado ed ai premi di ferma e rafferme stabiliti dalle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali, verranno corrisposti i compensi di lavoro di cui alla circolare 769 del *giornale militare* del 1928 e potranno essere loro concessi i premi di operosità e gli speciali compensi annuali di cui è menzione nella cennata circolare n. 769.

25. — Come distintivo gli allievi sottufficiali meccanici-motoristi dovranno portare al bavero della giubba un galloncino metallico, che nella parte orizzontale dovrà avere la lunghezza di tre centimetri.

26. — All'atto del congedamento, con le norme che saranno in seguito emanate, ai sottufficiali meccanici-motoristi che se ne siano resi meritevoli, sarà rilasciato un diploma che accerti il buon servizio e la loro qualità tecnico-professionale.

27. — A cura di questo Ministero sarà fatto stampare il manifesto per l'ammissione al corso allievi sottufficiali meccanici-motoristi, conforme all'allegato che fa seguito alla presente circolare.

I Comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno a farle affiggere nei comuni della rispettiva circoscrizione, e a comunicarli ai giornali locali.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Direzione generale leva, sottufficiali e truppa

MANIFESTO

Corsi per allievi sottufficiali meccanici-motoristi.

1. — Questo Ministero determina che col 1° maggio 1929 abbia inizio presso il centro automobilistico di Bologna un corso speciale della durata di mesi sei, per 40 allievi sottufficiali meccanici motoristi, da impiegare presso i Centri automobilistici.

2. — Gli allievi, durante il corso, svolgeranno presso il centro predetto il programma degli allievi sottufficiali automobilisti in genere e, contemporaneamente, presso l'officina automobilistica del R. Esercito in Bologna, svolgeranno anche, colle norme che saranno in prosieguo di tempo indicate, un programma teorico-pratico sul materiale automobilistico.

3. — Possono aspirare all'ammissione al corso in parola:

a) le reclute della classe del 1909, purchè, se ascritte o aventi titolo a ferma minima o riducibile, dichiarino per iscritto di rinunciarvi pel caso che ottengano l'ammissione al corso;

b) i militari attualmente sotto le armi;

c) i militari in congedo ascritti a ferma minima o riducibile e che rinuncino per iscritto a tali ferme, alla stessa condizione di cui alla lettera *a*);

d) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data d'inizio del corso, assumendo, quali volontari ordinari, la ferma di anni tre, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente, in quella di due anni;

e) i militari che si trovino in congedo illimitato per aver compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato alla data d'inizio del corso suddetto il 26° anno di età. Costoro, come riammessi in servizio, dovranno assumere la ferma di anni tre, di cui alla lettera *d*);

f) i riveribili e i riformati di classi precedenti a quella del 1909, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data anzidetta e dovranno assumere la ferma di anni tre, alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *d*);

4. — Gli aspiranti al corso in parola, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per prestare servizio negli automobilisti, devono comprovare di aver frequentato con profitto almeno la quarta elementare.

5. — Le domande di ammissione al corso, indirizzate al Comando del Corpo d'Armata di Bologna, e redatte su carta bollata da L. 2, dovranno essere presentate al più presto possibile e, in ogni modo, non oltre il 20 marzo 1929, ai Comandi dei distretti militari di residenza o di leva se gli aspiranti si trovino in congedo, ed ai comandi di corpo se si trovino alle armi.

6. — I documenti da presentarsi a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:
per le reclute della classe 1909:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a 3 mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai podestà dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal Prefetto;

c) certificato penale di data pure non anteriore a tre mesi;

d) certificato di studio;

e) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal podestà del comune di nascita dell'aspirante o dal podestà del comune di cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1) possono anche essi ottenere l'ammissione al corso, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo;

per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

i documenti ora elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° Se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° Se copiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara che entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

per i militari in congedo ascritti a ferma minima o riducibile e per quelli in congedo illimitato:

a) foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare le reclute della classe del 1909.

I militari alle armi presenteranno il certificato penale, l'attestazione di buona condotta e il certificato di studi.

Tutti indistintamente gli aspiranti dovranno presentare, a corredo delle loro domande, documenti o certificati da cui risulti che essi siano provetti aggiustatori meccanici-motoristi o motoristi magnetisti o tornitori motoristi o meccanici radiatoristi o che abbiano una generica ma adeguata pratica nella manutenzione e riparazione degli autoveicoli.

Tutti indistintamente gli aspiranti debbono dichiarare esplicitamente nella loro domanla che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora in seguito venga a risultare non esatta tale dichiarazione, saranno fatti cessare dalla qualità di allievo sottufficiale e coloro che nel frattempo avessero conseguito grado militare saranno considerati come mai promossi.

8. — Gli aspiranti che saranno giudicati ammissibili al corso, dovranno sostenere, presso l'Officina automobilistica del R. Esercito in Bologna, un esperimento teorico-pratico per accertare la loro capacità tecnico-professionale in relazione allo speciale servizio cui dovranno essere adibiti.

Tale esperimento verrà fatto sulla base di un programma che verrà a suo tempo compilato dal Ministero, per essere poi comunicato all'Officina predetta nonchè ai Comandi dei Distretti, i quali lo terranno a disposizione degli aspiranti.

9. — Il Comando del Corpo d'Armata di Bologna, in base ai risultati dell'esperimento di cui al precedente n. 8, e tenuto conto dei titoli professionali e certificati di lavoro presentati dagli aspiranti, formerà una graduatoria di merito degli aspiranti stessi.

I primi quaranta aspiranti classificati in graduatoria, al contrario dei rimanenti che saranno senz'altro licenziati, dovranno essere subito incorporati nel centro automobilistico di Bologna, per poi frequentarvi il corso.

10. — *Avvertesi che gli aspiranti giudicati ammissibili al corso nel viaggio per recarsi dalla loro residenza a Bologna, per mettersi a disposizione di quel centro autmobilistico ed eventualmente per far ritorno in residenza quando, in seguito all'esperimento, non venissero ammessi definitivamente al corso, avranno diritto, giusta il disposto della lettera* p) *del* § 10 *del vigente regolamento pei trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato* (*circolare n.* 370 *del giornale militare del* 1928), *al viaggio in ferrovia a tariffa ridotta del* 70%.

11. — *Durante l'esperimento di cui al precedente n.* 8 *agli aspiranti sarà fornito gratuitamente alloggio e rancio.*

12. — Gli ammessi al corso, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) del precedente

n. 3, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno assumere la ferma di anni due, nella quale verrà computato il servizio eventualmente prestato in precedenza.

13. — Gli allievi che all'atto dell'ammissione al corso rivestissero il grado di caporale o di caporale maggiore, conserveranno tali gradi. Quelli, invece, che rivestissero grado di sottufficiale, dovranno rinunciarvi e saranno ammessi al corso come caporali maggiori, salvo ad ottenere a suo tempo la nomina a sergente.

14. — Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, in relazione anche alla breve durata del corso, non si consentono ammissioni tardive, nè licenze durante lo svolgimento del corso stesso.

15. — Gli allievi conseguiranno la nomina a caporale al compimento del 3° mese di servizo; a caporale maggiore dopo altri 3 mesi; a sergente al compimento del 10° mese di servizio. Gli allievi ammessi al corso col grado di caporale maggiore saranno promossi sergenti con decorrenza dal 1° novembre 1929, purchè a tale data contino almeno 10 mesi di effettivo servizio.

16. — I primi 25 della graduatoria degli allievi che avranno ultimato con successo il corso saranno nominati meccanici-motoristi.

I rimanenti idonei, qualora non preferissero essere prosciolti dall'obbligo speciale di servizio contratto, continueranno la carriera come automobilisti, salvo, in seguito, ad essere prescelti come allievi sottufficiali o sottufficiali meccanici-motoristi, in caso di vacanze di posti devoluti a tali elementi.

17. — *I sottufficiali meccanici-motoristi potranno concorrere alla nomina a capi meccanici e a capi officina automobilisti.*

18. — *Avvertesi che in base all'art.* 12 *delle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali, il sergente che abbia ultimato la ferma di anni due e conti almeno* 12 *mesi di servizio con tale grado, acquista diritto ad un premio di lire* 1000. *Al termine della rafferma di un anno, la quale decorre dalla data del compimento di detti obblighi di servizio, il sergente acquista diritto ad un'altro premio di lire* 1000. *Al sergente maggiore, al compimento della rafferma di due anni, che decorre dalla data della promozione a tale grado, compete un premio di lire* 2000.

19. — *Agli allievi sottufficiali e ai sottufficiali meccanici-motoristi, ai capi meccanici e ai capi officina automobilisti, oltre agli assegni del rispettivo grado ed ai premi di cui al precedente numero* 18, *verrà corrisposto uno speciale compenso nella misura seguente:*

marescialli capi officina lire 0,80 *per ogni ora o fraz. superiore a mezz'ora di effettiva presenza al lavoro.*
marescialli capi meccanici lire 0,70, *id.*
sergenti maggiori e sergenti capi meccanici lire 0,60, *id.*
marescialli meccanici-motoristi lire 0,60, *id.*
sergenti maggiori e sergenti meccanici motoristi lire 0,50, *id.*
caporali maggiori, caporali e soldati all. sottufficiali meccanici-motoristi lire 0,30, *id.*

Ai caporali maggiori e ai sottufficiali meccanici-motoristi, ai capi officina e ai capi meccanici automobilisti che diano prova di spiccato zelo e di speciale capacità nel disimpegnare le loro mansioni, saranno inoltre corrisposti dei premi annuali che non potranno, però, sorpassare le somme sottoindicate:
capi officina, lire 700.
capi meccanici, lire 300.
sottufficiali meccanici-motoristi, lire 250.
caporali, maggiori all. sottufficiali meccanici-motoristi, lire 150.

20. — *All'atto del congedamento, con le norme che saranno in seguito emanate, ai sottufficiali meccanici-motoristi, che se ne siano resi meritevoli, sarà rilasciato un diploma che accerti il buon servizio e la loro qualità tecnico-professionale e potrà essere liberamente esibito dagli intestatari, in occasione di concorsi banditi da pubbliche e private amministrazioni.*

21. — *Gli allievi sottufficiali e i sottufficiali meccanici-motoristi si fregeranno del distintivo regolamentare di automobilista montato su panno robbio.*

22. — Per ogni altro chiarimento od indicazione, gli interessati potranno rivolgersi ai comandi dei distretti militari.

febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: GAZZERA.

N. 119. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA - **Corso per allievi sottufficiali operai d'artiglieria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 febbraio 1929 – Anno VII.

1. — Questo Ministero determina che col 1° maggio p. v. abbia inizio uno speciale corso per 160 allievi sottufficiali operai d'artiglieria, della durata di mesi sei.

2. — Gli allievi, per tutta la durata del corso, saranno ripartiti in due gruppi.

Per gli allievi assegnati al primo gruppo, il corso, durante il 1° trimestre (1° maggio-31 luglio 1929) si svolgerà presso il 10° artiglieria pesante campale in Napoli, e durante il 2° trimestre (1° agosto-31 ottobre 1929) presso il 4° artiglieria persante, in Piacenza.

Per gli allievi del 2° gruppo, viceversa, il corso si svolgerà presso il 4° artiglieria pesante, durante il primo trimestre e presso il 10° artiglieria pesante campale durante il 2° trimestre.

3. — Gli allievi, durante il corso, svolgeranno presso i reggimenti suddetti e presso i R. Arsenali di Napoli e Pia-

cenza un programma che sarà a suo tempo reso noto dal Ministero.

4. — Possono aspirare all'ammissione al corso in parola:

a) le reclute della classe del 1909, purchè, se ascritte o aventi titolo a ferma minima o riducibile, dichiarino per iscritto di rinunciarvi nel caso che ottengano l'ammissione al corso;

b) i militari attualmente sotto le armi;

c) i militari in congedo ascritti a ferma minima o riducibile e che rinuncino per iscritto a tali ferme alla stessa condizione di cui alla lettera *a*);

d) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data d'inizio del corso, assumendo, quali volontari ordinari, la ferma di anni tre, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente in quella di anni due;

e) i militari che si trovino in congedo illimitato per avere compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data d'inizio del corso, il 26° anno di età. Costoro, come riammessi in servizio, dovranno assumere la ferma di anni 3, di cui alle lettera *d*);

f) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1909, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data anzidetta e dovranno assumere la ferma di anni tre, alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *d*).

5. — Gli aspiranti che siano allievi operai o operai di artiglieria alle armi o in congedo potranno concorrere alla ammissione al corso qualunque sia la categoria di mestiere cui appartengano.

Gli aspiranti, invece, che non siano allievi operai o operai d'artiglieria alle armi o in congedo, per poter ottenere l'ammissione al corso devono appartenere ad una delle seguenti categorie di mestiere:

aggiustatori meccanici;
motoristi meccanici;
elettricisti magnetisti;
falegnami;
carradori.

6. — Gli aspiranti al corso, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per prestare servizio in artiglieria, devono comprovare di aver frequentato con profitto almeno la 4ª elementare.

7. — Le domande di ammissione al corso, redatte su carta da bollo da lire 2, dovranno essere presentate al più presto possibile, e, in ogni modo, non oltre il 20 marzo 1929, ai comandi dei distretti militari di residenza o di leva, se gli aspiranti si trovino in congedo, ed ai comandi dei corpi se si trovino alle armi.

8. — I documenti da presentarsi a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

per le reclute della classe del 1909:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai podestà dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione dev'essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale di data pure non anteriore a tre mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal podestà del comune di nascita dell'aspirante o dal podestà del comune di cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1) possono anche essi ottenere

(1) L'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° Se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° Se compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al numero 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

l'ammissione al corso, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo;

per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

i documenti ora elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

per i militari ascritti a ferma minima o riducibile e per quelli in congedo illimitato:

foglio di congedo, più i documenti che sono tenuti a presentare le reclute della classe del 1909;

i militari alle armi: presenteranno solamente il certificato penale, la attestazione di buona condotta ed il certificato di studi.

9. — Tutti indistintamente gli aspiranti debbono dichiarare nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, gli allievi sottufficiali saranno fatti cessare senz'altro da tale qualità e coloro che avessero nel frattempo conseguito grado militare, saranno considerati come mai promossi.

10. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione, i comandi di distretto e i comandi di corpo di cui al precedente numero 7 si accetteranno sollecitamente se gli aspiranti possegganno tutti i requisiti morali e d'istruzione all'uopo voluti e sottoporranno gli aspiranti stessi a rigorosa visita sanitaria per stabilire se essi siano in possesso della idoneità fisica per prestare servizio in artiglieria in qualità di operai.

11. — I comandi dei distretti e dei corpi richiederanno al presidente del competente Tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dello art. 121 del T. U. delle leggi sul reclutamento, importino la esclusione dall'arruolamento volontario, o escludano dall'avanzamento, a mente del § 21 del Regolamento sull'a-

vanzamento. I comandi in parola dovranno, per analogia, applicare anche agli aspiranti in questione, le norme del § 331 dell'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.

Detti comandi tratterranno presso di sè le domande e i documenti degli aspiranti e determineranno quali degli aspiranti stessi siano ammissibili al corso. Degli aspiranti giudicati ammissibili al corso dovrà farsi dai comandi succitati un elenco, in cui, oltre al nome e cognome, sia indicato il mestiere, la data di nascita, il distretto degli aspiranti; e per gli aspiranti che siano militari in servizio o in congedo dovrà in tale elenco indicarsi anche l'arma ed il corpo in cui prestino od abbiano prestato servizio, nonchè il grado da ciascuno di essi militari rivestito.

L'elenco così compilato dovrà con ogni sollecitudine, ed in ogni modo non più tardi del giorno 6 aprile 1929, essere trasmesso al più vicino degli enti indicati dal successivo n. 12.

12. — I comandi di distretto e di corpo inviteranno gli aspiranti giudicati ammissibili al corso, a presentarsi il giorno 16 aprile 1929 al più vicino degli enti seguenti per sostenervi un esperimento teorico-pratico per accertare la capacità tecnico-professionale degli aspiranti stessi in relazione allo speciale servizio cui dovranno essere adibiti:

Arsenale R. E., Torino;
Arsenale R. E., Piacenza;
Sezione staccata Artiglieria, Genova;
Direzione Artiglieria del Corpo d'Armata di Verona;
Direzione Artiglieria del Corpo d'Armata di Trieste;
Pirotecnico R. E., Bologna;
Laboratorie di Precisione, Roma;
Arsenale R. E.; Napoli;
Direzione Artiglieria della Sicilia, Messina;
Sezione Artiglieria per la Sardegna, La Maddalena.

L'esperimento in parola sarà fatto sulla base del programma n. 1 della circolare n. 451 del *giornale militare* del 1926 (esclusa la parte relativa alla conoscenza dei materiali d'artiglieria, munizioni ed esplosivi); programma che dai comandi dei distretti e dei corpi dovrà essere messo a disposizione degli aspiranti.

Ad esperimento ultimato, gli aspiranti dovranno essere licenziati — o rinviati ai corpi di provenienza se militari già alle ormi — in attesa che il Ministero si sia pronunziato sulla loro ammissione al corso.

Le spese di viaggio (eccezion fatta per gli aspiranti già alle armi) tanto nell'andata quanto nel ritorno dalle città in cui avrà luogo l'esperimento, saranno a carico degli aspiranti.

13. — Ciascuno degli enti di cui al precedente n. 12, al termine dell'esperimento e non più tardi del 22 aprile 1929, trasmetterà al Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione Artiglieria) due distinti elenchi nominativi degli aspiranti che abbiano superato l'esperimento stesso. Uno di tali elenchi comprenderà gli aspiranti che siano allievi operai d'artiglieria in servizio e allievi operai ed operai d'artiglieria in congedo; l'altro elenco dovrà comprendere non più di trenta degli altri aspiranti, scelti fra i meglio classificati in seguito all'esperimento.

In detti due elenchi, dovranno essere indicati, per ogni aspirante, *tutti i dati di cui al precedente n.* 11, nonchè il punto di merito (espresso in decimi), riportato nell'esame pratico ed il punto di merito (pure espresso in decimi) riportato nell'esame teorico dell'esperimento. In particolare, dovrà essere indicato, ben chiaramente, per i militari, se siano in servizio o in congedo.

14. — Durante l'esperimento, agli aspiranti sarà fornito gratuitamente l'alloggio in caserma e il rancio di truppa.

15. — Il Ministero, ricevuti gli elenchi di cui al precedente n. 13, determinerà quali aspiranti dovranno essere ammessi al corso, e ne darà notizia agli interessati, pel tramite dei comandi dei distretti o dei comandi dei corpi, a seconda che si tratti di giovani alle armi o in congedo.

I comandi in parola provvederanno, poi, perchè gli aspiranti prescelti dal Ministero vengano, con le norme di cui al § 442 della Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, avviati al corpo in cui ciascuno di essi dovrà iniziare il corso.

16. — *Gli ammessi al corso, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere d), e), f),*

del precedente n. 4, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno assumere la ferma di anni due, nella quale verrà computato il servizio eventualmente prestato in precedenza.

17. — Gli allievi che all'atto dell'ammissione al corso rivestissero il grado di caporale o di caporale maggiore, conserveranno tali gradi. Quelli, invece, che rivestissero grado di sottufficiale, dovranno rinunciarvi e saranno ammessi al corso come caporali maggiori, salvo ad ottenere a suo tempo la nomina a sergente.

18. — Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, in relazione anche alla breve durata del corso, non si consentono ammissioni tardive, nè licenze durante lo svolgimento del corso stesso.

19. — Nell'ultima decade del mese di luglio 1929 avranno luogo gli esami di idoneità pel conseguimento del grado di caporale.

Gli allievi che abbiano dimostrata operosità e buona condotta e che negli esami suddetti abbiano riportato non meno di 6/10 nella prova sulle istruzioni militari e non meno di 6/10 nella prova sulle istruzioni professionali, verranno dichiarati idonei a proseguire il corso e saranno nominati caporali operai d'artiglieria con decorrenza dal giorno in cui compiranno tre mesi di servizio dalla data d'inizio del corso.

I non idonei, previa cessazione dalla qualità di allievi sottufficiali, saranno assegnati ad un reggimento d'artiglieria reclutato dal lotro distretto di leva e potranno chiedere al Ministero — con apposita domanda da inoltrare per via gerarchica — di essere prosciolti dagli obblighi speciali di servizio contratti.

20. — Nell'ultima decade del mese di ottobre 1929 avranno luogo gli esami di idoneità pel conseguimento del grado di caporale maggiore e col 31 di detto mese il corso sarà sciolto.

Gli allievi che abbiano riportata una votazione non inferiore a quella indicata al precedente n. 19 saranno nominati caporali maggiori operai con decorrenza dal 1° novembre 1929 e, sotto tale data, in base alle istruzioni che saranno in proposito impartite dal Ministero, verranno ripartiti fra i vari reggimenti d'artiglieria del R. Esercito,

tenuto conto — compatibilmente con le esigenze del servizio — dei desideri manifestati dagli interessati.

Gli allievi ammessi al corso col grado di caporale maggiore e che abbiano ultimato con successo il corso stesso, alla suddetta data del 1° novembre 1929 saranno promossi sergenti senza limite di posti e sempre che contino almeno 10 mesi di effettivo servizio alle armi, dei quali 6 mesi di anzianità nel grado di caporale o nei gradi di caporale e caporale maggiore cumulativamente.

Gli allievi risultati non idonei negli esami a caporale maggiore operaio, previa cessazione dalla qualità di allievi sottufficiali, saranno essegnati come operai, col grado da essi rivestito alla data del 31 ottobre 1929, ad uno dei reggimenti d'artiglieria reclutato dal loro distretto di leva e potranno chiedere di essere prosciolti dagli obblighi speciali di servizio contratti, osservando a riguardo le modalità di cui al precedente n. 19.

21. — Nell'ultima decade del mese di febbraio 1930, gli allievi promossi caporali maggiori al termine del corso, verranno sottoposti agli esami di idoneità al grado di sergente a cura dei corpi a cui saranno stati assegnati.

Gli idonei saranno promossi sergenti, senza limite di posti, con decorrenza dal 1° marzo 1930, purchè a tale data contino almeno 10 mesi di servizio.

I non idonei saranno fatti cessare dalla qualità di allievi sottufficiali e continueranno a prestare servizio come caporali maggiori operai.

22. — L'accertamento dell'idoneità ai vari gradi avrà luogo colle norme stabilite nei « Programmi d'esame per l'idoneità a caporale, caporale maggiore e sergente », edizione 1926, nonchè — per l'idoneità a sergente — in base agli speciali programmi d'istruzione professionale che il Ministero si riserva di pubblicare.

Le promozioni a caporale, caporale maggiore e a sergente, non potranno aver luogo senza il previo parere favorevole delle commissioni di avanzamento.

23. — Al termine del corso il Ministero formerà una graduatoria degli allievi che avranno ultimato con successo il corso stesso, seguendo in proposito le norme di cui al Regolamento sull'avanzamento.

24. — Gli allievi che per qualsiasi motivo si dovessero assentare dal servizio per più di 30 giorni consecutivi prima della nomina a sergente, saranno fatti cessare dalla qualità di allievo sottufficiale.

25. — Per l'avanzamento al grado di maresciallo, i sottufficiali operai d'artiglieria seguiranno la sorte dei sottufficiali di tale arma, e potranno concorrere alla nomina a capi meccanici d'artiglieria, con le norme di cui alla circolare n. 769 del *giornale militare* del 1928.

26. — Agli allievi sottufficiali e ai sottufficiali operai di artiglieria, oltre agli assegni del rispettivo grado ed ai premi di ferma e rafferme stabiliti dalle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali, verranno corrisposti i compensi di lavoro di cui alla circolare n. 769 suddetta e potranno essere loro concessi i premi di operosità e rendimento e gli speciali compensi annuali, di cui è menzione nella cennata circolare n. 769.

27. — Come distintivo, gli allievi sottufficiali operai di artiglieria dovranno portare al bavero della giubba un galloncino metallico, che nella parte orizzontale dovrà avere la lunghezza di 3 centimetri.

28. — All'atto del congedamento, con le norme che saranno in seguito emanate, ai sottufficiali operai d'artiglieria che se ne siano resi meritevoli, sarà rilasciato un diploma che accerti il buon servizio e la loro qualità tecnico-professionale.

29. — A cura di questo Ministero sarà fatto stampare il manifesto per l'ammissione al corso allievi sottufficiali operai d'artiglieria, conforme all'allegato che fa seguito alla presente circolare.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno a farle affiggere tempestivamente nei comuni della rispettiva circoscrizione e a comunicarli ai giornali locali.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELLA GUERRA
Direzione generale leva, sottufficiali e truppa

MANIFESTO

Corso per allievi sottufficiali operai d'artiglieria.

1. — Questo Ministero determina che col 1° maggio 1929 abbia inizio uno speciale corso per 160 allievi sottufficiali operai d'artiglieria, della durata di mesi sei.

2. — Gli aspiranti, per tutta la durata del corso, saranno ripartiti in due gruppi. Per gli allievi assegnati al 1° gruppo, il corso, durante il primo trimestre (1° maggio-31 luglio 1929), si svolgerà presso il 10° artiglieria pesante campale, in Napoli; e durante il secondo trimestre (1° agosto-31 ottobre 1929), presso il 4° artiglieria pesante, in Piacenza. Per gli allievi del 2° gruppo, viceversa, il corso si svolgerà presso il 4° artiglieria pesante, durante il primo trimestre, e presso il 10° artiglieria pesante campale, durante il secondo trimestre.

3. — Gli allievi, durante il corso, svolgeranno presso i reggimenti suddetti e presso i Regi Arsenali di Napoli e Piacenza un programma che sarà a suo tempo reso noto dal Ministero.

4. — Possono aspirare all'ammissione al corso in parola:

a) le reclute della classe del 1909, purchè, se ascritte o aventi titolo a ferma minima o riducibile, dichiarino per iscritto di rinunciarvi nel caso che ottengano l'ammissione al corso;

b) i militari attualmente sotto le armi;

c) i militari in congedo ascritti a ferma minima o riducibile e che rinuncino per iscritto a tali ferme alla stessa condizione di cui alla lettera *a*);

d) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data d'inizio del corso, assumendo, quali volontari ordinari, la ferma di anni tre, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente, in quella di anni due;

e) i militari che si trovino in congedo illimitato per aver compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data d'inizio del corso, il 26° anno di età. Costoro, come riammessi in servizio, dovranno assumere la ferma di anni 3, di cui alla lettera *d*);

f) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1909, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. Anche costoro non dovranno aver oltrepassato il 26° anno di età alla data anzidetta e dovranno assumere la ferma di anni 3, alle stesse condizioni di cui alla lettera *d*).

5. — *Gli aspiranti che siano allievi operai od operai d'artiglieria alle armi o in congedo potranno concorrere all'ammissione al corso, qualunque sia la categoria di mestiere cui appartengano.*

Gli aspiranti, invece, che non siano allievi operai od operai di artiglieria alle armi o in congedo, per poter ottenere l'ammissione al corso devono appartenere ad una delle seguenti categorie di mestiere:

aggiustatori meccanici;
motoristi meccanici;
elettricisti magnetisti;
falegnami;
carradori.

6. — Gli aspiranti al corso, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per prestare servizio in artiglieria, devono comprovare di aver frequentato con profitto almeno la quarta elementare.

7. — Le domande di ammissione al corso, redatte su carta da bollo da lire 2, dovranno essere presentate al più presto possibile e, in ogni modo, non più tardi del 20 marzo 1929, ai comandi dei distretti militari di residenza o di leva, se gli aspiranti si trovino in congedo, ed ai comandi dei corpi se si trovino alle armi.

8. — I documenti da presentare a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

per le reclute della classe 1909:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal Prefetto;

c) certificato penale di data pure non anteriore a 3 mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal podestà del comune di nascita dell'aspirante o dal podestà del comune di cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1) possono anche essi ottenere l'ammissione al corso, ma debbono pro-

---

(1) L'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° Se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° Se compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

durre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo;

per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

i documenti sopra elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

per i militari ammessi a ferma minima o riducibile e per quelli in congedo illimitato:

foglio di congedo, più i documenti che sono tenuti a presentare le reclute della classe del 1909;

i militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale, l'attestazione di buona condotta ed il certificato di studi.

9. — Tutti indistintamente gli aspiranti debbono dichiarare nella loro domanda che non sono ammogliati nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, gli allievi sottufficiali saranno fatti cessare senz'altro da tale qualità e coloro che nel frattempo avessero conseguito grado militare, saranno considerati come mai promossi.

10. — Gli aspiranti che saranno giudicati ammissibili al corso, dovranno sostenere, presso uno degli enti seguenti che sia più vicino al luogo di loro residenza, un esperimento teorico-pratico per accertare la loro capacità tecnico-professionale, in relazione allo speciale servizio cui dovranno essere adibiti:

Arsenale del R. E. in Torino.
Arsenale del R. E. in Piacenza.
Sezione staccata di artiglieria in Genova.
Direzione di artiglieria del corpo d'armata di Verona.
Direzione di artiglieria del corpo d'armata di Trieste.
Pirotecnico del R. Esercito in Bologna.
Laboratorio di precisione in Roma.
Arsenale del R. Esercito in Napoli.
Direzione d'artiglieria della Sicilia in Messina.
Sezione di artiglieria della Sardegna in La Maddalena.

L'esperimento in parola sarà effettuato sulla base del programma n. 1 della circolare n. 451 del *giornale militare* del 1926 (esclusa la parte relativa alla conoscenza dei materiali d'artiglieria, munizioni ed esplosivi); programma che dai comandi dei distretti e dei corpi dovrà essere messo a disposizione degli aspiranti.

Ad esperimento ultimato, gli aspiranti saranno licenziati, o rinviati ai corpi di provenienza se militari alle armi, in attesa che il Ministero si sia pronunziato sulla loro definitiva ammissione al corso.

Le spese di viaggio (eccezion fatta pei militari già alle armi) tanto nell'andata che nel ritorno dalle città in cui avrà luogo l'esperimento, saranno a carico degli aspiranti.

11. — *Durante l'esperimento, agli aspiranti sarà fornito gratuitamente alloggio e rancio.*

12. — *Gli ammessi al corso, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere* d), e), f) *del precedente n.* 4, *all'atto dell'ammissione al corso, dovranno assumere la ferma di anni due, nella quale sarà computato il servizio eventualmente prestato in precedenza.*

13. — Gli allievi che all'atto dell'ammissione al corso rivestissero il grado di caporale o di caporale maggiore, conserveranno tali gradi. Quelli, invece, che rivestissero grado di sottufficiale, dovranno rinunciarvi e saranno ammessi al corso come caporali maggiori, salvo ad ottenere a suo tempo la nomina a sergente.

14. — Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, in relazione anche alla breve durata del corso, non si consentono ammissioni tardive, nè licenze durante lo svolgimento del corso stesso.

15. — Gli allievi conseguiranno la nomina a caporale al compimento del 3° mese di servizio; a caporale maggiore dopo altri 3 mesi; a sergente al compimento del 10° mese di servizio. Gli allievi ammessi al corso col grado di caporale maggiore saranno promossi sergenti con decorrenza dal 1° novembre 1929, purchè a tale data contino almeno 10 mesi di effettivo servizio.

16. — *Dai sergenti e sergenti maggiori operai d'artiglieria saranno reclutati i capi officina e i capi meccanici d'artiglieria.*

17. — *Avvertesi che in base all'art.* 12 *delle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali, il sergente che abbia ultimato la ferma di anni due e conti almeno* 12 *mesi di servizio con tale grado, acquista diritto ad un premio di lire* 1000. *Al termine della rafferma di un anno, la quale decorre dalla data del compimento di detti obblighi di servizio, il sergente acquista diritto ad un altro premio di lire* 1000. *Al sergente maggiore, al compimento della rafferma di due anni, che decorre dalla data della promozione a tale grado, compete un premio di lire* 2000.

18. — *Agli allievi sottufficiali e ai sottufficiali operai d'artiglieria, ai capi officina e a capi meccanici, oltre agli assegni del rispettivo grado ed ai premi di cui al precedente n.* 17, *verrà corrisposto uno speciale compenso, nella misura seguente:*

Marescialli capi officina:	*lire* 0.80	*per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di effettiva presenza al lavoro.*	
Marescialli capi meccanici:	» 0.70	*id.*	*id.*
Sergenti maggiori e sergenti capi meccanici:	» 0.60	*id.*	*id.*
Sergenti maggiori e sergenti operai d'artiglieria:	» 0.50	*id.*	*id.*
Caporali maggiori operai:	» 0.40	*id.*	*id.*
Caporali maggiori, caporali e soldati allievi sottufficiali operai d'artiglieria:	» 0.30	*id*	*id.*

Ai caporali maggiori e ai sottufficiali operai d'artiglieria, ai capi officina e ai capi meccanici, che diano prova di speciale capacità e di spiccato zelo nel disimpegnare le loro mansioni, saranno inoltre corrisposti dei premi annuali che non potranno, però, sorpassare le somme sottoindicate:

Capi officina	*lire*	700
Capi meccanici	»	300
Sottufficiali operai	»	250
Caporali maggiori operai	»	150

19. — *All'atto del congedamento, con le norme che saranno in seguito emanate, ai sottufficiali operai d'artiglieria che se ne siano resi meritevoli, sarà rilasciato un diploma che accerti il buon servizio e la loro qualità tecnico-professionale e potrà essere dagli intestatari liberamente esibito in occasione di concorsi banditi da pubbliche e private amministrazioni.*

20. — Per ogni altro chiarimento ed indicazione, gli interessati potranno rivolgersi ai comandi dei distretti militari.

Febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 120. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. - **Corsi per allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 febbraio 1929 – Anno VII.

PARTE I.

Svolgimento dei corsi.

I. — Questo Ministero determina che col 1° maggio p. v. presso le scuole ed i corpi seguenti abbiano inizio i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità, della durata di mesi 10:

Scuola allievi sottufficiali di Modena: un corso di 250 allievi sottufficiali d'artiglieria da campagna; un corso di 30 allievi sottufficiali d'artiglieria da montagna; un corso di 65 allievi sottufficiali d'artiglieria pesante campale; un corso di 65 allievi sottufficiali d'artiglieria pesante; un corso di 45 allievi sottufficiali d'artiglieria controaerei;

Scuola allievi sottufficiali di Rieti: un corso di 500 allievi sottufficiali di fanteria di linea; un corso di 160 al-

lievi sottufficiali degli alpini; un corso di 100 allievi sottufficiali del genio (50 zappatori-minatori e 50 telegrafisti);

Scuola allievi sottufficiali di Caserta: un corso di 325 allievi sottufficiali di fanteria di linea e un corso di 125 allievi sottufficiali dei bersaglieri;

Scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo: un corso di 70 allievi sottufficiali di cavalleria;

1° *Artiglieria da costa - La Spezia*: un corso di 20 allievi sottufficiali d'artiglieria da costa;

2° *Reggimento radiotelegrafisti del genio - Firenze*: un corso di 30 allievi sottufficiali radiotelegrafisti del genio;

Reggimento carri armati - Roma: un corso di 25 allievi sottufficiali di tale specialità;

6° *Centro automobilistico - Bologna*: un corso di 50 allievi sottufficiali automobilisti;

Ospedale Militare di Firenze: un corso di 40 allievi sottufficiali di sanità.

2. — Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere, o raggruppare, alcuni corsi e di trasferire gli allievi da un corso all'altro, in relazione alle esigenze del servizio.

3. — Nell'ultima decade del mese di luglio 1929 gli allievi verranno sottoposti agli esami d'idoneità pel conseguimento del grado di caporale. Gli idonei, previo parere favorevole delle commissioni d'avanzamento, saranno promossi caporali con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compiranno 3 mesi di servizio.

4. — Nell'ultima decade del mese di febbraio 1930 avranno luogo gli esami d'idoneità pel conseguimentno del grado di sergente e col 28 di detto mese i corsi saranno sciolti. Gli allievi idonei, previo parere favorevole delle commissioni d'avanzamento, saranno promossi sergenti, senza limite di posti, con decorrenza dal 1° marzo 1930, sempre che a tale data abbiano compiuto 10 mesi di servizio.

5. — L'accertamento dell'idoneità ai gradi di caporale e di sergente avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente », edizione 1926.

6. — Col 1° marzo 1930, gli allievi che abbiano ultimato con successo i corsi verranno ripartiti fra i vari corpi, in base alle istruzioni che saranno in proposito impartite dal Ministero.

7. — Non sono consentiti esami di riparazione, di guisa che tanto gli allievi riprovati negli esami a caporale quanto quelli riprovati negli esami a sergente cesseranno senz'altro dalla qualità di allievi sottufficiali e saranno assegnati (eccezion fatta per i volontari ordinari e per i riammessi in servizio, per i quali valgono le norme del seguente n. 8) ad un corpo dell'arma e specialità cui appartengono secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva. Ciò non esclude, peraltro, che gli allievi riprovati possano ottenere, in seguito, presso i corpi cui saranno stati assegnati, la nomina a caporale, caporale maggiore e sergente, se giudicati idonei, secondo le norme vigenti, al pari di tutti gli altri militari di truppa.

8. — I volontari ordinari e i riammessi in servizio, che non siano dichiarati idonei all'avanzamento o che, per qualsiasi altro motivo, cessino dalla qualità di allievo sottufficiale, potranno continuare la ferma di anni 3 assunta ed ottenere, dai rispettivi Comandi di Corpo d'armata, l'assegnazione ad un corpo di loro gradimento, *beninteso della stessa arma e specialità cui appartengono*. Oppure potranno chiedere di essere prosciolti dalla detta ferma, inoltrandone, per la prescritta via gerarchica, regolare domanda a questo Ministero, il quale si pronunzierà caso per caso, tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità, specialmente sulle cause che diedero luogo alla cessazione dei richiedenti dalla qualità di allievo sottufficiale.

La facoltà di chiedere il proscioglimento dagli obblighi speciali di servizio (beninteso colle modalità suddette) compete a tutti gli allievi sottufficiali, comunque cessati da tale qualità, anche se non siano volontari ordinari e riammessi in servizio.

9. — Durante lo svolgimentto dei corsi nessun allievo sottufficiale potrà essere impiegato in lavori d'ufficio, nè fuori dei reparti d'istruzione.

10. — Gli allievi che per qualsiasi motivo (compresa la licenza di convalescenza) si dovessero assentare dal servizio per 30 o più giorni consecutivi, saranno fatti cessare dalla qualità di allievo sottufficiale e saranno applicate nei loro riguardi le disposizioni di cui ai precedenti nn. 7 e 8.

Della cessazione dalla detta qualità di allievo sottufficiale dovrà prendersi nota, con apposita variazione, nella matricola degli interessati.

PARTE 2ª.

Ammissione ai corsi.

11. — Ai corsi allievi sottufficiali possono concorrere:

a) le reclute della classe 1909;

b) i militari attualmente sotto le armi;

c) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età, alla data d'inizio dei corsi, assumendo, quali volontari ordinari, la ferma di anni tre, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente, in quella di due anni;

d) i militari che si trovino in congedo illimitato per avere compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato alla data d'inizio dei corsi il 26° anno di età. Costoro, come riammessi in servizio, dovranno assumere la ferma di anni tre, alle stesse condizioni di cui alla lettera *c*);

e) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1909, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. Anche costoro non dovranno aver oltrepassato il 26° anno d'età alla data d'inizio dei corsi e dovranno assumere la ferma di anni tre alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *c*);

f) i militari in congedo provvisorio ascritti a ferma minima o riducibile.

12. — *Tutti indistintamente gli allievi che otterranno la ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno considerati come rinunziatari alla ferma minima e a quella riducibile a cui fossero ascritti o che loro eventualmente spettasse.*

Dovranno, inoltre, rinunziare al grado di cui fossero eventualmente rivestiti, poichè tutti gli allievi dovranno essere ammessi ai corsi come semplici soldati.

13. — Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali, fatta eccezione per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*) e *e*) del precedente n. 11, all'atto dell'ammissione ai corsi dovranno assumere la ferma di anni due.

14. — Per essere ammessi ai suindicati corsi, gli aspiranti, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma e specialità cui aspirano ed aver sempre tenuta buona condotta, devono comprovare di aver frequentato con profitto almeno la quarta elementare, non trascurando, però, di produrre quei maggiori titoli di studio di cui fossero in possesso.

15. — Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate al comando del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il corso al quale gli aspiranti desiderano essere ammessi, e redatte su carta bollata da lire 2, dovranno essere presentate al più presto possibile, e, in ogni modo, *non oltre il* 20*marzo* 1929, ai comandi dei distretti militari di residenza o di leva se gli aspiranti si trovino in congedo, ed ai comandi di corpo se si trovino alle armi.

16. — I documenti da presentarsi a corredo delle domande d'ammissione sono i seguenti:

per le reclute della classe 1909 *e per i militari in congedo provvisorio perchè ascritti a ferma minima o riducibile*:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai podestà dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione dev'essere vidimata dal prefetto;

c) certificato di studio;

d) certificato penale di data pure non anteriore a tre mesi;

e) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal podestà del comune di nascita dell'aspirante o dal podestà del comune di cui è originaria la famiglia dell'aspirante

stesso. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1) possono anche essi ottenere l'ammissione al corso, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo;

per gli aspiranti all'arruolamento volontario: i documenti ora elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

per i militari in congedo illimitato:

a) foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare le reclute della classe del 1909.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale, l'attestazione di buona condotta e il certificato di studi.

17. — Tutti indistintamente gli aspiranti debbono, inoltre, dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei riparti allievi sottufficiali sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti, per gli aspiranti alle varie specialità, anche i certificati e i documenti professionali.

---

(1) L'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° Se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° Se compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

PARTE 3ª.

Disposizioni varie.

18. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione ai corsi, i comandi di distretto e i comandi di corpo, di cui al precedente n. 15, si accerteranno, sollecitamente, se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici, morali e d'istruzione all'uopo voluti, licenziando poi gli aspiranti, in attesa che il competente comando di corpo d'armata si sia pronunciato sull'accoglimento, o meno, delle domande.

Per evitare che gli ammessi ai corsi debbano poi esserne esclusi per inidoneità fisica, i comandi distretto e dei corpi sottoporranno gli aspiranti a rigorosa visita sanitaria.

La statura degli aspiranti non potrà in nessun caso essere inferiore a m. 1.55.

19. — *L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, in nessun caso, titolo di precedenza per l'assegnazione ai corsi. Detta assegnazione verrà effettuata in seguito a graduatorie da farsi in base ai titoli di studio, ai certificati professionali e all'attitudine fisica necessaria per l'arma, o la specialità prescelta, tenuto altresì conto dei seguenti criteri:*

Fanteria.

a) l'assegnazione ai granatieri dovrà farsi al termine dei corsi, in base ai risultati del corsi stessi ed alla statura;

b) l'assegnazione ai bersaglieri dovrà, essenzialmente, essere subordinata all'esito della visita medica, attribuendo agli aspiranti alla predetta specialità, apposito punto di idoneità fisica, da servire di base per la graduatoria degli aspiranti stessi;

c) agli alpini dovranno essere assegnati coloro che hanno la necessaria attitudine fisica per la vita di montagna, tenendo conto, eventualmente, dei precedenti titoli alpinistici e del distretto di reclutamento.

Artiglieria.

Alla specialità da montagna dovranno, ugualmente, essere assegnati coloro che posseggano la necessaria attitudine fisica.

Genio.

L'assegnazione alle varie specialità verrà fatta in base ai titoli di lavoro e professionali presentati dagli aspiranti. L'ammissione ai corsi telegrafisti e radiotelegrafisti sarà limitata a coloro che siano in possesso almeno della licenza tecnica, o del certificato di passaggio dalla 3ª alla 4ª ginnasiale, o di titolo di studio equipollente, ed ai giovani muniti della licenza delle Regie scuole di avviamento al lavoro.

Nelle ammissioni ai corsi telegrafisti e radiotelegrafisti sarà data la preferenza, a parità di titoli, agli aspiranti che già si trovino alle armi nelle specialità stesse.

Carri armati e centri automobilistici.

Gli aspiranti ai carri armati od ai centri automobilistici, devono essere in possesso di documenti comprovanti di aver prestato servizio presso officine, laboratori o stabilimenti automobilistici, ovvero di certificati di abilitazione alla condotta degli automezzi.

Sanità.

L'assegnazione sarà fatta in base ai titoli di lavoro e professionali.

20. — A parità di condizioni dovrà darsi, nelle ammissioni ai corsi allievi sottufficiali, la precedenza agli aspiranti che si trovino già alle armi.

21. — Le domande degli idonei, corredate dai documenti prescritti, dovranno dai comandi dei distretti essere inviate d'urgenza ai comandi di corpo d'armata competenti. Contemporaneamente, i comandi dei distretti richiederanno al presidente del competente Tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino la esclusione dall'arruolamento volontario, o escludano dall'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento.

I distretti stessi dovranno, per analogia, applicare anche agli aspiranti sottufficiali le disposizioni del paragrafo 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, che riguardano gli aspiranti allievi ufficiali di complemento. Le autorità che devono fornire tali informazioni provvederanno con la massima sollecitudine.

La dichiarazione del casellario modello 42 e le informazioni assunte in base a detto paragrafo 331 saranno poi trasmesse ai competenti comandi di corpo d'armata colla massima sollecitudine e, ad ogni modo, non più tardi del 20 aprile p. v.

Analogamente provvederanno i comandi di corpo per quanto riguarda le domande degli aspiranti che si trovino già alle armi.

22. — Le domande degli aspiranti idonei che non trovassero posto nel corso prescelto, non dovranno essere restituite agli interessati, ma conservate presso il Comando di corpo d'armata cui sono state dirette, per essere inviate agli enti che saranno indicati dal Ministero.

A tale fine i comandi di corpo d'armata, da cui dipendono i corsi comunicheranno per telegramma al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il numero degli aspiranti idonei che non hanno trovato posto nei corsi, distinti a seconda dell'arma e specialità o servizio a cui aspirano.

I dati sopracennati dovranno improrogabilmente pervenire al Ministero entro il 25 aprile p. v.

Gli stessi comandi di corpo d'armata, in base alle comunicazioni che riceveranno dal Ministero, provvederanno alla assegnazione definitiva degli aspiranti ed avvertiranno i rispettivi distretti e corpi, per i conseguenti provvedimenti, indicando per ciascun aspirante la scuola o il corpo cui è statto ammesso.

23. — I comandi di distretto, o di corpo, notificheranno agli interessati le decisioni dei comandi di corpo d'armata e provvederanno, poi, perchè gli aspiranti dichiarati ammissibili vengano, con le norme di cui al paragrafo 442 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avviati alla scuola, o al corpo, in cui dovranno iniziare il corso.

24. – Gli allievi dovranno raggiungere la loro destinazione il giorno prima di quello stabilito per l'inizio dei corsi.

Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, non si consentono ammissioni tardive.

Gli allievi saranno assegnati effettivi alla scuola o al corpo in cui devono iniziare il corso.

25. — *I comandi delle scuole allievi sottufficiali e dei corpi presso cui si svolgeranno i corsi, dovranno curare*

che gli allievi, prima di essere incorporati, assumano gli obblighi speciali di servizio loro spettanti, giusta il disposto dei precedenti nn. 11 *e* 13.

26. — I comandi di corpo d'armata, 15 giorni dopo la data d'inizio dei corsi, trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) gli elenchi numerici, distinti per arma e specialità, degli allievi ammessi presso le scuole e i corpi dipendenti, curando che tali elenchi siano compilati in 6 colonne: nella prima delle quali saranno dimostrati gli allievi provenienti dalle reclute della classe del 1909, nella seconda gli arruolati volontari (compresi i già riformati ed i già rivedibili); nella terza i riammessi in servizio; nella quarta gli allievi provenienti dai militari alle armi; nella quinta gli allievi provenienti da quelli in congedo provvisorio perchè ammessi a ferma minima o riducibile; nella sesta, infine, il numero complessivo degli allievi ammessi a ciascun corso.

Al termine dei corsi i comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero in duplice copia (una alla Direzione generale leva, sottufficiali e truppa, l'altra al Gabinetto - Ufficio coordinamento), una relazione sullo svolgimento e sui risultati dei corsi.

Al termine dei corsi, i suddetti comandi trasmetteranno inoltre al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo, in ordine di graduatoria, degli allievi giudicati idonei al grado di sergente, distinti per arma e specialità.

27. — Come distintivo, gli allievi sittufficiali, dovranno portare al bavero della giubba un galloncino metallico, che nella parte orizzontale dovrà avere la lunghezza di tre centimetri. Cesseranno di portare il distintivo gli allievi sottufficiali nominati sergenti.

28. — A cura di questo Ministero sarà fatto stampare il manifesto per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali, conforme all'allegato che fa seguito alla presente circolare.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno a diramarli *a tutti i comuni della rispettiva circoscrizione,* perchè vengano quivi pubblicati d'urgenza, ed a comunicarli altresì ai giornali locali.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Direzione generale leva sottufficiali e truppa

MANIFESTO

Corsi allievi sottufficiali.

1. — Il 1° maggio 1929, presso le scuole ed i corpi seguenti, avranno inizio i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità del R. Esercito, della durata di mesi 10:

Scuola allievi sottufficiali di Modena:

un corso di 250 allievi sottufficiali d'artiglieria da campagna;
un corso di 30 allievi sottufficiali d'artiglieria da montagna;
un corso di 65 allievi sottufficiali d'artiglieria pesante;
un corso di 65 allievi sottufficiali d'artiglieria pesante campale;
un corso di 45 allievi sottufficiali d'artiglieria controaerei.

Scuola allievi sottufficiali di Rieti:

un corso di 500 allievi sottufficiali di fanteria di linea;
un corso di 160 allievi sottufficiali degli alpini;
un corso di 100 allievi sottufficiali del genio (50 zappatori-minatori e 50 telegrafisti).

Scuola allievi sottufficiali di Caserta:

un corso di 325 allievi sottufficiali di fanteria di linea;
un corso di 125 allievi sottufficiali dei bersaglieri.

Scuola di applicazione di cavalleria, in Pinerolo:

un corso di 70 allievi sottufficiali di cavalleria.

1° *Artiglieria da costa - La Spezia*:

un corso di 20 allievi sottufficiali d'artiglieria da costa.

2° *Reggimento radiotelegrafisti del genio - Firenze*:

un corso di 30 allievi sottufficiali radiotelegrafisti del genio.

Reggimento carri armati in Roma:

un corso di 25 allievi di tale specialità.

6° *Centro automobilistico, in Bologna*:

un corso di 50 allievi sottufficiali automobilisti.

Ospedale militare di Firenze:
un corso di 40 allievi sottufficiali di sanità.

2. — Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere o raggruppare alcuni corsi e di trasferire gli allievi da un corso all'altro, in relazione alle esigenze del servizio.

3. — Gli allievi sottufficiali conseguiranno la nomina a caporale al compimento del 3° mese di servizio e a sergente al compimento del 10° mese di servizio.

4. — L'accertamento dell'idoneità ai vari gradi, avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'esame per l'idonietà al grado di caporale, caporal maggiore e sergente », edizione 1926, con l'avvertenza che non sono consentiti esami di riparazione.

5. — Ai corsi allievi sottufficiali possono concorrere:

a) le reclute della classe 1909;

b) i militari attualmente sotto le armi;

c) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abiano compiuto il 17° anno di età alla data d'inizio dei corsi, assumendo, quali volontari ordinari, la ferma di anni tre, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente, in quella di due anni;

d) i militari che si trovino in congedo illimitato per aver compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data d'inizio dei corsi, il 26° anno di età. Costoro, come riammessi in servizio, dovranno assumere la ferma di anni tre, alle stesse condizioni di cui alla lettera *c*);

e) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1909, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. Anche costoro non dovranno aver oltrepassato il 26° anno d'età alla data d'inizio dei corsi e dovranno assumere la ferma di anni tre, alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *c*);

f) i militari in congedo provvisorio perchè ascritti a ferma minima o riducibile.

6. — Tutti indistintamente gli allievi che otterranno l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno considerati come rinunziatari alla ferma minima e a quella riducidibile a cui fossero ascritti o che loro eventualmente spettasse.

Dovranno, inoltre, rinunziare al grado di cui fossero eventualmente rivestiti, poichè tutti gli allievi dovranno essere ammessi ai corsi come semplici soldati.

7. — Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali, fatta eceezione per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*) e *e*) del precedente n. 5, all'atto dell'ammissione ai corsi dovranno assumere la ferma di anni due.

8. — Per essere ammessi ai suindicati corsi, gli aspiranti, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui aspirano ed

aver sempre tenuta buona condotta, devono comprovare di aver frequentato con profitto almeno la quarta elementare, non trascurando però, di produrre quei maggiori titoli di studio di cui fossero in possesso.

9. — Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate al comando del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il corso al quale gli aspiranti desiderano essere ammessi, e redatte su carta bollata da lire due, dovranno essere presentate al più persto possibile, e, in ogni modo, *non oltre il* 20 *marzo* 1929, ai comandi dei distretti militari di residenza, o di leva, se gli aspiranti si trovino in congedo ed ai comandi di corpo, se si trovino alle armi.

10. — I documenti da presentarsi a corredo delle domande d'ammissione sono i seguenti:

Per le reclute della classe del 1909 *e per i militari in congedo provisorio perchè ascritti a ferma minima o riducibile*:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai dopestà dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale di data pure non anteriore a tre mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal podestà del comune di nascita dell'aspirante o dal podestà del comune di cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1) possono, anche essi ottenere l'amissione ai corsi, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

i documenti ora elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° Se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego dello Stato;

2° Se compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara che entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

Per i militari in congedo illimitato:

foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare le reclute della classe del 1909.

I militarii alle armi presenteranno solamente il certificato penale, l'attestazione di buona condotta e il certificato di studi.

Gli aspiranti alle varie specialità dovranno unire alle domande anche i certificati e documenti professionali.

11. — Tutti indistintamente gli aspiranti debbono dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei riparti allievi sottufficiali sarà senz'altro annullata.

12. — *Avvertesi che in base all'articolo* 12 *delle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali, il sergente che abbia ultimato la ferma di anni due e conti almeno* 12 *mesi di servizio in tale grado, acquista diritto ad un premio di lire* 1000. *Al termine della rafferma di un anno, che decorre dalla data del compimento di detti obblighi di servizio, il sergente acquista diritto ad un altro premio di lire* 1000. *Al sergente maggiore, al compimento della rafferma di due anni, che decorre dalla data della promozione a tale grado, compete un premio di lire* 2000.

13. — Per ogni altro chiarimento od indicazione, gli interessati portanno rivolgersi ai comandi dei distretti militari.

febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

AVVISO

ATTI DELLA R. ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Esito del concorso al premio Mantellini scaduto il 31 dicembre 1927 – Commissari: P. Boselli (Presidente) A. Salandra, L. Rava, G. Scavonetti, G. Chiovenda (re atore).

La Commissione nominata per riferire sui lavori dei concorrenti al « Premio Mantellini » a norma dell'art. 4 dello Statuto della Fondazione Mantellini approvato con R. D. 21 febbraio 1926, compiuti i suoi lavori, ha proposto alla R. Accademia Nazionale dei Lincei che il premio venga aggiudicato al dott. MARIO DI LORENZO, ispettore della Dogana di Napoli.

La proposta della Commissione, messa ai voti dal Presidente, è stata accolta dall'Accademia.

ERRATA-CORRIGE

Disp. 41, anno 1928, circolare 591:

A pagina 2138, depennare il: Tenente CASAMASSIMA Giuseppe del R.C.T.C. della Tripolitania.

Disp. 4, anno 1929, cirolare 64:

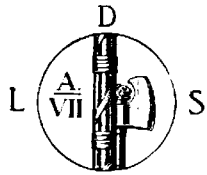
A pagina 143, riga 12, dove dice: e vice direttore, leggasi: dei vice-direttori.

Disp. 31, anno 1928, circolare 482:

A pagina 1514 depennare il capitano PAOLINI Marino.

Disp. 41, anno 1928, circolare 591:

A pagina 2138, depennare il: Tenente BOZZONI Umberto del 41° fanteria.



PREZZ L. 2,20

(823) · Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1929 - ANNO VII — 22 FEBBRAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 121 - **16 gennaio 1929** - Anno VII — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione per i concorrenti a tenente chimico farmacista in S. P. E. di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 agosto 1928, modificato dall'articolo unico del decreto ministeriale 9 gennaio 1929 . . . . . *Pag.* 385

» 122 - **24 gennaio 1929** - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 133, col quale è soppressa la commissione per la decisione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato. . . . . » 386

» 123 - **21 febbraio 1929** - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. » 388

» 124 - **21 febbraio 1929** - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Corsa militare di Firenze . . . . . » 388

» 125 - **21 febbraio 1929** - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Riunione ippica primaverile sarda . . . . » 388

» 126 - **21 febbraio 1929** - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare (modello 1). » 389

N. 127 - 21 febbraio 1929 - Anno VII - DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Adozione del distintivo di grado per costume da ginnastica degli ufficiali (*con una tavola di disegno*) . . . . . *Pag.* 393

» 128 - 21 febbraio 1929 - Anno VII — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI - EQUIPAGGIAMENTO. — Pubblicazione di aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme - Edizione 1927 . . . . . » 395

» 129 - 21 febbraio 1929 - Anno VII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Sesto corso di osservazione aerea per gli ufficiali inferiori del R. Esercito . . . . . » 395

» 130 - 21 febbraio 1929 - Anno VII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Risultato del 1° corso ufficiali osservatori dal pallone frenato, per l'inquadramento delle compagnie aerostieri per osservazione. . . . . » 397

» 131 - 21 febbraio 1929 - Anno VII — RECLUTAMENTO. — Militari della classe 1908 ascritti tardivamente alla ferma riducibile o riconosciuti in possesso del titolo per l'ascrizione alla ferma stessa oppure alla ferma minima . . . . . » 398

NOTIFICAZIONE . . . . . » 399

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 402

Circolare N. 121. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione per i concorrenti a tenente chimico farmacista in S. P. E. di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 agosto 1928, modificato dall'articolo unico del decreto ministeriale 9 gennaio 1929.** — (Direzione generale personale ufficiali). - 16 gennaio 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento dei tenenti in servizio permanente effettivo nel corpo sanitario militare;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1920, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per la nomina a tenente medico e a tenente chimico farmacista in S. P. E. nel R. Esercito;

Decreta:

Nella Commissione esaminatrice per il concorso per la nomina a tenente chimico farmacista in S. P. E. di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 agosto 1928, modificato dall'articolo unico del decreto ministeriale 9 gennaio 1929, il maggiore chimico farmacista LOMBARDI cav. dott. Manlio è sostituito dal tenente colonnello chimico farmacista REGARD cav. dott. Pietro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 122. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 133 col quale è soppressa la commissione per la decisione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 gennaio 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 40, del 16 febbraio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e il relativo regolamento, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, numero 1055;

Visti gli articoli 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e 3 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1172, concernenti l'istituzione di una Commissione per la decisione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento medesimo;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità ed urgenza di applicare per la definizione delle controversie medesime le procedure normali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppressa la Commissione di cui all'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e all'art. 3 del R. decreto 8 luglio 1925, n. 1172, concernente provvedimenti sullo stato giuridico del personale statale.

Le controversie già deferite alla detta Commissione saranno risolute dagli organi competenti secondo le norme comuni della vigente legislazione, osservati i termini e le forme in queste stabilite.

Saranno tuttavia decisi, dalla Commissione predetta, i ricorsi vertenti sulle materie già attribuite alla sua competenza, che alla data di pubblicazione del presente decreto risultano prodotti alla Commissione stessa o ad essa diretti per il tramite delle singole Amministrazioni.

Art. 2.

I provvedimenti sulle materie già di competenza della Commissione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano diventati definitivi, per non essere stati tempestivamente impugnati davanti alla Commissione, secondo le norme per essa previste, non possono essere impugnati innanzi agli organi competenti secondo le norme comuni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed il Primo Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

N. 123. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 21 febbraio 1929 - Anno VII.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli Enti e Corpi militari, che il Ministero della guerra con decreto del 16 gennaio 1929, n. 41, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato il sig. Antonio Sica fu Giovanni, commerciante, residente in Napoli, via Piliero, n. 18.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 124. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare di Firenze.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 21 febbraio 1929 - Anno VII.

E' approvato il programma della corsa militare « Premio Bolgheri » (hunters militare fuori serie) da disputarsi in Firenze il 19 marzo p. v.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta corsa in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *Giornale militare* 1927 saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 125. — CONCORSI E GARE. — **Riunione ippica primaverile sarda.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 21 febbraio 1929 - Anno VII.

E' approvato il programma delle seguenti corse militari della riunione ippica primaverile sarda 26 aprile-12 maggio p. v.:

Premio « Città di Cagliari » (riservata agli ufficiali). — E' abolita la prova di presentazione in attesa che siano pubblicate le nuove norme relative a simili gare.

Premio « Esercito » (fuori serie - ufficiali - per cavalli qualificati hunters e iscritti nei ruoli di servizio - regolamento militare).

Premio « Poetto » (Cross-country - sottufficiali).

Premio « San Giorgio » (sottufficiali).

Agli ufficiali delle due circoscrizioni autorizzati a partecipare a dette corse in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *Giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 126. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare (modello 1).** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 21 febbraio 1929 – Anno VII.

1. — Il rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare (Mod. 1) ai militari del R. Esercito è di competenza dei centri automobilistici, previa autorizzazione del Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). Si fa soltanto eccezione per gli ufficiali dell'ispettorato tecnico automobilistico e per gli allievi del corso superiore automobilistico per i quali provvederà l'ispettorato stesso previa, sempre, la suddetta autorizzazione. Analoga eccezione è fatta per l'officina automobilistica R. E. di Bologna che provvede essa stessa per il personale dipendente avente diritto al certificato Mod. 1.

2. — Il certificato Mod. 1 è rilasciato, previo esperimento, distintamente per *automobili* (autovetture ed autocarri), *motocicli* (motocicli e motocarrozzette) e *trattrici* (trattrici e trattori) analogamente a quanto avviene per i certificati rilasciati dalle prefetture del Regno.

Detto certificato può essere rilasciato:

a) agli ufficiali del corso superiore automobilistico;

b) agli ufficiali dei corsi della scuola di guerra;

c) agli ufficiali dei corsi della scuola di applicazione di artiglieria e genio;

d) agli ufficiali incaricati delle istruzioni automobilistiche presso la scuola di guerra, scuola applicazione d'artiglieria e genio, accademie militari, scuole allievi ufficiali di complemento e scuole sottufficiali;

e) agli ufficiali dell'arma dei CC. RR. normalmente incaricati della manutenzione degli autoveicoli in dotazione organica; per i sottufficiali e la truppa limitatamente a quelli preposti alla condotta ed impiego degli autoveicoli;

f) all'ufficiale al materiale dei reggimenti bersaglieri (date le sue speciali mansioni) ed agli altri ufficiali dei reggimenti stessi limitatamente ai motocicli; per i sottufficiali e la truppa limitatamente a quelli preposti alla condotta ed impiego degli autoveicoli;

g) agli ufficiali dei reggimenti artiglieria pesante, pesante campale, dei centri contraerei e del gruppo autoportato del 16° reggimento artiglieria da campagna; per i sottufficiali e militari di truppa limitatamente a quelli preposti alla condotta ed impiego degli autoveicoli, secondo le tabelle organiche, con la percentuale di aumento consentita dalle vigenti disposizioni;

h) agli ufficiali del reggimento pontieri e lagunari del genio e per gli altri reggimenti agli ufficiali normalmente incaricati della manutenzione degli autoveicoli in dotazione organica; per i sottufficiali e militari di truppa limitatamente a quelli preposti alla condotta ed impiego degli autoveicoli, secondo le tabelle organiche, con la percentuale di aumento consentita dalle vigenti disposizioni;

i) agli ufficiali, sottufficiali e truppa del reggimento carri armati;

l) agli ufficiali, sottufficiali e truppa dei centri automobilistici;

m) agli ufficiali dell'ispettorato tecnico automobilistico;

n) agli ufficiali, sottufficiali e truppa dell'officina automobilistica R. E. di Bologna ed agli operai civili della stessa officina incaricati del collaudo degli autoveicoli;

o) agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa rivestiti di particolari incarichi per i quali si ravvisi opportuna la concessione del certificato e volta a volta autorizzati dal Ministero.

3. — I centri automobilistici, ciascuno per il territorio del rispettivo corpo d'armata o comando militare dell'isola, sono i soli enti autorizzati alla effettuazione delle prove di esame, per l'abilitazione alla condotta degli autoveicoli, del personale avente titolo alla concessione del certificato mod. 1.

Si fa eccezione soltanto per gli ufficialli dell'ispettorato tecnico automobilistico e per gli ufficiali del corso superiore automobilistico per i quali provvederà l'ispettorato stesso.

Analoga eccezione è fatta per l'officina automobilistica R. E. di Bologna che provvederà essa stessa per il personale dipendente.

4. Le prove d'esame teorico-pratiche saranno sostenute dinanzi ad una apposita Commissione di tre ufficiali, presieduta dal comandante del centro automobilistico ed, in sua vece, dall'ufficiale superiore più anziano.

Qualora poi si verificasse il caso che gli ufficiali esaminandi fossero di grado superiore a quello del comandante del centro, detti ufficiali sosterranno il prescritto esperimento presso l'ispettorato tecnico automobilistico, in seguito ad autorizzazione che darà volta a volta il Ministero - Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo.

Negli accertamenti sostenuti dal personale delle scuole, accademie, unità d'artiglieria autotrainate, del genio e dei carri armati uno dei membri della Commissione, escluso il presidente, che sarà sempre il comandante del centro o l'ufficiale superiore più anziano del centro, verrà fornito dall'ente cui appartiene il personale stesso.

Per i reparti dislocati nelle sedi di comandi di centro automobilistico, gli esami di abilitazione avranno luogo presso il comando del centro; per quelli dislocati in sede di distaccamento di centro, o in località diverse, gli esami saranno sostenuti presso i reparti o corpi interessati; in questi due ultimi casi due dei membri della Commissione escluso il presidente, che sarà sempre il comandante del centro o l'ufficiale superiore più anziano del centro, potranno essere ufficiali dei reparti o corpi interessati.

Per i militari isolati avranno sempre luogo presso i comandi dei centri automobilistici.

La Commissione costituita nei modi prescritti, redigerà e firmerà i verbali (in duplice copia) di idoneità dei militari

sottoposti ad esperimenti adottando per gli ufficiali il modello 135 del catalogo - color rosa - e per la truppa il modello 137 del catalogo - color bianco.

Tanto gli ufficiali, come i militari di truppa, saranno dalla Commissione classificati, a seconda della loro capacità, in *idonei* e non *idonei;* e gli idonei in *ottimi* e *buoni.*

I verbali, controdistinti da apposito numero d'ordine e completati in ogni singola colonna, dovranno, per i soli risultati idonei, essere trasmessi (in duplice copia) direttamente dai centri automobilistici, dall'ispettorato tecnico automobilistico e dall'officina automobilistica R. E., possibilmente il 1° di ogni mese (per il corso superiore alla fine di ogni corso) al Ministero della guerra - Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo - che ne restituirà una copia vistata, autorizzando la concessione del mod. 1.

I comandi di centro, l'ispettorato tecnico automobilistico, e l'officina automobilistica R. E. in possesso dei verbali restituiti dal Ministero, procederanno alla compilazione e consegna ai titolari dei moduli 1.

5. — Il possesso del certificato mod. 1 è il riconoscimento legale della idoneità alla condotta dell'autoveicolo in servizio militare specificatamente indicato nel certificato, ma non ne autorizza la condotta, la quale compete sempre al militare che, a norma delle prescrizioni regolamentari, ha in regolare consegna l'autoveicolo.

Eppertanto è vietato a qualsiasi militare (ufficiali e truppa) provvisti di certificato mod. 1 *di sostituirsi, anche temporaneamente, al conduttore consegnatario di un autoveicolo militare nel compimento di un determinato servizio.*

Soltanto per qualche temporanea esigenza di servizio il comandante dell'ente al quale appartiene l'autoveicolo potrà, eccezionalmente, autorizzarne volta a volta la condotta ad altro militare.

6. — In caso di smarrimento del certificato mod. 1 il comando del centro, l'ispettorato tecnico automobilistico e l'officina automobilistica R. E. possono rilasciare sempre altro mod. 1 con la dicitura « duplicato » agli ufficiali ed ai militari di truppa in servizio, ed a quelli che comunque hanno cessato dal servizio da non oltre un anno.

7. — La concessione del certificato di idoneità alla condotta di autoveicoli in servizio militare (mod. 1) deve essere oggetto di annotazione nei documenti caratteristici e matricolari, specificando però il tipo di autoveicolo cui più particolarmente il militare è adibito durante il servizio militare (conduttore di autovettura, autocarro, motociclo, motocarrozzetta, di trattore o trattrice, carro armato).

Tale annotazione sarà fatta per gli ufficiali nella parte 1ª del libretto personale e per la truppa nel quadro *C* del foglio matricolare mod. 59.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni relative alla concessione dei certificati d'idoneità, in contrasto con le presenti norme.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 127. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — **Adozione del distintivo di grado pel costume da ginnastica degli ufficiali** (*con una tavola di disegno*). — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 21 febbraio 1929 - Anno VII.

E' adottato pel costume da ginnastica degli ufficiali il distintivo di grado, di cui all'unita figura, da applicarsi alla maglia di lana bianca.

Il distintivo consiste in uno scudo di panno da mostreggiatura del colore dell'arma o specialità, conforme alla figura, di dimensioni cm. 7 per cm. 5. Allo scudo sono applicate tante stellette ricamate in argento quante ne spettano al grado, così disposte:

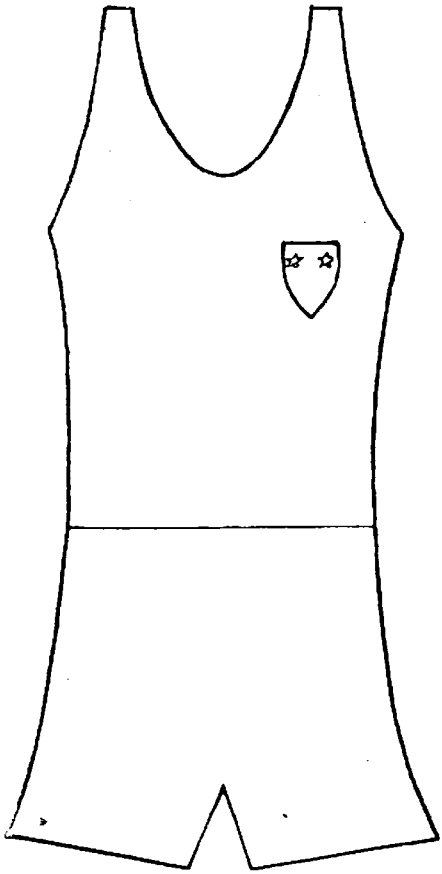
Capitano: due superiormente, una inferiormente;

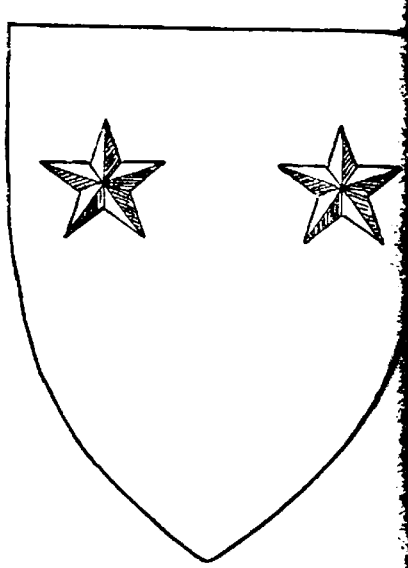
Tenente: due orizzontalmente, a circa metà dello scudo;

Sottotenente: una al centro dello sculo.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

DISTINTIVI DI GRADO PEL COSTUME DA GINNASTICA DEGLI UFFICIALI





(distintivo da tenente)

N. 128. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI - EQUIPAGGIAMENTO. — **Pubblicazione di aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme - Edizione 1927.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 21 febbraio 1929 - Anno VII

In dipendenza di quanto fu determinato con le circolari 774 del *giornale militare* 1928 e 46 del *giornale militare* 1929 sono state pubblicate la 4ª e la 5ª serie di aggiunte e varianti al Regolamento sull'Uniforme - Edizione 1927.

L'ufficio pubblicazioni provvederà a distribuirle gratuitamente ai comandi, corpi ed uffici nella misura per ciascuno indicata nello specchio pubblicato con la circolare 221 *giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 129. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Sesto corso di osservazione aerea per gli ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali. — 21 febbraio 1929 - Anno VII.

I seguenti ufficiali dichiarati idonei alla visita psicofisiologica sono stati ammessi a frequentare il VI Corso di osservazione aerea indetto con la circolare 726, del *giornale militare* 1928, che ha avuto inizio il 15 gennaio 1929:

Capitano CHIARAMONTI Ercole, 62° reggimento fanteria.
Capitano GUADALUPI Cosimo, distretto militare Messina.
Capitano FIORASI Francesco, 58° reggimento fanteria.
Tenente PICCOLOMINI Clementino, 90° reggimento fanteria.
Tenente BORELLI Ferdinando, 4° reggimento bersaglieri.
Tenente BOCCO Carlo, 3° reggimento alpini.
Tenente BADOGLIO Luigi, 3° reggimento alpini.
Tenente CURATI Mario, 3° reggimento alpini.
Tenente FIORINI Aldo, 79° reggimento fanteria.
Tenente CHINI Enrico, 8° reggimento bersaglieri.
Tenente BENZI Camillo, 73° reggimento fanteria.

Tenente DE LALLA Achille, 22° reggimento fanteria.
Tenente MANNUCCI Ettore, 22° reggimento fanteria.
Tenente GIANNANGELI Italo, 13° reggimento fanteria.
Tenente TERZAGHI Mario, 71° reggimento fanteria.
Tenente FASSER Ugo, (fanteria) R.C.T.C. della Tripolitania.
Tenente IACUZIO Raffaele, 29° reggimento fanteria.
Tenente PACE Leonardo, 29° reggimento fanteria.
Tenente FORTUNATO Alfonso, 9° reggimento alpini.
Tenente GARASSINO Giuseppe, 8° reggimento alpini.
Tenente TROVATO Mario, 9° reggimento alpini.
Tenente ROSSETTI Ettore, 58° reggimento fanteria.
Tenente DE NAVA Martino, 59° reggimento fanteria.
Tenente PACINI Ferdinando, 28° reggimento fanteria.
Tenente CENTO Giuseppe, 28° reggimento fanteria.
Tenente SANSONETTI Ugo, 8° reggimento bersaglieri.
Tenente GALLONI Oscar, 18° reggimento fanteria.
Tenente GRILLO Giuseppe, 62° reggimento fanteria.
Tenente DE MARCO Aldo, 34° reggimento fanteria.
Tenente BORIN Primo, (fanteria) R.C.T.C. della Tripolitania.
Capitano ORSI Antonio, 2° reggimento artiglieria da costa.
Tenente DUCROS Paolo, 2° reggimento artiglieria da costa.
Tenente VENERANDI Michele, 17° reggimento artiglieria da campagna.
Tenente FERRARIS Dario, 1° controaerei.
Tenente GRATI Inigo, 1° contraerei.
Tenente SERI Dino, scuola allievi ufficiale complemento di Brà.
Tenente PIERI Vito, 21° reggimento artiglieria da campagna.
Tenente CIGERSA Mario, 19° reggimento artiglieria da campagna.
Tenente MARCHEI Ettore, 8° reggimento artiglieria pesante campale.
Tenente BOCCHINO Luigi, (artiglieria) R.C.T.C. della Cirenaica.
Tenente SAVINO Romeo, 1° reggimento artiglieria da campagna.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 130. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Risultato del 1° corso ufficiali osservatori dal pallone frenato, per l'inquadramento delle compagnie aerostieri per osservazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 febbraio 1929 - Anno VII.

E' stato ultimato presso il gruppo aerostieri del genio il primo corso di ufficiali osservatori dal pallone frenato, per l'inquadramento delle compagnie aerostieri per osservazione, di cui alla circolare n. 566 del *giornale militare* 1928-VI.

Hanno conseguita la idoneità alle funzioni relative i seguenti ufficiali a cui è stato rilasciato dall'Ispettorato dell'arma del genio, per delegazione del Ministero, il brevetto di *osservatore dal pallone frenato,* con determinazione n. 590 in data 29 gennaio 1929-VII, a decorrere dal 31 gennaio 1929-VII.

Capitano d'artiglieria GIORELLI Clemente, 29° reggimento artiglieria campagna.

Capitano di fanteria ORLANDO Antonio, 59° reggimento fanteria.

Capitano di fanteria CANTONE Francesco, 59° reggimento fanteria.

Tenente di fanteria GRASSANO Aurelio, 91° reggimento fanteria.

Tenente di fanteria MAGGI Ascenzo, 225° reggimento fanteria.

Tenente di fanteria ROSSI Adolfo, 231° reggimento fanteria.

Tenente di fanteria MASCIOLI Stefano, 22° reggimento fanteria.

Tenente di fanteria MARUCCI Enrico, scuola allievi ufficiali di complemento di Casagiove.

Tenente d'artiglieria QUATTROCOLO Ulisse, scuola di reclutamento ufficiali di complemento di Casagiove.

Tenente d'artiglieria GRANATA Mario, 29° reggimento artiglieria campagna.

Tenente del genio DE LUISE Umberto, 10° reggimento genio.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 131. — RECLUTAMENTO. — **Militari della classe 1908 ascritti tardivamente alla ferma riducibile o riconosciuti in possesso del titolo per l'ascrizione alla ferma stessa oppure alla ferma minima.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 febbraio 1929 - Anno VII.

1. Con la circolare 311 del *giornale militare* del 1928 fu determinato che i militari i quali dopo la chiamata alle armi della classe 1908 avessero ottenuto od ottenessero l'ascrizione alla ferma riducibile o il riconoscimento del titolo alla ferma stessa in base all'art. 81 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento, fossero inviati in congedo provvisorio in attesa di essere richiamati alle armi per completare la ferma che sarebbe stata per essi stabilita, insieme coi militari nelle loro stesse condizioni, rimasti in congedo provvisorio.

Questo Ministero determina che la disposizione predetta cessi dal 1° marzo p. v. di avere applicazione; pertanto da tale data coloro i quali, trovandosi in servizio, ottengano l'ascrizione alla ferma riducibile o il riconoscimento del titolo alla ferma stessa in base al citato art. 81 (o all'art. 1 del R. decreto-legge n. 2430 dell'8 novembre 1928, convertito in legge 20 dicembre 1928, n. 2898), continueranno a restare alle armi fino a che sarà stabilita la durata della loro ferma.

2. I militari alle armi che ottengano l'ammissione alla ferma minima dovranno essere subito congedati. Coloro invece che abbiano ottenuto il solo riconoscimento e non abbiano ancora compiuti i tre mesi di servizio previsti dall'art. 89 del predetto Testo Unico, dovranno essere congedati solamente dopo che abbiano compiuto tale periodo di servizio.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 febbraio 1929 - Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Aosta	I comuni di Bairo e Torre Bairo sono riuniti in unico comune denominato « Bairo Torre » con capoluogo Bairo.	n. 3305 31 dicemb. 1928	34
	I comuni di Baio Dora, Borgofranco d'Ivrea e Quassolo sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Borgofranco d'Ivrea ».	n. 3306 31 dicemb. 1928	39
	I comuni di Borgomasino e Maglione sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Borgomasino ».	n. 3307 31 dicemb. 1928	39
	I comuni di Ceresole Reale e Noasca sono riuniti in un solo comune denominato « Ceresole Reale » con capoluogo a Noasca.	n. 120 17 genn. 1929	39
	I comuni di Andrate e Nomaglio sono riuniti in unico comune con denominazione « Andrate » e sede dell'Ufficio municipale a Nomaglio.	n. 119 14 genn. 1929	39
	I comuni di Caravino, Cossano Canavese e Masino sono riuniti in unico comune denominato « Masino » con capoluogo a Caravino.	n. 118 17 genn. 1929	39
Bolzano . . .	I comuni di Lutago, Predòi, San Giacomo, San Giovanni e San Pietro sono riuniti in unico comune denominato « Valle Aurina » con sede municipale a Cadipietra, frazione di San Giovanni.	n. 83 10 genn. 1929	31

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Bologna . . .	Alla provincia di Bologna è aggregato il comune di Pieve di Cento.	n. 106 24 genn. 1929	34
Brescia . . .	I comuni di Fiesse e Gambara sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Gambara ».	n. 84 10 genn. 1929	31
Brescia . . .	I comuni di Artogne e Pian Camuno sono riuniti in unico comune denominato « Pian d'Artogne » con capoluogo Artogne	n. 85 10 genn. 1929	31
Foggia . . .	Alla Provincia di Foggia sono aggregati i comuni di Anzano degli Irpini e Monteleone di Puglia.	n. 106 24 genn. 1929	34
Macerata . .	Alla provincia di Macerata è aggregato il comune di Visso.	n. 106 24 genn. 1928	34
Milano . . .	I comuni Bovisio e Masciago Milanese sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Bovisio ».	n. 3308 31 dicemb. 1928	39
Modena . . .	Alla provincia di Modena è aggregato il comune di Castelfranco dell'Emilia.	n. 106 24 genn. 1928	34
Novara . . .	Alla provincia di Novara è aggregato il comune di Campello Monti.	n. 106 24 genn. 1929	34
Pavia	I comuni di Valverde e Zavattarello sono uniti in un solo comune con denominazione « Zavattarello-Valverde » e capoluogo a Zavattarello.	n. 56 3 genn. 1929	34
Perugia . . .	Le frazioni Monteverde e Poggio Morico del comune di Assisi, nonchè le frazioni Coccorano e Giomisci del comune di Gubbio sono aggregate al comune di Valfabbrica.	n. 82 14 genn. 1929	31

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Terni	Le frazioni Macerino e Portaria sono staccate dal comune di Terni ed aggregate a quello di Acquasparta.	n. 57 3 genn. 1929	34
Trento. . . .	I comuni di Castellano, Noarna, Nogaredo, Pederzano, Sasso e Villa Lagarina sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Villa Lagarina.	n. 86 10 genn. 1929	31
	I comuni di Armo, Bollone, Magasa, Moèrna, Persone e Turano sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Turano ».	n. 3304 31 dicemb. 1928	37
Treviso . . .	Il comune di San Pietro di Barbozza è aggregato a quello di Valdobbiadene.	n. 87 10 genn. 1929	31
Vercelli . . .	I comuni di Camasco, Cervarolo, Civiasco, Crevola Sesia, Locarno, Morca, Morondo, Parone, Rocca Pietra, Valmaggia, Varallo e Vocca sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Varallo ».	n. 121 17 genn. 1929	39
Treviso . . .	Il comune di Crocetta Trevigiana, in provincia di Treviso è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Crocetta del Montello ».	n. 3309 31 dicemb. 1928	39

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 49, anno 1928:

A pagina 2458 depennare il tenente MELIU Angelo, R.C. T.C. Cirenaica.

PREZZO L. 0,50

(1124) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª — 1929 - ANNO VII — 1° MARZO

Abbonamento annuo . . . . . 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 10 — Se il Giornale si compone di più di 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 132 – 29 novembre 1928 – Anno VII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 3428 – Nomina di una commissione per l'esame delle norme che regolano il conferimento delle onorificenze degli Ordini Mauriziano e della Corona d'Italia per un più rigoroso assetto delle norme stesse . . . . . *Pag.* 406

» 133 – 6 dicembre 1928 – Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 3044 – Eliminazione dei disturbi al servizio delle radioaudizioni circolari. . . . . » 408

» 134 – 9 dicembre 1928 – Anno VII — FONDAZIONI — R. decreto n. 3379 con il quale è approvato il nuovo statuto della « Fondazione della fu signora Anna RAVOGLI ved. BENZI ». . . . . » 411

» 135 – 20 dicembre 1928 – Anno VII — COLONIE — Legge n. 3315 – Conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801, recante disposizioni per la destinazione nelle varie Colonie del personale civile e militare non appartenente ai ruoli coloniali . . . . » 414

» 136 – 21 gennaio 1929 – Anno VII — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto n. 111 – Approvazione dello statuto organico dell'Associazione italiana della Croce Rossa . . . . . » 415

LIBRERIA DELLO STATO

N. 137 – 28 gennaio 1929 – Anno VII — ARMA DEI CARABINIERI REALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 169 – Aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio . . . . . *Pag.* 426

« 138 – 22 febbraio 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni componenti la Commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i generi del corredo e vari, delle forze armate dello Stato . . . . . » 428

» 139 – 28 febbraio 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. » 429

» 140 – 28 febbraio 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari . . . . . » 430

» 141 – 28 febbraio 1929 – Anno VII — AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori ed esami a scelta facoltativa per ufficiali in S. P. E. del corpo veterinario militare, compresi nei limiti di anzianità di cui alle circolari n. 548 e n. 750 del *giornale militare* 1928 » 431

» 142 – 28 febbraio 1929 – Anno VII — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Cappotto per gli ufficiali dei bersaglieri che usufruiscono di motocicli ed automezzi (*con 3 tavole di disegno*). . . . . » 432

» 143 – 28 febbraio 1929 – Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del cordone da trombe per fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. . . . . » 437

» 144 – 28 febbraio 1929 – Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO — Adozione della spazzola da capelli, con custodia di tela. . . . . » 437

N. 145 - 28 febbraio 1929 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di coperture distintivo di tela kaki per copricapi da truppa. . . . . *Pag.* 439

» 146 - 28 febbraio 1929 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una copertura di tela per tamburi . . . . . » 446

» 147 - 28 febbraio 1929 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un cuscinetto di tela per tamburo . . . . . » 447

» 148 - 28 febbraio 1929 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una nuova fodera di tela impermeabile color grigio per canna da caporale tamburino . . . . . » 448

» 149 - 28 febbraio 1929 - Anno VII — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari in servizio di leva con la classe 1908 muniti del requisito dell'istruzione premilitare che abbiano prestato un periodo di servizio anteriormente alla chiamata alle armi di detta classe e che contino complessivamente 15 mesi di servizio . . . . . » 449

» 150 - 28 febbraio 1929 - Anno VII - PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 450

» 151 - 28 febbraio 1929 - Anno VII — TRASPORTI. — Spedizioni via mare . . . . . » 451

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 451

Circolare N. 132. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 3428 – Nomina di una Commissione per l'esame delle norme che regolano il conferimento delle onorificenze degli Ordini Mauriziano e della Corona d'Italia per un più rigoroso assetto delle norme stesse.** — (Gabinetto). — 29 novembre 1928 – Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 42, del 19 febbraio 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

GENERALE GRAN MASTRO
DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Volendo dare alle norme che debbono regolare e disciplinare la concessione delle onorificenze negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, una più precisa e rigorosa corrispondenza alla natura e alla varietà delle concessioni stesse, accrescendo loro il decoro e la dignità dell'alto fine cui sono destinate, con una procedura e con una convenienza di criteri più adeguata al presente organismo dello Stato;

Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e il Nostro Primo Segretario per l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' nominata una Commissione con l'incarico di esaminare il complesso delle norme particolari che regolano, in base agli Statuti fondamentali degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, la concessione delle onorificenze relative, nonchè tutta la materia regolamentare e procedurale, in rapporto alle nomine stesse, presentate dai singoli Dicasteri dello Stato, e di fare le proposte che crederà utili ad un più rigoroso e conveniente assetto delle norme medesime.

La Commissione sarà composta, oltre del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere

dell'Ordine della Corona d'Italia, che ne sarà Presidente, dei seguenti membri:

S. E. il Sottosegretario di Stato per la Presidenza, on. comm. Francesco Giunta;

S. E. il Sottosegretario di Stato per l'Interno, on. commendatore Michele Bianchi;

S. E. Thaon di Revel duca cav. Paolo, consigliere dell'Ordine Mauriziano;

S. E. Grandi cav. avv. Dino, consigliere dell'Ordine Mauriziano;

S. E. Tittoni cav. avv. Tommaso, consigliere dell'Ordine Mauriziano;

Lanza prof. gr. uff. Domenico, direttore generale del Gran Magistero Mauriziano, segretario del Consiglio degli Ordini.

Il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato al Controllo generale dell'Ordine Mauriziano.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. BOSELLI.

Registrato al Controllo generale, addì 13 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Registro decreti, n 21, *pag.* 164-165. — Il direttore: BOSCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 146. — SIROVICH.

N. 133. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 3044 - Eliminazione dei disturbi al servizio delle radioaudizioni circolari.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 6 dicembre 1928 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 7, del 9 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dalla data di applicazione della presente legge è proibito l'impianto e l'uso nell'interno del Regno di nuove stazioni radioelettriche del tipo a scintilla, siano esse impiegate per la corrispondenza tra punti fissi (stazioni fisse) o siano adibite al servizio R.T. con le stazioni mobili (stazioni terrestri).

Art. 2.

A partire dal 1° gennaio 1930 è proibito l'impianto di nuovi apparecchi a scintilla su navi ed aeromobili, eccetto quelli che lavorando a pieno carico assorbono una potenza uguale o inferiore a 300 watt, misurati all'entrata del trasformatore di alimentazione a frequenza udibile.

Art. 3.

Le stazioni radioelettriche fisse o terrestri di qualsiasi specie esistenti nell'interno del Regno alla data in cui entrerà in vigore la presente legge, dovranno entro un anno da tale data cessare definitivamente dal fare uso di apparecchi a scintilla, sostituendo la trasmissione ad onde smorzate con quella ad onde continue o ad onde continue interrotte o modulate.

E' fatta eccezione per le stazioni costiere per le quali l'uso degli apparecchi a scintilla potrà essere tollerato fino al 1° gennaio 1930, esclusivamente nelle comunicazioni con le

navi e sempre che sia accertata la impossibilità di ricevere le trasmissioni ad onda continua o continua interrotta, o continua modulata con gli ordinari ricevitori.

E' fatto però obbligo alle predette stazioni costiere di provvedersi egualmente di apparecchi trasmittenti ad onda continua (capaci di emettere anche le onde continue interrotte o modulate) e di servirsene a preferenza nelle comunicazioni con unità mobili.

Nelle Colonie l'uso delle stazioni a scintilla è tollerato fino al 1° gennaio 1935, con opportune limitazioni di orario.

Art. 4.

Per l'impianto nell'interno del Regno di nuove stazioni radioelettriche, da adibirsi per qualsiasi scopo alla corrispondenza tra punti fissi o con unità mobili, saranno da osservarsi le norme che seguono:

a) tutte le stazioni dovranno essere del tipo ad emissione persistente, priva per quanto possibile di armoniche e con frequenza perfettamente stabilizzata;

b) tranne casi speciali interessanti la sicurezza pubblica e la difesa nazionale, non potranno essere installate nell'interno di città, la cui popolazione oltrepassi i 50,000 abitanti, stazioni che abbiano all'aereo una potenza superiore a due kilowatt.

Tali stazioni dovranno essere impiantate alla distanza di almeno km. 20 dalla cerchia perimetrale della città di cui è menzione;

c) le stazioni fisse o terrestri (comprese quelle costiere adibite alla corrispondenza con navi) già esistenti nell'interno di città con popolazione superiore a 50,000 abitanti e aventi all'aereo la potenza di cui al comma *b*) dovranno, tranne casi speciali interessanti la sicurezza pubblica e la difesa nazionale, ridurre tale potenza a non più di due kilowatt.

Queste disposizioni non limitano i poteri conferiti al Ministro per le comunicazioni con la legge 14 giugno 1928, n. 1352.

Art. 5.

Le stazioni fisse e quelle terrestri o di bordo non potranno impiegare le onde assegnate dalla Conferenza radiotele-

grafica internazionale di Washington ai servizi di radiodiffusione telefonica.

Nella gamma 1300-1500 Kc/S (230-200 metri) assegnata in comune ai servizi di radiodiffusione telefonica ed ai servizi mobili e marittimi questi ultimi non potranno impiegare che l'onda di 1365 Kc/S (220 metri) destinata alle comunicazioni delle piccole navi.

Art. 6.

Tutte le stazioni radioelettriche che non soddisfano alle condizioni stabilite nel precedente art. 4 dovranno, tranne casi di assoluta necessità, astenersi dall'eseguire trasmissioni durante il periodo dalle ore 20 alle 23.30 (tempo locale) assegnato alle radioaudizioni telefoniche.

Il collaudo delle stazioni radiotelegrafiche delle navi ancorate nei porti e nei sorgitori del Regno o delle Colonie, non potrà, tranne casi speciali interessanti la sicurezza pubblica e la difesa nazionale, essere effettuato nelle ore comprese fra le 12 e 24 (tempo locale).

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, accertate dal Ministro per le comunicazioni, sono punite con la ammenda da L. 500 a L. 2000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 134. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 3379, con il quale è approvato il nuovo statuto della « Fondazione della fu signora Anna RAVOGLI ved. BENZI ».** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 dicembre 1928 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 febbraio 1892, n. LXXIII, col quale fu eretta in ente morale la « *Fondazione della fu signora Anna* RAVOGLI *vedova* BENZI », costituita dal legato disposto dalla predetta signora a favore del Collegio militare di Roma, e consistente in 20 cartelle del Credito fondiario del Banco San Spirito di Roma;

Accertato che l'attuale consistenza patrimoniale dell'ente, anzichè delle cennate 20 cartelle, è costituita da 22 cartelle di consolidato 3.50 per cento, da 12 obbligazioni delle Venezie 3.50 per cento e da un titolo del Prestito nazionale 5 per cento, il tutto per il complessivo importo nominale di L. 22,600;

Visto l'art. 849 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo statuto della « *Fondazione della fu signora Anna* RAVOGLI *vedova* BENZI », composto di sette articoli, e visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione della fu signora Anna RAVOGLI ved. BENZI ».

Art. 1.

Il legato disposto a favore del Collegio militare di Roma dalla fu signora Anna RAVOGLI ved. BENZI, mediante postilla aggiunta in data 24 febbraio 1888 al testamento 18 maggio 1885, depositato in atti del notaio Erasmo Ciccolini di Roma, ha il nome di « *Fondazione della fu signora Anna* RAVOGLI *vedova* BENZI ».

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale di L. 22,600 nominali di cui L. 12,000 in obbligazioni delle Venezie 3.50 per cento, L. 10,500 in cartelle di rendita 3.50 per cento e L. 100 in una cartella del Prestito Nazionale 5 per cento.

Detti titoli saranno convertiti in certificati di rendita nominativa intestati alla « *Fondazione della fu signora Anna* RAVOGLI *vedova* BENZI », per essere poscia depositati nella cassa del Collegio militare di Roma.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una Commissione composta del comandante del Collegio militare di Roma, che la presiede, e di due ufficiali del Collegio designati dal comandante stesso.

Art. 4.

La rendita annua proveniente dal capitale di cui al precedente art. 2 è impiegata parte nell'acquisto, nella manutenzione e nella rinnovazione di attrezzi ginnastici da collocarsi nel giardino e nei cortili del Collegio, allo scopo di offrire agli allievi, nelle ore di ricreazione e per divertimento, un mezzo di estendere e di perfezionare sempre più la loro istruzione sulla ginnastica, e parte nell'acquisto di premi da distribuirsi agli allievi che durante l'anno si siano distinti nei rispettivi corsi per condotta e per maggiori risultati ottenuti nello studio e nelle esercitazioni pratiche.

Anno per anno la Commissione amministratrice di cui all'art. 3 determina la quota che deve essere destinata ai due scopi suddetti: gli eventuali residui saranno accantonati per essere erogati negli anni successivi.

Art. 5.

I premi di cui al precedente art. 4 consistono in libri, oggetti di arte, album, medaglie, ecc., e la loro distribuzione sarà effettuata in forma solenne una volta l'anno.

Art. 6.

Per ogni corso i premi stessi sono assegnati in relazione al numero degli allievi che lo compongono e all'entità della quota di rendita all'uopo stabilita: in ogni caso essi sono ripartiti in tre categorie ed assegnati agli allievi migliori nello studio, nelle materie pratiche e nella condotta.

I dati per accertare i meriti di ciascun allievo in ciascuna delle tre categorie suddette saranno desunti dai registri, secondo le norme stabilite dal comandante del Collegio.

Art. 7.

Il comandante del Collegio militare di Roma provvederà a che della erogazione della rendita della fondazione sia tenuta apposita contabilità e nel dicembre di ogni anno trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto annuale della gestione.

Roma, addì 9 dicembre 1928 - Anno VII.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

— Min. Guerra — *Giornale Ufficiale.*

N. 135. — COLONIE. — **Legge n. 3315 - Conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801, recante disposizioni per la destinazione nelle varie Colonie del personale civile e militare non appartenente ai ruoli coloniali.** — (Gabinetto). — 20 dicembre 1928 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 44, del 21 febbraio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801, recante disposizioni per la destinazione nelle varie Colonie del personale civile e militare non appartenente ai ruoli coloniali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — BELLUZZO — GIURIATI — MARTELLI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 136. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R. decreto n. 111 - Approvazione dello statuto organico dell'Associazione italiana della Croce Rossa.** — (Gabinetto). — 21 gennaio 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 42, del 19 febbraio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, concernente l'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto organico dell'Associazione italiana della Croce Rossa, composto di 29 articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per la guerra.

Lo statuto dell'Associazione suddetta e l'annesso regolamento generale, approvati con R. decreto 9 maggio 1920, sono abrogati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 85. — SIROVICH.

Statuto organico dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Capo I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

L'Associazione italiana della Croce Rossa ha per atto fondamentale il R. decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2034.

Essa è posta sotto l'Alto Patronato delle Loro Maestà il Re e la Regina d'Italia.

Art. 2.

In forza al R. decreto 9 settembre 1907, n. 545, l'Associazione è investita del privilegio dei distintivi e titoli stabiliti dal Cap. VI della Convenzione di Ginevra 6 luglio 1906.

L'emblema dell'Associazione è la croce rossa in campo bianco, a norma dell'art. 18 della citata Convenzione.

La bandiera e il bracciale della Croce Rossa, essendo segni di neutralità, non possono essere usati senza speciale autorizzazione.

Quando l'Associazione presta servizio per le forze armate dello Stato, l'uso dei distintivi è regolato dalle disposizioni dell'autorità militare competente; negli altri casi, dal presidente generale dell'Associazione.

L'emblema dell'Associazione è impresso sulla bandiera sociale, su tutti gli atti dell'Associazione, sul materiale dei servizi sanitari, sul bracciale del personale e sugli stemmi simili ad un modello unico stabilito dal presidente generale, da collocarsi esternamente all'ingresso delle sedi degli organi della Croce Rossa e dei servizi dipendenti.

Il presidente generale vigila con ogni cura affinchè non si verifichino abusi dell'emblema, invocando l'ausilio delle autorità dello Stato per prevenirli e reprimerli e denunziando i responsabili per le sanzioni penali di cui alla legge 30 giugno 1912, n. 740.

I Comitati provinciali ed i Sottocomitati, per intervento delle rispettive rappresentanze a cerimonie, usano la bandiera nazionale, secondo norme stabilite dal presidente generale.

CAPO II.

Ordinamento dell'Associazione.

Art. 3.

L'Associazione esplica la propria attività a mezzo di:

a) un Comitato centrale;
b) Comitati provinciali;
c) Sottocomitati;
d) Delegazioni;
e) Comitati, Sottocomitati e Delegazioni nelle Colonie;
f) Delegazioni all'estero.

A norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, il presidente generale costituisce, con il Consiglio direttivo, il Comitato centrale, che è l'organo centrale dell'Associazione.

Il Comitato centrale dispone di propri uffici esecutivi permanenti, la cui direzione è affidata al direttore generale dell'Associazione, nominato dal Consiglio direttivo e posto alle dipendenze immediate del presidente generale.

Le attribuzioni di questi uffici, il loro ordinamento tecnico ed amministrativo, lo stato giuridico, la pianta organica del personale addettovi, sono disciplinati dal regolamento interno previsto dall'art. 11, lettera *b*), del citato Regio decreto. Anche gli organi locali possono disporre di uffici e di personale esecutivi, disciplinati dal regolamento stesso.

Art. 4.

Il presidente generale ha la rappresentanza morale e giuridica dell'Associazione e ne dirige ogni attività; convoca e presiede il Consiglio direttivo del Comitato centrale; cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate; nomina le cariche degli organi dipendenti; istituisce e sopprime i Sottocomitati e le Delegazioni; adotta tutti i provvedimenti richiesti per il regolare funzionamento dei servizi e degli uffici del Comitato centrale e degli organi che ne dipendono e che non siano attribuiti al Consiglio direttivo del Comitato centrale; esercita tutti gli altri poteri conferitigli dal presente statuto e dai regolamenti.

Nei casi di urgenza il presidente generale adotta sotto la sua responsabilità le deliberazioni di competenza del Consiglio direttivo, con l'obbligo di sottoporle al Consiglio stesso per la ratifica nella sua prima adunanza.

In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle forze armate dello Stato, il presidente generale assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'intera Associazione, e, d'accordo con i Ministri competenti, nomina i delegati dell'Associazione presso le forze mobilitate.

Nelle pubbliche calamità il presidente generale assume la direzione di tutti i servizi di soccorso dell'Associazione.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo del Comitato centrale:

a) delibera nel mese di settembre il bilancio preventivo e nel mese di aprile il conto consuntivo dell'Associazione, mantenendovi distinte le parti relative ai servizi di guerra da quelle relative ai servizi di pace; bilancio e conto consuntivo da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'interno;

b) approva nel mese di settembre il bilancio preventivo e nel mese di aprile il conto consuntivo del Comitato centrale; da allegare al bilancio ed al conto di cui alla lettera *a*) di questo articolo;

c) approva nel mese di settembre i bilanci preventivi e nel mese di aprile i conti consuntivi dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati dipendenti; da allegare al bilancio ed al conto di cui alla lettera *a*) di questo articolo;

d) adotta i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei còmpiti dell'Associazione;

e) delibera l'accettazione di lasciti e doni, l'investimento delle somme disponibili, l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;

f) delibera le norme per l'istituzione e la soppressione di Sottocomitati;

g) delibera il regolamento interno per il personale addetto agli uffici del Comitato centrale e degli organi locali;

h) delibera gli altri regolamenti per i servizi dell'Associazione;

i) nomina il direttore generale dell'Associazione;

l) delibera sugli altri argomenti indicati dal presente statuto e dai regolamenti;

m) propone le modificazioni allo statuto dell'Associazione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo del Comitato centrale è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

L'invito ad intervenire alle sedute deve essere fatto per iscritto, firmato dal presidente generale e fatto pervenire ai singoli componenti cinque giorni prima della seduta o almeno ventiquattro ore prima nelle convocazioni d'urgenza.

Art. 6.

Al direttore generale dell'Associazione è affidato il pratico svolgimento dei servizi e delle attività sociali in tempo di pace e in tempo di guerra, secondo gli ordini e le direttive del presidente generale e del Consiglio direttivo.

Per delega del presidente generale egli amministra la disciplina del personale militare e non militare dell'Associazione.

Il direttore generale funge infine da segretario del Consiglio suddetto, con voto consultivo.

Art. 7.

I Comitati provinciali residenti nelle sedi dei Comandi di Corpo d'armata sono, di massima, centri di mobilitazione della Croce Rossa Italiana.

Con ordinanza del presidente generale dell'Associazione è stabilito quali altri Comitati provinciali possono funzionare come centri di mobilitazione, determinando, a tal fine, la rispettiva speciale competenza territoriale.

Art. 8.

I presidenti dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati convocano e presiedono le adunanze dei rispettivi Consigli; provvedono alla esecuzione dei deliberati nonchè delle disposizioni e delle direttive del Comitato centrale; vigilano sul regolare funzionamento dei servizi e degli uffici dipendenti nella propria circoscrizione; in caso d'urgenza assumono i poteri dei rispettivi Consigli, salvo ad esporre il proprio operato alla prima adunanza per la ratifica; vigilano e coordinano l'azione degli organi dipendenti ed esercitano tutti gli altri poteri ad essi conferiti dal presente statuto e dai regolamenti dell'Associazione.

I presidenti hanno facoltà di delegare uno dei consiglieri a sostituirli o rappresentarli in caso di assenza o d'impedimento. La delega deve essere approvata dal presidente generale.

Art. 9.

I Consigli dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati deliberano i propri bilanci preventivi ed i conti consuntivi; adottano i provvedimenti necessari per lo svolgimento di tutte le varie attività dell'Associazione nei limiti del proprio territorio, ed hanno le altre attribuzioni derivanti dal presente statuto e dai regolamenti.

I regolamenti speciali o particolari dei servizi dell'Associazione stabiliscono quali deliberazioni debbono riportare la superiore approvazione.

Art. 10.

I Comitati provinciali dipendono direttamente dal Comitato centrale; i Sottocomitati dipendono dal Comitato centrale per il tramite del rispettivo Comitato provinciale; le Delegazioni nel Regno dipendono di regola dal rispettivo Comitato provinciale, ad eccezione di quelle che dal presidente generale siano assegnate alle dipendenze di un Sottocomitato.

La stessa norma vale anche per gli organi dell'Associazione nelle Colonie.

Le Delegazioni generali all'estero e le Delegazioni uniche per ogni Stato, che hanno il còmpito di unire i connazionali nel nome e nei fini della Croce Rossa, dipendono direttamente dal Comitato centrale; le varie Delegazioni in uno stesso Stato dipendono dal Comitato centrale, per il tramite della rispettiva Delegazione generale.

I Comitati provinciali hanno sede in ogni capoluogo di Provincia.

La istituzione dei Sottocomitati e delle Delegazioni è rimessa alla facoltà del presidente generale, cui spetta di fissarne i limiti territoriali.

Nella sede dei Comitati provinciali non possono essere istituiti o aver sede Sottocomitati, i quali possono essere istituiti in qualsiasi altro Comune, in seguito ad elevazione di una Delegazione a Sottocomitato, secondo le norme di cui al precedente art. 5, lettera *f*).

Art. 11.

Qualora il Consiglio di un Comitato provinciale o di un Sottocomitato non si trovi in grado di funzionare o quantunque richiamato non si uniformi alla legge, allo statuto, ai regolamenti e alle direttive dell'Associazione, può essere sciolto dal presidente generale, sentito il Consiglio direttivo del Comitato centrale.

Il presidente generale provvede, secondo i casi, alla nomina di una nuova rappresentanza o di un commissario per la temporanea amministrazione dell'organo dipendente.

In caso di dimissioni del presidente o del Consiglio di un Comitato o Sottocomitato, il presidente generale provvede come al comma precedente.

Art. 12.

Presso ogni Comitato provinciale ed ogni Sottocomitato può essere istituita una sezione femminile, in conformità di norme e con finalità opportunamente disciplinate dal Consiglio direttivo del Comitato centrale.

Tutte le sezioni femminili formano l'« Unione femminile della Croce Rossa » sotto l'Alto Patronato di Sua Maestà la Regina d'Italia e presieduta dal presidente generale dell'Associazione.

Art. 13.

La delegata per le infermiere presso il Comitato centrale e le ispettrici presso i Comitati provinciali ed i Sottocomitati intervengono con voto consultivo alle adunanze, rispettivamente, del Consiglio direttivo e dei Consigli quando si trattino argomenti relativi al servizio ed al personale di infermiere volontarie e professionali e di assistenti sanitarie.

Art. 14.

Ciascun Comitato e Sottocomitato può aprire una speciale iscrizione di « Volontari del soccorso » che costituiranno squadre di volontari del pubblico soccorso, ed alle quali l'Associazione farà impartire istruzioni teoriche e pratiche.

Le squadre possono essere fornite di particolari distintivi, di segni di riconoscimento ed eventualmente anche di una divisa comune.

Un apposito regolamento, deliberato dal Consiglio direttivo del Comitato centrale ed approvato dal Ministero dell'interno, disciplina la iscrizione, l'amministrazione, il servizio ed i corsi d'istruzione dei « Volontari del soccorso ».

Art. 15.

I soci si distinguono in tre categorie: benemeriti, perpetui e temporanei.

Sono inscritti quali soci benemeriti coloro che abbiano operato altamente ed utilmente per i fini dell'Associazione ovvero che versino, per tale iscrizione, una quota non minore di lire tremila. I soci benemeriti sono proclamati dal Consiglio direttivo del Comitato centrale.

Sono inscritti quali soci perpetui coloro che versino a tal fine una quota non minore di lire duecento.

Sono inscritti come soci temporanei coloro che a tal fine versino una quota di lire dieci annue.

E' ammesso il passaggio dalla terza e dalla seconda categoria a categoria superiore, previa integrazione della quota relativa.

I nomi di persone defunte, a richiesta della famiglia o di terzi che vogliano onorarle, possono essere inscritti quali soci benemeriti o perpetui « ad memoriam », mediante versamento della quota relativa.

Art. 16.

Ogni ente collettivo, pubblico o privato, può, alle stesse condizioni indicate nel precedente articolo, essere inscritto come socio benemerito o perpetuo. Per l'iscrizione a socio temporaneo la quota annua è di lire venti.

Art. 17.

Gli inscritti all'Associazione nazionale combattenti ed all'Associazione mutilati ed invalidi di guerra, che, attraverso la propria Associazione, domandano di diventare soci temporanei della C.R.I., versano lire cinque (compreso distintivo e tessera) per il primo anno e lire tre per ciascuno degli anni successivi.

Per la iscrizione come socio benemerito o perpetuo, sia degli ex combattenti e dei mutilati, sia delle rispettive sezioni e federazioni, la quota è, rispettivamente, di lire millecinquecento e di lire cento.

Con deliberazione del Consiglio direttivo del Comitato centrale uguali concessioni possono estendersi ad Associazioni analoghe ed ai rispettivi soci, e ad altre collettività e rispettivi componenti.

Art. 18.

Si perde la qualità di socio in seguito a dimissione o a radiazione.

La radiazione ha luogo:

1° quando il socio, dopo formale diffida per iscritto, non abbia effettuato i pagamenti dovuti;

2° quando il socio venga a trovarsi in uno dei casi previsti nell'art. 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e in ogni altro caso di indegnità morale e politica.

All'ammissione e alla radiazione dei soci provvedono, rispettivamente, i presidenti ed i Consigli dei singoli Comitati e Sottocomitati.

Contro la radiazione l'interessato può ricorrere al Consiglio direttivo del Comitato centrale.

Art. 19.

I presidenti dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati, nel mese di gennaio di ciascun anno, convocano in assemblea i rispettivi soci per le comunicazioni circa l'azione svolta e da svolgere e per prendere cognizione di quanto può essere espresso dai singoli soci.

Capo III.

Patrimonio ed amministrazione.

Art. 20.

Il patrimonio dell'Associazione è unico, è amministrato dal Consiglio direttivo del Comitato centrale, e non può essere adoperato che per i fini di guerra e di pace dell'Associazione.

Art. 21.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre. Però, all'effetto di liquidare, esigere e pagare l'importo delle operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae fino all'ultimo giorno di febbraio del

l'anno successivo; nel quale giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.

La gestione del patrimonio sociale è disciplinata dal regolamento di amministrazione e di contabilità.

Art. 22.

I Comitati provinciali ed i Sottocomitati hanno autonomia amministrativa per la propria gestione, secondo le norme del regolamento di amministrazione e di contabilità.

Le Delegazioni nel Regno, essendo organi di propaganda, non hanno di regola gestione di fondi e di patrimonio, salvo che per circostanze speciali ne siano autorizzate dal presidente generale.

Art. 23.

Le deliberazioni dei Consigli dei Comitati e Sottocomitati che riguardano spese alle quali si intenda far fronte mediante storni di bilancio o nuove o maggiori entrate, debbono riportare l'approvazione del Consiglio direttivo del Comitato centrale.

Art. 24.

Un elenco sommario di tutte le deliberazioni dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati deve essere trasmesso trimestralmente al presidente generale, che può richiedere sollecitamente copia delle deliberazioni non soggette ad approvazione superiore e pronunciarne l'annullamento entro un mese dal giorno di ricevimento della copia, sentito il parere del Consiglio direttivo del Comitato centrale, e dopo aver richiesto all'organo interessato schiarimenti e deduzioni. L'annullamento può essere pronunziato solo nei casi in cui la deliberazione contenga violazioni di leggi, di statuto o di regolamenti, ovvero risulti gravemente lesiva agli interessi dell'Associazione.

Capo IV.

Disposizioni varie.

Art. 25.

Le cariche dell'Associazione sono gratuite e non compatibili con incarichi retribuiti dall'Associazione.

Non possono essere nominati alle cariche stesse i soci:

a) che siano stipendiati, salariati o comunque dipendenti dall'Associazione;

b) che siano ufficiali, sottufficiali o militi della Croce Rossa italiana in servizio;

c) che abbiano con l'Associazione rapporti d'interessi per concessioni o per contratti di prestazione di opere, di somministrazioni e forniture.

Art. 26.

E' data facoltà all'Associazione italiana della Croce Rossa:

a) di conferire la ricompensa « al merito » istituita nel 1913 e destinata a premiare coloro i quali abbiano reso segnalati servizi all'Associazione stessa con azioni personali, o comunque si siano distinti nei suoi servizi in guerra od in pace;

b) di conferire al proprio personale mobilitabile, dei ruoli per i servizi del tempo di pace e per i servizi del tempo di guerra, che abbia 25 anni di iscrizione nei ruoli stessi, la « Croce di anzianità », istituita nel 1917;

c) di premiare con speciali medaglie o diplomi « di benemerenza » chi sovviene ai suoi bisogni economici;

d) di distribuire medaglie e diplomi di propaganda.

La specie e il conferimento delle suddette ricompense e le norme relative sono disciplinate da regolamento speciale, deliberato dal Consiglio direttivo del Comitato centrale ed approvato dal Ministero dell'interno.

Capo V.

Disposizioni transitorie.

Art. 27.

Dalla data di approvazione del presente statuto i Comitati di circoscrizione, i Comitati, i Sottocomitati e le Delegazioni aventi sede nei capoluoghi di Provincia, assumono la qualifica e le attribuzioni di « Comitati provinciali », rimanendo così, ed a tutti gli effetti, modificata e stabilita la rispettiva competenza territoriale, salvo quella speciale e per i soli servizi di reclutamento e mobilitazione del personale nei riguardi dei Comitati provinciali di cui all'art. 7 del presente statuto.

L'attuale competenza territoriale dei Sottocomitati, esistenti alla data predetta in sede diversa dai capoluoghi di

provincia, può essere conservata, ferma restando la facoltà di eventuali modificazioni, in ogni tempo, da parte del presidente generale.

Art. 28.

Le amministrazioni elettive in carica nei Comitati e Sottocomitati alla data di approvazione del presente statuto saranno sostituite provvisoriamente da commissari fino a quando non sarà possibile costituire le normali amministrazioni, secondo le disposizioni del presente statuto.

I delegati all'interno, già nominati alla data predetta per il triennio 1927-29, s'intendono nominati per il quadriennio 1929-32, ferma restando la facoltà di revoca, in ogni tempo, da parte del presidente generale.

Agli effetti delle disposizioni concernenti la durata delle cariche, il primo quadriennio scadrà il 31 dicembre 1932.

Art. 29.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente statuto o incompatibili con esso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

N. 137. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto-legge n. 169 - Aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio.** — (Gabinetto). — 28 gennaio 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 47, del 25 febbraio 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di disciplina militare;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1907, n. 141, relativo al matrimonio dei militari di truppa;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, sul matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 986, relativo al matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina;

Visto il R. decreto 30 settembre 1926, n. 1764, riguardante il matrimonio degli appuntati dei carabinieri Reali;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di elevare l'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, ai sensi delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, è elevata a due quinti del numero degli appuntati stabilito dall'organico.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 164. — FERZI.

N. 138. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni componenti la Commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i generi del corredo e vari, delle forze armate dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici). — 22 febbraio 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA, PER L'INTERNO, PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, concernente il coordinamento dei servizi di Commissariato delle forze armate dello Stato;

Visto l'art. 4 del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118, sulla composizione e attribuzioni della Commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato;

Decreta:

Sono designati a far parte della Commissione centrale pei collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato, nominata con decreto ministeriale 22 gennaio 1928, i seguenti ufficiali:

Membri effettivi:

Colonnello commissario nella R. Marina MAINO cav. uff. Cesare in sostituzione del colonnello commissario nella R. Marina ARCUCCI comm. Ercole.

Membri supplenti:

Ten. colonnello commissario nella R. Marina MANTOVANI cav. Achille in sostituzione del ten. colonnello nella R. Marina DORIA cav. uff. Antonio.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1929 - Anno VII.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
e Ministro Segretario di Stato
per la guerra, per l'interno, per la marina
e l'aeronautica:

MUSSOLINI.

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 48 *Guerra, foglio n.* 231. — SCRIVANTE.

N. 139. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 28 febbraio 1929 - Anno VII.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero delle Colonie, con decreto del 28 gennaio 1929, n. 61, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato, la ditta PAVONE avv. Arturo di Ernesto, esercente in Bengasi l'industria tipografica ed il commercio della carta, nonchè la rappresentanza in cereali.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 140. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 28 febbraio 1929 - Anno VII.

Con riferimento alla circolare 469 del *giornale militare* 1928 (titolo A - ultimo capoverso) ed a seguito della circolare n. 822 del *giornale militare* 1928, si comunicano le seguenti variazioni nei prezzi delle parti di ricambio degli autoveicoli Fiat verificatesi a decorrere dal 1° febbraio 1929:

TIPO 501 - 503.

N.	81486	Perno per pistone .	da L.	5.—	a L.	2.40
»	64057	Biella con cappello .	» »	50.—	» »	36.50
»	45911	Perno per fuso a snodo . . .	» »	7.—	» »	4.50
»	56828	Staffe per molle anter.	» »	25.—	» »	7.50
»	56829	Staffe per molle post.	» »	10.—	» »	5.60
»	81490	Biella con cappello .	» »	50.—	» »	36.50
»	73982	Perni per fusi a snodo	» »	20.—	» »	6.90
»	77849	Mozzo c/ tamburo per ruote ant. . .	» »	90.—	» »	240.—

TIPO 505 - 505-*B* - 507 - 509.

N.	48771	Staffa per molle post.	da L.	20.—	a L.	9.50
»	40242	Staffa per molle anter.	» »	26,—	» »	16.—
»	75594	Staffa per molle anter.	» »	30.—	» »	22.—
»	74761	Mozzo anteriore senza tamburo . . .	» »	130.—	» »	200.—
»	78093	Tamburo per freni anteriori (da ultimare)	» »	280.—	» »	165.—

TIPO 509.

N.	80652	Stantuffo mot. Magnal	da L.	25,—	a L.	11.—

TIPO XV TER.

N.	3008	Perno per stantuffo .	da L.	6.75	a L.	4.80
»	31115	Biella con cappelletto	» »	70.—	» »	53.—

TIPO 18 B. L.

N. 158185 A	- Perno per stantuffo	da L.	6.40	a L.	4.70
» 161185	- Biella con cappelletto . . .	» »	90.—	» »	56.—
Metallo bianco antifrizione al Kg.		» »	42.—	» »	30.—

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 141. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti obbligatori ed esami a scelta facoltativa per ufficiali in S. P. E. del corpo veterinario militare, compresi nei limiti di anzianità di cui alle circolari n. 548 e n. 750 del *giornale militare* 1928.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 febbraio 1929 - Anno VII.

I seguenti ufficiali in S. P. E. del corpo veterinario militare sono stati ammessi agli esperimenti obbligatori ed agli esami a scelta facoltativa, stabiliti nei giorni per ciascun grado sottoindicati, giusta circolare 62 del *giornale militare* c. a.:

Maggiori (scelta obbligatoria) 15 febbraio 1929.

SPINACI Amos.
SEGU' Giuseppe.
d'AUTILIA Luigi.
POGGIOLINI Renzo.
CONTI Gaetano.
LARI Pasquale.
CASTELFRANCO Gustavo.
POZZETTI Dario.

Capitani (scelta facoltativa) 22 febbraio 1929.

PERONE Giovanni.
NAPOLI Raffaele.

Capitani (ad anzianità) 1° marzo 1929.

BIANCHI Ugo.
ALESSANDRINI Giuseppe.

Tenenti (scelta facoltativa) 4 marzo 1929.

FRANCI Achille.
RINALDI Luigi.
BELMONDO Claudio.
ALONGI Giuseppe.
BIGLIENI Antonio.
BRIENZA Antonio.
CERRACCHIO Ettore.
CAROLI Tobia.

Tenenti (ad anzianità) 12 marzo 1929.

BAVASSANO Giuseppe.
SISTO Enrico.
BASILE Raffaele.
FRANCI Achille.
SCACCIA Giuseppe.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 142. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — **Cappotto per gli ufficiali dei bersaglieri che usufruiscono di motocicli ed automezzi** (*con 3 tavole di disegno*). — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 28 febbraio 1929 - Anno VII.

Gli ufficiali dei bersaglieri, destinati a condurre le motociclette o ad essere comunque trasportati su autoveicoli dei riparti ciclisti, posono indossare, solo quando stanno su macchina un cappotto di panno g. v. da truppa foderato di pelliccia avente i requisiti che risultano dalla seguente descrizione:

Il cappotto deve essere a taglio molto ampio, senza martingala, senza cintura di panno ed altro e lungo fino al ginocchio. Si compone di un corpo, di due maniche e di un bavero.

Il corpo è composto di due parti anteriori e di una parte posteriore. Sulle parti anteriori destra e sinistra sono praticate due tasche a taglio orizzontale, dell'apertura di circa 18 cm. e munite di copritasca per la chiusura. La parte an-

teriore destra porta cinque bottoni grandi di frutto g. v. ed è rinforzata sul rovescio con una lista di riporto di panno (sottopanno); la parte anteriore sinistra presenta internamente uguale riporto di panno nel quale sono praticati cinque occhielli corrispondenti ai bottoni suaccennati.

La parte posteriore è in un sol pezzo, a taglio diritto.

Le maniche sono costruite in tre pezzi e sono unite al corpo con un taglio a punta (raglan) per modo che la loro unione ha inizio dalla cucitura del bavero ed abbraccia tutta la spalla; sono munite di una martingala con asola e due bottoni applicati a circa cm. 7 dalle estremità.

Il bavero è ampio, rovesciato a punte rotonde e si chiude con un gangherello e rispettiva maglietta. Al sottobavero è assicurata nel lato sinistro una martingala; nel lato destro havvi un bottone piccolo per fermare la martingala quando il bavero è tenuto alzato.

Il cappotto è foderato fino a metà busto con tela di cotone color grigio e vi si applica inoltre una pelliccia scura di capretto.

La pelliccia è amovibile ed è assicurata al cappotto mediante una abbottonatura costituita da 15 bottoni piccoli di frutto color grigio applicati lungo il sottopanno a distanza di circa 10 cm. l'uno dall'altro e n. 15 bottoni di metallo a pressione intercalati tra quelli di frutto.

L'orlo interno della pelliccia è munito di una lista di tela nera nella quale sono praticati gli occhielli in corrispondenza dei bottoni di frutto ed applicati i maschi dei bottoni a pressione.

Gli ufficiali interessati dovranno provvedersi a proprie spese dell'indumento facoltativo in questione.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

TAVOLA I

Cappotto visto di fronte



TAVOLA II

Cappotto visto di fianco

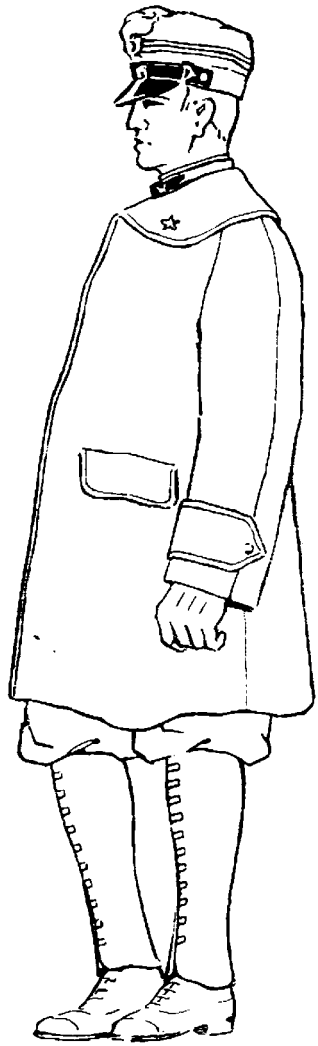
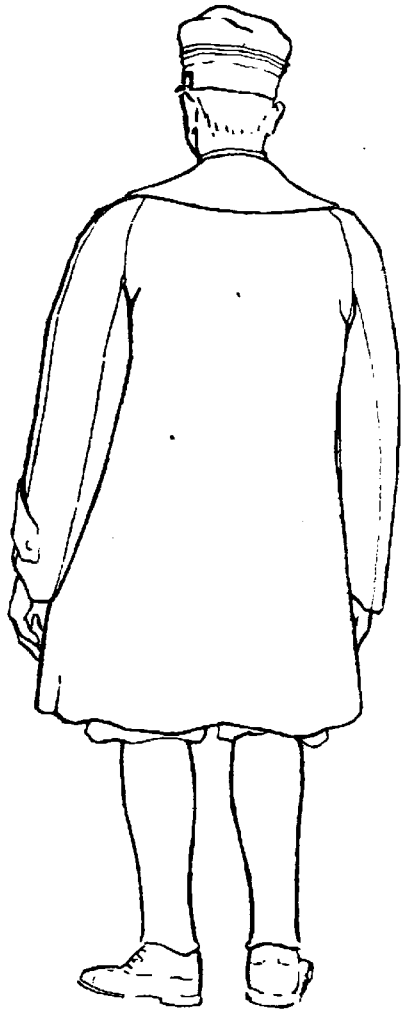


TAVOLA III

Cappotto visto di dietro



N. 143. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del cordone da trombe per fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 28 febbraio 1929 - Anno VII.

Per la fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è adottato un unico cordone da tromba costituito dal cordone propriamento detto e da due fiocchi.

Il cordone propriamente detto, lungo m. 2.70, compresa la parte che entra nei fiocchi, ha l'anima di cotone ricoperta di fili di lana metà bianchi e metà scarlatti; il diametro del cordone è di mm. 7.

I fiocchi, posti alle due estremità del cordone, hanno la testa di legno ricoperta da un intreccio di fili di lana metà bianchi e metà scarlatti e la frangia formata da cordoncini ritorti a due capi, metà bianchi e metà scarlatti. La lunghezza della frangia è di mm. 84 a 88; quella dell'intero fiocco è di mm. 148 a 152.

Sono aboliti gli attuali cordoni da tromba per fanteria e quelli da tromba per cavalleria, artiglieria e genio. Quelli attualmente in dotazione ai corpi saranno usati fino a consumazione.

I cordoni di nuovo tipo saranno inventariati allo stesso categorico 58 della categoria II del nomenclatore del materiale dei servizi logistici al quale sono tenuti in carico quelli di vecchio tipo.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 144. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della spazzola da capelli, con custodia di tela.** — (Direzione generale servizi logistici). — 28 febbraio 1929 - Anno VII.

E' adottata per la truppa la spazzola da capelli, con custodia di tela.

La spazzola è costituita da un'assicella di legno faggio di un sol pezzo, di forma ovale, larga mm. 67, lunga mm. 130, dello spessore di mm. 15. La sua parte superiore è a superficie arrotondata (bombé), e tutto intorno è scannellata. E' lisciata e verniciata da tutte le parti. La spaz-

zola ha inoltre 133 mazzetti di setole, regolarmente disposti ad eguale distanza l'uno dall'altro su cinque file concentriche. I mazzetti sono infissi a macchina entro un foro di mm. 2,5 circa di diametro.

Le setole dei mazzetti sono rene naturali, non tinte, elastiche, di buona qualità, prive di qualsiasi fibra vegetale.

La custodia è allestita con tela di cotone da tenda. E' costituita da due striscie di tela cucite a sacchetto. La striscia maggiore è lunga cm. 22,5, larga cm. 9; quella minore è lunga cm. 13,5 e larga cm. 9. Delle suddette striscie, i lati che formano il fondo del sacchetto, sono arrotondati. La striscia maggiore sporge dalla bocca del sacchetto per cm. 9. La parte sporgente è anch'essa arrotondata; è orlata con nastro di tela grigia della larghezza di un centimetro, ed ha un'asola centrale ad un centimetro dal margine esterno. Quésta parte, quando nella custodia è tenuta la spazzola, vien piegata ed abbottonata ad un bottone piccolo di frutto grigio cucito sulla striscia piccola a cm. 3,5 dalla bocca del sacchetto.

Le custodie saranno allestite, a misura del bisogno, direttamente dai Corpi, utilizzando i teli da tenda fuori uso.

La spazzola da capelli senza custodia sarà inventariata al categorico 130 della categoria I - Sezione A - del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo unitario di L. 1,75.

La spazzola con custodia al successivo categorico 131, al prezzo unitario di L. 2,40.

La sola custodia di tela al successivo categorico 132, al prezzo unitario di L. 0,65.

I corpi di massima dovranno tenere in carico tali spazzole al categorico 131, beninteso quando siano complete e cioè provviste di custodia. Le spazzole o le custodie saranno invece assunte in carico separate solo quando manchino dell'altro oggetto che le completa.

Segue il conto di costruzione della custodia di tela per spazzole da capelli:

Conto di costruzione della custodia di tela per spazzola da capelli.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio per tende alta m. 0,88	m.	0,05	9 —	0,45
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	0,20
			Prezzo di costo . . . L.	0,65
			Prezzo di conteggio . . . L.	0,65

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,25 di nastro di cotone spinato alto mm. 16, un bottone piccolo di frutto ed il filalo di cotone per le cuciture.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 145. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di coperture distintivo di tela kaki per copricapi da truppa.** — (Direzione generale servizi logistici) — 28 febbraio 1929 - Anno VII.

Sono adottati per la truppa le seguenti coperture distintivo di tela kaki per copricapi da distribuirsi in occasione di esercitazioni e manovre a partiti contrapposti e da ritirarsi a servizio ultimato. Le medesime saranno considerate dotazione di reparto.

Per il berretto di panno g. v. da fatica mod. 927.

La copertura è allestita con tela di cotone tinta in kaki per fodera, alta m. 0.62, e si compone di due parti, una di destra ed una di sinistra, unite fra di loro mediante una doppia cucitura, tanto nella parte superiore che nelle parti anteriore e posteriore.

La estremità inferiore, internamente, è rinforzata con un nastro di cotone color kaki, alto mm. 10 a 15; ed ai lati sono applicabili sullo stesso nastro, due gangherelli di ot-

tone, per assicurarla alle estremità inferiori del berretto fra la fascia d'alluda e la soprafascia del berretto stesso. Le taglie delle coperture sono 3, come da specchio delle misure. La 1ª taglia corrisponde ai berretti di sviluppo interno di cm. 60-59-58; la 2ª ai berretti di cm. 57-56-55; la 3ª ai berretti di cm. 54-53.

Sarà inventariata al categorico 187 Sez. A - categoria II - del materiale dei servizi logistici.

Per il cappello di feltro g. v. per truppa da montagna.

La copertura è allestita con tela di cotone tinta in kaki per fodere, alta m. 0.62, e si compone di 5 parti. La parte centrale di forma rettangolare, è munita di un'apertura nel davanti orlata con punti di asola, della lunghezza di cm. 5. Le parti laterali, divise in 4 pezzi, sono unite fra loro mediante doppia cucitura a macchina. Nella parte laterale sinistra ed al centro è praticato, all'altezza di 3 cm. dalla base inferiore, un occhiello per l'introduzione del gambo della nappina. L'orlo inferiore della copertura è rinforzata internamente con un nastro di cotone tinto in kaki alto mm. 10 a 15. La copertura non è munita di tesa, dovendo ricoprire solo la coppa e la calotta ovale.

Le taglie della copertura sono 4 come da specchio delle misure. La 1ª taglia corrisponde ai cappelli con sviluppo interno di cm. 60-59; la 2ª taglia corrisponde ai cappelli di cm. 58-57; la 3ª ai cappelli di cm. 56-55 e la 4ª ai cappelli di cm. 54-53.

Sarà inventariata al categorico 188 della suddetta categoria.

Per il cappello da bersagliere.

La copertura di tela color kaki per cappello da bersaglieri è allestita con tela di cotone tinta kaki per fodere alta cm. 62, e si compone di un tondino ovale, di una fascia in due pezzi per la calotta del cappello e di un'altra fascia circolare in un pezzo solo per la tesa. Il tondino e le due fascie sono riunite fra loro con doppie cuciture a macchina. Il cordoncino di cotone color kaki è tenuto, all'orlo della fascia della tesa da una guaina mediante la ripiegatura della estremità della fascia stessa e serve per fermare la copertura al cappello.

In alto, sul fianco destro, è praticato un occhiello orizzontale di mm. 45 circa per il passaggio del gambo del pennacchietto. L'occhiello è rinforzato internamente con un rettangoletto della stessa tela della copertura.

Le taglie della copertura sono quattro, come da specchio delle misure: la 1ª corrisponde ai cappelli aventi lo sviluppo interno di cm. 60-59; la 2ª ai cappelli di cm. 58-57; la 3ª ai cappelli di cm. 56-55 e la 4ª ai cappelli di cm. 54-53.

Sarà inventariata al categorico 189 della suindicata categoria.

Per il colbacco.

La copertura del colbacco è allestita con tela di cotone tinta in kaki per fodere alta m. 0.62, e si compone di un tondino ovale e di una fascia.

La fascia ed il tondino sono fra di loro uniti con una doppia cucitura a macchina.

Un cordoncino di cotone color kaki è tenuto all'orlo inferiore della fascia in una guaina formata mediante la ripiegatura dell'estremità della fascia stessa e serve per fermare la copertura al colbacco.

Sul lato sinistro, a metà circa dell'altezza della fascia, e sulla parte posteriore in alto, sono praticati due fori orlati per il passaggio degli scudetti di packfong con gancio. Nella parte anteriore, in alto, trovasi un occhiello orizzontale di mm. 20 circa per il passaggio del gambo della nappina. I due fori e l'occhiello hanno internamente un rinforzo formato con tela identica a quella della copertura.

Le taglie delle coperture sono tre, come da specchio delle misure: la 1ª taglia corrisponde ai colbacchi di sviluppo interno di cm. 60-59-58; la 2ª ai colbacchi di cm. 57-56-55 e la 3ª taglia ai colbacchi di cm. 54-53-52.

Sarà inventariata al categorico 190 della stessa categoria.

Per i chepì.

La copertura di tela kaki per chepì è allestita con tela di cotone tinta in kaki per fodera, alta m. 0. 62, e si compone di un tondino ovale e di una fascia.

La fascia ed il tondino sono fra di loro uniti con una doppia cucitura a macchina. Nella parte anteriore, in alto, nella cucitura del tondino con la fascia, trovasi un occhiello orizzontale di mm. 20 circa per il passaggio del gambo della

nappina. La fascia si divide in due parti: posteriore ed anteriore. Quest'ultima è alquanto più lunga sul davanti in modo da coprire la visiera del chepì. Un cordoncino di cotone color kaki è tenuto all'orlo inferiore della fascia da una guaina formata mediante la ripiegatura dell'orlo inferiore della fascia stessa e serve per fermare la copertura del chepì.

Le taglie delle coperture sono quattro. La 1ª taglia corrisponde ai chepì di sviluppo interno di cm. 60-59; la 2ª ai chepì di cm. 58-57; la 3ª ai chepì di cm. 56-55 e la 4ª ai chepì di cm. 54-53.

Sarà inventariata al categorico 191 della medesima categoria.

Specchi delle misure delle coperture di tela kaki per copricapi.

Specie della copertura	Taglie	Sviluppo interno	Altezza della fascia: Sul davanti	Sul fianchi	Dietro	Altezza del cuoio: a base longitudinale	a base trasversale	Altezza della tesa			Lunghezze		Altezze				
Per chepy	1ª	60-59	350	150	110	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2ª	58-57	340	150	110	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3ª	56-55	330	150	110	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4ª	54-53	320	150	110	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Per cappello da bersagliere	1ª	60-59	—	—	—	—	330	175	160	105	95	110	—	—	—	—	—	—	—
	2ª	58-57	—	—	—	—	320	165	155	105	95	110	—	—	—	—	—	—	—
	3ª	56-55	—	—	—	—	310	160	150	105	95	110	—	—	—	—	—	—	—
	4ª	54-53	—	—	—	—	300	155	145	105	95	110	—	—	—	—	—	—	—
Per berretto di panno grigio verde da fatica Mod. 1927	1ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	290	300	165	125	—	—	—
	2ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280	290	160	120	—	—	—
	3ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270	280	155	115	—	—	—
Per il cappello di feltro grigio verde per truppa da montagna	1ª	60-59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155	300	80
	2ª	58-57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	295	80
	3ª	56-55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145	290	80
	4ª	54-53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140	285	80

Per collaudo: vedi specchio delle misure inserto nella circolare 58 del *giornale militare* 1910 - pagina 209

Dimostrazione delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle coperture di tela kaki per copricapi.

Specie della copertura	Taglie	Suddivisioni e sviluppo intero	Da costruirsi su cento	Tela di cotone tinta kaki per fodere alta m. 0.62 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone tinta kaki per fodere alta m. 0.62 — Quantità per ogni taglia	Media stoffa occorrente m.	Note
Per chepy	1ª	60-59	15	0,28	4,20	0,26	
	2ª	58-57	20	0,27	5,40		
	3ª	56-55	50	0,26	13 —		
	4ª	54-53	15	0,25	3,75		
			100		26,35		
Per cappello da bersagliere	1ª	60-59	15	0,47	7,05	0,45	
	2ª	58-57	20	0,46	9,20		
	3ª	56-55	50	0,45	22,50		
	4ª	54-53	15	0,44	6,60		
			100		45,35		
Per berretto di panno grigio verdi da fatica mod. 1927	1ª	—	25	0,22	5,50	0,21	
	2ª	—	50	0,21	10,50		
	3ª	—	25	0,20	5 —		
			100		21 —		
Per il cappello di feltro grigio verde per truppa da montagna	1ª	60-59	15	0,20	3 —	0,18	
	2ª	58-57	20	0,19	3,80		
	3ª	56-55	50	0,18	9 —		
	4ª	54-53	15	0,17	2,55		
			100		18,35		
Per colbacco	1ª	60-59-58	25	0,34	8,50	0,33	
	2ª	57-56-55	50	0,33	16,50		
	3ª	54-53-52	25	0,32	8 —		
			100		33 —		

Conto di costruzione delle coperture di tela kaki per copricapi.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Per cappello di feltro g. v. per truppa da montagna		Per cappello da bersaglieri		Per cappello di panno g. v. da fatica modello 1927		Per chepì		Per colbacco	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Tela di cotone tinta kaki per fodere alta m. 0,62.	m.	4, 30	0, 18	0, 77	0, 46	1, 97	0, 21	0, 90	0, 26	1, 11	0, 33	1, 41
Mano d'opera per ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	0, 25	—	0, 60	—	0, 25	—	0, 35	—	0, 45
Prezzo di costo.	L.	—	—	1, 02	—	2, 57	—	1, 15	—	1, 46	—	1, 86
Prezzo di conteggio. . .	»	—	—	1, 10	—	2, 60	—	1, 20	—	1, 50	—	1, 90

(1) Nella fornitura sono compresi, oltre il filato per le cuciture ed occhielli, i seguenti altri accessori:
Per il cappello alpino: il nastro di cotone color kaki alto mm. 10 a 15;
Per il cappello da bersagliere, chepì e colbacco: il cordoncino di cotone color kaki del diametro di mm. 2 a 3;
Per il berretta da fatica: il nastro di cotone color kaki alto mm. 10 a 15 e 2 gangherelli di ottone.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 146. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una copertura di tela per tamburi.** — (Direzione generale servizi logistici). — 28 febbraio 1929 - Anno VII.

E' adottata, per la protezione dei tamburi nelle camerate e nei magazzini, una copertura di tela.

La copertura è costituita con tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0.62.

E' di forma circolare e si compone di due teli riuniti mediante due cuciture ribadite.

Ai lati è praticato un orlo, formante guaina, di mm. 15, e nel cui interno scorre un cordoncino di cotone tinto in grigio di mm. 3 a 4.

Le dimensioni ad oggetto finito sono le seguenti:

Ampiezza circolare	ml. 1.18
Altezza	» 0.30

La copertura sarà inventariata al categorico 184 - categoria II - Sezione A del nomenclatore del materiale dei servizi logistici.

Conto di costruzione della copertura di tela per tamburo.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62. . .	m.	0,68	4,30	2,924
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	0,550
			Prezzo di costo . . . L.	3,474
			Prezzo di conteggio . . . L.	3,50

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,30 di cordoncino di cotone tinto in grigio del diametro di mm. 3 a 4 ed il filato di cotone per le cuciture

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 147. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un cuscinetto di tela per tamburo.** — (Direzione generale servizi logistici). — 28 febbraio 1929 - Anno VII.

E' adottato un cuscinetto di tela per tamburo in sostituzione dell'attuale grembiale di tela per tamburini.

Il cuscinetto è costruito con tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62.

Si compone di telo di forma rettangolare di cm. 45 per 30, chiuso con tre cuciture ai lati e ripieno di ovatta in fiocco per imbottitura. Esternamente, ai quattro lati, sono applicati 4 nastri di cotone color grigio alto mm. 14 a 15 e lunghi cm. 32, che distano dagli angoli di centimetri 6 dal lato lungo e centimetri 2 1/2 dal lato corto.

Le dimensioni del cuscinetto ultimato sono le seguenti:

Lunghezza cm. 28 - Larghezza cm. 21.

Il grembiale di tela per tamburini di cui al categorico 91 — Sezione *A* — della categoria II del nomenclatore del materiale dei servizi logistici passa al categorico 582 della sezione *D*. Il cuscineto di tela per tamburo sarà inventariato al categorico 185 dell'anzidetta sezione *A*.

Conto di costruzione del cuscinetto di tela per tamburi.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,68 . . .	m.	0,225	4,30	0,967
Mano d'opera ed ogni altre fornitura (1).	L.	—	—	0,65
			Prezzo di costo . . . L.	1,617
			Prezzo di conteggio . . . L.	1,65

(1) Nella fornitura sono compresi: gr. 100 di ovatta per imbottitura, m. 1,30 di nastro di cotone color grigio mm. 14 a 15 e il filato di cotone per le cuciture.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 148. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una nuova fodera di tela impermeabile color grigio per canna da caporale tamburino.** — (Direzione generale servizi logistici). — 28 febbraio 1929 - Anno VII.

L'attuale tipo di fodera per canna da caporale tamburino è sostituita con altra fodera di tela impermeabile color grigio per tasche.

Descrizione:

La fodera per canna da caporale tamburino è di tela di cotone impermeabile da tasche. Essa è costituita di un solo telo ripiegato su sè stesso, chiuso con cucitura, la quale, dal fondo, prolungandosi lungo il lato della custodia, si ferma sotto la bocca della medesima formando una spaccatura lunga mm. 200 circa.

All'imboccatura essa ha un risvolto foggiato a guaina, largo mm. 25 circa, entro cui scorre un cordoncino di color grigio del diametro di mm. 3 a 4 e lungo metri 1 (circa). La fodera è munita di una cinghia di cuoio conciato al cromo grigio-verde lunga mm. 990 a 1000, larga mm. 20, foggiata, alle due estremità, a riscontro con 9 fori per parte.

Alla fodera sono fissate, sulla cucitura, due fibbie di ferro verniciato grigio-verde con tubicino girevole, inchiappatura e passante fisso; una di esse è posta a mm. 400 dalla guaina, e l'altra dista dalla prima mm. 400; esse servono, passandovi la cinghia, per portare la canna sulla spalla.

Le dimensioni principali delle fodere sono le seguenti:

Lunghezza totale	m.	1.310
Larghezza all'imboccatura . .	»	0.200
Larghezza al fondo	»	0.090

L'attuale fodera di cui al categorico 81 della categoria II - Sezione *A* - del nomenclatore del materiale dei servizi logistici passa al categorico 583 della Sezione *D*. La fodera di nuovo tipo sarà inventariato al categorico 186 della Sezione *A*.

Segue il conto di costruzione.

Conto di costruzione delle fodere di tela impermeabile color grigio per canna da caporale tamburino.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone impermeabile color grigio da tasche alta m. 0,66.	m.	0,67	11,50	7,70
Cordoncino di cotone grigio-verde di mm. 4.	»	1	0,30	0,30
Cuoio conciato al cromo grigio-verde	P. Q.	0,40	9 —	3,60
Fibbie di ferro verniciato grigio-verde con tubicino	n.	2	0,15	0,30
Refe di lino 16/4 e filo di cotone	L.	—	—	0,15
Mano d'opera.	»	—	—	1,10
			Prezzo di costo . . . L.	13,15
			Prezzo di conteggio . . . L.	13,20

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 149. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari in servizio di leva con la classe 1908 muniti del requisito dell'istruzione premilitare che abbiano prestato un periodo di servizio anteriormente alla chiamata alle armi di detta classe e che contino complessivamente 15 mesi di servizio.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 febbraio 1929 - Anno VII.

Questo Ministero, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 109 del T. U. delle leggi sul Reclutamento, determina che i militari alle armi non vincolati a ferma speciale i quali siano muniti del requisito dell'istruzione premilitare e che anteriormente alla chiamata alle armi ab-

biano prestato un precedente servizio, siano inviati in congedo appena abbiano complessivamente compiuto quindici mesi di servizio, compreso quello prestato anteriormente alla chiamata della classe 1908.

La formula matricolare di congedamento sarà la seguente:

« *Mandato in congedo illimitato in applicazione della circolare n.* 149 *del* giornale militare *del* 1929 *per essere munito del requisito dell'istruzione premilitare* ».

Per il computo del servizio e per le altre condizioni e modalità per l'effettuazione del congedamento disposto con la presente circolare, si osserveranno, in quanto applicabili, le norme contenute nella circolare 521 del *giornale militare* del 1928.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 150. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio storico). — 28 febbraio 1929 - Anno VII.

L'ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia delle sottosegnate pubblicazioni ai seguenti enti: ufficio di S. E. il capo di S. M. generale, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, ispettorato tecnico automobilistico, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici, centri contraerei, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità, uffici fortificazioni.

Comando del Corpo di Stato Maggiore (Ufficio Storico) — *Le Medaglie d'oro,* Vol. IV - anno 1918. (Prezzo di copertina L. 20).

Comando del Corpo di Stato Maggiore (Ufficio Storico). — *Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra* 1915-1918 - *Brigate di fanteria* - Vol. VIII. (Prezzo di copertina L. 14).

Le pubblicazioni suddette verranno assunte in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare dette opere dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 151. — TRASPORTI. — **Spedizioni via mare.** — (Direzione generale servizi logistici). — 28 febbraio 1929 - Anno VII

Nelle spedizioni via mare, gli enti militari mittenti, non di rado, inviano con notevole ritardo agli enti destinatari l'esemplare della polizza di carico occorrente per lo svincolo dei materiali spediti.

Ciò è fonte d'inconvenienti, eppertanto si rende indispensabile che tutti gli enti militari, nelle spedizioni in questione, non tralascino di effettuare d'urgenza l'invio del documento suddetto.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 41ª, anno 1928, circolare 585:

A pagina 2131, depennare il tenente GRAZIANO Giovanni.

Dispensa 43ª, anno 1928:

A pagina 2188, nell'ultima riga depennare il tenente PALMIERI Umberto.

Dispensa 4ª, anno 1929, circolare 50:

A pagina 105, invece di PAGLIANO Antonio, leggasi: PAGLIANO Luigi.

A pagina 116, invece di tenente complemento fanteria GIUFFRIDA Michele, leggasi: capitano complemento fanteria GIUFFRIDA Michele.

Dispensa 8ª, anno 1929, circolare 103:

A pagina 325, riga 22, dopo la dicitura « Comando Corpo d'Armata di Roma », leggasi: « 93.500 » anzichè « 93.000 ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. **30** — All'ESTERO, annue . . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO, prezzo vario — All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato al Provveditorato Generale dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

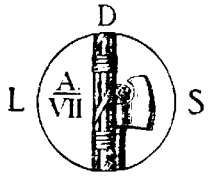
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,30

(1248) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª 1929 - ANNO VII 8 MARZO

Abbonamento annuo . . . . . L. 80 —

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 152 - 4 ottobre 1928 — Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto - Espropriazione del diritto di privativa inerente ad alcune invenzioni del Signor Manrico Compare. . . . . *Pag.* 455

» 153 - 28 gennaio 1929 - Anno VII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 181 - Norme per il funzionamento della Commissione istituita per l'esame delle proposte di revoca delle onorificenze. . . » 457

» 154 - 12 febbraio 1929 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'uso del respiratore antigas modello Penna. . . . . » 460

» 155 - 7 marzo 1929 - Anno VII — TRASPORTI. — Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Terranova Pausania. . . . . » 463

» 156 - 7 marzo 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Gomme da usarsi per gli autocarri pesanti Fiat 18 BL e 18 BLR. . . . . » 464

LIBRERIA DELLO STATO

N. 157 - 7 marzo 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. *Pag.* 464

» 158 - 7 marzo 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici ed esami facoltativi ed obbligatori per gli ufficiali medici e chimici-farmacisti . . . . . » 465

» 159 - 7 marzo 1929 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Gara militare del concorso ippico di Bari. » 466

» 160 - 7 marzo 1929 - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione . . » 466

» 161 - 7 marzo 1929 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Tariffa per le riparazioni da eseguirsi alle scarpette da ginnastica (mod. 1928) . . . . . » 468

» 162 - 7 marzo 1929 - Anno VII — MATRICOLA. — Rilascio di copie di foglio matricolare dietro richieste redatte in carta non bollata. . . . . » 469

» 163 - 7 marzo 1929 - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1928 per la nomina a tenente medico in S. P. E. ed a tenente chimico-farmacista in S. P. E. » 469

» 164 - 7 marzo 1929 - Anno VII — RECLUTAMENTO. — Sostituzione, ai mandamenti, delle zone militari per il reclutamento delle truppe da montagna. » 472

» 165 - 7 marzo 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di studenti d'ingegneria alla scuola i applicazione di artiglieria e genio per la nomina a tenente in servizio permanente nelle armi d'artiglieria o del genio. . . . . » 478

N. 166 - 7 marzo 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti . . . . . *Pag.* 496

NOTIFICAZIONE . . . . . » 497

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 499

Circolare N. 152. — DISPOSIZIONI VARIE. - **R. decreto - Espropriazione del diritto di privativa inerente ad alcune invenzioni del Sig. Manrico Compare.** — (Gabinetto). — 4 ottobre 1928 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 50, del 28 febbraio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda di privativa industriale n. 10513, presentata al Ministero dell'economia nazionale dal sig. Manrico Compare il 21 dicembre 1927 e riguardante un « Sistema ed apparecchio atto a trasformare le oscillazioni acustiche comunque generate in effetti cinematici »;

Vista la domanda di privativa industriale n. 10514, presentata al detto Ministero dal sig. Manrico Compare il 21 dicembre 1927, e riguardante un « Risonatore per radio-comunicazioni »;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828;

Riconosciuta la necessità, nell'interesse della difesa nazionale, di espropriare il diritto di privativa inerente alle domande sopra menzionate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' espropriato, nell'interesse della difesa nazionale, ai sensi ed agli effetti del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, il diritto di privativa di cui alle domande di attestato presentate al Ministero dell'economia nazionale dal sig. Manrico Compare:

1° - 21 dicembre 1927, n. 10513, riguardante un « Sistema ed apparecchio atto a trasformare le oscillazioni acustiche comunque generate in effetti cinematici »;

2° - 21 dicembre 1927, n. 10514, riguardante un « Risonatore per radio-comunicazioni ».

Art. 2.

L'indennità da corrispondersi al titolare della privativa sarà determinata, in mancanza di accordo, a norma dell'articolo 2 del menzionato R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n.1828.

Il Ministro per la guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 47 *Ministero guerra, foglio n.* 426.

N. 153. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 181 - Norme per il funzionamento della Commissione istituita per l'esame delle proposte di revoca delle onorificenze.** — (Gabinetto). — 28 gennaio 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 51, del 1º marzo 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
GENERALE GRAN MASTRO
DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Veduti i Nostri Regi Magistrali decreti 20 febbraio 1868, art. 13, 20 febbraio 1868, n. 4251, art. 8, 24 gennaio 1869, n. 4851, 11 giugno 1896, n. 312, art. 7;

Veduto il Nostro Regio e Magistrale decreto del 29 novembre 1928 - Anno VII, n. 2918, che istituisce un'apposita Commissione per l'esame e il parere sulle revoche delle onorificenze conferite negli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Nell'intento di fissare le norme necessarie per il funzionamento della Commissione stessa;

Di Nostro Moto Proprio, sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, ed in virtù della Regia Nostra Prerogativa ed Autorità Magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
(Regi decreti 20 febbraio 1868, articoli 8 e 13).

Sarà privato della decorazione chiunque per un fatto legalmente accertato abbia mancato all'onore, o propugnato interessi antinazionali.

La revoca può essere promossa dal Ministro Segretario di Stato sulla cui proposta fu fatta la concessione dell'onorificenza o dal Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Art. 2.

(R. decreto 24 gennaio 1869, art. 1).

La revoca è fatta con decreto Reale in seguito al parere motivato della Commissione istituita per le revoche delle onorificenze dell'Ordine Mauriziano e della Corona d'Italia.

Il decreto di revoca sarà controfirmato dal Ministro sulla cui proposta era stata fatta la concessione e dal Ministro di Stato Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, il quale controfirmerà da solo il decreto di revoca della concessione fatta di *Moto Proprio*.

Art. 3.

(R. decreto 24 gennaio 1869, art. 2).

La Commissione, prima di deliberare, dovrà, per mezzo del suo Presidente, dare avviso della proposta revoca e dei fatti e motivi su cui si fonda al decorato contro il quale essa è promossa, prefiggendogli un termine per presentare le sue osservazioni in iscritto.

Non sarà necessaria questa comunicazione quando il fatto che dà luogo alla privazione della decorazione sia accertato da sentenza di condanna passata in cosa giudicata o risulti da documenti di sicura attendibilità.

Nel caso previsto dall'art. 20 del Codice penale il Nostro Primo Segretario provvederà senz'altro, con suo Magistrale decreto, alla radiazione del condannato dall'albo dei decorati.

Art. 4.

Se la Commissione riconoscesse necessaria un'istruttoria sui fatti addebitati al decorato, il Primo Segretario, Presidente, ne affiderà l'incarico ad uno dei componenti la Commissione stessa. Il Commissario delegato sarà assistito dal direttore generale del Gran Magistero o da altro funzionario, all'uopo designato dal Primo Segretario.

Ove lo creda opportuno, il Commissario delegato potrà interrogare direttamente il decorato.

Art. 5.

(R. decreto 24 gennaio 1869, art. 3).

Accertato il fatto addebitato nei modi indicati nel 1° capoverso dell'art. 3, o compiuta l'istruttoria prevista nell'articolo precedente, la Commissione esprimerà il parere se la revoca debba o non debba aver luogo.

Nei due casi il Nostro Primo Segretario e Cancelliere trasmetterà la deliberazione della Commissione al Ministro che propose il conferimento dell'onorificenza, il quale ne riferirà a Noi con la proposta di un Reale decreto non motivato, ma fondato solamente sulla menzione del suddetto parere della Commissione e dell'art. 1 del presente decreto.

Nel caso di revoca di onorificenza concessa *Moto Proprio*, il Nostro Primo Segretario ne riferirà direttamente a Noi.

Art. 6.

(R. decreto 24 gennaio 1869, art. 4).

Il decreto di revoca sarà notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla persona contro la quale si emanò, con la intimazione di cessare di fregiarsi della decorazione di cui fu privato, e con la diffida che, in caso di violazione, incorrerà nelle pene sancite dalle leggi penali contro chi assume titoli o decorazioni che non gli appartengono.

Del decreto suddetto sarà fatta annotazione sulla matricola dell'Ordine ed in calce del decreto originale di concessione, ed il nome del decorato sarà cancellato dai ruoli.

Art. 7.

(R. decreto 24 gennaio 1869, art. 5).

Una copia di tutte le sentenze di condanna per delitti pronunciate contro decorati degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia sarà trasmessa al Primo Segretario di S. M., Cancelliere per gli Ordini suddetti.

Art. 8.

(R. decreto 11 giugno 1896, art. 7).

Il Gran Magistero e la Cancelleria dell'Ordine della Corona d'Italia cureranno la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti riflettenti la revoca delle decorazioni.

Il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero e Cancelliere predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato al Controllo generale dell'Ordine Mauriziano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. BOSELLI.

Registrato al Controllo generale, addì 8 *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Registro decreti n. 21, *pag.* 242-246. — *Il direttore*: BOSCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 178. — FERZI.

N. 154. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'uso del respiratore antigas modello Penna.** — (Direzione del centro chimico militare). — 12 febbraio 1929 - Anno VII.

E' stata pubblicata l'Istruzione sull'uso del respiratore antigas modello Penna.

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) nella seguente misura:

Ufficio del Prima Aiutante di Campo generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del Primo Aiutante di Campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto - Ufficio Coordinamento	»	5
Direzione generale personale ufficiali	»	2
Direzione generale artiglieria ed automobilismo	»	5
Direzione generale genio	»	2
Direzione generale servizi logistici	»	2

Direzione generale sanità militare	Copie	4
Divisione educazione fisica e scuole.	»	2
Direzione centro chimico militare	»	20
Servizio ippico e veterinario	»	1
Segreteria Commissione suprema di difesa	»	2
Ufficio di S. E. il Capo di S. M. Generale	»	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	50
Ufficio del capo di S. M. della R. Marina	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. Aeronautica	»	2
Ufficio del capo di S. M. della M.V.S.N.	»	2
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati delle truppe celeri, truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e tecnico automobilistico	»	5
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria (compresi gli stabilimenti)	»	14
Direzione superiore degli specialisti del genio	»	9
Comando generale dell'Arma dei CC. RR.	»	2
Comando generale Regia guardia di finanza	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	5
Comando militare della Sicilia	»	5
Comando militare della Sardegna	»	5
Comando di divisione	»	5
Comando truppe Tripolitania ed enti dipendenti	»	5
Comando truppe Eritrea ed enti dipendenti	»	5
Comando truppe Somalia ed enti dipendenti	»	5
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata e delle isole	»	2
Direzioni di sanità dei corpi d'armata e delle isole	»	2
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Provveditorato generale dello Stato	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	»	5
Comando scuole centrali (per sè e per le scuole dipendenti)	»	30
Comando R. accademia fanteria e cavalleria	»	10
Comando R. accademia artiglieria e genio	»	10
Comando scuola d'applicazione di fanteria	»	10
Comando scuola d'applicazione di cavalleria.	»	5
Comando scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	5

Comando scuola di tiro d'artiglieria	Copie	5
Comando scuola di sanità militare	»	10
Comando scuola allievi ufficiali di complemento. . .	»	5
Comando scuola allievi sottufficiali	»	5
Comando collegio militare	»	5

Arma di fanteria (di linea, bersaglieri ed alpini).

Comando di brigata	»	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di battaglione	»	1
Comando di compagnia	»	1

Arma di cavalleria.

Comando superiore	»	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di gruppo	»	1
Comando di squadrone	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento	»	2
Comando di gruppo	»	1
Comando di batteria	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	»	2
Comando di battaglione	»	1
Comando di compagnia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	»	2
Comando di battaglione	»	1
Comando di compagnia	»	1

Gruppo chimico.

Comando gruppo	»	6
Comando compagnia	»	3
Comando deposito	»	3

Servizio sanitario.

Ospedali militari principali	Copie	2
Ospedali militari secondari	»	2
Infermerie presidiarie	»	2
Servizio disinf. corpo armata	»	2
Compagnie sanità	»	1

Distretti e centri automobilistici.

Comando distretto	»	1
Comando compagnia distrettuale	»	1
Comando centro automobilistico	»	1

Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.

Comando stabilimenti militari di pena	»	1
Comando di compagnia di disciplina	»	1
Comando di reclusorio militare	»	1
Comando carcere militare	»	1

L'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita diretta della istruzione di cui sopra agli ufficiali ed i comandi che ne facciano richiesta.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 155. — TRASPORTI. — **Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Terranova Pausania.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio trasporti). — 7 marzo 1929 - Anno VII.

Sotto la data del 15 aprile p. v. è istituito in Terranova Pausania un comando militare permanente di stazione con il seguente organico:

Capitano (Comandante)	1
Ufficiale subalterno addetto	1
Marescialli	1

Ordinanze d'ufficio (soldati) 2

Telefonisti 2

Servizio di tettoia { caporali 1
soldati 5

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 156. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Gomme da usarsi per gli autocarri pesanti Fiat 18 BL e 18 BLR.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 7 marzo 1929 - Anno VII

In seguito agli esperimenti compiuti, questo Ministero determina che sugli autocarri pesanti Fiat 18 BL e 18 BLR siano montati normalmente gli anelli semipneumatici.

Pertanto gli enti che hanno in carico tali tipi di autocarri, mano a mano che si rende necessario il cambio dei rivestimenti delle ruote, e dopo che avranno esaurito le scorte di riserva, dovranno provvedere perchè gli anelli pieni vengano sostituiti con anelli semipneumatici.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 157. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 7 marzo 1929 - Anno VII.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero dei lavori pubblici, con determinazione del 14 febbraio 1929, n. 966, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato, l'Impresa DI MASI cav. Alfredo fu Francesco, da Potenza.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 158. — AVANZAMENTO. — **Commissioni giudicatrici ed esami facoltativi ed obbligatori per gli ufficiali medici e chimici-farmacisti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 marzo 1929 - Anno - VII.

Le Commissioni giudicatrici di cui alla circolare 633 del *giornale militare* 1928 per gli esami (facoltativi ed obbligatori) cui saranno sottoposti gli ufficiali del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) sono così composte:

Per gli ufficiali medici:

Tenente generale medico RIVA comm. Umberto, *presidente*.

Colonnello medico CACCIA prof. cav. Filippo, *membro*.

Colonnello medico MAZZETTI cav. Loreto, *membro*.

Colonnello medico VOLPE prof. comm. Mazzini, *membro*.

Tenente colonnello medico NAPOLITANI cav. Melchiorre, *membro*.

Tenente colonnello medico CIAURI prof. cav. Rosolino, *membro*.

Tenente colonnello medico BEDEI cav. Maurizio, *membro*.

Tenente colonn. medico PERRIER cav. Stefano, *membro*.

Tenente colonnello medico BRUNI prof. cav. Nicola, *membro*.

Tenente colonn. medico JAPOCE cav. Antonio, *membro*.

Maggiore medico CRISTINI cav. Alfredo, *segretario* senza diritto a voto.

Per gli ufficiali chimici farmacisti:

Maggiore generale medico BERNUCCI cav. Rodolfo, *presidente*.

Colonnello chimico farmacista SUZZI comm. Filippo, *membro*.

Tenente colonnello chimico farmacista CORRADO cav. Remo, *membro*.

Gli esperimenti di cui trattasi avranno inizio presso l'Ospedale Militare di Roma, nelle date sottoindicate:

Tenenti medici — 3 aprile 1929.

Capitani medici — (anzianità: 17 marzo 1929; scelta facoltativa: 22 marzo 1929).

Maggiori medici — (scelta facoltativa) 16 giugno 1929.

Capitani e maggiori chimici farmacisti — (scelta facoltativa) 16 giugno 1929.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 159. — CONCORSI E GARE. — **Gara militare del concorso ippico di Bari.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 7 marzo 1929 - Anno VII.

E' approvato il programma della gara militare « *Premio Esercito* » (categoria militare - handicap) che si disputerà durante il concorso ippico di Bari nel prossimo mese di maggio.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta corsa, in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 160. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso ferroviario militare di stazione.** — (Gabinetto) - Ufficio coordinamento) — 7 marzo 1929 - Anno VII.

1. — Il giorno 4 aprile p. v. sarà iniziato a cura e sotto la direzione del comando del Corpo di Stato Maggiore (Ufficio trasporti) un corso ferroviario militare di stazione della durata di giorni 22.

Vi interverranno 8 ufficiali inferiori di fanteria in S. P. E. per ciascun Corpo d'armata e per il Comando militare della Sicilia e 4 ufficiali inferiori di fanteria per il Comando militare della Sardegna. Detti ufficiali saranno tratti fra quelli che presentano maggiore attitudine, che abbiano comandato almeno per 2 anni il reparto corrispondente al grado, che non siano inscritti nè prossimi ad essere inscritti nel quadro d'avanzamento, che siano classificati ottimi o buoni con 3.

2. — Il corso si dividerà in due periodi: uno preparatorio, teorico, della durata di 10 giorni; l'altro pratico della durata di giorni 12. Il primo si svolgerà presso le Delegazioni trasporti militari di Torino, Venezia, Firenze, Napoli e Palermo; il secondo presso i Comandi militare di stazione che stabilirà il Capo di ciascuna Delegazione.

3. — I comandi di Corpo d'armata ed i Comandi militari della Sicilia e della Sardegna faranno pervenire per il 28 marzo al Comando del Corpo di Stato Maggiore - (Ufficio trasporti) un elenco nominativo dei dipendenti ufficiali designati a frequentare il corso, indicando per ciascuno il Corpo, il grado e l'anzianità di grado nonchè l'ultima classifica ottenuta.

4. Gli ufficiali ammessi a frequentare il corso si presenteranno nelle ore antimeridiane del giorno 3 aprile:

alla Delegazione trasporti militari di Torino: quelli dei Corpi d'armata di Torino, Alessandria e Milano;

alla Delegazione trasporti militari di Venezia: quelli dei Corpi d'armata di Verona, Trieste, Udine;

alla Delegazione trasporti militari di Firenze: quelli dei Corpi d'armata di Bologna, Firenze e Roma;

alla Delegazione trasporti militari di Napoli: quelli dei Corpi d'armata di Napoli e Bari e del Comando militare della Sardegna;

alla delegazione trasporti militari di Palermo: quelli del Comando militare della Sicilia.

5. — Qualora qualcuno degli ufficiali segnalati, per sopravvenuto impedimento, non potesse presentarsi nel giorno stabilito, i predetti Comandi provvederanno alla sostituzione, dandone avviso al Comando del Corpo di Stato Maggiore (Ufficio trasporti) ed alla Delegazione trasporti interessata.

6. — Per tutta la durata del corso gli ufficiali frequentatori dipenderanno dal capo della rispettiva Delegazione per tutto ciò che riguarda il servizio speciale cui devono attendere e dal quale non dovranno essere distolti.

7. — Gli ufficiali che alla fine del corso risusciranno classificati idonei allo speciale servizio, saranno tenuti in nota dal Comando del Corpo di Stato Maggiore per essere assegnati, quando se ne presenti il bisogno, ai Comandi militari di stazione od uffici imbarchi e sbarchi.

8. — Agli ufficiali che partecipano al corso spettano le indennità di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 14 agosto 1925 riportato nella circolare 460 *giornale militare* 1925.

9. — Durante il corso gli ufficiali frequentatori continueranno ad essere amministrati dai propri corpi, che provvederanno anche al pagamento delle indennità agli ufficiali stessi spettanti.

10. — I Comandi di presidio di Torino, Venezia, Firenze, Napoli e Palermo metteranno a disposizione delle rispettive Delegazioni trasporti, qualora i locali di queste non si prestino, una sala di sufficiente ampiezza, opportunamente arredata, per lo svolgimento del corso teorico.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 161. — — EQUIPAGGIAMENTO. — **Tariffa per le riparazioni da eseguirsi alle scarpette da ginnastica (mod. 1928).** — (Direzione generale servizi logistici). – 7 marzo 1929 – Anno VII.

I compensi da corrispondersi per le riparazioni alle scarpette da ginnastica della truppa - modello 1928 - sono stabiliti come segue:

RIPARAZIONI	Prezzo	*Nota*
Cambio di 2 traversine cuoio sulla punta.	0,80	
Cambio di 4 traversine cuoio centrali . . .	1,60	
Cambio di 2 traversine cuoio sul tacco . .	1,05	
Risuolatura semplice con cambio di tutte le traversine cuoio	12,90	al paio
Cambio di un passante	0,60	
Cambio di una cinghietta con fibbia . . .	0,65	
Cambio di una cinghietta senza fibbia . .	0,55	
Cambio di una linguetta	0,40	
Cambio di una fibbia	0,15	
Cuciture senza altre riparazioni	0,30	al paio

NB. — Le mezze suole dovranno arrivare alla metà del fiosso a circa cm. 3,5 dalla parte esterna della traversina cuoio sul tacco, e unite alla suola (parte verso il tacco) mediante cucitura spaccata interna in modo da evitare spessori dannosi sulla superficie della suola stessa a riparazione ultimata.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 162. — MATRICOLA. — **Rilascio di copie di foglio matricolare dietro richieste redatte in carta non bollata.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 marzo 1929 - Anno VII

Considerato che la tutela e la rappresentanza degli interessi morali e materiali delle diverse categorie dei reduci di guerra e delle famiglie dei caduti è devoluta dal R. decreto 19 aprile 1923, n. 850, all'Associazione Nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, all'Associazione Nazionale combattenti e all'Associazione Nazionale fra le famiglie dei caduti in guerra, questo Ministero (previ accordi con quello delle Finanze) autorizza le autorità dipendenti (corpi e distretti) a soddisfare le richieste di copie di foglio matricolare provenienti dalle suddette associazioni e dipendenti sezioni anche se le richieste stesse siano redatte in carta non bollata.

Restano pertanto abrogate le circolari 308 del *giornale militare* 1922 e 175 del *giornale militare* 1924.

Per le richieste che venissero fatte da ogni altra Associazione rimane fermo l'obbligo della carta bollata prescritto dal § 130 del Regolamento per le matricole.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 163. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 30 agosto 1928 per la nomina a tenente medico in S. P. E. ed a tenente chimico-farmacista in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). - 7 marzo 1929 - Anno VII.

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 30 agosto 1928 (circ. 604 *giornale militare* 1928) si portano a conoscenza qui di seguito pubblicati le graduatorie dei dichiarati idonei negli esami per la nomina a tenente medico in S. P. E. ed a chimico-farmacista in S.P.E.:

A) Graduatoria dei dichiarati idonei per la nomina a tenenti medici in servizio permanente effettivo.

1.	Sottotenente	medico	MARMO Achille
2.	»	»	LORENZINI Giuseppe
3.	»	»	FLORIO Ugo
4.	»	»	MARIOTTI BIANCHI Guglielmo
5.	»	»	LEO Giuseppe
6.	»	»	TADDIA Leo
7.	»	»	MASALA Mario
8.	»	»	NEGRI Pietro
9.	»	»	COZZOLINO Federico
10.	»	»	LO MONACO Croce
11.	»	»	LA MAGNA Giuseppe
12.	»	»	SQUILLACI Giuseppe
13.	»	»	ARCABASSO Giuseppe
14.	»	»	MARIGLIANO Giovanni
15.	»	»	TARDUCCI Mario
16.	»	»	CERNIGLIANO Michele
17.	»	»	ARCURI Nicola
18.	»	»	ALEMAGNA Nicola
19.	»	»	ASSINI Giuseppe
20.	»	»	SCALZI Carmine
21.	»	»	PARUTA Giovanni
22.	»	»	ZAMBRA Ettore
23.	»	»	CURIALE Vito
24.	»	»	TANCREDI Domenico
25.	Dottore		ADILARDI Washington
26.	Sottotenente	medico	LUCENTE Pasquale
27.	»	»	MORABITO Stefano
28.	»	»	GIULIANI Aleandro
29.	»	»	LAGNA Donato
30.	»	»	GIACALONE Silvio
31.	»	»	TESTI Leopoldo
32.	»	»	TESTA Ugo
33.	»	»	VITALE Luigi
34.	»	»	SISTO Eugenio
35.	Dottore		PARRELLA Achille

36. Sottotenente medico CAMPAGNOLI Vincenzo
37. » » CYTRON Lazzaro
38. » » LEO Giacomo
39. » » FIGARI Alberto
40. » » GEMMA Salvatore
41. Dottore VENTURA Timoteo
42. Sottotenente medico SCAGLIONE Francesco
43. » » MASALA-SECCHI Mario
44. » » VERTECHY Giovanni
45. » » PALMINIELLO Pasquale
46. » » LASCARO Alfredo
47. » » CIERI Vincenzo
48. » » VETRO Giuseppe
49. » » CANCIELLO Francesco
50. » » PANSERA Ottavio
51. » » FOTI Giovanni

B) *Graduatoria dei dichiarati idonei per la nomina a tenente chimico-farmacista in servizio permanente effettivo*:

1. Sottot. chim. farmc. GOFFREDI Ettore
2. Tenente fanteria PRICOLO Alfonso
3. Sottot. chim. farmac. SPADAVECCHIA Domenico
4. Sottot. chim. farmac. LICATA Salvatore
5. Sottot. artiglieria SEGRE Fernando
6. Sottot. chim. farmac. POZZUOLI Francesco
7. Sottot. chim. farmac. NASCE' Francesco Paolo
8. Sottot. chim. farmac. ROLFO Federico

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 164. — RECLUTAMENTO. — **Sostituzione, ai mandamenti, delle zone militari per il reclutamento delle truppe da montagna.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 marzo 1929 - Anno VII.

In dipendenza di quanto è stato disposto con la circolare 574 del *giornale militare* dell'anno scorso, che ripartisce il territorio di ciascun distretto militare in zone militari, e nell'intendimento di eliminare qualsiasi possibile dubbio circa i comuni che debbono fornire reclute alle truppe da montagna, questo Ministero ha compilato le unite tabelle, completate con i dati inerenti ai battaglioni alpini ed ai gruppi di artiglieria da montagna, in sostituzione di quelle allegate alla circolare 476 *giornale militare* del 1925 che, in conseguenza, s'intendono abrogate.

Pertanto i Comandi dei distretti militari che debbono fornire reclute a truppe da montagna dovranno, a cominciare dall'assegnazione delle reclute della classe 1909, attenersi alle indicazioni contenute nelle unite tabelle per quanto riguarda le zone dalle quali debbono essere tratte le reclute stesse.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

Tabella indicante i distretti di reclutamento degli alpini e le zone militari dalle quali debbono essere tratte le reclute per ciascun battaglione (1).

Distretti militari	Zone militari di reclutamento degli alpini		Battaglioni che reclutano nelle zone militari contro indicate
Alessandria	Alessandria	3, 4	Ceva
Aquila	Aquila	1, 2	Vicenza
Bassano del Grappa	Bassano del Grappa	1	Bassano
Belluno	Belluno	1	Belluno
		2	Feltre
		3	Pieve di Cadore
Bergamo	Bergamo	1	Tirano
		2	Edolo
Brescia	Brescia	1, 2	Vestone
		3	Edolo
Casale	Casale	2	Exilles
		3, 4	Fenestrelle
		5	Pinerolo
Chieti	Chieti	2, 4, 6	Bassano
Como	Como	1, 4	Morbegno
Cuneo	Cuneo	1	Dronero
		3	Mondovì
		4	Ceva
		2, 6	Borgo S. Dalmazzo
		5, 7	Saluzzo
Genova	Genova	1	Pieve di Teco
		2	Ceva
Gorizia	Gorizia	3, 4, 5	Cividale

Distretti militari	Zone militari di reclutamento degli alpini		Battaglioni che reclutano nelle zone militari contro indicati
Ivrea	Ivrea	1	Ivrea
		2	Aosta
Lecco	Lecco	1, 2	Morbegno
Lucca	Lucca	3, 5	Saluzzo
		4	Dronero
Massa	Massa	1	Borgo S. Dalmazzo
Mondovì	Mondovì	1, 4	Mondovì
		2, 5	Borgo S. Dalmazzo
		3, 7	Ceva
		6	Dronero
Novara	Novara	3, 4	Intra
Parma	Parma	4	Tolmezzo
		5	Gemona
Pinerolo	Pinerolo	1	Pinerolo
		2	Fenestrelle
		3	Exilles
		4	Susa
Piacenza	Piacenza	3. 4	Susa
		5	Exilles
Sacile	Sacile	1, 4	Tolmezzo
		3	Gemona
San Remo	S. Remo	1: 2	Pieve di Teco
Sarzana	Sarzana	1, 2	Mondovì
Savona	Savona	1, 4	Pieve di Teco
		2, 3	Ceva

Distretti militari	Zone militari di reclutamento degli alpini		Battaglioni che reclutano nelle zone militari contro segnate
Sondrio	Sondrio	1	Tirano
		2	Morbegno
Sulmona	Sulmona	1, 2	Vicenza
Teramo	Teramo	2, 3	Bassano
Torino	Torino	2, 8	Susa
		3, 7	Exilles
		4, 6	Fenestrelle
		5	Pinerolo
Trento	Trento	1, 2, 3, 4, 5, 6,	Trento
		7	Bassano
		8	Feltre
Treviglio	Treviglio	3	Vestone
Treviso	Treviso	5, 7	Belluno
		6	Feltre
		8, 9	Pieve di Cadore
Udine	Udine	1, 2, 5	Cividale
		3	Vicenza
		4	Gemona
		7	Bassano
Varese	Varese	5	Intra
Verona	Verona	1, 2, 6	Verona
Vercelli	Vercelli	2	Ivrea
		3	Aosta
Vicenza	Vicenza	1, 2, 5, 6	Vicenza

(1) Nelle assegnazioni delle reclute alla specialità alpini si dovrà dare la preferenza a quelle dei comuni montani e quasi montani.

Tabella indicante i distretti di reclutamento dell'artiglieria da montagna e le zone militari dalle quali debbono essere tratte le reclute per ciascun gruppo.

Distretti militari	Zone militari	Regg.	Gruppo
Alessandria	tutte	1°	Mondovì
Bassano del Grappa	tutte	3°	Udine
Belluno	1, 2, 3,	2°	Belluno
Bergamo	1	»	Bergamo
	2	»	Vicenza
Bolzano	tutte (escl. allogeni)	»	Vicenza
Brescia	tutte	»	Vicenza
Casale	tutte	1°	Susa
Como	tutte	2°	Bergamo
Cuneo	tutte	1°	Mondovì
Genova	tutte	1°	Pinerolo
Gorizia	3, 4, 5,	3°	Conegliano
Ivrea	tutte	1°	Aosta
Lecco	tutte	2°	Bergamo
Lucca	tutte	1°	Pinerolo
Massa	tutte	»	Pinerolo
Mondovì	1, 3, 4, 7	»	Mondovì
	2, 5, 6,	»	Pinerolo
Novara	tutte	»	Aosta
Piacenza	tutte	»	Susa
Padova	tutte	3°	Conegliano
Parma	tutte	»	Conegliano
Pinerolo	tutte	1°	Susa

Distretti militari	Zone militari	Regg.	Gruppo
Sacile	tutte	3°	Conegliano
Savona	tutte	1°	Pinerolo
Sarzana	tutte	»	Mondovì
San Remo	tutte	»	Pinerolo
Sondrio	tutte	2°	Bergamo
Torino	tutte	1°	Susa
Trento	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	2°	Vicenza
	8	»	Belluno
Treviso	1, 2, 4, 5, 6, 7, 9	»	Belluno
	3, 8, 10	3°	Conegliano
Treviglio	3	2°	Vicenza
Udine	1, 2, 3, 7, 9	3°	Udine
	4, 5	»	Conegliano
Varese	tutte	1°	Aosta
Verona	tutte	»	Aosta
Vercelli	tutte	2°	Vicenza
Vicenza	tutte	3°	Udine
Tortona	tutte	1°	Pinerolo

N. 165. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di studenti d'ingegneria alla scuola di applicazione di artiglieria e genio per la nomina a tenente in servizio permanente nelle armi d'artiglieria o del genio.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 7 marzo 1929 - Anno VII.

1. — Per il prossimo anno scolastico 1929-1930 verranno effettuate speciali ammissioni di studenti di ingegneria, alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio, in Torino, in base a disposizioni legislative in corso, per il seguente numero di posti:

A) 120 ad un corso biennale (90 per l'artiglieria, 30 per il genio);

B) 150 ad un corso straordinario di un anno (100 per l'artiglieria, 50 per il genio).

2. — I corsi avranno inizio il 1° ottobre 1929 tanto per i concorrenti di cui alla lettera *A* del precedente numero 1 quanto per quelli di cui alla lettera *B* e saranno regolati dalle norme che seguono:

Periodo preparatorio d'istruzione militare.

3. — I candidati (eccetto gli ufficiali di complemento in servizio o in congedo e gli allievi ufficiali dichiarati idonei al grado di sottotenente di complemento) dovranno seguire, prima dell'inizio dei corsi, un periodo preparatorio d'istruzione militare della durata di due mesi (1° agosto- 30 settembre) con le modalità di cui ai numeri 28, 29 e 35, presso la R. Accademia d'artiglieria e genio, in Torino, in qualità di allievi ufficiali di complemento.

La posizione militare degli aspiranti che dovranno seguire tale periodo preparatorio d'istruzione sarà regolata nel seguente modo:

a) gli aspiranti che non abbiano ancora concorso alla leva dovranno assumere l'arruolamento volontario con la ferma di anni tre, dalla quale, nel caso che non ottengano l'ammissione alla Scuola di applicazione saranno senz'altro prosciolti, coll'obbligo, ben inteso, di concorrere a suo tempo, alla leva della loro classe;

b) gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva, ma che non siano stati ancora incorporati, saranno ammessi al periodo preparatorio senza assumere alcun obbligo speciale di servizio; e, qualora non ottengano l'ammissione alla Scuola di applicazione, saranno licenziati dalle armi, sia nel caso che la classe cui appartengono non sia stata chiamata alle armi, sia nel caso che sia stata chiamata e, avendo titolo, chiedano ed ottengano di ritardare il servizio per motivi di studio;

c) gli aspiranti che si trovino in congedo per aver compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non rivestano grado di sergente, dovranno essere riammessi in servizio con la ferma di anni tre, salvo ad esserne prosciolti alla stessa condizione di cui alla lettera *a*) in caso di non ammissione alla Scuola di applicazione;

d) gli aspiranti che siano sergenti in congedo saranno riammessi in servizio con i conseguenti obblighi a ciascuno di essi spettanti, salvo ad esserne prosciolti alle stesse condizioni di cui alla ripetuta lettera *a*), in caso di non ammissione;

e) gli aspiranti che si trovino alle armi saranno ammessi al periodo preparatorio, continuando negli obblighi di servizio loro spettanti, salvo ad essere rinviati al corpo di provenienza, nel caso in cui non ottengano l'ammissione alla Scuola di applicazione;

f) gli aspiranti appartenenti a classe già chiamata alle armi e che non si trovino in servizio, qualora ne facciano domanda, saranno rilasciati in congedo provvisorio fino alla data d'inizio del periodo preparatorio.

Requisiti per le ammissioni.

4. — Potranno prendere parte ai concorsi i cittadini italiani, anche se non ancora arruolati, che:

a) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine necessaria al servizio militare nel territorio e nelle colonie.

b) non siano mai stati espulsi da istituti di educazione dello Stato;

Inoltre si richiede il possesso dei seguenti requisiti:

Per i candidati al concorso di cui alla lettera A) *del n.* 1:

c) non aver superato l'età di 25 anni al 31 dicembre 1928:

d) aver frequentato il corso biennale di studi propedeutici presso una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o presso una scuola d'ingegneria quinquennale ed aver superato gli esami nelle prescritte materie d'insegnamento. L'idoneità nel corso di disegno di ornato e di architettura si richiede soltanto per gli aspiranti all'arma del genio.

Per i candidati al concorso di cui alla lettera B) *del n.* 1:

e) non aver superato l'età di 27 anni al 31 dicmebre 1929;

f) aver compiuti quattro anni di studí universitari in ingegneria (biennio propedeutico e primi due anni di una Regia scuola d'ingegneria) ed aver superato gli esami nelle materie d'insegnamento prescritte per il 1° e il 2° anno del corso d'ingegneria civile, industriale o navale, quali sono indicate dalle stesse Regie Scuole d'ingegneria o dai Regi Politecnici, oppure avere conseguito la laurea in matematica. Gli aspiranti all'arma d'artiglieria non è necessario che abbiano superato i corsi di architettura.

Non possono partecipare ai concorsi gli studenti che debbono ancora sostenere esami nella sessione dell'autunno 1929.

Domande d'ammissione e documenti da annettervi.

5. — Le domande per l'ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire due e firmate, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età, o non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre, o dalla madre, se vedova, o dal tutore, debbono essere indirizzate al « Comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione di artiglieria e genio » (Torino). Esse devono essere presentate *entro il* 30 *giugno p. v.* al comandante del corpo, se trattisi di militari in servizio; al comandante del distretto militare, se trattisi di militari in congedo, ovvero di giovani non ancora arruolati.

6. — La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e residenza del padre o della madre, o del tutore e nome del concorrente;

b) a quale gruppo universitario fascista il concorrente è inscritto e da quale epoca;

c) indicazione dell'arma prescelta (artiglieria o genio) ed esplicita dichiarazione se, in caso di deficienza di posti, l'aspirante intenda optare subordinatamente per l'altra arma;

d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda.

7. — Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita del concorrente (su carta da bollo da L. 4, più i diritti di segreteria comunale) legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale le copie o i certificati provengono (marca da bollo prescritta per la legalizzazione);

b) certificato, debitamente autenticato, comprovante il titolo di studio richiesto al precedente n. 4 (o, eventualmente, un titolo di studio superiore), e specchietto dei punti riportati negli esami universitari;

c) certificato indicante lo stato civile del concorrente (celibe, ammogliato, vedovo).

I candidati ammogliati, qualora ammessi, dovranno, entro li termine di due mesi dalla comunicazione del risultato del concorso, provare di trovarsi nelle condizioni prescritte per gli ufficiali effettivi per ottenere il R. assentimento.

d) certificato di penalità (carta da bollo di L. 6) di data non anteriore a 3 mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della Giustizia e dei Culti se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato comprovante che il concorrente abbia sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica (su carta da bollo da L. 2, oltre i diritti di segreteria) di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito) vidimato dal prefetto);

f) certificato (in carta da bollo da L. 2, oltre i diritti di segreteria) rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo (o luoghi), di domicilio, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Tale certificato dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale (marca da bollo prescritta);

g) domanda, su carta bollata da L. 3, diretta al Ministero della guerra, con cui gli aspiranti aventi grado di tenente di complemento chiedano di rinunciare al grado di tenente per assumere quello di sottotenente. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione al corso; sarà invece considerata priva di effetto, qualora il concorrente non consegua l'ammissione;

h) atto, su carta bollata da L. 3, mediante il quale gli aspiranti si impegnino, a sensi del n. 39 della presente circolare, a non chiedere la dispensa dal servizio permanente per un periodo di sei anni dalla loro nomina a tenente.

Il candidato che non possa esibire, entro il 30 giugno, il certificato di studio di cui alla lettera *b*) potrà far pervenire, fino al 24 luglio p. v., una dichiarazione rilasciata dalla Segreteria della R. Università, nella quale siano indicate le votazioni conseguite negli esami. Detta dichiarazione servirà di base per la formazione delle graduatorie provvisorie di cui al n. 26; peraltro i candidati non sono dispensati dal produrre il certificato di studio nelle debite forme, che dovrà comunque essere presentato anche direttamente al Comando della Regia Accademia e Scuola di applicazione, *entro il* 31 *agosto*.

Il candidato che per il 24 luglio p. v. non abbia ultimati gli esami, dovrà far presente al comando della R. Accademia e Scuola di applicazione tale circostanza, mediante la presentazione di apposita attestazione rilasciata dalla Segreteria della R. Università. Egli dovrà peraltro far pervenire al menzionato comando la dichiarazione di superati esami, con l'indicazione delle relative votazioni, non oltre il decimo giorno dall'ultimazione degli esami medesimi. I candidati di cui trattasi potranno, quantunque tardivamente, essere ugualmente ammessi a seguire il periodo preparatorio d'istruzione militare, sempre quando precedano nelle graduatorie di merito l'ultimo candidato che abbia acquistato titolo all'ammissione ai corsi di cui al n. 1.

I documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) saranno prodotti solamente dai concorrenti che si troveranno nella posizione di militari in congedo all'atto della presentazione della domanda e dai giovani che ancora non siano stati arruolati.

Il documento di cui alla lettera *f*) sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati.

Il documento di cui alla lettera *g*) sarà prodotto solamente dai candidati che rivestano grado di tenente di complemento.

8. — *Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate senza la prescritta documentazione, salvo l'eccezione di cui al n. 7 relativa al certificato di studio e salva l'eventuale regolarizzazione di taluno dei documenti nei termini di cui al n.* 13.

Completamento della documentazione da parte dei corpi o distretti.

9. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione i comandanti di corpo o di distretto debbono accertarsi che le medesime corrispondano per contenuto e per forma alle prescrizioni di cui ai nn. 5 e 6 e che siano corredate di tutti i documenti previsti dal n. 7, nelle forme ivi indicate.

10. — Dette domande e documenti saranno inoltre corredate, a cura dei comandanti di corpo o di distretto:

a) per gli ufficiali di complemento in servizio o in congedo, della copia dello stato di servizio aggiornata, e del libretto personale;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in servizio, dei fogli matricolari aggiornati e completi di ogni variazione; per i sottufficiali e militari di truppa in congedo, dei fogli di congedo illimitato;

c) per i giovani non ancora arruolati, del certificato di iscrizione sulle liste di leva;

d) per tutti i concorrenti, ad eccezione degli ufficiali di complemento in servizio o in congedo, delle informazioni sulla condotta morale e politica e sulla onorabilità delle famiglie. Tali informazioni dovranno essere raccolte a cura

dei comandi retti da ufficiali dell'Arma dei CC. RR. e dovranno essere sempre precise e circostanziate; saranno quindi senz'altro respinte quelle sommarie o con diciture generiche;

e) per i concorrenti che si trovino in servizio militare, di un rapporto personale sul servizio da essi prestato, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche;

f) inoltre, per tutti indistintamente i concorrenti:

della dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 42), da richiedere al presidente del competente tribunale;

delle informazioni di cui alla lettera *a*) del n. 4, che dovranno anche esse venire raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'Arma dei CC. RR.;

del risultato della prima visita medica di cui al n. 21 anche per i giovani che abbiano chiesto visita d'appello.

11. — Per il 15 *luglio*, ciascun comando di corpo o di distretto rimetterà al Ministero (Divisione educazione fisica e scuole) un elenco nominativo dei concorrenti della propria circoscrizione le cui pratiche avranno trasmesse al comando della R. Accademia e Scuola di applicazione di artiglieria e genio, giusta la prescrizione del n. 15, indicando l'arma e il corso da essi prescelto.

12. — Qualsiasi quesito, reclamo o rapporto che i comandi di corpo o di distretto debbano inoltrare al Ministero, sarà inviato pel tramite del Comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione di artiglieria e genio. In caso di urgenza, essi riferiranno direttamente al Ministero, dandone contemporanea comunicazione al predetto comando.

Regolarizzazione dei documenti.

13. — Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di corpo o di distretto inviteranno i candidati all'atto della presentazione della domanda o dei documenti imperfetti, a presentarlo o a regolarizzarlo entro il termine improrogabile del 15 *luglio p. v.*, salvo bene inteso l'eccezione stabilita al n. 7 per i certificati di studio.

I candidati che non abbiano ottemperato all'invito entro il termine indicato, saranno esclusi dal concorso.

14. — Qualora dall'esame della documentazione o in qualsiasi altro modo risulti che un candidato manchi di taluno dei requisiti prescelti per concorrere i comandi di cui al nupmero precedente gli restituiranno l'intera documentazione, informandolo dei motivi pel quale non viene dato corso alla domanda.

Trasmissione delle domande d'ammissione.

15. — Il 15 *luglio* i comandanti di corpo o di distretto trasmetteranno con singole pratiche personali direttamente al Comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione di artiglieria e genio in Torino tutti gli atti relativi agli aspiranti che abbiano presentato la documentazione completa e regolare. Vi uniranno gli atti indicati al n. 10, nonchè gli elenchi dei candidati di cui al n. 21 che abbiano chiesto visita d'appello.

Visite mediche.

16. — I concorrenti saranno sottoposti a visita medica presso l'ospedale militare o l'infermeria presidiaria della Divisione nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto al quale appartengono.

Tali visite mediche avranno luogo *dal* 5 *al* 10 *luglio p. v.*

A tal uopo i comandi di corpo o di distretto, appena spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande (30 giugno p. v.) trasmetteranno al comando di Divisione da cui dipendono, un elenco nominativo dei concorrenti da sottoporre a visita medica, ivi compresi coloro che si siano riservati di produrre qualche documento.

I predetti elenchi conterranno per ciascun candidato, oltre il recapito domiciliare, la specificazione del concorso e l'indicazione dell'arma cui il candidato medesimo aspira.

Gli interessati saranno poi direttamente informati a cura dei comandi di Divisione del giorno e luogo in cui dovranno presentarsi per essere sottoposti a visita medica.

I candidati residenti nelle Colonie o nell'Egeo potranno essere visitati alle sedi dei rispettivi comandi con le norme di cui al n. 19.

17. — I candidati non riconosciuti idonei nella predetta visita medica hanno facoltà di richiedere una seconda visita medica (d'appello), che avrà luogo presso la Scuola di applicazione di artiglieria e genio nei giorni che verranno loro notificati.

A tal uopo l'esito della prima visita medica dovrà essere comunicato ai candidati non oltre la fine della seduta e i non idonei dovranno dichiarare per iscritto se intendono, o meno, richiedere visita di appello.

Tale seconda visita sarà passata da una Commissione, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

18. — I candidati che debbono seguire il periodo preparatorio d'istruzione di cui al n. 3, saranno sottoposti (eccetto quelli già visitati dalla Commissione d'appello) a nuova visita da parte del dirigente il servizio sanitario della Scuola d'applicazione. Qualora in tale visita la loro idoneità non venga confermata, potranno chiedere di essere sottoposti alla medesima commissione medica di appello di cui al numero precedente, previa domanda scritta da presentarsi al comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

Ad analoga visita saranno sottoposti all'atto dell'inizio dei corsi di cui alle lettere *A* e *B* del n. 1, i candidati esonerati dal partecipare al periodo preparatorio d'istruzione.

19. — Le commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni fisiche dei concorrenti, saranno costituite come segue:

a) per la visita medica di cui al primo comma del n. 16: il direttore dell'ospedale militare o dell'infermeria presidiaria e due maggiori o capitani medici. Alla formazione di tale commissione provvederà il comando della Divisione, previa designazione fatta dalla Direzione di sanità del rispettivo Corpo di armata.

Analogamente sarà provveduto per le Commissioni sanitarie da costituire presso i comandi delle Regie truppe delle Colonie, che saranno presiedute dal rispettivo dirigente il servizio sanitario. Per l'Egeo, la commissione sarà presieduta dall'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari del Dodecanneso; uno dei membri potrà essere ufficiale subalterno, purchè l'altro sia capitano;

b) per la visita medica d'appello da eseguire presso la Scuola di applicazione:

il direttore di sanità militare del corpo d'armata di Torino e due ufficiali superiori medici, di cui uno della Regia Accademia o della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e l'altro da designare dalla Direzione di sanità del Corpo d'armata di Torino.

20. — Le predette commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro còmpito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e tali da dare affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Dovranno inoltre esigere che i candidati abbiano, correggendo, se del caso, l'eventuale vizio di refrazione, il *visus* uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo dell'altro; per quanto riguarda la funzione uditiva, i candidati dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

21. — Al termine della visita medica accennata alla lettera *a*) del n. 19 i comandi di Divisione e delle Regie truppe delle colonie e dell'Egeo trasmetteranno immediatamente al comando del corpo o distretto cui appartiene ciascun candidato i risultati della visita stessa, tenendo presente che solo per i dichiarati non idonei occorrerà sia compilato un verbale separato per ogni individuo. Uniranno ai detti risultati un elenco nominativo dei candidati a ciascun concorso che, non riconosciuti idonei, abbiano chiesto di essere sottoposti alla visita medica di appello.

Identificazione personale.

22. — All'atto di ciascuna visita medica i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia(compresi

i libretti personali ferroviari); oppure presentando la *carta d'identità personale* prescritta dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

Tali documenti d'identità non saranno allegati alle domande, ma saranno trattenuti in ogni caso dagli interessati.

Esclusioni dal concorso.

23. — Oltre alle cause che a sensi della presente circolare impediscono di per sè di essere ammessi a concorrere, il Ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere in qualunque tempo dai concorsi quei giovani che, essendo già allievi di una scuola militare, ne siano stati rinviati per deficienza negli studi o per ragioni disciplinari, oppure quei giovani che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere alla Scuola di applicazione, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto di alcuna autorità.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tali provvedimenti.

Attribuzioni del comando della R. Accademia e della Scuola d'applicazione di artiglieria e genio.

Formazione delle graduatorie.

24. — Il comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio procederà all'esame dei documenti e richiederà, occorrendo, le rettifiche o l'eventuale completamento della documentazione, pel tramite degli stessi uffici dai quali i documenti siano pervenuti.

25. — Il comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio rimetterà sollecitamente e separatamente al Ministero, per le sue determinazioni, le domande dei concorrenti pei quali il certificato del casellario giudiziale contenesse qualche carico penale, ovvero le informazioni sulla condotta morale e politica o sulla onorabilità delle loro famiglie, fossero sfavorevoli.

Il medesimo comando sottoporrà, ugualmente, al preventivo esame del Ministero, gli eventuali rapporti sfavorevoli delle autorità militari per i candidati in servizio militare, come pure i quesiti, o reclami, che pervenissero dagli in-

teressati, e tutti i casi in cui sorgessero comunque dubbi sulla posizione dei concorrenti, o sulla validità o autenticità dei titoli presentati.

26. — Compiute le operazioni di cui ai nn. 24 e 25, il comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione di artiglieria e genio, accertatosi che le domande e le relative documentazioni siano regolari e complete in ogni loro parte, salva l'eccezione stabilita al n. 7, per i certificati di studio, provvederà il 26 luglio alla formazione delle *graduatorie provvisorie*, tenendo presenti i criteri di cui al seguente numero e le rimetterà in comunicazione al Ministero entro il 5 agosto p. v.

Il Comando predetto, tenendo conto di tutti gli elementi successivamente intervenuti a modificare le graduatorie provvisorie, redigerà le *graduatorie di merito definitive* e le rimetterà al Ministero in triplice esemplare, per l'approvazione, il giorno 24 settembre p. v.

27. — Le graduatorie di merito dei candidati al concorso di cui alla lettera *A*) del n. 1 saranno formate in base alla classificazione risultante dalla media aritmetica dei punti riportati negli esami sulle materie universitarie di cui al comma *d*) del n. 4; con l'avvertenza che, per coloro i quali avessero compiuto corsi di studio superiori e sostenuto con esito favorevole i relativi esami, sarà aggiunto alla suddetta media, per ciascuno di tali esami, 1/100 del punto in esso riportato.

A parità di condizioni di merito, avranno la precedenza, nel seguente ordine:

a) i candidati che già rivestano la qualità di ufficiali di complemento in servizio o in congedo;

b) i candidati che abbiano seguìto con successo due corsi di cultura militare di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615 (circolare 148 *giornale militare* 1927);

c) i candidati provenienti dai collegi militari od, eventualmente, dall'Opera Nazionale Balilla.

Analoghi criteri saranno adottati per la formazione delle graduatorie di merito dei candidati al concorso di cui alla lettera *B*) del n. 1.

28. — I candidati che non siano ufficiali di complemento (in servizio o in congedo), nè allievi ufficiali idonei al grado di sottotenente di complemento, i quali in base al posto occupato nelle graduatorie provvisorie di cui al primo comma del n. 26 vengano ad acquistare titolo all'ammissione al corso cui aspirano, saranno senz'altro invitati dal comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione di artiglieria e genio) il quale si uniformerà altresì alle disposizioni di cui al n. 33) a presentarsi nella giornata del 31 luglio p. v., alla sede dell'Accademia per seguire il periodo preparatorio d'istruzione militare di cui al n. 3, salvo le eccezioni di cui al n. 7 per coloro che non abbiano ultimato gli esami.

29. — I candidati di cui al precedente numero i quali durante il detto periodo preparatorio o al termine di esso non abbiano tratto il debito profitto dalle istruzioni militari, saranno senz'altro dimessi dal comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione, che ne darà avviso al Ministero.

30. — Il comando della R. Accademia e Scuola di applicazione, ricevuta dal Ministero l'approvazione delle graduatorie di merito definitive, di cui all'ultimo comma del n. 26, provvederà:

a) per le opportune partecipazioni ai candidati non tenuti a seguire il periodo preparatorio d'istruzione militare; per regolare la presentazione alla Scuola di applicazione di quelli fra essi dichiarati ammissibili ai corsi di cui alle lettere *A*) e *B*) del n. 1 nonchè per le attribuzioni previste al n. 31;

b) per il trasferimento sotto la data del 1° ottobre p. v. ai corsi di cui alle menzionate lettere *A*) e *B*) del n. 1 dei candidati che abbiano seguito con successo il periodo preparatorio d'istruzione militare.

Indennità e spese di viaggio per i concorrenti.

31. — I concorrenti che siano ufficiali di complemento (in servizio o in congedo) avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalle loro residenze a Torino (anche se vi debbano sostenere la visita d'appello) ed eventuale ritorno, nonchè all'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'art. 3 della circolare 460 *giornale mili-*

tare 1925 per i soli giorni di viaggio. Gli ufficiali in servizio saranno provvisti dai comandanti di corpo dei documenti di trasporto a tariffa militare; per gli ufficiali in congedo, provvederà invece il comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione all'atto della notificazione di cui al n. 30, lettera *a*).

32. — Analogo trattamento, a sensi delle vigenti disposizioni di legge, competerà ai sottufficiali e militari di truppa in servizio. Anche per questi ultimi si osserveranno le norme di cui al numero precedente per quanto ha tratto al rilascio dei documenti di viaggio.

33. — I sottufficiali e militari di truppa in congedo, nonchè i giovani non ancora arruolati, dovranno recarsi a loro spese tanto alle visite mediche presso i comandi di Divisione, quanto alla sede dell'Istituto.

Spetterà loro soltanto il beneficio della tariffa militare nel viaggio per raggiungere Torino (anche se vi debbano sostenere la visita d'appello) e per l'eventuale viaggio di ritorno in residenza, pel caso che per una qualsiasi ragione non venissero più ammessi. Tali personali saranno provvisti delle richieste mod. B (color verde), dal comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione all'atto della notificazione di cui al n. 28.

Tutte le competenze dovute ai militari ai sensi dei numeri 31 e 32 saranno corrisposte dal comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

Durata e ordinamento dei corsi.

34. — All'atto dell'ammissione alla Scuola d'applicazione i giovani che già rivestano la qualità di ufficiali di complemento saranno trattenuti, o — se congedati — saranno richiamati in servizio per la durata del corso che dovranno frequentare.

Essi, se sottotenenti, continueranno temporaneamente ad appartenere all'arma di provenienza, conservando il loro grado e la loro anzianità; se tenenti, dovranno rinunciare a tale grado, riprendendo il grado di sottotenente nella propria arma, con la primitiva anzianità, salvo ad essere rein-

tegrati nel grado precedentemente rivestito, qualora cessino di appartenere alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

In ogni caso, detti ufficiali saranno trasferiti effettivi col 1° ottobre 1929 alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio, alla quale le autorità militari competenti trasmetteranno, debitamente aggiornati, i relativi documenti personali.

35. — I candidati che siano sottufficiali o militari di truppa in servizio o in congedo, e i giovani non ancora arruolati frequenteranno il periodo d'istruzione militare di cui al numero 3 rispettivamente in qualità di sottufficiali o di militari di truppa e saranno nominati sottotenenti di complemento nell'arma di artiglieria o del genio al 1° ottobre 1929, con anzianità relativa corrispondente alla graduatoria di merito del relativo concorso.

Anche per i militari di cui al presente numero le autorità competenti trasmetteranno al comando della R. Accademia e Scuola di applicazione i relativi documenti personali.

36. — La nomina a sottotenente di complemento conferita ai candidati di cui al n. 35 sarà senz'altro revocata qualora i medesimi, per qualunque motivo, a domanda o d'autorità cessassero dalla qualità di allievi dei corsi della Scuola di applicazione, o non conseguissero l'idoneità al termine dei corsi stessi, con ripristino degli obblighi di leva eventualmente loro spettanti.

37. — Ai giovani ammessi ai corsi presso la Scuola di applicazione spetteranno il grado e gli assegni di sottotenente di complemento, per tutta la durata della loro permanenza alla Scuola.

Compiuto con successo i corsi di cui trattasi gli allievi conseguiranno la nomina a tenente in servizio permanente nelle armi di artiglieria e genio. Quelli del corso di cui alla lettera *B*) del n. 1, seguiranno in anzianità i tenenti che avranno ultimato nell'anno scolastico 1929-930 i corsi quadriennali di cui al R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2986. Quelli del corso di cui alla lettera *A*), seguiranno in anzianità i sottotenenti ammessi al primo anno della R. Accademia nell'anno scolastico 1927-1928.

38. — Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di allontanare dai corsi e di collocare in congedo quegli ufficiali allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

39. — Agli allievi ammessi in virtù dei concorsi di cui alla presente circolare non è consentita la ripetizione dei corsi.

Ai medesimi è fatto divieto di chiedere la dispensa dal servizio permanente per un periodo di sei anni dalla loro nomina a tenente in servizio permanente.

Pubblicità da dare alla presente circolare.

40. — Il Ministero provvederà a far stampare la *notificazione* allegata e l'invierà ai distretti militari in sufficiente numero di copie per essere subito affissa nei Comuni più importanti della loro circoscrizione.

I predetti comandi cureranno fin d'ora *la più larga diffusione della presente circolare,* facendo anche inserire brevi periodici avvisi nei giornali quotidiani locali fino alla data stabilita come termine utile per la presentazione delle domande. Essi riceveranno un congruo numero di estratti della presente circolare, che faranno distribuire alle Scuole d'ingegneria, ai Politecnici e alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali esistenti nella propria circoscrizione.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

NOTIFICAZIONE DI CONCORSI.

Ammissione di studenti d'ingegneria alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio per la nomina a tenente in servizio permanente nelle armi di artiglieria o del genio.

Per l'anno scolastico 1929-1930 vengono effettuate speciali ammissioni, in base a concorsi per titoli, di studenti di ingegneria, alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio, in Torino, per il seguente numero di posti:

A) 120 ad un corso biennale (90 per l'artiglieria, 30 per il genio);

B) 150 ad un corso straordinario di un anno (100 per l'artiglieria, 50 per il genio).

I corsi avranno inizio il 1° ottobre 1929 tanto per i candidati di cui alla lettera *A*), quanto per quelli di cui alla lettera *B*). Al termine dei corsi i candidati conseguiranno la nomina a tenente in servizio permanente.

I candidati (eccetto gli ufficiali di complemento in servizio o in congedo e gli allievi ufficiali dichiarati idonei al grado di sottotenente di complemento) dovranno seguire, prima dell'inizio dei corsi, un periodo preparatorio d'istruzione militare della durata di due mesi (1° agosto-30 settembre) presso la R. Accademia di artiglieria e genio in Torino, al termine del quale saranno, se idonei, nominati sottotenenti di complemento e definitivamente ammessi alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Al concorso di cui alla lettera A) possono partecipare i giovani che non superino il 25° anno di età al 31 dicembre 1929 ed abbiano frequentato il corso biennale di studi propedeutici presso una facoltà di scienze matematiche, fisiche, e naturali, o presso una scuola di ingegneria quinquennale, superando gli esami nelle prescritte materie d'insegnamento. L'idoneità nel corso di disegno di ornato e di architettura si richiede soltanto per gli aspiranti all'arma del genio.

Al concorso di cui alla lettera B) possono partecipare i giovani che non superino il 27° anno di età al 31 dicembre 1929, ed abbiano compiuto quattro anni di studi universitari in ingegneria (biennio propedeutico e primi due anni di una R. scuola di ingegneria), superando gli esami nelle materie di insegnamento pre-

scritte per il 1° e il 2° anno del corso di ingegneria civile, industriale o navale, quali sono indicate dalle stesse RR. Scuole d'ingegneria o dai R. Politecnici oppure avere conseguito la laurea in matematica. Gli aspiranti all'arma di artiglieria non è necessario che abbiano superato i corsi di architettura.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione scade il 30 giugno p. v.

Il termine per la presentazione dei titoli di studio scade il 31 agosto 1929.

Per tali ammissioni non sono prescritti speciali esami, effettuandosi esse unicamente in base ai risultati dei titoli di studio esibiti.

Ai giovani ammessi ai corsi di cui alla presente notificazione spetteranno il grado e gli assegni di sottotenente di complemento, per tutta la durata della loro permanenza alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Ai medesimi sarà fatto divieto di chiedere la dispensa dal servizio permanente per un periodo di sei anni dalla nomina a tenente in servizio permanente.

AVVERTENZA.

Le indicazioni contenute nella presente notificazione sono riportate a semplice titolo informativo. Le condizioni e modalità cui sono subordinati i singoli concorsi risultano dalla circolare n. del « giornale militare » 1929 che potrà essere consultata dagli interessati presso i comandi di distretto militare.

Ogni altra notizia o indicazione riferentesi ai concorsi potrà essere direttamente richiesta ai comandi di distretto o al comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione di artiglieria e genio in Torino.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 166 — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 marzo 1929 - Anno VII.

1. — La Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta di ufficiali delle armi combattenti è così composta:

Generale d'armata ALBRICCI conte Alberico, *presidente;*

Generale di divisione CARBONE cav. Vincenzo, *membro;*

Generale di divisione DEL POZZO cav. Alessandro, *membro;*

Generale di brigata d'artiglieria NUTINI cav. Lorenzo, *membro;*

Colonnello di fanteria PORTA cav. Giuseppe, *membro;*

Colonnello di fanteria MERCALLI cav. Camillo, *membro;*

Colonnello di fanteria ROBOTTI cav. Matteo, *membro;*

Colonnello di fanteria ROMERO cav. Federico, *membro;*

Colonnello di cavalleria MURARI DELLA CORTE BRA cav. Sebastiano, *membro;*

Colonnello di cavalleria MAINONI D'INTIGNANO cav. Gerolamo, *membro;*

Colonnello di artiglieria TARGA cav. Spartaco, *membro;*

Colonnello di artiglieria GLORIA cav. Carlo, *membro;*

Colonnello di artiglieria BALDASSARRE cav. Ettore, *membro;*

Colonnello del genio LEVI cav. Ugo, *membro;*

Colonnello del genio PALEOLOGO cav. Gaetano, *membro.*

2. — Le prove scritte di cui al R. decreto 3 marzo 1928, n. 415, avranno luogo il 25 ed il 26 marzo p. v. presso le sedi dei comandi di corpo d'armata, dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna, dei comandi delle truppe della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia e dei presidi del Dodecanneso; le prove orali e le prove applicative avranno inizio il 17 giugno c. a. a Caserta.

Gli ufficiali da esaminare dovranno presentarsi a quel comando di presidio il mattino del 15 giugno p. v.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 febbraio 1929 - Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Alessandria . .	Il comune di Rivarone è aggregato al comune di Bassignana. Al comune di Bassignana è aggregata inoltre la parte della frazione Fiondi ora appartenente al comune di Pietra Marazzi e delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 26 ottobre 1928 dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Alessandria.	n. 3312 31 dicemb. 1928	42
Aquila	La frazione di Verrecchie è staccata dal comune di Cappadocia e aggregata a quello di Tagliacozzo.	n. 180 28 genn. 1929	50
Arezzo . . .	I comuni di Pratovecchio e di Stia sono riuniti in unico comune denominato « Pratovecchio Stia » con la sede municipale nei pressi della stazione ferroviaria omonima.	n. 109 21 genn. 1929	47
Bergamo . . .	Il capoluogo del comune di Endine-Gaiano è trasferito alla località Endine Bassa.	n. 108 14 genn. 1929	47
Brescia . . .	La frazione Campione, ora appartenente al comune di Tignale, è aggregata al comune di Tremosine.	n. 3311 31 dicemb. 1928	42
Catanzaro . . .	Il comune di Cotrone, in provincia di Catanzaro, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Crotone ».	n. 3407 71 dicemb. 1928	47

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Cuneo	La sede del municipio del comune di Monchiero-Novello, in provincia di Cuneo, è stabilita a Novello.	n. 69 7 genn. 1929	43
Milano	Il comune di Cazzimani, in provincia di Milano, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Borgo Littorio ».	n. 178 24 genn. 1929	50
Pavia	La denominazione del comune di San Genesio è modificata in quella di « San Genesio ed Uniti ».	n. 75 7 genn. 1929	44
Salerno	I comuni di Castiglione dei Genovesi, Giffoni Sei Casali e San Ciprano Piacentino sono riuniti in unico comune con denominazione « San Cipriano Picentino ».	n. 144 31 genn. 1929	41
	Il comune di Scala, eccettuate le frazioni Minuto e Puntone e quello di Ravello sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Ravello ».	n. 156 4 febbr. 1929	46
	Le frazioni predette, il comune di Atrani e quello di Amalfi sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Amalfi ».		
	Al comune di Perdifumo è aggregato la contrada Mercato Cilento, comprendente parti di territorio dei comuni di Lustra e Sessa Cilento, delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 11 dcembre 1928 dall'ingegnere dirigente il Genio civile di Salerno.	n. 179 21 genn. 1929	50
Trento	I comuni di Priò, Versò, Vion e Très sono riuniti in unico comune con denominazone e capoluogo « Très ».	n. 3313 29 novemb. 1928	42

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 41ª, anno 1928, circolare 591:

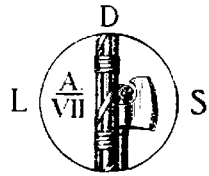
A pagina 2139, cancellare il tenente: GENTILE Ferdinando della Scuola centrale di fanteria.

Dispensa 46ª, anno 1928:

A pagina 2367 cancellare il tenente PARI Giuseppe, aggiunto dopo il tenente SANNA Francesco.

Dispensa 4ª, anno 1929, circolare 50:

A pagina 116 invece del tenente di complemento fanteria SCHIAVO Antonino, leggasi capitano complemento fanteria SCHIAVO Antonino.



PREZZO L. 1,20

(1395) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1929 - ANNO VII — 15 MARZO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il fascicolo è composto di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 167 - 13 dicembre 1928 - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 2886 - Definizione delle unità legali di peso e di misura. . . . . *Pag.* 503

» 168 - 8 marzo 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti . . . . » 506

» 169 - 14 marzo 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per motocicli Frera in servizio presso gli enti militari. . . . . » 507

» 170 - 14 marzo 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette . » 512

» 171 - 14 marzo 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Modifica al limite di anzianità entro il quale devono trovarsi i tenenti del corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) per concorrere all'avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1929 . . . . » 512

LIBRERIA DELLO STATO

N. 172 - 14 marzo 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi e obbligatori per l'avanzamento a scelta ed anzianità degli ufficiali dei corpi di commissariato e di amministrazione . . . . . *Pag.* 513

» 173 - 14 marzo 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Costituzione della Commissione unica per tutti gli esami (facoltativi ed obbligatori) di avanzamento per gli ufficiali veterinari . . . . . » 515

» 174 - 14 marzo 1929 — Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Riproduzione e vendita di fotografie eseguite durante la guerra . . . . . » 515

» 175 - 14 marzo 1929 - Anno VII — MATRICOLA — Norme per la sistemazione matricolare della forza in congedo (sottufficiali e militari di truppa) della R. Aeronautica . . . . . » 517

» 176 - 14 marzo 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Ottavo corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in S. P. E. reclutati durante la guerra . . . . . » 524

» 177 - 14 marzo 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Preavviso relativo all'ammissione di allievi al primo anno delle Accademie di Modena e di Torino, per la nomina a sottotenente in servizio effettivo . . » 531

» 178 - 14 marzo 1929 - Anno VII — SERVIZIO TERRITORIALE. — Saluto alle sentinelle da parte dei militari di truppa . . . . . » 534

» 179 - 14 marzo 1929 - Anno VII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Viaggi compiuti dai funzionari dello Stato nell'interesse di privati . . . . . » 535

NOTIFICAZIONE . . . . . » 535

AVVISO . . . . . » 536

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 537

Circolare N. 167. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 2886 - Definizione delle unità legali di peso e di misura.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 13 dicembre 1928 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'unità di peso stabilita all'art. 1 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088, serie 3ª, è sostituito il *chilogramma internazionale.*

Art. 2.

L'unità legale per le misure di tempo è il *secondo di tempo solare medio,* cioè la frazione 1/86400 di giorno solare medio.

Art. 3.

La scala legale per le misure di temperatura è la scala *termodinamica,* prendendo uguale a 0° C. la temperatura di fusione, alla pressione atmosferica normale, del ghiaccio, ed uguale a + 100° C. la temperatura del vapore saturo dell'acqua in ebollizione alla pressione atmosferica normale.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno indicati gli strumenti campione da impiegare e le norme da seguire nell'esecuzione delle misure. Frattanto, la scala termodinamica sarà considerata come praticamente coincidente con la scala del termometro ad idrogeno, adoperato a volume costante, ponendo uguale a 0 gradi centigradi (0° C.) la temperatura di fusione, alla pressione atmosferica normale, del ghiaccio, alla quale temperatura la pressione dell'idrogeno deve essere uguale a quella di una colonna di mercurio dell'altezza di un metro a 0° C., ed uguale a +100° C. la temperatura del vapore saturo dell'acqua in ebollizione alla pressione atmosferica normale.

La pressione atmosferica normale è la pressione esercitata da una colonna di mercurio di 760 millimetri di altezza, avente la massa di 13,595 grammi per centimetro cubo, sottoposta ad un'eccelerazione di gravità uguale a 980,665 cm. sec.^{2}; essa equivale a 1,013,250 dine per centimetro quadrato.

Art. 4.

L'unità legale per la misura delle quantità di calore è la *caloria* (grande caloria o caloria chilogramma). Essa è la quantità di calore che occorre per riscaldare da 14,5 a 15,5 gradi C., alla pressione atmosferica normale, 1 chilogramma di acqua distillata.

La *piccola caloria*, o *caloria-gramma*, è la millesima parte della grande caloria (caloria-chilogramma).

Art. 5.

Le unità legali per le misure fotometriche sono quelle del sistema che ha attualmente per base la *candela internazionale*, e quindi anche il *lumen internazionale* e la *lux internazionale*, in conformità delle deliberazioni prese nella Conferenza internazionale tenuta a Parigi nel 1921.

L'unità di intensità luminosa è la *candela internazionale*.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno indicati gli strumenti da impiegare e le norme da seguire per la realizzazione della lampada campione.

Frattanto, la candela internazionale sarà considerata come eguale ad 1,11 volte l'intensità luminosa definitiva dalla lampada campione Hefner.

L'unità di flusso luminoso è il *lumen internazionale*. Esso è il flusso emesso, entro un angolo solido eguale all'unità, da una sorgente luminosa puntiforme avente in tutte le direzioni l'intensità di una candela internazionale.

L'unità d'illuminazione è la *lux internazionale*. Essa è la illuminazione di una superficie piana la quale riceva un flusso luminoso, uniformemente distribuito, pari ad un *lumen internazionale* per ogni metro quadrato.

Art. 6.

Le unità legali per le misure elettriche sono quelle del sistema che ha per base l'*ohm internazionale* come unità di resistenza elettrica e l'*ampere internazionale* come unità di corrente elettrica, in conformità delle prescrizioni adottate dalla Conferenza internazionale tenuta a Londra nel 1908.

L'unità di resistenza è l'*ohm internazionale*. Esso è la resistenza che oppone ad una corrente costante una colonna di mercurio alla temperatura di 0° C., la quale abbia la massa di grammi 14,4521, la lunghezza di centimetri 106,3 e la sezione trasversa costante.

L'unità di corrente è l'*ampere internazionale*. Esso è la corrente costante che, passando per una soluzione di nitrato d'argento nell'acqua, in conformità di determinate norme, deposita l'argento in ragione di gr. 0,001118 al secondo.

L'unità di differenza di potenziale è il *volt internazionale*. Esso è la differenza costante di potenziale ai capi di un conduttore avente la resistenza di un *ohm internazionale* e percorso dalla corrente di un *ampere internazionale*.

Art. 7.

L'unità legale per le misure di potenza è il *watt internazionale*.

Esso è la potenza corrispondente al passaggio della corrente costante di un *ampere internazionale* sotto la differenza costante di potenziale di un *volt internazionale*.

Art. 8.

Gli strumenti impiegati per la misura delle grandezze definite nella presente legge dovranno essere graduati in base alle unità legali, ed ai loro multipli e sottomultipli decimali.

Art. 9.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per l'economia nazionale, saranno stabilite:

a) le norme per l'esecuzione pratica e l'impiego dei campioni delle unità fondamentali intese ad assicurarne l'invariabilità e la concordanza coi prototipi che saranno adottati per convenzione internazionale;

b) i limiti d'approssimazione per i campioni dei vari tipi;

c) le relazioni fra le unità legali ed altre unità derivate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 168. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 marzo 1929 - Anno VII.

1. — La Commissione giudicatrice di cui al § 57 della circolare 207 *giornale militare* 1926 per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti è così composta:

Presidente:

Generale di corpo d'armata MODENA gr. uff. Angelo.

Membri:

Generale di divisione ROLANDI RICCI conte Ottavio.
Generale di brigata CORSELLI cav. Rodolfo.
Generale di brigata BAFFIGI cav. Enrico.
Generale di brigata MONTI cav. Edoardo.
Colonnello di fanteria SOMMA cav. Umberto.
Colonnello di fanteria RAIMONDO cav. Manlio.
Colonnello di fanteria CANALE cav. Antero.
Colonnello di fanteria PORZIO cav. Carlo.
Colonnello di fanteria CARAMELLI cav. Cesare.
Colonnello di fanteria CARINI cav. Luigi.
Colonnello di fanteria TARANTO cav. Arturo.
Tenente colonnello di fanteria DI NISIO cav. Ismaele.
Colonnello di cavalleria TRENTI cav. Alberto.
Colonnello di cavalleria PUPPINI cav. Torquato.
Tenente colonnello di cavalleria DE SANCTIS cav. Giuseppe.
Tenente colonnello di cavalleria BERARDI cav. Umberto.
Colonnello di artiglieria SOMIGLIANA cav. Lodovico.
Colonnello di artiglieria BARBIERI cav. Alberto.
Tenente colonnello di artiglieria MERZARI cav. Paolo.
Tenente colonnello di artiglieria ROSSI cav. Francesco.
Colonnello del genio CIANETTI cav. Ettore.
Colonnello del genio DALL'ORA cav. Giuseppe.
Tenente colonnello del genio VOX cav. Donato.
Tenente colonnello del genio ACQUARONE cav. Giulio.

2. — Gli esperimenti avranno luogo a Verona e si svolgeranno in due sessioni che si inizieranno rispettivamente il 5 aprile ed il 25 giugno p. v.

3. — Gli ufficiali componenti la Commissione si troveranno sul posto per la prima sessione il 3 aprile p. v. e per la seconda sessione il 22 giugno c. a. Gli ufficiali da giudicare si presenteranno a quel Comando di divisione il mattino del 4 aprile quelli assegnati alla 1ª sessione, ed il mattino del 24 giugno quelli assegnati alla 2ª sessione.

L'assegnazione ai due gruppi, o sessioni, sarà resa nota con la pubblicazione in una prossima dispensa del *giornale militare*.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 169. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per motocicli Frera in servizio presso gli enti militari. — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 14 marzo 1929 - Anno VII.

Gli Enti che gestiscono motomezzi, per il rifornimento delle parti di ricambio per motocicli Frera dovranno avvalersi del contratto a quantità indeterminata stipulato dall'Amministrazione militare con la Società anonima Frera di Tradate dal 13 gennaio 1929 al 30 giugno dello stesso anno.

1. — *Località di prelevamento.* — Le parti di ricambio originali possono essere prelevate direttamente presso la sede dello Stabilimento Frera in Tradate (Varese) o presso la sede della Società stessa in Milano (Piazza Missori n. 2) oppure presso i concessionari della Società residenti nelle piazze di Torino, Bologna, Roma, Napoli, Padova e Milano.

2. — *Prezzi.* — 1°) Per le parti di motocicli dei modelli posteriori all'anno 1921, parti e prezzi indicati nei listini *B;* con lo sconto del 30 (trenta) per cento qualora la fornitura

venga eseguita direttamente dagli Stabilimenti di Tradate o dalla sede della Società (Piazza Missori n. 2), Milano; con lo sconto del 25 (venticinque) per cento se viene fatto da uno dei concessionari citati nel precedente n. 1.

2°) Per le parti dei motocicli di modelli anteriori all'anno 1921, parti e prezzi indicati nel listino *A;* con uno sconto del 30 (trenta) per cento se la fornitura viene eseguita direttamente dagli Stabilimenti di Tradate o dalla sede della Società in Milano; con lo sconto del 25 (venticinque) per cento se la fornitura viene eseguita da uno dei concessionari predetti.

I listini *A* e *B* saranno distribuiti per cura della Direzione dell'officina automobilistica R. Esercito di Bologna agli Enti provvisti di motocicli Frera.

Per le parti di altri tipi di macchina non comprese nei listini suddetti, la Ditta si obbliga di fare all'Amministrazione militare gli stessi prezzi che usa fare ai privati, diminuiti dei ribassi rispettivamente praticati per ogni tipo di macchina le cui parti sono comprese nei listini.

Nessun aumento potrà essere richiesto dalla Ditta sui prezzi suddetti per qualunque spesa dovesse essere dalla medesima sopportata per imballaggi e trasporti delle merci al deposito in cui esse vengono richieste.

L'amministrazione militare usufruirà degli eventuali ribassi che la Ditta fosse per fare alla propria clientela privata a seguito di variazioni dei propri listini commerciali.

Le eventuali variazioni dei prezzi verranno comunicate agli Enti da questo Ministero mediante apposita circolare pubblicata sul *giornale militare.*

3. — *Modalità di prelevamento.* — Le richieste di prelevamento delle parti di ricambio saranno di volta in volta rivolte dagli Enti militari agli Stabilimenti della Società in Tradate (Varese) o alla sede della Società in Milano (Piazza Missori n. 2), oppure ai concessionari autorizzati ed indicati nel predetto n. 1), mediante regolare richiesta di prelevamento (allegato *A*) firmata dal comandante del Corpo o capo ufficio prelevatario e munita del bollo d'ufficio.

In tale richiesta saranno indicati il tipo delle moto; il numero d'ordine e la nomenclatura delle parti che si richiedono, dedotte dai cataloghi o listini correnti se dette parti

sono comprese in detti listini o cataloghi, colla nomenclatura commerciale, in caso diverso; il quantitativo di ogni parte che si richiede.

4. — *Termini di tempo per la consegna.* — Per le parti posteriori al modello 1921 le piccole forniture, cioè quelle di un ammontare netto non superiore alle lire 1000 (mille), saranno effettuate entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della richiesta di prelevamento alla Società in Tradate o a Milano; le forniture d'importo superiore verranno effettuate entro 40 (quaranta) giorni a partire come sopra.

Detti termini di consegna avranno una proroga di 10 (dieci) giorni se la richiesta, anzichè alla Società in Tradate od a Milano, sarà presentata ad uno dei sopradetti concessionari.

Per le parti di motocicli di modello anteriori al 1921 e modello 1921, i termini di consegna saranno portati rispettivamente a 30 (trenta) giorni per le forniture non superiori alle lire 1000 (mille) ed a 60 (sessanta) giorni per le forniture di importo superiore alle lire 1000 (mille) .

5. — *Penalità per ritardo di consegna.* — In caso di ritardi nella consegna verrà applicata una penalità del 2 % (due per cento) sul prezzo netto dei materiali consegnati in ritardo o non consegnati, per ogni decade compiuta e sino a raggiungere il 10 % del suddetto importo.

Tale penalità dovrà defalcarsi dall'ammontare netto delle fatture che verranno messe in pagamento.

6. — *Modalità del pagamento.* — La Società anonima Frera od i suoi concessionari autorizzati che avranno forniti materiali, invieranno all'Ente prelevatario la fattura originale unitamente a due copie.

Sulle fatture dovrà essere chiaramente indicato con opportuna stampigliatura l'indicazione « *Originale* » ovvero « *Copia* ».

Una di tali copie sarà dall'Ente stesso trasmessa alla direzione dell'officina automobilistica R. Esercito di Bologna per la prescritta partecipazione all'ufficio del Registro ed una all'Ispettorato tecnico automobilistico di Torino.

Nelle fatture saranno chiaramente e distintamente indicati: il numero e la data della richiesta di prelevamento, i

prezzi dei listini, e nel casi si tratti di parti non comprese nei listini stessi, i prezzi correnti, l'ammontare lordo delle fatture, la deduzione del ribasso, l'ammontare netto delle fatture.

Il pagamento sarà fatto a contanti direttamente dall'Ente prelevatario alla Società anonima Frera in Tradate od ai suoi concessionari se questi ultimi hanno forniti i materiali.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

MATRICE

della Richiesta di Prelevamento N. ....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della Ditta .....

(Circolare N. .... *giornale militare*)

Numero della tariffa	Numero del catalogo	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... *lì* ..... 192 ...

IL .....

(*Da conservare dal corpo prelevatario*)

Richiesta di prelevamento N. ....

La Ditta .....

Agenzia o Deposito .....

consegnerà al (1) .....

dipendente dal (2) .....

i seguenti materiali:

Numero della tariffa	Numero del catalogo	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... *lì* ..... 192 ...

IL .....

(1) Corpo prelevatario.

(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente il corpo prelevatario.

N. 170. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 14 marzo 1929 - Anno VII.

A seguito della circolare 786 del *giornale militare* 1928 e con riferimento alle disposizioni della circolare 453 *giornale militare* 1928 (ultimo capoverso - Titolo I) si comunica la seguente variazione verificatasi nei listini della Ditta Pirelli:

Il nuovo listino n. 940-*b* pei pneumatici per motocicli e moto-carrozzette sostituisce dal 16 febbraio c. a. il corrispondente listino n. 930-*B* del 1° novembre 1928.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 171. — AVANZAMENTO. — **Modifica al limite di anzianità entro il quale devono trovarsi i tenenti del corpo di Commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) per concorrere all'avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1929.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 marzo 1929 - Anno VII.

Il limite di anzianità entro il quale debbono essere compresi i tenenti del corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) per fare domanda di partecipare agli esami a scelta facoltativa per il quadro di avanzamentto dell'anno 1929 è estesa a tutta l'anzianità 1° settembre 1927.

Le domande di ammissione agli esami a scelta facoltativa dovranno pervenire al Ministero non oltre il 20 marzo 1929.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 172. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi e obbligatori per l'avanzamento a scelta ed anzianità degli ufficiali dei corpi di commissariato e di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 marzo 1929 - Anno VII.

CORPO DI COMMISSARIATO.

1. — Le commissioni giudicatrici per gli esami facoltativi ed obbligatori per l'avanzamento a scelta ed anzianità degli ufficiali del corpo di commissariato sono così composte:

a) UFFICIALI COMMISSARI.

Presidente.

Tenente generale MARCOZZI gr. uff. Carlo.

Membri:

Maggior generale commissario SUARDI cav. Giuseppe;

Maggior generale commissario BIAGIOLI GAZZOLI cavaliere Luigi;

Colonnello di S. M. VACCARISI cav. Achille;

Colonnello commissar. BARBATO cav. Antonio.

Gli esami avranno inizio presso l'ufficio del tenente generale commissario il giorno 16 maggio p. v.

b) UFFICIALI DI SUSSISTENZA.

Presidente.

Maggior generale commissario BIAGIOLI GAZZOLI cavaliere Luigi;

Membri:

Colonnello di commissariato CHIARIZIA cav. Ettore;

Tenente colonnello di sussistenza FERSULA cav. Vincenzo.

Gli esami avranno inizio presso l'ufficio del tenente generale commissario il giorno 4 giugno p. v.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

2. — La commissione giudicatrice per l'avanzameznto a scelta e ad anzianità degli ufficiali del corpo d'amministrazione è composta:

Presidente.

Generale di brigata RUGGIERI cav. Donato Antonio.

Membri:

Colonnello di S. M. VACCARISI cav. Achille;

Colonnello di amministrazione MONACO cav. Orazio;

Tenente colonnello di amministrazione BERTINI cav. Enrico.

Gli esami avranno inizio presso il Ministero della guerra (Ragioneria centrale) alle date sottoindicate:

Tenenti colonnelli: 4 giugno - scelta obbligatoria.

Maggiori: 7 giugno - scelta facoltativa.

Capitani: 18 giugno - scelta facoltativa.

Capitani: 11 giugno - ad anzianità.

3. — Gli ufficiali dovranno presentarsi alle sedi d'esame il mattino del giorno precedente a quello sopraindicato.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 173. — AVANZAMENTO. — **Costituzione della Commissione unica per tutti gli esami (facoltativi ed obbligatori) di avanzamento per gli ufficiali veterinari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 marzo 1929 - Anno VII.

La Commissione unica per tutti gli esami (facoltativi ed obbligatori) di avanzamento per l'anno 1929 degli ufficiali veterinari in S. P. E. è così costituita:

PERRUCCI cav. Pietro, colonnello veterinario, *presidente;*

GARAVELLI cav. Giuseppe, colonnello veterinario, *membro;*

SAMMARTINO cav. Guglielmo, tenente colonnello veterinario, *membro.*

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 174. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Riproduzione e vendita di fotografie eseguite durante la guerra.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 14 marzo 1929 - Anno VII.

1. — La riproduzione e la vendita delle fotografie eseguite durante la guerra 1915-918 dalle sezioni e squadre fotografiche e telefotografiche dei comandi di armata e del Comando Supremo, affidate pel passato all'Istituto geografico militare, sono affidate d'ora innanzi al gruppo aerostieri del genio.

2. — La gestione amministrativa della produzione e della vendita di dette fotografie sarà, pertanto, tenuta dal detto gruppo, il quale funzionerà, per tale servizio, come distaccamento dell'Istituto geografico militare, dal quale riceverà le anticipazioni necessarie.

3. — Il gruppo presenterà ogni trimestre all'Istituto regolare rendiconto delle somme introitate e spese.

La cessioni delle riproduzioni sarà fatta agli enti militari e civili, e ai privati che ne facciano richiesta, contro pagamento immediato.

Il gruppo aerostieri del genio, a richiesta di enti militari delle forze armate dello Stato, potrà altresì eseguire fotografie, limitatamente a Roma e vicinanze, in occasione di esercitazioni, riviste, cerimonie, studi, esperienze e festeggiamenti militari, previa anticipazione da parte dei committenti delle somme occorrenti.

4. — I prezzi di cessione delle copie fotografiche e quelli delle lastre occorrenti per nuove produzioni sono per ora quelli stabiliti nel prospetto che segue; ma il gruppo aerostieri potrà in seguito variarli in relazione ai prezzi delle materie prime impiegate.

5. — Le richieste di copie delle fotografie di guerra e le richieste di esecuzione di nuove fotografie, accompagnate sempre dal relativo importo e dalle spese di spedizione, dovranno essere rivolte direttamente al comando del gruppo aerostieri del genio in Roma.

6. — Le cessioni ad enti non militari dovranno però, essere autorizzate preventivamente di volta in volta, dal comando del corpo di armata di Roma.

Il comando del gruppo provvederà alla pubblicazione di un catalogo completo delle fotografie di guerra, che sarà anche esso ceduto a pagamento.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

Prezzo delle copie su carta sensibile non cartonata.

Formato cm.	Prezzo di vendita Lire	Formato cm.	Prezzo di vendita Lire
4 1/2 × 6	0,30	18 × 24	2,65
6 1/2 × 9	0,45	21 × 27	3,30
9 × 12	0,75	24 × 30	4,30
10 × 15	1 —	30 × 40	7,85
13 × 18	1,40	50 × 65	20 —

Prezzo delle lastre sensibili.

Formato cm.	Prezzo di vendita Lire	Formato cm.	Prezzo di vendita Lire
	Etichetta rossa, verde, avana		
4 1/2 × 6	0,85	13 × 18	3,70
6 1/2 × 9	1,15	18 × 24	7,70
9 × 12	2,20	24 × 30	12,90
10 × 15	2,80		
	Etichetta azzurra, cenere, gialla		
4 1/2 × 6	0,90	13 × 18	3,85
6 1/2 × 9	1,20	18 × 24	8,05
9 × 12	2,35	24 × 30	13,60
10 × 15	2,95		

N. 175. — MATRICOLA. — **Norme per la sistemazione matricolare della forza in congedo (sottufficiali e militari di truppa) della R. Aeronautica.** – (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). – 14 marzo 1929 – Anno VII.

Con circolare n. 46 del 10 gennaio scorso pubblicata sul *giornale ufficiale* della R. Aeronautica, il Ministero dell'Aeronautica, d'accordo con questo della guerra, ha emanato le norme per la sistemazione della forza in congedo della R. Aeronautica.

Perchè le autorità militari ne siano perfettamente edotte, si riporta qui il testo di detta circolare:

« Per norma delle Autorità incaricate della tenuta della matricola della forza in congedo (sottufficiali e militari di truppa) della R. Aeronautica e a complemento e chiarimento delle disposizioni emanate in proposito con le circolari n. 74 del *giornale ufficiale,* anno 1925, del già Commissariato di aeronautica, pag. 225 (pubblicata con la circolare 130 del

giornale militare ufficiale del Ministero della guerra, anno 1926, pag. 542) e 584 del *giornale militare ufficiale* del Ministero della guerra, anno 1926, pag. 2136, questo Ministero, d'accordo con quello della guerra, pubblica qui appresso alcune norme fondamentali per la sistemazione della forza predetta e per la destinazione dei relativi documenti matricolari.

Personali facenti parte della forza in congedo (sottufficiali e truppa) della R. Aeronautica e norme di massima da seguirsi all'atto del congedamento delle classi.

1. — Fanno parte della forza in congedo della R. Aeronautica i militari in congedo illimitato che abbiano prestato servizio nella R. Aeronautica, oppure negli aviatori e dirigibilisti prima della sua costituzione, appartenenti alle seguenti classi e categorie:

a) militari in congedo di tutte le categorie appartenenti alle dieci classi di leva più giovani e militari in congedo delle classi ancora alle armi;

b) militari di tutte le classi più anziane della decima appartenenti al ruolo combattente (piloti) ed ai ruoli specializzati, esclusi i graduati di truppa ed avieri che abbiano prestato servizio nelle categorie *governo* e *manovra*.

Per le difficoltà di rintracciare i piloti e gli specializzati che fecero parte dei dirigibilisti ed aviatori, prima della costituzione della R. Aeronautica, causa l'errato ed incompleto aggiornamento dei relativi fogli matricolari, la disponibilità di detto personale è attualmente limitata ai militari allenati di cui al R. decreto 21 giugno 1925, n. 1943 (disp. 34, circolare 265 del *giornale ufficiale* della R. Aeronautica, anno 1925, pagina 873), che in base alle disposizioni vigenti sono inscritti nei ruoli 71-B della R. Aeronautica e che i centri debbono quindi già avere in forza.

2. — A cominciare dal corrente anno 1929, man mano che si completa il congedamento di una classe di leva, i centri di mobilitazione della R. Aeronautica, dovranno conservare, della classe che, a partire dalla più giovane, diventa l'undicesima in congedo, soltanto i documenti matricolari dei militari appartenenti al ruolo combattente (piloti) ed ai

ruoli specializzati (esclusi i graduati di truppa ed avieri di *governo* e *manovra*), trasmettendone al distretto di residenza l'elenco nominativo, affinchè siano considerati indisponibili per l'Esercito.

3. — E' ovvio che dovranno andare a far parte della forza in congedo i militari in servizio (cioè quelli di carriera) appartenenti al personale ed alle classi di cui al comma *b*) del precedente paragrafo 1, allorchè sono inviati in congedo illimitato.

4. — Effettuato il congedamento completo di una classe, i centri di mobilitazione della R. Aeronautica, debbono cancellare dai ruoli i nomi dei graduati di truppa ed avieri di governo e manovra, appartenenti alla classe che da quel momento diventa l'undicesima in congedo, e rimettere i relativi fogli matricolari (modello colore bianco) ai distretti di residenza, per l'iscrizione nei ruoli del R. Esercito, completati della relativa variazione.

5. — Sono inoltre a disposizione della R. Aeronautica i militari forniti di brevetto di pilota civile di 2° o 3° grado, appartenenti al personale in congedo del R. Esercito o della R. Marina, di cui all'art. 1 del R. decreto 6 settembre 1928, n. 2170 (disp. 30, circolare 440 *giornale ufficiale* della R. Aeronautica, anno 1928, pag. 1500), di mano in mano che passeranno a far parte della forza in congedo della R. Aeronautica.

Per i detti militari dovranno quindi effettuarsi, al momento opportuno, i movimenti dei fogli matricolari prescritti in occasione di simili passaggi.

Parificazione dei fogli matricolari da effettuarsi all'atto degli invii in congedo.

6. — Quando i militari vengono congedati, i reparti verificano i relativi mod. 59, particolarmente: nel quadro *D* (modelli color bianco, rosa e azzurro), nel quadro *F* (modelli color rosa e azzurro), nel quadro *I* (modello color bianco); li completano con l'indicazione della residenza eletta dagli interessati e con la variazione relativa al congedamento, negli appositi quadri, e li rimettono al centro di Z. A. T. dai quali i reparti matricolarmente dipendono.

7. — In base ai suddetti mod. 59, i centri di Z. A. T. completano i fogli matricolari in loro possesso, per quanto riguarda la residenza eletta dagli interessati, i servizi speciali da essi ricoperti, il centro di mobilitazione R. A. e il distretto militare dai quali debbono essere presi in forza, aggiornando con queste ultime indicazioni anche il mod. 59 del reparto e parificano entrambi i detti documenti in ogni altra loro parte nei modi prescritti.

Ciò eseguito, si regoleranno e seconda dei casi come segue:

Militari che stabiliscono la loro residenza nel Regno (escluse le Colonie).

8. — Se i militari in congedo stabiliscono la loro residenza nel Regno, i suddetti centri di Z. A. T. rimettono l'esemplare del mod. 59 già tenuto dal reparto, al centro di mobilitazione R. Aeronautica della Z. A. T. nella cui giurisdizione detti militari hanno eletto residenza e inviano l'altro esemplare, già tenuto dai centri stessi, al distretto militare di residenza.

9. — I centri di mobilitazione R. A., ricevuti i fogli matricolari, assumono in forza i titolari e li inscrivono nei ruoli 71 B.

Sulla regolare tenuta di questi ruoli è basato il perfetto funzionamento della mobilitazione; è quindi necessario che essi siano, dai centri di mobilitazione, tenuti distinti per classe e per distretto e che risultino copia esatta dei fascicoli 30.

Nella colonna 8 dei ruoli 71-B deve essere esattamente indicato il centro di affluenza della R. Aeronautica, al quale ciascun militare si deve presentare in caso di richiamo; vi sarà però lasciato spazio sufficiente per le ulteriori eventuali annotazioni.

I dati contenuti in questa colonna non saranno riportati nei fogli matricolari, nei quali sarà sufficiente che venga inscritta la seguente variazione:

« *Tale inscritto nel ruolo* 71-B *della forza in congedo del distretto militare di . . . . . corrispondente al centro di mobilitazione della R. Aeronautica di . . . . . li . . . . . .* ».

10. — I comandi dei distretti di residenza, ricevuto il mod. 59 originale dei militari congedati che hanno eletto residenza nel proprio territorio, li assumono in forza, inscrivendoli nel fascicolo 30 (Aeronautica) del ruolo 71-B della forza in congedo. Nel caso in cui il distretto di residenza sia diverso da quello di leva, il distretto di residenza invierà a quello di leva il foglio matricolare, perchè lo conservi e provveda all'aggiornamento del proprio ruolo matricolare mod. 57.

11. — Quando nei cambiamenti di residenza accade che un militare passi in forza dal distretto situato nel territorio di un centro di mobilitazione della R. Aeronautica ed un altro distretto situato nel territorio di un altro centro di mobilitazione, il distretto perdente non ometterà di darne comunicazione al centro di mobilitazione R.A. che l'ha in forza e al nuovo distretto di residenza. Pel tramite di questo distretto, il centro di mobilitazione della R. Aeronautica perdente trasmette quindi il foglio matricolare che possiede al centro di mobilitazione R. Aeronautica ricevente, che inscrive il militare nel proprio ruolo 71-B. Il nuovo distretto di residenza inscrive a sua volta il militare stesso nel fascicolo 30 del proprio ruolo 71-B e comunica la variazione relativa all'effettuata inscrizione al distretto di leva, a senso del n. 8 della precitata circolare n. 584 del *giornale militare ufficiale* del Ministero della guerra e, ove occorra e lo ritenga opportuno, estrae copia del detto foglio, per proprio uso, a senso dell'annotazione apposta al n. 8 della pure citata circolare 74 del *giornale ufficiale R. A.* dell'anno 1925.

Il distretto di residenza ed il centro di mobilitazione R. A. perdenti, cancellano dai propri ruoli 71-B il militare in questione.

12. — Se un militare cambiando residenza passa dalla giurisdizione di un distretto a quella di un altro situato nel territorio dello stesso centro di mobilitazione R. A., il distretto perdente lo cancella dal proprio ruolo, ne dà comunicazione a quello ricevente perchè lo inscriva nei propri ruoli 71-B e ne informa contemporaneamente anche il centro di mobilitazione, perchè possa effettuare il passaggio, dal ruolo 71-B intestato al distretto perdente a quello intestato al distretto ricevente. Il distretto di residenza ricevente, co-

munica al distretto di leva l'effettuata inscrizione, come è detto al paragrafo 11 e, se non ha avuto dal distretto perdente la copia del foglio matricolare del militare trasferito, può chiedere in breve comunicazione il foglio matricolare mod. 59 al centro di mobilitazione della R. A. che lo detiene o al distretto di leva, per compilarla.

13. — Qualora la notizia del cambiamento di residenza pervenga direttamente al centro di mobilitazione della Regia Aeronautica che ha in forza il militare, il centro stesso prende l'iniziativa del movimento dei fogli matricolari e dei passaggi di ruolo da effettuarsi nei modi suespressi.

Militari che stabiliscono la loro residenza all'estero.

14. — Per i militari che all'atto del congedamento eleggono residenza all'estero, i centri di Z.A.T. della R. Aeronautica, devono mandare entrambi i fogli matricolari al rispettivo distretto di leva, che li inscrive nei propri ruoli 71-B.

15. — Per i militari che si trasferiscono invece all'estero, mentre si trovano in congedo, dovendo passare in forza ai distretti di leva, i distretti di residenza li cancellano dai propri ruoli 71-B, comunicando la variazione ai rispettivi centri di mobilitazione della R .Aeronautica, i quali a loro volta effettuano eguale cancellazione e trasmettono i fogli matricolari dei militari, ai distretti di leva, perchè inscrivano i militari stessi nei propri ruoli 71-B.

16. — I militari in congedo espatriati, appartenenti alle classi e categorie di cui ai precedenti paragrafi 1° e 2°, debbono all'atto del rimpatrio, essere assunti in forza dal centro di mobilitazione R. A. corrispondente al luogo in cui eleggono residenza.

I centri di mobilitazione della R. Aeronautica interessati riceveranno i documenti matricolari dai distretti di leva, ne caso in cui i militari eleggano residenza nel territorio del distretto stesso. Qualora il luogo di residenza si trovi invece nella circoscrizione di distretto diverso da quello di leva, quest'ultimo provvederà ad inviare il foglio matricolare al competente centro di mobilitazione della R. A., pel tramite del distretto di residenza.

Se il rimpatrio avviene per mobilitazione, il distretto a cui il militare si presenta, qualunque esso sia, richiederà il foglio matricolare al distretto di leva e, fatte le debite inscrizioni nel proprio ruolo 71-B, lo invierà al corrispondente centro di mobilitazione R. A.

Militari che prendono residenza nelle Colonie o nelle isole dell'Egeo.

17. — Per i militari che all'atto dell'invio in congedo illimitato, eleggono residenza nelle Colonie italiane o nelle isole dell'Egeo, i centri di Z.A.T. che li hanno in forza all'atto del congedamento, compiute le verifiche e parificazioni di cui al n. 7, inviano un esemplare del rispettivo foglio matricolare, a seconda del caso, al comando dell'aviazione della Colonia interessata o al comando del presidio militare del Dodecanneso e l'altro esemplare al comando del distretto di leva.

18. — Se i militari si trasferiscono in Colonia o nelle isole dell'Egeo mentre si trovano già in congedo, il Comando del centro di mobilitazione R. A. trasmette il mod. 59 con la variazione di trasferimento al distretto di leva, il quale, dopo avere effettuato le necessarie parifiche col ruolo mod. 57, lo invia al comando dell'aviazione coloniale interessato o a quello del presidio militare del Dodecanneso, perchè provveda per l'iscrizione nei ruoli 71-B, dovendo, in caso di mobilitazione, i militari di cui tratta, essere richiamati dal comando di aviazione coloniale o dal comando del presidio militare del Dodecanneso.

La variazione da inscriversi a matricola sarà la seguente:

« *Tale inscritto nel ruolo* 71-B *della forza in congedo dell'aviazione coloniale della* . . . . . (indicare la colonia), ovvero *dall'aviazione del presidio militare del Dodecanneso li* . . . . . ».

Rimpatriando, i militari stessi saranno assunti in forza dal centro di mobilitazione della R. Aeronautica corrispondente al luogo in cui eleggono residenza in Italia; perciò i comandi di aviazione coloniale o quello del presidio militare del Dodecanneso, invieranno i fogli matricolari al distretto

di residenza che, effettuata l'inscrizione nel ruolo 71-B, rimetterà i fogli stessi al competente centro di mobilitazione della R. Aeronautica, informandone il distretto di leva.

19. — Riepilogando avvertesi, a scanso di possibili equivoci, che a tutti i movimenti previsti nei numeri precedenti debbono sempre corrispondere cancellazioni o iscrizioni nei ruoli 71-*B*. Le comunicazioni e varianti relative, come anche le variazioni riguardanti i decessi, e le cessazioni in genere dal servizio per qualsiasi motivo, debbono essere sollecitamente comunicate ai centri di mobilitazione della R. Aeronautica, da parte dei distretti interessati.

Parificazioni annuali.

20. — I centri di mobilitazione R. A. annualmente, parificheranno i loro ruoli 71-B con quelli tenuti dai distretti di residenza, inviando presso i distretti stessi, previ accordi con i rispettivi comandi, apposito personale con i ruoli da controllare ».

I comandi dei distretti militari dovranno attenersi alle norme contenute nella su riportata circolare in quanto rientrino nella loro competenza.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 176. — SCUOLE MILITARI. — **Ottavo corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in S. P. E. reclutati durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 marzo 1929 - Anno VII.

1. — L'8° corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in S.P.E., reclutati durante la guerra, avrà luogo presso la scuola d'applicazione di fanteria in Parma dal 4 aprile p. v. al 15 luglio 1929, esami compresi.

La frequenza di detto corso è obbligatoria. Non sono concessi rinvii a corsi successivi.

2. — Esso si svolgerà con le modalità stabilite dalle norme generali per i corsi di perfezionamento, edizione 1924.

3. — Al corso di cui trattasi sono iscritti i seguenti ufficiali:

Capitani.

ANGUILLARA Mario
ARONADIO Ettore
BATZELLA Silvio
CERRITELLI Alfredo
CORGIAT LOIA BRANCOT Germano
D'ANDREA Carlo
DE FINA Carlo
FRONTORI Pietro
GAMBETTA Luigi
GUASTI Giuseppe
LANDOLFI Giustino
LEONARDI Giovanni
MASUCCI Antonio
MERCURO Rocco
MONTALTO Giovanni
PASQUI Enrico
SCIORATO Mario
SCORZA Francesco
STERPELLONE Cesare
TUMBARELLO Martino
VALENTINO Giuseppe

Tenenti.

ADAMO Giovanni
ADORNO Salvatore
ALFONSO Giuseppe
ALTIERI Giuseppe
AMOROSO Roberto
ANDREON Ferruccio
ANGIOLILLO Alfredo
BAIA Antonio
BALDASSARRI Alfredo

BARATELLA Livio
BARBATO Pasquale
BARBONI Goffredo
BARTOLI Zuinlio
BATTIGLIA Fernando
BELLARDI Giovanni
BELLAVIA Giuseppe
BENAMOZEGH Alessandro
BERNAT Vincenzo
BERNAVA Giuseppe
BERTOLOTTO Guido
BINI Angelo
BORGHESE Emilio
BORZI Antonino
BRANCATI Umberto
BRIGNOLI Celestino
BRIGUGLIO Antonio
CALDERARO Filippo
CAMPINI Umberto
CANCELLIERI Lino
CARDARA Giuseppe
CARLONI Guido
CASERTANO Nicola
CASINI Edoardo
CASTANGIA Giuseppe
CASTELLINI Gualtiero
CELANI Giuseppe
CESARETTI Paolo
CIANCIO Gennaro
CIONFI Aldo
CIPRIANO Antonio
CIVITELLI Amedeo
COCOLA Giacomo
COMANDUCCI Arduino
CONSIGLIO Emilio

CORDIER Edgardo
CREAZZO Igino
DALLERBA Lorenzo
D'AMBROSIO Gelsomino
DE BONIS Edoardo
DE CHIARA Pasquale
DE FRANCESCO Francesco
DEL FRA Michele
DE MASI Giovanni
DENARO Cesare
FABI Antonio
FEDELE Camillo
FESTA Antimo
FIORILLO Camillo
FRANCARDO Giuseppe
FRANCOLINI Latino
FUSARO Onofrio
GAMBERINI Giovanni
GAMBINO Guglielmo
GANGITANO Alfonso
GARDELLI Ezio
GEMMA Gioacchino
GENTILE Umberto
GIANNANDREA Emilio
GIANNUZZI Guido
GIOVANNETTI Azzolino
GRAPPELLI Riccardo
GRASSO Giuseppe
GRASSO Nicolò
GRILLO Girolamo
GOMEZ PALOMA Edoardo
GORETTI Giuseppe
GULI' Michele
INTERLANDI Mariano
IODICE Vincenzo

IRACI Giuseppe
LAURIA Emanuele
LICATA Paolo
LIMONGELLI Cesare
LO CASTO Cirino
LUZZA Costantino
MACCATI Ugo
MACCIO' Serafino
MACCIONI Ugo
MAMBELLI Pietro
MANGANO Domenico
MANGIONE Andrea
MALASOMMA Alfredo
MALATO Salvatore
MARELLO Cesare
MARINO Antonino
MARINO Nicolò
MARLETTA Domenico
MARONE Armando
MARRA Domenico
MASELLA Ciro
MASU Armando
MELLONI Bruto
MENCHETTI Angelo
MEZZETTI Mariano
MINEO Vincenzo
MONTANARI Ignazio
MORANDI Giovanni
MORGANTINI Archimede
MORELLI Roberto
MOTTA Giuseppe
NICOLARDI Guido
NICOLETTI Camillo
PACELLA Luigi
PACIELLO Giovanni

PALMA Filippo
PAPINI Gregorio
PASTORE GALDERIO Antonio
PELAIA Bruno
PESCIALLO Federico
PETREI Italo
PIETRAVALLE Giuseppe
PINTUCCI Oreste
PIRRONE Stanislao
POLIO Vincenzo
POLIZZI Pietro
POSTIGLIONE Nino
PULIGHEDDU Michele
RAMETTA Salvatore
ROBERTIELLO Federico
ROSANIGO Salvatore
RUCCI Michele
RUSSO Francesco
RUSSO Giuseppe
SANI Renato
SANTALUCIA Alfredo
SARDA Domenico
SCARDAMAGLIA Francesco
SCHINGO Salvatore
SCLAFANI Silvio
SERRA Sergio
SERRANTI Gino
SERRAGLINI Guido
SESSA Michele
SEVERINO Vincenzo
SPAGNOLETTI Oreste
SQUARZONI Gino
STORNIOLO Francesco
TAGLIANETTI Amedeo
TAMBURRINO Salvatore

TARONE Rocco
TERLIZZI Giuseppe
TESTI FUSARO Salvatore
TIROTTI Paolo
TIZIANI Lorenzo
TRAPANI Ferdinando
TRAVERSO Adelmo
TRETOLA Giovanni
VALLE Vittorio
VARALE Mario
VASSELLI Giovanni
VERDE Pietro
VOLPE FRIGNANO Domenico
ZAIOTTI Emanuele
ZUCCARELLO Giuseppe
ZUNINO Pietro

4. — Gli ufficiali iscritti a frequentare l'8° corso dovranno presentarsi al comando della scuola di applicazione di fanteria in Parma nelle ore antimeridiane del 3 aprile p. v.

Per il 1° maggio 1929 il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento) i ruolini degli ufficiali ad esso presentatisi, comunicando poi successivamente tutte le variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

5. — Nessuno ufficiale iscritto ai corsi potrà essere dispensato dagli esami tranne che:

a) per malattia sopraggiunta all'atto degli esami;

b) per giustificata assenza dalle lezioni per oltre un mese.

In tale caso si potrà concedere all'ufficiale il rinvio alle prove finali del corso successivo.

6. — Non è concessa alcuna sessione di esami di riparazione.

7. — Gli ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi od uffici, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

8. — I libretti personali degli ufficiali comandati al corso di cui trattasi, debitamente completati in ogni loro parte, devono essere dai comandi di corpo e capo uffici inviati al Comando della Scuola d'Applicazione di fanteria *sin dall'inizio del corso stesso.*

9. — Solo gli ufficiali che condurranno la loro famiglia, si potranno fare seguire dall'attendente.

Gli attendenti degli ufficiali celibi e di quelli che non si faranno seguire dalle famiglie, saranno provveduti a cura del comando della scuola di fanteria, trattenendo un congruo numero di attendenti degli ufficiali celibi del precedente corso di perfezionamento. Pertanto i corpi od uffici comunicheranno al comando della scuola i nomi degli ufficiali celibi e di quelli che non si faranno seguire dalle famiglie.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. **177.** — — SCUOLE MILITARI. — **Preavviso relativo all'ammissione di allievi al primo anno delle Accademie di Modena e di Torino, per la nomina a sottotenente in servizio effettivo.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 14 marzo 1929 - Anno VII.

1. — Gli allievi che nel p. v. mese di ottobre saranno ammessi al primo anno delle Accademie di Modena e di Torino, conseguiranno il grado di sottotenente dopo due anni di corso. Essi conseguiranno poi il grado di tenente dopo altri due anni durante i quali frequenteranno i corsi di applicazione stabiliti per le varie armi (un anno per le armi di fanteria e cavalleria; due anni per le armi di artiglieria e del genio).

2. Potranno concorrere tanto all'Accademia di fanteria e cavalleria, quanto a quella di artiglieria e genio, i giovani in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità (classica e scientifica);

b) diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico, in una qualsiasi sezione;

c) diploma di ragioniere commerciale rilasciato da un R. Istituto commerciale;

d) licenza di un R. Istituto industriale, compresa quella dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma (San Michele) e quella dell'Istituto d'arte industriale di Napoli;

e) licenza di un R. Istituto nautico.

I giovani che desiderino fin d'ora conoscere, nelle linee generali, le modalità relative alle ammissioni stesse, con particolare riguardo alla concessione di rette gratuite e semigratuite, potranno consultare, presso i distretti militari le circolari 315 e 316 del *giornale militare* 1928, in base alle quali si effettuarono le ammissioni dello scorso anno.

3. — L'ammissione all'Accademia di fanteria e cavalleria avrà luogo per concorso sulla base del risultato dei titoli di studio esibiti, limitatamente, bene inteso, ai posti disponibili. L'ammissione all'Accademia di artiglieria e genio sarà invece subordinata all'esito di uno speciale esame orale di matematica in base al programma che fa seguito alla presente.

4. — I comandi di corpo di armata disporranno perchè sia data la necessaria pubblicità al preavviso contenuto nella presente circolare, servendosi anche della stampa. Invieranno inoltre un adeguato numero di estratti della presente alle autorità scolastiche della rispettiva circoscrizione, per la distribuzione agli studenti.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO alla circolare 177 *giornale militare* 1929.

Programma dell'esame orale di matematica per gli aspiranti alle armi di artiglieria e genio.

L'esame orale per l'ammissione al 1° corso della R. Accademia di artiglieria e genio, consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 30' su tre numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6 e l'altro tra i rimanenti.

Algebra.

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressioni intere; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale positivo o negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni — Scomposizione in fattori; divisibilità per $x \pm a$ e regola di Ruffini; semplificazione di frazioni — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. Equazioni con una incognita — Equazioni di 1° grado; diseguaglianze di 1° grado — Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazione — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazioni di 1° o 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

Geometria.

4. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane o solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze — Similitudine nel piano e nello spazio; teorema di Talete; teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.) — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogrammo; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che dànno luogo alle equazioni del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebriga di problemi di geometria piana o solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

Funzioni circolari e trigonometria piana.

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg; rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di $h.\ \pi/2 \pm \varphi$ ovvero di $h.\ 90° \pm a°$, essendo h intero relativo pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di $a°$; riduzione al primo o primo mezzo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multiple e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e

di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni; teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni, o sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari; discussione delle soluzioni — Costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici sen x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risulati.

Avvertenze.

a) Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel precedente programma;

b) il contenuto esplicito o implicito, del precedente programma d'esame, non deve eccedere per l'algebra, la geometria, le funzioni circolari e la trigonometria, quanto di teorico e pratico è contenuto nel programma di matematica per il liceo;

c) il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è contenuto nel programma di liceo, cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore (1).

(1) Per facilitare la preparazione agli esami gl'interessati potranno consultare la pubblicazione dei professori BURALI E BOGGIO « *Esercizi di matematica* », Editore G. B. Petrini, Via Garibardi 15 Torino.

N. 178. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Saluto alle sentinelle da parte dei militari di truppa.** — (Gabinetto). — 14 marzo 1929 - Anno VII.

I militari di truppa hanno l'obbligo del saluto alle sentinelle appartenenti alle Forze armate dello Stato. Le sentinelle risponderanno al saluto prendendo la posizione di attenti.

Saranno apportate le relative varianti ai regolamenti di disciplina militare e pel servizio territoriale.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 179. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Viaggi compiuti dai funzionari dello Stato nell'interesse di privati.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 14 marzo 1929 - Anno VII.

Il Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) con circolare del 16 febbraio c. a. n. 102243, diretta a tutte le Amministrazioni dello Stato, ha stabilito che per ottenere il rimborso delle spese di viaggio a tariffa intera, in caso di missioni compiute dai funzionari dello Stato nell'interesse di privati, è necessario che i funzionari medesimi esibiscano alla stazione di partenza, al momento dell'acquisto dei biglietti, appositi scontrini, dei quali è già stata disposta la stampa (nel colore verde per la 1ª classe, bianco per la 2ª e rosso per la 3ª), sui quali la predetta stazione dovrà indicare gli estremi dei biglietti a tariffa ordinaria rilasciati e il loro prezzo, ed apporvi il timbro a compostore.

I detti scontrini dovranno poi essere prodotti dai funzionari per ottenere il rimborso dell'importo dei biglietti.

Le Amministrazioni militari segnaleranno, con sollecitudine, a questo Ministero (Ispettorato generale amministrativo) il quantitativo degli scontrini occorrenti, distintamente per l'esercizio finanziario in corso e per quello 1929-30.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Il decreto Ministeriale 9 gennaio 1929, pubblicato nella dispensa 4 del *giornale militare* dell'anno 1929, circolare n. 59, a pagina 135, è stato registrato alla Corte dei conti li 22 gennaio 1929 - registro 44, foglio 425.

Il decreto Ministeriale 16 gennaio 1929, pubblicato nella dispensa 9 del *giornale militare* del 1929, circolare n. 121, a pagina 385, è stato stato registrato alla Corte dei conti li 4 marzo 1929, registro 49, foglio 271.

AVVISO

Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.

L'istituto geografico militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti pubblicazioni:

Levate di campagna alla scala 1:25.000 (tavolette)

265 I-SO (*Selinunte*) - 265 IV SE (*Granitola*) - 265 IV NO (*Capo Feto*)

276 II-SE (*Pozzallo*) - 276 III NE (*Donnalucata*) - 276 III SE (*Cava d'Aliga*)

277 III-NE (*Torre Vendicari*) - 277 III SE (*Pachino*) - 277 III NO (*Rosolini*)

277 IV-SE (*Avola*) - 277 IV SO (*Noto*).

Prezzo di ciascuna tavoletta L. 2.25.

Levate di campdgna in Egeo alla scala 1:25.000

Isola di *Calino*.

Prezzo del foglio L. 5.

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 - Edizione policroma con l'orografia a curve e tratteggio

38 (*Conegliano*) - 85 (*Castelnuovo ne' Monti*) - 17 (*Chiavenna*) - 18 (*Sondrio*) - 23 (*Belluno*).

Prezzo di ciascun foglio L. 4.

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 - Edizione policroma con l'orografia a sole curve

202 (*Taranto*) - 221 (*Castrovillari*).

Prezzo di ciascun foglio L. 3.

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 - Edizione policroma con l'orografia a curve e sfumo

163 (*S. Bartolomeo in Galdo*) - 175 (*Cerignola*) - 190 (*Monopoli*) - 210 (*Lagonegro*) - 211 (*S. Arcangelo*) - 222 (*Amendolara*) - 223 (*Tricase*) - 230 (*Rossano*) - 251 (*Cefalù*).

Prezzo di ciascun foglio L. 4.

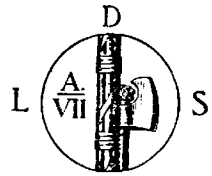
I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 % (sconto concesso: ai Comandi delle forze armate dello Stato, agli enti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e da quello delle comunicazioni, agli enti catastali, agli ufficiali in attività di servizio, agli impiegati civili dell'amministrazione militare ed alla associazione nazionale combattenti).

Rivolgere le richieste all'Ufficio Smercio dell'Istituto geografico militare in Firenze.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 55, anno 1928, circolare 770:

A pagina 2660, FRANCOMARCO Leopoldo Domenico, leggasi: FRANCOMACARO Leopoldo Domenico.



PREZZO L. 1 —

(1899) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
539

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1929 - ANNO VII — 22 MARZO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 180 - 14 gennaio 1929 - Anno VII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 220 con il quale la « Fondazione massa convalescenti Carlo VISCONTI », costituita con il capitale nominale di L. 6500 e destinata a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. . . . . *Pag.* 540

» 181 - 12 febbraio 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che approva le norme pel trasferimento al bilancio, delle anticipazioni pel fondo scorta dei corpi, istituti e stabilimenti militari. . . . . » 542

» 182 - 4 marzo 1929 - Anno VII — ARMI MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni. » 548

» 183 - 21 marzo 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità di capitani delle varie armi. . . . . « 548

» 184 - 21 marzo 1929 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Riunione di corse private militari nella brughiera di Gallarate . . . . . » 559

LIBRERIA DELLO STATO

N. 185 - 21 marzo 1929 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Astuccio per carte e relativa fodera . . *Pag.* 559

» 186 - 21 marzo 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E. . . » 562

» 187 - 21 marzo 1929 - Anno VII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Personale operaio per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria. » 564

» 188 - 21 marzo 1929 - Anno VII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Varianti all'ordinamento interno delle direzioni di commissariato. . . . . » 569

» 189 - 21 marzo 1929 - Anno VII — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali. . . . . » 569

NOTIFICAZIONE . . . . . » 574

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 577

Circolare N. 180. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 220 con il quale la « Fondazione massa convalescenti Carlo VISCONTI », costituita con il capitale nominale di L. 6500 e destinata a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 gennaio 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 56 del 7 marzo 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Accertata l'esistenza presso il Comando del reggimento Piemonte Reale cavalleria di un fondo di lire 6500 nominali — in cartelle del Debito pubblico 3.50 per cento — denominato « *Massa convalescenti* », derivante dalla realizzazione di un legato disposto con testamento del 14 settembre 1828 dal sottotenente VISCONTI Carlo a favore dell'allora esistente Ospedale militare del predetto reggimento;

Riconosciuta l'opportunità di erigere detto fondo in ente morale;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La *Massa convalescenti,* costituita col capitale nominale di lire 6500 e destinata a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra, assumendo la denominazione di « *Massa convalescenti Carlo* VISCONTI ».

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1929 · Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione massa convalescenti Carlo Visconti » a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Art. 1.

La « *Fondazione massa convalescenti Carlo VISCONTI* » è costituita con il capitale nominale di lire 6500, derivanti dalla realizzazione di un legato disposto, con testamento 14 settembre 1928, dal sottotenente Carlo VISCONTI a favore dell'allora esistente Ospedale militare del reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire 6500 in cartelle del Debito pubblico 3.50 % intestate alla « *Fondazione massa convalescenti Carlo VISCONTI* » e depositate nella cassa del reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al Comandante del reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Art. 4.

La rendita del capitale nominale di cui al precedente art. 2 sarà annualmente devoluta, a giudizio del Comandante del suindicato Reggimento, a beneficio dei sottufficiali e dei militari di truppa convalescenti del corpo stesso che versino in condizioni di bisogno.

Art. 5.

Al 31 dicembre di ogni anno il Comandante del Piemonte Reale cavalleria trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto della gestione finanziaria della fondazione.

Roma, li 14 gennaio 1929 - Anno VII

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 181. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che approva le norme pel trasferimento al bilancio, delle anticipazioni pel fondo scorta dei corpi, istituti e stabilimenti militari.** — (Ragioneria centrale). — 12 febbraio 1929 - Anno VII.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1928-VII, n. 2638;
Ritenuta la necessità di stabilire le norme di cui all'art. 4 del citato R. decreto-legge riguardante il trasferimento al bilancio delle anticipazioni per il fondo scorta dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Decreta:

Art. 1.

Sulla somma stanziata nel bilancio della guerra, all'apposito capitolo della categoria « Movimento di capitali », a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, come fondo scorta, sono fatte assegnazioni ai corpi, istituti e stabilimenti militari, con decreto del Ministero della guerra, da registrarsi alla Corte dei conti, nella misura occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di cassa non che alle speciali esigenze determinate dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti stessi.

Art. 2.

Entro il mese di luglio, il Ministero della guerra provvede alla concessione di un'anticipazione per l'importo complessivo delle somme assegnate col decreto di cui al precedente articolo 1, a favore dell'ufficio di contabilità e revisione del corpo d'armata di Roma. Per tale anticipazione sarà, sino alla concorrenza della somma complessiva anticipata nell'esercizio precedente e non riversata in tesoreria, emesso un mandato commutabile in quietanza di entrata, in conto dell'esercizio ora detto a favore del corrispondente capitolo inscritto nel bilancio di entrata, pure alla categoria « Movimento di capitali », a termini dell'art. 3, comma 2°, dello stesso R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638.

Se la somma rimasta da versare in conto dell'esercizio scaduto risultasse maggiore dell'importo complessivo delle somme assegnate per l'esercizio in corso, la differenza dovrà essere ripianata con versamento in tesoreria a cura dell'ufficio di contabilità e di revisione del corpo d'armata di Roma, mediante ordinativo sulla propria contabilità speciale.

Art. 3.

All'effettiva distribuzione delle quote del fondo di scorta, spettanti ai vari uffici di contabilità e revisione, per gli enti militari dipendenti, provvede quello del corpo d'armata di

Roma, mediante passaggio di anticipazioni, ritirando le corrispondenti ricevute, da rilasciarsi dagli uffici riceventi a carico del capitolo di cui all'art. 1.

All'effettiva distribuzione delle quote del fondo di scorta, spettanti ai vari uffici di contabilità e revisione, per gli enti militari dipendenti, provvede quello del corpo d'armata di Roma, mediante passaggio di anticipazioni, ritirando le corrispondenti ricevute, da rilasciarsi dagli uffici riceventi a carico del capitolo di cui all'art. 1.

Si provvederà con uguale operazione, ma inversa, per le quote del fondo scorta che gli altri uffici di contabilità e revisione devono restituire a quello di Roma in conto esercizio scaduto.

Le operazioni di cui al presente articolo si effettuano senza alcun passaggio effettivo di fondi per quegli uffici di contabilità e revisione pei quali la quota del fondo scorta assegnata per l'esercizio in corso sia uguale a quella di cui essi sono in debito per l'esercizio scaduto.

Per gli altri uffici, il passaggio di fondi, mediante ordinativi sulla contabilità speciale fra l'ufficio e la tesoreria, è limitato soltanto alle differenze in più od in meno, rispettivamente da avere o da restituire.

Però le ricevute che gli altri uffici di contabilità e revisione devono rilasciare a quello del corpo d'Armata di Roma, per le distribuzioni in conto esercizio corrente, sono compilate per le somme intere che risultano dalla assegnazione fatta dal Ministero per l'esercizio stesso, col decreto di cui all'art. 1

Art. 4.

Gli uffici di contabilità e revisione dànno in consegna ai singoli corpi, istituti e stabilimenti militari, affinchè possano provvedere alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze di cui all'art. 1, le somme a ciascuno assegnate dal Ministero, per ogni esercizio finanziario, con l'apposito decreto.

Gli enti di cui al precedente comma rispondono delle somme ricevute, sempre verso l'ufficio di contabilità e revisione dal quale risultano somministrate, qualunque sia la loro successiva dislocazione.

Le somme già in possesso degli enti stessi, che risultassero in eccedenza alle assegnazioni di cui al 1° comma, devono

essere subito restituite all'ufficio di contabilità e revisione da cui furono somministrate.

Le ricevute che i singoli enti devono rilasciare per le somme avute in consegna a termini del presente articolo sono conservate in atti dagli uffici di contabilità e revisione, i quali devono però restituirle agli enti interessati, quando le ricevute stesse vengono sostituite da altre consimili che devono essere rilasciate in caso di variazione delle somme assegnate dal ministero.

Art. 5.

Quando venga a diminuire od a cessare, durante il corso dell'esercizio finanziario, la necessità dell'anticipazione concessa a termini dell'art. 2, il Ministero della guerra dispone perchè le corrispondenti somme esuberanti siano accentrate presso la contabilità speciale dell'ufficio di contabilità e revisione del corpo d'armata di Roma, e quindi riversate in tesoreria a cura di quest'ultimo ufficio.

Art. 6.

L'ufficio di contabilità e revisione del corpo d'armata di Roma porterà nelle scritture e nei rendiconti della propria contabilità speciale, per ogni esercizio finanziario:

a) *in entrata*:

— l'importo dell'anticipazione concessa dal Ministero della guerra a termini dell'art. 2;

— le somme che affluissero, alla contabilità speciale, nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 3 o per l'accentramento disposto dal Ministero a termini dell'art. 5.

b) *in uscita*:

— l'importo delle ricevute rilasciate dagli altri uffici di contabilità e revisione, a termini dell'ultimo comma dell'art. 3, più la somma, trattenuta, per ugual titolo, dallo stesso ufficio del corpo d'armata di Roma;

— l'importo del mandato che sarà emesso dal Ministero nel luglio successivo alla scadenza dell'esercizio, o quella parte soltanto dell'importo stesso, che sarà convertita in quietanza di entrata (in conto esercizio scaduto) a termini del 1° comma dell'art. 2;

— l'eventuale differenza in meno, tra l'importo di tale mandato e quello della somma rimasta da versare in conto esercizio scaduto, che fosse di fatto riversata a carico della contabilità speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2;

— le somme che fossero passate ad altri uffici nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 3 e quelle riversate in tesoreria, dopo l'accentramento disposto dal Ministero a termini dell'art. 5.

Art. 7.

Gli altri uffici di contabilità e revisione porteranno nelle scritture e nei rendiconti delle rispettive contabilità speciali, per ogni esercizio finanziario:

in entrata:

— l'importo delle ricevute rilasciate all'ufficio di contabilità e revisione del corpo d'armata di Roma, a termini dell'ultimo comma dell'art. 3;

in uscita:

— le somme che fossero riversate alla contabilità speciale del corpo d'armata di Roma, nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 3, e per l'accentramento disposto dal Ministero a termini dell'art. 5.

Art. 8.

L'ufficio di contabilità e revisione del corpo d'armata di Roma, dovrà allegare ai rendiconti della propria contabilità speciale, pel capitolo di cui all'art. 1, oltre alla quietanza di entrata di cui al 1° comma dell'art. 2, o quella relativa al versamento di cui all'art. 5, ed alle ricevute rilasciate dagli altri uffici di contabilità e revisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3, anche un prospetto indicante le somme parziali date in consegna ai singoli enti militari dipendenti a termini del 1° comma dell'art. 4.

Gli altri uffici di contabilità e revisione devono allegare invece soltanto detto ultimo prospetto, per le somme date in consegna ai rispettivi enti dipendenti.

Restano ferme le disposizioni in vigore relative alle scritture ed ai rendiconti dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Art. 9.

Per l'esercizio finanziario 1928-29, il mandato di anticipazione di cui all'art. 2, per l'importo di L. 20,000,000, sarà emesso dal Ministero della guerra dopo l'istituzione dell'apposito stanziamento in bilancio, a favore dell'ufficio di contabilità e revisione del corpo d'armata di Roma, e per esso del tesoriere centrale, a reintegro dei fondi di cassa del tesoro per le somme anticipate a termini dell'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511.

Per le somme provenienti da dette anticipazioni, che sono attualmente in carico agli uffici di contabilità e revisione, dovranno essere rilasciate corrispondenti ricevute da parte dell'ufficio di contabilità e revisione del corpo d'ormata di Roma a favore degli altri uffici, che le conserveranno nei propri atti.

Dopo avere avuto dai corpi, istituti e stabilimenti militari, a termini dell'ultimo comma dell'art. 4, le ricevute delle somme loro date in consegna, i singoli uffici di contabilità e revisione rilasceranno specifiche dichiarazioni attestanti l'avvenuta estinzione dei debiti che detti enti avevano, per le somme ad essi distribuite in precedenza coi fondi delle ripetute anticipazioni avute dal tesoro.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro della guerra*: GAZZERA.

Il Ministro delle finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei Conti addì 6 marzo 1929.

N. 182. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi è munizioni.** — (Gabinetto). — 4 marzo 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA, PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1927, che nomina il maggiore generale di artiglieria BUFFI comm. Aldo membro del Comitato suddetto;

Decreta:

Il maggiore generale di artiglieria BUFFI comm. Aldo cessa di far parte del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito col R. decreto sopra citato, ed è sostituito dal generale di divisione SIRCANA comm. nob. don Silvio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

N. 183. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità di capitani delle varie armi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 marzo 1929 - Anno VII.

Con riferimento al paragrafo 43 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del Regio esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi dei capitani delle varie armi che debbono sostenere gli esperimenti per l'inscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1929.

Gli esperimenti avranno luogo a Verona e si svolgeranno per le armi di fanteria e cavalleria in due sessioni che hanno inizio rispettivamente il 5 aprile e il 25 giugno p. v.

I capitani delle armi di artiglieria e genio parteciperanno tutti agli esperimenti della seconda sessione.

. . .

Capitani dell'arma di fanteria.

Prima sessione.

LETTIERI Carlo;
SAPUTO Saverio;
DELLA PORTA Mario;
NICITA Nunzio;
GIANGRECO Leonardo;
LANZA Pietro;
PIZZARDI Gaspare;
FEOLI Guido;
MOTTA Francesco;
SCOLARI Gaetano;
ROMEO Gaetano;
BRAGANTINI Antonio;
GOUT Umberto;
BUA DIANA Giammaria;
BRUNO Guglielmo;
CALLERI Roberto;
PISCERIA Eugenio;
MAINERI Giovanni;
VETROMILE Carlo;
PINO Enrico;
DROISE Ettore;
FERRARA Arturo;
ROSCIOLI Giuseppe;
MAGGIO Paoluccio;
MONTRUCCHIO Carlo;
POZZUOLI Luigi;
ZAMBARDINO Umberto;

SCOTTI Luigi;
PICCATO Antonio;
DOSSOLA Pietro;
TUMINETTI Giovanni;
CIANCIOSI Tito;
CORNIANI Giovanni;
LEONE Ugo;
VASCO Vittorio;
SMANIOTTO DAI ROVERI Ettore;
SFONDRINI Mario;
PSARO Rodolfo;
NASTASI Leone;
AMATI Carlo;
COCCHINI Sergio;
MARINO Gerolamo;
FOLLINI Giuseppe;
FERRANTE Mario;
BADI Tito;
FRENGUELLI Brenno;
RUMBOLO Edoardo;
REALE Gaetano;
MONTEMURRI Guido;
UGOLINI Augusto;
POZZI Pietro;
DALL'OLIO Arrigo;
VIRETTI Giuliano;
CASTELLI Calogero;
RICCIARDI Vincenzo;
CIULLI Ettore;
TARCHI Agostino;
FRATESCHI Giulio;
ZENONI Giuseppe;
ALBANI Giuseppe;
LA GUARDIA Giuseppe;
MANCINI Mario;

BILE' Guido;
POGGIO Annibale;
PIERUCCI Carlo;
TERZI Amedeo;
PANZARASA Giuseppe;
CALI Vincenzo;
ORASI Guido;
BOGLIETTI Cesare;
GHISIO Antonio;
CASTELLANO Attilio;
ROSIELLO Michele;
FESTA Giovanni;
SIGNORELLI Alfredo;
DISTEFANO Salvatore;
SCAPPINI Giovanni;
TODINI Giov. Battista;
SIVIERI Guido;
CATALANI Giovanni;
BERIO Camillo;
SANTINI Biagio;
SOLINAS Renato;
CHINNI Vittorio;
DESIDERI Alfredo;
CICCIMARRA Domenico;
FABRIZIO Rodolfo;
CASTRIOTA SCANDERBERG nob. Ferdinando;
LOFFREDO Primo;
PANERAI Antonio;
TORELLI Gerardo;
BALZANI Nicola;
REISOLI Cesare;
PASQUINI Piramo;
CELLONI Giovanni;

Seconda Sessione.

DEL FRA' Felice;
CONTINO Salvatore;
SULAS Angelino;
LOMBARDI Eugenio;
CARMINATI Luigi;

SANTOSTASI Salvatore;
TROMBETTI Domenico;
VOLPE Nicola;
BLUNDO Renato;
MESCHINI Raffaele;
NATALE Pasquale;
MARELLO SIMONE Onorato;
GIORDANO Salvatore;
INFANTINO Alfonso;
CHIRIATTI Gino;
BUSELLI Giuseppe;
ANGELOZZI Erminio;
D'AQUINO Agostino;
BOMBELLI Guglielmo;
SARNELLI Pietro;
AGRIFOGLIO Pompeo;
PANUNZIO Ignazio;
DI GREZIA Alfonso;
CALVANI Giovanni;
BONGIOVANNI Giovanni;
FERRUCCI Adalgiso;
BORGOGNONI Agostino;
RATTA Alessandro;
PAGNOZZI Cesare;
VITO Luigi;
ZANOTTI nob. dei conti Laerte
POMARICI AMBRISI Alfredo;
SANTANCHE' Emidio;
ZUCO Pietro;
PAPANDREA Filippo;
HOTZ Cesare;
CARLONI Mario;
ROVETA Giulio;
FAUSTINI Giunio;
MANNA Vincenzo;

DELLA MARTINA Mario;
FARONATO Adolfo;
CARRERA Attilio;
FABRIS Gino;
CORVINO Guglielmo;
BRATTI Edgardo;
TUNDO Giorgio;
GIRAUD Lohengrin;
RAFFO Gaspare;
SCHILLER Emilio;
TAGLIAPIETRA Umberto;
ORECCHIO Giovanni;
PREDAZZI Carlo;
MORANDI Umberto;
CASTELLANI Mario;
BOGNIER Lorenzo;
PACCES Giuseppe;
BOVI Angelo;
CAPPELLI Giuseppe;
FORNERIS Alberto;
REMOTTI Edgardo;
FARELLO Edoardo;
PIRRI Filippo;
GIORDANO Francesco;
SGUAZZINI Alfredo;
SIBONA Tomaso;
MANETTA Salvatore;
MORELLO Alfredo;
MASSOBRIO Giov. Battista;
LOMBARDI Guido;
PEPE Ernesto;
PEZZIGA Renato.

Arma di cavalleria.

1ª Sessione.

GROTTOLA Stefano;
PAOLOZZI Mauro;
ZAFFUTO Amedeo;
AGOSTI Tito;
MAJER Francesco;
MESCHIERI Emilio;
MAIOLI Giuseppe;
BENINI Emilio;
LANZA Riccardo;
ALLEGRI Cristoforo;
MORELLI Mario;
ALBERTI Ferdinando;
DE GREGORIO Umberto;
CALLAINI Guido;
BELLANTUONI Armanno;
SEZANNE Giovanni;
BOCCACCI MARIANI Vincenzo;
SCOTTI di UCCIO Amedeo;
LEITENITZ Mario;
BENATI Fernando;
MARTELLINI Piero;
GAGLIANI Riccardo;
VERANI Luigi;
CORNAGGIA MEDICI CASTIGLIONI nob. dei conti nob. dei marchesi della Castellanza don Giovanni Francesco;
BERNA Amedeo;
MARCHINI Paolo;
CONVERSO Angelo;
PICCONE conte Enrico;
GALEAZZI Lodovico;
GIORDANI Umberto;

FRANZINI Gaetano;
DONDERO Alfredo;
AJMONE CAT Antonio;
BALBIANO d'ARAMENGO Luigi;
RINALDI nob. Cesare Giulio;
MORIGI Giorgio;
QUARRA Paolo.

2ª Sessione.

BARBANTINI Tommaso;
BETTONI CAZZAGO Alessandro.
CUOGHI Giov. Battista;

Arma di artiglieria.

IOZZA Girolamo;
NOVA Emanuele;
ROSEO Ilario;
GRILLANTINI Giov. Battista;
ION Giovanni;
D'ANGELO Antonio;
MONTANARI Arturo;
ALESSI Bruno;
CROCI Vezio;
ROSATI Ottorino;
PAVESI Isidoro;
PISCIOTTA Luigi;
RAVAZZI Orfeo;
SPAGNA Giuseppe;
ARENA Gaetano;
DI TRANI Salvatore;
MELIDONI Aurelio;
ZAMPINI Fulgenzio;
ALPINI Benedetto;
DANIELI Aldo;
DEL VECCHIO Raffaele;

LEONE Rodolfo;
GONELLA PACCHIOTTI nob. dei nob. di Orvieto Agostino;
BATTAGLIA Achille;
FUSCO Casimiro;
TOBIA Diamante;
MAZZA Pietro;
SCARFO' Ettore;
LANDI Enrico;
RICCIARDI Germano;
RUGGERI LADERCHI nob. dei conti Cesare;
LEONARDI CATTOLICA Francesco;
TROMBY Felice;
DE MARCO Gesualdo;
GHIRINGHELLI Giuseppe;
QUESTA Enrico;
DE ANGELIS Mario;
MAZZA Giuseppe;
ABEILLE Mario;
TOMASELLO Michele;
CONTINO Giovanni;
SPIAZZI Eugenio;
BERTOLA Luca;
PISARRI Nicola;
GRICCIOLI Mario;
IDA' Raffaele;
ROSSI Edoardo;
BARDINI Pietro;
GENTILE Alberto Teodoro;
PEANO Luigi;
SPINELLI Francesco;
VALLONE Riccardo;
CACCIOLA Francesco;
FESTARI Aldo;
AGOSTINI Amadio;

DE VITIIS Stanislao;
CASTRACANE Angelo;
MAIORANI Roberto;
ROMICE Achille;
SFORZINI Francesco;
RAMOVECCHI Giuseppe;
DE BERNARDI Giovanni Maria;
PICONE Francesco;
VIGNA Ergildo;
FANELLA Alverardo;
CORAZZA Giovanni;
ZENONE Amedeo;
ZERILLI Antonio;
LACQUANITI Domenico;
DE PAOLIS Valentino;
PECORINI Alfonso.

Arma del genio.

ALONZO Eduardo;
RONCHI Clemente;
MERIANO Gennaro;
SEMERARO Michele;
COSTANTINI Fortunato;
PISANO Leonello;
ERCOLANO Ercole;
ORLANDO Luigi;
ODIARD Gian Gaudenzio;
POGGI Alberto;
MASCIELLO Antonio;
COMOLLI Giuseppe;
LIBERATI Umberto;
PALUMBO Eduardo;
SPACCAMELA Filippo;
TORELLI Gian Franco;
DE MATTEIS Gennaro;
FINZI Ruggero;
GRILLANDINI Ettore;
RAFFAELLI Vittorio;
GRASSO Augusto;
TREVISI Giovanni;
BENEDETTI Alfredo;

DI MARTINO Giuseppe;
DUTTO Umberto;
CALCAGNI Antonio;
MONTEVERDE Ettore;
SERAFINI Antonio;
GUIMANELLI Vincenzo;
ORSI Amos;
BERGAMASCHI Mario;
STELLA Angelo;
CALABRESE Marco;
NOTTI Felice;
VALITUTTI Umberto;
CHIAPELLA Giovanni;
FERRAGUTO Giuseppe;
TRAINA Mario;
RICCARDI Giovanni;
VESCO Bernardo;
PICCININI Giovanni;
VENTURI Dante;
NOVELLA Marco;
GISOLFI Aldo;
d'AMBROSIO Arcangelo;
LIGGERI Concetto;
BIASCHI Luigi;
ROSSI Giuseppe;
BAGNANI Guido;
BATTAGLINI Michele;
RUGGIERO Adolfo;
BARELA Riccardo;
ALIMENTI Renato;
JOVINE Giuseppe;
ROMANELLI Guido;
MORERA Umberto;
ZIOTTI Guido;
DI GIROLAMO Francesco;
PALMA Francesco.

Il Ministero si riserva di comunicare le eventuali ammissioni degli altri capitani, compresi nei limiti del quadro del 1929, per i quali non sono pervenuti gli specchi di avanzamento.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 184. — CONCORSI E GARE. — **Riunione di corse private militari nella brughiera di Gallarate.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari) — 21 marzo 1929 - Anno VII.

E' approvato il programma della riunione di corse private militari da svolgersi nel maggio p. v. nella brughiera di Gallarate.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta riunione, in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

Il comando del corpo d'armata di Milano disporrà che dall'ufficio di contabilità e revisione sia richiesta la somma di L. 10,200 concessa da questo Ministero, sul cap. 25 dell'esercizio in corso, per l'accennata riunione, e che la somma stessa sia, a suo tempo, corrisposta ai vincitori.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 185. — EQUIPAGGIAMENTO. **Astuccio per carte e relativa fodera.** — (Direzione generale servizi logistici). — 21 marzo 1929 - Anno VII.

E' adottato un astuccio da carte che sostituisce l'attuale astuccio inventariato al n. 8 del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, categoria II.

Descrizione e requisiti dell'astuccio da carte.

E' di latta dello spessore di mm. 0.35 a 0.40 ed ha un fondo ed un coperchio.

Il tubo ha l'altezza di mm. 318 a 320 ed il diametro esterno di mm. 75 e 76.

A mm. 34 circa dall'imboccatura è saldato attorno al tubo un filo di ferro stagnato in due pezzi del diametro di mm. 3 che ad una estremità sono piegati in basso ad angolo retto per 5 a 6 mm.; le altre due estremità si arrestano a circa 6 mm. da quelle piegate ad angolo retto.

In corrispondenza della saldatura del tubo, è saldata, a mm. 98-100 circa dal fondo, una camerella di latta di forma circolare avente l'altezza di mm. 14 a 15 ed il diametro di mm. 16 a 17. Altra camerella delle medesime dimensioni, è saldata in corrispondenza della saldatura del tubo a 8 mm. dal filo di ferro. Dalla parte opposta del tubo sono saldate altre due camerelle uguali ed in corrispondenza delle precedenti.

Il coperchio ha due fondi, uno mobile dell'altezza di millimetri 32 circa con applicati due rampini di filo di ferro di mm. 3 per la chiusura, ed uno fisso alla distanza di mm. 32-33 dal margine superiore. Inferiormente ha un orlo con filo di ferro del diametro di mm. 2 a 2.5 e superiormente, alla distanza di mm. 17-18 dall'orlo, un filo di ferro in due pezzi come quello saldato attorno al tubo.

Sull'unione dei lembi della lamiera formante il coperchio, e nella parte opposta, sono saldati due rampini di filo di ferro stagnato del diametro di mm. 3 per la chiusura al tubo. La parte saldata dei rampini è laminata.

Nel fondo fisso, nella parte superiore, sono saldate tre linguette di ottone crudo, dello spessore di mm. 1 e della lunghezza di mm. 55 per tenere allogato il calamaio.

Il calamaio è di ebanite a forma cilindrica dell'altezza di mm. 27.5 a 28, del diametro di mm. 34 a 34.5 ed ha un tappo a vite con testa rigata e guarnitura di gomma per la chiusura ermetica. Il coperchio, dello stesso diametro del calamaio, e dell'altezza di mm. 23 a 23.5, viene assicurato al calamaio mediante avvitatura interna. L'altezza totale del calamaio chiuso è di mm. 44.

La latta per l'astuccio dovrà essere ben lavorata e stagnata a regola d'arte, a superficie liscia, lucente e priva di sfaldature.

Lunghezza totale dell'astuccio col coperchio da mm. 395 a mm. 400; lunghezza del solo coperchio mm. 92 a mm. 95.

Diametro interno dell'astuccio mm. 73 a mm. 74; diametro interno del coperchio mm. 75 a mm. 76.

Peso dell'astuccio con coperchio e calamaio kg. 0.530 a kg. 0.540.

L'astuccio ha una fodera di tela di cotone color grigio per tende che lo ricopre; essa è fornita di sei fori quadrati per il passaggio delle camerelle.

All'estremità inferiore è applicato, al corpo della fodera, un tondino della stessa tela. Superiormente l'orlo è rinforzato da un nastro di cotone color grigio alto mm. 15 formante guaina, entro cui scorre un cordoncino di cotone color grigio del diametro di mm. 2 a 3 che viene introdotto per i fori esterni praticati sui due angoli, e che serve per la chiusura.

Un cordone di lana color grigio verde della lunghezza di metri 2.50 a 2.60 e del diametro di mm. 7 circa, munito di cappio formato dello stesso cordone e lungo metri 0.14 circa ad un'estremità, e di un fiocco lungo cm. 8 all'altra estremità, viene infilato nelle quattro camerelle del tubo e serve per portare a tracolla il detto astuccio.

Per tutti i particolari non indicati nella presente descrizione, si fa riferimento ai singoli campioni-tipo.

L'attuale astuccio per carte, di cui al categorico 8 della categoria II del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, passa al categorco 583 della sezione D della stessa categoria e resta in uso fino a consumazione.

L'astuccio da carte di nuovo tipo, senza fodera, sarà inventariato al categorico 192 della sezione A - categoria II - e al prezzo di L. 25.

L'astuccio con fodera al successivo categorico 193 e al prezzo di L. 28.

La fodera di tela per astuccio da carte al successivo categorico 194 e al prezzo di L. 3.

I corpi di massima dovranno tenere in carico tali astucci al categorico 193, beninteso quando siano completi cioè provvisti di fodera. Gli astucci e le fodere saranno invece assunti in carico separati solo quando manchino dell'altro oggetto che li completa.

Segue il conto di costruzione della fodera di tela grigia per l'astuccio.

Conto di costruzione della fodera per astuccio da carte

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio per tende alta m. 0,88	m.	0,21	9 —	1,89
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	1,10
			Prezzo di costo . . . L.	2,99
			Prezzo di conteggio . . . L.	3,00

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,30 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15; m. 0,35 di cordoncino di cotone color grigio del diametro di mm. 2 a 3 e il refe di cotone per le cuciture e per i fori per il passaggio delle camerelle.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 186. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali) — 21 marzo 1929 - Anno VII.

Con riferimento alle circolari 335 *giornale militare* 1923, 156 *giornale militare* 1924, 42 *giornale militare* 1925, 96 *giornale militare* 1926 e 708 *giornale militare* 1928, questo Ministero determina che gli esami su materie di studio della Regia accademia militare di artiglieria e genio abbiano luogo dal 10 al 13 aprile p. v.

Si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi agli esami di detto appello con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle materie e dei giorni nei quali dovranno sostenere detti esami.

Gli ufficiali dovranno presentarsi al comando della Regia accademia militare di artiglieria e genio, nel pomeriggio del giorno precedente a quello in cui debbono sostenere il primo esame.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

Grado	Casato e nome	Corpo o Ente [dal quale dipendono	Analisi matematica P. I	Analisi matematica P. II	Geometria descrittiva	Geometria anal. Proiett.	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
Capitano	**Baldacchino** Carlo	5° Centro art. contr.	—	—	—	—	—	—	—	10
»	**Giannuzzi** Gaetano	2° regg. art. pes.	—	—	—	10	—	—	—	—
»	**Laguardia** Pietro	11° regg. art. camp.	—	—	—	10	—	—	—	—
»	**Nurra** Giovanni	Direz. art. C. A. Verona	10	10	—	—	—	—	—	—
»	**Presutti** Gaetano	R. Accad. art. e g.	—	—	—	—	—	12	—	—
»	**Vitale** Giuseppe	25° artigl. camp.	—	—	11	—	—	12	—	—
»	**Capriano** Luigi	8° regg. art. P. C.	10	10	11	—	—	—	—	—
»	**Morgese** Nicola	1° regg. art. pes.	—	—	11	10	—	—	—	—

NB. — I numeri segnati nelle varie colonne indicano i giorni di aprile in cui ha luogo il relativo esame.

N. 187. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Personale operaio per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 21 marzo 1929 - Anno VII.

A parziale scioglimento della riserva contenuta nella chiusa del 3° capoverso, capo 5°, del capitolo « *Reclutamento ed avanzamento* » della rircolare 769 *giornale militare* 1928. (pag. 2649 della dispensa 55ª), si riporta qui appresso lo speciale programma di esame per l'accertamento della idoneità professionale a ricoprire il grado di sergente operaio di artiglieria.

L'esame di cui trattasi dovrà essere effettuato presso lo stabilimento di artiglieria che il Ministero si riserva, di volta in volta, di indicare.

I corpi presso i quali verranno a trovarsi dei caporali maggiori operai di artiglieria nelle condizioni di dover essere presi in esame per la promozione a sergenti operai dovranno accertare preventivamente la loro idoneità a ricoprire il grado di sergente, in base ai programmi d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente ediz. 1926.

Accertata tale idoneità, i corpi dovranno quindi informare tempestivamente questo Ministero, che impartirà le disposizioni per l'esecuzione delle prove di esame professionale e successivamente — in base all'esito di esse, che dovrà subito essergli comunicato dagli stabilimenti interessati — per la promozione o meno dei detti militari a sergente operaio.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

PROGRAMMA DI ESAME PER L'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' PROFESSIONALE A RICOPRIRE IL GRADO DI SERGENTE NEL PERSONALE OPERAIO DI ARTIGLIERIA.

Per brevità e chiarezza di interpretazione di quanto qui appresso stabilito nei riguardi del maggiore o minore sviluppo che a talune parti del presente programma dovrà essere dato a seconda delle categorie di mestiere dei candidati, si conviene di raggruppare tali categorie come segue:

A - Elettricisti, fabbri fucinatori, lattonieri-lamieristi, motoristi montatori di motori ad essenza, tornitori in metallo, stagnini e saldatori autogeni, aggiustatori meccanici;

B - carradori e falegnami;

C - sellai.

PARTE I.

Nozioni comuni agli aspiranti di tutte le specialità d'artiglieria.

a) Elementi di fisica e di meccanica (per le 3 categorie *A, B, C*).

Calore, luce, suono, illuminazione, riscaldamento(notizie degli apparecchi e strumenti più usati);

il vapore: macchina a vapore (rudimenti sulle proprietà del vapore e sulla costruzione ed il funzionamento della macchina a vapore);

rudimenti scientifici circa l'elettricità, applicazioni dell'elettricità; luce e forza motrice;

rudimenti sulle motrici e sulle macchine idrauliche.

b) Generalità sulle materie prime e sui manufatti che più comunemente occorrono per la riparazione dei materiali di artiglieria e che le officine reggimentali acquistano direttamente dal commercio (per gli aspiranti della categoria *A*, si pretenderà una buona conoscenza dei metalli e delle leghe ed una conoscenza più rudimentale, generica ma chiara, dei legnami d'opera, tessuti, cordami e pelli conciate. Analogamente per gli aspiranti delle categorie *B* e *C* si pretenderà rispettivamente una buona conoscenza sui legnami di opera o sulle pelli conciate, sui tessuti e sui cordami; per queste due categorie sarà ammessa una conoscenza più rudimentale, sulle altre materie che interessano meno direttamente la loro specialità professionale).

Metalli e leghe (ferro, acciaio e ghisa, rame, bronzo e ottone; alluminio; lega antifrizione); proprietà tecnologiche relative alla loro lavorazione. Discussione ragionata sui motivi che consigliano, per l'allestimento di una determinata parte, l'impiego di uno e dell'altro dei metalli predetti;

legname d'opera (abete, pioppo, ontano, acacia, frassino, faggio, noce, olmo, quercia); stagionatura; loro uso più appropriato e caratteristiche che li contradistinguono;

pelli conciate (cuoio nero, naturale, al cromo e suola; pelli di vacchetta nera, al cromo e naturale; pelle di montone nera e naturale; pelle di capra); loro uso più appropriato e caratteristiche che le contradistinguono;

tessuti (tela di canapa grezza; tela di olona di canapa; tela di olona di canapa impermeabile grigia; tela di canapa e cotone spinata; tela di olona di lino impermeabile leggera; tela di canapa per sacchi da biada); loro uso più appropriato e caratteristiche che li contradistinguono;

cordami. Loro resistenze e pratico impiego nell'esecuzione delle manopere di forza.

c) *Metrologia* (per le 3 categorie A, B, C).

Descrizione ed uso degli strumenti di misura più comunemente impiegati nei laboratori reggimentali; righe, squadre fisse, squadre mobili e goniometri; compassi a punte, a verga, di spessore, ballerini; compassi a nonio; calibri del tipo Palmer; calibri fissi per fori, per filettature e per spessori; norme dell'U.N.I.M.;

cenni sulle bolle ad aria, sui quadranti a livello, sulle stelle mobili e sui proietti tipo.

d) *Descrizione, impiego e manutenzione delle macchine utensili, degli strumenti e degli attrezzi da lavoro che formano la dotazione di una officina reggimentale.* (Per gli aspiranti di tutte le categorie si pretenderà una ottima conoscenza di tutte le macchine sotto elencate. Per gli aspiranti della categoria *A* si pretenderà la capacità di *usare direttamente* e *razionalmente* le macchine e gli strumenti relativi alla lavorazione a caldo ed a freddo dei metalli. Per gli aspiranti alla Categoria *B* si pretenderà la capacità di *usare direttamente e razionalmente* le macchine e gli strumenti relativi alla lavorazione del legno. Dagli aspiranti della Categoria C si esigerà la capacità di distribuire lavoro adatto a ciascun tipo di macchina, senza pretenderne l'uso diretto).

Gli aspiranti di tutte le categorie dovranno *dimostrare di conoscere l'uso e la manutenzione*:

delle macchine utensili per la lavorazione a freddo dei metalli (torni paralleli, trapani, fresatrici, limatrici, seghetti alternativi);

delle macchine utensili per la lavorazione del legno (seghe a nastro, seghe circolari, piallatrici a filo ed a spessore, modanatrici, trapani orizzontali);

degli strumenti ed attrezzi per la lavorazione a freddo ed a caldo dei metalli;

degli strumenti ed attrezzi per la lavorazione del legno;

degli strumenti ed attrezzi per il montaggio e lo smontaggio dei materiali di artiglieria e del materiale automobilistico;

dei motori elettrici,

e) Lavorazione a mano ed a macchina dei materiali e del legno (da tutti i candidati di qualunque categoria essi siano, si esigerà una conoscenza precisa dei procedimenti di lavorazione dei metalli e del legno).

Gli aspiranti dovranno dimostrare di sapere:

descrivere il procedimento di lavorazione, di una parte metallica e di una parte in legno, con l'attrezzamento di dotazione dell'Officina reggimentale (al candidato sarà presentata la parte già lavorata od uno schizzo quotato della stessa, secondo che si tratta di un pezzo presentante maggiori o minori difficoltà di lavorazione);

descrivere il procedimento di lavorazione, di una parte metallica o di una parte in legno, con l'attrezzamento limitato a ciò che la Batteria può trasportare con sè durante le esercitazioni in campagna;

eseguire praticamente le riparazioni più comuni al carreggio, al materiale di artiglieria ed al materiale automobilistico sia coi mezzi in dotazione all'Officina reggimentale sia con mezzi di ripiego (riparazioni al campo).

f) Disegno di macchine (per le 3 categorie *A, B, C*).

Lettura ed interpretazione di un disegno rappresentante un particolare meccanico di costruzione semplice:

rilievo dal vero, a mano libera, di uno schizzo quotato di oggetti semplici (chiavarde, dadi, rosette, copiglie, perni, chiavi fisse per dati, ecc.....).

g) Nozioni organiche d'igiene (per le 3 categorie *A, B, C.*):

l'igiene dell'officina e del laboratorio;

il pronto soccorso (come frenare un'emorragia; cure per una scottatura; precauzioni e prime cure in caso di fratture, ferite, distorsioni, ecc.; soccorsi d'urgenza da prestarsi ai colpiti da correnti elettriche);

che cosa è un armadietto farmaceutico.

PARTE II.

Nozioni sul materiale d'artiglieria della specialità cui il candidato appartiene (comuni alle tre categorie A, B, C).

a) Descrizione particolareggiata del materiale d'artiglieria, sua composizione e funzionamento (da svolgersi possibilmente davanti al materiale).

b) Montaggio e smontaggio del materiale.

c) Modo di eliminare gli inconvenienti più comuni di traino e di tiro.

d) Controllo de farsi sul materiale prima e durante il tiro.

e) Operazioni a cui il materiale deve essere sottoposto dopo il tiro o dopo il traino, per essere messo in stato di buona conservazione.

f) Norme relative alla manutenzione dei materiali d'artiglieria, munizioni comprese.

PARTE III.

Nozioni sul materiale di artiglieria appartenente a specialità dell'Arma diverse da quella del candidato (comuni alle tre categorie A, B, C).

Descrizione sommaria dei materiali delle altre specialità (da svolgersi possibilmente, davanti ai materiali stessi).

PARTE IV.

Nozioni speciali da richiedersi agli aspiranti provenienti da reggimenti e centri provvisti di automezzi (comuni alle tre categorie A, B, C).

a) Descrizione del motore a scoppio e dei congegni montati sul materiale automobilistico.

b) Montaggio e smontaggio degli automezzi.

c) Modi di eliminare gli inconvenienti più comuni di funzionamento del motore, del cambio di velocità e del differenziale.

PARTE V.

Nozioni speciali da richiedersi agli aspiranti provenienti dai Centri Controaerei (comuni alle tre categorie A, B, C).

a) Descrizione particolareggiata del materiale fotoelettrico e del suo funzionamento.

N. 188. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Varianti all'ordinamento interno delle direzioni di commissariato.** — (Gabinetto) — 21 marzo 1929 - Anno VII.

Con riferimento al n. 7, secondo comma, della circolare 126 del *giornale militare* 1926, questo Ministero determina:

1. — Che il tenente colonnello commissario presso le direzioni di commissariato venga assegnato quale capo della prima sezione interna (vettovagliamento), conservando le altre cariche che gli competono in virtù di diverse disposizioni (vice-direttore e gestore).

2. — Che alla quarta sezione interna sia invece preposto un maggiore commissario, da scegliersi a cura del direttore di commissariato, tenendo presente l'importanza della speciale e complessa materia che la sezione stessa è chiamata a trattare.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 189. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali,** — (Direzione generale di sanità militare). — 21 marzo 1929 - Anno VII.

Il 28 maggio prossimo venturo si riapriranno gli stabilimenti balneo-termali militari di Acqui e di Ischia, presso i quali saranno effettuati dei turni di cura di quindici giorni ciascuno.

Tali turni saranno *sette* presso lo stabilimento di Acqui ed *otto* presso quello di Ischia. Entrambi gli stabilimenti funzioneranno per ufficiali e militari di truppa.

I turni sono quelli indicati dal n. 21 delle « Norme per il servizio balneario militare, ediz. 1928 » e si svolgeranno ad Acqui dal 28 maggio al 3 ottobre e ad Ischia dal 28 maggio al 22 ottobre.

Per l'ammissione alle cure in parola valgono le disposizioni di cui ai numeri 18, 19 e 20 delle Norme anzidette.

Non saranno ammessi peraltro nei due stabilimenti suddetti gli invalidi e mutilati di guerra che abbiano diritto alla assistenza e protezione da parte della competente Opera nazionale, di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, eccezion fatta per gli ufficiali riassunti o mantenuti in servizio nell'Amministrazione della guerra.

Per l'eventuale ammissione di militari a riposo o di quelli in congedo (compresi gli impiegati dello Stato di tali categorie) non provvisti di pensione vitalizia nè pensionati di guerra, che abbisognino di cure balneo-termali per postumi di ferite o infermità incontrate in servizio, le domande degli interessati devono essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare) pel tramite dell'Ente presso il quale i detti ex militari sono tenuti a ruolo (distretto militare ecc.), per la prescritta preventiva autorizzazione ministeriale (art. 684 del regolamento d'amministrazione).

Le proposte di ammissione alle cure devono essere trasmesse dai comandi o uffici interessati alle direzioni degli ospedali militari competenti nel termine 30 marzo-20 aprile prossimo venturo; le visite per l'accertamento da parte delle speciali commissioni mediche di cui al n. 23 delle Norme saranno praticate dal 1° al 30 aprile.

Trascorsi tali termini, nessuna proposta o visita potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero, salvo il disposto del n. 22 delle norme per quanto riguarda i militari ricoverati in stabilimenti sanitari e quelli ritenuti abbisognevoli di cure in sede di visite collegiali. Per questi le proposte non saranno accompagnate dalla cartella clinica, o dall'estratto del registro nosologico relativo alla

degenza ospedaliera del militare, bastando all'uopo che in margine della parte prima e seconda del mod. 458 sia fatta menzione del ricovero e della data di esso.

Per gli ufficiali e gli uomini di truppa della Regia marina, le visite e le proposte di ammissione saranno fatte, come per lo passato, a cura degli ufficiali medici della Regia marina, o, in mancanza di questi, da ufficiali medici del Regio esercito, e le proposte saranno trasmesse a questo Ministero pel tramite della Direzione centrale di sanità marittima.

Negli stabilimenti sanitari militari in cui speciali esigenze di servizio lo impongano, l'ufficiale superiore membro della Commissione visitatrice potrà essere il direttore dello stabilimento.

Le autorità che inviano a visita gli ammittendi dovranno portare la più vigile cura onde venga adempiuto a tutto quanto prescrive il n. 30 delle Norme; terranno presente inoltre che, esclusi rari casi di assoluta necessità, gli ufficiali non debbono, per fruire delle cure termali, assentarsi dalle esercitazioni estive; pertanto le 3 mute che i comandi debbono indicare come preferibili non debbono coincidere col periodo delle esercitazioni stesse.

Le commissioni mediche esamineranno gli inviati a visita con scrupolosità, formulando dichiarazioni brevi, ma chiare e precise e non semplici enunciazioni diagnostiche, di modo che chi legge possa formarsi un concetto esatto delle infermità e dello stato di esse. Faranno altresì speciale attenzione alle controindicazioni, come sono indicate al n. 17 delle norme, e non redigeranno proposte se non per vera e riconosciuta necessità, astenendosi dal proporre coloro che allegano soltanto sintomi subbiettivi. Completeranno il mod. 458 rispondendo con precisione alle varie richieste *a*), *b*), *c*), *d*), ecc. e aggiungendo, in base alle informazioni ricevute dai singoli reparti ed al disposto del regolamento d'amministrazione, se i proposti debbono, o non, pagare la retta (n. 10 delle Norme più volte indicate).

Di massima non potranno essere proposti coloro che abbiano usufruito tre volte di cure negli stabilimenti balneari militari per la stessa infermità negli anni precedenti. I medici visitatori, peraltro, qualora lo ritengano opportuno potranno in via eccezionale compilare altra proposta per lo stesso individuo e per la medesima infermità; ma in tal caso ne specificheranno chiaramente il motivo sul modello 458. Il

modello stesso sarà poi trasmesso al direttore di sanità territoriale, il quale visiterà l'interessato ed esprimerà il proprio parere sul reale bisogno della nuova cura proposta, tenendo conto del risultato delle precedenti cure.

Questo Ministero si riserva di decidere caso per caso.

Per quelli invece che risultino avere fruito cinque o più volte di cure balneo-termali per le medesime infermità negli anni precedenti, non si farà luogo da parte dei comandi od uffici a proposta alcuna di nuova ammissione.

Si ricorda che le proposte alle cure vanno sempre fatte per lo stabilimento balneo-termale più vicino.

I comandi, direzioni ed uffici hanno l'obbligo di avvertire i propri militari e funzionari civili interessati che i dichiarati « ammissibili se vi sarà posto » non debbono partire per lo stabilimento se non in seguito ad avviso del direttore medesimo.

Si richiama l'attenzione delle autorità interessate sulla importanza della visita di conferma, da praticare prima della partenza: essa ha lo scopo di evitare che raggiungano lo stabilimento coloro pei quali la cura per sopraggiunta guarigione sia divenuta inutile ovvero coloro pei quali sia sopravvenuta una controindicazione.

All'atto della partenza per lo stabilimento ciascun ammesso dovrà essere munito dal Corpo, o dall'ufficio dal quale riceve i documenti di viaggio, anche della parte seconda del mod. 458, nonchè del biglietto di entrata mod. 450, o di altro documento equivalente, ed inoltre, nei casi contemplati dal n. 10 delle « Norme », della ricevuta dell'effettuato pagamento; ciò in conformità di quanto è disposto, per le ammissioni negli ospedali militari, dall'art. 688 del regolamento d'amministrazione.

Ammissione esterni. — Per essere ammessi come esterni, per le sole operazioni curative, presso gli stabilimenti militari, non occorre rivolgere domanda al Ministero, ma basterà che l'ufficiale od impiegato, a mezzo del rispettivo comandante di corpo o capo ufficio, rivolga istanza al direttore dello stabilimento balneare, giustificando il bisogno mediante dichiarazione medica. Possono essere ammessi altresì come esterni gli ufficiali, sottufficiali ed impiegati a riposo, purchè si trovino nelle condizioni stabilite dal n. 20 delle Norme per il servizio balneario. Il direttore dello stabilimento giu-

dicherà in merito alla richiesta, comunicando, in caso affermativo, il giorno della presentazione e la retta da pagarsi per ogni giornata di cura, in base alla circolare n. 88 del *giornale militare* 1926.

La retta giornaliera da pagarsi da ognuno degli ammessi negli stabilimenti balneo-termali militari è stabilita dalla circolare del 22 settembre n. 644 del *giornale militare* 1927.

Essendo in tale retta comprese tutte le spese per il mantenimento e la cura (art. 704 del regolamento d'amministrazione - R. decreto 10 febbraio 1927) gli ammessi non sono tenuti a pagare alcun supplemento per le cure praticate nell'interno dello stabilimento.

Avvertenze.

A) Si rammenta che, giusta il disposto del n. 17 del paragrafo 2° del regolamento per le licenze del Regio esercito, il tempo durante il quale l'ufficiale è ammesso agli stabilimenti balneari militari per infermità non provenienti da causa di servizio deve essere calcolato in deduzione della licenza ordinaria che gli può spettare.

B) Il Ministero si riserva di comunicare le facilitazioni che potranno essere ottenute dagli stabilimenti balneo-termali civili in favore dei personali dell'amministrazione militare e delle loro famiglie.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 marzo 1929 - Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Bolzano . . .	I comuni di Colli in Pusteria e Terento sono riuniti in un solo Comune, con denominazione e capoluogo « Terento ».	n. 228 31 gennaio 1929	59
Bolzano . . .	I comuni di Fundres, Vallarga, Vandòies, di Sopra e Vandòies di Sotto sono riuniti in unico Comune denominato « Vandòies » con capoluogo Vandòies di Sotto.	n. 238 28 genn. 1929	58
Bolzano . . .	I comuni di Casteldarne, Chiènes, Corti in Pusteria, Monghezzo di Fuori e San Sigismondo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Chiènes ».	n. 232 28 genn. 1929	58
Cuneo. . . .	I comuni di Castelnuovo di Ceva, Montezemolo e Priero sono riuniti in un solo comune denominato « Priero Montezemolo » con capoluogo a Priero.	n. 227 31 genn. 1929	59
Cuneo. . . .	I comuni di Cigliè e Rocca Cigliè sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Rocca Cigliè ».	n. 229 4 febbraio 1929	59
Cuneo	I comuni di Castelletto Uzzone e Scaletta Uzzone sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Castelletto Uzzone ».	n. 239 3 genn. 1929	58
Imperia . . .	La frazione Arzeno d'Oneglia del comune omonimo e la frazione Cartari e Calderara sono aggregate al comune di « Cesio ».	n. 183 24 genn. 1929	51

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Imperia	La frazione San Bartolomeo del comune di Arzeno d'Oneglia è aggregata al comune di Caravonica.		
	Le frazioni Calderara e Siglioli del comune di Cartari e Calderara sono aggregate rispettivamente ai comuni di Pieve di Teco e di Vessalico.		
Napoli	Il comune di Giano Vetusto è aggregato al comune di « Pignataro Maggiore ».	n. 233 28 genn. 1929	58
Novara	La denominazione del comune di Bannio è modificata in quella di « Bannio-Anzino ».	n. 237 31 genn. 1929	58
Pavia	I comuni di Borgarello, Torre del Mangano e Torriano sono riuniti in unico comune denominato « Certosa di Pavia » con sede municipale a « Torre del Mangano ».	n. 205 31 genn. 1929	55
Pescara	I comuni di Roccacaramanico e San'Eufemia a Maiella sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Sant'Eufemia a Maiella ».	n. 236 7 febbr. 1929	58
Salerno	I comuni di Prignano Cilento e Torchiara sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Torchiara ».	n. 231 28 genn. 1929	58
Trento	I comuni di Besenello e Calliano sono riuniti in unico comune con denominazione « Beseno » e capoluogo Calliano.	n. 230 28 genn. 1929	59
	I comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù e Sant'Orsola sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Sant'Orsola ».	n. 235 28 genn. 1929	58

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Verona . . .	I comuni di Pressana e Roveredo di Guà sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Pressana ».	n. 234 28 genn. 1929	58
	Errata-Corrige.		
Salerno. . . .	Alla variazione contenuta nella dispensa 11ª *giornale militare* c. a. pag. 498, relativamente alla riunione di alcuni comuni a quello di San Cipriano Picentino, leggere « San Cipriano Picentino » invece di San *Ciprano* Picentino.		

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 41ª, anno 1928, circolare 583:

A pag. 2128 depennare il tenente FONTANA Fausto.

Dispensa 4ª, anno 1929, circolare 50:

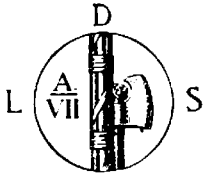
A pagina 115, tenente complemento fanteria GARRO Giuseppe: leggasi capitano complemento fanteria GARRO Giuseppe.

Dispensa 10ª, anno 1929, circolare 143:

A pagina 437, alla terz'ultima riga, ove dice « categorico 58 », leggasi « categorico 60 ».

Dispensa 12, anno 1929, circolare 172:

A pagina 514, invece del tenente colonnello di amministrazione BERTINI cav. Enrico, leggasi: « Colonnello di amministrazione AMATI cav. Arturo ».



PREZZO L. 1 —

(2019) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1929 - ANNO VII — 29 MARZO

Abbonamento annuo . . . . . 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di altre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 190 - 31 gennaio 1929 - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1929-31 gennaio 1930. . . . . *Pag.* 580

» 191 - 28 marzo 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose . . . . . » 581

» 192 - 28 marzo 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Disposizioni relative agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 587

» 193 - 28 marzo 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione del'a commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti . . . . » 589

» 194 - 28 marzo 1929 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Riunione corse Società Astigiana . . . . » 589

LIBRERIA DELLO STATO

N. 195 - 28 marzo 1929 — Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione della Commissione per le controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato . *Pag.* 590

» 196 - 28 marzo 1929 - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Documenti del cessato ufficio notizie militari di Bologna . . . . . » 591

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 591

Circolare N. 190. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1929-31 gennaio 1930.** — (Gabinetto). — 31 gennaio 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO
COI MINISTRI SEGRETARI DI STATO
PER LE FINANZE E PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'articolo 14 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, relativo alla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria;

Decreta:

Per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1929-31 gennaio 1930 sono nominati i seguenti sindaci effettivi e sindaci supplenti dell'Ente:

Sindaci effettivi: PETRUCCI gr. uff. Eugenio, capo ragioniere presso il Ministero della guerra; ANGELELLI comm. dott. Amleto, Direttore capo di Divisione al Ministero dell'economia nazionale; BALI' cav. uff. Giovanni, Capo sezione nella Ragioneria del Ministero dell'aeronautica.

Sindaci supplenti: NANI cav. uff. Renato, Maggiore commissario nel Regio esercito; ANGIOLILLO cav. uff. Alberto, Capo sezione al Ministero dell'economia nazionale; ADUCCI cav. Pietro, Primo segretario di ragioneria nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro per la guerra*:
P. GAZZERA.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

N. 191. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose.** — (Ragioneria centrale) 28 marzo 1929 - Anno VII.

Il Ministero delle finanze (Direzione generale del Tesoro) ha diramato alle dipendenti Sezioni del Tesoro alcune istruzioni per la risoluzione di altri quesiti sorti per l'applicazione della legge 14 giugno 1928, n. 1312, concernente le esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose.

Si ritiene opportuno portare a conoscenza parte delle istruzioni stesse, in aggiunta a quelle contenute nella circolare 728 del *giornale militare* 1928, affinchè le Amministrazioni ne abbiano norma per l'esatta interpretazione delle disposizioni legislative predette.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

Con la circolare 15 ottobre 1928, n. 19339 è stabilito, fra l'altro, che gli impiegati, pagati in base a ruoli di spese fisse, ed i pensionati, per essere ammessi al beneficio delle esenzioni

tributarie consentite a favore delle famiglie numerose, debbano presentare, in termine utile, la domanda coi prescritti documenti alla Sezione Tesoro presso la quale sono inscritte le relative partite di stipendio o di pensione.

Da ciò alcune Sezioni del Tesoro hanno tratta la conseguenza, agli effetti della decorrenza delle esenzioni, che non sia da tenersi conto della data di presentazione delle domande all'Ufficio, cui sono addetti gli impiegati, oppure al Ministero, da cui dipendono.

Al riguardo giova, intanto, premettere, nei riguardi così degli impiegati, come dei pensionati, che, stando alla disposizione dell'art. 3 del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944, essi possono ottenere, anche direttamente dalla competente Amministrazione Centrale, il riconoscimento dell'esistenza, nei loro riguardi, delle condizioni richieste per l'esenzione. Ciò stante, deve ritenersi che la circolare su richiamata abbia stabilito che le domande, delle quali trattasi, debbano essere prodotte alla Sezione Tesoro dell'Intendenza di Finanza, presso la quale stipendi e pensioni sono in corso di pagamento, unicamente perchè tale via è stata riconosciuta più breve e meno complicata di quella, che pure avrebbe potuto seguirsi, di fare, cioè, intervenire le Amministrazioni Centrali nella concessione, ai propri dipendenti, delle esenzioni tributarie stabilite per le famiglie numerose.

Non vi è, quindi, motivo per escludere dal beneficio, dalla decorrenza stabilita, quegli impiegati che, pur avendo prodotta in termine la prescritta domanda, l'abbiano, anzichè direttamente, fatta pervenire alla Sezione Tesoro competente per il tramite degli Uffici o delle Amministrazioni da cui dipendono. Così, del pari, niente vieta che i pensionati, i quali si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni volute, facciano pervenire le domande di esenzione per il tramite del Podestà del Comune, nel cui territorio risiedono, oppure a mezzo degli Uffici postali, presso i quali riscuotono.

Le Sezioni Tesoro, pertanto, come vorranno continuare a dare esecuzione, con la decorrenza stabilita, alle esenzioni che risultassero accordate direttamente dalle competenti Amministrazioni Centrali, vorranno altresì riconoscere valide, agli effetti della decorrenza delle esenzioni, le domande prodotte ad altri Uffici, anche se da questi siano, poi trasmesse ad esse tardivamente.

Anche per quanto riguarda la prova dell'esistenza delle condizioni volute per farsi luogo alle esenzioni, molte Sezioni Tesoro hanno ritenuto che i documenti all'uopo necessari dovessero risultare rilasciati nel termine prescritto per la presentazione delle domande ed essere, in ogni caso, prodotti insieme con le domande medesime.

Siffatta interpretazione restrittiva male si concilia con lo spirito della legge, la quale, dato il fondamento etico e sociale cui è informata, vuole essere applicata con larghezza di vedute. Come è stato già avvertito dalla Direzione Generale delle Imposte Dirette, con la circolare del 6 settembre 1928, n. 11720, quanti sono chiamati ad applicare il provvedimento, anzichè attardarsi intorno a formalità che non rappresentino garenzia indipensabile della sostanza, possono, occorrendo, integrare « d'ufficio qualche omissione del contribuente, facilitandolo in tutto ciò che costituisce semplice procedura così da evitare prescrizioni e decadenze, sempre, beninteso, nei limiti della portata sostanziale delle agevolazioni concesse ».

E però, le Sezioni Tesoro, agli effetti della decorrenza delle esenzioni, più che alla data di rilascio dei documenti prescritti, dovranno badare che i documenti medesimi siano sostanzialmente regolari e che le domande siano state prodotte tempestivamente, potendo, in questo caso, ritenersi valide anche quelle presentate con riserva di produrre o di regolarizzare i documenti prescritti. Ben s'intende che, verificandosi tale ipotesi, non si farà luogo alle esenzioni se prima dagli interessati non siano stati prodotti o regolarizzati i documenti, intesi a comprovare l'esistenza delle condizioni volute.

* * *

Sempre ai fini della decorrenza delle esenzioni è stato proposto il quesito, se le domande presentate fuori termine, ma nell'anno 1928, da impiegati o pensionati che si trovavano nelle condizioni volute al 1° luglio 1928, debbano avere effetto dal 1° gennaio 1929, ovvero dal 1° gennaio 1930. Al riguardo è stato rappresentato che, considerando tali domande intempestive per l'anno 1928, in termine per l'anno 1929, le domande stesse non potrebbero aver effetto che dal

1° gennaio 1930 e, cioè, da quella stessa data, dalla quale spiegherebbero efficacia se fossero state prodotte entro il 31 ottobre 1929, anzichè nel 1928.

L'art. 4 del R. decreto 4 ottobre 1928, n. 1944, in base al quale deve risolversi la questione prospettata, dispone testualmente che le istanze presentate fuori termine devono essere considerate valide per l'anno successivo a quello *per il quale vennero presentate*. A intendere questa disposizione bisogna risalire a quella dell'art. 1° dello stesso decreto su citato, per la quale le esenzioni contemplate dalla legge 14 giugno 1928, n. 1312, decorrono dal 1° luglio 1928 per coloro, che, alla stessa data, si trovavano nelle condizioni volute; per gli altri, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui siano venuti a trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge.

Ciò stante, è a presumersi che le domande, anche se tardive, siano state presentate per l'anno in cui gli interessati avrebbero potuto, secondo legge, essere ammessi al godimento delle esenzioni; presunzione questa, però, che cade nel caso in cui essi lasciassero trascorrere l'anno predetto senza presentare la prescritta domanda.

Trattandosi, quindi, di domande presentate tardivamente da coloro che si trovavano nelle condizioni richieste al 1° luglio 1928, le esenzioni dovranno essere applicate a far tempo al 1° gennaio 1929 o dal 1° gennaio 1930, a seconda che le relative domande siano state prodotte nel 1928, oppure nel 1929.

* * *

E' stato proposto anche il quesito se la disposizione contenuta alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, trovi applicazioni anche nei riguardi degli impiegati e pensionati dello Stato, nonchè delle varie aziende ed Amministrazioni autonome di Stato.

Al riguardo si fa presente che la disposizione richiamata ha carattere generale ed è, quindi, applicabile anche agli impiegati e ai pensionati i quali non si trovino nelle condizioni più favorevoli previste, per essi, alla lettera *a*) dello stesso art. 2.

Diversamente si arriverebbe all'assurda conseguenza che un impiegato o pensionato — il quale abbia a carico sei dei

dodici figli da lui avuti vivi e vitali — dovrebbe essere escluso, per il solo fatto di essere o di essere stato impiegato, dal beneficio che nelle stesse condizioni sarebbe concesso agli altri cittadini.

* * *

A quanto rilevasi dai quesiti proposti, l'applicazione della legge in esame avrebbe dato luogo ad altre incertezze avendo alcuni Uffici, a differenza di altri, ritenuto di dovere accertare anche nei riguardi dei figli minori, che concorrono a costituire il numero minimo legale, se essi fossero o meno a carico di coloro che avevano chiesto di essere ammessi al beneficio delle esenzioni tributarie.

L'art. 3 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, dispone esplicitamente che, agli effetti delle esenzioni tributarie, *sono da considerarsi a carico i figli minorenni*, nonchè quelli maggiorenni — maschi e femmine purchè nubili — quando risultino inabili al lavoro e privi di mezzi per provvedere direttamente al proprio sostentamento.

E' da ritenere, quindi, che, nei riguardi dei figli minori e delle figlie nubili, oltre che minori, la legge abbia inteso stabilire una vera presunzione *iuris et de iure*, per la quale essi possono ritenersi, senza altro, a carico dei genitori agli effetti delle esenzioni tributarie, durante la loro minore età; presunzione che, non appena raggiunta la maggiore età e, per le figlie anche prima in seguito a matrimonio, cede alla presunzione contraria, per la quale essi non devono essere più considerati fra coloro che concorrono a costituire il numero minimo di figli voluto dalla legge per farsi luogo alle esenzioni tributarie.

La regola, poi, per la quale i figli e le figlie maggiorenni, queste ultime anche se nubili, non devono considerarsi più a carico, soffre un'eccezione nel caso che siano inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo. Il concorso di queste due circostanze, necessario, in ogni caso, perchè possa farsi luogo alle esenzioni tributarie quando a costituire il numero minimo di figli vi concorrono maggiorenni, non si presume, ma deve essere provato.

Ai fini della dimostrazione dell'inabilità al lavoro, si dichiara, conformemente alle istruzioni impartite dalla Direzione Generale delle Imposte Dirette con la ricordata cir-

colare del 6 settembre 1928, n. 11720, che gli Uffici possono anche fare a meno di richieder un certificato medico di visita medico-fiscale quando, per la natura della malattia o per altre circostanze, possa ritenersi sufficientemente comprovata, l'inabilità in base al prodotto certificato di un medico privato.

Sempre a questo riguardo, devesi anche avvertire che non ricorre l'opportunità di assoggettare, a riscontro di altra visita medico-fiscale, i certificati intesi a comprovare l'inabilità, che risultino rilasciati da un medico sanitario comunale in tale sua qualità.

A dimostrare infine, che i figli non più minori, oltre che inabili al lavoro, mancano anche di mezzi adeguati per provvedere direttamente al proprio mantenimento, si rende necessario che gli interessati producano, oltre il certificato negativo dell'Ufficio distrettuale delle Imposte del luogo di nascita e di residenza, anche un atto giudiziale di notorietà, nel quale siano attestate, da parte dei testimoni, quelle specifiche circostanze di fatto, ad essi note, che valgono a dimostrare la richiesta condizione.

Con ciò non si esclude, tuttavia, la facoltà nelle Sezioni Tesoro di ricorrere, nei casi dubbi, ad altri mezzi di prova (certificati dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, di altri Uffici distrettuali delle imposte, ecc.) che ritengano idonei ad integrare le risultanze degli atti di notorietà.

* * *

Allo scopo di mettere in grado le Amministrazioni Centrali di estendere, nei riguardi dei propri dipendenti in attività di servizio, le esenzioni accordate dalle Sezioni Tesoro, ai compensi, alle indennità ed alle altre competenze di carattere occasionale, si prescrive che le Sezioni medesime comunichino, alle competenti Amministrazioni Centrali, copia di documenti che fossero stati o che venissero in seguito presentati ad esse direttamente dagli impiegati pagati con ruoli di spese fisse.

Uguale norma dovrà essere seguita dagli altri Uffici od Amministrazioni governative locali nei riguardi di quei propri dipendenti pagati, non con ruoli di spese fisse, ma con i fondi a disposizione o d'anticipazione.

N. 192. — AVANZAMENTO. — **Disposizioni relative agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 marzo 1929 - Anno VII.

Per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dei CC. RR. il Ministero determina:

1. Le domande degli ufficiali, che desiderino concorrere all'ammissione agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 31 gennaio di ogni anno, corredate dalla dichiarazione di merito prescritta dall'art. 53 della legge d'avanzamento. Detta dichiarazione dovrà comprendere un giudizio esplicito sulla qualità complessiva dell'ufficiale e da essa dovrà apparire se egli emerga per cultura, oltre che per qualità militari, così da dare affidamento di percorrere con distinzione i gradi superiori.

2. In relazione alle norme dell'art. 59 della legge 11 marzo 1926, n. 398, non è considerato come comando di compagnia territoriale il tempo trascorso in licenze straordinarie.

3. Per ottenere l'ammissione agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali dei CC. RR. dovranno:

a) essere dichiarati meritevoli dalle autorità incaricate di pronunziare il giudizio di primo grado per l'avanzamento (art. 53 della legge n. 398 dell'11 marzo 1926);

b) ottenere il parere favorevole da parte di apposita commissione nominata dal Ministro della guerra e costituita dal Generale di divisione comandante in seconda dell'arma dei CC. RR. presidente, da un generale di brigata ispettore di zona CC. RR. e da un colonnello dell'arma membri, residenti nella capitale.

Al riguardo il Comando generale dell'arma, non oltre il 15 gennaio di ogni anno, proporrà al Ministero i nomi del presidente e dei membri della Commissione stessa.

I pareri espressi da tale Commissione dovranno essere poi comunicati al Ministero della guerra. Il Ministro per la guerra deciderà in modo inappellabile e farà conoscere il nome dei dichiarati idonei all'ammissione con circolare che sarà pubblicata nel *giornale militare*.

4. Gli ufficiali dei CC. RR. ammessi agli esami, per rinunciare a sostenerli, dovranno presentare motivata domanda scritta di rinunzia alle autorità da cui dipendono.

Il Comando generale dell'arma accorderà la dispensa informandone il Ministero. Ma le autorità incaricate di redigere le note caratteristiche terranno nota di questa rinunzia.

5. Le prove scritte ed orali, che, a norma dell'art. 7 del R. decreto n. 1418 del 26 luglio 1926, inserto nella circolare 481 *giornale militare* 1926 dovranno svolgersi a Roma presso la legione Allievi CC. RR., avranno luogo, di massima, in primavera e, comunque, nel periodo di tempo che sarà stabilito, volta per volta, da apposita circolare del *giornale militare*.

6. A ciascuna prova scritta sarà dedicato un giorno, e le prove stesse si seguiranno nell'ordine stabilito dal presidente della Commissione giudicatrice degli esami.

Per ogni prova scritta saranno profferti tre temi prescelti dal presidente stesso lasciando facoltà al candidato di svolgerne uno a scelta.

7. Per lo svolgimento delle prove scritte verranno osservate le norme indicate ai paragrafi 11, 13, 14, 15 e 17 del Regolamento per la Scuola di guerra, avvertendo che la Commissione di vigilanza — da nominarsi dal comandante generale dell'arma — durante gli esami scritti dovrà essere formata da un generale di brigata ispettore di zona CC. RR. e da due colonnelli dei CC. RR. membri, residenti nella capitale.

I temi verranno trasmessi, in pieghi suggellati, dal Presidente della Commissione giudicatrice degli esami al Presidente della Commissione di vigilanza, il quale li aprirà davanti ai concorrenti.

I verbali ed i temi dei concorrenti, nonchè le buste contenenti i nomi dei concorrenti stessi coi corrispondenti nomi di località, saranno inviati al presidente della Commissione giudicatrice degli esami. Le anzidette buste contenenti i nomi saranno aperte dal presidente della Commissione giudicatrice degli esami solo quando i temi dei concorrenti saranno stati definitivamente classificati.

8. Alle prove orali verranno ammessi i soli concorrenti i quali in ogni prova scritta siano stati giudicati idonei, a maggioranza di voti, dalla Commissione giudicatrice degli esami.

9. Compiute le prove orali, la Commissione giudicatrice degli esami procederà per ogni candidato alla votazione per la idoneità o non idoneità con le norme vigenti per gli esperimenti dei capitani e dei tenenti colonnelli, quali risultano dai paragrafi 1 e 2 della circolare 227 *giornale militare* 1927 e dalla circolare 720 *giornale militare* stesso anno.

Agli ufficiali dichiarati idonei dovrà essere assegnato un punto di merito non inferiore ai 14.20, mentre agli ufficiali dichiarati non idonei dovrà essere assegnato un punto di merito inferiore a 14.20.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 193. — AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 marzo 1929 - Anno VII.

Nella commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, di cui alla circolare 168 *giornale militare* c. a., il colonnello di fanteria CARINI cav. Luigi è sostituito dal pari grado CARUSO cav. Giovanni.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 194. — CONCORSI E GARE. — **Riunione corse Società Astigiana.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 28 marzo 1929 - Anno VII.

E' approvato il programma delle corse militari che si svolgeranno in Asti nel maggio p. v.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta riunione, in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 195. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soppressione della Commissione per le controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 28 marzo 1929 - Anno VII.

Con riferimento alla circolare n. 122 del *giornale militare* del corrente anno (con la quale fu riportato il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 133), si porta a conoscenza di tutto il personale dipendente la seguente nota n. 104151 di S. E. il Ministro delle finanze:

« Col Regio decreto-legge 24 gennaio p. p. n. 133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio corrente anno, è stata soppressa la Commissione di cui all'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato.

Pertanto, le controversie che, in base alla norma citata e successive, erano devolute alla cognizione della commissione in parola, saranno risolute dagli organi competenti, secondo le norme comuni della vigente legislazione, osservati i termini e le forme in esse stabilite.

Spetta però alla Commissione il giudizio dei ricorsi che le sieno stati rivolti fino alla data di pubblicazone del decreto di soppressione. Ove, pertanto, fossero intervenuti ricorsi, entro la data stessa, a codesta on. Amministrazione, si prega di trasmetterli, con cortese urgenza, alla Segreteria della Commissione, corredandoli delle necessarie deduzioni in merito e degli atti e documenti opportuni.

Del pari, vorrà codesto on. Ministero compiacersi di restituire sollecitamente i ricorsi che gli sieno stati trasmessi dalla Commissione per istruttoria e documentazione, in maniera che il Collegio sia in grado di esaurire il suo còmpito nel più breve tempo possibile.

Si richiama, in modo particolare, l'attenzione sul disposto dell'articolo 2 del provvedimento, secondo il quale gli atti dell'Amministrazione, impugnabili davanti alla Commissione, e diventati definitivi alla data del decreto di soppressione, per decorrenza del termine — trenta giorni — previsto

per i ricorsi alla Commissione stessa, non possono essere impugnati innanzi agli organi della normale giurisdizione amministrativa.

In sostanza, la intervenuta soppressione del Collegio non riapre i termini e non rende proponibili, presso gli organi della ordinaria giurisdizione, i ricorsi divenuti intempestivi dinanzi alla Commissione, quantunque le norme procedurali vigenti per detti organi provedano termini maggiori.

Codesta on. Amministrazione vorrà di ciò tener conto per prospettare, ai fini della discussione o dell'esame dei ricorsi, in sede giurisdizionale, o in via straordinaria, le eventuali eccezioni d'irricevibilità. Il Ministro: Mosconi ».

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 196. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Documenti del cessato ufficio notizie militari di Bologna.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 28 marzo 1929 - Anno VII.

Per norma delle autorità militari, si avverte che tutti gli atti dell'ufficio già esistente a Bologna durante la guerra per notizie alle famiglie dei militari di terra e di mare, sono ora depositati e sistemati presso l'Archivio del Regno in Roma.

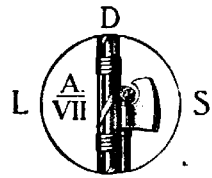
Pertanto, d'ora in poi, per eventuali ricerche negli atti del cessato ufficio le Autorità predette dovranno rivolgersi al Sopraintendente del predetto archivio.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 12ª, anno 1929-VII, circolare 168:

A pagina 506 tenente colonnello di artiglieria MERZARI cav. Paolo, leggasi: MERZARI cav. Fabio.



PREZZO L. 0,40

(2231) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1929 - ANNO VII — 3ª APRILE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 197 - 27 marzo 1928 - Anno VII — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di una parte delle reclute aeruolate durante la leva sulla classe 1909 e delle reclute arruolate con classi predenti e lasciate o rinviate in congedo provvisorio e loro assegnazione ai corpi . . . . . *Pag.* 593

Circolare N. 197. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi di una parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1909 e delle reclute arruolate con classi precedenti e lasciate o rinviate in congedo provvisorio e loro assegnazione ai corpi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 marzo 1929 - Anno VII.

Reclute chiamate alle armi.

1. — Il giorno 26 aprile 1929 avrà inizio la chiamata alle armi delle reclute indicate nei nn. 1 e seguenti del manifesto allegato alla presente circolare.

Le operazioni di presentazione delle reclute ai distretti militari e di avviamento di esse ai corpi dovranno svolgersi in 9 giorni.

2. — Questo Ministero si riserva di far conoscere, prima che abbiano inizio le operazioni di chiamata alle armi, per quali titoli di ferma riducibile potrà fin d'ora esser fissata la durata della ferma.

3. — I militari i quali, dopo la incorporazione, dal dirigente il servizio sanitario del corpo vengono giudicati nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate nell'elenco *B* delle imperfezioni ed infermità, debbono essere inviati in osservazione in un ospedale militare, affinchè il direttore di questo possa emettere il proprio giudizio; per il quale non occorre la normale procedura delle rassegne, ma basta che egli trascriva, firmandola, la propria dichiarazione medica nella colonna riservata agli ufficiali rassegnatori e la determinazione nell'apposita colonna del foglio di rassegna.

I militari, riconosciuti nelle condizioni di limitata idoneità al servizio militare di cui all'elenco *B*, saranno inviati in congedo provvisorio.

4. — I militari arruolati in leve precedenti a quelli sulla classe 1909, i quali, sia pure all'atto stesso della loro presentazione alle armi presso il distretto, ovvero appena giunti al corpo, siano, in rassegna, riconosciuti temporaneamente inabili a lservizio militare, saranno senz'altro inviati in licenza di convalescenza per la presumibile durata dell'infermità stessa. Lo stesso provvedimento sarà applicato per gli arruolati con la classe 1909, nati in anni precedenti al 1907.

I militari invece arruolati con la leva sulla classe 1909 e nati negli anni 1907, 1908 e 1909 che, trovandosi nelle stesse condizioni, vengano sottoposti a rassegna *non oltre un mese dalla data di presentazione al corpo,* dovranno essere mandati rivedibili alla ventura leva (1) a meno che risulti evidente che l'infermità sia insorta mentre essi già prestavano servizio alle armi, nel qual caso dovranno essere inviati in licenza di convalescenza.

Qualora, alla scadenza dell'anzidetto periodo di un mese, pur essendo stati iniziati gli accertamenti all'uopo necessari, non siasi ancora per qualunque motivo potuto addivenire alla determinazione di rivedibilità o d'invio in licenza di convalescenza, la questione dovrà essere sottoposta al Ministero per la sua decisione.

(1) Si tenga presente, per i nati nell'anno 1907, il disposto dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

In tal senso deve intendersi integrata la circolare n. 579 del *Giornale militare* 1928.

5. — Alle reclute dispensate a senso dei nn. 3 e 6 del manifesto dovrà essere rilasciato il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio di congedo provvisorio.

Sul detto foglio di congedo illimitato i comandi di distretto dovranno inserire, come « causa per la quale si rilascia il congedo », le parole: « *dispensato dal compiere la ferma* », citando per le reclute di cui al n. 3 la presente circolare ed aggiungendo, per quelle di cui al n. 6, le parole: « *per statura riconosciuta non superiore a metri* 1.50 ».

6. — Per i giovani che hanno frequentato i corsi di cultura militare e superato i relativi esami dovrà tenersi presente la disposizione di cui al n. 21 del manifesto.

7. — Le reclute vincolate alla ferma ordinaria di 18 mesi che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare potranno fruire della riduzione di servizio prevista dall'art. 109 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, con le modalità e nel tempo che il Ministero si riserva di determinare.

Possono aspirare alla stessa facilitazione:

i giovani che abbiano appartenuto almeno per due anni scolastici ad un collegio militare od accademia navale;

i giovani inscritti da non meno di due anni alla M. V. S. N. purchè, però, anche se non abbiano frequentato il corso di istruzione premilitare, siansi presentati agli esami finali ed abbiano conseguito la idoneità.

I documenti che le reclute produranno, come è detto nel n. 22 del manifesto, per comprovare la conseguita idoneità nell'istruzione premilitare, dovranno dai distretti — dopo che questi ne avranno preso nota negli atti matricolari — essere inviati, unitamente ai mod. 59, ai corpi ai quali le reclute saranno state assegnate.

Modalità di esecuzione della chiamata.

8. — Alle reclute comprese nella presente chiamata sarà inviata, da parte del distretto militare di leva, la cartolina-precetto mod. 5 del catalogo, sulla quale non dovrà essere indicata l'assegnazione del corpo o reparto.

L'ordine della chiamata viene pure reso di pubblica ragione, come di consueto, con l'apposito manifesto allegato n. 1 della presente circolare, fatto preparare direttamente dal Ministero e distribuito ai comandi dei distretti militari nel numero di copie necessario per l'affissione in tutti i Comuni compresi nel rispettivo territorio.

I Comandi dei distretti provvederanno, peraltro, dal canto loro, a far stampare uno specchio conforme all'allegato 2 alla presente circolare — da affiggersi a piè del manifesto — nel quale indicheranno i giorni in cui dovranno presentarsi le reclute che non ricevessero la cartolina-precetto.

Ciascun comando di distretto militare, oltre alle copie del manifesto da inviare al più presto possibile alle amministrazioni dei Comuni compresi nel proprio territorio per l'affissione, dovrà trasmetterne una copia ai rispettivi uffici provinciali di leva, ai comandanti di circolo della Regia guardia di finanza, alle Capitanerie di porto compresi nel territorio del distretto militare e ai locali comandi della M. V. S. N.

Le copie destinate ai Comuni del territorio di Zara dovranno essere inviate dal Comando del distretto militare di Ancona.

Anche nei comuni di doppia nazionalità o mistilingui il manifesto sarà pubblicato soltanto in lingua italiana.

Reclute che si presentano con ritardo senza giustificati motivi.

9. — Per le reclute che senza giustificati motivi non si presentino nel giorno loro fissato, valgono le norme di cui al n. 36 del manifesto.

Perchè, poi, possa, a suo tempo, farsi luogo all'applicazione del disposto del 3° comma dell'art. 139 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, i comandi dei distretti avranno cura di fare apporre nella matricola di dette reclute la seguente variazione:

« *Chiamato alle armi e giunto con . . . giorni di ritardo non giustificato. . . . . li . . . . . .* ».

Reclute che si trovano nelle Colonie e nelle Isole Egee.

10. — Le reclute che si trovano in Eritrea, in Somalia, in Libia o nelle isole Egee potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, il quale

le incorporerà nei dipendenti reparti, facendo subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Quest' ultimo dovrà indicare a parte nel rendiconto modello 25 il numero di tali reclute.

Licenza straordinaria per lutto famigliare.

11. — Della concessione della licenza straordinaria di giorni 30, ammessa dal n. 19 del manifesto, i comandi dei distretti militari avranno cura di prendere nota sulla matricola del militare.

Militari compresi nella chiamata che abbiano già prestato servizio alle armi.

12. — I militari, compresi nella presente chiamata, i quali contino un precedente servizio computabile agli effetti della ferma, saranno lasciati in congedo e muniti, se già non lo fossero, di foglio di congedo illimitato, qualora la durata del servizio prestato in precedenza sia pari o superiore al tempo che essi avrebbero dovuto compiere sotto le armi.

Qualora il servizio già prestato non raggiunga tale durata, essi dovranno rimanere sotto le armi soltanto per il tempo necessario a raggiungerla; peraltro se, a tal uopo, essi dovessero compiere solo tre mesi di servizio, o meno, saranno lasciati in licenza straordinaria senza assegni per il tempo necessario a conseguire il congedo e, trascorso tale tempo, saranno muniti del foglio di congedo illimitato.

Inoltre, coloro che abbiano prestato sei o più mesi di servizio, oppure abbiano conseguito un grado, saranno assegnati ad un corpo dell'arma o specialità cui appartennero.

Se abbiano da compiere meno di sei mesi di servizio ma più di tre, saranno destinati ad un corpo o reparto stanziato nel territorio della divisione militare territoriale cui appartiene il distretto militare di presentazione.

13. — Saranno del pari lasciati in congedo e muniti di foglio di congedo illimitato i militari nati in anni anteriori al 1904 e che contino almeno dodici mesi di servizio.

Saranno però eccettuati dal beneficio del congedo dopo dodici mesi di servizio coloro che siano stati oggetto di una dichiarazione di renitenza, omissione o diserzione, i quali

sono obbligati invece a compiere la ferma di 18 mesi, semprechè, beninteso, non siano stati dipoi giudiziariamente assolti o prosciolti in via amministrativa: avvertendo che a tali effetti l'ammissione all'amnistia deve essere considerata alla stessa stregua dell'assoluzione, quando abbia avuto luogo prima che sia stata pronunciata sentenza di condanna.

Saranno pure eccettuati dal beneficio predetto, rimanendo obbligati alla ferma ordinaria, i militari nati in detti anni, i quali abbiano avuto una interruzione di servizio per effetto di condnna penale per reato commesso durante la prestazione del servizio militare.

Denunzia obbligatoria dei titoli di studio.

14. — Per la denunzia obbligatoria dei titoli di studio, agli effetti della partecipazione ai corsi allievi ufficiali di complemento, si osserveranno le disposizioni del n. 23 del manifesto.

Aspiranti allievi ufficiali di complemento e aspiranti allievi sottufficiali.

15. — Per le reclute, comprese nella presente chiamata, che hanno l'obbligo o chiedano di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, valgono le disposizioni contenute nei nn. 23 a 25 del manifesto.

16. — Appena ricevute dalle reclute le domande documentate o le denunzie dei titoli di studio di cui ai nn. 23 e 24 del manifesto, i comandi di distretto richiederanno di urgenza — qualora non ne siano già in possesso — la dichiarazione del casellario giudiziale, mod. 42, nonchè le informazioni riservate di cui al paragrafo 331 della « Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ».

I predetti documenti, insieme con i titoli di studio, con la dichiarazione del casellario giudiziale e le informazioni riservate, saranno trattenuti presso i distretti, che li trasmetteranno poi ai competenti comandi di corpo d'armata quando sarà pubblicata la circolare per le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento.

17. — Per le reclute comprese nella presente chiamata, le quali, in armonia a quanto è detto nel n. 28 del manifesto,

aspirino alla ammissione ai corsi allievi sottufficiali, valgono le disposizioni contenute nella circolare 120 del *Giornale militare* c. a.

Ritardi e rinvii.

18. — Per i ritardi e i rinvii nella prestazione del servizio valgono le disposizioni contenute nei nn. 12 e 20 del manifesto, con avvertenza che i laureati che debbono ancora sostenere l'esame di Stato dovranno essere considerati nelle stesse condizioni degli studenti di cui alla lettera *d)* dell'art. 99 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, 5 agosto 1927, n. 1437.

Per essi sarà sufficiente, però, per ottenere la continuazione del ritardo del servizio, la presentazione di un certificato attestante che debbono sostenere l'esame di Stato, anzichè l'atto notorio giudiziale richiesto per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *d)* succitata.

19. — Questo Ministero richiama l'attenzione dei comandi dei distretti militari sul disposto dell'ultimo comma del n. 12 dell'annesso manifesto ed invita i comandi stessi a provvedere perchè, in occasione della chiamata alle armi, si proceda ad un'accuratissima revisione della posizione dei militari ammessi al ritardo, affinchè non accada che continuino indebitamente a fruire di tale agevolazione coloro che abbiano superato il limite assoluto di età posto dalla legge vigente.

Gli elenchi mod. 28 (militari ammessi per la prima volta al ritardo), mod. 32 (militari ammessi alla continuazione del ritardo), mod. 33 (variazioni avvenute nel corso dell'anno fra i militari ammessi al ritardo o alla continuazione del ritardo), dovranno essere compilati e trasmessi a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione truppa) non oltre il 31 maggio p. v.

Aspiranti all'ammissione nelle musiche militari.

20. — Per le ammissioni nelle musiche militari valgono le disposizioni contenute nel n. 32 del manifesto.

Per colmare le deficienze che, dopo avvenuta la incorporazione delle reclute, tuttora sussistessero nell'organico degli allievi musicanti delle musiche militari, i comandi di corpo

d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna provvederanno mediante opportuni trasferimenti di elementi professionalmente idonei, scelti tra le reclute state assegnate ai dipendenti reggimenti di fanteria.

Solo nel caso in cui non fosse assolutamente possibile provvedere al completamento dell'organico delle musiche mediante i suaccennati trasferimenti, i comandi suddetti potranno rivolgersi a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione truppa) per le opportune ricerche di elementi idonei nei reggimenti dipendenti da altri comandi di corpo d'armata territoriali che abbiano completato l'organico stesso.

Aspiranti all'ammissione nella Regia guardia di finanza e nell'arma dei carabinieri Reali.

21. — Per le ammissioni nella Regia guardia di finanza e nell'arma dei carabinieri Reali valgono le disposizioni contenute nei nn. 29 e 33 del manifesto.

Per quanto concerne, però, le ammissioni nei CC. RR., giusta le istruzioni impartite ai comandi dei distretti militari con la circolare n. 40017 del 16 febbraio 1928-VI a temporanea deroga di quanto prescrivono i paragrafi 212 e seguenti dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, i comandi dei distretti, ricevute le domande presentate dagli aspiranti all'arruolamento nell'arma dei carabinieri Reali, sottoporranno gli aspiranti stessi a visita medica per l'accertamento della loro idoneità fisica a servire nell'Arma. Alla visita dovrà presenziare, con funzioni consultive, l'ufficiale dell'Arma dei carabiniere Reali più elevato in grado tra quelli aventi un comando territoriale nella sede del distretto, eccettuati però quelli preposti ad un comando superiore a quello di divisione.

Gli aspiranti riconosciuti non idonei al servizio nell'Arma, saranno senz' altro — se idonei al servizio militare — assegnati alle altre armi e corpi dell'Esercito.

Quelli riconosciuti idonei al servizio nell'Arma dei carabinieri Reali dovranno, invece, dopo le opportune operazioni preliminari, essere inviati in congedo illimitato provvisorio e le loro domande coi relativi atti di arruolamento provvisorio dovranno nello stesso tempo essere trasmesse ai comandi di legione territoriale dell'Arma nel cui territorio si trovino i Comuni di residenza degli aspiranti medesimi.

I comandi di legione interessati poi, eseguiti prontamente gli opportuni accertamenti, dovranno al più presto segnalare al distretto militare, nominativamente, coloro che non posseggono anche la necessaria idoneità morale. Costoro saranno subito precettati ed avviati ai corpi.

Gli aspiranti risultati invece completamente idonei saranno lasciati a disposizione dell'Arma, in congedo provvisorio, al massimo fino al 15 giugno p. v. Trascorso tale termine senza che siano stati assunti nell'Arma, dovranno essere precettati a presentarsi ai distretti ed avviati ai corpi.

Aspiranti all'ammissione nelle truppe coloniali dell'Eritrea.

22. — Per le reclute che, a senso del n. 30 del manifesto, avranno inviato al comando del distretto militare la dichiarazione di aspirare a prestare servizio nel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, i comandi dei distretti militari trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva), non più tardi del 15 aprile 1929, un elenco numerico nel quale dovranno essere dimostrate le « Reclute che abbiano dichiarato di voler prestare in Eritrea la ferma ordinaria di leva », in distinte colonne secondo il mestiere e la professione esercitata, raggruppando in unica colonna le reclute che esercitino un mestiere od una professione che non abbia speciale interesse per le assegnazioni alle truppe coloniali.

Questo Ministero si riserva di dare successive disposizioni telegrafiche per indicare quante delle reclute segnalate dovranno essere rinviate in congedo provvisorio per essere avviate, in epoca che verrà a suo tempo stabilita, in Eritrea,

Aspiranti all'ammissione come allievi ufficiali di complemento nel ruolo combattente della R. Aeronautica.

23. — I comandi dei distretti militari, per le reclute aspiranti all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nel ruolo combattente della R. Aeronautica, si regoleranno in conformità del relativo bando di concorso in data 1° gennaio c. a., pubblicato a cura del Ministero dell'aeronautica.

Essi, ricevuta comunicazione dal predetto Ministero dei nomi degli aspiranti da inviare alla visita psicofisiologica, ne sospenderanno l'assegnazione ai corpi; salvo a darvi poi corso quando dallo stesso Ministero ricevessero comunicazione della non avvenuta ammissione.

Aspiranti all'ammissione alle accademie di Modena e di Torino.

24. — I giovani, che dichiarino per iscritto di voler concorrere alle accademie di Modena e di Torino per seguire i corsi di reclutamento ufficiali in servizio permanente effettivo, saranno dai comandi di distretto militare lasciati in congedo illimitato provvisorio, fino all'apertura dei relativi corsi, purchè provino di essere in possesso dei titoli di studio che darebbero ad essi facoltà di chiedere l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento. Prima del 1° agosto p. v. essi dovranno poi dimostrare di essere in possesso di tutti i documenti che nell'apposito bando di concorso saranno prescritti per gli aspiranti alle accademie medesime.

Presentazione di domande di speciali provvedimenti.

25. — Come è detto nel n. 33 del manifesto, tutte le domande relative agli speciali provvedimenti di cui ai nn. 15 a 24 dovranno dalle reclute essere presentate o fatte pervenire ai comandi dei distretti competenti entro il giorno 15 aprile 1929. Peraltro le domande intese ad ottenere l'ammissione nel Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, nei carabinieri Reali e nella Regia guardia di finanza, potranno essere accettate fino a che non sia avvenuta la partenza degli aspiranti per il corpo di assegnazione.

L'invio da parte dei distretti al comando di corpo d'armata, o ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna, o al Ministero della guerra, delle domande sulle quali questi debbono pronunciarsi, sarà effettuato al più presto. Per le domande presentate incomplete, la trasmissione verrà effettuata quando le domande stesse saranno completate di tutti i documenti.

26. — I comandi dei distretti, ricevute le domande di speciali provvedimenti di cui al predetto n. 33 del manifesto, sospenderanno l'assegnazione ai corpi delle reclute cui si riferiscono e non invieranno ad esse la cartolina-precetto fino a che le domande non siano state decise.

Qualora entro il termine massimo di quindici giorni da quello in cui avranno termine le operazioni di chiamata la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione delle reclute e di-

sporranno per la loro precettazione ed invio ai corpi, fatta eccezione per le reclute aspiranti a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri Reali e nel R. corpo delle truppe coloniali dell'Eritrea, per le quali sono da applicarsi le disposizioni contenute, rispettivamente, nei precedenti nn. 21 e 22.

Visite mediche presso i distretti.

27. — Anche in occasione della presente chiamata alle armi, la visita medica presso i distretti sarà praticata a tutte le reclute indistintamente.

Sarà cura dei comandi dei distretti di prendere tempestivamente opportuni accordi con le direzioni di sanità interessate, onde, per tutto il periodo della presentazione delle reclute, siano destinati ai distretti medesimi gli ufficiali medici nel numero indispensabile, tenuto conto della brevità del periodo stabilito per la presentazione.

Gli ufficiali medici destinati a tale servizio presso i distretti, invieranno in osservazione o proporranno a rassegna le reclute per le quali ciò risulti necessario, a norma degli elenchi *A* e *B* riflettenti l'attitudine fisica al servizio militare, approvati con R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24. Saranno tenute presenti in dette visite, le disposizioni contenute nel n. 4 della presente circolare. Dove e quando le Direzioni di sanità lo credessero opportuno, anche in relazione alla disponibilità di ufficiali medici, le rassegne potranno essere praticate da apposite commissioni nella stessa sede del distretto.

Assegnazione ai corpi.

28. — Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero invierà ai comandi di distretto per mezzo dei comandi di corpo d'armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna.

Appena ricevute le tabelle, i comandi di distretto avranno cura di indicare ai corpi il numero delle reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle stesse.

29. — *Nel procedere all'assegnazione delle reclute ai corpi i comandi dei distretti militari avranno cura di attenersi scrupolosamente alle indicazioni ed alle speciali avvertenze inserite dal Ministero nelle tabelle di assegnazione.*

30. — Come è detto nel n. 8 della presente circolare i comandi dei distretti non debbono indicare l'assegnazione sulla cartolina-precetto; su questa segneranno invece il giorno di presentazione delle singole reclute, tenendo presenti le indicazioni contenute nella circolare che verrà comunicata dall'ufficio trasporti del comando del Corpo di Stato Maggiore.

Per le reclute la cui statura sia stata riconosciuta presso gli organi di leva di m. 1.50, l'assegnazione sarà fatta solo nel caso che dalla visita medica che, a norma del 2° comma del n. 6 del manifesto esse dovranno subire all'atto della presentazione presso il distretto militare, risultassero di statura superiore a m. 1.50.

31. — I comandi dei distretti effettueranno le assegnazioni in base ai giudizi di idoneità pronunciati dagli organi di leva, avvertendo peraltro che per le reclute appartenenti per leva ai distretti militari della Sardegna — ovunque si presentino — da destinarsi alle specialità dell'arma di artiglieria più sotto indicate, i limiti di statura sono così modificati:

per la specialità artiglieria da campagna — riparti trainati — il limite minimo da m. 1.60 è portato a m. 1.58;

per la specialità artiglieria pesante e da costa, il limite minimo da m. 1.65 è portato a m. 1.60.

Si avverte che le assegnazioni dovranno essere effettuate senza attendere l'esito della visita a cui le reclute debbono essere sottoposte al loro giungere al distretto a senso di quanto è disposto nel precedente n. 27, inquantochè le visite stesse hanno essenzialmente lo scopo di accertare il perdurare delle condizioni di idoneità fisica in genere a prestare servizio militare, e non quello di determinare l'idoneità delle reclute a servire in una piuttosto che in un'altra arma.

Potrà tuttavia essere cambiata l'assegnazione fatta in base al giudizio di predesignazione sia quando i sanitari, nella visita di cui al n. 27, pur confermando l'idoneità generica della recluta al servizio militare, non confermassero quella specifica al servizio in una data arma o specialità risultante dal giudizio di predesignazione, sia quando esigenze nuove, manifestatesi durante la presentazione delle reclute, lo richiedano.

I cambiamenti peraltro dovranno sempre essere contenuti nei limiti dello stretto indispensabile.

Per l'assegnazione delle reclute che si presenteranno ad altro distretto che non sia quello di leva, senza che da questo abbiano ricevuta la cartolina-precetto, il comando del distretto di presentazione si rivolgerà a quello di leva secondo le norme consuete.

Per quanto riguarda l'assegnazione alle varie armi, corpi e specialità, le reclute comprese nella presente chiamata, le quali per trovarsi in una delle condizioni previste dai nn. 1, 2, 3 e 4 del R. decreto-legge n. 2430 dell'8 novembre 1928-VII, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 2898, hanno ottenuto l'ammissione od il riconoscimento del titolo a ferma riducibile, saranno escluse dall'assegnazione alle seguenti specialità: scuole militari, compagnie distrettuali, radiotelegrafisti, ferrovieri, cavalleria, artiglieria a cavallo, battaglione lagunari. Tutte le altre reclute saranno considerate in tutto e per tutto come ascritte alla ferma ordinaria.

32. — Nel fare le assegnazioni dovranno essere tenuti presenti i precedenti penali delle reclute. Quindi i comandanti di distretto si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, in maniera che possano essere in ordine nel più breve tempo possibile e, in ogni modo, prima della partenza delle reclute per i corpi. Se, per avventura, siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. Procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo anche telegraficamente questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva) qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle assegnazioni.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme dei nn. 179 e seguenti della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del Regio Esercito, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, le Regie Procure potranno eccezionalmente trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

33. — Le eventuali deficienze che si verificassero nel contingente assegnabile, di fronte alla quota risultante dalle tabelle di assegnazione, dovranno essere ripartite proporzionalmente fra le varie armi e specialità, eccettuate le armi e specialità che debbono ricevere la loro quota al completo.

A tal uopo i comandi di distretto modificheranno, ove occorra, una parte delle assegnazioni già fatte in precedenza.

Se invece si verificasse un'esuberanza di contingente non superiore a 100 uomini, essa dovrà essere ripartita fra i reggimenti di fanteria di linea, artiglieria da campagna e reggimenti genio, in soprannumero alle quote fissate.

Ove poi l'esuberanza risultasse superiore a 100 uomini dovrà essere segnalata telegraficamente a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva).

34. — Nelle assegnazioni, i comandi di distretto dovranno inoltre tenere presenti le norme seguenti che riguardano le singole armi e specialità e dovranno, occorrendo, scostarsi dai giudizi di idoneità degli organi di leva che non corrispondessero alle norme stesse.

Potranno scostarsi da tali giudizi anche nel caso che le reclute, dopo il loro arruolamento, abbiano fatto o facciano pervenire al comando del distretto documenti che comprovino la loro idoneità a prestare servizio nelle varie specialità.

a) *Fanteria di linea.*

I giovani da assegnarsi a tale a tale arma debbono avere piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori sani e ben formati ed una forza muscolare sufficiente per resistere marciando al peso dell'equipaggiamento individuale. Tale assegnazione dovrà essere fatta col preciso criterio di destinare alla fanteria i migliori elementi per prestanza e robustezza fisica.

Ai tre reggimenti granatieri ed ai reggimenti di fanteria di linea 1°, 2°, 9°, 12°, 17°, 18°, 23°, 24°, 26°, 33°, 34°, 38°, 41°, 42°, 56°, 73°, 74°, 89°, 90°, 91°, 92°, 151°, 152°, 231°, 232°, sono state assegnate nella quota 60 reclute per le sezioni di cannoni da 65/17.

Agli altri reggimenti di fanteria di linea ne sono invece state assegnate 30.

Tali reclute, che i distretti dovranno assegnare in base al numero indicato per ciascun reggimento nella tabella, do-

vranno avere i requisiti stabiliti per l'artiglieria someggiata, e di esse dovrà essere fatta speciale segnalazione ai corpi interessati.

Nelle quote indicate nelle tabelle di assegnazione i distretti comprenderanno, per ogni reggimento — compresi quelli dei granatieri, dei bersaglieri e degli alpini — un armaiuolo, un operaio metallurgico, un falegname, un fabbro ferraio, un fucinatore, un carradore od affine.

I distretti che, in base alle tabelle di assegnazione, dovranno fornire reclute al 9° reggimento fanteria in Rodi, dovranno dare la preferenza nell'assegnazione a quelle reclute che facciano domanda di destinazione per le isole Egee, evitando di assegnarvi, per quanto possibile, reclute analfabete e di scarsa prestanza fisica.

I distretti che, pure in base alle tabelle di assegnazione, dovranno assegnare 18 reclute per gli stabilimenti militari di pena, dovranno sceglierle con cura fra quelle di ottima condotta morale e politica, che sappiano leggere e scrivere e posseggano la prestanza fisica che occorre per esercitare sui detenuti il necessario prestigio.

Dovrà essere data la precedenza a coloro che, possedendo i suddetti requisiti, accettino di buon grado la detta destinazione.

Dei militari prescelti i distretti interessati dovranno inviare apposito elenco nominativo tanto al comando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta, quanto al comando del 15° reggimento fanteria al quale le reclute stesse debbono affluire per ricevere la prima istruzione.

Nella quota stabilita per il 46° reggimento fanteria sono comprese 90 reclute per la compagnia ciclisti della Sardegna.

Come è stato indicato nella tabella, i distretti che devono fornire tali reclute le sceglieranno fra quelle aventi l'idoneità stabilita per i bersaglieri.

b) *Bersaglieri.*

Le reclute da assegnarsi ai bersaglieri debbono possedere i requisiti di robustezza fisica prescritti per tale specialità.

La scelta, inoltre, degli operai specializzati indicati nelle tabelle di assegnazione, dovrà esser fatta con ogni cura.

I distretti che dovranno fornire reclute al 9° reggimento

bersaglieri le avvieranno direttamente a Zara secondo le istruzioni che saranno impartite dal Comando del Corpo di Stato Maggiore (Ufficio trasporti).

c) *Truppe alpine* (alpini e artiglieria da montagna).

Le reclute da assegnare alle truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) devono essere prescelte dalle zone indicate nelle tabelle allegate alla circolare 164 *giornale militare* c. a.

Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti militari di Aquila, Chieti, Sulmona e Teramo, affinchè la scelta delle reclute da assegnarsi agli alpini, sia fatta con la maggiore possibile oculatezza, traendole di preferenza dai comuni più alpestri.

E' necessario che nelle zone di reclutamento alpino le truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) *abbiano la precedenza su tutte le altre armi, corpi e specialità, nella scelta degli elementi idonei per queste truppe, qualunque sia la professione e le speciali attitudini da essi possedute.*

Le quote di assegnazione per i battaglioni alpini *devono, inoltre, essere date al completo, inquantochè il primo compito dei distretti di reclutamento alpino è quello di fornire alle truppe alpine tutto il contingente previsto e prescelto.* Con ciò s'intende che nessuna recluta dei distretti di reclutamento alpino, predesignata dai Consigli di leva, deve essere assegnata ad altri corpi o specialità se non dopo completata la quota.

Potrà farsi eccezione soltanto per le reclute da assegnare all'arma dei carabinieri Reali ed al corpo della Regia guardia di finanza, e per le reclute che, possedendo i requisiti professionali, debbono essere assegnate ai radiotelegrafisti.

Per quanto riguarda l'arma dei carabinieri Reali e il Corpo della R. Guardia di Finanza, è fatto obbligo ai comandi dei distretti di tener presente che tali assegnazioni *non debbono* complessivamente superare la misura del 5 % del numero stabilito dalle tabelle di assegnazione.

Qualora il numero delle reclute predesignate fosse superiore alla quota fissata nelle tabelle di assegnazione, il comando del distretto ne riferirà a questo Ministero per le sue determinazioni.

Tutte le reclute da assegnarsi alle truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) debbono avere abitudine ed attitu-

dine alla vita di montagna e notevoli requisiti di robustezza tali da assicurare pienamente la loro idoneità allo speciale servizio delle truppe alpine.

Le reclute predesignate dagli organi di leva per gli alpini perchè soci del Club alpino italiano, possono essere assegnate dai comandi di distretto tanto agli alpini, quanto all'artiglieria da montagna, *qualunque* sia il distretto cui esse appartengano, se posseggano i requisiti fisici necessari e comprovino con certificati rilasciati dai presidenti di sezione del Club alpino, vidimati dal presidente generale del Club stesso, di aver compiuto escursioni, di particolare importanza e difficoltà, in alta montagna, sia a scopo di sport, sia per l'esercizio della loro professione o del loro mestiere.

Le reclute da assegnarsi ai gruppi di artiglieria da montagna debbono avere statura non inferiore a m. 1.72; in caso di necessità si potrà transigere sul limite di statura scendendo fino a m. 1.68.

d) *Cavalleria.*

Tra le reclute predesignate per la cavalleria dovranno essere prescelte per i reggimenti Nizza, Savoia, Piemonte Reale e Genova Cavalleria quelle più alte di statura, non scendendo in ogni caso al disotto del limite minimo stabilito per i lancieri.

Nel procedere all'assegnazione delle reclute alla cavalleria, il Ministero determina che sia tenuto anche conto del peso delle reclute, escludendo, di massima, quelle che superino i 65 chilogrammi, salvo qualche eccezione per individui di particolarissime attitudini per costituzione fisica o per professione esercitata, pei quali potrebbe ammettersi un peso di poco suuperiore.

I distretti dovranno evitare che alla cavalleria siano assegnate reclute che, pur avendo i requisiti richiesti per tale arma, siano operai specializzati.

Le reclute per i depositi cavalli stalloni dovranno essere fornite dai reggimenti cavalleggeri di Novara, cavalleggeri di Alessandria, cavalleggeri di Firenze e Piemonte Reale cavalleria, ai quali reggimenti è stata assegnata apposita aliquota.

I comandi di distretto che, in base alle indicazioni poste sulla tabella d'assegnazione, dovranno fornire tali reclute, le segnaleranno distintamente e nominativamente, con ap-

posita lettera, ai comandi di reggimento ed al comando del personale del deposito cavalli stalloni in Pisa, indicando la futura destinazione al deposito cavalli stalloni fissato nella tabella.

e) *Palafrenieri.*

Le reclute da assegnarsi ai reparti palafrenieri dovranno avere gli stessi requisiti prescritti per la cavalleria.

Tutte le reclute assegnate ai reparti palafrenieri dovranno essere amministrate dalle rispettive scuole.

f) *Deposito allevamento quadrupedi.*

I comandi di distretto che, secondo le tabelle di assegnazione, dovranno fornire reclute ai depositi allevamento cavalli, sceglieranno le reclute stesse fra quelle che, per la loro professione indicata nell'allegato *C*, unito al foglio matricolare, possono presumersi abbiano maggior pratica del cavalcare (fantini, butteri, cavallari, ecc.).

g) *Artiglieria.*

Tra le reclute da assegnare alle varie specialità di artiglieria quelle analfabete non dovranno, in media, superare il 30 % delle quote di assegnazione.

Le reclute destinate, quali conduttori di autoveicoli, alle specialità di artiglieria fornite di automezzi, devono avere la statura fissata per il servizio automobilistico e non già quella fissata per la specialità alla quale vengono assegnate.

Dovrà curarsi dai distretti militari che una congrua aliquota di tali reclute automobilisti sia tratta dagli automobilisti di professione, e che una parte degli operai meccanici sia scelta dalle reclute provenienti da stabilimenti automobilistici e siderurgici.

Alle compagnie treno dell'artiglieria da campagna dovranno essere assegnate di preferenza reclute di mestiere carrettieri, cavallari, butteri e simili.

Le reclute da assegnare ai gruppi someggiati dei reggimenti di artiglieria da campagna, debbono essere dotate di notevole robustezza.

Le reclute da assegnarsi alle specialità di artiglieria pesante campale, pesante e da costa, debbono essere scelte preferibilmente fra quelle di mestieri specializzati.

Tengasi presente per le reclute appartenenti per leva ai distretti militari della Sardegna quanto è disposto nel precedente n. 31 circa il limite di statura per l'assegnazione alle specialità artiglieria da campagna (reparti trainati), pesante e da costa.

Come è stato indicato con apposita annotazione nelle tabelle, alcuni distretti della pianura padana dovranno costituire con reclute agricoltori, anche se mancanti di requisiti tecnici, la quota di automobilisti fissata per taluni reggimenti di artiglieria pesante campale e gruppi di artiglieria pesante forniti di trattrici.

Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti interessati perchè la scelta di tali reclute agricoltori sia fatta con la massima cura, essendo necessario che ai reparti summenzionati siano destinati elementi che diano affidamento di poter divenire buoni conduttori di automezzi.

Le reclute da assegnarsi al reggimento di artiglieria a cavallo devono avere gli stessi requisiti prescritti per la cavalleria.

Le reclute da assegnarsi alle compagnie fotoelettricisti dell'artiglieria controaerei dovranno in complesso comprendere:

35 % di elettricisti ed aiuti;
25 % di motoristi ed aiuti;
25 % di conduttori di automezzi e meccanici;
5 % di studenti;
10 % di mestieri vari.

h) *Artificieri.*

I distretti di reclutamento per l'artiglieria, per gli zappatori e minatori del genio procureranno di assegnarvi, in conto della quota prestabilita, un certo numero di reclute, di professione operai chimici, minatori, operai di meccanica minuta e pirotecnici, che dovranno poi frequentare corsi artificieri.

i) *Genio.*

In considerazione delle particolari esigenze dei reparti del genio, occorre che le assegnazioni di reclute a tali reparti siano fatte con elementi veramente idonei ed in conformità delle percentuali stabilite per ciascuna professione.

Come è indicato nelle tabelle di assegnazione, a taluni reparti del genio dovranno assegnarsi anche degli automobilisti e dei conduttori di quadrupedi.

Le reclute automobilisti da assegnare ai reparti forniti di automezzi, dovranno avere i requisiti prescritti per il servizio automobilistico e non già quelli per le specialità cui vengono assegnate.

Le reclute da assegnare quali conducenti di quadrupedi dovranno avere i requisiti prescritti per il treno di artiglieria.

Zappatori-minatori e teleferisti.

Le reclute da assegnarsi agli zappatori minatori devono comprendere:

20 % di terrazzieri;
15 % di muratori, cementisti e scalpellini;
15 % di minatori;
10 % di motoristi ed aiuti;
6 % di falegnami e carradori;
5 % di fabbri meccanici e aggiustatori;
5 % di elettricisti;
5 % di tubisti, stagnini, lattonieri e fontanieri;
5 % di barcaioli;
4 % di tintori, decoratori e scenografi;
10 % di studenti e mestieri vari.

La quota di reclute per le compagnie teleferisti deve comprendere motoristi ed aiuti, meccanici, fabbri, fucinatori e falegnami.

Radiotelegrafisti e telegrafisti.

I comandi dei distretti militari, quando rilevino dai modelli allegato *C* alla circolare 540 *giornale militare* 1928, che reclute riconosciute idonee ad incondizionato servizio e di statura non inferiore alla minima prescritta per le reclute che debbono essere incorporate, abbiano cognizione e pratica di radiotelegrafia e telegrafia, sia come radiotelegrafisti o telegrafisti di professione o apprendisti, sia come radiomotoristi o apprendisti, e quando tale loro qualità sia comprovata da qualche documento, assegneranno tutte le reclute stesse ai reggimenti radiotelegrafisti ed ai telegrafisti, supe-

rando anche eventualmente le aliquote di tale specialità loro assegnate, ed evitando in modo assoluto che reclute con i requisiti anzidetti siano destinate ad altre armi e specialità.

Se il numero dei radiomotoristi, indicato nelle tabelle di assegnazione, non potesse essere coperto con elementi specializzati nel genere, dovrà essere completato con motoristi, meccanici ed elettricisti.

In particolar modo dovrà esser curata la scelta del personale pei reggimenti radiotelegrafisti, data la grande importanza che va assumendo tale specialità per assicurare i collegamenti di guerra (specie con l'aeronautica), avvertendo che ai reggimenti stessi i distretti dovranno assegnare, oltre a tutti i radiotelegrafisti, anche i telegrafisti ricevitori ad udito, quelli che ricevono a corrente di zona ed i migliori apprendisti. Le quote per i telegrafisti potranno, invece, essere coperte con studenti di scuole medie, telefonisti, centralinisti ed elettricisti.

Dell'eventuale inosservanza di queste disposizioni saranno tenuti personalmente responsabili i comandanti dei distretti stessi.

Pontieri e lagunari.

Le reclute di professione barcaioli di fiume devono essere assegnate ai pontieri, a preferenza d'ogni altra arma e specialità.

La percentuale dei barcaioli nel contingente di reclute fissate per i pontieri, non deve essere inferiore al 30 %.

Al reparto lagunari dovranno essere assegnati: barcaioli, gondolieri, marinai, pescatori, cordai, calafati, carpentieri di barche, fuochisti, macchinisti, operai in ferro, operai in legno, verniciatori, coloritori, aggiustatori, tappezzieri, muratori, elettricisti, disegnatori, peotai, burchiai ed in minima parte scritturali. Al reparto stesso dovrà assegnarsi anche qualche tipografo e almeno il 4 % di motoristi e l'8 % di fuochisti di caldaie a vapore.

I gondolieri ed i barcaioli occorrenti per i servizi del presidio di Venezia dovranno essere forniti dal reparto lagunari.

Ferrovieri.

Tutti i comandi di distretto segnaleranno telegraficamente al comando del reggimento ferrovieri le reclute aventi qualifica ferroviaria (cantonieri, manovali, sottocapi, applicati, aiuto applicati, telegrafisti, commessi, fuochisti, deviatori, frenatori, manovratori) comprovata da documenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie secondarie e sospenderanno l'assegnazione di esse fino a che giunga la risposta del reggimento stesso.

Segnaleranno inoltre reclute munite di certificato di conduttore di caldaie a vapore, aggiustatori meccanici e alcune altre munite di licenza tecnica o studi equipollenti e di diploma di istituti professionali.

Ogni distretto segnalerà infine dieci reclute manovali in genere, conducenti, verniciatori, carradori, contadini o terrazzieri con licenza elementare.

Il comando del reggimento ferrovieri, fatta la scelta, indicherà con la massima sollecitudine a ciascun distretto il numero delle reclute prescelte, le quali saranno dai distretti stessi avviate alla sede del battaglione che verrà indicato dal comando del reggimento.

Le reclute segnalate, che non venissero accettate o prescelte dal reggimento, saranno dai distretti assegnate ad altri corpi, secondo i giudizi di predesignazione.

I distretti di Milano, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Alessandria e Torino segnaleranno, ognuno, al suddetto reggimento due reclute di professione telegrafisti dello Stato o delle Ferrovie e le avvieranno direttamente alla sede del reggimento, meno quelle di Torino che dovranno essere avviate al battaglione di Treviso.

Resta inteso che quei distretti, i quali, secondo le indicazioni della rispettiva tabella, dovessero fornire ai ferrovieri del genio taluni operai specializzati, dovranno assegnarveli direttamente ed indipendentemente dalle segnalazioni di cui sopra è cenno.

Le reclute, all'atto della loro partenza per raggiungere il corpo, dovranno essere tutte munite del loro documento professionale; ad ogni modo dovranno essere chiaramente indicati sui ruolini di marcia i requisiti professionali di ciacuna.

Reclute per colombaie militari.

Tutte le reclute che producano un certificato della presidenza della Federazione colombofila italiana, che comprovi la loro qualità di colombicultori o di dilettanti dello sport colombofilo ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio in gare colombofile, dovranno essere segnalate telegraficamente a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva), il quale provvederà per la loro assegnazione.

k) *Servizio automobilistico.*

L'assegnazione delle reclute al servizio automobilistico — al quale, come è detto nel n. 34 del manifesto, dovranno essere destinati a preferenza gli automobilisti di professione o per sport — dovrà essere curata dai comandanti di distretto con attenzione particolare; le quote, possibilmente, debbono essere date al completo.

Oltre agli operai specializzati indicati nelle tabelle, si dovrà assegnare anche qualche muratore e falegname.

Le reclute in possesso di requisiti automobilistici (certificati di idoneità alla condotta di automezzi) risultanti esuberanti dopo il completamento delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di automobilisti, anzichè essere destinate a corpi non provvisti di automezzi dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva).

l) *Carri armati.*

Le reclute non automobilisti da destinarsi ai battaglioni carri armati dovranno avere i requisiti della fanteria di linea: invece le reclute automobilisti da destinarsi ai battaglioni stessi dovranno avere i requisiti per il servizio automobilistico; a preferenza saranno scelti coloro che posseggano i migliori titoli professionali.

Anche per questa specialità, un'aliquota degli operai meccanici da assegnarvi dovrà essere tratta da reclute provenienti da stabilimenti automobilistici e siderurgici.

m) *Aeronautica.*

Nel procedere all'assegnazione delle reclute all'aeronautica, dovrà essere data la precedenza a coloro che chiedono di prestare servizio in tale arma; inoltre vi saranno assegnati coloro che comprovino di avere appartenuto alle industrie aeronautiche (motoristi di aviazione e di dirigibili, montatori di aeroplano e di dirigibili, sarti aerostieri) e ad industrie della produzione del gas idrogeno. Se questi non bastino per completare la quota, vi saranno assegnati altri operai del genere di quelli indicati nella tabella di assegnazione.

Per la manovra ed il governo, saranno assegnate quelle reclute che, pur non trovandosi in possesso dei requisiti anzidetti, siano fornite di sufficiente robustezza fisica e che per la massima parte non siano analfabete.

Il numero delle reclute ascritte o aventi titolo riconosciuto a ferma riducibile, che possono essere assegnate in aeronautica, è indicato nelle tabelle di assegnazione.

Le reclute che hanno frequentato i corsi premilitari per specializzati di aviazione dovranno essere assegnate ai centri aeronautici indicati nella tabella, computandole nella quota che devono fornire. Nel caso che i distretti non riuscissero a coprire il numero previsto in ognuna delle specialità, indicate nella tabella di assegnazione, dovranno aumentare il numero delle reclute da adibire ai servizi vari in modo che la quota complessiva, indicata per l'assegnazione all'aeronautica, non subisca comunque diminuzione.

I comandi di distretto dovranno evitare, nel modo più assoluto, che all'aeronautica siano assegnate reclute qualificate di cattivi precedenti.

Le reclute destinate all'aeronautica dovranno essere incorporate in due scaglioni. Nel formare il primo scaglione dovrà essere data la preferenza anzitutto alle reclute che chiedano di essere subito incorporate e quindi alle più anziane di età fra le rimanenti, però soltanto fino a raggiungere la quota indicata per detto scaglione e per ogni distretto nella rispettiva tabella di assegnazione. Queste reclute saranno dai distretti precettate ed avviate ai centri di destinazione subito dopo terminata la partenza per i corpi delle reclute destinate alle altre armi e specialità, nei giorni che verranno indicati nella circolare che verrà emanata dall'ufficio trasporti del comando del Corpo di Stato Maggiore.

Le rimanenti reclute, destinate a formare il secondo scaglione, saranno parimenti precettate a presentarsi ai comandi dei distretti per essere sottoposte alla visita di cui al precedente n. 27; se in questa esse saranno riconosciute fisicamente idonee e se inoltre non risulteranno nuovi elementi che possano far mutare l'assegnazione già effettuata, saranno rinviate in congedo illimitato con l'obbligo di ripresentarsi al comando del distretto al 1° novembre 1929 per l'incorporazione.

A questo riguardo si avverte che se a tale data fosse già chiusa la leva sulla classe 1909, quelle fra dette reclute, nate nell'anno 1907, che risultassero temporaneamente non idonee al servizio non dovranno essere mandate rivedibili all'ultimo trimestre del 1909, bensì inviate in licenza di convalescenza.

S'intende che il periodo di tempo nel quale esse resteranno nella posizione di congedo non potrà essere computato agli effetti della durata della ferma.

I mod. 59 delle reclute dovranno essere inviati, dai distretti, ai comandi del centro delle zone aeree territoriali, alle quali le reclute stesse sono state assegnate.

n) *Scuole.*

I distretti che dovranno fornire reclute per la scuola di guerra, comprenderanno nella quota almeno cinque elementi idonei a ricoprire le mansioni di dattilografo, scritturale, telefonista, ecc.

Alla scuola centrale di educazione fisica dovranno, possibilmente, essere date al completo le quote degli specialisti indicati nella tabella.

Le reclute da assegnare alla scuola di tiro di artiglieria di Nettuno ed al gruppo specialisti di Bracciano, dovranno essere tratte da elementi scelti e, nei limiti del possibile, col 25 % della quota formato da studenti di scuole medie di grado superiore, ed altro 25 % con reclute che abbiano ultimato la 5ª classe elementare.

Alla detta scuola dovranno essere assegnate nella quota gli automobilisti ed i fotoelettricisti (motoristi ed aiuti, elettricisti ed aiuti) indicati nella tabella.

Alla scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo sono state assegnate in più della quota 70 reclute, da destinarsi:

50 allo squadrone di istruzione per i corsi allievi ufficiali di complemento di cavalleria e 20 allo squadrone allievi sottufficiali.

A ciascuna delle scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, è stata assegnata, in più della quota stabilita, un'aliquota di reclute per il servizio di attendente degli ufficiali delle scuole stesse.

Per l'assegnazione delle reclute da destinarsi alla scuola centrale del genio, al gruppo specialisti (Bracciano) della scuola di tiro di artiglieria, alla R. Accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio, alla R. Accademia di fanteria e cavalleria, i distretti che devono fornire reclute procureranno di dare al completo le specialità indicate nella tabella.

Per tutte le altre scuole (escluse quelle degli allievi ufficiali e sottufficiali) i distretti procureranno di comprendere nella quota alcuni operai in legno e in ferro e qualche disegnatore, tipografo, scritturale e dattilografo.

Le quote per le scuole dovranno essere date al completo.

o) *Sanità.*

Oltre gli elementi indicati nella circolare 540 *giornale militare* 1928, e predesignati dagli organi di leva, i distretti potranno assegnare alla sanità, per completare la quota, commessi di farmacia ed un congruo numero di studenti in genere, di impiegati e simili.

Pel servizio di portaferiti saranno scelti i braccianti, i contadini e simili e, in genere, le reclute che posseggono notevole robustezza fisica.

Pel servizio di infermieri dovrà evitarsi che siano destinate reclute analfabete.

Nelle quote da fornirsi alla sanità i distretti procureranno di comprendere alcuni operai delle seguenti specialità: fuochisti o motoristi, falegnami, elettricisti, fabbri-meccanici, muratori, barbieri, cuochi, dattilografi, sarti, calzolai, stagnai-lattonieri, tipografi, pittori-verniciatori, arrotini e gassisti.

La quota di conduttori di caldaie a vapore indicata nella tabella dovrà, possibilmente, essere data al completo.

Alla 7ª compagnia di sanità sono state assegnate 75 reclute in più che dovranno, a suo tempo, essere destinate alla scuola di applicazione di sanità militare.

p) *Sussistenza.*

Analogamente a quanto è stato praticato in passato, i comandi dei distretti, per accertare in caso di dubbio la capacitàprofessionale delle reclute da assegnare alla sussistenza (fornai, panettieri, muguai e macellai) potranno farle sottoporre ad appositi esperimenti.

Oltre gli elementi tecnici indicati nella tabella di assegnazione, i distretti assegneranno alle compagnie di sussistenza qualche motorista, tornitore, lattoniere e frigorista.

q) *Gruppo chimico.*

I distretti che, giusta le indicazioni poste sulla tabella di assegnazione, dovranno fornire reclute per il gruppo chimico, dovranno destinarvi, oltre gli operai indicati nella tabella, reclute provenienti dalla scuola chimica tintoria di Prato e dalle scuole professionali di chimica o professionali in genere.

I distretti che non devono fornire reclute al gruppo chimico, segnaleranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva) quelle che risultassero nelle condizioni suindicate.

Fra le reclute di mestieri vari da assegnare al gruppo chimico, i comandi dei distretti militari daranno la preferenza a quelle che abbiano lavorato negli stabilimenti di produzione dell'acido solforico, acido nitrico, di colori, di prodotti farmaceutici, in officine del gas illuminante e negli stabilimenti di esplosivi.

Cureranno inoltre che sia destinato qualche traduttore di lingua inglese e tedesca.

Si avverte che le quote indicate nelle tabelle di assegnazione dovranno essere date assolutamente al completo e che le reclute da assegnare dovranno essere tutte di robusta costituzione e di apparato respiratorio sano.

r) *Riparti distrettuali.*

Le reclute da assegnarsi ai riparti distrettuali dovranno essere di buoni precedenti ed avere i requisiti fisici richiesti per la fanteria, scegliendo però i meno robusti tra gli assegnati all'arma stessa. Questa prescrizione ha carattere tassativo.

Nel procedere all'assegnazione di tali reclute i distretti terranno presente che il 75 % dovrà essere particolarmente idoneo a mansioni di ufficio.

Nella quota indicata nella rispettiva tabella di assegnazione i distretti procureranno di comprendere un certo numero di dattilografi, disegnatori, qualche tipografo o litografo e qualche telefonista.

Ai distretti di Bassano, Como, Cremona, Genova, Lecco, Lodi, Lucca, Mantova, Massa, Monza, Parma, Pavia, Pistoia, Sarzana, Savona, Treviglio, Varese, Vercelli e Vicenza è fatta una maggiore assegnazione di 30 reclute ciascuno; al distretto di Reggio Emilia una maggiore assegnazione di 40 reclute.

Dette reclute, convenientemente istruite assieme alle altre, dovranno rimanere tutte a disposizione di questo Ministero.

Al distretto di Ancona sono state assegnate 10 reclute in più, che dovranno, per cura del distretto stesso, essere destinate alla sezione autonoma di Zara.

Al riparto distrettuale di Firenze sono state assegnate in più 30 reclute, che dovranno essere tenute a disposizione dell'Istituto geografico militare.

Ai riparti distrettuali di Roma e di Napoli sono state rispettivamente assegnate 20 reclute in più, da destinarsi al collegio militare di Roma ed a quello di Napoli.

I comandi dei distretti terranno presente che le aliquote di reclute da assegnare ai riparti distrettuali debbono, in quanto possibile, essere date al completo, e che la scelta delle reclute deve essere fatta con ogni cura, specie per quelle da destinare alle mansioni di scritturali, al fine di avere la garanzia della loro capacità a bene disimpegnare le mansioni stesse.

Ciascuno dei distretti che forniscono reclute a riparti distrettuali, i quali abbiano sede in capoluoghi di provincia, segnalerà nominativamente al comando del distretto ricevente due reclute provviste d'un titolo di studio di scuola media inferiore, perchè possano essere adibite come scritturali presso l'ufficio di leva avente sede nel capoluogo della provincia stessa.

I comandi dei distretti aventi sede nei capoluoghi di provincia, fra tutte le reclute ad essi segnalate nel modo suindicato dai rispettivi comandi dei distretti di reclutamento,

ne sceglieranno due aventi il più elevato titolo di studio e le destineranno all'ufficio di leva, dopo che avranno compiuta la prima istruzione.

Le altre reclute segnalate dovranno essere tenute a disposizione del detto ufficio di leva, perchè con esse si possa provvedere alle sostituzioni che eventualmente si dovessero effettuare dopo la prima assegnazione.

I comandi dei distretti militari di Belluno e di Bolzano segnaleranno nominativamente a questo Ministero rispettivamente 2 e 8 reclute che conoscano la lingua tedesca e che abbiano l'idoneità per l'assegnazione ai riparti distrettuali.

Tali reclute verranno, a differenza di quanto è stato disposto negli anni scorsi, ripartite da questo Ministero tra il distretto di Bolzano e gli uffici di leva per le provincie di Bolzano e Trento.

I comandi dei distretti militari di Verona, Mantova, Bassano, Vicenza, Trento, Bolzano, Padova, Treviso, Belluno e Venezia sceglieranno, tra le reclute da fornire a riparti distrettuali, ciascuno un dattilografo, e quelli di Udine, Sacile, Gorizia, Trieste e Pola ciascuno uno scritturale; e dopo che le reclute stesse avranno compiuta la prima istruzione, le metteranno a disposizione del Commissario del Governo per le Onoranze ai Caduti in guerra.

s) *Operai.*

Le reclute le quali, pur avendone i requisiti, non otterranno l'assegnazione quali armaioli, conduttori di caldaie a vapore, elettricisti, meccanici di fino e motoristi, perchè esuberanti dopo il completamento delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di tali operai, dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente a questo Ministero(Direzione generale leva e truppa - Divisione leva).

Delle reclute che non otterranno l'assegnazione come operai di qualsiasi arte o mestiere pure avendone i requisiti, dovrà dai comandi dei distretti essere fatta speciale segnalazione ai comandi dei corpi d'armata ed ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna nei cui territori hanno sede i corpi o reparti ai quali le reclute stesse sono state assegnate,

mediante l'invio, un mese dopo la fine delle operazioni di chiamata, di un elenco nominativo conforme al seguente modulo:

N. di matricola	Casato e nome	Arte o mestiere esercitato	Corpo cui furono assegnate e sede	*Annotazioni*

Nella compilazione di detto elenco nominativo i comandi di distretto dovranno curare che le reclute operai siano raggruppate per ogni singola specialità, indicando nella colonna « annotazioni » gli elementi che, dalle informazioni pervenute ai distretti, risultino qualificabili di cattivi precedenti.

t) Le quote indicate nella tabella di ciascun distretto, debbono, in ogni caso, essere date al completo per le seguenti specialità:

Truppe alpine;
Scuole;
Cavalleria;
Radiotelegrafisti;
Telegrafisti;
Pontieri;
Gruppo chimico.

Trasporti delle reclute.

35. — Per il trasporto delle reclute dai distretti ai corpi di destinazione, i comandi dei distretti si atterranno alle norme che saranno emanate con apposita circolare del comando del Corpo di Stato Maggiore (Ufficio trasporti).

Come lo scorso anno, per speciali accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate (ferroviarie e di navigazione) non solo i viaggi delle reclute dai distretti ai corpi, ma anche quelli dai comuni alle sedi dei distretti, saranno effettuati con pagamento differito in conto corrente, e cioè senza pagamento diretto, dietro presentazione delle richieste modello *B* color rosa, che saranno distribuite ai Comuni a cura dei comandi di distretto pel tramite dei carabinieri reali. Tale sistema di pagamento varrà, oltre che per tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, anche per quelle ferrovie secondarie, tranvie extraurbane e linee di navigazione, che saranno elencate in apposita circolare del *giornale militare* ufficiale.

L'uso delle richieste mod. *B* color rosa sopra citate dovrà, però, essere limitato al solo periodo di 30 giorni decorrenti dall'inizio delle operazioni di chiamata delle reclute alle armi e precisamente dal 26 aprile a tutto il 25 maggio 1929.

Trascorso tale periodo di tempo i viaggi che le reclute ritardatarie debbono compiere per recarsi dai comuni ai distretti e dai distretti ai corpi dovranno effettuarsi con l'uso di richieste mod. B color verde che comportano — come è noto — il pagamento a tariffa militare del biglietto ferroviario all'atto dell'acquisto di esso.

Ufficiali medici comandati ai distretti per le operazioni di chiamata.

36. — Agli ufficiali medici comandati fuori della loro ordinaria residenza ai distretti per le operazioni inerenti alla chiamata delle reclute è dovuta l'indennità di soggiorno di cui all'art. 3 § 1, della circolare 460 del *giornale militare* 1925 (con le norme stabilite dall'art. 6 della circolare 607 *giornale militare* 1918) per tutta la durata del servizio.

Personale da comandarsi presso i distretti per le operazioni di chiamata.

37. — I comandi di divisione militare territoriale provvederanno a comandare al più presto, presso i distretti che ne facciano ad essi richiesta e per tutto il tempo necessario

alle operazioni inerenti alla chiamata, un adeguato numero di ottimi scritturali e quell'altro personale di cui i distretti necessitassero.

Distribuzione da farsi alle reclute presso i distretti.

38. — La distribuzione degli oggetti da parte dei distretti alle reclute deve essere effettuata nel seguente modo:

a) alle reclute del R. Esercito le quali debbono compiere l'intero viaggio in ferrovia verranno distribuiti: il bracciale di riconoscimento, il tascapane, la tazza ed eventualmente la coperta da campo, tenendo presente che quest'ultima deve essere distribuita alle reclute che percorrono un viaggio superiore alle 24 ore per raggiungere il corpo, oppure di durata anche minore quando il viaggio deve effettuarsi di notte; alle reclute destinate in località ove la temperatura è normalmente rigida nel periodo della chiamata della classe; in tutti gli altri casi speciali nei quali, a giudizio dei comandanti di distretto, si ravvisi l'opportunità della distribuzione della coperta. La distribuzione di coperte nuove verrà fatta soltanto quando manchino coperte usate;

b) alle reclute del R. Esercito destinate ai corpi viciniori al distretto di presentazione ed alle quali, data la brevità del percorso da compiere, non vengono dati viveri di viaggio, sarà distribuito il solo bracciale di riconoscimento;

c) alle reclute del R. Esercito che debbono compiere il viaggio per mare verranno distribuiti il bracciale di riconoscimento, il tascapane, la tazza, la gavetta, il cucchiaio e la coperta da campo preferibilmente usata.

Qualora l'accantonamento degli oggetti di vestiario ed equipaggiamento presso i distretti fosse già stato effettuato in base alle disposizioni contenute nella circolare 174 del *giornale militare* 1928, i distretti medesimi provvederanno a distribuire ugualmente a tutte le reclute del R. Esercito gli oggetti previsti dalla predetta circolare 174 onde evitare spese di trasporto per la restituzione dei materiali ai corpi;

d) alle reclute dell'aeronautica verrà distribuito esclusivamente il bracciale di riconoscimento;

e) alle reclute destinate ai Regi Corpi di truppe coloniali verranno distribuiti il bracciale di riconoscimento, la tazza, la gavetta, il cucchiaio, la coperta da campo ed il tascapane. Tutti gli oggetti predetti dovranno essere nuovi,

ad eccezione del tascapane, che dovrà essere, possibilmente usato.

Degli oggetti suindicati, distribuiti ai militari destinati ai Regi corpi di truppe coloniali, la gavetta, la tazza, il cucchiaio, e la coperta da campo saranno portati in colonia dalle reclute e perciò tali oggetti dovranno considerarsi ceduti definitivamente, ai prezzi di nomenclatore, ai Governi coloniali interessati, mentre il tascapane sarà lasciato ai luoghi d'imbarco (tappa coloniale di Siracusa oppure deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli).

Pertanto, nella considerazione che i tascapane sono distribuiti a titolo provvisorio, si rende necessario, ad ovviare contestazioni sullo stato d'uso di essi tra i distretti e gli enti riceventi, che all'atto della distribuzione del tascapane alle reclute destinate ai RR. corpi di truppe coloniali, venga compilato apposito elenco nominativo, da consegnarsi al capo drappello, dal quale risulti per ogni militare la classe d'uso cui è ascritto il tascapane.

L'elenco verrà rimesso dal capo drappello al comando di tappa di Siracusa o al deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli a seconda delle località d'imbarco.

Con la scorta di tale documento i predetti comandi avranno modo di accertare, al momento del ritiro dei tascapane, le degradazioni in essi verificatesi e stabilire le eventuali responsabilità degli utenti nei casi in cui le degradazioni dovessero attribuirsi a incuria o negligenza degli utenti stessi.

Gli oggetti smarriti saranno considerati come ceduti alle predette amministrazioni e perciò dovranno da queste esser pagati ai distretti distributori con le norme in vigore.

Il pane ed i viveri saranno somministrati in natura; per il viaggio dai distretti ai corpi — nella misura che sarà stabilita nella circolare dell'ufficio trasporti di cui al n. 35 — si distribuiranno viveri di viaggio (pane e scatolette di carne) addebitandone alle reclute — sulla indennità di trasferta loro spettante — il prezzo in ragione di L. 1 per ogni razione di pane (grammi 700) e L. 3 per ogni scatoletta di carne.

Per la distribuzione delle scatolette di carne dovrà tenersi presente che occorre dare la precedenza a quelle estere di fabbricazione 1924, poi a quelle nazionali fabbricate nel medesimo anno, ed infine, qualora non vi sia disponibilità di scatolette di data anteriore, a quelle di fabbricazione 1925.

39. — All'atto della partenza delle reclute per i centri di assegnazione saranno loro consegnati i fogli di riconoscimento e di viaggio individuale mod. 15, i quali, salvo lievi modificazioni, sono conformi all'allegato n. 2 alla circolare 140 *Giornale militare* 1925, e saranno chiesti, secondo il rispettivo fabbisogno, dai comandi dei distretti militari alla tipografia del reclusorio militare di Gaeta.

I comandanti dei distretti cureranno, sotto la loro personale responsabilità, che tale importante documento sia compilato nel modo più preciso, specialmente per quanto riguarda l'indicazione dell'itinerario di viaggio, delle razioni viveri distribuite e delle indennità pagate.

Amministrazione e contabilità delle reclute e dei militari comandati ai distretti.

40. — Le reclute residenti nel Comune dove ha sede il distretto hanno diritto all'indennità di soggiorno nella misura intera per il giorno della presentazione, purchè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno fissato.

Le reclute che provengono da un Comune diverso da quello dove ha sede il distretto ricevono gli assegni di viaggio (indennità di soggiorno e spese di trasporto quando ne abbiano sostenute). *Perdono però l'indennità di soggiorno per il giorno della presentazione se questa avviene nelle ore pomeridiane del giorno per esse fissato,* salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

In ogni caso, alle reclute che pernottino nei locali dell'amministrazione, che fruiscano cioè di alloggio gratuito, l'indennità di soggiorno è ridotta di un quinto.

41. — Per la contabilità delle reclute saranno osservate le norme di cui agli articoli 646 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, capo III, avendo inoltre presente:

a) che i militari comandati ai distretti per gli effetti di cui all'art. 662 del regolamento predetto, ricevono lo stesso trattamento degli uomini dei riparti ditrettuali. Devono pertanto essere dimostrati nello stesso giornale di contabilità, ed i loro assegni compresi e conteggiati insieme con quelli degli uomini di detti riparti.

b) che per il viaggio di andata ai distretti e per il viaggio di ritorno ai corpi i detti militari vanno considerati in servizio isolato, e le spese di indennità di viaggio sono conteggiate sul capitolo « indennità eventuali » dai corpi cui appartengono per il viaggio di andata, dai distretti per il viaggio di ritorno.

Sullo stesso capitolo i distretti conteggiano anche le spese per il viaggio delle reclute dai distretti stessi ai corpi.

Norme speciali per i corpi.

42. — Si raccomanda ai corpi l'attenta osservanza delle norme impartite nel n. 63 della circolare 645 del 1921 circa la raccolta, il completamento, la trascrizione sui fogli matricolari dei contrassegni personali delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad ogni evenienza identificate.

43. — Le reclute possono chiedere di sostituire, in conformità di quanto è indicato nel n. 35 del manifesto, un paio di stivaletti a gambaletto con altro, nuovo, di loro proprietà.

Il pagamento degli stivaletti sarà effettuato dai corpi con i fondi delle anticipazioni corrisposte a carico del capitolo « Corredo della truppa » 1ª serie.

I corpi dovranno compilare ed i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna riepilogare e trasmettere a questo Ministero (Direzione generale servizi logistici) un prospetto indicante il numero complessivo degli stivalettî (distinti per specialità) portati dalle reclute per sostituire quelli regolamentari e per i quali è stato effettuato il rimborso.

Tale prospetto, accompagnato da una breve relazione sui risultati pratici ottenuti, dovrà essere trasmesso il 1° luglio, tenendo presente che in esso si dovranno comprendere anche i dati riguardanti quei militari giunti alle armi con ritardo e sino al mese di giugno.

Domande inammissibili.

44. — I comandi dei distretti militari e dei corpi — per evitare che affluiscano al Ministero domande inammissibili — dovranno curare che le reclute siano avvertite della inutilità di rivolgere o far rivolgere al Ministero istanze per

ottenere concessioni non consentite dalle disposizioni vigenti, ovvero in contrasto con quelle della presente circolare o con le prescrizioni delle tabelle di assegnazione.

Rendiconto delle assegnazioni.

45. — Dieci giorni dopo la partenza dell'ultimo drappello per i corpi, i comandi di distretto invieranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva), il rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al mod. 25 del catalogo dell'ultima ristampa avvertendo che devono, in detto rendiconto, essere dimostrate soltanto le reclute appartenenti per leva al distretto che lo compila. Le reclute presentatesi ad altro distretto diverso da quello di appartenenza devono essere dimostrate nel rendiconto compilato dal comando del distretto militare cui appartengono.

Nello specchio *B*), le reclute effettivamente assegnate ai corpi dovranno essere dimostrate distintamente in due colonne: in una dovranno indicarsi quelle che hanno ottenuto l'ammissione od il riconoscimento del titolo a ferma riducibile, delle quali è cenno nell'ultimo comma del precedente n. 31, nell'altra dovranno indicarsi tutte le rimanenti reclute.

Nella pagina delle annotazioni dello specchio B, *gli incorporati dovranno essere raggruppati e dimostrati per anno di nascita.*

Le reclute destinate all'aeronautica dovranno, sul modello 25, essere dimostrate a parte nell'apposito specchio delle annotazioni ed essere quindi separate da quelle destinate ai corpi dell'esercito. Esse dovranno essere tutte dimostrate qualunque sia la data di nascita, epperò senza fare distinzione tra quelle avviate direttamente ai centri aeronautici e quelle rinviate in congedo in base alla lettera *m*) del precedente n. 34.

Nello stesso specchio delle annotazioni dovranno essere anche dimostrate le reclute assegnate alle truppe coloniali ed inoltre dovrà essere indicato il numero delle cartoline precetto spedite agli uffici postali.

In relazione a quanto è stabilito nel precedente n. 7, i comandi dei distretti segnaleranno il numero delle reclute a ferma ordinaria che entro il prescritto termine abbiano

presentato i documenti attestanti la conseguita idoneità nei corsi premilitari.

I distretti di Belluno, Bolzano, Gorizia, Pola, Trieste e Udine dovranno compilare il rendiconto distinto per nazionalità, avvertendo che i ladini vanno compresi nella nazionalità italiana.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare tale importante documento con la massima esattezza, di astenersi dal fare aggiunte o variazioni alle voci indicate nel rendiconto stesso, e di non ritardarne l'invio oltre la data sopraindicata.

Relazione sulla chiamata.

46. — I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna trasmetteranno al Ministero entro il 20 giugno 1929 una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto a cura dell'ufficio pubblicazioni militari del Ministero.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO I.

REGNO D'ITALIA

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute.

Secondo gli ordini emanati dal Ministero della guerra, questo Comando prescrive quanto segue:

1. — Sono chiamati alle armi:

a) i militari *arruolati con la classe* 1908 o con classi precedenti e rimasti in congedo quali ascritti a ferma riducibile o per averne soltanto avuto riconosciuto il titolo; anche se successivamente siano venuti a trovarsi in possesso di uno dei nuovi titoli istituiti col R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 2898

b) i militari *arruolati con la classe* 1909 provenienti da leve precedenti, qualunque sia il loro anno e mese di nascita, tanto se ascritti a ferma ordinaria, quanto se ascritti a ferma riducibile per qualsiasi titolo o che ne abbiano ottenuto solo il riconoscimento;

c) i militari *arruolati con la classe* 1909 nati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio dell'anno 1909, tanto se ascritti a ferma ordinaria, quanto se ascritti a ferma riducibile per qualsiasi titolo o che ne abbiano ottenuto solo il riconoscimento;

d) i militari di qualsiasi classe, i quali dopo la loro incorporazione con la classe 1908 vennero rinviati in congedo provvisorio per avere ottenuto l'ascrizione a ferma riducibile o soltanto il riconoscimento del relativo titolo per l'ora abrogato articolo 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento o per uno dei nuovi titoli istituiti dal Regio decreto-legge sopra citato.

2. — Sono pure chiamati alle armi:

a) i militari di classi precedenti alla classe 1909 lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi per fatto di leva, se questi sia stato già congedato, o debba eventualmente congedarsi prima del termine della presente chiamata;

b) i militari già ammessi al ritardo del servizio per ragione di studi, od al rinvio ad altra chiamata, per i quali sia venuto a cessare il titolo al ritardo od al rinvio, o che non facciano domanda di continuare a fruire di dette agevolazioni;

c) i giovani che, trovandosi all'estero, siano stati arruolati anteriormente al 31 dicembre 1928 (data di chiusura, per l'estero, della leva sulla classe 1908) e che siano stati ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi.

3. — Sono dispensati dal compiere la ferma e perciò non dovranno rispondere alla presente chiamata, le reclute nate non oltre l'anno 1900 che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo, preesistente all'8 maggio 1920, alle soppresse 2ª e 3ª categoria. Ad esse dovrà, a richiesta, esser rilasciato il foglio di congedo illimitato per dispensa dal compiere la ferma.

4. — Non sono per ora chiamate alle armi:

a) le reclute di qualunque classe ascritte alla ferma minima, di cui all'art. 83 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito;

b) le reclute di qualunque classe, alle quali sia stato riconosciuto il titolo alla predetta ferma minima, ma che per mancanza del requisito dell'istruzione preliminare non siano state ascritte alla ferma stessa;

c) le reclute di cui ai precedenti numeri 1 e 2 che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate nell'elenco *B* delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare, approvato con R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24 (idonei ai soli servizi sedentari).

5. — Le reclute attualmente in servizio nelle legioni libiche della M. V. S. N., nella Milizia portuaria e forestale o negli altri

corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva (Corpo degli agenti di P. S. e corpo degli agenti di custodia delle carceri) resteranno in tale posizione, avendo esse obbligo di presentarsi solo nel caso in cui cessino di appartenervi prima del compimento della ferma di leva.

6. — Le reclute comprese nella presente chiamata la cui statura nella visita medica presso il distretto venga riconosciuta di soli m. 1.50 e non superiore, saranno rinviate in congedo e provviste del foglio di congedo illimitato per dispensa dal compiere la ferma.

Si avverte però che anche le reclute la cui statura sia stata riconosciuta di m. 1,50 presso gli organi di leva, debbono presentarsi, spettando solamente ai comandi dei distretti militari di rinviare in congedo quelle tra esse la cui statura, in seguito alla nuova visita, venga accertata non superiore a m. 1,50.

7. —Le reclute provviste di foglio di congedo illimitato (non « provvisorio ») possono ottenere dalle competenti autorità il passaporto per l'estero senza bisogno di nulla osta dell'autorità militare.

Presentazione delle reclute.

8. — La presentazione delle reclute chiamate alle armi si inizierà il giorno 26 aprile 1929 - Anno VII.

Le reclute che si trovano in Eritrea, in Somalia, in Libia e nelle isole Egee potranno presentarsi, alla stessa data del 26 aprile 1929, anzichè al distretto di appartenenza, al comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore.

Le reclute comprese nella lettera *c*) del precedente n. 2, dovranno presentarsi alle armi non oltre il 26 ottobre 1929 se si trovano in paesi transoceanici, ovvero non oltre il 26 luglio 1929 se si trovano in altri paesi esteri.

9. — Le reclute, anche se appartenenti per leva ad altro distretto, dovranno presentarsi nel giorno indicato nella cartolina-precetto loro pervenuta e la presentazione avrà luogo nelle prime ore del mattino o direttamente a questo comando o al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale provvederà a fornirle dei documenti occorrenti per essere ammesse a viaggiare senza pagamento diretto, oppure a tariffa militare.

Le reclute che, pur essendo comprese nella presente chiamata, non avessero ricevuto la cartolina-precetto o la ricevessero in ritardo, si dovranno presentare nei giorni indicati nello specchio che fa seguito a questo manifesto, la cui pubblicazione vale, per esse, come precetto personale.

10. — Le reclute dovranno avere seco nel presentarsi a questo comando, il foglio di congedo provvisorio e la cartolina-precetto se l'hanno ricevuta.

Le reclute che avessero smarrito il foglio di congedo provvisorio dovranno *in ogni caso* presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di un foglio di riconoscimento che servirà loro per ottenere l'eventuale rimborso delle spese di trasporto e la indennità di soggiorno.

11. — Alle reclute è dovuta una indennità di lire 8 per ogni giornata eventualmente impiegata nel viaggio per presentarsi al distretto.

La stessa indennità è dovuta anche per il giorno della presentazione, se questa avviene *nelle ore antimeridiane;* ma è ridotta a lire 6.40 in caso di pernottamento in locali forniti dal distretto.

Ritardi e rinvii nella prestazione del servizio.

12. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 98, 99, 100 e 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927 n. 1437, possono essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio alle armi per ragione di studio a condizione che seguano i loro studi in istituti del Regno, delle colonie o dei territori di diretto dominio.

Possono, peraltro, essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio anche coloro che si trovano nella condizione prevista dell'art. 101 dello stesso testo unico (allievi interni in istituti cattolici del Regno, o delle Colonie italiane, od in istituti cattolici italiani all'estero per compiervi gli studi per le missioni).

Il ritardo del servizio per ragioni di studio non può in ogni caso essere concesso a coloro che al 26 aprile 1929 abbiano compiuto il 26° anno di età.

13. — Possono essere rinviati alla chiamata della classe 1910 coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 104 del testo unico suddetto (indispensabilmente necessarî per il governo di aziende agricole, industriali e commerciali, ovvero allievi di ultimo corso di suole agrarie, industriali e commerciali).

Poichè il rinvio può essere concesso soltanto due volte consecutive, coloro che avessero già beneficiato le scorso anno del primo rinvio, potranno ottenerlo anche quest'anno per la seconda ed ultimo volta.

14. — Gli istituti e le scuole che possono dar titolo ai loro studenti al ritardo della prestazione del servizio o al rinvio della chiamata della classe successiva, sono quelli compresi negli elenchi annessi alla « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chimata di classe di leva » con le varianti comunicate ai distretti militari e delle quali gli interessati potranno avere notizia rivolgendosi a questo Comando.

15. — La concessione del ritardo del servizio e del rinvio ad altra chiamata ha effetto soltanto sino alla chiamata della classe successiva, epperò coloro che nei limiti indicati nei precedenti numeri 12, 13 e 14 possono aspirare ed aspirino a continuare a fruire di dette concessioni, debbono comprovare a questo Comando di averne titolo, a pena di essere dichiarati disertori e, come tali, denunciati all'autorità giudiziaria militare.

16. — Possono essere rinviate alla chiamata alle armi della classe 1910 le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per l'iscrizione alla ferma minima e che, per attestazione del competente uf-

ficio provinciale di leva, comprovino di non avere ancora potuto conseguirla solo perchè hanno in corso pratiche per concessione di pensione privilegiata o rinnovazione di assegno temporaneo, o per dichiarazione di assenza di persone di famiglia.

17. — Ai termini dell'art. 105 del testo unico delle leggi sul reclutamento possono ottenere di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano un fratello sotto le armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le armi dipenda da fatto di leva e non già da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

Gli arruolati volontari nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica, nella Guardia di finanza e nelle Legioni libiche della M. V. S. N. , nella Milizia portuaria e forestale e negli altri Corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva, possono dare titolo al congedo provvisorio ad un fratello compreso nella prima chiamata, solo per il tempo però in cui si sarebbero trovati sotto le armi con la loro classe di nascita.

Sono considerati alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalscenza.

18. — Per conseguire il ritardo della prestazione del servizio militare, ovvero il rinvio alla chiamata di altra classe di leva, dovranno osservarsi le modalità prescritte nella « Raccolta delle disposizioni esecutive », in materia, citate nel precedente n. 14.

19. — Alle reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi, sarà concessa, a domanda, una licenza straordinaria senza assegni della durata di giorni trenta, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

20. — All'infuori dei casi previsti dai precedentti numeri, non potrà essere concesso alcun rimando ad altra epoca della prestazione del servizio alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

Corsi di cultura militare e di istruzione premilitare.

21. — Giusta le norme contenute nel decreto del Capo del Governo in data 8 febbraio 1927 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1927, n. 42, gli studenti ritardatari di classe anteriore alla 1907, che comprovino di aver seguito almeno due corsi di cultura militare e superati i relativi esami, possono, in relazione ai requisiti posseduti, scegliere l'arma e specialità (armi combattenti, esclusi i servizi) per l'adempimento degli obblighi di ferma.

22. —Le reclute che, avendo frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare, aspirino ad ottenere eventualmente la riduzione del servizio prevista dall'art. 109 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento, dovranno all'atto della loro presentazione al distretto militare produrre i documenti atti a comprovare la idoneità conseguita nei corsi predetti.

Corsi allievi ufficiali di complemento.

23. — In applicazione del Regio decreto legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, le reclute comprese nella presente chiamata che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento innanzi al Consiglio o alla Commissione mobile di leva, all'obbligo della denunzia del titolo di studio, sono tenute a fare tale denunzia in iscritto al Comando del distretto militare al quale si presentano.

Il Comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

I titoli di studio che debbono formare oggetto di denunzia obbligatoria sono:

diploma di maturità classica o scientifica;

attestato di maturità del ginnasio superiore o della scuola Reale superiore della Venezia Giulia o Tridentina;

licenza di un Regio istituto industriale di terzo grado, compresa quella dell'istituto nazionale di San Michele di istruzione professionale di Roma, e del Regio istituto d'arte industriale di Napoli;

diploma di abilitazione dell'istituto tecnico superiore (in qualsiasi sezione);

licenza di un Regio istituto commerciale;

licenza delle Reali Accademie di commercio di Trento e di Trieste;

licenza di un Regio istituto nautico.

Debbono inoltre essere denunziati i titoli di studi superiori rappresentati da lauree e diplomi delle università e degli istituti superiori di istruzione, ed anche da certificati di frequenza delle varie facoltà o scuole superiori.

24. — Le reclute comprese nella presente chiamata, le quali, per essere in possesso dei titoli di studio di cui al precedente numero, debbono frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio fino al 31 luglio p. v., purchè producano al proprio distretto di leva il certificato di studio di cui sono munite.

Le reclute invece che non posseggano i titoli di studio che fanno obbligo della frequenza ai corsi allievi ufficiali, ma siano munite di altri titoli finora riconosciuti validi per l'ammissione ai corsi stessi ed aspirino ad ottenerla, saranno del pari lasciate in congedo illimitato fino al 31 luglio p. v., purchè facciano avere la domanda in carta bollata da L. 2 al proprio distretto di leva, comprovando di possedere i titoli di studio necessari.

Detti aspiranti dovranno unire alla domanda il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal capo dell'Amministrazione comunale e vistata per conferma dal prefetto.

25. — Le reclute ascritte alla ferma riducibile le quali siano ammesse a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento sia obbligatoriamente, sia facoltativamente, sono tenute a prestar servizio per un tempo non superiore alla durata della ferma che per esse verrà effettivamente stabilita.

Le reclute ascritte a ferma minima o che abbiano ottenuto solo il riconoscimento del relativo titolo, ammesse a loro domanda nei corsi allievi ufficiali di complemento, dovranno compiere la stessa ferma degli allievi con ferma riducibile della rispettiva classe.

26. Saranno effettuati due corsi per allievi ufficiali di complemento uno dei quali verrà iniziato il 1° agosto p. v., e l'altro il 20 gennaio successivo.

Nei relativi manifesti saranno fissati i criteri che dovranno regolare le ammissioni all'uno o all'altro dei detti corsi.

27. — Il possesso dei titoli di studio per i quali è obbligatoria la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento non impedisce di fruire del ritardo del servizio per ragione di studi, o del rinvio ad altra chiamata, a quelle reclute che abbiano titolo a tali agevolazioni.

Corsi allievi sottufficiali.

28. — Le reclute comprese nella presente chiamata, le quali abbiano chiesto ed ottenuto l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali da iniziarsi il 1° maggio del corrente anno, resteranno per ora in congedo provvisorio e dovranno presentarsi a frequentare tali corsi sotto la data che verrà indicata a ciascuno di essi con apposita comunicazione.

Arruolamenti speciali.

29. — Le reclute che aspirano ad essere ammesse nella Regia guardia di finanza o nell'arma dei carabinieri Reali, dovranno farne domanda al proprio distretto di leva, in carta semplice, entro il giorno indicato nel successivo n. 33; in via eccezionale sarà dato corso alle domande presentate più tardi non oltre però il momento della partenza per il corpo.

La ferma dei militari ammessi nell'arma dei carabinieri Reali è di tre anni.

30. — Le reclute vincolate alla ferma ordinaria e che desiderino di prestare servizio militare nel R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, debbono farne esplicita dichiarazione scritta in carta libera e farla pervenire a questo Comando di distretto militare o pel tramite del Comune di residenza, ovvero direttamente al più presto possibile e ad ogni modo non più tardi del giorno indicato nel successivo n. 33.

Le domande che giungessero dopo tale termine non saranno, di regola, prese in considerazione.

La durata del servizio in colonia non sarà maggiore della ferma ordinaria di leva. Le reclute che fossero prescelte per essere destinate nel R. Corpo di truppe coloniali in Eritrea, saranno lasciate in congedo provvisorio per essere poi incorporate in epoca che sarà successivamente determinata. La effettiva destinazione a prestar servizio in colonia potrà essere data soltanto ad un numero limitato di reclute di mestieri speciali, epperò nell'interesse stesso degli aspiranti è necessario che essi alle domande alleghino i certificati che dimostrino le loro attitudini professionali.

Tutte le reclute che avranno inviato la dichiarazione di aspirare a prestare servizio in Eritrea, dovranno presentarsi a questo Comando, nel giorno in cui si inizia la presente chiamata, per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio coloniale.

31. — Le reclute ammesse a prestare servizio in Eritrea hanno diritto alla paga giornaliera di L. 1.75, alla indennità coloniale di L. 3.50 giornaliere, oltre al soprassoldo fisso giornaliero di servizio speciale, mercede di lavoro, indennità di disagiata residenza (eventuale) e soprassoldo vitto.

Le specialità in cui le reclute possono essere ammesse a prestare servizio sono le seguenti: telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conduttori), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, interpreti di lingua araba e colombofili.

Incorporazioni anticipate.

32. — Le reclute di professione musicanti bandisti, che siano vincolate alla ferma di leva e che aspirino all'ammissione nelle musiche militari, potranno essere ammesse alla incorporazione anticipata senza assumere ferma maggiore di quella ordinaria di leva, con destinazione alle dette musiche, facendo pervenire al proprio distretto di leva non oltre il giorno indicato nel successivo n. 33 domanda in carta semplice corredata da tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti professionali.

Si avverte però che gli aspiranti all'assegnazione come musicanti nella brigata granatieri dovranno avere la statura prescritta per tale specialità (m. 1.75); soltanto in casi eccezionali si potrà scendere fino a m. 1.65.

Termine per la presentazione delle domande e dei documenti.

33. — Per non intralciare le operazioni della precettazione, tutte le domande delle reclute intese ad ottenere gli speciali provvedimenti dei quali è fatto cenno nel presente manifesto (prima ammissione o continuazione del ritardo della prestazione del servizio o del rinvio ad altra chiamata, ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, ammissione nella Regia guardia di finanza, nell'arma dei carabinieri Reali e nel Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, incorporazione anticipata di musicanti) debbono essere presentate o fatte pervenire al Comando del distretto militare di leva (o al Comando del distretto militare di residenza pel rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli o industriali o commerciali) entro il giorno 15 aprile 1929. Se per tale data mancasse ancora qualcuno dei documenti prescritti, la domanda dovrà essere egualmente fatta giungere al Comando del distretto, salvo a completarne al più presto la documentazione.

Le reclute, che abbiano presentato od inviato entro il giorno suddetto le loro domande, potranno rimanere in congedo e non avranno obbligo di presentarsi sino a che non riceveranno la cartolina-precetto od altro avviso.

Se però per il giorno 15 maggio 1929 non avranno ricevuto alcuna notizia sull'esito delle loro domande, dovranno presentarsi a questo Comando entro il giorno 18 maggio 1929.

34. — Le reclute aspiranti ad ottenere assegnazioni speciali nelle varie armi e corpi dell'Esercito, le quali non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare al Consiglio o alla Commissione mobile di leva i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officina, di stabilimento o di ufficio, e vidimati dalle autorità competenti, non debbono attendere il giorno della presentazione per esibirli, ma debbono farli pervenire al più presto possibile al Comando del distretto militare di leva, non potendosene altrimenti tener conto nelle operazioni delle assegnazioni ai corpi.

Gli automobilisti di professione o per sport che desiderino avere la preferenza nell'assegnazione come automobilisti dovranno far pervenire al Comando del proprio distretto di leva un certificato dell'autorità comunale ovvero una dichiarazione del Regio Automobile Club che attesti che praticano abitualmente l'automobilismo per professione o per sport.

Oggetti di corredo.

35. — Le reclute potranno chiedere di sostituire un paio di stivaletti a gambaletto con altro di loro proprietà, purchè nuovo e di qualità e modello approssimativamente simile a quello in uso presso l'Esercito e prescritto per la specialità alla quale vengano assegnati.

Per detti stivaletti l'Amministrazione militare rimborserà alla recluta, al suo giungere al corpo, la somma di L. 55. ed assumerà, se richiesta. la cura delle riparazioni.

Sanzioni contro gli inadempienti.

36. — Le reclute che senza giustificati motivi non si presenteranno nel giorno fissato saranno, la sera del giorno stesso, date in nota all'Arma dei carabinieri Reali, perchè siano fatte giungere subito ai distretti.

Gli indugiatori che si presenteranno spontaneamente e che verranno tradotti dalla forza pubblica a questo distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi, saranno segnalati, qualora il ritardo non sia giustificato, al corpo di loro destinazione per l'applicazione di adeguate punizioni disciplinari; essi inoltre saranno trattenuti poi alle armi, dopo compiuto il servizio loro spettante, altrettanti giorni in più quanti furono quelli dell'indebito ritardo nella presentazione (art. 139 del Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito 5 agosto 1927, n. 1437).

Coloro poi che senza legittimo impedimento non ubbidiranno all'ordine di chiamata alle armi, saranno dichiarati disertori, e come tali saranno soggetti alle penalità previste dal Codice penale militare, ed incorreranno inoltre nelle incapacità stabilite dalle disposizioni vigenti per chi manca al proprio dovere verso la Patria.

ALLGATO 2

Specchio indicante i giorni della presentazione delle reclute che non hanno ricevuto la cartolina-precetto.

	Giorni della presentazione delle reclute di questo distretto che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto.	Giorni della presentazione delle reclute di altri distretti che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto.
Dalla lettera A alla lettera....	.....	.....
Dalla lettera... alla lettera.....	.....	.....

Addì 27 marzo 1929 - Anno VII.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

.....

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. **30** — All'ESTERO, annue . . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO, prezzo vario — All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato al Provveditorato Generale dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

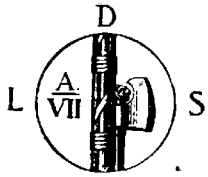
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,20

(2297) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1929 - ANNO VII — 5 APRILE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 198 - 2 dicembre 1928 - Anno VII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto ministeria - Prolungamento dei termini dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale in Tripolitania e in Cirenaica . . . . . *Pag.* 641

» 199 - 14 marzo 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 321 - Variazioni ai bilanci delle diverse Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1928-29. . . . » 643

» 200 - 25 marzo 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali generali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1929 . . . . . » 645

» 201 - 14 marzo 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - R. decreto n. 323 — Maggiori assegnazioni negli stati di previsione della spesa delle diverse Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1928-29 . . . . . » 646

» 202 - 19 marzo 1929 - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche . . . . . » 648

LIBRERIA DELLO STATO

N. 203 – 2 aprile 1929 – Anno VII — RECLUTAMENTO. — Ritardo della prestazione del servizio militare per ragioni di studio . . . . . *Pag.* 649

» 204 – 4 aprile 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ufficiali superiori ed inferiori, invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario . . . . . » 650

» 205 – 4 aprile 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari . . . . . » 651

» 206 – 4 aprile 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette . » 651

» 207 – 4 aprile 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti all'elenco dei depositi rifornitori degli olii lubrificanti per gli enti militari che gestiscono automezzi . . . . . » 652

» 208 – 4 aprile 1929 – Anno VII — AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti . . . . » 652

» 209 – 4 aprile 1929 – Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sull'uniforme e istruzione sulla divisa dei RR. corpi di truppe coloniali – Edizione 1929-VII . . . . . » 653

» 210 – 4 aprile 1929 – Anno VII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Finimenti e bardature per l'arma del genio . . . . . » 654

» 211 – 5 aprile 1929 – Anno VII — AVANZAMENTO. — Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito . . . . . » 655

N. 212 – 18 marzo 1929 – Anno VII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 394 – Modifiche alle attuali indennità di marcia e di trâmutamento per i personali militari del R. Esercito. . . . *Pag.* 656

AVVISO . . . . . » 659

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 661

Circolare N. 198. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Decreto ministeriale – Prolungamento dei termini dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale in Tripolitania e in Cirenaica.** — (Gabinetto). — 2 dicembre 1928 – Anno VII – (*Gazzetta ufficiale* n. 72, del 27 marzo 1929 – Anno VII).

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il suo decreto in data 31 maggio 1928 col quale vengono fissati i termini di apertura e di chiusura dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale in Tripolitania ed in Cirenaica per la occupazione effettiva delle oasi sul 29° parallelo, agli effetti della concessione dei distintivi di onore di mutilato e di ferito in guerra, della concessione delle medaglie commemorative col motto « Libia » e della attribuzione delle pensioni privilegiate di guerra;

Considerato che oltre il 30 giugno 1928, termine fissato col decreto di cui sopra, altre operazioni si sono svolte nei territori delle due Colonie, da doversi ritenere, per la loro importanza e contiguità, seguito e conseguenza delle operazioni militari precedenti;

Considerato che nella compilazione del decreto Ministeriale in data 25 febbraio 1928 riassuntivo dei vari cicli d'operazioni svoltesi in Libia dal 1° gennaio 1922 al 2 dicembre 1926 venne omesso il fatto d'armi di Bir Tarsin (Tripolitania, 26 maggio 1925) il quale, benchè isolato, per l'importanza e le finalità della operazione militare di cui fu epilogo, riveste tutti i caratteri di una operazione militare di grande polizia coloniale;

Di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e col Ministro per le finanze;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 1928-VII;

Decreta:

Art. 1.

I cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale di cui al decreto Ministeriale in data 31 maggio 1928 - Anno VI, iniziatosi in Tripolitania il 1° dicembre 1927 ed in Cirenaica il 2 gennaio 1927, si intendono chiusi alla data 31 agosto 1928 anzichè alla data 30 giugno 1928.

Art. 2.

Il fatto d'arme di Bir Tarsin (Tripolitania), avvenuto il 26 maggio 1925, è considerato alla stessa stregua dei fatti d'arme avvenuti in un ciclo di operazioni militari di grande polizia coloniale, agli effetti:

a) del distintivo d'onore di ferito e di mutilato di guerra;

b) della croce al merito di guerra;

c) della medaglia commemorativa col motto « Libia »;

d) dei benefici di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1491 in data 12 luglio 1923, riguardante la pensione, l'assegno e l'indennità di guerra.

Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per le colonie:
FEDERZONI.

p. *Il Ministro per la guerra*:
GAZZERA.

p. *Il Ministro per la marina*:
SIRIANNI.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*:
BALBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

N. 199. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 321 – Variazioni ai bilanci delle diverse Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1928-29.** — (Ragioneria centrale). — 14 marzo 1929 – Anno VII – (*Gazzetta ufficiale* n. 69, del 23 marzo 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto le leggi 10 maggio 1928, nn. 1005, 1006 e 1007; 17 maggio 1928, nn. 1029 e 1030; 7 giugno 1928, nn. 1205, 1206, 1208, 1209, 1249 e 1250, e 14 giugno 1928, n. 1315;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali, e di provvedere, altresì, ad autorizzazioni diverse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Omissis.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, della istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Omissis.

Questo decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà pre-

sentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1929 · Anno VII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Omissis.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1928-29.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale delle amministrazioni dello Stato, ecc.	L.	85,000 —
Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc.	»	300,000 —
Cap. n. 21 — Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazioni, ecc. . .	»	492,600 —
Cap. n. 24 — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.	»	1,058,800 —
Cap. n. 34 — Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti o miglioramenti dei fabbricati, ecc.	»	563,700 —
Cap. n. 48-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e per le indennità al personale addettovi	»	674,000 —
	L.	3,174,100 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 39 — Fitti d'immobili, ecc. . . .	L.	470,000 —
Cap. n. 54 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali; assegni per spese d'ufficio, ecc. .	»	504,000 —
	L.	974,000 —

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 39 — Fitti di immobili ad uso militare e canoni d'acqua, contributo a Comuni per l'accasermamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee di immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito, provvista d'acqua potabile. (Spese fisse).

Omissis.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Omissis.

N. 200. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali generali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1929.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 25 marzo 1929 - Anno VII.

I limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali generali delle categorie in congedo per poter essere esaminati agli effetti dell'inscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità per il 1929, sono stabiliti come segue:

Generali in Ausiliaria.

Generali di divisione: fino a TARDITI nob. Giuseppe, incluso.

Generali di brigata: fino a NASCIMBENE Clelio, incluso.

Generali di brigata dei CC. RR.: fino a BRACCIFORTE conte Benvenuto, escluso.

Maggiori generali commissari: PATTINI Primo.

Generali della Riserva.

Generali di divisione: fino a MOSSINI Giuseppe, incluso.

Generali di brigata: fino a LOSTIA di S. Sofia Raffaele, incluso.

Generali di brigata dei CC. RR.: fino a D'AULISIO GARIGLIOTA Francesco, incluso.

Maggiori generali medici: fino a PRONOTTO Benedetto Sulpizio, incluso.

Maggiori generali commissari: fino a CINGANO Luigi, incluso.

Ruolo speciale invalidi.

Generali di divisione: fino a NEJRONE Mario, incluso.

Gli specchi d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Ufficio dei generali) entro il 30 aprile p. v.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 201. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 323 – Maggiori assegnazioni negli stati di previsione della spesa delle diverse Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1928-29.** — (Ragioneria centrale). — 14 marzo 1929 – Anno VII (*Gazzetta ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto le leggi 10 maggio 1928, nn. 1005 e 1007; 17 maggio 1928, nn. 1006, 1029 e 1030; 7 giugno 1928, nn. 1205, 1206, 1208, 1209, 1249 e 1250, e 14 giugno 1928, n. 1315;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli esteri, delle colonie dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella *A*, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

TABELLA *A*.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Cap. n. 12 — Pensioni ordinarie	L.	12,000,000 —
Cap. n. 15 — Ufficiali del Regio esercito - Stipendi, ecc.	»	6,000,000 —
Cap. n. 51 — Carabinieri Reali, ecc - Assegni fissi, ecc.	»	2,500,000 —
TOTALE degli aumenti . . .	L.	20,500,000 —

Omissis.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

N. 202. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 19 marzo 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA, PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un Comitato Superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1927, che nomina il capitano di fregata MONTEFINALE cav. uff. Gino membro del Comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di fregata MONTEFINALE cav. uff. Gino cessa di far parte del Comitato Superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, ed è sostituito, dal 15 febbraio 1929, dal capitano di fregata GRENET cav. Mario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 19 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per la guerra
per la Marina e per l'Aeronautica
MUSSOLINI

N. 203. — RECLUTAMENTO. — **Ritardo della prestazione del servizio militare per ragioni di studio.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 aprile 1929 - Anno VII.

1. — A complemento delle disposizioni contenute nella circolare n. 204 del *giornale militare* 1928 questo Ministero, d'intesa con quello della pubblica istruzione, determina che gli alunni degli istituti medi privati autorizzati, di cui al 1° comma lettera *b*) della predetta circolare, siano ammessi al ritardo del servizio per ragioni di studio non solo quando dimostrino di aver conseguito l'idoneità all'ultimo corso di una scuola media di secondo grado (governativa o pareggiata), ma anche quando abbiano ottenuto la inscrizione agli esami di maturità o di abilitazione delle scuole medie, agli esami di abilitazione degli istituti commerciali, agli esami di abilitazione per perito degli istituti industriali, minerari ed agrari.

2. — A tale effetto il Ministero della pubblica istruzione, con circolare diretta alle competenti autorità scolastiche, ha autorizzato sin d'ora la presentazione, ai presidi e direttori di RR. scuole medie di secondo grado, delle domande — debitamente documentate — di inscrizione agli esami di maturità o di abilitazione, a seguito delle quali i predetti capi di istituto, previ i necessari accertamenti, rilasceranno agli interessati un certificato, in carta legale, che attesti l'appartenenza ad un istituto medio privato autorizzato e l'inscrizione agli esami stessi per l'anno scolastico in corso.

Pertanto, per conseguire il ritardo gli alunni di cui si tratta dovranno farne domanda al distretto militare di leva nel modo prescritto dal § 7 della « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studi e di rinvio ad altra chiamata » (Provveditorato generale dello Stato - Libreria) allegando il predetto certificato.

3. — I militari ammessi al ritardo del servizio a norma dei precedenti numeri 1 e 2 dovranno, non più tardi del 31 agosto dell'anno stesso in cui hanno conseguito tale beneficio, comprovare di essersi presentati agli esami di cui sopra producendo al Comando del distretto altro apposito

certificato, in carta legale, da rilasciarsi dai presidi e direttori predetti, all'uopo autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione con la sua menzionata circolare.

I comandi di distretto terranno pertanto in evidenza i militari in parola, e qualora entro il predetto termine questi non producano il detto certificato, li precetteranno a presentarsi senza indugio alle armi per compiere la ferma.

4. — Con l'occasione si avverte che la disposizione del § 6 della « Raccolta » citata al precedente n. 2, dato lo spirito informatore dell'art. 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, va intesa nel senso che agli studenti di scuole secondarie in genere il ritardo non può essere concesso per più di due volte.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 204. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Ufficiali superiori ed inferiori, invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario.** — (Ragioneria centrale). — 4 aprile 1929 - Anno VII.

A complemento della circolare 753 del *Giornale militare* 1928, di pari oggetto, si porta a conoscenza di tutte le Amministrazioni militari dipendenti quanto segue:

Provvedono direttamente al pagamento degli assegni del grado, dovuti agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario:

Il Ministero della marina;
» » » aeronautica;
» » degli affari esteri;
» » delle comunicazioni (Direzione generale delle ferrovie dello Stato);
» » » colonie;
» » della pubblica istruzione;
» » dell'economia nazionale.

In conseguenza, agli ufficiali, già riassunti in servizio per conto dei Ministeri stessi, ai quali eventualmente fossero state pagate le competenze dalle Amministrazioni militari dipendenti, tale corresponsione dovrà cessare, senza eccezione di sorta, col 1° aprile corr. — Delle somme corrisposte fino a tutto marzo corrente, gli enti pagatori dovranno subito far pervenire alla Ragioneria centrale del Ministero,

(divisione 1ª - Sezione 2ª) uno specchio dimostrativo, al lordo delle ritenute erariali.

Per gli ufficiali in oggetto, invece, che in avvenire fossero riassunti in servizio sedentario per conto di detti Ministeri e comunque destinati presso i rispettivi uffici centrali e provinciali, gli enti militari non dovranno effettuare nessun pagamento per assegni od altre competenze.

p. *Il Ministro*: GAZZERA.

N. 205. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 4 aprile 1929 - Anno VII.

A parziale scioglimento della riserva contenuta nel comma B) - *Luogo di prelevamento,* della circolare 469 del *giornale militare* 1928 comunicasi l'indirizzo del rappresentante autorizzato dalla Società Anonima Fiat per il deposito di Alessandria: Ditta signori Fratelli Grignolio - via Dante, 32 - Alessandria.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 206. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 4 aprile 1929 - Anno VII.

A seguito della circolare 170 del *giornale militare* corrente anno e con riferimento alle disposizioni della circolare 453 *giornale militare* 1928 (ultimo capoverso - Titolo I) si comunicano le seguenti variazioni verificatisi nei listini della Ditta Pirelli:

a) Il nuovo listino n. 941 *B* per gomme piene per auto pesanti, trattori, rimorchi, ecc. sostituisce dal 1° marzo 1929 il corrispondente listino n. 892 *B* del 21 maggio 1928;

b) Il nuovo listino n. 942 *B* per gomme semipneumatiche per auto pesanti, trattori, rimorchi, ecc. sostituisce dal 1° marzo 1929 il corrispondente listino n. 893 *B* del 21 maggio 1928.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 207. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti all'elenco dei depositi rifornitori degli olii lubrificanti per gli enti militari che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 4 aprile 1929 - Anno VII.

Si riportano qui di seguito, per norma degli enti interessati, i nuovi cambiamenti verificatisi negli agenti rappresentanti della R.O.M.S.A. (Raffineria Olii Minerali Società Anonima) Fiume, per il rifornimento degli olii lubrificanti auto, giusta la circolare 439 del *giornale militare;* dispensa 29ª del 30 giugno 1928.

A tali nuovi depositi rifornitori gli enti prelevatari dovranno d'ora innanzi rivolgere le proprie richieste.

Bolzano - A.C.P.I. (Agenzia Commercio Prodotti Industriali), via Molini n. 4;

Firenze - S.A.V.I.O. (Deposito presso i Magazzini generali), via del Proconsolo n. 17;

Messina - Leandro Cuzzocrea, viale San Martino n. 158.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 208. — AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 aprile 1929 - Anno VII.

Nella commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti, di cui alla circolare 168 *giornale militare* c. a., il colonnello del genio CIANETTI cav. Ettore è sostituito dal pari grado TIRABOSCHI cav. Cesare.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 209. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento sull'uniforme e istruzione sulla divisa dei RR. corpi di truppe coloniali - Edizione 1929-VII.** - (Gabinetto - Ufficio coordinamento). - 4 aprile 1929 - Anno VII.

Il Ministero delle colonie ha pubblicato il « *Regolamento sull'uniforme e istruzione sulla divisa dei RR. corpi di truppe coloniali* ». Edizione 1929-VII.

La pubblicazione verrà distribuita al più presto agli Enti sottodescritti a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero nel numero di copie a fianco di ciascuno indicato:

Gabinetto di S. E. il Ministro	Copie	2
Gabinetto - Ufficio Coordinamento	»	2
Segreteria di S. E. il Sottosegretario di Stato	»	1
Direzioni generali ed uffici autonomi del Ministero	»	1
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	5
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	1
Segreteria Commissione Suprema di difesa	»	1
Comandi designati d'armata	»	1
Ispettorati truppe celeri, truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e tecnico automobilistico	»	1
Direzione superiore del servizio tecnico dell'artiglieria	»	1
Direzione superiore degli specialisti del genio	»	1
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	1
Comando generale R. Guardia di finanza	»	1
Comandi di corpo d'armata	»	1
Comando militare della Sicilia	»	1
Comando militare della Sardegna (1 copia per sè - le altre per i presidi dipendenti)	»	6
Comandi di divisione (1 copia per sè - le altre per i presidi dipendenti)	»	7
Comando scuola di guerra	»	2
Comando scuole centrali	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola d'applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	»	1
Comando scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	1
Comando scuola di sanità militare	»	1

Il prezzo di copertina è di L. 7. Per l'acquisto occorre indirizzare le richieste, accompagnate dall'importo e dalle spese postali, al Ministero delle colonie - Ufficio militare.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 210. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Finimenti e bardature per l'arma del genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 4 aprile 1929 - Anno VII.

Allo scopo di unificare i tipi di finimenti e di bardature per i servizi delle varie armi, si determina:

A) — I sottonotati materiali sono aboliti:

1) basto alla romana per truppe del genio;

2) finimento a stanga e di rinforzo per traino e someggio mod. 1924 per truppe del genio;

3) coperta impermeabile del n. 41 per basto da mulo per truppe del genio.

B) — Essi sono rispettivamente sostituiti:

1) dalla bardatura a basto per batteria da montagna (VIII/452);

2) dal finimento a stanghe e di rinforzo con basto per traino e someggio per mitragliatrici mod. 1911 e per carrette da battaglione leggere (VIII/1560, VIII/1561);

3) dalla coperta del n. 5 (per muli per batteria da montagna) - (III/915).

I materiali di cui al comma *A* già in distribuzione saranno adoperati fino a consumazione.

Per effettuare le sostituzioni di cui al comma *B* occorre:

a) che il basto per batteria da montagna e quello per il finimento a stanghe e di rinforzo per traino e someggio per mitragliatrici mod. 1911 e per carrette da battaglione leggere siano dotati di apposite armature e che per quest'ultimo sia aumentata l'imbottitura dei cuscini;

b) che le stanghe delle carrette mod. 1924 siano modificate per renderle idonee al nuovo finimento;

c) che i finimenti mod. 1924 ora in distribuzione siano modificati per adattarli alle nuove stanghe.

Gli adattamenti di cui alla lettera *c*), la trasformazione delle stanghe delle carrette mod. 1924 già in distribuzione e l'aumento delle imbottiture dei cuscini del basto del finimento mod. 1911 saranno fatti direttamente dai corpi a mezzo dei loro laboratori.

Le incastellature dei basti saranno costruite dall'officina di Pavia.

Una apposita istruzione sarà distribuita ai corpi a chiarimento delle modifiche sopra indicate.

* * *

Per il carreggio dei parchi del genio, già in distribuzione, i corpi del genio richiederanno a questo Ministero (Direzione generale del genio) le incastellature per i basti e gli assegni occorrenti per le trasformazioni che ad essi compete fare.

Per i parchi carreggiati e someggiati da allestire, il Servizio del genio provvederà che essi siano distribuiti con le relative incastellature.

Al rifornimento delle bardature e dei finimenti provvederà il servizio di artiglieria.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 211. — AVANZAMENTO. — **Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 aprile 1929 - Anno VII.

Le disposizioni contenute nei paragrafi 21, 109 e 124 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 (circolari 207 e 369 *giornale militare* 1926) riflettenti i giudizi di avanzamento devoluti ai comandanti titolari del Comando di corpo d'armata e della divisione militare di Roma sono sostituite dalle seguenti:

1. I giudizi di avanzamento di secondo grado, anche se sono decisivi, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, in aspettativa riduzione quadri, per quelli di complemento e per i mutilati ed invalidi riassunti, a disposizione od in servizio presso le altre amministrazioni dovranno es-

sere pronunziati anzichè dal comandante titolare della divisione militare di Roma, dall'ufficiale generale investito della carica di ispettore di mobilitazione presso il comando della suddetta divisione.

2. I giudizi di avanzamento di secondo grado, anche se sono decisivi, per tutti gli ufficiali in servizio permanente effettivo e delle categorie in congedo in servizio e residenti in quelle Colonie dove non trovasi l'autorità militare voluta dalla legge per emettere i giudizi di avanzamento suddetti, verranno pronunziati dal comandante della divisione militare di Napoli.

3. I giudizi di avanzamento di terzo grado inerenti alle procedure di avanzamento degli ufficiali di cui al comma precedente dovranno essere pronunziati dal comandante titolare del corpo d'armata di Napoli.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 212. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 394 - Modifiche alle attuali indennità di marcia e di tramutamento per i personali militari del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 18 marzo 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 80, del 5 aprile 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1508, che stabilisce le indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 marzo 1912, n. 370, che stabilisce le indennità di tramutamento per le famiglie dei sottufficiali, caporali e soldati, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione disposta con l'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 1156, riguardante l'aumento delle indennità di accantonamento e di marcia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 1156, è sostituito dal seguente:

« Le indennità giornaliere di accantonamento e di marcia sono stabilite come appresso:

GRADO	Indennità giornaliera di	
	accantonamento	marcia
Ufficiale generale	15 —	50 —
Colonnello	12 —	40 —
Tenente colonnello, maggiore e 1° capitano	9 —	34 —
Capitano	7.50	30 —
Tenente, sottotenente, maestro direttore di banda e maestro di scherma	7.50	25 —
Maresciallo dei tre gradi e gradi corrispondenti di ogni arma e corpo, brigadiere e vice brigadiere dei carabinieri Reali . . .	5 —	16 —
Sergente maggiore e sergente	1 —	4 —
Appuntato dei carabinieri Reali e carabiniere	2 —	5 —
Allievo carabiniere	0.30	0.60
Militari di truppa (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali)	0.15	0.30

« L'indennità di marcia per gli ufficiali è ridotta del 10 per cento quando essi usufruiscano di alloggio in natura fornito dai Comuni ».

Art. 2.

Nei trasferimenti di sede d'autorità, agli ufficiali, ai sottufficiali con famiglia, ed ai militari di truppa con famiglia, oltre alla normale indennità giornaliera di soggiorno per la durata del viaggio, è dovuta detta indennità per altri otto giorni.

Art. 3.

Il compenso fisso per ogni persona da considerarsi facente parte della famiglia dell'ufficiale, del sottufficiale e del militare di truppa trasferito è portato rispettivamente:

per la famiglia dell'ufficiale a L. 30,
per la famiglia del sottufficiale a L. 18,
per la famiglia del militare di truppa a L. 12,

ed è corrisposto per ciascuno dei giorni di viaggio e per i primi otto giorni susseguenti a quello d'arrivo alla nuova sede.

Art. 4.

Il compenso per chilometro e per quintale e frazione di quintale per il trasporto sulle vie ordinarie del bagaglio e del mobilio nei limiti di peso stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa trasferiti di sede, e loro famiglie, è stabilito in L. 2.70.

Il compenso fisso a titolo di spesa di imballaggio, presa e resa a domicilio per ogni quintale e frazione di quintale dei materiali di cui sopra, è stabilito in L. 35.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

AVVISO

NUOVO BANDO DI CONCORSO.

1. — Presi in esame i 118 progetti di fregio ornamentale pei fogli di congedo, pervenuti alla Giunta d'Arte per le pubblicazioni dello Stato, nessuno di essi è stato ritenuto degno di essere proposto per la riproduzione. Sebbene non rispondenti in tutto alle peculiari esigenze richieste da questo Ministero, i due bozzetti recanti il motto « Fiorenzo » e il motto « Pro Patria et Rege » sono stati riconosciuti meritevoli di un premio di L. 1000 ciascuno.

2. — E' indetto pertanto un secondo concorso fra artisti di nazionalità italiana per un progetto di fregio ornamentale da riprodurre nella prima facciata dei fogli di congedo — illimitato e assoluto — che lo Stato rilascia ai cittadini i quali hanno compiuti i loro obblighi di servizio militare.

3. — Sono stabiliti quattro premi, di L. 1000 ciascuno, pei progetti che verranno riconosciuti meritevoli.
E' stabilito un compenso di L. 6000 per l'acquisto di quello fra i progetti premiati che fosse giudicato degno di riproduzione e per il quale, in tal modo, lo Stato acquisterà tutti i diritti d'autore.

4. — A scelta del concorrente, il disegno potrà occupare: la parte sinistra — circa un terzo —; ovvero metà di quella superiore del foglio, che ha le dimensioni di centimetri 23,5 per 33,5; o la metà inferiore; o, infine, potrà essere disposto lungo i quattro lati, lasciando liberi, come nel primo caso, almeno i due terzi della superficie del foglio, spazio necessario per le indicazioni riflettenti l'autorità che rilascia il documento; le generalità del titolare, data, firma, bollo.

5. — Farà parte integrante del disegno la intestazione del foglio di congedo, formata dalla seguente leggenda:

« REGNO D'ITALIA
FORZE ARMATE DELLO STATO
FOGLIO DI CONGEDO... »

L'intestazione sarà disposta nella parte superiore del foglio se le figurazioni sieno collocate a sinistra, se occupino la metà inferiore, se corrano lungo i quattro lati del foglio; *seguirà invece le figurazioni se queste occupino la parte superiore del foglio.*

6. — Il fregio dovrà contenere gli emblemi dello Stato, composti dello scudo sannitico con la Croce di Savoia e con il Fascio Littorio, sormontato il primo dalla Corona Reale, il secondo dall'aquila. Fa parte dello scudo di Savoia il Collare dell'Annunziata.

Il fregio dovrà inoltre contenere, in sintesi appropriata, figurazioni allegoriche delle forze armate, trofei di bandiere, fasci littori e armi.

Il motivo principale del fregio dovrà recare i grandi simboli della Patria e dell'Esercito, e trarre preferibilmente ispirazioni dall'Altare della Patria, che tutti li racchiude.

7. — I disegni dovranno essere condotti a penna e finiti completamente in tutte le loro parti, così da offrire nettamente l'aspetto che avranno gli esemplari i quali verranno tratti dopo eseguitane la incisione su legno e la riproduzione in rame galvanoplastico.

8. — I disegni dovranno essere inviati in piego raccomandato alla *Giunta d'arte per le pubblicazioni dello Stato*, presso il Ministero delle finanze, in modo che pervengano non oltre il 30 aprile 1929 - Anno VII.

Ogni lavoro dovrà essere distinto da un motto che sarà ripetuto su altra busta, da includere nel piego stesso, perfettamente opaca e accuratamente chiusa, entro la quale saranno chiaramente indicati, nome, cognome e paternità del concorrente, il Comune di nascita e il domicilio.

9. — Verrà escluso dal concorso quel concorrente che in qualsiasi modo rivelerà la sua persona prima che sia nota la decisione della Commissione aggiudicatrice.

10. — Il giudizio sui lavori presentati sarà dato dalla Giunta d'arte per le pubblicazioni dello Stato, alla quale saranno aggregati un rappresentante del Ministero della guerra e un rappresentante del Sindacato nazionale artisti.

11. — La Giunta d'arte emetterà il suo giudizio sui lavori presentati dai concorrenti, entro un mese e mezzo, e farà le sue proposte al Ministero della guerra, al quale è riservata l'aggiudicazione dei premi.

Ove la Giunta esprimesse il parere che ai lavori premiati e a quello che potrebbe essere prescelto per l'esecuzione, dovesse portarsi qualche modificazione, l'autore ha l'obbligo di eseguirle nel termine prefissogli dalla Giunta; trascorso il quale, la Giunta ha facoltà di farle eseguire da altri, riducendo, a proprio insindacabile giudizio, il compenso.

Compiuti i suoi lavori, la Giunta procederà all'apertura delle buste contenenti nome e indirizzo degli autori dei disegni presentati.

12. — Qualora, secondo il giudizio della Giunta d'arte, nessun lavoro riuscisse meritevole di premio, il Ministero della guerra si riserva provvedere altrimenti.

13. — I lavori non premiati potranno essere ritirati, dietro presentazione della ricevuta di raccomandazione postale rilasciata ai rispettivi mittenti all'atto della spedizione.

Detti lavori saranno tenuti a disposizione di coloro che fossero incaricati di ritirarli, fino al 30 giugno 1929. Dopo il quale giorno verranno distrutti.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 41, anno 1928, circolare 591:

A pagina 2138, depennare il tenente BONCODDO Giuseppe del 232° fanteria.

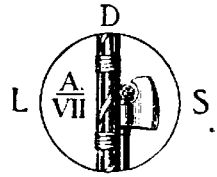
A pagina 2140, depennare il tenente MIAN Costantino dell'89° fanteria.

A pagina 2142, depennare il capitano TRONCHET Tullio del 74° fanteria.

Dispensa 11ª, anno 1929, circolare 165:

A pag. 479, ultima riga: in luogo di: *c*) non aver superato l'età di 25 anni al 31 dicembre 1928; leggasi: *c*) non aver superato l'età di 25 anni al 31 dicembre 1929;

A pag. 484, 11ª riga: in luogo di: delle informazioni di cui alla lettera *a*) del n. 4, leggasi: delle informazioni di cui alla lettera *b*) del n. 4.



PREZZO L. 0,60

(2327) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — 1929 - ANNO VII — 12 APRILE

Abbonamento annuo . . . . . 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 213 – 29 gennaio 1929 – Anno VII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale – Modificazioni ed aggiunte al decreto ministeriale 10 settembre 1928, concernente le indennità d'alloggio da corrispondersi agli ufficiali dei carabinieri reali . . . *Pag.* 665

» 214 – 28 febbraio 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la nomina di un membro supplente della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1929, in sostituzione di un altro membro che cessa di far parte di detta commissione . . . . . » 667

» 215 – 2 aprile 1929 – Anno VII — AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti. . . . . » 668

» 216 – 11 aprile 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 669

» 217 – 11 aprile 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme, motomezzi e biciclette. . . . . » 669

LIBRERIA DELLO STATO

N. 218 - 11 aprile 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti agli elenchi dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio . . . . . *Pag.* 670

» 219 - 31 dicembre 1928 - Anno VII. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — R. decreto n. 3458 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito » 676

» 220 - 11 aprile 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. » 724

» 221 - 11 aprile 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. » 724

» 222 - 11 aprile 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali dei corpi sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti), commissariato (ruolo ufficiali commissari e sussistenza) e amministrazione . . . . . » 726

» 223 - 11 aprile 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Esami obbligatori per l'avanzamento a scelta ed anzianità degli ufficiali del corpo di commissariato e di amministrazione. . . . . » 728

» 224 - 9 aprile 1929 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Concorsi per i testi d'insegnamento delle scuole allievi ufficiali di complemento. . . . . » 729

» 225 - 11 aprile 1929 - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso per l'abilitazione a condurre caldaie a vapore . . . . . » 732

» 226 - 11 aprile 1929 - Anno VII — TRASPORTI. — Indirizzo da adottare per le spedizioni di materiali destinati al Centro chimico militare. . . . . » 734

NOTIFICAZIONE . . . . . » 735

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 738

Circolare N. 213. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale – Modificazioni ed aggiunte al decreto ministeriale 10 settembre 1928, concernente le indennità d'alloggio da corrispondersi agli ufficiali dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 29 gennaio 1929 – Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 67, del 21 marzo 1929 – Anno VII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 1886, che regola la materia degli alloggi per gli ufficiali dei carabinieri Reali;
Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1928-VI, contenente disposizioni per l'esecuzione di detto Regio decreto;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 10 settembre 1928 è modificato come appresso:

a) Alle sedi della categoria *A* sono aggiunte le seguenti:

1. Rodi.

b) Alle sedi della categoria *B* sono aggiunte le seguenti:

1. Lero;

2. Simi (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso).

c) Alle sedi della categoria *C* sono aggiunte le seguenti:

1. Scarpanto (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso).

d) Alle sedi della categoria *D* sono aggiunte:

1. Vezzano (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso);

2. Ala (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso);

3. Strigno (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso);

4. Malè (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso);

5. Putignano (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso);

6. Coo;

7. Castello (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso);

8. Lindo (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso);

9. Calimno (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso);

10. Patmo (già sede di comando di ufficiale successivamente soppresso).

Art. 2.

In calce all'allegato *A* del decreto Ministeriale 10 settembre 1928 è aggiunta la seguente nota:

« Agli ufficiali che prestarono servizio in località della Dalmazia (compresa quelle successivamente assegnate alla Jugoslavia) dell'Albania, della Grecia ed in altre del bacino orientale del Mediterraneo (escluse le colonie) non indicate nel presente elenco, dovranno essere corrisposte le differenze arretrate d'indennità d'alloggio nella misura fissata per le sedi della categoria *D* ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

N. 214. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale concernente la nomina di un membro supplente della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1929, in sostituzione di un altro membro che cessa di far parte di detta commissione.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 febbraio 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto l'art. 17 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto l'art. 41 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1928;

Decreta:

Art. 1.

RUGGERI gr. uff. Benedetto, generale di divisione nella riserva, cessa, a datare dal 1° febbraio 1929, di far parte, come membro supplente, della Commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1929.

Art. 2.

CANTONI cav. Alfredo, generale di brigata in S.P.E., giudice del Tribunale supremo militare, è nominato, per l'anno 1929, membro supplente della Commissione per il personale della giustizia militare.

Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro per la marina*: SIRIANNI.
p. *Il Ministro per la guerra*: P. GAZZERA.

N. 215. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 aprile 1929 — Anno VII.

1. — La commissione giudicatrice di cui al paragrafo 69 della circolare 207 *giornale militare* 1926, per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti è così composta:

Presidente.

Generale di corpo d'armata designato d'armata MONTANARI gr. cr. Umberto.

Segretario.

Generale di brigata GABBA cav. Melchiade.

Membri.

Generale di divisione		SIRCANA nob. don Silvio.
»	brigata	TUA cav. Angelo.
»	»	GIUBBILEI cav. Carlo.
»	»	CAFFO cav. Aventino.
»	»	BASTICO cav. Ettore.
»	»	GORDESCO cav. Alberto.
Colonnello	di fanteria	DE MICHELIS cav. Attilio.
»	»	SODDU cav. Ubaldo.
»	»	MORENO cav. Mario.
»	di cavall.	ADAMI cav. Enrico.
»	d'artigl.	DE PIGNIER cav. Augusto.
»	»	BELLINI cav. Carlo.
»	»	MANCA cav. Ettore.
»	del genio	MANERA cav. Mario.

2. — Gli esperimenti avranno luogo a Firenze.

3. — Gli ufficiali componenti la commissione si troveranno sul posto il 1° giugno p. v. e gli ufficiali da giudicare si presenteranno a quel comando di divisione la mattina del 4 stesso mese.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 216. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 aprile 1929 - Anno VII.

Nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della Pubblica Istruzione è disponibile un posto di applicato (grado 12°) spettante, a norma delle vigenti disposizioni, ad un applicato delle amministrazioni militari o, in mancanza, ad un sottufficiale che abbia chiesto di aspirare, e sia stato riconosciuto idoneo, ad uno degli impieghi di cui all'art. 19, lettera *b*), del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere al detto impiego dovranno presentare, non oltre il 10 maggio 1929, apposita domanda su carta da bollo da L. 3.

Le domande dei concorrenti dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici e da una dichiarazione dell'autorità militare indicante (per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado) l'ammontare annuo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, e se fruiscano, o meno, dell'indennità per caro viveri, e, nel caso affermativo, l'importo mensile lordo della medesima.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 217. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle gomme, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 11 aprile 1929 - Anno VII.

A seguito della circolare 206 del *giornale militare* corrente anno e con riferimento alle disposizioni della circolare 453 *giornale militare* 1928 (ultimo capoverso - Titolo 1°) si comunicano le seguenti variazioni verificatesi nei listini della ditta Pirelli:

I nuovi listini n. 943-B per pneumatici per biciclette a bordi metallici ed a tallone e n. 945-B per pneumatici per cicli a motore e per furgoncino sostituiscono dal 15 marzo 1929 i precedenti listini n. 917-B e n. 918-B in data 1° ottobre 1928.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 218. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti agli elenchi dei comuni del Regno esonerati dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 11 aprile 1929 - Anno VII.

A senso e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 9 della legge 7 giugno 1923, n. 1310, e 4 della legge 21 marzo 1926, n. 597, sulle somministrazioni di alloggiamenti militari dovuti dai Comuni, nonchè dell'art. 57 del relativo regolamento, promulgato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 374, sono approvate, previo concerto col Ministero delle finanze, le sottosegnate varianti agli elenchi dei Comuni esonerati dal fornire la paglia alle truppe di passaggio od in precaria residenza già pubblicati con le circolari 244 del *giornale militare* 1927 e 25 *giornale militare* 1928.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

Elenco dei comuni da depennare dagli elenchi già pubblicati con le circolari 244 giornale militare 1927 e 25 giornale militare 1928.

a) Perchè soppressi e passati aggregati ad altri Comuni non godenti del beneficio dell'esonero dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio od in precaria residenza:

Corpo d'armata di Torino:

Agaro
Arola
Artò
Bognanco Fuori
Boleto
Bousson
Champlas Du Col
Cavandone
Coiromonte
Desertes
Esio
Faetto
Fenils
Flecchia
Forno Alpi Graie
Gressoney S. Jean
Gressoney la Trinitè
Meano
Melezet
Millaures

Mollieres
Mondrone
Monte Ossolano
Rheme Notre Dame
Rheme S. George
Riclaretto
Roccapiatta
Rochemolles
Roisan
Rovegno
Salecchio
Sambuchetto
S. Martino di Perrero
Sauze di Cesana
Soloniac
Sovazza
Thures

Corpo d'armata di Alessandria:

Albaretto Macra
Aquila d'Arroscia
Armo
Bersezio
Canosio
Celle Macra
Conio
Meano
Paglieris
S. Michele Prazzo
Ussolo

Corpo d'armata di Milano:

Barisi
Barzizza
Bordogne
Bracca
Cazzano S. Andrea
Ceprino
Cornalba
Costa di Serina
Dosso del Lirl
Esmate
Fongra
Fonteno
Gandellino
Lezza
Livo
Marmentino
Musignano
Piazzo Alto
Rigosa
Santicolo
Sernio
Trabuchello
Vercana

Corpo d'armata di Verona:

Agrone
Almazago
Amblar
Andogno
Armago
Banco
Berzone
Biacesa
Bieno
Bleggio Inferiore
Bleggio Superiore
Bolbeno
Bolentina
Bondo
Bondone
Borgusio
Bosentino
Breguzzo
Brione
Cagno
Campo
Carano
Carciato
Carisolo
Carzano
Casez
Castello (circ. di Cles)
Castello (circ. di Tione)
Celadizzo
Celentino
Cerro Veronese
Cimego
Cinte Tesino
Clusio

Cogolo
Coldrano
Cologna in Giudicarie
Comano
Comasine
Corvara in Passiria
Corzes
Covelano
Crezo
Croviana
Curon
Daiano
Dambel
Daone
Darè
Darzo
Deggiano
Dorsino
Don
Drena
Elle
Euguiso
Faogna
Faver
Fiavé
Forno
Giustino
Grauno
Grimaldo
Iavrè
Issegno
Ivano Francena
Landes
Lappago
Lardaro
Laurego
La Valle
Legos
Lenzumo
Lisignano
Locca
Lona Lases
Londrone
Longiarù
Lundo
Magras
Malles
Malosco
Mantana
Massimeno
Mazia
Mechel
Mestriago
Mezzolago
Miola di Piné
Monclassico
Montassilone
Monte di Mezzodì
Monte di Tramontana
Monteponente
Montes
Morter
Mules
Nanno
Pelizzano
Pelugo
Piano
Planol
Plata
Por
Praso
Pré
Premione
Presson
Prezzo
Proves
Renzone
Resia
Riomolino
Romallo
Ronchi
Ruffré
Salter Margolo
Samone
S. Felice
S. Martino (circ. di Merano)
S. Martino (cir. di Bressanone
S. Martino al Monte
S. Valentino alla Mutta
Saone
Sarmonico
Sclemo
Senale
Seo
Sevignano
Slingia
Spera
Stava
Stilves
Stumiana
Tabla
Tarcos
Tarres
Tavodo
Telve di Sopra

Telve di Sotto
Termenago
Tiarmo di Sopra
Tiarmo di Sotto
Torcegno
Treus
Trezolas
Vadena
Valda
Vallelunga
Vangà
Vasio
Verdesina
Vezzano
Villa Agnedo
Villa Banale
Villa Ottone
Zuclo

Corpo d'armata di Bologna:

Pian del Voglio

Corpo d'armata di Bari:

Margherita di Savoia
Volturara Appula
Volturino

Corpo d'armata di Napoli:

Malvito
S. Caterina Albanese

b) Perchè non trovantisi più nelle condizioni volute dall'art. 9 della legge 7 giugno 1923, n. 1310:

Corpo d'armata di Verona:

Bronzolo
Calceranica
Castelbello
Cavareno
Ciardes
Chiusa
Cles
Colle Isarco
Dermulo
Dolcè
Egna
Fondo
Lagundo
Laces
Lasa
Maia Bassa
Malé
Marlego
Novaledo
Oris
Ospedaletto
Pergine
Ponte Isarco
Romeno
Roncogno
S. Michele dell'Adige
Sanzeno
Senales
Taio
Tassullo
Valdagna
Vallonara
Vandoies
Vipiteno

Corpo d'armata di Bologna:

Cupramontana

Corpo d'armata di Udine:

(già facenti parte dei Corpi d'armata di Verona e di Trieste):

Asolo
Aviano
Brugnera
Budola
Capriva di Cormons
Caneva di Sacile
Casarsa della Delizia
Cordenons
Dignano
Fiume Veneto
Gracosa Serravalle
Maniago
Montespino
Osoppo
Pasiano di Pordenone
Pinzone
Polcenigo
Porcia
Prato di Pordenone
Rovereto in Piano
S. Quirico
S. Vito al Tagliamento
Tolmezzo
Valle Moncello

Elenco dei Comuni a datare dal 1° gennaio 1929 sono esonerati dall'obbligo della fornitura paglia alle truppe di passaggio, in aggiunta agli elenchi pubblicati con le circolari 244 giornale militare 1927 e 25 giornale militare 1928.

Corpo d'armata di Torino:

Almese
Casapietra
Crosa
Fenestrelle
Gressoney
Madonna del Sasso
Pragelato
Quaregna
Rheme

Corpo d'armata di Alessandria:

Acceglio
Casteldelfino
Chiusa Pesio
Crissolo
Limone Piemonte
Macra
Montaldo Mondovì
Prazzo
Priero
Roburent
Sampeyre
S. Damiano Macra
Stroppo
Valdieri

Corpo d'armata di Milano:

Algua di Costa Serino
Aprica
Corte Brugnatella
Sernio

Corpo d'armata di Verona:

Bleggio
Bondo Breguzzo
Corezzadura
Curon Venosta
Malles Venosta
Pieve di Bono
S. Lorenzo in Passiria
S. Martino in Badia
Tiarno

Corpo d'armata di Trieste:

Bersezio del Quarnero
Capodistria
Castel Fablanizza
Erpelle-Cosina
Isola d'Istria
Marengo
Matteria
M. di Capodistria
Pirano
Villa Decani
Villa del Nevoso

Corpo d'armata di Bologna:

Arcevia
Baiso
Cenga
Carpineti
Casina
Castelnuovo dei Monti
S.Benedetto Val di Sambro
Toano
Vetta

Corpo d'armata di Firenze:

Isola del Giglio

Corpo d'armata di Bari:

Bisegna
Borgo Collefegato
Calascio
Carapelle Calvisio
Castel del Monte
Castel S. Angelo
Castelvecchio Calvisio
Fiamignano
Oricola
Pescorocchiano
Rignano Garganico
S. Giovanni Rotondo
S. Marco in Lamio
S. Stefano di Sassanio
Scoppito

Corpo d'armata di Napoli:

Ponza
Roccamonfina

Corpo d'armata di Udine:

Comelico Superiore
Danta
Forni Avoltri
Forni di Sopra
Lorenzago
Prato Carnico
Rivamonte
San Nicolò di Comelico
Santo Stefano di Cadore
San Vito di Cadore
Sappada

N. 219. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 3458 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito.** — (Gabinetto. — 31 dicembre 1928 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 55, del 6 marzo 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, concernente la facoltà conferita al Governo del Re di raccogliere e coordinare in testo unico le disposizioni riguardanti gli stipendi ed assegni fissi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, visto, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 11. — SIROVICH.

Testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi pel Regio esercito.

CAPO I.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Art. 1.

(Art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 530).

Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e gli altri assegni fissi per gli ufficiali sono stabiliti dalla tabella I, annessa al presente decreto, nonchè dalle disposizioni appresso indicate.

Art. 2.

(Art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Il supplemento di servizio attivo non è cedibile nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti di pensione.

Esso non spetta nelle posizioni in cui lo stipendio è sospeso o ridotto.

Art. 3.

(Primo comma dell'art. 12 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali è fatta con decreto ministeriale dà registrare alla Corte dei Conti.

Art. 4.

Nello stabilire lo stipendio per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, si terranno presenti anche le speciali disposizioni che sono contenute nelle leggi che regolano il collocamento degli ufficiali in tale posizione.

Art. 5.

(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Gli stipendi degli ufficiali sono determinati in base alla anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio da ufficiale se risulti più favorevole.

Art. 6.

(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

L'anzianità di grado è quella risultante dal decreto di nomina o promozione, dedotto il tempo trascorso nel grado stesso, che non viene computato ai fini dell'anzianità di servizio.

Per gli ufficiali trasferiti di ruolo, l'anzianità di grado è computata, agli effetti della determinazione dello stipendio, dalla data di nomina o promozione al grado stesso nel ruolo di provenienza, con le deduzioni di cui al comma precedente.

Art. 7.

(Art. 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

L'anzianità di servizio da ufficiale decorre dalla data del decreto di nomina ad ufficiale, tranne che nel decreto stesso sia fissata una decorrenza diversa.

Art. 8.

(Art. 11 e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali).

Dall'anzianità di servizio da ufficiale si deduce il tempo di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali.

Art. 9.

(Art. 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianità di servizio, per la metà e, in ogni caso, per non oltre quattro anni, fatta eccezione per il servizio prestato come ufficiale di complemento o di milizia territoriale, che è computato per intero.

Art. 10.

(Art. 3 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, e articolo 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

Agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente, e per quelli stati nominati in seguito a speciale concorso per titoli di studi universitari, saranno ri-

conosciuti, agli effetti del computo dell'anzianità di servizio da ufficiali, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di un anno.

Art. 11.

(Art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e art. 11 R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284)

Il tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie italiane è computato, per una volta tanto, in aumento all'anzianità utile (di grado o di servizio) agli effetti dello stipendio: per intero per i primi due anni di tutto il periodo trascorso — anche ad intervalli — nelle diverse colonie; per un terzo per gli anni successivi.

Art. 12.

(Art. 6 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e art. 12 del R. decreto 17 maggio 1923, n 1284).

Il tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie italiane, che non sia stato computato negli stipendi di un grado agli effetti del precedente art. 11, è valutato nei gradi superiori.

Art. 13.

(Art. 165 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

E' considerato come servizio coloniale il tempo passato in prigionia non dipendente da cause imputabili all'ufficiale ed il tempo trascorso negli ospedali ed in licenza o in aspettativa per ferite od infermità dipendenti da cause di servizio coloniale, purchè il tempo stesso sia trascorso effettivamente nelle colonie.

Art. 14.

(Art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284).

Agli effetti della determinazione degli stipendi il servizio prestato nelle località ed entro i periodi appresso indicati, è computato cumulativamente col servizio coloniale, secondo le norme di cui ai precedenti articoli 11 e 12:

CINA — Per i militari formanti il Corpo di operazione in Cina: dal giorno dell'imbarco per l'andata (non prima del 12 luglio 1900) al giorno del rimpatrio (non oltre il 31 dicembre 1901).

EGEO — Dal 28 aprile 1912 al 18 ottobre 1912; e dal 22 agosto 1915 al 31 ottobre 1918.

ALBANIA — Dal 4 novembre 1918 al 2 agosto 1920.

MURMANIA — Dal 24 agosto 1918 al 10 agosto 1919.

SIBERIA ASIATICA — Dal 20 luglio 1918 al 23 febbraio 1920.

Art. 15.

(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è diminuita del numero di anni appresso indicato per ciascun grado:

Generale di brigata e maggiore generale	anni	28
Colonnello e tenente colonnello	»	21
Maggiore	»	16
Capitano	»	10
Tenente	»	4

Art. 16.

(Art. 5 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1318).

La decorrenza degli stipendi, in caso di nomina o promozione, comincia dal 16 del mese se la data del decreto è compresa tra il 1° ed il 15; ovvero dal 1° del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese, tranne che nel decreto ne sia fissata altrimenti la decorrenza. In ogni modo, lo stipendio del nuovo grado non può decorrere da una data anteriore a quella fissata per l'anzianità del grado stesso.

Art. 17.

(Art. 6 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, e art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Gli aumenti di stipendio per compimento degli anni di servizio o dell'anzianità di grado decorrono dal 16 del mese oppure dal 1° del mese successivo, secondo che il compimento degli anni di servizio o dell'anzianità di grado avvenga tra il 1° ed il 15 del mese, oppure dopo il 15.

Art. 18.

(Art. 157 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto 31 marzo 1925, n 363).

I maestri direttori di banda ed i sottotenenti maestri di scherma, che hanno raggiunto o raggiungano il massimo dello stipendio stabilito per il loro grado, sono ammessi a due successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale, elevando il loro stipendio rispettivamente a lire 10,100, lire 10,800 e lire 11,600 e mantenendo il supplemento di servizio in lire 1700.

Art. 19.

(Art. 3 della legge 6 luglio 1908. n. 362, art. 1 R. decreto 3 giugno 1920, n. 710).

Lo stipendio degli ufficiali può essere ridotto ai quattro quinti, ai tre quinti, alla metà, o può essere sospeso.

Art. 20.

(Art. 1 R. decreto 3 giugno 1920, n. 710).

Lo stipendio è ridotto ai quattro quinti agli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri.

Art. 21.

(Art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362).

Lo stipendio è ridotto ai tre quinti:

a) agli ufficiali in aspettativa per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;

b) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti da cause di servizio;

c) agli ufficiali generali ed ai colonnelli comandanti di corpo e capi di servizio in disponibilità.

Art. 22.

(Art. 3 della legge 6 luglio 1908, n 362).

Lo stipendio è ridotto alla metà:

a) agli ufficiali sospesi dall'impiego;

b) agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi dall'impiego, salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguìto da condanna.

Art. 23.

(Art. 3 della legge 6 luglio 1908, n. 362).

Lo stipendio è sospeso:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati;

b) agli ufficiali in aspettativa per motivi privati;

c) agli ufficiali che senza giustificate cause non raggiungano il loro posto o se ne assentino;

d) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare.

ANNOTAZIONI.

Art. 20, 21, 22 *e* 23 *del presente testo unico.*

VOCI NUOVE.

E' ridotto ai quattro quinti:

a) agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri (1).

E' ridotto ai tre quinti:

a) . . . . . (2);

b) . . . . . (2);

c) agli ufficiali in aspettativa per prigionia di guerra (3);

d) agli ufficiali in aspettativa per infermità temporanea non proveniente da cause di servizio (3);

e) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio (4);

f) agli ufficiali generali, colonnelli comandanti di corpo e capi di servizio in disponibilità (5).

Art. 20, 21, 22 *e* 23 *del presente testo unico.*

---

(1) Art. 23 della legge sullo stato degli ufficiali.

(2) La vecchia voce non è più contemplata dalla nuova legge sullo stato degli ufficiali.

(3) Art. 23 della legge sullo stato degli ufficiali.

(4) N. 18 del regolamento per le licenze

(5) Art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali.

VOCI NUOVE.

E' ridotto alla metà:

a) agli ufficiali sospesi dall'impiego (6);
b) agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi dall'impiego, salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna

E' sospeso:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati (7);
b) agli ufficiali in aspettativa per motivi privati (8);
c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare;
d) agli ufficiali che senza giustificate cause non raggiungano il loro posto o se ne assentino.

Art. 24.

(§ 11 regolamento assegni fissi, comma primo e secondo, approvato con R decreto 10 dicembre 1882).

L'ufficiale, che, per ritardata partecipazione del provvedimento che lo colloca in aspettativa o in disponibilità o lo sospende dall'impiego, rimane in servizio oltre la data di decorrenza del provvedimento stesso, ha diritto allo stipendio e agli altri assegni, di cui è provvisto, fino al giorno in cui cessa di prestare servizio.

Lo stesso trattamento compete a coloro, che, per giustificati interessi dell'Amministrazione, sono trattenuti oltre la data di decorrenza dei provvedimenti sopraindicati.

Qualora il trattenimento in servizio dovesse durare più di 15 giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero della guerra. In ogni caso tale trattenimento in servizio, col relativo trattamento, non potrà eccedere la durata di giorni 60.

Art. 25.

(§ 2 regolamento assegni fissi approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).

Nei richiami dall'aspettativa o dalla disponibilità o dalla sospensione dall'impiego, il nuovo stipendio decorre dal giorno del richiamo in servizio.

(6) Art. 64 della legge sullo stato degli ufficiali.
(7) N. 18 del regolamento per le licenze.
(8) Art. 23 della legge sullo stato degli ufficiali.

Qualora nel decreto non sia indicata la decorrenza del richiamo, il nuovo stipendio incomincia dal 16 del mese oppure dal 1° del mese successivo, secondo che la data del decreto stesso sia compresa tra il 1° ed il 15 o posteriore al 15.

Per gli ufficiali disertori lo stipendio ricomincia dal giorno in cui essi sono riammessi in servizio.

Art. 26.

(§ 3 regolamento sugli assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).

Agli ufficiali, che per qualsiasi motivo lasciano il servizio, lo stipendio cessa dalla data da cui decorre il relativo provvedimento.

Qualora nel decreto non sia indicata la decorrenza del provvedimento, lo stipendio cessa dal 16 del mese o dal 1° del mese successivo, secondo che la data del decreto sia compresa tra il 1° ed il 15 o posteriore al 15.

In caso di diserzione però lo stipendio cessa dal giorno stesso in cui è avvenuta la diserzione.

In caso di morte, lo stipendio cessa dal giorno successivo a quello del decesso.

Art. 27.

(Art. 171, ultimo comma, R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto 206 del 1926; art. 174 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Per gli ufficiali che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennità militare, stabilita dalla tabella I annessa al presente testo unico, è aumentata di lire 2100 annue.

Nelle posizioni in cui lo stipendio è sospeso o ridotto anche l'indennità militare è sospesa o ridotta nella stessa proporzione.

L'aumento di lire 2100 di cui al 1° comma è conservato per intero nelle posizioni in cui lo stipendio è ridotto ed è soppresso quando lo stipendio è sospeso.

Art. 28.

(Art. 2 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2399).

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri di cui al precedente art. 4 l'indennità militare, stabilita dalla

tabella 1 annessa al presente decreto, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio loro dovuto.

Per coloro che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennità militare è aumentata di lire 2100 annue.

Art. 29.

(Art. 176 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, art. 11 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, primo comma dell'art 12 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079).

L'indennità militare speciale, stabilita per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali dalla tabella I annessa al presente decreto, è computabile agli effetti della pensione.

Essa è sospesa quando lo stipendio è ridotto o sospeso.

Art. 30.

(Terz'ultimo comma dell'art. 176 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Agli ufficiali addetti ai reparti di correzione ed agli stabilimenti militari di pena è assegnata una indennità militare speciale di L. 500 annue.

Art. 31.

(Penultimo comma dell'art. 176 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Ai maestri direttori di banda, escluso quello della legione allievi carabinieri reali, è assegnata una indennità militare speciale di lire 250 annue.

Art. 32.

(Art. 7 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925 emanato in applicazione dell'art. 189 terzo comma del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395).

L'assegno per spese di rappresentanza, stabilito dalla tabella I annessa al presente decreto, è regolato, per la decorrenza e la cessazione, come lo stipendio.

Tale assegno non è dovuto:

a) ai colonnelli a disposizione;

b) agli ufficiali generali ed ai colonnelli in aspettativa, in licenza straordinaria e nelle posizioni in cui lo stipendio è ridotto o sospeso;

c) agli ufficiali sottoposti a giudizio anche se non seguìto da condanna;

d) agli ufficiali che non prestino o non abbiano prestato servizio nella posizione per la quale l'assegno stesso è dovuto.

Art. 33.

(Art. 8 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925).

Agli ufficiali di cui appresso è dovuta l'indennità per spese di alloggio nella misura annua rispettivamente indicata:

a) generali di corpo d'armata che comandano il corpo d'armata territoriale o che rivestono la carica di ispettore, e gradi superiori, presidente del tribunale supremo militare, e capo di Stato Maggiore dell'esercito, L. 7200;

b) generali di divisione che comandano la divisione territoriale o che rivestono la carica di ispettore, e comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore se non riveste il grado di generale di corpo d'armata, L. 3600.

Il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali se riveste il grado di generale di corpo d'armata riceve l'indennità stabilita dalla lettera *a*); se invece riveste il grado di generale di divisione, riceve l'indennità fissata dall'articolo seguente pei generali dell'arma.

Al comandante della scuola di guerra spetta l'indennità per spese di alloggio di L. 400 mensili.

L'indennità per spese d'alloggio è corrisposta per intero quando non è concesso a carico dello Stato nè alloggio nè mobilia in natura.

Ne è corrisposta la metà quando è dato il solo uso gratuito dei locali per l'alloggio, oppure è fatta la sola somministrazione della mobilia occorrente.

Non è dovuta quando lo Stato concede l'uso gratuito dei locali per l'alloggio e della relativa mobilia.

Quando i locali, dati in uso gratuito, facciano parte di fabbricati riscaldati ed illuminati per conto dello Stato, l'utente deve pagare una quota corrispondente alla somministrazione che riceve. Tale quota è determinata dal Ministero della guerra.

L'indennità per spese d'alloggio decorre dal giorno della assunzione della carica per la quale è stabilita, e cessa col giorno in cui la carica viene lasciata. Nei casi però di tra-

sferimento da una carica all'altra, l'indennità stabilita per la carica precedente continua fino all'assunzione della nuova carica.

Art. 34.

(Art. 2, commi 2°, 3° e 5°, del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1886).

Agli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali, cui l'Amministrazione ritenga opportuno lasciare il carico dell'alloggio, saranno corrisposte apposite indennità mensili che, per gli ufficiali celibi, a parità di condizioni, verranno ragguagliate alla metà di quelle pei coniugati.

Le norme per la determinazione delle indennità indicate al 1° comma sono fissate con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze, avuto riguardo al numero dei vani spettanti a ciascun ufficiale e al prezzo medio di affitto per ciascun vano, tenuto conto delle diverse categorie di sedi di comandi di ufficiale dell'arma.

L'ammontare delle indennità stesse può essere sottoposto a revisione, ogni qualvolta si verifichino sensibili mutamenti nel mercato dei fitti degli alloggi, nelle varie sedi.

A tale revisione si provvede con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

Art. 35.

(Art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 530).

Le razioni foraggio spettanti agli ufficiali sono stabilite da apposito decreto del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Le razioni foraggio sono dovute in ragione dei cavalli effettivamente posseduti dagli ufficiali.

Art. 36.

(§ 24 regolamento assegni fissi).

Il diritto alla razione foraggio comincia dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto, o di altro provvedimento di nomina, promozione, trasferimento o richiamo in servizio.

Per gli ufficiali disertori il diritto alla razione foraggio ricomincia dal giorno in cui essi sono riammessi in servizio.

Art. 37.

(Art. 6 testo unico 14 luglio 1898, n. 380).

Agli ufficiali, pei quali lo stipendio è sospeso, è pure sospeso il diritto alle razioni foraggio, fatta solo eccezione per gli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati.

Art. 38.

(Art. 2 del R. decreto 24 agosto 1921, n. 1272).

Perdono il diritto alla razione foraggio gli ufficiali sospesi dall'impiego, collocati in disponibilità, in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, a riposo, o che per qualsiasi altra causa cessino dal servizio.

Gli ufficiali collocati in aspettativa perdono il diritto alla razione foraggio quando la durata dell'aspettativa sia superiore a mesi quattro.

La durata dell'aspettativa si computa, agli effetti della perdita al diritto alla razione foraggio, dalla decorrenza del provvedimento o dalla data di partecipazione di questo, se posteriore alla sua decorrenza.

Art. 39.

(§§ 26, 27 e 28 regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).

La cessazione o la riduzione del numero delle razioni foraggio incomincia dopo il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione o partecipazione del provvedimento per effetto del quale si perde, è sospeso o ridotto, ai termini degli articoli precedenti, il diritto alle razioni foraggio.

In caso di diserzione, il diritto alla razione foraggio cessa dal giorno stesso in cui è avvenuta la diserzione.

Art. 40.

(§ 36 del regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).

Le razioni foraggio sono normalmente date in natura.

Quelle che non possono essere somministrate in natura sono pagate in contanti nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero della guerra di concerto con quello delle finanze.

Art. 41.

(Art. 175 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Agli ufficiali che, secondo le disposizioni in vigore, hanno diritto a razioni foraggio, è assegnata un'indennità cavalli nella misura annua seguente:

a) per gli ufficiali con diritto a due razioni foraggio:

se provvisti di due cavalli	L.	1200
se provvisti di un cavallo di proprietà. .	»	1000
se provvisti di un cavallo di carica . . .	»	700
se momentaneamente privi di cavallo . .	»	600

b) per gli ufficiali con diritto ad una razione foraggio:

se provvisti di cavallo di proprietà . . .	L.	800
se provvisti di cavallo di carica	»	500
se momentaneamente privi di cavallo . .	»	400

Agli ufficiali « momentaneamente privi di cavallo » l'indennità è conservata per il periodo massimo di trenta giorni.

Art. 42.

(Art. 13 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e ultimo comma dell'art. 157 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai primi capitani è dovuta una indennità fissa annua di L. 400, computabile per la pensione.

Qualora nella promozione al grado superiore essi venissero a percepire uno stipendio inferiore a quanto percepivano precedentemente fra stipendio e indennità di primo capitano, hanno titolo ad un trattamento di pensione non inferiore a quello che sarebbe loro spettato, qualora avessero liquidato la pensione col grado di primi capitani.

La indennità fissa di cui al primo comma non compete ai primi capitani in congedo provvisorio o in aspettativa per riduzione di quadri o che comunque abbiano lo stipendio ridotto o sospeso.

Art. 43.

(Art. 20 del R. decreto 6 febbraio 1927, n. 69).

Ai generali comandanti designati di armata è concesso, in aumento al proprio stipendio, un assegno — utile a pensione — pari alla differenza tra lo stipendio del grado rivestito e quello stabilito pei generali di armata.

Ai medesimi sono inoltre dovuti il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare, l'assegno per spese di rappresentanza, l'indennità per spese di alloggio e le altre eventuali indennità nella misura stabilita per il grado di generale di armata.

Quando i generali comandanti designati di armata cessano da tale carica perdono tutti gli assegni e le indennità stabiliti pei generali d'armata, ad eccezione dell'assegno contemplato dal primo comma del presente articolo, che essi conservano — anche agli effetti della pensione — in aumento agli assegni del proprio grado.

Art. 44.

(Art. 4 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925)

E' dovuto un assegno giornaliero, pari alla metà della quota giornaliera dello stipendio netto, di cui al primo comma del successivo articolo 51, agli ufficiali che, trovandosi in una posizione senza assegni, siano:

a) chiamati a comparire fuori della loro residenza come inquisiti avanti una commissione d'inchiesta o un consiglio di disciplina o un tribunale militare;

b) messi agli arresti in fortezza o agli arresti di rigore in quartiere;

c) detenuti per condanna al carcere militare o alla reclusione militare; od in attesa di secondo giudizio avanti a tribunali militari dopo condanna contumaciale.

Art. 45.

(Art. 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1215).

Alle famiglie degli ufficiali con stipendio sospeso a norma della lettera *d*) del precedente art. 23 è corrisposto un assegno alimentare nella seguente misura:

a) un quarto dello stipendio di cui gli ufficiali sono provvisti, se ammogliati senza prole;

b) un terzo dello stipendio stesso se ammogliati con prole o vedovi con prole.

L'assegno alimentare cessa da quando l'ufficiale perde il grado o è collocato a riposo, o comunque cessi dal servizio.

Nel caso di revoca della sospensione dello stipendio l'ufficiale è tenuto alla restituzione di quanto è stato corrisposto per assegno alimentare a norma delle suindicate disposizioni.

CAPO II.

UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO.

Art. 46.

(Art. 4 della legge 3 luglio 1904, n. 302; art. 174 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 6 del R. decreto 31 marzo 1927, n. 362).

Agli ufficiali in congedo provvisorio spettano i seguenti assegni:

a) lo stipendio ridotto ai tre quinti;

b) l'indennità militare, stabilita dalla tabella I annessa al presente decreto, ridotta nella stessa proporzione dello stipendio.

Per coloro che siano ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennità militare è aumentata di lire 2100 annue.

Art. 47.

(Secondo comma dell'art 5 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

Il tempo passato in congedo provvisorio non è computabile agli effetti della determinazione dello stipendio.

Art. 48.

(Art. 4 del R. decreto 10 febbraio 1926, n. 206, e art. 1 del R. decreto 22 aprile 1915, n 538).

Agli ufficiali in posizione ausiliaria dei gradi sottoindicati e gradi corrispondenti spettano i seguenti assegni:

1° l'assegno provvisorio di pensione, liquidato a senso delle vigenti disposizioni delle leggi sulle pensioni;

2° una indennità annua di:

L. 1000 pei tenenti e sottotenenti;

L. 1500 pei capitani;

L. 2000 pei primi capitani, maggiori e tenenti colonnelli;

L. 4000 pei colonnelli;

L. 4500 pei generali di brigata e maggiori generali;

L. 5000 pei generali di divisione e tenenti generali;

L. 6000 pei generali di corpo d'armata;

L. 8000 pei generali d'armata.

Per gli ufficiali della posizione ausiliaria promossi di grado, la nuova indennità annua decorre dal 16 del mese se la data del decreto è compresa tra il 1° ed il 15; ovvero dal 1° del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese, tranne che nel decreto ne sia fissata altrimenti la decorrenza.

Art. 49.

Gli ufficiali delle categorie in congedo ricevono, quando sono richiamati in servizio, lo stipendio, il supplemento di servizio attivo e gli altri assegni come gli ufficiali in servizio permanente effettivo, salvo le eccezioni contenute nel presente decreto.

Art. 50.

L'ufficiale, a cui viene partecipato con ritardo il provvedimento che dal servizio permanente lo colloca in posizione ausiliaria, o in congedo provvisorio, ha diritto allo stipendio e agli altri assegni, di cui è provvisto, dalla data di decorrenza del provvedimento stesso fino al giorno in cui cessa di prestare servizio.

Lo stesso trattamento è dovuto all'ufficiale, che, per giustificati interessi dell'Amministrazione, è trattenuto in servizio (nella precedente posizione) oltre la data di decorrenza dei provvedimenti sopraindicati.

Qualora il trattenimento in servizio dovesse durare più di 15 giorni è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero della guerra.

In ogni caso tale trattenimento in servizio col relativo trattamento non potrà eccedere la durata di giorni 60.

Art. 51.

(Art. 158 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257).

Agli ufficiali delle categorie in congedo, quando sono chiamati in servizio, spettano, per i primi tre mesi, lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo appresso indicati:

	Stipendio	Supplemento servizio attivo
	—	—
Generale d'armata	34,000	9500
» di corpo d'armata . . .	30,000	8625
» di divisione e Ten. Gen.	25,500	7750
» di brigata e Magg. Gen.	19,500	6125
Colonnello	16,400	4500
Ten. Colonnello.	14,800	3450
Maggiore	12,600	2875
Capitano	10,600	2300
Tenente	9,000	1725
Sottotenente, maestro direttore di banda e maestro di scherma . .	7,000	1400

Agli ufficiali richiamati dal congedo provvisorio e dalla posizione ausiliaria è dovuto l'ultimo stipendio da essi goduto se superiore a quello di cui al comma precedente, compreso il supplemento di servizio attivo.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, sino a che rimarranno in servizio, spetterà, per quanto riguarda stipendi, assegni e indennità varie, ricovero in luogo di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufficiali di pari grado del servizio attivo permanente. Per la determinazione dello stipendio si applicheranno però le norme in vigore in relazione alla provenienza dell'ufficiale.

Dopo il terzo mese, a tutti gli ufficiali richiamati dal congedo spettano gli stessi stipendi ed i relativi supplementi stabiliti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo (compreso lo speciale assegno stabilito dal 1° e 3° comma dell'art. 43 per i generali comandanti designati d'armata) da determinarsi con le norme appresso indicate.

Art. 52.

(Art. 11 R. decreto del 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma, del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032).

Agli ufficiali richiamati dal congedo, che sono provvisti di pensione civile o militare a carico dello Stato, ed a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria è dovuto lo stipendio loro spettante, restando sospeso il pagamento della pensione

e dell'indennità di servizio ausiliario. Detta pensione ed indennità però continuano in luogo dello stipendio militare se più favorevole.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti o richiamati in servizio, oltre a ricevere gli assegni del grado, continuano a percepire la pensione di guerra di cui sono provvisti.

L'impiegato civile dello Stato, richiamato in servizio come ufficiale, conserva per i primi due mesi lo stipendio di cui è provvisto (1).

Art. 53.

Nello stabilire lo stipendio e gli altri assegni fissi per i commissari di leva provenienti dagli ufficiali si terranno presenti anche le relative disposizioni, che sono contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della Guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327.

Art. 54.

(Art. 156 e 158 R. decreto n. 2395, 1923, e art. 6 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

Gli stipendi degli ufficiali richiamati dal congedo sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio se risulti più favorevole.

---

(1) Art. 81 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità, per giustificati motivi di famiglia, per servizio militare o per elezione all'ufficio di deputato al Parlamento.

Nei tre ultimi casi non ha diritto a stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche di ufficio, su proposta del consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare.

L'impiegato, invece, richiamato alle armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa.

L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

Per gli impiegati sotto le armi in tempo di guerra, si provvede con disposizioni speciali.

L'anzianità di grado è computata soltanto per il tempo passato effettivamente in servizio nel grado stesso.

Nell'anzianità di servizio è computato solo il tempo passato effettivamente in servizio da ufficiale.

Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è diminuita del numero di anni stabilito dal precedente art. 15.

Per gli ufficiali medici, farmacisti e veterinari è pure computata nell'anzianità di servizio la durata legale dei rispettivi corsi universitari diminuita di un anno.

Per gli ufficiali del congedo provvisorio, della posizione ausiliaria, e per quelli della riserva pensionati provenienti dagli ufficiali effettivi, lo stipendio è determinato con le stesse norme stabilite per gli ufficiali in servizio permanente, tenendo conto del tempo passato in servizio dopo il richiamo.

Art. 55.

(Art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e art. 11 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284).

Il tempo passato in servizio coloniale dagli ufficiali delle categorie in congedo è computato con le norme di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13 e 14.

Art. 56.

(§ 73 regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).

Per gli ufficiali delle categorie in congedo, in caso di prima nomina o di richiamo in servizio, lo stipendio decorre dal giorno della presentazione al corpo.

Nei ricollocamenti in congedo lo stipendio cessa dal giorno successivo a quello in cui ha termine il servizio dell'ufficiale.

Lo stesso dicasi per gli ufficiali riassunti in servizio.

Art. 57.

(Art. 171, primo ed ultimo comma, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Agli ufficiali di complemento e della riserva, richiamati in servizio, spetta la sola indennità militare stabilita dalla tabella I annessa al presente testo unico.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio ed agli ufficiali richiamati dal congedo provvisorio e dalla posizione ausiliaria, che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, è dovuto anche l'aumento di lire 2100 annue.

Art. 58.

L'indennità militare speciale, stabilita dalla tabella I annessa al presente decreto, compete agli ufficiali dei carabinieri Reali richiamati dal congedo solo quando essi prestino servizio d'istituto.

Art. 59.

(Art. 1 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1318).

L'assegno per spese di rappresentanza, stabilito dalla tabella I annessa al presente decreto, spetta agli ufficiali richiamati dal congedo nel solo caso che essi ricoprano cariche previste nei ruoli organici, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo.

In tale caso l'assegno stesso è regolato con le norme contenute nel precedente art. 32.

Art. 60.

L'indennità per spese di alloggio non è dovuta agli ufficiali generali richiamati dal congedo salvo il caso in cui ricoprano le cariche indicate nel precedente art. 33, in sostituzione di ufficiali in servizio permanente effettivo.

In tal caso l'indennità stessa è regolata con le norme contenute nel precitato art. 33.

Art. 61.

L'indennità d'alloggio prevista dal precedente art. 34 compete agli ufficiali dei carabinieri Reali richiamati dal congedo solo quando essi prestino servizio d'istituto.

Art. 62.

(Art. 12, secondo comma, del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079).

Agli ufficiali richiamati dal congedo non competono razioni foraggio nè indennità cavalli. Qualora essi debbano prestare servizio a cavallo saranno forniti di cavallo di servizio e di bardatura a sella dall'Amministrazione militare.

Art. 63.

(§ 77, primo e terzo comma, del regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).

L'ufficiale delle categorie in congedo, chiamato in servizio con assegni, mentre conserva nelle brevi licenze e nelle licenze ordinarie il trattamento economico di cui è provvisto, lo perde in ogni altra specie di licenza.

Art. 64.

(§ 76, quarto comma, del regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).

L'Ufficiale delle categorie in congedo, che, essendo chiamato in servizio con assegni, è ammalato in casa e trattenuto in servizio, conserva l'intero trattamento economico da esso goduto per il periodo massimo di novanta giorni se l'infermità è riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Se invece l'infermità non dipende da causa di servizio, lo stesso trattamento è dovuto soltanto per il periodo massimo di quindici giorni.

Art. 65.

(§ 76, primo e secondo comma, del regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).

L'ufficiale delle categorie in congedo, che, essendo chiamato in servizio con assegni, è ricoverato in stabilimenti sanitari, conserva l'intero trattamento da lui goduto per tutta la permanenza nello stabilimento se l'infermità è riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Se invece l'infermità non dipende da causa di servizio, l'intero trattamento economico è dovuto soltanto per i primi quindici giorni di ricovero: dal sedicesimo giorno in poi esso è ridotto alla sola quota spettante allo stabilimento a titolo di retta per la cura ed il mantenimento.

Art. 66.

(§ 76, terzo ed ultimo comma, del regolamento assegni fissi, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882).

All'ufficiale delle categorie in congedo, che viene ricoverato in stabilimenti sanitari mentre trovasi in servizio senza assegni, spetta, per tutta la permanenza nello stabilimento, un assegno pari alla retta dovuta allo stabilimento.

Art. 67.

L'ufficiale delle categorie in congedo, che, essendo chiamato in servizio senza assegni, è messo agli arresti di rigore o agli arresti in fortezza, riceve un assegno giornaliero pari alla metà della quota giornaliera dello stipendio netto, stabilito dal primo comma del precedente art. 51.

Art. 68.

(§ 166 del regolamento per le indennità eventuali del R. esercito, approvato con R. decreto 19 aprile 1907, n. 201).

Gli ufficiali delle categorie in congedo, che, non avendo diritto ad assegni fissi e continuativi a carico dello Stato in dipendenza d'una causa qualsiasi, sono chiamati a comparire fuori della loro residenza come inquisiti avanti una commissione d'inchiesta o un consiglio di disciplina o un tribunale militare, ricevono l'assegno giornaliero di cui al precedente art. 67.

Art. 69.

Le disposizioni contenute nel precedente art. 45 non sono applicabili alle famiglie degli ufficiali richiamati in servizio.

Art. 70.

(Decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n 1613, e decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 176).

Gli ufficiali in congedo, non provvisti di pensione vitalizia o di stipendio a carico dello Stato, richiamati per mobilitazione dell'esercito o in tempo di guerra, riceveranno, all'atto del rinvio in congedo, le indennità che saranno stabilite con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze.

CAPO III.

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE.

Art. 71.

Lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, la paga giornaliera e gli altri assegni fissi per i sottufficiali e i militari di truppa sono stabiliti dalle tabelle II, III, IV, V, VI e VII annesse al presente decreto nonchè dalle disposizioni appresso indicate.

Art. 72.

Con la dizione « marescialli » usata nel presente decreto s'intendono i marescialli dei tre gradi e gradi corrispondenti.

Art. 73.

(Art. 26, terzo comma, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Per il supplemento di servizio attivo dovuto ai marescialli valgono le disposizioni del precedente art. 2.

Tale supplemento non è computabile agli effetti della indennità prevista dalla legge sullo stato dei sottufficiali per coloro che sono congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto ad impiego civile od a pensione.

Art. 74.

(Art. 21 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

L'attribuzione degli stipendi e delle paghe giornaliere ai sottufficiali ed ai militari di truppa è fatta dai corpi interessati.

Art. 75.

(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Gli stipendi dei marescialli sono determinati in base all'anzianità di grado oppure in base all'anzianità di servizio se risulti più favorevole.

Art. 76.

(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

L'anzianità di grado è computata secondo le disposizioni che regolano l'anzianità stessa ai fini dell'avanzamento.

Art. 77.

L'anzianità di servizio decorre dalla data di presentazione alle armi.

Art. 78.

(Art. 22 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

Nell'anzianità di servizio va computato anche il tempo che i sottufficiali hanno passato in servizio come ufficiale di complemento o di milizia territoriale.

Art. 79.

(Art. 23 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

Dall'anzianità di servizio si deduce il tempo che non viene computato agli effetti dell'anzianità di grado per l'avanzamento, giusta le vigenti disposizioni riguardanti l'avanzamento dei sottufficiali.

Art. 80.

(Art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).

Il tempo trascorso in servizio per effetto di rafferme annuali a titolo di esperimento non è computabile per l'assegnazione dello stipendio e dell'assegno giornaliero ai sottufficiali ed ai militari di truppa.

Art. 81.

(Art. 8 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284).

Per i sottufficiali, i quali siano stati retrocessi dal grado o rimossi, mentre rivestivano i gradi di sottufficiale o gradi di militari di truppa, e siano stati poi nuovamente promossi, non è computato, agli effetti della determinazione dello stipendio e della paga giornaliera, il tempo trascorso in servizio anteriormente alla data della retrocessione o rimozione.

Art. 82.

Il tempo, che i sottufficiali hanno passato in servizio coloniale, è computato con le norme di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13 e 14.

Art. 83.

(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Quando lo stipendio dei marescialli viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è diminuita del numero di anni appresso indicato per ciascun grado:

Maresciallo ordinario, maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali e gradi corrispondenti . . .	anni	6
Maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri Reali e gradi corrispondenti . . .	»	10
Marescialli d'alloggio maggiore dei carabinieri Reali.	»	12
Marescialli maggiori e gradi corrispondenti . .	»	14

Art. 84.

(Tabella *b* annessa al R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e tabella annessa al R. decreto 16 luglio 1923, n. 1616.

La decorrenza e la cessazione degli stipendi e delle paghe giornaliere dei sottufficiali di tutte le armi e corpi, degli appuntati dei carabinieri Reali e dei carabinieri Reali è regolata come per gli ufficiali in servizio permanente.

Art. 85.

(Ultimo comma dell'art. 9 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284).

I sottufficiali, ai quali, nella promozione al grado superiore compresa quella ad ufficiale, fosse dovuto uno stipendio od una paga giornaliera inferiore a quella da essi precedentemente goduta, conservano il maggiore stipendio o la maggiore paga fino a quando avranno diritto ad uno stipendio o ad una paga superiore.

Art. 86.

(Art. 25 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427; art. 2 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1616, e art. 56 del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1037).

Gli stipendi e le paghe giornaliere dei sottufficiali di tutte le armi e corpi nonchè le paghe giornaliere dei musicanti, dei maniscalchi, degli appuntati dell'arma dei carabinieri Reali e dei carabinieri Reali possono essere ridotti o sospesi.

Sono ridotti:

a) ai tre quinti a coloro che sono in licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio;

b) alla metà a coloro che sono in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra metà se il giudizio non è seguito da condanna;

c) a non più della metà e a non meno di un terzo ai marescialli in aspettativa per infermità, sia che questa provenga o no da cause di servizio, secondo verrà determinato nel decreto di collocamento in aspettativa.

Sono sospesi:

a) a coloro che sono in licenza straordinaria per motivi privati;

b) a coloro che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro corpo o se ne assentino;

c) ai sospesi dal grado, ai disertori ed ai contumaci;
d) ai marescialli in aspettativa per motivi di famiglia;
e) ai sergenti allievi ufficiali durante la licenza in attesa della nomina ad ufficiale.

Art. 87.

(Art. 7 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1713).

La paga giornaliera degli appuntati dei carabinieri e dei carabinieri è ridotta di un sesto durante la punizione di prigione semplice, e di un terzo durante la punizione di prigione di rigore.

La paga giornaliera degli allievi carabinieri, nelle condizioni di cui al comma precedente, è rispettivamente ridotta alla metà e sospesa.

Art. 88.

(Art. 7 del R. decreto 28 novembre 1915, n. 1713).

La paga giornaliera dei caporali e soldati è ridotta alla metà durante la punizione di prigione semplice; è sospesa durante la punizione di prigione di rigore.

Art. 89.

(§§ 101 e 102 del regolamento assegni fissi).

La paga giornaliera è sospesa ai caporali e soldati (eccettuati i musicanti ed i maniscalchi) ed agli allievi carabinieri:

a) quando, senza giustificate cause, non raggiungano il loro corpo o se ne assentino;

b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo ad essere loro corrisposta se il giudizio non è seguito da condanna.

Art. 90.

(Lettere *c*) e *d*) del § 103 dell'art. 1 del R. decreto 4 aprile 1912, n. 646, e nn. 3 e 4 dell'art. 26 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925).

La paga giornaliera dei caporali e soldati (eccettuati i musicanti ed i maniscalchi) e degli allievi carabinieri è sospesa quando i predetti militari sono ricoverati in luoghi di

cura, o in licenza di qualsiasi specie. Però durante le licenze per infermità dipendenti da cause di servizio è dovuto il seguente assegno giornaliero:

L. 5 ai caporali e soldati (eccettuati i maniscalchi ed i musicanti);

L. 8 agli allievi carabinieri.

Lo stesso assegno è dovuto ai predetti militari pei giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie. Nelle licenze per l'estero o per le colonie esso è dovuto dalla sede di servizio alla stazione di confine o al porto di imbarco e viceversa.

Art. 91.

(Art. 24 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925).

Ai caporali e soldati vincolati con rafferma o ferma speciale, che siano ammogliati o vedovi con prole, convivente ed a carico, minore od inabile al lavoro, è concessa una indennità speciale di lire 75 mensili, oltre una indennità supplementare di lire 25 pure mensili per la moglie e per ogni figlio convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro.

L'indennità di cui sopra è ridotta a lire 30 per i militari provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità supplementari.

Art. 92.

(Art. 172, secondo comma, del R. decreto 2395 del 1923, modificato dal R. decreto 206 del 1926; art. 174 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Per i sottufficiali, che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennità militare, stabilita dalle tabelle II, III, V e VI annesse al presente decreto, è aumentata di L. 1700 annue.

Ai predetti sottufficiali (esclusi quelli dei carabinieri Reali) spetta inoltre:

a) un supplemento di L. 1100 annue se non sono provvisti di alloggio per conto dell'Amministrazione militare;

b) un supplemento di L. 800 annue se sono obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio.

Nelle posizioni in cui lo stipendio o l'assegno giornaliero sono sospesi o ridotti, anche l'indennità militare è sospesa o ridotta nella stessa proporzione.

L'aumento di L. 1700 di cui al primo comma è conservato per intero nelle posizioni in cui lo stipendio o l'assegno giornaliero è ridotto, ed è soppresso quando lo stipendio o l'assegno giornaliero è sospeso.

Art. 93.

(Art. 56 del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1037).

Ai marescialli, che sono collocati in aspettativa per infermità, sia che questa dipenda o no da cause di servizio, l'indennità militare, stabilita dalle tabelle II e V annesse al presente decreto, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio.

Essa non è loro dovuta durante l'aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 94.

(Art. 8 del R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206).

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri Reali è dovuta una indennità vestiario giornaliera nella seguente misura:

Arma a piedi:

a) L. 1,25 per i sottufficiali;
b) L. 1.10 per gli appuntati ed i carabinieri (compresi gli ausiliari).

Arma a cavallo:

a) L. 1.45 per i sottufficiali;
b) L. 1.30 per gli appuntati ed i carabinieri.

Ai militari musicanti della legione allievi carabinieri Reali di Roma spetta l'indennità vestiario giornaliera stabilita per l'arma a cavallo dei carabinieri Reali.

Art. 95.

L'indennità militare speciale, stabilita per i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali dalle tabelle V, VI e VII annesse al presente decreto, è regolata con le norme di cui al precedente art. 29.

Art. 96.

(Articolo unico del R. decreto 3 febbraio 1927, n. 309).

Il soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza, stabilito dalle tabelle VI e VII, annesse al presente decreto, pei brigadieri, vice-brigadieri e militari di truppa (appuntati e carabinieri) dell'arma dei carabinieri Reali, non è dovuto nelle seguenti posizioni:

a) durante i corsi all'Accademia di fanteria e cavalleria;

b) durante la degenza negli stabilimenti sanitari;

c) in licenza ordinaria;

d) in licenza straordinaria per infermità non provenienti da cause di servizio;

e) in licenza straordinaria per motivi privati;

f) in ogni altra posizione in cui la paga giornaliera è ridotta o sospesa.

Art. 97.

(Secondo comma dell'art. 9 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925).

Per i sottufficiali e gli appuntati ammogliati dell'arma dei carabinieri Reali non provvisti di alloggio è stabilita l'indennità di L. 115 mensili se essi si trovano in città con popolazione di 250,000 abitanti o più; ovvero di L. 95 nelle città aventi popolazione inferiore ai 250,000 abitanti.

CAPO IV.

SOTTUFFICIALI RICHIAMATI DAL CONGEDO.

Art. 98.

I sottufficiali richiamati dal congedo ricevono lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, la paga giornaliera e gli altri assegni stabiliti per i sottufficiali in servizio permanente effettivo, salvo le eccezioni contenute nel presente decreto.

Art. 99.

(Art. 2 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1318).

Ai sottufficiali in congedo richiamati in servizio sono dovuti, per i primi tre mesi, lo stipendio iniziale ed il relativo

supplemento di servizio attivo, oppure la paga giornaliera iniziale, stabiliti per il grado da essi ricoperto.

Dopo il terzo mese, a tutti i sottufficiali richiamati dal congedo spettano gli stessi stipendi, coi relativi supplementi di servizio attivo, o le stesse paghe giornaliere stabilite per i sottufficiali in servizio permanente, da determinarsi con le norme appresso indicate.

Art. 100.

(Art. 26 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2, terzo comma, del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032).

Ai sottufficiali richiamati dal congedo, provvisti di pensione civile o militare, è dovuto lo stipendio o la paga giornaliera, restando sospeso il pagamento della pensione.

La pensione però continua in luogo dello stipendio o della paga, se più favorevole.

I sottufficiali mutilati ed invalidi di guerra, richiamati dal congedo, oltre a ricevere gli assegni del grado, continuano a percepire la pensione di guerra di cui sono provvisti.

Per gli impiegati civili dello Stato chiamati in servizio come sottufficiali si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 52.

Art. 101.

(Art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Gli stipendi dei marescialli richiamati dal congedo sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio se risulti più favorevole.

L'anzianità di grado è computata soltanto per il tempo passato effettivamente in servizio nel grado stesso.

Nell'anzianità di servizio è computato solo il tempo passato effettivamente in servizio.

Quando lo stipendio viene determinato in base all'anzianità di servizio, questa è diminuita del numero di anni stabilito dal precedente art. 83.

La paga giornaliera per gli altri sottufficiali richiamati dal congedo è determinata secondo è stabilito dalle tabelle III e VI annesse al presente decreto.

Art. 102.

Il servizio coloniale, per i sottufficiali richiamati dal congedo che ne hanno diritto, è computato con le norme contenute nei precedenti articoli 11, 12, 13 e 14.

Art. 103.

(Tabella *b* annessa al R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e tabella annessa al R. decreto 16 luglio 1923, n. 1616).

Per i sottufficiali richiamati dal congedo, la decorrenza e la cessazione dello stipendio o della paga giornaliera sono regolate come per gli ufficiali richiamati dal congedo.

Art. 104.

Ai marescialli richiamati dal congedo non compete l'indennità speciale, che è stabilita dalla tabella II annessa al presente decreto pei marescialli in servizio sedentario.

Art. 105.

Ai sottufficiali dei carabinieri Reali, che siano richiamati in servizio ai sensi dell'art. 63 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, e siano impiegati in servizio d'istituto, spettano tutte le competenze dei pari grado della propria arma in servizio permanente effettivo.

Art. 106.

I sottufficiali richiamati dal congedo, mentre conservano nelle brevi licenze e nelle licenze ordinarie il trattamento di cui sono provvisti, lo perdono in ogni altra specie di licenza.

I sottufficiali stessi, quando sono ammalati in casa o ricoverati in stabilimenti sanitari, ricevono trattamento analogo a quello stabilito per gli ufficiali dagli articoli 64 e 65.

CAPO V.

Disposizioni comuni.

Art. 107.

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa non spettano assegni quando ricevono, a carico di altre Amministrazioni, il trattamento economico loro dovuto.

Art. 108.

(Art. 16 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925, modificato dal R. decreto-legge 16 novembre 1925, n. 2254).

Le pensioni per decorazioni concesse nell'Ordine militare di Savoia e i soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati delle medaglie al valor militare sono stabiliti come appresso:

Ordine militare di Savoia.

L. 850 annue per il grado di cavaliere;
» 1000 » » » » » ufficiale;
» 1300 » » » » » commendatore;
» 2000 » » » » » grand'ufficiale;
» 2500 » » » » » gran croce.

Medaglie al valore militare.

L. 100 annue per la medaglia di bronzo;
» 250 » » » » d'argento;
» 800 » » » » d'oro.

Art. 109.

(Art. 15 del testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e art. 1 della legge 30 giugno 1908, n. 335).

Gli stipendi, le paghe giornaliere, le indennità e gli assegni tutti che possono spettare agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa non possono cedersi nè sequestrarsi, eccettuati i casi di debiti verso lo Stato dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni, e di debiti verso gli enti di cui alla legge 30 giugno 1908, n. 335, nonchè per causa di alimenti dovuti per legge.

Per gli alimenti la ritenuta non potrà eccedere il terzo dell'importo degli assegni dovuti; in tutti gli altri casi la ritenuta non potrà eccedere il quinto.

Art. 110.

(Art. 16 del testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278).

Gli stipendi, le indennità e gli assegni di qualunque genere dovuti agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa,

dei quali non sia domandato il pagamento entro due anni dal giorno della rispettiva loro scadenza, sono prescritti.

Quando però la prescrizione corra contro minori non emancipati o contro interdetti, essa non si compie che nel periodo di cinque anni.

Art. 111.

(Art. 17 del testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380).

Gli assegni per il tempo di guerra saranno stabiliti con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 112.

(Art. 9 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637).

Il limite di quattro anni di cui all'art. 9 è portato ad otto anni per gli ufficiali inferiori in servizio permanente, che, per speciali disposizioni di reclutamento, siano stati, anteriormente al 1° aprile 1922, nominati ufficiali dopo aver compiuto il 36° anno di età.

Art. 113.

(Art. 10 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637)

Agli ufficiali di artiglieria e del genio in servizio permanente, che, in seguito a concorso per titoli, furono ammessi al terzo anno dell'accademia militare, è concesso il beneficio dell'aumento di un anno agli effetti dell'anzianità utile per il computo dello stipendio.

Per gli stessi ufficiali non potranno computarsi, complessivamente, più di quattro anni, compreso il servizio militare da essi prestato prima della nomina ad ufficiale.

Art. 114.

(Terzo comma dell'art 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

Per gli ufficiali medici e veterinari in servizio permanente, che compirono da soldati anzichè da ufficiali i rispettivi corsi

di applicazione, il tempo compreso fra la data di ammissione ai detti corsi e quella di nomina ad ufficiale è computato come servizio da ufficiale.

Art. 115.

(Art. 7 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637).

Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo, i quali durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in reparti combattenti, il tempo trascorso nei reparti stessi nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date d'armistizio sui vari fronti, è computato in aumento agli effetti della determinazione dello stipendio.

E' considerato servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'esercito operante: cioè, presso i reparti, i comandi, le intendenze, i servizi e tutti gli enti vari mobilitati alla dipendenza del comando supremo.

Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze, fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo dal 1° novembre 1917 al 4 novembre 1918.

Il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per ferite o malattie dipendenti dalla guerra nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti si considera come passato presso i reparti suddetti.

Il tempo trascorso in prigionia, non dipendente da cause imputabili all'ufficiale, si considera pure come passato presso i reparti combattenti fino alla data del rimpatrio, e, in ogni caso, non oltre le date di armistizio sui vari fronti.

A favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è computato come servizio prestato in reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità (che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi) alle date di armistizio su indicate.

Art. 116.

Secondo e terzo comma dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e primo e secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462).

Agli effetti della determinazione dello stipendio, è considerato come trascorso presso l'esercito operante il tempo

che, dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio, gli ufficiali hanno passato in servizio alla dipendenza della R. Marina operante nelle condizioni seguenti:

a) su Regie navi in armamento (escluse le navi di uso locale adibite ad impiego interno nei porti), o navi da guerra alleate, nonchè su navi mercantili requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento guerresco, le quali navi mercantili furono effettivamente impiegate in servizio di trasporto o di guerra in mare largo;

b) alla dipendenza od in concorso dell'esercito operante;

c) sul litorale adriatico e su quella parte del litorale ionico dichiarato in stato di guerra, per servizi inerenti alla difesa;

d) sul litorale della Libia e nelle Isole dell'Egeo per servizi inerenti alla difesa;

e) su aeronavi armate o presso squadriglie di aviazione limitatamente al personale di volo, sempre quando destinato normalmente a servizi bellici.

Art. 117.

(Art. 8 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e art. 2 e 3 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284).

Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio:

a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella indicata alla precedente lettera *a*), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto.

In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922.

Art. 118.

(Art. 9 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, art. 13 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e art. 24 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48).

I benefici di cui ai precedenti articoli 115, 116 e 117 — che debbono essere goduti una sola volta, o nel grado di ufficiale o in quello di sottufficiale — sono valutati nella determinazione degli stipendi inerenti al grado rivestito al 1° aprile 1922, o nella determinazione del primo stipendio qualora la nomina sia posteriore a tale data.

Gli ufficiali che alla data del 1° aprile 1922 o all'atto della determinazione del primo stipendio avessero raggiunto il massimo dello stipendio inerente al grado rivestito, senza che perciò fosse stato necessario valutare in tutto od in parte i benefici di cui agli articoli 115, 116 e 117, potranno godere dei benefici stessi o della loro rimanente parte, in occasione della successiva promozione.

Il riporto dei predetti benefici non potrà farsi, in ogni caso, che nel grado immediatamente superiore a quello rivestito al 30 novembre 1923.

Invece per gli ufficiali, che sono stati nominati in servizio permanente prima del 24 maggio 1915, i benefici, o la parte di essi, che non abbiano dato luogo ad effettivo miglioramento economico dal 1° aprile 1922 in poi, possono essere riportati nei gradi successivi, ma soltanto con effetto non anteriore al 1° luglio 1925.

Art. 119.

(Art. 10 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427).

Gli ufficiali delle categorie in congedo chiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) dei benefici indicati agli articoli 115, 116 e 117, avranno il trattamento stabilito dagli articoli stessi in occasione del loro primo richiamo alle armi, fatta eccezione per il periodo di richiamo di cui al primo comma del precedente art. 51.

Art. 120.

(Art. 28 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, sostituito dall'art. 9 R. decreto del 17 maggio 1923, n. 1284, e art. 24 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48).

Agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe giornaliere pei sottufficiali (compresi quelli richiamati dal congedo), si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 115, 116, 117 e 118, ad eccezione dell'ultimo comma dell'art. 118, che è applicabile soltanto ai sottufficiali di carriera che erano tali prima del 24 maggio 1915.

Per sottufficiali di carriera devono intendersi coloro che prima del 24 maggio 1915 rivestivano i seguenti gradi: sergente maniscalco, sergente musicante, vice brigadiere dei carabinieri Reali; sergente maggiore, sergente maggiore maniscalco, sergente maggiore musicante e brigadiere dei carabinieri Reali; maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe e maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali; maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe e maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri Reali; maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe e maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri Reali.

I sottufficiali richiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) i benefici sopra indicati, avranno il trattamento stabilito dagli articoli sopra citati, fermo il disposto del primo comma dell'art. 99.

Art. 121.

(Art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637).

Sono esclusi dai benefici concessi dagli articoli 115, 116 e 117 gli ufficiali ed i sottufficiali, i quali, durante il servizio prestato presso l'esercito o la marina operante, nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione, per delitti commessi nel periodo stesso.

L'esclusione di cui al precedente comma non ha luogo se trattisi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati commessi per negligenza o imperizia o per motivi — escluso quello di lucro — che la legge penale equi

para a negligenza o imperizia, o se trattisi, infine, di condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione, o reintegrazione nel grado.

Art. 122.

(Art. 4 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637).

Dai benefici contemplati negli articoli 115, 116 e 117 sono esclusi gli ufficiali ed i sottufficiali, i quali, durante il servizio prestato presso l'esercito o la marina operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali, a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina, o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego se ufficiali, o dispensati dal servizio se sottufficiali; sempre quando non sia intervenuta reintegrazione nel grado o nell'anzianità, o non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

Art. 123.

(Art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 7 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079).

Le indennità professionali e di servizio speciale per gli ufficiali medici, farmacisti, veterinari e del ruolo tecnico di artiglieria sono conservate, finchè rimangono in servizio permanente, a coloro che ne erano provvisti alla data 1° dicembre 1923, ed a coloro che sono stati ammessi in base a concorsi indetti prima dell'11 novembre 1923.

Esse sono sospese in tutti i casi nei quali lo stipendio è ridotto o sospeso, e durante l'aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio.

Art. 124.

(Sesto comma dell'art. 178 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Gli ufficiali generali, che al 1° dicembre 1923 percepivano l'indennità per spese di alloggio, la conservano fino a che rimangono in servizio permanente o acquistino diritto all'indennità maggiore.

Art. 125.

(Art. 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, primo e secondo comma, e art. 114 terzo comma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).

L'assegno personale, di cui all'art. 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è conservato fino a quando verrà riassorbito dagli aumenti, che, per effetto di promozioni di grado o della maturazione di periodi d'anzianità nei singoli gradi, si verificano in qualsiasi degli emolumenti, dovuti agli interessati alla data 1° dicembre 1923.

Le indennità di qualsiasi specie, soppresse in virtù del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e computate per la determinazione dell'assegno personale, saranno dedotte dall'assegno stesso quando cessi la funzione per cui erano corrisposte, quando si verifichi trasferimento dalla sede nella quale erano assegnate, e, in generale, in ogni caso in cui venga meno la condizione che ne giustificava la concessione.

Art. 126.

Gli aiutanti di battaglia ricevono il trattamento stabilito per il grado di maresciallo maggiore, al quale sono equiparati.

Art. 127.

I maestri d'arme (di 3ª, 2ª e 1ª classe), che sono mantenuti in servizio fino al compimento degli anni di servizio per il collocamento a riposo, ricevono il trattamento stabilito per il grado di maresciallo (ordinario, capo e maggiore) al quale sono equiparati.

Art. 128.

Ai sottufficiali dei carabinieri Reali, riassunti in servizio dal congedo illimitato per essere adibiti ai depositi di esplosivi, spettano i normali assegni del loro grado, e le indennità stabilite per l'arma propria.

Art. 129.

(Art. 1, sesto comma, del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1606)

Ai sottufficiali dei carabinieri Reali, riassunti in servizio dal riposo a senso del R. decreto 18 settembre 1924,

n. 1606, per essere adibiti a lavori d'ufficio, sono dovuti lo stipendio e le indennità spettanti ai sottufficiali delle altre armi e non quelli dell'arma propria.

Art. 130.

Ai militari del soppresso Corpo invalidi e veterani sono dovuti gli assegni previsti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3098.

La paga giornaliera per il grado di furiere maggiore è di L. 13.

Art. 131.

Sono abrogati il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380; e, per quanto riguarda i militari del R. esercito, il R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, il R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il R. decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284, il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1737, e tutte le altre disposizioni che contrastano con quelle del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA I.

UFFICIALI.

Stipendio - Supplemento di servizio attivo - Indennità militare — Indennità militare speciale (4) — Assegno per spese di rappresentanza.

Grado gerarchico	GRADO MILITARE	Anni richiesti per gli aumenti di stipendi	Stipendio	Supplemento di servizio attivo	Indennità militare: Intera	Indennità militare: Ridotta (2) per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura	Indennità militare: Ridotta (3) per gli ufficiali obbligati ad alloggiare in edifici militari	Indennità militare speciale per l'arma dei CC. RR.	Assegno per spese di rappresentanza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Maresciallo d'Italia . .	-	46,000	13,000	20,000	17 850	—	—	10,000
2	Generale d'armata (1).	- -	36,500	11,500	9,000	6,850	—	—	6,000
3	Generale di Corpo di armata		32,000	10,500	7,200	5,500	—	—	4,800
4	Generale di divisione e tenente generale . .	—	27,500	9,500	6,700	5,140	—	—	2,400
5	Generale di brigata e maggior generale . .	0 4	21,000 23,000	7.500	6,200	4,730	—	—	1,200
6	Colonnello.	0 4 4	17,800 19,000 20,500	5,500	5,700	4,370	5,035	2,800	600
7	Tenente colonnello . .	0 4 4	16,000 16,800 17,800	4,200	5,200	3,950	4,575	2,400	—
8	Maggiore	0 4 4 4	13,700 14,300 15,100 16,000	3,500	4,700	3,580	4,140	2 200	—
9	Capitano.	0 4 4 4	11.600 12,200 12,900 13,700	2.800	3,700	2,810	3,255	2,800	—
10	Tenente.	0 3 3 4	9,500 10,100 10,800 11,600	2,100	2,600	1,980	2,290	1,500	—
11	Sottotenente.	0 2	7,000 7,600	1,700	2,400	1,820	2,110	1,200	—
	Maestro direttore di banda e maestro di scherma.	2 3 3	8,200 8,800 9,500						

ANNOTAZIONI.

(1) Gli assegni spettanti ai generali comandanti designati di armata sono stabiliti dall'art. 43 e dall'art. 51, ultimo comma, del presente testo unico.

(2) Per gli ufficiali generali, gli ufficiali dei carabinieri Reali e gli ufficiali dei depositi allevamento quadrupedi quando sono provvisti di alloggio in natura.

(3) Per gli ufficiali — non compresi nella precedente nota (2) — che per disposizioni regolamentari o per riconosciute necessità di servizio siano obbligati ad alloggiare in edifici militari.

(4) Agli ufficiali addetti ai reparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena, ed ai maestri direttori di banda spetta l'indennità militare speciale, che è prevista rispettivamente dagli articoli 30 e 31 del presente testo unico.

TABELLA II.

MARESCIALLI (esclusi quelli dei carabinieri Reali).

Stipendio - Supplemento di servizio attivo — Indennità militare

GRADO	Anni richiesti per gli aumenti di stipendio	Stipendio	Supplemento di servizio attivo	Indennità militare
Maresciallo maggiore. .	0	7,400	1,400	
	4	8,100	1,470	
	4	8,800	1,540	
	4	9,500	1,610	
	4	10,200	1,680	
	3	10,900	1,750	
Maresciallo capo	0	6,300	1,180	630
	4	6,700	1,220	
	4	7,200	1,270	
	3	7,700	1,320	
Maresciallo ordinario . .	0	5,400	980	
	4	5,800	1.020	
	4	6,300	1.070	
	4	6,800	1,120	

ANNOTAZIONI.

Agli attuali aiutanti di battaglia spetta il trattamento stabilito pei marescialli maggiori.

(Art. 59 primo comma, del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1037).

I marescialli, che, al compimento del 35° anno di servizio, sono trattenuti nella posizione di servizio sedentario, percepiscono — a decorrere dal 36° anno di servizio — una indennità speciale annua di L. 700, computabile agli effetti della pensione. Essa è regolata come lo stipendio.

TABELLA III.

SERGENTI MAGGIORI E SERGENTI.

Paga giornaliera — Indennità militare.

GRADO	Anni di effettivo servizio militare richiesti per gli aumenti della paga giornaliera.	Paga giornaliera	Indennità militare
Sergente maggiore	0	11 —	510
	7	12 —	
	9	13 —	
	12	14 —	
	15	15 —	
Sergente	0	8 —	360
	4	10.50	

ANNOTAZIONI.

Le paghe sopraindicate debbono essere aumentate del 10 per cento.

Tale aumento non è computabile ai fini della pensione, e non è dovuto nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

Esso non è neppure computabile agli effetti della indennità prevista dalla legge sullo stato dei sottufficiali per coloro che sono congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto ad impiego civile od a pensione.

TABELLA IV.

CAPORALI E SOLDATI.

Paga giornaliera

GRADO	Paga giornaliera
Caporale maggiore zappatore, musicante, trombettiere, tamburino e maniscalco	0.80
Caporale maggiore	0.75
Caporale zappatore, musicante, trombettiere, tamburino maniscalco, appuntato musicante, tamburino e maniscalco	0.60
Caporale e maniscalco	0.55
Appuntato, zappatore, trombettiere e tamburino	0.45
Soldato (e uomini fuori forza)	0.40
Soldati delle compagnie di disciplina di punizione	0.35

TABELLA V.

MARESCIALLI DEI CARABINIERI REALI.

Stipendio - Supplemento di servizio attivo - Indennità militare Indennità militare speciale

GRADO	Anni richiesti per gli aumenti di stipendio	Stipendio	Supplemento di servizio attivo	Indennità militare	Indennità militare speciale
	0	8,000	1,570		
	4	8,700	1,640		
Maresciallo d'alloggio maggiore	4	9,500	1,720		1,100
	3	10,300	1,800		
	3	11,100	1,880		
	0	7,100	1,370		
	3	7,500	1,410		
Maresciallo d'alloggio capo . .	3	8,000	1,460	630	1,050
	3	8,500	1,510		
	3	9,000	1,560		
	0	6,400	1,190		
	3	6,700	1,220		
	3	7,000	1,250		
Maresciallo d'alloggio.	3	7,300	1,280		950
	3	7,600	1,310		
	3	7,900	1,340		

ANNOTAZIONI.

Ai marescialli dei carabinieri Reali spetta una indennità vestiario giornaliera, che è stabilita dall'art. 94 del presente testo unico.

Ai marescialli, effettivi allo squadrone carabinieri guardie del Re, è dovuto un soprassoldo giornaliero di L. 2.

Ai marescialli appartenenti all'arma a cavallo spetta un soprassoldo giornaliero di L. 0.50.

TABELLA VI.

BRIGADIERI E VICE BRIGADIERI DEI CARABINIERI REALI

Paga giornaliera – Indennità militare – Indennità militare speciale
Soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza

GRADO	Anni di effettivo servizio militare richiesti per gli aumenti della paga giornaliera	Paga giornaliera	Indennità militare	Indennità militare speciale	Soprassoldo giornaliero per servizio di P. S.
Brigadiere	0	14 —	540	820	L. 1.
	3	14.50			
	6	15.50			
	9	16.50			
	12	17.50			
	15	18.50			
	18	19 —			
Vice Brigadiere. .	0	13.50	360	730	
	3	14 —			
	6	15 —			
	9	15.50			
	12	16.50			
	15	17 —			

ANNOTAZIONI.

Le paghe sopraindicate debbono essere aumentate del 10 per cento.

Tale aumento non è computabile ai fini della pensione, e non è dovuto nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

Ai brigadieri e vice brigadieri è dovuta una indennità vestiario giornaliera, che è stabilita dall'art. 94 del presente testo unico.

Ai brigadieri e vice brigadieri, effettivi allo squadrone carabinieri guardie del Re, spetta un soprassoldo giornaliero di L. 2.

Ai brigadieri e vice brigadieri dell'arma a cavallo compete un soprassoldo giornaliero di L. 0.50.

Per la corresponsione del soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza provvede l'art. 96 del presente testo unico.

TABELLA VII.

APPUNTATI DEI CARABINIERI REALI, CARABINIERI E ALLIEVI CARABINIERI.

Paga giornaliera — Indennità militare speciale — Soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza.

	Paga giornaliera	Indennità militare speciale (giornaliera)	Soprassoldo giornaliero per servizio speciale di P. S.
Appuntato.			
Non raffermato	9.45		
All'ammissione alla 1ª rafferma triennale	10.50		
Id. id. 2ª id. id.	11.50		
Id. id. 3ª id. id.	12.50		
Al compimento del 3° anno dall'ammissione alla 3ª rafferma triennale	13.50	Agli appuntati L. 1,50 Ai carabinieri raffermati L. 1 —	
Al compimento del 6° anno dall'ammissione alla 3ª rafferma triennale	14.50		
Carabiniere.			L. 1 —
Non raffermato	8.50		
All'ammissione alla 1ª rafferma triennale	9.65		
Id. id. 2ª id. id.	10.40		
Id. id. 3ª id. id.	11.20		
Al compimento del 3° anno dall'ammissione alla 3ª rafferma triennale	11.90		
Al compimento del 6° anno dall'ammissione alla 3ª rafferma triennale	12.50		
Carabiniere ausiliario	7 —		
Allievo carabiniere	5 —		

ANNOTAZIONI.

Le paghe sopraindicate — escluse quelle degli allievi carabinieri — debbono essere aumentate del 10 per cento.

Tale aumento non è computabile ai fini della pensione, e non è dovuto nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

Agli appuntati ed ai carabinieri è dovuta una indennità vestiario giornaliera, che è stabilita dall'art. 94 del presente decreto.

Agli appuntati ed ai carabinieri, effettivi allo squadrone carabinieri guardie del Re, spetta un soprassoldo giornaliero di L. 2.

Agli appuntati ed ai carabinieri dell'arma a cavallo compete un soprassoldo giornaliero di L. 0.50.

Agli allievi carabinieri dell'arma a cavallo è dovuto un soprassoldo giornaliero di L. 0.25.

Per la corresponsione del soprassoldo giornaliero per servizio speciale di pubblica sicurezza provvede l'art. 96 del presente decreto.

N. 220. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 11 aprile 1929 - Anno VII.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero dei lavori pubblici, con determinazione del 25 febbraio 1929, n. 970-2-1913, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato, l'impresa CUCCINIELLO ing. Saverio fu Modestino, da Messina.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 221. — AVANZAMENTO. — **Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali di fanteria. cavalleria, artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficialf). — 11 aprile 1929 - Anno VII.

Con riferimento al paragrafo 71 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926), i seguenti ufficiali sono ammessi agli esami per il rispetrivo avanzamento a scelta facoltativa.

Fanteria.

Maggiore PARENTI Bartolino, 58 fanteria.
Capitano RAGGHIANTI Eugenio, 36 fanteria.
» ZANUSSI Giacomo, 1 fanteria (assegnato scuola guerra quale ufficiale dei corsi).
» D'ANDREA Alfredo, 15 fanteria.
» BERTACCHI Cosimo, 7 centro automobilistico.
» DEL GIUDICE Girolamo, corpo armata Bologna.
» ALDEGHERI Fulvio, 79 fanteria(ass. Ministero guerra).
» ALISA Pasquale, R. C. T. C. Tripolitania.
» SALERNO Giuseppe, 85 fanteria.

Capitano SERRA Mario, 4 alpini.
» RUIZ Y BALESTREROS Giuseppe, 12 fanteria (ass. Ministero guerra).
» CELENTANI Marcello, Divisione militare Catanzaro.
Tenente TESSARI Marco, 8 alpini.
» PREVE Giacomo, 231 fanteria.
» RICCI Riccardo, Scuola centrale di fanteria.
» CAGLIA' Pietro, 75 fanteria (ass. com. stazione militare Siracusa).
» SANTI Angelo, 74 fanteria (ass. direz. art. corpo armata di Udine).
» FUCCI Luigi, 51 fanteria.
» LATINI Renato, Distretto militare di Ferrara.
» GARGIOLLI Adalberto, Accademia militare fanteria e cavalleria.

Cavalleria.

Maggiore MAZZA Mario, Piemonte Reale cavalleria.
Tenente D'ALESSADRO Oronzo, R. C. T. C. Tripolitania.
» GAMBAROTTA Giuseppe, Savoja cavalleria.
» PINDINELLI Raffaele, Savoja cavalleria.
» GAROFOLI Federico, Scuola di guerra.
» CRIPPA Ettore, Scuola d'applicazione di cavalleria.

Artiglieria.

Maggiore ANSALDO Nicola, 1 costa.
» SCIOMACHEN Mario, Scuola di guerra.
Capitano BOCCIA Gino, Com. art. corpo armata Udine.
» RAUDINO Salvatore, Scuola applic. artiglieria e genio.
» WIEL Giovanni, 20 campagna.
» RAPAZZINI Pietro, 1 pesante.

Genio.

Maggiore CALLIGARIS Luigi, Officina costruzioni Pavia.
Capitano FEDELE Francesco, 2 radiotelegrafisti.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 222. — AVANZAMENTO. — **Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa degli ufficiali dei corpi sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti), commissariato (ruolo ufficiali commissari e sussistenza) e amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 aprile 1929 - Anno VII.

Con riferimento al paragrafo 71 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926), i seguenti ufficiali dei corpi sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti), commissariato (ruolo ufficiali commissari e sussistenza) e di amministrazione sono ammessi agli esami per il rispettivo avanzamento a celta facoltativa:

Corpo sanitario.

Ufficiali medici.

Maggiore SORBARA Emilio, Ospedale militare Catanzaro.
» VIGGIANO Alfredo, Infermeria presid. Gorizia.
Capitano MEINERI Luigi, in servizio presso R. Aeronaut.
» FAILLA Giovanni, Ospedale milit. princ. Bologna.
» SILLETTI Edoardo, Osped. milit. princ. Verona.
» GIANNOTTI Lino, Osped. milit. princip. Firenze.
» BIANCHINI Accrisio, Osped. mil. princ. Firenze.
» REITANI Ugo, Direz. sanità milit. Alessandria.
» SCAMBIA Giovanni, Osp. mil. second. Catanzaro.
» PECORARIO Raffaele, Osp. mil. princip. Firenze.
» MORINO Enrico, 92 reggimento fanteria.
» MASSIMO Francesco, Osped. mil. princ. Napoli.
» RIGHI Giuseppe, Ospedale milit. princip. Firenze.
» TEDESCHI Nicola, Osped. milit. princ. Bologna.

Ufficiali chimici-farmacisti.

Maggiore ACCOSSATO Ermenegildo, Direz. ospedale militare Savigliano.
Capitano GIORGI Giorgio, Istituto chimico-farmac. milit.
» D'ALESSANDRO Luigi, Direz. ospedale militare principale Bologna.
» ZINI Giovanni, Ospedale milit. princip. Torino.

Corpo di commissariato.

Ufficiali commissari.

Maggiore DELITALA Gonario, R. C. T. C. Cirenaica.
Capitano DEIDDA Ignazio, R. C. T. C. Cirenaica.
Tenente MOBILIA Antonio, Direz. commiss. corpo armata Milano.

Ufficiali di sussistenza.

Maggiore GRASSI Emilio, consegn. panificio milit. Padova.
Capitano LIPPI Giuseppe, Direz. commissar. corpo armata Firenze.
» APREA Achille, consegn. molino Aldifreda.
» CANNI Vincenzo, 8 compagnia sussistenza.
» MAIRA Rosario, Direz. commissar. corpo armata Torino.
Tenente CASERTANO Stefano, R. C. T. C. Cirenaica.
» BORDONE Alberto, R. C. T. C. Cirenaica.

Corpo di amministrazione.

Maggiore PICCIOTTO Tommaso, Ufficio amministr. person. milit. vari.
Capitano MOTTOLA Giovanni, 31 reggimento fanteria.
» VINCENTI MARERI Ippolito, 8 centro automob.
» TONDI Antonio, Legione CC. RR. Firenze.
» SAPPINO Umberto, Reggimento pontieri lagun.
» DE STEFANO Antonio, Comando distretto milit. Benevento.
» SCOVAZZI Renato, Ufficio contabilità revis. Corpo armata Alessandria.
» PASQUI Enrico, 13 regg. artiglieria da campagna (assegnato Ministero guerra).
» FUSCO Paolo, 27 reggimento art. da campagna.
» FRANCHI Fenzio, Comando distretto Ascoli Piceno.
» DELLA SETA Enrico, Comando distretto militare Roma.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

Composizione delle Commissioni.

1. — Le quattro commissioni alle quali è affidato l'esame dei lavori presentati sono così costituite:

A). — *Per le materie di organica, tattica e fortificazione*:

Gener. di brigata comm. Francesco FOSCHINI, *presidente.*
Colonn. di fanteria comm. Giacomo APPIOTTI, *membro.*
Colonn. di artiglieria cav. Edoardo UVA, *id.*
Ten colonn. di S. M. cav. Carlo BOLLEA, *id.*
Ten. colonn. del genio cav. Flavio GIOIA, *id.*

B) — *Per le materie di armi portatili, artiglieria.*

Colonn. di artiglieria cav. Luigi GUCCI, *presidente.*
Ten. colonn. di artiglieria cav. Enrico PITASSI, *membro.*
Ten. colonn. di fanteria cav. Domenico BARBATO, *id.*

C) — *Per le materie di topografia, speciale del genio, automobilismo.*

Gener. di brigata comm. Arturo GIULIANO, *presidente.*
Colonn. del genio cav. Augusto LUSSIANA, *membro.*
Colonn. di fanteria cav. Arturo TARANTO, *id.*
Ten. colonn. di artiglieria cav. Paolo OTTONE, *id.*
Ten. colonn. del genio cav. Alberto CAMPANINI, *id.*

D) — *Per le materie di amministrazione e contabilità*:

Colonn. di amministraz. cav. Orazio MONACO, *presidente.*
Ten. colonn. commissario cav. Arturo RINALDI, *membro.*
Ten. colonn. amministraz. cav. Enrico BERTINI, *id.*

Modalità di funzionamento delle Commissioni.

2. — I singoli testi saranno trasmessi ai presidenti delle competenti commissioni a cura di questo Ministero.

3. — Il presidente di ciascuna commissione si assicurerà che ogni lavoro pervenutogli sia privo del nome dell'autore

o di altre indicazioni atte a farlo riconoscere, segnalando a questo Ministero, prima di procedere all'esame ed alla classifica dei lavori, quelli non rispondenti a tali norme.

Fanno, naturalmente, eccezione i testi attualmente già in uso, come è detto al n. 3 della predetta circolare 535.

4. — Il presidente provvederà ad esaminare i singoli lavori ed a farli esaminare dai componenti della commissione trasmettendo loro i lavori.

Assicuratisi che i testi presentati rispondano ai requisiti di cui al n. 4 della citata circolare, sia il presidente che i membri, ciascuno per proprio conto, attribuiranno loro un voto espresso in ventesimi. Il punto di classifica definitivo risulterà dalla media dei voti così espressi.

5. — I presidenti delle singole commissioni hanno facoltà di convocare la rispettiva commissione in sedute plenarie per addivenire al conferimento del punto di classifica definitivo.

6. — A cura di ciascun presidente, saranno raccolti i risultati dell'esame compiuto dalla commissione in un verbale, nel quale, per ciascuna materia, saranno formulati: il giudizio definitivo sui lavori, la classifica e la conseguente proposta di assegnazione dei premi.

Tale verbale dovrà pervenire al Ministero della guerra (comando del Corpo di Stato Maggiore - ufficio Addestramento) insieme ai lavori esaminati.

7. — Il Ministero pubblicherà sul *giornale militare* i nomi degli ufficiali risultati vincitori e l'ammontare dei premi ad essi devoluti.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 225. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso per l'abilitazione a condurre caldaie a vapore.** — (Direzione generale di sanità militare). — 11 aprile 1929 - Anno VII.

1. — E' istituito un corso speciale allo scopo d'impartire l'istruzione teorica e pratica ai militari di truppa delle compagnie di sanità destinati a condurre le caldaie a vapore in uso presso gli stabilimenti sanitari militari.

Il corso si svolgerà, annualmente, presso il reggimento ferrovieri del genio in Torino ed avrà la durata di tre mesi. Il comando del corpo d'armata di Torino provvederà alla designazione dei locali per lo svolgimento del corso e all'accasermamento dei militari che dovranno frequentarlo.

2. — Possono prendere parte al corso i militari di truppa di sanità che abbiano ottenuto il passaggio dal 1° al 2° corso di scuola media inferiore, che ne facciano domanda per la prescritta via gerarchica e che alla data dell'inizio del corso abbiano compiuto un periodo di servizio di tre mesi. Saranno però esclusi coloro i quali verranno effettivamente ammessi a fruire del beneficio della ferma riducibile.

Le domande, corredate dalle copie del foglio matricolare, di un succinto rapporto informativo redatto dal comandante della compagnia circa i precedenti militari e l'occupazione, o impiego, ricoperto prima di venire alle armi, nonchè di tutti i documenti che l'interessato intendesse esibire circa gli studi compiuti e le sue attitudini professionali, saranno trasmesse direttamente al comando del reggimento ferrovieri del genio, il quale provvederà a scegliere i militari che dovranno seguire il corso nel numero fissato di volta in volta dal Ministero.

Qualora il numero delle domande sia inferiore al fabbisogno, ciascuna direzione di sanità comanderà di autorità a seguire il corso il numero di militari che sarà indicato dal Ministero.

3. — Il corso avrà lo sviluppo teorico e pratico che risulta dal seguente programma sommario:

1° *Nozioni sul sistema metrico decimale.*

2° *Cenni sui combustibili.*

3° *Combustione.*

4° *Focolari e forni.*

5° *Camini e condotti del fumo.*

6° *Descrizione di caldaie e generatori di vapore.*

7° *Accessori delle caldaie.*

8° *Apparecchi ausiliari.*

9° *Apparecchi di controllo.*

10° *Condotta delle caldaie.*

11° *Pulizia e manutenzione ordinaria delle caldaie.*

12° Esame delle caldaie in uso presso gli stabilimenti sanitari militari e cioè: Stufe Giannolli - Autostufe Vittoria - Autobagni - Autopotabilizzatori - Potabilizzatori someggiati - Autoclavi per la disinfezione, ecc.

13° Disposizioni regolamentari sui seguenti argomenti: Denuncie - Accessori prescritti dal regolamento - Visite e prove in officina e sul posto di lavoro - Targa del costruttore - Bollo regolamentare - Libretto delle verifiche.

14° Condotta del fuoco - Guarnizioni e loro messa in opera - Smontatura e montatura delle porte di visita e delle porticine di pulizia - Visita interna di caldaia murata - Impiego dell'allargatubi - Pulitura di un forno, di un corpo cilindrico e di un fascio tubolare - Ripassatura della rubinetteria.

15° Descrizione di una motrice a vapore e modo di funzionamento - Messa in marcia del motore e suo arresto - Regolatori - Inversione di marcia - Distribuzioni a cassetto e a valvole.

4. — Alla fine del corso gli allievi saranno sottoposti ad un esame teorico pratico circa gli insegnamenti svolti durante il corso, innanzi ad una Commissione composta di membri designati dal comando del reggimento ferrovieri del genio e della quale farà parte un rappresentante dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione, designato dal Ministero dell'economia nazionale. Agli allievi

che avranno superato il detto esame sarà rilasciato un brevetto avente i requisiti e la validità stabilita dal Ministero dell'economia nazionale.

5. — Alle spese necessarie per provvedere gli allievi del materiale occorrente per seguire il corso, nonchè a tutte le spese dello stesso, che si prevedono nella somma di L. 60 per ciascun allievo, sarà provveduto a carico del capitolo « spese di mantenimento degli ammalati, ecc.».

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 226. — TRASPORTI. — **Indirizzo da adottare per le spedizioni di materiali destinati al Centro chimico militare.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 11 aprile 1929 - Anno VII.

Si avverte che tutte le spedizioni di materiali destinati al Laboratorio, ovvero al Magazzino del centro chimico militare, devono essere appoggiate:

— allo scalo di Roma-Termini, le spedizioni a colletame a grande velocità;

— allo scalo di Roma-S. Lorenzo, le spedizioni a colletame a piccola velocità, nonchè quelle a vagone completo a grande ed a piccola velocità.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 31 marzo 1929 - Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Alessandria. .	Al comune di Cassano Spinola è aggregato il comune di Gavazzana, nonchè la zona di territorio del comune di Sardigliano comprendente le sorgenti delle acque solfuree e delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 16 novembre 1928 dall'ingegnere capo del genio civile di Alessandria.	n. 314 28 febbraio 1929	73
Alessandria. .	I comuni di Passerano, Primeglio-Schierano e Marmorito, eccettuata la parte di territorio delimitata in tinta viola nella pianta topografica vistata in data 12 gennaio 1929 dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Alessandria, sono riuniti in unico comune con denominazione « Passerano-Marmorito » e capoluogo Passerano. L'anzidetta parte di territorio del comune di Marmorito è aggregata al comune di Aramengo.	n. 315 28 febbraio 1929	74
Aosta. . . .	Il comune di Quart è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Quarto Praetoria ».	n. 313 28 febbraio 1929	73
Aosta. . . .	I comuni di Colleretto Parella, Lorenzè, Parella, Quagliuzzo e Strambinello, sono riuniti in unico comune denominato « Pedanea » con sede del capoluogo Parella.	n. 306 28 febbraio 1929	73
Bolzano . . .	I comuni di Funès e Tiso sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Funès ».	n. 288 18 febbraio 1929	72

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Bolzano . . .	Il comune di Cornedo è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Cornedo all'Isarco ».	n. 320 25 fsbbraio 1929	74
Catanzaro . .	Il territorio pertinente al comune di Dasà anteriormente all'emanazione del R. decreto 21 giugno 1928, n. 1685 è distaccato dal comune Acquaro ed è ricostituito in comune autonomo con denominazione e capoluogo « Dasà ».	n. 258 11 febbraio 1929	72
Como	Il comune di Rezzo Cavargna, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Val Rezzo ».	n. 262 14 febbraio 1929	72
Cuneo. . . .	I comuni di Lisio e Viola sono riuniti in unico ente con denominazione e capoluogo « Viola ».	n. 266 4 febbraio 1929	72
Macerata. . .	I comuni di Gagliole e Castelraimondo sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Castelraimondo ».	n. 265 4 febbraio 1929	72
Macerata. . .	I comuni di Apiro e Poggio San Vicino sono riuniti in unico comune con denominzaione e capoluogo « Apiro ».	n. 286 11 febbraio 1929	72
Messina . . .	I comuni di Militello Rosmarino, Sant'Agata di Militello e San Marco d'Alunzio sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Sant'Agata di Militell o».	n. 264 28 febbraio 1929	72
Milano . . .	La denominazione del comune di Renate è modificata in « Renate-Veduggio ».	n. 287 14 febbraio 1929	72
Napoli . . .	I comuni di Frignano Maggiore e Frignano Piccolo e la parte di territorio del comune di San Marcellino, contrassegnata con la lettera A e delimitata nella pianta planimetrica, vistata dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Caserta in data 13 aprile 1928, sono riuniti in unico comune denominato « Frignano », con la sede municipale a Frignano Maggiore.	n. 303 18 febbraio 1929	73

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
	Il rimanente territorio del comune di San Marcellino nonchè la frazione Ducenta del comune di Lusciano e Ducenta, contrassegnata con la lettera B e delimitata nella pianta anzidetta, sono aggregati al comune di Trentola. I comuni di Carinaro, Gricignano di Aversa e la frazione Lusciano del comune di Lusciano e Ducenta, contrassegnata con la lettera C e delimitata nella pianta già richiamata, sono aggregati al comune di Aversa.		
Napoli . . .	I comuni di Casalnuovo di Napoli e Licignano di Napoli, nonchè le parti di territorio dei comuni di Afragola, Napoli e Pomigliano d'Arco, delimitate giusta la pianta planimetrica vistata il 12 gennaio 1929 dall'ingegnere capo della sezione tecnica catastale di Napoli, sono riuniti in unico comune denominato « Casalnuovo di Napoli ».	n. 316 25 febbraio 1929	74
Novara . . .	Il comune di Campello Monti è aggregato a quello di Valstrona.	n. 317 18 febbra o 1929	74
Pesaro. . . .	I comuni di Candelara, Fiorenzuola di Focara, Ginestreto, Novilara e Pozzo Alto sono aggregati a quello di Pesaro.	n. 285 25 febbraio 1929	72
Rovigo . . .	I comuni di Loreo e Rosolina sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Loreo ».	n: 263 21 febbraio 1929	72
Savona . . .	I comuni di Albisola Superiore e di Ellera sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Albisola Superiore ».	n. 289 18 febbraio 1929	73

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Torino. . . .	Il comune di Campiglione è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Campiglione-Fenile ».	n. 318 21 febbraio 1929	74
Trento. . . .	I comuni di Cologna-Gavazzo, Pranzo, Tenno e Ville del Monte sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Tenno ».	n. 292 18 febbraio 1929	73
Treviso . . .	Il comune di Piavon è aggregato a quello di « Oderzo ».	n. 304 11 febbraio 1929	73

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 7ª, anno 1929, circolare 85:

A pagina 278, depennare il tenente MERLIN AMORE Giuseppe del 7 alpini.

Dispensa 13ª, anno 1929, circolare 180:

A pag. 541, terzultima riga « 1828 » anzichè 1928.

Dispensa 13ª, circolare 183, anno 1929:

A pag. 551 depennare CELLONI Giovanni.

A pag. 556 depennare TOBIA Diamante e RUGGERI LADERCHI Cesare.

Dispensa 13ª, anno 1929, circolare 185:

A pagina 561, al quinto capoverso, ove dice: « categorico 583 » leggasi: «-categorico 584 ».

Dispensa 13ª, anno 1929, circolare 185:

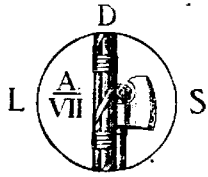
A pag. 561, al 6° e 7° capoverso, dopo le parole « senza fodera » aggiungere « e con cordone ».

Dopo l'8° capoverso aggiungere:

« L'astuccio senza fodera e senza cordone al successivo categorico 195 e al prezzo di L. 17. Il cordone per astucci da carte al successivo categorico 196 e al prezzo di L. 8.

L'attuale cordone di cui al categorico 57 e la fodera di cui al categorico 80 passano rispettivamente ai categorici 585 e 586 della Sezione *D* della stessa categoria II ».

Al 9° capoverso, dopo le parole « cioè provvisti di fodera » aggiungere: « e di cordone ». Allo stesso capoverso: dopo le parole « gli astucci e le fodere » aggiungere: « e i cordoni ».



PREZZO L. 2 —

(2509) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — 1929 - ANNO VII — 19 APRILE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 227 – **8 aprile 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 7 posti di regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe . . . . . *Pag.* 742

» 228 – **18 aprile 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme, motomezzi e biciclette . . . . . » 746

» 229 – **18 aprile 1929** – Anno VII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 746

» 230 – **18 aprile 1929** – Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del berretto di panno turchino da marescialli dei carabinieri reali con distintivo di grado e senza fregio . . . . . » 747

» 231 – **18 aprile 1929** – Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO — Adozione della copertura di tela per chepì » 749

» 232 – **18 aprile 1929** – Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Prezzo di tariffa per il taglio di modelli di cartone (patrons) per oggetti di corredo per la truppa » 752

» 233 – **18 aprile 1929** – Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 752

N. 234 - 18 aprile 1929 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli di anzianità per il 1927 degli ufficiali in congedo - Volume II - Parte 5ª *Pag.* 753

» 235 - 18 aprile 1929 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio automobilistico - Vol. I - Descrizione, manutenzione ed impiego dei mezzi automobilistici - Alleg. IV - Trattore Pavesi mod. 1925 » 753

» 236 - 18 aprile 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Concorso per titoli per l'ammissione al corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1929. . . . . » 755

» 237 - 18 aprile 1929 - Anno VII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO — Mense allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali. . . . . » 758

» 238 - 18 aprile 1929 - Anno VII — TRASPORTI. — Spedizione degli abiti civili delle reclute . . . . . » 759

» 239 - 18 aprile 1929 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare del concorso ippico di Palermo . . . . . » 761

NOTIFICAZIONE . . . . . » 761

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 764

Circolare N. 227 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 7 posti di regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 8 aprile 1929 - Anno VII. (*Gazzetta ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1929 - Anno VII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visti i Regi decreti 19 ottobre 1923, n. 2316, e 30 dicembre 1923, n 2903, sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3241, che consente un reclutamento straordinario di magistrati militari e riconosciuta l'opportunità di far luogo a tale reclutamento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di Regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe (grado 10°), con lo stipendio annuo di L. 9500 e col supplemento di servizio attivo di L. 2100 annue.

Art. 2.

A termini dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1928, n. 3241, in epigrafe citata, al concorso potranno prendere parte gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, laureati in giurisprudenza, che abbiano età non superiore ai 35 anni.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra tale limite di età è elevato a 40 anni.

Al concorso in parola possono inoltre essere ammessi gli attuali cancellieri capi della giustizia militare, laureati in giurisprudenza, provenienti dal vecchio ruolo del personale civile della giustizia militare, anche se abbiano superato il limite di età stabilito per tutti gli altri concorrenti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili, sezione 2ª), non oltre il termine di 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio del candidato.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita, debitamente legalizzata;

2° certificato, rilasciato da un medico militare, in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e anche fisicamente idoneo pel servizio in Colonia;

3° diploma originale di laurea in giurisprudenza;

4° foglio di congedo militare o copia dello stato di servizio mod. 53;

5° quietanza di un Ufficio del registro, da cui risulti che il candidato ha pagato la tassa di L. 50 per l'ammissione al concorso, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Art. 4.

Gli esami consistono in prove scritte ed orali.

Le prove scritte avranno luogo in Roma non prima del mese di giugno del corrente anno, nella sede del Tribunale supremo militare, e verteranno sulle seguenti materie:

a) diritto penale militare;

b) diritto penale comune;

c) diritto civile.

Le prove orali, oltre che sulle materie sopra indicate, verteranno sulla procedura penale militare e comune, sul diritto amministrativo e sul diritto costituzionale.

Art. 5.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sei decimi di voti in ciascuna prova scritta.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno riportato una media di non meno di sette decimi nell'insieme delle prove scritte ed orali e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Art. 6.

Per quanto concerne le formalità inerenti allo svolgimento delle prove di esame, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà stabilita secondo l'ordine dei punti risultanti dalla media dei voti riportati dai candidati.

A parità di merito, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi sette classificati nella graduatoria.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei, approvata con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 8.

A termini dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1928, n. 3241, le funzioni giudiziarie non possono essere conferite se non dopo il tirocinio di almeno sei mesi presso gli uffici giudiziari militari.

Sono dispensati dal tirocinio i vincitori del concorso che abbiano prestato servizio in uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.

Alla fine del tirocinio sarà accertata, dalla Commissione permanente per il personale della giustizia militare, l'idoneità degli aspiranti.

Quelli dichiarati idonei, otterranno la nomina stabile all'impiego di ruolo cui aspirano.

Quelli, invece, non dichiarati idonei saranno ammessi a compiere un secondo periodo di tirocinio di sei mesi, al termine del quale se riconosciuti idonei saranno nominati come innanzi, e se dichiarati inidonei, saranno dispensati dal servizio.

Art. 9.

Giusta le vigenti norme legislative, durante il periodo di tirocinio, di cui al precedente articolo, gli interessati conserveranno lo stipendio di cui sono provvisti, le indennità di cui fruiscono ed il supplemento di servizio attivo. Se però il grado di cui sono rivestiti, nel ruolo di provenienza, sia superiore al 10°, competerà loro il supplemento di servizio attivo nella misura per quest'ultimo grado stabilita.

I vincitori del concorso, poi, nominati nella magistratura militare, ed aventi, nel ruolo di provenienza, grado superiore al 10°, conserveranno lo stipendio di cui sono provvisti e soltanto percepiranno il supplemento di servizio attivo nella misura stabilita per il grado 10° stesso.

Art. 10.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e sarà pure designato il funzionario che dovrà esercitare le funzioni di segretario.

Ai candidati ammessi al concorso, sarà, mediante lettera raccomandata, comunicata la data in cui avranno inizio le prove scritte di esame.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 228. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle gomme, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 18 aprile 1929 - Anno VII.

A seguito della circolare 217 del *giornale militare* c. a. e con riferimento alle disposizioni della circolare 453 *giornale militare* 1928 (ultimo capoverso - Titolo I), si comunica la seguente variazione verificatasi nei listini della Ditta Pirelli:

In data 22 marzo 1929 è stato emesso un supplemento al listino n. 894 *B*, relativo a « pneumatici Superflex Cord a cerchietti (Straight-Side a bassa pressione) tipi per carichi leggeri ».

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 229. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). - 18 aprile 1929 - Anno VII.

Sono state apportate le seguenti modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Cambio di denominazione:

Legione Catanzaro — La compagnia di Cotrone ha assunto la nuova denominazione di CROTONE.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 230. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del berretto di panno turchino da marescialli dei carabinieri reali con distintivo di grado e senza fregio.** — (Direzione generale servizi logistici). – 18 aprile 1929 – Anno VII.

E' adottato un berretto di panno turchino da marescialli dei RR. CC. con distintivo di grado e senza fregio, in sostituzione di quello attuale di cui al categorico 811 della sezione D - categoria I - del nomenclatore del materiale dei servizi logistici.

Descrizione.

Detto berretto è identico, per foggia e per materia prima a quello dei carabinieri, di cui alla circolare n. 46 del *giornale militare* 1924. Differisce per avere:

a) i montanti, anzichè di panno scarlatto da mostreggiatura, sono in cordoncino di metallo bianco argentato e seta nera del diametro di mm. 3;

b) il distintivo da maresciallo in metallo bianco argentato e seta nera, alto mm. 16;

c) il soggolo avente l'altezza di mm. 25 sul quale è praticata, all'estremità, un'asola per il passaggio del gambo dei bottoni laterali;

d) i bottoni di metallo bianco a forma schiacciata, anzichè di forma bombè.

Il berretto viene costruito su misura, e dovrà essere inventariato al categorico 906 della sezione D - categoria I - del suddetto nomenclatore.

L'attuale berretto di cui al categorico 810 della stessa sezione D passa al categorico 1679 della sezione H.

Segue il conto di costruzione:

Conto di costruzione
del berretto guarnito di panno turchino per marescialli dei carabinieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40 . . .	m.	0,13	86 —	11,180
Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,40.	»	0,007	76 —	0,532
Tela cotone tinta nera alta m. 0,87.	»	0,16	6 —	0,960
Tela linone dura candida da rinforzi alta m. 1,20	»	0,13	11 —	1,430
Cordoncino metallo bianco argentato e seta nera diametro mm. 3	»	0.30	2,35	0,705
Gallone metallo bianco argentato e seta nera alto mm. 16	»	0,60	3,20	1,920
Bottoni piccoli di metallo bianco	n.	2 —	0,20	0,40
Soggoli pelle verniciata nera per berretti	»	1 —	1,60	1,60
Visiera pelle verniciata nera per berretti.	»	1 —	2,20	2,20
Fascia d'alluda per berretti. .	»	1 —	2 —	2 —
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	4,250
			Prezzo di costo . . . L.	27,177
			Prezzo di conteggio . . . L.	27,20

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture esterne e il cotone per quelle interne.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 231. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della copertura di tela per chepì.** — (Direzione generale servizi logistici). — 18 aprile 1929 - Anno VII.

E' adottata per la truppa la seguente copertura di tela per chepì:

La copertura di tela per chepì si compone di un tondino ovale e di una fascia. La fascia ed il tondino sono uniti fra loro con una doppia cucitura a macchina. Nella parte anteriore, in alto, nella cucitura del tondino con la fascia, trovasi un occhiello orizzontale di mm. 20 circa per il passaggio del gambo della nappina. La fascia si divide in due parti: posteriore ed anteriore. Quest'ultima è alquanto più lunga sul davanti in modo da coprire la visiera del chepì. Un cordoncino di cotone color kaki, tenuto all'orlo inferiore della fascia anteriore da una guaina formata mediante la ripiegatura dell'orlo inferiore della fascia anteriore stessa, serve per fermare la copertura del chepì attorno alla visiera.

Le taglie delle coperture sono quattro.

La 1ª taglia corrisponde ai chepì di sviluppo interno di cm. 60-59; la 2ª ai chepì di cm. 58-57; la 3ª ai chepì di cm. 56-55 e la 4ª ai chepì di cm. 54-53.

La copertura può essere costruita con tela grigia per coperture alta m. 0.68 a 70, o con tela tinta in kaki alta m. 0.62.

La presente circolare abroga e sostituisce la descrizione, il conto di costruzione, lo specchio delle misure e la dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per le coperture di tela kaki per chepì inserti nella circolare 145 del *giornale militare* c. a.

Le coperture di tela grigia di nuovo e vecchio tipo dovranno essere inventariate allo stesso categorico 26 della Sez. A - categoria I - del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, all'unico prezzo unitario di L. 2.05.

Le coperture di tela kaki rimarranno identiche al categorico 191 della Sezione A - categoria II - del predetto nomenclatore, al nuovo prezzo unitario di L. 1.75.

Seguono i conti di costruzione, la dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti e lo specchio delle misure:

Conto di costruzione della copertura di tela kaki per chepi.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone tinta kaki per fodere alta m. 0,62	m.	0.32	4.30	1.37
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	0.35
			Prezzo di costo . . . . L.	1.72
			Prezzo di conteggio . . . . L.	1.75

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0.65 di cordoncino color kaki del diametro di mm. 2 a 3 e il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione della copertura di tela grigia per chepi.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio per copertura alta m. 0,68-0,70 .	m.	0.275	6 —	1.65
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	0.40
			Prezzo di costo . . . . L.	2.05
			Prezzo di conteggio . . . . L.	2.05

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,65 di cordoncino di cotone color grigio del diametro di mm. 2 a 3 e il refe di cotone per le cuciture.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle coperture di tela grigia o di tela kaki per chepi.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Tela di cotone color grigio per coperture alta m. 0,68 - 0,70		Tela di cotone tinta kaki per fodere alta m. 0,62		*Annotazioni*
			Quantità				
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	
1	60	15	0,285	4,275	0,34	5,10	
	59						
2	58	20	0,280	5,600	0,33	6,60	
	57						
3	56	50	0,275	13,750	0,32	16,00	
	55						
4	54	15	0,270	4,05	0,31	4,65	
	53						
			TOTALI	27,675		32,35	
			Media	0,275		0,32	

Specchio delle misure delle coperture di tela grigia e di tela kaki per chepi.

Taglie	Sviluppo interno	Del tondino		Della fascia			
				larghezza		altezza	
		lunghezza	larghezza	parte anteriore	parte posteriore	parte anteriore	parte posteriore
1	59-60	225	200	390	310	180	120
2	58-57	220	195	380	300	180	125
3	56-55	215	190	370	290	180	120
4	54-53	210	185	360	280	180	120

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 232. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Prezzo di tariffa per il taglio di modelli di cartone (patrons) per oggetti di corredo per la truppa.** — (Direzione generale servizi logistici). — 18 aprile 1929 - Anno VII.

Alla circolare 608 del *giornale militare* del 1924, dopo le aggiunte di cui alle errate-corrige inserite nelle dispense 6ª (pagina 320), 41ª (pagina 1501) del *giornale militare* 1925 e circolare 848 del *giornale militare* 1928, dovrà essere fatta la seguente aggiunta:

Camiciotto di tela rasata bleu da rancieri e macellai delle compagnie di sussistenza, ogni taglia L. 1,10.

Camiciotto di tela rasata bleu per manovratori ferrovieri del genio, ogni taglia L. 1,10.

Camiciotto di tela rasata bleu per operai dei reggimenti di artiglieria e zappatori (compreso i granatieri), ogni taglia L. 1,50.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 233. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio storico). — 18 aprile 1929 - Anno VII.

L'ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: ufficio di S. E. il capo di S. M. generale, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, ispettorato tecnico automobilistico, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata di alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici centri contraerei, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità, uffici fortificazioni.

Comando del Corpo di Stato Maggiore (Ufficio Storico). Generale di divisione Giuseppe Carmine FERRARI « *Relazione del campo di prigionieri colerosi all'Isola dell'Asinara nel* 1915-16 ». (Prezzo di copertina L. 15).

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 234. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dei ruoli di anzianità per il 1927 degli ufficiali in congedo — Volume II - Parte 5ª.** — (Gabinetto) 18 aprile 1929 - Anno VII.

E' stato pubblicato il volume II - Parte 5ª, dei ruoli d'anzianità, per il 1927, degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria. I ruoli sono aggiornati a tutta la dispensa 26ª del *Bollettino ufficiale* delle nomine, pubblicata il 24 giugno 1927.

L'Ufficio pubblicazioni militari del Ministero, provvederà alla distribuzione gratuita del volume, agli enti indicati nella circolare 493 del *giornale militare* c. a., nel quantitativo stabilito dalla circolare stessa.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 235. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio automobilistico. Vol. I - Descrizione, manutenzione ed impiego dei mezzi automobilistici - Alleg. IV - Trattore Pavesi modello 1925.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 18 aprile 1929 - Anno VII.

E' stata pubblicata l'istruzione sul servizio automobilistico - Vol. I - Descrizione, manutenzione ed impiego dei mezzi automobilistici - Allegato IV - Trattore Pavesi modello 1925.

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (ufficio pubblicazioni militari) nella misura seguente:

Ufficio del Primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	1
Ufficio del Primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero della guerra:		
Gabinetto - Ufficio Coordinamento	»	2
Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	6
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	8
Ispettorato dell'artiglieria	»	6
Ispettorato del genio	»	1
Ispettorato delle truppe celeri	»	1
Ispettorato tecnico automobilistico	»	6
Direzione superiore del Servizio tecnico d'artiglieria	»	3
Comandi designati d'armata	»	1
Comandi di Corpo d'armata	»	1
Comando militare della Sicilia	»	1
Comando militare della Sardegna	»	1
Comandi d'artiglieria di Corpo d'armata	»	2
Comando d'artiglieria della Sicilia	»	2
Comando d'artiglieria della Sardegna	»	2
Scuole militari.		
Comando scuola di guerra	copie	1
Comando scuole centrali	»	6
Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria	»	1
Comando R. Accademia di artiglieria e genio	»	4
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	4
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	1
Comandi scuole allievi ufficiali e scuole allievi sottufficiali	»	1
Reggimenti di artiglieria.		
Comandi reggimenti artiglieria da campagna (escluso il 16°), da montagna, a cavallo	copie	1
Comandi reggimenti artiglieria pesante campale 1°, 2°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12°; 16° reggimento artiglieria da campagna	»	6
Comandi reggimenti artiglieria pesante campale 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, reggimenti da costa, reggimenti artiglieria pesante, centri contraerei	»	1

Carri armati.

Comando reggimento carri armati	copie 1

Stabilimenti e direzioni di artiglieria.

Arsenale R. Esercito - Piacenza	copie 1
Arsenale R. Esercito - Torino	» 1
Arsenale R. Esercito - Napoli	» 1
Direzioni di artiglieria	» 1

Servizio automobilistico.

Centri automobilistici	copie 1
Officina automobilistica R. Esercito	» 6

L'ufficio pubblicazioni di questo Ministero curerà anche la vendita della pubblicazione di cui sopra ai comandi ed ufficiali che ne faranno richiesta.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 236. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per titoli per l'ammissione al corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1929.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 18 aprile 1929 – Anno VII.

1. — In relazione a quanto è stabilito dalle norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121 riguardante il servizio tecnico d'artiglieria (circolare 483 *giornale militare* 1927) il Ministero notifica che è aperto un concorso per titoli per l'ammissione al 4° corso superiore tecnico d'artiglieria, di ufficiali appartenenti alle seguenti categorie:

a) ufficiali permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria prescelti dal direttore superiore del servizio tecnico: 10 posti.

Fra questi ufficiali avranno la preferenza quelli che già siano stati dichiarati ammissibili a corsi precedenti;

b) capitani d'artiglieria non permanentemente aggregati al servizio tecnico dell'arma: 14 posti;

c) ufficiali vincitori del concorso di cui ai Regi decreti-legge 1837 del 15 ottobre e 2182 del 16 novembre 1925, anche se non permanentemente aggregati al servizio tecnico dell'arma e che non abbiano potuto frequentare i precedenti corsi.

2. — Gli ufficiali permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria ammessi al corso potranno, a domanda, essere dispensati dal frequentarlo, purchè s'impegnino a sostenere gli esami prescritti entro il 1933.

3. — Il corso avrà inizio in Torino il 1° ottobre 1929 e comprenderà due periodi:

1° periodo (biennale) di insegnamento teorico;

2° periodo (di un anno) di prova pratica da svolgersi presso la direzione superiore o gli stabilimenti dell'arma.

Dal 2° periodo saranno dispensati gli ufficiali permanentemente aggregati al servizio tecnico e, su proposta del direttore superiore, quegli ufficiali vincitori del concorso precedente che abbiano compiuto già un periodo di servizio agli stabilimenti, della durata di un anno almeno.

4. — Al concorso potranno partecipare i capitani di artiglieria, di cui al n. 1, lettera *b*), che:

a) abbiano superato i corsi regolari dell'Accademia di artiglieria e genio compiuti in base ai precedenti ordinamenti (1) oppure abbiano la laurea in ingegneria, in ingegneria chimica, in chimica pura od in chimica industriale, in matematica e in fisica o abbiano superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle rispettive scuole di ingegneria o facoltà universitarie;

b) abbiano, nell'ultimo biennio, la classifica di ottimo ufficiale, ovvero di buono con coefficiente 3 (tre);

c) siano indicati, con speciale rapporto del loro comandante di corpo, come particolarmente esperti nella conoscenza del materiale di artiglieria e del tiro e nelle questioni di indole tecnica e scientifica inerenti all'arma;

---

(1) Compresi anche quelli che superarono i corsi di completamento di cultura tecnico-professionale di cui alle circolari 335 *giornale militare* 1923 e 156 *giornale militare* 1924.

d) non abbiano, alla data del bando di concorso oltrepassato il 35° anno di età.

5. — Gli ufficiali che intendono prender parte al concorso dovranno farne domanda, in carta bollata da L. 3, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), non oltre il 31 maggio 1929, presentandola al comandante del corpo, o capo servizio, corredata dei seguenti documenti:

a) diploma di laurea (eventualmente) da prodursi in originale o in copia autentica notarile;

b) un certificato, contenente i punti conseguiti nell'esame di laurea a meno che la votazione risulti dallo stesso diploma;

c) tutti quegli altri titoli, che gli interessati ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità tecnico-professionale.

Il comandante del corpo o capo servizio invierà la domanda con tutta sollecitudine, al Ministero, pel tramite gerarchico, accompagnandola da un rapporto informativo come è detto alla lettera *c*) del precedente n. 4, sul quale le autorità gerarchiche superiori porranno le loro annotazioni, nonchè dal libretto personale.

6. — Le domande degli ammessi al concorso saranno esaminate da una Commissione così composta:

a) Generale di corpo d'armata GIURIA nob. Ettore, presidente;

b) Tenente generale d'artiglieria GARRONE gr. uff. Renzo, membro;

c) Tenente generale d'artiglieria BUFFI comm. Aldo, membro;

d) Vice segretario ALLARI dott. Costanzo, segretario.

7. — La commissione giudicherà sull'idoneità dei concorrenti e classificherà gli idonei per ordine di merito, sulla base dei titoli presentati, delle votazioni riportate negli esami di laurea e nelle prove finali dell'Accademia e della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, tenendo conto anche delle annotazioni, rapporti e pareri delle autorità gerarchiche e di ogni altro elemento che credesse necessario.

Il Ministro deciderà in modo inappellabile e farà conoscere il nome dei dichiarati idonei all'ammissione, con circolare che sarà pubblicata sul *giornale militare*.

8. — A parità di merito, avranno la precedenza gli ufficiali che abbiano avuto promozioni per merito di guerra e ricompense al valore per servizio di guerra.

9. — Coloro che entreranno a far parte del servizio tecnico di artiglieria, a norma di legge, oltre a percepire gli assegni e le indennità corrispondenti al loro grado, anzianità e carica nonchè gli speciali premi tecnici commisurati all'effettivo loro rendimento individuale, saranno promossi in ciascun anno a scelta in ordine di ruolo, non appena entreranno nel 1° quindicesimo del rispettivo ruolo di anzianità. Il giudizio di avanzamento a scelta per i capitani del Servizio tecnico d'artiglieria, aventi il titolo derivante dall'aver compiuto con successo il corso superiore tecnico dell'arma, sarà pronunziato quando essi vengano ad essere compresi nel primo terzo del proprio ruolo.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 237. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Mense allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici). — 18 aprile 1929 – Anno VII.

Le scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali sono autorizzate a disporre, per i corsi che si inizieranno rispettivamente al 1° agosto c. a. e 20 gennaio 1930, e il 1° maggio c. a., (circolari 111, 118, 119 e 120, *giornale militare* c. a.) la gestione diretta delle mense, da tenersi con le modalità in vigore.

La quota giornaliera è fissata in lire *cinque* per convivente. In essa sono comprese le somministrazioni straordinarie previste dal n. 7 della circolare 137, *giornale militare* 1927.

I comandi delle scuole sono autorizzati a prelevare a pagamento tutti o parte dei generi componenti la razione vitto presso i magazzini militari di distribuzione viveri.

I magazzini cessionari dovranno considerare detti eventuali prelevamenti come una normale cessione a pagamento fatta a privati.

Pertanto il discarico dei generi prelevati dovrà essere effettuato con la richiesta mod. 1021-*bis*, e l'ammontare versato mensilmente in tesoreria dai magazzini viveri, con imputazione al capitolo del bilancio di entrata denominato « *Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e privati ecc.* » che, per il corrente esercizio finanziario porta il numero 207.

La quietanza di versamento dovrà essere trasmessa subito alla Ragioneria centrale di questo Ministero, in uno col modulo 1021-*bis*, analogamente a quanto è stato disposto col n. 3 della circolare 399 del *giornale militare* 1926, per le cessioni a pagamento fatte ad altre amministrazioni dello Stato.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 238. — TRASPORTI. — **Spedizione degli abiti civili delle reclute.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). - 18 aprile 1929 - Anno VII.

La Direzione generale delle poste e telegrafi ha di recente lamentato che nella spedizione degli abiti civili delle reclute chiamate alle armi, gli enti militari non includono nei pacchi la copia dell'indirizzo e le indicazioni relative all'ente mittente.

Tale fatto, nel caso in cui vada smarrito l'indirizzo apposto esternamente ai pacchi, ovvero tale indirizzo sia incompleto od indecifrabile, mentre da una parte rende impossibile il recapito dei detti pacchi ai destinatari, determina, dall'altra, la impossibilità di restituire i pacchi stessi all'ente mittente.

Pertanto, allo scopo di evitare il ripetersi del lamentato inconveniente, si richiama l'attenzione degli enti dipendenti sulla necessità che siano osservate le disposizioni contenute nei paragrafi n. 52, e n. 57, capo II del regolamento ed istruzione per i trasporti ad economia.

Si avverte inoltre che nella spedizione dei pacchi di cui trattasi, a modifica delle disposizioni emanate con la circolare n. 212 *giornale militare* 1925, devono essere osservate anche le seguenti norme:

1) i pacchi contenenti gli indumenti delle reclute debbono essere spediti soltanto a mezzo pacchi postali a tariffa ridotta;

2) per la spedizione di tali pacchi debbono essere adoperati i bollettini di spedizione da centesimi 40, da richiedersi per tempo agli uffici postali;

3) le tasse di spedizione sono le seguenti:

pacchi non ingombranti:

fino al peso di 5 kg.	L.	0.40
oltre 5 e fino a 10 kg.	»	0.60

pacchi ingombranti:

fino al peso di 5 kg.	L.	0.60
oltre 5 e fino a 10 kg.	»	0.90

Sono considerati ingombranti i pacchi che superano 50 centimetri in un verso qualsiasi.

4) se il valore del bollettino è inferiore alla tassa dovuta, la differenza deve essere completata con francobolli speciali da applicarsi nelle apposite caselle, in guisa che la linea di divisione delle due parti di cui si compongono, coincida con quella di separazione della ricevuta dal corpo del bollettino, avendo cura che, secondo le rispettive menzioni, la prima parte rimanga a sinistra, e la seconda a destra di detta linea di separazione;

5) i bollettini di spedizione debbono essere riempiti chiaramente in ogni loro parte e sul corpo di essi l'Amministrazione militare deve apporre la seguente dichiarazione firmata e bollata:

« Indumenti civili del soldato . . . . . ».

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 239. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare del concorso ippico di Palermo.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 18 aprile 1929 - Anno VII.

E' approvato il programma della categoria militare del concorso ippico di Palermo indetto per i giorni dal 14 al 22 corrente mese.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta riunione in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.

Concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli degli iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 12 *aprile* 1929, *n.* 86)

E' aperto il concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli di ambo i sessi di iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

I posti disponibili sono 500.

Possono essere ammessi alle colonie i figli di ambo i sessi, degli impiegati civili dello Stato, dei militari e degli altri iscritti all'Opera di previdenza, in attività di servizio e di grado non superiore al nono.

Gli aspiranti dovranno, alla data del presente avviso, aver compiuto il settimo anno e non aver superato il dodicesimo.

Nelle colonie possono essere ammessi i fanciulli riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simile. Ne sono esclusi coloro che risultano affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare o chirurgica, da malattie

della pelle e oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi, e quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo del pericolo del contagio.

Per ottenere l'ammissione del figlio alle colonie l'iscritto dovrà produrre istanza alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma, per il tramite della Amministrazione dalla quale dipende.

Nella istanza dovrà essere indicato il preciso indirizzo del richiedente ed esplicitamente dichiarato che si esonera la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie od infortuni in cui il beneficato possa incorrere, malauguratamente, durante la sua permanenza in colonia.

Alla istanza dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita dell'aspirante;

2° atto di matrimonio dei genitori;

3° certificato medico redatto sull'unito modulo.

Nel trasmettere l'istanza l'Amministrazione da cui il richiedente dipende dovrà dichiarare quale sia il grado e la qualifica dell'iscritto, lo stipendio che gode e quali siano i componenti la famiglia, esprimendo un giudizio sullo stato economico dell'iscritto stesso e sulla convenienza di concedere il beneficio richiesto.

Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi, entro il 15 maggio 1929.

Le domande che pervenissero dopo tale data o non risultassero regolarmente documentate, non potranno avere accoglimento.

Istanza e documenti sono esenti da bollo.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alle colonie.

L'ammissione o la permanenza in colonia è, comunque, subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Roma, addì 2 aprile 1929 - Anno VII

Il direttore generale: VITI.

ALLEGATO.

CERTIFICATO MEDICO

per l'invio in colonie marine o montane di fanciulli dai 7 ai 12 anni, figli di inscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato.

(Da rilasciarsi da un medico provinciale, da un ufficiale medico in attività di servizio o da un medico comunale).

1 - Cognome, nome e qualifica dell'impiegato o del militare	.....
2 - Cognome, nome ed età del fanciullo.	.....
3 - Stato generale di salute del fanciullo, con indicazione dei fatti costituzionali o delle note morbose che consigliano la cura climatica (marina o montana e fino a quale altitudine).	.....
4 - È stato vaccinato e quando rivaccinato?	.....
5 - È affetto da tubercolosi polmonare o laringea?	.....
6 - È affetto da malattie oculari contagiose?	.....
7 - È affetto da malattie della pelle contagiose?	.....
8 - È convalescente da malattie infettive comuni e nell'affermativa e trascorso il periodo massimo del pericolo del contagio?	.....
9 - È comunque affetto da malattie diffusibili pericolose per la comunità?	.....
10 - È affetto da epilessia, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi?	.....
11 - Soffre di enuresi?	.....

..... *li* ..... *1929 - Anno VII.*

(*) Visto: ..... IL MEDICO

Bollo d'Ufficio

..... (cognome e nome)

..... (qualifica)

(*) *N. B.* — La firma del medico deve essere autenticata, in esenzione da bollo, a seconda dei casi:
per il medico provinciale, da S. E. il Prefetto;
per l'ufficiale medico, dall'autorità militare dalla quale dipende;
per il medico comunale, dal sig. Podestà.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 7ª, anno 1929, circolare 85:

A pagina 278, depennare il capitano FABI Giovanni del 7° centro automobilistico.

PREZZO L. 0,60

(2650) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — 1929 - ANNO VII — 26 APRILE

Abbonamento annuo . . . . . 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 240 - **19 aprile 1929** - Anno VII — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale per l'ammissione alla ferma riducibile di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1908 - Norme esecutive . . . . . *Pag.* 767

» **241 - 25 aprile 1929** - Anno VII — MILITARI DI TRUPPA. — Riduzione del servizio alle armi ai militari arruolati con la classe 1909 con ferma ordinaria di leva muniti del requisito dell'istruzione premilitare che abbiano prestato un periodo di servizio anteriormente alla chiamata alle armi . . . . . » 770

» **242 - 4 aprile 1929** - Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto del Ministero delle Comunicazioni - Norme per l'illuminazione delle targhe di riconoscimento di alcune specie di autoveicoli . . . » 771

» **243 - 18 aprile 1929** - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO — Adozione del cappotto di panno per armi a piedi, del telo mimetico impermeabilizzato per tenda con relative parti di bastone di acciaio, della borsa a zaino per armi a piedi, della tasca per bombe, della borsa a zaino per armi a cavallo (*con 3 tavole di disegno*). » 772

LIBRERIA DELLO STATO

N. 244 – 22 aprile 1929 – Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, convertito nella legge 22 novembre 1928 n. 2781 riguardante il servizio tecnico d'artiglieria. . . . . *Pag.* 797

» 245 – 25 aprile 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari e dei cataloghi della Società Fiat » 798

» 246 – 25 aprile 1929 – Anno VII — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per maggiori CC. RR., cavalleria e genio, per capitani di cavalleria e per tenenti di artiglieria e genio, per l'anno 1929. . . . . » 802

» 247 – 25 aprile 1929 – Anno VII — DISCIPLINA MILITARE. — Procedimenti disciplinari a carico di ufficiali comandati presso altre forze armate dello Stato » 802

» 248 – 25 aprile 1929 – Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro a scale grafiche per il cannone da 149/35 – shrapnel da 149 P. C. munito di corona per cannone – relativa alla velocità V=408 . » 803

» 249 – 25 aprile 1929 – Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per la granata da 149/12, relative alle velocità 186-207-262-300 m/s per l'obice da 149/12 mod. 914. . . . . » 804

» 250 – 25 aprile 1929 – Anno VII. — SERVIZIO TERRITORIALE. — Festa anniversaria del corpo dei bersaglieri . . . . . » 805

NOTIFICAZIONI . . . . . » 806

Circolare N. **240.** — RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale per l'ammissione alla ferma riducibile di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1908 - Norme esecutive.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 19 aprile 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

In virtù della facoltà conferita dall'art. 106 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927 - Anno V, n. 1437;

Decreta:

La ferma dei militari della classe 1908 ascritti a ferma riducibile per i titoli di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 81 del Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, quale fu modificato con la legge 20 dicembre 1928 n. 2898, è stabilita in mesi 9.

Per coloro che, trovàndosi nelle stesse condizioni, abbiano ottenuto soltanto il riconoscimento del titolo per non aver frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare, la ferma, a senso dell'art. 89 del Testo unico predetto, è stabilita in mesi 12.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti pel visto e per la registrazione.

Roma, 19 aprile 1929 - Anno VII

Il Ministro: MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1929 - Anno VII
Registro n. 52, foglio n. 229.

NORME ESECUTIVE

1. — Il decreto sopra riportato riguarda esclusivamente i militari arruolati con la classe 1908 che sieno in possesso di uno dei titoli indicati nei primi quattro numeri dell'art. 81 del Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito quali risultano modificati dalla legge 20 dicembre 1928 numero 2898.

Tali sono:

n. 1 primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno 6 siano ancora a carico;

n. 2 primogenito di orfani di padre e madre;

n. 3 figlio primogenito di madre tuttora vedova;

n. 4 figlio unico di padre vivente che abbia una o più figlie nubili o vedove e che non risulti inscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito globale netto superiore a L. 18,000.

A riguardo i comandi interessati si atterranno a quanto risulta dalle variazioni inserite a matricola in seguito alle decisioni degli organi di leva.

2. — I Comandi di distretto, per i militari di cui trattasi che si trovino in congedo, ed i Comandi di corpo, per quelli che si trovano sotto le armi, provvederanno a che si proceda subito ad un accurato spoglio della loro matricola per accertare quali di essi sieno stati ascritti alla ferma riducibile e quali altri abbiano ottenuto soltanto il riconoscimento del titolo.

3. — Ove sorgano dubbi sulle indicazioni inscritte a matricola, saranno fatti opportuni accertamenti presso i competenti uffici di leva.

4. — Nella matricola dei militari che risultano ascritti a ferma riducibile per uno dei titoli sopra indicati sarà posta la seguente variazione:

« *Ammesso a compiere la ferma di* 9 *mesi* (decreto ministeriale 19 aprile 1929-VII - circolare n. 240 del *giornale militare* del 1929) *li* . . . . . ».

Nella matricola dei militari che risultano invece avere avuto soltanto il riconoscimento di uno dei predetti titoli, senza avere conseguita l'ascrizione a ferma riducibile per non avere frequentato con successo i corsi d'istruzione premilitare, sarà apposta la seguente variazione:

« *Ammesso a compiere la ferma di dodici mesi perchè sprovvisto, senza giustificato motivo, del requisito dell'istruzione premilitare* (decreto ministeriale 19 aprile 1929-VII - circolare 240 del *giornale militare* del 1929) *li* . . . . . ».

5. — Tenute per base le risultanze dello spoglio e degli accertamenti suaccennati, i Comandi di distretto o di corpo:

a) provvederanno al congedamento di quei militari che si trovino alle armi e che abbiano compiuto l'anzidetto periodo di servizio;

b) provvederanno, a suo tempo, al congedamento dei militari già alle armi o che si presentino in occasione della chiamata indetta per il 26 aprile corrente, mano a mano che avranno compiuto il predetto periodo di servizio, tenendo naturalmente conto anche di quello già in precedenza eventualmente prestato;

c) lasceranno in congedo quei militari che si trovino in congedo provvisorio ed abbiano in precedenza compiuto l'anzidetto periodo di servizio (al quale effetto dovrà tenersi presente il disposto del n. 12 della circolare 197 del *giornale militare*), e provvederanno nello stesso tempo per la sostituzione del foglio di congedo illimitato a quello di congedo illimitato provvisorio.

6. — Per quanto riguarda l'applicazione dei benefici concessi dal decreto ministeriale sopra citato ai militari provenienti da classi precedenti, dovrà tenersi presente quanto è disposto nella circolare 415 del *giornale militare* 1928.

7. — I Comandi di distretto o di corpo, compiute con ogni sollecitudine le pratiche relative, segnaleranno subito ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari che saranno stati effettivamente ammessi a compiere la ferma ridotta di 9 mesi ed il numero di quelli ammessi alla ferma di dodici mesi, distinguendo tanto gli uni quanto gli altri secondo

i titoli previsti dall'art. 81 del Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, quale fu modificato con la legge 20 dicembre 1928 n. 2898.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno a loro volta a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa).

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 241. — MILITARI DI TRUPPA. — **Riduzione del servizio alle armi ai militari arruolati con la classe 1909 con ferma ordinaria di leva muniti del requisito dell'istruzione premilitare, che abbiano prestato un periodo di servizio anteriormente alla chiamata alle armi.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 25 aprile 1929 - Anno VII.

Questo Ministero, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 109 del Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, determina che i militari arruolati con la classe 1909, ascritti alla ferma ordinaria di leva e non vincolati a ferma speciale, i quali siano muniti del requisito dell'istruzione premilitare e che, anteriormente alla chiamata alle armi, abbiano prestato un precedente servizio, siano inviati in congedo appena abbiano complessivamente compiuto 15 mesi di servizio, compreso quello prestato anteriormente alla chiamata.

La formula matricolare di congedamento sarà la seguente:

« *Mandato in congedo illimitato in applicazione della circolare N.* 241 *del* giornale militare *del* 1929 *perchè in possesso del requisito dell'istruzione premilitare* ».

Saranno applicabili ai militari suddetti le disposizioni contenute nel numero 12 della circolare 197 del *giornale militare* corrente anno per coloro che si trovino nelle condizioni specificate dalle disposizioni medesime.

Per il computo del servizio e per le altre condizioni e modalità per l'effettuazione del congedamento disposto con la presente circolare, si osserveranno, in quanto applicabili, le norme contenute nella circolare 521 del *giornale militare* del 1928.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 242. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto del Ministero delle Comunicazioni – Norme per l'illuminazione delle targhe di riconoscimento di alcune specie di autoveicoli.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 4 aprile 1929 – Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 81, del 6 aprile 1929 – Anno VII).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 109, n. 3, del R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, che detta norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

I proprietari degli autoveicoli destinati esclusivamente al trasporto di cose e le ditte esercenti linee automobilistiche regolarmente concesse od autorizzate sono esentati in via provvisoria dall'obbligo di munire i loro veicoli del sistema e dei dispositivi elettrici per illuminare la targa di riconoscimento, prescritti dal quinto capoverso dell'art. 61 del R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179.

Qualora si valgano della facoltà accordata con la disposizione precedente è fatto obbligo ai proprietari ed alle ditte suindicati di illuminare a luce bianca la targa di riconoscimento o con una sorgente luminosa posta superiormente alla targa e protetta da una copertura verso l'esterno o con due fanalini situati lateralmente alla targa stessa.

Nell'uno come nell'altro sistema l'intensità della sorgente luminosa deve essere tale da rendere leggibili egualmente tutte le cifre e le lettere a distanza non minore di trenta metri.

Rimane fermo l'obbligo che i dispositivi anzidetti proiettino luce rossa all'indietro.

Art. 2.

Le Amministrazioni militari sono esentate in via definitiva dall'obbligo di applicare il sistema ed i dispositivi elettrici per illuminare la targa di riconoscimento, di cui al quinto capoverso dell'art. 61 del R. decreto 2 dicembre 1928, numero 3179, agli autoveicoli destinati al trasporto di cose, alle autospeciali, ai carri armati, alle autoblindate, agli autocamions, alle trattrici ed ai trattori.

I veicoli anzidetti devono portare nella parte posteriore un fanale collocato in maniera da poter illuminare la targa di riconoscimento e proiettare all'indietro luce rossa.

Art. 3.

Le Amministrazioni militari sono inoltre esentate dall'obbligo di applicare il sistema ed i dispositivi elettrici per illuminare la targa di riconoscimento di cui al quinto capoverso dell'art. 61 del R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, ai motocicli attualmente in circolazione.

I motocicli anzidetti devono portare invece nella parte posteriore un fanale collocato in maniera da poter illuminare la targa di riconoscimento e proiettare all'indietro luce rossa.

Art. 4.

Chi circola con autoveicolo non munito degli apparecchi di illuminazione, il cui uso è obbligatorio a norma del presente decreto, è punito a norma del penultimo capoverso dell'articolo 61 del R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 aprile 1929 - Anno VII.

Il Ministro: CIANO.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 243. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del cappotto di panno per armi a piedi, del telo mimetico impermeabilizzato per tenda con relative parti di bastone di acciaio, della borsa a zaino per armi a piedi, della tasca per bombe, della borsa a zaino per armi a cavallo** (*con 3 tavole di disegno*). — (Direzione generale servizi logistici). — 18 aprile 1929 - Anno VII.

Sono adottati i seguenti oggetti di vestiario e di equipaggiamento:

1. Cappotto di panno g. v. per armi a piedi, in luogo dell'attuale mantellina di panno g. v. (fatta eccezione per i bersaglieri ciclisti, gli alpini e l'artiglieria da montagna, che conservano la mantellina);

2. Telo mimetico impermeabilizzato per tenda mod. 1929, in luogo del telo da tenda di color bigio mod. Bucciantini;

3. Parte di bastone di acciaio per tenda mimetica impermeabilizzata mod. 1929, in luogo dell'attuale parte di bastone per tenda da campo mod. 1914;

4. Borsa a zaino per armi a piedi;

5. Tasca per bombe;

6. Borsa a zaino per armi a cavallo.

Cappotto di panno grigio verde per armi a piedi.

Il cappotto di panno grigio verde per armi a piedi, è costruito con panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30 e si compone di:

un corpo, un bavero, due maniche.

Il corpo è a taglio ampio ad un solo petto e consta di due parti una anteriore e l'altra posteriore. La parte anteriore si divide in falda destra e falda sinistra. La falda destra per tutta la sua lunghezza verso il davanti deve essere larga mm. 15 in più della sinistra. La falda sinistra porta cinque asole, la prima delle quali dista circa 4 cm. dalla cucitura del bavero e l'ultima qualche cm. al disotto della taglia. La parte destra è munita di 5 bottoni di frutto grandi color grigio bombè con gambo, in corrispondenza delle asole della parte sinistra. Internamente lungo le asole ed i bottoni vi è una lista di rinforzo fatta con una striscia dello

stesso panno, la quale si spinge fin sotto la spalla ed ha una larghezza degradante dall'alto al basso. Fra la striscia di panno di rinforzo ed il panno della parte anteriore vi è un rinforzo interno di tela per fodere tinta in grigio, per tutta la lunghezza delle asole e dei bottoni. Detto rinforzo di tela può essere formato anche con tela proveniente da scampoli e da testate di pezze. Le due parti anteriori presentano, superiormente, un taglio praticato in senso verticale, per le tasche. I due tagli costituenti l'apertura delle tasche sono orlati con lo stesso panno del cappotto ed internamente sono muniti di sottopanno della larghezza di mm. 40 in basso e 20 in alto.

I due tagli predetti sono rinforzati all'estremità con un triangolo di pelle di vacchetta tinta in grigio. Alle estremità inferiori di dette tasche sono praticati due spacchi per il passaggio del cinturino, rinforzati internamente sulla fodera con triangolini di pelle di vacchetta tinta in grigio.

La tasca è chiusa al centro mediante un'asola ed un corrispondente bottone. Le due parti anteriori portano inferiormente altre due tasche orizzontali munite di copritasca. Tali tasche sono internamente munite di sottopanno ed orlate con lo stesso panno. Internamente nella falda sinistra, e precisamente sul sottopanno, è applicato un bottone corrispondente ad una linguetta con occhielli applicata sul sottopanno della parte interna della falda destra.

La parte posteriore è in un sol pezzo a taglio ampio e diritto. Il bavero è rovesciato, foggiato leggermente a punta sul davanti e si chiude con un gangherello e rispettiva maglietta di ferro verniciato nero. Il sottobavero è rinforzato internamente con uno strato della stessa tela da fodera e trapuntato con cuciture a macchina.

Il piede del bavero è riportato sia nel sopra bavero sia nel sottobavero. Al sottobavero è assicurata, nel lato sinistro, con quattro bottoni piccoli di frutto grigi bombè, una martingala. Il lato destro ha 2 bottoni piccoli di frutto grigio con gambo per fermare la martingala quando il bavero è tenuto alto.

Le maniche sono fornite di manopole foggiate a punta, libere, per modo che possono rovesciarsi per riparare la mano. Quando le manopole sono tenute rialzate, vengono fermate alle maniche mediante un bottone piccolo di frutto con gambo applicato alla cucitura esterna delle maniche, ed

alla punta con un bottone a pressione. Alle estremità inferiori delle maniche, esternamente, è applicata, su ciascuna, una lista di panno addoppiata, con un passante, la quale viene assicurata ad una fibbia di metallo nichelato con ardiglione mobile, per stringere la manica quando la manopola è rovesciata.

Sulle spalle, nell'attaccatura delle maniche, sono poste due controspalline rinforzate internamente con tela linone dura, fornite, alla estremità libera, di un occhiello, ed in corrispondenza della parte anteriore del cappotto è applicato un bottone piccolo di frutto grigio, in modo che la controspallina abbottonata giunga fino a 2 cm. circa dall'attaccatura del bavero.

Il cappotto è foderato per tutta la lunghezza dell'imbusto, sino a circa cm. 2 dal fondo. La fodera dell'imbusto, delle maniche, tasche ecc. è quella denominata « tela di cotone tinta grigia per fodere » alta m. 0,62.

Il cappotto per caporali e soldati sarà inventariato al n. 699 della categoria 1ª - Sezione *B* - del nomenclatore dei materiali dei servizi logistici; quello per sottufficiali al n. 700 della stessa categoria.

Le mantelline di panno g. v. da fanteria e da granatieri, per truppe e per sottufficiali, di cui ai categorici 674, 675, 679 e 680 passano rispettivamente ai categorici 1680, 1681, 1682 e 1683 della sezione *H* della stessa categoria. Ai categorici 673 e 678 (mantelline da bersaglieri e genio, rispettivamente per truppa e per sottufficiali) depennare la parola « genio », sicchè a tali categorici rimangono inventariate le sole mantelline dei bersaglieri.

Seguono la dimostrazione della quantità di stoffa occorrente, lo specchio delle misure, due conti di costruzione e una tavola di disegno:

Dimostrazione delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei cappotti di panno grigio verde da armi a piedi

Taglie	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30		Tela di cotone tinta grigio per fodere alta metri 0,62.	
		Quantità			
		per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
1	5	2,74	13,70	4,66	23,20
2	10	2,62	26,20	4,46	44,60
3	40	2,52	100,80	4,24	169,60
4	40	2,42	96,80	4,06	162,40
5	5	2,32	11,60	3,82	19,10
TOTALI...	100		249,10		419,00
Medie m.	—		2,49		4,19

Specchio delle misure del cappotto di panno grigio verde da armi a piedi

TAGLIE	Lunghezze								Metà larghezze						Altezze				
	dal riporto del bavero al fondo	dalla punta della spalla al fondo	delle maniche, parte esterna	del bavero alla piegatura	Parte posteriore				Parte anteriore sinistra				delle maniche		delle manopole		del bavero		
					alle spalle	al torace	alla taglia	al fondo	al petto dal 2° occhiello alla cucitura della manica	al petto dal 2° occhiello alla cucitura del fianco	alla taglia	al fondo	superiormente al gomito	al polso	alla punta	di sotto	per tutta la sua lunghezza	del risvolto alla parte posteriore.	delle alette delle tasche
1	1.150	1.220	640	460	225	240	250	320	270	410	440	590	235	175	130	85	110	30	70
2	1.110	1.180	620	450	220	235	245	315	265	400	430	580	230	170	125	80	105	30	70
3	1.070	1.140	600	450	215	230	240	310	260	390	420	570	225	170	125	80	105	30	70
4	1.040	1.110	585	440	210	225	235	305	255	380	410	560	220	170	125	80	105	30	70
5	1.000	1.070	570	430	205	220	230	300	250	370	400	550	215	165	120	75	100	30	70

Nell'assegnazione delle taglie i corpi terranno presente che le falde del cappotto debbono scendere a circa cm. 8 sotto l'articolazione del ginocchio.

Conto di costruzione del cappotto di panno grigio verde per armi a piedi (mod. 1929)

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30 . . .	m.	2,49	65 —	161,85
Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,62	»	4,19	4,30	18,01
Tela dura candida da rinforzi alta m. 1,20	»	0,017	11 —	0,18
Bottoni grandi di frutto color grigio.	n.	5	15%	0,75
Bottoni piccoli di frutto color grigio	»	13	13%	1,69
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	12,30
			Prezzo di costo . . . L.	194,78
			Prezzo di conteggio . . . L.	194,80

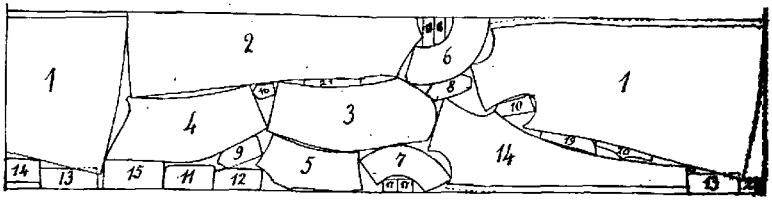
(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,30 di nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori; 2 fibbie di metallo nichelato con ardiglione mobile; 4 triangoli grandi e 4 piccoli di pelle di vacchetta tinta grigio; 2 bottoni a pressione di metallo verniciato nero un gangherello di ferro verniciato nero, con rispettiva maglietta ed il refe di cotone per le cuciture ed occhielli.

Conto di costruzione del cappotto di panno grigio verde per armi a piedi mod. 1929 da sottufficiali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali alto m. 1,40	m.	2,52	84	211,68
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62. . .	»	4,25	4,30	18,27
Tela olona candida da rinforzi alta m. 1,20	»	0,017	11,00	0,18
Bottoni grandi di frutto color grigio.	n.	5	15%	0,75
Bottoni piccoli di frutto color grigio.	»	13	13%	1,69
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	15 —
		Prezzo di costo . . . L.		247,57
		Prezzo di conteggio . . . L.		247,60

(1) Nella fornitura sono compresi m. 2,30 di nastro di cotone alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, due fibbie di metallo nichelato con ardiglione mobile, 4 triangoli grandi e 4 piccoli di pelle di vacchetta tinta in grigio, due bottoni a pressione di metallo verniciato nero con rispettiva maglietta ed il refe di cotone per le cuciture ed occhielli.

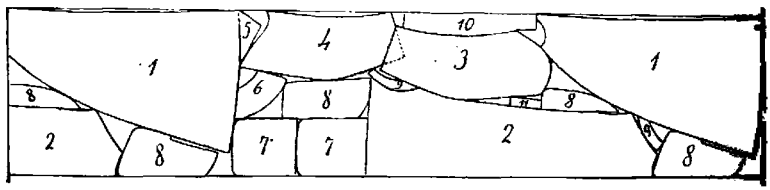
Grafico che serve di guida per il collocamento dei modelli per il taglio del cappotto di panno grigio verde per armi a piedi (Mod. 1929). (Taglia 3ª – Sistema per tutte le altre taglie).



LEGGENDA (panno).

1. — Parte anteriore
2. — Parte posteriore
3. — Sopra manica
4. — Sotto manica
5. — Manopola
6. — Sopra bavero
7. — Sotto bavero
8. — Martingala del bavero
9. — Controspallina
10. — Sotto panno della controspallina
11. — Copritasca
12. — Sotto panno del copritasca
13. — Rinforzo e rispettiva giunta al copritasca
14. — Sottopanno delle parti anteriori
15. — Giunta del sottopanno parte anteriore
16. — Linguetta al fondo della parte anteriore destra
17. — Passanti della lista sotto le manopole
18. — Bordo delle tasche inferiori
19. — Sotto panno delle tasche al petto
20. — Filetto delle tasche al petto verso il davanti
21. — Filetto delle tasche al petto verso il fianco

Grafico che serve di guida per il collocamento dei modelli per il taglio delle fodere del cappotto di panno grigio verde per armi a piedi (Mod. 1929). (Taglia 3ª – Sistema per tutte le altre taglie).



LEGGENDA (fodera).

1. — Parte anteriore
2. — Parte posteriore
3. — Sopra manica
4. — Sotto manica
5. — Giunta della sotto manica
6. — Parte di sottobavero
7. — Tasche inferiori
8. — Tasche al petto e rispettiva giunta
9. — Riporto del sotto bavero
10. — Rinforzo interno delle parti anteriori lungo gli occhielli ed i bottoni
11. — Linguetta sottocollo per attaccare il cappotto

NB. — I cappotti che saranno costruiti dovranno essere immessi nelle dotazioni di mobilitazione, prelevandone equivalente numero di mantelline da conservare pel servizio ordinario. Saranno distribuiti alla truppa solo quando ne avrà dato ordine il Ministero.

Telo mimetico impermeabilizzato per tenda mod. 1929.

Il telo mimetico impermeabilizzato per tenda mod. 1929 è costruito con tela di cotone mimetica impermeabilizzata, avente i requisiti tecnici di cui alle apposite condizioni speciali d'oneri.

Il telo (vedi figure 1 e 2), ha forma di un quadrato del lato di m. 1,85 (con tolleranza di 1 cm. in più od in meno); esso ha un diritto ed un rovescio.

I lati del rovescio sono rinforzati, per tutta la loro lunghezza, con striscie della stessa tela alte cm. 11.

Nella costruzione dei teli è tollerato, per utilizzare i piccoli scampoli di fine pezza, che le striscie di rinforzo abbiano una giuntatura. I teli con giunta nelle striscie di rinforzo però non devono superare il 5 % circa di quelli costruiti.

Lungo i quattro lati del telo sono praticate 7 asole (*a*) ognuna distante dall'altra cm. 22,7 e lunga cm. 2; internamente al telo, ed in corrispondenza di esse, sono applicate delle coppie di bottoni (*b*), (un bottone sul diritto ed uno sul rovescio) tenuti insieme a contrasto da una unica cucitura. I bottoni sono a 3 buchi e devono corrispondere alle apposite condizioni speciali d'oneri. Su ogni angolo è praticata un'altra asola in direzione della bisettrice.

A cm. 8 1/2 da ogni angolo, e sulla bisettrice dell'angolo stesso, è praticato un foro circolare orlato (*c*) rinforzato sul rovescio con due strati di tela di canapa o lino per sacchi vestiario e biada, cucita sul telo e ricoperta da altro strato di tela da tenda mod. 1929. Detto foro serve per introdurvi la punta del bastone da tende.

Su ognuno dei due angoli in W ed in Z sono praticati, sotto al foro (*c*) due altri fori orlati (rinforzati, sul rovescio, con gli stessi strati di tela di cui sopra) che servono per ritenere i due capi., annodati, di una funicella straforzinata per l'ancoraggio del telo, (*d*) della lunghezza di cm. 57 e del diametro di mm. 4 a 5, i cui capi estremi sono fermati con filo color nero.

Le bottoniere, le asole ed i fori pei bastoni sono simmetrici sui 4 lati in modo che ogni lato del telo deve potersi abbottonare col lato opposto; ogni semilato con quello adiacente; inoltre ogni lato di un telo deve potersi esattamente abbottonare a qualsiasi altro lato di un altro telo, e ciò sia al diritto, sia al rovescio.

Sulla bisettrice di ogni angolo, verso il centro ed a cm. 70 dal vertice, sono attaccati a contrasto sulle due facce due bottoni (*e*); sulle perpendicolari condotte da tali bottoni ai due lati più vicini, e ad una distanza di cm. 22,7 sono attaccati, sul solo diritto, due altri bottoni (*e*).

I bottoni suddetti servono per utilizzare il telo come mantello.

Al centro del telo, e parallelamente al lato superiore ed inferiore, è praticata un'apertura della lunghezza di cm. 39, chiusa, sia sul diritto, sia sul rovescio da un riporto di stoffa largo cm. 43 (*f*), sagomato come appare dalla figura.

La parte superiore del riporto è cucita al telo; la parte libera copre l'apertura e termina inferiormente con due lembi sui quali sono praticate 5 asole (*g*), (*h*), che servono per allacciare i riporti stessi ad altrettanti bottoni (*g*), (*h*), assicurati sulle due facce del telo.

Sul rovescio tale apertura è rinforzata mediante una striscia della stessa tela (*i*), cucita sul telo sotto il riporto, delle dimensioni di cm. 54 × 11. La striscia di rinforzo può risultare di 2 pezzi di uguali dimensioni che nell'insieme misurino cm. 54 × 11; la medesima è cucita di rovescio.

Il refe da adoperare per le cuciture deve essere di cotone color nero ritorno a tre capi del n. 20.

Gli occhielli ed il contorno esterno delle asole sono fatti con lo stesso cotone nero, mentre sono eseguiti con refe di canapa color nero ritorto a 3 capi il contorno interno delle asole e l'attaccatura dei bottoni.

Ad ogni telo viene fissata una funicella straforzinata lunga metri 2,25 del diametro di mm. 4 a 5, i cui capi estremi sono fermati con filo color nero. Tanto questa funicella, quanto quella da applicarsi agli angoli, come è detto prima, devono essere di canapa color marrone, tinta in fiocco, formata di 4 lignoli a cinque fili ciascuno, ben ritorta.

L'Opificio militare allestirà e terrà a disposizione del Ministero n. 10 modelli patrons in carta delle seguenti parti del telo stesso: Colletto, rinforzo sotto colletto, rinforzi interni degli angoli e della striscia di rinforzo dei lati del telo. Su tale striscia saranno indicate le dimensioni esatte che deve avere il telo finito e la posizione precisa degli occhielli e dei bottoni nella striscia medesima.

Seguono lo specchio delle misure e due tavole di disegno.

Specchio delle misure del telo minetico impermeabilizzato per tenda (mod. 1929)

Lunghezza dei 4 lati	Altezza della lista di rinforzo	Del colletto			Del rinforzo sotto al colletto		Dei rinforzi sugli angoli			
		lunghezza alla attaccatura	Altezze sui lati	Altezze al centro	lunghezza	altezza	quadrati	Trapezi altezza	Trapezi larghezza della base maggiore	Trapezi larghezza della base minore
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1850	110	430	225	65	540	110	50	65	60	45

Figura N 1 — **Telo per tenda - visto dal dritto.**

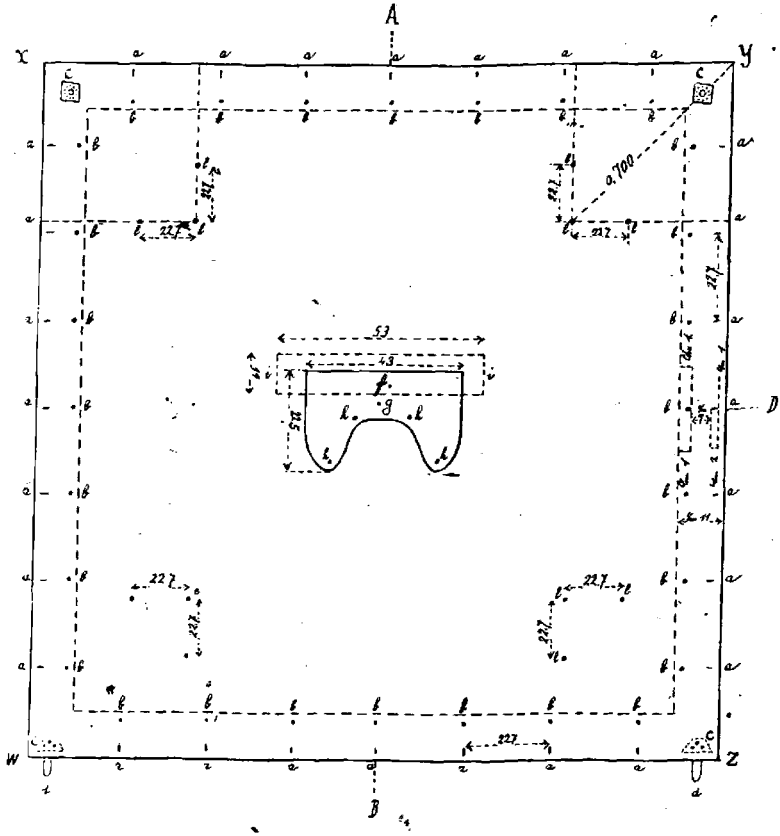
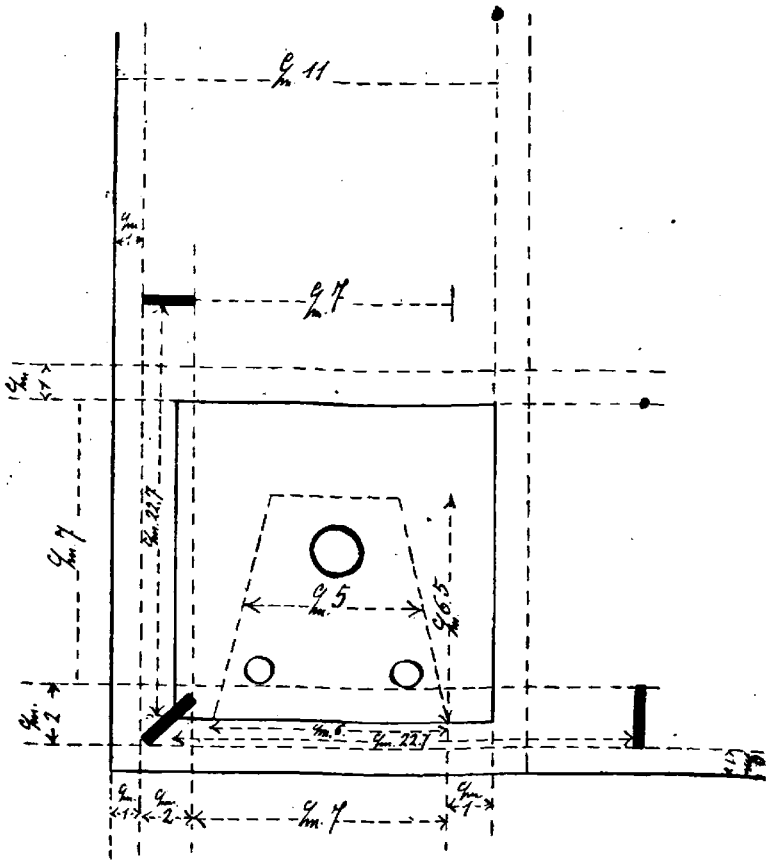


Figura N 2 — **Particolare dell'angolo m W della figura N. 1.**



Il telo sarà inventariato al categorico 133, Sezione A, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, categoria I, al prezzo di L. 72,40.

Il vecchio telo (mod. *Bucciantini* modificato) di cui al categorico 115 passa al categorico 1684 della sezione H della stessa categoria.

I bottoni di corozo, per tende mimetiche saranno inventariati al categorico 2148 della Sezione I della suddetta categoria, a L. 3,60 il cento.

Parti di bastone di acciaio per tenda mimetica mod. 1929.

Le parti di bastone di acciaio per tenda mimetica modello 1929 sono ricavate da tubi di acciaio dolce, lisciati, e calibrati internamente ed esternamente.

Ogni elemento comprende un tubo grande ed un altro piccolo. Questo è saldato al primo con connessione a guaina. Comprende anche due rondelle o flangette, ricavate da piattina trafilata lucida, di cui una saldata all'attacco della ripresa d'innesto a guaina dei due tubi, e l'altra saldata alla fine del tubo grande. Le flangette combaciano quando le parti di bastone sono innestate l'una nell'altra.

Esternamente ed internamente le parti di bastone sono zincate elettroliticamente.

Le parti di bastone saranno inventariate al categorico 134, — Sezione A — del nomenclatore del materiale servizi logistici — categoria 1ª — al prezzo unitario di L. 3.

Le parti di bastone di vecchio tipo, di cui al categorico 85, passano al categorico 1685 della Sezione H della stessa categoria.

Borsa a zaino per truppe a piedi.

La borsa a zaino per truppe a piedi è confezionata parte con tela impermeabile color grigio per borse zaino e parte con tela di cotone impermeabile colore grigio per tende.

Una striscia di tela per borse zaino lunga mm. 878-880 e larga mm. 348-350 costituisce il davanti, il fondo, la parte posteriore e la mantellina; due pezzi della stessa tela di mm. 308-310 × mm. 118-120 costituiscono i due fianchi. Un'altra striscia di tela per borsa zaino, lunga mm. 348-350 × 218-220, forma la placca degli spallacci.

I fianchi sono assicurati al davanti, alla parte posteriore ed al fondo mediante forte cucitura; i contorni sono, in tutta la loro lunghezza, ricoperti e rinforzati da un nastro di cotone spinato grigio alto mm. 22-24. Internamente l'unione dei fianchi ha un punto a sopragitto per evitare lo sfilacciamento della tela. Superiormente il davanti ed i fianchi hanno un orlo della stessa tela alto mm. 10-12.

La mantellina, la quale ha gli angoli arrotondati, è orlata con nastro di cotone spinato grigio alto mm. 15-16.

Su ciascun fianco sono applicati:

a) a mm. 50 dall'orlo, e sulla linea mediana d'unione del fianco col davanti, una inchiappatura di cuoio di millimetri 1 1/2 a 2 di spessore, lunga mm. 16-17 e larga millimetri 14-15, portante una campanella semi-ovale di fil di ferro di mm. 3 circa di spessore e di mm. 15 × 18 di luce interna;

b) a mm. 135 circa dall'orlo, ed a mm. 10 circa dalla linea suddetta, una inchiappatura di cuoio di mm. 1 1/2 a 2 di spessore, lunga mm. 24-25 e larga mm. 15 circa portante una fibbia doppia di fil di ferro di mm. 2,5 di spessore con ardiglione di mm. 16-17 di luce interna;

c) a mm. 220 circa dall'orlo e sulla linea d'unione suddetta, una inchiappatura con campanella simile a quella di cui alla lettera *a*). Entro tale campanella scorre una cinghietta che con la corrispondente sull'altro fianco serve per fissare la coperta da campo o la mantellina ed il telo da tenda. Tale cinghietta è di cuoio di mm. 2-2,5 di spessore, lunga mm. 510 a 515 e larga mm. 15-16. Un'estremità della cinghia porta una fibbia di fil di ferro con ardiglione di mm. 3 di spessore con tubicino e di mm. 17-18 di luce interna e con passante di cuoio di mm. 11-12 di altezza. L'altra estremità è foggiata a riscontro ed ha n. 16 fori distanti fra loro 15-16 mm. ed il primo mm. 50 circa dall'estremità. A partire da questa estremità i primi 2 fori, il 4° ed il 5°, il 7° e l'8° sono uniti mediante un taglio verticale. Nel primo di detti fori vi è un bottone gemello di ferro a testa sferica;

d) uguali inchiappature ad uguali distanze sono applicate sulla linea di unione di ciascun fianco con la parte posteriore;

e) sulla linea mediana ed appena al disotto dell'orlo, una placchetta di cuoio di mm. 1 1/2 di spessore, di mm. 30-32 di lunghezza e di mm. 18-20 di larghezza, portante nella parte centrale un occhiello di ferro verniciato nero di millimetri 18 × 4 di luce interna;

f) sulla linea mediana e sul fondo, una inchiappatura di cuoio di mm. 1 di spessore circa, lunga mm. 20 circa, larga mm. 20 circa, portante una camerella di fil di ferro di mm. 3 di spessore e di mm. 2 × 8 di luce interna.

La parte anteriore porta:

a) 4 taschette, due all'esterno e due all'interno. Ciascuna taschetta, costruita con tela di cotone grigio-verde impermeabile per tende, si compone della taschetta propriamente detta e del coperchio. Le dimensioni di ciascuna taschetta interna, finita, compreso il coperchio, sono le seguenti:

Larghezza	mm.	85-86
Lunghezza	»	100-102
Altezza	»	55-56

Le dimensioni di ciascuna taschetta esterna, finita, compreso il coperchio, sono le seguenti:

Larghezza	mm.	80-82
Lunghezza	»	90-92
Altezza	»	53-54

La taschetta propriamente detta è formata da un sol pezzo di tela con due cuciture sui lati corti del fondo che servono anche per la sagomatura della taschetta.

Il coperchio è formato anche esso di un sol pezzo di tela con due cuciture che servono a dargli la sagoma.

Le due taschette interne, applicate a mm. 60 circa dai lati ed a mm. 15-16 dal bordo, hanno coperchio e taschetta bordati con un orlo della stessa tela alto cm. 7-8 e si chiudono mediante un occhiello praticato sul coperchio e due bottoni piccoli di frutto grigio-verde, applicati sulla taschetta propriamente detta.

Le due taschette esterne, applicate a mm.3-4 dalla cucitura laterale ed a mm. 155 dall'orlo, sono bordate con la stessa tela ed hanno il coperchio bordato con nastro di cotone spinato grigio alto mm. 15 a 16. Esse si chiudono mediante una fibbia a riscontro. La fibbia è doppia, di fil di ferro di mm. 3 di spessore con ardiglione di mm. 20-21 di luce interna. Essa è portata da una inchiappatura di cuoio di mm. 1,5 a 2 di spessore, lunga mm. 28-30 e larga mm. 20-21, applicata alla taschetta a mm. 45 circa dall'orlo.

Il riscontro, applicato sul coperchio a mm. 34-36 dalla cucitura del coperchio stesso alla parte superiore della borsa

a zaino, è di cuoio di mm. 2 a 2,5 di spessore, lungo mm. 110-112 e largo mm. 19-20. Il riscontro ha un'asola e 4 fori.

b) al disotto di ciascuna delle due taschette esterne, una rosetta di cuoio di mm. 2 di spessore e del diametro di mm. 21-22, portante un bottone di ferro a testa sferica;

c) a mm. 95-96 dall'orlo ed a mm. 80 circa da ciascun lato, due inchiappature con fibbia. Ciascuna inchiappatura è di cuoio di mm. 1,5 a 2 di spessore, lunga mm. 35-36 e larga mm. 20-21; la fibbia è doppia con ardiglione di fil di ferro di mm. 3 di spessore e di mm. 20-21 di luce interna;

d) a mm. 125-126 dall'orlo superiore e sulla linea mediana, un passante di cuoio di mm. 2 a 2,5 di spessore lungo mm. 63-64 e largo mm. 20-21. Detto passante è applicato mediante doppia cucitura su ciascun lato;

e) a mm. 228-230 dall'orlo, un passante uguale a quello di cui alla lettera *d)*. Entro questi due ultimi passanti scorre una cinghia reggigavetta di cuoio di mm. 2-2,5 di spessore, lunga mm. 585-590 e larga mm. 20-21. L'estremità superiore della cinghia porta una fibbia doppia di fil di ferro di mm. 3 di spessore, con ardiglione, e di mm. 20-21 di luce interna.

A mm. 140 circa dalla fibbia, la cinghia porta un traversino formato con due striscie di cuoio di mm. 2 circa di spessore, lunghe mm. 60 e larghe mm. 11-12 sovrapposte e fermate tra loro con due bottoni Rapid. Il traversino è fissato alle cinghie mediante due altri bottoni Rapid.

L'estremità inferiore della cinghia è foggiata a riscontro ed ha n. 17 fori distanti fra loro mm. 14-15 ed il primo mm. 60 circa dalla estremità.

Al fondo sono applicate:

a) sulla linea mediana dei lati lunghi ed a mm. 35-36 fra loro, due inchiappature di cuoio di mm. 1,5 a 2 di spessore, lunghe mm. 30-32 e larghe mm. 24-25 portanti ciascuna una campanella semiovale di fil di ferro di mm. 3 circa di spessore e di mm. 26-27 di luce intrena;

b) a mm. 46-47 da ciascun lato ed a mm. 10 circa dalla linea comune alla parte posteriore ed al fondo, due inchiappature di cuoio di mm. 1,5 a 2 di spessore lunghe mm. 35-36

e larghe mm. 25-26. L'inchiappatura a destra del davanti della borsa a zaino porta una campanella rettangolare di fil di ferro di mm. 4 di spessore con gancio. L'altra inchiappatura porta una campanella semi-circolare di fil di ferro di mm. 4,5 circa di spessore e di mm. 26-27 di luce interna.

Sulla parte posteriore sono applicate:

a) Una placca con spallacci. La placca è rettangolare ed è formata da un pezzo di telo per borse a zaino piegato su se stesso in modo da formare un triplice strato. La placca è fissata allo schienale con cuciture a macchina ed a mano le quali servono anche a tenere in sesto gli spallacci. Sul bordo della placca e a mm. 80 circa dall'alinea longitudinale che passa per il centro della placca, sono praticate due feritoie lunghe mm. 38-40 rinforzate da un riporto di cuoio di mm. 2-2,5 di spessore, lungo mm. 62-65 e largo mm. 30-32 a sua volta munito di feritoia lunga quanto quella sottostante e larga mm. 5 circa.

Da tali feritoie escono gli spallacci, i quali sono costituiti da un nastro di cotone grigio con anima interna di canapa, alto mm. 35-36.

Di tali spallacci quello a destra della parte posteriore è lungo complessivamente mm. 600-605 e porta all'estremità libera una campanella di fil di ferro di mm. 4 di spessore e di mm. 28×33 di luce interna con due traversini scorrevoli e con un moschettone girevole di ferro. L'altro spallaccio è lungo complessivamente mm. 800-805 e porta all'estremità una campanella semi-ovale di fil di ferro di mm. 3-3,5 di spessore e di mm. 27 circa di luce interna. Tale campanella è fermata allo spallaccio mediante cucitura a mano e l'estremità del nastro ha un sopragitto ad evitare lo sfilacciamento del nastro stesso.

Lungo questo spallaccio scorre una campanella rettangolare doppia di ferro con gancio, lunga — compreso il gancio — mm. 84-85, e larga mm. 32-33, misurati internamente.

I due spallacci sono fissati per un tratto di mm. 50-52 tra la placca e lo schienale con due cuciture inclinate in modo che, uscendo, anche gli spallacci risultino inclinati verso l'esterno. Tali cuciture sono rinforzate nell'interno della borsa con contrafforti di cuoio di mm. 1-1,5 di spessore lunghi mm. 100-105 e larghi mm. 50-55.

Nel tratto di spallacci chiuso tra la placca e lo schienale è cucita un'inchiappatura di cuoio di mm. 1,5-2 di spessore, lunga mm. 40-42, larga mm. 24-25, portante una campanella semi-ovale di fil di ferro di mm. 3 di spessore e di mm. 23 circa di luce interna. Tale inchiappatura sporge dalla feritoia mm. 8-10;

b) sulla linea longitudinale che passa per il centro della placca e tra la placca e lo schienale, un'inchiappatura di cuoio di mm. 1,5 a 2 di spessore lunga mm. 50-52 e larga mm. 24-25 portante una campanella di ferro uguale a quella ultima descritta.

Sulla mantellina sono applicati:

a) sulla linea mediana, ed a mm. 35 circa dal bordo, un'inchiappatura di cuoio di mm. 2-2,5 di spessore, lunga mm. 30-32 e larga mm. 19-20 portante una fibbia doppia senza ardiglione di fil di ferro di mm. 3 di spessore e di mm. 20-21 di luce interna;

b) due riscontri di cuoio di mm. 2-2,5 di spessore, lunghi mm. 185-190 e larghi mm. 19-20 aventi ciascuna verso un'estremità n. 6 fori distanti fra loro mm. 13-14 ed il primo mm. 38-40 dalla estremità. L'altra estremità porta una fibbia doppia di fil di ferro di mm. 3 di spessore con ardiglione e di mm. 20-21 di luce interna. Tali riscontri sono fermati mediante cucitura eseguita appena sotto la fibbia, e sono situati a mm. 80 circa dai lati della mantellina ed a mm. 35 circa misurati dal bordo inferiore alla cucitura trasversale del riscontro stesso.

Internamente la mantellina ha due alette di tela per borsa a zaino di forma semi-ovale con l'asse maggiore di mm. 110 circa, mentre la metà dell'asse minore misura mm. 60 circa. Tali alette sono bordate con nastro spinato di cotone grigio alto mm. 15-16.

La borsa a zaino ha un tramezzo interno costituito da un pezzo di tela da tende di forma rettangolare di mm. 350-352 per mm. 260-262 bordato con un orlo alto mm. 10 della stessa tela. Detto tramezzo è fissato, mediante cucitura, sulla linea mediana dei fianchi e del fondo della borsa.

Le inchiappature, i riscontri, le placchette e le rosette sono rinforzati internamente con pezzi di cuoio di mm. 1-1,5 di spessore.

Alla borsa zaino è annessa una fodera da gavetta confezionata con 4 pezzi di tela grigia per tende cuciti fra loro, i quali costituiscono: parte posteriore e coperchio, bordo coperchio, fianchi e fondo, parte anteriore.

I fianchi e la parte anteriore sono bordati con un orlo della stessa tela alto mm. 10 circa, mentre il bordo del coperchio è orlato con nastro di cotone spinato grigio di millimetri 14-15.

Sulla parte posteriore è applicato, a mm. 70 circa dal fondo e sulla parte mediana, un passante di cuoio di mm. 2-2,5 di spessore lungo mm. 60 circa per mm. 20 circa.

Sul bordo del coperchio sono praticate due asole lunghe mm. 35 circa rinforzate internamente con nastro di cotone spinato grigio e con punti di rinforzo. Esse sono praticate sulla parte mediana l'una a mm. 20 circa e l'altra mm. 40 circa dal bordo.

Sulla parte anteriore della fodera sono praticate due asole ed una feritoia.

Le asole, simili a quelle suddette, sono praticate sulla parte mediana, l'una a mm. 30 circa, l'altra a mm. 55 circa dal fondo.

La feritoia, avente il contorno rinforzato con punto a sopragitto, è di mm. 45 circa per mm. 20 circa. Essa è praticata sulla parte mediana a mm. 25 circa dall'orlo superiore.

La fodera da gavetta finita ha le seguenti dimensioni — compreso il coperchio:

Altezza	mm.	135-137
Larghezza (misurata sul bordo) .	»	60-62
Larghezza (misurata al fondo - parte mediana)	»	100-102
Lunghezza	»	145-150

Le borse a zaino per truppe a piedi saranno inventariate al n. 135 - Sezione A - della categoria 1ª del nomenclatore materiali servizi logistici al prezzo di L. 45,80.

Tasca per bomba.

La tasca per bombe è costituita da un rettangolo di sostegno in tela di cotone grigia impermeabile da tasche e da due taschette in tela di cotone grigio per tende.

Il rettangolo di sostegno, di mm. 255 a 260 per mm. 114 a 116, ha gli angoli leggermente arrotondati. E' bordato con nastro di cotone spinato grigio alto mm. 15-16.

Sul lato corto superiore dalla parte delle taschette, è applicata, sulla linea mediana, un'inchiappatura di cuoio grigio-verde di mm. 1,5 a 2 di spessore, lunga mm. 23 a 25 e larga mm. 15-16. Tale inchiappatura porta una fibbia doppia con ardiglione di fil di ferro verniciato a fuoco in grigio-verde di mm. 2,5 di spessore e di mm. 16-17 per 9 a 10 di verde di mm. 1,5 a 2 di spessore, lunga mm. 154 a 155 e larga mm. 15 a 16, con n. 7 fori distanti fra loro mm. 11 a 12 ed il primo mm. 24-25 dall'estremità.

Sul lato corto inferiore è applicata una placchetta di cuoio di mm. 2 di spessore, di mm. 24-26 di lunghezza e di mm. 18-20 di larghezza. Tale placchetta, che ha nel mezzo una feritoia di mm. 25 per mm. 6 di luce interna, è rinforzata con un pezzo di cuoio di mm. 1 a 1,5 di spessore.

A mm. 125 circa dal lato corto superiore, i lati lunghi del rettangolo rientrano per mm. 18 circa. Sulla linea mediana della parte rientrante è applicata, mediante una cucitura lunga mm. 38-40, una cinghietta di cuoio di mm. 2-2,5 di spessore, lunga mm. 188-190 e larga mm. 15-16. Tale cinghietta, che sporge da ciascuno dei lati lunghi del rettangolo per mm. 50 circa, ha le due estremità foggiate a riscontro.

Su ciascuna estremità sono praticati n. 3 fori distanti fra loro mm. 13-14 ed il primo mm. 24-25 dall'estremità.

Le due taschette sono applicate al rettangolo di sostegno: la prima a mm. 15-16 e la seconda a mm. 138-140 dal lato corto superiore, ed ambedue a mm. 18-19 dai lati lunghi del rettangolo. Esse si compongono della taschetta propriamente detta e del coperchio. Le dimensioni dalla taschetta finita, compreso il coperchio, sono le seguenti:

Larghezza	mm.	80-82
Lunghezza	»	90-92
Altezza	»	53-54

La taschetta propriamente detta è formata da un solo pezzo di tela con due cuciture sui lati corti del fondo che servono anche per la sagomatura della taschetta. Essa ha un bordo di mm. 7-8 della stessa tela della taschetta.

Il coperchio è formato anch'esso di un sol pezzo di tela con due cuciture che servono a dare la sagoma al coperchio stesso. Tali cuciture sono internamente rinforzate con nastro grigio-verde. Il coperchio è bordato con nastro grigio-verde simile a quello suddetto.

Le due taschette vengono chiuse mediante un riscontro applicato al coperchio ed un'inchiappatura con fibbia applicata alla taschetta a mm. 45-46 dal bordo. Il riscontro, applicato sul coperchio a mm. 74-76 dalla cucitura del coperchio stesso al rettangolo di sostegno, è di cuoio di mm. 2-2,5 di spessore, lungo mm. 84-85 e largo mm. 19-20, ed ha 3 fori distanti mm. 9-10 fra loro ed il primo mm. 15-16 dall'estremità. L'inchiappatura, che è di cuoio di mm. 2-2,5 di spessore, lunga mm. 30-32 e larga mm. 19-20, porta una fibbia doppia con ardiglione di fil di ferro di mm. 3 di spessore e 20-21 di luce interna, verniciata a fuoco in grigio verde. Il riscontro e l'inchiappatura sono internamente rinforzati con un contrafforte di cuoio di mm. 1-1,5 di spessore.

Al fondo della taschetta inferiore, sul rettangolo di sostegno, è applicato un riscontro di cuoio di mm. 2-2,5 di spessore, lungo mm. 53-55 e largo mm. 19-20.

Le tasche per bombe saranno inventariate al n. 137 della categoria 1ª del nomenclatore materiali servizi logistici, a L. 5,80.

Borsa a zaino per armi a cavallo.

La borsa zaino per armi a cavallo è confezionata parte con tela impermeabile color grigio per borse zaino e parte con tela di cotone impermeabile color grigio per tende.

Una striscia di tela per borse zaino lunga mm. 788-790 e larga mm. 348-350 costituisce il davanti, il fondo, la parte posteriore e la mantellina; due pezzi della stessa tela di mm. 108-110 per mm. 278-280 costituiscono i due fianchi. Un'altra striscia di tela per borse zaino lunga mm. 348-350 e larga mm. 188-190, forma la placca degli spallacci.

I fianchi sono assicurati al davanti alla parte posteriore ed al fondo mediante forte cucitura eseguita dopo aver ripiegato per circa 10 mm. il contorno della striscia di tela nella parte anteriore, nel fondo e nella parte posteriore. Internamente l'unione dei fianchi ha un punto a sopragitto per evitare lo sfilacciamento della tela.

Superiormente il davanti ed i fianchi hanno un orlo della stessa tela alto mm. 10-12; uguale orlo ha la mantellina i cui angoli sono arrotondati.

I quattro angoli di ciascun fianco hanno tre punti di rinforzo.

Sulla parte anteriore sono applicati:

a) internamente, a mm. 50-55 dai lati ed a mm. 5 circa dal bordo, 2 taschette costruite con tela di cotone impermeabile color grigio per tende. Ciascuna taschetta si compone della taschetta propriamente detta e del coperchio. Le dimensioni di ciascuna taschetta finita, compreso il coperchio, sono le seguenti:

Larghezza	mm.	85-86
Lunghezza	»	100-102
Altezza	»	55-56

La taschetta propriamente detta è formata da un sol pezzo di tela con due cuciture sui lati corti del fondo che servono anche per la sagomatura della taschetta.

Il coperchio è formato anch'esso di un sol pezzo di tela con due cuciture che servono a dare la sagoma al coperchio stesso.

Le taschette ed i relativi coperchi sono bordate con un orlo della stessa tela alto mm. 7-8 e si chiudono mediante un'asola praticata sul coperchio e due bottoni piccoli di frutto grigio-verde, applicati sulla taschetta propriamente detta;

b) a mm. 108-110 dall'orlo e a mm. 54-55 da ciascun lato, due inchiappature con fibbia. Ciascuna inchiappatura è di cuoio di mm. 1,5 a 2 di spessore, lunga mm. 30-32 e larga mm. 19-20; la fibbia è doppia con ardiglione di fil di ferro di mm. 3 di spessore e di mm. 20-21 di luce interna;

c) a mm. 100-102 dall'orlo e sulla linea mediana, un passante di cuoio di mm. 2 a 2,5 di spessore, lungo mm. 63-64 e largo mm. 20-21. Detto passante è applicato mediante doppia cucitura su ciascun lato;

d) a mm. 190-192 dall'orlo e sulla linea mediana, un passante uguale a quello di cui alla lettera *c*).

Entro questi due ultimi passanti scorre una cinghia reggigavetta di cuoio di mm. 2-2,5 di spessore, lunga mm. 585-590 e larga mm. 20-21. L'estremità superiore della cinghia porta una fibbia doppia di fil di ferro di mm. 3 di spessore con ardiglione e di mm. 20-21 di luce interna. A mm. 140 circa dalla fibbia, la cinghia porta un traversino formato con due striscie di cuoio di mm. 2 circa di spessore, lunghe mm. 60 circa e larghe mm. 11-12 sovrapposte e fermate fra loro con due bottoni Rapid. Il traversino è fissato alle cinghie mediante due altri bottoni Rapid.

L'estremità delle cinghie è foggiata a riscontro ed ha n. 17 fori distanti fra loro mm. 14-15 ed il primo mm. 60 circa dalla estremità.

Al fondo sono applicate, a mm. 40-42 da ciascun lato ed a mm. 10 circa dalla linea comune al fondo ed alla parte posteriore, due inchiappature di cuoio di mm. 1,5 a 2 di spessore, lunghe mm. 30-32 e larghe mm. 25-26.

L'inchiappatura a destra del davanti della borsa a zaino porta una campanella rettangolare di fil di ferro di mm. 3,5 circa di spessore con gancio. L'altra inchiappatura porta una campanella semi-circolare di fil di ferro di mm. 3,5 di spessore e di mm. 26-27 di luce interna.

Sulla parte posteriore è applicata una placca con spallacci. La placca è rettangolare ed è formata da un pezzo di tela per borse zaino, piegato su sè stesso in modo da formare un triplice strato. La placca è fissata allo schienale con cuciture a macchina ed a mano le quali servono anche a tenere in sesto gli spallacci. Sul bordo della placca, ed a mm. 90 circa dalla linea longitudinale che passa per il centro della placca sono praticate due feritoie lunghe millimetri 38-40 rinforzate da un riporto di cuoio di mm. 2-2,5 di spessore, lungo mm. 62-65 e largo mm. 30-32 a sua volta munito di feritoia lunga quanto quella sottostante e larga mm. 5 circa.

Da tali feritoie escono gli spallacci i quali sono costituiti da un nastro tubolare di cotone grigio alto mm. 35-36.

Di tali spallacci, quello a destra della parte posteriore è lungo complessivamente mm. 600-605 e porta all'estremità libera una campanella di fil di ferro di mm. 4 di spessore e di mm. 28 × 33 di luce interna, con due traversini scorrevoli e con un moschettone girevole di ferro. L'altro spallaccio è lungo complessivamente mm. 800-805 e porta all'estremità una campanella semi-ovale di fil di ferro di

mm. 3 di spessore e di mm. 27 di luce interna. Tale campanella è fermata allo spallaccio mediante cucitura a mano e l'estremità del nastro ha un sopragitto ad evitare lo sfilacciamento.

Lungo questo spallaccio scorre una campanella rettangolare doppia di ferro con gancio, lunga — compreso il gancio — mm. 87-88 e larga mm. 32-33, misurati internamente.

I due spallacci sono fissati, per un tratto di mm. 50-52, fra la placca e lo schienale con due cuciture inclinate, in modo che uscendo, anche gli spallacci risultino inclinati verso l'esterno. Tali cuciture sono rinforzate nell'interno della borsa con contrafforti di cuoio di mm. 1 a 1,5 di spessore, lunghi mm. 40-42 e larghi mm. 70-75.

Sulla mantellina sono applicati due riscontri sagomati di cuoio di mm. 2-2,5 di spessore, lunghi mm. 142-145 e larghi mm. 20-21 nella parte inferiore e mm. 34-35 nella parte superiore. Ciascun riscontro ha verso l'estremità n. 7 fori distanti fra loro mm. 11-12 ed il primo mm. 25 circa dall'estremità. Tali riscontri sono fissati a mm. 50 circa dai lati della mantellina ed a mm. 60 circa misurati dal bordo inferiore alla cucitura trasversale di ciascun riscontro.

Internamente la mantellina ha due alette di tela per borse zaino di forma semi-ovale con l'asse maggiore di mm. 88-90, mentre la metà dell'asse minore misura mm. 65 circa. Tali alette sono bordate con un orlo di mm. 8-10 della stessa tela.

La borsa zaino ha un tramezzo interno costituito da un pezzo di tela da tenda di forma rettangolare di mm. 340-342 per mm. 278-280 bordato mediante un orlo della stessa tela alto mm. 10. Detto tramezzo è fissato ai fianchi ed al fondo mediante cucitura eseguita a mm. 30-32 misurati dai bordi comuni con la parte posteriore.

Le inchiappature, i riscontri, le placchette sono rinforzati internamente con pezzi di cuoio di mm. 1-1,5 di spessore.

Alla borsa zaino è annessa una fodera da gavetta confezionata con 4 pezzi di tela grigia per tende cuciti fra loro, i quali costituiscono: parte posteriore, coperchio, bordo del coperchio, fianchi e fondo, parte anteriore.

I fianchi e la parte anteriore sono bordati con un orlo della stessa tela alto mm. 10 circa, mentre il bordo del coperchio è orlato con nastro di cotone spinato grigio di millimetri 14-15.

Sulla parte posteriore è applicato, a mm. 70 circa dal fondo e sulla parte mediana, un passante di cuoio di mm. 2 2,5 di spessore lungo mm. 60 circa per mm. 20 circa.

Sul bordo del coperchio sono praticate due asole lunghe mm. 3,5 circa, rinforzate internamente con nastro di cotone spinato grigio e con punti di rinforzo. Esse sono praticate sulla parte mediana l'una a mm. 20 circa e l'altra a mm. 40 circa dal bordo.

Sulla parte anteriore della fodera sono praticate due asole ed una feritoia. Le asole, simili a quelle suddette, sono praticate sulla parte mediana, l'una a mm. 30 circa, l'altra a mm. 55 circa dal fondo. La feritoia, avente il contorno rinforzato con punto a sopragitto, è di mm. 45 circa per mm. 20 circa. Essa è praticata sulla parte mediana a mm. 25 circa dall'orlo superiore.

La fodera da gavetta finita ha le seguenti dimensioni — compreso il coperchio:

Altezza	mm.	140-142
Larghezza (misurata sul bordo) .	»	75-76
Larghezza (misurata al fondo) .	»	90-95
Lunghezza	»	185-190

Le borse a zaino per armi a cavallo saranno inventariate al n. 136 - Sez. A della categoria 1ª nomenclatore di materiali servizi logistici al prezzo di L. 24,60.

La tela impermeabile color grigio per borse zaino, alta m. 0,70-71, sarà inventariata al categorico 1839 - sezione 1ª - della stessa categoria.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 244. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 2781 riguardante il servizio tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto). — 22 aprile 1929 - Anno VII.

Il Ministero determina che nelle Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121 riguardante il Servizio tecnico di artiglieria pubblicate con la circolare 483 del *giornale militare* 1927, la dicitura dell'art. 6, n. 13, sia, alla lettera *e*) così modificata:

e) 6 direttori principali di stabilimento o di centro esperienze.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA

N. 245. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari e dei cataloghi della Società Fiat.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo) — 25 aprile 1929 - Anno VII.

Con riferimento alla circolare 469 del *giornale militare* 1928 (titolo *A*, ultimo capoverso) ed a seguito della circolare 140 del *giornale militare* corrente anno, si comunicano le seguenti variazioni nei prezzi delle parti di ricambio degli autoveicoli Fiat verificatesi a decorrere dal 1° aprile c. a.:

Tipo 501.

N. 36683 - Sopporto differenziale da L. 180 a L. 115.

N. 47842 - Ingranaggio per albero distribuzione da L. 45 a L. 30.

N. 53515 - Ganascia superiore D. ed inferiore S. con ferodo per freno posteriore da L. 35 a L. 28.

N. 53516 - Ganascia superiore S. ed inferiore D. con ferodo per freno posteriore da L. 35 a L. 28.

N. 53517 - Ganascia superiore D. ed inferiore S. con ferodo per freni posteriori da L. 30 a L. 28.

N. 53518 - Ganascia superiore S. ed inferiore D. con ferodo per freni posteriori da L. 30 a L. 28.

N. 80794. - Ganascia maschio con ferodo per freni anteriori dal L. 60 a L. 50.

N. 80795 - Ganascia femmina con ferodo per freni anteriori dal L. 60 a L. 50.

Tipo 502 - 503/F.

N. 67529 - Scatola interna differenziale (due pezzi) da lire 300 a L. 100.

Tipo 503.

N. 47842 - Ingranaggio per albero distribuzione da L. 45 a L. 30.

N. 53515 - Ganascia superiore D. ed inferiore S. con ferodo per freno posteriore da L. 35 a L. 28.

N. 53516 - Ganascia superiore S. ed inferiore D. con ferodo per freno posteriore da L. 35 a L. 28.

N. 53517 - Ganascia superiore D. ed inferiore S. con ferodo per freno posteriore da L. 30 a L. 28.

N. 53518 - Ganascia superiore S. ed inferiore D. con ferodo per freno posteriore da L. 30 a L. 28.

N. 80794 - Ganascia maschio con ferodo per freni anteriori da L. 60 a L. 50.

N. 80795 - Ganascia femmina con ferodo per freni anteriori da L. 60 a L. 50.

Tipo 505 - 507 - 510 - 512.

N. 39731 - Scatola interna differenziale con coperchio da L. 250 a L. 200.

N. 47830 - Ingranaggio distribuzione da L. 65 a L. 44.

N. 74101 - Ganascia maschio con ferodo per freni anteriori da L. 70 a L. 60.

N. 74102 - Ganascia femmina con ferodo per freni anteriori da L. 70 a L. 60.

Tipo 510/S.

N. 41432 - Leva sul tubo comando velocità da L. 120 a L. 15.

Tipo 603.

N. 72986 - Scatola interna differenziale (2 pezzi) da 660 a L. 330.

Tipo 2/V - 2/F.

N. 25467 - Scatola differenziale (due pezzi) da L. 175, a L. 120.

Tipo XV Ter.

N. 3546 - Scatola interna differenziale (due pezzi) da L. 230 a L. 180.

Tipo - 18 B L.

N. 525185-*bis* - Scatola interna differenziale (due pezzi) da L. 350 a L. 200.

Tipo 509 A.

N. 91789 - Catena inferiore per comando distribuzione da L. 180 a L. 112.

Tipo 509.

N. 89161 - Catena superiore comando distribuzione da L. 180 a L. 97.

N. 75943 - Catena inferiore comando distribuzione da L. 180, a L. 95.

Nella comunicazione di modifica prezzi del 1° febbraio c. a., leggasi:

Tipo XV Ter.

N. 3008 - Perno per stantuffo da L. 6.75 a L. 4.80, leggasi invece:

N. 3108 - Perno stantuffo da L. 6.40 a L. 4.80.

Si comunicano inoltre le seguenti variazioni avvenute nei cataloghi della Società Fiat:

Stampato 1923 - VI - 927. — A pagina 15 alla voce:

N. 39731 - Semiscatola interna per differenziale, 505; modificare in:

N. 39731 - Scatola interna differenziale con coperchio.

Catalogo 507.

Stampato 1838 - III - 927. — A pagina 13 alla voce:

N. 39731 - Semiscatola interna per differenziale; modificare in:

N. 39731 - Scatola interna per differenziale con coperchio.

— *Catalogo* 510 - 510/S - 510/B.

Stampato 1623 - XI - 926. — A pagina 17 alla voce:

N. 39731 - Semiscatola interna differenziale; modificare in:

N. 39731 - Scatola interna differenziale con coperchio.

Stampato 1623 - XI - 926 - 2000. — A pagina 34 alla voce:

N. 41432 - Leva a mano completa comando cambio; modificare in:

N. 41432 - Leva sul tubo comando delle velocità.

Catalogo 512.

Stampato 1863 - V - 927. — A pagina 13 alla voce:

N. 39731 - Semiscatola interna differenziale; modificare in:

N. 39731 - Scatola interna differenziale con coperchio.

Catalogo 603.

Stampato 1894 - V-927. — A pagina 43 alla voce:

N. 72986 - Scatola interna differenziale; modificare in:

N. 72986 - Scatola interna differenziale (due pezzi).

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 246. AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo di avanzamento per maggiori CC. RR., cavalleria e genio, per capitani di cavalleria e per tenenti di artiglieria e genio, per l'anno 1929.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 aprile 1929. – Anno VII.

A norma dell'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sullo avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e del paragrafo 18 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge predetta, circolare 207 *giornale militare* 1926, il Ministero determina la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento, per l'anno 1929, per gli ufficiali in S.P.E. delle armi sottoindicate:

Maggiori dei CC. RR. fino all'anzianità 1° aprile 1925 inclusa;
Maggiori di cavalleria fino all'anzianità 31 marzo 1926 inclusa;
Maggiori del genio fino all'anzianità 16 maggio 1927 (maggiore AMODIO Mario compreso);
Capitani di cavalleria fino all'anzianità 6 giugno 1918 (capitano SERENELLI Serenello compreso);
Tenenti di artiglieria fino all'anzianità 15 agosto 1920 inclusa;
Tenenti del genio fino all'anzianità 14 febbraio 1926 inclusa.

I documenti di avanzamento relativi ai predetti ufficiali dovranno pervenire al Ministero non oltre il 15 maggio p. v.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 247. DISCIPLINA MILITARE. — **Procedimenti disciplinari a carico di ufficiali comandati presso altre forze armate dello Stato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 aprile 1929 – Anno VII.

Si determina, d'accordo con i Ministeri della R. Marina e della R. Aeronautica, in aggiunta a quanto è disposto negli articoli 92 e 93 delle « Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali », quanto segue:

Nel caso di mancanze disciplinari commesse da ufficiali comandati presso il R. Esercito, la R. Marina o la R. Aeronautica, gli accertamenti disciplinari saranno eseguiti a cura dell'autorità da cui l'ufficiale dipende per ragioni del suo impiego.

Il Ministero dal quale l'autorità inquirente dipende, avuta conoscenza dell'inizio dell'inchiesta, ne darà partecipazione al Ministero della guerra, o della marina, o dell'aeronautica, a seconda dell'appartenenza dell'ufficiale.

Ad inchiesta ultimata, e semprechè questa siasi conclusa con proposta di sospensione dall'impiego o dal grado, ovvero di deferimento a consiglio di disciplina, tutto l'incartamento, con i pareri gerarchici, dovrà essere trasmesso per le decisioni al Ministero che tiene a ruolo l'ufficiale.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 248. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavola di tiro a scale grafiche per il cannone da 149/35 – shrapnel da 149 P. C. munito di corona per cannone – relativa alla velocità V=408.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 25 aprile 1929 – Anno VII.

E' stata pubblicata la Tavola di tiro per il cannone da 149/35 - shrapnel da 149 P. C. munito di corona per cannone - relativa alla velocità V=408, che — a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — sarà distribuita come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:		
Gabinetto del Ministro	copie	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	4
Direzione generale di artiglieria e automobilismo .	»	8
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	50
Direzione superiore del tervizio tecnico d'artiglieria .	»	2
Comando della Scuola di guerra	»	20
Comando dell'Accademia militare di fanteria e di cavalleria	»	10

Comando della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	Copie	20
Comando dell'Accademia militare d'artiglieria e genio	»	20
Comando della Scuola di tiro di artiglieria	»	250
Comando della Scuola centrale di artiglieria	»	20
Comandi di artiglieria di Corpo d'armata e delle isole	»	2
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
Spolettificio Regio Esercito Roma	»	2
Comandi di reggimento di artiglieria pesante e da costa	»	20
Centri esperienze di artiglieria	»	2
Direzione della rivista d'artiglieria e genio	»	2

Il prezzo di un esemplare della pubblicazione di cui trattasi — che è da considerarsi *fuori commercio* — è di L. 0.50.

La pubblicazione stessa verrà ceduta agli enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate dalla circolare 477 *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 249. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per la granata da 149/12, relative alle velocità 186 - 207 - 262 - 300 m/s per l'obice da 149/12 mod. 914.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 25 aprile 1929 - Anno VII.

Sono state pubblicate le Tavole di tiro per la granata da 149/12, relative alle velocità 186, 207, 262, 300 m/s per l'obice da 149-12 mod. 914 (a scale grafiche), che — a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — saranno distribuite come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:		
Gabinetto del Ministro	copie	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	4
Direzione generale d'artiglieria ed automobilismo	»	10
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	50
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	2
Comando della Scuola di guerra	»	30
Comando della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	20

Comando dell'Accademia militare d'artiglieria e genio	copie	20
Comando dell'Accademia militare di fanteria e cavalleria	»	10
Comando della Scuola di tiro di artiglieria	»	250
Comando della Scuola centrale di artiglieria	»	20
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
Comandi dei reggimenti artiglieria pesante campale	»	20
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata, direzione di artiglieria per la Sicilia e sezione di artiglieria per la Sardegna	»	2
Centri esperienze di artiglieria	»	2
Direzione della Rivista d'artiglieria e genio	»	2
Spolettificio Regio Esercito	»	2

Il prezzo della pubblicazione di cui trattasi — che è da considerarsi *fuori commercio* è di L. 2. La pubblicazione stessa verrà ceduta agli Enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate dalla circolare 477 *giornale militare* s. a.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 250. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Festa anniversaria del corpo dei bersaglieri.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 aprile 1929 - Anno VII.

Ferma restando la data di S. Martino quale solennità anniversaria per l'arma di fanteria, è stabilita come festa del corpo dei bersaglieri la data del 18 giugno, anniversario della fondazione del corpo; in detto giorno i reggimenti bersaglieri commemoreranno anche i fatti d'arme pei quali i reparti che li costituiscono, ottennero ricompense al valor militare.

Le date da commemorarsi dai singoli reggimenti bersaglieri stabilite con la circolare 277 *giornale militare* 1925, sono soppresse.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
R. Servizio Speciale Riservato

Norme per l'ammissione ai concorsi indetti con decreto del Capo del Governo in data 25 marzo 1929.

In relazione al Decreto del Capo del Governo in data 25 marzo 1929 sono aperti i seguenti concorsi:

A) — *Concorsi per titoli e per esami.*

1° *Concorso*:
Due posti di Ufficiale principale, grado 9° gruppo B.

2° *Concorso*:
Diciannove posti di Ufficiale aggiunto, grado 11° gruppo B.

3° *Concorso*:
Quarantotto posti di Aiutante ufficiale, grado 12° gruppo C.

4° *Concorso*:
Due posti di Alunno d'ordine, grado 13° gruppo C.

B) — *Concorsi per titoli.*

5° *Concorso*:
Un posto di Coadiutore Capo, grado 9° gruppo C., con attribuzioni di Capo meccanico telefonico.

6° *Concorso*:
Otto posti di Coadiutori principali, grado 10° gruppo C, di cui 7 con attribuzioni di meccanici o apparecchiatori telefonici, ed uno con attribuzioni di Gestore del materiale.

7° *Concorso*:
Tre posti di Primo Coadiutore, grado 11° gruppo C, con attribuzioni di meccanico od apparecchiatore telefonico.

8° *Concorso*:
Un posto di Coadiutore, grado 12° gruppo C, con attribuzioni di meccanico od apparecchiatore telefonico.

Ai concorsi predetti può partecipare soltanto personale maschile di ruolo, a contratto a termine, e non di ruolo, delle Amministrazioni civili dello Stato, nonchè i Sottufficiali del R. esercito, della R. marina, R. aeronautica, RR. carabinieri, R. guardia di finanza, e del Corpo agenti di P. S. che abbiano la possibilità del proscioglimento dalla ferma.

I candidati dovranno ottemperare alle seguenti disposizioni:

1. L'ammissione ai concorsi n. 1, 2 e 3, rispettivamente ad Ufficiale principale, Ufficiale Aggiunto ed Aiutante ufficiale, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) gli impiegati di ruolo e quelli a contratto a termine debbono appartenere al grado, sia di gruppo B che di gruppo C, immediatamente inferiore a quello per il quale concorrono; se di gruppo C, ed in possesso di licenza di scuola media superiore, possono concorrere al posto di gruppo B di grado immediatamente superiore a quello coperto nell'Amministrazione di provenienza;

b) il personale non di ruolo o appartenente al R. esercito, alla R. marina e alla R. aeronautica ed ai Corpi armati sopra indicati può concorrere per i gradi iniziali di gruppo B o C rispettivamente se in possesso di titoli di scuola media superiore o inferiore;

c) tutti i dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato suindicati, aspiranti ai posti del 1°, 2° e 3° concorso, debbono dichiarare esplicitamente di poter sostenere le prove di celerità stenografica di cui al n. 12 delle presenti norme;

d) gli avventizi e gli appartenenti alle Amministrazioni militari o Corpi armati sopra indicati, debbono altresì sostenere gli esami di cultura previsti al n. 11.

2. Per l'ammissione ad alunno d'ordine, concorso n. 4, gli avventizi e i sottufficiali debbono sostenere gli esami di cultura indicati al n. 11 delle presenti norme, ed essere in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore.

3. Per l'ammissione ai concorsi per titoli, n. 5, 6, 7 e 8, rispettivamente per Coadiutore capo, Coadiutore principale, 1° Coadiutore e Coadiutore, i candidati debbono:

a) appartenere nella propria Amministrazione al grado immediatamente inferiore a quello per il quale concorrono;

b) se apparecchiatori o meccanici telefonici, dimostrare la loro competenza con documenti autentici da rilasciarsi dalle Amministrazioni da cui dipendono, a richiesta degli interessati; e per il posto di Coadiutore, con funzioni di Gestore materiali, dimostrare con documenti di dette Amministrazioni la conoscenza della contabilità generale dello Stato e la competenza circa l'impiego e la conservazione dei materiali elettrici.

4. I candidati appartenenti alle Ammnistrazioni Militari e Corpi Armati, potranno concorrere ai gradi 9°, 10° e 11° (concorsi n 5, 6 e 7) del gruppo C, soltanto se abbiamo esercitato mansioni di apparecchiatore o meccanico telefonico, rispettivamente per un periodo non inferiore di 10, 8 e 6 anni; coloro i quali abbiano minore anzianità in tali attribuzioni, potranno concorrere soltanto per l'ammissione al grado 12° (concorso n. 8).

5. Per poter partecipare ai concorsi indetti con il bando sopra ricordato, è prescritta l'età non superiore:

Ad	anni	45	per i posti di grado		9°;
»	»	40	»	»	10°;
»	»	35	»	»	11°;
»	»	30	»	»	12°;
»	»	25	»	»	13°.

Il compimento dell'età s'intende riferito alla data del 1° aprile 1929.

Per il concorso ai posti di grado 9°, potranno essere ammessi i candidati di età superiore a quella prescritta, qualora abbiano particolare attitudine o eccellano nella competenza di discipline o servizi attinenti a quelli del Servizio Speciale Riservato.

6. Le domande degli aspiranti vanno redatte su carta da bollo da L. 3 e debbono contenere la esplicita richiesta di partecipazione ad uno dei concorsi di cui al bando.

Dette domande dovranno essere presentate, alle Amministrazioni da cui i candidati dipendono, entro il giorno 15 maggio 1929.

Non sarà tenuto alcun conto delle domande eventualmente presentate prima della data del bando, nè di quelle non presentate nel termine sopra prescritto.

Le Amministrazioni che le ricevono dovranno avere particolare cura di timbrarle a data, e trasmetterle al Servizio Speciale Riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri man mano che vengono presentate, corredate da una copia, opportunamente aggiornata, dello stato di servizio dell'aspirante, nonchè da una relazione informativa riservata circa i precedenti di servizio e di carriera, la moralità, la serietà, e i sentimenti politici dell'aspirante.

Le domande presentate l'ultimo giorno, e cioè il 15 maggio 1929, non dovranno pervenire al predetto Servizio oltre il giorno 20 del predetto mese, e le Amministrazioni nell'inviarle dovranno assicurare che non ne abbiano altre giacenti o sospese.

7. Nella propria domanda ciascun candidato deve indicare:

a) nome, cognome e paternità;

b) la data e il luogo di nascita;

c) la qualità, il grado, il gruppo coperto nell'Amministrazione di provenienza, la data di nomina in ruolo o da avventizio, ed entrambe per coloro che passarono in ruolo dopo un periodo di avventiziato.

Gli avventizi debbono dichiarare: se siano o in servizio continuativo, o giornaliero, o a cottimo, e da quando; quale paga o stipendio percepiscano; la eventuale indennità caro-viveri, indicandola separatamente; il genere di servizio disimpegnato presso la propria Amministrazione.

I Sottufficiali dovranno indicare le attribuzioni avute nell'Arma cui appartengono.

d) la categoria in cui si desidera di essere assunto nel ruolo del Servizio Speciale Riservato;

e) le lingue estere delle quali si abbia sicura conoscenza, indicando se soltanto teorica o soltanto pratica, o teorica e pratica;

f) i dialetti dell'Alta Italia conosciuti, indicando altresì se il candidato li parli o semplicemente li intenda, ed in qual modo li abbia appresi;

g) la esplicita dichiarazione che, in caso di nomina, raggiungerà qualsiasi destinazione gli venga assegnata;

h) il proprio domicilio. L'aspirante resta in obbligo di partecipare, in seguito, le successive eventuali variazioni del proprio indirizzo.

8. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita debitamente legalizzato;

b) stato di famiglia;

c) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare. Gli aspiranti ex combattenti, oltre alla copia del foglio matricolare dovranno esibire un certificato integrativo, del Distretto Militare, dal quale risultino i servizi di guerra che, a norma della circolare n. 588 del *giornale militare* 1922, danno diritto a benefici di carriera; come pure dovranno esibire i brevetti originali delle benemerenze di guerra;

d) titolo di studio in originale, salvo che per tassative disposizioni di legge o di regolamenti ciò non sia possibile; nel qual caso è consentita la presentazione di certificati, contenenti le votazioni riportate negli esami, rilasciati in carta legale, dalle Autorità competenti;

e) ricevuta comprovante il versamento effettuato della tassa di concorso voluta dal R. decreto 20 gennaio 1923, n. 1173, tassa che è di L. 25 tanto per le categorie di gruppo *B* quanto per quelle di gruppo *C*;

f) certificato, rilasciato da un medico provinciale o militare, comprovante che il candidato sia di sana e robusta costituzione, privo di difetti di vista e di udito.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari.

9. Tutti i documenti richiesti eccettuati quelli di cui alle lettere *c*) ed *e*) devono essere redatti nella prescritta carta da bollo.

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel Comune di Roma.

I candidati possono infine presentare tutti gli altri documenti che eventualmente stimino opportuno di esibire per l'accertamento dei titoli di merito e dei titoli di preferenza previsti dal n. 14 delle presenti norme.

La mancanza anche di uno dei sopradetti documenti od il ritardo nell'invio così della domanda come di alcuno dei documenti medesimi, qualunque ne sia la causa, pure se non imputabile al candidato, importano la sua esclusione, senza appello, dal concorso.

I documenti facoltativi di cui sopra che siano esibiti con ritardo, si considerano come inesistenti agli effetti del concorso.

Egualmente non può tenersi conto alcuno di qualsiasi tardiva dichiarazione dei candidati.

Tutti i documenti devono essere effettivamente presentati, non ammettendosi riferimenti alle documentazioni di altre domande avanzate dai candidati ad altri enti pubblici o privati.

10. I candidati saranno giudicati, a seconda dei posti ai quali aspirino:

a) sull'attività prestata nella propria Amministrazione nel campo telefonico, nel campo stenografico, nelle eventuali altre specializzazioni di natura elettrotecnica;

b) sulle prove scritte obbligatorie e facoltative di stenografia;

c) sulle prove facoltative di lingue e dialetti;

d) sulle prove facoltative di dattilografia.

Gli avventizi ed i sott'ufficiali saranno giudicati:

a) sugli esami di cultura di cui al n. 11;

b) sulle prove stenografiche obbligatorie e facoltative;

c) singolarmente sulle prove facoltative di lingue estere e dialetti;

d) sulle prove facoltative di dattilografia.

11. Le prove di cultura per gli avventizi e per i sott'ufficiali, verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni sullo Statuto fondamentale del Regno - prerogative della Corona - Parlamento - Diritti civili e politici dei cittadini;

2) nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno;

3) nozioni sul R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

4) nozioni di Storia d'Italia dei secoli XIX e XX;

5) nozioni di geografia d'Italia.

Le prove scritte saranno due:

La prima verterà sulle materie indicate ai nn. 1, 2 e 3;

La seconda consisterà in una composizione di lingua italiana.

Le prove orali verteranno su tutte le materie indicate nel programma sopra esposto e saranno tenute indipendentemente dall'esito degli esami scritti.

12. Le prove obbligatorie stenografiche saranno scritte ed orali, e consisteranno:

1) Le scritte:

Nella ricezione di brani dettati alle celerità e per la durata appresso indicate, traduzione dallo stenoscritto in un tempo che determinerà la Commissione con avviso contenente le norme per lo svolgimento delle prove;

a) prova di ricezione a 90 parole al minuto primo per la durata di 5 minuti;

b) prova di ricezione a 100 parole al minuto primo per la durata di 4 minuti;

c) prova di ricezione a 120 parole al minuto primo per la durata di 3 minuti.

2) Le orali:

Consisteranno nella traduzione orale di brani che, alle stesse velocità suindicate, verranno stenoscritte dai candidati seduta stante innanzi alla Commissione. Saranno tenute indipendentemente dall'esito delle prove scritte.

Vi saranno prove facoltative scritte ed orali a velocità superiori a quelle indicate.

13. Gli esami facoltativi di lingue estere saranno: scritti e orali, per coloro che nella domanda dichiararono di conoscerle perfettamente o teoricamente;

orali per coloro che dichiararono di conoscerle teoricamente.

14. Costituiscono titoli di merito:

1) l'aver appartenuto al soppresso Servizio stenografico;

2) i servizi prestati nell'interesse del medesimo;

3) i servizi prestati presso uffici telefonici urbani od interurbani;

4) la competenza specifica negli impianti telefonici;

5) le eventuali altre specializzazioni in meccanica elettrotecnica;

6) la conoscenza perfetta di lingue estere;

7) la conoscenza perfetta dei dialetti Liguri, Lombardi, Piemontesi e delle due Venezie;

8) ogni prova stenografica a velocità superiore a quelle prescritte dal bando di concorso;

9) la conoscenza della dattilografia;

10) il possesso di titoli di studio superiori a quelli prescritti per l'ammissione nella categoria per la quale si concorre.

Gli aspiranti che intendano sostenere le prove di lingue estere, di dialetti, di stenografia a velocità superiori alle prescritte e quelle di dattilografia, debbono farne domanda scritta alla Commissione, il giorno in cui si presenteranno alla sede degli esami.

15. L'esame delle domande, dei documenti presentati e di tutte le informazioni raccolte, sarà effettuato dalla Commissione nominata con decreto Ministeriale 8 febbraio 1929, registrato alla Corte dei conti l'11 dello stesso mese; la quale commissione valuterà altresì i titoli di merito dei concorrenti pronunciando gli altri giudizi con voto espresso in centesimi.

Il concorso s'intende superato dai candidati ai quali venga assegnata una media uguale o superiore a 75 centesimi di punti.

16. In ciascuna graduatoria, a parità dei punti complessivi, sarà data la preferenza ai meriti di guerra, a norma dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Fra più concorrenti di eguale merito, saranno preferiti gli ammogliati e fra questi quelli con prole.

Ai fini di cui sopra, i candidati che ne abbiano interesse dovranno particolarmente curare la presentazione di quegli altri eventuali documenti necessari a comprovare che essi si trovino nelle condizioni volute per conseguire la precedenza a parità di punti.

17. I candidati che saranno prescelti per la nomina potranno essere sottoposti, a loro spese, a visita medica fiscale di controllo per l'accertamento della loro idoneità fisica, indipendentemente dalle risultanze del certificato esibito con la domanda di partecipazione al concorso.

18. I vincitori saranno nominati al nuovo grado previo un periodo di prova non inferiore a mesi sei, durante il quale sarà loro pagato un assegno mensile corrispondente al dodicesimo dello stipendio iniziale in vigore per il grado al quale l'impiegato viene assunto, escluso il supplemento di servizio attivo a mente del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172.

19. L'accettazione della nomina in prova avviene a tutto rischio dell'interessato, il quale, ove durante il periodo della medesima sia riconosciuto inidoneo al nuovo impiego, non può affacciare pretese di reintegrazione nel ruolo dal quale è volontariamente uscito.

20. Gli esami avranno luogo nel giugno p. v., nelle località e nei giorni che saranno comunicati agli ammessi ai concorsi a mezzo delle autorità da cui essi dipendono.

Il giorno innanzi a quello fissato per la prima prova di esame, essi dovranno presentarsi personalmente, muniti di foglio di riconoscimento, alle autorità che saranno indicate nella lettera di comunicazione.

Le spese di viaggio saranno a carico degli aspiranti e non si terrà conto alcuno delle domande che fossero presentate per il rimborso delle medesime.

Roma, li 26 marzo 1929 - Anno VII

Il Prefetto capo del servizio: INTRONA.

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 aprile 1929. Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Alessandria. .	I comuni di Moasca e San Marzano Oliveto sono riuniti in unico Comune con capoluogo San Marzano Oliveto e denominazione « San Marzano Moasca »	n. 366 4 marzo 1929	80
Alessandria. .	I comuni di Castagnole Lanze e Coazzolo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Castagnole Lanze »	n. 368 4 marzo 1929	80
Alessandria .	Sono aggregate al comune di Avolasca la frazione Tassare del comune di Casasco, la località Isola Bella del comune di Montemarzino, nonchè la zona di territorio del comune di Montegioco, situata sulla sponda sinistra del torrente Grue. Il confine del comune di Avolasca con i comuni di Casasco, Montemarzino e Montegioco è delimitato dalla linea mediana dell'anzidetto torrente Grue	n. 374 7 marzo 1929	80
Aosta	I comuni di Bollengo e Burolo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Bollengo »	n. 363 4 marzo 1929	79
Aosta	I comuni di Traversella e Valchiusella sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Traversella » . .	n. 364 4 marzo 1929	79
Arezzo . . .	Il comune di Ribbiena, in provincia di Arezzo, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Serravalle in « Serravalle di Bibbiena »	n. 362 4 marzo 1929	79

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Como	La località denominata Calcherino è staccata dal comune di Galbiate ed aggregata a quello di Garlate	n. 378 4 marzo 1929	80
Cuneo	I comuni di Monterosso Grana e San Pietro di Monterosso sono riuniti in unico Comune con denominazione « Monterosso Grana »	n. 367 4 marzo 1929	80
Napoli	I comuni di Casaluce e Teverola sono riuniti in un solo Comune denominato « Fertilia »	n. 399 25 febbraio 1929	82
Pavia	I comuni di Rea e Verrua Siccomario sono riuniti in unico Comune denominato « Verrua Po » con capoluogo Verrua . .	n. 365 21 febbraio 1929	79
Sondrio . . .	La frazione di Cataeggio del comune di Ardenno è aggregata al comune di Val Masino	n. 379 11 febbraio 1929	80
Terni	I comuni di San Venanzo e San Vito in Monte sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « San Venanzo »	n. 105 21 febbraio 1929	86
Venezia . . .	Al comune di San Michele al Tagliamento sono aggregate le località Pradis, Pratinovi e Baseleghe del comune di Caorle .	n. 408 7 marzo 1929	85

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. **30** — All'ESTERO, annue . . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO, prezzo vario — All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato al Provveditorato Generale dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

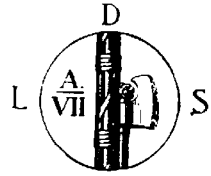
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,30

(2804) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

BIBLIOTECA MINISTERO DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª — 1929 - ANNO VII — 3 MAGGIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. **251** – **4 marzo 1929** – Anno VII — RECLUTAMENTO. — R. decreto relativo alla sostituzione di un membro della Commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva . . . . . *Pag.* 817

» **252** – **7 marzo 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale sono sostituiti il presidente ed un membro della commissione di acquisti di cui all'art. 1 comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 . . . . . » 818

» **253** – **18 marzo 1929** – Anno VII — PERSONALE OPERAIO. — R. decreto-legge n. 461 – Modifiche alla composizione della commissione per l'esame delle proposte di concessione della decorazione della stella al merito del lavoro . . . . . » 819

» **254** – **20 aprile 1929** – Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacanti presso il collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1929-1930 » 820

» **255** – **2 maggio 1929** – Anno VII — ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al terzo corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio permanente effettivo aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 821

LIBRERIA DELLO STATO

N. 256 - 2 maggio 1929 - Anno VII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Fucili mod. 91 per le gare di tiro *Pag.* 823

» 257 - 2 maggio 1929 - Anno VII — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria «A» per ufficiali generali . . . . . » 824

» 258 - 2 maggio 1929 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Conto di costruzione del berretto di panno grigio-verde da fatica modello 1927 per sottufficiali . . » 827

» 259 - 2 maggio 1929 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Zaini da carabinieri da utilizzarsi come borse pel corredo. . . . . » 828

» 260 - 2 maggio 1929 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Conti di costruzione delle fasce gambiere mod. 1928 per la truppa e per i sottufficiali. . . . . » 829

» 261 - 3 maggio 1929 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento della fanteria . . . . » 832

» 262 - 2 maggio 1929 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed impiegati civili - Anno 1929 . . . . . » 835

» 263 - 2 maggio 1929 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Ristampa e distribuzione dei registri modelli 6 e 36-D del catalogo. . . . . » 840

» 264 - 2 maggio 1929 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925 . . . . . » 840

» 265 - 2 maggio 1929 - Anno VII — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni fatte al personale dell'Amministrazione della guerra dalla società esercente le Regie terme di Salsomaggiore . . . . . » 841

« 266 - 2 maggio 1929 - Anno VII — TRASPORTI. — Contratti pei trasporti militari di presidio . . . . . » 845

AVVISO . . . . . » 846

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 859

Circolare N. 251. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto relativo alla sostituzione di un membro della Commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 marzo 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 5 agosto 1927 - Anno V, n. 1437;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il consigliere della Corte d'appello di Roma GIGLIONI cav. uff. Giulio è nominato membro della Commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al Ministro per la guerra contro le decisioni dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva, a decorrere dalla data del presente decreto, in sostituzione del comm. avv. Tito CARRUCCIO, promosso presidente di Corte d'appello.

Il Ministro per la guerra, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei Conti
Addì 24 aprile 1929 - Anno VII guerra - Registro n. 52 foglio n, 314

N. 252. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **R. decreto col quale sono sostituiti il presidente ed un membro della commissione di acquisti di cui all'art. 1 comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.** — (Gabinetto). — 7 marzo 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, col quale venne costituita la Commissione di acquisti di cui all'articolo 1 comma secondo del citato Regio decreto-legge;

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, che nomina il colonnello commissario della R. Marina ARCUCCI comm. Ercole membro della Commissione suddetta;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e dei Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e per gli affari di culto, per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

S. E. il generale di divisione GAZZERA comm. Pietro, Sottosegretario di Stato per la guerra, è nominato presidente della Commissione di acquisti costituita col R. decreto 11 marzo 1926, in sostituzione del generale di divisione CAVALLERO gr. uff. Ugo.

Art. 2.

Il colonnello commissario della R. Marina ARCUCCI comm. Ercole cessa dalla carica di membro della Commissione di cui al precedente articolo ed è sostituito nella carica stessa dal colonnello commissario della R. Marina MAINO cav. Cesare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — MARTELLI — CIANO.

N. 253. — PERSONALE OPERAIO. — **R. decreto-legge n. 461 – Modifiche alla composizione della commissione per l'esame delle proposte di concessione della decorazione della stella al merito del lavoro.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 18 marzo 1929 – Anno VII – (*Gazzetta ufficiale* n. 87, del 13 aprile 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 78 dello Statuto del Regno;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 25 gennaio 1925, n. 120; 3 gennaio 1926, n. 20 e 17 marzo 1927, n. 548, concernenti la decorazione della « Stella al merito del lavoro »:

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le disposizioni contenute nei suddetti decreti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione incaricata dell'esame delle proposte per la concessione della decorazione della « Stella al merito del lavoro », e della designazione al Ministro per l'economia nazionale dei lavoratori manuali ritenuti più meritevoli, è composta:

di un rappresentante della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro, *presidente;*

di un rappresentante del Ministero delle corporazioni, *membro;*

del direttore generale del lavoro, del credito e della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero della economia nazionale, *membro.*

Art. 2.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

N. 254. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per cattedre vacanti presso il collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1929-30.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 20 aprile 1929 - Anno VII.

E' indetto un concorso per titoli, per ricoprire le seguenti cattedre vacanti presso il liceo classico annesso al collegio militare di Napoli:

una cattedra di lettere greche e latine;

una cattedra di lettere italiane e latine.

Ai sensi dell'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, le cattedre suddette saranno assegnate per titoli a insegnanti di ruolo dell'istruzione che riuniscano i requisiti di cui al n. 1 della circolare 1° maggio 1925, n. 199, del *giornale*

militare (riprodotto nella dispensa 22 del bollettino ufficiale dell'istruzione del 28 maggio 1925) e cioè che abbiano vinto un concorso speciale per quella materia e per quel grado d'istituti pei quali sono messi a disposizione.

Gli aspiranti che intendono concorrere ne rivolgeranno istanza al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari) pel tramite del Ministero dell'istruzione (Divisione VII - Scuole medie), al quale ultimo le domande dovranno pervenire non oltre il 15 giugno 1929.

Le domande saranno corredate dei titoli che i concorrenti intendono presentare (pubblicazioni e altri titoli scientifici e didattici) esclusi atti di nascita, di moralità, e certificati analoghi, provvedendosi d'ufficio ad accertare il possesso dei requisiti prescritti e la posizione dei concorrenti nei riguardi della carriera.

I titoli, o alcuni di essi, potranno essere inviati, o presentati direttamente al Ministero della guerra anche posteriormente alla domanda, purchè pervengano non oltre il 30 giugno.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero al Ministero dell'istruzione oltre il 15 giugno, nè dei titoli che pervenissero al Ministero della guerra oltre il 30 giugno.

La priorità delle domande non costituisce ragione di preferenza.

Coloro che prima del presente avviso avessero eventualmente manifestato desiderio di essere assunti presso i collegi militari o avessero anche a tal fine presentato formali istanze, dovranno esplicitamente rinnovarle, osservando le modalità sopra indicate.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 255. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concorso per l'ammissione al terzo corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio permanente effettivo aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 maggio 1929 - Anno VII.

1. — In applicazione dell'art. 2 del R. decreto 22 maggio 1927, inserto nella circolare 388 del *giornale militare* anno 1927, si notifica che, colle norme da detto decreto stabilite,

si effettuerà in Firenze, a datare dal 1° ottobre 1929, presso la scuola centrale CC. RR., il 3° corso — della durata di sei mesi — di abilitazione tecnico professionale per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S.P.E. aspiranti al passaggio nell'arma dei CC. RR.

2. — Il numero dei posti fissato per l'ammissione a tale corso è di 12.

3. — Gli aspiranti debbono aver compiuto — ai sensi dell'art. 3 del succitato Regio decreto — due anni di grado o raggiungere tale anzianità al termine del corso, non debbono provenire dalla categoria indicata al n. 2 dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1144 del 17 giugno 1926 e devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità (classica o scientifica);

b) licenza liceale conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

c) licenza d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

d) attestato di maturità del ginnasio superiore o della scuola reale superiore della Venezia Giulia o Tridentina;

e) diploma di abilitazione del corso superiore d'istituto tecnico in una qualsiasi sezione, oppure licenza d'istituto tecnico del vecchio ordinamento nelle sezioni agrimensura, industriale o commercio e ragioneria;

f) licenza di R. istituto commerciale;

g) licenza della R. accademia di commercio di Trento o Trieste;

h) licenza di un R. istituto di 3° grado, compresa quella dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma (ora San Michele) e quella dell'istituto d'arte industriale di Napoli;

i) licenza di un R. istituto nautico.

4. — I titoli di studio conseguiti presso un liceo o istituto tecnico pareggiato dovranno contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o istituto era pareggiato agli studi governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi, quando si tratta di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

5. — Le domande degli interessati — redatte su carta da bollo e dirette al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) al quale saranno fatte pervenire non più tardi del 15 luglio p. v. — dovranno essere corredate di uno dei titoli di studio predetti e presentate ai rispettivi comandanti di corpo, che dopo avervi unita copia dello stato di servizio, le inoltreranno per via gerarchica apponendovi il loro esplicito parere. Le autorità superiori, analogamente, esprimeranno il loro avviso al riguardo.

I comandanti di corpo o reparto autonomo daranno subito comunicazione della presente circolare ai dipendenti ufficiali subalterni.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 256. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Fucili mod. 91 per le gare di tiro.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 2 maggio 1929 - Anno VII.

In accoglimento di analoghe proposte qui pervenute il Ministero determina che a tutti i corpi armati di moschetto sia distribuito un certo numero di fucili mod. 91 (20 per reggimento), in perfette condizioni d'uso, che i corpi stessi impiegheranno esclusivamente per le gare di tiro di rappresentanza ed individuali, cui verranno invitati a partecipare.

Si autorizzano pertanto le direzioni d'artiglieria ad aderire alle richieste che verranno in tale senso loro rivolte dai corpi interessati.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 257. — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria «A», per ufficiali generali.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico). — 2 maggio 1929 - Anno VII.

Questo Ministero determina che il giorno 25 maggio 1929 abbia luogo in Pinerolo, presso la Scuola d'applicazione di cavalleria, una distribuzione di alcuni cavalli d'agevolezza di categoria « A » per ufficiali generali.

Conseguentemente, le domande per essere ammessi al prelevamento di siffatti cavalli, redatte in carta da bollo da lire tre, dovranno pervenire a questo Ministero (Servizio ippico e veterinario) non più tardi del 15 corrente.

In ciascuna domanda l'ufficiale generale richiedente dovrà specificare:

a) il numero dei cavalli posseduti;

b) l'ammontare dell'eventuale debito esistente verso il conto rimonta.

Il Ministero comunicherà poi ai singoli interessati l'esito delle domande da loro presentate e, al comando della scuola predetta, l'elenco degli ammessi al prelevamento di un cavallo.

Norme per la distribuzione dei cavalli.

1. — L'ufficiale generale ammesso al prelevamento potrà farsi rappresentare da altro ufficiale nella scelta del cavallo, purchè ne abbia dato partecipazione, per lettera o per telegramma, al comandante della scuola presso cui avrà luogo la distribuzione.

L'ufficiale generale che per qualsiasi motivo non si sarà presentato, o fatto rappresentare, decadrà del diritto al prelevamento.

2. — Nel giorno precedente alla distribuzione sarà permesso agli ufficiali di visitare i cavalli tra i quali saranno stati ammessi ad effettuare la scelta.

Il giorno stesso della distribuzione, prima che questa abbia inizio, i cavalli saranno presentati agli ufficiali, a mano e montati.

3. — Nei giorni anzidetti ciascuno degli ufficiali generali ammessi al prelevamento potrà ottenere, sul luogo, una copia dell'elenco dei cavalli in distribuzione, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del prezzo, dei dati segnaletici e degli eventuali difetti riconosciutigli.

Le copie di detto elenco a ciò occorrenti saranno predisposte, nel numero necessario, a cura del comando della scuola.

4. — La distribuzione sarà presieduta dall'ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, dei presenti ammessi al prelevamento, compreso il comandante della scuola.

5. — La distribuzione dei cavalli avrà luogo a scelta, previo sorteggio.

A tal uopo verranno imbussolati i nomi degli ufficiali generali, presenti o rappresentati, ammessi al prelevamento e la scelta avverrà secondo l'ordine in cui saranno stati sorteggiati.

Nella scelta non si terrà conto del criterio della statura, di cui al n. 17 della circolare 726 del *giornale militare* 1926.

6. — Effettuata la scelta, l'ufficiale potrà provare il cavallo, montandolo sul luogo della distribuzione; egli avrà pure facoltà di rinunziare alla scelta, come anche al prelevamento del cavallo scelto, qualora, dopo averlo montato oppur no, non lo abbia trovato di proprio gradimento.

E' inoltre concesso agli ufficiali di cambiare tra loro il cavallo sul luogo, nel solo giorno della distribuzione.

7. — Appena ultimate le operazioni di cui al precedente n. 5, gli ufficiali che avranno rinunciato al cavallo scelto, e quelli non sorteggiati perchè presentatisi dopo l'inizio delle operazioni medesime, saranno ammessi, previo nuovo sorteggio, al prelevamento di un cavallo tra quelli rimasti indistribuiti.

8. — Il ritiro del cavallo prescelto dovrà effettuarsi con la maggiore sollecitudine e ciascun ufficiale generale vi provvederà a mezzo del proprio attendente, munendolo all'uopo di capezza, coperta e quanto altro occorre, di sua proprietà.

L'attendente sarà considerato in viaggio per motivi di servizio.

Disposizioni amministrative.

A norma dell'art. 913 del regolamento d'amministrazione, le spese di trasporto del cavallo prelevato, da Pinerolo alla sede di servizio dell'ufficiale, come pure eventualmente quelle per il viaggio di ritorno ove il cavallo venga restituito in periodo di guarentigia, saranno a carico dell'ufficiale stesso, salvo i casi in detto articolo contemplati.

Il periodo di guarentigia sarà di giorni quaranta dalla data della consegna, e potrà essere eccezionalmente prorogato sino ad un massimo di giorni novanta nelle circostanze e con le modalità di cui all'art. 890 del regolamento predetto.

All'atto dell'accettazione definitiva del cavallo, l'ufficiale generale, se già in debito verso il conto rimonta, qualora per effetto dell'avvenuto prelevamento venisse a superare il limite massimo del debito normalmente consentito (lire cinquemila), dovrà versare in contanti la somma eccedente, sempre quando non trovisi in alcuno dei casi stabiliti dall'articolo 878 del citato regolamento.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 258. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Conto di costruzione del berretto di panno grigio-verde da fatica modello 1927 per sottufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici). — 2 maggio 1929 - Anno VII.

Il berretto di panno grigio-verde da fatica mod. 1927, già adottato per i caporali e soldati (circ. 806 del *giornale militare* 1927) sarà allestito, per i sottufficiali (esclusi i marescialli) su misura e con panno grigio-verde speciale alto m. 1.40.

All'uopo, viene pubblicato il relativo conto di costruzione:

Conto di costruzione del berretto di panno grigio-verde da fatica per sottufficiali mod. 1927 (Categorico 701 della Sez. C - Categoria I).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiale alto m. 1,40	m.	0,135	84 —	11,34
Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,62	»	0,18	4,30	0,77
Fascia d'alluda di pelle per berretti	N.	1	2,00	2,00
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	1,60
			Prezzo di costo . . . L.	15,71
			Prezzo di conteggio . . . L.	15,80

(1) Nella fornitura sono compresi il filato di cotone mercerizzato per le cuciture esterne, e di cotone comune per quelle interne.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 259. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Zaini da carabinieri da utilizzarsi come borse pel corredo.** — (Direzione generale servizi logistici). — 2 maggio 1929 - Anno VII.

Allo scopo di utilizzare gli zaini da carabinieri (I. 897), stati già aboliti con circolare a stampa del Gabinetto del Ministro n. 17200 del 18 settembre 1927, questo Ministero determina ch'essi siano impiegati fino a consumazione, dai reggimenti di fanteria, in luogo delle borse corredo di cui alla circolare n. 784 del *giornale militare* 1927.

Gli zaini prima della distribuzione alle truppe saranno dai reggimento di fanteria modificati in base all'esemplare già modificato, spedito loro dall'opificio militare di Torino, e tenendo presente che le operazioni da eseguire sono le seguenti:

1. Scucire e togliere:

a) i due spallacci ed i due contrafforti, quello interno e quello esterno, degli spallacci stessi;

b) la cinghia reggi-gavetta,;

c) le due cinghie da tenda ed i contrafforti relativi;

d) le due cinghie ferma-mantellina ed i passanti relativi;

e) i due anelli rettangolari con gancio di ferro e le inchiappature relative;

f) i due contrafforti di cuoio tinto nero applicati nella parte superiore per sostegno degli spallacci.

2. Scucire la mantellina nella parte aderente alle due testate dei fianchi.

3. Scegliere tra i due spallacci quello in condizioni migliori, e trasformarlo in maniglia, prendendone la parte media per una lunghezza di cm. 34-35.

4. A cm. 11-12 da ciascuna delle testate superiori dei fianchi, eseguire una feritoia nella parte superiore stessa per il passaggio della maniglia, la quale dev'essere fermata mediante i due contrafforti già tolti allo zaino e di cui alla lettera *f*) del n. 1. Tali contrafforti sono fermati con n. 3 cuciture: due di esse, le estreme, fissano la maniglia alla parte superiore della mantellina, la terza, la mediana, fissa la maniglia stessa alle due cinghie da tenda, già tolte e di cui alla lettera *c*) del n. 1, cinghie che devono essere preventivamente ridotte ad una lunghezza di cm. 40-42.

5. A cm. 13-14 da ciascuna delle testate superiori dei fianchi, fissare, mediante una cucitura lunga cm. 6 circa, le due cinghie ferma mantellina già tolte dallo zaino e di cui alla lettera *d*) del n. 1; cinghie che sono poste internamente dopo esser state ridotte ad una lunghezza di cm. 40-42.

6. Ricucire la mantellina nella parte aderente alle due testate dei fianchi.

Tutte le cuciture dovranno esser fatte a lesina con refe di lino nero 16-4.

La cinghia reggi-gavetta potrà sostituire una delle quattro cinghie suddette di cui ai nn. 4 e 5, qualora una di queste non fosse in buone condizioni.

Il compenso da corrispondere per la trasformazione suddetta è indicato dal conto che segue:

Conto di trasformazione
dello zaino da carabinieri reali in borsa corredo

Indicazione delle operazioni e materie prime occorrenti	Unità di misura	Importo
Scucire gli spallacci ed alcune cinghie	L.	0,50
Preparare parti in cuoio per la maniglia . . .	»	0,20
Cucire a lesina la maniglia.	»	0,70
Refe di lino nero 16/4	»	0,10
TOTALE L.		1,50

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 260. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Conti di costruzione delle fasce gambiere mod. 1928 per la truppa e per i sottufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici). — 2 maggio 1929 - Anno VII.

Le fasce gambiere modello 1928, adottate con la circolare 13 del *giornale militare* corrente anno, dovranno costruirsi, per la truppa, d'ora in avanti, col nuovo panno g. v. alto m. 1.60, anzichè con quello alto m. 1.30. In conseguenza le

fasce medesime non avranno più le giunture verso ciascuna delle estremità.

I corpi però seguiteranno a costruire le fasce con l'aggiunta fino a completo esaurimento del quantitativo di panno alto m. 1.30.

Il panno g. v. per fasce gambiere alto m. 1.60 sarà inventariato al categorico 1840 della sezione 1ª - Categoria 1ª, del nomenclatore del materiale dei Servizi logistici e al prezzo di L. 60 al metro.

Le fasce verranno inventariate al categorico appresso indicato della stessa categoria ed al prezzo risultante dal seguente conto di costruzione:

Conto di costruzione delle fasce gambiere di panno grigio-verde mod. 1928 (categorico 702).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per fasce gambiere alto m. 1,60. . . .	m.	0,355	60 —	21,30
Tela di cotone color grigio per tende alta m. 0,88	»	0,080	9 —	0,72
Nastro di cotone color grigio alto mm. 15	»	1,80	0,15	0,27
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	»	—	—	2,00
			Prezzo di costo . . . . L.	24,29
			Prezzo di conteggio . . . . L.	24,40

(1) Nella fornitura è compreso il filato di cotone mercerizzato per l'orlatura, e quello comune per le cuciture.

Per i sottufficiali le fasce gambiere mod. 1928, verranno costruite, provvisoriamente, con il panno grigio verde per vestiario da sottufficiale alto m. 1.40, in attesa che venga adottato quello dello stesso tipo alto m. 1.60. Le fasce medesime sono formate da una striscia di panno a forma spirale, avente una giunta verso ciascuna punta, di modo che ogni fascia verrà ad avere due giunture. Per tutte le altre caratteristiche vale la descrizione delle fasce per truppa e di cui alla ricordata circolare n. 13.

Segue il conto di costruzione:

Conto di costruzione delle fasce gambiere di panno grigio-verde da sottufficiali mod. 1928 (con giunta) - categorico n. 703.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali alto m. 1,40 .	m.	0,38	84 —	31,92
Tela di cotone color grigio per tende alta m. 0,88	»	0,08	9 —	0,72
Nastro di cotone grigio alto mm. 15.	»	1,90	0,15	0,28
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	2,20
			Prezzo di costo . . . . L.	35,12
			Prezzo di conteggio . . . . L.	35,20

(1) Nella fornitura è compreso: il refe di cotone mercerizzato per la orlatura e quello comune per le cuciture.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 261. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento della fanteria**. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 3 maggio 1929 - Anno VII.

E' stato pubblicato l'« *Addestramento della fanteria* », edizione 1929.

Tale regolamento entra subito in vigore.

Sarà distribuito a cura del Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio di distribuzione:

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto e Ufficio Coordinamento	»	15
Direzioni Generali ed Uffici Autonomi	»	5
Segreteria della Commissione Suprema di Difesa	»	2
Ufficio di S. E. il Capo di Stato Maggiore Generale	»	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	100
Ufficio del Capo di S. M. della Marina	»	2
Ufficio del Capo di S. M. dell'Aeronautica	»	2
Ministero delle Colonie (Ufficio militare)	»	2
Comando Generale della M.V.S.N.	»	2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati delle truppe alpine, delle truppe celeri, dell'artiglieria, del genio e tecnico automobilistico	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	2
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	2
Comandi di corpo d'armata e comando militare della Sicilia	»	10
Comando militare della Sardegna	»	10
Comandi di divisione militare (compresi ispettorati e mobilitazione)	»	10
Comando truppe Tripolitania ed enti dipendenti	»	50
Comando truppe Cirenaica ed enti dipendenti	»	50
Comando truppe Eritrea ed enti dipendenti.	»	25
Comando truppe Somalia ed enti dipendenti	»	25
Comando truppe dell'Egeo	»	2
Comando generale Arma CC. RR. (compresi Ispettorati di zona e Comandi Legione dell'Arma)	»	35

Comando generale R. Guardia di finanza	copie	2
Addetti e Missioni militari all'estero	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	3
Comandi del genio di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	3
Direzioni d'artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	1
Delegazioni trasporti	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	»	20
Comando scuole centrali	»	20
Comando scuola centrale di fanteria	»	10
Comando scuola centrale d'artiglieria	»	10
Comando scuola centrale del genio	»	5
Comando R. Accademia fanteria e cavalleria	»	10
Comando R. Accademia e scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	2
Comando R. Accademia artiglieria e genio	»	10
Comando scuola applicazione artiglieria e genio	»	10
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	10
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	3
Comando scuola di applicazione di sanità militare	»	2
Comando scuola di tiro artiglieria	»	5
Comando scuole allievi ufficiali di complemento	»	5
Comando scuole allievi sottufficiali	»	5
Comandi collegi militari	»	5
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	2

Arma di fanteria.

Comando di brigata	»	2
Comando di reggimento	»	3
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	3
Comando di compagnia	»	5

Arma di cavalleria.

Comando superiore di cavalleria	»	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di squadrone	»	5

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento e di centro controaerei . .	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di batteria	»	3

Arma del genio.

Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	2

Carri armati.

Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	5

Centri automobilistici.

Comando di centro	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di compagnia	»	2

Distretti, Gruppo chimico, Servizio automobilistico.

Comando distretto	»	2
Gruppo chimico	»	2
Officina automobilistica R. Esercito	»	1
Comando stabilimenti militari di pena	»	1
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . .	»	2

L'Ufficio di pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita del regolamento di cui sopra agli enti ed agli Uffici che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 12.

Su tale prezzo è accordato lo sconto del 35 per cento agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare 98 del *giornale militare* 1928.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 262. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed impiegati civili - Anno 1929.** — (Gabinetto). — 2 maggio 1929 - Anno VII

E' stato pubblicato il volume dell'Annuario militare ufficiali in servizio permanente effettivo ed in aspettativa per riduzione di quadri ed impiegati civili, aggiornato a tutto il 31 dicembre 1928, il quale sarà, per cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero, distribuito gratuitamente come qui di seguito viene indicato:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi	22	22
Ministero guerra (eccettuato il Comando del Corpo di S. M.)	100	100
Ufficio di S. E. il Capo di Stato Maggiore Generale	1	1
Commissione Suprema di difesa (Segreteria)	2	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	15	15
Comando del Corpo di Stato Maggiore (per le delegazioni trasporti militari)	1	6
Ispettorato delle varie armi	1	5
Comando designato d'armata	1	4
Comando di Corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	2	26
Comando di divisione	2	58
Ispettorato di mobilitazione di divisione militare	1	30
Arma dei Carabinieri Reali.		
Comando generale dell'arma	2	2
Ispettorato di zona	1	6
Comando di legione	1	21
Scuola Centrale Carabinieri Reali	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Arma di Fanteria.		
Comando di brigata di granatieri e di fanteria di linea	1	30
Comando di brigata alpini	1	3
Comando di reggimento di granatieri, fanteteria di linea, bersaglieri ed alpini	1	111
Comando reggimento carri armati	1	1
Comando di deposito dei reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini, e carri armati	1	112
Arma di Cavalleria.		
Comando superiore di cavalleria	1	3
Comando di reggimento di cavalleria	1	12
Comando di deposito di reggimento di cavalleria	1	12
Arma di Artiglieria.		
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	2	2
Comando di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	1	13
Comando di reggimento di artiglieria	1	54
Comando centro controaerei	1	12
Comando di deposito di reggimento di artiglieria	1	54
Comando deposito centro controaerei	1	12
Direzione di artiglieria di corpo d'armata	1	13
Stabilimenti di artiglieria	1	12

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Arma del Genio.		
Direzione superiore degli specialisti del genio.	2	2
Comando del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	1	13
Comando reggimento del genio	1	16
Comando di deposito di reggimento del genio.	1	16
Comando gruppo aerostieri	1	1
Ufficio fortificazione	1	13
Stabilimenti del genio	1	2
Comando battaglione misto della Sardegna	1	1
Distretti Militari.		
Comando distretto militare (compresa sezione staccata Zara).	1	106
Corpo Sanitario Militare.		
Ispettorato di sanità militare	1	3
Direzione di sanità militare	1	13
Direzione di ospedale militare principale e secondario	1	27
Istituto chimico farmaceutico militare	1	1
Corpo di Commissariato Militare.		
Ispettorato di commissariato militare.	1	2
Direzione di commissariato militare	1	13
Corpo di Amministrazione Militare.		
Ufficio di amministrazione personali militari vari	1	1
Ufficio dell'ispettore di contabilità di corpo di armata, della Sicilia e della Sardegna	1	13

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Servizio Automobilistico Militare		
Comando centro automobilistico	1	13
Officina automobilistica R. E.	1	1
Ispettorato tecnico automobilistico	1	1
Scuole ed Istituti vari Militari.		
Comando scuola di guerra	2	2
Comando scuola di fanteria	1	1
Comando scuola di cavalleria	1	1
Accademia di fanteria e cavalleria	1	1
Accademia di artiglieria e genio	1	1
Comando di collegio militare.	1	2
Comando delle scuole centrali	1	1
Comando scuola centrale di fanteria	1	1
Comando scuola centrale di artiglieria	1	1
Comando scuola centrale del genio	1	1
Comando scuola centrale di educazione fisica.	1	1
Comando scuola di tiro di artiglieria	1	1
Comando scuola di applicazione di sanità militare	1	1
Comando scuola allievi ufficiali di complemento	1	11
Istituto geografico militare.	1	1
Comando gruppo chimico	1	1
Comandi, Uffici ed Enti diversi.		
Tribunale supremo militare	2	2
Tribunali militari territoriali	1	12
Comando degli stabilimenti militari di pena	1	1
Comando deposito allevamento quadrupedi	1	6
Comando gruppo squadroni di rimonta	1	1
Addetti militari e missioni all'estero	1	40
Biblioteche militari	1	32

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Truppe Coloniali.		
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania.	15	15
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Cirenaica	10	10
Comando R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	5	5
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Somalia	3	3
Deposito centrale delle truppe coloniali . .	1	1
Comando presidi militari del Dodecanneso .	2	2
Altri Ministeri, Enti, ecc.		
Presidenza del Consiglio dei ministri. . .	1	1
Ministero della marina (per la distribuzione ai comandi dipendenti)	20	20
Ministero delle colonie (per la distribuzione ai Governi dipendenti)	10	10
Ministero dell'aeronautica (per la distribuzione agli enti dipendenti)	10	10
Altri Ministeri	1	9
Senato del Regno (Presidenza e biblioteca) .	4	4
Camera dei Deputati (Presidenza e biblioteca) .	4	4
Tribunale speciale per la difesa dello Stato	1	1
Comando Generale R. Guardia di Finanza .	1	1
Comando Generale M. V. S. N.	1	1
Comando Generale Milizia Nazionale Forestale	1	1
Presidenza Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia	1	1

Il prezzo dell'Annuario è di L. 35.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 263. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Ristampa e distribuzione dei registri modelli 6 e 36-D del catalogo.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 2 maggio 1929 - Anno VII.

Si avvertono gli uffici provinciali di leva che è in corso la ristampa dei registri modelli 6 e 36-D del catalogo (15 e 15-*bis* della Raccolta di disposizioni in vigore sul reclutamento). Tale ristampa sarà ultimata nella prima decade del prossimo mese di maggio e gli uffici di leva dovranno farne richiesta, non più a questo Ministero, ma direttamente alla tipografia del Reclusorio militare di Gaeta la quale provvederà alla spedizione.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 264. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 2 maggio 1929 - Anno VII.

E' stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 1925 relativo al cannone da 105/28; granata da 105; V=362 m/s; h=1000 m., che, a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ispettorato dell'artiglieria	copie	5
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle Isole	»	1
Scuola di guerra	»	2
Scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	25
Accademia militare fanteria e cavalleria	»	2
Accademia militare artiglieria e genio	»	25
Scuola centrale di artiglieria	»	10
Scuola di tiro di artiglieria	»	50
Centri di esperienze d'artiglieria	»	1
Ufficio tavole di tiro	»	1
Direzione della rivista di artiglieria e genio	»	1
Scuole allievi ufficiali di complemento (Bra - Pola - Lucca).	»	10
Scuola allievi sottufficiali (Modena)	»	10
Comandi di reggimento artiglieria pesante e da costa	»	1
Comandi di gruppo da 105/28	»	1
Comandi di reggimento di artiglieria pesante campale	»	1
Comandi di batteria da 105/28	»	1

Con la distribuzione di cui sopra si provvede, oltre ai bisogni dei vari enti, alle dotazioni dei gruppi e delle batterie di pace.

I comandi interessati richiederanno direttamente all'ufficio pubblicazioni il fabbisogno di grafici occorrenti per le dotazioni dei gruppi e delle batterie da 105 da mobilitare nella misura di un grafico per comando di gruppo e di un grafico per comando di batteria.

Il prezzo di un esemplare del grafico suddetto è di L. 2.50, esso però non sarà posto in vendita.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 265. — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni fatte al personale dell'Amministrazione della guerra dalla società esercente le Regie terme di Salsomaggiore.** — (Direzione generale di sanità militare). — 2 maggio 1929 - Anno VII.

La società esercente le Regie terme di Salsomaggiore concede le seguenti facilitazioni ad un limitato numero di individui appartenenti alle Forze Armate dello Stato che saranno ammessi, a turni fissi di 15 giorni ciascuno, nei nuovi padiglioni « *Edoardo Porro* » e « *Giovanni Valentini* » da essa gestiti.

Tale ammissione potrà avvenire soltanto in base a designazione personale che sarà fatta dal Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare).

Gli ufficiali ed impiegati assimilati saranno ammessi al Padiglione « *Porro* » pagando la somma complessiva di lire 550.

I sottufficiali e militari di truppa saranno ammessi al padiglione « *Valentini* » pagando la somma complessiva di lire 390.

I detti personali usufruiranno di tutte le cure salsoiodiche, oltre all'assistenza sanitaria ed al vitto ed alloggio, e saranno esentati dal pagamento delle tasse di bollo, ammissione e soggiorno e delle percentuali di servizio.

Ai soli ufficiali generali è riservata la camera ad un letto. Gli altri ufficiali ed assimilati saranno abbinati in camere

a due letti. Desiderando una camera ad un sol letto dovranno pagare un supplemento di L. 50.

I turni dell'anno in corso saranno in numero di 10 ed avranno luogo:

1° dal 1° giugno al 15 giugno;

2° dal 16 giugno al 30 giugno;

3° dal 1° luglio al 15 luglio;

4° dal 16 luglio al 30 luglio;

5° dal 1° agosto al 15 agosto;

6° dal 16 agosto al 30 agosto;

7° dal 1° settembre al 15 settembre;

8° dal 16 settembre al 30 settembre;

9° dal 1° ottobre al 15 ottobre;

10° dal 16 ottobre al 30 ottobre.

Si fa ben presente che tutti coloro che saranno ammessi ai predetti padiglioni dovranno conformarsi al regolamento interno dei medesimi, e che la retta deve essere pagata del proprio e per intero dagli ammessi, qualunque sia la infermità o lesione per cui esperimentano la cura salsoiodica.

A ciò si fa eccezione soltanto per i soldati e caporali (esclusi i carabinieri) per i quali l'amministrazione militare si assume l'onere completo della cura, che sarà peraltro concessa solo in casi speciali.

Per ottenere le facilitazioni di cui sopra è cenno, gli ufficiali ed assimilati ed i sottufficiali dovranno anzitutto presentarsi all'ospedale militare più vicino con la domanda relativa in carta libera, diretta al Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare) per essere sottoposti a visita da parte di un ufficiale medico dell'ospedale.

Il detto ufficiale compilerà per oguno di essi il mod. 458 nel quale però deve essere soltanto indicata, oltre alle generalità del visitando, la diagnosi della malattia ed il parere sulla necessità o meno della cura.

Il turno desiderato dovrà invece essere indicato nella domanda dell'aspirante, tenendo presente che nei mesi di giugno e settembre la disponibilità dei posti è assai limitata, e però il Ministero della guerra (Direzione generale di sa-

nità militare) si riserva la facoltà di assegnare ad altri turni gli individui che eventualmente non potessero essere ammessi a quello richiesto.

I detti documenti saranno inviati al Ministero per mezzo dell'ente che amministra gli interessati. Per i soldati e caporali si seguiranno le norme della circolare 189 del *giornale militare* 1929, e le proposte mod. 458 saranno trasmesse dalle direzioni di sanità.

La società esercente le Regie terme di Salsomaggiore avverte poi che i funzionari tutti dello Stato e loro famiglie, gli impiegati civili dei Ministeri militari che non sono inviati a cura del Ministero della guerra e loro famiglie, nonchè le famiglie degli ufficiali e dei funzionari civili inviati a cura della Direzione generale di sanità militare sono ammesse a fruire nel periodo dall'aprile al novembre, previo accordo con la direzione dei padiglioni *Porro* e *Valentini,* delle seguenti speciali tariffe:

TARIFFA DI PENSIONE	Padiglione VALENTINI		Padiglione PORRO	
Vitto ed alloggio (Tariffa di soggiorno compresa)	Lire per persona		Lire per persona	
Pensione di 15 giorni fissi con camera:				
per 3 persone	480 —		—	
per 2 persone	520 —		570 —	
per 1 persona	560 —		705 —	
Pensione di 20 giorni fissi con camera:				
per 3 persone	580 —		—	
per 2 persone	630 —		720 —	
per 1 persona	680 —		850 —	
Percentuale di servizio	10 %		10 %	
Cure	mattino	pomer.	mattino	pomer.
Bagno salsoiodico	11 —	9 —	12 —	10 —
Inalazione-Irrigazione-Polverizzazione umida	4,50	4,50	5 —	5 —
Polverizzazione secca	2,50	2,50	3 —	3 —
Fango (oltre al prezzo del bagno salsoiodico)	4,50	4,50	4,50	4,50
Bagno di acqua madre: 20 litri (oltre al prezzo del bagno salsoiodico)	3,50	3,50	3,50	3,50
Un bagno di acqua dolce	6 —	6 —	7,50	7,50
Diritto fisso di ammissione alle cure	20 —	—	30 —	—
Tariffe speciali per bambini	da lire	a lire	da lire	a lire
Vitto ed alloggio (vino escluso): al giorno	16 —	20 —	20 —	28 —
Percentuale di servizio	10 %		10 %	
Cure: Serie *B* della tariffa generale. Diritto fisso di ammissione alle cure	20 —		30 —	
Tariffe per i servizi isolati	Lire		Lire	
Caffè nero	0.90		1 —	
Caffè e latte completo	2,25		4,50	
Colazione secondo la lista del giorno	15 —		20 —	
Pranzo secondo la lista del giorno	15 —		20 —	
Camera a 3 letti: per persona	8 —		—	
Camera a 2 letti: » »	10 —		15 —	
Camera ad un letto	15 —		25 —	
Percentuale di servizio	10 %		10 %	

Per fruire delle suindicate facilitazioni è indispensabile che l'interessato presenti i documenti dai quali risulti la sua qualità di inscritto nei ruoli di una delle Amministrazioni dello Stato o di ufficiale delle Forze Armate dello Stato.

I membri delle famiglie che possono fruire delle facilitazioni sono il coniuge, i figli minorenni e le figlie nubili purchè conviventi a carico.

Nei primi due giorni dall'arrivo l'ospite dovrà versare lo importo convenuto.

I ritardi o la minore utilizzazione dei periodi dei turni stabiliti non danno diritto a rimborso nè a riduzione alcuna.

Si ritiene infine di far presente che le cure di Salsomaggiore sono specialmente indicate in tutte le malattie a fondo scrofoloso, linfadeniti, piaghe e tramiti suppuranti mantenuti da carie, nelle forme tracheo-bronchiali consecutive ad inalazioni di gas asfissianti, nei catarri naso-faringei, in alcune lesioni da pregressa lue, nelle reumatalgie e neyriti.

Le facilitazioni sopra indicate sono state fatte in seguito ad interessamento di questo Ministero, il quale però non assume, in ordine ad esse, alcuna responsabilità.

La permanenza in detti stabilimenti per il periodo di cura per tutte le infermità o lesioni, dipendenti o non da causa di servizio, deve essere calcolata in deduzione della licenza ordinaria.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 266. — TRASPORTI. — **Contratti pei trasporti militari di presidio.**– (Direzione generale servizi logistici). – 2 maggio 1929 – Anno VII.

Le contrattazioni fatte in conformità degli articoli 3 e 4 del regolamento pel servizio ad economia del trasporto dei materiali dell'amministrazione militare, dovranno essere approvate — a norma dell'art. 5 di detto regolamento — dal comandante del presidio nel quale le contrattazioni stesse debbono valere.

Per tali contrattazioni valgono le norme contenute nella Istruzione allegata al regolamente suddetto (ediz. 1912).

La circolare 270 del *giornale militare* 1926 è abrogata.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

AVVISO

Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura ai personali dell'Amministrazione militare e rispettive famiglie.

CORPO D'ARMATA DI TORINO.

Biella.

Gli Stabilimenti idroterapici biellesi (Oropa, aperto da luglio a settembre, e Cossilla, aperto tutto l'anno) accordano agli ufficiali ed impiegati civili dell'Amministrazione militare la riduzione del 5 per cento sui prezzi di tariffa delle pensioni e delle cure nel mese di agosto e del 10 per cento negli altri mesi.

Se però l'infermità per cui necessita la cura è dipendente da causa di servizio in guerra, le riduzioni del 10 per cento saranno estese anche per il mese di agosto, per entrambi gli stabilimenti, sui prezzi di pensione e verrà praticata una riduzione del 50 per cento sulle tariffe delle cure.

Ceresole Reale (Ivrea).

Il Grand Hôtel accorda agli ufficiali, impiegati dell'Amministrazione militare e rispettive famiglie lo sconto del 10 per cento agli ufficiali ed impiegati civili della sanità militare e loro famiglie.

Varallo Sesia.

L'Albergo Parigi concede la riduzione delle pensioni da L. 30 a L. 25 pei mesi di luglio e settembre: da L. 35 a 30 per il mese di agosto (vino escluso),per ufficiali e famiglie.

CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA.

Salice (Voghera).

Le Terme di Salice offrono lo sconto del 50 per cento sui prezzi delle cure agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare; del 25 per cento alle loro famiglie.

L'Albergo Milano offre il ribasso del 15 per cento sui prezzi di pensione.

Il Grand Hôtel accorda il 15 per cento di ribasso sui prezzi di pensione.

Voltaggio (Novi Ligure).

Lo Stabilimento idroterapico offre il 10 per cento di ribasso sul prezzo di pensione ed il 15 per cento sul prezzo di cura.

Gli Alberghi di Voltaggio, del Centro e Roma accordano il ribasso del 10 per cento sul prezzo di pensione.

Tutte le suddette riduzioni si intendono concesse agli ufficiali, personali civili dell'amministrazione militare e rispettive famiglie.

Per poterne fruire occorre presentarsi con un documento ufficiale rilasciato dalla Direzione di sanità del corpo d'armata.

CORPO D'ARMATA DI MILANO.

Sirmione (sul Garda).

La Società anonima « Regie terme e Grandi alberghi » concede agli ufficiali ed al personale civile e famiglie lo sconto del 10 per cento sui prezzi praticati.

CORPO D'ARMATA DI VERONA.

Recoaro (Vicenza).

Le Regie Fonti accordano lo sconto del 50 per cento sulla cura di tutte le acque.

Tutti gli altri alberghi e pensioni esistenti offrono lo sconto del 10 per cento (eccettuato il mese di agosto).

Molveno, Comano e Bressanone (Alto Adige).

L'Hôtel Molveno e Comano accordano lo sconto del 10 per cento nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre; lo sconto del 5 per cento nei mesi di luglio e agosto.

L'Hôtel Excelsior (Bressanone) offre lo sconto del 10 per cento.

Rio di Pusteria (Bolzano).

L'Hôtel Bagni Steger concede lo sconto del 10 per cento per tutta la stagione.

Levico Vetriolo (Trento).

Gli Stabilimenti balneari accordano lo sconto fino al 30 per cento sui prezzi minimi di tariffa.

San Martino di Castrozza (Trento).

Il Grand Hôtel des Alpes accorda lo sconto del 25 per cento nei mesi di giugno, luglio e settembre.

Madonna di Campiglio (Alto Adige).

L'Hôtel e Pensione Neuman accorda lo sconto del 10 per cento (eccettuato il mese di agosto).

Il Grand Hôtel des Alpes, il Golf Hôtel Campo e Carlo Magno offrono lo sconto del 15 per cento dal 1° di giugno al 20 di luglio e dal 15 agosto al 20 settembre.

Mendola (Trento).

La Società Grandi Alberghi offre lo sconto del 20 per cento sui prezzi normali dal 1° giugno al 25 luglio e dal 25 agosto al 30 settembre.

Torbole (Trento).

Il Grand Hôtel offre lo sconto del 10 per cento.

Canazei (Trento).

L'Hôtel Canazei offre lo sconto del 10 per cento.

Ampezzo di Dobbiaco (Friuli).

L'Hôtel Ampezzo accorda lo sconto del 20 per cento sul prezzo di pensione in L. 40 (soltanto nei mesi di giugno, luglio e settembre).

Sant'Orsola (Trento).

Gli alberghi Alpino, La Posta, Corona, Battisti, San Felice e Miravalle accordano lo sconto del 10 per cento agli ufficiali e loro famiglie.

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.

Abbazia.

L'Hôtel e Pensione Savoy concede lo sconto del 10 per cento sui prezzi relativi; il Quarnaro Hôtel des Bains ed il Kursaal Grand Caffè Quarnero concedono lo sconto del 20 per cento sui prezzi normali ai signori ufficiali in S. P. E. e loro famiglie, ai mutilati ed invalidi di guerra ed al personale civile dell'amministrazione militare e loro famiglie.

Laurana.

Il Grand Hôtel Laurana, offre lo sconto del 10 per cento a tutto il personale militare e civile dell'amministrazione militare.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.

Riolo Bagni.

Il comune di Riolo Bagni assicura a tutti gli ufficiali, sottufficiali e militi del R. Esercito lo sconto del 30 per cento per tutte le cure presso le terme locali.

L'Albergo Italia, Albergo del Circolo ed Albergo del Gallo accordano lo sconto del 20 per cento.

Bagni della Porretta.

L'Albergo Ristorante Roma e l'Hôtel Porretta accordano lo sconto del 10 per cento sui prezzi praticati.

Il Ristorante Cimone concede riduzione per pensioni complete giornaliere da L. 27.50 a L. 23 fino a tutto il mese di giugno e da L. 27.50 a L. 24 per luglio ed agosto.

Terme di Castrocaro (Forlì).

I proprietari delle pensioni locali di 1ª e 2ª categoria accordano lo sconto del 20 per cento sulla spesa di alloggio e di vitto agli ufficiai ed al personale dell'amministrazione militare e loro famiglie.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.

Chianciano.

La Società Terme di Chianciano accorda lo sconto del 30 per cento sui prezzi ordinari di tariffa agli ufficiali e sottufficiali in S. P. E. e loro famiglie, esclusi però i mesi di luglio ed agosto.

Montecatini.

La Società R. Terme di Montecatini concede la riduzione del 75 per cento ai mutilati ed invalidi di guerra e del 50 per cento ai sottufficiali e soldati in servizio sull'importo degli abbonamenti agli ingressi negli Stabilimenti e su quelli delle cure complementari.

Concede inoltre la riduzione del 50 per cento sull'abbonamento agli ingressi negli Stabilimenti agli ufficiali in S.P.E. che si presenteranno muniti di una lettera di presentazione della Direzione dell'Ospedale militare principale di Firenze.

Gli ufficiali pertanto che desiderino usufruire di tale riduzione chiederanno, per il tramite dell'Amministrazione cui sono in forza, tale lettera, al predetto Ospedale militare.

L'Albergo Buenos Ayres offre agli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare e loro rispettive famiglie la pensione di L. 30 per i mesi di maggio, giugno, luglio e dal 15 settembre a fine di ottobre: di L. 35 nel mese di agosto fino al 14 settembre. Nella pensione è compreso il vino.

L'Albergo Massimo d'Azeglio, già Nuova Vigna, offre agli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare e loro rispettive famiglie la pensione di lire 30 dal mese di maggio al 30 luglio e nel mese di ottobre; di L. 35 nei mesi di agosto e settembre, sempre compreso vino e servizio.

Gli Alberghi Savoia e Campana riuniti, offrono agli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare e loro rispettive famiglie la pensione di L. 35 compreso vino e servizio per tutta la stagione.

L'Albergo e Pensione Cioletti offre agli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare e loro rispettive famiglie la pensione di L. 30 (escluso servizio) dal mese di giugno all'ottobre.

L'Hôtel Internazionale offre agli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare e loro rispettive famiglie la pensione di L. 40, compreso vino e servizio, per tutta la stagione.

L'Albergo Manzoni offre agli ufficiali, sottufficiali, impiegati dell'amministrazione militare la pensione di L. 35 (vino compreso) per tutta la stagione ed a coloro che conducono la famiglia la riduzione del 10 per cento sul prezzo suddetto.

Chianciàno (Siena).

I seguenti Alberghi offrono agli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare e loro rispettive famiglie la pensione a fianco per ciascuno indicata escluso vino e servizio, e per coloro che conducono la famiglia, la riduzione del 10 per cento sul conto globale:

1° Hôtel Salus - L. 30 nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre e di L. 35 nei mesi di luglio ed agosto.

2° Albergo Acquasanta - L. 35 nei mesi di maggio, giugno, settembre e di L. 40 nei mesi di luglio ed agosto.

3° Il Savoia Palace Hôtel - L. 50 nei mesi di maggio, giugno, settembre ed ottobre e di L. 55 nei mesi di luglio ed agosto.

Livorno.

La Direzione degli stabilimenti dell'acqua della salute accora lo sconto del 5 per cento sull'abbonamento d'ingresso allo stabilimento, con diritto alle bibite e lo sconto del 20 per cento sule cure speciali.

Per il soggiorno al Terminus Grand Hôtel Corallo di almeno 15 giorni le seguenti pensioni: L. 30 al giorno pel mese di giugno; L. 35 per i mesi di luglio e settembre; L. 40 per il mese di agosto, oltre la tassa del 15 per cento per servizio e bollo.

Le facilitazioni suddette sono concesse agli ufficiali, sottufficiali e impiegati dipendenti dal Ministero della guerra e alle loro famiglie.

Casciana.

Le terme di Casciana accordano agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati dipendenti dal Ministero della guerra che si presentino muniti di libretto ferroviario lo sconto, sui prezzi di tariffa dei bagni e delle cure, del 35 per cento dal 1° luglio al 15 settembre e del 50 per cento nei mesi di maggio e giugno e dal 16 settembre al 31 ottobre.

CORPO D'ARMATA DI ROMA.

Stigliano.

La Società anonima italiana di acque e terme di Stigliano accorda la riduzione del 20 per cento sulle tariffe ordinarie agli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione militare.

La Società Acqua Minerale Naturale Amerino accorda lo sconto del 40 per cento sul prezzo del biglietto d'ingresso alla Fonte agli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare.

Viterbo.

La Società anonima Terme di Viterbo offre lo sconto del 10 per cento sulle tariffe ordinarie per le cure e per l'alloggio al Grand Hôtel.

Fiuggi (Frosinone).

Il Grande Albergo Salus accorda lo sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione limitatamente ai periodi 15 giugno-20 luglio e 20 agosto-30 settembre ai soli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare e loro famiglie.

L'Hôtel e pensione Europa accorda agli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare e loro rispettive famiglie le seguenti condizioni: vitto ed alloggio: aprile L. 23, maggio L. 25, giugno dal 1° al 15 L. 28 e dal 16 al 30 L. 30; luglio L. 35; agosto L. 40; settembre dal 15 al 30 L. 25; ottobre L. 25; novembre L. 20.

La Società anonima Fiuggi offre lo sconto del 15 per cento sul prezzo del biglietto d'ingresso allo Stabilimento di Fiuggi, limitatamente però agli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione militare (escluso le famiglie) e dietro lettera di presentazione della direzione di sanità militare del corpo d'armata di Roma.

Vicarello (comune di Bracciano).

Le Terme Apollinare di Vicarello accorda lo sconto del 10 per cento sui prezzi di listino ai soli ufficiali che devono fornirsi di lettera di presentazione della direzione di sanità del corpo d'armata di Roma.

CORPO D'ARMATA DI BARI.

Agnone (Campobasso).

L'Albergo San Martino offre lo sconto del 10 per cento sul conto dell'albergo pel personale civile e militare del Ministero della guerra e loro rispettive famiglie.

Acquasanta (Ascoli Piceno)

L'Albergo Adriatico Roma, con succursale Albergo Giardino accordano dal mese di luglio a quello di settembre, pensione completa a lire 18 al giorno al personale civile e militare del Ministero della guerra e loro famiglie.

L'Albergo e ristorante Terme, dal 20 giugno al settembre escluso il mese d'agosto, pensione completa a lire 18 al giorno, per personale civile e militare del Ministero della guerra e loro rispettive famiglie, purchè non sieno meno di 7 persone per volta. E' escluso il servizio del 10 per cento.

Capracotta (Campobasso).

L'Albergo e pensione Vittoria accorda per tutta la tagione primaverile ed estiva lo sconto del 5 per cento sul prezzo di pensione al personale civile e militare del Ministero dela guerra e loro famiglie.

Caramànico (Abruzzi).

Lo Stabilimento climatico e balneare « La Salute » e Grand Hôtel Majella annesso allo stabilimento accordano lo sconto del 25 per cento per le cure termali ed idropiniche nei mesi di luglio e settembre e del 15 per cento nel mese di agosto al personale civile e militare del Ministero della guerra e loro famiglie.

Francavilla a Mare (Chieti).

L'Albergo e ristorante Minerva accorda la riduzione del 15 per cento sulle pensioni nel mese di giugno e del 10 per cento nei mesi di luglio e settembre al personale militare e famiglie del corpo d'armata di Bari.

L'Albergo e ristorante Adriatico accorda la riduzione sulle pensioni del 25 per cento nei mesi di maggio, giugno e settembre, e del 15 per cento nei mesi di luglio e agosto, al personale del Ministero della guerra.

Il Grand Hôtel des Bains ed Hôtel Imperiale accordano la riduzione sulle pensioni del 20 per cento nel giugno e settembre, del 15 per cento nel luglio, del 10 per cento nel mese di agosto al personale civile e militare del Ministero della guerra ed alle loro famiglie.

Isernia (Campobasso).

Il proprietario dello Stabilimento Bagni Solfurei concede al personale civile e militare del Ministero della Guerra ed alle loro rispettive famiglie le seguenti facilitazioni:

Bagno caldo di 1ª classe L. 6.

Bagno caldo di 2ª classe L. 5.

Pescara centrale.

a) Ristorante Vera — Prezzo fisso L. 8 compreso servizio al personale civile e militare del Ministero della guerra.

b) Hôtel Ristorante Leon d'Oro — Sconto 10 per cento sul prezzo del listino al personale civile e militare del Ministero della guerra.

c) Albergo del Globo — Sconto del 10 per cento sul prezzo delle camere al personale civile e militare dipendente dal Ministero della guerra.

d) Albergo Igea — Sconto del 10 per cento sul prezzo delle camere al personale civile e militare del ministero della guerra.

e) Ristorante « La Rinascente » — Sconto del 10 per cento sui prezzi al solo personale civile e militare del Ministero della guerra e loro famiglie.

Rivisondoli (Chieti).

L'Albergo Reale accorda lo sconto del 10 per cento sui prezzi di albergo al personale civile e militare del Ministero della guerra ed alle loro rispettive famiglie.

Roccaraso (Aquila).

L'Albergo Savoia concede lo sconto del 10 per cento sui prezzi di albergo e pensioni ai soli ufficiali dipendenti dalla giurisdizione del Corpo d'armata di Bari.

L'Hôtel Palace Majella offre lo sconto del 10 per cento sui prezzi di albergo e pensioni al personale civile e militare dipendente da Corpo d'armata di Bari.

Santa Cesarea (Lecce).

La Società An. RR. Terme, accorda lo sconto del 25 per cento sui bagni termo-minerali al personale civile e militare del Ministero della guerra ed alle loro famiglie.

L'Hôtel Terme offre lo sconto del 15 per cento al personale civile e militare del Ministero della guerra e loro rispettive famiglie.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI.

Ischia.

L'Hôtel Floridiana accorda pensione a L. 35 il giorno, per le famiglie dei signori ufficiali.

Il Grand Hôtel Conte offre lo sconto del 10 per cento sull'importo delle camere, dei bagni e delle pensioni (non inferiori alle L. 45) alle famiglie degli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare. Sul prezzo però delle pensioni va sempre aggiunto il servizio (10 per cento) e le tasse.

La Pensione Baldino offre lo sconto del 10 per cento alle famiglie degli ufficiali ed al personale dipendente da Ministero della guerra.

Il Ristorante e pensione Piccolo Giardino, accorda lo sconto del 10 per cento sull'alloggio e sui pasti agli ufficiali e famiglie ed al personale del Ministero della guerra.

L'Hôtel e Pensione — Terme Angarella — offre la riduzione di L. 5 sulla tariffa normale della pensione che è di L. 35 alle famiglie degli ufficiali ed al personale civile dipendente dal Ministero della guerra.

Telese (Benevento).

I Grandi Stabilimenti Balneari ed il Grand Hôtel Telese accordano lo sconto del 10 per cento sulle tariffe delle cure balneari e delle pensioni al personale dipendente dal Ministero della guerra.

Agnano (Napoli).

Le terme di Agnano accordano lo sconto del 25 per cento agli ufficiali, sottufficiali e personale civile dipendente dal Ministero della guerra. Alle famiglie (mogli e figli) degli ufficiali, sottufficiali e del personale civile predetto accordano lo sconto del 10 per cento. Tale riduzione sarà concessa a presentazione del libretto ferroviario od altro documento di identificazione, rilasciato dall'autorità militare.

Pozzuoli.

Le terme Terraciano e Terme Sociali accordano lo sconto del 20 per cento sulla tariffa dei bagni a tutti gli ufficiali ed al personale civile, con le rispettive famiglie, dipendente dal Ministero della guerra.

CORPO D'ARMATA DI UDINE.

Abano.

L'Hôtel Terme Menegolli accorda lo sconto del 10 per cento sul prezzo della sola pensione di 1ª e 2ª classe e precisamente di L. 35 e L. 27, fermi restando i prezzi delle cure, tasse, servizi e consumazioni extra. La predetta riduzione è accordata agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare e loro rispettive famiglie. Agli ufficiali medici però, oltre lo sconto del 10 per cento, offre anche la cura gratuita.

Lo stabilimento termale « Al Sole » concede la riduzione da L. 22 giornaliere (alloggio, vitto e cura) a L. 20 a tutti gli ufficiali ed al personale civile dipendente dal Ministero della guerra e loro famiglie.

Il Grand Hôtel e lo Stabilimento termale « Orologio » e « Todeschini » accordano lo sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione e del 20 per cento sui prezzi di cura agli ufficiali e personale civile dipendente dall'amministrazione militare ed alle loro famiglie.

COMANDO MILITARE DELLA SICILIA.

Termini Imerese (Palermo).

Lo Stabilimento balneo-termale locale offre agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare, dal 1° giugno al 15 agosto e dal 1° ottobre in poi il ribasso del 50 per cento sul prezzo del bagno (da L. 6 a L. 3); del 30 per cento su quello delle camere ad un letto (da L. 15 a L. 10.50); del 40 per cento su quello delle camere a 2 letti (da L. 25 a L. 15); e del 10 per cento su quello del vitto (da L. 25 a persona a L. 22.50).

Dal 16 agosto al 30 settembre: ribasso del 50 per cento sul prezzo del bagno (da L. 6 a L. 3); del 15 per cento su quello delle camere ad un letto (da L. 15 a L. 12); del 30 per cento su quello delle camere a 2 letti (da L. 25 a lire 17.50); e del 5 per cento su quello del vitto (da L. 25 a persona a L. 23.75). Su tali prezzi grava il 10 per cento per il servizio, e la tassa di soggiorno in misura del 10 per cento sul prezzo delle camere.

Ali Marina (Messina).

La direzione delle Terme Granata Cassibile offre il ribasso del 10 per cento per i bagni e per l'alloggio nella pensione agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare. I prezzi suscettibili di variazione sono di lire 7 per ciascun bagno e di L. 9 a L. 12 a lettino.

Castroreale Bagni (Messina).

Lo Stabilimento balneo-termale locale accorda agli ufficiali ed al personale civile del Ministero della guerra il ribasso sui bagni e sull'alloggio del 20 per cento, sul ristorante del 10 per cento. Per le rispettive famiglie offre il ribasso sui bagni e sull'alloggio del 10 per cento, sul ristorante del 5 per cento.

Sciacca (Agrigento).

Lo Stabilimento termo-minerale locale offre agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare, il ribasso di L. 1.50 per ogni bagno nello stabilimento o per ogni stuffa nelle Grotte di S. Calogero.

Il Grande Albergo Miramar, a tutti gli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare accorda il ribasso del 15 per cento sui prezzi globali delle camere (da lire 10.80 a L. 40) e del 20 per cento sul vitto. Pasti a prezzo fisso, al netto dello sconto L. 8 (escluso il vino).

L'Hôtel Fazzello offre agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare le seguenti condizioni: camere da un letto L. 9 anzichè L. 11, camere a due letti L. 18 invece di L. 22. Pasti a prezzo fisso L. 9 (escluso il vino).

L'Albergo Nuova Italia accorda agli ufficiali ed al personale sopraddetto, il ribasso del 10 per cento sui prezzi globali delle camere (da L. 7.20 a L. 16.20 e del 10 per cento sul vitto. Pasti a prezzo fisso, al netto dello sconto L. 7 (escluso il vino).

S. Venera in Acireale (Catania).

Lo stabilimento balneo-termale locale accorda, per i bagni termali, la tariffa di L. 8 per i bagni di 1ª classe e di L. 6 per i bagni di 2ª classe, agli ufficiali e personale civile dipendente dal Ministero della guerra.

Il Grande Albergo Ristorante delle Terme offre, agli ufficiali ed al personale suaccennato, la pensione a L. 38, anzichè a L. 45. Sulle camere accorda lo sconto del 20 per cento sul prezzo ordinario che oscilla dalle L. 18 alle L. 22.

L'Albergo Umberto offre il ribasso del 15 per cento ai soli ufficiali, sui prezzi correnti di alloggio e di vitto.

L'Albergo Marconi (vico Marcellino n. 8) offre il ribasso del 5 per cento sui prezzi di alloggio e vitto agli ufficiali e personale civile dell'amministrazione militare, nonchè alle loro rispettive famiglie.

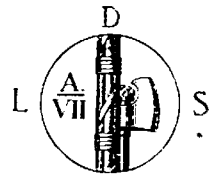
Del Toro Sebastiano (via Marzulli n. 58) e Maria Spina (via G. Sciuti n. 12) offrono stanze in famiglia con ribasso del 10 per cento, parimenti a tutto il personale dipendente dal Ministero della guerra.

Per ottenere i ribassi sopra elencati occorre presentarsi muniti di tessera o di documento di riconoscimento.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 19, anno 1929, circolare 243:

A pagina 797 all'ultimo rigo della suddetta circolare, dopo le parole « della stessa categoria», aggiungere « e al prezzo di L. 9 al metro ».



PREZZO L. 1,20

(3065) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª — 1929 - ANNO VII — 7 MAGGIO

Abbonamento annuo . . . . . —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N 267 - 2 maggio 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Ammissione alle Accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1929-1930 *Pag.* 861

Circolare N. 267. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione alle Accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1929-1930.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 2 maggio 1929 - Anno VII.

Generalità.

1. — Per il prossimo anno scolastico 1929-930 sono aperti i seguenti concorsi:

a) per l'ammissione alla *R. Accademia militare di Modena* di:

190 allievi, al primo anno del corso di fanteria;

15 allievi, al primo anno del corso di cavalleria;

20 allievi, al primo anno del corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari);

20 allievi, al primo anno del corso di amministrazione;

b) per l'ammissione alla *R. Accademia militare di Torino* di:

180 allievi, al primo anno del corso di artiglieria;

55 allievi, al primo anno del corso del genio.

2. — Le aliquote sopra indicate possono essere aumentate, qualora non vengano per intero ricoperti i posti assegnati ai sottufficiali che concorreranno ai corsi speciali ed ai corsi di abilitazione.

3. — I corsi di studio avranno inizio il 15 ottobre p. v.

Requisiti per l'ammissione.

4. — Possono concorrere all'ammissione i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano al 30 *settembre p. v.* compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22°, siano cioè nati nel periodo dal 1° ottobre 1907 al 30 settembre 1912;

c) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine necessaria al servizio militare incondizionato, nel territorio e nelle colonie;

d) siano celibi, o vedovi senza prole;

e) abbiano l'assenso del padre o, in sua mancanza, della madre, o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario ordinario nel R. Esercito;

f) non siano mai stati espulsi da Istituti di istruzione o educazione dello Stato;

g) abbiano sempre tenuta regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della guerra, ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità;

h) posseggano uno dei titoli di studio elencati al numero 5;

i) sostengano inoltre, se aspiranti alle armi di artiglieria o del genio, un esame orale di matematica in base al programma di cui all'allegato n. 1.

Titoli di studio occorrenti per le ammissioni.

5. — Per partecipare ai concorsi, occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità (*classica* o *scientifica*);

b) diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico, in una qualsiasi sezione;

c) diploma di ragioniere commerciale rilasciato da un R. Istituto commerciale;

d) licenza di un R. Istituto industriale, compresa quella dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma (S. Michele) e quella dell'Istituto d'arte industriale di Napoli;

e) licenza di un R. Istituto nautico.

Sono ammessi in linea transitoria, e con le equipollenze appresso indicate, i seguenti titoli di studio:

— *Titoli equipollenti a quelli della lettera* a):

attestato di maturità del ginnasio superiore o della scuola reale superiore (scuole medie dell'ex impero Austro-Ungarico); licenza liceale e d'istituto tecnico nella sezione fisico-matematica, conseguite secondo il precedente ordinamento scolastico.

— *Titoli equipollenti a quelli delle lettere* b), c) *e* d):

licenza di istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; licenza di un R. Istituto commerciale, o delle accademie di commercio di Trento e Trieste (vecchio ordinamento).

6. — Gli allievi che abbiano ultimato con successo l'intero corso di studi (2 anni) della R. Accademia di Torino, possono ottenere il riconoscimento del biennio di studi propedeutici all'ingegneria, previo esame di licenza di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590. Non potranno peraltro essere ammessi a sostenere tale esame gli allievi che abbiano ottenuto l'ammissione al primo corso dell'Accademia di cui sopra, in base a un titolo di studio diverso dalla maturità classica o scientifica.

per conseguire l'ammissione, a tutti gli effetti, in qualità di allievi. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi di studio; sarà invece considerata nulla e come non avvenuta qualora il concorrente non consegua l'ammissione. Per i sottufficiali e militari di truppa si richiama il disposto del paragrafo 26 del Regolamento sull'avanzamento, approvato con R. decreto 22 luglio 1907, n. 626, secondo il quale la rinuncia al grado rivestito da detti militari è implicita a datare dal giorno della loro ammissione alle accademie militari;

h) atto di assenso del padre, o, in sua mancanza, della madre, ovvero in mancanza di entrambi, del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario ordinario. Quest'atto di assenso deve essere redatto dal podestà, secondo i modelli 66 e 67 annessi al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito.

Il titolo di studio di cui alla lettera *b*), ove fosse già stato presentato in antecedenza ad altra autorità militare, potrà essere dagli stessi interessati ritirato presso le stesse autorità.

I documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) saranno prodotti solamente dai concorrenti che si troveranno nella posizione di militari in congedo all'atto della presentazione della domanda e dai giovani che ancora non siano stati arruolati.

Il documento di cui alla lettera *f*) sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati.

Il documento di cui alla lettera *g*) sarà prodotto solamente dai giovani che rivestano la qualità di ufficiale di complemento.

Il documento di cui alla lettera *h*) sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati che non abbiano compiuto il 21° anno di età.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), sono soggetti alle disposizioni delle leggi sul bollo.

11. — Gli orfani di guerra e i giovani licenziati dai collegi militari, presenteranno, possibilmente, insieme alla domanda e, comunque, non oltre il 30 *settembre p. v.* i documenti comprovanti tale loro qualità; in caso contrario essi saranno esclusi dal beneficio della precedenza sugli altri

concorrenti di cui ai nn. 38 e 39. La condizione di orfano di guerra si accerta esclusivamente mediante il certificato di cui al n. 96. La condizione di licenziato da un collegio militare si accerta nei modi prescritti dal n. 39.

Completamento della documentazione da parte dei corpi o distretti.

12. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione i comandanti di corpo o di distretto militare debbono accertarsi che le medesime corrispondano, per contenuto e per forma, alle prescrizioni di cui ai numeri 7 e 8, che siano corredate di tutti i documenti di cui al n. 10 e che i documenti medesimi siano prodotti nelle forme prescritte.

Dette domande e relativi documenti saranno inoltre corredate, a cura dei comandanti di corpo o di distretto, dei seguenti atti:

a) per gli ufficiali in servizio o in congedo, della copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, e del libretto personale;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in servizio, dei fogli matricolari aggiornati e completi di ogni variazione; *per i sottufficiali e militari di truppa in congedo,* dei fogli di congedo illimitato;

c) per i giovani non ancora arruolati, del certificato di iscrizione sulle liste di leva;

d) per tutti i concorrenti, ad eccezione degli ufficiali in servizio o in congedo, delle informazioni sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità delle loro famiglie (lettera *g* del n. 4). Tali informazioni dovranno essere raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'Arma dei CC. RR. e dovranno essere sempre precise e circostanziate: saranno quindi senz'altro respinte quando siano sommarie e con diciture generiche;

e) per i concorrenti che si trovino in servizio militare, di un rapporto personale sul servizio da loro prestato, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche;

f) infine, *per tutti indistintamente i concorrenti:*

della dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 42) da richiedere al presidente del competente tribunale;

delle informazioni di cui alla lettera *f)* del n. 4, che dovranno anche esse venire raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'Arma dei CC. RR.

Un elenco nominativo di tutti i concorrenti, con l'indicazione dell'Accademia e del corso cui ciascuno aspira, dovrà da ogni comando di corpo o di distretto essere trasmesso al Ministero della guerra non appena scaduto il termine fissato per l'accettazione delle domande di ammissione.

Regolarizzazione dei documenti.

13. — Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di corpo o di distretto inviteranno i candidati a presentarlo o a regolarizzarlo entro il 15 *agosto p. v.* e si atterranno quindi alle disposizioni di cui al n. 27.

I comandanti di corpo o di distretto debbono astenersi dal dar corso alle domande presentate dagli aspiranti che risultino non essere in possesso di tutti i requisiti prescritti.

Presentazione dei titoli di studio.

14. — Il possesso di uno dei titoli di studio di cui al n. 5 dovrà essere comprovato mediante la presentazione del relativo diploma originale. Tuttavia i diplomi possono essere sostituiti, a tutti gli effetti, dal certificato di cui al 2° comma dell'art. 99 del Regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, rilasciato dal preside, se si tratti di licenza o dal Ministero dell'istruzione, se si tratti di maturità o abilitazione.

Nessuna vidimazione occorre per i diplomi originali, che debbono essere firmati dal preside o dal presidente della commissione esaminatrice (o da chi ne faccia le veci). I certificati rilasciati dai presidi dovranno invece essere sempre legalizzati dal provveditore agli studi o dal prefetto.

15. — Qualora dai certificati di studio non risulti l'indicazione dei punti riportati nelle singole materie, agli stessi dovrà essere unito un apposito specchietto con l'indicazione di cui sopra.

Ai giovani che presentassero certificati di studio non muniti dell'indicazione dei punti, verrà attribuita, agli effetti della loro iscrizione nelle graduatorie di merito, la votazione minima di idoneità.

Qualora dai diplomi o dai certificati di studio non apparisca esplicitamente in quale delle due sessioni di esami il titolo venne conseguito, agli stessi dovrà essere unita una apposita dichiarazione del preside dell'istituto comprovante tale circostanza; in caso contrario il titolo di studio sarà considerato come conseguito in sessione di riparazione.

16. — Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti secondo il vecchio ordinamento presso un liceo o istituto tecnico pareggiato, il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o istituto era pareggiato agli istituti governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi, quando si tratti di studi compiuti in un liceo o dal visto dal presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

17. — Il certificato di studio potrà anche essere inviato direttamente dagli interessati, in seguito, al comando della rispettiva Accademia, in piego raccomandato, purchè però vi giunga non oltre il 15 *agosto p. v.*

I giovani che debbono sostenere esami di riparazione, dovranno dichiarare esplicitamente quanti e quali siano gli esami da ripetere.

Per questi ultimi il titolo di studio potrà essere esibito posteriormente al 15 agosto, purchè però giunga al comando dell'Accademia non oltre l'8 *ottobre p. v.*

18. — I candidati, che, allo scopo di ottenere la preferenza nelle graduatorie di ammissione presentino certificati di studio superiori ai titoli delle scuole medie di secondo grado, dovranno esibirli nelle forme prescritte per i certificati dei relativi istituti, purchè contengano la menzione del numero degli esami superati.

Visite mediche.

19. — Gli aspiranti saranno sottoposti a visita medica presso l'ospedale militare o l'infermeria presidiaria della

divisione nel cui territorio è dislocato il corpo o il distretto al quale appartiene ciascun candidato.

Tali visite mediche avranno luogo dal 5 *al* 15 *agosto p. v.*

A tal uopo i comandi di corpo o di distretto, appena spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande (31 *luglio p. v.*), trasmetteranno al comando di divisione da cui dipendono, un elenco nominativo dei concorrenti da sottoporre a visita medica, ivi compresi coloro che si siano riservati di produrre qualche documento.

I predetti elenchi conterranno per ciascun candidato, oltre il recapito domiciliare, l'indicazione dell'arma o corpo cui il candidato medesimo aspira.

Gli interessati saranno poi informati a cura dei comandi di divisione del giorno e luogo in cui dovranno presentarsi per essere sottoposti a visita medica.

I candidati residenti nelle colonie o nell'Egeo potranno essere visitati alle sedi dei rispettivi comandi con le norme di cui al n. 22.

20. — I candidati non riconosciuti idonei nella visita medica presso i comandi di divisione hanno facoltà di richiedere una seconda visita medica (d'appello) che avrà luogo rispettivamente nell'una o nell'altra delle sedi delle Accademie, nei giorni che verranno loro notificati dal comando della rispettiva Accademia.

A tal uopo l'esito della prima visita medica dovrà essere comunicato ai candidati non oltre la fine della seduta e i non idonei dovranno dichiarare senz'altro per iscritto se intendano o meno, richiedere visita d'appello.

Tale seconda visita sarà passata da una commissione, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

21. — *All'atto dell'ammissione all'Accademia* i candidati (eccetto quelli già visitati dalla commissione d'appello) saranno sottoposti a nuova visita da parte del dirigente il servizio sanitario dell'istituto. Qualora in tale visita la loro idoneità non venga confermata, potranno chiedere di essere sottoposti al medesimo collegio medico di appello di cui al numero precedente, previa domanda scritta da presentarsi al comando dell'Accademia.

Le visite d'appello e quelle del dirigente il servizio sanitario sono valide esclusivamente per l'ammissione all'Accademia presso la quale esse si effettuano.

22. — Le commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni fisiche dei concorrenti, saranno costituite come segue:

a) per la visita medica di cui al primo comma del n. 19: il direttore dell'ospedale militare o dell'infermeria presidiaria e due maggiori o capitani medici. Alla formazione di tale commissione provvederà il comando della divisione, previa designazione fatta dalla direzione di sanità del rispettivo corpo d'armata;

b) per la visita medica di cui all'ultimo comma del numero 19:

presso i comandi delle RR. truppe delle colonie:

— il dirigente il servizio sanitario (*presidente*);

— due maggiori o capitani medici (*membri*);

per l'Egeo:

— l'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari del Dodecanneso (*presidente*);

— due ufficiali medici (*membri*), dei quali uno potrà essere subalterno, purchè l'altro sia almeno capitano.

c) per la visita medica d'appello da eseguire presso ciascun comando di Accademia militare: il direttore di sanità militare del corpo d'armata (rispettivamente di Bologna e di Torino); e due ufficiali superiori medici, di cui uno dell'Accademia (rispettivamente, di Modena e di Torino), e l'altro da designare dalla direzione di sanità del corpo d'armata.

23. — Le commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro còmpito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Per gli aspiranti ad arma combattente dovranno inoltre esigere che essi abbiano, correggendo, se del caso, l'eventuale vizio di refrazione, il visus uguale all'unità in un oc-

chio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Gli allievi che desiderano di essere assegnati alla cavalleria, all'atto dell'ammissione all'Accademia di Modena saranno sottoposti, oltre alla visita di cui al n. 21, ad una visita speciale passata da una commissione nominata dal comandante del corpo d'armata di Bologna e costituita con ufficiali di cavalleria ed ufficiali medici, per constatare la loro idoneità fisica all'arma di cavalleria. Il parere emesso dalla predetta commissione è definitivo ed inappellabile.

24. — Al termine della visita medica accennata alle lettere *a*) e *b*) del n. 22 i comandi di divisione, delle RR. truppe delle colonie e dell'Egeo trasmetterranno immediatamente ai comandi delle Accademie dove si svolgono i corsi prescelti dai candidati, i risultati della visita stessa, tenendo presente che solo per i dichiarati non idonei occorrerà sia compilato un verbale separato per ogni individuo. Trasmetteranno nel contempo ai medesimi comandi un elenco nominativo dei candidati non riconosciuti idonei che abbiano chiesto di essere sottoposti alla visita medica di appello, presso l'una o l'altra delle sedi delle Accademie, a sensi del n. 20.

Identificazione personale.

25. — All'atto di ciascuna visita medica e della presentazione all'esame orale di matematica i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia (compresi i libretti personali ferroviari); oppure presentando la carta di identità personale prescritta dalle vigenti norme di pubblica sicurezza.

Tali documenti d'identità non saranno allegati alle domande, ma saranno trattenuti in ogni caso dagli interessati.

Non saranno ammessi a concorrere i candidati che non siano muniti di uno dei documenti di identificazione di cui sopra.

Esclusioni dal concorso.

26. — Indipendentemente dalle cause che a sensi delle presenti norme impediscono di per sè di essere ammessi a concorrere, il Ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere, in qualunque tempo, dai concorsi i giovani che, essendo stati già allievi di una scuola militare, ne siano stati rinviati per deficienza negli studi o per ragioni disciplinari, oppure quei giovani che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere alle Accademie, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto delle autorità dipendenti.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tali provvedimenti.

Trasmissione delle domande d'ammissione.

27. — Le domande, non appena corredate di tutti i documenti prescritti, saranno trasmesse, man mano e separatamente, dai comandanti di corpo o di distretto, direttamente alle Accademie di Modena e Torino, cui dovranno pervenire non oltre il quindicesimo giorno dal termine ultimo fissato per l'accettazione delle domande, facendo, se del caso, rilevare quali documenti debbano essere ancora prodotti o regolarizzati dagli interessati.

I comandi delle Accademie procederanno alla verifica delle domande e dei documenti, e richiederanno le necessarie rettifiche, o il completamento della documentazione, entro limiti di tempo che di volta in volta determineranno, pel tramite degli stessi uffici dai quali i documenti siano pervenuti.

28. — I comandi delle Accademie rimetteranno sollecitamente e separatamente al Ministero, per le sue determinazioni, le domande dei concorrenti pei quali il certificato del casellario giudiziale contenesse qualche carico penale, ovvero le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, o sulla onorabilità delle famiglie, fossero sfavorevoli.

I medesimi comandi delle Accademie sottoporranno ugualmente al preventivo esame del Ministero, gli eventuali pareri sfavorevoli che venissero espressi da qualche autorità militare per i candidati in servizio militare, come pure i

quesiti, o reclami, che pervenissero dagli interessati, e tutti i casi in cui comunque siano insorti dubbi sulla posizione dei concorrenti, oppure sulla validità o autenticità dei titoli presentati.

29. — Qualsiasi quesito, reclamo, o rapporto che i comandi di corpo o di distretto debbano inviare al Ministero, sarà inviato pel tramite dell'Accademia cui interessa. In caso di urgenza, i medesimi comandi riferiranno direttamente al Ministero, dandone però contemporaneamente comunicazione anche all'Accademia interessata.

Esame di matematica per gli aspiranti all'Accademia di Torino.

30. — Compiute le operazioni di cui al n. 27, il comando dell'Accademia di Torino provvederà ad invitare i concorrenti alle armi di artiglieria e del genio pel tramite dei comandi di corpo, distretto o collegio militare, a presentarsi all'esame orale di matematica in una delle sedi di cui al n. 33 che ciascuno avrà prescelto, fissando a ciascuno di essi la data di presentazione.

In caso di impedimento a presentarsi nel giorno e nella sede indicati, è in facoltà del comando dell'Accademia di rimandare ad altro giorno e sede la presentazione del candidato.

31. — I candidati aspiranti alle armi di artiglieria o del genio residenti nelle colonie dovranno partire col primo mezzo, per poter giungere in tempo utile per sostenere l'esame orale. A cura dell'Accademia di Torino saranno pertanto ad essi fatte tempestive comunicazioni, anche telegrafiche.

E' in facoltà del comando dell'Accademia di Torino di stabilire eventualmente una sessione straordinaria di esame orale di matematica, per i concorrenti che per causa di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo rispetto alle date stabilite per gli esami stessi.

32. — La commissione esaminatrice sarà composta del comandante in 2ª della R. Accademia di artiglieria e genio, *presidente,* e di due insegnanti civili o militari del medesimo istituto, *membri.*

33. — Gli esami si svolgeranno nel periodo 1°-25 *settembre p. v.* a Torino, Roma e Napoli.

Detti esami saranno tenuti in forma pubblica, e avranno luogo su tre numeri del programma allegato, estratti a sorte dal presidente della commissione esaminatrice.

34. — Per ciascun candidato si farà luogo a una votazione di classificazione con numeri compresi fra lo zero e il venti. Ciascun componente della commissione scrive in un foglietto il punto che assegna all'esaminato, e mette il biglietto, convenientemente ripiegato, nell'apposita bussola. Il presidente, estratti i foglietti, fa la media dei punti e deduce il voto d'esame, che servirà di base per la graduatoria.

35. — Se il risultato della votazione comporti una delle espressioni frazionarie 1/3, o 2/3, le frazioni decimali corrispondenti da adottarsi nella votazione medesima dovranno essere rispettivamente 0,33 o 0,67.

36. — I risultati della votazione dovranno riportarsi man mano in elenchi compilati in duplice copia e firmati dall'intera commissione. E' vietato rinnovare votazioni già deliberate. Al termine di ogni seduta, una copia dei menzionati elenchi sarà rimessa al Ministero; l'altra copia al comando della R. Accademia di artiglieria e genio.

Ordine delle ammissioni.

37. — I candidati, in possesso dei prescritti requisiti e che non siano stati, eventualmente, esclusi dal concorso, saranno iscritti, a cura dei comandi delle Accademie, in altrettante graduatorie di ammissione per quante sono le armi o corpi per i quali sono stati banditi i concorsi, in base ai criteri specificati al n. 42. Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi alle Accademie fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso (di cui al n. 1) per la rispettiva arma o corpo.

I candidati che avessero optato in linea subordinata per un'altra arma o corpo, saranno compresi in ambedue le graduatorie al posto che a ciascuno competerebbe secondo i criteri esposti al predetto n. 42. Avvenuta la loro definitiva

ammissione, il posto rimasto libero nell'altra graduatoria sarà occupato dal candidato che lo segue nella graduatoria stessa.

Saranno iscritti nelle graduatorie, con riserva, anche i candidati che abbiano chiesto di essere sottoposti a visita medica di appello.

Precedenze per gli orfani di guerra e per i provenienti dai collegi militari.

38. — Sono iscritti nelle graduatorie di cui al n. 37 con *precedenza assoluta,* gli orfani di guerra, considerandosi tali i giovani che si trovino nelle condizioni di cui al n. 86.

La prova di tale qualità è data dalla documentazione di cui al n. 96.

39. — Successivamente sarà data la precedenza ai candidati licenziati, in qualunque anno, dai *collegi militari,* purchè al termine del corso abbiano riportato l'idoneità negli insegnamenti militari, sia teorici sia pratici.

La prova della qualità di proveniente dai collegi militari è data con dichiarazione del comandante del collegio.

40. — Tutti indistintamente i giovani ammessi alle precedenze di cui sopra dovranno, bene inteso, riunire i requisiti prescritti per gli altri concorrenti, ed aver sostenuto l'esame orale di matematica, se aspiranti alle armi di artiglieria o del genio.

I posti conferiti per effetto di tale disposizione sono computati nel numero di quelli messi a concorso.

41. — Saranno esclusi dal beneficio di cui ai precedenti numeri 38 e 39 i candidati che entro il 30 *settembre p. v.* non avessero presentato i documenti comprovanti la loro qualità di orfani di guerra o di licenziati dai collegi militari.

Saranno altresì esclusi dal beneficio di cui al n. 42, lettera *a*), ultimo comma, i candidati che entro il medesimo termine del 30 *settembre p. v.,* non abbiano prodotto la prova di essere iscritti o provenienti da Reparti Balilla o Avanguardisti. Tale prova è data da apposita dichiarazione rilasciata dalla Presidenza dell'Opera Nazionale Balilla.

Criteri per la formazione delle graduatorie.

42. — Le graduatorie di merito, salvo le precedenze di cui ai numeri 38 e 39, saranno formate dai comandi delle Accademie in base ai seguenti criteri:

a) per la *fanteria, cavalleria e commissariato*: in base alla media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo) dei voti risultanti da uno qualsiasi dei titoli delle scuole medie elencate al n. 5 delle presenti norme, esclusi i punti di condotta e di educazione fisica, con precedenza ai giovani che ottennero tale titolo nella prima sessione di esami.

A parità di media, nella stessa sessione, sarà data la preferenza al candidato che abbia seguito con successo due corsi di cultura militare di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615 (circ. 148 *giornale militare* 1927). Successivamente, al candidato che abbia frequentato istituti d'istruzione superiori o universitari, a seconda del numero di esami superati negli istituti predetti (con un minimo di tre esami). Infine a quelli che rivestano la qualità di ufficiali di complemento, ai candidati iscritti o provenienti da reparti Balilla o Avanguardisti, e ai meno anziani di età.

b) per l'*artiglieria* e il *genio*: in base al risultato dell'esame orale di matematica di cui al n. 33. A parità di classificazione si avrà riguardo alla media del titolo di scuole medie posseduto, con le norme e le preferenze indicate al comma *a*).

c) per l'*amministrazione*: secondo il seguente ordine:

giovani in possesso, indifferentemente, del diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria o del diploma di ragioniere commerciale rilasciato da un R. istituto commerciale, in base al criterio della media aritmetica sopra indicato e con le stesse preferenze stabilite nei casi di parità di media;

giovani in possesso, indifferentemente, di uno dei rimanenti titoli di studio elencati al n. 5 con gli stessi criteri e preferenze sopra indicate.

Operazioni relative alle ammissioni.

43. — I comandi delle Accademie, formate le graduatorie degli aspiranti secondo i criteri di cui al n. 42, le rimetteranno, in triplice esemplare, al Ministero per l'approvazione, in modo che vi giungano nella giornata del 12 *ottobre p. v.*

Il Ministero, in base al numero dei posti messi a concorso per ciascuna arma o corpo, e tenute presenti le domande di opzione di cui al n. 9, approva le graduatorie e comunica ai comandi delle Accademie il nome dei candidati da ammettere a ciascun'arma o corpo.

I comandi delle Accademie provvederanno per le opportune partecipazioni ai concorrenti, da farsi per il tramite dei corpi o distretti, ai militari in servizio; pel tramite dei comandi dei collegi militari ai candidati che siano allievi di detti istituti; direttamente ai militari in congedo ed ai rimanenti candidati. Provvederanno inoltre per la trasmissione dei documenti di viaggio di cui ai numeri 53, 55 e 56, per regolare l'ordine di presentazione dei candidati dichiarati ammissibili, e per sottoporli alla visita dei dirigenti il servizio sanitario delle rispettive Accademie, alla visita prescritta dall'ultimo comma del n. 23 per gli aspiranti alla cavalleria, ed eventualmente alla visita medica d'appello, previ accordi con la direzione di sanità del competente corpo d'armata.

44. — Man mano che per inidoneità fisica, per rinunzia, o per qualsiasi altra causa, un candidato non venisse effettivamente ammesso all'Accademia, gli subentrerà il candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria della rispettiva arma o corpo.

45. — Verranno considerati quali rinunciatari i giovani che, senza plausibile motivo, non si saranno presentati al comando della Accademia entro cinque giorni dal termine loro fissato, o che entro lo stesso periodo di tempo non abbiano dato riscontro all'invito di presentarsi.

Coloro che non potessero raggiungere la sede dell'Accademia per comprovata malattia o per motivi ritenuti attendibili dal rispettivo comando, potranno ottenere una proroga alla presentazione, purchè questa avvenga non oltre la data (30 *ottobre p. v.*) stabilita per la chiusura delle ammissioni di cui al n. 47.

46. — E' fatto divieto ai comandi delle Accademie di dare a chiunque informazioni circa l'esito dei concorsi innanzi che sia intervenuta da parte del Ministero l'approvazione delle graduatorie.

Chiusura delle ammissioni.

47. — Scaduto il 30 *ottobre p. v.* non potranno effettuarsi più ammissioni per alcun motivo.
I nomi dei concorrenti ammessi saranno pubblicati sul *giornale militare*.

48. — I giovani che non abbiano conseguito l'ammissione alle Accademie militari, o perchè classificati oltre il numero dei posti messi a concorso, o per rinuncia, o per qualsivoglia altra causa, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

49. — I giovani che avendo conseguita l'ammissione alle Accademie militari, ne siano comunque dimessi, se intendono concorrere per l'ammissione stessa negli anni successivi, dovranno soddisfare a tutte le condizioni che saranno previste dalle apposite norme e concorrere alla pari di coloro che si presentano per la prima volta al concorso.

Candidati che rivestono gradi militari - Arruolamenti.

50. — I giovani ammessi alle Accademie che rivestissero qualsiasi grado di truppa o di ufficiale debbono rinunciare al grado medesimo all'atto dell'ammissione, per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi, col trattamento per essi stabilito.

51. — I candidati ai concorsi che siano allievi ufficiali di complemento in attesa della nomina a sottotenente, potranno ottenere che rimanga temporaneamente sospesa la prestazione del servizio di prima nomina.

52. — All'atto dell'ammissione alle Accademie i giovani non ancora arruolati dovranno contrarre l'arruolamento volontario secondo le norme del vigente Testo Unico delle leggi sul reclutamento.

Indennità e spese di viaggio per i concorrenti.

53. — I concorrenti che siano ufficiali di complemento (in servizio o in congedo) avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalle loro residenze alla sede delle Accademie, (anche se vi debbano sostenere la visita d'appello) ed eventuale ritorno, nonchè all'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'art. 3 della circolare 460 *giornale militare* 1925 per i soli giorni di viaggio. Gli ufficiali in servizio saranno provvisti dai comandanti di corpo dei documenti di trasporto a tariffa militare; per gli ufficiali in congedo provvederanno direttamente i comandi delle Accademie, giusta il disposto del n. 43.

Nessuna indennità o rimborso compete ai candidati di cui al presente numero quando si rechino alle sedi dei comandi di divisione per la visita medica, e alla sede prescelta per sostenere l'esame orale di matematica, salva bene inteso l'ordinaria concessione della tariffa militare, per gli ufficiali in servizio.

54. — Trattamento analogo a quello del numero precedente competerà a sensi delle vigenti disposizioni di legge, ai sottufficiali e militari di truppa in servizio.

55. — I sottufficiali e militari di truppa in congedo, nonchè i giovani non ancora arruolati, dovranno recarsi a loro spese tanto alle visite mediche presso i comandi di divisione, quanto alle sedi prescelte per sostenere l'esame di matematica, quanto alle sedi delle Accademie.

56. — Ai candidati di cui al precedente numero spetterà soltanto il beneficio della tariffa militare nel viaggio per raggiungere la sede dell'Accademia (anche se vi debbano sostenere la visita d'appello) e per l'eventuale viaggio di ritorno in residenza, pel caso che per una qualsiasi ragione non venissero più ammessi. Tali personali saranno provvisti delle richieste mod. *B* dai comandi delle Accademie, all'atto delle partecipazioni di cui al n. 43.

57. — Tutte le competenze dovute ai militari ai sensi dei numeri 53 e 54 saranno pagate dai comandi delle Accademie.

Ordinamento dei corsi di studio.

58. Le Accademie militari sono rette in conformità delle leggi in vigore per il R. Esercito e delle disposizioni contenute nello speciale Regolamento di ordinamento e nel rispettivo regolamento di servizio interno.

59. — I corsi di studio hanno la durata di due anni.

60. — Compiuti con successo i corsi predetti, gli allievi saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle varie armi o nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) o nel corpo di amministrazione.

61. — Nelle Accademie militari l'anno scolastico comincia il 1° di ottobre; il primo anno di corso avrà, invece, inizio il 15 ottobre.

62. — Durante l'intera permanenza nelle Accademie non è consentito agli allievi di ripetere più di un anno. Diversamente essi cessano di appartenere alle Accademie.

63. — I ripetenti saranno graduati agli effetti dell'anzianità di sottotenente, insieme con gli allievi del nuovo corso al quale verranno a partecipare.

64. — Il Ministero della guerra ha piena e insindacabile facoltà di dimettere dalle Accademie gli allievi che per negligenza negli studi o nelle istruzioni militari, o per qualsiasi altra causa, non ritenesse meritevoli di rivestire il grado di ufficiale, anche per sopravvenute informazioni sul loro conto o sulle loro famiglie.

Cessazione dalla qualità di allievi.

65. — I giovani che durante il corso degli studi cessassero per qualunque motivo dalla qualità di allievi e che abbiano ancora obblighi di servizio militare già intrapreso prima di entrare all'Accademia, rientreranno ai corpi o enti di provenienza. Quelli che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva potranno essere prosciolti, in seguito a domanda, dall'arruolamento volontario contratto, salvo l'obbligo di concorrere alla leva con la propria classe di nascita.

66. — I giovani di cui al numero precedente, ove abbiano superato gli esami dal primo al secondo anno di corso, proseguiranno il servizio militare col grado di sergente.

67. — Gli allievi che cessino di appartenere alle Accademie militari perchè riprovati agli esami finali dell'ultimo anno di corso, possono essere nominati sottotenenti di complemento, sempre quando siano risultati idonei agli esami nelle materie di carattere militare.

Peraltro gli allievi del corso di cavalleria dovranno aver prima superato un apposito esperimento di equitazione.

68. — Gli allievi che rivestivano grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale e che rinunciarono al grado medesimo per conseguire l'ammissione alle Accademie, potranno essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito qualora vengano a cessare dalla qualità di allievi, sempre quando la cessazione non risulti determinata da motivi disciplinari.

Il riacquisto peraltro del grado di sottufficiale per coloro che continueranno il servizio, è subordinato all'esistenza di posti vacanti negli organici e sarà deciso, volta per volta, dal Ministero. Nell'anzianità del grado in tal modo riacquistata, non verrà computato il tempo compreso fra la data d'ammissione all'Accademia e quella della reintegrazione.

Assegnazione alle specialità della fanteria all'atto della nomina a sottotenente.

69. — L'assegnazione ai bersaglieri degli allievi dell'Accademia di Modena che hanno ultimato con successo l'intero corso di studi è subordinata a speciale visita medica ed esperimento pratico di ginnastica e di resistenza alle marcie e alla corsa.

L'assegnazione agli alpini avviene in base ad un giudizio sulla idoneità fisica degli aspiranti (da pronunciarsi da apposita commissione istituita presso l'Accademia di fanteria e cavalleria) e secondo l'ordine di classificazione degli aspiranti risultati idonei nella prima sessione degli esami finali, tenuto anche conto, in quanto sia possibile, del loro luogo di nascita.

70. — Ai granatieri sono assegnati gli allievi di più alta statura, non inferiore a quella di m. 1,80.

Rette di pensione ed altre spese a carico delle famiglie.

71. — Sono a carico delle famiglie degli allievi la retta di pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200 ed alle spese di cui ai numeri 75 e 76.

72. — La retta di pensione è dovuta per l'intero anno scolastico. La retta di pensione e la quota di manutenzione corredo devono essere corrisposte per trimestri anticipati, decorrenti dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio.

73. — Le spese di prima vestizione sono corrisposte in due rate uguali di L. 600 ciascuna, da pagarsi l'una all'atto dell'ammissione, e l'altra al 1° aprile successivo.

74. — In conseguenza di quanto precede, gli allievi, all'atto dell'ammissione, dovranno pagare le seguenti somme:

L. 600 quale 1ª rata di spese di vestizione;
L. 400 per un trimestre anticipato di pensione (quota ridotta alla metà, come da concessione stabilita dal n. 87 per tutti gli allievi del primo anno di corso);
L. 200 per quota anticipata trimestrale per manutenzione corredo;
Totale L. 1200.

I giovani che all'atto dell'ammissione non versino tali somme, non saranno ricevuti nell'istituto. Qualora peraltro dall'esame dei documenti di cui ai numeri 96 e 97, sempre quando presentati nei termini previsti dal 1° comma del n. 96 (30 *settembre p. v.*), i comandanti delle Accademie possano fondatamente ritenere che talun concorrente abbia titolo alla concessione di rette o semirette gratuite, hanno facoltà, in attesa della sanzione ministeriale, di soprassedere dal richiedere ai concorrenti medesimi di effettuare i prescritti pagamenti all'atto dell'ammissione.

75. — I libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria e disegno sono tutti a carico delle famiglie degli allievi, nella misura effettivamente spesa. Nessun allievo può esserne dispensato.

76. — Indipendentemente dalle spese per rette di pensione, quote di prima vestizione e manutenzione corredo, le famiglie sono tenute al rimborso di somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per sostenere spese di carattere generale o straordinario strettamente indispensabili, e per far fronte al pagamento di spese in cui egli fosse incorso per danni recati (individuali o collettivi).

Tutte le somme a qualunque titolo dovute alle Accademie militari degli allievi (*pensione, corredo ed accessori*) devono essere fatte pervenire all'istituto per mezzo dei conti correnti postali istestati alle Accademie. E' escluso ogni altro mezzo di pagamento.

77. — Tutti gli oggetti di corredo che sono distribuiti agli allievi durante la permanenza nell'istituto per uso personale, restano di loro proprietà, ad eccezione dello zaino, dell'armamento e delle buffetterie, che vengono ad essi consegnati soltanto in uso temporaneo.

Però gli oggetti dichiarati fuori servizio o fuori d'uso e surrogati con altri, ritornano di proprietà dell'amministrazione.

78. — L'allievo per il quale entro i primi 30 giorni di ciascun trimestre non sia stato comprovato il versamento delle quote dovute, incorre nel rinvio dall'istituto.

79. — E' addebitato agli allievi l'importo della sostituzione e delle riparazioni degli oggetti di corredo rese necessarie da guasti, da eccezionali consumi o perdite ad essi imputabili, nonchè l'importo delle somministrazioni eccedenti la dotazione prescritta.

80. — Agli allievi che abbiano fruito di una licenza straordinaria per motivi di salute sono rimborsate le sole quote di pensione in ragione del numero dei giorni non trascorsi nell'Accademia.

Uguale rimborso è dovuto quando siano sospesi, durante l'anno, i corsi dell'istituto.

81. — Nel caso di altre licenze, comprese quelle estive, essendo facoltativo l'approfittarne o il rinunciarvi, la pensione resta interamente a beneficio dell'istituto.

82. — Agli allievi che, per qualsiasi ragione, lascino definitivamente le Accademie prima del termine dei corsi, sono rimborsate le aliquote di pensione in ragione del numero dei giorni non trascorsi nell'Accademia, nonchè le quote per manutenzione corredo corrispondenti ai mesi interi non trascorsi nell'istituto.

83. — Non è fatta in massima alcuna restituzione del fondo versato pel primo corredo, salvo le eccezioni che venissero sancite da particolari disposizioni.

84. — Gli allievi dei collegi militari che passano alle Accademie militari, continuano a far parte dei collegi stessi disciplinarmente e amministrativamente fino al 30 settembre ed il loro passaggio alle Accademie predette daterà, agli effetti della pensione, dal 1° ottobre. Pertanto, anche nel caso in cui l'ammissione alle Accademie avvenga prima o dopo il 1° ottobre, gli allievi dei collegi militari dovranno esservi trasferiti amministrativamente sotto tale data. Le famiglie non avranno perciò diritto ad alcun rimborso pel tempo passato dall'allievo in licenza dopo i suddetti esami. I comandi dei collegi trasmetteranno alle rispettive Accademie le carte di passaggio, com'è prescritto per ogni militare dell'esercito trasferito da un corpo ad un altro.

Pensioni e mezze pensioni gratuite.

85. — E' accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale manutenzione corredo*:

a) agli orfani di guerra;

b) agli orfani dei militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della M. V. S. N. morti per cause di servizio;

c) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

d) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Agli effetti dei benefici di cui alle presenti norme si intendono compresi nella dicitura di *impiegati dello Stato*: i personali appartenenti indistintamente ad uno dei gruppi

A, *B*, *C* ed al personale subalterno di cui al vigente ordinamento gerarchico e gli impiegati delle Ferrovie dello Stato con qualifica compresa nei primi dieci gradi di classificazione del regolamento del personale ferroviario, approvato col R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651.

Non si intendono compresi nella dicitura di cui trattasi i salariati dello Stato, anche se a matricola.

86. — Agli effetti del beneficio dell'intera retta gratuita e della dispensa dalle spese di vestizione di cui al n. 85, come pure agli effetti della precedenza assoluta nelle ammissioni di cui al n. 38, sono considerati *orfani di guerra*, oltre i figli dei morti in dipendenza dello stato di guerra, tutti i giovani che a qualunque titolo ottengano l'iscrizione negli elenchi provinciali degli orfani di guerra agli effetti assistenziali.

Sono quindi considerati orfani di guerra anche i seguenti giovani:

a) i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra, purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso;

b) i giovani ai quali, per cause dipendenti dallo stato di guerra, sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto o in parte principale al loro mantenimento.

87. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per titolo generale*:

a) a tutti gli allievi del primo anno di corso;

b) agli allievi dell'ultimo anno di corso che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella 1ª sessione di esami.

88. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

c) ai figli degli ufficiali e sottufficiali del R. esercito, R. marina, R. aeronautica, R. guardia di finanza e della M. V. S. N., in servizio o a riposo o deceduti per cause non di servizio.

Sono esclusi da tale beneficio gli ufficiali e sottufficiali in congedo non provenienti dai ruoli del servizio permanente. Gli ufficiali e i sottufficiali della M. V. S. N., per fruire della concessione, dovranno trovarsi in servizio permanente presso un comando della milizia;

d) ai figli degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato in servizio o a riposo, o deceduti per cause non di servizio;

e) ai figli degli ufficiali mutilati o invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria da cui provengano;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o di una o più medaglie d'oro o d'argento al valor militare e ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

Anche ai fini della concessione di cui alla lettera *d*) del presente numero s'intendono compresi nella dicitura di impiegati dello Stato i personali indicati al n. 85.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *f*) del presente numero, è esclusa qualsiasi equiparazione con decorazioni diverse da quelle elencate, anche se consentita ad altri effetti.

89. — Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia concesso ai figli dei personali indicati al precedente n. 88 si intende esteso ai *figliastri*.

90. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale*:

a) agli allievi del primo anno di corso che nel titolo di studio di scuole medie esibito abbiano riportato otto decimi al primo scrutinio, indipendentemente dalla classificazione ottenuta nell'esame di matematica di cui al numero 33 sostenuto dagli aspiranti all'Accademia di artiglieria e genio;

b) agli allievi dell'ultimo anno di Accademia che abbiano ottenuto la promozione a tale anno con media di sedici ventesimi nella prima sessione.

91. — Potranno cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette concesse per titoli differenti.

92. — I benefici delle mezze rette gratuite e delle intere rette gratuite (cumulo di due mezze rette) non si estendono alle quote di prima vestizione e di manutenzione corredo, eccetto le disposizioni relative agli orfani od equiparati, di cui ai nn. 85 e 86.

93. — Il beneficio dell'intera e della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, di cui ai nn. 85 e 88 si intende concesso per tutta la durata della permanenza nelle Accademie.

94. — In caso di ripetizione di un anno per insuccesso negli studi, per deficienza in attitudine militare, o per condotta, gli allievi perdono per intero la retta gratuita (cumulo di due mezze rette), o la mezza retta gratuita per qualunque titolo goduta.

La cessazione del beneficio delle rette e mezze rette gratuite ha effetto solo per la durata dell'anno di ripetizione.

95. — Le disposizioni di cui al n. 94 non sono applicabili ai ripetenti che siano orfani di guerra od equiparati, oppure orfani di militari o impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio, nè ai giovani che ripetessero l'anno per ragioni di infermità contratta in servizio.

Documentazione delle domande per pensioni e mezze pensioni gratuite.

96. — Le domande per ottenere le concessioni indicate ai precedenti numeri, indirizzate al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari) dovranno essere inviate o presentate direttamente al comando della rispettiva Accademia entro il 30 *settembre p. v.*

Esse dovranno essere redatte su carta bollata da lire tre e contenere i documenti elencati al numero seguente, avvertendosi che per il *riconoscimento della qualità di orfano di guerra dell'allievo, o di mutilato di guerra del padre del l'allievo,* occorre esibire apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale per le pensioni di guerra).

I comandi delle Accademie, accertata l'autenticità e validità dei documenti esibiti, e dopo richiesto eventualmente agli interessati il completamento o la rettifica della documentazione, invieranno separatamente le pratiche al Ministero, esprimendo il proprio parere in merito.

97. — *Per ottenere la dispensa dalla retta e dalle spese di vestizione per gli orfani* di cui al n. 85, dovranno essere esibiti:

a) copia autentica del decreto di pensione privilegiata, ovvero apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, giusta il n. 96 della presente circolare;

b) stato di famiglia del giovane;

c) copia dello stato di servizio del genitore (ad eccezione dei giovani di cui alla lettera *d*) del n. 85).

Per ottenere la mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia di cui al n. 88 dovranno essere esibiti:

per il n. 88, lettera *a*): gli stessi documenti prescritti per gli orfani di cui sopra;

pel n. 88, lettera *b*): stato di famiglia e copia autentica del decreto di pensione privilegiata;

pel n. 88, lettera *c*): stato di famiglia, dichiarazione del comandante del corpo da cui risulti che il padre dell'allievo è ufficiale o sottufficiale in servizio permanente. Se l'ufficiale o il sottufficiale abbia comunque cessato dal servizio attivo, oppure sia deceduto, sarà prodotta copia del decreto di pensione o assegno, o, in mancanza, una dichiarazione dell'amministrazione centrale, dalla quale risulti la di lui provenienza dai ruoli del servizio permanente;

pel n. 88, lettera *d*): stato di famiglia, dichiarazione del capo del personale dell'amministrazione o del capo del rispettivo ufficio provinciale, da cui risulti che il padre dell'allievo è impiegato di ruolo, in servizio, appartenente ai

personali indicati al n. 85 delle presenti norme. Se l'impiegato abbia cessato dal servizio attivo, oppure sia deceduto, sarà prodotta, analogamente a quanto è prescritto per gli ufficiali e i sottufficiali, copia del decreto di pensione o assegno, o in mancanza, una dichiarazione della amministrazione centrale da cui risulti la di lui provenienza dal personale di ruolo;

pel n. 88, lettera *e*): stato di famiglia, copia autentica del decreto di pensione, o apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze;

pel n. 88, lettera *f*): stato di famiglia, copia del brevetto di concessione di medaglie d'oro o d'argento al valor militare, oppure copia dello stato di servizio da cui risultino le dette concessioni. Potrà, al caso, essere consentita una dichiarazione del padre, purchè siano fornite precise indicazioni atte a rintracciare il bollettino relativo alla concessione.

Borse di studio.

98. — Per opportuna norma delle famiglie degli interessati, si segnalano i seguenti enti che concedono facilitazioni agli aspiranti all'ammissione in istituti d'istruzione militari:

a) *Fondazione Vittorio Emanuele II* — amministrata dalla Cassa di risparmio di Milano. — Concede assegni a giovani in condizioni economiche di minore agiatezza che aspirino ad entrare in istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie il cui capo, cioè chi esercita la patria potestà (il padre, se vivente, oppure la madre, se vedova) sia nato (oppure domiciliato da almeno un quinquennio ininterrotto) in una delle seguenti provincie: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza. Se il giovane fosse orfano di entrambi i genitori, si avrà riguardo al comune di nascita del padre, o a quello nel quale la famiglia dell'orfano ebbe l'ultimo domicilio quinquennale. Il conferimento e l'importo degli assegni e borse di pensione è determinato dal Ministero della guerra;

b) *Opera Pia di Parma.* — Concede due assegni di studio di L. 450 annue ai giovani appartenenti alle provincie dell'ex Ducato di Parma ammessi nelle scuole militari.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'ente predetto;

c) *Fondazione Conte Scipione Buri.* — Amministrata da speciale Commissione presso la Regia prefettura di Verona. Concede tre posti gratuiti nei Regi istituti militari per l'esercito e la marina ai giovani della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi alla predetta R. prefettura.

Pubblicità da dare alla presente circolare.

99. — I comandanti di distretto faranno pubblicare nelle sedi dei comuni più importanti della loro giurisdizione la notificazione di cui all'allegato 2 della quale riceveranno, in breve un congruo numero di esemplari. Nel frattempo provvederanno perchè i concorsi siano portati a conoscenza degli interessati, sia con brevi inserzioni sui giornali locali, sia con la diffusione di speciali opuscoli nei quali è riportata la presente circolare, che saranno loro trasmessi in conveniente numero e di cui distribuiranno qualche copia agli istituti del territorio di loro giurisdizione, che conferiscono i titoli di studio necessari per partecipare ai concorsi.

100. — E' abrogata la circolare n. 316 del *giornale militare* 1928.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.—

Programma dell'esame orale di matematica per gli aspiranti alle armi di artiglieria e genio.

L'esame orale per l'ammissione al 1° corso della R. Accademia di artiglieria e genio, consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 30' su tre numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6 e l'altro tra i rimanenti.

Algebra.

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressioni intere; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale positivo o negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni — Scomposizione in fattori; divisibilità per $x \pm a$ e regola di Ruffini; semplificazione di frazioni — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. Equazioni con una incognita — Equazioni di 1° grado; diseguaglianze di 1° grado — Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazione — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazioni di 1° o 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

Geometria.

4. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane o solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze — Similitudine nel piano e nello spazio; teorema di Talete; teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale ecc.) — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogrammo; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che dànno luogo alle equazioni del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

Funzioni circolari e trigonometria piana.

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg; rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di h. $\pi/2 \pm \varphi$ ovvero di h. $90° \pm a°$, essendo h intero relativo pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di $a°$; riduzione al primo o primo mezzo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multiple e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad

espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni; teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni, o sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari; discussione delle soluzioni — Costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici sen x=a, cos x=a, tg x=a, ctg x=a — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati.

Avvertenze.

a) Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel precedente programma;

b) il contenuto esplicito o implicito, del precedente programma d'esame, non deve eccedere per l'algebra, la geometria, le funzioni circolari e la trigonometria, quanto di teorico e pratico è contenuto nel programma di matematica per il liceo;

c) il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è contenuto nel programma di liceo, cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore.

ALLEGATO 2.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO.

per l'ammissione al 1° anno delle RR. Accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nel R. Esercito.

1. — Per il prossimo anno scolastico 1929-30 sono aperti i seguenti concorsi:

A) — Per l'ammissione alla R. Accademia di Modena di:

190 allievi, al primo anno del corso di fanteria;

15 allievi, al primo anno del corso di cavalleria;

20 allievi, al primo anno del corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari);

20 allievi, al primo anno del corso di amministrazione;

B) — Per l'ammissione alla R. Accademia di Torino di:

180 allievi, al primo anno del corso di artiglieria;

55 allievi, al primo anno del corso del genio.

I corsi presso le accademie predette avranno inizio il 15 ottobre p. v.

2. — Possono concorrere tanto alla R. Accademia di fanteria e cavalleria, quanto a quella di artiglieria e genio, i cittadini italiani anche se non arruolati, che abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° al 30 settembre 1929 e posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità (classica o scientifica);

b) diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico in una qualsiasi sezione;

c) diploma di ragioniere commerciale rilasciato da un R. istituto commerciale;

d) licenza di un R. istituto industriale, compresa quella dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma (di San Michele), e quella dell'Istituto d'arte industriale di Napoli;

e) licenza di un R. istituto nautico.

3. — Sono ammessi in linea transitoria, e con le equipollenze appresso indicate, i seguenti titoli di studio:

Titoli equipollenti a quelli della lettera a) del n. 2: attestato di maturità del ginnasio superiore o della scuola Reale superiore (scuole medie dell'ex impero austro-ungarico); licenza liceale e d'istituto tecnico nella sezione fisico-matematica, conseguite secondo il precedente ordinamento scolastico.

Titoli equipollenti a quelli delle lettere b), c) e d) del n. 2: licenza di istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; licenza di un R. istituto commerciale o delle accademie di commercio di Trento e Trieste (vecchio ordinamento).

4. — I giovani che non conseguissero il certificato di studio nella sessione di esami del luglio p. v., ma abbiano la possibilità di conseguirlo nella sessione autunnale, potranno ugualmente prendere parte al concorso, con riserva di produrre il detto titolo, che dovranno però presentare non oltre l'8 ottobre p. v.

5. — Il termine ultimo per la presentazione ai corpi o distretti delle domande di ammissione scade improrogabilmente il 31 luglio p. v.

Il certificato di studio potrà anche essere direttamente inviato, in seguito, al comando della rispettiva Accademia, in piego raccomandato, purchè però vi giunga non oltre il 15 agosto p. v.

6. — Le ammissioni alla R. Accademia di Modena (fanteria, cavalleria, commissariato e amministrazione) hanno luogo senza speciali esami o esperimenti, sulla base del risultato del titolo di studio esibito, limitatamente, beninteso, ai posti disponibili.

7. — Le ammissioni alla R. Accademia di Torino (artiglieria e genio) avverranno invece in base al risultato di uno speciale esame orale di matematica che i concorrenti dovranno sostenere nel periodo dal 1° al 25 settembre, in una delle sedi, a loro scelta, di Torino, Roma o Napoli, secondo il programma riportato di seguito alla circolare n. 267 del *giornale militare* corrente anno.

8. — Saranno inscritti nelle graduatorie di ammissione, con precedenza assoluta, gli orfani di guerra. Successivamente sarà data la precedenza ai candidati licenziati in qualunque anno dai collegi militari. Nessun'altra precedenza sarà accordata per qualsiasi titolo.

Saranno esclusi dalla precedenza di cui sopra i candidati che entro il 30 settembre p. v. non avessero presentato i documenti comprovanti la loro qualità di orfani di guerra o di licenziati dai collegi militari.

9. — Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, in base ai nuovi ordinamenti, i corsi presso le Accademie hanno ora la durata di 2 anni, al termine dei quali gli allievi sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi e corpi.

10. — La retta annuale è di L. 3200 ed è dovuta per trimestri anticipati. Sono inoltre a carico delle famiglie la quota di manutenzione corredo in L. 800 annue, e le spese di prima vestizione (per una volta tanto) in L. 1200, da corrispondersi, quest'ultime, in due rate uguali di L. 600 ciascuna: la prima all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1930.

Nel primo anno la retta è ridotta alla metà; tale beneficio viene conservato anche durante il secondo anno agli allievi promossi nella prima sessione di esami.

E' accordato il beneficio di altra mezza retta gratuita per merito personale agli allievi del primo anno che nel titolo di studio di scuole medie abbiano riportato 8 decimi al primo scrutinio ed a quelli del secondo anno di Accademia promossi a tale anno con media di 16 ventesimi nella prima sessione di esami.

11. — Sono esonerati da tutte le spese di cui sopra gli orfani di guerra ed i figli dei militari od impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio.

12. — Ai figli degli ufficiali, sottufficiali ed impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in servizio o a riposo o deceduti per cause non di servizio, è concessa la mezza retta gratuita, corrispondendosi per intero le quote annuali manutenzione corredo e le spese di prima vestizione.

Uguale concessione viene fatta ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra delle prime quattro categorie, ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

AVVERTENZA.

Nella presente notificazione sono riportate solo le norme di massima relative ai concorsi.

Le condizioni specifiche e le modalità di carattere permanente cui i concorsi sono subordinati, risultano dalla circolare 267 del *giornale militare* corrente anno, che potrà essere consultata presso i comandi di distretto militare.

Ogni altra notizia o indicazione potrà essere direttamente richiesta ai comandi dei distretti o ai comandi delle RR. Accademie di Modena e Torino.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

PREZZO L. 0,70

(8321) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª — 1929 - ANNO VII — 1° MAGGIO

Abbonamento annuo . . . . . = 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA

SOMMARIO

N. **268** - **3 maggio 1929** - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1929-1930 . . . . . *Pag.* 898

» **269** - **18 febbraio 1929** - Anno VII — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della R. Commissione veterani . . . . . » 919

» **270** - **21 marzo 1929** - Anno VII — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 629 - Approvazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito . . . . . » 920

» **271** - **24 aprile 1929** - Anno VII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. - Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la Segreteria del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni . . . . . » 938

» **272** - **9 maggio 1929** - Anno VII. — SOTTUFFICIALI. - Modificazioni alla vigente istruzione circa il matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito. . . . . » 939

» **273** - **9 maggio 1929** - Anno VII — SOTTUFFICIALI - Licenze serali - Uniforme . . . . . » 940

» **274** - **9 maggio 1929** - Anno VII — SOTTUFFICIALI. - Distribuzione di oggetti di armamento, di equipaggiamento e di casermaggio per sergenti maggiori e sergenti » 940

» **275** - **9 maggio 1929** - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste . . » 941

N. **276 - 9 maggio 1929** - Anno VII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Modifiche alle giberne da carabiniere . . . . . *Pag.* 941

» **277 - 9 maggio 1929** - Anno VII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali. » 942

» **278 - 9 maggio 1929** - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Padova. . . . . » 942

» **279 - 9 maggio 1929** - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Sacchetto per arnesi vestiario fuori uso. » 943

» **280 - 9 maggio 1929** - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Gara militare del concorso ippico di Bari. » 944

NOTIFICAZIONE. . . . . » 944

ERRATA-CORRIGE 948

Circolare N. **268.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1929-1930.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 3 maggio 1929 - Anno VII.

1. Per l'anno scolastico 1929-1930 è aperto un concorso per titoli, per l'ammissione:

a) al *collegio militare di Roma,* di:

50 allievi, alla prima classe di liceo classico;
20 allievi, alla prima classe di liceo scientifico;

b) al *collegio militare di Napoli,* di:

60 allievi, alla prima classe di liceo classico;
20 allievi, alla prima classe di liceo scientifico.

Il Ministero si riserva, in qualunque tempo, la facoltà di variare il numero dei posti messi a concorso.

I corsi avranno inizio il 1° ottobre p. v.

Requisiti e titoli di studio richiesti.

2. Potranno prendere parte al concorso i cittadini italiani che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) non abbiano oltrepassato il 17° anno di età al 31 dicembre 1929, se aspirano al liceo classico; non abbiano oltrepassato il 16° anno di età, parimenti al 31 dicembre 1929, se aspirano al liceo scientifico. Potranno quindi partecipare al concorso esclusivamente i giovani nati dal 1° gennaio 1913 in poi se aspiranti al liceo classico; e dal 1° gennaio 1914 in poi se aspiranti al liceo scientifico. Non sono fissati limiti minimi di età, osservandosi al riguardo le disposizioni generali che regolano le ammissioni ai licei governativi;

b) posseggano l'idoneità fisica da accertarsi in base alle norme di cui ai numeri 8 e 9;

c) non siano stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato e non risultino di cattiva condotta;

d) siano in possesso del certificato di ammissione alla prima classe del liceo classico o scientifico (a seconda del corso di studi al quale aspirano), conseguito secondo le leggi generali sull'istruzione pubblica.

3. Gli stranieri possono anche essere ammessi ai collegi militari. Essi peraltro debbono provare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare (1).

Domande d'ammissione.

4. Le domande per l'ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire due, devono essere indirizzate al comando del collegio prescelto dall'aspirante, e presentate al comando del rispettivo distretto militare non oltre il 31 *agosto* p. v.

---

(1) L'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

« Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° se compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita ».

Debbono essere firmate non dall'aspirante, ma dal padre o dalla madre, se vedova, o dal tutore. Esse devono contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e recapito domiciliare del padre, o della madre, o del tutore e nome e cognome del concorrente;

b) specificazione del collegio al quale il concorrente desidera di essere ammesso;

c) specificazione del corso di studi che l'aspirante intende seguire (liceo classico o scientifico);

d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

e) dichiarazione di opzione di cui al n. 6, oppure dichiarazione di rinuncia ad ogni opzione;

f) dichiarazione, per i giovani che debbono sostenere esami di riparazione, di quanti e quali siano gli esami da ripetere;

g) indicazione del reparto di Balilla o Avanguardisti cui il concorrente appartenga o abbia appartenuto.

La data di presentazione della domanda sarà accertata da apposita dichiarazione che sarà apposta sulla medesima dai comandanti di distretto che la ricevono.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile su indicato del 31 *agosto p. v.*

5. Non sono consentite domande subordinate di ammissione al liceo scientifico da parte di aspiranti al liceo classico, nè viceversa, anche se i candidati possedessero il relativo titolo di studio.

Le ammissioni si effettuano esclusivamente al primo anno di corso, anche per i candidati che presentino titoli di ammissione alla 2ª o alla 3ª classe del liceo, salve solo in tali casi, le precedenze previste al n. 18.

Opzioni in linea subordinata.

6. E' in facoltà dei concorrenti di chiedere in linea subordinata l'ammissione all'altro collegio, per l'ipotesi che non ottenessero l'ammissione al collegio chiesto in linea principale.

Non sono consentite dichiarazioni di opzione posteriori alle domande di ammissione. E' invece consentito in ogni tempo di rinunciare, purchè per iscritto, ad opzioni già debitamente manifestate.

Le rinuncie ad esercitare le opzioni sono in ogni caso irretrattabili.

Documenti da allegare alle domande.

7. Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita del concorrente (su carta da bollo da lire quattro, oltre i diritti di segreteria comunale) legalizzata dal presidente del Tribunale, con la marca da bollo prescritta per la legalizzazione;

b) certificato di moralità e buona condotta (su carta da bollo da lire due, oltre i diritti di segreteria), di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal sindaco o podestà del comune nel quale il giovane ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del Regio esercito), vidimato dal prefetto;

c) certificato di penalità (carta da bollo da lire sei) di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, o dal pretore competente, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti se il giovane è nato all'estero;

d) certificato (in carta da bollo da lire due, oltre i diritti di segreteria), rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo (o luoghi) di domicilio, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Tale certificato dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale (marca da bollo prescritta);

e) fotografia (in formato visita, senza cartoncino) del concorrente, con l'indicazione, a calligrafia leggibile, del nome, cognome e paternità del concorrente medesimo. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

f) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *d)* del n. 2.

Tale documento consisterà in apposito certificato redatto su carta bollata da lire due, rilasciato e firmato dal capo dell'istituto presso cui il concorrente ha sostenuto gli esami, e contenente i punti riportati nelle singole materie.

Ai giovani che presentassero certificati di studio non muniti dell'indicazione dei punti, verrà attribuita, agli effetti della loro iscrizione nelle graduatorie di cui al n. 18, la votazione minima d'idoneità.

Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione il titolo di studio può essere inviato direttamente, in piego raccomandato, al comando del collegio posteriormente alla data di presentazione delle domande, purchè però vi giunga non oltre il 25 *settembre p. v. In caso contrario detti giovani non saranno ammessi a concorrere.*

Requisiti fisici per l'ammissione e visite mediche.

8. I candidati all'ammissione ai collegi militari dovranno essere scevri di difetti o infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie.

9. Per l'accertamento delle condizioni di cui al numero precedente, gli aspiranti saranno sottoposti ad una *prima visita medica eliminatoria* presso il comando del distretto militare al quale fu presentata la domanda di ammissione, nel giorno che da questo verrà fissato.

Gli aspiranti che in detta visita non siano stati dichiarati idonei, saranno senz'altro esclusi dal concorso.

Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno sottoposti ad una *seconda visita medica collegiale* presso la sede del collegio al quale i concorrenti aspirano, il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile.

10. La Commissione sanitaria presso la sede del collegio sarà composta di due ufficiali medici (uno dei quali, ufficiale superiore) designati dal direttore dell'ospedale militare; del dirigente il servizio sanitario del collegio, e del comandante del collegio. Quest'ultimo avrà soltanto voto consultivo.

11. Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate dal paragrafo 67 dell'istruzione complementare del regolamento sul reclutamento del Regio esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.), quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

L'aspirante all'ammissione in un collegio militare dovrà inoltre possedere fisico robusto, armonicamente sviluppato per la sua età, ed il perito medico porterà la sua speciale attenzione sulla integrità degli apparati respiratorio e circolatorio, del sitema nervoso, della vista e dell'udito, applicando norme analoghe a quelle stabilite per gli ammittendi alle accademie militari.

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1.41, aumentato o diminuito di tante volte quattro millimetri quanti sono i mesi in più o in meno del quattordicesimo anno di età al momento della visita.

Il perito medico, tenendo presenti le leggi normali dello sviluppo si pronuncierà con relazione motivata, per la inidoneità, tutte le volte che si trovi di fronte ad imperfezioni o deficienze le quali possano costituire in seguito un impedimento alla idoneità incondizionata, nella qualità di ufficiale, per il servizio in territorio e nelle colonie.

Si avverte ad ogni buon fine che l'eventuale inidoneità pronunciata nei riguardi dell'ammissione ai collegi, non esime i giovani dal presentarsi, a suo tempo, all'esame personale e arruolamento davanti al Consiglio di leva.

Attribuzioni dei Comandi di distretto.

12. All'atto della presentazione delle domande di ammissione i comandanti di distretto militare debbono accertarsi che le medesime corrispondano, per contenuto e per forma, alle prescrizioni di cui al n. 4; che siano corredate da tutti i documenti di cui al n. 7 e che i documenti medesimi siano prodotti nelle forme prescritte.

Dette domande e relativi documenti saranno inoltre corredate, a cura dei comandanti di distretto, dei seguenti atti:

a) delle informazioni sulla condotta morale e politica e sulla onorabilità degli aspiranti e delle loro famiglie. Tali

informazioni, che saranno raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'Arma dei CC. RR., devono essere sempre precise e circostanziate; saranno quindi senz'altro respinte quando siano sommarie e con diciture generiche;

b) della dichiarazione del casellario giudiziale (mod. n. 42) da richiedere al presidente del competente tribunale;

c) delle informazioni di cui alla lettera *c*) del n. 2, che dovranno anche esse venire raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'Arma dei CC. RR.

13. I comandi di distretto faranno poi pervenire, con pratiche separate, man mano che siano presentate e riconosciute regolari, e ad ogni modo non oltre il 15 *settembre p. v.*, le domande con i relativi documenti di ciascun concorrente al comando del collegio prescelto da ciascun aspirante, unendovi il certificato della prima visita medica di cui al n. 9, nonchè gli atti specificati al n. 12.

Qualora le informazioni od il certificato del casellario giudiziale relativi a talun concorrente siano sfavorevoli, sarà trasmesso, senza indugio, l'intero incartamento al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari), e comunque non oltre il termine su indicato del 15 *settembre p. v.*

Regolarizzazione dei documenti.

14. Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di distretto inviteranno i candidati a presentarlo o a regolarizzarlo entro il termine improrogabile del 10 *settembre p. v.*

I candidati che non abbiano ottemperato all'invito entro il termine indicato non saranno ammessi a concorrere.

Esclusioni dal concorso.

15. Indipendentemente dalle altre cause che secondo la circolare, impediscono di essere ammessi a concorrere, il Ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere in qualunque tempo dai concorsi quei giovani che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere ai collegi militari; come si riserva la facoltà di rinviare

in famiglia, dopo l'ammissione, quegli allievi la cui permanenza nell'istituto venisse a risultare, per ulteriori accertamenti, incompatibile col decoro di esso.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tali provvedimenti.

Ordine delle ammissioni.

16. I candidati in possesso dei requisiti prescritti, e che non siano stati eventualmente esclusi dal concorso, saranno iscritti, a cura del comando di ciascun collegio, in distinte graduatorie di merito, e seconda che aspirino al liceo classico o al liceo scientifico, in base ai criteri specificati ai numeri 18, 20 e 21.

Le graduatorie dei due collegi riferentisi al liceo classico saranno riunite dal Ministero in una graduatoria generale, la quale determinerà l'ordine di successione delle ammissioni. Analogamente si procederà per le graduatorie del liceo scientifico.

Le ammissioni si effettueranno tra i giovani dichiarati idonei alla visita medica collegiale di cui al n. 9, fino ad esaurimento del numero dei posti messi a concorso, avuto riguardo al Collegio preferito da ciascun aspirante.

Mano mano che per inidoneità fisica, per rinuncia volontaria o per qualsiasi altra causa, un candidato non venisse effettivamente ammesso al collegio, gli subentrerà il candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria del rispettivo tipo di scuola (liceo classico e scientifico).

I candidati che risultassero in eccedenza al numero dei posti disponibili nel collegio chiesto in linea principale, saranno ammessi all'altro collegio, sempre quando rimángano in esso posti vacanti e nella domanda di ammissione abbiano fatto la dichiarazione di opzione di cui alla lettera *e*) del n. 4, e salvo sempre il risultato della visita medica collegiale.

Precedenze assolute per gli orfani di guerra.

17. Sono iscritti nelle graduatorie di cui al n. 18, con precedenza assoluta, gli orfani di guerra, considerandosi tali i giovani che si trovino nelle condizioni di cui al n. 38.

La prova di tale qualità è data dalla documentazione di cui al n. 46.

Tutti indistintamente i giovani ammessi alla precedenza assoluta dovranno, bene inteso, riunire i requisiti prescritti per gli altri concorrenti.

I posti conferiti per effetto di tale disposizione sono computati nel numero di quelli messi a concorso.

Saranno esclusi dal beneficio della precedenza assoluta i candidati che entro il 10 *settembre p. v.*, non avessero presentato i documenti comprovanti la loro qualità di orfani di guerra.

Saranno altresì esclusi dal beneficio di cui al n. 21, ultimo comma, i candidati che entro il medesimo termine non abbiano prodotto la prova di appartenere o avere appartenuto a Reparti Balilla o Avanguardisti. Tale prova è data da apposita dichiarazione rilasciata dalla Presidenza dell'Opera Nazionale Balilla.

Criteri per la formazione delle graduatorie.

18. Le graduatorie di merito, salve le precedenze assolute, di cui al n. 17, saranno formate dal comando di ciascun collegio, separatamente per il liceo classico e per il liceo scientifico, iscrivendo successivamente i candidati nell'ordine risultante dai seguenti gruppi:

a) concorrenti forniti di titolo di studio superiore, intendendosi per tali esclusivamente coloro che provengono da un liceo classico o scientifico e che hanno conseguito in esso il passaggio al secondo (o terzo) corso, con precedenza ai risultati idonei nella prima sessione di esami;

b) concorrenti in possesso del certificato di ammissione al primo corso del liceo classico o scientifico, conseguito nella prima sessione di esami;

c) concorrenti in possesso del certificato di ammissione al primo corso del liceo classico o scientifico, conseguito nella seconda sessione di esami.

19. Agli effetti della dichiarazione di titolo superiore di cui al comma *a*) del numero precedente, non varranno certificati di frequenza nè altri certificati di studio differenti da quelli tassativamente in esso indicati.

Si avverte anche al riguardo che, effettuandosi le ammissioni esclusivamente al primo corso del liceo classico o scientifico, i giovani di cui a tale lettera *a*), vengono considerati quali rinunciatari al titolo superiore posseduto. Essi

quindi saranno ammessi al primo corso e non potranno essere promossi al secondo corso del collegio se non dopo aver superato, a suo tempo, nel collegio stesso, gli esami di passaggio.

20. Agli effetti del collocamento nei singoli gruppi delle graduatorie di cui al n. 18, saranno considerate come superate a primo esame anche le prove superate nella sessione autunnale che i candidati non abbiano potuto sostenere in quella estiva per motivi ritenuti attendibili dal presidente della commissione di esame (art. 28 del regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1925, n. 653). Ove tale circostanza non sia fatta constare sul titolo di studio, dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione.

21. Entro ciascuno dei gruppi enumerati al n. 18, i concorrenti saranno classificati a seconda della media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo) dei voti risultanti dal titolo di studio, escluso il punto di condotta e di educazione fisica.

A parità di media sarà preferito il concorrente che appartenga o abbia appartenuto a Reparti Balilla o Avanguardisti e quindi il più giovane di età.

Operazioni relative alle ammissioni.

22. I comandi dei collegi, formate le graduatorie degli aspiranti secondo le istruzioni di cui ai nn. 18, 20 e 21, le rimetteranno per l'approvazione al Ministero (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari) in modo che vi giungano nella giornata del 26 *settembre p. v.*

Il Ministero, espletate le attribuzioni di sua competenza, secondo quanto è detto al 2° comma del n. 16, comunica ai comandi di collegi il nome dei candidati da ammettere.

I comandi dei collegi provvederanno: per le opportune partecipazioni agli interessati e per il diretto rilascio ai medesimi delle richieste Mod. *D* pel viaggio, di cui al n. 27 della presente circolare; per regolare la presentazione dei candidati dichiarati ammissibili, e per sottoporli alla visita medica collegiale di cui al n. 9.

23. Verranno considerati quali rinunciatari i giovani che, senza plausibile motivo, non si saranno presentati al comando del collegio entro cinque giorni dal termine loro fissato, o che entro lo stesso periodo di tempo non abbiano dato riscontro all'invito di presentazione.

Coloro che non potessero raggiungere la sede del collegio per comprovata malattia o per motivi ritenuti attendibili dal rispettivo comando, potranno ottenere una proroga alla presentazione, purchè questa non avvenga oltre la data stabilita per la chiusura delle ammissioni di cui al n. 25 (15 ottobre p. v.).

24. E' fatto divieto ai comandi dei collegi di dare a chiunque informazioni circa l'esito dei concorsi, innanzi che sia intervenuta da parte del Ministero l'approvazione delle graduatorie.

Chiusura delle ammissioni.

25. Scaduto il 15 *ottobre p. v.*, non potranno effettuarsi più ammissioni ai collegi, per alcun motivo.

26. I giovani che non abbiano conseguito l'ammissione ai collegi militari, o perchè classificati oltre il numero dei posti messi a concorso, o per rinunzia, o per qualsivoglia altra causa, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

Facilitazioni di viaggio per i concorrenti.

27. I concorrenti dichiarati ammissibili, per raggiungere la sede del collegio avranno diritto, per il viaggio in ferrovia, di usufruire del beneficio della tariffa differenziale *C*. Essi saranno provvisti delle richieste modello *D* direttamente dai comandi dei collegi all'atto della notificazione di cui al n. 22.

Ordinamento degli studi.

28. Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico (tre anni) oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico (quattro anni).

Le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

29. Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cesseranno di appartenere al collegio.

30. Compiuto con buon esito l'intero corso di studi, gli allievi, semprechè riuniscano le condizioni prescritte, avranno la precedenza nelle ammissioni alle RR. Accademie di reclutamento ufficiali in servizio permanente (Modena e Torino), salvo l'accertamento dell'idoneità nell'esame di matematica per gli aspiranti alla R. Accademia di artiglieria e genio.

Arruolamenti e obblighi di servizio militare.

31. Gli allievi, appena raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario, secondo le norme del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento. Esso peraltro è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

32. Durante la permanenza nei collegi vengono impartite apposite istruzioni militari anche ai non arruolati. Gli allievi che in seguito ad apposite prove mostreranno di non aver tratto il debito profitto da tali istruzioni, potranno essere rinviati in famiglia d'autorità, anche durante il corso dell'anno scolastico.

33. Gli allievi che cessino di appartenere ai collegi, sia per ultimazione di studi che durante il corso di essi, sono obbligati, qualunque sia la loro condizione di famiglia, a compiere presso i corpi un ulteriore periodo di dodici mesi di servizio, e ciò anche nel caso che essi abbiano compiuto la ferma di tre anni contratta come volontari ordinari al compimento del 17° anno di età.

Spese a carico delle famiglie.

34. Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200 ed alle spese di cui ai nn. 35 e 36.

La retta di pensione e la quota di manutenzione corredo sono corrisposte per trimestri anticipati, decorrenti dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio.

Le spese di prima vestizione sono corrisposte in due rate uguali di L. 600 ciascuna, da pagarsi l'una all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1930.

All'atto dell'ammissione pertanto i concorrenti, salve le esenzioni appresso indicate, dovranno versare:

a) L. 600 per la prima rata di spese di vestizione;

b) L. 800 per la retta trimestrale anticipata;

c) L. 200 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

I giovani che all'atto dell'ammissione non versino tali somme, non saranno ricevuti nell'istituto.

Qualora peraltro dall'esame dei documenti di cui al n. 46, sempre quando presentati nei termini ivi previsti, i comandanti dei collegi possano fondatamente ritenere che talun concorrente abbia titolo alla concessione di rette o semirette gratuite, hanno facoltà, in attesa della sanzione ministeriale, di soprassedere dal richiedere ai concorrenti medesimi di effettuare i prescritti pagamenti all'atto dell'ammissione.

Tutti i pagamenti a qualunque titolo dovuti ai collegi militari dovranno essere esclusivamente effettuati mediante versamento ai conti correnti postali intestati ai rispettivi collegi.

35. I libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria e disegno sono tutti a carico delle famiglie degli allievi, nella misura effettivamente spesa. Nessun allievo può esserne dispensato.

36. Indipendentemente dalle spese per rette di pensione, quote di prima vestizione e manutenzione corredo, le famiglie sono tenute al rimborso di somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per sostenere spese di carat-

tere generale o straordinario strettamente indispensabili, o per far fronte al pagamento di spese in cui egli incorresse per danni recati (individuali o collettivi).

Pensioni e mezze pensioni gratuite.

37. E' accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita* e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale di manutenzione corredo agli *orfani di guerra.*

38. Agli effetti dei benefici di cui al numero precedente, come pure agli effetti della precedenza assoluta nelle ammissioni di cui al n. 17, sono considerati *orfani di guerra,* oltre i figli dei morti in dipendenza dello stato di guerra, anche i seguenti giovani:

a) i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra, purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore e sian ricosciuti da esso;

b) i giovani ai quali, per cause dipendenti dallo stato di guerra, sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto o in parte principale al loro mantenimento.

39. E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia,* esclusivamente:

a) agli orfani di militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, della M. V. S. N. morti per cause di servizio;

b) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

c) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

d) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*. annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

f) ai figli dei decorati dell'ordine militare di Savoia, o di decorati di una o più medaglie d'oro o d'argento al valore militare e ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

Ai fini della concessione di cui alla lettera f) *del presente numero, è esclusa qualsiasi equiparazione con decorazioni diverse da quelle elencate, anche se consentita ad altri effetti.*

40. Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenza di famiglia è esteso anche ai *figliastri* dei personali indicati nelle lettere *d*), *e*) ed *f*) del n. 39.

41. E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale* ai giovani che risulteranno compresi nel primo decimo di ciascuna delle graduatorie generali di cui al secondo comma del numero 16 (considerando come unità la frazione uguale o superiore ai 5 decimi) purchè la media dei voti desunta dal titolo di studio esibito (escluso il punto di condotta e di educazione fisica) non risulti inferiore agli 8 decimi.

Uguale beneficio sarà continuato o concesso agli allievi che negli scrutinii annuali risultino classificati nel primo decimo dei promossi, in ciascun collegio, e per ciascun tipo di scuola, al corso superiore (considerando come unità la frazione uguale o superiore ai 5 decimi), purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli 8 decimi (escluso il punto di condotta e di educazione fisica), e l'idoneità nelle materie di studio militari.

42. Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette gratuite per titoli differenti.

43. Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione e alle quote annuali di manutenzione corredo.

44. I benefici dell'intera e della mezza retta gratuita per *benemerenze di famiglia* di cui ai nn. 37 e 39, s'intendono concessi per tutta la durata della permanenza nei collegi militari.

Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, viene però sospeso durante l'anno che l'allievo ripetesse per insuccesso negli studi.

45. Il beneficio della mezza retta gratuita per *merito personale* di cui al n. 41, ha la durata di un solo anno; ma può essere conseguito per più anni da uno stesso allievo.

46. Le domande per ottenere le concessioni gratuite indicate ai precedenti numeri, indirizzate al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari), dovranno essere presentate al comando del rispettivo collegio entro il 30 *settembre p. v.*

Esse dovranno essere redatte su carta bollata da lire 3 e corredate dei documenti, in copia autentica, giustificanti la chiesta concessione, avvertendosi che per *il riconoscimento della qualità di orfano di guerra dell'allievo, o di mutilato di guerra del padre dell'allievo, occorre esibire apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale per le pensioni di guerra).*

Si rammenta peraltro che la documentazione della qualità di orfano di guerra ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di merito con precedenza assoluta sugli altri concorrenti, di cui al n. 17 della presente circolare, dovrà essere esibita improrogabilmente entro il 10 *settembre p. v.*, in conformità di quanto è detto al numero stesso.

I comandi dei collegi, accertata l'autenticità e validità dei documenti esibiti, e dopo richiesto eventualmente agli interessati il completamento o la rettifica della documentazione, invieranno le pratiche al Ministero, esprimendo il proprio parere in merito.

Borse di studio.

47. Per opportuna norma degli interessati si segnalano i seguenti Enti che concedono facilitazioni agli aspiranti all'ammissione ai collegi militari:

a) Fondazione Vittorio Emanuele II (amministrata dalla Cassa di risparmio di Milano). — Concede assegni a giovani in condizioni economiche di minore agiatezza che aspirino a entrare in istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie, il cui capo, cioè chi esercita la patria potestà (il padre, se vivente, oppure la madre, se vedova) sia nato (oppure domiciliato da almeno un quinquennio ininterrotto) in una delle seguenti provincie: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio,

Treviso, Verona e Vicenza. Se il giovane fosse orfano di entrambi i genitori, si avrà riguardo al comune di nascita del padre, o a quello nel quale la famiglia dell'orfano ebbe l'ultimo domicilio quinquennale. Il conferimento e l'importo degli assegni e borse di pensione è determinato dal Ministero della guerra.

Le domande per la concessione di tali borse, redatte su carta da bollo da L. 3 e corredate dai documenti giustificativi, dovranno essere inoltrate al Ministero della guerra pel tramite dei comandi dei collegi non oltre il 30 *novembre p. v.;*

b) Fondazione Scipione Buri (amministrata da speciale Commissione presso la R. prefettura di Verona). — Concede tre posti gratuiti nei Regi istituti militari per l'Esercito o la Marina a giovani della città o della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente alla detta Prefettura;

c) Opera di previdenza per gli orfani del personale civile e militare dello Stato (amministrata dalla Cassa depositi e prestiti). — Concede borse di studio per le scuole medie di 2° grado agli orfani del personale civile e militare dello Stato.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'Opera di previdenza (via Goito, 4 - Roma).

Istanze - Quesiti - Reclami.

48. Tutte le richieste di chiarimenti, gli eventuali reclami e le domande in genere dei candidati e delle famiglie dovranno essere sempre rivolte ai comandi dei collegi, anche se debbano essere successivamente inoltrate al Ministero.

Si raccomanda l'espletamento di tale modalità nello stesso interesse dei concorrenti, per assicurare un più sollecito disbrigo delle pratiche, dato che le istanze e reclami che pervengono direttamente al Ministero non sono, in massima, risolute se non dopo sentito in proposito l'avviso del comandante del rispettivo collegio.

Pubblicità da dare alla presente circolare.

49. I comandi di distretto faranno pubblicare nelle sedi dei comuni più importanti della loro giurisdizione la *notificazione* che fa seguito alla presente circolare, della quale riceveranno, in breve, un congruo numero di esemplari.

I predetti comandi cureranno fin d'ora di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo agli interessati che ne facessero richiesta, nonchè agli istituti civili d'istruzione secondaria classica e tecnica, (ginnasi e istituti tecnici inferiori), situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie della presente circolare, della quale verrà inviato un conveniente numero di estratti.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELLA GUERRA

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO

per le ammissioni ai Collegi militari per l'anno scolastico 1929-1930

1. — Si porta a conoscenza che con la circolare n. 268 del *giornale militare* 1929 è stato bandito, per l'anno scolastico 1929-1930, un concorso per l'ammissione di nuovi allievi al primo anno di corso dei licei classici e scientifici annessi ai collegi militari di Roma e Napoli.

I corsi anzidetti avranno inizio il 1° ottobre p. v.

Il numero dei posti messi a concorso è il seguente:

	Liceo classico	Liceo scientifico
Collegio militare di Roma..	50	20
Collegio militare di Napoli..	60	20

2. — Potranno partecipare al concorso i cittadini italiani che soddisfino ai seguenti requisiti:

a) non superino il 17° anno di età al 31 dicembre 1929 se aspirano al liceo classico; non superino il 16° anno di età, parimenti al 31 dicembre 1929, se aspirano al liceo scientifico.

Non sono fissati limiti minimi di età, osservandosi al riguardo le disposizioni che regolano le ammissioni ai licei governativi;

b) abbiano il fisico robusto, armonicamente sviluppato in relazione all'età e scevro di difetti o infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare incondizionato in territorio e nelle Colonie;

c) non siano mai stati espulsi da istituti di educazione dello Stato e non risultino di cattiva condotta;

d) possiedano il certificato d'ammissione al liceo classico o scientifico, conseguito secondo le leggi generali sull'istruzione pubblica.

3. — Il termine per la presentazione delle domande, debitamente documentate, per la partecipazione al concorso, scade improrogabilmente il 31 *agosto p. v.*

4. — I giovani che debbono sostenere esami di riparazione possono anche partecipare al concorso. Per questi ultimi il titolo di studio può essere inviato direttamente, in piego raccomandato, al comando del collegio posteriormente alla data di presentazione della domanda, ma non oltre il 25 *settembre p. v.*

In caso contrario detti giovani non saranno ammessi a concorrere.

5. — Il concorso ha luogo esclusivamente per titoli, senza speciali esami o esperimenti, effettuandosi le ammissioni in base ai risultati del titolo di studio, con le modalità di cui ai numeri 18, 20 e 21 della circolare 268 del *giornale militare* c. a.

Gli *orfani di guerra* sono anteposti a tutti i concorrenti, purchè in possesso dei requisiti prescritti dalla menzionata circolare.

6. — Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico (tre anni) oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico (quattro anni).

Le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

7. — Gli allievi, appena compiuto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario. Esso peraltro è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

8. — Gli allievi che cessino di appartenere ai collegi, sia per ultimazione di studi che durante il corso di essi, sono obbligati, qualunque sia la loro condizione di famiglia, a compiere presso i corpi un ulteriore periodo di dodici mesi di servizio, e ciò anche nel caso che essi abbiano compiuto la ferma di tre anni contratta come volontari ordinari al compimento del 17° anno di età.

9. — Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cesseranno di appartenere al collegio.

10. — Compiuto con successo l'intero corso di studi, gli allievi, semprechè riuniscano le condizioni prescritte, avranno la precedenza assoluta nelle ammissioni alle RR. Accademie di reclutamento ufficiali in servizio permanente (Modena e Torino), salvo l'accertamento dell'idoneità nell'esame di matematica per gli aspiranti alla R. Accademia di artiglieria e genio.

11. — Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre la spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200, e le spese di cancelleria e libri di testo.

All'atto dell'ammissione i concorrenti dovranno pertanto versare, salvo le eccezioni di cui appresso:

a) L. 600 per la prima rata di spese di vestizione;

b) L. 800 per la retta trimestrale anticipata;

c) L. 200 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

12. — E' accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita* e la dispensa dalle spese di prima vestizione e di quelle annuali di manutenzione corredo, per tutta la durata della permanenza nei collegi, agli *orfani di guerra*.

13. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*:

a) agli orfani di militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza, della M. V. S. N., morti per causa di servizio;

b) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio;

c) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

d) ai figli dei mutilati e invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o di decorati di una o più medaglie d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

14. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale* ai giovani compresi nel primo decimo delle graduatorie di ammissione, purchè abbiano riportato nel titolo di studio esibito una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Uguale beneficio sarà continuato o concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nel primo decimo dei promossi al corso superiore, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

15. — Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette gratuite per titoli diversi, cioè l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale.

Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione ed alle quote annuali di manutenzione corredo.

AVVERTENZE GENERALI.

16. — **Le indicazioni contenute nella presente notificazione vengono riportate a semplice titolo informativo. L'elenco dei documenti da produrre a corredo delle domande, la procedura per il loro inoltro, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito e per le visite mediche e tutte le altre modalità e condizioni relative al presente concorso, risultano dalla circolare 268 pubblicata nella dispensa 22ª del « Giornale militare » 1929, della quale gli interessati potranno prendere visione rivolgendosi al Comando del distretto militare.**

Ogni altra notizia o indicazione riferentesi al concorso potrà essere direttamente richiesta ai comandi di distretto o dei collegi militari.

Coloro peraltro che non possedessero tutti i requisiti tassativamente prescritti nella presente notificazione e nella circolare che bandisce il concorso, vorranno astenersi dal chiedere deroghe o eccezioni, che non potrebbero essere accordate per alcun motivo.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 269. — PENSIONI. — **R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della R. Commissione veterani-** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 febbraio 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 486, concernente l'assegno vitalizio ai superstiti della Guerra per l'indipendenza d'Italia;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, n. 616, che approva il regolamento riguardante gli assegni vitalizi ai superstiti della suddetta guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1591, che apporta modificazioni alla menzionata legge n. 486;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e la marina e del Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il generale di divisione in aspettativa per riduzione di quadri CONSO cav. uff. Elodio è nominato membro della R. Commissione veterani, in sostituzione del defunto generale di corpo di armata S. E. SPACCAMELA gr. uff. Pio.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

1929

N. 270. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 629 - Approvazione del Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 21 marzo 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 108, dell'8 maggio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in testo unico, tra l'altro, le disposizioni di leggi generali e speciali riguardanti il reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, introducendovi le opportune modificazioni nonchè ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con altre leggi dello Stato;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, e dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 15. — MANCINI.

Testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito

PARTE I.

DEL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO.

TITOLO I.

Del reclutamento di ufficiali del Regio esercito in servizio permanente e della loro assegnazione a servizi speciali.

CAPO I.

Del reclutamento di ufficiali in servizio permanente.

Art. 1.

(Art. 1 R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, modificato; art. 2 R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, modificato).

La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi e corpi ad eccezione del corpo sanitario e del corpo veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente. Può anche aver luogo col grado di tenente nelle armi di artiglieria e genio a norma dell'art. 10.

Per conseguire la nomina suddetta, è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

2° avere compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 28°. Però il limite superiore è portato a 32 anni per la nomina a tenente nel corpo sanitario e nel corpo veterinario militare, e a 36 anni per la nomina a sottotenente dei provenienti dai sottufficiali e per quella a sottotenente maestro direttore di banda militare;

3° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Art. 2.

(Art. 2 R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, modificato).

I sottotenenti in servizio permanente nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, di commissariato (ufficiali commissari) e di amministrazione sono tratti dalle categorie sottoindicate:

1° allievi delle accademie militari, provenienti dai licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado indicati dal regolamento, che abbiano compiuto con esito favorevole un apposito corso biennale nelle accademie stesse;

2° sottufficiali in servizio che abbiano compiuto con esito favorevole un analogo corso speciale di studi.

L'anzianità minima di sottufficiale necessaria per ottenere l'ammissione al corso predetto è di 2 anni; tale ammissione è però subordinata all'esito di apposito esame dal quale sono dispensati i sottufficiali licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado indicati dal regolamento.

I sottotenenti dei carabinieri Reali in servizio permanente sono tratti soltanto dai sottufficiali in servizio dell'Arma con le norme di cui al n. 2.

Art. 3.

art. 2 R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, modificato; art. 5 (Art. 2, parte, R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, modificato; R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, modificato).

I sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e di amministrazione sono altresì tratti:

a) dai marescialli ordinari che abbiano almeno due anni di anzianità, ed abbiano frequentato con successo, previo esame di ammissione, uno speciale corso di abilitazione non inferiore ad un anno scolastico.

Saranno dispensati dal suddetto esame i marescialli che siano in possesso di uno dei titoli di studio da determinarsi nel regolamento;

b) dagli ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie che contino almeno cinque anni di servizio militare effettivamente prestato, dei quali non meno di due nelle Colonie col grado di ufficiale, ed abbiano frequentato

con successo il medesimo corso di abilitazione di cui alla precedente lettera *a*); l'ammissione al corso sarà effettuata con dispensa dagli esami.

Il numero di marescialli e di subalterni di complemento da ammettere al corso suddetto è compreso nelle aliquote devolute ai sottufficiali a norma del successivo art. 5, nelle proporzioni e con i criteri di precedenza che saranno fissati nel regolamento.

I sottotenenti di sussistenza sono tratti esclusivamente dai marescialli ordinari e dagli ufficiali subalterni di complemento di cui al presente articolo e con uguali modalità.

Art. 4.

(Art. 3 R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, modificato).

All'atto dell'ammissione ai corsi di cui all'art. 3, gli ufficiali di complemento dovranno rinunciare al grado, assumendo quello di maresciallo ordinario, per la sola durata dei corsi stessi, con anzianità corrispondente alla data del loro inizio. I relativi provvedimenti saranno adottati con determinazione ministeriale.

Gli ufficiali suddetti verranno reintegrati nel loro grado qualora dovessero cessare dalla qualità di allievi dei corsi.

Art. 5.

(Art. 3 R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, modificato).

Un quarto delle nomine che vengono annualmente effettuate al grado di sottotenente nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio permanente, è devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali; gli altri tre quarti sono devoluti ai sottotenenti provenienti dagli allievi. Nei corpi di commissariato (ufficiali commissari) e di amministrazione le aliquote predette sono portate rispettivamente ad un terzo e a due terzi.

Nell'arma dei carabinieri Reali un terzo dei posti vacanti durante l'anno nei gradi di subalterno è devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali dell'Arma; gli altri due terzi sono devoluti ai tenenti in servizio permanente effettivo delle varie armi.

Nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in difetto di sottufficiali idonei alla nomina a sottotenente, la

proporzione sopra stabilita potrà essere variata a favore degli allievi. Invece nell'arma dei carabinieri Reali, nel corpo di commissariato (ufficiali commissari) e in quello di amministrazione, in difetto di elementi idonei di una delle rispettive categorie, le proporzioni sopra indicate potranno essere variate a favore dell'altra.

Art. 6.

(Art. 4 R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, modificato).

Gli allievi e i sottufficiali che compiono i rispettivi corsi nello stesso anno e nella stessa sessione di esami, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi e nei corpi amministrativi sotto un'unica data.

Art. 7.

(Art. 5 R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, modificato).

I sottotenenti che provengono dai corsi di reclutamento di cui all'art. 2 conseguono il grado di tenente, previa dichiarazione di idoneità, dopo due anni di anzianità nel grado, e qualora abbiano superato con favorevole esito i corsi di applicazione, o tecnico-professionali, eventualmente stabiliti dal regolamento.

L'aver compiuto con successo i corsi suddetti è condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire l'idoneità.

Art. 8.

I sottotenenti che non superino i corsi di applicazione o tecnico-professionali cessano dall'appartenere ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente e sono inscritti di ufficio, con la loro anzianità, nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Tuttavia, coloro per i quali il comandante della scuola ne faccia conforme proposta, possono continuare nel servizio permanente presso i corpi, seguendo le sorti dei sottotenenti di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

(Art. 1 R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, modificato).

I sottotenenti che provengono dai corsi di abilitazione di cui all'art. 3 conseguono la promozione a tenente dopo tre anni di grado previo giudizio di idoneità secondo le disposizioni del presente testo unico e del regolamento.

La stessa norma si applica ai sottotenenti nominati straordinariamente per merito di guerra.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero della guerra di ammettere i giovani, che abbiano superato gli esami del biennio propedeutico all'ingegneria, direttamente alla scuola di applicazione di artiglieria e genio col grado di sottotenente di complemento mediante concorso per titoli. Tale grado verrà loro conferito agli effetti dei corsi da frequentare, secondo norme da stabilirsi nel regolamento.

Quelli di essi, invece, che già rivestivano la qualità di ufficiale di complemento, se sottotenenti, continueranno temporaneamente ad appartenere all'arma di provenienza conservando la loro anzianità; se tenenti, dovranno rinunciare a tale grado riprendendo quello di sottotenente nella propria arma, con la primitiva anzianità, salvo ad essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito, qualora cessino di appartenere alla scuola di applicazione.

Compiuti con successo i corsi della scuola di applicazione, i suddetti ufficiali, previo giudizio di idoneità come all'art. 7, sono nominati tenenti in servizio permanente di seguito ai sottotenenti promossi del medesimo corso che provengano dagli allievi dell'accademia di cui all'art. 2, n. 1, assumendo pari data di anzianità.

Art. 11.

Ai sottotenenti di complemento nominati a tale grado per effetto dell'art. 10, che per qualsiasi motivo cessino di appartenere ai corsi di applicazione o che non conseguano l'idoneità al termine di essi, è considerata nulla e come non avvenuta la nomina ad ufficiale, con ripristino degli obblighi di leva eventualmente loro spettanti.

Coloro che conseguano il grado di tenente in servizio permanente, per effetto dello stesso art. 10, non potranno chiedere la dispensa dal servizio attivo per un periodo di anni sei dalla data di conferimento del grado suddetto.

Art. 12.

(Art. 8 R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, modificato).

I criteri di precedenza nei ruoli del grado di sottotenente e di quello di tenente tra gruppi di ufficiali di pari anzianità appartenenti a categorie di reclutamento diverse, nonchè le norme per l'intercalazione di coloro che provengano dai sottufficiali e per ogni altra determinazione delle sedi relative di anzianità, saranno stabiliti dal regolamento, tenuto conto del risultato dei corsi di accademia e dei corsi di applicazione, o tecnico-professionali, ove siano prescritti.

Art. 13.

(Art. 6 R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, modificato).

I tenenti dell'arma dei carabinieri Reali sono tratti, nella proporzione indicata all'art. 5, dai tenenti in servizio permanente effettivo di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano non meno di due anni di anzianità di grado, che non provengano dalla categoria di cui all'art. 2, n. 2, e che, dopo il compimento di apposito corso tecnico-professionale di abilitazione al servizio dell'arma, vengano dichiarati idonei.

Art. 14.

I tenenti dei carabinieri Reali reclutati in base all'articolo 13 assumono nell'Arma l'anzianità della data di trasferimento.

La sede relativa di anzianità dei tenenti trasferiti nell'Arma con la stessa data è determinata dall'anzianità nell'arma di provenienza, e, a parità di questa, nei modi stabiliti dalle analoghe norme generali di cui alle leggi sullo stato degli ufficiali.

Entro due anni dal trasferimento nell'Arma, non compreso in questo termine il periodo di servizio prestato nello squadrone carabinieri guardie del Re e il tempo eventualmente passato in aspettativa od in sospensione dall'impiego,

i tenenti dei carabinieri Reali provenienti dalle altre armi possono essere ritrasferiti nell'arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto.

L'ufficiale, cui sia applicato tale provvedimento, riprende la sua anzianità originaria.

Art. 15.

(Art. 1 R. decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, modificato)

Gli ufficiali in servizio permanente dei corpi sanitario e veterinario militare sono reclutati mediante concorso tra i giovani che non abbiano superato il 32° anno di età e che siano forniti dei seguenti titoli di studio:

a) per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

ovvero laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 3 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

c) per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

ovvero laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante tutto l'anno accademico 1924-25.

Il concorso d'ammissione è per titoli e per esami.

Gli aspiranti di cui al presente articolo sono nominati tenenti in servizio permanente ed inviati a frequentare un corso di studi presso una scuola militare. E' fatto ad essi divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Qualunque sia la provenienza, i tenenti medici, chimici farmacisti e veterinari assumono come data di anzianità nel grado suddetto, quella sotto la quale la nomina viene effettuata.

Se provengono dagli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo di altre armi o corpi, cessano di appartenere ai ruoli rispettivi all'atto del provvedimento che li trasferisce nel corpo sanitario o veterinario.

Art. 16.

(Articoli 1 e 3 (parte) del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715).

I sottotenenti maestri di scherma vengono tratti dai sottufficiali che abbiano compiuto, con esito favorevole, l'apposito corso di abilitazione, presso la Sezione magistrale di scherma, della durata di tre anni.

Possono aspirare all'ammissione alla Sezione magistrale di scherma i sottufficiali del Regio esercito, che abbiano almeno due anni di anzianità come sottufficiale.

Art. 17.

(Art 4 R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, modificato).

I sottufficiali del Regio esercito, i quali abbiano frequentato i corsi della Sezione magistrale di scherma e conseguito il diploma di maestro di scherma, acquistano diritto alla nomina a sottotenente maestro di scherma dal giorno successivo a quello in cui si verificano vacanze nel ruolo di detti ufficiali, e tale giorno deve essere assegnato come data di anzianità assoluta.

Art. 18.

I sottotenenti maestri direttori di banda sono tratti mediante concorso dai militari e dai civili, provvisti di diploma di istrumentazione o di composizione conseguito in un Regio conservatorio.

CAPO II.

Dell'assegnazione di ufficiali in servizio permanente a servizi speciali.

Art. 19.

(Articoli 3 e 4 R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, modificati; articoli 1, 3 e 4 R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, modificati; art. 10 R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, modificato).

I capitani del servizio tecnico d'artiglieria e del servizio degli specialisti del genio sono tratti, mediante concorso, dagli ufficiali inferiori delle rispettive armi che abbiano com-

piuto con buon esito i corsi di applicazione di artiglieria e genio ovvero siano in possesso di lauree da stabilirsi con norme regolamentari; occorre inoltre che abbiano superato apposito corso superiore tecnico.

L'assegnazione al servizio tecnico di artiglieria e al servizio degli specialisti del genio è definitiva. Gli ufficiali però continuano a rimanere nell'organico delle armi rispettive e procedono nella carriera insieme cogli ufficiali stessi fino al grado di tenente generale di artiglieria e del genio in base a particolari norme d'avanzamento.

Art. 20.

(Articoli 2, 3, 4 e 5 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, modificati).

Il personale direttivo dei depositi cavalli stalloni è tratto, con la carica di vice-direttore, dagli ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di tenente, scelti dal Ministero della guerra, di concerto col Ministero della economia nazionale.

Per poter essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni, con la carica di vice-direttore, i tenenti di cavalleria o di artiglieria debbono aver compiuto un periodo di esperimento di due anni ed aver superato apposito esame in base alle norme che saranno stabilite con decreto dei Ministri per la guerra e per l'economia nazionale.

Il personale direttivo dei depositi allevamento quadrupedi è tratto, con la carica di vice-direttore, dagli ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria, aventi grado di tenente colonnello, maggiore o capitano, scelti dal Ministero della guerra.

Per poter essere assegnati al personale dei depositi allevamento quadrupedi, con la carica di vice-direttore, i tenenti colonnelli, maggiori o capitani delle armi di cavalleria o di artiglieria debbono aver compiuto un periodo di esperimento di un anno, in base alle norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per la guerra.

L'assegnazione ai personali dei depositi cavalli stalloni e allevamento quadrupedi è definitiva.

Gli ufficiali, però, continuano a rimanere nell'organico delle armi rispettive, ne seguono le sorti e procedono nella carriera con gli ufficiali delle armi stesse fino al grado di colonnello in base a particolari norme d'avanzamento.

TITOLO II.

Del reclutamento degli ufficiali di complemento.

Art. 21.

(Art. 1 R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743;
art. 6 R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, modificato).

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

2° aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo. Però il limite superiore è portato a 40 anni per il conferimento della nomina predetta ai sottufficiali, eccettuati i marescialli dell'arma dei carabinieri Reali per i quali tale limite è di 45 anni. Potranno tuttavia conseguire tale nomina i marescialli maggiori dell'Arma stessa che abbiano superato questo ultimo limite, ma non oltrepassato il cinquantesimo anno di età, purchè ne abbiano fatto domanda all'atto del loro invio in congedo;

3° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

4° essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle altre disposizioni che regolano la nomina a sottotenente di complemento.

Art. 22.

(Art. 2 R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, modificato).

Oltre a quanto è stabilito dalle disposizioni vigenti circa l'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, l'inscrizione d'ufficio ed il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, i sottotenenti di complemento possono essere tratti normalmente per l'arma o corpo cui appartengono o nei quali abbiano frequentato i corsi, e salvo il disposto del successivo art. 23, da una delle seguenti categorie:

1° militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento;

2° allievi che cessino di appartenere alle accademie militari dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie di carattere militare;

3° allievi della scuola di applicazione di artiglieria e genio che abbiano ottenuta l'ammissione alla scuola stessa come all'art. 10;

4° sottufficiali congedati provvisti di titoli di studi non inferiori a quelli pei quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, che siano dichiarati meritevoli dalle competenti commissioni d'avanzamento e superino gli esami finali stabiliti per i corsi suddetti. In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale dovrà sostenere, con successo, apposito esame di cultura generale secondo programmi da stabilirsi dal Ministero della guerra;

5° militari in congedo illimitato i quali abbiano conseguita la idoneità a sergente, siano in possesso di titoli di studio non inferiori a quelli pei quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.

Da tale esperimento potranno essere dispensati coloro che abbiano superato gli esami finali stabiliti per i detti corsi;

6° militari in congedo illimitato che siano muniti di un titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e sostengano con esito favorevole gli esami finali stabiliti per i corsi stessi.

Art. 23.

(Articoli 3, 4 e 7 R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, modificati).

La nomina a sottotenente di complemento nell'arma dei carabinieri Reali può essere conferita in ogni tempo ai sottufficiali dell'Arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'Accademia militare di Modena dopo il 2° anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

In tempo di pace la nomina a sottotenente di complemento dei carabinieri Reali può essere conseguita, dietro domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, e sempre quando gli aspi-

ranti siano dichiarati idonei secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento:

a) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'Arma;

b) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico o all'istituto tecnico superiore o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'Arma;

c) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

I sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario sono normalmente reclutati dai sottotenenti di complemento, sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi arma o corpo che siano provvisti del prescritto titolo accademico di cui all'art. 15, abbiano superato gli appositi esperimenti e siano in possesso degli speciali requisiti che saranno determinati con decreto Reale su proposta del Ministero della guerra.

I sottotenenti di complemento nominati in base al presente testo unico, salvo gli eventuali maggiori obblighi per quelli provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento e per quelli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali, debbono prestare un servizio di prima nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra, ma non inferiore, in ogni caso, ad un mese.

Art. 24.

Con norme regolamentari, da emanarsi di concerto con il Ministero delle finanze, sarà provveduto a stabilire l'ordinamento delle scuole militari, la durata dei corsi di applicazione, dei corsi tecnico-professionali, dei corsi superiori tecnici per il servizio tecnico di artiglieria e degli specialisti del genio, nonchè le modalità di funzionamento dei corsi suddetti e quant'altro occorra per l'esecuzione del presente testo unico.

Art. 25.

Possono effettuarsi col grado rivestito nei ruoli del complemento, ed in ogni caso con grado non superiore a quello di tenente, trasferimenti straordinari nei ruoli del servizio permanente effettivo, per merito di guerra, di ufficiali di complemento che si siano distinti in occasione di azioni belliche.

La procedura relativa e l'attribuzione di anzianità saranno stabilite nel regolamento.

PARTE II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

CAPO I.

Disposizioni transitorie per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente.

Art. 26.

(Art. 3 R. decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223, modificato).

Ai giovani ammessi all'Accademia di artiglieria e genio, in virtù dell'art. 8 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, si applicheranno interamente le norme e il trattamento già stabilito dal decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 2986, per gli attuali ufficiali allievi del 3° e 4° anno delle Accademie, e relative disposizioni esecutive, e sarà conferita, al termine del corso, la nomina a tenente in servizio permanente, in conformità delle norme medesime.

Quelli che eventualmente cessassero di appartenere all'Accademia, ed avessero all'atto dell'ammissione all'Accademia stessa rinunciato al grado di tenente, verranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito con la primitiva anzianità.

Art. 27.

(Art. 3 R. decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223, modificato).

E' data facoltà al Ministro per la guerra di effettuare, per gli anni scolastici 1928-29 e 1929-30, ammissioni a corsi straordinari della durata non inferiore ad un anno, presso la Scuola di applicazione di artiglieria e genio, tra giovani

di età non superiore a 30 anni che abbiano compiuti i primi quattro anni degli studi universitari di ingegneria ed abbiano superato gli esami nelle relative materie di insegnamento obbligatorie, o pure abbiano conseguito la laurea in matematica o la laurea in fisica o la laurea mista in matematica e fisica.

All'atto dell'ammissione, i giovani in parola saranno nominati sottotenenti di complemento nelle armi di artiglieria e del genio con anzianità relativa determinata dalla graduatoria del concorso.

Per quelli di essi, invece, che già rivestano la qualità di ufficiale di complemento, si applicano le norme dell'articolo 10, secondo comma.

Al termine del corso saranno nominati tenenti in servizio permanente seguendo, in anzianità, i tenenti che nello stesso anno scolastico verranno ad ultimare l'intero ciclo di studi.

Art. 28.

(Art. 5 R. decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223, modificato).

Ai giovani di cui ai precedenti articoli 26 e 27 è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina a tenente, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

A quelli fra i giovani medesimi che non provengono dai subalterni di complemento e che cessino, per qualsiasi motivo, di appartenere ai corsi, o che non conseguano l'idoneità al termine di essi, è considerata nulla e come non avvenuta la nomina a sottotenente di complemento loro conferita ai fini dei corsi suddetti con ripristino degli obblighi di leva eventualmente loro spettanti.

Art. 29.

(Art. 10 R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, modificato).

Le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente, continuano ad aver vigore per gli allievi ammessi alle accademie in base alle disposizioni stesse fino all'anno scolastico 1926-27.

Agli allievi ammessi all'accademia a partire dall'anno scolastico 1927-28 si applicano ad ogni effetto le norme dell'art. 2, n. 1, del presente testo unico. Quelli, peraltro,

fra i suddetti allievi che avessero in precedenza conseguito il grado di sottotenente di complemento quali provenienti dai corsi allievi ufficiali compiutisi nel 1927, avranno, all'atto della promozione a tenente, l'anzianità retrodatata all'anno precedente in modo da assumere quella stessa attribuita ai tenenti già allievi del corso straordinario, di cui all'art. 27, svoltosi nell'anno scolastico 1929-30, seguendoli nel ruolo.

Art. 30.

(Art. 4 R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, modificato).

I subalterni di complemento che nell'anno scolastico 1927-28 in virtù del R. decreto-legge 4 dicembre 1927, numero 2455, vennero ammessi col grado di sergente ai corsi speciali per sottufficiali, e che hanno fatto passaggio al corso di abilitazione per marescialli ordinari del 1928-29, seguono le sorti dei nuovi ammessi per quanto riguarda la frequenza del corso, l'assunzione temporanea del grado di maresciallo ordinario, la nomina a sottotenente e la promozione a tenente.

Quelli, peraltro, che hanno superato gli esami finali dell'anno scolastico 1927-28, assumeranno, all'atto della promozione a tenente, la stessa anzianità dei parigrado provenienti dagli allievi ammessi al primo corso di accademia nello stesso anno 1927-28.

Art. 31.

(Art. 6 R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1921, modificato).

Le nomine ad ufficiale in servizio permanente e i collocamenti fuori quadro di cui al presente testo unico verranno effettuati con la osservanza delle norme sancite col R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 32.

I reclutamenti o trasferimenti speciali e straordinari di ufficiali nei ruoli del servizio permanente disposti per l'arma del genio e per i corpi sanitario e di commissariato con i Regi decreti-legge 7 luglio 1927, n. 1305, 12 maggio 1927, n. 846, modificato dal R. decreto-legge 26 luglio 1927, nu-

mero 1743, e 16 maggio 1926, n. 855, sono regolati dalle succitate disposizioni per quanto ancora debbano eventualmente ricevere applicazione.

Art. 33.

(Art. 15 R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2715, modificato).

Le norme di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico si applicano a datare dai corsi iniziati nell'anno scolastico 1927-28.

Sono anche applicabili agli allievi del corso iniziato nel l'anno 1926-27 a sensi dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3227, ferma restando, per questi ultimi, la durata di due anni del corso.

Capo II.

Disposizioni transitorie per il reclutamento degli ufficiali di complemento.

Art. 34.

(Art. 2 R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, modificato).

Oltre a quanto è disposto nell'art. 22 del presente testo unico, potranno anche ottenere la nomina a sottotenente di complemento:

1° i militari in congedo illimitato provvisti di titoli di studio non inferiori a quelli per i quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, che abbiano prestato servizio in reparti operanti o comandi mobilitati dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918 per qualsiasi periodo di tempo o siansi arruolati volontari per la guerra e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.

Da tale esperimento potranno essere dispensati coloro che abbiano conseguita l'idoneità a sergente;

2° i licenziati dai collegi militari a tutto il 29 settembre 1927 che al termine dei corsi abbiano conseguito, nel collegio, la dichiarazione di idoneità al grado di sergente.

Art. 35.

(Art. 18 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, modificato).
(Art. 9 R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, modificato).

I sottufficiali in congedo, che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo, per terra, per mare o per aria, in zona di operazione presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, potranno, a loro domanda, essere nominati sottotenenti di complemento nella rispettiva arma o corpo, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, salva l'eccezione di cui nel seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, purchè siano dichiarati idonei da speciali commissioni reggimentali, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

I sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti), o nel corpo veterinario, debbono essere provvisti del prescritto titolo accademico e aver superato lo stesso esame stabilito dall'art. 1 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304, per i sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi provvisti del detto titolo che chiedano il passaggio nel corpo sanitario militare o nel corpo veterinario.

Art. 36.

(Art. 5 R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, modificato).

I sottufficiali in congedo nell'arma dei carabinieri Reali che aspirino, in base al precedente articolo 35, alla nomina a sottotenente di complemento nella propria arma, debbono aver prestato il servizio di guerra specificato nell'articolo stesso col grado di brigadiere o di maresciallo dei tre gradi e non aver superato i limiti di età indicati nell'art. 21 del presente testo unico.

La dichiarazione di idoneità sarà emessa per ciascun aspirante dalla commissione speciale d'avanzamento esistente presso il Comando generale dell'Arma secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 37.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente testo unico, di emanare, di concerto col Ministro per le finanze, speciali norme esecutive,

nell'attesa della pubblicazione del regolamento, e di applicare nel frattempo, in quanto possibile, le norme attualmente in vigore.

Art. 38.

Le disposizioni del presente testo unico che apportano innovazioni o modifiche alle disposizioni preesistenti, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto che approva il testo unico medesimo.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per la guerra*: MUSSOLINI.

N. 271. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la Segreteria del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** - (Gabinetto). - 24 aprile 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1926, col quale il capitano di fregata ERCOLE comm. Eugenio è chiamato a far parte della Segreteria del Comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di fregata ERCOLE comm. Eugenio cessa di far parte della Segreteria del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni ed è sostituito dal capitano di vascello SEMMOLA cav. Edoardo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 24 aprile 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per la guerra
per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

N. 272. — SOTTUFFICIALI. — **Modificazioni alla vigente istruzione circa il matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 maggio 1929 - Anno VII.

Alla vigente istruzione circa il matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito, pubblicata con la circolare 536 del *Giornale militare* 1927 e modificata con la circolare 274 del *Giornale militare* 1928, sono apportate le seguenti varianti:

a) Il n. 2 è sostituito dal seguente:

« I marescialli maggiori e i marescialli capi possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limitazione di numero, semprechè abbiano l'anzianità minima di 10 anni di servizio »;

b) Nel n. 3, alle parole « ancorchè di grado inferiore a quello di maresciallo maggiore » sostituire le seguenti:

« ancorchè di grado inferiore a quello di maresciallo capo »;

c) Il n. 4 è sostituito dal seguente:

« I marescialli ordinari dei vari corpi ed istituti, compresi quelli del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, semprechè contino almeno 10 anni di anzianità di servizio, possono essere ammessi a contrarre matrimonio nella misura della metà del numero dei sottufficiali di tal grado effettivi ad ogni corpo, istituto o personale »;

d) Il n. 5 è sostituito dal seguente:

« I sergenti maggiori dei vari corpi ed istituti, compresi quelli del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, semprechè contino almeno 10 anni di anzianità di servizio, possono essere ammessi a contrarre matrimonio, all'infuori dei casi previsti dal precedente n. 3, nella misura della metà del numero dei sottufficiali dello stesso grado, effettivi ad ogni corpo, istituto o personale ».

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 273. — SOTTUFFICIALI. — **Licenze serali - Uniforme.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 maggio 1929 - Anno VII.

1. A parziale modificazione della circolare 46 del *giornale militare* c. a. i marescialli ed i sergenti maggiori possono vestire l'abito civile durante la licenza nella stessa residenza di servizio.

2. Ai sergenti maggiori è accordato permanentemente il permesso di star fuori di caserma fino alle ore 23.

Saranno apportate le conseguenti varianti ai regolamenti di servizio interno, per le licenze e sull'uniforme.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 274. — SOTTUFFICIALI. — **Distribuzione di oggetti di armamento, di equipaggiamento e di casermaggio per sergenti maggiori e sergenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 maggio 1929 - Anno VII.

Il Ministero ha determinato:

a) che siano assegnati una sciabola da sottufficiale per armi a piedi ed un paio di gambali, da servire per la libera uscita, ai sergenti maggiori ed ai sergenti delle varie armi e servizi che non sono provvisti di sciabola lunga Mod. 71;

b) che sia loro assegnato un letto a rete in luogo della rete in luogo della branda regolamentare;

c) che per la custodia della biancheria personale e degli oggetti di vestiario, sia posto in distribuzione, per detti sottufficiali, uno speciale armadio.

Quanto prima saranno date disposizioni per la consegna delle sciabole, dei gambali e degli armadi.

Le Direzioni di Commissariato provvederanno pei letti, in base alle istruzioni preliminari già date al riguardo.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 275. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 9 maggio 1929 - Anno VII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero delle comunicazioni (Ferrovie dello Stato), con decreto del 26 marzo 1929, n. 2291, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato, la ditta SERRALUNGA Giuseppe di *Casale Popolo* e la persona del SERRALUNGA Giuseppe del fu Paolo, residente a *Casale Popolo,* di professione appaltatore di lavori.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 276. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Modifiche alle giberne da carabiniere.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 9 maggio 1929 - Anno VII.

Visto che la giberna da carabiniere (VI-1769) deve essere esclusivamente portata con la bandoliera, e che, a tal fine, è sufficiente che la giberna stessa sia munita della sola linguetta con asola per assicurarla alla giubba, il Ministero è venuto nella determinazione di abolire i 2 passanti e la ciappa con anello quadro attualmente applicati alla giberna in parola.

La modifica di cui trattasi sarà effettuata di mano in mano che si procederà all'allestimento di nuove giberne da carabiniere ovvero alla riparazione di quelle attualmente in distribuzione.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 277. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 maggio 1929 - Anno VII.

Con riferimento al paragrafo 71 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926) e alla circolare 192 *giornale militare* c. a., si porta a conoscenza che i seguenti ufficiali in S.P.E. dell'arma dei CC. RR. sono stati ammessi agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per l'anno 1929:

Capitano MAUCERI Salvatore.
» MAURO Felice.
» GRASSINI Guido.
Tenente RUCCA Costantino.
» FRAILICH Arnaldo.
» MATARAZZO Ernesto.
» RIZZO Domenico.
» LUCHETTI Domenico.
» VASCO Adolfo.

Detti esami avranno luogo in Roma, dal 10 maggio p. v., presso la legione allievi CC. RR.

p. *Il Ministro*: GAZZERA.

N. 278. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Padova.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 9 maggio 1929 - Anno VII.

E' approvato il programma della categoria militare del concorso ippico di Padova che si svolgerà dal 6 al 9 giugno p. v.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta riunione, in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 del *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 279. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Sacchetto per arnesi vestiario fuori uso.** — (Direzione generale servizi logistici). — 9 maggio 1929 - Anno VII.

Per dare alla truppa la possibilità di allogare temporaneamente g'indumenti da lavare, viene adottato un sacchetto per arnesi vestiario fuori uso.

Esso è costruito con tela di canapa alta m. 0.53 ed è composto di un rettangolo di tela lungo m. 0.74 tagliato nel senso della lunghezza della pezza.

Al fondo e ad un lato ha una doppia cucitura di refe di canapa o lino, che termina a cm. 10 dall'imboccatura del sacchetto formando uno sparato della lunghezza di cm. 10 circa. Superiormente ed all'imboccatura ha un orlo alto millimetri 16, formante una guaina entro la quale scorre una funicella straforzinata del diametro di mm. 3 e della lunghezza di m. 1.60, che scorrendo chiude l'apertura del sacchetto.

L'oggetto finito ha le seguenti dimensioni:
Altezza . . metri 0.50 - Larghezza . . metri 0.355

La tela canapa grezza alta m. 0.53 sarà inventariata alla categoria 1ª del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, sezione 1ª, al prezzo di L. 5.30 ed al n. 1841. Quella alta m. 0.58 di cui al n. 1786 di detta categoria sarà adoperata a consumazione e trasferita alla sezione H del nomenclatore stesso, n. 1686.

Conto di costruzione del sacchetto per arnesi vestiario fuori uso.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso alta m. 0,53	m.	0,74	5,30	3,92
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	0,43
			Prezzo di costo . . . . L.	4,35
			Prezzo di conteggio . . . . L.	4,40

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,60 di funicella straforzinata del diametro di mm. 3 e il filato di canapa per le cuciture.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 280. — CONCORSI E GARE. — **Gara militare del concorso ippico di Bari.** (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 9 maggio 1929 - Anno VII.

A seguito della circolare 159 *Giornale militare* c. a. il Ministero autorizza gli ufficiali delle due circoscrizioni a partecipare alla gara militare del concorso ippico di Bari, usufruendo delle facilitazioni amministrative previste dalla circolare 769 *Giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 30 aprile 1929 - Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrtive	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Alessandria	Il comune di Visone è aggregato a quello di Acqui.	n. 560 25 marzo 1929	100
	La parte della frazione « Casalino », attualmente appartenente al comune di Castelletto Merli, è staccata dal comune stesso ed aggregata al comune di Mombello Monferrato.	n. 555 28 marzo 1929	100
	I comuni di Castelnuovo d'Asti, Mondonio d'Asti e Pino d'Asti sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Castelnuovo d'Asti ».	n. 567 21 marzo 1929	100
Aosta	I comuni di Baldissero Canavese, Campo Canavese e Muriaglio, nonchè le frazioni Vivario del comune di Castelnuovo Nigra e San Giovanni del comune di San Martino Canavese, sono aggregati al comune di Castellamonte.	n. 443 7 marzo 1929	91

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Aosta	Il comune di Perloz, nonchè le parti di territorio dei comuni di Donnaz e Carema, delimitate giusta le piante planimetriche vistate dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Torino rispettivamente in data 7 maggio e 22 settembre 1928, sono aggregati al comune di Pont-Saint-Martin, che assume la denominazione di « Ponte San Martino ».	n. 442 7 marzo 1929	91
	I comuni di Carema e Quincinetto sono riuniti in unico comune con denominazione « Carema » e la sede municipale a Quincinetto.	n. 444 7 marzo 1929	91
Aosta	I comune di Cesnola, Montestrutto, Settimo Vittone e Tavagnasco sono riuniti in unico comune denominato « Settimo Tavagnasco » con la sede municipale a Settimo Vittone.	n. 448 7 marzo 1929	92
	I comuni di Alice Superiore, Gauna e Pecco sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Alice Superiore »	n. 558 25 marzo 1929	100
Avellino . . .	La località « Tavernole » è staccata dal comune Salza Irpina ed aggregata a quello di Volturara Irpina.	n. 556 25 marzo 1929	100
Bergamo . . .	I comuni di Fino del Monte e Rovetta sono riuniti in unico comune con denominazione « Rovetta con Fino » e sede del capoluogo a Rovetta.	n. 568 21 marzo 1929	100
	I comuni di Oltressenda Alta, Oltressenda Bassa e Piario sono riuniti in unico comune denominato « Villa d'Ogna », con sede del capoluogo nella frazione omonima.	n. 559 23 marzo 1929	100

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Bolzano . . .	Il comune risultante dalla riunione in unico ente di Brennero, Colle Isarco e Fleres è denominato « Brennero » con capoluogo a Colle Isarco.	n. 445 7 marzo 1929	91
	I comuni di Novacella, Scàleres e Varna sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Varna ».	n. 489 14 marzo 1929	94
	I comuni di Montechiaro, Prato in Venosta e Stelvio sono riuniti in unico comune denominato « Prato allo Stelvio » con capoluogo Prato.	n. 564 14 marzo 1929	100
	I comuni di Alliz, Céngles, Lasa, Oris e Tanàs sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Lasa ».	n. 557 28 marzo 1929	100
	I comuni di Monguelfo e Tesido sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Monguelfo ».	n. 569 21 marzo 1929	100
	I comuni di Colle in Casies, Santa Maddalena in Casies e San Martino in Casies sono riuniti in unico comune denominato « Valle di Casies » con capoluogo a San Martino in Casies.	n. 571 21 marzo 1929	101
Brescia . . .	I comuni di Erbanno, Gorzone e Darfo sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Darfo ».	n. 440 7 marzo 1929	91
Como	I comuni di Cernobbio, Rovenna e Piazza Santo Stefano sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Cernobbio ».	n. 441 7 marzo 1929	91
	I comuni di Loveno sopra Menaggio e Menaggio sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Menaggio ».	n. 553 25 marzo 1929	100
Cremona . .	I comuni di Cassine-Gandine, Palazzo-Pignano e Scannabue sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Palazzo-Pignano ».	n. 447 7 marzo 1929	92

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Novara . . .	Il comune di Brovello-Carpugnino, è autorizzato a trasferire la sede del capoluogo da Carpugnino a Brovello.	n. 446 7 marzo 1929	91
	La frazione Crego è staccata dal comune di Crodo e aggregata a quello di Premia.	n. 448 18 marzo 1929	94
Pavia	I comuni di Ceranova, Lardirago e Sant'Alessio con Vialone sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Lardirago ».	n. 566 25 marzo 1929	100
	I comuni di Belgiojoso e Torre de' Negri sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Belgiojoso ».	n. 561 25 marzo 1929	101
Pesaro. . . .	Il comune di Sassofeltrio, eccettuata la frazione Valle Sant'Anastasio è aggregato al comune di Pian di Castello. La sede del capoluogo di quest'ultimo comune è fissata nella frazione Mercatino Conca. La frazione Valle Sant'Anastasio, predetta, è aggregata al comune di Montegrimano.	n. 565 21 marzo 1929	100
Pola	Il comune di Silùn Mont'Aquila è autorizzato a trasferire la sede municipale del capoluogo alla frazione Lanischie ed a modificare in conseguenza la propria denominazione in « Lanischie ».	n. 490 31 gennaio 1929	94
Salerno . . .	La parte del territorio del comune di Angri, compresa fra l'attuale confine col comune di Scafati, la via Orta Longa, il tronco della via Palmentelle che congiunge la via Nazionale delle Calabrie con la linea ferroviarie Napoli-Salerno e la linea ferroviaria stessa fino alla via Pizzone Salice, è aggregata al comune di Scafati. Il comune di Sant'Egidio del Monte Albino è aggregata a quello di Angri.	n. 593 28 marzo 1929	101
Savona . . .	I comuni di Boissano e di Toirano sono riuniti in unico ente con denominazione e capoluogo « Toirano ».	n. 570 21 marzo 1929	100

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Teramo . . .	Il territorio pertinente al comune di Silvi, anteriomente all'emanazione del R. decreto 24 novmbre 1927, n. 2191, è distaccato dal comune di Atri ed è ricostituito in comune autonomo con denominazione e capoluogo « Silvi ».	n. 439 14 marzo 1929	91

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 55ª, anno 1928, circolare 770:

A pagina 2666 anzichè PALMIGGIANO Francesco, leggasi: PALMEGIANO Francesco.

Dispensa 18, anno 1929, circolare 230:

A pagina 747, ultimo comma, ove è scritto, « L'attuale berretto di cui al categorico 810 » *sostituire* con « L'attuale berretto di cui al categorico 811 ».

Dispensa 18, anno 1929, circolare 231:

A pagina 751, specchio delle misure delle coperture di tela kaki e grigia per chepi, al 2° rigo, in corrispondenza della taglia 2ª, ultima colonna, ove è scritto « altezza parte posteriore 125. *sostituire* con « altezza parte posteriore 120 »

PREZZO L. 1,30

(3375) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª — 1929 - ANNO VII

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 281 – 7 maggio 1929 – Anno VII — SCUOLE MILITARI — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. Accademia di Modena . . . . . *Pag.* 950

» 282 – 7 maggio 1929 – Anno VII — SCUOLE MILITARI — Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. Accademia di Modena. . . . . » 972

» 283 – 7 maggio 1929 – Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali al 1° anno dei corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma, presso la scuola centrale di educazione fisica, ... » 1000

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 281. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. Accademia di Modena.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 7 maggio 1929 – Anno VII.

1. — Per l'anno scolastico 1929-1930 possono concorrere all'ammissione al 1° anno dei corsi speciali presso la R. Accademia di Modena, i sottufficiali dei vari gradi, fino alla concorrenza del seguente numero di posti:

15 per l'arma dei carabinieri reali;
30 per l'arma di fanteria;
3 per l'arma di cavalleria;
30 per l'arma di artiglieria;
9 per l'arma del genio;
10 per il commissariato (ruolo ufficiali commissari);
4 per l'amministrazione.

Il Ministero si riserva di aumentare le aliquote sopra indicate nelle armi o corpi in cui esistano vacanze organiche.

2. — I corsi speciali avranno la durata di due anni.

Compiuti con successo i predetti corsi, che avranno inizio il 15 *ottobre p. v.*, i sottufficiali allievi saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle varie armi e nei corpi di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e di amministrazione.

3. — Possono partecipare al concorso i sottufficiali in effettivo servizio, semprechè soddisfino alle condizioni seguenti:

a) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie;

b) abbiano non meno di due anni di anzianità da sottufficiale (anche se appartenenti all'arma dei carabinieri reali) al 15 ottobre 1929, e non abbiano superato il 28° anno di età al 31 dicembre 1929.

I candidati ammogliati, qualora ammessi ai corsi speciali, dovranno, entro il 15 dicembre 1929, provare di trovarsi nelle condizioni prescritte per gli ufficiali del servizio permanente per ottenere il R. assentimento.

Il concorso è per esami, i quali si svolgeranno sulle materie elencate al n. 12. Dagli esami suddetti sono dispensati i sottufficiali che si trovino in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 13.

4. — I sottufficiali delle varie armi possono aspirare alla carriera di ufficiale nella propria arma oppure nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) oppure nel corpo di amministrazione.

I sottufficiali delle compagnie di sussistenza e quelli delle compagnie di sanità possono aspirare alla carriera di ufficiale nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), oppure nel corpo di amministrazione.

I sottufficiali provenienti dai militari direttamente arruolati nei centri automobilistici possono aspirare alla carriera di ufficiale nell'arma di fanteria, oppure nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), oppure nel corpo di amministrazione. Quelli, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi o corpi, seguono le sorti dell'arma o del corpo da cui rispettivamente provengono.

5. — Nell'anzianità dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari e riammessi in servizio nella qualità di sergenti, va computato il tempo passato effettivamente sotto le armi, sia come ufficiale sia come sottufficiale. Non potrà essere invece computato in verun caso:

a) il tempo passato in congedo;

b) il tempo passato in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, e precisamente tutto quello decorso dalla data dell'invio in licenza sino alla data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento;

c) quello trascorso fra la data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento e la presentazione al corpo per intraprendere il servizio di prima nomina;

d) quello, infine, trascorso fra la presentazione della dichiarazione di rinuncia alla nomina ad ufficiale di complemento o della domanda di rinuncia al grado (se fatta mentre l'ufficiale trovasi in congedo) e l'effettiva riammissione in servizio in qualità di sottufficiale.

6. — Non possono essere ammessi al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato, coloro che avendo già frequentato il corso speciale presso l'Accademia, o quello presso la disciolta scuola allievi ufficiali CC. RR. di Roma, ne siano stati rimandati per insuccesso negli esami o per motivi disciplinari, e coloro che siano stati riprovati due volte all'esame di concorso per l'ammissione ai corsi speciali.

Modalità per l'ammissione al concorso.

7. — I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso, ne dovranno inoltrare domanda, in iscritto, al proprio comandante di corpo entro il 20 *giugno p. v.*, corredandola del certificato indicante lo stato civile (celibe, ammogliato, vedovo). In relazione al disposto del n. 4, qualora essi appartengano ad un'arma, dovranno dichiarare, nella domanda, se desiderino di preferenza essere ammessi al corso per l'arma propria o pel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), o pel corpo d'amministrazione.

La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante la compagnia (o riparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o riparto corrispondente); in esso dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed, in genere, delle qualità morali e militari dal sottufficiale possedute, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado, dando buon affidamento di frequentare con successo il corso al quale aspira.

8. — Il comandante del corpo, dopo avere verificata la regolarità delle domande e dei rapporti indicati al numero precedente, convocherà la commissione d'avanzamento, la quale procede nel seguente modo:

a) verifica innanzi tutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b)* del n. 3 e che non debbano essere esclusi dal concorso per motivi previsti nel n. 6.

Indi, in relazione al disposto della lettera *a)* del menzionato n. 3, allo scopo di evitare che partecipino al concorso sottufficiali che debbano poi essere rimandati dall'Accademia per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause pree-

sistenti, si accerta che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia con l'arma o corpo cui il candidato concorre, facendolo sottoporre a visita medica collegiale presso l'ospedale militare principale o secondario più vicino.

Il relativo verbale di visita dovrà essere unito allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c)* del n. 9.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria la commissione si assicura inoltre, mediante appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi al cavalcare. Di tale accertamento si dovrà far menzione in apposito verbale da unirsi allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c)* del detto n. 9.

Infine, tenendo conto del complesso delle qualità del sottufficiale, la commissione delibera: se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se debba quindi essere accettata la sua domanda per presentarsi al concorso;

b) in caso affermativo, tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del sottufficiale, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i membri della commissione procedono ad una votazione per stabilire i punti di merito da attribuirsi al sottufficiale stesso per le sue qualità militari. Tali punti saranno da 10 a 20.

9. — Gli aspiranti che abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione d'avanzamento, saranno proposti, senza limite di numero, quali candidati al concorso.

A tal uopo i comandanti di corpo inoltreranno entro il 25 *giugno p. v.*. ai comandi di corpo d'Armata dai quali dipendono, *pel tramite delle autorità gerarchiche,* i documenti appresso elencati:

a) un elenco nominativo dei sottufficiali che abbiano fatto domanda di essere ammessi al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei sottufficiali che non fossero proposti;

b) un elenco nominativo dei sottufficiali proposti per il concorso, nel quale dovrà essere indicato, in apposita colonna — per i soli sottufficiali appartenenti alle varie armi ed ai centri automobilistici — in quale arma o corpo aspirino di intraprendere la carriera di ufficiale. Qualora la com-

missione di avanzamento avesse giudicato taluno di essi atto ad una carriera differente da quella prescelta, saranno, nella colonna osservazioni del suddetto elenco, brevemente specificate le ragioni che motivarono tale parere.

Nel caso, poi, in cui il sottufficiale fosse già stato comunque proposto nello scorso anno, dovrà indicarsi, nella predetta colonna, la ragione per la quale non ottenne l'ammissione al corso speciale.

In altra apposita colonna sarà indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 13;

c) uno specchio individuale di proposta, conforme al modello annesso alla presente circolare (allegato *B*), redatto in duplice copia per ognuno dei sottufficiali proposti, e del quale dovrà essere compilata la prima parte (colonne 1, 2, 3 e 4).

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

copia del foglio matricolare (mod. n. 59), con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il computo dell'anzianità di sottufficiale;

copia del foglio caratteristico (mod. F);

certificato indicante lo stato civile del concorrente (celibe, ammogliato, vedovo), di cui è menzione al precedente n. 7;

il verbale della visita medico-collegiale e, per gli aspiranti all'arma di cavalleria, il verbale relativo all'esperimento di equitazione, dei quali è cenno al comma *a*) del n. 8.

Al medesimo specchio dovrà inoltre essere annesso, per i concorrenti muniti di uno fra i titoli di studio elencati al n. 13, il relativo diploma originale o un certificato equipollente comprovante il suddetto titolo di studio, insieme con lo specchio indicante i punti riportati nelle singole materie e le sessioni in cui i relativi esami sono stati superati.

Ai concorrenti che presentassero il documento di cui sopra senza l'indicazione dei punti riportati verrà attribuita, agli effetti della graduatoria di cui al n. 11, la votazione minima di idoneità.

Il possesso dei titoli di studio di cui trattasi dovrà essere comprovato mediante presentazione del relativo diploma originale. Tuttavia i diplomi possono essere sostituiti, a tutti gli effetti, dal certificato di cui al secondo comma dell'articolo 99 del regolamento approvato con R. decreto 4 mag-

gio 1925, n. 653, rilasciato dal preside se si tratti di licenza, o dal Ministero dell'istruzione se si tratti di abilitazione. Nessuna vidimazione occorre per i diplomi originali, che debbono essere firmati dal preside o dal presidente della commissione esaminatrice (o da chi ne faccia le veci); i certificati rilasciati dai presidi dovranno invece, essere sempre legalizzati dal provveditore agli studi o dal prefetto.

I titoli rilasciati, secondo il vecchio ordinamento, dalle scuole pareggiate, sono equiparati a quelli rilasciati dalle corrispondenti scuole governative. Peraltro, tali titoli dovranno contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o istituto era pareggiato agli istituti governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del presidente della giunta di vigilanza, per quelli compiuti in un istituto tecnico.

10. — Le autorità gerarchiche di cui al precedente numero, esaminata la regolarità degli atti, esprimeranno, in foglio a parte, il loro parere motivato sulle proposte di ammissione e sui giudizi di esclusione dai concorsi, che trasmetteranno quindi ai rispettivi comandi di corpo d'Armata entro il 5 *luglio p. v.*

I comandi di corpo d'Armata esamineranno le proposte pervenute ed esprimeranno su ciascuna di esse, in foglio a parte, il loro parere motivato. Disporranno quindi perchè per il 15 *luglio p. v.* siano trasmesse:

a) al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari), le proposte sulle quali una o più delle autorità gerarchiche si sia espressa sfavorevolmente;

b) al comando della R. Accademia di Modena, le rimanenti proposte.

Il Ministero della guerra darà poi comunicazione delle determinazioni prese in merito alle proposte di cui alla lettera *a*) ai comandi di corpo d'Armata interessati ed al comando della R. Accademia di Modena, alla quale trasmetterà gli atti relativi al concorrente in caso di determinazione favorevole.

Il comando della R. Accademia di Modena esaminerà le proposte pervenute, e determinerà quali sottufficiali siano da ammettersi ai corsi speciali con dispensa dagli esami di

concorso, quali siano da ammettersi all'esame scritto, e provvederà quindi alle relative comunicazioni agli interessati pel tramite dei comandi di corpo d'Armata.

Dette comunicazioni conterranno anche l'indicazione del corso al quale ogni sottufficiale può aspirare ed essere ammesso. Tale indicazione sarà fatta tenendo conto sia delle preferenze espresse a sensi del n. 7, sia dei pareri emessi dalla commissione d'avanzamento e dalle varie autorità gerarchiche. Qualora i pareri di tale commissione o delle autorità gerarchiche non fossero conformi al desiderio del concorrente, il comando dell'Accademia promuoverà preventivamente la decisione del Ministero.

11. — Le graduatorie dei sottufficiali aventi titolo alla dispensa dagli esami a sensi del n. 13, saranno formate dal comando della R. Accademia di Modena, per ciascun'arma o corpo, secondo le norme indicate nel numero 21, con l'avvertenza che al punto medio d'esame in detto numero contemplato dovrà essere sostituita la media aritmetica dei voti riportati nelle singole materie relative al prescritto titolo di studio (escluso il punto di condotta e di educazione fisica), espressa in ventesimi. A parità di media definitiva, avrà la precedenza il concorrente che conseguì il titolo di studio medesimo nella prima sessione d'esami, e, tra concorrenti della stessa sessione di esami, il più elevato in grado; a parità di grado si avrà riguardo all'anzianità.

Modalità per gli esami - Titoli di studio.

12. — Gli esami cui saranno sottoposti i sottufficiali aspiranti alle ammissioni consistono in una prova scritta di lettere italiane, e in cinque prove orali rispettivamente di storia, geografia, matematica, nozioni di fisica e nozioni di chimica, secondo i programmi annessi alla presente circolare (allegato A).

I programmi medesimi sono conformi a quelli stabiliti per le analoghe ammissioni che ebbero luogo nello scorso anno.

13. — Dagli esami di cui al precedente numero sono dispensati i sottufficiali muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità (classica o scientifica);

b) diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico, in una qualsiasi sezione;

c) diploma di ragioniere commerciale rilasciato da un R. istituto commerciale;

d) licenza di un R. istituto industriale, compresa quella dell'istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma (S. Michele) e quella dell'istituto d'arte industriale di Napoli;

e) licenza di un R. istituto nautico.

Sono ammessi, in linea transitoria, e con le equipollenze appresso indicate, i seguenti titoli di studio:

— *Titoli equipollenti a quelli della lettera* a):

attestato di maturità del ginnasio superiore o della scuola reale superiore (scuole medie dell'ex impero Austro-Ungarico); licenza liceale e d'istituto tecnico nella sezione fisico-matematica, conseguite secondo il precedente ordinamento scolastico.

— *Titoli equipollenti a quelli delle lettere* b), c) e d):

licenza di istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; licenza di un R. istituto commerciale, o delle accademie di commercio di Trento e Trieste (vecchio ordinamento).

Agli effetti della dispensa dagli esami non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente sopra indicati.

I sottufficiali dispensati dagli esami di concorso avranno la precedenza nelle ammissioni, giusta le norme di cui al numero 22.

Non si terranno corsi preparatori, nè speciali esami preliminari.

14. — L'esame scritto di lettere italiane avrà luogo il 9 *agosto p. v.* dalle ore 9 in poi, presso i comandi di corpo d'armata nella cui circoscrizione ha stanza il corpo dal quale dipende il candidato (presso i comandi delle truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e presso il comando delle truppe dell'Egeo per i sottufficiali che trovinsi in dette località).

I sottufficiali ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi suindicati il mattino dell'8 agosto e saranno aggregati, per la durata dell'esame, ad un corpo designato dai comandi stessi.

Il tema per l'esame scritto sarà dato dal Ministero della guerra.

15. — Una commissione nominata dal comandante del corpo d'Armata e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, assisterà all'esame scritto e sorveglierà i candidati perchè, durante lo svolgimento del tema, non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

Qualora si verificassero infrazioni a tali prescrizioni, la commissione di vigilanza dovrà riferirne immediatamente al comando del corpo d'Armata, il quale disporrà, se del caso, per l'annullamento del lavoro, e ne darà avviso al Ministero.

Allo scopo di ottenere la massima obbiettività nel giudizio sui lavori scritti dei candidati, saranno osservate le norme indicate nei numeri 23 e 24 della circolare 340 *giornale militare* 1922.

Al termine dell'esame, i comandi di corpo d'Armata disporranno per la spedizione:

al comando della R. Accademia di Modena, dei temi svolti dai candidati e del verbale redatto dalla commissione di vigilanza;

al comando del corpo d'Armata di Bologna, in busta suggellata e personale, della busta contenente la nota dei nomi dei concorrenti e i corrispondenti nomi di località.

16. — I temi svolti da tutti i candidati saranno esaminati presso la R. Accademia di Modena, da una commissione speciale nominata dal comandante di detta Accademia e composta di tre membri scelti fra gli ufficiali o i professori civili dell'istituto stesso.

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di lettere italiane che fa seguito alla presente circolare, delibererà, a maggioranza di voti, circa l'idoneità di ogni concorrente, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (modello *B* annesso alla presente circolare).

17. — I candidati dichiarati idonei nell'esame scritto saranno ammessi agli esami orali e ne riceveranno comunicazione dal comando della R. Accademia di Modena pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'Armata. Per i sottufficiali in servizio nelle colonie o nell'Egeo saranno fatte comunicazioni telegrafiche.

Nel contempo il comando della predetta Accademia invierà al Ministero (Divisione educazione fisica e scuole militari) un elenco nominativo di tutti i candidati al concorso, distinti nelle varie categorie di aspiranti a ciascun'arma o corpo, e suddistinti in dispensati dagli esami, in idonei all'esame scritto e non idonei. Per ciascuno degli idonei o non idonei sarà indicato il risultato della votazione ed il punto di classificazione.

18. — Gli esami orali avranno luogo dal 18 *settembre p. v.* presso la R. Accademia di Modena per tutti gli aspiranti.

I sottufficiali ammessi ai detti esami saranno inviati, per il 17 settembre, alla sede della predetta Accademia, dalla quale saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

E' in facoltà del comandante della R. Accademia di Modena di stabilire, eventualmente, una sessione straordinaria di esami orali per i concorrenti che per cause di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo rispetto alle date sopra stabilite.

19. — Gli esami orali saranno sostenuti innanzi a una commissione nominata e presieduta dal comandante della R. Accademia di Modena, composta complessivamente di dieci membri, compreso il presidente.

Tale commissione, formata con personale insegnante, militare e civile, appartenente all'istituto, sarà ripartita in tre sottocommissioni, composte ciascuna di due membri ed un presidente, e corrispondenti ai seguenti tre gruppi di materie:

a) storia e geografia;
b) matematica;
c) nozioni di fisica e di chimica.

Per ciascuna materia le tre sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Al termine degli esami, i candidati saranno rimandati ai propri corpi, ad eccezione dei sottufficiali provenienti dalle

colonie o dall'Egeo risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nel territorio del corpo d'Armata di Bologna.

20. — I candidati che nel corso degli esami, scritti od orali, intendessero di non proseguirli, ne faranno dichiarazione al presidente della commissione di vigilanza od a quello della commissione esaminatrice, e saranno liberi di ritirarsi.

Graduatorie di merito.

21. — Terminati gli esami orali, l'intera commissione esaminatrice procederà alla graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami stessi.

Per formare detta graduatoria (quadro *C* dello specchio individuale annesso alla presente circolare), si sommano i punti di merito attribuiti al sottufficiale per le qualità militari dalla commissione di avanzamento, con la media aritmetica dei punti di merito dal medesimo riportati nell'esame scritto ed in quelli orali di concorso; si divide questa somma per due e si aggiunge il punto di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, calcolati fino al 15 ottobre 1929, per il coefficiente 0.05.

Il numero che in tal modo si ricava costituisce la *media definitiva,* in base alla quale si stabilisce la graduatoria dei concorrenti idonei aspiranti al corso di ciascun'arma o corpo, avvertendo che a parità di punti di merito nella media definitiva, avrà la precedenza il grado; a parità di grado, l'anzianità del concorrente.

Per ciascun'arma o corpo saranno fatte altrettante distinte graduatorie.

22. — I sottufficiali in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 13, sempre quando riuniscano i requisiti prescritti per gli altri candidati ed abbiano ottenuto il parere favorevole dalle commissioni di avanzamento, saranno anteposti, nelle ammissioni, agli altri concorrenti, e saranno pertanto iscritti in testa alla graduatoria della rispettiva arma o corpo nell'ordine dettato dalle norme di cui al n. 11.

Agli effetti di tale precedenza non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli ivi tassativamente indicati, neppure se considerati equivalenti ad altri effetti.

23. — I sottufficiali risultati idonei negli esami di concorso saranno ammessi ai corsi speciali nel limite numerico dei posti stabiliti rispettivamente per ogni arma o corpo dal n. 1 — detratti quelli devoluti ai sottufficiali ammessi con dispensa dagli esami — ed in base alla graduatoria riportata.

24. — I risultati complessivi del concorso saranno dal comando della R. Accademia di Modena trasmessi al Ministero, per l'approvazione, mediante l'invio di elenchi nominativi, dimostranti, distintamente per ciascuna arma o corpo, l'esito ottenuto da tutti i concorrenti.

Tali elenchi dovranno contenere i dati di cui al secondo comma del n. 17 e quelli relativi alle parti *B* e *C* degli specchi individuali; i concorrenti vi saranno inoltre iscritti per ordine di graduatoria. Agli elenchi medesimi dovrà essere allegata, per ciascun concorrente, una copia dello specchio individuale, debitamente completata.

E' fatto divieto al comando dell'Accademia di dare a chiunque informazioni sull'esito dei concorsi innanzi che sia intervenuta da parte del Ministero l'approvazione delle graduatorie.

25. — Gli interessati riceveranno le comunicazioni relative alla loro ammissione ai corsi speciali, a cura del comando della R. Accademia di Modena pel tramite dei comandi di corpo d'Armata. Il comando del predetto istituto comunicherà altresì il nome dei sottufficiali ammessi ai corsi speciali in servizio nelle colonie o nell'Egeo, ai comandi delle truppe da cui dipendono.

Gli ammessi dovranno presentarsi il 15 *ottobre p. v.* all'Accademia, alla quale saranno trasferiti effettivi sotto la data del giorno precedente, soddisfatti a tutto detto giorno.

26. — I nomi di tutti i candidati ammessi saranno pubblicati nel *giornale militare*.

27. — Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione alla R. Accademia talun sottufficiale tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di non essere più meritevole di ottenere la suddetta ammis-

sione, il comandante del corpo convocherà la commissione di avanzamento perchè esprima il suo parere sull'opportunità di cancellare il sottufficiale dall'elenco dei proposti e darà poi sollecita comunicazione di tale parere, pel tramite gerarchico, al Ministero (Divisione educazione fisica e scuole) con una circostanziata relazione.

28. — Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dall'Accademia quei sottufficiali allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

Non è consentita ai sottufficiali allievi la ripetizione di alcun anno del corso.

29. — Il risultato ottenuto nei concorsi effettuati negli anni passati non è valido per il concorso di cui alla presente circolare, nè potrà essere dal concorrente invocato quale titolo per essere proposto quest'anno al concorso medesimo.

30. — In occasione dell'ammissione dei sottufficiali al corso speciale, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) dei nuovi ammessi debbono essere trasmessi al comando della R. Accademia di Modena, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari, ove non siano in buono stato, debbono essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. esercito;

c) i detti fogli matricolari debbono anche contenere la variazione relativa all'ammissione nella R. Accademia, e cioè la seguente: « Tale nella R. Accademia di fanteria e cavalleria in Modena per frequentare il corso speciale di studi per la nomina a ufficiale in S. P. E. »;

d) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono essere trasmessi al comando della R. Accademia di Modena non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo compiuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve essere quella del giorno antecedente a quello stabilito per l'ammissione alla R. Accademia;

f) si richiama, circa l'armamento dei nuovi ammessi, il disposto della circolare 163 *giornale militare* 1926, secondo il quale essi debbono essere inviati alla R. Accademia disarmati.

I corpi cureranno altresì che gli oggetti di corredo ed equipaggiamento, che i sottufficiali debbono avere all'atto dell'ammissione alla R. Accademia, siano in ottimo stato d'uso, sostituendo quelli che non si trovassero in tale condizione.

31. — I comandi di corpo e delle RR. truppe delle colonie disporranno che alla presente circolare sia data la più ampia diffusione fra i dipendenti suttufficiali.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO A
alla circ. 281 *giornale militare* 1929

PROGRAMMI

per gli esami di ammissione dei sottufficiali ai corsi speciali presso la R. Accademia di Modena, per la nomina a sottotenente in servizio permanente.

I programmi sono uguali per tutti i sottufficiali concorrenti, salvo per gli aspiranti al corso di amministrazione, per i quali il programma di matematica è descritto in fondo al presente allegato.

LETTERE ITALIANE.

L'esame consisterà in una prova scritta, nella quale il candidato dovrà dimostrare di sapere svolgere correttamente le sue idee con ordine e chiarezza.

STORIA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Si richiede la conoscenza generica degli avvenimenti con speciale riguardo alla storia d'Italia, sopratutto dell'epoca del Risorgimento.

1. Condizioni politiche dell'Europa, e specialmente dell'Italia, alla fine del secolo XV. La riforma Religiosa. Lotte di preponderanza tra Francia e Spagna; predominio Austro-Spagnolo. L'Italia sotto la preponderanza Spagnuola. Il ducato di Savoia da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II.

2. L'Europa dalla metà del secolo XVI alla metà del secolo XVIII. Predominio francese (Luigi XIV). Vicende in Italia. Governo di Carlo Emanuele II. Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III. La breve preponderanza austriaca in Italia. Il Regno Borbonico di Napoli.

3. Condizioni generali dell'Europa, e dell'Italia in ispecie, nella seconda metà del secolo XVIII.
Cenno sulla rivoluzione Francese, sul Consolato e sull'Impero. L'Italia sotto la dominazione Francese.

4. Situazione dell'Europa dopo il trattato di Vienna. Cenno riassuntivo degli avvenimenti principali d'Europa dal 1815 al 1870.

5. Il Risorgimento Italiano. Cenno sui moti dal 1815 al 1846. Le riforme di Pio IX. Gli Statuti. L'insurrezione di Milano e la prima guerra per l'indipendenza italiana (1848-49).

6. L'Italia dal 1849 al 1861. Vittorio Emanuele e Cavour. La seconda guerra per l'indipendenza. Le annessioni. La spedizione di Garibaldi in Sicilia. Proclamazione del Regno d'Italia.

7. La Prussia. Bismark ed il suo pensiero politico. La guerra austro-prussiana del 1866.
La guerra franco-tedesca 1870-71.
La caduta dell'Impero Francese ed il nuovo Impero Germanico.

8. L'Italia dal 1861 al 1870. Terza guerra per la indipendenza. Soluzione della questione romana.

9. La questione d'oriente nella seconda metà del secolo XIX. Cenni sulla guerra russo-turca.
Congresso di Berlino.
Alleanza austro-germanica. Triplice alleanza.
Cenni sulla guerra italo-turca.
Cenni sulle guerre balcaniche.

10. La guerra mondiale. Cause essenziali e cause occasionali. Le principali vicende politiche e militari durante la guerra. Attuale assetto politico dell'Europa.

GEOGRAFIA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.
Si richiede la conoscenza generica ed elementare dei vari continenti con riguardo speciale all'Europa, e sopratutto all'Italia.

1. Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari; forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano, latitudine e longitudine e loro determinazione, punti cardinali, rosa dei venti, configurazione generale della superficie della terra. — Nomenclatura: continente, penisola, isole, acque. — Configurazione planimetrica; configurazione altimetrica. Clima. Le razze umane.

2. Cenni generali sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi dell'Asia, dell'Africa, dell'America e dell'Oceania.

3. L'Europa: Sistemi montani principali. Fiumi più importanti. Mari e coste. Suddivisione politica dell'Europa.

4. L'Italia: Configurazione generale. Sistema alpino e sistema appenninico, limiti, divisioni, principali valichi.

5. I principali fiumi dell'Italia. Mari. Coste. Le isole.
Confini dell'Italia. Divisione amministrativa. Principali dati economici (Popolazione, agricoltura, industria e commercio).

MATEMATICA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 30' e verterà su quattro numeri del programma estratti a sorte, rispettivamente d'aritmetica, d'algebra, di geometria piana e di geometria solida.

a) *Aritmetica.*

1. Numerazione decimale parlata e scritta.
Operazioni fondamentali sui numeri interi e regole relative.

2. Concetto di divisibilità. Prova delle quattro operazioni fondamentali.

3. Numeri primi. Scomposizione di un numero in fattori primi. Divisioni di un numero. Divisori comuni a più numeri. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di più numeri.

4. Numeri frazionari. Riduzione delle frazioni alla più semplice espressione. Estrazione degli interi. Riduzione delle frazioni allo stesso denominatore ed al minimo denominatore comune.
Le quattro operazioni fondamentali sulle frazioni e regole relative.

5. Numeri decimali. Regole per eseguire le quattro operazioni fondamentali sui numeri decimali.

6. Trasformazione di una frazione ordinaria in decimale e viceversa.

7. Sistema metrico decimale.

8. Potenza di numero intero o frazionario. Estrazione della radice quadrata da un numero intero o frazionario.

9. Numeri complessi. Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria e decimale e viceversa. Operazioni sui numeri complessi.

10. Rapporti di numeri interi e frazionari. Proporzioni. Proporzionalità diretta ed inversa. Meria aritmetica e media proporzionale.

11. Regola del tre semplice e composta. Regola d'interesse semplice e composto.

b) *Algebra.*

1. Quantità positive e quantità negative. Espressioni algebriche. Termini simili. Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei monomi. Valore numerico di un polinomio.

2. Addizione e sottrazione dei polinomi. Parentesi preceduta dal segno negativo. Cambiamento di segno a tutti o ad alcuni termini di un polinomio. Moltiplicazione di un polinomio per un monomio e di due polimoni. Prodotto della somma di due quantità per la loro differenza. Quadrato e cubo di un binomio. Quadrato di un polinomio.

3. Divisione di un polinomio per un monomio o per un altro polinomio. Resto della divisione di un polinomio razionale intero in a per il binomio $a+b$; applicazioni alle divisioni di binomi della forma a^m+b^m in cui m è intero e positivo, per il binomio $a+b$ e *quoti* di tali divisioni. Casi semplici di scomposizione di un polinomio in fattori e formazioni del M.C.D. e del M.M.C. di taluni polinomi.

4. Frazioni algebriche. Operazioni sulle frazioni algebriche analoghe a quelle fatte sulle frazioni aritmetiche. Significato dell'esponente zero, dell'esponente negativo. Operazioni sugli esponenti negativi.

5. Radicali aritmetici. Trasformazione dei radicali. Moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei radicali. Semplificazione dei radicali. Addizione e sottrazione dei radicali. Rendere razionale il denominatore di una frazione in casi semplici. Esponenti frazionari. Operazioni sugli esponenti frazionari.

6. Definizioni e principî delle equazioni. Risoluzione di una equazione di primo grado con una sola incognita. Sistemi di equazioni di primo grado.

c) *Geometria piana elementare.*

1. Nozioni preliminari sulle rette e sugli angoli. Proprietà degli angoli. Proprietà degli angoli adiacenti ed opposti al vertice. Teoremi sulle rette perpendicolari ed oblique.

2. Teoremi sulle rette parallele. Proprietà degli angoli formati da due rette parallele segate da una terza. Proprietà degli angoli che hanno i lati paralleli e perpendicolari.

3. Generalità sulle figure piane. Poligoni. Somma degli angoli esterni ed interni di un poligono.
Triangoli. Loro proprietà principali. Casi di eguaglianza dei triangoli e dei poligoni.

4. Quadrilateri. Parallelogrammi e trapezi. Loro proprietà principali.

5. Triangoli, parallelogrammi e trapezi equivalenti. Problemi relativi.

6. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

7. Luoghi geometrici. Circonferenza e rette sul cerchio. Teoremi sulle secanti e tangenti. Problemi relativi.

8. Posizione reciproca di due circonferenze. Intersezione e contatto.
Angoli al centro ed angoli iscritti nella circonferenza.
Angoli formati da due corde e da due tangenti. Teoremi sulla loro misura.

9. Poligoni inscritti e circoscritti da una circonferenza. Poligoni regolari.

10. Linee proporzionali. Triangoli e poligoni simili.

11. Regole pratiche per la misura degli angoli e degli archi. Calcolo pratico dell'area dei triangoli, dei quadrilateri, dei poligoni regolari, dei circoli, dei settori circolari.

12. Costruzioni grafiche relative alle rette parallele e perpendicolari. Costruzione grafica di angoli e delle bisettrici. Costruzione grafica di triangoli, quadrilateri e poligoni regolari.
Costruzione delle tangenti ad una o due circonferenze.

d) *Geometria solida elementare.*

1. Definizioni preliminari. Angolo di una retta con un piano. Rette perpendicolari, oblique e parallele ad un piano. Angolo di due piani. Piani perpendicolari, obliqui e paralleli fra loro.
Proiezioni.
Angoli solidi e poliedri.

2. Solidi geometrici principali. Prismi. Parallelepipedi. Piramidi. Tronchi di prisma e di piramide. Poliedri regolari.

3. Coni e cilindri. Solidi di rivoluzione. Tronchi di cono e di cilindro.
Sfera.

4. Regole pratiche per determinare la superficie ed il volume dei solidi geometrici.

NOZIONI DI FISICA (meccanica).

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Meccanica: Classificazione dei movimenti. Leggi del moto uniforme e uniformemente vario. Forza e sua misura in kg. col dinamometro. Rappresentazione grafica delle forze. Composizione di forze agenti sullo stesso punto. Corpo rigido. Composizione di forze piane applicate a punti diversi di un corpo rigido. Regole per il caso delle forze parallele.

2. Legge dell'inerzia. Leggi del moto dei corpi cadenti. Accelerazioni di gravità. Formula esprimente l'intensità di una forza. Deduzione della misura dalla massa. Pendolo e sue leggi.

3. Cenno sulla misura del lavoro. Unità di lavoro. Energia, o forza viva, contenuta in una massa in movimento progressivo.

4. Statica dei corpi liquidi. Principî di Pascal. Applicazione e verifiche. Vasi comunicanti. Principio di Archimede.

5. Statica degli aeriformi. Principî comuni ai liquidi. Legge di Boyle e Mariotte. Pressione atmosferica. Sua valutazione. Barometri. Altimetria barometrica. Manometri. Macchina pneumatica. Pompe.

NOZIONI DI CHIMICA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Materia e stati di aggregazione. Proprietà generali della materia. Ipotesi molecolare ed atomica. Fenomeno fisico. Fenomeno chimico. Leggi di un fenomeno.

2. Corpi semplici e corpi composti. Simboli e valenza degli elementi chimici. Cenni sulla nomenclatura dei corpi composti, e rappresentazione della molecola con la formula chimica del composto. Equazione rappresentativa di un fenomeno chimico.

3. Cenno sugli acidi e sulle basi più comuni. Loro costituzione chimica. Sali e composti più comuni. Acqua. Analisi e sintesi chimica.

4. Metalloidi e metalli più comuni. Cenno sulle principali combinazioni del carbonio.

MATEMATICA.

(*Programma speciale per gli aspiranti al corso di amministrazione*).

Il programma è quello più sopra descritto, con esclusione però della parte riguardante l'algebra.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte, rispettivamente d'aritmetica, di geometria piana e di geometria solida.

ALLEGATO B
alla circolare 281 *giornale militare* 1929

SPECCHIO INDIVIDUALE
di proposta e dei risultati del concorso

del (1).....

appartenente al (2).....

per l'ammissione ai corsi speciali della R. Accademia di Modena per l'anno scolastico 1929-1930 (3).....

(1) Grado, casato e nome.

(2) Corpo al quale il sottufficiale appartiene.

(3) Aggiungere fra parentesi: *arma propria*, o *commissariato*, o *amministrazione*; secondo il caso. — Qualora la commissione di avanzamento avesse giudicato il sottufficiale atto a carriera diversa da quella prescelta, la indicazione sarà fatta dal Ministero.

Mesi di anzianità da sottuffi-ciale al 15 ottobre 1929 (1)	Preferenza data dal sottuffi-ciale alla carriera nell'arma propria o nel corpo di com-missariato (ruolo uff. commis-sari) o nel corpo di ammini-strazione (2)	A) Deliberazioni della Commiss. d'avanzamento		B) Risultato degli esa			
		Parere della Commissione di avanzamento circa la attitudine del sottuffi-ciale alla carriera nell'ar-ma propria o nel corpo di commissariato (ruolo uff. commissar.) o nel corpo d'amministrazione (2)	Punto di merito per le qualità militari	Lettere italiano	Storia	Geografia	Matematica
				esperimento scritto			Prov
				Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenut
1	2	3	4		6	7	8

Il Comandante del (4).....

.....

(1) Dopo il computo complessivo dei mesi di anzianità, la rimanente frazione di mese
(2) L'indicazione relative alle colonne n. 2 e 3 è da apporsi soltanto quando trattisi
(3) S'intende il numero dei concorrenti per l'ammissione al corso di ciascuna arma o co
(4) Indicare il corpo.

di concorso			C) Media definitiva in punti di merito e classificazione				
Nozioni di fisica	Nozioni di chimica	Punto medio di esame (somma dei singoli punti divisa per 6)	Somma delle colonne n. 4 e 11 divisa per 2	Prodotto dei mesi di anzianità (colonna n. 1) per 0,05	TOTALE (media definitiva)	Numero di classificazione sul totale dei concorrenti (3)	*Annotazioni*
orali							
Punti ottenuti	Punti ottenuti						
9	10	11	12	13	14	15	16

Il Comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria

.....

o superiore a 15 giorni si calcola per intero, mentre la frazione inferiore è trascurata.
sottufficiale appartenente ad un'arma.

N. 282. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. Accademia di Modena.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 7 maggio 1929. - Anno VII.

1. Per l'anno scolastico 1929-1930 possono concorrere all'ammissione ai corsi di abilitazione istituiti presso la Regia Accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, i marescialli ordinari e gli ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, fino alla concorrenza del seguente numero di posti per ciascuna delle menzionate categorie di aspiranti:

A) 16 marescialli ordinari, per il corso di fanteria;
2 marescialli ordinari, per il corso di cavalleria;
15 marescialli ordinari, per il corso di artiglieria;
4 marescialli ordinari, per il corso del genio;
3 marescialli ordinari, per il corso di amministrazione;
15 marescialli ordinari, per il corso di sussistenza.

B) 16 ufficiali subalterni di complemento, per il corso di fanteria;
2 ufficiali subalterni di complemento, per il corso di cavalleria;
15 ufficiali subalterni di complemento, per il corso di artiglieria;
4 ufficiali subalterni di complemento, per il corso del genio;
3 ufficiali subalterni di complemento, per il corso di amministrazione;
15 ufficiali subalterni di complemento, per il corso di sussistenza.

2. — Il Ministero si riserva di aumentare le aliquote sopra indicate nelle armi o corpi in cui esistano vacanze organiche.

Le aliquote sopra indicate per le rispettive categorie *A* e *B* possono venire variate l'una a favore dell'altra, qualora non vengano ricoperti i posti messi a concorso.

3. — I corsi di abilitazione avranno inizio il 15 ottobre p. v. ed avranno la durata di un anno.

4. — Gli allievi dei corsi di abilitazione, qualunque sia la loro provenienza, che al termine dei corsi avranno superato le apposite prove d'esame, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo e verranno senz'altro assegnati ai corpi.

Essi conseguiranno la promozione a tenente dopo tre anni di grado previo giudizio di idoneità secondo disposizioni che saranno all'uopo stabilite.

5. — Le ammissioni ai corsi in parola si effettueranno mediante concorsi, separatamente per ciascuna delle anzidette categorie di aspiranti, e precisamente:

A) Marescialli ordinari in effettivo servizio, che soddisfino alle condizioni seguenti:

1° non superino il 32° anno di età al 31 dicembre 1929;

2° abbiano, al 15 ottobre 1929, almeno due anni di anzianità e di effettivo servizio alle truppe nel grado di maresciallo ordinario;

3° siano dotati dello sviluppo organico e della attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie.

Il concorso è per esami, i quali si svolgeranno sulle materie elencate al n. 14.

Da detti esami sono dispensati i marescialli che si trovino in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 38.

B) Ufficiali subalterni di complemento in servizio militare nelle colonie, che soddisfino alle condizioni seguenti:

1° non superino il 32° anno di età al 31 dicembre 1929;

2° abbiano, al 15 ottobre 1929, almeno due anni di effettivo servizio nelle colonie da ufficiale e, complessivamente, almeno cinque anni di servizio militare effettivamente prestato;

3° abbiano riportato, negli ultimi due anni di servizio nelle colonie in qualità di ufficiale, la classifica di *ottimo* o *buono con tre;*

4° siano giudicati dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi in merito all'avanzamento, meritevoli dell'ammissione ai corsi di abilitazione, per qualità morali e

intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio coloniale e metropolitano, e per le eventuali benemerenze di guerra;

5° siano dotati dello sviluppo organico e della attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie;

I candidati di cui alla lettera *B)* del presente numero dovranno rinunciare al grado di ufficiale all'atto dell'ammissione ai corsi di abilitazione per assumere, temporaneamente, quello di maresciallo ordinario. Essi non saranno sottoposti ad esami.

I candidati di cui alle precedenti lettere *A)* e *B)* che siano ammogliati, qualora vengano ammessi ai corsi di abilitazione dovranno, entro il 15 dicembre 1929, provare di trovarsi nelle condizioni prescritte per gli ufficiali del servizio permanente per ottenere il R. assentimento.

6. — Agli effetti di cui al precedente n. 5 lettera *A)*, non sono considerati come prestati presso le truppe i servizi ai quali, a mente dell'art. 44 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, non possono di massima essere adibiti i marescialli ordinari, i sergenti maggiori ed i sergenti e che, se eventualmente prestati, vengono dedotti dall'anzianità di grado agli effetti dell'avanzamento.

Conseguentemente non sono neppure considerati come servizi alle truppe quelli prestati dai marescialli addetti a cariche di carattere professionale, o adibiti nell'interno e fuori dei corpi ad una delle cariche devolute al servizio sedentario contemplate al n. 18 della circolare n. 297 del *giornale militare* 1928, o comunque impiegati come scritturali presso gli uffici.

7. — Gli ufficiali di complemento e i marescialli possono aspirare alla carriera di ufficiale soltanto nell'arma o corpo cui appartengono.

Ai corsi di sussistenza possono peraltro aspirare, oltre gli ufficiali ed i marescialli di sussistenza, anche i marescialli delle varie armi, gli ufficiali dei corpi di commissariato e di amministrazione e i marescialli delle compagnie di sanità. I marescialli provenienti dai militari direttamente arruolati nei centri automobilistici possono aspirare al corso di fanteria o a quello di sussistenza.

I marescialli addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi o corpi, seguono invece le sorti dell'arma o del corpo da cui rispettivamente provengono.

A) **Norme speciali per i candidati che rivestono la qualità di marescialli ordinari.**

8. — Le ammissioni dei marescialli ai corsi di abilitazione avvengono mediante gli esami di cui al n. 14, salvo per coloro che siano muniti di uno dei titoli di studio di cui al n. 38.

Non possono essere ammessi a concorrere i marescialli dichiarati non idonei all'avanzamento, coloro che, avendo già frequentato i corsi speciali per sottufficiali presso l'Accademia o il corso di abilitazione ne siano stati rimandati per insuccesso negli esami o per motivi disciplinari, e coloro che siano stati riprovati due volte all'esame di concorso per l'ammissione al corso di abilitazione.

9. — I marescialli che aspirino a partecipare al concorso, presenteranno domanda per iscritto, al proprio comandante di corpo, entro il 20 *giugno p. v.*, allegandovi i titoli di studio eventualmente posseduti ed il certificato comprovante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo).

La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante la compagnia (o riparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o riparto corrispondente); in esso dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed in genere delle qualità morali e militari dal maresciallo possedute, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado, dando buon affidamento di frequentare con successo il corso al quale aspira.

10. — Il comandante del corpo, dopo avere verificata la regolarità delle domande e dei rapporti indicati al numero precedente, convocherà la commissione d'avanzamento, la quale procede nel seguente modo:

a) verifica innanzi tutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni indicate ai comma 1° e 2°, lettera *A*), del n. 5 e che non debbano essere esclusi dal concorso per motivi previsti nel n. 8.

Indi, in relazione al disposto del comma 3°, lettera *A*) del menzionato n. 5, allo scopo di evitare che partecipino al concorso marescialli che debbano poi essere rimandati dall'Accademia per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, si accerta che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia con le aspirazioni del candidato, facendolo sottoporre a visita medica-collegiale presso l'ospedale principale o secondario più vicino.

Il relativo verbale di visita dovrà essere unito allo specchio individuale di proposta indicato al n. 11 comma *c*).

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria la commissione si assicura inoltre, mediante appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi al cavalcare. Di tale accertamento si dovrà far menzione in apposito verbale da unirsi pure allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c*) del detto n. 11.

Infine, tenendo conto del complesso delle qualità dal maresciallo possedute la commissione delibera: se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se debba quindi essere accettata la sua domanda per presentarsi al concorso;

b) in caso affermativo, tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del maresciallo, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i membri della commissione procedono ad una votazione per stabilire i punti di merito da attribuirsi al maresciallo stesso per le sue qualità militari. Tali punti saranno da 10 a 20.

11. — Gli aspiranti che abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione d'avanzamento saranno proposti senza limite di numero, quali candidati al concorso.

A tal uopo i comandanti di corpo inoltreranno entro il 25 *giugno p. v.* ai comandi di corpo d'Armata dai quali dipendono, pel tramite delle autorità gerarchiche, i documenti appresso elencati:

a) un elenco nominativo dei marescialli che abbiano presentato domanda di essere ammessi al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei marescialli che non fossero proposti;

b) un elenco nominativo dei marescialli proposti per il concorso, nel quale dovrà essere indicata, in apposita colonna, l'arma o corpo di appartenenza, con l'indicazione dell'arma o corpo prescelto.

Nel caso, poi, in cui il maresciallo fosse già stato comunque proposto negli scorsi anni per i corsi speciali o di abilitazione, dovrà indicarsi, nella colonna annotazioni del suddetto elenco, la ragione per la quale non ottenne l'ammissione al corso speciale o di abilitazione.

In altra apposita colonna sarà indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 38;

c) uno specchio individuale di proposta conforme al modello annesso alla presente circolare (allegato *B*), redatto in duplice copia per ognuno dei marescialli proposti e del quale dovrà essere compilata la prima parte (colonne 1 e 2).

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

copia del foglio matricolare (mod. 59), con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il còmputo della anzianità nel grado di maresciallo ordinario;

copia del foglio caratteristico (mod. *F*);

certificato indicante lo stato civile del concorrente (celibe, ammogliato, vedovo), di cui è menzione al precedente n. 9;

il verbale di visita medica collegiale e, per gli aspiranti all'arma di cavalleria, il verbale relativo all'esperimento di equitazione dei quali è cenno al comma *a*) del n. 10.

Al medesimo specchio dovrà inoltre essere annesso, per i concorrenti muniti di uno fra i titoli di studio elencati al n. 38, il relativo documento.

Esso consisterà in apposito certificato rilasciato nelle forme indicate al n. 39, e contenente i voti riportati nelle singole materie. Ai concorrenti che presentassero il documento di cui sopra senza l'indicazione dei voti riportati verrà attribuita, agli effetti della graduatoria di cui al n. 26, comma 1°, la votazione minima di idoneità.

12. — Le autorità gerarchiche di cui al precedente numero, esaminata la regolarità degli atti, esprimeranno, in foglio a parte, il loro parere motivato sulle proposte di ammissione e sui giudizi di esclusione dai concorsi, che trasmetteranno quindi ai rispettivi comandi di corpo d'Armata entro il 5 *luglio p. v.*

I comandi di corpo d'Armata esamineranno le proposte pervenute ed esprimeranno su ciascuna di esse, in foglio a parte, il loro parere motivato. Disporranno quindi perchè per il 15 *luglio p. v.*, siano trasmesse:

a) al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole militari), le proposte sulle quali una o più delle autorità gerarchiche si sia espressa sfavorevolmente;

b) al comando della R. Accademia di Modena, le rimanenti proposte.

Il Ministero della guerra darà poi comunicazione delle determinazioni prese in merito alle proposte di cui alla lettera *a*) ai comandi di corpo d'Armata interessati e al comando della R. Accademia di Modena, alla quale trasmetterà gli atti relativi al concorrente in caso di determinazione favorevole.

Il comando della R. Accademia di Modena esaminerà le proposte pervenute, e determinerà quali marescialli siano da ammettersi ai corsi di abilitazione con dispensa dagli esami, quali siano da ammettersi all'esame scritto, e provvederà quindi alle relative comunicazioni agli interessati, pel tramite dei comandi di corpo d'Armata.

13. — La graduatoria dei marescialli aventi titolo alla dispensa dagli esami a sensi del n. 15, sarà formata dal comando della R. Accademia di Modena per ciascuna arma o corpo secondo le norme indicate nel n. 23, con l'avvertenza che al punto medio d'esame in detto numero contemplato dovrà essere sostituita la media aritmetica, espressa in ventesimi, dei voti riportati nelle singole materie relative al prescritto titolo di studio (escluso il punto di condotta e di educazione fisica).

14. — Gli esami cui saranno sottoposti i marescialli aspiranti alle ammissioni consistono in una prova scritta di lingua italiana, e in quattro prove orali, rispettivamente di storia, geografia, matematica e scienze naturali, secondo i programmi che fanno seguito alla presente circolare (allegato *A*).

15. — Dagli esami di cui al precedente numero sono dispensati i marescialli muniti di uno dei titoli di studio elencati al n. 38 della presente circolare e con le equipollenze in esso indicate.

Agli effetti della dispensa dagli esami non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente sopra indicati.

I marescialli dispensati dagli esami di concorso godranno del beneficio della precedenza assoluta nelle ammissioni, giusta le norme di cui ai numeri 25 e 26.

16. — L'esame scritto di lingua italiana avrà luogo il 9 *agosto p. v.*, dalle ore 9 in poi, presso i comandi di corpo d'Armata nella cui circoscrizione ha stanza il corpo dal quale dipende il candidato (presso i comandi delle truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e presso il comando delle truppe dell'Egeo per i marescialli che trovinsi in dette località).

I marescialli ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi suindicati il mattino dell'8 agosto e saranno aggregati, per la durata dell'esame, ad un corpo designato dai comandi stessi.

Il tema per l'esame scritto sarà dato dal Ministero della guerra.

17. — Una commissione nominata dal comandante del corpo d'Armata e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, assisterà all'esame scritto e sorveglierà i marescialli perchè, durante lo svolgimento del tema, non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

Qualora si verificassero infrazioni a tali prescrizioni, la commissione di vigilanza dovrà riferirne immediatamente al comando del corpo d'Armata, il quale disporrà, se del caso, per l'annullamento del lavoro, e ne darà avviso al Ministero.

Allo scopo di ottenere la massima obbiettività nel giudizio sui lavori scritti dei marescialli, saranno osservate le norme indicate nei numeri 23 e 24 della circolare 340 *giornale militare* 1922.

Al termine dell'esame, i comandi di corpo d'Armata disporranno per la spedizione:

al comando dell'Accademia di Modena, dei temi svolti dai marescialli e del verbale redatto dalla commissione di vigilanza;

al comando del corpo d'Armata di Bologna, in busta suggellata e personale, della busta contenente la nota dei nomi dei marescialli e i corrispondenti nomi di località.

18. — I temi svolti da tutti i marescialli saranno esaminati presso l'Accademia di Modena, da una commissione speciale nominata dal comandante di detta Accademia e composta di tre membri scelti fra gli ufficiali o i professori civili dell'istituto stesso.

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di lingua italiana che fa seguito alla presente circolare, delibererà a maggioranza di voti circa l'idoneità di ogni concorrente, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (modello *B* annesso alla presente circolare).

19. — I marescialli dichiarati idonei nell'esame scritto saranno ammessi agli esami orali e ne riceveranno comunicazione dal comando dell'Accademia di Modena pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'Armata. Per i marescialli in servizio nelle colonie o nell'Egeo saranno fatte comunicazioni telegrafiche.

Nel contempo il comando della predetta Accademia invierà al Ministero (Divisione educazione fisica e scuole militari) un elenco nominativo di tutti i marescialli, distinti nelle varie categorie di aspiranti a ciascun'arma o corpo, e suddistinti in dispensati dagli esami, in idonei all'esame scritto e non idonei. Per ciascuno degli idonei o non idonei sarà indicato il risultato della votazione di idoneità ed il punto di classificazione.

20. — Gli esami orali avranno luogo dal 18 *settembre p. v.* presso l'Accademia di Modena per tutti i marescialli.

I marescialli ammessi ai detti esami saranno inviati, per il 17 settembre, alla sede della predetta Accademia, dalla quale saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

E' in facoltà del comandante dell'Accademia di Modena di stabilire eventualmente una sessione straordinaria di esami

orali per i marescialli che per cause di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo rispetto alle date sopra stabilite.

21. — Gli esami orali saranno sostenuti innanzi a una commissione nominata e presieduta dal comandante dell'Accademia di Modena, composta complessivamente di sette membri compreso il presidente.

Tale commissione, formata con personale insegnante, militare e civile, appartenente all'istituto, sarà ripartita in due sottocommissioni, composte ciascuna di due membri ed un presidente, e corrispondenti ai seguenti gruppi di materie:

a) storia e geografia;

b) matematica e scienze naturali.

Per ciascuna materia le sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal maresciallo che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Al termine degli esami, i marescialli saranno rimandati ai propri corpi, ad eccezione dei sottufficiali provenienti dalle colonie o dall'Egeo risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nel territorio del corpo d'Armata di Bologna.

22. — I marescialli che nel corso degli esami, scritti od orali, intendessero di non proseguirli, debbono farne dichiarazione al presidente della commissione di vigilanza od a quello della commissione esaminatrice, e saranno liberi di ritirarsi.

23. — Terminati gli esami orali, l'intera commissione esaminatrice procederà alla graduatoria dei marescialli risultati idonei negli esami stessi.

Per formare detta graduatoria (quadro *C* dello specchio individuale annesso alla presente circolare, allegato *B*), si sommano i punti di merito attribuiti al maresciallo per le qualità militari dalla commissione di avanzamento, con la

media aritmetica dei punti di merito dal medesimo riportati nell'esame scritto ed in quelli orali di concorso; si divide questa somma per due e si aggiunge il punto di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità nel grado di maresciallo ordinario, calcolati fino al 15 ottobre 1929, per il coefficiente 0,05.

Il numero che in tal modo si ricava costituisce la *media definitiva* in base alla quale si stabilisce la graduatoria dei marescialli idonei aspiranti al corso di ciascun'arma o corpo, avvertendo che a parità di punti di merito nella media definitiva avrà la precedenza il più anziano nel grado.

Per ciascun'arma o corpo saranno fatte altrettante distinte graduatorie.

24. — I risultati complessivi del concorso dei marescialli saranno dal comando dell'Accademia di Modena trasmessi al Ministero, per l'approvazione, mediante l'invio di elenchi nominativi dimostranti, distintamente per ciascuna arma o corpo, l'esito ottenuto dai concorrenti.

Tali elenchi dovranno contenere i dati di cui al secondo comma del n. 19 e quelli relativi alle parti *B* e *C* degli specchi individuali; i marescialli vi saranno inoltre iscritti per ordine di graduatoria, secondo i criteri specificati al n. 26. Agli elenchi medesimi dovrà essere allegata, per ciascun maresciallo, una copia dello specchio individuale, debitamente completata.

25. — I marescialli in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 38 avranno la precedenza nelle ammissioni in base alle norme di cui al n. 26.

26. — Le graduatorie generali del concorso pei marescialli saranno formate a cura del comando della R. Accademia di Modena, iscrivendovi successivamente:

1° i marescialli con diritto alla precedenza nelle ammissioni ai sensi del n. 25. Tali candidati saranno graduati secondo le norme previste al n. 13. A parità di *media definitiva* avrà la precedenza il maresciallo più anziano nel grado;

2° i rimanenti marescialli, secondo l'ordine dettato dalle norme di cui al n. 23.

Le ammissioni verranno effettuate secondo le disposizioni che saranno impartite dal Ministero, in sede di approvazione dei risultati complessivi di cui al n. 24, fino a ricoprire il numero dei posti messi a concorso di cui al n. 1, lettera *A*.

B) Norme speciali per i candidati che rivestono la qualità di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie.

27. — Le ammissioni degli ufficiali subalterni di complemento ai corsi di abilitazione avvengono senza speciali esami o esperimenti.

Gli ufficiali che aspirino a partecipare al concorso ne faranno domanda in iscritto, al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari) e la presenteranno improrogabilmente al proprio comandante di corpo entro il 31 *luglio p. v.*

28. — Ciascun ufficiale dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita (su carta da bollo da L. 4 oltre i diritti di segreteria comunale) legalizzato dal presidente del tribunale, con la marca da bollo prescritta per la legalizzazione;

b) titolo di studio posseduto;

c) certificato indicante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo);

d) dichiarazione su carta bollata da L. 3, diretta al Ministero della guerra, di rinuncia al grado rivestito, per conseguire l'ammissione ai corsi di abilitazione, a tutti gli effetti, col grado di maresciallo ordinario. Tale dichiarazione avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi di abilitazione; sarà invece considerata nulla e come non avvenuta, qualora il concorrente non consegua l'ammissione.

29. — Qualora taluno degli ufficiali candidati venga a trovarsi, per cause indipendenti dalla sua volontà, nell'impossibilità di esibire con la domanda i documenti elencati al n. 28, tali documenti potranno essere sostituiti con separate apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e vistate, per l'autenticità della firma, dal comandante del corpo.

Tali dichiarazioni, che saranno prese a base per decidere sull'ammissibilità o meno ai concorsi degli interessati, non dispensano peraltro l'ufficiale dal produrre i prescritti documenti nelle debite forme; questi ultimi dovranno comunque essere inviati al comando dell'Accademia di Modena, non oltre il 15 *novembre p. v.*, pena l'allontanamento dall'istituto, e salvi i provvedimenti del caso qualora risultasse che siano state attestate circostanze non rispondenti a verità.

30. — Il comandante di corpo, verificata la regolarità delle domande e dei documenti ed accertatosi che l'ufficiale possieda i requisiti di cui ai comma 1°, 2° e 3° - lettera *B*) del n. 5, dispone, in relazione al disposto del comma 5° lettera *B*) del menzionato n. 5, che il candidato sia sottoposto ad apposita visita medica dell'ufficiale dirigente il servizio sanitario del corpo. Detto sanitario dovrà portare la sua speciale attenzione sull'integrità del sistema nervoso, del cuore, della vista e dell'udito, applicando le norme stabilite per gli ammittendi alle Accademie militari (V. n. 23 della circ. 267 *giornale militare* 1929). Rilascerà al riguardo una dichiarazione che sarà rimessa al Ministero in allegato agli altri documenti specificati al n. 31.

31. — Inoltre i comandanti di corpo compileranno:

a) un elenco nominativo degli ufficiali che abbiano inoltrato domanda di essere ammessi al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quegli ufficiali che non fossero proposti per mancanza di taluno dei requisiti prescritti;

b) un elenco nominativo degli ufficiali proposti per il concorso, nel quale dovrà essere indicato, oltre l'arma o il corpo di appartenenza, in quale arma o corpo il candidato aspiri ad intraprendere i corsi di abilitazione. In altra colonna sarà indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 38, agli effetti del beneficio della precedenza nelle ammissioni di cui al numero stesso;

c) uno specchio individuale di proposta, conforme al modello annesso alla presente circolare (allegato *C*), opportunamente compilato secondo le indicazioni di cui ai successivi numeri.

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

copia dello stato di servizio, con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il còmputo dei servizi di cui al comma 2°, lettera *B*) del n. 5;

il libretto personale;

la dichiarazione medica di cui al n. 30;

il titolo di studio rilasciato nelle forme indicate al n. 39 per i soli ufficiali che ritengano di aver diritto alla precedenza nelle ammissioni, a sensi del n. 38.

32. — I comandi di corpo trasmetteranno quindi le domande, i documenti di cui al n. 28 e gli atti di cui al precedente numero, alla prima delle autorità incaricate di esprimere il giudizio di primo grado in merito all'avanzamento, le quali si regoleranno in conformità dei successivi numeri 33, 34 e 35.

33. — In relazione al disposto del comma 4°, lettera *B*) del n. 5, la prima delle autorità incaricata di pronunciare il giudizio di primo grado, compilerà l'apposito specchio individuale di proposta nella parte a sè riservata. In detto specchio, oltre a dichiarare esplicitamente se l'ufficiale sia meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione nell'arma o corpo cui aspira, le autorità di cui trattasi assegneranno ai candidati un punto di merito espresso in ventesimi.

A tal uopo terranno presente che:

a) per le qualità morali e intellettuali (carattere, autorevolezza, distinzione, condotta, spirito militare) sono attribuiti fino ad un massimo di *dieci punti;*

b) per la cultura (titoli di studio) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

c) per i precedenti di servizio coloniale e metropolitano sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

d) per le distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche, sono attribuiti fino ad un massimo di *due punti.*

34. — L'attribuzione dei punti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente numero dovrà farsi colle norme, in quanto applicabili, contenute nei paragrafi 52, 53, 54 e 55 della circolare 207 del *giornale militare* 1926.

35. — Per la valutazione del requisito di cui al comma *b*) del n. 33 le autorità si atterranno alle seguenti direttive di massima:

saranno attribuiti *quattro punti* agli ufficiali che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 38;

saranno attribuiti *tre punti* agli ufficiali in possesso dei titoli di studio di cui all'allegato *D* alla presente circolare, oppure del passaggio all'ultima classe di una delle scuole indicate al predetto n. 38;

saranno attribuiti *due punti* agli ufficiali in possesso del passaggio alla penultima classe di una delle scuole indicate al menzionato n. 38 della presente, o all'ultima classe di una delle scuole indicate all'allegato *D*;

sarà infine attribuito *un punto* agli ufficiali in possesso del passaggio alla terz'ultima classe di una delle scuole indicate al ripetuto n. 38 o alla penultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *D*.

36. — Le autorità di cui al n. 32 provvederanno all'invio degli specchi individuali di proposta e del complesso degli atti ivi indicati alla 2ª delle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 1° grado in merito all'avanzamento.

Tali autorità si pronuncieranno a loro volta attenendosi anche esse alle norme di cui ai numeri 33, 34 e 35, assegnando un punto di merito, ed invieranno specchi e documenti alle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 2° grado. Queste ultime si regoleranno in conformità di quanto sopra ed invieranno specchi ed atti alle autorità incaricate del giudizio di 3° grado, che esprimeranno il giudizio decisivo (tenendo anch'esse presenti le norme di cui ai numeri 33, 34 e 35), fisseranno il *punto di merito definitivo* e rimetteranno gli atti al Ministero (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari) non oltre il 20 *settembre p. v.*

37. — Gli ufficiali in possesso dei prescritti requisiti e pei quali non sia stata eventualmente decretata l'esclusione saranno iscritti dal Ministero in altrettante *graduatorie* a seconda delle varie armi o corpi, tenendo conto del *punto di merito definitivo* a ciascuno di essi attribuito dalle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 3° grado in merito all'avanzamento.

A parità di punto sarà preferito l'ufficiale che abbia prestato un più lungo periodo di servizio nelle colonie.

Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo il quale i singoli ufficiali saranno ammessi ai corsi di abilitazione, fino a ricoprire il numero dei posti messi a concorso di cui al n. 1, lettera *B*.

38. — Gli ufficiali in possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati, e che riuniscano i requisiti prescritti per tutti i candidati, saranno anteposti nelle ammissioni, agli altri concorrenti, e saranno pertanto iscritti in testa alla graduatoria della rispettiva arma o corpo:

a) diploma di maturità (*classica* o *scientifica*);

b) diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico, in una qualsiasi sezione;

c) diploma di ragioniere commerciale rilasciato da un R. istituto commerciale;

d) licenza di un R. istituto industriale, compresa quella dell'istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma (S. Michele) e quella dell'istituto d'arte industriale di Napoli;

e) licenza di un R. istituto nautico.

Sono ammessi, in linea transitoria, e con le equipollenze appresso indicate, i seguenti titoli di studio:

— *Titoli equipollenti a quelli della lettera* a):

attestato di maturità del ginnasio superiore e della scuola reale superiore (scuole medie dell'ex impero Austro-Ungarico); licenza liceale e d'istituto tecnico nella sezione fisico-matematica, conseguite secondo il precedente ordinamento scolastico.

— *Titoli equipollenti a quelli delle lettere* b), c) e d):

licenza di istituto tecnico (in una qualsiasi sezione), conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; licenza di un R. istituto commerciale, e delle accademie di commercio di Trento e Trieste (vecchio ordinamento).

Agli effetti di tale precedenza non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente sopra indicati, neppure se considerati equivalenti ad altri effetti.

39. — Il possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 38 dovrà essere comprovato mediante presentazione del relativo diploma originale. Tuttavia i diplomi possono essere sostituiti, a tutti gli effetti, del certificato di cui al secondo comma dell'art. 99 del Regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, rilasciato dal preside se si tratti di licenza o dal Ministero dell'istruzione se si tratti di abilitazione. Nessuna vidimazione occorre per i diplomi originali, che debbono essere firmati dal preside o dal presidente della commissione esaminatrice (o da chi ne faccia le veci); i certificati rilasciati dai presidi dovranno, invece, essere sempre legalizzati dal provveditore agli studi o dal prefetto.

I titoli rilasciati, secondo il vecchio ordinamento, dalle scuole pareggiate sono equiparati a quelli rilasciati dalle corrispondenti scuole governative. Peraltro tali titoli dovranno contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o istituto era pareggiato agli istituti governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del presidente della giunta di vigilanza, per quelli compiuti in un istituto tecnico.

C) Norme generali per tutti i concorrenti.

40. — I candidati ai concorsi di cui sopra, siano essi marescialli o ufficiali subalterni di complemento, riceveranno le comunicazioni relative alla loro ammissione ai corsi di abilitazione rispettivamente pel tramite dei comandi di corpo d'Armata e delle RR. truppe delle colonie.

Gli ammessi dovranno presentarsi il 15 ottobre all'Accademia predetta, alla quale saranno trasferiti effettivi sotto la data del giorno precedente, soddisfatti a tutto detto giorno.

41. — I marescialli ordinari ammessi ai corsi speciali conserveranno il grado e il trattamento ad esso inerente.

42. — I nomi di tutti i candidati ammessi saranno pubblicati nel *giornale militare*.

43. — Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione all'Accademia talun maresciallo tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di non essere più meritevole di ottenere la suddetta ammissione, il comandante del corpo convocherà la commissione di avanzamento perchè esprima il suo parere sull'opportunità di cancellarlo dall'elenco dei proposti e darà poi sollecita comunicazione di tale parere pel tramite gerarchico al Ministero (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari) con una circostanziata relazione.

44. — Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare definitivamente dalla Accademia quei marescialli allievi, qualunque sia la loro provenienza, che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

Non è consentita ai marescialli allievi, qualunque sia la loro provenienza, la ripetizione del corso.

45. — In occasione dell'ammissione dei candidati che rivestono le qualità di maresciallo al corso di abilitazione, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) dei nuovi ammessi debbono essere trasmessi al comando dell'Accademia di Modena, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari, ove non siano in buono stato, debbono essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. esercito;

c) i detti fogli matricolari debbono anche contenere la variazione relativa all'ammissione nell'Accademia, e cioè la seguente: « Tale nella R. Accademia di fanteria e cavalleria in Modena per frequentare il corso di abilitazione di cui all'art. 45 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037 per la nomina a ufficiale in S. P. E. »;

d) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono essere trasmessi al comando dell'Accademia di Modena non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo compiuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve essere quella del giorno antecedente a quello stabilito per l'ammissione all'Accademia.

46. — I comandi di corpo e delle RR. truppe delle colonie disporranno che alla presente circolare sia data la più ampia diffusione rispettivamente fra i dipendenti marescialli ordinari e gli ufficiali subalterni di complemento.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO A
(alla circolare 282 *giornale militare* 1929)

Programma per gli esami di ammissione dei marescialli ordinari ai corsi di abilitazione presso la R. Accademia di Modena, per la nomina a sottotenente in servizio permanente.

Lingua italiana.

Prova scritta:

Relazione su di un argomento familiare al candidato (durata della prova 4 ore).

Non dovrà mai essere una esercitazione retorica su cose che il candidato possa non conoscere o non abbia vissuto. Il candidato potrà anche essere invitato a rispondere ad una lettera che venga dettata, o a stendere una domanda di cui gli sarà indicato il fine.

Storia.

Conversazione (25 minuti) intesa ad accertare la conoscenza dei seguenti argomenti:

1. Le condizioni generali dell'Europa alla vigilia della rivoluzione francese. Cenno sulla rivoluzione francese. Napoleone e la sua opera politica e militare.

2. La situazione in Europa dopo il trattato di Vienna (1815) Cenno riassuntivo dei principali avvenimenti europei dal 1815 al 1870.

3. Il Risorgimento italiano: i moti rivoluzionari dal 1815 al 1848 La prima guerra per l'indipendenza italiana (1848-49).

4. L'Italia dal 1849 al 1861: Vittorio Emanuele II - Cavour - Garibaldi. La seconda guerra per l'indipendenza italiana (1859). Le annessioni: la proclamazione del Regno d'Italia.

5. L'Italia dal 1861 al 1870: la terza guerra per l'indipendenza italiana (1866). La soluzione della questione romana.

6. L'Europa, con particolare riguardo all'Italia, dal 1870 al 1914. Cenno sulle nostre guerre coloniali.

7. La guerra mondiale: cause essenziali e cause occasionali. Riassunto delle principali vicende politiche e militari, anteriori all'intervento dell'Italia.

8. L'intervento dell'Italia nella grande guerra. Cenno sulle operazioni nel 1915, 16, 17 con particolare riguardo al teatro d'operazione italiano.

9. Le operazioni nel 1918: la battaglia dall'Astico al mare e quella di Vittorio Veneto. L'intervento italiano in Albania, in Macedonia e in Francia.

10. L'attuale assetto politico dell'Europa: i vari Stati europei. Le principali invenzioni dell'epoca contemporanea e la loro applicazione ai fini militari.

Geografia.

L'esame orale (25 minuti) verterà sui seguenti argomenti:

1. Nozioni elementari di geografia (astronomica, fisica, antropica). Sguardo generale alla configurazione della superficie terracquea.

2. Lettura e costruzione elementare di carte geografiche e topografiche.

3. L'Europa: superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali. Gli Stati d'Europa: popolazioni, governi, religioni, coltivazioni, industrie, commerci, cultura, città principali, vie di comunicazione, colonie.

4. L'Italia in particolare: confini, superficie, coste, orografia, idrografia, clima, coltivazioni, industrie, commerci, importazione ed esportazione. Popolazione. Religione. Governo. Amministrazione. Esercito e marina militare. Aviazione. Istruzione.

Regioni: costumanze, ricchezze naturali, condizioni economiche, città principali di ciascuna di esse. Le grandi opere pubbliche dell'Italia moderna. Vie di comunicazione.

Colonie. Emigrazione.

5. I continenti extra europei limitatamente alle loro principali caratteristiche fisiche, alle ricchezze naturali, alle divisioni politiche e agli ordinamenti degli Stati. Terre polari.

6. Relazione di letture geografiche riferentisi agli argomenti del programma.

Matematica.

Prova orale: (25 minuti) interrogazioni ed esercizi sulla seguente materia:

A) Aritmetica:

1. Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi;

2. Potenze di numeri interi; calcolo con esse;

3. Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi. Numeri primi;

4. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi;

5. Le quattro operazioni fondamentali sui numeri frazionari;

6. Numeri decimali;

7. Sistema metrico decimale. Numeri complessi;

8. Proporzioni numeriche. Regola per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altri.

B) Geometria:

1. Rette, semirette, piani, semipiani, angoli.

2. Rette perpendicolari, rette parallele.

3. Poligoni in particolare; triangoli, trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati. Loro principali proprietà.

4. Uso della riga, della squadra e del compasso. Problemi grafici fondamentali.

5. Misura dei segmenti, degli angoli, degli archi. Uso della riga graduata e del rapportatore.

6. Regole pratiche per la misura della superficie dei poligoni, della lunghezza della circonferenza, della superficie del cerchio.

7. Retta e piano perpendicolari. Piani perpendicolari. Piani e rette parallele.

8. Prisma, parallelepipedo, piramide, cilindro, cono e sfera.

Scienze naturali.

L'esame consisterà in una conversazione (25 minuti) con esempi tratti dalle cose e dai fenomeni più comuni, per assicurarsi che i candidati sappiano rendersi conto sommariamente dei fenomeni stessi. La materia d'esame è la seguente:

1. Caratteri chimici e fisici dei corpi. Solidi, liquidi, e gaz. Corpi semplici e composti. L'aria, l'acqua, combustione, soluzione. I vari stati dell'acqua. La neve, il ghiaccio. Evaporazione, ebollizione. Il vapore acqueo atmosferico e la circolazione dell'acqua sulla nostra terra.

Il calore, la temperatura, il termometro. Pressione del vapore e macchine a vapore. Il peso dei corpi, la pressione dell'aria, il barometro. Suoni e rumori, gli strumenti musicali. La luce, lo spettro solare, i colori. Specchi e lenti. L'elettricità, la corrente elettrica, la luce elettrica, i motori elettrici.

2. Gli esseri viventi; come si distinguono dai corpi bruti. Organi e funzioni. Le principali funzioni di un essere vivente. Perchè dobbiamo mangiare e che cosa dobbiamo mangiare. Gli alimenti e la nutrizione.

Come vivono e come si nutrono le piante verdi. Estrazione delle sostanze organiche dai corpi minerali.

Come si nutrono gli animali erbivori, carnivori e parassiti. Principali differenze tra l'apparato digerente di un erbivoro e quello di un carnivoro; la dentatura, la lingua, le ghiandole salivari, lo stomaco, l'intestino, gli escrementi. Confronto, per esempio, fra il bue ed il cane.

3. La respirazione, gli organi respiratori.

Respirazione acquatica e respirazione aerea: Come respiriamo, come respirano i pesci. Come si dimostra che senza ossigeno la vita non può continuare. Confronto fra la respirazione e una fiamma che brucia. La respirazione intima dei tessuti, i processi di ossidazione; come essi siano fonte del calore animale e della energia meccanica. La circolazione del sangue, sua funzione nutritiva e respiratoria. Il sangue, il cuore, i vasi sanguigni.

4. Come ci muoviamo; lo scheletro, i muscoli e il sistema nervoso. Movimenti volontari e involontari. Funzione del cervello e del midollo spinale.

5. I nostri organi di senso; a che servono. Il naso, l'occhio, l'orecchio, la lingua.

6. Il tatto e gli altri sensi cutanei. Come ci reggiamo in piedi e come regoliamo i nostri movimenti.

7. I principali tipi di animali e i loro caratteri.

8. Come è fatta una pianta. Fusto, radici, foglie, fiori, semi e frutti.

9. Piante con fiori e piante senza fiori. Piante verdi e piante senza clorofilla. Piante utili per i loro prodotti alimentari, per i loro prodotti industriali e medicinali. Piante venefiche. Piante ornamentali.

10. Relazione tra le piante e gli animali e fra i vari esseri viventi in generale.

11. Cenni sul sistema solare. Movimenti della terra e loro conseguenze.

ALLEGATO B.
alla circolare 282 *giornale militare* 1929.
(per i marescialli ordinari)

SPECCHIO INDIVIDUALE
di proposta e dei risultati del concorso

del maresciallo ordinario (1) .....
appartenente al (2) .....
per l'ammissione al corso di abilitazione nella R. Accademia di Modena, per l'anno scolastico 1929-1930 .....

(1) Cognome e nome.
(2) Corpo al quale il maresciallo appartiene.
(3) Indicazione dell'arma o corpo cui il maresciallo aspira.

Mesi di anzianità nel grado di maresciallo ordinario al 15 ottobre 1929	A) Deliberazione della Commiss. d'avanzamento	B) Risultato degli esami di concorso				
	Punto di merito per le qualità militari	Lingua italiana	Storia	Geografia	Matematica	Scienze naturali
		esperimento scritto	Prove orali			
		Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti
1	2	3	4	5	6	7

Il Comandante del (3) .....

.....

(1) Dopo il computo complessivo dei mesi di anzianità, la rimanente frazione di mese pari
(2) S'intende il numero dei concorrenti per l'ammissione al corso di ciascuna arma o corpo.
(3) Indicare il corpo.

	C) Media definitiva in punti di merito e classificazione				
Punto medio di esame - (somma dei singoli punti divisa per 5)	Somma delle colonne n. 2 e 8 divisa per 2	Prodotto dei mesi di anzianità (colonna n. 1) per 0,05	TOTALE (media definitiva: colonna 9+10)	Numero di classificazione sul totale dei concorrenti (2)	*Annotazioni*
8	9	10	11	12	13

Il Comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria

.....

superiore a 15 giorni si calcola per intero, mentre la frazione inferiore è trascurata.

ALLEGATO C
alla circ. 282 *giornale militare* 1929.
(per i subalterni in servizio alle colonie)

Specchio individuale di proposta del .....
(Grado - arma o corpo

..... aspirante all'ammissione ai corsi di
casato e nome)

abilitazione presso la R. Accademia di Modena, per l'anno scolastico 1929-30, a sensi della circ. 282 del *giornale militare* 1929.

Giudizi	Spazio riservato alle autorità giudicanti	Punti di merito (da assegnarsi ai soli candidati dichiarati meritevoli dell'ammissione). Punti parziali (n. 33 circ. 282 *gior. mil.* 1929) a) | b) | c) | d)	Totale
Giudizio di 1° grado — 1ª autorità giudicante	Giudico l'ufficiale..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'Accademia di Modena (1). Data..... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado		
Giudizio di 1° grado — 2ª autorità giudicante	Giudico l'ufficiale..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'Accademia di Modena (1). Data..... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado		
Giudizio di 2° grado	Giudico l'ufficiale ..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'Accademia di Modena (1). Data..... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado		
Giudizio di 3° grado (decisivo)	Giudico l'ufficiale..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'Accademia di Modena (1). Data..... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado		

(1) Quando l'ufficiale sia ritenuto meritevole la frase verrà completata con la seguente dicitura «con la classifica di cui contro»; in caso contrario si esporranno brevemente i motivi dell'esclusione e si adotterà la dicitura: «eppertanto mi astengo dal fissare il punto di merito»

ALLEGATO D
(alla circolare 282 *giornale militare* 1929)

Elenco dei titoli di studio in base ai quali dovrà effettuarsi la valutazione del requisito di cultura, a sensi del n. 35 della circolare 282 giornale militare 1929.

Ammissione al penultimo corso della Regia accademia navale di Livorno;

ammissione all'ultimo corso del liceo classico o scientifico o degli istituti tecnici superiori;

ammissione all'ultimo corso dei Regi istituti industriali e commerciali;

diploma di abilitazione magistrale o titolo corrispondente del vecchio ordinamento;

diploma di licenza della Regia scuola di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania e della scuola pratica di agricoltura e corso superiore di Voghera;

diploma di licenza dei seguenti istituti industriali speciali:

Torino: Regio istituto nazionale per le industrie del cuoio;

Intra: Regio istituto professionale « Lorenzo Cobianchi »;

Biella: Regio istituto professionale « Quintino Sella »;

Como: Regia scuola di setificio;

Napoli: Regio istituto nazionale per le industrie tessili;

Prato: Regia scuola professionale di tessitura e tintoria;

Milano: Istituto industriale « Giacomo Feltrinelli »;

certificato di ammissione al Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

certificato di ammissione al Regio istituto orientale di Napoli;

licenza della Regia scuola mineraria di Caltanissetta;

licenza dell'Istituto coloniale di Firenze;

diploma dell'Istituto per le industrie chimiche di Torino;

diploma di perito-agrario conseguito nelle Regie scuole agrarie medie;

licenza dell'Istituto industriale edile di Milano (già scuola per costruttori edili);

licenza dell'Istituto professionale Moretto di Brescia;

licenza della scuola pubblica di commercio di Bolzano;

diploma dei corsi di biologia applicata presso la Regia stazione bacologica di Padova;

licenza della Regia scuola commerciale di Gorizia;

licenza della scuola commerciale annessa al Regio istituto commerciale di Trento;

diploma di licenza della scuola commerciale annessa al Regio istituto commerciale di Ancona;

diploma di licenza (computisteria commerciale) della scuola media biennale di commercio di Rovereto;

diploma di licenza (computisteria commerciale) conseguito presso scuole commerciali Regie o pareggiate;

licenza della Regia scuola industriale di Belluno (sezione edile);

licenza della Regia scuola industriale di Verona;

diploma di gelsicoltura e bachicoltura presso la Regia stazione bacologica di Ascoli Piceno;

diploma del Regio liceo artistico presso l'accademia di belle arti di Torino;

diploma del Regio liceo artistico presso l'accademia di belle arti di Palermo.

N. 283. — SCUOLE MILITARI — **Ammissione di sottufficiali al 1° anno dei corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma, presso la scuola centrale di educazione fisica.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 7 maggio 1929 - Anno VII.

1. — Per il prossimo anno scolastico 1929-30 è indetto un concorso per l'ammissione di 20 sottufficiali del R. Esercito al 1° anno di corso di abilitazione per la nomina a sottotetente maestro di scherma.

Peraltro nell'intendimento di assicurare la effettiva presenza al corso di un numero di allievi pari al numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi a frequentare il periodo di esperimento di cui al successivo n. 23, in qualità di aspiranti allievi, anche i 15 sottufficiali, classificati nelle graduatorie da formarsi con i criteri appresso specificati, dopo i primi 20.

Tali 15 sottufficiali verranno a sostituire nell'ordine risultante dalla graduatoria medesima, quelli che eventualmente, entro il predetto periodo di esperimento, venissero a cessare dal corso per qualsiasi motivo. Alla fine del periodo di esperimento, tanto gli aspiranti allievi non ritenuti idonei a continuare il corso, o che comunque ne vengano a cessare, quanto quelli che non siano stati chiamati a sostituire i vincitori dimessi dal corso, verranno fatti rientrare ai propri corpi.

2. — Il corso, che si svolgerà presso la sezione magistrale di scherma della scuola centrale di educazione fisica in Roma, avrà inizio il 1° ottobre e avrà la durata di 3 anni. Compiuto con successo il predetto corso, i sottufficiali allievi conseguiranno il diploma di maestro di scherma, e acquisteranno diritto alla nomina a sottotenente maestro di scherma dal giorno successivo a quello in cui si verificano vacanze nel ruolo di detti ufficiali. Tale giorno sarà ad essi assegnato come data di anzianità assoluta.

Requisiti per le ammissioni.

3. — Possono prendere parte al concorso i sottufficiali del R. Esercito in effettivo servizio, che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) non superino il 24° anno di età al 31 dicembre 1929;

b) abbiano non meno di due anni di anzianità da sottufficiale al 1° ottobre 1929, tenendo presenti per il computo dell'anzianità, le norme di cui al successivo n. 6;

c) soddisfino ai requisiti fisici di cui alla lettera *b*) del n. 10;

d) siano, dalle competenti commissioni di avanzamento, ritenuti meritevoli, per qualità morali, intellettuali, di cultura e di carattere, di aspirare al grado di ufficiale;

e) posseggano uno dei titoli di studio elencati al numero seguente, conseguiti secondo le leggi generali dell'istruzione pubblica.

I sottufficiali che non siano in possesso di uno di tali titoli di studio, possono ugualmente partecipare al concorso, ma dovranno sostenere apposite prove di esame a sensi del successivo n. 15.

I concorrenti dovranno obbligarsi, con dichiarazione scritta, a rimanere in servizio, dopo conseguito il diploma di maestro di scherma, per un periodo di quattro anni, a partire dalla data del conseguimento del diploma stesso.

4. — Per partecipare al concorso *con dispensa dai relativi esami* occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

certificato di ammissione alla 1ª classe del liceo classico;

licenza ginnasiale del vecchio ordinamento;

certificato di ammissione alla 1ª classe del liceo scientifico;

certificato di ammissione alla 1ª classe del corso superiore di istituto tecnico;

certificato di ammissione alla 1ª classe del corso superiore di istituto magistrale;

licenza complementare;

licenza tecnica del vecchio ordinamento.

5. — I sottufficiali che non siano in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 4, verranno ammessi a sostenere gli esami di concorso soltanto nel caso che rimangano posti scoperti dopo effettuata l'ammissione dei concorrenti provvisti di titolo di studio.

6. — Nell'anzianità dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari e riammessi in servizio nella qualità di sergenti, va computato il tempo passato effettivamente sotto le armi, sia come ufficiale sia come sottufficiale. Non potrà essere invece computato in verun caso:

a) il tempo passato in congedo;

b) il tempo passato in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, e precisamente tutto quello decorso dalla data d'invio in licenza sino alla data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento;

c) quello trascorso fra la data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento e la presentazione al corpo per intraprendere il servizio di prima nomina;

d) quello, infine, trascorso fra la presentazione della dichiarazione di rinuncia alla nomina ad ufficiale di complemento o della domanda di rinuncia al grado (se fatta mentre l'ufficiale trovasi in congedo) e l'effettiva riammissione in servizio in qualità di sottufficiale.

7. — Non possono prendere parte al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o che vi abbiano rinunciato.

Modalità per l'ammissione al concorso.

8. — Il sottufficiale che aspiri a partecipare al concorso inoltrerà domanda, in carta bollata da L. 2, al proprio comandante di corpo entro il 15 *giugno p. v.*

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda:

a) documento comprovante il possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 4, salvo quanto è prescritto all'ultimo comma del presente n. 8. Tale documento consisterà in apposito certificato redatto su carta bollata da L. 2, rilasciato e firmato dal capo dell'istituto (governativo o pareggiato) presso cui il concorrente ha seguito i corsi o sostenuto gli esami, e contenente i punti riportati nelle singole materie.

Ai concorrenti che presentassero il documento di cui sopra, senza l'indicazione di voti riportati, sarà attribuita la votazione minima di idoneità agli effetti della preferenza di cui al successivo n. 13;

b) atto, su carta bollata da L. 3, mediante il quale il sottufficiale si impegni, a sensi dell'ultimo comma del precedente n. 3, a non chiedere la dispensa dal servizio per un periodo di 4 anni dalla data del conseguimento del diploma.

Nel caso che l'aspirante non possegga uno dei titoli di studio di cui al n. 4 dovrà unire alla domanda, oltre al documento di cui alla lettera *b*) del presente n. 8, una dichiarazione di non possedere alcuno dei titoli medesimi, dichiarandosi altresì pronto a sottoporsi agli esami di concorso.

9. — Alla domanda di partecipazione al concorso sarà unito un rapporto informativo redatto dal comandante della compagnia (o reparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o reparto corrispondente) nel quale rapporto sarà fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura e, in genere, delle qualità morali e militari possedute dal sottufficiale e sarà esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito sui doveri e sulle attribuzioni del proprio grado.

10. — Il comandante del corpo, dopo aver verificata la regolarità delle domande e dei rapporti indicati al numero precedente, convocherà la commissione d'avanzamento, la quale procede nel modo seguente:

a) verifica anzitutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni indicate alle lettere *a*), *b*), del n. 3, e che non debbano essere esclusi dal concorso per motivi previsti nel numero 7;

b) in relazione alla lettera *c*) del n. 3 dispone perchè gli aspiranti siano sottoposti ad apposita visita medica collegiale presso l'ospedale militare principale o secondario più vicino.

La commissione medica dovrà accertare che i candidati siano sani e robusti, di buona vista e di armoniche proporzioni delle membra, portando la sua speciale attenzione sull'integrità del sistema nervoso, del cuore, della vista e dell'udito, applicando le norme stabilite per gli ammittendi alle Accademie militari. Il relativo verbale di visita dovrà essere unito allo specchio individuale di proposta di cui al comma *c*) del n. 11. La commissione medica procederà anzitutto ad una votazione di idoneità, indi assegnerà a ciascun candidato un *punto di attitudine fisica* da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, da 10 a 20 per i dichiarati idonei. La media che ne risulterà verrà riportata nel suddetto verbale e successivamente iscritta a cura delle singole commissioni di avanzamento alla colonna 1 del menzionato specchio individuale di proposta.

I candidati non riconosciuti idonei in tale prima visita medica verranno senz'altro esclusi dal concorso; gli altri saranno in seguito sottoposti presso il comando della scuola centrale militare di educazione fisica, ad una seconda visita sanitaria il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile, giusta le norme di cui al successivo n. 22;

c) infine, tenendo conto del complesso delle qualità possedute dal sottufficiale, delibera se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se debba quindi essere accettata la sua domanda di partecipazione al concorso. In caso affermativo, tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare, i membri della Commissione procedono ad una votazione per stabilire i punti di merito da attribuirsi al candidato per le sue *qualità militari*. Tali punti saranno da 0 a 9 per i non meritevoli, da 10 a 20 per i meritevoli. La media che ne risulterà verrà iscritta alla colonna 2 del menzionato specchio di proposta.

11. — Gli aspiranti che abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione d'avanzamento saranno proposti senza limite di numero quali candidati al concorso.

A tale uopo i comandanti di corpo, pel tramite delle autorità gerarchiche, inoltreranno, entro il 20 *giugno p. v.*, ai comandi di corpo d'armata dai quali dipendono, i documenti appresso elencati:

a) un elenco nominativo dei sottufficiali che abbiano presentato domanda di essere ammessi al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei sottufficiali che non fossero proposti;

b) un elenco nominativo dei sottufficiali proposti per il concorso. Nella colonna annotazioni di detto elenco dovrà essere indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 4 o se dovrà sostenere gli appositi esami.

c) uno specchio individuale di proposta conforme al modello annesso alla presente circolare (allegato B), redatto in duplice copia per ognuno dei sottufficiali proposti e del quale dovrà essere compilata la prima parte (colonne 1 e 2) in conformità delle disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente n. 10.

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

copia del foglio matricolare (mod. 59) con allegata una dimostrazione indicante come sia stato eseguito il computo dell'anzianità di sottufficiale;

copia del foglio caratteristico (mod. F);

l'atto di cui alla lettera *b*) del precedente n. 8;

il documento comprovante il titolo di studio dal sottufficiale posseduto, oppure la dichiarazione di non possederne alcuno, conforme alle norme del predetto n. 8.

12. — Le autorità gerarchiche di cui al precedente numero, esaminata la regolarità degli atti, esprimeranno in foglio a parte il loro parere motivato sulle proposte di ammissione e sui giudizi di esclusione dal concorso, che trasmetteranno quindi ai rispettivi comandi di corpo d'armata entro il 30 *giugno p. v.*

I comandi di corpo d'armata esamineranno le proposte pervenute ed esprimeranno su ciascuna di esse, in foglio a

parte, il loro parere motivato. Disporranno quindi perchè per il 10 *luglio p. v.* siano trasmesse:

a) al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari), le proposte sulle quali taluna delle autorità gerarchiche si sia espressa sfavorevolmente;

b) al comando della scuola centrale di educazione fisica in Roma, le rimanenti proposte.

Il Ministero della guerra darà poi comunicazione delle determinazioni prese in merito alle proposte di cui alla lettera *a*) ai comandi di corpo d'armata interessati ed al comando della scuola centrale di educazione fisica, alla quale trasmetterà gli atti relativi al concorrente in caso di determinazione favorevole.

Graduatoria provvisoria dei candidati.

13. — Il comando della scuola centrale di educazione fisica, ricevute le domande degli aspiranti, procederà anzitutto ad una *graduatoria provvisoria* dei candidati in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 4; indi, per i concorrenti sprovvisti di titolo di studio, compilerà l'elenco di cui all'ultimo comma del successivo n. 14.

Detta graduatoria provvisoria sarà formata in base alla media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun sottufficiale per l'*attitudine fisica* e per le *qualità militari* di cui alle lettere *b*) e *c*) del n. 10. A parità, si avrà riguardo alla media aritmetica dei voti riportati nelle singole materie (esclusi quelli di educazione fisica e condotta) del titolo di studio posseduto, qualunque esso sia, purchè compreso fra quelli elencati al n. 4. A parità anche di media desunta dal titolo di studio avrà la precedenza il grado.

La *graduatoria definitiva* verrà compilata in seguito, in base ai criteri di cui al successivo n. 23.

14. — Il risultato della graduatoria provvisoria di cui al precedente n. 13 sarà trasmesso entro il 15 *agosto p. v.* al Ministero per l'approvazione, mediante l'invio di un elenco nominativo dimostrante il risultato ottenuto dai concorrenti. Tale elenco dovrà contenere i dati di cui alle parti A e B dello specchio individuale annesso alla presente, ed i candidati vi saranno iscritti per ordine di graduatoria. Al-

l'elenco dovrà essere allegata, per ciascun sottufficiale, una copia dello specchio individuale, debitamente completata. Le ammissioni si effettueranno secondo l'ordine risultante dalla suddetta graduatoria, sino a ricoprire i posti messi a concorso.

Contemporaneamente il comando della scuola rimetterà al Ministero un elenco nominativo dei sottufficiali che debbono essere sottoposti all'esame scritto. Tale ultimo elenco dovrà contenere l'indicazione dell'arma e del corpo a cui ciascun sottufficiale appartiene, e quella del relativo corpo d'armata.

15. — Dopo che il Ministero avrà appprovato la graduatoria dei concorrenti forniti di titoli di studio, nel caso che rimangano posti disponibili, saranno ammessi a sostenere gli esami gli aspiranti non forniti di uno dei titoli di studio elencati al n. 4. Le relative comunicazioni saranno fatte dal comando della scuola centrale di educazione fisica pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata.

Gli esami consistono in una prova scritta di lingua italiana e in quattro prove orali, rispettivamente di storia, geografia, matematica e scienze naturali, secondo i programmi che fanno seguito alla presente circolare (allegato A). L'esame scritto avrà luogo il 1° *settembre p. v.* dalle ore 9 in poi presso i rispettivi comandi di corpo d'armata; presso i comandi delle truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e presso il comando delle truppe dell'Egeo per i sottufficiali che si trovino in dette località.

I sottufficiali ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi su indicati il mattino del 31 agosto *p. v.* e saranno aggregati per la durata dell'esame, a un corpo designato dai comandi stessi. Il tema sarà dato dal Ministero.

16. — Una commissione nominata dal comandante del corpo d'armata e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, assisterà all'esame scritto e sorveglierà i candidati perchè, durante lo svolgimento del tema, non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

Qualora si verificassero infrazioni a tali prescrizioni, la commissione di vigilanza dovrà riferirne immediatamente al comando del corpo d'armata, il quale disporrà, se del caso, per l'annullamento del lavoro, e ne darà avviso al Ministero.

Allo scopo di ottenere la massima obbiettività nel giudizio sui lavori scritti dei candidati, saranno osservate le norme indicate nei numeri 23 e 24 della circolare 340 *giornale militare* 1922.

Al termine dell'esame, i comandi di corpo d'armata disporranno per la spedizione:

al comando della scuola centrale di educazione fisica in Roma, dei temi svolti dai candidati e del verbale redatto dalla commissione di vigilanza;

al comando del corpo d'armata di Roma, in busta suggellata e personale, della busta contenente la nota dei nomi dei concorrenti e i corrispondenti nomi di località.

17. — I temi svolti da tutti i candidati saranno esaminati presso la scuola centrale di educazione fisica da una commissione speciale nominata dal comandante delle scuole centrali militari, composta di tre membri scelti fra gli ufficiali delle Scuole centrali.

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di lingua italiana che fa seguito alla presente circolare, delibererà a maggioranza di voti circa l'idoneità di ogni concorrente, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (modello *alleg. B* annesso alla presente circolare).

18. — I sottufficiali dichiarati idonei nell'esame scritto saranno ammessi agli esami orali e ne riceveranno comunicazione dal comando della scuola centrale di educazione fisica pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata. Per i sottufficiali in servizio nelle colonie o nell'Egeo dette comunicazioni dovranno essere fatte telegraficamente.

Nel contempo il comando della predetta scuola invierà al Ministero (Divisione educazione fisica e scuole militari) un elenco nominativo dei sottufficiali sottoposti all'esame scritto, distinti in idonei e non idonei. Per ciascuno degli idonei o non idonei sarà indicato il risultato della votazione ed il punto di classificazione.

19. — Gli esami orali avranno luogo dal 15 *settembre p. v.*, presso la scuola centrale di educazione fisica. I sottufficiali ammessi ai detti esami saranno inviati, per il 14 settembre, alla sede della predetta scuola, dalla quale saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

E' in facoltà del comandante delle scuole centrali militari di stabilire eventualmente una sessione straordinaria di esami orali per i sottufficiali che per cause di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo rispetto alle date sopra stabilite.

20. — Gli esami orali saranno sostenuti innanzi a una commissione nominata dal comandante delle scuole centrali militari e presieduta dal comandante della scuola centrale di educazione fisica, composta complessivamente di sette membri compreso il presidente.

Tale commissione sarà ripartita in due sottocommissioni, composte ciascuna di due membri ed un presidente, e corrispondente ai seguenti gruppi di materie:

a) storia e geografia;

b) matematica e scienze naturali;

Per ciascuna materia le sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei. Le prove s'intenderanno superate solo dal sottufficiale che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Al termine degli esami, i sottufficiali saranno fatti rientrare ai propri corpi, ad eccezione dei sottufficiali provenienti dalle colonie o dall'Egeo risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nel territorio del corpo d'armata di Roma.

I punti di merito attribuiti nelle suddette prove saranno poi segnati, per cura della commissione, nell'apposite colonne dello specchio individuale (allegato B).

21. La *graduatoria provvisoria* di merito dei concorrenti risultati idonei negli esami sarà formata in base ai medesimi criteri elencati al n. 13, con l'avvertenza che a parità di media dei punti attribuiti a ciascun sottufficiale per *attitudine fisica* e per *qualità militari*, si avrà riguardo alla media aritmetica dei voti riportati nelle prove scritta ed orale.

Detta graduatoria determinerà l'ordine di successione delle ammissioni dei concorrenti di cui trattasi nel numero di posti rimasti disponibili dopo l'ammissione dei candidati forniti del titolo di studio e verrà trasmessa al Ministero per l'approvazione entro il 25 *settembre p. v.*, con modalità analoghe a quelle indicate al precedente n. 14.

Visita medica definitiva.

22. — Dopo che il Ministero avrà restituito approvate le graduatorie di cui ai numeri 13 e 21 il comando della scuola centrale di educazione fisica provvederà pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata, a fare avvertire i sottufficiali dichiarati idonei.

Detti sottufficiali dovranno presentarsi il 1° *ottobre p. v.* alla scuola centrale di educazione fisica (Farnesina) alla quale passeranno aggregati sotto la data del giorno precedente. All'atto della presentazione essi saranno sottoposti a una *visita medica definitiva.*

Tale visita sarà passata da una commissione nominata dal direttore di sanità militare del corpo d'armata di Roma, costituita da tre ufficiali superiori medici, di cui uno della scuola centrale di educazione fisica. Il risultato di essa sarà *definitivo* e *inappellabile.*

Periodo di esperimento - Graduatoria definitiva.

23. — Il periodo di esperimento di cui al n. 1 ha la durata di due mesi; esso ha lo scopo di comprovare l'attitudine alla scherma dei sottufficiali ammessi. Durante tale periodo i sottufficiali verranno sottoposti ad esami di *valutazione fisica*, atti a dare un concetto così del grado di robustezza organica come a mettere in evidenza la presenza di disturbi latenti delle varie funzioni e specialmente delle vie respiratorie, delle circolatorie e renali.

Al termine dell'esperimento, il maestro direttore tecnico, ed il dirigente del servizio sanitario, ciascuno per la parte di propria competenza, presenteranno al comando della scuola separati rapporti personali, sulle attitudini di ciascun sottufficiale a continuare il corso. In pari tempo sarà provveduto a classificare i sottufficiali nelle singole materie di insegnamento.

Per essere dichiarati idonei a proseguire il corso i sottufficiali dovranno aver riportato l'approvazione nelle singole materie d'insegnamento, nonchè i pareri favorevoli del maestro direttore tecnico e del dirigente il servizio sanitario.

Per gl'idonei il comando della scuola compilerà la *graduatoria definitiva* di ammissione al corso.

Per formare tale graduatoria verrà sommato il punto della graduatoria provvisoria di cui ai numeri 13 e 21 con la media aritmetica dei punti riportati nelle singole materie, durante il periodo di esperimento, e si dividerà il numero così ottenuto per 2. Il risultato costituirà il punto base per la graduatoria definitiva.

Per i sottufficiali comunque dichiarati non idonei saranno compilati appositi specchi motivati di proposte di rinvio al corpo, corredandoli delle relazioni di cui al comma 2° del presente numero.

La graduatoria definitiva e gli specchi di proposta di rinvio al corpo verranno trasmessi al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole), per l'approvazione.

I nomi dei sottufficiali ammessi a continuare il corso verranno pubblicati sul *giornale militare ufficiale*.

I sottufficiali aspiranti allievi non ritenuti idonei per qualsiasi motivo a continuare il corso e coloro che non siano stati chiamati a sostituire i sottufficiali vincitori dimessi dal corso stesso, saranno fatti rientrare al corpo.

24. — Al termine dei due mesi di esperimento, i sottufficiali ammessi definitivamente al corso saranno trasferiti effettivi alla scuola centrale di educazione fisica. I sottufficiali dei CC. RR. continueranno peraltro a rimanervi aggregati, passando effettivi alla legione territoriale di Roma.

25. — Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dalla sezione magistrale di scherma, in qualunque tempo, anche dopo il periodo di esperimento di cui al n. 23, quei sottufficiali allievi che per qualsiasi ragione non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina a sottotenente maestro di scherma, senza che gli incomba obbligo di specificare i motivi del provvedimento.

26. — Il risultato ottenuto in concorsi effettuatisi negli anni passati non è valido per il concorso di cui alla presente circolare, nè potrà essere dal concorrente invocato quale titolo per essere ammesso o preferito quest'anno al concorso.

27. — In occasione dell'ammissione definitiva dei sottufficiali al corso della sezione magistrale di scherma, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) degli ammessi saranno trasmessi in ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari ove non siano in buono stato dovranno essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. Esercito;

c) sui detti fogli matricolari sarà indicata la variazione relativa all'ammissione al corso, e cioè: « Tale alla scuola centrale di educazione fisica per frequentare il corso di abilitazione per la nomina a sottotenente maestro di scherma »;

d) i preavvisi di partenza modello 83 saranno trasmessi al comando della scuola di educazione fisica, non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo compiuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento alla scuola da iscriversi sul foglio matricolare verrà resa nota in occasione della pubblicazione sul giornale militare dei nomi dei sottufficiali ammessi al corso;

f) circa l'armamento degli ammessi, si richiama il disposto della circolare 163 *giornale militare* 1926, secondo il quale essi debbono essere inviati alla scuola disarmati.

I corpi cureranno altresì che gli oggetti di corredo e di equipaggiamento che i sottufficiali debbono avere all'atto dell'ammissione alla scuola, siano in ottimo stato d'uso, sostituendo quelli che non si trovassero in tali condizioni.

28. — I comandi di corpo disporranno che alla presente circolare sia data la necessaria diffusione fra i dipendenti sottufficiali.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO *A*.
(alla circolare 283 *giornale militare* 1929).

Programma per gli esami di ammissione alla Sezione magistrale di scherma.

Lingua italiana.

Prova scritta:

Relazione su di un argomento familiare al candidato (durata della prova 4 ore).

Non dovrà mai essere una esercitazione retorica su cose che il candidato possa non conoscere o non abbia vissuto. Il candidato potrà anche essere invitato a rispondere ad una lettera che venga dettata, o a stendere una domanda di cui gli sarà indicato il fine.

Storia.

Conversazione (25 minuti) intesa ad accertare la conoscenza dei seguenti argomenti:

1. Le condizioni generali dell'Europa alla vigilia della rivoluzione francese. Cenno sulla rivoluzione francese. Napoleone e la sua opera politica e militare.

2. La situazione in Europa dopo il trattato di Vienna (1815). Cenno riassuntivo dei principali avvenimenti europei dal 1815 al 1870.

3. Il Risorgimento italiano: i moti rivoluzionari dal 1815 al 1848. La prima guerra per l'indipendenza italiana (1848-49).

4. L'Italia dal 1849 al 1861: Vittorio Emanuele II - Cavour e Garibaldi. La seconda guerra per l'indipendenza italiana (1859). Le annessioni: la proclamazione del Regno d'Italia.

5. L'Italia dal 1861 al 1870: la terza guerra per l'indipendenza italiana (1866). La soluzione della questione romana.

6. L'Europa, con particolare riguardo all'Italia, dal 1870 al 1914. Cenno sulle nostre guerre coloniali.

7. La guerra mondiale: cause essenziali e cause occasionali. Riassunto delle principali vicende politiche e militari, anteriori all'intervento dell'Italia.

8. L'intervento dell'Italia nella grande guerra. Cenno sulle operazioni nel 1915, 16, 17 con particolare riguardo al teatro d'operazione italiano.

9. Le operazioni nel 1918: la battaglia dall'Astico al mare e quella di Vittorio Veneto. L'intervento italiano in Albania, in Macedonia e in Francia.

10. L'attuale assetto politico dell'Europa: i vari Stati europei. Le principali invenzioni dell'epoca contemporanea e la loro applicazione ai fini militari.

Geografia.

L'esame orale (25 minuti) verterà sui seguenti argomenti:

1. Nozioni elementari di geografia (astronomica, fisica, antropica). Sguardo generale alla configurazione della superficie terracquea.

2. Lettura e costruzione elementare di carte geografiche e topografiche.

3. L'Europa: superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali. Gli Stati d'Europa: popolazioni, governi, religioni, coltivazioni, industrie, commerci, cultura, città principali, vie di comunicazione, colonie.

4. L'Italia in particolare: confini, superficie, coste, orografia, idrografia, clima, coltivazioni, industrie, commerci, importazione ed esportazione. Popolazione. Religione. Governo. Amministrazione. Esercito e marina militare. Aviazione. Istruzione.
Regioni: costumanze, ricchezze naturali, condizioni economiche, città principali di ciascuna di esse. Le grandi opere pubbliche dell'Italia moderna. Vie di comunicazione.
Colonie. Emigrazione.

5. I continenti extra europei limitatamente alle loro principali caratteristiche fisiche, alle ricchezze naturali, alle divisioni politiche e agli ordinamenti degli Stati. Terre polari.

6. Relazione di letture geografiche riferentisi agli argomenti del programma.

Matematica.

Prova orale: (25 minuti) interrogazioni ed esercizi sulla seguente materia:

A) Aritmetica:

1. Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi;

2. Potenze di numeri interi; calcolo con esse;

3. Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi. Numeri primi;

4. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi;

5. Le quattro operazioni fondamentali sui numeri frazionari;

6. Numeri decimali;

7. Sistema metrico decimale. Numeri complessi;

8. Proporzioni numeriche. Regola per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altri.

B) Geometria:

1. Rette, semirette, piani, semipiani, angoli.

2. Rette perpendicolari, rette parallele.

3. Poligoni in particolare; triangoli, trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati. Loro principali proprietà.

4. Uso della riga, della squadra e del compasso. Problemi grafici fondamentali.

6. Misura del segmenti, degli angoli, degli archi. Uso della riga graduata e del rapportatore.

7. Regole pratiche per la misura della superficie dei poligoni, della lunghezza della circonferenza, della superficie del cerchio.

8. Retta e piano perpendicolare. Piani perpendicolari. Piani e rette parallele.

9. Prisma, parallelepipedo, piramide, cilindro, cono e sfera.

Scienze naturali.

L'esame consisterà in una conversazione (35 minuti) con esempi tratti dalle cose e dai fenomeni più comuni, per assicurarsi che i candidati sappiano rendersi conto sommariamente dei fenomeni stessi. La materia d'esame è la seguente:

1. Caratteri chimici e fisici dei corpi. Solidi, liquidi, e gaz. Corpi semplici e composti. L'aria, l'acqua, combustione, soluzione. I vari stati dell'acqua. La neve, il ghiaccio. Evaporazione, ebollizione. Il vapore acqueo atmosferico e la circolazione dell'acqua sulla nostra terra.

Il calore, la temperatura, il termometro. Pressione del vapore e macchine a vapore. Il peso dei corpi, la pressione dell'aria, il barometro. Suoni e rumori, gli strumenti musicali. La luce, lo spettro solare, i colori. Specchi e lenti. L'elettricità, la corrente elettrica, la luce elettrica, i motori elettrici.

2. Gli esseri viventi; come si distinguono dai corpi bruti. Organi e funzioni. Le principali funzioni di un essere vivente. Perchè dobbiamo mangiare e che cosa dobbiamo mangiare. Gli alimenti e la nutrizione.

Come vivono e come si nutrono le piante verdi. Estrazione delle sostanze organiche dai corpi minerali.

Come si nutrono gli animali erbivori, carnivori e parassiti. Principali differenze tra l'apparato digerente di un erbivoro e quello di un carnivoro; la dentatura, la lingua, le ghiandole salivari, lo stomaco, l'intestino, gli escrementi. Confronto, per esempio, fra il bue ed il cane.

3. La respirazione, gli organi respiratori.

Respirazione acquatica e respirazione aerea: Come respiriamo, come respirano i pesci. Come si dimostra che senza ossigeno la vita non può continuare. Confronto fra la respirazione e una fiamma che brucia. La respirazione intima dei tessuti, i processi di ossidazione; come essi siano fonte del calore animale e della energia meccanica. La circolazione del sangue, sua funzione nutritiva e respiratoria. Il sangue, il cuore, i vasi sanguigni.

4. Come ci moviamo; lo scheletro, i muscoli e il sistema nervoso. Movimenti volontari e involontari. Funzione del cervello e del midollo spinale.

5. I nostri organi di senso; a che servono. Il naso, l'occhio, l'orecchio, la lingua.

6. Il tatto e gli altri sensi cutanei. Come ci reggiamo in piedi e come regoliamo i nostri movimenti.

7. I principali tipi di animali e i loro caratteri.

8. Come è fatta una pianta. Fusto, radici, foglie, fiori, semi e frutti.

9. Piante con fiori e piante senza fiori. Piante verdi e piante senza clorofilla. Piante utili per i loro prodotti alimentari, per i loro prodotti industriali e medicinali. Piante venefiche. Piante ornamentali.

10. Relazione tra le piante e gli animali e fra i vari esseri viventi in generale.

11. Cenni sul sistema solare. Movimenti della terra e loro conseguenze.

Allegato B
alla circolare 283 *giornale militare* 1929.

SPECCHIO INDIVIDUALE

di proposta e dei risultati di concorso

del (1) . . . . . .

appartenente al (2) . . . . . .

per l'ammissione al 1° anno di corso di abilitazione della sezione magistrale di scherma.

(1) Grado, casato e nome.
(2) Corpo al quale il sottufficiale appartiene.

Segue alleg. 6 alla circ. 283 *giornale militare* 1929

A) Deliberazione della		Media da prendersi a base per la formazione della graduatoria provvisoria (colonne 1 + 2 diviso per 2)	*B*) Risultato degli esami di concorso						Numero di classificazione sul totale dei concorrenti (2)	*Annotazioni*
Commissione medica	Commissione di avanzamento		Lingua italiana	Storia	Geografia	Matematica	Scienze naturali	Punto medio di esame (somma dei singoli punti divisa per 5) (1)		
			esperim. scritto	Prove orali						
Punto di attitudine fisica	Punti di merito per le qualità militari		Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

IL COMANDANTE DEL (3)

IL COMANDANTE DELLA SCUOLA CENTRALE DI EDUCAZIONE FISICA

(1) Per i candidati in possesso del titolo di studio, verrà trascritta alla colonna 9 la media aritmetica dei voti riportati nelle singole materie (esclusi quelli di educazione fisica e condotta) e sulla colonna annotazioni, l'indicazione del titolo di studio posseduto. La predetta media dei voti costituirà titolo di preferenza a parità della media di cui a colonna 3.

(2) S'intende il numero dei concorrenti.

(3) Indicare il corpo.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. 30 — All'ESTERO, annue . . L. 60

Un fascicolo:
Nel REGNO, prezzo vario — All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato al Provveditorato Generale dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

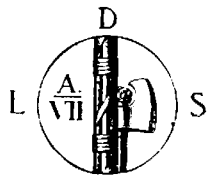
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(3399) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª — 1929 - ANNO VII — 17 MAGGIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 284 – **10 gennaio 1929** – Anno VII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 615 con il quale è approvato il nuovo statuto della « Fondazione dell'Arma dei Carabinieri Reali » . . . . . *Pag.* 1021

» **285 – 21 marzo 1929** – Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 680 – Modificazioni al regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina, approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2598 . . . . . » 1026

» **286 – 25 marzo 1929** – Anno VII — COLONIE. — R. decreto n. 676 – Avocazione al Ministero delle Colonie delle proposte di ricompense al valor militare per militari nazionali combattenti nelle colonie . . . . . » 1057

» **287 – 25 aprile 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 594 – Variazioni ai bilanci delle diverse Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1928-29 . . . . » 1060

LIBRERIA DELLO STATO

N. 288 – **25 aprile 1929** – Anno VII — AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 679 – Estensione ai fatti d'armi di Agheila sc Scerghia e di Guerat el Afie delle norme per le promozioni e i passaggi di ruolo per merito di guerra . . . . . *Pag.* 1062

» **289 – 25 aprile 1929** – Anno VII — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 674 – Modifica ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del R. Esercito. » 1063

» **290 – 16 maggio 1929** – Anno VII — RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 25 aprile 1929 n. 674. . . . . » 1066

» **291 – 8 maggio 1929** – Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Tariffe per le riparazioni da eseguirsi ai sottoindicati oggetti di corredo e di equipaggiamento. » 1070

» **292 – 9 maggio 1929** – Anno VII — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato aventi titolo alla esenzione dalle tasse postali. . . . . » 1082

» **293 – 16 maggio 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Statistica del personale alla data del 15 maggio 1929 – Anno VII . . . . . » 1110

» **294 – 16 maggio 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1929-30. . . . » 1112

» **295 – 16 maggio 1929** – Anno VII — AVANZAMENTO. — Corso d'istruzione per maggiori e capitani veterinari in A. R. Q., compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1929. » 1119

» **296 – 16 maggio 1929** – Anno VII — CONCORSI E GARE. — Commissario militare per le gare ippiche durante il 1929 . . . . . » 1119

» 297 - 16 maggio 1929 - Anno VII — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Firenze. . . . . *Pag.* 1119

» 298 - 16 maggio 1929 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Conto di costruzione delle giubbe di panno grigioverde, modello 1926, con bottoniera di frutto e mostrine per tutte le armi e corpi . . . . . » 1120

» 299 - 16 maggio 1929 - Anno VII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Ricompense al valor militare al Labaro del 1° reggimento bersaglieri . . . . . » 1129

Circolare N. 284. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 615 con il quale è approvato il nuovo statuto della « Fondazione dell'Arma dei Carabinieri Reali ».** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 gennaio 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 106, del 6 maggio 1929 — Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 71, col quale la « *Fondazione dell'arma dei carabinieri reali* », costituita col fondo di L. 185,916.71 e destinata a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma stessa, fu eretta in ente morale, e furono approvati lo statuto organico ed il regolamento di essa;

Visto il R. decreto 24 maggio 1926, n. 1073, col quale il capitale costitutivo della Fondazione fu elevato a L. 1,034,700 nominali e ne fu approvato il nuovo statuto;

Riconosciuta l'opportunità, fatta presente dal Comando generale dell'arma dei carabinieri reali in data 8 agosto 1928-VI, di apportare nuove modificazioni al detto statuto, allo scopo di rendere più efficace, in relazione alla ognor crescente consistenza patrimoniale della Fondazione, l'attività che essa svolge a favore dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'arma e delle loro famiglie;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo statuto della « *Fondazione dell'arma dei carabinieri reali* », composto di numero otto articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione dell'arma dei carabinieri reali ».

Art. 1.

Avrà il nome di « *Fondazione dell'arma dei carabinieri reali* » quella costituita, alla data del 1° luglio 1928, col capitale nominale di L. 1,402,200, derivante dall'investimento in titoli di consolidato 5 % della somma in numerario di L. 1,212,648.73, formata secondo quanto viene indicato nel successivo art. 2. Detto capitale è suscettibile di progressivi aumenti, conforme quanto viene specificato anche nel successivo art. 2.

La Fondazione è destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma per gli scopi specifici indicati negli articoli 4 e 5 e che si riassumono nel proposito di creare mediante premi un incentivo a forti azioni e di soccorrere con sussidi i militari dell'Arma e le loro famiglie nei casi meritevoli di considerazione.

Art. 2.

La somma in numerario di cui all'art. 1 è costituita come segue:

a) per L. 185,916.71 inizialmente raccolte per oblazioni volontarie di militari dell'Arma, di vari enti e di privati in occasione del primo centenario della creazione dell'Arma stessa;

b) per L. 574,723.49 per successive oblazioni;

c) per L. 452,008.53 importo degli utili degli spacci cooperativi legionali.

Oltre tale somma, alla data del 1° luglio 1928, fa parte del patrimonio della Fondazione la somma in numerario di L. 10,427.97 custodite presso la cassa della Legione allievi carabinieri reali di Roma, di cui L. 10,000 depositate in un libretto delle casse postali di risparmio, intestato al Comandante generale dell'arma e L. 427.97 in contanti.

I titoli del consolidato 5 % costituenti il capitale nominale della Fondazione saranno intestati alla Fondazione stessa e custoditi presso la cassa della Legione allievi carabinieri reali di Roma.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita annua del capitale di cui sopra.

La somma di L. 10,000, di cui al 2° comma del presente articolo, rimane a disposizione della commissione amministratrice di cui all'art. 3, per le erogazioni da farsi eventualmente in più della rendita disponibile, salvo successiva reintegrazione.

Il capitale costitutivo dell'ente sarà aumentato dalle oblazioni successivamente effettuate a favore della Fondazione; esse dovranno essere gradualmente investite in titoli di consolidato 5 %.

I nomi degli oblatori di somme non inferiori a L. 25 saranno inscritti nel libro dei benemeriti della Fondazione.

Art. 3.

La Fondazione ha sede in Roma presso il Comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

L'amministrazione di essa è affidata ad una commissione amministratrice, composta:

a) del Comandante generale dell'arma, *presidente;*

b) del generale di divisione comandante in 2ª dell'arma;

c) del generale di divisione addetto al Comando generale dell'arma;

d) di un generale di brigata dell'arma in S. P. E., residente in Roma;

e) del colonnello comandante della legione allievi CC. RR. di Roma;

f) di un ufficiale dei carabinieri reali in S. P. E., residente in Roma, *segretario* (con voto consultivo).

I membri di cui alle lettere *d*) ed *f*) sono nominati dal Ministero della guerra, su designazione del Comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

Art. 4.

I premi di cui al precedente articolo 1 saranno concessi una volta tanto a quei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma che durante l'anno finanziario siano stati decorati di medaglia al valor militare o civile o di marina o aeronautico o che si siano distinti per un complesso di segnalate operazioni di servizio.

La misura dei premi da concedersi ai sottufficiali e militari di truppa decorati, durante l'anno finanziario, di medaglia al valor militare o civile o di marina o aeronautico sarà la seguente: per medaglia d'oro L. 300, per medaglia d'argento L. 100, per medaglia di bronzo L. 50.

La misura del premio da concedersi ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma distintisi per un complesso di segnalate operazioni di servizio verrà stabilita di volta in volta dalla commissione amministratrice di cui al precedente articolo 3.

Art. 5.

I sussidi saranno accordati ai sottufficiali o ai militari di truppa dell'Arma inabilitati, alle vedove, agli orfani, ed eccezionalmente anche ai genitori in condizioni di bisogno dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma defunti, nonchè ai fratelli minorenni quando il defunto fosse stato il loro unico o principale sostegno.

Potrà essere concessa una sovvenzione una volta tanto ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma e alle loro famiglie superstiti, anche in altre particolari circostanze meritevoli di speciali riguardi, quando la disponibilità della rendita lo consenta.

Per la vedova si richiede la inesistenza di separazione legale per sua colpa. Nella concessione di detti sussidi dovrà essere data la precedenza ai militari inabili per cause di servizio, alle famiglie, ai genitori e ai fratelli dei militari deceduti per le stesse cause.

Art. 6.

L'assegnazione dei premi e dei sussidi è fatta dalla commissione amministratrice di cui al precedente art. 3, su proposta dei comandi di legione o su domanda degli interessati. Può essere promossa d'ufficio dal Comandante generale dell'arma.

Le proposte dei premi dovranno pervenire al Comando generale, per il tramite dei comandi di legione, annualmente, nella prima quindicina di giugno.

La commissione amministratrice delibera in ordine all'erogazione delle rendite della Fondazione e decide in genere su tutti gli affari che interessano la Fondazione stessa.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza: in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le decisioni della commissione stessa sono considerate valide allorquando siano state adottate con l'intervento di almeno tre membri con diritto a voto deliberativo.

Il presidente della commissione amministratrice rappresenta la Fondazione in giudizio.

Il presidente della commissione amministratrice impersona la Fondazione nell'assolvimento dei suoi compiti specie per quanto si riferisce ai rapporti di essa coi terzi. Egli dirige e sottoscrive la corrispondenza ufficiale, cura in generale il buon andamento dell'ente e prende, nei casi di urgenza, i provvedimenti conservativi informandone poi la commissione.

Nei casi da lui medesimo giudicati urgenti il presidente della commissione ha facoltà di far luogo senz'altro alla concessione dei sussidi, salvo a informare la commissione nella prima adunanza.

Art. 7.

La commissione amministratrice viene convocata dal Comandante generale o dal comandante in 2ª dell'Arma in adunanze ordinarie entro il mese di luglio di ogni anno per l'assegnazione dei premi e per la concessione dei sussidi; ed entro il successivo mese di dicembre per l'approvazione del conto consuntivo dell'ente.

Saranno tenute adunanze straordinarie ogni qualvolta occorra decidere su materie importanti ed urgenti a giudizio del presidente.

Art. 8.

Il conto annuale della gestione dovrà essere comunicato al Ministero della guerra e sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* dell'arma.

Nello stesso bollettino saranno mensilmente pubblicate le offerte di qualsiasi entità fatte da enti vari, da ufficiali e da privati e quelle dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma, raggruppate per compagnia.

Roma, li 10 gennaio 1929 - Anno VII

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 285. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 680 - Modificazioni al regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina, approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2598.** — (Gabinetto) — 21 marzo 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 112, del 14 maggio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 gennaio 1928, n. 93, ed il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, che modificano il testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e la Regia marina;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli, per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2598, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il 1° comma dell'art. 1 è modificato come segue:

« Possono essere requisiti per i bisogni del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica i seguenti capi: ».

Art. 3.

Il penultimo comma dell'art. 5 è modificato come segue:

« I proprietari dei varî capi di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno parimenti denunziare qualsiasi mutamento di residenza; però le denunzie relative ai capi di cui sono in possesso dovranno essere fatte solo quando le avvenute variazioni portino aumento o diminuzione nel numero di quelli idonei al servizio del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, aventi le caratteristiche essenziali specificate dall'art. 1 del regolamento, e come tali da iscriversi sullo schedario o registro del Comune ».

Art. 4.

Il titolo IV e l'art. 7 sono modificati come segue:

« *Titolo IV.* — Ruoli tenuti presso gli uffici del pubblico registro automobilistico ».

Art. 7.

« Per gli effetti dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito, la Regia marina e la Regia aeronautica, gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico (P.R.A.) sono incaricati di tenere al corrente uno schedario nel quale debbono essere iscritti tutti gli autoveicoli senza guide di rotaie, carri rimorchio, natanti a motore e le macchine stradali aventi dimora abituale nel territorio della Provincia.

Si ritiene esservi dimora abituale quando il mezzo debba rimanere nella Provincia più di tre mesi.

I tipi di schede da usarsi corrispondono alle seguenti categorie di mezzi:

1) autovetture;

2) autobus;

3) autocarri;

4) trattrici stradali;

5) macchine stradali;

6) rimorchi;

7) motocicli;

8) trattrici agricole;

9) natanti a motore di lago, laguna e fiume.

Nelle schede debbono essere trascritte tutte le indicazioni specificate nelle schede di denunzia mod. 6.

Per ogni capo da iscriversi nello schedario viene compilata una scheda in duplice esemplare conforme al mod. n. 4.

Dei due esemplari della scheda, uno è inviato alla direzione generale del Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.) presso la quale è istituito uno schedario centrale, l'altro è tenuto dall'ufficio del P.R.A. con le norme stabilite per la custodia, rinnovazione ed eliminazione.

Gli uffici del P.R.A. debbono inoltre tenere al corrente una rubrica alfabetica nella quale vengano numericamente indicati gli autoveicoli, carri rimorchio, trattrici, natanti a motore, appartenenti ad uno stesso proprietario, comunque precettati dall'autorità militare ».

Art. 5.

L'art. 8 è così modificato:

« Le disposizioni di cui al precedente art. 4 sono applicabili anche agli schedari e ai registri degli autoveicoli, carri rimorchio o natanti a motore.

Però delle due copie di verbale redatto dai commissari o dai delegati dell'autorità militare, una è rilasciata all'ufficio P.R.A. e l'altra è trasmessa dal comando del corpo di armata territoriale e dal comando militare dell'isola al Ministero delle finanze per i provvedimenti di cui agli articoli 118 e 119 del presente regolamento ».

Art. 6.

L'art. 9 è modificato come segue:

« I proprietari di autoveicoli, macchine stradali, carri rimorchio, natanti a motore, debbono fare le denunzie volute dall'art. 4 del testo unico, ai competenti uffici del P.R.A. Le denunzie, redatte in duplice esemplare, conterranno tutte le indicazioni specificate negli appositi mod. 6 e saranno annotate nel registro progressivo istituito presso i medesimi uffici.

Un esemplare è restituito al denunziante con la dichiarazione dell'avvenuta presentazione.

Gli stampati relativi sono somministrati ai proprietari dagli uffici del P.R.A.

Analoghe denunzie debbono esser fatte per qualsiasi mutamento di dimora dei proprietari e dei capi.

Le denunzie debbono aver luogo entro trenta giorni dalla variazione e possono esser fatte contestualmente a quelle a cui sia eventualmente tenuto il proprietario, in virtù delle disposizioni riguardanti il P.R.A.

Invece delle denunzie suddette i fabbricanti, i loro rappresentanti ed agenti di vendita ed in genere i commercianti di autoveicoli e di natanti a motore di lago, di fiume e di laguna, per i capi non ancora immatricolati da essi posseduti o tenuti in consegna, debbono compilare al 1° di ciascun trimestre e presentare al competente ufficio del pubblico registro automobilistico un elenco in duplice esemplare per ciascuna delle categorie di autoveicoli e di natante a motore di cui al n. 7.

Il funzionario incaricato della tenuta del pubblico registro automobilistico annota nel registro progressivo la presentazione degli elenchi; restituisce un esemplare al denunziante e conserva l'altro esemplare in appositi fascicoli ad integrazione dello schedario ».

Art. 7.

L'art. 10 è modificato come segue:

« Per cura dell'ufficio del P.R.A. debbono essere comunicate il 1° e il 16 di ciascun mese ai comandi di corpo d'armata territoriali ed ai comandi militari delle isole le denunzie, di cui all'articolo precedente, ricevute nella quindicina, se si riferiscono a capi comunque precettati (Parte 2ª, mod. 7) ».

Art. 8.

L'art. 34 è modificato come segue:

« La rivista generale o parziale dei veicoli a trazione meccanica deve essere preannunziata agli uffici comunali ed all'ufficio del P.R.A. dai comandi di corpo d'armata e dai comandi militari delle isole almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni.

« L'ordine di rivista generale è reso di pubblica ragione mediante manifesto da affiggersi per cura dei capi delle amministrazioni comunali in tutti i capoluoghi dei comuni.

« La rivista parziale è invece, di massima, indetta con un semplice avviso personale; può essere però resa di pubblica ragione mediante manifesto.

« I preavvisi personali mod. 8-C sono compilati dall'ufficio del P.R.A. sulla base delle indicazioni date dai comandi di corpo d'armata e comandi militari delle isole. I preavvisi personali vengono dall'ufficio del P.R.A. trasmessi ai suddetti comandi che provvedono alla consegna ai proprietari per mezzo dei vari comandi dei CC. RR., che all'atto della consegna fanno ritirare la parte terza che serve di ricevuta ».

Art. 9.

Il 1° comma dell'art. 38 è modificato come segue:

« Sono esenti dalla rivista tutti gli autoveicoli appartenenti alle categorie di persone indicate al 1° comma del-

l'art. 2 del testo unico e quegli altri che eventualmente l'autorità militare ritenesse opportuno di esentare indicandoli nel manifesto ».

Art. 10.

L'art. 39 è modificato come segue:

« I proprietari ed enti, per valersi della facoltà loro accordata dal precedente articolo, dovranno farne domanda al comando del corpo di armata territoriale o al comando militare dell'isola per mezzo dell'ufficio del pubblico registro automobilistico nel cui territorio i capi hanno dimora, provando di trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente.

« L'ufficio del pubblico registro automobilistico dovrà esprimere il proprio parere sulla domanda. Non è valida la domanda inoltrata dopo che siano trascorsi 5 giorni dalla data del manifesto o dalla consegna del preavviso personale ».

Art. 11.

Il 4° comma dell'art. 40 è modificato come segue:

« Nei sopra indicati casi ed in quello in cui, per guasti non facilmente riparabili, le macchine non potessero essere presentate, i proprietari ne faranno oggetto di comunicazione al comando di cui al precedente articolo, per il tramite degli uffici del pubblico registro automobilistico, servendosi eventualmente della parte 2ª del preavviso personale (mod. 8-C) ».

Il 5° comma dell'art. 40 è modificato come segue:

« Nel caso in cui gli autoveicoli, momentaneamente assenti dalla loro sede ordinaria, si trovino in una provincia nella quale non venga effettuata la rivista, il proprietario ha l'obbligo di dar comunicazione all'ufficio del pubblico registro automobilistico, presso il quale i capi sono iscritti, della data di ritorno in sede ordinaria degli autoveicoli. Può servire all'uopo la parte 2ª del preavviso personale. Gli uffici del pubblico registro automobilistico trasmetteranno tale comunicazione al competente comando di corpo d'armata o comando militare dell'isola, che prenderà i provvedimenti necessari per la rivista dei capi su menzionati ».

Art. 12.

Il 2° comma dell'art. 41 è modificato come segue:

« Vi assisterà un funzionario del P.R.A. per tutte le informazioni che i commissari avessero bisogno di chiedere ».

Art. 13.

Il numero 5 del primo comma dell'art. 42 è modificato come segue:

« 5° per ciascun autoveicolo visitato, si segneranno, con appositi bolli, sullo schedario tenuto dall'ufficio del pubblico registro automobilistico le indicazioni di *idoneo, non idoneo, precettato* e la data della precettazione ».

Art. 14.

L'art. 43 è modificato come segue:

« Il proprietario che non presenti i capi da lui posseduti nel luogo o nel tempo indicatogli o renda impossibile la visita dei capi stessi per tutto il tempo in cui gli incaricati dell'autorità militare permangono nel comune, cade sotto le sanzioni previste dagli articoli 22 e 23 del testo unico.

Per tali violazioni, i commissari militari redigeranno, per ciascuna provincia, un verbale riassuntivo in duplice copia e tanti verbali di accertamento, individuali, quanti sono i proprietari indicati nel verbale riassuntivo.

Una copia di verbale riassuntivo sarà trasmessa all'Intendenza di finanza competente, la seconda al comando di corpo di armata o comando militare dell'isola.

Tutti i verbali di accertamento individuali saranno invece trasmessi al competente ufficio del registro.

La notificazione agli interessati della contravvenzione di cui al 2° comma dell'art. 120 del presente regolamento, è fatta a cura dell'ufficio del registro ».

Art. 15.

Il 2° comma dell'art. 44 è soppresso.

Art. 16.

L'art. 45 è modificato come segue:

« Quando le violazioni previste dal precedente art. 43 rivestano il carattere di delitto, a mente dell'art. 22 del testo unico i verbali di accertamento individuali saranno trasmessi dai commissari militari all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 121 del presente regolamento ».

Art. 17.

Il 1° comma dell'art. 47 è modificato come segue:

« I commissari militari incaricati della rivista dei natanti a motore devono particolarmente riconoscere quali di detti capi, per la struttura dello scafo, per le condizioni di funzionamento del motore e per lo stato di uso generale, diano affidamento di poter essere utilmente impiegati nei vari servizi militari. In appositi moduli prendono poi nota dei natanti riconosciuti idonei, ed applicano sullo schedario tenuto dall'ufficio del pubblico registro automobilistico, per ciascun capo, il bollo di idoneità o di non idoneità o di precettazione ».

Art. 18.

L'art. 48 è modificato come segue:

« La precettazione preventiva consiste nel fare obbligo fin dal tempo di pace al proprietario di presentare all'autorità militare, quando si verifichino le circostanze contemplate dall'art. 1 del testo unico, i capi soggetti a requisizione da lui posseduti e riconosciuti idonei ai varî servizi militari, nel luogo, giorno ed ora che verranno fissati dall'autorità militare a mezzo di successive notificazioni.

Il riconoscimento dell'idoneità al servizio militare può essere fatto in seguito a regolare rivista oppure solamente in base all'esame dei requisiti dei capi che risultano dallo schedario.

La precettazione si effettua mediante la consegna del precetto personale che contiene l'indicazione dei capi sui quali si impone il vincolo. La consegna è normalmente fatta al proprietario, o al suo rappresentante, dai commissari mi-

litari durante le riviste, o, in tutti i casi nei quali ciò non sia possibile, a mezzo dei comandi di stazione dei CC. RR.

In ogni caso sui registri o sugli schedari si appone, con apposito bollo, l'indicazione *di precettato* in corrispondenza del capo sul quale l'autorità militare ha posto il vincolo.

L'intimazione del precetto è completata dalla successiva notificazione dell'avviso personale al possessore dei capi precettati.

L'avviso personale indica il luogo dove i capi precettati devono essere presentati all'atto della chiamata e la serie nella quale detti capi sono stati classificati. Esso è recapitato al proprietario od al suo rappresentante a mezzo dei CC. RR. ».

Art. 19.

L'art. 51 è modificato come segue:

« La precettazione non limita in alcun modo i diritti di proprietà sul capo precettato.

Non appena però sia pubblicato il manifesto di presentazione, o sia stato consegnato l'ordine di presentazione al proprietario, oppure sia emanato l'ordine che sospende l'alienazione dei capi precettati, è fatto divieto di vendita, cessione o permuta dei capi stessi ».

Art. 20.

L'art. 54 è modificato come segue:

« Nella denunzia di vendita, permuta o cessione di un capo *precettato,* da farsi ai termini dell'articolo 4 del testo unico, il proprietario ha l'obbligo di segnalare tutti i dati relativi al cognome, nome e domicilio della persona che è venuta in possesso del capo precettato e di dare tutte le altre indicazioni necessarie per identificarla.

Tali denunzie serviranno di norma agli uffici comunali od agli uffici del P.R.A. per la tenuta al corrente dei rispettivi registri e schedari e per le comunicazioni che essi debbono fare ai comandi di corpo di armata territoriale ed ai comandi militari delle isole a senso degli articoli 6 e 10 del presente regolamento.

Allorquando i comandi di corpo di armata ed i comandi militari delle isole intimano il precetto al nuovo proprieta-

rio, ne debbono dare comunicazione all'ufficio comunale od all'ufficio del pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento del rispettivo registro o schedario ».

Art. 21.

La lettera *e*) dell'art. 62 è modificata come segue:

« Ad operazioni ultimate, dare comunicazione dei capi prelevati agli uffici comunali od agli uffici del pubblico registro automobilistico presso i quali detti capi sono iscritti, affinchè ne prendano nota sugli schedari e registri ».

Art. 22.

Dopo il secondo comma dell'art. 66 aggiungere:

« Il pagamento dei buoni relativi agli autoveicoli iscritti nel P.R.A. è subordinato all'osservanza delle disposizioni dell'art. 31 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814 ».

Art. 23.

L'art. 71 è modificato come segue:

« Trascorsi tre mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo noleggiato può chiedere all'autorità militare territoriale, nella cui circoscrizione venne effettuato il noleggio, che questo sia trasformato in requisizione definitiva. Egli dovrà presentare in tal caso un certificato comprovante di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione-noleggio; inoltrerà il certificato all'autorità predetta a mezzo dell'ufficio del comune, ove all'atto del noleggio dimorava il capo, o dell'ufficio del pubblico registro automobilistico. Detti enti si dovranno esprimere in merito alla domanda ».

Art. 24.

Il 2° comma dell'art. 76 è modificato come segue:

« 2° dare comunicazione agli uffici comunali o del pubblico registro automobilistico, ove sono iscritti i quadrupedi ed i mezzi di trasporto a trazione meccanica, dei capi dichiarati idonei, di quelli non idonei e di quelli precettati. Detti

enti provvedono a mettere al corrente il loro schedario o registro (con correzioni in rosso, facendo risultare da apposite note i dati delle comunicazioni che hanno apportate le varianti stesse) ».

Art. 25.

L'art. 81 è modificato come segue:

« Ogni commissione per i mezzi di trasporto a trazione animale o per i natanti a vela od a remi dovrà essere assistita da un rappresentante di ciascuno dei comuni della zona di rispettiva circoscrizione; ciascuna commissione per i mezzi di trasporto a trazione meccanica e per i natanti a motore sarà assistita da un rappresentante del pubblico registro automobilistico della zona di rispettiva circoscrizione. I suddetti rappresentanti dovranno portare con sè il registro o schedario del comune o del pubblico registro automobilistico ed essere in grado di fornire alla commissione le indicazioni che questa potesse richiedere ».

Art. 26.

L'art. 83 è modificato come segue:

« Sulla base delle indicazioni avute dai delegati dei comuni o del pubblico registro automobilistico, la commissione potrà intimare, anche ad operazioni di visita iniziate, altri precetti personali, se prevede che ciò sia necessario per completare il numero dei capi che occorre prelevare ».

Art. 27.

L'art. 88 è modificato come segue:

« A requisizione ultimata, per ogni capo prelevato, la commissione farà le necessarie comunicazioni all'ufficio comunale o all'ufficio del pubblico registro automobilistico in cui il capo è inscritto ».

Art. 28.

L'art. 93 è modificato come segue:

« Per circostanze speciali, possono essere requisiti, sotto *forma* di acquisto o di noleggio, per i bisogni del Regio eser-

cito, della Regia marina e della Regia aeronautica, tutti i capi contemplati nell'art. 1 del testo unico, anche quando essi non posseggano le caratteristiche stabilite nell'art. 1 del presente regolamento ».

Art. 29.

L'art. 94 è modificato come segue:

« L'esecuzione della requisizione di prestazioni per l'effettuazione di trasporti, prevista dall'art. 15 del testo unico, è affidata alle stesse commissioni previste dal titolo I della presente parte, assistite da un rappresentante del Comune o del pubblico registro automobilistico, come è detto nel precedente art. 81 ».

Art. 30.

Il 2° comma dell'art. 97 è modificato come segue:

« Qualora le prestazioni precettate a senso del precedente n. 2 non raggiungano il fabbisogno occorrente, la Commissione, sulla base dei dati contenuti negli schedari o registri del pubblico registro automobilistico o dei Comuni o delle informazioni che i rappresentanti delle autorità civili forniranno circa le condizioni dei proprietari o detentori, stabilisce le persone ed il numero dei capi per ciascuna specie che è possibile ancora precettare. Indi compila e trasmette il relativo precetto personale di prestazioni ».

Art. 31.

Il n. 2 dell'art. 102 è modificato come segue:

« 2° gli anzidetti capi appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero destinati a pubblici servizi in forza di regolare concessione od autorizzazione da parte dello Stato o dei Comuni, sempre quando però l'impiego di essi capi sia indispensabile all'attuazione di servizi interessanti direttamente l'amministrazione militare o militare marittima o aeronautica ».

Art. 32.

L'art. 103 è modificato come segue:

« Le amministrazioni o i proprietari di cui al n. 2 dell'articolo precedente, che vogliono beneficiare della esenzione, debbono trasmettere nell'ultimo trimestre dell'anno al comando del corpo di armata territoriale o al comando militare dell'isola, nella cui circoscrizione si trovano i capi, una domanda debitamente documentata in cui siano indicati i capi che essi intendono far esentare dalla requisizione, i servizi cui sono adibiti e le ragioni della indispensabilità.

Le domande debbono essere inoltrate o a mezzo dell'ufficio comunale o a mezzo della prefettura nella cui circoscrizione hanno residenza i capi.

Il prefetto o il podestà debbono esprimere il loro parere circa l'accoglibilità delle domande.

Qualora si tratti di automezzi adibiti a pubblici servizi automobilistici, le domande di esenzione debbono essere presentate al circolo ferroviario di ispezione competente, il quale le inoltra all'autorità militare col proprio parere.

Le autorità militari territoriali su menzionate trasmetteranno al Ministero della guerra le domande, provviste dei relativi documenti e corredate del loro parere ».

Art. 33.

Il primo comma dell'art. 109 è modificato come segue:

« Oltre agli autoveicoli ed ai natanti a motore specificati nell'art. 2 del testo unico, non debbono essere presentati alle commissioni provinciali di visita ed accettazione, salvo che non sia diversamente indicato nel manifesto di requisizione ».

Art. 34.

L'art. 110 è modificato come segue:

« I proprietari che, all'atto della chiamata, avessero temporaneamente fuori del territorio del Regno gli autoveicoli soggetti a requisizione e non potessero farli rientrare a tempo debito, ne informeranno gli uffici del pubblico registro automobilistico presso i quali i rispettivi veicoli sono iscritti ».

Art. 35.

Il 2° comma dell'art. 116 è soppresso.

Art. 36.

L'art. 118 è modificato come segue:

« I prefetti e i capi delle amministrazioni comunali hanno il dovere di curare l'esatta osservanza delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento, e invigilare che i funzionari ed agenti, cui spetta, attendano al loro còmpito con la voluta diligenza.

Gli stessi còmpiti spettano alla direzione generale del Reale Automobile Club d'Italia per quanto concerne le attribuzioni affidate agli uffici del pubblico registro automobilistico dal testo unico e dal presente regolamento.

Nei riguardi dei detti funzionari ed agenti a carico dei quali venissero accertate inesattezze, irregolarità od omissioni nel disimpegno delle funzioni loro attribuite, i prefetti, i capi delle amministrazioni comunali, la direzione generale del Reale Automobile Club d'Italia, secondo la rispettiva competenza, provocheranno i provvedimenti disciplinari del caso ed applicheranno le sanzioni eventualmente di loro competenza, senza pregiudizio delle penalità contemplate dall'art. 178 del codice penale ».

Art. 37.

Il 1° comma dell'art. 119 è modificato come segue:

« Quando per le inadempienze alle disposizioni del testo unico e del presente regolamento vengano accertate delle responsabilità a carico dei capi delle amministrazioni comunali o di coloro che ne fanno le veci e dei capi del servizio del pubblico registro automobilistico, sempre che siano legalmente rivestiti della qualità di pubblico ufficiale, essi sono passibili di denunzia all'autorità giudiziaria agli effetti dell'art. 178 del codice penale ».

Art. 38.

La lettera *b*) dell'art. 120 è modificata come segue:

« I funzionari incaricati delle mansioni di cui all'art. 3 del testo unico ».

Art. 39.

Agli allegati al regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2598, sono apportate le modificazioni di cui all'allegato al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — CIANO — MARTELLI.

Allegato al R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 680.

A) Il titolo degli allegati al regolamento è così modificato:

« ALLEGATI

al regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica ».

B) Le avvertenze dei « modelli » sono modificate come segue:

« 1. — Sono annessi al presente regolamento soltanto i modelli di registri, specchi e documenti vari che debbono tenere o compilare gli uffici comunali o quelli del pubblico registro automobilistico.

I modelli di esclusiva competenza delle autorità ed uffici militari sono invece annessi alle « Istruzioni riservate per la visita, precettazione e requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica ».

2. — Come preavviso di rivista ai natanti a vela ed a remi di lago, laguna o fiume; di rivista agli asini, bardotti e buoi da lavoro, verranno usati, rispettivamente, modelli 8-*A* e 8-*B*, identici all'annesso modello 8, salvo che:

a) nel testo e nella ricevuta occorre sostituire alle parole « cavalli, muli, ecc. » quelle indicanti i capi che si chiamano a rivista;

b) lo specchio si limiterà a indicare il numero dei capi, distinti per specie, che il proprietario è tenuto a presentare;

c) nel modello 8-*A* e 8-*B* occorre depennare nella parte 2ª, lettera *a*), le parole « compresi i puledri che hanno compiuto i 2 anni ».

Come preavviso di rivista autoveicoli, carri rimorchio e natanti a motore verrà usato l'annesso modello 8-*C* ».

C) Il riferimento del mod. I è modificato come segue:

« Art. 2, mod. 1, lettera *a*), del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica (Edizione 1927) ».

D) Il riferimento del mod. 1-*A* è modificato come segue:

« Mod. 1-*A* (frontespizio).

Art. 2, lettera *b*), del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, (Edizione 1927) ».

E) Il riferimento del mod. 2 è modificato come segue:

« Mod. 2 (frontespizio).

Art. 2, lettera *a*), del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica. (Edizione 1927) ».

F) Il riferimento del mod. 3 è modificato come segue:

per il frontespizio:

« Mod. 3 (frontespizio).

Art. 6 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica. (Edizione 1927) ».

per l'interno:

« Segue modello 3 (interno).

Art. 6 del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica. (Edizione 1927) ».

G) Il modello 4 è modificato come segue:

MODELLO 4.

Art. 7 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito, per la R. Marina e per la R. Aeronautica. (Edizione 1927)

(Formato { larghezza . . cm. 13 / altezza . . . . . » 18)

. . . . . (1)

PROVINCIA DI . . . . . .

Numero della licenza . . . . . .
Proprietario (2) . . . . . .
Residenza del proprietario . . . . . .
Residenza abituale del veicolo . . . . . .
Specialità (3) . . . . . .
Destinazione (4) . . . . . .
Ausiliario militare (*SI o NO*) . . . . . .
Carrozzeria o tipo (5) . . . . . .
Peso lordo del veicolo rimorchiato (6) . . . . . .
Potenza del motore o dei motori HP . . . . . .
Numero dei posti o passeggeri (7) . . . . . .
Portata in quintali o stazza (8) . . . . . .
Fabbrica e serie di fabbricazione (*eventuale*) . . . . . .
Indicazioni varie (9) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

(1) Autovettura, autobus, autocarro, trattrice stradale, macchina stradale, rimorchio, motociclo, trattrice agricola, natante a motore di lago, laguna o fiume.

(2) Cognome e nome, paternità o ragione sociale della ditta.

(3) Per motociclo a solo, con carrozzetta, con furgoncino o carrello. Per autocarro: merci, incendi, furgone ed affine, autoambulanza, autobotte per acqua, per benzina o petrolio, per olii, autoinnaffiatrice, autofrigorifero. Per macchina stradale: compressore stradale, frantoio, ecc.

(4) Per autovettura: privata, di piazza, di noleggio, di albergo, di istituto. Per autobus: privata, di linea, di albergo, di istituto. Per motociclo: privato o pubblico. Per natante a motore: servizio cui è normalmente adibito.

(5) Per autovettura o autobus: carrozzeria aperta, chiusa, trasformabile. Per trattrice agricola: tipo pesante, leggero, semileggero. Per natante a motore: di crociera, da corsa fuori bordo

(6) Per trattrice stradale.

(7) Per autovettura o autobus o autoambulanza (posti). Per natante a motore (passeggeri).

(8) Per autocarro o carro rimorchio (portata). Per natante a motore (stazza).

(9) Per natanti a motore: nome del natante (eventuale), lunghezza fra le perpendicolari, larghezza massima, immersione a pieno carico, struttura dello scafo, *numero e dimensioni dei boccaporti*, capacità di carico, equipaggio normalmente imbarcato.

INDICAZIONI EVENTUALI.

Proveniente dalla provincia di . . . . . .

Trasferito alla provincia di . . . . . .

Trasferito di proprietà a . . . . . .

Comunicazioni fatte all'autorità militare (1) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Bollo d'idoneità ai servizi militari.

Se precettato e data della precettazione.

Precettato il . . . . . .

IL COMMISSARIO MILITARE.

. . . . . .

Comunicazioni fatte dall'autorità militare (2) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

---

(1) Richiamare il numero e la data delle comunicazioni trasmesse al comando del corpo d'armata.

(2) Richiamare il numero e la data delle comunicazioni fatte dall'autorità militare relative al nuovo precetto intimato in occasione di trasferimento di proprietà.

H) Il modello 5 è modificato come segue:

MODELLO 5 (*frontespizio*)

Art. 7 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito per la R. Marina e per la R. Aeronautica. (Edizione 1927)

(Formato { larghezza . . . cm. 60 / altezza . . . . » 34)

Provincia di . . . . . .

UFFICIO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

RUBRICA ALFABETICA

dei proprietari che hanno i loro autoveicoli, trattrici, carri rimorchio e natanti a motore abitualmente residenti nella provincia e precettati dall'autorità militare

AVVERTENZE.

La rubrica deve essere suddivisa in parti distinte corrispondenti alle parti dello schedario

Segue MODELLO 5 (*interno*).

Vale per gli autoveicoli, trattrici, carri rimorchio e natanti a motore

Data dell'iscrizione nella fabbrica nello schedario	Casato, nome e paternità dei proprietari degli autoveicoli o ragione sociale della ditta	Autovetture		Autobus		Autocarri																Trattrici stradali
						Merci				Autorigoriferi		Autoambulanze	Autobotti									
		potenza fino a 25 HP	potenza oltre i 25 HP	adibiti a servizio pubblico	privati	fino a 2000 kg.	oltre i 2000 kg.	pompa	incendi	furgoni	fino a 2000 kg. di portata	oltre i 2000 kg. di portata	capaci fino a 4 barelle	oltre 4 barelle	fino a 2000 litri di capacità				oltre i 2000 litri di [illegible]			
															acqua	benzina o petrolio	oli	innaffiatrici	acqua	benzina o petrolio	oli	innaffiatrici

Trattrici stradali	Macchine stradali		Carri rimorchio	Motocicli			Trattrici agricole	Natanti di fiume, di lago, di laguna						Data e sunto delle successive variazioni
	compressori stradali	tranto		a solo	con carrozzetta	con furgoncino o con carrello		a vapore		con motore a scoppio		con motore a combustibile		
								addetti trasporto passeggeri	addetti trasporto merci	addetti trasporto passeggeri	addetti trasporto merci	addetti trasporto passeggeri	addetti trasporto merci	

l) Il modello 6 è modificato come segue:

MODELLO 6 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito, per la R. Marina e per la R. Aeronautica.
(Edizione 1927)

(Formato { larghezza . . . cm. 20 / altezza . . . . . » 30)

PROVINCIA DI . . . . . .

Scheda di denunzia di (1) . . . . . .
Il sottoscritto (2) . . . . . .
abitualmente residente in (3) . . . . . .
dichiara con la presente denunzia che il giorno . . . . . .
(4) . . . . . *il suddetto capo* . . . . . .
(5) . . . . . *abitualmente residente in* (3) . . . . . .
Specialità (6) . . . . . .
Destinazione (7) . . . . . .
Ausiliario militare (*SI o NO*) . . . . . .
Carrozzeria o tipo (8) . . . . . .
Peso lordo del veicolo rimorchiato (9) . . . . . .
Potenza del motore HP . . . . . .
Numero dei posti o portata in quintali (10) . . . . . .
Fabbrica o serie di fabbricazione (*eventuale*) . . . . . .

A . . . . *li* . . . . . 19 . . - *Anno* . .

IL PROPRIETARIO

. . . . . .

(1) Autovettura, autobus, autocarro, trattrice stradale, macchina stradale, rimorchio, motociclo, trattrice agricola.
(2) Cognome, nome, paternità del proprietario o ragione sociale della ditta.
(3) Comune di residenza e indirizzo dell'abitazione del proprietario e della dimora del capo.
(4) « E' venuto in possesso », ovvero « ha perduto », perchè reso inservibile o per vendita, permuta, o cessione, indicando il cognome, nome e indirizzo del nuovo proprietario.
(5) « Di nuova fabbricazione » oppure « usato ».
(6) Per motociclo: a solo, con carrozzetta, con furgoncino o con carrello. Per autocarro: merci, incendi, furgone ed affine, autoambulanza, autobotte per acqua, per benzina o petrolio, per olio, autoinnaffiatrice, autofrigorifero.
(7) Per autovettura: privata, di piazza, di noleggio, di albergo, di istituto. Per autobus: privata, di linea, di albergo, di istituto. Per motociclo: privato o pubblico.
(8) Per autovettura o autobus: carrozzeria aperta, chiusa, trasformabile. Per trattrice agricola: tipo pesante, leggero, semileggero.
(9) Per trattrice stradale e agricola.
(10) N. dei posti per autovettura, autobus e autoambulanza. Portata per autocarro rimorchio.

AVVERTENZE.

Il presente modello è compilato per le sole denunzie di autoveicoli e carri rimorchio non soggetti ad iscrizione nel pubblico registro automobilistico.

Per quelli soggetti ad iscrizione sul P. R. A. valgono come denunzia le note di iscrizione.

L) Il modello 6-*A* deve avere il seguente tracciato:

MODELLO 6-*A*.

Art. 9 del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito, per la R. Marina e per la R. Aeronautica.
(Edizione 1927)

(Formato { lunghezza . . . cm. 20 / altezza . . . » 30)

PROVINCIA DI . . . . . .

Scheda di denunzia di (1) . . . . . .
Il sottoscritto (2) . . . . . .
abitualmente residente in (3) . . . . . .
. . . . . .
dichiara con la presente denunzia che il giorno . . . . . .
(4) . . . . . *il suddetto capo* . . . . . .
(5) . . . . . *abitualmente residente in* (6) . . . . . .
. . . . . .
(7) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Registrato alla Prefettura . . . . . *col n.* . . .

A . . . . *li* . . . . 19 . . - *Anno* . .

IL PROPRIETARIO

. . . . . .

(1) Natante a motore di lago, laguna o fiume.
(2) Cognome, nome, paternità del proprietario o ragione sociale della ditta.
(3) Comune di residenza e indirizzo dell'abitazione.
(4) « E' venuto in possesso », ovvero « ha perduto », perchè reso inservibile o per vendita, permuta o cessione, indicando il cognome, nome e indirizzo del nuovo proprietario.
(5) « Di nuova fabbricazione » oppure « usato ».
(6) Porto, località e punto abituale di scalo.
(7) Indicazione circa eventuale nome del natante, fabbrica, tipo (di crociera, da corsa, fuori bordo), serie di fabbricazione, stazza, lunghezza tra le perpendicolari, larghezza massima, immersione a pieno carico, struttura dello scafo, numero e dimensioni dei boccaporti, capacità di carico, numero, specie e potenza degli apparati motori, equipaggio normalmente imbarcato, numero dei passeggeri che possono essere imbarcati, servizio cui il natante è normalmente adibito.

M) È istituito il seguente modello 6-*B*:

MODELLO 6-*B* (*frontespizio*).
Art. 9 del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito, per la R. Marina e per la R. Aeronautica.
(Edizione 1927)

(Formato { larghezza. . . . cm. 50 / altezza . . . . . » 32)

Provincia di . . . . . .

Elenco di denunzia di (1) . . . . . .
non immatricolati

Il sottoscritto (2) . . . . . .

abitualmente residente (3) . . . . . .

dichiara con la seguente denunzia la consistenza di (1) . . . . . .

. . . . . non immatricolati e (4) . . . . . .

A . . . . . *li* (5) . . . . . *19* . .

(6) . . . . . .

(1) Autovetture, o autobus o autocarri o trattrici stradali o macchine stradali o motocicli o trattrici agricole o rimorchi.
(2) Ditta oppure cognome e nome del fabbricante, rappresentante, commerciante, ecc.
(3) Comune di residenza e indirizzo.
(4) Posseduti, custoditi, ecc.
(5) Gennaio, o aprile, o luglio, o ottobre.
(6) La ditta o il fabbricante, rappresentante, commerciante, ecc.

Segue MODELLO 6-*B* (*interno*).

Indicazione dei capi (1)	Residenza dei capi (2)	Specialità (3)	Ausiliario militare (si — no	Carrozzeria o tipo (4)	Peso lordo del veicolo rimorchiato (5)	Potenza del motore HP	N. dei posti o portata in quintali (6)	Fabbrica o serie di fabbricazione (eventuale)

(1) Autovettura, autobus, trattrice stradale, macchina stradale, rimorchio, trattrice agricola, autocarro, motociclo.
(2) Ubicazione del deposito ove sono conservati.
(3) Per motociclo: a solo, con carrozzetta, con furgoncino, con carrello — Per autoveicolo: misti, incendi, furgone ed affine, autoambulanza, autobotte per acqua, per benzina o petrolio, olio, autolinea, officina, autofrigorifero. — Per macchina stradale: compressore stradale, frantoio, ecc.
(4) Per autovettura o autobus: carrozzeria aperta, chiusa, trasformabile. — Per trattrice agricola: tipo pesante, leggero, semileggero
(5) Per le trattrici stradali e agricole.
(6) Numero dei posti per autovettura e autobus; portata per autocarro o carro rimorchio.

N) È istituito il seguente modello 6-*C*:

MOD. 6-*C* (*frontespizio*).
Art. 9 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito, per la R. Marina e per la R. Aeronautica.
(Edizione 1927)

(Formato { larghezza . . . . cm. 50 / altezza . . . . . » 32)

Provincia di . . . . . .

Elenco di denunzia di natanti a motore di Lago, Laguna e Fiume non immatricolati.

Il sottoscritto (1) . . . . . .

abitualmente residente in (2). . . . . .

dichiara con la seguente denunzia la consistenza dei natanti a motore non immatricolati (3). . . . . al primo del mese di (4) . . . . . .

A . . . . . ., *li* . . . . . *19*. .

(5) . . . . . .

(1) Cognome, nome, paternità del proprietario o ragione sociale della ditta.
(2) Comune di residenza e indirizzo.
(3) Posseduto, custodito, ecc.
(4) Gennaio, o aprile, o luglio, o ottobre.
(5) La ditta o il fabbricante, rappresentante, commerciante, ecc.

Segue MODELLO 6-*C* (*interno*).

Indicazione dei capi (1)	Residenza dei capi (2)	Tipo	Fabbrica e serie di fabbricazione (eventuale)	Stazza	Struttura dello scafo	Capacità di carico	Numero specie e potenza dei motori	Numero dei passeggeri di cui è capace	Servizio normale cui può essere adibito

(1) Natante di lago, laguna o fiume.
(2) Ubicazione del deposito dove sono conservati.

O) Il modello *7* è modificato come segue:

MODELLO 7 (*frontespizio*).
Art. 9 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito per la R. Marina e per la R. Aeronautica.
(Edizione 1927)

(Formato { larghezza . . . cm. 36 / altezza . . . 25)

Provincia di . . . . . .

UFFICIO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

BOLLETTARIO

delle denunzie fatte dai proprietari circa i mutamenti, per acquisti, permute, vendite, cessioni o comunque perdite nei veicoli a trazione meccanica o natanti a motore, precettati dall'autorità militare.

N. B. — Questo bollettario sarà stampato su carta a mano.

Segue MODELLO 7 (*interno*).

Art. 9 del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito, la R. Marina e la R. Aeronautica (edizione 1927).

Parte 1ª che rimane all'ufficio del pubblico registro automobilistico

N. . . . d'ordine

Provincia di . . . . . A

UFFICIO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Il signor (1) . . . . . .
. . . . . .
figlio di . . . . . .
di professione . . . . . .
abitante in (2) . . . . . .
ha dichiarato (3) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Residenza abituale del (4) ..... { *Comune o frazione* . . . . . / *Strada* . . . . . N. . / *Cascinale* . . . . . / *Scalo* . . . . . }

(5) . . . . . .
. . . . . .

li . . . . . 19 . . .

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(6) . . . . . .

(1) Indicare il nome e cognome. - (2) Via, numero della casa frazione o cascinale dove abita il proprietario. - (3) Riportare la dichiarazione del proprietario: di acquisto, vendita, cessione, distruzione o permuta degli autoveicoli, carri rimorchio o natanti a motore posseduti, e indicare il cognome, nome e indirizzo del nuovo proprietario del capo venduto, ceduto o permutato. - (4) Autovettura, autobus, autocarro, trattrice o macchina stradale, rimorchio, motociclo, trattrice agricola, natante a motore di lago, laguna o fiume. — (5) Iscrivere i dati principali relativi al capo cui si riferisce la denunzia. - (6) Firma.

MODELLO 7.

Parte 2ª da inviarsi al Comando del corpo d'armata o al Comando militare dell'isola

N. . . . d'ordine

Provincia di . . . . . .

UFFICIO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

SI NOTIFICA

che il signor (1) . . . . . .
. . . . . .
figlio di . . . . . .
di professione . . . . . .
abitante in (2) . . . . . .
ha dichiarato (3) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Residenza abituale del (4) ..... { *Comune o frazione* . . . . . / *Strada* . . . . . N. . / *Cascinale* . . . . . / *Scalo* . . . . . }

(5) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

A . . . . . *li* . . . . . 19 . . .

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(6) . . . . . .

P) Il riferimento del mod. 8 è modificato come segue: « Art. 13 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito, per la R. marina e per la R. aeronautica. (Edizione 1927) ».

Q) Il modello 8-*C* è modificato come segue:

MODELLO 8-*C*.

Art. 34 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito, per la R. Marina e per la R. Aeronautica.
(Edizione 1927)

Parte 1ª

Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di . . . . . .

Preavviso di presentazione alla rivista di autoveicoli, carri rimorchio e natanti a motore

Al Sig. . . . . . .
. . . . . .

In seguito a determinazione del Ministero della Guerra, si deve procedere alla rivista degli autoveicoli, carri rimorchio o natanti a motore di proprietà privata. La S. V. dovrà pertanto presentare gli autoveicoli, carri rimorchio e natanti a motore di cui è proprietario, qui di seguito elencati, alla commissione di rivista, che li esaminerà nel giorno . . . . . *dalle ore* . . . *alle* . . .
nel comune di . . . . . *nella località*
. . . . . .

Elenco delle macchine da presentarsi alla rivista.

Fabbrica	Specie dell'autoveicolo	Numero della targa (1)

A . . . . . *addì* . . . . . *19* . .

IL CAPO UFFICIO
. . . . . .

(1) Per i natanti a motore indicare il numero di targa o il nome distintivo.

Parte 2ª *da inviarsi al comando di corpo d'armata e al comando militare dell'isola, per tramite degli uffici del pubblico registro automobilistico.*

Riservata alle eventuali dichiarazioni di autoveicoli in riparazione presso qualche officina, di autoveicoli aventi guasti non facilmente riparabili, di autoveicoli all'estero, di autoveicoli che si presentano in provincia diversa da quella della loro abituale dimora ecc.

Provincia di . . . . . .

COMUNE DI . . . . . .

Dichiarazione del proprietario:

(1)

IL PROPRIETARIO
. . . . . .

Spazio riservato alle annotazioni delle autorità militari.

(1) Specificare quali dei motivi sopra accennati impediscono la presentazione alla commissione contro indicata dell'autoveicolo, carro rimorchio o natante a motore, la dimora di esso all'atto della rivista, la commissione alla quale verrà presentato il capo, se questo non è presentato nella località indicata di contro, perchè si trova in altra provincia.

PARTE 3ª

Il destinatario o persona di famiglia convivente, al momento in cui riceve il preavviso, firma questa parte, la stacca e la consegna al latore.

Provincia di . . . . . *Comune di* . . . . . .

RICEVUTA. — *Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il preavviso di presentazione degli autoveicoli, carri rimorchio e natanti a motore indicati nell'elenco trasmessogli il giorno* . . . . . *19* . .

I . . . . . *addì* . . . . . *19* . .

IL DESTINATARIO (*)
. . . . . .

(*) Firma del destinatario o di persona di famiglia convivente; se analfabeta, segno di croce e firma di due testimoni, oppure una sola firma come garanzia.

R) Il riferimento del mod. 9 è modificato come segue: « Art. 60 del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. esercito, per la R. marina e per la R. aeronautica. (Edizione 1927).

N. 286. — COLONIE. — **R. decreto n. 676 – Avocazione al Ministero delle Colonie delle proposte di ricompense al valor militare per militari nazionali combattenti nelle colonie.** — (Gabinetto) — 25 marzo 1929 – Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 112, del 14 maggio 1929 – Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 24 maggio 1903, n. 205, e 5 aprile 1908, numero 161, sull'ordinamento dell'Eritrea e della Somalia;
Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'ordinamento della Libia;
Visto il Regio Viglietto in data 26 marzo 1833, con cui fu istituita la medaglia d'oro e d'argento al valor militare;
Visto il R. decreto in data 8 dicembre 1887, con cui fu istituita la medaglia di bronzo al valor militare;
Visto il R. decreto in data 7 gennaio 1922, n. 195, istitutivo della croce di guerra al valor militare;
Visto l'art. 65 dell'ordinamento militare dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608;
Visto l'art. 5 del Nostro decreto in data 13 febbraio 1927, n. 310, col quale le norme riguardanti le ricompense al valor militare agli indigeni in Libia sono estese anche in Eritrea ed in Somalia;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al 4° comma dell'art. 65 dell'ordinamento militare dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, è sostituito il seguente:

« La concessione delle ricompense al valor militare per atti di valore individuali e collettivi compiuti da militari e da reparti nazionali, da militari e da reparti indigeni (regolari ed irregolari), da nazionali o da indigeni non militari nel territorio delle colonie italiane dell'Africa settentrionale è promossa dal Ministro per le colonie, sentito il parere di una Commissione nominata dallo stesso Ministro con suoi decreti da registrarsi alla Corte dei conti.

« E' fatta eccezione per le proposte riguardanti atti di valore compiuti a bordo delle navi e degli apparecchi di volo, nei quali casi la competenza a promuovere la concessione delle ricompense al valor militare permane, rispettivamente, ai Ministeri per la marina e per l'aeronautica.

« La Commissione di cui al presente articolo esprime il suo parere anche sugli eventuali reclami ».

Art. 2.

La Commissione di cui al 4° comma dell'art. 65 dell'ordinamento militare dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, modificato dall'art. 1 del presente decreto, è composta come segue:

1 generale di corpo d'armata, presidente;

Membri:

1 segretario generale di colonia;

3 generali del Regio esercito (comandanti di divisione o di brigata);

1 ufficiale ammiraglio (ammiraglio di divisione o contrammiraglio);

1 ufficiale generale A. A. (generale di divisione o di brigata aerea);

1 ufficiale generale della M.V.S.N. (luogotenente generale o console generale);

1 capo dell'ufficio militare del Ministero delle colonie;

1 colonnello di Stato Maggiore del comando del corpo di Stato Maggiore;

1 ufficiale inferiore del Regio esercito, segretario (senza voto).

In assenza del presidente, presiede la Commissione il più elevato in grado o il più anziano dei presenti.

Il segretario generale di colonia è convocato quando debbono esaminarsi proposte riguardanti i militari indigeni e i non militari (nazionali ed indigeni).

Gli ufficiali generali della Regia marina, dell'A. A. e della M.V.S.N. sono convocati quando siano da esaminare proposte riguardanti personale della rispettiva forza armata.

Art. 3.

La Commissione è convocata, volta per volta, dal presidente, su richiesta del Ministro per le colonie.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il numero di almeno tre votanti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; quando il numero dei voti favorevoli risulta uguale a quello dei voti contrari, prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Le disposizioni di cui al presente decreto valgono anche per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per atti di valore individuali o collettivi compiuti da militari e da reparti nazionali, da militari e da reparti indigeni (regolari ed irregolari), da nazionali e da indigeni non militari nelle Nostre colonie dell'Africa orientale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N, 287. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 594 – Variazioni ai bilanci delle diverse Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1928-29.** — (Ragioneria centrale). — 25 aprile 1929 – Anno VII – (*Gazzetta ufficiale* n. 100, del 29 aprile 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 maggio 1928, nn. 1005. 1006 e 1007; 17 maggio 1928, nn. 1029 e 1030; 7 giugno 1928, nn. 1205, 1206, 1208, 1209, 1249 e 1250, e 14 giugno 1928, n. 1315;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata e in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali e di provvedere, altresì, ad autorizzazioni diverse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Omissis.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentanzione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Omissis.

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1928-29.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	100,000 —
Cap. n. 10 — Spese causali	»	30,000 —
Cap. n. 15 — Ufficiali del R. Esercito — Stipendi ed assegni fissi	»	32,000 —
Cap. n. 19 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti, ecc. .	»	3,647,000 —
Cap. n. 34 — Lavori mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.	»	1,000,000 —
Cap. n. 60 — Provvista e allestimento di materiali tecnici, ecc.	»	6,032,000 —
Cap. n. 68 — Anticipazioni agli ufficiali per acquisto di cavalli di servizio, ecc.	»	1,500,000 —
TOTALE aumenti . . .	L.	12,341,000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 31 — Servizi di rimonta, ecc. . .	L.	1,500,000 —
Cap. n. 54 — Spese generali delle legioni carabinieri reali, ecc.	»	130,000 —
TOTALE diminuzioni . . .	L.	1,630,000 —

Omissis.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

Omissis.

N. 288. — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 679 - Estensione ai fatti d'armi di Agheila esc Scerghia e di Guerat el Afie delle norme per le promozioni e i passaggi di ruolo per merito di guerra.** — (Gabinetto) — 25 aprile 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 112, del 14 maggio 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 marzo 1923, nn. 621 e 622;

Visto il R. decreto 3 febbraio 1924, n. 190;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, n. 500;

Visti i Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 212, e 16 agosto 1926, n. 1387;

Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1304;

Visti i Regi decreti 26 febbraio 1928, n. 447, e 8 novembre 1928, n. 2561;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, e quelle dei Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 212, e 4 ottobre 1928, n. 2326, sono applicabili ai personali militari delle forze armate dello Stato che presero parte ai due combattimenti di Agheila esc Scerghia del 1° ottobre 1928 in Ci-

renaica e di Guerat el Afie del 31 ottobre 1928 in Tripolitania.

Art. 2.

Le eventuali nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo per merito di guerra verranno effettuate in rapporto alla disponibilità di posti per vacanze, che si sono verificate posteriormente alla data del 20 agosto 1926 o che si verificheranno in avvenire, nel complesso dei vari ruoli degli ufficiali delle forze armate dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 289. RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 674 - Modifica ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del R. Esercito.** — (Gabinetto) — 25 aprile 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 110, dell'11 maggio 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1922, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3245;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 2898;

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 2959;

Riconosciuta l'urgente necessità di stabilire una ferma adeguata per coloro che, avendo titolo a ferma minima, non posseggono il requisito dell'istruzione premilitare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 89 del testo unico delle leggi sul reclutamento è sostituito il seguente:

« L'effettiva ammissione alle agevolazioni inerenti alla ascrizione alla ferma riducibile per i titoli previsti dagli articoli 81 e 82 ed alla ferma minima per i titoli previsti dall'art. 83 è consentita alla condizione che l'inscritto arruolato dimostri di aver frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare o premarinara o dimostri di non avere avuto la materiale possibilità di frequentarli.

« Coloro che abbiano titolo a ferma riducibile e, pur avendone la possibilità, non abbiano frequentato detti corsi, oppure li abbiano frequentati con esito sfavorevole, sono tenuti a rimanere sotto le armi tre mesi in più della ferma determinata dal Ministro a norma dell'art. 88.

« Coloro che nelle stesse condizioni abbiano titolo a ferma minima potranno in tempo di pace conseguire il rimando della prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro. Se allo scadere di tale rinvio essi non dimostreranno di avere nel frattempo frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare o premarinara, saranno senz'altro tenuti a compiere alle armi una ferma speciale di sei mesi ».

Art. 2.

Gli articoli 98 e 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento sono integrati nel senso che alle parole « istruzione premilitare » seguano le altre « o premarinara ».

Art. 3.

I militari residenti in colonie italiane, che siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, situato in località remota o periferica delle colonie medesime, possono in tempo di pace ottenere dal Governatore della colonia in cui risiedono di essere lasciati in licenza straordinaria, per tutto il periodo in cui dovrebbero essere alle armi per compiere la ferma di leva.

Durante questo tempo essi saranno tenuti a rispondere a qualsiasi ordine o chiamata loro pervenisse dalle autorità militari e rimarranno soggetti alle leggi penali militari nonchè alla giurisdizione militare.

Disposizione transitoria.

Art. 4.

Per i militari arruolati con la classe 1908 e non ammessi a ferma minima sol perchè mancanti del requisito dell'istruzione premilitare o premarinara, sarà, agli effetti dell'articolo 1, ritenuto in ogni caso sufficiente un solo corso di istruzione premilitare o premarinara.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 290. RECLUTAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 25 aprile 1929 n. 674** (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 maggio 1929 – Anno VII.

A partire dall'11 corrente è entrato in vigore il R. decreto-legge 25 aprile 1929-VII, n. 674, per l'applicazione del quale dovranno essere osservate le norme seguenti:

Obbligo di servizio per i militari con titolo a ferma minima sforniti del requisito dell'istruzione premilitare.

1. — Giusta l'art. 1 del succitato R. decreto-legge, i militari che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 83 del testo unico delle leggi sul reclutamento, non sono ammessi alle agevolazioni inerenti alla ascrizione a ferma minima per non aver frequentato, pur avendone la possibilità, i corsi di istruzione premilitare o premarinara o per averli frequentati con esito sfavorevole, sono tenuti a compiere alle armi una ferma speciale di sei mesi.

2. — I militari di cui al precedente n. 1 hanno però facoltà, in occasione della propria chiamata alle armi, di chiedere ai competenti comandi di distretto militare di ritardare la prestazione del servizio fino alla chiamata della prima, o al massimo, della seconda classe successiva per potere nel frattempo frequentare i corsi di istruzione premilitare o premarinara e conseguire così il requisito relativo. Se per conseguire il requisito dell'istruzione premilitare occorre compiere un solo anno di corso, il rimando potrà essere concesso soltanto fino alla chiamata della prima classe successiva.

3. — I comandi di distretto militare, nel concedere agli interessati che lo chiedano il rimando previsto dal precedente n. 2, apporranno nei ruoli matricolari la seguente variazione:

« Rimandato alla chiamata alle armi della classe . . . . . ai sensi ed agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 aprile 1929-VII, n. 674 ».

4. — Conseguito che abbiano il requisito dell'istruzione premilitare o premarinara, gli interessati potranno, fornendone la prova, chiedere ai competenti consigli di leva l'ascrizione a ferma minima.

I consigli di leva, emessa la relativa decisione, ne daranno subito comunicazione mediante i prescritti modelli 15 ai competenti comandi di distretto, i quali provvederanno ad apporre sui ruoli matricolari la cosueta variazione: « ammesso a ferma minima, ecc. ».

5. — I militari i quali, prima dello scadere del rimando ottenuto ai termini del precedente n. 2, abbiano ottenuto a senso del n. 4 l'ammissione a ferma minima, correranno la sorte degli ammessi a ferma minima della loro classe di arruolamento, tenendo però presente quanto è disposto dalla circolare 415 del *giornale militare* 1928.

I militari, invece, i quali allo scadere del rimando non abbiano ottenuto detta ammissione, saranno senz'altro, dai competenti comandi di distretto, chiamati alle armi per compiere la ferma di sei mesi di cui al n. 1.

Sulla matricola dei militari stessi i predetti comandi apporranno la seguente variazione: « Obbligato a compiere la ferma di sei mesi a senso dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 aprile 1929-VII, n. 674 ».

6. — Per effetto dell'art. 4 del citato decreto-legge i militari arruolati con la classe 1908, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente n. 1, potranno ottenere l'ammissione a ferma minima, e non saranno quindi tenuti a compiere la ferma di sei mesi, quando dimostrino di aver frequentato con esito favorevole anche un solo corso d'istruzione premilitare o premarinara, o di non avere avuto la materiale possibilità di frequentarlo nell'ultimo anno antecedente alla chiamata della propria classe.

I militari stessi pertanto, per poter conseguire il requisito dell'istruzione premilitare o premarinara, potranno chiedere, a sensi dell'art. 1 del ripetuto R. decreto-legge, il rimando della prestazione del servizio soltanto alla chiamata della prima classe successiva.

7. — Alla speciale ferma di 6 mesi di cui sopra non sono soggetti i militari arruolati con classi anteriori a quella del 1908.

Essi restano dispensati dal compiere alle armi il periodo di servizio di cui all'ultimo comma dell'art. 89 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

8. — Le reclute delle classi 1908 e 1909 con titolo a ferma minima sfornite del requisito dell'istruzione premilitare o premarinara si presenteranno alle armi colla prima chiamata di reclute che si effettuerà.

Licenza ai militari residenti in Colonia.

9. — Ai sensi dell'art. 3 del succitato R. decreto-legge i militari residenti in colonie italiane che siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale situato in località remota o periferica delle colonie stesse, possono in tempo di pace ottenere dal Governatore della colonia in cui risiedono, facendone domanda al momento stesso della chiamata alle armi, di essere lasciati in licenza straordinaria senza assegni per tutto il periodo in cui dovrebbero essere alle armi per compiere la ferma di leva.

Tale licenza potrà essere chiesta anche dopo impreso servizio militare, quando le ragioni che la giustificano siano sopraggiunte all'incorporazione.

La licenza è in ogni caso subordinata al perdurare delle condizioni (esigenze dell'azienda o stabilimento) in vista delle quali è stata concessa. Venendo esse in qualsiasi momento a cessare, a giudizio insindacabile del Governatore, questi disporrà per la presentazione alle armi dei militari.

10. — Il Governatore della colonia potrà usare della stessa facoltà anche per le reclute che non abbiano potuto avvalersi del disposto del succitato art. 3 per trovarsi già alle armi alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

11. — Delle licenze concesse a senso dei precedenti numeri 9 e 10, ed eventualmente delle relative revoche, i Governatori daranno partecipazione ai competenti comandi dei corpi delle truppe coloniali, i quali disporranno immediatamente per l'invio in licenza, ed eventualmente pel richiamo dalla licenza stessa, dei militari interessati.

Le relative variazioni matricolari saranno fatte con le formule seguenti: « Lasciato (o inviato) in licenza straordina-

ria a senso dell'art. 3 del R. decreto-legge 25 aprile 1929-VII, n. 674 » e rispettivamente: « Richiamato dalla licenza straordinaria concessa a senso dell'art. 3 del R. decreto-legge 25 aprile 1929-VII, n. 674, in seguito a revoca della licenza stessa disposta dal Governatore della colonia in data . . . . ».

12. — All'atto del congedamento della classe i competenti comandi delle truppe coloniali dovranno inscrivere sul fascicolo 32 della forza in congedo (militari non assegnati o non sufficientemente istruiti) quelli tra i predetti militari che per effetto della licenza conseguita non abbiano prestato almeno il normale periodo di istruzione. Inoltre daranno comunicazione ai competenti distretti di leva della effettuata inscrizione di detti militari nel fascicolo n. 32 della forza in congedo, giusta il § 9 della circolare 584 del *giornale militare* del 1927.

13. — Delle licenze straordinarie come sopra concesse i Governatori delle colonie faranno segnalazione al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) due volte all'anno: dopo la chiamata alle armi per quelle concesse all'atto della chiamata stessa; e dopo il congedamento della classe per quelle concesse durante la prestazione del servizio, indicando la durata della licenza e l'eventuale revoca.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 291. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Tariffe per le riparazioni da eseguirsi ai sottoindicati oggetti di corredo e di equipaggiamento.** — (Direzione generale servizi logistici). — 8 maggio 1929 - Anno VII.

I compensi da corrispondersi per le riparazioni agli oggetti di corredo e di equipaggiamento qui appresso indicati sono quelli segnati a fianco delle riparazioni stesse:

Indicazione delle riparazioni	Compenso da corrispondere		
	con impiego di materie prime		per sola mano d'opera
	nuove	usate	
Cappotto di panno grigio verde per armi a piedi - Mod. 1929.			
Attaccare le stellette di panno	—	—	0, 20
Attaccare i distintivi di grado al bavero da caporale	—	—	0, 15
Attaccare i distintivi di grado al bavero da caporale maggiore	—	—	0, 25
Attaccare i distintivi di grado al bavero da sergente	—	—	0, 30
Attaccare i distintivi di grado al bavero da sergente maggiore	—	—	0, 40
Attaccare i fregi alle controspalline, al paio	—	—	0, 10
Attaccare i distintivi di grado alle maniche	—	—	0, 40
Cambiare il soprabavero	4, 60	3, 00	—
Cambiare la martingala al bavero	1, 60	1, 10	—
Cambiare una manopola	3, 50	2, 00	—
Cambiare una controspallina	1, 50	0, 90	—
Cambiare un'aletta delle tasche	2, 00	1, 45	—
Cambiare un bordo delle tasche al petto e laterali	0, 90	0, 70	—

Indicazione delle riparazioni	Compenso da corrispondere		
	con impiego di materie prime		per sola mano d'opera
	nuove	usate	
Cambiare un tratto del sottopanno alla parte sinistra del bavero a due centimetri sotto l'ultimo occhiello della larghezza di centimetri 8	2, 25	1, 50	—
Cambiare la lista al fondo delle maniche sotto le manopole	0, 40	0, 25	—
Cambiare un passante della lista al fondo delle maniche	0, 10	0, 06	—
Cambiare una fibbia di metallo nichelato al fondo delle maniche	0, 20	—	—
Cambiare un rinforzo di cuoio alle tasche o alla spaccatura pel passaggio del cinturino	0, 25	—	—
Cambiare l'intera fodera comprese le tasche	14, 25	—	—
Cambiare la fodera al busto	10, 00	—	—
Cambiare la fodera di una manica	2, 65	—	—
Cambiare la fodera di una tasca	1, 50	—	—
Cambiare una lista in fondo delle maniche alta centimetri 10	1, 00	—	—
Cambiare la linguetta sottocollo per attaccare il cappotto	0, 15	0, 10	—
Rivoltare il soprabavero	—	—	1, 25
Rivoltare le manopole	—	—	1, 50
Rivoltare l'intero cappotto utilizzando tutte le materie	—	—	12, 50
Lavatura, stiratura del cappotto, riattaccando i bottoni	—	—	2, 60
Pezze, rammendature, cuciture, asole, bottoni, gangherelli o magliette, vedere a pagg. 27 e 28 della Tariffa riparazioni edizione 1926.			

Indicazione delle riparazioni	Compenso da corrispondere		
	con impiego di materie prime		per sola mano d'opera
	nuove	usate	
Tariffa speciale per i cambi di parti che occorressero nel rivoltare il cappotto di panno grigio verde da armi a piedi - Modello 1929.			
Cambiare il soprabavero	3,35	2 —	—
Cambiare la martingala del bavero . . .	1,30	0,90	—
Cambiare una manopola	2,80	1,90	—
Cambiare un controspallino	1,25	0,80	—
Cambiare un'aletta delle tasche	1,60	1 —	—
Cambiare un tratto di sottopanno dal bavero a 2 cent. sotto l'ultimo occhiello della larghezza di cent. 8	1,70	1 —	—
Cambiare un bordo delle tasche	0,50	0,30	—
Cambiare una lista delle maniche sotto le manopole	0,25	0,15	—
Cambiare una fibbia di metallo nichelato al fondo delle maniche	0,15	—	—
Cambiare un rinforzo di cuoio	0,10	—	—
Cambiare l'intera fodera comprese le tasche	11,70	—	—
Cambiare la fodera dell'imbusto	8,50	—	—
Cambiare la fodera di una manica . . .	2,15	—	—
Cambiare la fodera di una tasca	1 —	0,60	—
Cambiare una lista in fondo delle maniche alta centimetri 10	0,95	0,75	—
Cambiare la linguetta sottocollo per attaccare il cappotto	0,75	0,50	—

Indicazione delle riparazioni	Compenso da corrispondere con impiego di materie prime: nuove	Compenso da corrispondere con impiego di materie prime: usate	Compenso da corrispondere per sola mano d'opera
Telo mimetico per tenda da campo.			
Attaccare un bottone	—	—	0,03
Cambiare un doppio bottone	0,15	—	—
Cambiare un solo bottone	0,08	—	—
Cambiare una funicella lunga	0,60	—	—
Cambiare una funicella corta	0,20	—	—
Cambiare le tre funicelle	1 —	—	—
Cambiare uno dei 4 rinforzi agli angoli, rifacendo gli occhielli e annodando la funicella	0,55	0,40	—
Cambiare un colletto di sotto o di sopra facendo le asole	3,30	2,20	—
Mettere una pezza di cent. 20×20	0,80	0,55	—
Mettere una pezza di cent. 10×10	0,50	0,35	—
Mettere una pezza di cent. 5×5	0,30	0,20	—
Mettere una doppia pezza di cent. 20×10 attorno al telo rifacendo le asole e riattaccare i bottoni	0,80	0,55	—
Mettere una doppia pezza di cent. 10×5 attorno al telo rifacendo le asole e riattaccare i bottoni	0,60	0,40	—
Rifare un occhiello grande circolare	—	—	0,15
Rifare un occhiello piccolo circolare od un'asola	—	—	0,08
Rifare uno dei quattro angoli, cambiando i rinforzi rifacendo gli occhielli e annodando la corda	1,60	1,10	—
Una cucitura di cent. 20 di lunghezza	—	—	0,25
Una cucitura di cent. 12 di lunghezza	—	—	0,20
Una cucitura di cent. 6 di lunghezza	—	—	0,15

Indicazione delle riparazioni	Compenso da corrispondere	
	Con impiego di materie prime nuove	per sola mano d'opera
Custodia di tela grigia per mantelline per biciclette rigide.		
Attaccare un'inchiappatura	—	0,10
Attaccare un riscontro	—	0,10
Attaccare un nastro di cotone	—	0,05
Cambiare un'inchiappatura compresa la fibbia	0,35	—
Cambiare una fibbia	0,20	—
Cambiare un riscontro	0,40	—
Cambiare un nastro di cotone spinato alto mm. 16	0,15	—
Cambiare l'intera bordatura di pelle di montone al cromo grigio-verde	4 —	—
Cambiare la bordatura di pelle di montone al cromo grigio-verde ad una fiancata . .	1,20	—
Cambiare la bordatura di pelle di montone al cromo grigio-verde ad un lato lungo della custodia	0,80	—
Cambiare un tratto di bordatura da centimetri 5 a 10	0,25	—
Cambiare un tratto di bordatura da centimetri 10 a 15	0,35	—
Una cucitura	—	0,15
Tasca di tela grigia impermeabile per bombe.		
Attaccare un riscontro al coperchio di una delle due taschette	—	0,10

Indicazione delle riparazioni	Compenso da corrispondere	
	Con impiego di materie prime nuove	per sola mano d'opera
Cambiare il riscontro del coperchio di una delle due taschette	0,30	—
Attaccare l'inchiappatura di una delle due taschette, ...	—	0,10
Cambiare l'inchiappatura di una delle due taschette	0,35	—
Cambiare una fibbia doppia di ferro verniciato grigio-verde di mm. 20 di luce interna	0,20	—
Cambiare il coperchio di una delle due taschette	0,25	—
Cambiare completamente una delle due taschette	0,60	—
Attaccare il riscontro applicato al disotto di una delle taschette	—	0,05
Cambiare il riscontro suddetto	0,20	—
Attaccare la placchetta con feritoia . . .	—	0,10
Cambiare la placchetta suddetta	0,20	—
Attaccare la cinghietta posta fra le due taschette	—	0,10
Cambiare la cinghietta suddetta	0,40	—
Attaccare l'inchiappatura ed il riscontro applicati nella parte superiore	—	0,10
Cambiare l'inchiappatura suddetta e la fibbia	0,20	—
Cambiare il riscontro suddetto	0,30	—
Cambiare una fibbia doppia di mm. 17 . .	0,20	—
Cambiare il nastro spinato di mm. 15 a 16 per un tratto di cent. 10 a 15	0,15	—
Una cucitura qualunque a macchina . . .	—	0,10

Indicazione delle riparazioni	Compenso da corrispondere: Con impiego di materie prime nuove	Compenso da corrispondere: per sola mano d'opera
Borsa a zaino per truppe a piedi.		
Attaccare una cinghietta della mantellina della borsa a zaino	—	0,10
Cambiare la cinghietta suddetta, compreso il cuoio e la fibbia	0,70	
Cambiare una fibbia doppia di ferro verniciato grigio verde di mm. 20 di luce interna	0,20	
Attaccare una fibbia doppia senza ardiglione applicata sulla mantellina	—	0,10
Cambiare l'inchiappatura della fibbia doppia senza ardiglione, compreso cuoio e fibbia	0,35	
Cambiare una fibbia senza ardiglione doppia di ferro verniciato grigio-verde di mm. 20 di luce interna	0,20	—
Attaccare un'inchiappatura applicata sul davanti della borsa a zaino	—	0,15
Cambiare l'inchiappatura suddetta, compreso cuoio e fibbia	0,35	—
Attaccare un passante della cinghia porta gavetta	—	0,15
Cambiare un passante suddetto, compreso il cuoio	0,35	
Attaccare la fibbia della cinghia porta gavetta	—	0,10
Cambiare le due traversine della cinghia porta gavetta, compreso il cuoio e i bottoni rapid	0,30	
Cambiare completamente la cinghia porta gavetta	1,65	

Indicazione delle riparazioni	Compenso da corrispondere	
	Con impiego di materie prime nuove	per sola mano d'opera
Attaccare un riscontro delle taschette porta cartucce	—	0,10
Cambiare un riscontro delle taschette suddette, compreso il cuoio	0,40	—
Attaccare l'inchiappatura delle taschette porta cartucce		0,10
Cambiare un'inchiappatura della taschetta suddetta, compreso il cuoio e fibbia	0,35	
Cambiare completamente una taschetta esterna porta cartucce, compresa la tela e l'attaccatura allo zaino	0,60	—
Cambiare solo il coperchio della taschetta esterna porta cartucce, compresa la tela.	0,25	—
Attaccare un bottone a testa sferica sul davanti		0,15
Cambiare le rosettine di cuoio grigio verde compreso il bottone a testa sferica	0,30	
Cambiare il bottone a testa sferica	0,25	—
Attaccare l'inchiappatura della campanella di mm. 25 × 20 di luce interna, applicata sul fondo della borsa a zaino	—	0,20
Cambiare l'inchiappatura compreso il cuoio e la campanella di ferro verniciato grigio-verde di mm. 20 × 25 di luce interna	0,60	
Attaccare l'inchiappatura del gancio a T per zaino di ferro verniciato grigio-verde		0,20
Cambiare l'inchiappatura, compreso cuoio e il gancio a T	0,65	
Cambiare il gancio a T	0,15	
Attaccare l'inchiappatura della campanella a D, di mm. 26 × 16 applicata sulla linea mediana del fondo della borsa a zaino		0,15

Indicazione delle riparazioni	Compenso da corrispondere	
	Con impiego di materie prime nuove	per sola mano d'opera
Cambiare l'inchiappatura e la campanella a D, di mm. 26×16, compreso il cuoio .	0, 40	—
Cambiare la campanella a D di mm. 26 × 16	0, 10	—
Attaccare l'inchiappatura della camerella di mm. 20×8 applicata sul lato comune del fondo e dei fianchi della borsa a zaino	—	0, 10
Cambiare l'inchiappatura e la camerella suddetta	0, 25	—
Cambiare una camerella	0, 15	—
Attaccare l'inchiappatura delle campanelle piccole semi ovali applicate sulle fiancate	—	0, 10
Cambiare l'inchiappatura e campanella piccola semi ovale compreso il cuoio . . .	0, 30	—
Cambiare una campanella picc. semi ovale	0, 15	—
Attaccare l'inchiappatura della fibbia doppia di mm. 16 sulla linea mediana dei fianchi	—	0, 10
Cambiare l'inchiappatura e fibbia suddette, compreso il cuoio	0, 30	—
Cambiare una delle fibbie suddette . . .	0, 20	—
Attaccare la placchetta e l'occhiello sui fianchi	—	0, 10
Cambiare la placchetta e l'occhiello suddet.	0, 20	—
Attaccare la fibbia della cinghia porta mantellina, compreso il passante	—	0, 10
Cambiare completamente la cinghia porta mantellina	0, 80	—
Cambiare il bottone a testa sferica della cinghia suddetta	0, 10	—

Indicazione delle riparazioni	Compenso da corrispondere	
	Con impiego di materie prime nuove	per sola mano d'opera
Cambiare la fibbia della cinghia porta mantellina	0,20	—
Attaccare la placchetta di cuoio delle bretelle	—	0,20
Cambiare la placchetta delle bretelle, compreso il cuoio	0'40	—
Attaccare l'inchiappatura dell'anello a D da mm. 26 × 16 aderente alle bretelle . .	—	0,10
Cambiare l'inchiappatura dell'anello a D suddetto, compreso il cuoio	0,30	—
Cambiare un anello a D da mm. 26 × 16 .	0,20	—
Attaccare l'inchiappatura dell'anello a D da mm. 26 × 16 al centro della placca dello schienale	—	0,10
Cambiare l'anello a D e l'inchiappatura suddetti, compreso il cuoio	0,25	—
Cucire una bretella	—	0,15
Cucire la campanella semiovale della bretella	—	0,05
Cambiare la campanella semiovale . . .	0,15	—
Cambiare la campanella a contrasto con gancio della bretella	0,25	—
Cucire il nastro spinato di mm. 15 a 16 aderente al nastro tubolare della bretella per evitare lo sfilacciamento	—	0,05
Cambiare campanella con moschettone e traversino scorrevole	0,80	—
Cambiare e cucire un bottone piccolo per tenda alla taschetta interna	0,10	—
Cambiare completamente la taschetta interna compresa la tela e l'attaccatura alle zaino	0,60	—

Indicazione delle riparazioni	Compenso da corrispondere	
	Con impiego di materie prime nuove	per sola mano d'opera
Cambiare il coperchio della taschetta interna, compresa la tela	0, 25	—
Riparare i bordi laterali, compreso il nastro, per una lunghezza di cm. 10-15 . .	0, 25	—
Riparare i bordi laterali, compreso il nastro, per una lunghezza di cm. 15-30 . .	0, 45	—
Una cucitura qualunque	—	0, 15
Rattoppatura piccola, compresa la tela, di cm. 5 × 10	0, 30	—
Rattoppatura grande, compresa la tela, di cm. 10 × 15	0, 45	—
Borsa a zaino per truppe celeri. e di artiglieria.		
Attaccare il riscontro della mantellina della borsa a zaino	—	0, 15
Cambiare un riscontro della mantellina . .	0, 65	—
Attaccare l'inchiappatura del riscontro . .	—	0, 10
Cambiare l'inchiappatura e la fibbia doppia di mm. 20 di luce interna	0, 35	—
Cambiare la fibbia doppia di mm. 20 di luce interna	0, 20	—
Attaccare un passante della cinghia porta gavetta	—	0, 15
Cambiare un passante della cinghia porta gavetta	0, 35	—
Attaccare l'inchiappatura e la campanella di mm. 25 × 20 di luce interna al fondo della borsa	—	0, 20
Cambiare l'inchiappatura e la campanella di ferro verniciato grigio-verde di mm. 20 × 25 di luce interna al fondo della borsa	0, 50	—

Indicazione delle riparazioni	Compenso da corrispondere	
	Con impiego di materie prime nuove	per sola mano d'opera
Attaccare l'inchiappatura del gancio a T .	—	0,20
Cambiare l'inchiappatura e il gancio a T .	0,55	—
Cambiare il gancio a T	0,25	—
Attaccare la placchetta delle bretelle . . .	—	0,15
Cambiare una placchetta delle bretelle . .	0,35	—
Cucire una bretella	—	0,15
Cucire la campanella semi ovale della bretella	—	0,05
Cambiare la campanella semi ovale e cucirla alla bretella	0,15	—
Cambiare la campanella a contrasto con gancio	0,20	—
Cambiare la campanella con moschettone e traversino scorrevole	0,80	—
Cambiare e cucire un bottone piccolo da tenda alla taschetta interna.	0,10	—
Cambiare la taschetta interna e attaccarla alla borsa a zaino	0,60	—
Cambiare il coperchio della taschetta int. .	0,25	—
Cucire i bordi a lesina cm. 10 a 15 . . .	—	0,15
Cucire i bordi a lesina cm. 15 a 30 . . .	—	0,30
Rattoppatura piccola, compresa la tela (cm. 5 a 10)	0,30	—
Rattoppatura grande, compresa la tela (cm. 10 a 15)	0,45	—
Attaccare la fibbia della cinghia porta gavetta	—	0,10

Indicazione delle riparazioni	Compenso da corrispondere	
	Con impiego di materie prime nuove	per sola mano d'opera
Cambiare le due traversine della cinghia porta gavetta, compreso il cuoio e i bottoni rapid	0,30	—
Cambiare completamente la cinghia porta gavetta	1,65	—
Attaccare un passante della cinghia porta gavetta	—	0,10
Cambiare il passante della cinghia porta gavetta	0,35	—
Rifare un'asola alla fodera della gavetta .	—	0,10

N. 292. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato aventi titolo alla esenzione dalle tasse postali.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio trasporti). – 9 maggio 1929 – Anno VII.

Il supplemento al fascicolo n.1 - gennaio 1929-VII - della Rassegna postale, telegrafica, telefonica, contiene l'elenco degli uffici statali che ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 26 marzo 1922, n. 424, hanno titolo alla esenzione dalle tasse postali.

Tale elenco si riporta — per opportuna conoscenza degli enti dipendenti — nell'*allegato uno* alla presente circolare.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

Elenchi degli Uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato aventi titolo alla esenzione dalle tasse postali ai sensi dell'articolo 2 del R. decreto 26 marzo 1922, n. 424.

AVVERTENZE.

1. — Gli elenchi contengono soltanto gli Uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato.

2. — Nulla è mutato per quanto concerne il carteggio di S. M. il Re, della Casa Reale e dei Principi di Casa Savoia, dei Dignitari di Corte e degli uffici dipendenti e quello del Sommo Pontefice, della Presidenza del Senato e della Camera dei Deputati, del Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e degli uffici della Repubblica di San Marino.

3. — Gli uffici compresi negli elenchi hanno titolo alla esenzione, sia per il carteggio ufficiale che si scambiano fra loro, sia per quello da essi indirizzato ai Podestà.

4. — Gli uffici stessi hanno inoltre la facoltà di spedire avvisi aperti mediante speciali stampati riempiti a mano, all'indirizzo nominativo di contribuenti e di debitori o creditori verso lo Stato.

5. — Sono distinti con asterisco gli uffici che debbono contrassegnare a mano il carteggio ufficiale da essi spedito.

6. — Il carteggio ufficiale che i Podestà indirizzano agli uffici predetti, ha corso con la riduzione a metà delle tasse normali, limitatamente alla francatura ordinaria.

7. — Hanno corso in esenzione di tassa e in assicurazione per il valore convenzionale di lire cento le denunzie dei casi di aborto fatte dagli esercenti la professione di medico-chirurgo all'indirizzo dei medici provinciali.

8. — Hanno corso con tassa a carico dei destinatari i certificati riguardanti gli infortuni sul lavoro in agricoltura trasmessi in raccomandazione dai medici agli Istituti assicuratori.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Segreteria della Presidenza.
Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.

Uffici centrali della Presidenza (1).

Comandi della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (dal Comando generale ai Comandi di squadra).

Comitato per la Mobilitazione civile.

Direzioni Corsi premilitari.

* Funzionari in temporanea missione (2).

Istituto Centrale di Statistica (3).

Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza agli Invalidi della guerra (Sede centrale).

* Osservatori industriali.

Rappresentanze provinciali dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza agli Invalidi della guerra.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Gabinetto di S. E. il Ministro.

Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.

Uffici Centrali del Ministero (4).

Delegazioni provinciali dell'emigrazione in Milano e Belluno.

* Funzionari in temporanea missione (2).

Ispettorati regionali dell'emigrazione in Lucca e Ferrara.

Ispettorati dell'emigrazione in Genova, Livorno, Napoli, Palermo e Trieste.

Uffici dell'emigrazione in Bardonecchia e Udine.

Ufficio dell'emigrazione al confine di Ventimiglia.

---

(1) Commissione suprema di difesa; Consulta araldica; Ufficio reduci e famiglie dei caduti in guerra; Ufficio stampa.

(2) Anche con indirizzo nominativo per la corrispondenza ad essi diretta.

(3) R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1572.

(4) Ufficio coordinamento e Segreteria; Ufficio cifra; Ufficio archivio e corrispondenza; Ufficio archivio storico; Ufficio giuridico; Ufficio Società delle Nazioni; Ufficio coordinamento economico; Ufficio coordinamento generale; Ufficio pubblicazioni e raccolte amministrative; Ufficio storico e diplomatico; Ufficio stampa; Biblioteca; Direzione generale degli Affari generali; Direzione generale degli Affari politici, commerciali e privati d'Europa e Levante; Direzione generale degli Affari politici, commerciali e privati d'Africa, America, Asia, Australia; Direzione generale degli italiani all'estero; Direzione generale delle scuole italiane all'estero.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Gabinetto di S. E. il Ministro.

Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.

Uffici centrali del Ministero (1).

Capi degli uffici staccati di P. S.

Comando Divisione speciale agenti di P. S. (Roma e stazioni dipendenti).

Commissariati di P. S.

Commissariati di P. S. presso le Divisioni compartimentali delle FF. SS.

Commissariati di P. S. servizio di frontiera (zona terrestre e marittima).

Commissariato di P. S. presso la Casa di S. A. R. il Principe Ereditario.

Consiglio di Stato.

Delegazioni di P. S.

Direzione Scuola di polizia scientifica in Roma.

Direzione degli archivi di Stato di: Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Lucca, Mantova, Massa, Milano, Modena, Napoli e Sezione Caserta, Palermo, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Siena, Torino, Trento e Sezione Bolzano, Trieste, Venezia, Zara.

Direzione delle stazioni sanitarie marittime dell'Asinara e di Poveglia.

Dirigenti servizio sanità marittima nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Fiume, Genova, Livorno, Messina, Napoli, Palermo, Siracusa, Trieste, Venezia.

* Funzionari del Ministero dell'Interno in missione (2).

* Funzionari di P. S. in temporanea missione per servizi di P. S (2).

Ispettorato Generale di P. S. presso la R. Casa.

Ispettori generali amministrativi; Ispettori generali medici, farmacisti e veterinari; Ispettori generali batteriologo e chimico; e Ispettori superiori di ragioneria.

Ispettori generali di P. S.

Medici provinciali.

---

(1) Ufficio del personale; Direzione generale dell'Amministrazione civile; Direzione generale della P. S.; Direzione generale della Sanità pubblica; Ragioneria centrale.

(2) Anche con indirizzo nominativo per la corrispondenza ad essi diretta

Prefetti (1).

Questori.

Scuola tecnica di polizia (Roma, Caserta, Pola).

Sopraintendenti degli Archivi di Stato di: Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia.

Uffici distaccati di P. S.

Veterinari governativi di confine e di porto.

Veterinari provinciali.

MINISTERO DELLE COLONIE.

Gabinetto di S. E. il Ministro.

Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.

Uffici Centrali del Ministero (2).

Comando del Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli.

Funzionari in temporanea missione (3).

Governi della Cirenaica, dell'Eritrea, della Tripolitania, della Somalia italiana, e dipendenti autorità ed uffici governativi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

Gabinetto di S. E. il Ministro.

Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.

Uffici centrali del Ministero (4).

Archivi notarili.

Cancellieri della Corte di Cassazione, delle Corti di Appello, delle Corti di Assise, dei Tribunali, delle Preture.

Commissioni per l'impianto dei Libri fondiari nelle Nuove provincie.

Corte di Cassazione, Corti di Appello, Corti di Assise.

Direzioni carceri giudiziarie.

Direzioni case di correzione.

Direzioni colonie penali.

Direzioni manicomi giudiziari.

Direzioni RR. Riformatori.

Direzioni RR. Scuole allievi agenti di custodia.

---

(1) Ha corso in esenzione di tassa la corrispondenza ufficiale che i Prefetti indirizzano ai ricevitori provinciali e agli esattori comunali e consorziali, però senza reciprocità.

(2) Direzione generale dell'Africa orientale; Direzione generale dell'Africa settentrionale; Ufficio del personale; Ufficio studi e propaganda; Ragioneria.

(3) Anche con indirizzo nominativo per la corrispondenza ad essi diretta.

(4) Ufficio superiore del personale e degli affari generali; Direzione generale degli affari civili e delle prof. legali; Direzione generale degli affari penali, delle grazie, della statistica e del casellario; Direzione generale degli affari di culto; Direzione generale delle carceri e dei riformatori; Ispettorato generale; Ufficio legislativo; Economato e cassa; Amministrazione generale del fondo per il culto.

Direzioni Stabilimenti penali.

Economati Generali dei benefici vacanti.

* Funzionari in temporanea missione (1).

Giudici istruttori.

Ispettori Provinciale del Fondo per il culto.

Presidenti della Corte di Cassazione, di Appello, d'Assise, dei Tribunali.

Pretori.

Primi Presidenti della Corte di Cassazione e delle Corti di Appello.

Procuratori del Re.

Procuratori Generali della Corte di Cassazione e delle Corti di Appello.

Sub. economati dei benefîi vacanti.

Tribunali.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Gabinetto di S. E. il Ministro.

Segreterie particolari delle LL. EE. i Sottosegretari di Stato.

Uffici centrali del Ministero (2).

* Agenti finanziari presso le fabbriche ed opifici i cui prodotti sono soggetti ad imposta di produzione (3).

* Agenzie delle coltivazioni tabacchi.

Amministrazione dei Canali Cavour.

Avvocatura Erariale Generale.

Avvocature Erariali Distrettuali.

* Capi reparto delle coltivazioni tabacchi.

Capizona delle coltivazioni tabacchi.

Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Cassiere speciale, Controllore capo).

* Collettorie del lotto.

Comandi battaglioni allievi della R. Guardia di Finanza.

Comandi bordo della R. G. F. delle Unità di altomare.

* Comandi brigate della R. G. F.

---

(1) Anche con indirizzo nominativo per la corrispondenza ad essi diretta.

(2) Ufficio centrale del personale; Divisione pensioni ordinarie; Divisione credito agli impiegati e salariati dello Stato; Direzione generale pensioni di guerra; Ufficio stralcio per i beni dei sudditi ex nemici; Ufficio danni di guerra; Direzione generale tesoro; Direzione generale dei monopoli di Stato; Direzione generale demanio e tasse; Direzione generale delle dogane e imposte indirette; Direzione generale catasto e dei servizi tecnici; Direzione generale debito pubblico; Comando generale R. G. F.; Direzione generale imposte dirette; Direzione generale cassa DD. PP. e degli Istituti di previdenza; Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti; Ragionerie centrali presso i vari Ministeri ed uffici della segreteria; Provveditorato generale dello Stato

(3) La corrispondenza loro diretta può recare l'indirizzo nominativo.

Comandi circoli della R. G. F.

Comandi compagnie della R. G. F.

* Comandi distaccamenti della R. G. F.

Comandi gruppi della R. G. F.

Comandi legioni della R. G. F.

Comandi nuclei di Polizia tributaria investigativa della R. G. F.

Comandi plotoni allievi della R. G. F.

Comandi scuole della R. G. F.

Comandi squadriglie del Naviglio della R. G. F.

Comandi stazioni costiere della R. G. F.

Comandi stazioni del Naviglio della R. G. F.

Comandi tenenze della R. G. F.

Comando Generale della R. G. F.

Comando Superiore della R. G. F. per D. C. di Roma.

Commissario (R) per la liquidazione delle gestioni delle esposizioni del 1911 - Roma.

Commissione Censuaria centrale.

Commissione centrale dei danni di guerra.

Commissione Superiore dei danni di guerra presso la Corte di Appello di Venezia e membri isolati (1).

Commissioni centrali delle imposte dirette.

Commissioni mandamentali dei danni di guerra.

Commissioni mandamentali delle imposte dirette e membri isolati (1).

* Commissioni mediche per le pensioni di guerra in Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Cava dei Tirreni, Chieti, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Tripoli.

Commissioni provinciali delle imposte dirette e membri isolati (1).

Conservatorie delle ipoteche.

* Corte dei Conti (2).

Delegato del Tesoro presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia.

* Delegazione della Corte dei Conti presso:

a) la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato;

b) l'Officina Carte Valori in Torino;

c) lo Stabilimento Poligrafico dello Stato in Roma.

Deposito Generale dei Valori bollati in Torino.

* Direttori tecnici delle coltivazioni tabacchi.

---

(1) Le corrispondenze dirette ai membri isolati possono recare l'indirizzo nominativo.

(2) Presidenza, Segretariato generale, Procura generale.

Direzione RR. grotte demaniali di Postumia.

* Direzione nuclei di Polizia tributaria investigativa della R. G. F.

* Direzione Superiore delle Scuole della R. G. F.

Direzione R. Zecca.

Direzioni circoscrizionali doganali.

Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi.

Direzioni delle Saline.

Dogane principali, secondarie ed internazionali.

* Funzionari del Ministero delle Finanze e delle Intendenze di Finanza in missione (1).

Intendenze di Finanza (2).

Ispettorato tecnico per la molluschicoltura del Mar piccolo di Taranto.

* Ispettore Generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza (1).

Ispettore superiore Commissioni mandamentali - danni di guerra presso la Corte di Appello di Venezia.

Ispettori capi demanio e tasse.

Ispettori Cassa Depositi e Prestiti e Istituti di Previdenza (3).

Ispettori compartimentali delle Privative.

Ispettori Demanio e Tasse.

* Ispettori provinciali Demanio e Tasse.

Ispettori provinciali imposte dirette.

* Ispettori Superiori Cassa Depositi e Prestiti e Istituti di Previdenza (3).

* Ispettori Superiori Catasto e servizi tecnici.

* Ispettori Superiori centrali di Ragioneria in missione (3)

Ispettori Superiori Demanio e Tasse.

* Ispettori Superiori dogana, in missione per servizio (3).

* Ispettori Superiori imposte dirette.

* Ispettori Superiori Ragioneria Intendenza di Finanza.

* Ispettori Superiori servizi R. Tesoreria.

Ispettori Superiori tecnici ed amministrativi delle Privative.

Ispettori Tesoro.

Ispettori Superiori Tesoro.

---

(1) Anche con indirizzo nominativo per la corrispondenza ad essi diretta.

(2) Hanno corso in esenzione di tassa le corrispondenze ufficiali che le Intendenze di Finanza indirizzano ai ricevitori provinciali e agli esattori comunali e consorziali, però senza diritto di reciprocità.

(3) Con indirizzo nominativo per la corrispondenza ad essi diretta.

Istituto Sperimentale coltivazione tabacchi « Leonardo Angeloni » in Scafati.

Laboratorio chimico-sperimentale delle Privative in Roma.

Laboratorio chimico di Stato in Torino.

Magazzini Centrali vestiario e casermaggio della R. G. F.

Magazzini deposito Privative (sali, tabacchi e promiscui)

Magazzini depositi tabacchi greggi.

Magazzini principali del Provveditorato Generale dello Stato in Firenze e Milano.

* Magazzini vendita generi di privativa.

Magazzino del Lotto.

* Magazzino principale stampati del Provveditorato Generale dello Stato in Roma.

Manifatture dei tabacchi.

Officina Carte Valori in Torino.

* Ricevitorie doganali.

* Ricevitorie Lotto.

* Rivendite Stato generi di privativa.

* Scuola dell'arte della medaglia.

* Servizio di R. Tesoreria provinciale presso le filial della Banca d'Italia.

* Sezione speciale della Direzione Generale del Tesoro per il risanamento della città di Napoli.

Sezioni doganali.

Sezioni Manifatture tabacchi.

Sezioni tecniche del Catasto.

* Sezioni R. Tesoreria provinciale nel Regno e nelle Colonie (1)

* Spacci all'ingrosso dei generi di privativa.

Tesoreria (R) provinciale - Roma.

Uffici controllo Tesoro presso: le cartiere della Società Anonima « Pietro Miliani » in Fabriano; la cartiera per la fabbricazione della carta filigranata dei biglietti della Banca d'Italia; l'Officina per la fabbricazione dei biglietti della Banca d'Italia; e lo Stabilimento della Società metallurgica italiana di Brescia.

Ufficio controllo R. Zecca.

Uffici distrettuali delle imposte (2).

* Uffici finanziari presso le fabbriche di fiammiferi apparecchi di accensione, cartine e tubetti per sigarette.

Uffici ipoteche.

Uffici ispezione presso le cartiere (Officina Carte Valori)

---

(1) Possono spedire assicurate di servizio con valore dichiarato e con tassa a carico del destinatario all'indirizzo di uffici, corpi morali, Istituti o privati con i quali non hanno diritto di corrispondere in esenzione.

(2) Gli uffici distrettuali delle imposte possono spedire in esenzione di tassa la corrispondenza ufficiale diretta ai ricevitori provinciali e agli esattori comunali e consorziali, però senza diritto di reciprocità.

Uffici misti del registro e delle ipoteche (1).

* Uffici metrici.

Uffici Registro (1).

* Uffici riscontro della Corte dei Conti presso: il Debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti e le Ferrovie dello Stato.

Uffici tecnici del catasto.

Uffici tecnici di Finanza.

* Uffici tecnici navali della R. G. F.

* Uffici (RR) vendita privative.

* Ufficiali della R. G. F. in missione (2).

Ufficio centrale di riscontro delle Dogane.

* Ufficio controllo presso la Tesoreria Centrale.

Ufficio demaniale delle RR. Fonti di Recoaro.

Ufficio demaniale delle RR. Terme di Montecatini.

Ufficio demaniale delle RR. Terme di Santa Cesarea.

Ufficio Tecnico governativo delle RR. Terme di Salsomaggiore.

* Vice Ispettori della Cassa depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza (2).

* Zecca (R).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Gabinetto di S. E. il Ministro.

Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.

Uffici centrali del Ministero (3).

Accademia militare di artiglieria e genio.

Accademia militare di fanteria e cavalleria.

Arsenali del R. Esercito.

Avvocati fiscali dei Tribunali militari territoriali.

Avvocato generale del Tribunale Supremo Militare.

Biblioteche militari.

Campo climatico sanatoriale militare.

---

(1) Fra gli uffici del Registro sono da comprendersi quelli a rami divisi degli Atti civili; Atti pubblici; Atti privati; Atti giudiziari; Successioni; Concessioni governative e manimorte; Tasse in surrogazione; Demanio; Affitti ed Assicurazioni; Ammende; Bollo; Privative industriali; Scambi commerciali.

Gli uffici del Registro hanno facoltà di spedire avvisi aperti in esenzione di tassa e con indirizzo nominativo ai creditori e debitori verso lo Stato o ad altri privati per presentazione di denuncie, per dichiarazioni di valori e simili.

(2) Anche con indirizzo nominativo per la corrispondenza ad essi diretta.

(3) Ufficio coordinamento; Ufficio dei generali; Direzione generale personali civili ed affari generali; Direzione generale personale ufficiali; Direzione generale leva, sottufficiali e truppa; Direzione generale di artiglieria ed automobilismo; Direzione generale del genio; Direzione generale servizi logistici; Ispettorato generale amministrativo; Direzione centrale di Sanità militare; Direzione del centro chimico militare; Ragioneria centrale; Servizio ippico e veterinario; Divisione educazione fisica e Scuole militari.

Capo di Stato maggiore Generale.

Cappellani, cappellani incaricati, cappellani capi e primi cappellani militari.

Carceri militari preventive.

Centri automobilistici.

Centri esperienze di artiglieria.

Centro studi aerostatici presso il Gruppo aerostieri di Roma

Centro studi ferroviari del Genio presso il Reggimento ferrovieri di Torino.

Centro Studi Tel. e R. T. presso l'Officina R. T. e E. T. di Roma.

Centro Studi zappatori, minatori, pontieri, presso l'Officina di costruzione del Genio di Pavia.

Collegi militari.

Colombaie fisse.

Comandi dei Corpi d'Armata territoriali.

Comandi del Genio di Corpo d'Armata; Uffici fortificazioni e relativi uffici staccati.

Comandi delle Divisioni militari territoriali.

Comandi delle fortezze e dei forti.

Comandi di Artiglieria di Corpo d'Armata.

Comandi di brigata, reggimento, deposito di fanteria di linea.

Comandi di brigata, reggimenti, deposito e deposito succursali di granatieri.

Comandi di brigata, reggimento, deposito e magazzino di battaglione alpini.

Comandi di distaccamento delle varie armi e corpi.

Comandi di distretti militari.

Comandi di legioni allievi CC. RR., legioni CC. RR., divisioni, battaglioni, gruppo di squadrone, compagnie, tenenze, squadroni, sezioni, nuclei, stazioni, depositi allievi CC. RR.

Comandi di presidio.

Comandi di reggimento e depositi del genio.

Comandi di reggimento, deposito e magazzino di artiglieria da montagna.

Comandi di reggimento e depositi di bersaglieri.

Comandi di squadroni di rimonta.

Comandi di squadroni palafrenieri di cavalleria.

Comandi superiori di reggimento, deposito, centri speciali di cavalleria.

Comando dei reparti di correzione e stabilimenti militari di pena.

Comando del Corpo di S. M.

Comando del Genio della Sardegna. Ufficio fortificazioni relativi uffici staccati.

Comando del Genio della Sicilia, Ufficio fortificazioni e relativi uffici staccati.

Comando del Gruppo artiglieria da costa della Sardegna.

Comando delle Scuole centrali.

Comando di Artiglieria della Sardegna.

Comando di Artiglieria della Sicilia.

Comando di Battaglione misto della Stardegna.

Comando di Battaglioni alpini e Gruppi di artiglieria da montagna.

Comando di centro e deposito controaerei.

Comando generale dell'Arma dei CC. RR.

Comando gruppo aerostieri.

Comando gruppo squadroni di rimonta.

Comando militare della Sardegna.

Comando militare della Sicilia.

Comando reggimento e deposito carri armati.

Comando reparto palafrenieri di artiglieria.

Commissione veterani.

Commissioni di rimonta.

Compagnie di disciplina.

Consiglio dell'Esercito.

Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia e dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Delegazioni italiane all'estero.

Delegazioni trasporti, comandi militari di stazione, uffici imbarchi e sbarchi, biglietterie militari.

Depositi allevamento quadrupedi.

Depositi cavalli stalloni.

Deposito centrale delle truppe coloniali.

Deposito laboratorio del Centro chimico militare.

Direzione Superiore degli specialisti del Genio.

Direzione Superiore del servizio tecnico di artiglieria.

Direzione di artiglieria, uffici e sezioni staccate, deposit materiali e munizioni.

Direzioni di Commissariato e sezioni staccate, Sezioni di Commissariato della Sardegna.

Direzioni di sanità ed Ufficio di sanità della Sardegna.

Fabbriche d'armi del R. Esercito.

Frigoriferi militari.

Gallettifici militari.

Infermerie presidiarie.

Ispettorati di mobilitazione.

Ispettori di sanità militare.

Ispettorati di zona dei CC. RR.

Ispettorato dei bersaglieri.

Ispettorato del Genio.

Ispettorato della Cavalleria.

Ispettorato delle truppe alpine.
Ispettorato di artiglieria.
Ispettorato del Tiro a segno Nazionale.
Ispettorato di Commissariato militare.
Ispettorato tecnico automobilistico.
Ispettori dell'Ufficio dell'Ordinario militare.
Ispettori provinciale del Tiro a segno Nazionale.
Istituto chimico-farmaceutico militare.
Istituto geografico militare.
Istituto Militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica.
Istituto Nazionale per le figlie dei militari.
Laboratorio batteriologico veterinario militare.
Laboratorio di precisione.
Laboratorio Militare siero antitetanico.
Magazzini casermaggio.
Magazzini Centrali vestiario ed equipaggiamento.
Magazzini viveri.
Magazzino sussidiario di materiale sanitario militare.
Molini militari.
Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo.
Officina automobilistica e magazzini parti di ricambio.
Officina di costruzioni del Genio militare.
Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica.
Opificio Militare vestiario ed aquipaggiamento.
Orfanotrofio Militare di Napoli.
Ospedali Militari principali e secondari.
Panifici militari.
Pirotecnici del R. Esercito e sezioni staccate.
Polverificio del R. Esercito.
Reclusorio Militare principale e reclusori militari succursali.
Reparto autonomo « Giacomo Medici ».
Reparto autonomo Ministero Guerra.
Reparto autonomo Stato Maggiore R. E.
Reparto ordinanze Scuola di guerra.
Scuola di cavalleria e distaccamento di Tor di Quinto.
Scuola di fanteria.
Scuola di guerra.
Scuola di sanità militare.
Scuola di tiro d'artiglieria.
Scuola allievi sottufficiali.
Scuole allievi sottufficiali dei RR. CC.

Scuole centrali di fanteria, artiglieria, genio, educazione fisica.

Scuole di reclutamento ufficiali di complemento.

Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia.

Segreteria Generale della Commissione Suprema di Difesa.

Sezioni di disinfezione.

Sezioni statistica.

Spolettifici del R. Esercito e sezioni staccate.

Stabilimenti balneari militari.

Stabilimenti militari per la preparazione di prodotti alimentari in conserva.

Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.

Tribunale Supremo Militare.

Tribunali Militari territoriali.

Uffici dei Generali designati comandanti d'Armata.

Uffici dei Primi aiutanti di campo delle loro Altezze Reali.

Uffici isolati e reparti autonomi militari.

Uffici di contabilità e revisione dei Corpi d'Armata.

Uffici provinciali di leva.

Ufficiali ed impiegati del Ministero della guerra, o di uffici che ne dipendono, in missione (1).

Ufficiali istruttori dei Tribunali militari territoriali.

Ufficio Centrale C.O.S.C.G. e compagnie C.O.S.C.G.

Ufficio degli Ispettori amministrativi territoriali di Corpo d'Armata della Sardegna e della Sicilia.

Ufficio del Generale d'Armata Morrone.

Ufficio del Generale di Divisione addetto al Comando Generale dei CC. RR.

Ufficio dell'Ispettore amministrativo territoriale addetto al Comando Generale dei CC. RR.

Ufficio dell'Ordinario militare per l'Italia.

Ufficio del Primo Aiutante di campo di S. M. il Re.

Ufficio del Tenente Generale Commissario.

Ufficio di Amministrazione di personali militari vari.

Ufficio di contabilità e revisione del Comando Generale dell'Arma dei CC. RR.

Ufficio di contabilità e revisione del Comando militare della Sardegna.

Ufficio di contabilità e revisione del Comando militare della Sicilia.

Ufficio Militare Società « Solferino e San Martino ».

Ufficio raccolte materiali e munizioni.

---

(1) La corrispondenza loro diretta può recare l'indirizzo nominativo.

Ufficio stralcio di enti disciolti (solo temporaneamente).
Ufficio Tavole di tiro.
Vicario militare.

MINISTERO DELLA MARINA.

Gabinetto di S. E. il Ministro.
Segretario particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.
Uffici centrali del Ministero (1).
Avvocati fiscali dei Tribunali militari marittimi.
* Capi degli autoreparti e scuole automobilistiche della R. Marina.
* Capi dei Fari del Regno.
* Capi dei posti semaforici.
* Capi delle stazioni R. T. di riconoscimento e di vedetta della R. Marina.
Comandi Arsenali marittimi.
Comandi Basi navali.
* Comandi Batterie costiere della R. Marina.
Comandi RR. Bette.
Comandi RR. Cisterne.
Comandi depositi e distaccamenti C. R. E. M.
Comandi difese marittime.
Comandi distaccamenti R. Marina.
Comandi Divisioni navali.
Comandi RR. Dragamine.
Comandi RR. Draghe.
Comandi RR. Esploratori.
Comandi flottiglie, squadriglie, gruppi e sezioni di cacciatorpediniere, dragamine, M.A.S., torpediniere e sommergibili.
Comandi gruppi navali autonomi e gruppi di navi di uso locale.
Comandi in capo di dipartimenti militari marittimi.
Comandi RR. incrociatori.
Comandi Marina.
Comandi militari marittimi.
* Comandi RR. Motoscafi A. S.
Comandi RR. Navi.

---

(1) Direzione Generale del personale e dei servizi militari; Direzione generale dei personali civili e degli affari generali; Direzione generale armi e armamenti navali; Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche; Direzione centrale della sanità militare marittima; Direzione centrale di commissariato militare marittimo; Direzione centrale del genio militare per i lavori della R. Marina; Ragioneria centrale; Ufficio del capo di Stato Maggiore; Comitato degli ammiragli; Consiglio superiore di marina; Comitato per i progetti di navi; R. Comitato talassografico italiano; Ufficio istruzione nautica; Ufficio della commissione per i salariati dello Stato; Ufficio stralcio servizi amministrativi.

Comandi RR. Rimorchiatori.

Comandi RR. Sommergibili.

Comandi Squadre navali.

Comandi Stazioni navali.

Comandi superiori navali.

Comandi RR. Torpediniere.

Comandi RR. Trasporti.

Comandi Zone fari e segnalamenti marittimi.

Comandi Zone semaforiche.

Comando R. Accademia navale di Livorno.

Comando Balipedio di Viareggio.

Comando Battaglione italiano in Cina.

Comando Battaglione « San Marco ».

Comando R. Cantiere di Castellammare di Stabia.

Comando Gruppo scuole a Pola.

Comando in capo dell'Armata navale.

Comando Scuola meccanici di Venezia.

Comando Scuola motoristi a Pola.

Comando Scuola semaforisti e radiotelegrafisti a Varignano (Spezia).

Comando Superiore del C. R. E. M. a Spezia.

Comitato talassografico italiano.

Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra a Spezia.

Direzioni Armi e Armamenti navali.

Direzioni Artiglieria negli Arsenali marittimi.

Direzioni autonome del Genio militare per la R. Marina.

Direzioni Carceri giudiziarie militari R. Marina.

Direzioni Commissariato militare marittimo.

Direzioni Costruzioni navali e meccaniche.

Direzioni Ospedali principali militari marittimi e Ospedali secondari o succursali militari marittimi.

Direzioni Sanità militare marittima.

Direzioni Servizi di Commissariato militare marittimo.

Direzioni Servizi sanitari della R. Marina.

Direzioni torpedini e munizionamento.

Giunte di ricezione e di verifica presso i RR. Arsenali marittimi.

Infermerie della R. Marina.

Istituti biologia marina.

Istituti nautici.

Istituti sanitari militari marittimi.

Istituto guerra marittima, Livorno.

Istituto idrografico per la R. Marina a Genova.
Presidenti giunte di ricezione e di verifica presso i RR. Arsenali marittimi.

Presidenti Tribunali militari marittimi.

Ragionerie presso i RR. Arsenali marittimi.

* Sale mediche della R. Marina.

Scuole di Sanità militare marittima.

* Sezioni staccate del Genio militare per la R. Marina.

Sottodirezioni Commissariato militare marittimo.

Sottodirezioni costruzioni navali.

Sottodirezioni munizionamento della R. Marina.

* Stazioni fotoelettriche della R. Marina.

Uffici autonomi e speciali del Genio militare per la R. Marina.

Uffici di commissariato militare marittimo.

Uffici idrografici della R. Marina.

Uffici tecnici Armi navali.

Uffici tecnici Genio navale.

Uffici vigilanza delle Armi navali.

* Ufficiali e funzionari civile della R. Marina distaccati, od in missione, anche con indirizzo nominativo.

Ufficiali istruttori presso i tribunali marittimi.

Ufficio Tecnico dei fari e dei segnalamenti marittimi.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Gabinetto di S. E. il Ministro.

Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.

* Ufficio Stampa.

* Ufficio Leggi e Decreti.

Uffici Centrali del Ministero (1).

Aerocentro di Parma.

* Aeroporti civili.

Aeroporti diMirafiori, Venaria, Cinisello, Taliedo, Baggio, Malpensa, Lonate, Sesto Calende, Ternate, Desenzano.

* Autodrappello della R. Aeronautica di Roma.

* Autodrappello Ministero Aeronautica, Roma.

* Campo sperimentale Montecelio e Vigna di Valle e poligono di Furbara.

Centri delle zone aeree territoriali di Milano, Padova, Capua.

---

(1) Ufficio di Stato Maggiore della R. Aeronautica; Direzione generale dei personali civili e degli affari generali; Direzione generale del personale militare; Direzione superiore studi ed esperienze; Direzione generale delle costruzioni ed approvvigionamenti; Direzione generale dei servizi del materiale e degli aeroporti; Ispettorato di commissariato militare dell'aeronautica; Ufficio di aviazione civile e traffico aereo; Ufficio centrale di sanità.

* Comandi Aeroporti.

Comandi gruppi aeroplani da caccia, da ricognizione, da bombardamento, idrovolanti, dirigibili.

* Comandi militariScuole aviazione in Cameri, Ponte San Pietro, Sesto San Giovanni.

* Comandi Presidî aeronautici.

* Comandi reparti stazionari di Aeroporto.

Comandi squadriglie aeroplani da caccia, da bombardamento, da ricognizione, idrovolanti.

* Comandi squadriglie sperimentali.

Comandi stormi aeroplani da caccia, da bombardamento, da ricognizione, idrovolanti, dirigibili.

Comandi zone aeree territoriali in Bologna, Milano, Padova.

* Comando Aviazione della Tripolitania e della Cirenaica.

* Comando Battaglione autonomo pres. Aero-Roma.

* Comando Gruppo autonomo della III Z.A.T. Centocelle Sud.

* Comandi militare e civile di aviazione in Cerveteri.

* Comando militare scuola aviazione civile in Passignano sul Trasimeno.

* Comando militare scuola idrovolanti in Portorose.

* Comando R. Accademia aeronautica, Caserta.

* Comando Reparto « P » Centocelle nord.

* Comando scuola caccia Furbara.

* Comando scuole osservazione aerea, Roma.

* Compagnia deposito aerocentro in Parma.

Compagnie reclute in Campalto, Ferrara, Pola, Parma.

Compagnie stazionarie in Ferrara, Roma, Venezia, Verona, Udine, Gorizia, Pisa, Livorno, Spezia, Orbetello.

* Deposito principale armamento R. A. (Acquasanta) Roma.

* Distaccamento aeronautico fisso in Capua.

Istituti medico-legali dell'Aeronautica in Firenze, Montecelio, Napoli, Torino.

* Magazzini armamento aeronautico in Padova, Poretto, Vela.

* Magazzini staccati bombardamento e ricognizione in Mirafiori.

Magazzini Materiale speciale bombardamento, Malpensa.

Magazzino Materiale specialità caccia, Ghedi.

Magazzino Materiale specialità « Idrovolanti » Sesto Calende.

Magazzino Materiale vario R. A. Montecelio.

* Magazzino Principale materiale fotografico R. A., Roma.

* Magazzino Principale Materiale R. T. Caserma Cavour, Roma.

* Magazzino Sussidiario Aeroporto di Ciampino nord.

* Magazzino Sussidiario Aeroporto di Taranto.

* Magazzino Sussidiario presso il Centro della III Z. A. T. a Capua.

* Presidi aeronautici in Ferrara, Pola, Venezia, Verona, Udine, Gorizia, Pisa, Livorno, Spezia, Orbetello.

Scuola bombardamento, Malpensa.

* Scuola Militare di aviazione in Cerveteri.

* Scuola radio-elettricisti dell'Aeronautica in Roma.

* Scuola specializzati in Capua.

Sezione aerologica, Centocelle.

* Sezione aerologisti, Vigna di Valle.

* Sezione Idro di volo III Z. A. T., Vigna di Valle.

Sezioni Commissariato zone aeree territoriali in Padova, Milano, Roma.

Sezioni costruzioni e approvvigionamenti in Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino.

Sezioni Demanio zone aeree territoriali in Milano, Padova, Roma.

Sezioni stazionarie aeronautiche in Bologna, Bolzano, Loreto, Padova, Pola.

* Squadriglia allenamento caccia, bombardamento, idrovolanti, Malpensa.

Squadriglie autonome di volo della I. Z. A. T. in Cinisello e della II Z. A. T. in Padova.

Stabilimento di costruzioni aeronautiche, Roma.

* Stazioni aerologiche del Traffico Aereo.

* Uffici di sorveglianza tecnica presso Ditte costruttrici di velivoli e motori e fornitrici di parti di ricambio: Gabardini di Cameri, Officina Augusta di Cascina Costa, Officine Moncenisio di Condove Piaggia di Finale Lig., Soc. An. Italiana Costruzioni Meccaniche di Marina di Pisa, Officine elettroferroviarie di Milano, Bono di Milano, Isotta Fraschni di Milano, ing. Nicola Romeo di Milano, Colombo di Milano, Cantiere Navale Triestino Cosulich di Monfalcone, Officine ferroviarie meridionali di Napoli, L. I. M. A. di Napoli. Bacini e scoli Napoletani di Napoli. Società Aeronautica Italiana di Passignano. Piaggio di Pontedera. S. I. A. I. di Sesto Calende. Società Italiana Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Marelli di Sesto San Giovanni. Secondo Mona di Somma Lombarda. Società Italiana Caproni di Taliedo. Società Aeronautica d'Italia di Torino. Fiat Aviazione di Torino. Fiat Centro di Torino. Aeronautica Macchi di Varese. Società Italiana Caproni di Vizzola Ticino.

Uffici staccati del Demanio aeronautico in Albenga, Bolzano, Boscomantico, Cagliari, Campoformido, Catania, Cinisello, Ghedi, Lero Malpensa, Napoli, Pisa, Poggio Renatico, Spezia, Taranto, Torino, Trapani.

* Ufficiali e funzionari in temporanea missione (1).

* Ufficio staccato Magazzini della Sezione di Commissariato della II Z. A. T., Bologna.

---

(1) Anche con indirizzo nominativo per la corrispondenza loro diretta

* Ufficio staccato Sezione Demanio della III Z. A. T. in Napoli.

* Ufficio staccato Sezione Serv. di Milano con sede a Torino.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Gabinetto di S. E. il Ministro.

Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.

Uffici centrali del Ministero (1).

Accademia (R.) di Belle Arti di Carrara (Scuola del Marmo).

Accademie (R. R.) di Belle Arti.

* Associazione Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia delegata dal Ministero della Pubblica Istruzione per la Basilicata. (Sede Centrale: Roma (112) via Monte Giordano, 36, Palazzo Taverna).

Banca Istituto regionale di credito agrario dipendente dall'Ente di cultura e di educazione della Sardegna.

Biblioteche pubbliche governative.

Calcografia (R.) di Roma.

Collegio (Reale) « Agli Angeli » di Verona.

Collegio (Reale) delle Fanciulle in Milano.

Collegio (Reale) di S. Benedetto in Montagnana.

* Collegio (Regio) « Uccellis » Udine.

* Comitato Ligure per l'educazione del popolo, delegato dal Ministero della Pubblica Istruzione per la Liguria, Genova, via Garibaldi, 14-5.

Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento in Roma.

Commissioni provinciali per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte.

Conservatori (RR.) di musica.

* Consigli scolastici di disciplina (membri isolati di essi) (2).

* Consorzio Nazionale di emigrazione e lavoro (Roma via del Tritone, 201), delegato dal Ministero della Pubblica Istruzione per la Campania e il Molise.

Convitti nazionali.

Direttori dei monumenti, scavi, musei e gallerie.

Direttori degli uffici distaccati d'antichità e d'arte.

Direttori di zona dipendenti dall'Opera Nazionale Balilla con sedi in Agrigento, Amantea, Catanzaro, Cosenza, Giardini, Milazzo, Reggio Calabria, Sant'Agata di Militello.

---

(1) Ufficio centrale del personale; Consiglio superiore della pubblica istruzione; Direzione generale per l'istruzione elementare; Direzione generale per la istruzione media; Direzione generale per la istruzione superiore; Direzione generale per le antichità e belle arti; Consiglio superiore per le antichità e belle arti; Direzione generale delle biblioteche e accademie; Commissione centrale per le biblioteche; Ragioneria centrale.

(2) Le corrispondenze dirette ai membri isolati possono recare indirizzi nominativi.

Direttori di zona dipendenti dall'Ente di cultura e di educazione della Sardegna con sedi in Cagliari Nuoro (due zone: nord e sud), Oristano e Sassari.

Direttori e Direttrici didattici governativi.
Direttori regionali dipendenti dall'Opera Nazionale Balilla con sedi in Agrigento, Catania, Catanzaro, Palermo.

Direzione regionale dipendente dall'Ente di cultura e di educazione della Sardegna con sede a Cagliari.

* Direzioni dipendenti dal Consorzio Nazionale di emigrazione e lavoro, per:

la Campania e Molise: Napoli e Salerno;

la Campania: Salerno.

* Direzioni dipendenti dal Gruppo d'azione per le scuole rurali del Piemonte: Aosta, Borgomanero, Bra, Carmagnola, Torino, Tortona.

* Direzioni dipendenti dall'Associazione Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno, per la Basilicata: Potenza.

* Direzioni dipendenti dalla Società Umanitaria per:

il Veneto: Conegliano, Marostica, Padova, Udine;

la Venezia Giulia: Trieste.

* Direzioni dipendenti dall'Ente Nazionale di cultura, per:

la Toscana: Casentino, Firenze, Carfagnana, Maremma, Pontedera, Siena, Val Tiberina, Versilia;

l'Emilia: Bologna, Bedonia, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Valsecchia.

* Direzioni dipendenti dall'Ente per le scuole dei contadini dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine, per:

il Lazio: Ceccano, Civitavecchia, Rieti, Roma, Terracina;

l'Umbria: Acquasparta, Assisi, Foligno, Gubbio, Orvieto, Terni, Umbertide;

l'Abruzzo: Amatrice, Celano, Chieti, Città Sant'Angelo, Civitella del Tronto, Gessopalena, Morciano, Sant'Angelo, Sulmona, Teramo;

le Marche: Arcevia, Fano, Ripatransone, Senigaglia, Tolentino.

* Direzioni dipendenti dall'Ente pugliese di cultura: Bari, Monopoli.

*Direzioni dipendenti dall'Opera Nazionale di assistenza all'Italia Redenta per la Venezia Tridentina: Bolzano, Trento.

Educatorio (Regio) « Maria Adelaide » in Palermo.

Ente di cultura e di educazione della Sardegna, delegato dal Ministero della Pubblica Istruzione per la Sardegna, Presidenza in Oristano.

* Ente Nazionale di cultura, delegato dal Ministero della Pubblica Istruzione per la Toscana e l'Emilia - Firenze, via del Parioncino n. 2.

* Ente per le scuole dei contadini dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine, delegato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche - Roma, via Torino, 163.

* Ente pugliese di cultura, delegato dal Ministero della Pubblica Istruzione per le Puglie - Bari, via del Levante, 21.

* Funzionari dell'Amministrazione centrale e di qualunque amministrazione dipendente, in missione (corrispondenza con indirizzo nominativo).

Gabinetto fotografico nazionale in Roma.

Gabinetto per ricerche sulle tecniche del restauro degli oggetti di Antichità e d'Arte in Roma.

Gabinetto per lo studio delle tecniche per la conservazione e il restauro dei dipinti in Roma.

Ginnasi (RR.).

* Giunte per le Scuole Medie, membri isolati di esse (1).

Gruppo d'Azione per le scuole del popolo, delegato dal Ministero della Pubblica Istruzione per la Lombardia - Milano, Bastioni Volta n. 16.

* Gruppo d'Azione per le scuole rurali, delegato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il Piemonte - Torino, via Bogino n. 6.

Ispettore capo dipendente dell'Opera Nazionale Balilla, con sede a Messina.

Ispettori (RR.) scolastici.

Istituti (RR.) d'Arte.

Istituti (RR.) e Corpi scientifici e letterari.

Istituti e Scuole (RR.) superiori speciali (2).

Istituti (RR.) magistrali.

Istituti (RR.) per l'educazione dei sordomuti in Milano, Palermo e Roma.

Istituti (RR.) Superiori di magistero.

Istituti (RR.) tecnici.

Istituto della SS. Annunziata a Poggio Imperiale in Firenze.

Istituto nazionale di coltura dipendente dall'Ente di cultura e di educazione della Sardegna.

Licei artistici.

Licei (RR.) femminili.

Licei-Ginnasi (RR.).

Licei (RR.) scientifici.«

Maestri elementari delle scuole di Stato aventi funzioni di direttore didattico.

* Maestri elementari delle scuole di Stato in sede priva di ufficio scolastico direttivo (3).

(1) La corrispondenza diretta ai membri isolati può recare indirizzi nominativi.

(2) R. Istituto orientale di Napoli; R. Università per stranieri di Perugia; R. stazione astronomica di Carloforte; R. Scuola superiore di chimica industriale di Bologna; R. Giardino coloniale di Palermo.

(3) La corrispondenza loro diretta può recare l'indirizzo nominativo.

* Maestri elementari delle scuole di Stato e degli Enti delegati preposti a scuole uniche (1).

Musei governativi.

Opera Nazionale di assistenza « Italia Redenta » delegata dal Ministero della Pubblica Istruzione per la Venezia Tridentina - Roma, Palazzo Viminale.

Opera Nazione Balilla, delegata dal Ministero della Pubblica Istruzione, per la Sicilia e la Calabria - Presidenza in Roma.

Opificio (R.) delle pietre dure in Firenze.

Osservatori (RR.) astronomici di Arcetri (Firenze), Carloforte (Isola S. Pietro), Catania, Milano, Napoli, Padova, Roma, Teramo (Collurania), Torino e Trieste.

Pinacoteche governative.

Provveditorato alle Opere della Sardegna, dipendente dall'Ente di cultura e di educazione della Sardegna.

Provveditori (RR.) agli studi.

Scuola (R.) di Architettura di Roma.

Scuola (R.) di disegno degli operai « G. Chierici », Reggio Emilia.

Scuola (R.) di recitazione in Roma.

Scuola (R.) di Storia moderna e contemporanea in Roma.

Scuola (R.) normale di metodo per ciechi.

Scuola (R.) normale di metodo per i sordomuti, Milano.

Scuola (R.) normale superiore di Pisa.

Scuole (RR.) complementari.

Scuole (RR.) di arti e mestieri.

Scuole (RR.) di ingegneria di Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Roma.

Scuola di metodo per maestre del grado preparatorio.

Scuole di ostetricia di Aquila, Novara, Trieste, Venezia e Verona.

* Scuole diurne, serali e festive e corsi integrativi dipendenti dagli Enti delegati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Scuole (RR.) industriali.

Scuole (RR.) professionali.

* Società umanitaria delegata dal Ministero della Pubblica Istruzione per il Veneto e la Venezia Giulia, Milano.

Sopraintendenti alle Antichità, all'Arte medioevale e moderna ed alle Opere di antichità e d'arte.

Sopraintendenze bibliografiche.

Uffici per la esportazione degli oggetti d'arte.

Università (RR.) di Bologna, Cagliari, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Torino.

---

(1) La corrispondenza loro diretta può essere con indirizzo nominativo.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Gabinetto di S. E. il Ministro.

Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato.

Uffici centrali del Ministero (1).

Alto Commissario per le opere pubbliche per la città e provincia di Napoli.

Azienda Autonoma statale della Strada.

Cantonieri e capi cantonieri delle strade nazionali.

Circolo d'Ispezione del Genio civile, Parma.

Commissariato Civile per le riparazioni dei danni di guerra a Treviso.

Commissariato straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara.

Funzionari in temporanea missione (2).

Ispettorato per la Maremma Toscana, Grosseto.

Ispettorato Superiore del Genio civile delegato per i servizi del terremoto di Messina.

Magistrato alle acque di Venezia.

Provveditorati alle opere pubbliche di Aquila, Bari, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Palermo, Potenza.

Sezioni autonome del Genio civile di Bolzano, Catanzaro, Gorizia, Matera, Nuoro, Parma, Pescara, Pola, Ragusa, Terni, Tolmezzo, Zara.

Sezioni idrografiche del Genio civile di Bologna, Cagliari, Catanzaro, Chieti, Napoli, Palermo, Pisa, Roma.

Uffici compartimentali della viabilità.

Uffici costruzioni ferroviarie di Agrigento, Bologna, Caltagirone, Castelnuovo Carfagnana, Cuneo, Formia, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pesaro, Roma, Sambuca di Sicilia, Trento, Vittorio Veneto.

Uffici ordinari del Genio civile del Regno.

Uffici piani regolatori di Messina e Reggio Calabria.

Uffici speciali del Genio civile in: Firenze (Biblioteca); Reggio Calabria (Costruzione e gestione Case popolari); Roma (Edifici governativi); Messina (Gestione patr.); Parma (per gli studi idrografici del Po); Potenza (Servizio idraulico); Napoli, Trieste e Venezia (Servizio marittimo); Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria (Servizio stradale); Avezzano, Messina e Reggio Calabria (Servizio terremoto); Pisa (Sistemazione Arno); Roma (Tevere ed Agro Romano).

---

(1) Direzione generale degli affari generali; Direzione generale della viabilità; Direzione generale delle acque delle bonifiche, e degli impianti idroelettrici; Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie; Direzione generale dell'edilizia e dei porti; Ispettorato generale dei servizi speciali; Consiglio superiore dei LL. PP.; 3ª Sezione del Consiglio superiore dei LL. PP. (Serv. idrog.); Ragioneria centrale; Ispettorato centrale delle opere pubbliche.

(2) Anche con indirizzo nominativo per la corrispondenza loro diretta.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Gabinetto di S. E. il Ministro.

Segreterie particolari delle LL. EE. i Sottosegretari di Stato.

Uffici centrali del Ministero (1).

Circoli dell'Ispettorato delle industrie e dei lavori di: Bari, Bologna, Brescia, Catania, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Trieste.

Circolo medico d'Ispezione dell'industria e del lavoro di Roma.

Comandi di Centurie della Milizia Nazionale Forestale.

Comandi di Coorte della Milizia Nazionale Forestale.

* Comandi di Distaccamento della Milizia Nazionale Forestale.

Comand idi Legione della Milizia Nazionale Forestale.

Comandi di Manipolo della Milizia Nazionale Forestale.

* Comandi di Squadra della Milizia Nazionale Forestale.

* Comitati forestali provinciali.

Comitato permanente del grano.

Commissari usi civici.

Commissariato antifillosserico di Milano.

Commissariato di reintegra dei Tratturi in Foggia.

* Delegazioni fitopatologiche.

Delegazioni per la ricerca e la distruzione della fillossera con sede provvisoria nelle regioni in cui hanno attuazione i provvedimenti antifillosserici.

Delegazioni tecniche antifillosseriche.

Deposito della Milizia Nazionale Forestale.

Direzione Archivio della dogana delle pecore in Foggia.

Distretti Minerari di: Bologna, Caltanissetta, Carrara, Firenze, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Trento, Trieste.

* Funzionari in temporanea missione (2).

Grotte (RR.) di Postumia.

* Ispettorati forestali di Dipartimento.

* Ispettori, Ispettori capi, Ispettori principali, Ispettori superiori, e Primi Ispettori forestali in servizio isolato.

Istituti superiori agrari di: Bologna, Firenze, Milano, Perugia, Pisa, Portici.

Istituti superiori di medicina veterinaria di: Bologna, Messina, Milano, Napoli, Parma, Perugia, Pisa, Sassari, Torino.

* Istituto (R.) industriale di Trieste.

---

(1) Direzione generale dell'agricoltura; Comando generale della Milizia Nazionale Forestale; Direzione dell'azienda delle foreste demaniali; Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito; Direzione generale del commercio e della politica economica; Direzione generale dell'industria e delle miniere; Divisione del personale e degli affari generali.

(2) Anche con indirizzo nominativo per la corrispondenza loro diretta.

Laboratorio (R.) centrale di idrobiologia applicata alla pesca, Roma.

Laboratorio di botanica crittogamica in Pavia.

* Laboratorio (R.) scuola in Fogliano.

Miniera (R.) di Idria.

Osservatori di fitopatologia.

Osservatori (RR.) geofisici di: Casamicciola, Catania, Gressoney (Torino), Ischia, Pavia, Rocca di Papa, Sestola (Modena).

Scuola sottufficiali della Milizia Nazionale Forestale di Vallombrosa.

* Scuola (R.) industriale di Zara.

* Scuola (R.) professionale di Cormons.

Scuole allievi militi della Milizia Nazionale Forestale in Cittaducale e in Amelia, e Sezioni dipendenti.

* Scuole (RR.) di tirocinio industriale in Bolzano, Fiume, Trento.

Squadriglia (R.) sperimentale di pesca in Pola (presso la base navale).

Stabilimenti (RR.) ittiogenici in Brescia e in Roma.

Stazione (R.) di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale.

Stazione (R.) di bacologia sperimentale in Padova.

Stazione (R.) di enologia sperimentale in Asti.

Stazione (R.) di entomologia agraria in Firenze.

Stazione (R.) di gelsicoltura e bachicoltura in Ascoli Piceno.

Stazione (R.) di patologia vegetale in Roma.

Stazione (R.) sperimentale agraria in Modena.

Stazione (R.) sperimentale chimico-agraria in Roma.

Stazione (R.) sperimentale chimico-agraria di Torino.

Stazione (R.) sperimentale di bieticoltura in Rovigo.

Stazione (R.) sperimentale di granicoltura di Rieti.

* Ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia Forestale Nazionale in servizio isolato.

Uffici enologici.

Uffici forestali speciali.

Uffici locali per le Amministrazioni delle foreste demaniali.

Uffici metrici del saggio e dei metalli preziosi.

Ufficio (R.) centrale di meteorologia e geofisica in Roma.

* Ufficio (R.) centrale di statistica agraria in Roma.

Ufficio (R.) geologico di Roma.

Ufficio governativo di vigilanza della R. Miniera dell'Elba in Rio Marina.

Ufficio tecnico-speciale delle Trazzere in Palermo.

Vivai governativi di viti americane.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Gabinetto di S. E. il Ministro.

Segreterie particolari delle LL. EE. i Sottosegretari di Stato.

1) *Direzione generale delle Ferrovie dello Stato*:

Uffici della Direzione generale.

Capistazione delle Ferrovie dello Stato.

Comandanti di ferry-boats dello Stretto di Messina.

* Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato (1).

Direzioni compartimentali delle Ferrovie dello Stato ed Uffici Compartimentali che le compongono.

Distributori viveri.

* Funzionari ed impiegati in missione della Direzione Generale, delle Direzioni compartimentali e della Delegazione di esercizio di Cagliari delle Ferrovie dello Stato (1).

* Funzionari superiori delle Ferrovie dello Stato in missione (1).

Ispettorati di riparto della gestione speciale viveri.

Istituto sperimentale delle Comunicazioni; Sezione ferroviaria.

Magazzini della gestione speciale viveri.

* Medici di riparto delle Ferrovie dello Stato (1).

Uffici distaccati dei Servizi delle Unità speciali.

Uffici sanitari delle Ferrovie dello Stato.

2) *Direzione Generale della Marina mercantile*:

Uffici della Direzione Generale.

Capitanerie di porto.

* Delegazioni di spiaggia.

Direzioni Marittime.

* Funzionari in temporanea missione (1).

Ispettorato delle Capitanerie di Porto.

Uffici Circondariali marittimi.

* Uffici marittimi locali.

3) *Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi*:

Uffici della Direzione Generale.

* Agenzie postali, telegrafiche e postali-telegrafiche.

Amministrazione centrale dell'Azienda telefonica di Stato.

Circoli delle costruzioni telegrafiche.

* Collettorie postali.

Direzioni provinciali delle Poste e dei Telegrafi.

* Funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale in missione (1).

Ispettorati di zona dell'Azienda telefonica di Stato con sede a Bologna, Milano, Napoli, Roma e Venezia.

* Istituto di assicurazione e previdenza dei ricevitori ed agenti rurali (2).

Istituto Sperimentale delle comunicazioni, sezione postale, telegrafica, telefonica e Scuola superiore di telegrafia e telefonia.

* Ricevitorie postali, telegrafiche e postali-telegrafiche di 1ª, 2ª e 3ª classe.

* Stazioni amplificatrici telefoniche di Adernò, Mignano, Paola, Salerno, San Giuliano e Siena.

* Uffici di 1ª classe postali, telegrafici e postali-telegrafici.

Uffici principali postali, telegrafici e postali-telegrafici.

* Uffici secondari postali, telegrafici e postali-telegrafici.

* Uffici telefonici interurbani di Bologna, Firenze, Fiume Genova, Livorno, Mantova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

4) *Ispettorato Generale delle Ferrovie, tranvie e automobili*:

Uffici centrali dell'Ispettorato.

Circoli ferroviari d'ispezione di: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trento, Trieste e Verona.

* Funzionari in temporanea missione (3).

Ufficio di vigilanza sulla costruzione delle ferrovie Calabro-Lucane.

Ufficio di vigilanza sulla costruzione della ferrovia Civitavecchia-Orte.

Ufficio speciale tecnico per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia-Palermo.

---

(1) La corrispondenza loro diretta può essere con indirizzo nominativo.
(2) R. decreto-legge n. 37 del 3 gennaio 1926.
(3) La corrispondenza loro diretta può recare l'indirizzo nominativo.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Gabinetto di S. E. il Ministro.

Segreteria particolare di S. E. il Sottosegretario di Stato

Uffici Centrali del Ministero (1).

N. 293. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Statistica del personale alla data del 15 maggio 1929-VII.** — (Ragioneria centrale). — 16 maggio 1929 - Anno VII.

Allo scopo di aggiornare le statistiche dei personali dipendenti dall'Amministrazione militare, necessaria pel calcolo della spesa, relativa sia all'aggiunto di famiglia, che verrà a sostituire l'indennità caro-viveri, sia all'indennità militare, gli Enti del R. Esercito dovranno comunicare la situazione di famiglia dei personali in forza alla data del 15 maggio 1929, riassumendo i dati in due separati prospetti, uguali a quelli che fanno seguito alla presente circolare.

In detti prospetti sono indicate le notizie che gli enti debbono fornire; ad ogni modo si ritiene opportuno far presente che il primo serve pel calcolo dell'aggiunta di famiglia ed il secondo per le statistiche relative all'indennità militare.

Le indicazioni da apporre nel primo prospetto dovranno riguardare tutti i personali, separati secondo i gruppi riportati nelle colonne 2, 3, 4.

I prospetti dovranno essere trasmessi dagli enti militari agli uffici di contabilità e revisione da cui dipendono entro il 30 maggio corrente. Gli uffici di contabilità e revisione compileranno due distinti riepiloghi dei prospetti pervenuti dagli enti dipendenti e li trasmetteranno al Ministero della guerra - Ragioneria centrale - al più presto e, in ogni modo, non oltre il 10 giugno p. v.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

---

(1) Direzione generale dei servizi

NB. — Il Ministero non è ancora completamente costituito.

PROSPETTO N. 1

(a) . . . . . .

Situazione del personale al 15 maggio 1929-VII

STATO DI FAMIGLIA	Personale dei gradi 8° 9° e successivi ed equiparati e marescialli	Brigadieri, vice-brigadieri e militi dei CC. RR.	Sergenti maggiori e sergenti
Coniugati senza prole o vedovi con 1 figlio			
Coniugati con 1 figlio o vedovi con 2 figli			
Coniugati con 2 figli o vedovi con 3 figli.			
Coniugati con 3 figli o vedovi con 4 figli			
Coniugati con 4 figli o vedovi con 5 figli			
Coniugati con 5 figli o vedovi con 6 figli			
Coniugati con 6 figli o vedovi con 7 figli			
Coniugati con 7 figli o vedovi con 8 figli			
Coniugati con 8 figli o vedovi con 9 figli			
Coniugati con 9 figli. . . .			

(a) Denominazione dell'Ente o Corpo da cui dipende il personale.

PROSPETTO N. 2

(a) . . . . . .

Situazione del personale al 15 maggio 1929-VII

STATO DI FAMIGLIA	Per alloggio in natura	Con alloggio di servizio	Non provvisti di alloggio
Ufficiali:			
Celibi o vedovi senza prole.			
Ammogliati o vedovi con prole.			
Sottufficiali:			
Celibi o vedovi senza prole.			
Ammogliati o vedovi con prole.			

(a) Denominazione dell'Ente o Corpo da cui dipende il personale.

N. 294. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1929-30.** — (Ragionerio Centrale), 16 maggio 1929 - Anno VII.

Entro il 10 giugno c. a., tutti gli enti militari dovranno far pervenire, come di consueto, agli uffici di contabilità e revisione dei rispettivi comandi di corpo d'armata, comandi militari della Sicilia e della Sardegna, comando generale dell'arma dei carabinieri reali i prescritti documenti per la previsione della forza e della spesa per l'esercizio 1929-30.

La previsione della forza sarà calcolata, come appresso:

a) per gli ufficiali:

ufficiali in S. P. E. — la forza organica;

ufficiali di complemento in servizio di prima nomina,

— la forza presente al 1° aprile 1929 aumentata del 50 per cento;

ufficiali allievi delle scuole di reclutamento — la forza presente al 1° aprile 1929 aumentata di un quinto;

ufficiali in posizioni diverse — la forza presente al 1° aprile 1929;

b) per i sottufficiali dei CC. RR. — la forza presente al 1° aprile 1929 diminuita del 15 per cento;

c) per i sottufficiali delle altre armi e corpi — la forza organica aumentata dei sergenti provenienti dagli allievi;

d) per gli appuntati e militi dei CC. RR. — la forza presente al 1° aprile 1929 aumentata del 5 per cento;

e) per la truppa delle altre armi e corpi — la forza presente al 1° aprile 1929 aumentata di un quarto.

Per l'invio dei suacennati documenti e per le successive operazioni, si confermano le disposizioni date in precedenza in occasione della previsione della forza e delle spese degli esercizi scorsi, ed in ispecie quelle contenute nei 4 ultimi periodi della circolare 302 del *Giornale militare* 1928, che hanno modicato, com'è noto, il sistema, seguito precedentemente all'esercizio 1928-29, per la concessione delle assegnazioni.

Per l'esatta imputazione delle spese, si richiama l'attenzione delle amministrazioni dipendenti sulle sottoindicate differenze, che si riscontrano nel confronto del bilancio dell'esercizio 1929-30 con quello dell'esercizio precedente.

Figurano nel bilancio dell'esercizio 1929-30 i seguenti capitoli di nuova istituzione:

Capitolo 16 — Stipendi, assegni ed indennità agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali.

Capitolo 57 — Spese per il funzionamento del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato e per le indennità al personale addettovi.

Capitolo 58 — Premi per invenzioni, lavori, ecc.,

e nella Categoria — « Movimento di capitali », il capitolo 69 relativo al passaggio al bilancio delle anticipazioni per il fondo scorta dei corpi.

I capitoli 34 e 35 dell'esercizio 1928-29 sono stati fusi in un solo che porta il n. 35.

La numerazione dei capitoli è rimasta invariata sino al capitolo 15 incluso; di seguito i capitoli hanno subito le variazioni che risultano dall'elenco che segue, nel quale il primo numero di ciascuna coppia è quello del capitolo del bilancio dell'esercizio 1928-29 e l'altro, il numero del corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio 1929-30:

16-18; 17-19; 18-17; 19-20; 20-28; 21-25; 22-29; 23-31; 24-21; 25-30; 26-22; 27-23; 28-27; 29-24; 30-32; 31-26; 32-33; 33-34; 38-39; 39-40; 40-46; 41-44; 43-41; 44-48; 45-43; 46-47; 47-45; 48-38; 57-59; 58-60; 59-61; 60-62; 61-63; 62-64; 63-65; 64-66; 65-67; 67-68; 68-70.

Le variazioni sopraesposte riguardano esclusivamente la numerazione dei capitoli, l'oggetto di ciascun capitolo essendo rimasto invariato.

I seguenti altri capitoli, oltre quelli dall'1 al 15 incluso, hanno conservato la stessa numerazione dell'esercizio precedente:

36 - 37 - 42 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56.

Infine il capitolo 66 dell'esercizio 1928-29 è stato soppresso.

I capitoli sui quali le amministrazioni militari non possono, in via normale, effettuare spese, con i fondi delle anticipazioni, sono quelli corrispondenti ai capitoli del bilancio dell'esercizio 1928-29 già indicati nella circolare 302 del *Giornale militare* 1928 e cioè i seguenti del bilancio dell'esercizio 1929-30:

1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 48 - 56 - 67 - 68, oltre i capitoli:

16 - 38 - 57 - 58 - 69 sempre dello stesso esercizio 1929-30.

Tuttavia le amministrazioni militari possono effettuare spese coi fondi delle anticipazioni a carico dei capitoli:

11 « spese di liti e di arbitramenti »;

40 « fitti d'immobili e canoni d'acqua »;

41 « spese risarcimento danni »;

quando l'importo delle spese stesse non superi le L. 1000 (come già si ebbe ad avvertire con la sopracitata circolare 302 del *Giornale militare* 1928).

L'ufficio di amministrazione di personali militari vari può inoltre effettuare spese coi fondi delle anticipazioni a carico dei capitoli: 1 - 16 - 57 ed il corpo che amministra la segre-

teria dell'Ordine Militare di Savoia può effettuarne a carico del capitolo 44.

In relazione poi ai preannunciati provvedimenti a favore dei dipendenti statali, gli importi *complessivi* degli assegni al personale di ruolo (stipendio, supplemento di servizio attivo ed indennità militare per gli ufficiali; stipendio e supplemento di servizio attivo per gli impiegati civili) dovranno essere aumentati nel calcolo della previsione delle percentuali sottoindicate:

Grado gerarchico	Ufficiali del R. Esercito	Personali civili	
		Gruppi A e B	Gruppo C
1	9 %	—	—
2	12 %	—	—
3	9,70 %	14,70 %	—
4	12 %	14,85 %	—
5	9,90 %	12,70 %	—
6	9 %	11,85 %	—
7	7,30 %	9,70 %	—
8	5,60 %	7,70 %	—
9	7 %	10 %	2,70 %
10	8 %	11,20 %	2,40 %
11	6 %	9,15 %	2,60 %
12	—	—	1,50 %

Per la stessa ragione gli importi complessivi degli assegni (stipendio, supplemento di servizio attivo, indennità militare ed indennità militare speciale; quest'ultima solo per i CC. RR.) degli aiutanti di battaglia e dei marescialli vanno aumentati, nel calcolo della previsione, delle percentuali sottoindicate:

Regio Esercito.

Grado:	Percentuale d'aumento:
Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore	2 %
Maresciallo capo e maresciallo	1.90 »

Carabinieri Reali.

Maresciallo d'alloggio maggiore	1.90 »
Maresciallo d'alloggio capo	1.90 »
Maresciallo d'alloggio	1.80 »

Le paghe giornaliere per i sergenti maggiori e sergenti del R. Esercito e per i brigadieri e vice-brigadieri e militari di truppa dei CC. RR. debbono essere calcolate in base alle tabelle che seguono:

Sergenti e sergenti maggiori del R. Esercito.

GRADO	Paghe giornaliere					
	iniziale del grado	con anni di servizio militare effettivo				
		4	7	9	12	15
Sergente maggiore	11.55		12.60	13.65	14.70	15.75
(a)	1.15		1.25	1.35	1.45	1.55
Sergente.....	8.40	11.00				
(a)	0.85	1.10				

(a) Non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta

Brigadieri e vice brigadieri dei CC. RR.

GRADO	Paghe giornaliere						
	iniziale del grado	con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Brigadiere	14,70	15,20	16,25	17,30	18,35	19,40	20 —
(a).....	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	2 —	2 —
Vice-brigadiere.....	14,15	14,70	15,75	16,25	17,30	17,85	—
(a).....	1,40	1,45	1,55	1,65	1,75	1,80	—

(a) - Non ho dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa e ridotta.

Militari di truppa dei RR. CC.

Grado	Paghe				
	allo ammissione alla 1ª rafferma triennale	alla ammissione alla 2ª rafferma triennale	alla ammissione alla 3ª rafferma triennale	al compimento del 3° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale	al compimento del 6° anno dalla ammissione alla 3ª rafferma triennale
Appuntati	11 —	12 —	13,10	14,15	15,20
(a)	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
Carabinieri	10,10	10,90	11,80	12,50	13,10
(a)	1 —	1,10	1,20	1,25	1,30

Appuntati non rafiermati paga giornaliera . . . . . L. 9,90

(a) . . . . . » 1 —

Carabinieri non raffermati . . . . . » 8,90

(a) . . . . . » 0,90

Carabinieri ausiliari . . . . . » 7,35

(a) . . . . . » 0,75

(a) non è dovuta nelle posizioni in cui la paga è sospesa o ridotta.

La previsione della spesa per le competenze (caro-viveri escluso) dovute a tutti gli altri personali non nominati nella presente circolare, dovrà essere fatta come per il precedente esercizio 1928-29, e le variazioni da apportarsi eventualmente alla previsione così effettuata in dipendenza dei preannunciati provvedimenti a favore dei dipendenti statali, saranno mandate ad effetto in occasione dell'invio delle proposte di variazione alle assegnazioni iniziali.

Per quanto si riferisce infine all'« aggiunta di famiglia », la quale, come è noto, è destinata a sostituire l'attuale indennità temporanea (caro-viveri), le amministrazioni militari dovranno tener presenti gli aumenti che risultano dalla tabella che segue, aumenti da comprendersi, per ora, nella previsione della spesa a carico del capitolo 59 (60 per i CC. RR.).

Stato di famiglia	Aumento annuo (al lordo)			
	personale dei gradi 8°, 9° e 10°	personale dei gradi 11° 12° e marescialli	personale subalterno ed operaio	graduati e militi dei CC. RR.
Coniugato senza prole	324	228	138	108
Coniugato con 1 figlio	408	300	180	120
Coniugato con 2 figli	499	372	222	132
Coniugato con 3 figli	582	444	264	144
Coniugato con 4 figli	756	582	342	162
Coniugato con 5 figli	930	726	426	186
Coniugato con 6 figli	1104	870	510	210
Coniugato con 7 figli	1278	1014	594	234
Coniugato con 8 figli	1452	1158	678	258
Coniugato con 9 figli	1626	1296	756	276

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 295. — AVANZAMENTO. — **Corso d'istruzione per maggiori e capitani veterinari in A. R. Q., compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1929.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 maggio 1929 - Anno VII.

I seguenti maggiori e capitani veterinari in A. R. Q. sono ammessi a frequentare, presso l'ufficio veterinario del comando di corpo d'armata a fianco di ciascuno indicato, il corso d'istruzione prescritto dalla circolare 682 del *giornale militare* 1926, che avrà inizio il 1° giugno p. v.:

Maggiore ZASA Antonio, Comando corpo armata Udine.
Maggiore NERI Giuseppe, Comando corpo armata Bologna.
Maggiore BAMBINI Ruggero, Comando corpo armata Bologna.
Capitano SORIANI Ivo, Comando corpo armata Bologna.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 296. — CONCORSI E GARE. — **Commissario militare per le gare ippiche durante il 1929.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 16 maggio 1929 - Anno VII.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel capo secondo della circolare 769 *giornale militare* 1927 e nella circolare 23 *giornale militare* c. a., è nominato Commissario militare per il Corpo d'armata di Napoli per le gare ippiche che si svolgeranno nell'anno 1929 il tenente colonnello VACCARI cav. Umberto in sostituzione del colonnello MAJNONI cav. Gerolamo.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 297. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Firenze.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 16 maggio 1929 - Anno VII.

E' approvato il programma della categoria militare del concorso ippico di Firenze che si svolgerà in Firenze dal 26 al 29 maggio p. v.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta riunione in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 298. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Conto di costruzione delle giubbe di panno grigio verde, modello 1926, con bottoniera di frutto e mostrine per tutte le armi e corpi.** — (Direzione generale servizi logistici). — 16 maggio 1929 - Anno VII.

Presso i magazzini militari debbono accantonarsi, com'è noto, anche giubbe di panno grigio-verde, mod. 1926, complete di mostrine e bottoniera di frutto, e pertanto qui appresso si trascrivono i relativi conti di costruzione, con l'indicazione del prezzo di costo e di quello di conteggio e del nuovo numero categorico della sezione *C* della categoria 1ª del Nomenclatore del materiale dei Servizi Logistici, ai quali le giubbe stesse, che siano così completate, devono tenersi in carico.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde, modello 1926, per fanteria, con bottoniera di frutto e mostrine (categorico 706).

Indicazione delle materie occorrenti	Importo
	Lire
Giubba senza bottoniera e senza mostrine (prezzo di costo)	131.276
Bottoniera di frutto.	2,070
Mostrine da fanteria	0,910
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine.	0,300
Prezzo di costo . . .	134,556
Prezzo di conteggio . . .	134,60

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde, modello 1926, per sanità, con bottoniera di frutto e mostrine (categorico 707).

Indicazione delle materie occorrenti	Importo
	Lire
Giubba senza bottoniera e senza mostrine (prezzo di costo)	131,276
Bottoniera di frutto	2,070
Mostrine da sanità	0,746
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine	0,300
Prezzo di costo . . .	134,392
Prezzo di conteggio . . .	134,40

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde, modello 1926, per sussistenza, con bottoniera di frutto e mostrine (categorico 708).

Indicazione delle materie occorrenti	Importo
	Lire
Giubba senza bottoniera e senza mostrine (prezzo di costo)	131,276
Bottoniera di frutto	2,070
Mostrine da sussistenza.	0,746
Meno d'opera per l'attaccatura delle mostrine	0,300
Prezzo di costo . . .	134,392
Prezzo di conteggio . . .	134,40

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde, modello 1926, per carri armati, con bottoniera di frutto e mostrine (categorico 709).

Indicazione delle materie occorrenti	Importo
	Lire
Giubba senza bottoniera e senza mostrine (prezzo di costo)	131, 276
Bottoniera di frutto	2, 070
Mostrine da carri armati	0, 908
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine.	0, 500
Prezzo di costo . . .	134, 754
Prezzo di conteggio . . .	134, 80

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde, modello 1926, per granatieri, con bottoniera di frutto ed alamari (categorico 710).

Indicazione delle materie occorrenti	Importo
	Lire
Giubba senza bottoniera e senza alamari (prezzo di costo)	142, 252
Bottoniera di frutto	2, 070
Alamari per granatieri	0, 500
Mano d'opera per l'attaccatura degli alamari	0, 300
Prezzo di costo . . .	145, 122
Prezzo di conteggio . . .	145, 20

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde, modello 1926, per bersaglieri ciclisti, con bottoniera di frutto e mostrine (categorico 711).

Indicazione delle materie occorrenti	Importo
	Lire
Giubba serza bottoniera e senza mostrine (prezzo di costo)	137, 175
Bottoniera di frutto	2.070
Mostrine da bersagliere	1, 032
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine	0, 500
Prezzo di costo . . .	140, 737
Prezzo di conteggio . . .	140, 80

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde, modello 1926, per alpini, con bottoniera di frutto e mostrine (categorico 712).

Indicazione delle materie occorrenti	Importo
	Lire
Giubba senza bottoniera e senza mostrine (prezzo di costo)	134, 971
Bottoniera di frutto	2, 070
Mostrine da alpini	0, 908
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine	0, 500
Prezzo di costo . . .	138, 449
Prezzo di conteggio . . .	138, 60

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde, modello 1926, con bottoniera di frutto e guarnizioni dei reggimenti: Nizza (categorico 713), Piemonte Reale (categorico 714), Genova cavalleria (categorico 715), Scuola applicazione di cavalleria, Deposito allevamento cavalli e Deposito cavalli stalloni (categorico 716).

Indicazione delle materie occorrenti	Importo
	Lire
Giubba con guarnizioni senza bottoniera (prezzo di costo)	131,982
Bottoniera di frutto	2,070
Prezzo di costo . . .	134,052
Prezzo di conteggio . . .	134,20

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde, modello 1926, con bottoniera di frutto e guarnizioni del reggimento Savoia cavalleria (categorico 625).

Indicazione delle materie occorrenti	Importo
	Lire
Giubbe con guarnizioni senza bottoniera (prezzo di costo)	132,804
Bottoniera di frutto	2,070
Prezzo di costo . . .	134,874
Prezzo di conteggio . . .	135,00

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde, modello 1926, con bottoniera di frutto e guarnizioni dei reggimenti: Cavalleggeri Novara (categorico 717), Aosta (categorico 718), Firenze (categorico 719), Vittorio Emanuele (categorico 720).

Indicazione delle materie occorrenti	Importo
	Lire
Giubba con guarnizioni senza bottoniera (prezzo di costo)	131,298
Bottoniera di frutto	2,070
Prezzo di costo . . .	133,368
Prezzo di conteggio . . .	133,40

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde, modello 1926, con bottoniera di frutto e guarnizioni per il reggimento Cavalleggeri Saluzzo (categorico 631).

Indicazione delle materie occorrenti	Importo
	Lire
Giubba con guarnizioni senza bottoniera (prezzo di costo)	132,966
Bottoniera di frutto	2,070
Prezzo di costo . . .	135,036
Prezzo di conteggio . . .	135,00

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde, modello 1926, con bottoniera di frutto e guarnizioni dei reggimenti: Cavalleggeri Monferrato (categorico 721) e Alessandria (categorico 722).

Indicazione delle materie occorrenti	Importo
	Lire
Giubba con guarnizioni senza bottoniera (prezzo di costo)	133, 334
Bottoniera di frutto	2, 070
Prezzo di costo . . .	135, 404
Prezzo di conteggio . . .	135, 40

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde, modello 1926, con bottoniera di frutto e guarnizioni del reggimento Cavalleggeri Guide (categorico 637).

Indicazione delle materie occorrenti	Importo
	Lire
Giubba con guarnizioni senza bottoniera (prezzo di costo)	132, 818
Bottoniera di frutto	2, 070
Prezzo di costo . . .	134, 888
Prezzo di conteggio . . .	135, 00

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde, modello 1926, con bottoniera di frutto e mostrine dei reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale e contraerei (categorico 723).

Indicazione delle materie occorrenti	Importo
	Lire
Giubba senza bottoniera e senza mostrine (prezzo di costo)	30, 6841
Bottoniera di frutto	2, 070
Mostrine per artiglieria	1, 106
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine.	0, 300
Prezzo di costo . . .	134, 160
Prezzo di conteggio . . .	134, 20

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde, modello 1926, con bottoniera di frutto e mostrine dei reggimenti di artiglieria da montagna, pesante e da costa (categorico 724).

Indicazione delle materie occorrenti	Importo
	Lire
Giubba senza bottoniera e senza mostrine (prezzo di costo)	138, 623
Bottoniera di frutto	2, 070
Mostrine da artiglieria	1, 106
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine.	0, 300
Prezzo di costo . . .	142, 099
Prezzo di conteggio . . .	142, 20

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde, modello 1926, dei centri automobilisti, con bottoniera di frutto e mostrine (categorico 725).

Indicazione delle materie occorrenti	Importo
	Lire
Giubbe senza bottoniera e senza mostrine (prezzo di costo)	130, 684
Bottoniera di frutto	2, 070
Mostrine dei centri automobilisti	0, 746
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine.	0, 300
Prezzo di costo . . .	133, 800
Prezzo di conteggio . . .	133, 80

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde, modello 1926, per il genio (tutte le specialità) con bottoniera di frutto e mostrine (categorico 726).

Indicazione delle materie occorrenti	Importo
	Lire
Giubbe senza bottoniera e senza mostrine (prezzo di costo)	131, 276
Bottoniera di frutto	2, 070
Mostrine per il genio	1, 106
Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine.	0, 300
Prezzo di costo . . .	134, 752
Prezzo di conteggio . . .	134, 80

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 299. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Ricompense al valor militare al Labaro del 1° reggimento bersaglieri.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 maggio 1929 - Anno VII.

In seguito agli accertamenti compiuti da questo Ministero, sono state determinate, in via definitiva, le ricompense al valor militare spettanti al Labaro del 1° Reggimento bersaglieri, con le rispettive motivazioni.

Tali ricompense sono le seguenti:

1° REGGIMENTO BERSAGLIERI.

1° *Battaglione.*

R. decreto 10 maggio 1848: Medaglia di bronzo al valor militare. *Alla* 1ª *compagnia* (attuale 1ª):

« Per essersi distinta nel fatto d'arme presso Verona (6 maggio 1848) ».

R. decreto 27 giugno 1848: Medaglia di bronzo al valor militare. *Alla* 3ª *compagnia volontari studenti* (attuale 3ª):

« Per essersi distinta nel glorioso fatto d'arme sotto il Monte Baldo (18 giugno 1848) ».

R. decreto 15 agosto 1848: Medaglia di bronzo al valor militare. *Alla* 1ª *compagnia* (attuale 1ª):

« Per aver combattuto con grande valore sulle alture di Rivoli, S. Giustina, Sona e Volta (22-25 luglio 1848) ».

R. decreto 13 luglio 1849: Medaglia di bronzo al valor militare. *Alla* 2ª *compagnia* (attuale 2ª):

« Perchè, in unione alla 4ª compagnia, effettuò l'ardito colpo di mano che rese padrona di Genova la R. Truppa (5 aprile 1849) ».

R. decreto 16 gennaio 1860: Medaglia di bronzo al valor militare. *Al battaglione*:

« Per l'ardire con cui primo assaliva il nemico, eseguiva il primo attacco alla baionetta e copriva la marcia della Brigata Aosta; e per la lodevole condotta tenuta durante il combattimento. Ebbe un terzo del suo effettivo fuori combattimento, contribuendo assai alla riuscita dell'azione, sebbene mandato nel mattino da Monte Rugoli alla Rivoltella e dalla Rivoltella ritornato per S. Poli, Lonato e Desenzano (S. Martino, 24 giugno 1859) ».

VII Battaglione.

R. decreto 27 maggio 1859: Medaglia di bronzo al valor militare:

« Per essersi distinto al passaggio della Sesia (21 maggio 1859) e nelle operazioni successive su Palestro e Borgo Vercelli (22-25 maggio 1859) ».

RR. decreti 19 giugno 1859 e 16 maggio 1909: Medaglia d'oro al valor militare:

« Per la bella condotta tenuta alla presa e battaglia di Palestro (30 e 31 maggio 1859) ».

R. decreto 1° giugno 1861: Medaglia di bronzo al valor militare:

« Per la sua bella condotta durante l'intera campagna 1860-1861 ».

IX Battaglione (disciolto).

R. decreto 3 ottobre 1860: Medaglia di bronzo al valor militare. *Alla 35ª compagnia*:

« Per essersi lodevolmente comportata nell'attacco della Rocca di Spoleto (26 settembre 1860) ».

R. decreto 1° giugno 1861: Medaglia di bronzo al valor militare. *Al battaglione*:

« Per essersi distinto nelle operazioni contro gl'insorti negli Abruzzi ».

1° *Battaglione ciclisti* (disciolto)

R. decreto 13 luglio 1849: Medaglia di bronzo al valor militare. *Alla 4ª compagnia*:

« Perchè, in unione alla 2ª compagnia, effettuò l'ardito colpo di mano che rese padrona di Genova la R. Truppa (5 aprile 1849) ».

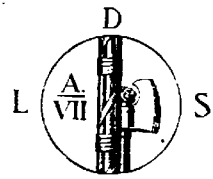
R. decreto 5 giugno 1920: Medaglia di bronzo al valor militare. *Al Battaglione*:

« Con indomita energia e salda disciplina, espugnò la parte più alta del Coston di Lora, resistendovi per un'intera notte ai violenti contrattacchi avversari. Logoro ma non domo, il giorno successivo ampliava la conquista sull'Alpe di Cosmagnon (Alpe di Cosmagnon, 9-10 ottobre 1916) ».

In tal senso resta modificata, per quanto riguarda il 1° Reggimento bersaglieri, la circolare 277 *giornale militare* 1925.

Sono inoltre abrogate le varianti contenute nella circolare 448 di questo Ministero (Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio Storico) in data 26 gennaio u. s., a pagina 10 (intestazioni pagg. 157, 158, 159, 160 e 161 - capoversi 3°, 4°, 5°, 6° e 8°); circolare avente per oggetto: Diramazione della 1ª serie di aggiunte e varianti all'Annuario Militare anno 1928 - volume 1° - parte 3ª - Sunti storici ed organici delle armi, dei corpi e dei servizi del R. Esercito.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.



PREZZO L. 2,90

(3533) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1929 - ANNO VII — DEL 24 MAGGIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di altre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 300 – 14 marzo 1929 – Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali F. Q. per il 1929 . . . . . *Pag.* 1135

» 301 – 4 aprile 1929 – Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 616 relativo alla proroga del termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione della cittadinanza nei territori delle nuove provincie » 1137

» 302 – 23 maggio 1929 – Anno VII — AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti . . . . . » 1138

» 303 – 16 maggio 1929 – Anno VII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 750 – Amnistia e indulto nel Possedimento delle Isole Egee . . . . . » 1139

» 304 – 23 maggio 1929 – Anno VII. — AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti . » 1141

LIBRERIA DELLO STATO

N. 305 - 23 maggio 1929 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della camicia di flanella per carabinieri, bersaglieri ciclisti e truppe da montagna (*con 2 tavole di disegno*). . . . . » 1145

» 306 - 23 maggio 1929 - Anno VII. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione delle scarpette per ginnastica. » 1151

» 307 - 23 maggio 1929 - Anno VII — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari compresi nella chiamata della classe 1908 che frequentarono con successo i corsi d'istruzione premilitare » 1154

» 308 - 23 maggio 1929 - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Varianti da introdurre alle norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, riguardante il servizio tecnico di artiglieria (circ. 483 *giornale militare* 1927). . . . . » 1156

» 309 - 23 maggio 1929 - Anno VII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 9 giugno 1928 per la nomina a tenente veterinario in S. P. E. » 1156

» 310 - 23 maggio 1929 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'Annuario militare per l'anno 1929 - VII - Volume I - Parte II. . . . » 1157

» 311 - 23 maggio 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacanti presso il collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1929-30 » 1157

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1159

Circolare N. 300. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali F. Q. per il 1929.** - (Direzione generale personale ufficiali). — 14 marzo 1929. - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito;

gio Esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La ripartizione degli ufficiali fissati complessivamente dall'art. 46 della legge sull'ordinamento del R. Esercito fra le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'anno 1929 è la seguente:

	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Treno
Colonnelli	4	2	7	—	—
Ten. colonnelli...	37	20	—	—	4
Maggiori	30	7	—	—	9
Capitani	140	14	—	—	6
Tenenti.....	127	—	—	—	—

Art. 2.

Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento che, a norma degli articoli 36, 71 e 72 della legge d'avanzamento 11 marzo 1926 n. 398, 12 del R. decreto-legge 16 dicem-

bre 1926, n. 2121 e 2122 e 8 del R. decreto-legge 12 maggio 1927 n. 846, potranno essere trattenuti in servizio con incarichi speciali nell'anno 1929, compresi quelli che al 1° gennaio stesso anno già si trovino in detta posizione, risultano numericamente per i vari gradi, armi e corpi, dalla tabella seguente:

Capitani di fanteria	N.	58
Capitani di cavalleria	»	3
Capitani di artiglieria	»	30
Capitani del genio	»	10
Capitani medici	»	6
Capitani chimici farmacisti	»	4
Tenenti colonnelli medici	»	8
Servizio tecnico di artiglieria (cariche per ufficiali di grado inferiore a colonnello).	»	2
Specialisti del genio (cariche per ufficiali di grado inferiore a colonnello) . . .	»	1
Personale depositi cavalli stalloni (cariche per ufficiali di grado inferiore a colonnello).	»	1
Personale depositi allevamento quadrupedi (cariche per ufficiali di grado inferiore a colonnello)	»	2

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 53, *foglio n.* 464.

N. 301. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 616 relativo alla proroga del termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione della cittadinanza nei territori delle nuove provincie.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 aprile 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 104, del 3 maggio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322; 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512; e l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067, che reca norme per l'applicazione alle nuove Provincie della legge sulla cittadinanza;

Ritenuta la opportunità di concedere un nuovo termine per le dichiarazioni di elezione e di conservazione di cittadinanza previste dal capoverso dell'art. 2 del predetto R. decreto n. 2067;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso un nuovo termine fino al 31 dicembre 1929 per le dichiarazioni di elezione o di conservazione di cittadinanza previste dal capoverso dell'art. 2 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067.

Le dichiarazioni che siano state fatte anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto sono valide.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 2. — MANCINI.

N. 302. — AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 maggio 1929 - Anno VII.

Nella Commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti, di cui alla circolare 215 *giornale militare* c. a. il generale di brigata CAFFO cav. Aventino è sostituito dal pari grado GIULIANO cav. Arturo.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 303. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 750 - Amnistia e indulto nel Possedimento delle Isole Egee.** — (Gabinetto). — 16 maggio 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 117, del 20 maggio 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visti gli articoli 86 e 87 Codice penale e 589 e 591 Codice di procedura penale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto di accordo con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa amnistia nel Possedimento delle Isole Egee:

a) per i delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione o della detenzione non superiore nel massimo ad un anno, ovvero della multa, sola o congiunta ad una di dette pene, non superiore nel massimo a L. 2000;

b) per le contravvenzioni prevedute nel Codice penale e nelle leggi speciali.

Art. 2.

Salvo il disposto dell'articolo precedente, sono condonate nel Possedimento delle Isole Egee tutte le pene restrittive della libertà personale non superiori ad un anno e le pene pecuniarie, sole o congiunte alle dette pene restrittive, non superiori a L. 2000, e di altrettanto sono ridotte le altre, inflitte o da infliggersi, per reati avvenuti anteriormente alla data del presente decreto.

L'indulto si ha come non conceduto quando chi ne ha beneficiato commetta un delitto entro il termine di anni cinque dalla data del provvedimento che lo applica; e in tal caso si procede al cumulo delle pene a norma del Codice penale.

Art. 3.

Per i reati militari, la misura delle pene restrittive della libertà personale indicata negli articoli precedenti è elevata a due anni.

I benefici anzidetti non si applicano trattandosi del reato di diserzione.

Art. 4.

La misura delle pene stabilite per la concessione dell'amnistia e dell'indulto è raddoppiata per le donne, i minori di anni 18 e per coloro che abbiano superato gli anni 70.

Art. 5.

Sono esclusi dai benefici conceduti con le presenti disposizioni coloro che alla data del presente decreto erano sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o all'ammonizione, o avevano riportato due condanne per delitti a pena restrittiva della libertà personale, una delle quali superiore a tre mesi.

Art. 6.

I benefici conceduti con gli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui la pena restrittiva della libertà personale o quella pecuniaria sia accompagnata dalla interdizione dai pubblici uffici o dalla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Art. 7.

Il presente decreto non si applica ai reati preveduti nelle leggi finanziarie.

Art. 8.

L'efficacia del presente decreto si estende ai reati preveduti e commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto medesimo.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 138. — FERZI.

N. 304. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 maggio 1929 - Anno VII.

Con riferimento al paragrafo 43 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito si comunicano i nomi dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che debbono sostenere gli esperimenti obbligatori per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento a scelta, per l'anno 1929, di cui alla circolare 215 del *giornale militare* c. a.

Fanteria.

BENFRATELLO Edgardo.
SALOMONE Felice.
PAOLINI Vincenzo.
PECCHIO-ROSTO Mario.
BOARO Errico.
SILVAGNI Alessandro.
ZANI Francesco.
PERA Enrico.
GALASSI Ugo.

GIROTTO Mario.
GOLA Ugo.
FERRONI Vito.
COLAO Vincenzo.
GARASSINO Pietro.
BOMBARDI Alessandro.
SCALA Edoardo.
MORETTI Umberto.
LEONELLI Filippo.
RUVA Giovanni.
DARU' Attilio.
BELLEI Pietro.
COCCONI Giovanni.
QUARRA Edoardo.
BERIO Vittorio.
RUGGERI Giovanni.
SANTONI RUGIU Giovanni.
SPINAZZOLA Nicola.
BRANCATELLI Giuseppe.
AUDENINO Amedeo.
FORNACA Alessandro.
GABUTTI Gualtiero.
BROGLIA Enrico.
GUCCI Remo.
SANSONI Raffaello.
CARROZZA Amatore.
SIMONE Stefano.
CAMUSSI Giulio.
GUAZZARONI Gian Gastone.
VIRGILIO Amedeo.
TRACCHIA Rugero.
MARGHINOTTI Mario.
ESPOSITO Giovanni.
BETTINI Gino.
BOLLEA Carlo.

FENOGLIETO Federico.
MAGGIANI Pietro.
LORENZELLI Dante.
NACCI Arnaldo.
GIOLITTI Enrico.
RONCATI Amato.
GUASSADRO Mario.
BATTISTI Marcello.
BAUZANO Augusto.
MIANI Emilio.
POJAGHI Alessandro.
COCILOVO Francesco.
BOTTARO Pietro.
PEZZI Giovanni.
STAFFIERI Ernesto.
MARTINI Agostino.
BARTERI Adriano.
BUCALOSSI Lorenzo.
DELLA BIANCA Alvio.
ADORNI Guido.
GIULIANO Giuseppe.
ZAMBON Bortolo.
AMODEI Giovanni.
TORCIA Ulrico.
MANGANO Giuseppe.
DEDINI Umberto.
CERIO Giovanni.
GATTI Gaetano.
PELOSO Luigi.
SPINELLI Nicola.
ASSANTI Pasquale.

Cavalleria.

BERNASCONI Augusto.
GAVAZZA Giovanni.

AMICO conte di MEANE Giovanni.
FRANCIA Emanuele.
MONTALDO Umberto.

Artiglieria.

PAVESI Giuseppe.
ROSMINI Achille.
NEBBIA Edoardo.
OTTAVIANI Rosolino.
SPIGO Umberto.
PAOLOTTI Teodoro.
LUCCO MUSSINO Silvio.
PINNA CABONI Giuseppe.
ALBANO Mario.
PALLOTTA Girolamo.
FEVOLA Erasmo.
COPPI Amerigo.
LUCHINAT Paolo.
DESSIMONE Luigi.
PRIMICERII Alberto.
BARELLI Pietro.
PROFUMI Eugenio.
GASPARRO Emilio.
POLVANI Temistocle.
SANTOVITO Ugo.

Genio.

CAMPANINI Alberto.
IACOE Vincenzo.
MATELLICANI Giuseppe.
VALENTE Italo.
MERCADANTE Ginesio.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 305. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della camicia di flanella per carabinieri, bersaglieri ciclisti e truppe da montagna.**— (*con due tavole di disegno*). — (Direzione generale servizi logistici). — 23 maggio 1929 - Anno VII.

E' adottata per i carabinieri, i bersaglieri e le truppe da montagna, una nuova camicia di flanella bigia, la cui descrizione è di seguito riportata.

La camicia è costruita con flanella bigia alta m. 1,34 e si compone delle parti seguenti:

un corpo,

un pettorino,

un colletto,

due maniche.

Il corpo è formato di due parti, l'anteriore e la posteriore, unite insieme a mezzo di due cuciture laterali ribadite e di un doppio spallaccio.

La parte posteriore è di cm. 10 più lunga di quella anteriore; entrambe hanno una larghezza corrispondente a metà altezza della stoffa. Il fondo è sparato lateralmente lungo le cuciture ed ivi è rinforzato con la stessa tela. La parte anteriore e quella posteriore hanno il fondo orlato a macchina ed arrotondato ai lati.

Sulla parte anteriore vi è uno sparato verticale.

Il pettorino è formato da due pezzi di flanella; ciascuno di essi è sovrapposto lateralmente allo sparato nella parte anteriore. Il pettorino ha all'estremità inferiore una lista di flanella cucita in senso orizzontale.

La parte destra dello sparato porta due bottoni d'osso bianco a 2 fori e sulla parte sinistra, in corrispondenza dei bottoni, sono praticati due occhielli in senso orizzontale.

Il colletto è diritto ed è formato con doppia lista di flanella ed ha sul davanti un occhiello ed un bottone.

Le maniche sono unite al corpo mediante doppia cucitura. Ciascuna manica è costituita da un sol pezzo e termina con un polsino formato da una lista addoppiata di flanella e fornita di bottone con relativo occhiello.

Il fondo della manica è sparato per cm. 9-10 non compreso il polsino. All'origine dello sparato vi è una travetta.

Si può tollerare che il pezzo di flanella costituente la parte interna dello spallaccio abbia una giunta verso la manica, e che quelche polsino sia in due pezzi.

Le camicie sono di 5 taglie, le cui dimensioni risultano dallo specchio seguente.

La vecchia camicia di flanella da carabinieri e da ciclisti, di cui al categorico 18 - Sezione *A* - Categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi logistici passa al categorico 1687 - Sez. II - della stessa categoria.

La nuova camicia di flanella di cui alla presente circolare dovrà essere inventariata al categorico 138 della stessa Sezione *A*, della 1ª categoria di detto nomenclatore al prezzo di L. 63,80.

Segue:

conto di costruzione;

specchio delle misure;

dimostrazione quantità di stoffa occorrente;

grafico che serve di guida pel collocamento dei modelli per il taglio della camicia.

Conto di costruzione della camicia di flanella.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Flanella bigia alta m. 1,34 . .	m.	1,61	38 —	61,18
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	2,60
Prezzo di costo . . . L.				63,78
Prezzo di conteggio . . . L.				63,80

(1) Nella fornitura sono compresi 5 bottoni d'osso bianco ed il filato per le cuciture ed occhielli

Specchio delle misure della camicia di flanella modello 1929.

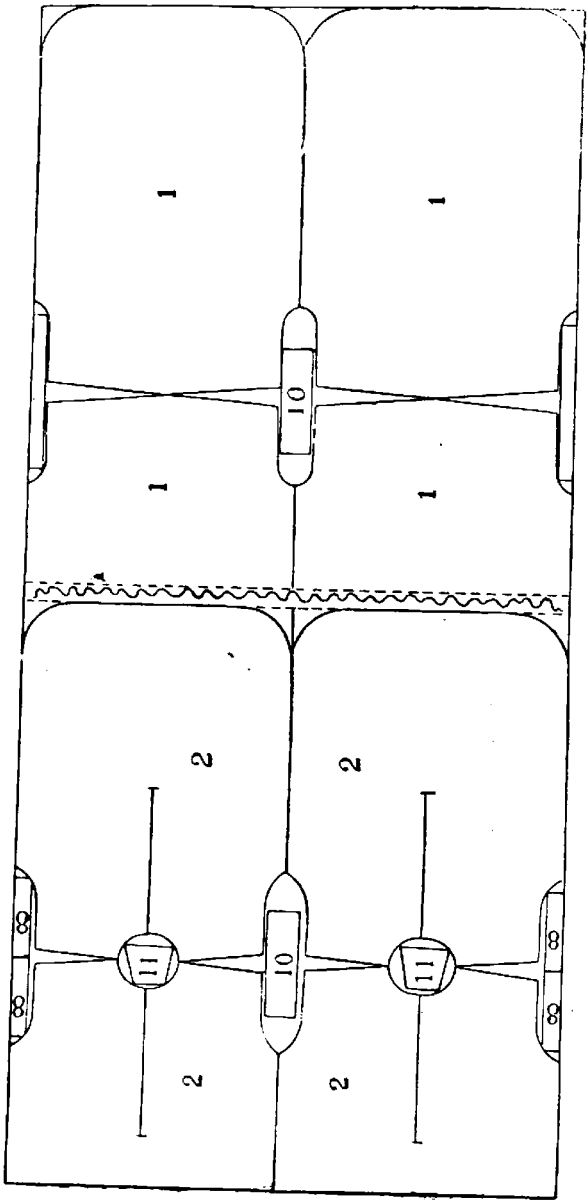
Taglie	Lunghezze							Metà larghezze			Altezze				
	del corpo non compreso lo spallaccio		dello sparato anteriore	Delle maniche dalla spalla al polsino	Del polsino	Dello spallaccio	Del colletto	Delle maniche superiormente	del pettorino		dello spallaccio			dei polsini	del colletto
	parte posteriore	parte anteriore							in alto	in basso	sulla linea mediana della parte posteriore	parte più alta	verso le maniche		
1ª	1.050	950	360	580	250	500	470	250	145	100	95	145	80	60	30
2ª	1.000	900	350	560	240	490	460	240	135	90	90	140	75	55	30
3ª	950	850	340	540	240	480	450	230	135	90	85	135	70	55	30
4ª	900	800	330	520	230	470	440	220	135	90	80	130	65	50	30
5ª	850	750	320	500	230	460	430	210	125	80	75	125	60	50	30

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione della camicia di flanella.

Taglie	Suddivisioni	da costruirsi su 100	Flanella bigia alta m. 1,34	
			Quantità	
			per ogni capo	per ogni taglia
1ª	—	10	1,78	17,80
2ª	—	30	1,68	50,40
3ª	—	40	1,58	63,20
4ª	—	15	1,50	22,50
5ª	—	5	1,42	7,10
TOTALI . . .		100		161,00

Media m. 1,61.

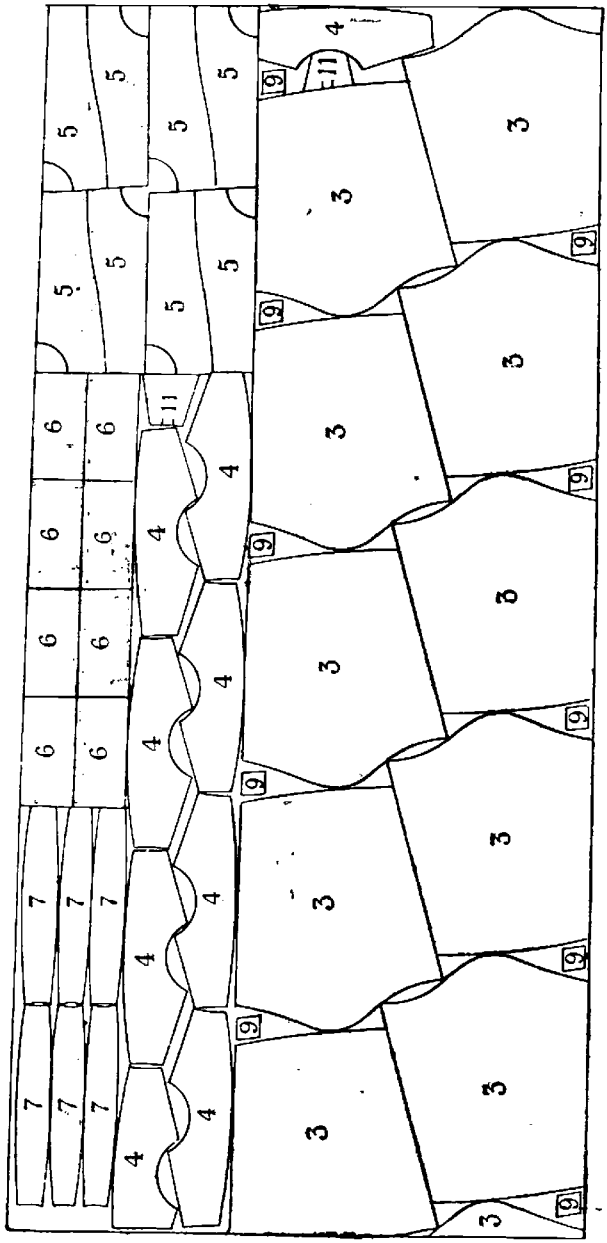
Grafico che serve di guida per il collocamento dei modelli per il taglio della camicia di flanella biglia.



LEGGENDA.

1. Parte posteriore — 2. Parte anteriore — 8. Lista in fondo del pettorino — 10. Polsino in 2 pezzi.
11. Giunta della fodera dello spallaccio.

Grafico che serve di guida per il collocamento dei modelli per il taglio della camicia di flanella mod. 1929.



LEGGENDA.

3. Maniche — 4. Spallaccio — 5. Pettorino — 6. Polsino in un sol pezzo — 7. Colletto — 9. Triangoli di rinforzo allo sparato laterale — 11. Giunta della fodera dello spallaccio.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 306. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione delle scarpette per ginnastica.** — (Direzione generale servizi logistici). — 23 maggio 1929 - Anno VII.

E' adottata per la truppa un'apposita calzatura per la ginnastica, costituita da una scarpetta (mod. 1928) corrispondente al campione tipo esistente presso i magazzini centrali militari e l'opificio militare di Torino.

Detta scarpetta comprende le seguenti parti:

a) *La tomaia,* costituita dal tomaio propriamente detto, dal rinforzo centrale porta occhielli, dalla linguetta e da vari listini, è di pelle di vitello o di vacchetta, tanto nostrale che estera, conciata al tannino ed ingrassata a regola d'arte.

E' confezionata col fiore all'esterno, ed è completata da un contrafforte di cuoio suola applicato internamente.

Il tomaio propriamente detto è di un sol pezzo ricavato nelle parti migliori della pelle. Spessore mm. 1 a 1,5.

Il rinforzo centrale porta occhielli è di un solo pezzo sagomato preso nelle parti migliori della pelle e porta n. 10 occhielli di ottone laccati in celluloide nera. Spessore mm. 1, 1,5.

La linguetta è di un solo pezzo preso nelle parti secondarie della pelle. Spessore mm. 1, 1,5.

I listini sono formati da striscie di pelle dello spessore di mm. 1, 1,5.

b) *Il fondo* è costituito dal sottopiede, dal ripieno, dalla suola dai vari pezzi sagomati, da un talloncino di tela e dal guardolo.

Tutte le parti costituenti il fondo (meno il talloncino di tela) sono di cuoio suola proveniente da pelli di bue o di vacca, tanto nostrali che estere.

Il *sottopiede* è di un sol pezzo privo di tagli. Spessore da mm. 2,5 a 3.

Il ripieno è di un sol pezzo di cuoio suola proveniente dalle parti secondarie. Ha lunghezza sufficiente per arrivare dalla punta fin sotto tutto il tallone. Spessore mm. 1,5 a 2.

La suola è di un solo pezzo ricavato nelle parti migliori della schiappa. Spessore mm. 3,5 a 4.

I pezzi sagomati sono applicati esternamente sulla suola, in n. di 8, di cui 4 di forma trapezoidale e applicati nella parte centrale della scarpetta, e quattro a strisce curve applicati due verso la punta e due verso il tallone.

I pezzi applicati verso il tallone hanno spessore di mm. 5 a 6; gli altri hanno spessore di mm. 2,5 a 3.

Il talloncino di tela è di tela bigia per vestiario incollato nella parte interna del tallone.

Il guardolo è costituito da una lista di cuoio (con fiore) di qualità appropriata che unisce tutto all'ingiro la suola alla tomaia compreso il tallone. E' leggermente smussato nella parte interna ed ha larghezza iniziale di almeno 14 mm. Spessore mm. 2.

c) *Accessori.* Gli accessori sono costituiti dal lacciuolo e dagli occhielli: il lacciuolo è formato da un intreccio di fili accoppiati due a due, di cotone. E' lungo cm. 85-90 ed ha guarniture metalliche.

Gli occhielli sono di lamiera sottile di ottone, con la parte superiore laccata in celluloide nera.

Tali scarpette da ginnastica, attualmente inventariate, al categorico 178 della seconda categoria del nomenclatore categorico 178 delal seconda categoria del nomenclatore del materiale dei servizi logistici - Sezione *A* - passano al categorico 98 della 1ª categoria - Sezione *A* - dello stesso nomenclatore al medesimo prezzo di L. 36 al paio.

Conto di costruzione delle scarpette per ginnastica modello 1928. Lavorazione a macchina.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cuoio suola	Kg.	0,496	21 —	10,416
Cuoio per tomaie (vacchetta)	»	0,270	28,50	7,695
Ritagli cuoio (traversino)	»	0,007	1,20	0,084
Fornitura trancia	L.	—	—	0,875
Fornitura tomaia	«	—	—	0,353
Fornitura montaggio	«	—	—	4,575
Mano d'opera	«	—	—	8,746
Spese generali 5 %	«	—	—	1,637
			Prezzo di costo . . . . L.	34,38
			Prezzo di conteggio . . . . L.	34,40

Conto di costruzione delle scarpette per ginnastica modello 1928. Lavorazione a mano.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cuoio suola	Kg.	0,550	21 —	11,55
Vacchetta al tannino	»	0,270	28,50	7,695
Ritagli cuoio (pezzi sagomati)	»	0,070	1,20	0,084
Fornitura tomaia	L.	—	—	0,36
Fornitura montaggio	»	—	—	1,82
Mano d'opera	»	—	—	15,35
Spese generali 5 %	»	—	—	1,84
			Prezzo di costo . . . . L.	38,699
			Prezzo di conteggio . . . . L.	38,70

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 307. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari compresi nella chiamata della classe 1908 che frequentarono con successo i corsi d'istruzione premilitare.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) — 23 maggio 1929 - Anno VII.

I. — Questo Ministero, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 109 del T. U. delle leggi sul Reclutamento del R. Esercito, determina che col giorno 12 giugno p. v. abbia inizio (e sia condotta a compimento entro cinque giorni) l'invio in congedo illimitato dei militari di truppa, vincolati alla ferma ordinaria di 18 mesi, che abbiano risposto alla chiamata alle armi della classe 1908 (23 aprile-2 maggio 1928) i quali abbiano frequentato con successo i corsi della istruzione premilitare.

. . . . . .

2. — Per ottenere l'invio in congedo è necessario che i militari, i quali ne abbiano titolo, ne facciano domanda, scritta o verbale, al comando del corpo cui appartengono, corredandola di uno dei seguenti documenti:

a) certificato, rilasciato dal competente Comando della M.V.S.N. di conseguita idoneità agli esami finali del secondo corso d'istruzione premilitare, a seguito di frequenza dei relativi corsi;

b) certificato, rilasciato dal competente Comando della M.V.S.N., comprovante la conseguita idoneità agli esami finali del secondo corso d'istruzione premilitare, sostenuti per aver appartenuto, per almeno due anni, alla M.V.S.N.;

c) certificato, rilasciato dall'autorità competente comprovante l'appartenenza, per almeno due anni scolastici, ad un Collegio Militare o all'Accademia Navale.

Non sarà ammesso alcun altro documento equipollente, nè sarà utile allo scopo giustificazione alcuna, sia pure per forza maggiore, della mancata frequenza dei corsi premilitari.

. . . . . .

3. — La prova di cui al n. 2 della presente circolare dovrà dai comandi di corpo essere richiesta alle autorità competenti, quando i militari, cui la presente circolare si riferisce, ne siano sforniti.

4. — I comandi di corpo, riconosciuta la validità del titolo alla concessione della riduzione, disporranno senz'altro che gli aventi diritto siano inviati in congedo illimitato, avendo cura di ripartire in aliquote, per quanto possibile eguali, i congedamenti, nei cinque giorni di cui al precedente n. 1.

5. — Per i premilitari che si trovino nelle predette condizioni, i quali siano giunti alle armi dopo terminato il periodo della presentazione delle reclute della classe 1908, il congedamento avrà luogo a mano a mano che essi avranno compiuto quattordici mesi di servizio.

6. — Per il computo del servizio e per le altre condizioni e modalità del congedamento disposto con la presente circolare, si osserveranno, in quanto applicabili, le norme contenute nella circolare n. 521 del *giornale militare* del 1928.

7. — La formula matricolare di congedamento sarà la seguente: « Mandato in congedo illimitato in applicazione della circolare n. 307 del *giornale militare* del 1919, perchè munito della dichiarazione di conseguita idoneità nella istruzione premilitare (2° corso), oppure . . . . per aver appartenuto al Collegio Militare di . . . . . o all'Accademia Navale, per gli anni scolastici . . . . . li . . . . . ».

8. — I comandi di corpo segnaleranno, entro il 27 giugno p. v., ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari, che, alla data stessa, saranno congedati, in applicazione della presente circolare.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno, a loro volta, a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) in modo che essi pervengano non più tardi del 7 luglio p. v.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 308. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Varianti da introdurre alle norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, riguardante il servizio tecnico di artiglieria** (circ. 483 ***giornale militare*** 1927). — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 23 maggio 1929 - Anno VII.

Il Ministero determina che all'art. 3 delle norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico di artiglieria (circ. 483 *giornale militare* 1927) il n. 3 venga sostituito con il seguente.

Art. 3.

« 3. — La Direzione superiore del servizio tecnico dipende dall'Ispettorato d'artiglieria. Per le pratiche di carattere prettamente amministrativo o riguardanti i personali civili e militari (esclusi i generali ed i capi servizio) tratta direttamente col Ministero ».

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 309. — ORDINAMEMTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 9 giugno 1928 per la nomina a tenente veterinario in S. P. E.** (Direzione generale personale ufficiali). — 23 maggio 1929 - Anno VII.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto Ministeriale 9 giugno 1928 (circolare 648 *giornale militare* 1928) si porta a conoscenza qui di seguito pubblicata la graduatoria dei dichiarati idonei negli esami per la nomina a tenente veterinario in S. P. E.

1. Sottoten. veterinario CAMICI Dino.
2. » » STICCO Emilio.
3. » » ANDREONI Rodolfo.
4. » » MARINELLI Giosuè.

5. Sottoten. veterinario MONTEVERDE Giulio.
6. » » PEZZOLA Vittorio.
7. » » PAITA Gino.
8. » » DUNI Gerardo.
9. » » LANCIERI Filippo.
10. » » BREZZI Diego.
11. » » LACCHI Michele
12. Tenent. amm. S.P.S. BRUNO Giovanni.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 310. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'Annuario militare per l'anno 1929-VII. - Volume I. - Parte II.** — (Gabinetto). — 23 maggio 1929 - Anno VII

E' stato pubblicato l'Annuario militare del Regno d'Italia per l'anno 1929-VII, volume I, Parte II, (riparto degli ufficiali fra i diversi comandi e corpi del R. Esercito e degli impiegati fra i singoli uffici), aggiornato a tutto il 31 dicembre 1928.

L'ufficio pubblicazioni militari del Ministero, provvederà alla distribuzione gratuita del volume, agli enti indicati nella circolare 262 del *giornale militare* c. a., nel quantitativo stabilito dalla circolare stessa.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 311. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per cattedre vacanti presso il collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1929-30.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 23 maggio 1929 - Anno VII.

Con riferimento alla circolare 254 *giornale militare* c. a. si rende noto che oltre alle cattedre messe a concorso con detta circolare, per il liceo classico annesso al collegio militare di Napoli, è messa a concorso per il liceo scientifico di detto collegio anche una cattedra di storia e filosofia.

A sensi dell'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, anche la suddetta cattedra sarà assegnata per titoli a insegnanti del ruolo dell'istruzione che riuniscano i requisiti di cui al n. 1 della circolare 1° maggio 1925, n. 199 del *giornale militare* (riprodotta nella dispensa 22 del *bollettino ufficiale* dell'istruzione del 28 maggio 1925) e cioè che abbiano vinto un concorso speciale per quella materia e per quel grado d'istituti pei quali sono messi a disposizione.

Gli aspiranti che intendono concorrere ne rivolgeranno istanza al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari) pel tramite del Ministero dell'istruzione (Divisione VII-Scuole medie) al quale ultimo le domande dovranno pervenire non oltre il *30 giugno 1929*.

Le domande saranno corredate dei titoli che i concorrenti intendono presentare (pubblicazioni e altri titoli scientifici e didattici) esclusi atti di nascita, di moralità e certificati analoghi, provvedendosi d'ufficio ad accertare il possesso dei requisiti prescritti e la posizione dei concorrenti nei riguardi della carriera.

I titoli, o alcuni di essi, potranno essere inviati o presentati direttamente al Ministero della guerra entro la suddetta data del 30 giugno 1929.

La priorità delle domande non costituisce ragione di preferenza.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 maggio 1929 - Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrtive	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Agrigento . .	I comuni di Camastra e di Naro sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Naro ».	n. 562 25 marzo 1929	102
Alessandria. .	La frazione Sasso è distaccata dal comune di Roccaforte Ligure ed aggregata al comune di Grondona.	n. 612 28 marzo 1929	106
»	I comuni di Busaschetto, Camino e Castel S. Pietro, nonchè la parte della frazione Isolengo, attualmente appartenente a Mombello Monferrato, sono riuniti in unico comune con denominazione « Camino » e capoluogo nella località Castel di Camino. La linea di confine del comune ampliato di Camino, in dipendenza dell'aggregazione della frazione Isolengo è stabilita in conformità della pianta planimetrica vistata in data 13 marzo 1929 dall'ingegnere capo del Genio civile in Alessandria.	n. 633 28 marzo 1929	108
»	Il comune di Rocchetta Ligure, meno le frazioni Cremonte, Dovanelli, Piancerreto, Rosano e Serasso, ed i comuni di Albera Ligure e di Cantalupo Ligure, nonchè la frazione Volpara del comune di Cabella Ligure, sono riuniti in un unico comune con denominazione e capoluogo « Rocchetta Ligure ». Al comune di Cabella Ligure sono aggregate le predette frazioni Cremonte, Dovanelli, Piancerreto, Rosano e Serasso.	n. 661 28 marzo 1929	101

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Alessandria .	Al comune di Nizza Monferrato è aggregata la zona di territorio del comune di incisa Scapaccino, denominata Cerreto, delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 21 febbraio 1929 dell'ingegnere Capo dell'ufficio del Genio civile di Alessandria.	n. 652 28 marzo 1929	111
Aosta	I comuni di Azeglio e di Settimo Rottaro sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Azeglio ».	n. 636 28 marzo 1929	109
»	I comuni di Palazzo Canavese e Piverone sono riuniti in unico comune denominato « Palazzo Piverone » con capolunogo Piverone.	n. 637 28 marzo 1929	109
«	I comuni di Brosso, Drusacco, Meugliano, Novareglia, Trausella e Vico Canavese sono riuniti in unico comune con denominazione « Valchiusa » e capoluogo a Vico Canavese.	n. 658 28 marzo 1929	111
»	I comuni di La Salle e Morgx sono riuniti in unico comune denominato « Valdigna d'Aosta » con sede municipale a Morgx.	n. 654 28 marzo 1929	111
»	I comuni di Salassa e San Ponso Canavese sono riuniti in unico somune con denominazione e capoluogo a « Salassa ».	n. 701 28 marzo 1929	113
»	I comuni di Valperga e di Pertusio sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Valperga ».	n. 702 28 marzo 1929	113
Aquila . . .	I comuni di S. Demetrio nè Vestini, Sant'Eusanio, Forconese e Villa Sant'Angelo sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « San Demetrio nè Vestini ».	n. 635 28 marzo 1929	108
Bergamo . .	E' ricostituito il comune di Ranzanico col territorio ad esso appartenente prima dell'emanazione del decreto 7 giugno 1928, num. 1519.	n. 632 28 marzo 1929	108

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Bergamo. . .	I comuni di Cenate e San Paolo d'Argon sono riuniti in unico ente denominato « Cenate d'Argon » con capoluogo a Cenate.	n. 606 25 marzo 1929	104
»	I comuni di Paladina e Sombreno sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Paladina ».	n. 589 21 marzo 1929	103
Bolzano . . .	I comuni di Foiana e di Lana sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Lana ».	n. 607 25 marzo 1929	104
»	I comuni di Maranza, Rio di Pusteria, Rodengo, Spinga e Valles sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Rio di Pusteria ».	n. 699 28 marzo 1929	113
Brescia . . .	La parte della frazione Bettole, attualmente appartenente al Comune di Provaglio d'Iseo, è staccata dal comune stesso e aggregata al comune di Passirano.	n. 659 28 marzo 1929	111
»	Il confine fra i comuni predetti è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Brescia.		
Como	I comuni di Arosio, eccettuata la frazione Bigoncio, e di Carugo sono riuniti in unico comune denominato « Carugo con Arosio » con sede del capoluogo a Carugo.	n. 563 25 marzo 1929	102
	I comuni di Cremnago, Inverigo, Romanò, Brianza e Villa Romanò, nonchè la frazione Bigoncio anzidetta, delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata il 7 settembre 1928 dall'ingegnere capo del Genio civile di Como, sono riuniti in unico comune denominato « Inverigo » con sede municipale nella frazione di Bigoncio.		
»	I comuni di Minotrio e Vertemate sono riuniti in unico comune con denominazione « Vertemate con Minotrio » e capoluogo a Vertemate.	n. 698 28 marzo 1929	113

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Cuneo	Le frazioni Lunetta e Valtartagna sono staccate dal comune di Monesiglio e aggregate a quello di Niella Belbo. Il confine dei comuni predetti è delimitato in conformità dalla pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Cuneo in data 24 gennaio 1929.	n. 631 28 marzo 1929	108
Fiume. . . .	I comuni di Bersezio del Quarnaro e di Moschiena sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Moschiena ».	n. 614 28 marzo 1929	106
Livorno . . .	Il comune di Rosignano Marittimo è autorizzato ad attribuire la denominazione di « Solvay-Rosignano » alla località su riferita.	n. 660 28 marzo 1929	111
Messina . . .	I comuni di Nizza di Sicilia e Roccalumera sono riuniti in unico comune denominato « Roccalumera » con sede municipale a Nizza di Sicilia.	n. 655 28 marzo 1929	111
»	I comuni di Mongiuffi Melia e Rocca Fiorita sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Mongiuffi Melia ».	n. 611 28 marzo 1929	106
Milano . . .	I comuni di Casalpusterlengo, Vittadone e Zorlesco sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Casalpusterlengo ».	n. 664 28 marzo 1929	111
»	I comuni di Oreno Ruginello e Vimercate sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Vimercate ».	n. 656 28 marzo 1929	111
Napoli. . . .	Il confine fra i comuni di Lettere e Sant'Antonio Abate è delimitato in conformità della pianta planimetrica predisposta dall'ufficio del Genio civile di Napoli.	n. 630 28 marzo 1929	108
Novara . . .	Il comune di Untio è aggregato a quello di Intra.	n. 639 28 marzo 1929	109

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Novara . . .	Al comune di Meina è aggregata la contermine zona di territorio del comune di Pisano delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 22 ottobre 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Novara.	n. 613 28 marzo 1929	106
Pavia	Il comune di Santa Margherita di Bobbio, la frazione Bersanino del comune di Menconico ed il comune di Cella di Bobbio, meno le frazioni Dego, Caposelva, Casa Bertella, Nevione, Valle, Cella e Castellaro sono riuniti in unico comune denominato « Santa Margherita di Staffora » con sede del capoluogo alla frazione Casanova di Destra.	n. 663 28 marzo 1929	111
»	Le frazioni anzidette del comune di Cella di Bobbio, nonchè i comuni di Bagnaria, Varzi e Sagliano di Crenna, sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Varzi ».		
»	I comuni di Donelasco e Santa Maria della Versa sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Santa Maria della Versa ».	n. 703 28 marzo 1929	113
Pescara . . .	I comuni di Abbateggio, Roccamorice e San Valentino in Abruzzo Citerione sono riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « San Valentino in Abruzzo Citerione ».	n. 634 28 marzo 1929	108
Savona . . .	I comuni di Segno e Vado Ligure sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Vado Ligure ».	n. 705 28 marzo 1929	113
»	Il comune di Campochiesa è aggregato a quello di Albenga.	n. 653 28 marzo 1929	111
Salerno . . .	E' costituito il comune di Battipaglia, cui sono assegnate le parti del territorio dei comuni di Eboli e Montecorvino Rovella	n. 623 28 marzo 1929	106

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
	risultanti dalla pianta topografica che, farà parte integrante del presente decreto.		
Salerno . . .	I comuni di Castel Ruggero e Torre Orsaia sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Torre Orsaia ». Al comune di Torre Orsaia sono aggregate le parti del territorio del comune di Roccagloriosa, delimitate giusta la pianta planimetrica vistata in data 7 marzo 1929 dell'ufficio del Genio civile della sezione tecnica catastale di Salerno.	n. 610 28 marzo 1929	105
Spezia . . .	La frazione di Cavanella è staccata dal comune di Rocchetta di Vara ed aggregata a quello di Beverino. La sede municipale del comune di Beverino è trasferita alla frazione di Padivarma.	n. 604 21 marzo 1929	105
»	La frazione Polverara è staccata dal comune di Follo ed aggregata a quello di Riccò del Golfo di Spezia. Il territorio di detta frazione è delimitato in conformità della pianta topografica vistata in data 10 marzo 1929 dall'ingegnere capo della sezione del Genio Civile di Spezia.	n. 666 28 marzo 1929	112
Teramo . . .	Il territorio pertinente al comune di Mutignano, anteriormente all'emanazione del R. decreto 24 novembre 1927, n. 2191, è distaccato dal comune di Atri ed è ricostituito in comune autonomo denominato « Pineto ».	n. 626 28 marzo 1929	106
»	La parte del territorio del comune di Campli, delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 27 marzo 1929 dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico catastale di Teramo, è aggregata al comune di Sant'Omero.	n. 667 28 marzo 1929	112

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Teramo . . .	Al comune di Mosciamo Sant'Angelo è aggregata la frazione Montone del comune di Giulianova nonchè la zona di territorio del comune di Tortoreto delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 23 febbraio 1929 dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico del catasto di Teramo. Il comune di Giulianova, diminuito della frazione Montone anzidetta è ampliato mediante aggregazione di parti del territorio dei comuni di Mosciano Sant'Angelo e di Tortoreto, delimitato in conformità delle due piante topografiche vistate in data 23 e 25 febbraio 1929 dell'ingegnere capo del predetto ufficio tecnico del catasto.	n. 706 28 marzo 1929	113
»	I confini fra i comuni di Campli e Bellante, quale risulta dalla pianta topografica annessa al R. decreto 28 giugno 1928, n. 1597, è rettificata in conformità della pianta vistata in data 27 marzo 1929 dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico catastale di Teramo.	n. 665 28 marzo 1929	112
Trento . . .	Il confine fra i comuni di Folgaria e Lavarone è rettificato in conformità della pianta topografica vistata dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Trento.	n. 651 28 marzo 1929	111
»	Il comune di Nago-Torbole è aggregato a quello di Riva.	n. 662 21 gennaio 1929	111
Varese . . .	Le frazioni Chignolo, Orocco e Picco sono distaccate dal comune di Gavirate ed aggregate al comune di Comerio.	n. 608 28 marzo 1929	105
»	La frazione Mandrée è distaccata dal comune di Cocquio-Trevisago ed aggregata al comune di Besozzo. I confini della frazione anzidetta sono delimitati in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Como.	n. 638 28 marzo 1929	109

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Vercelli . . .	I comuni di Andorno Cacciorna, Miagliano, Sagliano, Micca, San Giuseppe di Casto e Tavigliano sono riuniti in unico comune con denominazione « Andorno Micca » e capoluogo Andorno.	n. 609 28 marzo 1929	106
Verona . . .	La località Salette è staccata dal comune di Trevenzuolo ed aggregata a quello di Nogarole Rocca.	n. 603 21 marzo 1929	104
»	I comuni di Concamarise e Sanguinetto sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Sanguinetto ».	n. 704 28 marzo 1929	113
Vicenza . . .	I comuni di Montebello Vicentino e Zermegheto sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Montebello Vicentino ».	n. 700 28 marzo 1929	113

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. 30 — All'ESTERO, annue . . L. 60

Un fascicolo:
Nel REGNO, prezzo vario — All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato al Provveditorato Generale dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

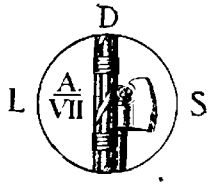
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 0,90

(3809). Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª — 1929 - ANNO VII — 1° GIUGNO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di più di 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 312 – 23 maggio 1929 – Anno VII. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Concessione di credito agli ufficiali di complemento chiamati in servizio per un minimo di tre mesi . . . . . *Pag.* 1169

» 313 – 25 maggio 1929 – Anno VII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le Commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio degli specialisti del genio. . . . . » 1170

» 314 – 27 maggio 1929 – Anno VII — AVANZAMENTO. — R. decreto riguardante le Commissioni per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra » 1174

» 315 – 30 maggio 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 1175

» 316 – 30 maggio 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari . . . . . » 1176

LIBRERIA DELLO STATO

N. 317 – **30 maggio 1929** – Anno VII – CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici. . . *Pag.* 1177

» **318 – 30 maggio 1929** – Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della borsa per corrispondenza, in tela impermeabile color grigio, da ciclisti. . . . . » 1194

» **319 – 30 maggio 1929** – Anno VII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento trasferiti o destinati alla R. Aeronautica. . . . . » 1197

» **320 – 30 maggio 1929** – Anno VII — TRASPORTI. — Spedizione a mezzo pacco postale di colli il cui peso non superi i 5 kg. . . . . » 1197

» **321 – 29 maggio 1929** – Anno VII — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Chiusura degli arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito . . . » 1198

» **322 – 27 maggio 1929** – Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1908. . . . » 1198

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1199

Circolare N. 312. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Concessione di credito agli ufficiali di complemento chiamati in servizio per un minimo di tre mesi.** — (Direzione generale servizi logistici). — 23 maggio 1929 - Anno VII.

Si porta a conoscenza di tutte le Amministrazioni dipendenti che il Consiglio d'amministrazione dell'Unione Militare ha deliberato che i buoni di credito fino a L. 1000 da rilasciarsi agli allievi nominati sottotenenti che ne facciano richiesta, siano emessi dalle scuole di reclutamento.

Pertanto il secondo capoverso della circolare 470 del *giornale militare* 1928 deve intendersi sostituito dal seguente:

« Pertanto gli ufficiali che intendono valersi del suddetto credito, dovranno rivolgersi, anzichè al comando del corpo da cui essi andranno a dipendere, a quello della scuola di reclutamento, il quale accertata la idoneità alla nomina a sottotenente, autorizzerà la dipendente amministrazione a rilasciare i buoni, a compilare i relativi conti mod. 2 da trasmettere, non appena pubblicate le nomine sul *bollettino ufficiale,* alle Amministrazioni dei corpi presso i quali verranno assegnati a prestare servizio detti sottotenenti, ed a conteggiare sul proprio mod. 3 i debiti relativi, operando i voluti passaggi a col. 22 e non omettendo l'indicazione prescritta alla colonna 3, cioè il reggimento di assegnazione.

Per i necessari riscontri, le amministrazioni delle scuole di reclutamento, non appena pubblicate le nomine sul *bollettino ufficiale,* dovranno trasmettere immediatamente all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari l'elenco dei buoni rilasciati con l'indicazione per ciascun ufficiale del reggimento di assegnazione.

Tali elenchi saranno compilati su moduli che a cura del detto ufficio verranno inviati alle amministrazioni delle predette scuole ».

Il primo e terzo capoverso della circolare suddetta rimangono invariati.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 313. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina le Commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio degli specialisti del genio.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali) — 25 maggio 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le norme esecutive per la sua applicazione;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, sul servizio tecnico di artiglieria;

Viste le norme esecutive 11 agosto 1927 per l'applicazione del suddetto R. decreto-legge;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio;

Viste le norme esecutive 25 agosto 1927 per la prima applicazione del suddetto R. decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata una speciale Commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui ai paragrafi 63 e 64 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e al n. 27 delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, prodotti dai colonnelli, tenenti colonnelli e capitani di artiglieria in servizio permanente assegnati o permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria, per la inscrizione nei quadri d'avanzamento.

La Commissione tecnica è così composta:

Tenente generale d'artiglieria GARRONE cav. Renzo, direttore del servizio tecnico di artiglieria, *presidente;*

Tenente generale d'artiglieria BUFFI cav. Aldo e maggiore generale d'artiglieria CAMPOLMI cav. Giovanni, *membri;*

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il vicesegretario nell'Amministrazione centrale della guerra ALLARI dott. Costanzo.

Art. 2.

E' nominata una Commissione, di cui al n. 29 delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, per l'accertamento della idoneità alla carica superiore per tutti gli ufficiali assegnati al servizio tecnico d'artiglieria e per i permanentemente aggregati, fino a quella di Capo reparto incluso.

La Commissione è così composta:

Tenente generale d'artiglieria GARRONE cav. Renzo, direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, *presidente;*

Tenente generale d'artiglieria BUFFI cav. Aldo e maggior generale d'artiglieria CAMPOLMI cav. Giovanni, *membri;*

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il vicesegretario nell'Amministrazione centrale della guerra ALLARI dott. Costanzo.

Art. 3.

E' nominata una Commissione tecnica, di cui ai numeri 31 e 32 delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, per l'esame dei titoli dei maggiori e capitani del servizio tecnico d'artiglieria ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta per l'anno 1929.

La Commissione tecnica è così composta:

Tenente generale d'artiglieria GARRONE cav. Renzo, direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, *presidente;*

Tenente generale d'artiglieria BUFFI cav. Aldo e maggior generale d'artiglieria CAMPOLMI cav. Giovanni, *membri;*

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il vicesegretario nell'Amministrazione centrale della guerra ALLARI dott. Costanzo.

Art. 4.

E' nominata una Commissione tecnica per l'esame dei titoli, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122 e all'art. 7 (6° comma) delle norme esecutive per la sua prima applicazione, prodotti dai colonnelli, tenenti colonnelli e capitani del servizio specialisti del genio, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri d'avanzamento.

La Commissione tecnica è così composta:

Generale di brigata del genio, incaricato delle funzioni di Ispettore del genio, GUIDETTI cav. Angelo, *presidente;*

Maggior generale del genio, direttore superiore del servizio degli specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe e maggior generale del genio, addetto alla Direzione superiore del servizio suddetto, PRAMPOLINI cav. Demetrio, *membri;*

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il vicesegretario nell'Amministrazione centrale della guerra ALLARI dott. Costanzo.

Art 5.

E' nominata una Commissione, di cui all'art. 7 (12° comma) delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, per l'accertamento della idoneità alle cariche di Direttore principale e di Direttore o di capo ufficio della Direzione superiore del servizio specialisti del genio e di insegnante con rango di Direttore.

La Commissione è così composta:

Generale di brigata del genio, incaricato delle funzioni di Ispettore del genio, GUIDETTI cav. Angelo, *presidente;*

Maggior generale del genio, direttore superiore del servizio degli specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe e maggior generale del genio, addetto alla Direzione superiore del servizio suddetto, PRAMPOLINI cav. Demetrio, *membri.*

Art. 6.

E' nominata una Commissione per l'accertamento della idoneità alle cariche previste dai numeri 5 e 6 della tabella organica di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre

1926, n. 2122. La Commissione è composta come segue, ai sensi dell'art. 7 (comma 13°) delle norme esecutive per la prima applicazione del suddetto R. decreto-legge:

Maggior generale del genio, direttore superiore del servizio specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe, *presidente;*

Maggior generale del genio PRAMPOLINI cav. Demetrio, addetto alla Direzione superiore del servizio specialisti del genio e colonnello del genio SACCO cav. Luigi, direttore principale dell'Officina R. T., *membri.*

Art. 7.

E' nominata una Commissione per l'esame dei titoli prodotti dai capitani e maggiori assegnati al servizio specialisti del genio, ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta per il 1929.

La Commissione, nominata ai sensi dell'art. 7 (17, 18 e 19° comma) delle norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, è composta come segue:

Generale di brigata del genio, incaricato delle funzioni di Ispettore del genio GUIDETTI cav. Angelo, *presidente;*

Maggior generale del genio, direttore superiore del servizio degli specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe e maggior generale del genio, addetto alla Direzione superiore del servizio suddetto, PRAMPOLINI cav. Demetrio, *membri;*

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il vicesegretario nell'Amministrazione centrale delle guerra ALLARI dott. Costanzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, li 25 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 314. — AVANZAMENTO. — **R. decreto riguardante le Commissioni per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali) 27 maggio 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923 n. 11, recante provvedimenti speciali per regolare lo stato e l'avanzamento di alcuni gruppi di ufficiali dell'Esercito che hanno partecipato alla guerra;

Visti i Regi decreti 25 gennaio 1923 e 13 maggio 1923, coi quali fu provveduto alla nomina di una speciale commissione incaricata di dar parere sulle proposte di avanzamento e di trasferimento di ruolo per merito di guerra e sulle proposte di promozione a scelta riguardanti ufficiali dell'Esercito di grado inferiore a quello di generale;

Visto il R. decreto 1° marzo 1928 col quale venne nominata una commissione con l'incarico di dare parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra nelle truppe operanti in Cirenaica ed in Tripolitania;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Commissione nominata con Nostri decreti 25 gennaio 1923 e 13 maggio 1923, per dar parere sulle proposte di avanzamento e di trasferimento di ruolo per merito di guerra e sulle proposte di promozione a scelta riguardanti ufficiali dell'Esercito di grado inferiore a quello di generale, è sciolta.

L'incarico di esprimere il parere sulle proposte suddette è affidato alla Commissione nominata con Nostro decreto 1° marzo 1928 (vedi circ. 526 *giornale militare* 1928) per pronunciarsi sulle proposte di promozioni per merito di guerra nelle colonie.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 315. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 maggio 1929 - Anno VII.

Nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici sono disponibili due posti di applicato (grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, agli impieghi di cui all'art. 19, lettera *b*, del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'art. 1° del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano di concorrere ai detti posti di applicato dovranno presentare, *non oltre il 30 giugno* 1929, apposita domanda su carta da bollo da L. 3, con la quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Le domande dei concorrenti dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici e da una dichiarazione dell'autorità militare indicante (per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado) l'ammontare annuo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, nonchè lo stato di famiglia con la specificazione, se del caso, del numero e dell'età della prole dei singoli concorrenti.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 316. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Div. automobilismo). — 30 maggio 1929 – Anno VII.

Con riferimento alla circolare 469 del *giornale militare* 1928 (titolo *A*, ultimo capoverso) ed a seguito della circolare 245 del *giornale militare* c. a. si comunicano le seguenti variazioni nei prezzi delle parti di ricambio degli autoveicoli Fiat verificatesi a decorrere dal 1° maggio c. a.:

Tipo 501.

51620	Boccola nella scatola guida per ruota elicoidale	da L.	12 —	a L.	8 —
51937	Manicotto spingidischi frizione	» »	40 —	» »	22 —
59232	Molla per frizione	» »	7.50	» »	4 —
45912	Perni per fuso a snodo	» »	7 —	» »	4.50

Tipo 503.

51620	Boccola nella scatola guida per ruota elicoidale	da L.	12 —	a L.	8 —
51937	Manicotto spingidischi frizione	» »	40 —	» »	22 —
59232	Molla per frizione	» »	7.50	» »	4 —
32600	Albero secondario cambio	» »	50 —	» »	36 —
32611	Boccola per ingranaggio macchina indietro	» »	9 —	» »	4 —
32630	Astuccio per bloccaggio aste comando velocità	» »	2.80	» »	1.50
32962	Mozzo posteriore con tamburo	» »	300 —	» »	200 —

Tipo 503 *F.*

67531	Porta-satellite per differenziale	da L.	30 —	a L.	15 —
69608	Gambo a sfera per manicotto	» »	40 —	» »	15 —

Tipo 505.

45667	Ingranaggio conduttore pompa olio	da L.	11 —	a L.	8 —
69255	Perno posteriore molla posteriore	» »	10 —	» »	5 —

Tipo 512.

45667	Ingranaggio conduttore pompa olio	da L.	11 —	a L.	8 —
69255	Perno posteriore molla posteriore	» »	10 —	» »	5 —

Tipo 15-*ter*.

32282 - Alberino per pompa acqua . . . da L. 9.25 a L. 5 —

Tipo 18 *BL*.

531185		- Astuccio per porta satelliti .	da L.	3.25	a L.	2.50
602185		- Telaio completo	» »	2500 —	» »	3025 —
602185	A-*bis*	- Longarone destro . . .	» »	350 —	» »	517 —
602185	B-*bis*	- » sinistro . . .	» »	350 —	» »	517 —
602185	H	- Traversa anteriore sostegno cardano	» »	—	» »	110 —
602185	F	- Traversa posteriore sostegno cardano	» »	—	» »	110 —
602185	B	- Traversa sostegno albero trasmissione	» »	—	» »	110 —
602185	E	- Traversa posteriore per telaio (penultima)	» »	73.60	» »	110 —
602185	D	- Traversa posteriore per telaio (ultima)	» »	73.60	» »	117 —

Tipo 509.

I nuovi prezzi sono segnati nel listino stampato n. 2606.

Tale listino sarà distribuito dalla Direzione dell'Officina automobilistica R. E. di Bologna, in seguito a richiesta, agli Enti che hanno in carico vetture mod. 509.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 317. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali telegrafici.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 30 maggio 1929 - Anno VII.

Il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e telegrafi), ha provveduto alla registrazione gratuita degli indirizzi convenzionali telegrafici indicati nell'allegato n. 1 alla presente circolare.

Pertanto nelle comunicazioni telegrafiche che gli enti dipendenti scambiano tra loro, dovranno sempre, d'ora innanzi, essere usati gli indirizzi convenzionali telegrafici specificati nell'allegato suddetto.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

AVVERTENZE

1° Tutti gli indirizzi convenzionali riportati nel presente specchio devono essere seguiti dalla indicazione della località di destinazione.

2° Allorchè un indirizzo è, nel presente specchio, preceduto dalla lettera *X*, questa sta ad indicare che al suo posto, nel caso singolo, dovrà figurare scritto il numero del Corpo o reparto. Es.: « *X fanteria* » può tradursi « 81 *Fanteria* ».

3° Gli indirizzi preceduti dal segno * sono quelli già precedentemente stabiliti con le circolari del giornale militare n. 660 del 1923, n. 63 del 1924, n. 229, 299 e n. 449 del 1927, che pertanto rimangono abrogate.

PARTE I.

Ministero della guerra.

* Gabinetto del Ministro	*Guerra Gabinetto*
* Gabinetto del Ministro ufficio coord. . . .	*Guerra Coordinamento*
* Direzione generale personali civili affari generali	*Guerra Personali Civili*
* Direzione generale personale ufficiali . . .	*Guerra Ufficiali*
* Direzione generale leva sottufficiali e truppa	*Guerra Leva*
* Direzione generale artiglieria automobilismo	*Guerra Artiglieria*
* Direzione generale del genio	*Guerra Genio*
* Direzione generale servizi logistici	*Guerra Logistici*
* Ispettorato generale amministrativo	*Guerra Amministrativo*
* Direzione generale di sanità	*Guerra Sanità*
* Direzione del centro chimico militare . . .	*Guerra Chimico*
* Servizio ippico e veterinario	*Guerra Ippico*
* Divisione educazione fisica	*Guerra Educazione fisica*
* Comando del Corpo di Stato Maggiore . . .	*Guerra Stamaggiore*
Ispettorato truppe alpine	*Guerra Alpini*
Ispettorato truppe celeri	*Guerra Celeri*
Ispettorato dell'artiglieria	*Guerra Ispartiglieria*
Ispettorato del genio	*Guerra Ispegenio*
Ufficio del tenente generale commissario . . .	*Guerra Commissario*

PARTE II.

Servizio generale.

Comando Corpo d'Armata territoriale	*Corpamiles*
Comando militare della Sicilia	*Comisimiles*
Comando militare della Sardegna	*Comisardemiles*
Comando divisione territoriale	*Divisiomiles*
Comando di presidio	*Presidimiles*
Ispettore di mobilitazione	*Ispemobiles*
Ispettore amministrativo di Corpo d'Armata .	*Ispamiles*
Distretto militare	*Distremiles*
Scuola allievi ufficiali di Complemento . . .	*Saumiles*
Scuola allievi sottufficiali	*Sasomiles*
Ufficio contabilità e revisione di C. d'Armata .	*Revimiles*
Deposito centrale truppe coloniali	*Colonialmiles*
Ispettore provinciale del tiro a segno	*Semiles*
Reparto autonomo « G. Medici » Roma . . .	*Memiles*
Reparto Stato Maggiore R. E. Roma	*Reastamiles*
Reparto ordinanze scuola guerra — Torino . .	*Ordinamiles*
Ufficio centrale C. O. S. C. G. Padova	*Salmemiles*
Compagnie C. O. S. C. G.	*Salmemiles*

PARTE III.

Carabinieri Reali.

Comando generale dell'Arma	*Carabinieri Comando Generale Roma*
Ispettorato di zona	*Carabinieri Ispettorato*
Scuola centrale dei CC. RR.	*Carabinieri Scuola Firenze*
Comando di legione territoriale	*Carabinieri Ispettorato*
Comando di legione del Lazio	*Carabinieri Legione Lazio Roma*
Comando di legione allievi del battaglione di Gaeta	*Carabinieri Allievi*
Comando territoriale	*Carabinieri* **
Comando di stazione isolata	*Carabinieri*
Comando squadroni carabinieri guardie del Re	*Corazzieri Roma*

** Segue indicazione del reparto: divisione, battaglione, compagnia, tenenza, sezione e stazione — quest'ultima indicazione da apporsi solamente per le stazioni in sede di comandi superiori.

PARTE IV.

Servizio d'artiglieria.

Comando di artiglieria di Corpo d'Armata . .	*Comartimiles*
Comando di artiglieria della Sicilia	*Comartimiles*
Comando di artiglieria della Sardegna	*Comartimiles*
Direzione d'artiglieria	*Dirartimiles*
Sezione d'artiglieria	*Sezartimiles*
Ufficio staccato d'artiglieria	*Uffartimiles*
Arsenale R. E.	*Arremiles*
Ufficio tavole di tiro	*Tatiromiles*
Centro esperienze d'artiglieria	*Artesperimiles*
Fabbrica d'armi	*Armificimiles*
Laboratorio precisione R. E.	*Arteprecimiles*
Polverificio R. E.	*Polvemiles*
Spolettificio R. E.	*Spolettemiles*
Pirotecnico R. E.	*Piromiles*
Sezione pirotecnico R. E.	*Piromiles*
Ufficio raccolta munizioni guerra	*Munimiles*

Servizio del genio.

Comando del genio di Corpo d'armata . . .	*Comagenimiles*
Comando del genio della Sicilia	*Comagenimiles*
Comando del genio della Sardegna	*Comagenimiles*
Ufficio fortificazioni	*Fortifimiles*
Ufficio Staccato	*Uffigemiles*
Istituto militare R. E. ed E. Roma	*Radioistimiles*
Officina di costruzioni del genio militare . .	*Costrugenimiles*
Officina R. T. ed E. T. Roma	*Radioffimiles*
Centro studi ferroviari	*Geniostudimiles*
Centro studi zappatori, minatori, pontieri . .	*Geniostudimiles*
Centro studi telegrafisti e R. T.	*Radiostudimiles*
Centro studi aerostieri	*Aerostudimiles*
Colombaia	*Colombamiles*

PARTE VI.

Servizio di sanità militare.

Ispettorato di Sanità militare di zona	*Ispesamiles*
Direzione di Sanità militare	*Dirsamiles*
* Istituto chimico farmaceutico militare . . .	*Farmachimiles*
Ospedale militare	*Spemiles*
Infermeria presidiaria	*Infermiles*
Magazzino sussidiario materiale sanitario . .	*Magasamiles*
Stabilimento balneare	*Balnearimiles*
Laboratorio chimico bromatologico militare . .	*Chimibromiles*
Campo climatico sanatoriale militare	*Casanatomiles*

PARTE VII.

Servizio di commissariato militare.

* Ispettorato di commissariato militare . . .	*Ispecommilitare*
* Commissione militare per il servizio della carne congelata	*Comcarmilitare*
Direzione di commissariato militare	*Direcommiles*
Sezione di commissariato militare	*Seziocommiles*
Magazzino centrale vestiario equipaggiamento.	*Vestequimiles*
Opificio militare	*Omiles*
Stabilimento militare preparazione prodotti alimentari in conserva	*Carnemiles*
Panificio	*Panemiles*
Molino	*Molimiles*
Gallettificio	*Gallettimiles*
Magazzino viveri	*Viverimiles*
Frigorifero	*Frigorimiles*
Magazzino casermaggio	*Casermiles*

Comandi, Ispettorati ed Uffici militari diversi.

Comando designato d'Armata	*Armatamiles*
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	*Supertigliemiles*
Direzione superiore degli specialisti del genio	*Supergeniomiles*
Ispettorato di commissariato militare	*Ispettocommiles*
Istituto geografico militare	*Geomiles*
Ispettorato tecnico automobilistico	*Teautomiles*

PARTE IX.

Scuole militari.

Scuola di Guerra Torino	*Supermiles*
Scuola applicazione fanteria Parma	*Scuolamiles*
Scuola applicazione cavalleria Pinerolo . .	*Scuolamiles*
Distaccamento Scuola applicazione cavalleria Tor di Quinto Roma	*Scuolamiles*
R. Accademia di fanteria e cavalleria Moderna	*Accademiles*
R. Accademia di artiglieria e genio Torino . .	*Accademiles*
Scuola applicazione artiglieria e genio Torino	*Scuolapplimiles*
Collegio militare	*Collegimiles*
Comando Scuole centrali Civitavecchia	*Comascuomiles*
Scuola centrale di fanteria Civitavecchia . .	*Scuolafamiles*
Scuola centrale di artiglieria Civitavecchia .	*Scuolartimiles*
Scuola centrale del genio Civitavecchia . . .	*Scuolagemiles*
Scuola centrale militare di educazione fisica .	*Educamiles*
Scuola tiro di artiglieria Nettuno	*Scuolamiles*
Scuola applicazione sanità militare Firenze .	*Scuolasanimiles*

PARTE X.

Delegazioni trasporti militari territoriali.

* Delegazione trasporti militari	*Detramiles*
Comando militare di stazione	*Costamiles*
Ufficio militare imbarchi e sbarchi	*Portomiles*

Giustizia militare.

Tribunale territoriale militare	*Tribunamiles*
Avvocato militare	*Avvocamiles*
Comando stabilimenti militari di pena . . .	*Stabipenamiles*
Compagnia di disciplina	*Disciplinamiles*
Reclusorio militare principale	*Recluprimiles*
Reclusorio militare succursale	*Reclusuccumiles*
Carcere militare centrale	*Carcemiles*
Carcere militare preventivo	*Carceprevemiles*

PARTE XII.

Depositi allevamento quadrupedi.

Deposito allevamento quadrupedi	*Dequadrumiles*
Comando gruppo squadroni rimonta	*Squarimomiles*
Laboratorio bacteriologico veterinario militare	*Battevetermiles*
Laboratorio militare siero antitetanico . . .	*Sierantitemiles*

PARTE XIII.

Corpi e distaccamenti.

Comando brigata granatieri di Sardegna . .	*Brigranatieri*
Comando brigata fanteria linea	*Brigatafante*
Comando brigata alpini	*Brigalpini*
Comando superiore di cavalleria	*Comacav*
Comando reggimento granatieri Sardegna . .	*X granatieri*
Comando reggimento fanteria di linea . . .	*X fanteria*
Comando reggimento bersaglieri	*X bersaglieri*
Comando reggimento alpini	*X alpini*
Comando reggimento cavalleria	*Cavalleria*
Comando reggimento artiglieria campagna .	*Articampagna*
Comando reggimento artiglieria montagna .	*Artimontagna*
Comando reggimento artiglieria pesante campale	*Pescampale*
Comando reggimento artiglieria pesante . .	*Artipesante*
Comando reggimento artiglieria costa	*Articosta*
Comando reggimento artiglieria a cavallo . .	*Artecavallo*
Comando centri contraerei	*Contraerei*
Comando reggimento carri armati	*Carrarmati*
Comando reggimento genio	*X genio*
Comando gruppo aereostieri	*Genioaereostati Roma*
Comando centri automobilistici militari . .	*Autocentromiles*
Comando deposito reggimento granatieri Sardegna	*X depogranatieri*
Comando deposito reggimento fanteria di linea	*X depofanteria*
Comando deposito reggimento bersaglieri . .	*X depobersaglieri*
Comando deposito reggimento alpini	*X depalpini*
Comando deposito reggimento cavalleria . .	*Depocavalleria*
Comando deposito reggimento artiglieria campagna	*Depocampagna*

Comando deposito reggimento artiglieria montagna	*Depomontagna*
Comando deposito reggimento artiglieria pesante campale	*Depopescampale*
Comando deposito reggimento artiglieria pesante	*Depopesante*
Comando deposito reggimento artiglieria costa	*Depocosta*
Comando deposito centri contraerei	*Depocontraerei*
Comando deposito reggimento genio	*X depogenio*
Comando deposito gruppo aereostieri	*Depaereostieri*
Gruppo chimico Roma	*Chimiles*
Deposito del laboratorio del centro chimico militare di Scanzano	*Chimiles*
Compagnia di Sanità militare	*Samiles*
Compagnia di sussistenza	*Sussimile*

PARTE XIV.

Biblioteche militari.

Biblioteca militare centrale Roma	*Bibliomiles*
Biblioteca militare	*Bibliomiles*
Biblioteca d'artiglieria e genio Roma	*Bibliartimiles*

N. 318. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della borsa per corrispondenza, in tela impermeabile color grigio, da ciclisti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 30 maggio 1929 - Anno VII.

L'attuale borsa da ciclisti color grigio per corrispondenza (categorico 17 della cat. II - Sez. A. - del Nomenclatore dei materiali dei servizi logistici) confezionata con pelle di montone al cromo, è sostituita dalla borsa risultante dalla descrizione che segue:

La borsa da ciclisti è confezionata con tela impermeabile color grigio per borse zaino.

La borsa è formata da una striscia di tela lunga mm. 665 a 670 e larga mm. 345 a 350, che costituisce il davanti, il fondo, la parte posteriore ed il coperchio, e da due pezzi della stessa tela di mm. 50 per 250 circa costituenti i due fianchi.

I fianchi sono assicurati alla parte anteriore, posteriore ed al fondo mediante forte cucitura, ed i contorni sono, in tutta la loro lunghezza, ricoperti e rinforzati da un nastro di cotone grigio-verde spinato alto mm. 22 a 24. Eguale orlatura ricopre le estremità della parte anteriore e del coperchio.

Il fondo ed i fianchi si piegano a mantice mediante piegatura della tela.

La borsa si chiude mediante due cinghiette e due fibbie.

Le due cinghiette sono di cuoio, lunghe mm. 118 a 120 e larghe mm. 14 a 15 e sono applicate a mm. 75 circa, misurati dai lati del coperchio. Su ciascuna cinghietta sono praticati n. 5 fori distanti fra loro mm. 12 ed il primo mm. 20 dall'estremità libera della cinghietta stessa.

Le due fibbie sono doppie con ardiglione di fil di ferro verniciato, grigio-verde di mm. 2,5 di spessore e di mm. 16-17 di luce interna. Esse sono applicate, a mezzo due inchiappature di cuoio lunghe mm. 33 a 35 e larghe mm. 14-15, sul davanti della borsa a mm. 105 circa dal fondo ed a mm. 75 circa dai lati.

Sulla parte posteriore sono applicate:

a) a mm. 50 circa dal rispettivo lato ed a mm. 50 circa dall'estremità inferiore, due inchiappature di cuoio lunghe mm. 40-41 e larghe mm. 18-20, portanti ciascuna una cam-

panella triangolare di filo di ferro verniciato grigio verde di mm. 3 di spessore, lunghe e larghe mm. 23;

b) a mm. 50 circa da ciascun lato ed a mm. 180 circa dal fondo, altre due inchiappature uguali alle precedenti, portanti ciascuna una campanella semi ovale di fil di ferro verniciato grigio verde di mm. 4 circa di spessore;

c) una striscia di cuoio lunga mm. 100 a 105 e larga mm. 30-32 fissata con cucitura per una lunghezza di mm. 25 sul lato destro della parte posteriore a mm. 155 circa dal fondo ed a mm. 40 dal fianco. Tale striscia, che serve a fissare la borsa ad uno dei bottoni posteriori della giubba, è munita da un occhiello a mm. 40 dalla punta;

d) due spallacci. Essi sono costruiti con nastro tubolare di cotone grigio verde alto mm. 30, avente un peso minimo di grammi 36 per metro. Quello di destra è costruito con un pezzo di nastro lungo mm. 640 circa, quello di sinistra mm. 880 circa. Ciascun spallaccio ha una estremità fermata, mediante cucitura a lesina di mm. 35 per 26, alla campanella semiovale. Internamente vi è un pezzo di cuoio grigio verde di mm. 60 per 28 che avvolge la campanella ed è ricoperto dal nastro tubolare suddetto.

L'altra estremità è orlata con nastro spinato di cotone grigio verde di mm. 15 cucito a macchina.

Lungo lo spallaccio scorrono un passante di filo di ferro di mm. 3 di spessore con traversino mobile di mm. 30 per 18 circa di luce interna, ed una campanella di filo di ferro di mm. 3 di spessore con traversino mobile di mm .30 per 18 circa di luce interna, munito di moschettone girevole: il tutto verniciato grigio verde.

Le dimensioni principali della borsa sono:

altezza esterna della borsa mm. 250-252;
lunghezza esterna della borsa mm. 345-350;
larghezza dei fianchi mm. 45-50.

L'attuale borsa, di cui al citato categorico 17 della categoria II, sezione A, passa al categorico 587 della stessa categoria - Sezione D, e resta in uso fino a consumazione.

La nuova borsa sarà inventariata al categorico 197 della stessa categoria sezione A, al prezzo di L. 12,90.

Segue il conto di costruzione:

Conto di costruzione della borsa per corrispondenza da ciclisti (Nuovo tipo).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone g. v. per borse a zaino alta m. 0,71	m.	0,39	6,93	2,70
Cuoio concia al cromo g. v.. .	pq.	0.30	9 —	2.70
Nastro g. v. spinato di cotone alto mm. 22-24	m.	2,10	0,25	0,52
Campanelle mezzo tonde di ferro verniciato g. v. da mm. 28	n.	2 —	0,15	0,30
Campanelle sagomate di ferro verniciato g. v. da mm. 20×20	»	2 —	0,15	0,30
Campanelle con traversino con moschettone scorrevole . . .	»	2 —	0,70	1,40
Fibbie doppie di ferro verniciato g. v. di mm. 16 di luce interna	»	2 —	0,10	0,20
Passante con traversino di ferro verniciato g. v. di mm. 30	»	2 —	0,20	0,40
Nastro tubolare di cotone g. v. alto mm. 30	m.	1,52	0,95	1,44
Nastro spinato di cotone g. v. alto mm. 15	»	0,08	0,15	0,01
Refe di lino g. v 16/4.	L.	—	—	0,40
Mano d'opera	»	—	—	2,50
			Prezzo di costo . . . L.	12,87
			Prezzo di conteggio . . . L.	12,90

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 319. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento trasferiti o destinati alla R. Aeronautica.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 maggio 1929 - Anno VII.

Questo Ministero, in seguito ad accordi intervenuti col Ministero della R. Aeronautica, ha determinato che i sottotenenti di complemento delle varie armi, provenienti dai piloti militari d'aeroplano ed anche dal personale non navigante e comunque trasferiti o destinati alla R. Aeronautica, siano dispensati dal prestare il servizio di prima nomina, in attesa che essi possano compiere tale servizio nella R. Aeronautica stessa, dopo il loro eventuale trasferimento nei ruoli degli ufficiali in congedo di detta arma.

In dipendenza di quanto sopra, i comandi dei distretti provvederanno a trasmettere a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali), entro il 30 giugno c. a., per ciascuna arma un elenco nominativo dei sottotenenti di che trattasi, con le complete generalità e con l'indicazione dell'ente al quale gli interessati abbiano inoltrato la relativa domanda di trasferimento nei ruoli degli ufficiali in congedo della R. Aeronautica.

Per quelli invece che non intendano fare passaggio nella R. Aeronautica dovrà essere acclusa, agli elenchi di cui sopra, apposita dichiarazione di rinunzia al passaggio stesso.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 320. — TRASPORTI. — **Spedizione a mezzo pacco postale di colli il cui peso non superi i 5 kg.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 30 maggio 1929 - Anno VII.

A datare dal 1° luglio p. v., tutti i colli il cui peso non superi i 5 Kg., dovranno essere spediti a mezzo pacco postale.

Le relative spese dovranno far carico al capitale « *Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare.....* » che per l'esercizio finanziario 1929-1930 è contraddistinto col n. 39.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 321. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Chiusura degli arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 29 maggio 1929 - Anno VII.

Com'è noto, nel n. 8 della circolare 853 del *giornale militare* 1928 - Anno VII, vennero fissate le date del 31 marzo e 31 corrente come chiusura degli arruolamenti volontari, rispettivamente, in talune specialità e nei corpi in genere del R. Esercito, fatta eccezione per l'Arma dei carabinieri reali, i Regi corpi di truppe coloniali della Libia, il personale di governo dei depositi cavalli stalloni e le musiche presidiarie, nei quali gli arruolamenti stessi sono, di massima, permanentemente aperti.

Nella ipotesi però che taluni aspiranti all'arruolamento volontario nei corpi in genere del R. Esercito, pur avendo presentato la domanda di ammissione in termini utili, non abbiano potuto completare la documentazione entro il 31 corrente per circostanze indipendenti dalla loro volontà, si dispone che, in via eccezionale, i documenti mancanti possano essere prodotti anche dopo il detto giorno, ma non oltre il 15 giugno p. v.

Entro il 30 giugno i comandi di corpo trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco numerico, anche se negativo, dei giovani assunti in servizio in qualità di volontari, distinti per anno di nascita.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 322. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1908.** — (Direzione generale servizi logistici). — 27 maggio 1929 - Anno VII.

Il Ministero determina che ai militari della classe 1908 che verranno inviati in congedo, compresi quelli di cui alla circolare 307 del *giornale militare* corr. anno, dovranno essere lasciati i seguenti oggetti di corredo:

1 berretto da fatica (cappello per le truppe da montagna);

1 cravatta di tela;

1 camicia di tela (di flanella per bersaglieri);

1 paio di mutande;

1 fascia ventriera;

1 paio di calze o di pezzuole da piedi;

1 panciotto di panno grigio verde; (a quelli che non l'avessero in distribuzione, un farsetto od il maglione);

1 giubba di tela con relative stellette;

1 pantalone lungo di tela;

1 paio di stivaletti a gambaletto (scarponcelli per le truppe da montagna);

1 fazzoletto;

1 correggia per pantaloni;

1 tazza di lamiera.

Nello stabilire gli oggetti da lasciare ai congedandi dovranno essere tenute presenti le norme contenute nella circolare n. 499 del *giornale militare* 1927, riflettente il congedamento della classe 1906.

Le norme stesse verranno pure osservate per il ricupero, riattamento e classificazione degli oggetti che saranno ritirati ai congedandi.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

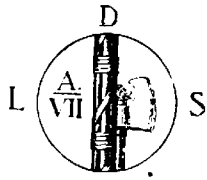
ERRATA-CORRIGE

Dispensa 22ª, anno 1929, circolare 279:

A pagina 943, alla fine della circolare, dopo il 5° capoverso, aggiungere:

Il nuovo sacchetto per arnesi vestiario fuori uso dovrà essere inventariato al categorico 139 - Categoria I - Sezione *A* del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo di L. 4.40.

Il vecchio sacchetto per arnesi di vestiario fuori uso dal categorico 94 della stessa Sezione *A* passa al categorico 1688 della Sezione *H* dello stesso nomenclatore.



PREZZO L. 0,90

(4140) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª — 1929 - ANNO VII — 4 GIUGNO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 323 – 9 maggio 1929 – Anno VII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE. – R. decreto n. 818 – Competenza del Ministro per le Colonie circa la concessione delle croci di guerra ai militari nazionali combattenti nelle Colonie . . . . . *Pag.* 1203

» 324 – 19 maggio 1929 – Anno VII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. – Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni . . . . . » 1204

» 325 – 1° giugno 1929 – Anno VII — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi di cultura militare e agevolazioni agli studenti. . . . . » 1205

» 326 – 6 giugno 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 1205

» 327 – 6 giugno 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Gomme da usarsi per gli autocarri pesanti Fiat 18 BL e 18 BLR . . . . . » 1206

LIBRERIA DELLO STATO

N. 328 - 6 giugno 1929 - Anno VII. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette . *Pag.* 1207

» 329 - 6 giugno 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ditte escluse dalle aste » 1207

» 330 - 6 giugno 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle quietanze e del mod. 1021 bis, per cessioni alle altre Amministrazioni . . . . . » 1208

» 331 - 6 giugno 1929 - Anno VII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al reparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . » 1208

» 332 - 6 giugno 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti . . . . . » 1209

» 333 - 6 giugno 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti . . . . » 1209

» 334 - 6 giugno 1929 - Anno VII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Richiamo in servizio a domanda di ufficiali superiori in A. R. Q. o di complemento durante il periodo delle esercitazioni estive » 1210

» 335 - 6 giugno 1929 - Anno VII. — RECLUTAMENTO. — Dispensa dal servizio militare dei connazionali nati in Brasile . . . . . » 1213

» 336 - 6 giugno 1929 -Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Speciale congedo agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra, per cure balneo-termali . . . . . » 1215

NOTIFICAZIONE. . . . . » 1217

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1220

Circolare N. 323. ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE. – **R. decreto n. 818 – Competenza del Ministro per le Colonie circa la concessione delle croci di guerra ai militari nazionali combattenti nelle Colonie.** — (Gabinetto). — 9 maggio 1929 – Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 128, del 3 giugno 1929 – Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto le leggi 24 maggio 1903, n. 205, e 5 aprile 1908, numero 161, sugli ordinamenti dell'Eritrea e della Somalia, e i Regi decreti 22 settembre 1905, n. 507, e 4 luglio 1910, n. 562, con i quali sono approvati gli ordinamenti delle predette Colonie;

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Libia;

Visto il Nostro decreto 7 giugno 1928, n. 1570, concernente la concessione della croce di guerra per titoli comuni agli indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La competenza del Ministro per le colonie a decidere sulle proposte inoltrate dai Governi coloniali per la concessione delle croci di guerra per titoli comuni agli indigeni, nonchè sugli eventuali reclami, di cui al R. decreto 7 giugno 1928, n. 1570, è estesa anche alle proposte fatte per i nazionali in relazione al servizio militare che essi prestano o hanno prestato nelle Colonie.

E' fatta eccezione per le proposte riguardanti servizi compiuti a bordo delle navi e degli apparecchi di volo, nei quali casi la competenza a promuovere la concessione delle croci di guerra per titoli comuni permane rispettivamente ai Ministeri per la marina e per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 324. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 19 maggio 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA, PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1927, che nomina il capitano di fregata BERTAGNA cav. uff. Pietro membro del Comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di fregata BERTAGNA cav. uff. Pietro cessa di far parte del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito col R. decreto sopra citato, ed è sostituito dal capitano di corvetta TOSCANO Salvatore, a datare dal 1° aprile 1929.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato
per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

N. 325. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi di cultura militare e agevolazioni agli studenti.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 1 giugno 1929 - Anno VII.

Per l'art. 19 dello statuto della R. scuola di ingegneria di Napoli, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2199, sono compresi negli insegnamenti della predetta scuola quelli di costruzioni aeronautiche, di motori aeronautici, di radiotelegrafia, di impianti elettrici, di aerodinamica, di artiglieria navale ed armi subacque.

Detti insegnamenti sono, presso le altre scuole di ingegneria, impartiti sotto forma di corsi facoltativi di cultura militare istituiti con R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615 (circolare n. 498 del *giornale militare* del 1925).

Si determina pertanto che le agevolazioni stabilite con decreto Ministeriale 8 febbraio 1927 (circolare 148 del *giornale militare* del 1927) per studenti appartenenti alla leva di terra e di mare che dimostrino di aver seguito almeno due corsi facoltativi di cultura militare e di averne superati i relativi esami, sieno d'ora innanzi concesse anche agli studenti della R. Scuola di ingegneria di Napoli che seguano con successo due degli insegnamenti sopra specificati.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 326. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 giugno 1929 - Anno VII.

Nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale dell'economia nazionale sono disponibili quattro posti di applicato (grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, agli impieghi di cui all'articolo 19, lettera *b*, del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano di concorrere ai detti posti di applicato dovranno presentare, *non oltre il* 10 *luglio* 1929, apposita domanda su carta bollata da L. 3.

Le domande dei concorrenti dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici e da una dichiarazione dell'autorità militare indicante (per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado) l'ammontare annuo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, nonchè lo stato di famiglia, con la specificazione, se del caso, del numero e dell'età della prole dei singoli concorrenti.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 327. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Gomme da usarsi per gli autocarri pesanti Fiat 18 BL e 18 BLR.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 6 giugno 1929 - Anno VII).

A seguito della circolare 156 del *giornale militare* c. a., allo scopo di evitare che gli Enti nell'effettuare l'acquisto degli anelli semipneumatici per autocarri pesanti Fiat 18 BL e 18 BLR non si attengano ad una medesima misura, si dispone quanto segue:

Gli anelli semipneumatici da montarsi sugli autocarri pesanti Fiat 18 BL e 18 BLR debbono essere esclusivamente i seguenti:

Chassis Fiat 18 *BL.*

— ruote anteriori: anelli 130 × 751;
— ruote posteriori: anelli D e D1 140 × 900 accoppiati.

Chassis Fiat 18 *BLR.*

— ruote anteriori: anelli 130 × 590;
— ruote posteriori: anelli D e D1 160 × 720,5 accoppiati.

Inoltre, poichè gli anelli delle dimensioni sopra indicate verrebbero a sporgere dal bordo del cerchione delle ruote, si dispone che essi vengano montati in modo che dalla parte interna risultino a filo con i cerchioni stessi e dalla parte esterna, ed internamente all'anima degli anelli, venga applicato un cerchietto metallico di rinforzo della larghezza di mm. 30 che dovrà essere fornito dalla Casa Pirelli unitamente agli anelli.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 328. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 6 giugno 1929 - Anno VII

Con riferimento alla circolare 206 del *giornale militare* corrente anno, si comunica che la Società Italiana Pirelli ha informato che il prezzo delle gomme piene 140 × 590 del listino 941-*B* in data 1° marzo 1929 devesi ritenere di L. 589 anzichè di L. 539.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 329. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ditte escluse dalle aste.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 6 giugno 1929 - Anno VII.

Si partecipa alle amministrazioni dipendenti che con decreto ministeriale n. 17651 del 31 maggio 1929-VII, le ditte *Conceria Manifatture cinghie Carlo Nicolini, Manifattura Intrese cinghie, Premiata Conceria C. Nicolini,* i signori *Carlo Nicolini* fu Antonio e G. B. *Nicolini* fu Antonio sono stati permanentemente esclusi dal fare offerte per tutti i contratti da stipularsi dalle amministrazioni dello Stato, a norma dell'art. 68 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 330. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021 bis, per cessioni alle altre Amministrazioni.** — (Ragioneria centrale). — 6 giugno 1929 - Anno VII.

Stante la prossima chiusura dell'esercizio finanziario 1928-1929, ed al fine di avere tempestivamente dal Ministero delle finanze la riassegnazione delle somme versate, si determina che la trasmissione alla Ragioneria centrale del Ministero delle quietanze di tesoreria, e dei mod. 1921-*bis*, per cessioni fatte ad altre Amministrazioni statali potrà essere eseguita non oltre il 20 giugno corrente.

Qualora i vari enti non potessero eseguire il versamento in parola in tempo utile, dovranno rimandarlo al venturo mese di agosto.

Si avverte che le somme da versare nel corrente mese dovranno essere imputate al Capo X, capitolo n. 207 del bilancio dell'entrata per l'esercizio in corso e quelle da versare dopo il 1° luglio al capitolo corrispondente dell'esercizio 1929-30 (che sarà indicato con successiva circolare) attenendosi, in ambo i casi, alle particolareggiate norme impartite con la circolare 253 del *giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 331. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al reparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 6 giugno 1929 - Anno VII.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al reparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali:

Comandi soppressi:

Legione Napoli - Compagnia di Campagna; Tenenza di Roccadaspide.

Comandi istituiti:

Legione Napoli - Compagnia di Eboli; Tenenza di Eboli.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 332. — AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione della commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 giugno 1929 - Anno VII.

Nella commissione giudicatrice per gli esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti, di cui alla circolare 215 *giornale militare* c. a. il generale di brigata CAFFO cav. Aventino è sostituito dal pari grado GIULIANO cav. Arturo.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 333. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 giugno 1929 - Anno VII.

1. — La commissione giudicatrice di cui al § 57 della circolare 207 *giornale militare* 1926, per la seconda sessione degli esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti — circolare 168 *giornale militare* 1929, comma 2 — è così composta:

Presidente:

Generale di corpo d'armata MODENA gr. uff. Angelo.

Membri:

Generale di divisione ROLANDI RICCI conte Ottavio;
Generale di divisione CORSELLI cav. Rodolfo;
Generale di brigata RAFFIGI cav. Enrico;
Generale di brigata INVERNIZZI cav. Gino;
Colonnello di fanteria SOMMA cav. Umberto;
Colonnello di fanteria TARANTO cav. Arturo;
Tenente colonnello di fanteria DI NISIO cav. Ismaele;

Tenente colonnello di fanteria BERNARDI cav. Tullio;
Tenente colonnello di fanteria CORTESE cav. Giuseppe;
Colonnello di cavalleria TRENTI cav. Alberto;
Colonnello di cavalleria PUPPINI cav. Torquato;
Ten. colonnello di cavalleria DE SANCTIS cav. Giuseppe;
Ten. colonnello di cavalleria BERARDI cav. Umberto;
Colonnello di artiglieria MERZARI cav. Manlio;
Colonnello di artiglieria BARBIERI cav. Alberto;
Ten. colonnello di artiglieria DORIA cav. Alessandro;
Tenente colonnello di artiglieria MERZARI cav. Fabio;
Tenente colonnello di artiglieria ROSSI cav. Francesco;
Colonnello del genio CIANETTI cav. Ettore;
Colonnello del genio ZICAVO cav. Ferruccio;
Colonnello del genio DALL'ORA cav. Giuseppe;
Colonnello del genio MILONE cav. Catello;
Tenente colonnello del genio DEGIANI cav. Stefano;
Tenente colonnello del genio DI PALMA cav. Guido.

2. — La presentazione degli ufficiali avrà luogo nella località ed alle date stabilite nella citata circolare 168 *giornale militare* 1929, comma 3.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 334. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Richiamo in servizio a domanda di ufficiali superiori in A.R.Q. o di complemento durante il periodo delle esercitazioni estive.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 giugno 1929 - Anno VII.

1. — Durante il periodo delle esercitazioni estive potranno essere richiamati in servizio, a domanda, ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, come è indicato al numero 2.

Il richiamo avrà la durata di 30 giorni, in questi comprendendo le giornate di viaggio eventualmente necessarie per raggiungere il posto o reparto al quale gli ufficiali saranno assegnati e per il ritorno nelle località di loro residenza.

2. — Possono presentare domanda di richiamo i maggiori o tenenti colonnello in A. R. Q. o di complemento, ad eccezione degli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri da meno di due anni o che abbiano fruito di precedente periodo di richiamo nello stesso limite di tempo.

3. — Gli ufficiali della categoria e dei gradi sopraindicati che desiderino il richiamo in servizio, dovranno presentare domanda, in carta semplice, agli enti ai quali sono in forza, non oltre il 15 luglio p. v.

Nella domanda dovranno indicare l'ordine di preferenza nell'assegnazione ai corpi o reparti del corpo d'armata nella cui giurisdizione si trovano, tenendo presente che, di massima, l'assegnazione sarà fatta ad unità viciniori dello stesso corpo d'armata. Dovranno anche indicare da quanto tempo abbiano lasciato il servizio effettivo e se abbiano fruito di altro periodo di richiamo negli ultimi due anni.

4. — Le domande dovranno essere trasmesse, per il tramite gerarchico, ai comandi di corpo d'armata che procederanno alla scelta degli ufficiali ed alla loro assegnazione ai dipendenti corpi o reparti in relazione all'arma, al grado, alla specialità ed ai precedenti di servizio di ciascuno ufficiale.

Gli elenchi degli ufficiali prescelti dovranno essere trasmessi al Ministero, con l'indicazione del grado, dell'arma e della specialità cui appartengono gli ufficiali e dell'ente che li ha in forza.

E' in facoltà dei comandi di corpo d'armata di ricollocare in congedo, in qualsiasi momento, quegli ufficiali che non dimostrassero sufficiente interessamento ed attività.

5. — Agli ufficiali dell'A. R. Q. richiamati per effetto della presente circolare saranno corrisposti gli stessi assegni dei pari grado in S. E. P. Gli ufficiali di complemento dovranno invece percepire:

a) lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo ridotti a termine dell'art. 51 del R. decreto n. 3458 del 31 dicembre 1928;

b) l'indennità militare di cui alla circolare 115 *giornale militare* 1925, escluso l'aumento dovuto agli ufficiali del servizio permanente con famiglia;

c) l'indennità ridotta di caroviveri di cui alle circolari 341 *giornale militare* 1927 salvo che si tratti di impiegati di amministrazioni statali già provvisti di tale indennità.

6. — Per quanto riguarda le indennità eventuali, essi avranno durante la permanenza presso le truppe, il trattamento che compete agli ufficiali del servizio permanente effettivo. Agli ufficiali delle truppe da montagna che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dalla circolare 544 *giornale militare* 1925, sarà inoltre corrisposto il soprassoldo mensile di L. 100, in essa stabilito.

Agli ufficiali di che trattasi competono altresì le indennità di viaggio per servizi isolati di cui all'art. 3 della circolare 460 *giornale militare* 1925 e successive modificazioni.

La liquidazione delle spese relative al viaggio che essi compiranno per raggiungere il corpo o reparto al quale verranno assegnati, verrà fatta dal corpo o reparto medesimo. Le spese per il ritorno al luogo di residenza verranno rimborsate dai distretti dai quali gli ufficiali dipendono.

7. — Gli ufficiali richiamati in servizio dovranno presentarsi in uniforme ordinaria grigio verde, armati soltanto di pistola.

8. — I comandi di divisione e di distretto interessati disporranno perchè sui documenti matricolati degli ufficiali di che trattasi, siano apportate le variazioni relative al richiamo, con la seguente dicitura:

« *Richiamato alle armi dal al* , *per prendere parte alle esercitazioni estive, a senso della circolare* 334 *giornale militare* 1929 - *Anno VII* ».

Nel determinare la durata del richiamo sarà tenuto conto delle giornate strettamente necessarie per il viaggio di andata e per quello di ritorno.

9. — Al termine del servizio sarà redatto per ciascun ufficiale un rapporto in duplice copia, da annettere al libretto personale. Di tale rapporto sarà tenuto conto, agli effetti dell'avanzamento, secondo quanto è stabilito dalle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11

marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

10. — Ultimato il periodo delle esercitazioni estive, i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole trasmetteranno al Ministero (Gabinetto-Ufficio coordinamento), una breve relazione sul numero di ufficiali richiamati e sui risultati complessivi conseguiti, corredata dalle eventuali loro osservazioni e proposte.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 335. — RECLUTAMENTO. — **Dispensa dal servizio militare dei connazionali nati in Brasile.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 giugno 1929 - Anno VII.

1. — Conformemente ad un accordo testè intervenuto col Governo Brasiliano (entrato in vigore il 4 febbraio u. s.) in relazione a quanto dispone l'art. 113 del testo unico delle leggi sul reclutamento, resta stabilito:

a) che i giovani nati in Brasile da genitori italiani saranno, in tempo di pace, dispensati, trovandosi in Italia, dal compiere la ferma nel R. Esercito qualora dimostrino di aver compiuto servizio militare in Brasile in conformità della legislazione ivi in vigore;

b) che i detti giovani, qualora invece si trovino in Brasile, saranno dispensati dal prestare colà servizio militare ove dimostrino di averlo compiuto in Italia in conformità della legislazione qui in vigore.

2. — Nel caso di cui alla lettera *a*) del precedente n. 1, gli interessati, per ottenere la dispensa, debbono farne richiesta agli uffici di leva provinciali, se essi non siano ancora arruolati, ovvero ai comandi dei distretti militari se già arruolati.

I militari che si trovino alle armi potranno farne domanda ai comandi dei corpi nei quali prestano servizio.

Coloro che si trovino all'estero potranno rivolgersi alla R. Autorità diplomatica o consolare, la quale segnalerà la richiesta all'Ufficio di leva o al comando di distretto militare competente.

3. — I richiedenti dovranno produrre all'uopo un certificato comprovante il loro stato di servizio militare, da rilasciarsi a firma della missione diplomatica brasiliana in Roma, legalizzato dal Ministero degli affari esteri.

Ove da detto certificato non risulti il luogo di nascita dell'interessato, questi dovrà produrre altresì altro certificato dal quale consti essere egli nato in Brasile.

4. — Quando l'interessato risieda o dimori fuori della circoscrizione dell'ufficio di leva o del distretto militare dal quale coscrizionalmente dipende potrà rivolgere la domanda e produrre i documenti suindicati anche all'ufficio di leva o al distretto militare della cui circoscrizione risieda o dimori, il quale trasmetterà subito la domanda e i documenti stessi all'ufficio di leva o al distretto competente.

5. — I consigli di leva, i comandi di distretto militare o, secondo i casi, i comandi dei corpi, accertato che il richiedente si trovi nelle condizioni previste, prenderanno sul suo conto la seguente decisione: « *dispensato in modo definitivo dal compiere la ferma a mente della circolare n.* 335 del *giornale militare* 1929 - Anno VII (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) ».

I consigli di leva però dovranno prima procedere alle operazioni di arruolamento nei modi consueti.

Gli interessati saranno quindi muniti del foglio di congedo illimitato, in cui dovrà essere riportata la decisione di cui sopra.

6. — Quanto ai connazionali di cui alla lettera *b*) del precedente n. 1, essi potranno valersi dell'opera della Regia autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza all'estero per le necessarie pratiche da esperire presso le autorità brasiliane, onde ottenere l'esenzione dal servizio militare in Brasile.

All'uopo gli interessati potranno, occorrendo, richiedere, pel tramite della R. autorità diplomatica o consolare, un duplicato del foglio di congedo alla competente autorità del Regno la quale dovrà aderire subito alla richiesta e rimettere il certificato medesimo all'interessato pel tramite della stessa Rappresentanza.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 336. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Speciale congedo agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra, per cure balneo-termali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 giugno 1929 - Anno VII.

L'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra ha stabilito di ammettere alle consuete cure balneo-termali gratuite, per l'anno 1929, *gli invalidi in possesso di pensione di guerra* nei cui riguardi sia riconosciuta, da apposito giudizio medico, *la reale necessità delle cure medesime,* e che, per preminenti ragioni di bisogno, rientrino nel contingente dei posti dall'Opera medesima rispettivamente assegnati alle sue rappresentanze provinciali.

In tali sensi l'Opera ha impartito precise istruzioni alle predette rappresentanze, interessandole, altresì, a procurare, mediante accordi con le direzioni degli alberghi, stabilimenti termali, ecc,, speciali facilitazioni agli invalidi che, *risultando bisognosi di cure,* e non avendo potuto ottenere di usufruirne gratuitamente, per ragioni di bilancio dell'istituto, dichiareranno di volervisi sottoporre a proprie spese.

In relazione a tali determinazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato le varie amministrazioni dello Stato, ad accordare, come in passato, anche quest'anno — consentendolo, beninteso, le esigenze dei rispettivi servizi — uno speciale congedo ai loro dipendenti — impiegati e salariati invalidi di guerra — che dimostreranno di essere stati ammessi alle cure gratuite, o di doverne usufruire a proprio carico per le ragioni sopra cennate.

Il beneficio va esteso agli invalidi avventizi tuttora in attesa di sistemazione ed agli operai degli stabilimenti dello

Stato, con la restrizione, nei confronti di questi ultimi, di cui all'art. 177, lettera *d*) del regolamento sullo stato giuridico del personale salariato dello Stato (corresponsione di metà della paga giornaliera durante il periodo di cura).

Gl'invalidi che si recano alle cure a proprie spese debbono dimostrare, a mezzo del prescritto documento medico, di trovarsi in *concreto stato di bisogno di usufruirne*.

Gli enti dipendenti avvertiranno le rappresentanze provinciali dell'Opera Nazionale Invalidi, nelle cui giurisdizioni è la sede dell'impiegato, delle singole concessioni e dei luoghi indicati per lo svolgimento delle cure, in modo che esse possano eseguire opportuni controlli e comunicare i risultati alle varie Amministrazioni, anche a mezzo di apposite dichiarazioni da rilasciare agli interessati, ai quali le Amministrazioni stesse dovranno richiederle, all'atto del ritorno in servizio.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 30 maggio 1929 - Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrtive	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Alessandria. .	I comuni di Denice e Montechiaro d'Acqui sono riuniti in unico comune denominato « Montechiaro-Denice » con sede del capoluogo nella località Piana del comune di Montechiaro d'Acqui.	n. 657 28 marzo 1929	116
	Al comune di Asti sono aggregati i comuni di Casiglione d'Asti, San Marzonotto, Serravalle d'Asti, Sessant, Vaglierano, nonchè la frazione Montegrosso del comune di Cinaglio e parte del territorio del comune di Castell'Alfero. I confini dell'ampliato comune di Asti sono delimitati in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Alessandria in data 23 luglio 1928.	n. 736 28 marzo 1929	117
	I comuni di Azzano e Rocca d'Arazzo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Rocca d'Arazzo ».	n. 778 28 marzo 1929	125
Bolzano . . .	I comuni di Chiusa, Gudòn Lazfòns Velturno e le località Fraghes di Villandro e Gries di Laion sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Chiusa ». La linea di confine del comune ampliato di Chiusa, in dipendenza della aggregazione delle località Fraghes e Gries, è stabilita in conformità della pianta planimetrica vistata in data 22 marzo 1929 dall'ingegnere capo del Genio civile di Bolzano.	n. 735 28 marzo 1929	117

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Brindisi	Il confine fra i comuni di Francavilla Fontana e Villa Castelli è delimitato in conformità della pianta planimetrica predisposta dall'ufficio del Genio civile di Lecce.	n. 773 28 marzo 1929	125
Bergamo	Il comune di Rogno è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Castelfranco alla frazione capoluogo Rogno.	n. 776 28 marzo 1929	125
Como	La denominazione del comune di Salvadera è modificata in quella di « Capiago Intimiano ».	n. 732 28 marzo 1929	117
Livorno	Al comune di Campiglia Marittima è aggregata la contermine zona di territorio del comune di Castagneto Carducci, delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Livorno.	n. 737 28 marzo 1929	117
Lucca	La frazione Arni è staccata dal comune di Vagli Sotto e aggregata a quello di Stazzera. Il confine fra i due comuni predetti è delimitato in conformità della linea proposta dall'ufficio del genio civile di Lucca e tracciata nella planimetria che farà parte integrante del presente decreto.	n. 728 28 marzo 1929	116
Messina	I comuni di Bauso, Calvaruso, Saponara Villafranca, nonchè le frazioni Divieto e Serro del comune di Messina, sono riuniti in unico comune con capoluogo Bauso e denominazione « Villafranca Tirrena ». I confini delle frazioni Divieto e Serro sono delimitati in conformità della pianta planimetrica vistata in data 16 marzo 1929 dall'ingegnere capo del genio civile di Messina.	n. 727 28 marzo 1929	116

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Segue: Messina . . .	I comuni di Spadafora San Martino, Valdina e Venetico sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Spadafora ».	n. 780 28 marzo 1929	125
Novara . . .	I confini fra il comune di Biandrate e quelli di Recetto, San Nazzaro Sesia e San Pietro Mosezzo, nonchè fra i comuni di Recetto e San Nazzaro Sesia, sono rettificati in conformità del progetto predisposto dall'ing. Giuseppe Perlati, vistato dall'ufficio del genio civile e dall'ufficio tecnico catastale di Novara.	n. 729 28 marzo 1929	116
Pavia	I comuni di Castana e Montescano sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Castana ».	n. 777 28 marzo 1929	125
Savona . . .	I comuni di Cisano sul Neva, Canesi, la frazione Conscente e la località Martinetto del comune Zuccarello sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Cisano sul Neva ». I confini del comune ampliato di Cisano sul Neva sono delimitati in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Savona, in data 6 marzo 1929.	n. 733 28 marzo 1929	117
	I comuni di Martina Olba e di Olba sono riuniti in unico comune denominato « Urbe » con sede del capoluogo a Martina Olba.	n. 779 28 marzo 1929	125
	Il comune d Vellego, eccettuata la frazione di Ginestro è aggregato al comune di Casanova Lerrone. — La predetta frazione Ginestro è aggregata al comune di Testico.	n. 774 28 marzo 1929	125

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Segue Savona . . .	Il confine fra i comuni di Casanova Lerrone e Testico è delimitato in conformità della pianta topografica vistata in data 3 marzo 1929 dall'ingegnere dirigente la sezione del genio civile di Savona.		
Varese . . .	La frazione Lentate è staccata dal comune di Osmate-Lentate ed aggregata al comune di Sesto Calende. Il confine fra i comuni predetti è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ing. capo del genio civile di Milano in data 18 marzo 1929.	n. 775 28 marzo 1929	125

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Alla parte III dell'allegato uno alla circolare 317 del *giornale militare* corrente anno:

All'indirizzo telegrafico « *Carabinieri Ispettorato* » stabilito per il Comando di legione territoriale CC. RR., sostituire l'indirizzo telegrafico « *Carabinieri Legione* ».

Alla circolare 320 giornale militare corrente anno:

Nella quarta riga, sostituire la parola « *Capitolo* » a « *Capitale* ».

PREZZO L. 0;50

(4781) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª — 1929 - ANNO VII — 14 GIUGNO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent* .40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 337 - 9 maggio 1929 - Anno VII — GIUSTIZIA MILITARE. — R. Decreto n. 869 - Abrogazione di speciali disposizioni vigenti nelle nuove provincie in materia di giustizia militare. . . . . *Pag.* 1222

» 338 - 31 maggio 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che costituisce la commissione esaminatrice del concorso a sette posti di regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe indetto col decreto ministeriale in data 8 aprile 1929 - Anno VII. . . . . » 1224

» 339 - 7 giugno 1929 - Anno VII — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE — Legge n. 916 - Soppressione del vincolo dell'età per il matrimonio degli ufficiali del R. Esercito . . . . . » 1225

» 340 - 13 giugno 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste . » 1226

» 341 - 13 giugno 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Varianti nella composizione della Commissione giudicatrice per gli esperimenti facoltativi ed obbligatori per gli ufficiali medici e chimici farmacisti. . » 1226

» 342 - 13 giugno 1929 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO — Adozione dei gambali di cuoio a stecca per gli allievi delle accademie militari e per i sergenti e sergenti maggiori delle varie armi e servizi . . . . » 1227

N. 343 - 13 giugno 1929 - Anno VII — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E. . . *Pag.* 1229

» 344 - 13 giugno 1929 - Anno VII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Modificazioni alle norme per la sistemazione della forza in congedo . . . . . » 1229

» 345 - 13 giugno 1929 - Anno VII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Aumento dei due decimi sulle spese di viaggio agli estranei all'Amministrazione dello Stato incaricati di eseguire missioni. . . . . » 1231

» 346 - 13 giugno 1929 - Anno VII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura della paglia da lettiera e ritiro del letame. . . . . » 1232

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1236

Circolare N. 337. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto n. 869 - Abrogazione di speciali disposizioni vigenti nelle nuove provincie in materia di giustizia militare.** — (Gabinetto). — 9 maggio 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 marzo 1921, n. 299, concernente la estensione alle nuove Provincie delle disposizioni riguardanti la giustizia militare vigenti nel Regno;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1925, n. 308, con il quale sono state estese alla città di Fiume ed al relativo territorio le disposizioni vigenti in materia di giustizia penale militare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 5 del R. decreto 13 marzo 1921, n. 299, 2 e 3 del R. decreto 1° febbraio 1925, n. 308, e dalla entrata in vigore del presente decreto saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, anche nelle nuove Provincie redente, i reati commessi dai militari e sottoposti alla giurisdizione militare in virtù dei suddetti articoli.

Art. 2.

I procedimenti attualmente pendenti avanti le autorità giudiziarie militari delle nuove Provincie redente per effetto degli articoli 5 del R. decreto 13 marzo 1921, n. 299, 2 e 3 del R. decreto 1° febbraio 1925, n. 308, sono devoluti all'autorità giudiziaria ordinaria, salvo che il relativo dibattimento sia già aperto.

Art. 3.

Ferma restando la validità originaria degli atti di istruzione compiuti dall'autorità giudiziaria militare nei procedimenti che, a termini del presente decreto, vengono devoluti all'autorità giudiziaria ordinaria, questa provvede, quando occorre, secondo le norme della procedura penale comune, alla chiusura della istruzione o al rinvio al giudizio.

Nei procedimenti stessi l'autorità giudiziaria militare rimette gli atti al procuratore generale del Re presso la Corte di appello del rispettivo distretto, il quale provvede per l'ulteriore corso, secondo le norme della competenza ordinaria.

Art. 4.

Nulla è innovato quanto ai ricorsi pendenti e promovibili davanti al Tribunale Supremo militare contro sentenze dei Tribunali militari delle Provincie annesse.

Il Tribunale Supremo militare, annullando con rinvio la sentenza denunciata, rimette il processo al Tribunale militare o al magistrato ordinario competente secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

N. 338. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI, — **Decreto ministeriale che costituisce la commissione esaminatrice del concorso a sette posti di regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe, indetto col decreto ministeriale in data 8 aprile 1929 - Anno VII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 maggio 1929 - Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di Regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe, indetto col decreto ministeriale in data 8 aprile 1929, è costituita come appresso:

NOSEDA gr. uff. prof. Enea, Regio Avvocato generale militare, *presidente*.

MARCONI comm. dott. Giovanni, Consigliere di Cassazione, *membro*.

SILVESTRI comm. dott. Giuseppe, Regio sostituto avvocato generale militare, *membro.*

ROCCO comm. prof. Arturo, Professore stabile della Regia Università di Milano, *membro;*

TUMEDEI on. prof. Cesare, Libero docente nella Regia Università di Roma, *membro.*

Il capo sezione del Ministero cav. uff. dott. RIVERSO Luigi disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione.

Roma, 31 maggio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 339. - STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **Legge n. 916 - Soppressione del vincolo dell'età per il matrimonio degli Ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 7 giugno 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 135, dell'11 giugno 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo primo del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, è modificato nel senso che, per gli ufficiali del Regio esercito, il limite di età di 25 anni per contrarre matrimonio è soppresso.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 340. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Direzione generale servizi logistici). — 13 giugno 1929 - Anno VII.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che con decreto ministeriale n. 1068 del 1° giugno c. a., è stato escluso dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni il signor *Gaetano Ingegno* fu Michele, da Afragola.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 341. — AVANZAMENTO. — **Varianti nella composizione della Commissione giudicatrice per gli esperimenti facoltativi ed obbligatori per gli ufficiali medici e chimici farmacisti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 giugno 1929 - Anno VII.

Nella Commissione giudicatrice per gli esperimenti facoltativi ed obbligatori cui saranno sottoposti gli ufficiali medici e chimici farmacisti (circ. 158 *giornale militare* c. a.) il tenente colonnello medico BRUNI cav. Nicola è sostituito dal pari grado FABRIZI cav. Nicola.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 342. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione dei gambali di cuoio a stecca per gli allievi delle accademie militari e per i sergenti e sergenti maggiori delle varie armi e servizi.** — (Direzione generale servizi logistici). — 13 giugno 1929 - Anno VII.

Sono adottati, per gli allievi delle Accademie Militari nonchè per i sergenti e sergenti maggiori delle varie armi e servizi, i gambali di cuoio a stecca la cui descrizione è qui riportata:

I gambali a stecca sono costruiti con cuoio suola annerito solidamente da parte del fiore.

I gambali sono appaiati (uno per la gamba destra ed uno per la gamba sinistra) e sono costituiti da un sol pezzo di cuoio di mm. 2.5 a 3.5 di spessore, sagomato in modo da adattarsi al polpaccio della gamba ed al collo del piede, aperto davanti nel senso della lunghezza.

Il gambale viene chiuso:

al fondo mediante una stecca di acciaio di mm. 1 di spessore, larga mm. 15 a 16, applicata nella parte interna; in corrispondenza vi è una camerella applicata esternamente sul bordo a circa mm. 15 di distanza dall'orlo longitudinale del gambale stesso;

alla parte superiore mediante un riscontro di cuoietto di concia dolce tinto in nero di mm. 1.5 a 2 di spessore largo mm. 15-16 e lungo mm. 205 a 210 sul quale sono praticati n. 4 fori distanti fra loro mm. 10 circa ed il primo mm. 40 circa dall'estremità.

Il riscontro, munito di fibbia doppia rettangolare di fil di ferro di mm. 2.5 di spessore, verniciato in nero, e di mm. 17 di luce interna, con ardiglione, passa attraverso due feritoie parallele alte mm. 17 e larghe mm. 4 praticate a mm. 15 dalla parte superiore e a mm. 15 dall'orlo longitudinale la prima e a mm. 65 la seconda.

In corrispondenza, sull'altro lato, è applicato a mm. 12 dal lato superiore ed a mm. 22 circa dall'orlo longitudinale, un occhiello bislungo di ferro verniciato nero di mm. 18 per 5 di luce interna.

La stecca ed il riscontro sono fermati mediante bottoni Rapid in ferro verniciato nero.

Per tutta la lunghezza il gambale è internamente rinforzato da una striscia di pelle di montone conciato al naturale larga mm. 30-32 assicurata con tenaccio e con cucitura in modo da coprire la stecca. La cucitura è eseguita con refe di lino 16/3.

Il contorno del gambale ed il riscontro hanno la formolatura.

Dimensioni dei gambali.

Taglia	Altezza in linea verticale della parte posteriore cm.	Altezza verticale sul lato della fibbia misurata a mm. 110 dall'orlo longitudinale cm.	Altezza verticale sul lato della stecca misurata a mm 90 dall'orlo longitudinale cm.	Sfiuppi interni			Lunghezza totale delle stecche di acciaio cm.
				Orlo superiore cm.	Massimo del polpaccio cm.	Al fondo all'altezza della rotella cm.	
1/1	33,5	35	33	40	42	32	27
1/2	33	34	32,5	39	41	31	26,5
2/1	32	33,5	32	38	40	30	26
2/2	31,5	32,5	31,5	37	39	29	25,5
3/1	30	31	30	36	38	28	25

Detti gambali saranno inventariati al categorico 140 della Sezione A - Categoria I - del nomenclatore del materiale dei Servizi logistici, al prezzo di L. 45 al paio.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 343. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 giugno 1929 - Anno VII.

Con riferimento alle circolari 335 *giornale militare* 1923, 289 e 586 *giornale militare* 1928, ed allo scopo di facilitare gli ufficiali che desiderano frequentare il corso di completamento della cultura tecnico professionale che avrà inizio il 1° ottobre 1929, questo Ministero determina di concedere una sessione di esami in settembre p. v.

Si fa riserva di far conoscere i nomi degli ufficiali ammessi agli esami di detto appello con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle materie e dei giorni nei quali dovranno sostenere gli esami.

Gli ufficiali che desiderano sostenere gli esami in questione dovranno far pervenire la domanda non oltre il 5 luglio p. v. alla Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento - Sezione 2ª.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 344. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Modificazioni alle norme per la sistemazione della forza in congedo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 13 giugno 1929 - Anno VII.

A parziale modificazione della circolare 584 del *giornale militare* del 1926, contenente le norme per la sistemazione della forza in congedo e per la tenuta dei ruoli 71 *B*, questo Ministero dispone quanto appresso:

1. — In seguito a recente determinazione sarà istituita in Piacenza una compagnia artificieri alla quale dovranno affluire le reclute, giusta le tabelle di assegnazione. Allo scopo di tenere in evidenza i militari artificieri in congedo illimitato, i comandi dei distretti militari e dei RR. Corpi di truppe coloniali nonchè il comando dei presidi del Dodecanneso, impianteranno un nuovo fascicolo del ruolo 71 *B*, che prenderà il numero d'ordine 37 e sarà intestato « Artiglieri artificieri ».

In tale fascicolo dovranno unicamente essere inscritti tutti quei militari che avranno prestato servizio di leva presso la suddetta compagnia artificieri.

2. — Giusta la lettera *a*) del § 36 della succitata circolare, fu disposto che coloro i quali erano inscritti nel fascicolo 8° (squadriglie autoblindate) fossero invece inscritti nel fascicolo 7° (cavalleria).

Per effetto ora delle disposizioni contenute nelle « Tabelle graduali e numeriche di formazione di pace del reggimento carri armati », le squadriglie di autoblindo sono passate a far parte organica di detto reggimento, che è perciò divenuto centro di mobilitazione delle squadriglie stesse, e pertanto tutti i militari che hanno prestato servizio in esse devono essere inscritti, anzichè nel fascicolo 7° (cavalleria), nel fascicolo 4° (carri armati).

In tale senso deve intendersi modificata la lettera *a*) del citato § 36.

3. — In applicazione del precedente numero, i comandi predetti devono prendere in esame il fascicolo 7° delle classi in congedo illimitato, per depennare da esso i militari che hanno prestato servizio nelle dette squadriglie, apponendo per ciascuno la variazione: « inscritto nel fascicolo 4° », seguìta dalla data.

I comandi, nell'inscrivere i militari nel fascicolo 4°, li terranno distinti da quelli provenienti dai carri armati mediante apposita annotazione sulla colonna 3, n. 2, del fascicolo stesso.

4. — I prospetti numerici modello 71 *E*, per la segnalazione periodica della forza in congedo, devono essere modificati in modo che i militari, inscritti nel fascicolo 4°, vi siano così suddistinti:

4° *carri armati.*

Provenienti dai carri armati,
Provenienti dalle squadriglie autoblindomitragliatrici.

5. — Inoltre nel prospetto numerico modello 71 *E*, i militari inscritti nei fascicoli 15°, 18° e 22° devono essere suddistinti come appresso secondo la specificazione del loro impiego, la quale deve già risultare dal n. 2 della colonna 3 dei fascicoli stessi:

15° *fotoelettricisti.*

Specialisti,
Per servizi vari (compresi i conducenti),
Automobilisti.

18° *genio telegrafisti.*

Specialisti,
Servizi vari (compresi i conducenti),
Automobilisti.

22° *genio radiotelegrafisti.*

Radioelettrici,
Servizi vari (non specialisti),
Automobilisti.

6. — Modificazioni analoghe devono essere apportate dai comandi suddetti nei registri numerici mod. 71 *D.* Allo scopo si dispone che ai fascicoli 4°, 15°, 18°, 22° corrispondano nei registri numerici altrettante pagine quante sono le specialità di impiego nelle quali i militari inscrittivi sono stati suddivisi, e cioè due pagine per i carri armati e tre per le altre specialità.

7. — La segnalazione della forza in congedo dal 1° luglio p. v. dovrà essere fatta secondo i suesposti concetti.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 345. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Aumento di due decimi sulle spese di viaggio agli estranei all'Amministrazione dello Stato incaricati di eseguire missioni.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 13 giugno 1929 - Anno VII.

Per norma delle amministrazioni militari, si riporta, qui di seguito, la circolare 14 maggio c. a., n. 107091, del Ministero delle finanze.

« E' stato posto il quesito se, per gli estranei all'amministrazione dello Stato, incaricati di eseguire missioni, il rimborso dei due decimi sulle spese di viaggio, previsto nell'art. 3, 5° comma, del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, debba calcolarsi sul prezzo del biglietto a tariffa ordinaria, oppure su quello della tariffa differenziale *O.*

« Considerato che il doppio decimo di cui è parola viene corrisposto agli impiegati ed agli estranei in missione per provvedere alle spese di vettura, di facchinaggio e di altre accessorie del viaggio e che, perciò, non può non ammettersi che tali spese siano uguali tanto per il personale dello Stato come per gli estranei all'Amministrazione; ritenuto che, per l'art. 20 del suddetto decreto luogotenenziale, il doppio decimo si liquida sulla tariffa *C*, anche quando i viaggi sono compiuti a tariffa militare, ciò che conferma il concetto della uniformità del compenso per il titolo in parola, è a dedursi che anche per gli estranei all'amministrazione il doppio decimo di cui trattasi, debba, in tutti i casi, essere liquidato sul prezzo della tariffa differenziale *C*. — *Il Ministro*: MOSCONI ».

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 346. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura della paglia da lettiera e ritiro del letame.** — (Direzione generale servizi logistici). — 13 giugno 1929 - Anno VII.

Col 31 luglio 1929 scadranno i contratti relativi al ritiro del letame dalle caserme ed alla fornitura della paglia da lettiera per i quadrupedi del R. Esercito, ed occorrerà provvedere ad assicurare questi servizi con la stipulazione di nuovi contratti, la cui approvazione è demandata alle autorità competenti a norma degli articoli 24 e seguenti del T. U. delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263 (vedi circolare 148 *giornale militare* 1928).

Nell'intendimento che siano osservate norme uniformi al l'eseguimento delle operazioni di aggiudicazione dei nuovi appalti, si stabilisce quanto appresso:

Il contratto, riguardante il ritiro del letame, dovrà essere unico per presidio e — qualora non vi ostino difficoltà — essere conglobato con quello concernente la fornitura della paglia da lettiera in tutti quei presidi in cui la paglia da lettiera non sia fornita dalle Imprese foraggio.

Per quanto riflette la fornitura della paglia da lettiera i relativi contratti dovranno contenere apposita clausola, in virtù della quale l'Amministrazione Militare, qualora il

prezzo di appalto dovesse risultare superiore a quello di appalto del servizio foraggi per la rispettiva divisione militare, si riserverà di non approvare i contratti di fornitura paglia da lettiera, e, conformemente alla esplicita facoltà della quale è cenno nelle aste per il deliberamento del servizio foraggi, di affidarlo alle rispettive imprese assuntrici del servizio stesso, al minor prezzo deliberato nei loro confronti per la paglia mangiativa.

I contratti avranno in massima la durata di tredici mesi, dal 1° agosto p. v. al 31 agosto 1930. I contratti che avessero una scadenza anteriore al 31 luglio c. a. dovranno avere la durata di quattordici mesi e la scadenza uguale a quella dei contratti innanzi detti. Peraltro le imprese, se richieste, saranno sempre tenute a continuare il servizio durante il mese di settembre 1930, agli stessi prezzi e condizioni del rispettivo contratto. La richiesta di proroga per il mese di settembre 1930 dovrà — eventualmente — essere fatta — mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — entro il giorno 20 del precedente mese di agosto.

Al deliberamento ed alla stipulazione del contratto sarà provveduto, nei presidi sedi di più corpi e reparti, dall'ufficio di Commissariato dove esiste, o da uno dei corpi o reparti designati dal Comando del Presidio; nei presidi sedi di un sol corpo o reparto, dal rispettivo comandante.

Tenuto conto del deprezzamento del letame, se mescolato alla spazzatura, il contratto dovrà essere limitato al ritiro del solo letame.

Per la cessione si terrà come base il peso o la misura a metro cubo o la « giornata di presenza » secondo che i comandi riterranno preferibile.

Dovrà riservarsi facoltà all'amministrazione di disporre del letame che potrà occorrere ai corpi per la coltivazione dei terreni adiacenti alle caserme e di quelli demaniali.

Se sarà possibile provocare il concorso di più offerte, si farà ricorso alla licitazione privata o si seguirà, se ritenuto più conveniente, il sistema indicato all'art. 92 del Regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dello Stato, invitando, o interpellando, il maggior numero di persone o ditte che presentino ogni garanzia per la buona esecuzione del servizio e, specialmente, i comizi o consorzi agrari, quelli antifillosserici, i sindacati fascisti degli agricoltori ecc.

A parità di offerta saranno nell'aggiudicazione preferiti i comizi, i consorzi ed i sindacati.

Se la licitazione non sia possibile, si procederà a trattativa privata.

Nei presidi nei quali si sarà seguito il sistema della trattativa privata, si dovranno indicare nelle premesse del contratto le ragioni della scelta di tale sistema.

L'assuntore del servizio dovrà normalmente fornire i seguenti quantitativi di paglia per ciascun quadrupede e per ogni giornata di presenza.

Per il periodo 1° aprile-30 settembre kg. 3.

Per il periodo 1° ottobre-31 marzo kg. 3,500.

Egli dovrà, se richiesto, fornire anche un quantitativo superiore e non avrà altro diritto che al pagamento del maggior quantitativo in base al prezzo contrattuale stabilito per la razione normale.

All'acquisto della paglia da lettiera pei propri quadrupedi gli ufficiali sono liberi di provvedere come meglio ritengano; peraltro è data loro facoltà, qualora lo preferiscano, di avvalersi dell'impresa fornitrice della paglia stessa all'amministrazione militare, *ma in tal caso debbono obbligarsi di farlo per tutta la durata del contratto,* salvo i casi eccezionali previsti dal capitolato d'oneri per la provvista della paglia da lettiera e riguardanti essenzialmente l'allontanamento temporaneo, oppure definitivo, dalla zona territoriale dell'impresa.

Al fine poi di prevenire eventuali contestazioni, l'obbligo della impresa di fornire, se richiesta, la paglia da lettiera ai quadrupedi degli ufficiali allo stesso prezzo al quale la distribuisca pei quadrupedi dell'amministrazione militare, e l'obbligo degli ufficiali, quando si valgano della facoltà loro fatta, di rivolgersi, per tutta la durata del contratto, per dette forniture ad essa impresa — salvo sempre le accennate eccezioni — dovranno, al caso, essere inseriti con apposita clausola nei contratti.

Qualora il contratto fornitura paglia da lettiera non venisse approvato perchè il relativo prezzo di appalto risultasse superiore al prezzo di appalto dell'impresa divisionale per il servizio foraggi, gli ufficiali dovranno provvedere per loro conto all'acquisto della paglia da lettiera pei loro quadrupedi. Nulla vieta però se l'impresa divisionale accetti di

fornire la paglia pei cavalli degli ufficiali alle medesime condizioni del contratto con l'amministrazione militare, che nel contratto si inserisca apposita clausola.

Reggeranno gli appalti i « Capitoli d'oneri per la provvista della paglia da lettiera e la vendita del letame e delle spazzature » approvati con decreto ministeriale 12 settembre 1911, n. 22, registrato alla Corte dei Conti il 29 settembre 1911, D. A. Reg. 115, foglio 50; Capitoli che formeranno parte integrante del contratto, ma che non occorrerà unire al contratto stesso bastando farne in esso menzione con le modalità indicate nel § 101 dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'Amministrazione della guerra (vedi circolare n. 254, *giornale militare* 1928).

A parziale modificazione del § 10 si dovrà nel contratto stabilire esplicitamente la facoltà per l'amministrazione militare di richiedere al fornitore anche paglia di orzo, oltre che di grano, di avena e di segala.

Il § 22 del detto capitolato dovrà nel contratto modificarsi come appresso:

« Le contestazioni sulla qualità della paglia da lettiera e sulla rispondenza di essa ai prescritti requisiti saranno decise definitivamente ed inoppugnabilmente dal comandante del presidio. Le parti dovranno uniformarsi alla decisione, rimanendo escluso ogni appello, anche giudiziale.

« Per le contestazioni di altra natura, non potute definire in sede amministrativa, rimane salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. In attesa della decisione del comandante del presidio o dell'autorità giudiziaria, a secondo della natura delle contestazioni, non dovrà essere interrotto il ritiro del letame, nè la somministrazione della paglia, e, se la contestazione verte sulla qualità di questa, l'appaltatore dovrà nel frattempo provvederne altra che abbia i prescritti requisiti, altrimenti l'amministrazione potrà acquistarla dal commercio. Le maggiori spese dell'acquisto graveranno sull'appaltatore nel caso di soccombenza ».

I predetti capitolati, nel numero di esemplari strettamente necessario per uso ufficio e per conoscenza dei concorrenti alle gare, dovranno essere chiesti dai comandi interessati a questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari).

Restano, naturalmente, salve le speciali disposizioni già date o che fossero in seguito date dal Ministero circa il servizio fornitura paglia da lettiera e ritiro letame per determinati presidi o gruppi di presidi.

Avvenuta la stipulazione, copia autentica del contratto in carta libera, insieme con copia della ricevuta provvisoria della cauzione e degli atti di deliberamento, dovrà essere trasmessa sollecitamente all'autorità competente per l'approvazione.

Le direzioni di commissariato invieranno poi, appena possibile, al Ministero, un prospetto indicante il presidio, il nome del deliberatario, la data del contratto, i prezzi, la data di approvazione, gli estremi della registrazione da parte del fisco, e, ove sia richiesto, quelli della registrazione presso la Corte dei conti.

A tale uopo, appena approvati i contratti, le autorità che li hanno stipulati comunicheranno d'urgenza alle competenti direzioni di commissariato tutti i dati necessari per la compilazione del prospetto suindicato.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 24ª, anno 1929-VII, circolare 285:

All'art. 25 del R. decreto 21 marzo 1929, n. 680, dopo le parole: « *a trazione meccanica* » leggasi: « *o per i natanti a motore* » invece di: « *e per i natanti a motore* ».

All'art. 30, dopo le parole: « dei Comuni » leggasi: « e delle informazioni » invece di: « o delle informazioni ».

Al Modello 5 (interno) nella colonna: « Natanti di fiume, di lago, di laguna » invece di: « con motore a combustibile » leggasi: « con motore a combustione ».

Al Modello 6, modificare la chiamata (10) come segue: « (10) N. dei posti per autovettura, autobus e autoambulanza. Portata per autocarro o carro rimorchio.

PREZZO L. 0,40

(5092) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1929 - ANNO VII — 19 GIUGNO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 347 - 17 giugno 1929 - Anno VII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 1237

Circolare N. 347· — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 giugno 1929 - Anno VII.

1. Col 1° agosto p. v. e col 20 gennaio 1930 avranno inizio corsi allievi ufficiali di complemento per le varie armi e specialità, tranne che per il corpo sanitario e per il corpo veterinario, pei quali verrà effettuato un unico corso con inizio il 20 gennaio 1930.

2. I corsi allievi ufficiali del 1° agosto p. v., verranno ultimati il 15 gennaio 1930 e, come risulta dall'annessa tabella, si svolgeranno presso le scuole di Moncalieri, Pinerolo, Bra, Milano, Verona, Pola, Lucca, Spoleto, Campobasso e Palermo.

3. Sono soppressi per gli allievi ufficiali, sia il grado di caporale sia il periodo di esperimento presso i corpi col grado di sergente.

Ultimati i corsi gli allievi riconosciuti idonei al grado di sottotenente di complemento, verranno in attesa della nomina ad ufficiale, inviati in licenza per un mese, da computarsi nella ferma. Essi presteranno successivamente, servizio nei corpi col grado di sottotenente per un periodo di tempo che per gli ascritti a ferma ordinaria non sarà inferiore a sette mesi.

Gli esami finali avranno luogo nell'ultima quindicina di ciascun corso.

4. Ai corsi del 1° agosto p. v., sono ammessi i militari nati negli anni 1907, 1908 e 1909, già chiamati alle armi, che hanno obbligo di frequentarli, giusta il decreto Ministeriale del 20 febbraio 1927 (circolare 150 *giornale militare* stesso anno) e potranno anche farne parte i militari di dette classi, che, pur non avendo obbligo di frequentare i corsi, abbiano almeno uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi stessi, come da indicazioni contenute nel manifesto annesso alla presente circolare.

Ai detti corsi potranno anche essere ammessi i militari ed i giovani indicati nel manifesto che fa seguito alla presente circolare.

5. Ai corsi che verranno iniziati il 20 gennaio 1930 e per i quali, a suo tempo verranno pubblicate le relative norme, saranno ammessi coloro che si trovano nelle condizioni di cui al numero precedente e che, non avendone l'obbligo, non abbiano concorso ai corsi del 1° agosto.

6. Non verranno concesse licenze durante lo svolgimento dei corsi, all'infuori di una breve licenza agli ufficiali laureati che comprovino di dover sostenere l'esame di Stato.

7. *a*) Gli allievi ufficiali di complemento ascritti a ferma ordinaria, dopo compiuto il corso, dovranno completare gli obblighi di leva, se idonei, col grado di sottotenente di complemento. La durata del servizio complessivo non potrà mai essere superiore alla durata della ferma della loro rispettiva classe di arruolamento.

b) Gli allievi ufficiali ascritti a ferma riducibile o che abbiano ottenuto solo il riconoscimento del relativo titolo

per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare, sono tenuti a prestare servizio per un tempo equivalente alla durata della ferma per essi effettivamente stabilita dalle singole determinazioni Ministeriali relative alla ferma riducibile. Se la durata di tale ferma non superi i sei mesi ed essi desiderino essere congedati al termine di tale periodo, verranno inviati in congedo al termine del corso come semplici soldati; dal foglio matricolare e caratteristico mod. 59 dovrà comunque risultare con quale esito gli allievi hanno seguito il corso, mediante annotazione da apporre nel quadro *C*). Se invece preferiranno conseguire la nomina a sottotenente di complemento, dovranno con tale grado completare la ferma tenendo conto però che tale servizio non potrà in nessun caso essere inferiore ad un mese.

c) Gli ascritti a ferma minima e gli assegnati a servizi sedentari, quand'anche non siano stati ancora dispensati dal servizio alle armi, non sono per ora obbligati ad inscriversi al corso allievi ufficiali, anche se siano in possesso del titolo di studio necessario.

Nemmeno coloro che hanno avuto il solo riconoscimento del titolo a ferma minima per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare, sono obbligati ad inscriversi ai corsi predetti se appartenenti a classi antecedenti a quella dei nati nell'anno 1908. Per i militari nati con le classi 1908 e 1909 che si trovino nelle dette condizioni, l'obbligo di inscriversi sorgerà solo dopo che saranno chiamati alle armi a senso del n. 8 della circolare 290 del *giornale militare* c. a., e seguiranno allora la sorte degli allievi con ferma di sei mesi a meno che, avvalendosi del disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 aprile 1929, n, 674 (circolare 289 del *giornale militare* c. a.) non chiedano di conseguire il rimando della prestazione del servizio militare a successive chiamate alle armi.

Coloro che, essendo ascritti a ferma minima o avendo ottenuto solo il riconoscimento del titolo per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare, desiderino, ciò nonostante, di frequentare i corsi allievi ufficiali, potranno esservi ammessi a domanda e previa rinuncia scritta della ferma minima predetta. La durata del servizio dovrà, in tal caso, essere per essi la stessa degli allievi con ferma riducibile della loro classe rispettiva.

d) I dichiarati non idonei ascritti a ferma di sei mesi, appartenenti a classi di leva per le quali tale ferma sia stabilita, dovranno essere inviati in congedo come semplici soldati.

Gli ascritti invece, a ferma maggiore, saranno inviati ad ultimare i loro obblighi di leva presso un corpo reclutato dal proprio distretto conseguendo subito, se giudicati idonei dalla commissione d'avanzamento, il grado di caporale.

8. Gli arruolati volontari che cessassero dalla qualità di allievi ufficiali, potranno ottenere, facendone domanda al Ministero per via gerarchica, di essere prosciolti dalla ferma volontariamente contratta, sempre quando, però, risulti che la cessazione della qualità di allievo ufficiale non sia dipesa da cause attribuibili alla loro volontà.

Gli allievi ufficiali, i quali, per mutamenti nella situazione della loro famiglia, avvenuti posteriormente alla loro ammissione ai corsi, chiedessero di cessare dalla qualità di allievi ufficiali, potranno, in seguito a decisione del Ministero, ottenere di essere licenziati dai corsi stessi per seguire la sorte dei militari della loro classe, o per far valere gli eventuali diritti alla ammissione a ferma minima.

Il proscioglimento non potrà avere luogo per motivi preesistenti alla ammissione ai corsi stessi, anche se la decisione di ammissione a ferma minima siasi verificata dopo l'apertura dei corsi.

9. Gli allievi ufficiali di complemento, provenienti dai collegi militari per avervi cessato di appartenere a decorrere dal 1° ottobre 1927, qualunque sia la loro condizione di famiglia e qualunque la ferma cui siano stati o vengano ascritti, sono obbligati a compiere un servizio di dodici mesi a senso dell'art. 9 del R. decreto-legge n. 1144 del 17 giugno 1926.

10. Gli allievi ufficiali che rimangano assenti dalle scuole per degenza all'ospedale, per licenza di convalescenza, o per qualsiasi altro motivo, per un periodo complessivo non superiore a 45 giorni e che, a giudizio delle autorità competenti, vengano ugualmente ritenuti in grado di sostenere gli esami, saranno senz'altro ammessi a tali prove.

Qualora l'assenza superi la durata di 45 giorni, saranno rinviati al corso successivo se trattasi di militari soggetti all'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali; dovranno invece cessare dalla qualità di allievi ufficiali con le norme di cui al primo comma del n. 26 della presente circolare, se trattasi di militari non soggetti a tale obbligo.Per gli allievi ufficiali, che, dopo conseguita l'idoneità al grado di sottotenente, fossero inviati in lunga licenza di convalescenza, il compimento del servizio di prima nomina, in ogni caso non inferiore ad un mese, dovrà essere procrastinato al termine della licenza, purchè la commissione di avanzamento li ritenga tuttora idonei della promozione a sottotenente.

11. Gli allievi ufficiali che all'atto dell'ammissione ai corsi rivestano il grado di caporale o di sergente, dovranno rinunciarvi.

Ammissioni ai corsi.

12. Il numero di allievi da ammettere ai corsi è indicato nello specchio annesso alla presente circolare.

Le domande di ammissione ai corsi dovranno essere indirizzate al comando del Corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corso prescelto. Dette domande, redatte in carta da bollo da L. 2, dovranno essere presentate ai rispettivi comandanti di corpo o di distretto di residenza e dovranno indicare in quale arma, o specialità l'aspirante desideri l'ammissione.

13. I militari alle armi non vincolati a ferme speciali, i quali presentassero domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali e fossero giudicati ammissibili, verranno inviati in congedo provvisorio fino all'apertura dei corsi.

Saranno ugualmente inviati in congedo provvisorio alla stessa condizione, quei militari laureati in medicina, in zooiatria e in chimica e farmacia, che chiedessero di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento nel corpo sanitario e in quello veterinario, che si inizieranno il 20 gennaio 1930.

I militari, invece, che siano vincolati a ferma speciale come volontari, pur potendo, al pari degli altri, aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali, non saranno ammessi a

godere dell'invio in congedo provvisorio, ma dovranno continuare il servizio alle armi per essere trasferiti, dalla data del 1° agosto p. v., o del 20 gennaio 1930, ai corsi allievi ufficiali.

Tanto per gli uni, quanto per gli altri, il servizio già prestato non sarà calcolato in quello che essi dovranno compiere in qualità di allievi. Di esso, invece, dovrà tenersi conto nel servizio da prestare come ufficiali, il quale non potrà, però, in ogni caso essere inferiore ad un mese.

14. Le domande di tutti gli aspiranti dovranno essere presentate non oltre il 15 luglio p. v. L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, in nessun caso, titolo di precedenza per l'assegnazione.

Alle domande dovranno andare uniti anche gli altri documenti indicati nel manifesto. Tuttavia gli aspiranti, che comprovino di essere inscritti ad esami nella corrente sessione estiva, potranno, nelle relative domande, fare riserva di presentare il titolo di studio entro il giorno 31 dello stesso mese di luglio.

15. Nel manifesto annesso alla presente circolare sono indicati i titoli di studio dai quali deriva l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento. I giovani in possesso dei predetti titoli di studio saranno ammessi ai corsi senza limitazione di numero, restando inteso che le eventuali esuberanze, rispetto alle quote indicate per le varie armi e corpi, dovranno essere assegnate ai corsi di fanteria di linea.

Nel detto manifesto sono altresì indicati i titoli di studio sufficienti per l'ammissione, a domanda, ai corsi stessi.

In caso di dubbi sul valore di un titolo di studio, i comandi dei distretti dovranno rivolgersi al R. Provveditore agli studi.

16. Per accertare che la moralità e la posizione sociale degli aspiranti siano in relazione col decoro e le mansioni del grado di ufficiale, i comandanti di corpo, o di distretto, dovranno assumere le informazioni di cui al paragrafo 331 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e richiedere al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale modello 42, per tutti indistintamente gli aspiranti.

17. Quanto all'attitudine fisica, gli aspiranti dovranno risultare idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui aspirano, avvertendo che la maggior cura dovrà essere posta dai comandi dei distretti e dei corpi al relativo accertamento, da farsi con le modalità indicate nel paragrafo 329 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. Per quanto riguarda i criteri da seguirsi, in rapporto all'idoneità fisica, per l'assegnazione alle varie armi e specialità, dovranno tenersi presenti le disposizioni di cui al n. 5 della circolare 14 del *giornale militare* 1923, fermo restando però che l'ordine di presentazione delle domande non costituisce titolo di precedenza per l'assegnazione.

18. Le domande degli aspiranti ai corsi di cui trattasi, insieme con i documenti predetti, la dichiarazione del casellario giudiziale e le informazioni riservate, dovranno, dai comandi di corpo, o distretto, essere inviate al comando del Corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corso prescelto. Il comando di Corpo d'armata decide sull'ammissibilità degli aspiranti in base alle prescrizioni contenute nella presente circolare e provvede con norme analoghe a quelle di cui al paragrafo 333 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Sarà, però, opportuno che, qualora intervenga ritardo per riunire tutti i documenti, siano inviate intanto subito ai comandi di Corpo d'armata e al comando militare della Sicilia le domande coi titoli di studio, perchè i detti comandi possano averne norma per giudicare in tempo il numero dei possibili ammittendi nella dipendente scuola.

19. I già inscritti nelle liste della leva di mare arruolati nel corpo R. equipaggi, che abbiano chiesto di frequentare un corso allievi ufficiali di complemento, non potranno essere trasferiti nel R. Esercito se non dopo essere stati effettivamente ammessi ai corsi e previo nulla osta del comando superiore del Corpo reale equipaggi.

Qualora, poi, per qualsiasi motivo, (domanda di ritardare il servizio per ragioni di studio, malattia, ecc.), non intraprendano il corso, oppure siano fatti cessare dalla qualità di allievo ufficiale, dovranno, a senso del n. 7 della circolare 198 *giornale militare* 1926, essere segnalati a questo Ministero, che deciderà se l'avvenuto passaggio nell'esercito debba essere revocato.

20. Le domande degli aspiranti, che non trovassero posto nel corso prescelto, non dovranno essere restituite agli interessati, ma conservate presso il comando del Corpo d'armata, per essere inviate agli enti che saranno indicati dal Ministero.

A tal fine i comandi di Corpo d'armata, non oltre il 26 luglio p. v., dovranno comunicare telegraficamente al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) le esuberanze e le deficienze nel numero degli ammittendi per ciascuna arma e specialità, per la necessaria perequazione.

In base, poi, alle comunicazioni che riceveranno dal Ministero, i comandi stessi provvederanno all'assegnazione definitiva degli aspiranti ed avvertiranno i rispettivi distretti e corpi, per i conseguenti provvedimenti, indicando per ciascun aspirante il corso in cui è stato ammesso.

Le determinazioni dei comandi di Corpo d'armata saranno, per mezzo dei comandi di corpo o distretto, comunicate in tempo agli aspiranti, i quali, se giudicati ammissibili, *dovranno raggiungere la rispettiva scuola il giorno* 1° *agosto p. v.*

In merito all'ammissibilità o meno ai corsi debbono pronunciarsi esclusivamente i competenti comandi di Corpo d'armata, e non le commissioni d'avanzamento delle scuole.

21. L'assegnazione ai corsi verrà fatta esclusivamente in base ai titoli di studio richiesti per le varie armi e corpi e all'attitudine fisica necessaria per l'arma o specialità in cui gli ammittendi chiedono di prestare servizio secondo le norme del numero seguente.

A parità di titolo di studio, la precedenza dovrà, ad ogni modo, darsi agli studenti che abbiano seguito almeno due corsi di coltura militare, presso le Regie università, e superati i relativi esami (circolare 148 *giornale militare* 1927).

Le graduatorie degli aspiranti ai corsi stessi, saranno fatte in base alla media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo), dei voti risultanti dai titoli di studio, esclusi i punti di condotta e di attitudine fisica.

I candidati, in possesso dei prescritti requisiti e che non siano stati eventualmente esclusi dal concorso, saranno inscritti in altrettante graduatorie di ammissione quante sono

le armi per le quali sono stati banditi i concorsi, in base ai criteri specificati al seguente numero. Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo cui i singoli candidati saranno ammessi ai corsi, fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso per la rispettiva arma, o specialità.

22. Dovranno, inoltre, osservarsi le seguenti disposizioni:

a) aspiranti allievi ufficiali di complemento di fanteria e di cavalleria.

Ai corsi di fanteria e di cavalleria potranno essere ammessi, indistintamente, i candidati in possesso almeno del diploma di maturità classica o scientifica, o di titoli di studio equipollente, ferme restando le precedenze indicate nel precedente numero (numero 6 del manifesto annesso).

I posti rimasti disponibili verranno assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali (n. 7 del manifesto annesso alla presente circolare).

Gli aspiranti all'arma di cavalleria e al corpo dei bersaglieri saranno inoltre sottoposti ad una speciale visita medica, destinata a giudicare l'attitudine a servire nell'arma stessa.

Tale visita per gli aspiranti alla cavalleria avrà luogo il 20 luglio alle ore 7 presso i reggimenti di cavalleria stanziati nei vari Corpi d'armata.

Però per i Corpi d'armata e delle isole del territorio dei quali non sono reggimenti di cavalleria, la visita potrà aver luogo presso i dipendenti reggimenti d'artiglieria da campagna.

La visita per gli aspiranti al corpo dei bersaglieri dovrà essere accurata, anche per la vista, e avrà luogo lo stesso giorno 20 luglio alle ore 7 presso i vari reggimenti bersaglieri.

All'atto della presentazione della domanda, gli aspiranti dovranno informarsi del luogo ove dovranno presentarsi alla visita suddetta.

La commissione che passerà la visita sarà composta da un ufficiale superiore e da un capitano, di cavalleria o di artiglieria, e da un ufficiale medico; e, per i bersaglieri, da un ufficiale superiore e da un capitano dei bersaglieri e da un ufficiale medico.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punti, ma solo con le qualifiche di « ottimo, buono, mediocre, non idoneo per la cavalleria » o per i bersaglieri ». I non idonei saranno assegnati ad altre armi o specialità per le quali abbiano i voluti requisiti.

Fra gli aspiranti muniti dello stesso titolo di studio e di eguale qualifica, hanno la precedenza quelli di età più giovane.

A visita ultimata, ogni centro di visita trasmetterà nella giornata stessa e direttamente, rispettivamente al comando del Corpo d'armata di Torino od a quello di Milano, il verbale relativo.

Nessun rimborso di spesa, o indennità, spetta agli aspiranti che si presentano alla visita.

b) *Aspiranti ufficiali di complemento di artiglieria e genio.*

I laureati in ingegneria, in architettura, in elettrotecnica, in scienze matematiche, fisiche e naturali e gli studenti delle Regie scuole d'ingegneria, dei Regi politecnici e delle facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, saranno senz'altro assegnati ai corsi di artiglieria o del genio a qualunque ferma siano ascritti. Essi dovranno pertanto, nelle rispettive domande, indicare a quali delle predette armi aspirano ed a quale specialità.

Ai posti rimasti disponibili potranno essere assegnati gli aspiranti con ferma ordinaria in possesso del diploma di maturità scientifica o dei seguenti titoli professionali ritenuti particolarmente utili per l'ammissione ai corsi stessi: diploma di abilitazione dell'Istituto tecnico superiore (sezione agrimensura); licenza dei Regi istituiti industriali, o diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto industriale; licenza dell'Istituto nautico.

Successivamente i posti, che ancora rimanessero disponibili, potranno essere devoluti agli aspiranti con ferma ordinaria laureati e agli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle sopra indicate, i quali verranno posti in graduatoria con i candidati in possesso del diploma di maturità classica.

Per le specialità radiotelegrafisti e telegrafisti sarà data la precedenza agli aspiranti che comprovino di avere frequentato i corsi di elettrotecnica, ed, a parità di titoli, avranno la precedenza coloro che dimostrino di sapere « ricevere » correntemente ad orecchio. Presso i reggimenti genio e i reggimenti R. T. avrà luogo un esperimento il giorno 20 luglio alle ore 7.

Tale esperimento è facoltativo.

All'atto della presentazione della domanda, gli aspiranti alle specialità radiotelegrafisti dovranno informarsi del luogo ove potranno presentarsi al predetto esperimento.

I comandi di Corpo d'armata daranno tempestivamente le disposizioni del caso.

Ad esperimento ultimato, ogni centro di esame trasmetterà, nella giornata stessa e direttamente, il verbale d'esame al comando di Corpo d'armata di Roma per i R. T. e per i telegrafisti.

La commissione esaminatrice sarà composta di ufficiali del corpo sede d'esame e presieduta da un ufficiale superiore.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punto, con le sole qualifiche di idoneo e non idoneo. Gli idonei acquisteranno il titolo di precedenza sopracitato, i non idonei saranno posti in graduatoria come se non avessero sostenuto l'esperimento, senza averne alcun danno.

c) *Aspiranti alle specialità aerostieri e ferrovieri.*

I sottotenenti di complemento delle specialità aerostieri e ferrovieri del genio verranno tratti esclusivamente dagli allievi della specialità zappatori-minatori, accordando la preferenza ai laureati in ingegneria. Le relative domande dovranno essere presentate, al termine del corso, al comando della scuola di Spoleto e la designazione dei prescelti verrà fatta in base ai documenti prodotti ed alla graduatoria risultante dagli esami a sottotenente, dal comando del Corpo d'armata di Roma. Il detto comando segnalerà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) in numero di 6 per gli aerostieri e in numero di 16 per i ferrovieri.

d) *Aspiranti alla specialità carri armati.*

Gli allievi che aspirano alla nomina a ufficiale nei carri armati dovranno avere frequentato esclusivamente un corso di fanteria, sino alla nomina a sottotenente, e presentare le relative domande al comando della scuola da cui dipendono, che le trasmetterà al rispettivo comando di Corpo d'armata.

Il comando di Corpo d'armata darà la preferenza a coloro che, unitamente alla domanda, esibiranno o la patente di abilitazione alla condotta di motocicli od autovetture od altri documenti comprovanti le cognizioni acquistate precedentemente in materia.

Lo stesso comando di Corpo d'armata, farà compiere un esperimento per accertare se gli aspiranti abbiano una sufficiente conoscenza teorica e pratica di automezzi e, successivamente, in base ai risultati dell'esperimento stesso, dovrà segnalare al Ministero la graduatoria dei prescelti, tenendo presente che i sottotenenti da assegnare ai carri armati dovranno essere in numero di 28, da trarsi: 5 dai corsi di fanteria di Moncalieri, Verona, Spoleto, e Palermo, 4 dal corso di fanteria di Campobasso e due dai corsi dei bersaglieri e degli alpini.

e) *Aspiranti ai centri automobilistici.*

Il reclutamento degli ufficiali di complemento per le unità automobilistiche deve aver luogo tra gli allievi ufficiali che ne facciano domanda, provenienti dai vari corsi, eccetto da quelli di artiglieria da campagna e da montagna.

Agli allievi ufficiali di complemento dei bersaglieri, di artiglieria, (escluse le specialità campagna e montagna) e del genio, il prescritto insegnamento automobilistico verrà svolto nelle scuole in base all'apposito programma.

Mentre, pertanto, i provenienti dai corsi bersaglieri, artiglieria (eccetto le due specialità anzidette) e genio, ai quali viene svolto l'indicato programma, non saranno tenuti ad allegare alla domanda altri documenti, quelli appartenenti ad altre armi o corpi dovranno, invece, presentare, con la domanda, certificati che comprovino le cognizioni da essi precedentemente acquistate in materia automobilistica (abilitazione alla condotta di motocicli od autovetture).

Il comando del Corpo d'armata farà compiere un esperimento come per gli aspiranti ai carri armati e, in base ai risultati dell'esperimento stesso, segnalerà, come sopra, al

Ministero (Direzione generale personale ufficiali) i prescelti per i centri automobilistici nella seguente misura: quattro per ciascun corso di fanteria, di artiglieria pesante, di artiglieria pesante campale e degli alpini, e due per ciascuno dei rimanenti corsi. In totale dovranno essere assegnati ai centri automobilistici 50 sottotenenti di complemento.

f) L'assegnazione agli aerostieri e ferrovieri, ai carri armati ed agli automobilisti dovrà essere definitiva, e, cioè, non sarà più ammesso il rinvio alle armi o ai corpi di provenienza di quei sottotenenti delle specialità stesse che alle medesime si mostrassero meno atti.

Svolgimento dei corsi.

23. I corsi per fanteria, artiglieria, genio si svolgeranno presso le scuole allievi ufficiali, come da indicazioni contenute nell'annesso specchio.

Il corso per la cavalleria si effettuerà presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo.

Per l'istruzione dovranno seguirsi le norme generali e i programmi d'insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento ed inoltre quanto è stabilito da programmi di esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente, sebbene, tali gradi non debbano essere conferiti.

Al termine dei corsi gli allievi saranno, previo esame, giudicati per l'idoneità al grado di sottotenente di complemento.

24. Non è ammesso, per alcun motivo, ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi.

Chi non si presenterà il 1° agosto sarà ritenuto rinunciatario ed il nome verrà cancellato dall'elenco degli allievi ufficiali.

Le reclute che, in base al n. 15 della circolare 197 del *giornale militare* c. a., furono lasciate in congedo in attesa della apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento e che non si presentassero entro il termine suindicato, dovranno essere precettate a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnate ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva.

Si avverte però che le reclute, le quali per il titolo di studio posseduto hanno obbligo di frequentare i corsi allievi uffi-

ciali, non possono essere precettate per essere assegnate ad un corpo, ma dovranno essere dichiarate disertori con tutte le conseguenze di legge qualora non si presentino senza giustificato motivo.

Esami a sottotenente di complemento.

25. Gli esami teorico-pratici per la promozione a sottotenente di complemento, avranno luogo nell'ultima quindicina del corso e si svolgeranno in base alle norme generali ed ai programmi d'insegnamento pei corsi allievi ufficiali.

Ad ogni candidato sarà assegnato un punto di merito per ciascuna materia, compresi l'automobilismo e l'equitazione, per coloro ai quali verranno impartiti i predetti insegnamenti.

Ultimati gli esami, potranno essere dichiarati idonei, mediante compensazione, anche gli allievi ufficiali che siano caduti in non più di due prove, che non abbiano riportato deficienze inferiori a 8 ventesimi e abbiano raggiunto, complessivamente, la media di dodici ventesimi, sempre nei soli esami teorici.

L'idoneità in tutti gli esami pratici è indispensabile per conseguire la nomina a sottotenente. Gli allievi del corso di cavalleria, se dichiarati non idonei in equitazione, potranno essere proposti per la nomina a sottotenente nelle compagnie treno di artiglieria, sempre che riuniscano i requisiti necessari per lo speciale servizio; quelli di artiglieria da campagna potranno ugualmente essere proposti per la nomina a sottotenente di complemento per le compagnie treno, oppure per le batterie someggiate.

Al termine del corso, le commissioni d'avanzamento giudicheranno sulla promovibilità degli allievi, assegneranno, a ciascuno di essi un voto di attitudine militare e uno di condotta, e compileranno il verbale di cui alla lettera *a*) del successivo n. 27. Gli allievi ufficiali dichiarati idonei al grado di sottotenente verranno inviati in licenza in attesa di nomina. Tale licenza sarà computata agli effetti della ferma.

25. Gli allievi che non conseguiranno la idoneità negli esami pratici, od in quelli teorici, o che non avranno neppure ottenuto la media sufficiente per fruire della compensazione, cesseranno dalla qualità di allievo ufficiale. Essi saranno in-

viati ai corpi reclutati dal proprio distretto della stessa arma e specialità in cui prestarono servizio da allievo ufficiale, per compiere il servizio stabilito per la loro classe di leva, e potranno conseguire subito il grado di caporale, qualora siano giudicati idonei a tale grado dalla commissione di avanzamento delle scuole.

La commissione d'avanzamento, anche prima della fine del corso, potrà proporre al Ministero, per mezzo del comando della rispettiva scuola, la cessazione dalla qualità di allievo ufficiale degli allievi che ritenesse non idonei a conseguire il grado di sottotenente.

Classificazione degli allievi e graduatoria.

27. La classificazione risulterà dalla media aritmetica dei tre punti seguenti, assegnati dai comandi delle scuole alla fine dei corsi:

a) media dei punti riportati negli esami teorici delle materie d'insegnamento stabilite dai programmi vigenti;

b) media dei punti riportati negli esami pratici (regolamenti, scuola di comando, equitazione);

c) punti di attitudine militare e di condotta.

I comandi delle scuole allievi ufficiali compileranno, quindi, per gli allievi risultati idonei, i mod. 51-E, per ogni arma o corpo, nei quali gli allievi saranno elencati, in ordine di graduatoria, in base alla suaccennata classificazione definitiva, tenendo presente che dovrà darsi la precedenza a coloro che risulteranno idonei in tutte le prove d'esame, rispetto ai promossi per compensazione negli esami teorici.

I mod. 51-E, dovranno essere trasmessi direttamente dai comandi delle scuole al Ministero, (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 20 gennaio 1930, unitamente ai seguenti documenti:

a) verbali delle commissioni d'avanzamento delle scuole distinti per arma e corpo;

b) domanda in carta bollata da L. 3, di ciascun allievo, diretta al Ministero con la designazione, in ordine di preferenza, di tre corpi della stessa arma e specialità della quale ha frequentato il corso, a cui desidererebbe essere assegnato all'atto della nomina a sottotenente di complemento;

c) indicazione della statura, per gli aspiranti ai granatieri ed ai primi quattro reggimenti di cavalleria; giudizio di idoneità fisica (espressa con un punto in ventesimi), per gli aspiranti alle specialità bersaglieri e alpini;

d) estratto del certificato di nascita;

e) copia del foglio matricolare mod. 59;

f) dichiarazione del domicilio eletto dall'allievo durante la licenza di cui al n. 3.

Disposizioni varie.

28. Gli allievi che comprovino di essere inscritti all'università e ad istituti equivalenti per l'anno accademico 1929-1930 e laureati che comprovino di dover sostenere esami di Stato, potranno essere ammessi, a loro domanda, a rimandare il servizio da sottotenente di complemento a quando dovranno iniziarlo gli allievi del corso successivo.

29. Giusta il disposto della circolare 465 del *giornale militare* del 1924, tutti i sottotenenti di nuova nomina riceveranno le indennità di viaggio per recarsi tanto dalla loro residenza ai corpi cui sono assegnati per compiere il servizio, quanto per ritornare alla residenza stessa, a servizio compiuto.

30. Alla fine dei corsi, i comandi di Corpo d'armata trasmetteranno, in duplice copia, al Ministero (Comando del Corpo di Stato maggiore e Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) una succinta relazione sull'andamento dei corsi stessi, con le loro osservazioni e proposte.

31. Il manifesto per l'ammissione ai predetti corsi allievi ufficiali viene fatto stampare dal Ministero conforme all'allegato 2.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno a diramarli ai comuni più importanti della relativa circoscrizione, perchè venga pubblicato d'urgenza, dandone altresì comunicazione ai giornali locali.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 2.

Scuola allievi ufficiali	Fanteria			Cavalleria	Artiglieria						Genio				Totali
	Granatieri e fanteria	Bersaglieri	Alpini		Campagna	Montagna	Pesante	Pesante campale	Costa	Contraerei	Zappatori e minatori	Telegrafisti	Radiotelegr.	Pontieri e lagunari	
Moncalieri	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700
Bra	—	—	—	—	250	70	250	—	—	—	—	—	—	—	570
Milano	—	200	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	410
Verona	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	475
Pola	—	—	—	—	125	—	—	250	75	125	—	—	—	—	575
Lucca	—	—	—	—	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500
Spoleto	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	100	50	—	800
Campobasso	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00
Palermo	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400
Pinerolo (1)	—	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
TOTALI	2.300	200	210	60	875	70	250	250	75	125	200	100	50	25	4.790

(1) Presso la Scuola di applicazione di cavalleria.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.

1. — Il 1° agosto saranno iniziati corsi allievi ufficiali di complemento presso le seguenti scuole:

Fanteria di linea e granatieri: presso le scuole allievi ufficiali dei Corpi d'armata di Torino (Moncalieri), di Verona, di Roma (Spoleto), di Bari (Campobasso) e della Sicilia (Palermo).

Bersaglieri: presso la scuola allievi ufficiali del Corpo d'armata di Milano.

Alpini: presso la scuola allievi ufficiali del Corpo d'armata di Milano.

Cavalleria: presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.

Artiglieria da campagna: presso le scuole allievi ufficiali dei Corpi d'armata di Alessandria (Bra), di Trieste (Pola) e di Firenze (Lucca).

Artiglieria da montagna: presso la scuola allievi ufficiali del Corpo d'armata di Alessandria (Bra).

Artiglieria pesante: presso la scuola allievi ufficiali del Corpo d'armata di Alessandria (Bra).

Artiglieria pesante campale: presso la scuola allievi ufficiali del Corpo d'armata di Trieste (Pola).

Artiglieria da costa: id. id.

Artiglieria contraerei: id. id.

Genio zappatori-minatori, telegrafisti e radiotelegrafisti: presso la scuola allievi ufficiali del Corpo d'armata di Roma (Spoleto).

Genio pontieri e lagunari: presso la scuola allievi ufficiali del Corpo d'armata di Verona.

2. — Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nei centri automobilistici, verranno tratti dai militari che abbiano frequentato i vari corsi eccetto quelli di artiglieria da campagna e da montagna; gli aspiranti ai carri armati dagli allievi provenienti esclusivamente dai corsi di fanteria; gli aspiranti agli aerostieri ed ai ferrovieri del genio esclusivamente dai militari che abbiano frequentato i corsi della specialità zappatori-minatori del genio.

3. — Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere qualche corso, o di trasferire gli allievi da uno ad altro corso, quando gli aspiranti ad una specialità fossero in numero esuberante, o troppo esiguo, od anche di, eventualmente, cambiare le sedi dei corsi quando lo richiedano esigenze di servizio.

Di massima non verranno concesse licenze durante lo svolgimento dei corsi.

Ammissioni ai corsi.

4. — Ai corsi del 1° agosto p. v. devono prender parte gli arruolati nell'Esercito nati negli anni 1907, 1908 e 1909 già chiamati alle armi, che hanno *obbligo* di frequentarli perchè in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo n. 6, qualora non siano stati ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari. I militari suddetti che non si presentassero senza giustificato motivo saranno dichiarati disertori.

5. — Potranno essere ammessi, *a loro domanda*, ai corsi del 1° agosto p. v., i militari di classi precedenti a quelle del 1907 e già ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari, ed i militari che si trovino nelle seguenti condizioni, purchè in possesso di titolo di studio ritenuto sufficiente (n. 7):

a) i militari della classe 1909 in congedo provvisorio non ancora chiamati alle armi;

b) i militari ora alle armi, compresi gli allievi sottufficiali, purchè non abbiano compiuto il 29° anno di età;

c) i giovani che abbiano compiuto il 17° anno di età o lo compiano non oltre il 31 luglio 1929 ed assumano l'arruolamento volontario con la ferma di tre anni, dalla quale vengono prosciolti all'atto della nomina a sottotenente;

d) gli inscritti stati riformati, o stati dichiarati rivedibili, i quali, per essere cessata la causa che motivò la riforma o la dichiarazione di rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario con le norme di cui alla precedente lettera *c*). I riformati non devono avere oltrepassato il 26° anno di età alla data del 1° agosto 1929;

e) i militari in congedo illimitato per compimento di ferma purchè non abbiano compiuto il 29° anno di età, e aspirino alla riammissione in servizio con la ferma di tre anni da cui saranno prosciolti all'atto della nomina a sottotenente con le norme di cui alla precedente lettera *c*).

A ogni buon fine si avverte che ai futuri corsi allievi ufficiali, che s'inizieranno il 20 gennaio 1930, potranno concorrere, qualora non abbiano già concorso a quelli del 1° agosto, i militari indicati nel numero precedente: i militari ritardatari studenti universitari, laureati che debbono sostenere esami di Stato e studenti di scuole medie di secondo grado che comprovino di dover sostenere esami nelle sessioni autunno inverno 1929 e ciò per dar loro modo di poter iniziare i corsi ad esami già superati.

Gli allievi ufficiali di complemento ascritti a ferma riducibile ammessi a frequentare i corsi sia obbligatoriamente, sia facoltativamente, sono tenuti a prestare servizio per un tempo non superiore alla durata della ferma da stabilirsi per i militari che si trovano nelle loro stesse condizioni.

Gli allievi ascritti a ferma riducibile o che abbiano ottenuto solo il riconoscimento del relativo titolo per mancanza del requisito della istruzione premilitare, sono tenuti a prestare servizio per un tempo equivalente alla durata della ferma per essi effettivamente stabilita dalle singole determinazioni ministeriali relative alla ferma riducibile. Se la durata di tale ferma non superi i sei mesi ed essi desiderino essere congedati al termine di tale periodo, verranno inviati in congedo al termine del corso come semplici soldati. Se invece preferiranno conseguire la nomina a sottotenente di complemento dovranno con tale grado completare la ferma, tenendo conto però che tale servizio non potrà in nessun caso essere inferiore ad un mese.

Gli ascritti a ferma riducibile che chiedano l'ammissione ai corsi allievi ufficiali prima che sia avvenuta la loro chiamata alle armi dovranno considerarsi, agli effetti della durata del servizio aventi obbligo di ferma ordinaria, a meno che prima del compimento di questa, venga determinata la durata della ferma dei militari che trovansi nelle loro stesse condizioni.

Quelli ascritti a ferma minima o che abbiano ottenuto solo il riconoscimento del relativo titolo, ammessi nei corsi a loro domanda, dovranno compiere la stessa ferma degli allievi con ferma riducibile della rispettiva classe.

Titoli di studio.

6. — In applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 3224 del 31 dicembre 1923 e del decreto Ministeriale 10 febbraio 1927 (circolare n. 150 del *giornale militare* del 1907) i titoli di studio che fanno obbligo ai giovani nati dal 1907 in poi alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di maturità artistica;

diploma di abilitazione magistrale;

diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;

licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924;

licenza di un Regio istituto nautico.

7. — I titoli di studio ritenuti sufficienti per poter aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

inscrizione al penultimo corso della Regia accademia navale di Livorno;

inscrizione all'ultimo corso degli istituti indicati nel precedente n. 6, purchè siano regi o pareggiati, sia pure sotto la forma di riconoscimento permanente di sede di esame;

licenza degli istituti d'arte;

licenza dei corsi principali dei conservatori o licei musicali regi o liberi (1) compreso il museo artistico industriale di Roma (5° anno);

diploma di perito agrario, conseguito nelle scuole medie agrarie, regie o pareggiate;

diploma di perito minerario conseguito nelle Regie scuole minerarie;

certificato di ammissione al Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

certificato di ammissione al Regio istituto orientale di Napoli;

licenza dell'Istituto agricolo coloniale di Firenze;

diploma dei corsi speciali presso le cattedre di bachicoltura dei Regi istituti superiori agrari, presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova e presso la stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno;

Presentazione delle domande.

8. — Le domande di ammissione ai corsi dovranno essere indirizzate al comando del Corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corso preferito.

---

(1) I conservatori o licei musicali liberi la cui licenza è considerata titolo per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:
liceo musicale " Giuseppe Verdi,. di Torino
liceo musicale G. B. Martini di Bologna;
istituto musicale Pacini di Lucca; Pollini di Padova e Tomatini di Udine;
liceo musicale Gioacchino Rossini in Pesaro.
conservatori musicali Giuseppe Verdi e Tartini di Trieste;
conservatorio civico musicale B. Marcello di Venezia.

I candidati che non potessero essere ammessi a frequentare il corso preferito per deficienza di posti disponibili, verranno assegnati ad altra scuola in base ad indicazioni del Ministero.

Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate ai comandi di Corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il corso prescelto, dovranno essere presentate dai militari alle armi ai rispettivi comandi di corpo ed ai comandi dei distretti di residenza dagli aspiranti in congedo. Dette domande dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 2 e dovranno indicare in quale corso (arma, specialità) l'aspirante desideri l'ammissione.

La domanda dovrà avere a corredo uno dei titoli di studio indicati nei precedenti numeri 6 e 7.

Dovranno, inoltre, unirsi i seguenti documenti:

a) certificato penale;

b) certificato di nascita;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal podestà e vistata per conferma dal Prefetto;

d) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune di nascita dell'aspirante o dal Podestà di cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso.

Gli aspiranti allievi ufficiali, che risiedono all'estero, dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare del luogo di loro residenza, dal quale risulti la condotta morale e politica da essi aspiranti tenuta durante la loro permanenza all'estero.

Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1912, n. 555 (1) possono anch'essi ottenere la ammissione ai corsi, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del Podestà del Comune del Regno ove sono nati, o del Comune di residenza, attestante che essi si trovino in una delle condizioni previste dal citato articolo.

Anche le reclute obbligate a frequentare i corsi, dovranno inoltrare domanda per la designazione dell'arma, corpo e specialità, in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora non inoltrino tale domanda di preferenza, saranno, senz'altro, assegnate al corso di fanteria dal comando del Corpo d'armata, o dal comando militare da cui dipende il loro distretto di leva.

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni, al tempo della sua nascita, diviene cittadino:

1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego dello Stato;

2° se compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

9. — Le domande per l'ammissione ai corsi dovranno essere presentate non oltre il 15 luglio 1929.

Gli aspiranti che debbono sostenere gli esami nella sessione di luglio 1929 possono, nel presentare la domanda, far riserva di produrre il titolo entro il 31 stesso mese di luglio.

Assegnazione ai corsi.

10. — L'assegnazione ai corsi viene fatta, dai comandi di Corpo d'armata, esclusivamente in base ai titoli di studio stabiliti per le varie armi e corpi ed all'attitudine fisica necessaria per l'arma e specialità in cui gli ammittendi chiedono di prestar servizio.

Ai corsi di fanteria e cavalleria, possono essere ammessi i candidati in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di titolo di studio equipollente, in base a quanto è indicato nel n. 6 del presente manifesto. I posti rimasti disponibili, potranno essere assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali in base a quanto è indicato nel n. 7 del manifesto medesimo.

Avranno la precedenza nell'ammissione ai corsi di fanteria e cavalleria, i laureati e gli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle indicate al seguente n. 11.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria e al corpo dei bersaglieri è inoltre obbligatorio presentarsi a una visita speciale che avrà luogo il 20 luglio alle ore 7 nella sede che indicherà il comando del distretto. Ogni aspirante ha l'obbligo di informarsi del luogo ove deve presentarsi per la visita.

Non presentandosi nel giorno suddetto alla visita l'aspirante non potrà essere ammesso, in nessun caso, nell'arma di cavalleria o nel corpo dei bersaglieri.

11. — I laureati in ingegneria, in architettura, in elettrotecnica, in scienze matematiche, fisiche e naturali e gli studenti delle Regie scuole di ingegneria, dei Regi politecnici e delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali saranno senz'altro assegnati ai corsi di artiglieria o del genio a qualunque ferma siano ascritti. Essi dovranno pertanto, nelle rispettive domande, indicare a quale delle predette armi aspirano ed a quale specialità.

Ai posti rimasti disponibili potranno essere assegnati gli aspiranti con ferma ordinaria in possesso del diploma di maturità scientifica o dei seguenti titoli professionali ritenuti particolarmente utili per l'ammissione ai corsi stessi: diploma di abilitazione dell'Istituto tecnico (sezione agrimensura); licenza dei Regi Istituti industriali o diploma di abilitazione rilasciato da un Regio Istituto industriale, licenza dell'Istituto nautico.

Successivamente, i posti che ancora rimanessero disponibili potranno essere devoluti agli aspiranti con ferma ordinaria laureati e agli studenti di facoltà universitarie differenti da quelle sopra indicate, e poi ai candidati in possesso del diploma di maturità classica.

Per gli aspiranti ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti è facoltativa una prova di sapere « ricevere » correntemente a orecchio.

Su richiesta degli interessati i distretti indicheranno la sede ove l'aspirante dovrà presentarsi alle prove, che avranno luogo il 20 luglio alle ore 7.

Gli aspiranti che supereranno l'esperimento avranno, a parità di titolo di studio, la precedenza nelle assegnazioni ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti.

12. Gli allievi laureati che comproveranno di dover sostenere esami di Stato e gli studenti universitari che proveranno di essere inscritti all'università per l'anno accademico 1929-30 e ad istituti equivalenti, potranno essere ammessi, a loro domanda, a rimandare il servizio da ufficiale, avvertendo che tale servizio, dovrà essere iniziato insieme agli allievi del corso successivo.

Per maggiori particolari gli aspiranti allievi ufficiali potranno consultare, presso i rispettivi comandi di distretto la circolare del *giornale militare* relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

PREZZO L. 0,60

(5388) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA
1361
BIBLIOTE

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1929 - ANNO VII — 21 GIUGNO

Abbonamento annuo . . . . . 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent* .40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 348 – 9 maggio 1929 – Anno VII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 873 riguardante l'aumento dell'indennità di soggiorno ai militari addetti quali scritturali presso le commissioni mobili di arruolamento . . . . . *Pag.* 1363

» 349 – 13 giugno 1929 – Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 1364

» 350 – 14 giugno 1929 – Anno VII — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 960 – Norme per la riassunzione da parte dell'Amministrazione della guerra, dei lavori di stabilità e grande trasformazione dei fabbricati militari . . . . . » 1365

» 351 – 19 giugno 1929 – Anno VII — SERVIZIO DEL GENIO — Varianti alle attribuzioni assegnate ai vari enti incaricati dell'esecuzione dei lavori di edilizia militare . . . . . » 1367

» 352 – 20 giugno 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concorso per titoli fra avventizi ex combattenti ed orfani di guerra per 11 posti di fanalista nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo . . . . . » 1369

LIBRERIA DELLO STATO

N. 353 - 20 giugno 1929 - Anno VII — AVANZAMENTO. — Limiti di avanzamento per l'anno 1929 dei tenenti colonnelli medici in ausiliaria. . . . . *Pag.* 1370

» 354 - 20 giugno 1929 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una coperta da campo di lana grigio-verde avente dimensioni differenti dell'attuale. » 1371

» 355 - 20 giugno 1929 - Anno VII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di coperture di tela grigia per berretto di panno turchino e cappello da carabinieri. » 1371

» 356 - 20 giugno 1929 - Anno VII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ascensioni frenate e libere da parte degli ufficiali non appartenenti al gruppo aerostieri . . . . . » 1378

» 357 - 20 giugno 1929 - Anno VII — MATRICOLA. — Dichiarazione di residenza degli ufficiali di complemento di nuova nomina . . . . . » 1379

» 358 - 20 giugno 1929 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare pel 1930 . . . . . » 1379

» 359 - 20 giugno 1929 - Anno VII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Eredità di militari morti in servizio . . . . . » 1380

» 360 - 20 giugno 1929 - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Ottavo corso artificieri del genio. . . . . » 1380

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1382

Circolare N. 348. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 873 riguardante l'aumento dell'indennità di soggiorno ai militari addetti quali scritturali presso le commissioni mobili di arruolamento.** — (Ispettorato generale amministrativo). - 9 maggio 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 134, del 10 giugno 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore per i personali dell'Amministrazione militare, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 111;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma 2° dell'art. 1 del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 111, è sostituito dal seguente:

« Ai militari addetti quali scritturali alle Commissioni mobili di arruolamento è dovuta invece l'intera indennità di soggiorno per tutto il periodo per il quale dura tale servizio, anche se usufruiscono dell'alloggio gratuito ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 349. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 13 giugno 1929 - Anno VII.

In assenza del Capo dell'Ispettorato generale amministrativo o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il Direttore Capo di divisione TRANQUILLI comm. Dante è delegato, per l'Ispettorato generale amministrativo, ad assumere impegni sul bilancio del Ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza di ufficio e ad approvare e firmare i decreti di determinazione degli stipendi spettanti dal 1° maggio 1929 in poi agli ufficiali del R. Esercito in servizio permanente effettivo o delle categorie in congendo.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 350. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 960 - Norme per la riassunzione, da parte dell'Amministrazione della guerra, dei lavori di stabilità e grande trasformazione dei fabbricati militari.** — (Direzione generale del genio). — 14 giugno 1929 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 142, del 19 giugno 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934, col quale a datare dal 1° luglio 1926 vennero assunti dall'Amministrazione dei lavori pubblici alcuni servizi di competenza del Genio militare;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, contenente le norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del Genio militare;

Visto il R. decreto n. 2653 in data 1° novembre 1928 recante disposizioni per l'applicazione del R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, riguardante il collocamento a disposizione del Ministero dei lavori pubblici di personale del Genio militare;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1929 l'Amministrazione dei lavori pubblici provvederà ai servizi di seguito indicati:

a) progetti, direzione, esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori relativi a nuove costruzioni di caserme e di edifici militari in genere, esclusi i lavori di stabilità e di grande trasformazione dei fabbricati militari, la costruzione di opere di fortificazione con le relative strade, di depositi di esplosivi e di munizioni, di stabilimenti di produzione di materiale bellico, per i quali provvederà il Genio militare;

b) pratiche di contenzioso per i lavori di cui alla prima parte della lettera *a*).

Art. 2.

I lavori di stabilità e di grande trasformazione dei fabbricati militari, iniziati, appaltati od approvati dall'Amministrazione dei lavori pubblici anteriormente al 1° luglio 1929, saranno da essa proseguiti, provvedendo anche alla loro contabilizzazione ed al loro collaudo.

Così pure le eventuali vertenze, che per i predetti lavori potessero sorgere con le imprese assuntrici, saranno definite dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato di apportare con suo decreto negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e dei lavori pubblici le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Con separate norme sarà provveduto alla determinazione del personale del Genio militare che verrà restituito dal Ministero dei lavori pubblici a quello della guerra.

Art. 5.

Con la data del 1° luglio p. v. cessano di avere vigore tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N 351. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Varianti alle attribuzioni assegnate ai vari enti incaricati dell'esecuzione dei lavori di edilizia militare.** — (Direzione generale del genio - Direzione generale dei servizi logistici). — 19 giugno 1929 - Anno VII.

In conseguenza delle disposizioni contenute nel R. decreto 14 giugno 1929, n. 960, che varia alcune delle attribuzioni ora assegnate all'amministrazione dei lavori pubblici ed a quella della guerra per l'esecuzione dei lavori di edilizia militare, le attribuzioni stesse, già fissate colla precedente circolare 204 del *giornale militare* del 1926, restano così modificate:

a) all'Amministrazione dei lavori pubblici:

compilazione dei progetti particolareggiati ed esecuzione dei lavori per la costruzione di nuove caserme e di edifici militari in genere (caserme, comandi, uffici, ospedali, panifici, frigoriferi ecc.);

svolgimento delle pratiche amministrative per l'acquisto o permuta di immobili in dipendenza dei lavori predetti; pratiche che a norma delle disposizioni in vigore sono devolute all'Amministrazione dei lavori pubblici, (salvo quanto è di spettanza degli uffici finanziari);

convenzione con i Comuni per le materie di cui al precedente comma;

pratiche di contenzioso relative alle materie stesse.

b) agli Uffici di fortificazione:

compilazione dei progetti ed esecuzione dei lavori per la costruzione di:

opere di fortificazione (batterie, ricoveri, ecc.) e quanto ha attinenza alla difesa dello Stato (appostamenti, magazzini di mobilitazione, stazioni e reti telegrafoniche e radiotelegrafiche, ecc.);

strade militari ed opere d'arte relative (ponti, viadotti, gallerie, ecc.);

depositi di esplosivi e di munizioni;

stabilimenti per la produzione di materiale bellico; per l'artiglieria (arsenali, pirotecnici, fabbriche d'armi, spolettifici, ecc.); per il genio (officine meccaniche e radio elettriche); per il servizio chimico;

poligoni di tiro e di esperienze per la fanteria e per l'artiglieria;

colombaie militari;

lavori di ordinario mantenimento, di miglioramento, di ampliamento e di grande trasformazione di tutti i fabbricati in uso all'amministrazione militare;

liquidazione dei danni arrecati dalle truppe in occasione di esercitazioni militari, di tiri e di manovre, a norma di quanto è prescritto dall'istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare;

svolgimento delle pratiche amministrative per l'acquisto o permuta di immobili in dipendenza dei lavori predetti; pratiche che a norma delle disposizioni in vigore sono di competenza dell'Amministrazione militare (salvo quanto è di spettanza degli Uffici finanziari);

convenzione con i Comuni per le materie di cui ai precedenti comma;

pratiche di contenzioso relative alle materie stesse.

c) ai Corpi:

lavori di minuto mantenimento dei fabbricati ad essi in consegna;

d) ai Comandi del genio:

l'alta sorveglianza su tutte le attribuzioni di competenza degli uffici di fortificazione (capoverso *b*) e dei corpi (capoverso *c*);

esame dei progetti compilati dagli uffici di fortificazione e relativo parere;

collaudo dei lavori eseguiti dagli uffici di fortificazione.

e) alle Direzioni di commissariato:

stipulazione e rinnovazione dei contratti per fornitura di energia elettrica, gas, acqua e per sgombro di pozzi niali.

stipulazione e rinnovazione dei contratti per lo scalvo delle piante e per la vendita dell'erba nei territori demaniali.

f) agli Uffici di revisione di Corpo d'Armata:

revisione delle anticipazioni e delle spese per i lavori di minuto mantenimento affidati ai Corpi di cui al capoverso *e*).

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 352. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Concorso per titoli fra avventizi ex combattenti ed orfani di guerra per 11 posti di fanalista nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 giugno 1929 - Anno VII.

Con decreto 1° maggio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 6 corr. mese, n. 131, il Ministero della marina ha bandito, in applicazione del disposto dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, un concorso per titoli per 11 posti di fanalista nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Al concorso predetto possono partecipare soltanto gli ex-combattenti e gli orfani di guerra assunti dopo l'8 maggio 1924 presso le amministrazioni dello Stato in qualità di straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri e in altre categorie non di ruolo comunque denominate, che risultino in

possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 18 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, abbiano, al 19 gennaio 1926, prestato servizio ininterrotto per almeno un anno, ed abbiano, inoltre, entro il 19 marzo 1926, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, fatta dichiarazione di trovarsi in condizione di avvalersi dei benefici consentiti dall'art. 7 del decreto-legge medesimo.

Le Amministrazioni interessate cureranno di portare quanto sopra a conoscenza del dipendente personale ex-combattente, trasmettendo tempestivamente a questo Ministero, che deve curarne l'invio a quello della marina, nel termine improrogabile del 30 giugno 1929, le domande eventualmente presentate da detto personale, unitamente ai documenti prescritti dal bando di concorso.

Le domande dovranno essere redatte su carta legale e dirette al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª). Alle medesime, oltre ai documenti suddetti, dovranno essere uniti (a prova della tempestiva dichiarazione prescritta, ai sensi del disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, per prendere parte ai concorsi di sistemazione in genere) le istanze eventualmente prodotte dagli interessati, entro il 19 marzo 1926, alla rispettiva Amministrazione, nonchè uno speciale rapporto informativo da rilasciarsi, a data corrente, circa la natura del servizio disimpegnato e il modo come esso viene eseguito dal concorrente, nonchè sul di lui sentimento nazionale e sulla devozione allo Stato.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 353. — AVANZAMENTO. — **Limiti di avanzamento per l'anno 1929 dei tenenti colonnelli medici in ausiliaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 giugno 1929 - Anno VII.

A seguito di quanto è disposto con la circolare 596 *giornale militare* 1928, il limite di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento pel 1929 dei tenenti colonnelli medici in ausiliaria viene esteso sino al 2 dicembre 1917.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione 2ª) non oltre il 31 agosto prossimo venturo.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 354. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una coperta da campo di lana grigio-verde avente dimensioni differenti dell'attuale.** — (Direzione generale servizi logistici). — 20 giugno 1929 - Anno VII.

Viene adottata una nuova coperta avente le dimensioni e peso seguenti:

lunghezza cm. 175 a cm. 185;
larghezza cm. 120 a cm. 125;
peso kg. 1.400 a kg. 1.450.

La nuova coperta è allestita con miscela di lana bianca e lana tinta con colori solidi in modo da ottenersi una mista grigio-verde corrispondente a quella del campione ministeriale.

L'attuale coperta da campo di cui al categorico 54 della sezione *A* - categoria II - del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, passa al categorico 588 della sezione *D.* stessa categoria.

La nuova coperta sarà inventariata al categorico 198 della suindicata sezione *A*, al prezzo di L. 40.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 355. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di coperture di tela grigia per berretto di panno turchino e cappello da carabinieri.** — (Direzione generale servizi logistici. — 20 giugno 1929 - Anno VII.

Sono adottate le seguenti coperture:

— di tela grigia con coprinuca per berretto di panno turchino da carabinieri;

— di tela grigia senza coprinuca per berretto di panno turchino da carabinieri;

— di tela grigia per cappello da carabinieri.

La copertura di tela grigia con coprinuca, per berretto di panno turchino da carabinieri, è costruita con tela di cotone impermeabile color grigio per coperture, alta cm. 72, e si compone di un tondino, di una fascia e di un coprinuca mobile.

La fascia, che si divide in parte anteriore e posteriore, ricopre la corrispondente parte del berretto e la visiera. Essa inferiormente è orlata.

La parte anteriore della fascia ha una guaina nella quale scorre un cordoncino di cotone grigio. Sulla linea mediana della parte posteriore della fascia è praticato un occhiello rinforzato con la stessa tela per attaccarvi il coprinuca.

Le cuciture che uniscono il tondino alla fascia e le due parti di quest'ultimi, sono fra loro ribadite.

Il coprinuca è costituito da una mantellina orlata di forma semicircolare e di una *lista*. La lista è addoppiata e porta a ciascuna estremità un occhiello orizzontale per fermarlo ai bottoni metallici del berretto e sulla linea mediana un bottone piccolo di frutto grigio per fermarlo alla copertura.

La copertura di tela grigia senza coprinuca per berretti di panno turchino da carabinieri, differisce da quella con coprinuca innanzi descritta, per essere sfornita del coprinuca e dell'occhiello sulla parte posteriore della fascia della copertura.

La copertura di tela grigia per cappello da carabinieri è costruita con tela di cotone impermeabile color grigio per coperture alta cm. 72. Essa si compone di una parte superiore, di una fascia, di due riporti laterali e della parte posteriore costituita di due pezzi (esterno ed interno). Le varie parti sono unite fra loro mediante cuciture.

La parte posteriore (pezzo esterno) porta inferiormente, su ciascun lato, 3 bottoni a pressione di metallo verniciato nero i due riporti laterali, in corrispondenza dei bottoni suddetti, portano i relativi riscontri.

I riporti laterali sono cuciti alla fascia ed alla parte posteriore interna formando un'apertura di 4 cm. circa.

* * *

Sono abolite le seguenti coperture:

— di tela con coprinuca da berretto da carabinieri (categorico 823);

— di tela grigia per cappello da carabinieri (categ. 904).

Di conseguenza:

La copertura di tela con coprinuca da berretti da carabinieri dal categorico 823 - Categoria I- Sezione *D* - del no-

menclatore del materiale dei servizi logistici passa al categorico 1689 della stessa Categoria - Sezione *H* - di detto nomenclatore.

La copertura di tela grigia per cappello da carabinieri dal categorico 904 - Categoria I - Sezione *D* - del nomenclatore del materiale dei servizi logistici passa al categorico 1690 della stessa Categoria - Sezione *H* - di detto nomenclatore.

La nuova copertura di tela grigia con coprinuca per berretto di panno turchino da carabiniere dovrà essere inventariata al categorico 907 - Categoria I - Sezione *D* - del nomenclatore del materiale dei servizi logistici al prezzo di L. 4.00.

La copertura di tela grigia senza coprinuca per berretto di panno turchino da carabinieri dovrà essere inventariata al categorico 908 - Categoria I - Sezione *D* - del nomenclatore del materiale dei servizi logistici al prezzo di L. 2.05.

La copertura di tela grigia per cappello da carabinieri dovrà essere inventariata al categorico 909 - Categoria I - Sezione *D* - del nomenclatore del materiale dei servizi logistici al prezzo di L. 4.20.

Seguono i conti di costruzione, le dimostrazioni delle quantità di stoffe occorrenti e gli specchi delle misure.

Conto di costruzione della copertura senza coprinuca di tela di cotone impermeabile color grigio per berretti di panno turchino da carabinieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone impermeabile color grigio per coperture alta m. 0,72.	m.	0,273	6 —	1,638
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	0,40
			Prezzo di costo . . . L.	2,038
			Prezzo di conteggio . . . L.	2,05

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,65 di di cordoncino cotone color grigio del diametro di mm. 2 a 3 ed il refe di cotone per le cuciture.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle coperture senza coprinuca di tela di cotone impermeabile color grigio per berretti di panno turchino da carabinieri.

Taglie	Suddivisioni	da costruirsi su 100	Tela di cotone impermeabile color grigio per coperture alta m. 0,72	
			Quantità	
			per ogni capo	per ogni taglia
1ª	60 59	15	0, 29	4, 35
2ª	58 57	20	0, 28	5, 60
3ª	56 55	50	0, 27	13, 50
4ª	54 53	15	0, 26	3, 90
TOTALI . . .		100		27, 35

Media m. 0, 275

Specchio delle misure delle coperture senza coprinuca di tela grigia per berretto di panno turchino da carabinieri.

Taglie	Per berretti di sviluppo interno	Del tondino		Della faccia			
		lunghezza	larghezza	Larghezza		Altezza	
				Parte anteriore	Parte posteriore	Parte anteriore	Parte posteriore
1ª	60–59	225	200	380	310	185	130
2ª	58–57	220	195	370	300	180	125
3ª	56–55	215	190	360	290	180	125
4ª	54–53	210	185	350	280	175	120

Specchio delle misure del coprinuca di tela grigia nei casi in cui è prescritto che la fodera per berretti di panno turchino da carabinieri abbia il coprinuca.

Taglie	Per berretti di sviluppo interno	Metà larghezza all'estremità inferiore	Larghezza all'attaccatura	Altezza per tutta la sua larghezza	Altezza del listino
1ª	60–59	330	350	170	.30
2ª	58–57	325	340	165	30
3ª	56–55	320	330	160	30
4ª	54–53	315	320	155	30

Conto di costruzione della copertura con coprinuca di tela di cotone impermeabile color grigio per berretti di panno turchino per carabinieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone impermeabile color grigio per coperture alta m. 0,72	m.	0,527	6 —	3,162
Bottoni piccoli di fruppo color grigio.	n.	1	0,13	0,13
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,70
			Prezzo di costo . . . L.	3,992
			Prezzo di conteggio . . . L.	4 —

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,65 di cordoncino di cotone color grigio del diametro di mm. 2 a 3 ed il refe di cotone per cuciture.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle coperture con coprinuca di tela di cotone impermeabile color grigio per berretti di panno turchino da carabinieri.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Tela di cotone impermeabile color grigio per coperture alta m. 0,72 — Quantità	
			per ogni capo	per ogni taglia
1ª	60 59	15	0,56	8,40
2ª	58 57	20	0,54	10,80
3ª	56 55	50	0,52	26 —
4ª	54 53	15	0,50	7,50
TOTALI...		100		52,70
			Media...	0,527

Conto di costruzione delle coperture di tela di cotone impermeabile color grigio per cappelli da carabinieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone impermeabile color grigio per coperture alta m. 0,72	m.	0,545	6 —	3,27
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	0,90
			Prezzo di costo . . . L.	4,17
			Prezzo di conteggio . . . L.	4,20

(1) Nella fornitura sono compresi 6 bottoni a pressione di metallo verniciato nero ed il refe di cotone per le cuciture

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle coperture di tela di cotone impermeabile color grigio per cappelli da carabinieri.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Tela di cotone impermeabile color grigio per copertura alta m. 0,72 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia
1ª	60 59 58	25	0,58	14,50
2ª	57 56 55	50	0,54	27 —
3ª	54 53	25	0,52	13 —
TOTALI...		100		54,50
			Media...	0,545

Specchio delle misure della copertura di tela grigia per cappello da carabiniere.

Taglie	Per cappelli di sviluppo interno	Parte superiore		Fascia			Parte posteriore		Dei riporti laterali	
		Lunghezza	Larghezza	Lunghezza all'estremità inferiore	Altezza sui davanti	Altezza sui fianchi	Altezza al centro	Lunghezza all'estremità inferiore	Posteriore	Anteriore
1ª	60–59–58	180	120	540	140	100	180	430	180	120
2ª	57–56–55	170	115	520	140	100	180	410	180	115
3ª	54–53	160	110	500	140	100	180	410	180	110

N. 356. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ascensioni frenate e libere da parte di ufficiali non appartenenti al gruppo aerostieri.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 20 giugno 1929 - Anno VII.

1. — Gli ufficiali generali, gli ufficiali di S. M. e tutti gli ufficiali abilitati alla osservazione dell'aerostato possono essere autorizzati a compiere ascensioni *frenate* su aerostati durante lo svolgimento di esercitazioni terrestri.

2. — Alle ascensioni *libere* possono essere autorizzati solamente gli ufficiali abilitati al pilotaggio dei palloni e che sono a disposizione per l'inquadramento delle unità aerostatiche.

3. — Le domande di compiere dette ascensioni, munite del parere del comandante di corpo o capo servizio, dovranno essere inoltrate al comando del Corpo d'armata di Roma, il quale deciderà circa il loro accoglimento in relazione alle esigenze di servizio del gruppo aerostieri. In base a tale decisione, il comando del gruppo aerostieri è autorizzato a prendere i necessari accordi col comandante di corpo o capo servizio dell'ufficiale richiedente.

4. — Se i reparti aerostatici sono assegnati per esercitazioni a grandi unità, l'autorizzazione a compiere ascensioni nei reparti stessi durante il periodo delle esercitazioni è devoluta al comandante la grande unità a cui il reparto aerostatico è assegnato.

5. — Mensilmente il comando del gruppo aerostieri segnalerà al comando del Corpo d'armata di Roma le ascensioni effettuate in base alle autorizzazioni pervenutegli.

6. — Le ascensioni libere e frenate sono considerate a tutti gli effetti atti di servizio comandato.

7. — Agli ufficiali che effettuano ascensioni libere competono le indennità aerostatiche stabilite nella tabella annessa alla circolare 315 del *giornale militare* 1926, in relazione alla durata della ascensione.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 357. — MATRICOLA. — **Dichiarazione di residenza degli ufficiali di complemento di nuova nomina.** (Direzione generale personale ufficiali). — 20 giugno 1929 - Anno VII.

La circolare 546 del *giornale militare* 1923 prescrive che all'atto dell'invio al Ministero dei documenti personali degli ufficiali di complemento di nuova nomina, sia anche inviata la dichiarazione relativa alla residenza eletta dagli ufficiali stessi.

Ma poichè con la trasmissione del Mod. 86-*B* prescritto dalla circolare 427 del *giornale militare* 1928 questo Ministero viene già a conoscenza della residenza di detti ufficiali, la dichiarazione di cui sopra è superflua e perciò non dovrà più essere inviata al Ministero.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 358. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Annuario militare pel 1930.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 giugno 1929 - Anno VII.

Allo scopo di accertare le omissioni e le errate indicazioni eventualmente verificatesi nella compilazione e stampa della parte 1ª e 2ª del volume I dell'Annuario Militare pel 1929, testè pubblicate (cfr. circolari 262 e 310 del *giornale militare* del c. a.) e di evitare che esse vengano riprodotte nell'Annuario dell'anno prossimo, si invitano i comandi di deposito e di distretto e le direzioni di uffici, stabilimenti, ecc., ad attenersi, per le occorrenti segnalazioni, alle prescrizioni contenute nelle circolari 373 del *giornale militare* 1926 e 260 del *giornale militare* 1927.

Gli elenchi mod. 51, a differenza di quanto veniva praticato negli anni passati, dovranno essere compilati soltanto per gli ufficiali ed impiegati pei quali si propongono rettifiche.

I comandi di divisione provvederanno poi alla trasmissione degli elenchi sopraindicati con le norme già note, curando di farli pervenire al Ministero (Divisione matricola e libretti personali) per il 15 agosto p. v.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 359. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Eredità di militari morti in servizio.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 giugno 1929 - Anno VII.

Ad evitare inconvenienti di vario genere, che in passato si sono verificati, si ricorda alle autorità dipendenti che le domande di eredità di parenti di militari morti in servizio debbono essere sempre corredate di una copia del foglio matricolare del militare defunto, della situazione di famiglia e della nota descrittiva dei crediti e debiti lascaiti dal defunto.

Così pure, se fra gli eredi vi siano dei rinunciatari, degli assenti od impediti, dei minorenni, devono essere allegate, a seconda dei casi, la dichiarazione di rinunzia, o la delega a riscuotere, o il decreto del pretore autorizzante il rappresentante legale a riscuotere la quota dovuta ai minorenni, con le norme per il reimpiego della citata quota.

Si rammenta pure che, a tenore dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1914, richiamato dalla circolare 163 del *giornale militare* 1924, l'atto notorio avanti al pretore circa la prova dei rapporti di famiglia esentati dalla tassa di successione, va steso in carta libera, a condizione che vi si faccia constare dell'uso esclusivo cui è destinato. Quindi, nel dare comunicazione ai parenti dell'avvenuta morte di un militare defunto, le competenti autorità militari dovranno sempre segnalare detta norma, come pure quella contenuta nel decreto-legge n. 1278 del 2 agosto 1917, secondo la quale cadono in prescrizione i crediti ereditari che non siano fatti valere, mediante regolare documentata domanda, entro il termine di due anni dalla predetta comunicazione.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 360. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ottavo corso artificieri del genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento. — 20 giugno 1929 - Anno VII.

1. Dal 31 luglio al 31 agosto p. v. avrà luogo presso la Officina di costruzioni del genio militare di Pavia l'8° corso artificieri del genio, al quale dovrà prendere parte il seguente personale dei battaglioni zappatori minatori per

ciascuno dei reggimenti genio di corpo di armata ed reggimento genio della Sicilia.

1 sottufficiale;
1 caporal maggiore o caporale;
4 soldati.

Il battaglione misto genio della Sardegna un caporale e un soldato, tratti da quella compagnia zappatori minatori.

2. Per la scelta del personale partecipante al corso saranno osservate le norme nel comma 2° della circolare 46 del *giornale militare* del 1922.

Inoltre i militari da destinare al corso saranno scelti fra quelli che non debbono essere congedati nel corrente anno.

Qualora i reggimenti non potessero inviare detto numero di graduati, dovranno sostituirli con altrettanti soldati scelti fra gli allievi caporali.

3. I militari comandati a frequentare il corso saranno aggregati per il 31 luglio p. v. al 3° reggimento genio in Pavia che provvederà a metterli a disposizione della direzione dell'Officina di costruzioni del genio a partire dal mattino del 31 luglio p. v.

Il 31 agosto p. v., termine del corso, tutti i militari che l'avranno frequentato saranno fatti rientrare direttamente ai rispettivi battaglioni, nelle località in cui si troveranno dislocati per le esercitazioni e che i comandi di reggimenti genio faranno conoscere tempestivamente al 3° reggimento genio.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 7ª, anno 1929, circolare 85:

A pag. 278, depennare il capitano BRAVI Beniamino della R. Accademia militare di fanteria e cavalleria, il tenente MONTINI Armando dell'8° bersaglieri, il tenente QUADRI Achille della Scuola A.U.C. di Verona.

Dispensa 19ª - anno 1929 - circolare 243:

A pagina 791 al primo comma della suddetta circolare ove è scritto:

« La tasca per bombe è costituita da un rettangolo di sostegno in tela di cotone grigia impermeabile da tasche e da due taschette in tela di cotone grigia per tende ».

Sostituire con:

« Le tasche per bombe sono costituite da un rettangolo di sostegno di tela di cotone grigia impermeabile per borse a zaino, e da due taschette in tela di cotone grigia impermeabile per tende ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. **30** — All'ESTERO, annue . . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO, prezzo vario — All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato al Provveditorato Generale dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

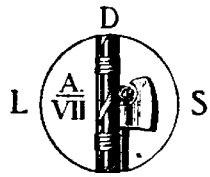
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 0,60

(5544) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA
1388
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1929 - ANNO VII — 21 GIUGNO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 50 — e il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 361 – 11 giugno 1929 – Anno VII — UFFICIALI IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1929 – VII. . . . . *Pag.* 1383

» 362 – 21 giugno 1929 – Anno VII — UFFICIALI IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1929 – VII . . . . . » 1384

Circolare N. 361. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1929-VII.** — Direzione generale personale ufficiali). — 11 giugno 1929 – Anno VII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 48 e 50 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica;

Determina:

Art. 1.

Nel corrente anno 1929 saranno chiamati alle armi, per istruzione, gli ufficiali di complemento del R. Esercito della classe di nascita 1901 delle armi di fanteria (e sue specialità), cavalleria, artiglieria e genio, residenti nel Regno.

Art. 2.

La durata delle istruzioni sarà di giorni 30 e il richiamo avrà luogo dal 1° al 30 agosto corrente anno.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1929 - Anno VII

Pel Ministro della guerra: GAZZERA.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

N. 362. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1929-VII.** — Direzione generale personale ufficiali). — 21 giugno 1929 - Anno VII.

In dipendenza della determinazione Ministeriale dell'11 giugno 1929-VII, (circolare 361 *giornale militare* corr. anno) relativa alla chiamata alle armi per istruzione dal 1° al 30 agosto 1929 degli ufficiali di complemento della classe di nascita 1901, si dispone quanto appresso:

1. I Comandanti dei Distretti militari faranno stampare e pubblicare subito, con le consuete norme, in tutti i comuni posti nel territorio della loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello.

A tale manifesto dovrà darsi la maggiore diffusione, curando all'uopo che ne venga effettuata l'affissione nelle singole frazioni di cui si compone ciascun comune.

I Comandanti di Distretto invieranno una copia del detto manifesto al Ministero (Direzione generale personale uffi-

ciali), un'altra alle sezioni dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, ed una terza alle Presidenze delle Società del tiro a segno esistenti nella propria circoscrizione.

2. La presentazione degli ufficiali richiamati ed il loro rinvio in congedo si effettueranno presso i centri indicati negli specchi di affluenza che i Comandi di Distretti faranno stampare e pubblicare unitamente al manifesto, secondo le norme che saranno comunicate a parte con apposita circolare.

3. Sono dispensati dalla chiamata gli ufficiali per i quali il relativo provvedimento di indisponibilità sia stato già pubblicato nel Bollettino ufficiale fino alla data del 1° giugno 1929, anno VII.

4. Sono parimenti dispensati dalla chiamata:

a) gli ufficiali appartenenti alle sottonotate specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale:

Milizia nazionale forestale (art. 3 del R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162 - Circolare 123, *giornale militare* 1928);

Milizia nazionale portuaria (art. 14 del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073 - Circolare 820 *giornale militare* 1927);

b) gli ufficiali che abbiano appartenuto a reparti della M.V.S.N. dislocati in Colonia, purchè il servizio prestato presso tali reparti sia stato di durata non inferiore ad un mese ed abbia avuto termine posteriormente al 29 agosto 1926 (art. 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3111 - Circolare 118 *giornale militare* 1924).

5. Per gli ufficiali di complemento, soggetti al richiamo, i quali appartengono ai battaglioni di Camicie nere si dispone quanto appresso:

a) se si trovano assegnati ad uno dei battaglioni che dovranno partecipare alle prossime esercitazioni estive, insieme con i reparti del R. Esercito, rimarranno a disposizione dei propri Comandi di legione della M.V.S.N. ai quali si presenteranno in seguito ad ordini dei Comandi stessi;

b) se non appartengono ai battaglioni sopraindicati si presenteranno (qualunque sia l'arma e la specialità dalla quale provengono) ai centri di affluenza *di fanteria di linea,* con le modalità di cui al precedente n. 2.

6. Le autorità dalle quali gli ufficiali dipendono a norma dell'art. 12 della circolare 230 *giornale militare* 1926, potranno esentare dalla presentazione alle armi i soli ufficiali i quali siano affetti da malattia che impedisca loro di prestare il servizio cui sono chiamati.

7. Le domande di esenzione dalla chiamata per malattia dovranno essere presentate alle suddette autorità, le quali disporranno perchè il richiedente sia immediatamente sottoposto a visita medica militare.

Quando questa non sia possibile dovranno renderne avvisato subito il Comando del Corpo di Armata, il quale provvederà al riguardo.

Non si dovranno accettare domande di esenzione per altri motivi all'infuori di quello sopra indicato. Le istanze che pervenissero al Ministero non avranno corso.

Le esenzioni per malattia accordate dalle sopraindicate autorità dovranno essere notificate direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) con elenco distinto per ogni arma, da trasmettersi, unitamente ai verbali di visita medica, il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare quelle accordate, sempre per lo stesso motivo, dopo tale giorno.

8. Entro le ventiquattro ore dall'avvenuta presentazione degli ufficiali richiamati, i Comandi di deposito trasmetteranno al Comando di corpo di armata, dal quale territorialmente dipendono, una segnalazione telegrafica relativa al numero degli ufficiali che si saranno presentati. Sulla base di tale segnalazione i Comandi di corpo di armata, qualora rilevino notevoli sperequazioni di forza tra un centro e l'altro della stessa specialità, potranno effettuare, ove lo credano, gli spostamenti che riterranno necessari.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1
Circolare 362 del *giornale militare* 1929-VII

DISTRETTO MILITARE DI .....

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di ufficiali di complemento

D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto rende noto, per norma degli interessati, che, in dipendenza della Determinazione Ministeriale 11 giugno 1929-VII sono chiamati alle armi per istruzione, per un periodo di 30 giorni, dal 1° al 30 agosto 1929, gli ufficiali di complemento del R. Esercito della classe 1901, delle armi di fanteria (e sue specialità), cavalleria, artiglieria e genio, residenti nel Regno.

La presentazione degli ufficiali richiamati, ed il loro rinvio in congedo, si effettueranno presso i Corpi indicati negli specchi di affluenza che fanno seguito al presente manifesto.

Sono dispensati dalla chiamata gli ufficiali per i quali il relativo provvedimento di indisponibilità sia stato già pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* fino alla data del 1° giugno 1929 - Anno VII.

Sono parimenti dispensati dalla chiamata gli ufficiali di complemento appartenenti alla Milizia nazionale forestale ed a quella portuaria, nonchè coloro che abbiano prestato servizio in reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati in Colonia, purchè tale servizio non risulti minore di mesi uno ed abbia avuto termine posteriormente al 29 agosto 1926.

Per gli ufficiali di complemento soggetti al richiamo, appartenenti ai battaglioni di camicie nere, si dispone quanto segue:

a) se si trovano assegnati ad uno dei battaglioni che dovranno partecipare alle prossime esercitazioni estive con i reparti del Regio Esercito rimarranno a disposizione dei propri Comandi di legione della M.V.S.N. ai quali si presenteranno in seguito ad ordine dei Comandi stessi;

b) se non appartengono ai battaglioni sopra indicati si presenteranno (qualunque sia l'arma e la specialità dalla quale provengono) al centro di affluenza di *fanteria di linea* indicato nello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Gli ufficiali possono presentare all'autorità, cui sono in forza, domanda di esenzione dalla presentazione alle armi (corredata dei documenti giustificativi) unicamente per malattia che impedisca loro di prestare il servizio al quale sono chiamati.

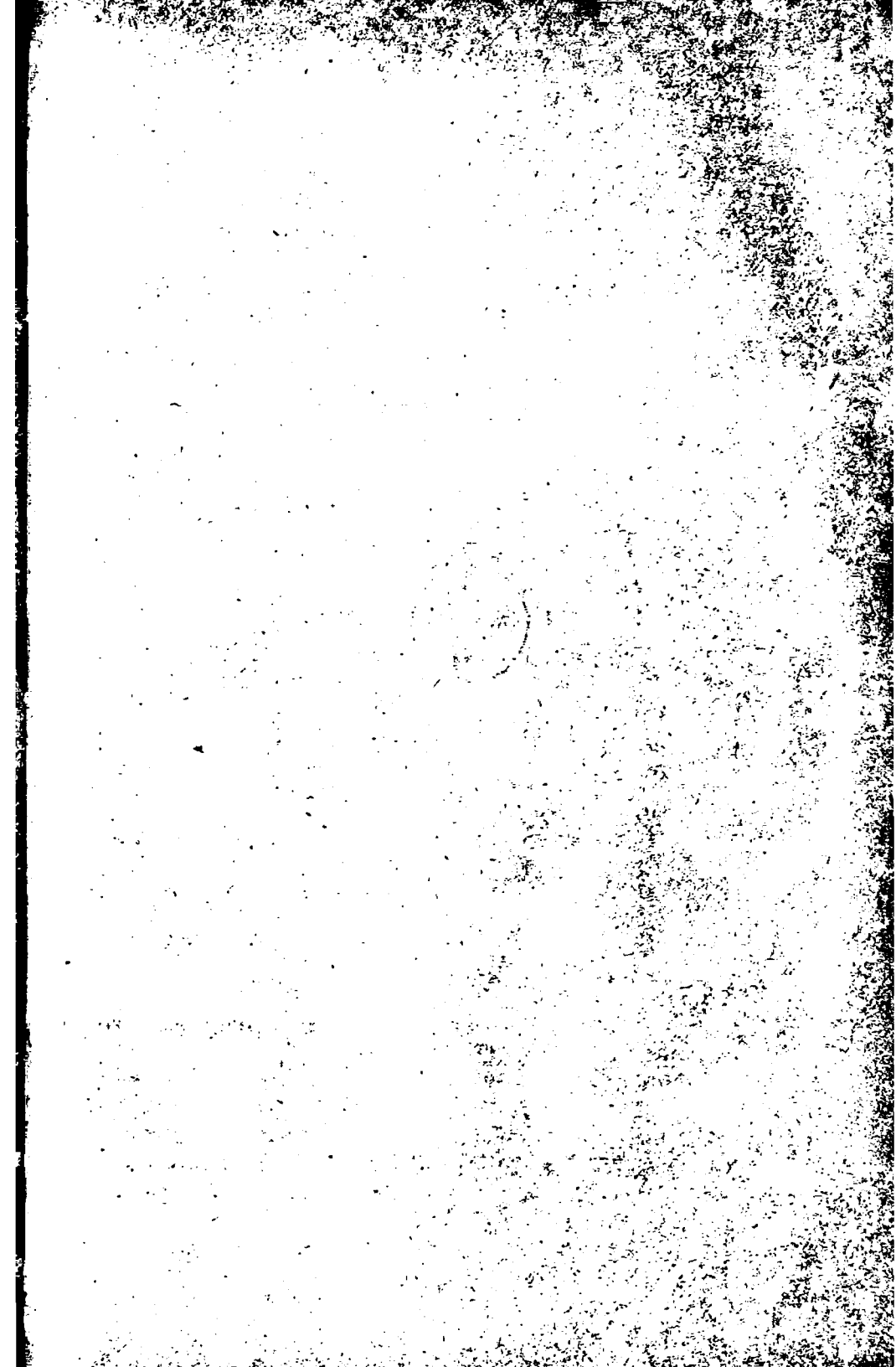
Non saranno accettare domande di esenzione per altri motivi all'infuori di quello sopra indicato. Le domande che pervenissero al Ministero non avranno corso.

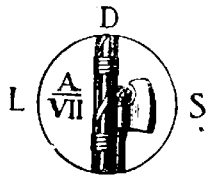
. . . . . addì . . . . . 1929 - anno VII

Il Comandante del distretto.

AVVERTENZA.

Gli ufficiali richiamati dovranno presentarsi in tempo a questo Comando di distretto pel ritiro dei documenti di viaggio e di trasporto. Coloro che non risiedono in questo Comune di . . . . . sede del distretto, dovranno presentarsi, pel ritiro dei detti documenti, al Comando del presidio o, in mancanza, all'arma dei carabinieri reali la quale, se sprovvista di certificati di viaggio, rilascerà agli interessati una dichiarazione attestante che l'ufficiale viaggia per servizio, dovendo rispondere alla chiamata alle armi per istruzione.





PREZZO L. 0,40

(5593) Roma, 1928 Anno VI — Stabilimento Poligrafico Amministraz. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª — 1929 - ANNO VII — 22 GIUGNO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent* .40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA 1389 BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 363 – 22 giugno 1929 – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme riguardanti la riparazione del materiale del gruppo *C* pel biennio dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1931 . . . . . *Pag.* 1389

Circolare N. 363. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme riguardanti la riparazione del materiale del gruppo C pel biennio dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1931.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione amministrativa - Sez. 3ª). — 22 giugno 1929 - Anno VII.

Con il 30 giugno p. v. scadono i contratti per la riparazione dei materiali del gruppo *C*, stipulati in base alle norme date con la circolare n. 332 del *giornale militare* 1927.

Per il prossimo biennio, che decorrerà dal 1° luglio p. v., tutti i Corpi dovranno provvedere alla riparazione dei materiali del gruppo *C* (esclusi i materiali speciali per i servizi degli enti di artiglieria, genio ed automobilismo), tenendo presenti i prezzi contenuti nel tariffario edizione 1926, di cui alla circolare n. 95 del *giornale militare* 1927.

Faranno eccezione:

a) per il servizio di riparazione alle armi ed al carreggio, i corpi che abbiano in organico il sottufficiale capo armaiuolo o siano forniti di officina reggimentale;

b) per il servizio di manutenzione delle bardature, i reggimenti di artiglieria da campagna e da montagna, il reggimento di artiglieria a cavallo, i reggimenti di cavalleria, i reggimenti alpini, le accademie militari di Torino e di Modena, la Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio di Torino, la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo, la scuola centrale di artiglieria di Civitavecchia, le scuole per gli allievi ufficiali di complemento di artiglieria, il deposito allevamento quadrupedi di Grosseto, la legione RR. CC. del Lazio e la legione Allievi CC. RR. di Roma, per i quali enti saranno stipulati appositi contratti con il sistema della tariffa per giornata di presenza dei quadrupedi in base a norme che verranno comunicate prossimamente.

I contratti, di cui alla presente circolare, devono essere stipulati da tutti gli enti interessati, sempre quando, però, sia prevedibile una spesa complessiva per tutto il biennio di almeno L. 2000. Qualora non vi sia la possibilità di prevedere una tale spesa, le riparazioni occorrenti potranno essere fatte eseguire da operai del luogo in base ai prezzi previsti dal tariffario citato, procurando di ottenere, possibilmente, dei ribassi sui prezzi stessi.

Ad ogni modo, tutti gli enti, i quali non ritengano opportuno stipulare il contratto, devono riferirne a questo Ministero (Direzione generale d'artiglieria e automobilismo - Divisione amministrativa), indicandone le ragioni e segnalando l'ammontare presunto della spesa da sostenere.

Si ricorda, poi:

1° che in ogni contratto devono essere indicati il numero di repertorio del contratto stesso ed il domicilio eletto dall'assuntore;

2° che l'approvazione relativa è di esclusiva competenza di questo Ministero, trattandosi di un servizio non decentrato;

3° che si dovrà procedere alla registrazione presso l'ufficio del registro solo dopo che è intervenuta l'approvazione ministeriale;

4° che ad ogni contratto deve essere dato un valore, per quanto possibile, approssimato al vero, salva sempre la liquidazione finale agli effetti delle tasse di registro;

5° che al Ministero deve essere inviata per l'approvazione una copia del contratto e non l'originale;

6° che ad ogni copia di contratto, da trasmettersi al Ministero a mente del precedente comma, dovrà essere allegata una copia della quietanza, comprovante il versamento della cauzione nella misura del 5 per cento del valore attribuibile al contratto, tenendo presente che può essere tenuta valida anche la cauzione fatta pel contratto precedente, purchè sulla polizza originale sia apposta dalla Cassa Depositi e Prestiti una dichiarazione, dalla quale risulti l'estensione del vincolo al contratto da stipularsi, riportando tale dichiarazione nella copia da trasmettere al Ministero;

7° che la scelta dell'assuntore del servizio deve essere fatta direttamente dal comandante del corpo, sotto la sua personale responsabilità e con giudizio insindacabile, tenendo conto della capacità tecnica e finanziaria, della moralità civile e politica e degli altri requisiti che si riterranno necessari per il regolare svolgimento del servizio;

8° che, qualora vi fossero più persone, che domandassero o si ritenessero adatte per essere assunte in servizio presso lo stesso ente, si dovrà esperimentare fra loro una gara, nella forma prescritta dal § 225 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti, aggiudicando l'appalto alla persona che farà il maggiore ribasso sui prezzi del tariffario innanzi citato;

9° che le riparazioni alle bardature devono essere affidate di preferenza ai capi sellai dei corpi esistenti nello stesso presidio, i quali gestiscano il proprio servizio di manutenzione delle bardature con il sistema delle giornate di presenza dei quadrupedi, sempre quando, però, detti capi sellai facciano un ribasso di almeno il 15 per cento sui prezzi del tariffario, nel caso in cui si servano di mano d'opera militare. (Se, nella stessa sede, vi siano due o più di tali capi sellai, fra essi dovrà essere esperita una gara per affidare l'appalto a colui che farà il maggiore ribasso: — i contratti, che in tal modo saranno stipulati con detti capi sellai, avranno eccezionalmente la durata di un anno, sempre a decorrere dal 1° luglio venturo, analogamente a quanto viene fatto per i contratti dei corpi suddetti: — si dovrà ricorrere ad altri assuntori solo quando nessun capo sellaio intendesse assumere il servizio);

10° che, nell'inviare la copia del contratto per l'approvazione, ogni corpo dovrà riferire al Ministero se abbia avuto luogo o non tale gara, indicando, in caso affermativo, i nomi dei vari concorrenti e le offerte da ciascuno di essi presentate;

11° che, nell'inviare la copia del contratto per l'approvazione, i corpi dovranno indicare l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta nel biennio, che sta per scadere;

12° che, nella esecuzione delle riparazioni ai materiali di bardatura e selleria, devono essere tenute presenti le seguenti norme:

a) non sono ammesse le aggiunture di nessuna specie ai seguenti oggetti: staffili, redini di briglia, cinghie di sella, redini per carro bagaglio, coregge d'affusto e cannone, coregge per strumenti, brache da basto, brache per traino e someggio, riscontri di cinghie, seggi di sella, coregge di affardellamento e porta catene di collare;

b) si può applicare una sola aggiunta ai seguenti oggetti: sopradorsi, groppiere, posole a collare od a petto, coregge di porta stanghe, coregge di reggi timone e lunga di cinghia da basto (purchè per quest'ultima l'aggiunta non sia fatta nella prima terza parte dell'attacco al basto);

c) si possono applicare due aggiunte e non più ai seguenti oggetti: brache, parte superiore dei petti, soprane, reggi brache, reggi tirelle biforcate, testiere di briglia, cavezza da scuderia e redini di filetto abbeveratoio;

d) sono ammesse le riparazioni, che importano il cambio di una intiera parte dell'oggetto da ripararsi, purchè con tale sostituzione l'oggetto stesso non venga alterato nella forma e nelle dimensioni;

e) per i collari sono ammesse pezze non superiori a cm. 10 di altezza, purchè siano applicate non nel corpo del collare, ma alle due estremità;

f) ai cuscini di sella è tollerata l'applicazione di pezze di pelle o di tela (purchè non arrechino danno al cavaliere) nella quantità massima di due per cuscino, e nelle dimensioni di dmq 2 per le pezze di pelle e di cm. 20 per 20 per quelle di tela. (Spetta al gestore del corpo giudicare se tali riparazioni possono essere dannose);

g) ai cuscinetti sotto banda è tollerata l'applicazione di pezze alla parte di cuoio nella misura di cmq. 2 1/2 ed alla parte di tela (ma solo nel lato anteriore) per tutta l'altezza del cuscino e per una larghezza non superiore a cm. 15;

h) è consentita l'applicazione di non più di tre pezze sulle copertine sottosella nelle misure non eccedenti ognuna le dimensioni di dmq. 6: a tale scopo l'Amministrazione militare fornirà a pagamento al capo sellaio una congrua quantità di coperte dichiarate fuori uso, ma che siano utilizzabili per le applicazioni delle pezze stesse: le singole pezze, poi, non dovranno essere sovrapposte in nessun punto della copertina, ma tagliate nella esatta dimensione del foro fatto nella copertina stessa, e a questa unite con punto a sopragitto.

Per opportuna norma, poi, si ritiene opportuno riprodurre qui di seguito la bozza, in base alla quale dovranno essere stipulati i contratti in oggetto:

Contratto per la riparazione dei . . . . . .
Fra l'Amministrazione militare rappresentata da . . . . . .
. . . . . .
ed il signor . . . . . .
si conviene e si stipula quanto segue:

I.

Il sig. . . . . assume il servizio della riparazione dei materiali di . . . . . presso il reggimento di . . . . . a datare dal 1° luglio 1929 a tutto il 30 giugno 1931 (NB. per i contratti con capi sellai dei corpi di cui al IV capoverso della precedente circolare fino al 30 giugno 1930).

II.

Il compenso che l'Amministrazione corrisponderà al signor . . . . . per ogni riparazione sarà quello indicato nell'apposito tariffario — edizione 1926 — col ribasso del . . per cento.

III.

Le riparazioni per i materiali del gruppo *C* in uso al Corpo, esclusi quelli speciali per i servizi di artiglieria e genio e dei Centri

automobilistici, per i quali non esista apposita tariffa, saranno eseguiti in base ai prezzi fissati dal tariffario per i materiali analoghi.

IV.

Le riparazioni dovranno essere eseguite con la massima diligenza ed esattezza e non potranno essere mai alterate le dimensioni degli oggetti, nè le fogge stabilite dai campioni.

Le materie prime impiegate nelle riparazioni sono a carico dell'assuntore e devono essere per specie e quantità eguali a quelle impiegate nella fabbricazione originale dell'oggetto riparato.

Le varie aggiunture fatte ai materiali di bardatura e di selleria devono essere eseguite in modo da non produrre flaccature ai quadrupedi e non pregiudicare la robustezza e l'omogeneità del materiale.

Contravvenendo a tale patto, le riparazioni saranno escluse dal pagamento e l'assuntore sarà tenuto al risarcimento dei danni arrecati agli oggetti stessi.

V.

Il signor . . . . . si obbliga ad ottemperare alle norme del servizio interno del Corpo in quanto interessino l'esecuzione del presente contratto.

VI.

L'assuntore deve provvedere alle riparazioni, qualunque sia la forza del Corpo, nè potrà mai aver diritto ad indennità veruna se, per l'aumento o diminuzione della forza stessa, il lavoro verrà a crescere o a diminuire.

VII.

L'assuntore impiegherà, per le riparazioni, mano d'opera esclusivamente borghese, valendosi degli operai del proprio laboratorio ed impiegherà materie prime acquistate a proprie spese dal commercio, salvo al gestore del Corpo di accertarsi in ogni circostanza che le materie stesse siano di buona qualità e conformi al campione e di acquistarle egli direttamente, se lo creda opportuno, rivalendosi poi della spesa sugli averi spettanti all'assuntore.

L'assuntore potrà servirsi di mano d'opera militare solo per le riparazioni ai materiali di bardatura e nel caso in cui egli abbia stipulato con altro Corpo un contratto con il sistema delle giornate di presenza dei quadrupedi.

VIII.

La consegna all'assuntore dei materiali da riparare e la restituzione da parte di lui di quelli riparati, sarà fatta nei magazzini dell'ente appaltante, in conformità delle norme che emanerà l'ente medesimo.

Per la consegna del materiale da riparare verranno compilate due note, con l'indicazione dei materiali stessi, delle riparazioni delle quali essi sono abbisognevoli e del giorno in cui dovrà avere luogo la restituzione dei materiali riparati.

Tale data dovrà essere fissata di volta in volta, a seconda dell'entità dei lavori da eseguirsi, di comune accordo tra il gestore e l'assuntore, ed, in caso di disaccordo, sarà inappellabilmente fissata dal comandante del Corpo.

IX.

Il pagamento sarà fatto direttamente dalla cassa del Corpo per ogni singola nota di riparazioni eseguite e collaudate, con quietanza di . . . . . .

X.

Per ogni giorno di ritardo fissato nella restituzione dalla nota di cui all'art. 8, sarà applicata alla ditta una penalità in ragione dell'uno per cento dell'importo delle riparazioni risultante dalla nota stessa, fino ad un massimo del 10 per cento; contro tale applicazione non è ammesso reclamo, a meno che il ritardo non sia stato cagionato da una causa di forza maggiore legalmente comprovata. Sull'eventuale reclamo si pronunzierà il Ministero della guerra. Tale somma sarà trattenuta sugli averi dell'assuntore.

XI.

Nel caso in cui la ditta sia recidiva in tali inadempienze o quando essa si renda colpevole di cattiva condotta o di mancanza di rispetto verso i rappresentanti dell'Amministrazione, questa potrà senz'altro rescindere il contratto, senza obbligo di costituzione in mora o di diffida alcuna.

XII.

Nel caso in cui il Corpo venisse trasferito di sede o si dovesse allontanare dalla medesima per un periodo superiore ai tre mesi, il contratto potrà essere rescisso senza che l'assuntore in proposito possa reclamare indennità di sorta.

XIII.

Al presente contratto si attribuisce un valore presunto di L. . .

XIV.

A garanzia del pieno eseguimento degli obblighi contrattuali, l'assuntore deposita a titolo di cauzione la somma di L. . . . . pari al 5 per cento del valore presunto dal contratto.

Tale somma verrà totalmente confiscata a beneficio dell'Erario nel caso in cui abbia luogo la rescissione del contratto prevista al precedente art. 11.

XV.

Fra gli obblighi dell'assuntore intendesi compreso anche quello di prestare la sua opera ogni qualvolta ne sia richiesto per le operazioni di perizia o di estimo del materiale oggetto del presente contratto, senza compenso alcuno, salvo le indennità di trasferta stabilite per i capi operai, nel caso in cui egli si dovesse trasferire fuori della sede del Corpo.

XVI.

Il contratto è a totale rischio dell'assuntore, il quale non potrà mai pretendere compenso alcuno per le variazioni che possano verificarsi durante il contratto stesso nelle mercedi operaie, nei prezzi commerciali, sui dazi e simili.

XVII.

L'assuntore elegge il suo domicilio a . . . . . .

XVIII.

Tutte le spese di registrazione e bollo saranno a carico dell'assuntore.

XIX.

Il presente contratto, mentre vincola fin d'ora l'assuntore, obbligherà l'Amministrazione militare solo dopo che sarà stato approvato dal Ministero della guerra.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

PREZZO L. 0,50

(5663) - Roma, 1929-VII — Stabilimento Poligrafico Ammin. Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1929 - ANNO VII — 28 GIUGNO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent* .40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. **364** - **14 marzo 1929** - Anno VII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 858, con il quale la « Fondazione La Vittoria », costituita con il capitale nominale di lire 4900 e destinata a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa del reggimento Cavalleggeri di Monferrato e del disciolto reggimento Cavalleggeri Umberto I, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto *Pag.* 1402

» **365** - **14 marzo 1929** - Anno VII — FONDAZIONI. — R. decreto 859, con il quale la « Fondazione maggiore Francesco BARACCA, medaglia d'oro », costituita con il capitale nominale di lire 43000 e destinata a favore di cittadini di Lugo e di militari di truppa dell'arma di cavalleria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 1405

» **366** - **21 marzo 1929** - Anno VII — PENSIONI. — R. decreto n. 987 che apporta modifiche ad alcune norme vigenti sulle pensioni militari . . . . . » 1408

» **367** - **3 giugno 1929** - Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 964, riguardante la conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 133, relativo alla soppressione della Commissione per le controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato . . . . . » 1410

LIBRERIA DELLO STATO

N. **368** – **8 giugno 1929** – Anno VII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE. — Decreto del Ministero delle Colonie col quale è costituita la commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie. . . *Pag.* 1411

» **369** – **17 giugno 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 983 – Variazioni ai bilanci delle diverse Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1928-29 . . . . » 1412

» **370** – **17 giugno 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 986 – Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1928-29 e provvedimenti vari di carattere finanziario . . . . . » 1414

» **371** – **17 giugno 1929** – Anno VII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra . . » 1417

» **372** – **17 giugno 1929** – Anno VII — MATRICOLA. — Variazione per le reclute che hanno conseguito l'idoneità nell'istruzione premilitare. . . . . » 1417

» **373** – **18 giugno 1929** – Anno VII — SOTTUFFICIALI. – Norme relative alla posizione di servizio sedentario dei sottufficiali. . . . . » 1418

» **374** – **27 giugno 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ordinativi di pagamento per acconti ai fornitori . . . . . » 1422

» **375** – **27 giugno 1929** – Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggio di gruppo dello zainetto da mitragliere . . . . . » 1422

» **376** – **27 giugno 1929** – Anno VII — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali. . . . . » 1422

N. 377 - 27 giugno 1929 - Anno VII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva e il servizio militare degli italiani residenti all'estero . . . . . *Pag.* 1423

» 378 - 27 giugno 1929 - Anno VII — RECLUTAMENTO. — Applicabilità del R. decreto-legge n. 674 del 25 aprile 1929 ai militari alle armi i quali ottengono il riconoscimento del diritto a ferma minima . . . . » 1429

» 379 - 27 giugno 1929 - Anno VII — SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche universitarie ed agli istituti scientifici del Regno » 1430

» 380 - 27 giugno 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimenti di benzina agli enti dell'Esercito . . . . . » 1432

» 381 - 27 giugno 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento del petrolio « due stelle » per la pulizia degli automezzi agli enti dell'Esercito . . . . . » 1442

» 382 - 27 giugno 1929 - Anno VII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Appalto dei foraggi nelle divisioni militari dal 1° agosto 1929 al 31 agosto 1930 . » 1452

» 383 - 20 giugno 1929 - Anno VII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1929-30 . . . . . » 1467

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1502

Circolare N. 364. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 858, con il quale la «Fondazione La Vittoria», costituita con il capitale nominale di lire 4900 e destinata a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa del reggimento Cavalleggeri di Monferrato e del disciolto reggimento Cavalleggeri Umberto I, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 marzo 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Accertata l'esistenza presso il Comando del reggimento cavalleggeri di Monferrato di un fondo di lire 4900 nominali — parte in titoli di consolidato 5 % e parte in titoli del prestito del Littorio — derivante da elargizioni pervenute al detto reggimento e al disciolto cavalleggeri Umberto I e integrate da un'offerta fatta ai cavalleggeri di Monferrato dal tenente di complemento BRUNER MURATTI Giuseppe;

Riconosciuta l'opportunità di costituire con detto fondo apposita fondazione da denominarsi « Fondazione LA VITTORIA », e da destinarsi a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa dei suindicati reggimenti, caduti nella guerra italo-austriaca;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della detta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione LA VITTORIA », costituita con il capitale nominale di lire 4900 e destinata a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa del reggimento caval-

leggeri di Monferrato e del disciolto reggimento cavalleggeri Umberto I, caduti nella guerra italo-austriaca, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta Fondazione, composto di numero sei articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione La Vittoria ».

Art. 1.

La « *Fondazione LA VITTORIA* » è costituita con il fondo di lire 4900 nominali derivanti da elargizioni pervenute al Reggimento cavalleggeri di Monferrato e al disciolto cavalleggeri Umberto I ed integrate da un'offerta fatta dal tenente di complemento BRUNER MURATTI Giuseppe.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire 4900 — di cui lire 2500 in cartelle di consolidato 5 % e lire 2400 in cartelle del Prestito del Littorio — da convertirsi in un certificato di rendita nominativa, intestato alla « *Fondazione LA VITTORIA* », che dovrà essere depositato presso la cassa del reggimento cavalleggeri di Monferrato.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione composta del Comandante del reggimento cavalleggeri di Monferrato e di due ufficiali del reggimento stesso, designati dal comandante.

Art. 4.

Con la rendita annua del capitale di cui al precedente art. 2 saranno elargiti 4 premi uguali alle famiglie bisognose dei militari di truppa del reggimento cavalleggeri di Monferrato e del disciolto reggimento cavalleggeri Umberto I caduti nella guerra italo-austriaca.

Venuta meno la possibilità di concedere premi alle famiglie indicate nel precedente comma, la rendita annua sarà ripartita in due o quattro premi di uguale entità, da conferirsi ad altrettanti militari di truppa del reggimento cavalleggeri di Monferrato, che, a giudizio della Commissione amministratrice della Fondazione, ne siano ritenuti meritevoli perchè distintisi durante l'anno in modo particolare nell'adempimento dei loro doveri militari.

Art. 5.

Il conferimento dei premi sarà effettuato il 20 maggio, ricorrenza della festa del reggimento cavalleggeri di Monferrato.

Art. 6.

Entro il 30 giugno di ogni anno, sarà trasmesso dal Comandante del reggimento cavalleggeri di Monferrato al Ministero della guerra il rendiconto della Fondazione relativo all'esercizio scaduto.

Roma, li 14 marzo 1929 - Anno VII

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 365. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 859, con il quale la « Fondazione maggiore Francesco BARACCA, medaglia d'oro », costituita con il capitale nominale di lire 43000 e destinata a favore di cittadini di Lugo e di militari di truppa dell'arma di cavalleria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 marzo 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la proposta dell'Ispettorato delle truppe celeri, perchè col capitale di lire 43,000 nominali in titoli del Prestito del Littorio — acquistati coi proventi di una sottoscrizione indetta nel 1920 ad iniziativa di S. A. R. il Conte di Torino, fra tutti i reggimenti dell'Arma di cavalleria per onorare la memoria del maggiore Francesco BARACCA Medaglia d'oro — sia costituita ed eretta in ente morale una fondazione da intitolarsi al predetto eroico ufficiale e da devolversi a favore di cittadini di Lugo e di militari di truppa dell'Arma di cavalleria;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la detta proposta;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, seria 3ª, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Maggiore Francesco BARACCA Medaglia d'oro* », costituita con il capitale di lire 43,000 nominali e destinata a favore di cittadini di Lugo e di militari di truppa dell'Arma di cavalleria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di numero otto articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione Maggiore Francesco Baracca, medaglia d'oro » a favore di cittadini di Lugo e di militari di truppa dell'arma di cavalleria.

Art. 1.

E' costituita la « *Fondazione Maggiore Francesco BARACCA, Medaglia d'oro* » a favore di cittadini di Lugo e di militari di truppa dell'arma di cavalleria.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire 43,000 in titoli del Prestito del Littorio e derivante da una sottoscrizione indetta nel 1920, per iniziativa di S. A. R. il Conte di Torino, fra tutti i reggimenti dell'Arma di cavalleria, al fine di onorare la memoria del predetto eroico ufficiale.

I titoli di cui sopra saranno convertiti in un certificato di rendita nominativa intestato alla Fondazione e da depositarsi nella cassa della scuola di cavalleria in Pinerolo.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al comandante della scuola stessa.

Art. 4.

La rendita annua derivante dal capitale di cui all'art. 2 sarà divisa in due parti uguali:

una per sovvenzionare annualmente la cura in ospedali, cliniche, colonie marine e climatiche di cittadini di Lugo — bisognosi — che siano: *a*) decorati al valore per azioni di guerra; *b*) feriti in guerra; *c*) figli di caduti o di morti in seguito a ferite riportate in combattimento o a malattie contratte in guerra; *d*) figli di decorati;

l'altra per premiare militari di truppa dell'Arma di cavalleria (uno per ogni reggimento e uno per la scuola di cavalleria di Pinerolo) che si siano particolarmente distinti, durante l'anno, per scrupolosa osservanza dei propri doveri, per alto spirito di disciplina o per azioni particolarmente meritorie.

Art. 5.

Nel luglio di ogni anno, delle cennate due parti eguali di rendita, l'una sarà trasmessa dalla Amministrazione dell'ente al podestà di Lugo che curerà poi la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo e l'altra sarà divisa in tante quote di eguale entità che verranno singolarmente rimesse ai comandanti dei reggimenti di cavalleria e a quello della scuola di cavalleria di Pinerolo per la distribuzione di cui al già ricordato articolo.

La elargizione dei premi ai militari di truppa dei reggimenti di cavalleria avrà luogo possibilmente in occasione della festa reggimentale.

Art. 6.

Alla fine di ogni anno dovranno essere comunicati al comandante della scuola di cavalleria, sia da parte del podestà di Lugo, sia da parte dei comandanti dei reggimenti di cavalleria, i nomi di coloro che nell'anno stesso usufruirono dei benefici della Fondazione.

Art. 7.

Se, per ciò che riguarda le concessioni da farsi dal Podestà di Lugo, non abbiano avuto luogo erogazioni per mancanza di aspiranti, o la rendita sia stata elargita soltanto in parte, la somma disponibile sarà accantonata dallo stesso podestà per essere impiegata negli anni successivi.

Così pure, se in un reggimento di cavalleria o nella ripetuta scuola di Pinerolo non si sia potuto effettuare la concessione del premio unico, per mancanza del militare meritevole, la quota di rendita rimasta intatta sarà accantonata dai rispettivi comandanti per essere elargita, con quella dell'anno seguente, al soldato prescelto.

Art. 8.

Nei primi giorni del gennaio di ogni anno, il comando della scuola di cavalleria di Pinerolo trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione finanziaria dell'esercizio precedente.

Roma, li 14 marzo 1929 - Anno VII

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 366. — PENSIONI. — **R. decreto n. 987 che apporta modifiche ad alcune norme vigenti sulle pensioni militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 marzo 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 146, del 24 giugno 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, che dà facoltà al potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto n. 70 del 21 febbraio 1895, e sue successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato, all'unanimità, parere favorevole;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali superiori del Regio esercito e della Regia marina in servizio attivo permanente, che, dopo aver prestato servizio durante la guerra 1915-18, abbiano lasciato il servizio attivo permanente prima del 1° maggio 1920, in applicazione dell'art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 482, per gli ufficiali del Regio esercito e 27 giugno 1909, n. 375, per gli ufficiali della Regia marina, avranno diritto a liquidare, dalla data della loro cessazione dal servizio, la pensione in base al grado effettivamente posseduto ed agli stipendi effettivamente percepiti fino a tale data.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente sono valide a tutti gli effetti di pensione, anche per la riversibilità delle pensioni stesse alle vedove ed agli orfani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registrato 285, *foglio* 136. — MANCINI.

N. 367. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 964, riguardante la conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 133, relativo alla soppressione della Commissione per le controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 giugno 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 143, del 20 giugno 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 133, relativo alla soppressione della Commissione per le controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 368. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE. — **Decreto del Ministero delle Colonie col quale è costituita la commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie.** — (Gabinetto). — 8 giugno 1929 - Anno VII

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento militare per i RR. corpi di truppe coloniali per la Libia, approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608;

Visto il suo decreto in data 3 febbraio 1927 e successivi, per la costituzione e le seguenti varianti della Commissione per l'esame delle proposte di concessione di ricompense al valor militare agli indigeni;

Visto l'art. 2 del R. decreto 25 marzo 1929, n. 676, che modifica il comma 4° del suddetto art. 65;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di cui al decreto in data 3 febbraio 1927 e successivi è sciolta.

Art. 2.

La Commissione mista per l'esame delle proposte di concessione delle ricompense al valor militare per atti di valore individuali e collettivi compiuti da militari e da reparti nazionali, da militari e da reparti indigeni (regolari ed irregolari) da nazionali o da indigeni non militari delle colonie italiane è costituita some segue e funzionerà presso il Ministero delle Colonie:

Presidente.

Generale di Corpo d'Armata gr. uff. ZOPPI dei Conti Nob. Ottavio.

Membri.

Segretario generale di colonia ASTUTO Nob. dei Lucchesi gr. uff. Riccardo.

Generale di divisione comm. ROLANDI RICCI Conte Ottavio.

Generale di divisione CORSELLI comm. Rodolfo.

Generale di brigata BASTICO cav. uff. Ettore.

Ammiraglio di divisione BUCCI comm. Umberto.

Generale di divisione aerea CAPUZZO comm. Ercole.

Luogotenente generale M.V.S.N. TORRE comm. Francesco.

Colonnello di S. M. del Comando del Corpo di S. M. ROCCO cav. uff. Marziano.

Ten. Colonnello di S. M. ORLANDO cav. uff. Taddeo.

Capitano di fanteria VISELLI sig. Vincenzo - *segretario*, senza voto.

Roma, 8 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: DE BONO.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 369. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - **R. decreto n. 983 - Variazioni ai bilanci delle diverse Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1928-29.** — (Ragioneria centrale). — 17 giugno 1929 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* n. 143, del 20 giugno 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 maggio 1928, nn. 1005, 1006 e 1007: 17 maggio 1928 nn. 1029 e 1030; 7 giugno 1928 nn. 1207, 1208, 1209, 1249 e 1250 e 14 giugno 1928, n. 1315;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella *A*, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

TABELLA *A*.

Variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1928-29.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Cap. n. 12 — Pensioni ordinarie, ecc. . . .	L.	25,000,000
Cap. n. 15 — Ufficiali del R. Esercito, ecc. . .	»	8,790,000
TOTALE degli aumenti . . .	L.	33,790,000

In diminuzione:

Cap. n. 1 — Ministero - Personale civile, ecc. .	L.	350,000
Cap. n. 16 — Sottufficiali, caporali e soldati, ecc.	»	1,950,000
Cap. n. 50 — Impiegati civili addetti alle Legioni dei CC. RR., ecc.	»	300,000
TOTALE delle diminuzioni . . .	L.	2,600,000

Omissis.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

N. 370. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 986 - Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1928-29 e provvedimenti vari di carattere finanziario.** — (Ragioneria Centrale). — 17 giugno 1929 - Anno VII — (*Gazzetta ufficiale* N. 143, pel 20 giugno 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 maggio 1928, nn. 1005, 1006 e 1007; 17 maggio 1928, nn. 1029 e 1030; 7 giugno 1928, nn. 1205, 1206, 1208, 1249 e 1250, e 14 giugno 1928 n. 1315;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Udito il Consiglio dei Ministro;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1928-29, sono introdotte le varianti di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Art. 7.

E' prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni di cui al R. decreto 26 luglio 1925, n. 1237.

E' pure prorogata fino al 30 giugno 1930 l'efficacia delle disposizioni recate dal R. decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Omissis.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1928-29.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	30,000
Cap. n. 17 — Spese per la preparazione della leva, ecc.	»	80,000
Cap. n. 20 — Spese per le manovre, ecc. . .	»	750,000
Cap. n. 23 — Istituto Geografico Militare, ecc. .	»	159,000
Cap. n. 24 — Spese generali dei corpi, ecc. .	»	2,640,000
Cap. n. 25 — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc.	»	250,000
Cap. n. 27 — Pane e viveri per le truppe, ecc. .	»	155,000
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi, ecc. .	»	330,000

Cap. n. 29 — Casermaggio e combustibili, ecc. .	»	3,070,000
Cap. n. 30 — Servizi di Stato Maggiore, ecc. .	»	280,000
Cap. n. 34 — Lavori di mantenimento, restauri, ecc.	»	4,223,000
Cap. n. 35 — Lavori di mantenimento, restauri, ecc.	»	315,000
Cap. n. 36 — Spese per il funzionamento, ecc. .	»	1,156,000
Cap. n. 37 — Servizio Chimico militare, ecc. .	»	30,000
Cap. n. 39 — Fitti d'immobili, ecc. . . .	»	2,015,000
Cap. n. 48 — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc.	»	650,000
Cap. n. 48-*bis* — Spese per il Tribunale Speciale, ecc.	»	340,000
Cap. n. 48-*ter* (di nuova istituzione) — Spese per il Dopolavoro per le maestranze militari . . .	»	150,000
Cap. n. 61 — Lavori inerenti alla difesa, ecc. .	»	2,000,000
Cap. n. 68 — Anticipazioni agli Ufficiali, ecc. .	»	400,000
TOTALE degli aumenti . . .	L.	19,023,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 7 — Indennità e spese per commissioni, ecc.	L.	30,000
Cap. n. 15-*bis* — Stipendi, assegni, ecc. . . .	»	810,000
Cap. n. 18 — Personali civili delle Amministrazioni militari, ecc.	»	270,000
Cap. n. 19 — Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	2,690,000
Cap. n. 21 — Spese di mantenimento degli ammalati, ecc.	»	1,910,000
Cap. n. 26 — Corredo alle truppe, ecc. . .	»	3,760,000
Cap. n. 31 — Servizi di rimonta, ecc. . . .	»	758,000
Cap. n. 32 — Allestimento, manutenzione, ecc. .	»	162,000
Cap. n. 33 — Spese per manutenzione, ecc. . .	»	13,000
Cap. n. 52 — Indennità e spese di viaggio, ecc. .	»	3,980,000
Cap. n. 60 — Provvista o allestimento di materiali, ecc.	»	2,000,000
TOTALE delle diminuzioni . . .	L.	16,383,000

Omissis.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

Omissis.

N. 371. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 giugno 1929 - Anno VII

A parziale modificazione del decreto Ministeriale 30 dicembre 1928, sono delegati ad assumere impegni sul bilancio del Ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la Direzione generale di sanità militare, in assenza del Direttore generale GALEGARI cav. Giovanni Battista o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il tenente generale medico RIVA cav. Umberto, a disposizione per la direzione generale stessa, e il direttore capo di divisione MARIOTTI BIANCHI cav. prof. Giov. Battista, colonnello medico.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 372. — MATRICOLA. — **Variazione per le reclute che hanno conseguito l'idoneità nell'istruzione premilitare.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 17 giugno 1929-Anno VII.

Il n. 7 della circolare 197 del *giornale militare* c.a. dispone che negli atti matricolari delle reclute che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi d'istruzione premilitare sia presa nota dei documenti dalle reclute stesse prodotti per comprovare la conseguita idoneità nell'istruzione premilitare.

A complemento di quanto sopra questo Ministero determina che, all'atto della chiamata alle armi di ogni classe, sia inscritta nel quadro *A* dei fogli matricolari delle reclute che si trovino nella cennata posizione la variazione seguente:

« Ha conseguito l'idoneità nell'istruzione premilitare per « avere frequentato il prescritto biennio del corso superando « gli esami finali come dal certificato rilasciato dal Coman- « do della M.V.S.N. (indicarlo) »;

oppure a seconda dei casi:

« Ha conseguito l'idoneità nell'istruzione premilitare per « avere superato gli esami finali del secondo corso dopo ave- « re appartenuto per due anni alla M.V.S.N. come dal cer- « tificato dal Comando della M.V.S.N. (indicarlo) ».

I comandi dei corpi vorranno intanto provvedere perchè la matricola delle reclute della classe 1909 sia completata in conseguenza.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 373. — SOTTUFFICIALI. — **Norme relative alla posizione di servizio sedentario dei sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 giugno 1929 - Anno VII.

Ai nn. 18 e 19 della circolare 297 del *giornale militare* dell'anno 1928 sono sostituiti i seguenti:

18. — Sono devolute al servizio sedentario le seguenti cariche:

Nell'interno dei corpi:

— di contabilità ai depositi;

— addetti ai magazzini di mobilitazione degli alpini e ad alcuni uffici presso i corpi che non seguono le truppe nei periodi di campi e manovre;

— guardamagazzino;

— guardacolombaia;

— addetti al comando, all'amministrazione e ai laboratori dei reparti di correzione e degli stabilimenti militari di pena.

Sono inoltre devolute al servizio sedentario:

a) le seguenti cariche presso gli uffici e stabilimenti del corpo sanitario militare:

— di contabilità addetti alla farmacia degli ospedali;

— addetti alla maggiorità;

— addetti all'ufficio rassegne;

— addetti all'ufficio stralcio;

— addetti all'ufficio matricola;

— addetti ai magazzini di mobilitazione e ai magazzini territoriali;

— addetti all'amministrazione e al casermaggio;

— addetti alla commissione medica per le pensioni di guerra;

b) le seguenti cariche presso gli uffici e stabilimenti del corpo di commissariato militare:

— portalettere;

— parte di quelle di guardamagazzino; (1)

— parte di quelle di guardamagazzino di mobilitazione. (1)

Fuori dei corpi:

— addetti al Ministero della guerra ed al Comando del Corpo di Stato maggiore;

— addetti ai comandi designati d'armata, di corpo d'armata e di divisione;

— addetti agli uffici dei comandi di distretto militare;

— addetti agli ispettorati di mobilitazione;

— guardaforti;

— guardamagazzino;

— addetti alle delegazioni trasporti;

— addetti ai comandi militari di stazione e alle biglietterie militari;

— addetti agli uffici dei generali medici e generali commissari ispettori;

— addetti all'istituto geografico militare;

— addetti ai tribunali militari;

— addetti al comando gruppo squadroni rimonta;

— addetti alle scuole militari come personale di governo e per servizi vari.

Sono pure devolute al servizio sedentario le cariche eventualmente disimpegnate da sottufficiali con autorizzazione ministeriale per servizi di scritturazione o di custodia presso comandi, uffici od enti non esplicitamente indicati nel presente numero.

(1) Secondo la ripartizione già fatta dal Ministero.

Sono infine devoluti al servizio sedentario tutti gli impieghi, già occupati dal personale d'ordine e dagli ufficiali d'ordine delle amministrazioni e dei magazzini militari, che verranno assegnati ai sottufficiali a senso degli art. 47 e 50 aggiunti con R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, alle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali.

19. — Le seguenti cariche sono considerate di carattere professionale e vi possono essere destinati sottufficiali di qualsiasi grado, i quali però non possono essere trasferiti nella posizione di servizio sedentario rimanendo nelle cariche medesime:

— trombettieri e capifanfara;
— vice capibanda;
— musicanti;
— capi armaioli;
— maniscalchi;
— capi officina;
— capi meccanici;
— artificieri;
— capi operai e motoristi;
— guardacolombaia mobilitabili;
— assistenti diplomati R. T.;
— guardabatteria;
— guardaparchi;
— guardaselleria;
— addetti alle infermerie quadrupedi;

nell'interno dei corpi.

— guardabatteria nei forti;
— guardafili;
— capi laboratorio riparazioni del genio;
— specialisti R. T.;
— specialisti ferrovieri;
— specialisti aerostieri;
— radiomontatori;
— addetti a servizi vari del genio;

— guardamagazzino automobilistici;
— guardabenzina;
— addetti ai depositi allevamento quadrupedi ed agli squadroni di rimonta (un terzo del loro numero complessivo);
— parte di quelle di guardamagazzino; (1)
— parte di quelle di guardamagazzino di mobilitazione; (1)

presso gli stabilimenti del corpo di commissariato militare.

— meccanici nei panifici militari;
— panettieri;
— infermieri;
— addetti alle sezioni di disinfezione;
— addetti a gabinetti speciali.

Potranno anche, entro i limiti stabiliti dalle tabelle organiche, essere addetti sottufficiali di qualsiasi grado al Comando del Corpo di Stato maggiore, ai comandi designati d'armata, di corpo d'armata e di divisione, limitatamente agli elementi eventualmente mobili in periodi di campi e manovre e agli addetti agli incarichi di carattere professionale.

20. — I sottufficiali addetti a cariche od a servizi non indicati nei predetti numeri 18 e 19 sono considerati in servizio presso le truppe.

* * *

Agli spostamenti resi necessari dalla nuova ripartizione dei sottufficiali nelle varie posizioni, sarà data graduale applicazione entro il 31 dicembre 1929.

Le eventuali difficoltà che si dovessero riscontrare per l'applicazione delle presenti disposizioni, dovranno essere prospettate a questo Ministero dai comandi di corpo d'armata e dai comandi militari delle isole per le disposizioni del caso.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

---

(1) Secondo la ripartizione già fatta dal Ministero.

N. 374. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ordinativi di pagamento per acconti ai fornitori.** — (Ragioneria centrale). — 27 giugno 1929 - Anno VII.

In conseguenza della proroga al 31 luglio del termine per la chiusura dei conti per le spese impegnate entro il 30 giugno (art. 6 della legge del 9 dicembre 1928, n. 2783 - circolare 17 del *giornale militare* c. a.) ed in armonia alle istruzioni impartite dal Ministero delle finanze, i pagamenti per acconti ai fornitori, di cui al n. 68 della circolare 375 del *giornale militare* 1924 (n. 8 dell'art. 56 della legge per contabilità generale dello Stato), potranno essere effettuati, in conto dell'esercizio 1928-29, a tutto il 31 luglio p. v.

Sotto tale data quindi, e non più al 30 giugno, i mandati di anticipazione, che, malgrado tale proroga, fossero rimasti ancora parzialmente inestinti, dovranno essere ridotti alle somme effettivamente erogate, nei modi consueti.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 375. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Passaggio di gruppo dello zainetto da mitragliere.** — (Direzione generale servizi logistici). — 27 giugno 1929 - Anno VII.

L'attuale zainetto da mitragliere deve'essere utilizzato, fino a consumazione, come involucro per il trasporto di oggetti di corredo; perciò dal gruppo *C*, dov'è attualmente inventariato - categoria III, al numero categorico 1383 - dovrà passare al gruppo *A*, categoria I, sezione *H*, al numero categorico 1691, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo unitario di L. 6.50.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 376. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 27 giugno 1929 - Anno VII.

Sono state apportate le seguenti varianti al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Cambio di denominazione.

Legione territoriale di Torino - La tenenza CC. RR. di MORGEX (Aosta) ha cambiato la sua denominazione in quella di VALDIGNA D'AOSTA.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 377. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva e il servizio militare degli italiani residenti all'estero.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa).– 27 giugno 1929 - Anno VII.

In applicazione della legge n. 2959 del 24 dicembre 1928 relativa agli obblighi di leva e di servizio degli inscritti che espatriano e residenti all'estero sono state emanate in data 16 maggio 1929 le « Norme per l'espatrio dei cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva ed il servizio militare degli italiani residenti all'estero ».

Questa pubblicazione sarà distribuita alle varie autorità militari ed ai corpi a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero nel numero di copie qui sotto indicato:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Case Militari di S. M. il Re e dei Reali Principi	22	22
Ministero guerra (eccettuato il comando del Corpo di S. M.)	50	50
Ufficio di S. E. il Capo di Stato Maggiore Generale	1	1
Commissione Suprema di difesa (Segreteria)	2	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	15	15
Comando del Corpo di Stato Maggiore (per le delegazioni trasporti militari)	1	6
Ispettorati delle varie armi	1	5
Comando designato d'armata	1	4
Comando di corpo d'armata e Comando militare della Sicilia e della Sardegna	2	26
Comando di divisione	2	58
Ispettorato di mobilitazione di divisione militare	1	30

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Arma dei carabinieri Reali.		
Comando generale dell'arma	5	5
Ispettorato di zona	1	6
Comando di legione (1)	complessivamente	740
Scuola centrale carabinieri Reali	1	1
Arma di fanteria.		
Comando di brigata granatieri e di fanteria di linea	1	30
Comando di brigata alpini	1	3
Comando di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini (1)	13 18	1.593
Comando di reggimento carri armati (1). . .	10	10
Comando di deposito di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed apini, e carri armati	1	112
Arma di cavalleria.		
Comando superiore di cavalleria	1	3
Comando di regimento di cavalleria (1) . .	9	108
Comando di deposito di reggimento di cavalleria	1	12
Arma di Artiglieria.		
Comando di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	1	13
Comando di reggimento di artiglieria (1) . .	18	954
Comando di centro controaerei (2)	18	216

(1) Diramazione estesa fino ai comandi di tenenza isolata.

(2) Distribuzione estesa fino ai comandi di compagnia, squadrone, batteria, ecc.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando di deposito di reggimento di artiglieria e di centro controaerei	1	65
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	1	1
Direzione di artiglieria di corpo d'armata e sezione di artiglieria per la Sardegna . . .	1	13
Stabilimento di artiglieria	1	12
Arma del genio.		
Comando del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	1	13
Comando di reggimento del genio (1) . . .	11	165
Comando di deposito di regimento del genio .	1	16
Comando di gruppo aerostieri (1)	5	5
Ufficio fortificazioni	1	13
Stabilimento del genio	1	2
Comando di gruppo chimico (1)	5	5
Comando battaglione misto della Sardegna . .	1	1
Distretti militari.		
Comando di distretto militare (compresa sezione staccata Zara)	2	212
Corpo Sanitario militare.		
Ispettorato di sanità militare	1	3
Direzione di sanità militare e ufficio sanità militare della Sardegna	1	13
Direzione di ospedale militare principale o secondario	2	54
Istituto chimico farmaceutico militare . . .	1	1

(1) Distribuzione estesa fino ai comandi di compagnia, squadrone, batteria, ecc.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Corpo di Commissariato militare.		
Ispettorato di commissariato militare . . .	1	2
Direzione di commissariato militare e sezione di commissariato della Sardegna	2	26
Corpo di amministrazione militare.		
Ufficio di amministrazione personali militari vari	1	1
Ufficio dell'ispettore di contabilità di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna. . .	1	13
Servizio automobilistico militare.		
Comando di centro automobilistico (1) . . .	5	60
Officina automobilistica R. E.	1	1
Ispettorato tecnico automobilistico	1	1
Scuole ed istituti vari militari.		
Comando della Scuola di guerra	10	10
Comando della scuola di fanteria	5	5
Comando della scuola di cavalleria	5	5
Accademia di fanteria e cavalleria	10	10
Accademia di artiglieria e genio	10	10
Comando di collegio militare	5	10
Comando delle scuole centrali	1	1
Comando della scuola centrale di fanteria . .	1	1
Comando della scuola centrale di artiglieria .	1	1
Comando della scuola centrale del genio . .	1	1
Comando della scuola centrale militare di educazione fisica	1	1

(1) Distribuzione estesa fino ai comandi di compagnia, squadrone, batteria, ecc.

COMANDI. CORPI ED UEFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando scuola di tiro di artiglieria . . .	1	1
Comando della scuola di applicazione di sanità militare	1	1
Comando scuola allievi ufficiali di complemento	10	110
Istituto geografico militare	1	1
Comandi, uffici ed enti diversi.		
Tribunale supremo militare	2	2
Tribunali militari territoriali (compresa la sezione di Cagliari)	1	13
Ufficio provinciale di leva	2	182
Comando degli stabilimenti militari di pena .	1	1
Comando di deposito allevamento quadrupedi.	1	6
Comando di gruppo squadroni di rimonta . .	1	1
Addetto militare e missione all'estero . . .	1	40
Biblioteca militare	1	32
Truppe coloniali.		
Comando R. corpo truppe coloniali della Tripolitania	15	15
Comando R. corpo truppe coloniali della Cirenaica	10	10
Comando R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea	5	5
Comando R. corpo truppe coloniali della Somalia	3	3
Deposito centrale delle truppe coloniali . .	1	1
Comando Presidio militare del Dodecanneso .	2	2
Altri Ministeri, enti, ecc.		
Presidenza del Consiglio	1	1
Ministero degli esteri	10	10

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Ministero degli interni	10	10
» delle colonie	10	10
» della giustizia e affari di culto . .	10	10
» delle finanze	2	2
» della marina	10	10
» dell'aeronautica	10	10
» dell'istruzione	10	10
» dei lavori pubblici	2	2
» dell'economia nazionale	2	2
» delle comunicazioni	2	2
» delle corporazioni	2	2
Comando generale della R. guardia di finanza	5	5
Comando generale della M. V. S. N.	2	2
Tribunale speciale per la difesa dello Stato .	1	1
Comando generale della Milizia nazionale forestale	1	1
A tutti i pretori	1	908
A tutti i presidenti di tribunale con sede in capiluoghi di provincia (1)	1	918
A tutte le ambasciate, legazioni, consolati, vice consolati e agenzie consolari	1	900

(1) Per le provincie di Aosta, Ragusa, Varese ed Imperia si trasmettano invece ai presidenti di tribunale di Ivrea, Modica, Busto Arsizio e San Remo.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita del testo unico e del prontuario di cui sopra a coloro che ne facciano richiesta al prezzo complessivo di L. 5.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 378. — RECLUTAMENTO. — **Applicabilità del R. decreto-legge n. 674 del 25 aprile 1929 ai militari alle armi i quali ottengono il riconoscimento del diritto a ferma minima.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 27 giugno 1929 - Anno VII.

1. — Il R. decreto-legge n. 674 del 25 aprile 1929 (circolare 289 del *giornale militare* c. a.), a modificazione dell'art. 89 del vigente Testo Unico delle leggi sul reclutamento, ha stabilito che i militari i quali abbiano titolo a ferma minima, ma non abbiano frequentato i corsi di istruzione preliminare pur avendone avuta la possibilità, oppure li abbiano frequentati con esito sfavorevole, possono conseguire in tempo di pace il rimando a due successive chiamate, ma ove allo scadere di tali rimandi non abbiano acquistato il requisito dell'istruzione stessa, e conseguentemente ottenuta l'ascrizione a ferma minima, debbono compiere alle armi *una ferma speciale di sei mesi.*

Ne consegue che *nei riguardi dell'ammissione a ferma minima* non può più considerarsi equivalente al requisito dell'istruzione premilitare il servizio di tre mesi compiuto alle armi; e pertanto le disposizioni relative contenute nel n. 6 della circolare 415 del *giornale militare* del 1928 e nella circolare 15 del *giornale militare* del 1929 restano d'ora innanzi applicabili soltanto nei riguardi dell'ammisisone a ferma riducibile.

Di conseguenza i consigli di leva potranno pronunziare l'ascrizione a ferma minima in favore dei militari che vi abbiano titolo soltanto quando siano forniti del prescritto requisito dell'istruzione premilitare.

2. — Il R. decreto-legge predetto, mentre fissa in sei mesi la durata della ferma, che debbono compiere i militari ai quali sia stato soltanto riconosciuto titolo a ferma minima, accorda però loro — come si è detto — la facoltà di rimandare il servizio a due successive chiamate. Esso quindi non ha avuto e non poteva avere di mira coloro che, per trovarsi già alle armi al momento dell'entrata in vigore del decreto stesso, non potevano più chiedere l'accennato rimando.

Pertanto il ripetuto R. decreto-legge non è applicabile ai militari i quali all'11 maggio u. s., data di entrata in vigore

del R. decreto stesso, si trovavano già alle armi, e che durante la prestazione del servizio abbiano ottenuto od ottengano il riconoscimento del titolo a ferma minima. Per costoro quindi gli obblighi di ferma continueranno ad esser regolati dalle disposizioni preesistenti, in vigore quando intrapresero servizio alle armi, e pertanto essi dovranno, a norma del n. 2 della circolare 131 del *giornale militare* c. a., essere congedati al compimento di tre mesi di servizio, tanto se il loro titolo a ferma minima sia sorto durante la prestazione del servizio quanto se sia preesistente.

Per i militari invece la cui presentazione alle armi non sia anteriore all'11 maggio, e che durante la prestazione del servizio ottengano il riconoscimento del titolo a ferma minima, ma non l'ascrizione alla ferma stessa perchè privi senza giustificazione del requisito dell'istruzione premilitare a senso dei n. 3 e 4 della circolare 415 del *giornale militare* 1928, il congedamento non potrà avvenire che al compimento della ferma di sei mesi di cui al citato R. decreto-legge.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 379. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ufficiali medici in S. P. E. assistenti alle cliniche universitarie ed agli istituti scientifici del Regno.** — (Direzione generale di sanità militare). — 27 giugno 1929 - Anno VII.

1. — Questo Ministero determina che per il prossimo anno accademico vengano assegnati alle cliniche universitarie ed agli istituti scientifici del Regno, in qualità di assistenti militari, 18 maggiori o capitani medici in S.P.E.

2. — A tale assegnazione potranno aspirare i maggiori medici con non più di due anni di grado ed i capitani medici con non meno di tre anni di grado che, o abbiano in precedenza già prestato servizio nella specialità cui aspirano in qualità di capo riparto, o di assistente, ovvero possano dimostrare di possedere in essa buona preparazione.

3. — Gli ufficiali che trovandosi nelle condizioni di cui sopra desiderano concorrere alla carica di assistente militare dovranno entro il 20 luglio p. v. far pervenire alla rispettiva direzione di sanità la relativa domanda. In essa, che dovrà essere indirizzata al Ministero - Direzione generale di sanità militare - il candidato dovrà specificare la branca che

desidera coltivare, senza fare alcun accenno alla destinazione gradita. I singoli interessati potranno eventualmente unire alla domanda tutti quei titoli, o documenti che credessero opportuni a dimostrare il possesso di attitudine generica e specifica della specialità richiesta.

4. — I direttori di sanità di corpo d'armata non oltre il 31 luglio p. v. faranno pervenire al Ministero (Direzione generale di sanità militare) le domande ed i documenti annessi, accompagnando ciascuna domanda con una breve relazione che ponga in evidenza non solo i titoli dei candidati, ma anche la loro attitudine e la loro preparazione nella specialità prescelta.

5. — Non possono concorrere gli ufficiali comunque in aspettativa, quelli in licenza di convalescenza e quelli infine che hanno già preso parte ad altri corsi di specialità.

6. — I 18 posti di assistente militare sono così ripartiti:

4 posti - maggiori o capitani medici - presso le cliniche chirurgiche delle RR. Università;

3 posti - maggiori o capitani medici presso le cliniche mediche delle RR. Università;

2 posti - capitani medici - presso gli istituti di anatomia patologica delle RR. Università;

3 posti - capitani medici presso le cliniche neuro-psichiatriche delle RR. Università;

1 posto - capitano medico presso le cliniche oculistiche delle RR. Università;

3 posti - capitani medici presso le cliniche oto-rino-laringoiatriche delle RR. Università;

2 posti - capitani medici - presso gli istituti radiologici delle RR. Università.

7. — Il Ministero si riserva di destinare a qualche clinica od istituto scientifico un numero di assistenti militari superiore a quelli stabiliti, qualora i concorrenti per altra specialità non siano in numero sufficiente a coprire i posti per le relative cliniche stabiliti, o non risultino possedere una sufficiente preparazione per potervi essere assegnati.

8. — Gli ufficiali che saranno comandati alle cliniche, od istituti scientifici del Regno vi rimarranno di massima per un anno. Essi saranno successivamente destinati agli ospedali militari a seconda delle esigenze di servizio.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 380. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di benzina agli enti dell'Esercito.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 27 giugno 1929 – Anno VII.

E' stata affidata alla Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) la fornitura della benzina occorrente a tutti gli Enti dell'Esercito, durante l'esercizio finanziaria 1929-1930.

1° *Prelevamenti*:

I depositi della società ai quali gli enti militari rivolgeranno le loro richieste di benzina sono indicati nell'elenco annesso.

Essi dovranno soddisfare a vista le richieste di benzina loro presentate per quantitativi fino a Kg. 1500 ed entro il termine di giorni 5, dal successivo a quello della consegna della richiesta, per quantitativi superiori.

I ritardi nelle consegne saranno comunicati dai prelevatari all'Ente gestore del contratto (Officina automobilistica R. Esercito di Bologna) per i conseguenti provvedimenti.

I prelevatari avranno in ogni caso facoltà di fornirsi in qualunque momento dove meglio crederanno dei quantitativi che non vengono consegnati in tempo, restando a carico della ditta, e senza pregiudizio delle penali stabilite dal contratto, le eventuali conseguenti maggiori spese.

Perciò gli enti stessi dovranno, in tali casi, rimettere all'Officina automobilistica R. Esercito di Bologna copia delle fatture della benzina acquistata altrove (col sistema delle minute spese), perchè l'Officina stessa possa rivalersi presso la A.G.I.P. di quelle maggiori spese in occasione di pagamenti.

2° *Prezzo*:

La benzina sarà fornita al prezzo di listino costiero del giorno della richiesta diminuito dell'abbuono di L. 28 per quintale netto.

Per prezzo di listino costiero deve intendersi quello più basso praticato sul mercato dalle Società « Siap », « Nafta » e « Agip ».

Per la merce prelevata dai depositi interni, al prezzo di listino costiero verrà aggiunto il prezzo del trasporto calcolato dal deposito costiero più vicino dell'assuntore o di qualunque altra delle Società indicate.

Tale costo sarà calcolato sulla tariffa ferroviaria per vagone cisterna completo. In nessun caso poi il prezzo complessivo per merce consegnata ad enti militari presso i depositi interni sarà superiore a quello del listino applicato presso gli stessi depositi interni della società fornitrice.

Quando un ente richiede la consegna della benzina a cura della società, in località diversa da quella del deposito, al prezzo della benzina, come sopra calcolato, dovrà essere aggiunto quello del trasporto dal deposito della ditta al luogo di effettiva consegna.

Se il trasporto è eseguito per ferrovia, verrà fatturato in base alla spesa effettiva ed in appoggio ai relativi bollettini ferroviari.

3° *Imballaggi*:

La benzina potrà essere prelevata:

imballata, pagando gli imballaggi a prezzo di listino della società fornitrice;

in recipienti (fusti e bidoni tondi) della società alla quale bisognerà restituire i recipienti entro 30 giorni dalla consegna, oppure trascorso tale termine, pagarli al prezzo di listino;

in fusti dell'Amministrazione militare senza che pel riempimento si debba pagare alcun sopraprezzo;

in carri cisterna della società fornitrice, con l'obbligo di restituire al deposito d'origine i carri cisterna appena scaricati.

4° *Contabilizzazione*:

I prelevamenti della benzina saranno eseguiti presso i depositi od agenzie della ditta mediante « Richieste di prelevamento » firmate dal capo dell'ente prelevatario o da chi per esso, munite di data e di bollo di ufficio e numerate progressivamente.

Tali richieste, a madre e figlia, dovranno essere approntate, anche manualmente, secondo il modello allegato, a cura degli enti prelevatari.

La richiesta stessa potrà essere fatta recapitare al deposito a mano per gli enti di stanza nella sede del deposito stesso o a mezzo posta per gli enti di stanza in località diversa.

Le richieste di prelevamento dovranno sempre far menzione dell'ufficio di amministrazione, che amministra l'ente prelevatario.

L'agenzia o il deposito, nell'evadere sia parzialmente sia interamente, la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo di benzina consegnato su appositi « Buoni di distribuzione » a tagliandi *A, B, C,* di cui all'unito modello e che hanno la funzione e la destinazione appresso indicate:

All'atto della consegna della benzina, l'Agenzia si farà apporre sui tagliandi suddetti la firma della persona che materialmente effettua il ritiro della merce, trattenendo il tagliando *A*.

L'agenzia o il deposito consegnerà a mano, o trasmetterà per posta all'Ente prelevatario i tagliandi *B* e *C*.

Il tagliando *B* verrà restituito all'agenzia stessa firmato per ricevuta della merce dal capo dell'ente prelevatario, o da chi per esso, ed il tagliando *C* resterà all'ente stesso per essere allegato alla richiesta di carico.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, in sostituzione della predetta firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce, potrà essere allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui predetti tagliandi sarà sempre richiamato dall'agenzia il numero, nonchè la data della relativa richiesta di prelevamento. A ciascuna richiesta di prelevamento quindi potrà corrispondere uno o più buoni della ditta, secondo che il materiale richiesto sia stato consegnato in una o più volte.

La data della richiesta di prelevamento se consegnata a mano, o quella della sua consegna alla ditta se inviata per posta, costituisce base agli effetti del computo di tempo utile di consegna della benzina.

La ditta trasmetterà a ciascuno degli uffici di amministrazione specificato nella richiesta di prelevamento le fatture della benzina consegnata (1 originale e due copie) corredate dei tagliandi *B* dei buoni. Sia sulle fatture originali sia sulle copie sarà apposta la stampigliatura in modo evidente: « originale », « copia ».

Dovrà sempre esser fatto richiamo nella fattura del numero e della data della richiesta di prelevamento e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni della ditta.

L'originale delle fatture ed una delle copie suddette munite della dichiarazione di regolarità della provvista, di consegna in tempo utile, e di assunzione in carico, nonchè della indicazione del capitolo sul quale dovrà gravare la spesa relativa , verranno dagli enti prelevatari, unitamente ad una copia della richiesta di carico subito trasmesse all'Officina automobilistica R. Esercito di Bologna per i provvedimenti di pagamento.

L'altra copia della fattura, unitamente al tagliando *C*, come più sopra specificato, rimarranno al corpo.

La dichiarazione da apporsi sulle fatture sarà del seguente tenore:

« Si dichiara che la benzina anzi descritta è stata provvista regolarmente ed in tempo utile, ed assunta in carico con richiesta n. . . . . in data . . . . . .

« L'ammontare relativo viene a gravare sul cap. 36 (o 55 per i RR. CC.) parte *B*. Prelevamenti in natura ».

Per gli imballaggi a rendere, chi preleva la merce rilascierà al deposito ricevuta in doppio.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, il peso utile da considerarsi sarà quello ricavato dai documenti ferroviari.

La restituzione dei fusti ed imballaggi sarà fatta constare da apposita ricevuta rilasciata volta a volta dai depositi od agenzie.

5° *Prelevamenti per servizi diversi da quello automobilistico*:

I prelevamenti di benzina effettuati dagli Enti per servizi diversi da quello automobilistico e che dovranno perciò gravare su capitoli differenti da quelli avanti indicati (n. 36 per l'Esercito e n. 55 per i RR. CC.) dovranno essere eseguiti e fatturati a parte ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dai prelevatari. Prima dei pagamenti però le corrispondenti fatture dovranno essere rimesse all'Officina automobilistica R. Esercito di Bologna per i necessari controlli a termini contrattuali. La stessa officina le restituerà appena eseguite tali operazioni.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

MATRICE

della richiesta di prelevamento N. .....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della Ditta .....

(circolare *giornale militare* 192 . .)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... *li* ..... *192..*

Il .....

(Da conservare dal Corpo prelevatario).

ALLEGATO 1.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO N. .....

La Ditta .....
Agenzia o Deposito di .....
consegnerà al (1) .....
dipendente dal (2) .....
I seguenti materiali il cui importo graverà sul Capitolo .....

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... *li* ..... *192..*

Il .....

(1) Corpo prelevatario.
(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.
(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio gomme, cuscinetti a sfere, ecc.

TAGLIANDO A. ALLEGATO 2.

BUONO DI DISTRIBUZIONE N. . . . . .

SOCIETÀ . . . . . .

Agenzia di . . . . . .

Consegnato al . . . . . .

dietro presentazione della Richiesta di prelevamento n. . . . . in data . . . . . rilasciata dal . . . . . amministrato dall'Ufficio di amministrazione del . . . . . .

	Quantità Kg.	Importo L.
Benzina	. . . . .	. . . . .
	. . . . .	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .	. . . . .

A . . . . . li . . . . . 192..

Per ricevuta
(firma di chi ritira il materiale)

. . . . . .

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dalll'Agenzia.
b) Quando i materiali vengono spediti dietro richiesta dell'ente militare, occorre sia apposta la data del giorno in cui pervenne l'ordine. Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

TAGLIANDO B

BUONO DI DISTRIBUZIONE N. . . . . .

SOCIETÀ . . . . . .

Agenzia di . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della Richiesta di prelevamento n. . . . . in data . . . . . rilasciata dal . . . . . amministrato dall'Ufficio di amministrazione del . . . . . .

	Quantità Kg.	Importo L.
Benzina	. . . . .	. . . . .
	. . . . .	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .	. . . . .

A . . . . . li . . . . . 192..

Per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

. . . . . .

Vº per ricevuta dei materiali suddetti:

IL COMANDANTE DEL . . . . . .

NB. — Da ritornare all'Agenzia per essere allegato alla fattura

TAGLIANDO C.

BUONO DI DISTRIBUZIONE N. . . . . .

SOCIETÀ . . . . . .

Agenzia di . . . . . .

Consegnato al . . . . . dietro presentazione della Richiesta di prelevamento n. . . . . in data . . . . . rilasciata dal . . . . . amministrato dall'Ufficio di amministrazione del . . . . . .

	Quantità Kg.	Importo L.
Benzina	. . . . .	. . . . .
	. . . . .	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .	. . . . .

A . . . . . li . . . . . 192..

Per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali)

. . . . . .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

. . . . . .

V° per ricevuta dei materiali suddetti:

IL COMANDANTE DEL . . . . . .

NB. — Da trattenersi dal Corpo per essere allegato alla richiesta di carico

Elenco dei depositi della Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) presso i quali dovranno essere effettuati i prelevamenti.

Torino — Gianoli & Coppa - Via Po, 3.
Novara — Quagliotti rag. Giovanni - Corso della Vittoria, 4.
Alessandria — Mignone dott. Secondo - Corso Roma, 19.
Casale Monferrato — Borgnis Luigi - Piazza VI Marzo.
Pavia — Rossi & Tronconi - Corso Mazzini, 12.
Cuneo — Masante Giacomo - Vicolo Barra di Ferro, 4.
Mondovì — Ghiglia Giuseppe.
Genova — Siliato comm. Luigi - Via XX Settembre, 2-13.
Savona — Beccaria geom. Pietro.
San Remo — Paolo Grossi - Corso Trento Trieste.
Milano — Cassoni Attilio - Via Monte Pietà, 15.
Como — Saba Dell'Oca - Ospedale, 5
Lecco — Riva Airoldi & Sacchi - Cass. post. 18.
Varese — Saba Dell'Oca - Via Correggia, 14-H.
Pavia — Bossi & Trönconi - Corso Mazzini, 12.
Brescia — Amistani F. & C. - Via Nino Bixio, 1.
Bergamo — A. e G. Rodi - Via Torquato Tasso, 21.
Sondrio — Manni Filippo - Via Beccaria, 6.
Cremona — Gambazzi cav. Francesco - Via Palestro, 28.
Piacenza — Cigala Enea - Via Cavour, 35.
Parma — Bistolfi Gino — Viale P. Tosti, 6.
Verona — Locatelli Ferdinando - Via Mazzini, 50.
Mantova — Borelli Col. Arminio - Via Oberdan, 4.
Vicenza — Colognese Pietro - Corso Umberto (Princ.), 10.
Padova — Albertazzi Aldo - Via Zabarella, 16.
Treviso — Ronchi & Gasparotti - Via Filodrammatici, 25.
Sedico Bribano — Favretti Giuseppe.
Venezia — Vincenzo Ciaccia - S. Moisè 2054.
Trento — Fighel Albino - Via Santa Trinità, 5.
Bolzano — Mazzura Riccardo - Via Molini, 4.
Trieste — Mann & Rossi - Piazza Dalmazia, 1.
Pola — Revere Guido - Via Promontore, 1.
Bologna — Muggia Angelo & F. - Via Nazario Sauro, 25.
Modena — Bertesi Ferruccio - Piazza Mazzini, 1.
Reggio Emilia — Conti Igino - Barriera S. Stefano Strada Cavazzoli.
Ravenna — Meldolesi rag. Enzo.
Forlì — Bendi rag. Alberto.
Ferrara — Orsi Luigi - Via Cairoli, 3.
Rovigo — Fratelli Dal Fiume.
Ancona — S. A. Bettitoni Luigi & F. Piazza Stazione, 9.
Macerata — Serafini rag. Giuseppe.
Pesaro — Donati dott. Lamberto.
Firenze — Guetta Mario & F. - Via Buffalini, 11-A.
Arezzo — Palleggi & Vannucci - Via de Mannini, 1.
Siena — Martelli Renato - Via Cavour, 35.
Livorno — S. A. Lubr. O. Coppini - Via Indipendenza, 3.

Massa Carrara — Margara dott. Enrico - Piazza Aranci, 8.
Lucca — S.A.V.I.O. - Via del Poggio, 18.
Grosseto — Gorrieri Arturo & C.
Roma — Marzano & Fàsce - Via Tritone, 125.
Viterbo — Parenti Romolo & C.
Frosinone — Zeppieri Virgilio.
Perugia — Bedarida dott. Enrico - Via Mazzini, 6.
Spoleto — Soc. Comm. Industriale Agricola.
Orvieto — Villani Alberto.
Bari — G. J. Nuovo - Piazza Umberto I n. 42.
Foggia — Fratelli Antonacci - Via Piave.
Lecce — Chiriatti Antonio - Piazza G. Riccardi.
Taranto — Buono Giuseppe - Via De' Cesari, 2.
Pescara — Società Automobilistica - Corso Vittorio Emanuele.
Aquila — Taralli Carmine - Via Dragonetti, 5.
Via Rosso Guelfaglione, 30.
Campobasso — Manfredini Angelo & C. - Corso Vittorio Emanuele, 27
S. Benedetto del Tronto — Flaiani Ettore - Via XX Settembre.
Napoli — Cutolo Carlo & F. - Via Santa Brigida, 39.
Caserta — Succ. C. Cutolo & F. gestita da Vozza F.
Nola — Succ. C. Cutolo & F. gestita da Petrucci Lionello.
Benevento — Basile Adolfo - Via Valfortore.
Salerno — Soriente & Noschese - Corso Garibaldi, 266-268.
Potenza — Perretti dott. Antonio - Via Meridionale.
Avellino — D'Argenio Paolo - Via Due Principati, 18.
Catanzaro — Larussa Achille & Bossi - Via Duomo, 3.
Cosenza — Perugini & Zagarese - Corso Mazzini.
Castrovillari — Speciale Ugo.
Reggio Calabria - Mauro Roberto di Davide - Corso Garibaldi - Palazzo Giannini.
Udine — Travani Attilio.
Pordenone — Fratelli Mantovani.
Gorizia — Succ. Mann & Rossi - Via Salcano, 32.
Palermo — Bazzan & Ing. Ferruzza - Via Principe Belmonte, 87.
Caltanissetta — Gangitano avv. Salvatore.
Porto Empedocle — Fratelli Vinti.
Trapani — Tedesco Domingo Gaspare.
Messina — Cuzzocrea rag. Leandro.
Catania — Stramondo Consalvo - Via Ventimiglia, 41.
Siracusa — Fratelli Malfitano fu Michele.
Cagliari — Devoto cav. Dino - Corso Vittorio Emanuele, 134.
Sassari — Conti cav. Giuseppe & C. - Corso Vittorio Emanuele, 33.

N. 381. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento del petrolio «due stelle» per la pulizia degli automezzi agli enti dell'Esercito.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 27 giugno 1929 - Anno VII.

E' stata affidata alla Azienda Generale Italiana Petrolio (A.G.I.P.) la fornitura del petrolio « due stelle » occorrente a tutti gli Enti dell'Esercito, durante l'esercizio finanziario 1929-1930.

1° *Prelevamenti*:

I depositi della società ai quali gli enti militari rivolgeranno le loro richieste di petrolio sono indicati nell'elenco annesso.

Essi dovranno soddisfare a vista le richieste di petrolio loro presentate per quantitativi fino a Kg. 150, ed entro il termine di giorni 5, dal successivo a quello della consegna della richiesta, per quantitativi superiori.

I ritardi nelle consegne saranno comunicati dai prelevatari all'Ente gestore del contratto (Officina automobilistica R. Esercito di Bologna) per i conseguenti provvedimenti.

I prelevatari avranno in ogni caso facoltà di fornirsi in qualunque momento dove meglio crederanno dei quantitativi che non vengono consegnati in tempo, restando a carico della ditta, e senza pregiudizio delle penali stabilite dal contratto, le eventuali conseguenti maggiori spese.

Perciò gli enti stessi dovranno, in tali casi, rimettere all'Officina automobilistica R. Esercito di Bologna copia delle fatture del petrolio acquistato altrove (col sistema delle minute spese), perchè l'Officina stessa possa rivalersi presso la A.G.I.P. di quelle maggiori spese in occasione di pagamenti.

2° *Prezzo*:

Il petrolio sarà fornito al prezzo di listino costiero del giorno della richiesta diminuito dell'abbuono di L. 28 per quintale netto.

Per prezzo di listino costiero deve intendersi quello più basso praticato sul mercato dalle Società « Siap », « Nafta » e « Agip ».

Per la merce prelevata dai depositi interni, al prezzo di listino costiero verrà aggiunto il prezzo del trasporto calcolato dal deposito costiero più vicino dell'assuntore o di qualunque altra delle Società indicate.

Tale costo sarà calcolato sulla tariffa ferroviaria per vagone cisterna completo. In nessun caso poi il prezzo complessivo per merce consegnata ad enti militari presso i depositi interni sarà superiore a quello del listino applicato presso gli stessi depositi interni della società fornitrice.

Quando un ente richiede la consegna del petrolio a cura della società, in località diversa da quella del deposito, al prezzo del petrolio, come sopra calcolato, dovrà essere aggiunto quello del trasporto dal deposito della ditta al luogo di effettiva consegna.

Se il trasporto è eseguito per ferrovia, verrà fatturato in base alla spesa effettiva ed in appoggio ai relativi bollettini ferroviari.

3° *Impallaggi*:

Il petrolio potrà essere prelevato:

imballato, pagando gli imballaggi a prezzo di listino della società fornitrice;

in recipienti (fusti e bidoni tondi) della società alla quale bisognerà restituire i recipienti entro 30 giorni dalla consegna, oppure trascorso tale termine, pagarli al prezzo di listino;

in fusti dell'Amministrazione militare senza che pel riempimento si debba pagare alcun soprapprezzo;

in carri cisterna della società fornitrice, con l'obbligo di restituire al deposito d'origine i carri cisterna appena scaricati.

4° *Contabilizzazione*:

I prelevamenti del petrolio saranno eseguiti presso i depositi od agenzie della ditta mediante « Richieste di prelevamento » firmate dal capo dell'ente prelevatario o da chi per esso, munite di data e di bollo di ufficio e numerate progressivamente.

Tali richieste, a madre e figlia, dovranno essere approntate, anche manualmente, secondo il modello allegato, a cura degli enti prelevatari.

La richiesta stessa potrà essere fatta recapitare al deposito a mano per gli enti di stanza nella sede del deposito stesso o a mezzo posta per gli enti di stanza in località diversa.

Le richieste di prelevamento dovranno sempre far menzione dell'ufficio di amministrazione, che amministra l'ente prelevatario.

L'agenzia o il deposito, nell'evadere sia parzialmente sia interamente, la richiesta di prelevamento, trascriverà il quantitativo di petrolio consegnato su appositi « Buoni di distribuzione » a tagliandi *A, B, C,* di cui all'unito modello e che hanno la funzione e la destinazione appresso indicate:

All'atto della consegna del petrolio, l'Agenzia si farà apporre sui tagliandi suddetti la firma della persona che materialmente effettua il ritiro della mercé, trattenendo il tagliando *A*.

L'agenzia o il deposito consegnerà a mano, o trasmetterà per posta all'Ente prelevatario i tagliandi *B* e *C*.

Il tagliano *B* verrà restituito all'agenzia stessa firmato per ricevuta della merce dal capo dell'ente prelevatario, o da chi per esso, ed il tagliando *C* resterà all'ente stesso per essere allegato alla richiesta di carico.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, in sostituzione della predetta firma di chi effettua materialmente il ritiro della merce, potrà essere allegata la bolletta di spedizione ferroviaria.

Sui predetti tagliandi sarà sempre richiamato dall'agenzia il numero, nonchè la data della relativa richiesta di prelevamento. A ciascuna richiesta di prelevamento quindi potrà corrispondere uno o più buoni della ditta, secondo che il materiale richiesto sia stato consegnato in una o più volte.

La data della richiesta di prelevamento se consegnata a mano, o quella della sua consegna alla ditta se inviata per posta, costituisce base agli effetti del computo di tempo utile di consegna del petrolio.

La ditta trasmetterà a ciascuno degli uffici di amministrazione specificato nella richiesta di prelevamento le fatture del petrolio consegnato (1 originale e due copie) corredate dei tagliandi *B* dei buoni. Sia sulle fatture originali sia sulle copie sarà apposta la stampigliatura in modo evidente: « originale », « copia ».

Dovrà sempre esser fatto richiamo nella fattura del numero e della data della richiesta di prelevamento e dei numeri e delle date dei corrispondenti buoni della ditta.

L'originale delle fatture ed una delle copie suddette munite della dichiarazione di regolarità della provvista, di consegna in tempo utile, e di assunzione in carico, nonchè della indicazione del capitolo sul quale dovrà gravare la spesa relativa, verranno dagli enti prelevatari, unitamente ad una copia della richiesta di carico, subito trasmesso all'Officina automobilistica R. Esercito di Bologna per i provvedimenti di pagamento.

L'altra copia della fattura, unitamente al tagliando *C*, come più sopra specificato, rimarranno al corpo.

La dichiarazione da apporsi sulle fatture sarà del seguente tenore:

« Si dichiara che il petrolio anzi descritto è stato provvisto regolarmente ed in tempo utile, ed assunto in carico con richiesta n. . . . . in data . . . . . .

« L'ammontare relativo viene a gravare sul cap. 36 (o 55 per i RR. CC.) parte *B*. Prelevamenti in natura.

Per gli imballaggi a rendere, chi preleva la merce rilascerà al deposito ricevuta in doppio.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, il peso utile da considerarsi sarà quello ricavato dai documenti ferroviari.

La restituzione dei fusti ed imballaggi sarà fatta constare da apposita ricevuta rilasciata volta a volta dai depositi od agenzie.

5° *Prelevamenti per servizi diversi da quello automobilistico*:

I prelevamenti di petrolio effettuati dagli Enti per servizi diversi da quello automobilistico e che dovranno perciò gravare su capitoli differenti da quelli avanti indicati (n. 36 per l'Esercito e n. 55 per i RR. CC.) dovranno essere eseguiti e fatturati a parte ed i relativi pagamenti regolati separatamente e direttamente dai prelevatari. Prima dei pagamenti però le corrispondenti fatture dovranno essere rimesse all'Officina automobilistica R. Esercito di Bologna per i necessari controlli a termini contrattuali. La stessa officina le restituerà appena eseguite tali operazioni.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

MATRICE

della richiesta di prelevamento N. .....

(1) .....

Richiesta di prelevamento per i seguenti materiali della Ditta .....

(circolare *giornale militare* 192..)

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... *li* ..... *192..*

Il .....

(Da conservare dal Corpo prelevatario).

ALLEGATO 1.

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO N. .....

La Ditta .....
Agenzia o Deposito di .....
consegnerà al (1) .....
dipendente dal (2) .....
I seguenti materiali il cui importo graverà sul Capitolo .....

Numero della tariffa (3)	Numero del catalogo (3)	Indicazione del materiale	Unità di misura	Quantità

A ..... *li* ..... *192..*

Il .....

(1) Corpo prelevatario.
(2) Corpo dal quale dipende amministrativamente l'ente prelevatario.
(3) Da riempire quando il prelevamento si riferisce a parti di ricambio gomme, cuscinetti a sfere, ecc.

TAGLIANDO A. ALLEGATO 2.

BUONO DI DISTRIBUZIONE N. . . . . .

SOCIETÀ . . . . . .

Agenzia di . . . . . .

Cnosegnato al . . . . . .

dietro presentazione della Richiesta di prelevamento n. . . . . in data . . . . . rilasciata dal . . . . . amministrato dall'Ufficio di amministrazione del . . . . . .

	Quantità Kg.	Importo L.
Petrolio	. . . . .	. . . . .
	. . . . .	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .	. . . . .

A . . . . . li . . . . . 192..

Per ricevuta
(firma di chi ritira il materiale)

. . . . . .

NB. — *a*) Il presente tagliando deve essere trattenuto dall'Agenzia.
b) Quando i materiali vengono s; editi dietro richiesta dell'ente militare, occorre sia apposta la data del giorno in cui prevenne l'ordine. Al presente tagliando verrà allegata la bolletta di spedizione in sostituzione della firma per ricevuta.

TAGLIANDO B

BUONO DI DISTRIBUZIONE N. . . . . .

SOCIETÀ . . . . . .

Agenzia di . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della Richiesta di pselevamento n. . . . in data . . . . . ., rilasciata dal . . . . . .
amministrato dall'ufficio di Amministrazione del . . . . . .

	Quantità Kg.	Importo L.
Petrolio	. . . . .	. . . . .
	. . . . .	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .	. . . . .

A . . . . . li . . . . . 192..

Per ricevuta
(firma di chi ritira i materiali) . . . . . .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
. . . . . .

V.° per ricevuta dei materiali suddetti:

IL COMANDANTE DEL . . . . . .

NB. — Da ritornare all'Agenzia per essere allegato alla fattura.

TAGLIANDO C

BUONO DI DISTRIBUZIONE N . . . . . .

SOCIETA . . . . . .

Agenzia di . . . . . .

Consegnato al . . . . . .
dietro presentazione della Richiesta di prelevamento n. . . . . in data ..... rilasciata dal . . . . . .
Amministrato dall'Ufficio di Amministrazione del . . . . . .

	Quantità Kg.	Importo L.
Petrolio	. . . . .	. . . . .
	. . . . .	. . . . .
TOTALE . . .	. . . . .	. . . . .

A . . . . . li . . . . . 192..

Per ricevuta
(firma di chi ritira il materiale) . . . . . .

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
. . . . . .

V° per ricevuta dei materiali suddetti:

IL COMANDANTE DEL . . . . . .

NB. — Da trattenersi dal Corpo per essere allegato alla richiesta di carico.

Elenco dei depositi della Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) presso i quali dovranno essere effettuati i prelevamenti.

Torino — Gianoli & Coppa - Via Po, 3.
Novara — Quagliotti rag. Giovanni - Corso della Vittoria, 4.
Alessandria — Mignone dott. Secondo - Corso Roma, 19.
Casale Monferrato — Borgnis Luigi - Piazza VI Marzo.
Pavia — Rossi & Tronconi - Corso Mazzini, 12.
Cuneo — Masante Giacomo - Vicolo Barra di Ferro, 4.
Mondovì — Ghiglia Giuseppe.
Genova — Siliato comm. Luigi - Via XX Settembre, 2-13.
Savona — Beccaria geom. Pietro.
San Remo — Paolo Grossi - Corso Trento Trieste.
Milano — Cassoni Attilio - Via Monte Pietà, 15.
Como — Saba Dell'Oca - Ospedale, 5
Lecco — Riva Airoldi & Sacchi - Cass. post. 18.
Varese — Saba Dell'Oca - Via Correggia, 14-H.
Pavia — Bossi Tronconi - Corso Mazzini, 12.
Brescia — Amistàni F. & C. - Via Nino Bixio, 1.
Bergamo — A. e G. Rodi - Via Torquato Tasso, 21.
Sondrio — Manni Filippo - Via Beccaria, 6.
Cremona — Gambazzi cav. Francesco - Via Palestro, 28.
Piacenza — Cigala Enea - Via Cavour, 35.
Parma — Bistolfi Gino — Viale P. Tosti, 6.
Verona — Locatelli Ferdinando - Via Mazzini, 50.
Mantova — Borelli Col. Arminio - Via Oberdan, 4.
Vicenza — Colognese Pietro - Corso Umberto (Princ.), 10.
Padova — Albertazzi Aldo - Via Zabarella, 16.
Treviso — Ronchi & Gasparotti - Via Filodrammatici, 25.
Sedico Bribano — Favretti Giuseppe.
Venezia — Vincenzo Ciaccia - S. Moisè 2054.
Trento — Fighel Albino - Via Santa Trinità, 5.
Bolzano — Mazzura Riccardo - Via Molini, 4.
Trieste — Mann & Rossi - Piazza Dalmazia, 1.
Pola — Revere Guido - Via Promontore, 1.
Bologna — Muggia Angelo & F. - Via Nazario Sauro, 25.
Modena — Bertesi Ferruccio - Piazza Mazzini, 1.
Reggio Emilia — Conti Igino - Barriera S. Stefano Strada Cavazzoli.
Ravenna — Meldolesi rag. Enzo.
Forlì — Bendi rag. Alberto.
Ferrara — Orsi Luigi - Via Cairoli, 3.

Rovigo — Fratelli Dal Fiume.
Ancona — S. A. Bettitoni Luigi & F. Piazza Stazione, 9.
Macerata — Serafini rag. Giuseppe.
Pesaro — Donati dott. Lamberto.
Firenze — Guetta Mario & F. - Via Buffalini, 11-A.
Arezzo — Palleggi & Vannucci - Via de Mannini, 1.
Siena — Martelli Renato - Via Cavour, 35.
Livorno — S. A. Lubr. O. Coppini - Via Indipendenza, 3.
Massa Carrara — Margara dott. Enrico - Piazza Aranci, 8.
Lucca — S.A.V.I.O. - Via del Poggio, 18.
Grosseto — Gorrieri Arturo & C.
Roma — Marzano & Fasce - Via Tritone, 125.
Viterbo — Parenti Romolo & C.
Frosinone — Zeppieri Virgilio.
Perugia — Bedarida dott. Enrico - Via Mazzini, 6.
Spoleto — Soc. Comm. Industriale Agricola.
Orvieto — Villani Alberto.
Bari — G. J. Nuovo - Piazza Umberto I n. 42.
Foggia — Fratelli Antonacci - Via Piave.
Lecce — Chiriatti Antonio - Piazza G. Riccardi.
Taranto — Buono Giuseppe - Via De' Cesari, 2.
Pescara — Società Automobilistica - Corso Vittorio Emanuele.
Aquila — Taralli Carmine - Via Dragonetti, 5.
Via Rosso Guelfaglione, 30.
Campobasso — Manfredini Angelo & C. - Corso Vittorio Emanuele, 27
S. Benedetto del Tronto — Flaiani Ettore - Via XX Settembre.
Napoli — Cutolo Carlo & F. - Via Santa Brigida, 39.
Caserta — Succ. C. Cutolo & F. gestita da Vozza F.
Nola — Succ. C. Cutolo & F. gestita da Petrucci Lionello.
Benevento — Basile Adolfo - Via Valfortore.
Salerno — Soriente & Noschese - Corso Garibaldi, 266-268.
Potenza — Perretti dott. Antonio - Via Meridionale.
Avellino — D'Argenio Paolo - Via Due Principati, 18.
Catanzaro — Larussa Achille & Bossi - Via Duomo, 3.
Cosenza — Perugini & Zagarese - Corso Mazzini.
Castrovillari — Speciale Ugo.
Reggio Calabria - Mauro Roberto di Davide - Corso Garibaldi - Palazzo Giannini.

Udine — Travani Attilio.
Pordenone — Fratelli Mantovani.
Gorizia — Succ. Mann & Rossi - Via Salcano, 32.
Palermo — Bazzan & Ing. Ferruzza - Via Principe Belmonte, 87.
Caltanissetta — Gangitano avv. Salvatore.
Porto Empedocle — Fratelli Vinti.
Trapani — Tedesco Domingo Gaspare.
Messina — Cuzzocrea rag. Leandro.
Catania — Stramondo Consalvo - Via Ventimiglia, 41.
Siracusa — Fratelli Malfitano fu Michele.
Cagliari — Devoto cav. Dino - Corso Vittorio Emanuele, 134.
Sassari — Conti cav. Giuseppe & C. - Corso Vittorio Emanuele, 33.

N. 382. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Appalto dei foraggi nelle divisioni militari dal 1° agosto 1929 al 31 agosto 1930.** — (Direzione generale servizi logistici). — 27 giugno 1929 - Anno VII.

Questo Ministero determina che pel giorno 12 luglio p. v. siano indette, alla sede delle competenti Direzioni di Commissariato, le aste per gli appalti dei foraggi — avena, fieno, paglia — a termini abbreviati di giorno otto.

I relativi contratti dovranno avere inizio col 1° agosto p. v., per i lotti divisionali le cui convenzioni scadono col 31 luglio 1929, e dal 1° settembre per gli altri.

La scadenza, per i contratti di nuova stipulazione, dovrà essere fissata per tutti indistintamente i lotti al 31 agosto 1930.

La fornitura sarà suddivisa in lotti ed ogni lotto abbraccierà il territorio di una divisione militare, escluse quelle di Bologna e di Napoli.

Gli elementi per l'appalto risultano dallo specchio che segue. Le aste saranno tenute col metodo delle offerte segrete e gli offerenti dovranno offrire una percentuale di ribasso sui prezzi di base indicati nell'avviso d'asta, la quale percentuale dovrà risultare superiore o almeno uguale a quella fissata dall'Amministrazione nella scheda segreta (articoli 73 *c*), 75 e 76 del regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 837).

Detta scheda segreta, come da prescrizione, non sarà aperta se non dopo lette tutte le offerte e sarà comunicata ai concorrenti solamente se nessuna offerta avrà migliorato o raggiunto il ribasso indicato nella scheda stessa e quindi la gara sia stata dichiarata deserta.

Si avverte che si procederà al deliberamento definitivo nella prima seduta anche se venga presentata una sola offerta (art. 69 regolamento citato).

Le offerte dovranno quindi contenere la percentuale del ribasso (unico per il fieno, per la paglia e per l'avena) sui prezzi di base, ribasso da confrontarsi, come accennato, con quello stabilito nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Le singole direzioni di Commissariato militare interessate pubblicheranno immediatamente gli avvisi d'asta per le rispettive imprese, dei quali si unisce il modulo, avvertendo di pubblicare nello stesso locale, unitamente all'avviso proprio, quelli che riceveranno dalle altre direzioni di commissariato.

Alla pubblicazione dell'avviso d'asta nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, provvederà la Direzione di Commissariato di Roma, con avviso unico per tutte le direzioni interessate.

L'orzo, la crusca e le carrube, eventualmente occorrenti, saranno acquistati direttamente per proprio conto dall'Amministrazione militare, e quindi le disposizioni del capitolato d'oneri, relative al servizio di tali surrogati, non troveranno applicazione. Però i concorrenti all'asta dovranno assumere l'incarico della distribuzione di detti surrogati, col compenso fisso, non soggetto a ribasso d'asta, indicato nello specchio che segue, alle condizioni dell'unito avviso di asta ed a quelle altre di carattere speciale che per ogni divisione saranno pattuite nel rispettivo contratto.

Qualora uno o tutti i detti surrogati siano distribuiti direttamente dall'Amministrazione militare, le imprese non avranno alcun diritto a compenso di distribuzione.

Ciascun ufficio appaltante segnerà nel proprio avviso, come base d'asta, il prezzo dei generi ed il compenso di distribuzione dei surrogati segnati nello specchio.

Per la paglia il prezzo sarà unico per la paglia mangiativa, per la paglia da casermaggio ed eventualmente per quella da lettiera.

La paglia da lettiera è esclusa dal contratto nei presidi in cui essa è fornita dall'assuntore del ritiro del letame, e l'Amministrazione militare si riserva il diritto di rinnovare al detto assuntore la fornitura della paglia da lettiera o, comunque, di appaltarla separatamente, in qualunque tempo e per qualsiasi durata, senza che perciò l'aggiudicatario del servizio foraggi possa sollevare eccezione o pretesa di sorta.

Però detto aggiudicatario è obbligato, se richiesto e nella misura in cui sarà richiesto, a fornire la paglia da lettiera al prezzo della paglia da casermaggio.

L'impresario sarà obbligato ad effettuare, a sue spese e con mezzi propri e nei propri magazzini, la distribuzione ai corpi, del fieno, della paglia e dell'avena, ed eventual-

mente dell'orzo, della crusca e delle carrubbe, in tutti i presidi, salva restando però la facoltà dell'Amministrazione Militare, quando la creda opportuna, di richiedere la consegna dei generi in magazzini militari, da designarsi entro il territorio del rispettivo lotto, per procedere alla distribuzione diretta ai vari corpi.

In corrispettivo dell'obbligo di trasportare e consegnare — se richiesto — i foraggi nei magazzini e fienili dei comandi, reparti o stazioni dell'arma dei CC. RR. o degli enti della Regia Aeronautica — con le modalità e limitazioni indicate nell'avviso d'asta — spetta all'assuntore, per ogni quintale di generi come sopra effettivamente trasportato e consegnato, il compenso fisso indicato nello specchio che segue.

Lo stesso compenso spetta all'assuntore per il trasporto e la consegna come sopra dell'erba per i quadrupedi dei comandi, reparti e stazioni dell'arma dei CC. RR. o degli enti della Regia Aeronautica, messi all'alimento verde.

Naturalmente l'assuntore del servizio ha l'obbligo di ritirare a sua cura e spese, dai magazzini dell'arma dei CC. RR. e degli enti della Regia Aeronautica, i sacchi vuoti con i quali avrà fornito l'avena, od eventualmente gli altri generi agli altri magazzini.

L'Amministrazione militare si riserva il diritto pieno ed insindacabile di eseguire per suo conto acquisti diretti di fieno, di paglia e di avena nei territori di ciascuna divisione ed all'estero, senza che per ciò l'assuntore possa elevare proteste o chiedere indennizzi di sorta.

Ogni ufficio appaltante segnerà nel rispettivo avviso di asta, per ciascuna divisione, l'ammontare del deposito per concorrere all'asta del relativo lotto d'impresa, desumendolo dallo specchio innanzi riportato.

Il deposito eseguito dal deliberatario sarà poi convertito in definitivo, a senso delle vigenti disposizioni.

I capi degli uffici appaltanti, nelle indicazioni che dovranno dare ai concorrenti, ai termini dei capitoli d'oneri, in ordine ai luoghi da considerare montuosi, terranno presenti le disposizioni della circolare 28 maggio 1927, n. 5223.

Alle persone che ne facciano domanda, saranno date le indicazioni necessarie per valutare l'entità del servizio nei varî presidi alla data in cui il servizio si inizia, ma con la espressa avvertenza che tali indicazioni hanno carattere di

semplici informazioni approssimative e non potranno essere invocate poi dalle imperese per ottenere quanto non è esplicitamente concesso dai capitoli d'oneri (1).

I capi degli uffici appaltanti dovranno trovarsi nelle loro sedi nei giorni degli incanti, presiedere personalmente il seggio, e trovarvisi pure il giorno nel quale si debba provvedere a trattativa privata.

Ciascuno di essi comunicherà per telegramma al Ministero i risultati dell'asta, indicando per quali divisioni furono presentate offerte, i prezzi offerti, i nomi degli offerenti, e se e quali offerte furono presentate per persona da nominare.

In casi di deserzione della trattativa, i Capi degli uffici appaltanti, nell'informare il Ministero, indicheranno, riservatamente, i prezzi che essi proporrebbero a base del nuovo appalto.

Come è detto nell'avviso d'asta, gli acconti quindicinali per le somministrazioni eseguite ai quadrupedi del R. Esercito, compresi quelli dei CC. RR., verranno corrisposti ai fornitori dalle Direzioni di Commissariato Militare.

« *Gli uffici appaltanti invieranno al Ministero le dichiarazioni indicanti le sezioni di Tesoreria nelle quali le imprese chiederanno vengano effettuati i pagamenti dei saldi delle contabilità* ».

Questo Ministero ha provveduto alla compilazione dei nuovi Capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio e della paglia da lettiera ai quadrupedi del R. Esercito — approvati con decreto n. 49 del 18 giugno c. a. — i quali dovranno costituire la base dei contratti per la fornitura dei foraggi pel venturo esercizio.

I detti capitoli d'oneri dovranno essere richiesti telegraficamente a questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) limitatamente al numero di esemplari strettamente necessario per uso di ufficio e per conoscenza dei concorrenti alle aste.

Le Direzioni di Commissariato interessate invieranno di-

(1) Per le legioni dei CC. RR. comprese nei lotti d'impresa divisionale i concorrenti alle aste potranno prendere conoscenza del numero, della entità e della ubicazione dei relativi reparti a cavallo presso i Comandi di legione interessati; ai quali pertanto — sempre con l'espressa avvertenza di cui sopra — le Direzioni di commissariati inviteranno i concorrenti a rivolgersi all'uopo.

rettamente al Ministero due esemplari degli avvisi d'asta, appena stampati.

Intervenuto il deliberamento e stipulati i contratti formali, ne dovrà essere trasmessa sollecitamente al competente Comando di Corpo d'Armata per la relativa approvazione, copia autentica in carta libera, corredata di copia delle ricevute provvisorie dei depositi e degli atti di deliberamento.

Approvati i contratti, ogni Direzione di Commissariato interessata ne trasmetterà copia al Ministero completata degli estremi del relativo decreto di approvazione e della sua registrazione presso la Corte dei conti, nonchè della registrazione del contratto da parte del fisco.

Le informazioni riservate per la compilazione della scheda segreta saranno inviate dalle Direzioni di Commissariato interessate in modo che pervengano al Ministero (Direzione generale dei servizi logistici) non più tardi del giorno 3 luglio p. v.

AVVERTENZE.

Per norma delle Direzioni di Commissariato militare si avverte che, nell'esercizio finanziario 1929-1930, il servizio foraggi per i quadrupedi delle Legioni CC. RR., delle Legioni allievi CC. RR. e della Scuola centrale dei carabinieri reali, dovrà essere assicurato con le modalità seguenti:

a) totalmente a mezzo delle imprese divisionali territorialmente competenti: per le legioni allievi di Roma e di Torino — per la Scuola centrale dei carabinieri reali — per le legioni territoriali di Alessandria, Ancona, Catanzaro, Genova, Livorno, Milano, Padova, Torino, Trento, Verona, Trieste;

b) a mezzo delle imprese divisionali territorialmente competenti per le legioni territoriali di Bologna, Chieti e Napoli, tranne per i riparti stanziati rispettivamente nel territorio delle Divisioni Militari di Bologna (legione Bologna) e di Napoli (legione di Napoli e Chieti);

c) per la più gran parte a mezzo delle imprese divisionali territorialmente competenti nelle legioni territoriali di Bari, Firenze e Perugia. Specificando restano escluse dall'impresa divisionale, per la legione di Bari, le stazioni di San Severo, San Nicandro Garganico, Vico Garganico, San

Marco in Lamis, Ortanova, Lucera, Ascoli Satriano, Manfredonia, Bovino, Andria, Spinazzola, Gioia del Colle, Canosa — per la legione di Firenze le stazioni di Chiusi e Montepulciano — per la legione territoriale di Perugia le stazioni di Amatrice, San Demetrio nei Vestini e Pescina.

d) per la più gran parte a mezzo di contratti stipulati per conto diretto delle legioni nelle legioni territoriali di Messina e di Palermo. Saranno affidati all'impresa divisionale competente i soli reparti stanziati a Messina, Catania e Siracusa (legione Messina) a Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta e Sciacca (legione Palermo);

e) totalmente a mezzo di contratti stipulati per conto diretto delle legioni nelle legioni territoriali di Cagliari, Lazio e Roma.

Le Direzioni di Commissariato militare interessate, provvederanno, ciascuna per la propria parte, in corrispondenza al suesposto desiderio del Comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

DIVISIONE	Quantità dei generi occorrenti (in quintali)			Prezzo dei generi al quintale (in lire)						Compenso distribuzione succedanei avena al q.le (in lire)		Ammontare presunto del contratto (in lire)	Deposito del concorrente all'appalto di ciascun lotto (in lire)	Compenso per 1 quintale di generi trasportati nei magazzini e ficnili dei CC. RR. ed Enti Aeronautici			NOTE
	Avena	Fieno	Paglia	Avena		Fieno		Paglia						Legioni	Compenso non soggetto a ribasso di asta (in lire)		
Torino. . .	60.105	46.827	26.000	105	—	50	—	22	—	2	—	9.225.000	461.250	Torino	1	—	
Novara . .	25.000	18.800	12.400	105	—	50	—	22	—	2	—	3.840.000	192.000	Id.	2	—	
Alessandria	29.500	34.500	19.300	104	—	45	—	19	—	2	50	4.625.000	232.000	Alessandria	0	80	
Genova . .	6.500	8.100	8.600	100	—	50	—	22	—	2	—	1.245.000	62.250	Genova	2	50	
Cuneo . . .	26.000	20.500	14.950	105	—	50	—	21	—	2	50	4.420.000	221.000	Alessandria	0	80	
Milano. . .	45.771	35.514	14.346	104	—	50	—	22	—	3	50	6.852.000	342.600	Milano	3	75	
Brescia . .	18.079	13.398	10.670	105	—	50	—	21	—	2	75	2.793.000	140.000	Milano	3	75	
Piacenza. .	22.675	15.276	7.617	104	—	50	—	20	—	2	75	3.275.000	163.750	Genova	4	—	
Verona . .	11.449	15.939	8.663	104	—	52	—	22	—	2	50	2.211.000	111.000	Verona	2	—	
Bolzano . .	17.672	24.062	27.520	105	—	56	—	25	—	2	50	3.802.000	194.600	Trento	2	70	
Udine . . .	27.370	30.500	12.300	105	—	45	—	21	—	2	50	4.505.000	225.250	Padova	2	50	
Gorizia . .	14.200	18.250	8.100	105	—	45	—	22	—	2	50	2.491.000	124.550	Trieste	3	—	
Padova. .	34.500	36.400	13.500	105	—	50	—	22	—	3	—	5.740.000	287.000	Padova	1	—	

Trieste. . .	8.000	10.000	10.100	105	—	48	—	24	—	2	50	1.563.000	78.250	Trieste	3	—
Volosca . .	12.200	15.500	12.100	105	—	48	—	24	—	2	—	2.316.000	115.800	Trieste	3	—
Ravenna .	14.800	18.600	21.200	105	—	42	—	21	—	2	50	2.781·000	140.000	Padova	4	—
Ancona . .	11.900	15.500	15.600	105	—	50	—	22	—	2	—	2.368.000	118.400	Ancona	3	—
Firenze . .	22.200	25.600	30.800	105	—	50	—	21	—	2	—	4.258.000	212.500	Firenze	4	—
Livorno . .	18.200	21.300	30.800	105	—	42	—	20	—	2	—	3.422.000	171.100	Livorno	2	—
Roma . . .	62.841	72.256	132.633	105	—	49	—	20	—	2	75	12.792.000	639.600	(1)	—	—
Perugia . .	9.985	12.300	7.930	105	—	50	—	18	—	2	—	1.807.000	90.350	Perugia	3	50
Bari	10.500	13.700	8.150	110	—	60	—	25	—	2	50	2.181.000	109.100	Bari	4	—
Chieti . . .	10.970	14.790	11.560	110	—	55	—	24	—	2	—	2.298.000	114.900	Chieti	3	—
Salerno . .	5.550	6.860	6.130	110	—	48	—	24	—	2	75	1.087.000	54.350	Napoli	5	—
Catanzaro.	3.800	4.600	3.150	115	—	56	—	28	—	2	75	783.000	30.150	Catanzaro	6	—
Palermo. .	13.200	16.800	18.000	110	—	60	—	30	—	2	—	3.000.000	150.000	(2)	—	—
Messina . .	10.900	13.270	15.110	110	—	59	—	30	—	2	—	2.436.000	121.800	(2)	—	—
Cagliari . .	5.800	6.500	6.800	110	—	50	—	28	—	2	—	1.154.000	57.700	(3)	—	—

(1) Non sussiste l'obbligo da parte delle imprese di fornire foraggi per i quadrupedi delle legioni di Roma e del Lazio.
(2) Non sussiste l'obbligo da parte delle imprese di fornire foraggi per i quadrupedi delle legioni di Palermo e Messina eccettuati per i rijarti stanziati a Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Sciacca, Messina, Catania e Siracusa.
(3) Non sussiste l'obbligo da parte delle imprese di fornire foraggi per i quadrupedi della legione di Cagliari.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA

Allegato alla circolare n. 382 *giornale militare* del 27 giugno 1929 - VII.
(Modulo dell'avviso d'asta per le imprese di foraggio).

DIREZIONE DI COMMISSARIATO DI ....

Avviso d'asta a termini abbreviati di giorni 8.

per la fornitura dei foraggi nelle divisioni militari..... dal (1° agosto 1929 o 1° settembre 1929) al 31 agosto 1930, con deliberamento definitivo anche se vi sia una sola offerta, a senso degli articoli 69, 73-*c*), 75 e 76, del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, cioè per mezzo di offerte segrete portanti il ribasso sul prezzo di base stabilito dall'Amministrazione militare, ribasso da confrontarsi con quello fissato dall'Amministrazione stessa nella propria scheda segreta.

1. — Si notifica che alle ore 11 del giorno 12 luglio 1929, avrà luogo presso questa Direzione in via . . . . . avanti il direttore titolare, un pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto, in tanti distinti lotti quante sono le divisioni militari sotto indicate, della fornitura dei foraggi ai quadrupedi del R. Esercito, compresi quelli delle legioni territoriali dei carabinieri Reali di stanza nel territorio del lotto di fornitura, degli enti della R. Aeronautica, della R. guardia di finanza, della Milizia volontaria sicurezza nazionale, e della paglia da casermaggio, nei territori delle divisioni militari di . . . . . di . . . .

2. — Per quel che concerne l'arma dei carabinieri Reali l'impresa divisionale avrà, se richiesta, l'obbligo di somministrare, alle condizioni contrattuali, i foraggi altresì per quei reparti e per quelle stazioni che venissero eventualmente creati *ex novo* o ripristinati durante il corso dell'esercizio contrattuale, o prima del 1° agosto p. v.

Per quanto riguarda i comandi, reparti e stazioni dell'arma dei carabinieri Reali e gli enti della R. Aeronautica, le imprese, anzichè distribuire i generi ed eventualmente i surrogati, e l'erba per i quadrupedi messi all'alimento verde, nei propri magazzini come di massima, assumono l'obbligo — se richieste — di trasportarli a loro cura e spese, nei magazzini e nei fienili dei carabinieri Reali e degli enti aeronautici, ricevendo per ogni quintale effettivamente trasportato il compenso fisso (non soggetto a ribasso d'asta) indicato per ogni territorio legionale dei carabinieri Reali nello specchio più oltre esposto. Resta inteso che le imprese debbono ritirare, a loro completa cura e spesa, dai detti magazzini, i sacchi vuoti con i quali avranno fornito l'avena o, eventualmente, gli altri generi.

Per altro, gli enti della R. Aeronautica avranno facoltà di provvedersi i generi direttamente con acquisti ad economia, oppure di concludere accordi con altri fornitori per la provvista di foraggi, con l'obbligo della consegna ai magazzini degli enti dell'aeronautica nelle località ove, a loro insindacabile giudizio per speciali ragioni, non ritengano il caso di servirsi dell'impresa, la quale non potrà per questo fatto accampare alcun diritto o pretesa. Tali acquisti potranno riferirsi a tutti i generi o a uno solo di quelli che compongono la razione. *Quando però siasi deciso di ricorrere a questo metodo, esso dovrà essere seguito per tutta la durata del contratto con l'impresa divisionale.*

Parimenti le imprese non potranno sollevare eccezioni se per taluni reparti dei carabinieri Reali l'amministrazione militare credesse di prelevare direttamente i generi — tutti o parte — dai magazzini delle imprese, esonerando così queste dal trasporto di cui al secondo comma del presente numero e sopprimendo il corrispondente compenso fisso di trasporto.

I pagamenti degli acconti quindicinali pei foraggi prelevati dai carabinieri Reali e dagli enti della R. Aeronautica saranno fatti dalle direzioni di commissariato militare con i fondi messi all'uopo a loro disposizione.

3. — In relazione dal paragrafo 94 del capitolato d'oneri, l'amministrazione militare si riserva la facoltà di obbligare l'impresa a fornire paglia da lettiera lunga cm. 40.

4. — E' esclusa dal contratto la fornitura della paglia da lettiera nei presidi in cui essa è fornita dall'assuntore del ritiro del letame e l'amministrazione militare si riserva il diritto di rinnovare al detto assuntore la fornitura della paglia da lettiera o, comunque, di appaltarla, separatamente, in qualunque tempo e per qualsiasi durata, senza che perciò l'aggiudicatario del servizio foraggi possa sollevare eccezioni o pretese di sorta.

Però l'aggiudicatario sarà obbligato, se richiesto o nella misura in cui sarà richiesto, a fornire la paglia da lettiera al prezzo contrattuale.

5. — L'impresa rimane obbligata fino al 31 agosto 1930 e, se richiesta, anche per il mese di settembre 1930, a continuare, in tutto il territorio compreso nell'attuale circoscrizione territoriale della divisione militare per cui è rimasta deliberataria, il servizio foraggi per i quadrupedi del R. esercito, delle legioni dei carabinieri Reali, degli enti della R. aeronautica e degli altri corpi armati dello Stato, anche se il detto territorio, per qualsiasi eventuale sostanziale modificazione della presente circoscrizione militare, venga a costituire parte di altra divisione militare ora esistente o che sarà creata *ex novo*.

Per tale fatto l'impresa non potrà accampare ragioni o pretese di sorta, rimanendo completamente esclusa, per qualsiasi motivo, ogni e qualunque richiesta di compensi extracontrattuali o comunque di indennizzi.

Verificandosi l'eventualità di mutamenti nella circoscrizione, la esecuzione del contratto rimarrà fino alla scadenza affidata alla direzione di commissariato che avrà stipulato il contratto.

6. — L'orzo, la crusca e le carrube, eventualmente occorrenti, saranno acquistati direttamente e per proprio conto dall'amministrazione militare e quindi le disposizioni del capitolato d'oneri relative al servizio surrogati non avranno applicazione. I concorrenti dovranno però esplicitamente impegnarsi di assumere il servizio della distribuzione dell'orzo, della crusca e delle carrube, col compenso fisso, non soggetto a ribasso d'asta, per quintale, di seguito indicato, accettando con tale compenso l'obbligo del ritiro dei generi dai magazzini militari del luogo o dalle stazioni ferroviarie o tramviarie o dagli scali marittimi prossimi al luogo di distribuzione e del loro trasporto nei propri magazzini.

Qualora uno o tutti i detti generi siano distribuiti direttamente dall'amministrazione militare, non daranno luogo a compensi di distribuzione.

L'impresario dovrà custodire tutti i generi che gli verranno consegnati, risponderà personalmente di ogni eventuale perdita o deterioramento ed eseguirà le distribuzioni con le norme che gli saranno indicate.

A titolo di calo di distribuzione, crivellatura e vagliatura, ecc. dell'orzo, della crusca e delle carrube, viene concesso all'assuntore l'abbuono del 2 per cento sulle quantità poste in distribuzione. Il dazio è a carico dell'amministrazione militare.

Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio il fieno di produzione istriana non è escluso dalla fornitura sempre quando, bene inteso raggiunga le condizioni ed i requisiti prescritti dal paragrafo 81 dei capitolati d'oneri. In tutti gli altri mesi dell'anno, detto fieno è escluso dalla fornitura in modo assoluto.

7. — L'amministrazione militare si riserva il diritto pieno ed insindacabile di eseguire per suo conto acquisti diretti di avena, fieno e paglia nei territori di ciascuna divisione ed all'estero, senza che l'assuntore possa, per questo, elevare proteste o reclamare indennizzi di sorta.

8. — Relativamente al servizio avena, le imprese hanno l'obbligo di avere i fondi prescritti dal paragrafo 119 del capitolato di oneri, mentre, data la durata annuale dell'appalto, sono esonerate dall'obbligo del fondo di scorta avena, e quindi non avranno applicazione le disposizioni del capitolato d'oneri relative al detto fondo scorta.

9. — Si avverte che l'ammontare del contratto è indicato in misura approssimativa, ai semplici effetti della tassa di registro, e però l'assuntore non potrà, comunque sollevare eccezioni o vantare pretese qualora l'importo del contratto medesimo sia per risultare maggiore o minore.

10. — I prezzi di base, il compenso di distribuzione dei generi surrogati dell'avena, l'ammontare presunto del contratto, il deposito cauzionale per concorrere all'appalto ed il compenso per il trasporto dei generi nei magazzini e fienili dei carabinieri Reali e della R. aeronautica, risultano dal seguente specchio:

Divisione	Prezzo dei generi			Compenso distribuzione succeda-nei avena	Ammontare presunto del contratto	Deposito per concorrere all'appalto di ciascun lotto	Compenso per un q. di generi trasportato nei magazzini e nei fienili dei CC. RR. e degli Enti Aeronautici	
	Avena	Fieno	Paglia	(in lire)	(in lire)	(in lire)	Legioni	Compenso non soggetto a ribasso d'asta (in lire)

La fornitura comincerà col 1° agosto, o 1° settembre 1929, e terminerà col 31 agosto 1930 e sarà retto dai relativi capitoli d'oneri approvati con decreto ministeriale n. 49 del 18 giugno 1929-VII, salvo le varianti sopra specificate, i quali faranno parte integrale del contratto e sono visibili presso tutte le direzioni di commissariato militare.

Qualora entro il 30 giugno 1930 non venga, da una delle due parti, data — con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — disdetta all'altra parte, il contratto si intenderà prorogato agli stessi prezzi e condizioni, per un altro anno a decorrere dal 1° settembre 1930.

Quando anche però da una delle parti sia data la disdetta, le imprese, su richiesta dell'Amministrazione militare, saranno sempre tenute a continuare le distribuzioni dei foraggi durante il mese di settembre 1930, agli stessi prezzi e condizioni del loro contratto, esclusa la costituzione dei fondi prescritti dai paragrafi 119 e 133 del capitolato d'oneri.

La richiesta di proroga per il mese di settembre 1930 dovrà farsi — mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — entro il giorno 20 del mese di luglio precedente.

11. — Potranno concorrere all'appalto:

a) le singole persone;

b) i consorzi agrari, le cooperative agricole di produzione e simili, legalmente esistenti, nonchè le loro federazioni;

c) le società commerciali già costituite precedentemente, oppure costituitisi appositamente per la stipulazione e l'esecuzione del contratto stesso.

Le persone singole, per essere ammesse a presentare le loro offerte, dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a due mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

L'amministrazione si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I consorzi agrari, le cooperative agricole di produzione e simili enti, nonchè le loro federazioni, che intendano concorrere all'appalto della fornitura, dovranno presentare, unitamente alle loro offerte e alla prova del richiesto deposito:

a) l'atto costitutivo della società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda, il regolamento o i regolamenti interni quando esistano per l'applicazione delle disposizioni dello statuto, più le prove di avere adempiuto alle disposizioni dell'art. 221 del Codice di commercio, per quanto concerne la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione degli atti medesimi;

b) uno specchio indicante, alla data della presentazione, il nome e cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle società medesime.

Le società commerciali che intendano concorrere all'appalto della fornitura, dovranno presentare o far pervenire unitamente alle loro offerte e alla prova del deposito per concorrere all'asta:

a) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della società;

b) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'estratto dell'atto costitutivo nelle forme e nei modi voluti dall'art. 90 del Codice di commercio.

12. — Le offerte delle società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario delle società, nominato per atto autentico.

I concorrenti per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del Regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate od inviate separatamente.

A tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere riusciti deliberatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte segrete all'asta o farle pervenire in busta sigillata a questa Direzione per mezzo della posta, ovvero consegnarle personalmente o farle consegnare purchè pervengano prima che l'asta sia dichiarata aperta.

Le offerte potranno essere ritirate fino a quando l'asta non sia dichiarata aperta.

Dopo l'apertura dell'asta le offerte non potranno più essere ritirate, ma uno stesso offerente potrà presentarne altra prima che sia incominciata la lettura di quelle già presentate.

Sono nulle le offerte fatte con telegramma.

I concorrenti all'asta faranno le loro offerte, incondizionate, su carta filogranata col bollo ordinario di tre lire, firmate e chiuse in busta.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sul bollo, saranno valide agli effetti dell'asta, ma saranno denunziate all'autorità competente per l'accertamento della contravvenzione della tassa di bollo.

I mandati di procura generale non saranno validi per l'ammissione alle aste e però le offerte di coloro che hanno mandato di procura non verranno accettate e non avranno valore se i mandatari non esibiranno in originale, od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare più di un concorrente.

Nelle offerte sarà indicato in lire e centesimi il ribasso unico per l'avena, per il fieno e per la paglia, per ogni cento lire di generi, sui prezzi di base. Il compenso fisso di distribuzione dei surrogati e quello pel trasporto dei generi nei magazzini e fienili dei carabinieri Reali e degli enti dell'aeronautica non sono soggetti a ribasso d'asta.

Il deliberamento sarà fatto a favore del concorrente il quale abbia offerto il ribasso maggiore, purchè superiore od uguale al ribasso stabilito nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Non saranno accettate offerte che contenessero ribassi diversi per l'avena, per il fieno e per la paglia.

Il ribasso dovrà essere espresso in tutte lettere, od in cifre, ma ripetuto poi in lettere. Si avverte che, in caso di discrepanza od errori, rimane stabilito che saranno considerati accettabili i ribassi più favorevoli per l'amministrazione militare.

13. — Nel caso di deserzione di questo incanto, questa Direzione riceverà fino alle ore 12 del giorno 13 luglio 1929 offerte private purchè in tutto corrispondenti alle prescrizioni di questo avviso d'asta.

e delibererà in pubblica seduta l'appalto al migliore offerente anche see se unico.

Nella trattativa privata non saranno accettate offerte per persona da nominare.

14. — Saranno a carico del deliberatario le spese tutte dell'incanto e del contratto, cioè di carta bollata, di copie, di diritti di segreteria e di registro, di stampa e di pubblicazione dell'avviso d'asta, d'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, in cui sarà pubblicato a cura della direzione di commissariato di Roma e nei bollettini ufficiali delle provincie, in cui verrà inserito a cura di ciascuna direzione interessata.

Sarà pure a carico del deliberatario l'acquisto degli esemplari dei capitoli d'oneri, che si dovranno tenere affissi nei magazzini di distribuzione.

Addì . . . . . giugno 1929 - Anno VII

Il Direttore di commissariato.

N. 383. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1929-30.** — (Ispettorato generale amministrativo). 20 giugno 1929 - Anno VII

Il limite di spesa entro il quale comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari potranno prelevare gratuitamente dalla tipografia degli stabilimenti militari di pena gli stampati occorrenti per l'esercizio 1929-1930, è stabilito dal seguente specchio.

Le assegnazioni sono state fissate, in massima, in rapporto alle esigenze segnalate dai vari enti, debitamente vagliate dai comandi superiori; pertanto non potranno essere concessi maggiori prelevamenti gratuiti salvo circostanze eccezionali che dovranno, nel caso, essere debitamente giustificate.

Si terrà presente che dovranno essere usati anche gli stampati modificati, apportando ad essi, ove sia possibile, le opportune varianti in penna.

Gli stampati che fossero prelevati in più delle assegnazioni autorizzate dal Ministero col presente decreto, o successivamente, saranno imputati all'assegno per le spese di ufficio, giusta il disposto del secondo comma dell'art. 150 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Gli stampati non dovranno essere prelevati in una sola volta, ma trimestralmente, calcolando il fabbisogno con la maggiore assegnazione possibile.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Segreteria di S. A. R. il Maresciallo d'Italia Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta	200
Segreteria di S. A. R. il Generale d'Armata Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta Conte di Torino.....	200
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Pecori-Giraldi nobile patrizio di Firenze conte Guglielmo	100
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Giardino Gaetano.....	200

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Badoglio marchese del Sabotino Pietro	200
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Caviglia Enrico	200
Segreteria di S. E. il Generale d'Armata Tassoni conte Giulio	200
Comando designato d'Armata (Torino)	150
Segreteria di S. E. il Generale d'armata Ferrari Giuseppe Francesco	200
Comando designato d'Armata (Bologna)	200
Id. id. (Firenze)	100
Id. id. (Napoli)	200
Comandi di Corpo d'Armata e Comandi militari delle isole:	
Torino	1.000
Alessandria	3.500
Milano	5.000
Verona	1.000
Udine	3.000
Trieste	800
Bologna	2.000
Firenze	1.000
Roma	2.000
Bari	1.000
Napoli	500
Comando militare della Sicilia	500
Comando militare della Sardegna	900

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Uffici degli Ispettori amministrativi territoriali:	
Torino	300
Alessandria	400
Milano	400
Verona	300
Udine	450
Trieste	160
Bologna	200
Firenze	400
Roma	150
Bari	100
Napoli	400
Palermo	200
Cagliari	150
Uffici di contabilità e revisione:	
Torino	1.000
Alessandria	1.000
Milano	1.300
Verona	1.500
Udine	2.000
Trieste	800
Bologna	1.000
Firenze	500
Roma	1.000
Bari	1.200
Napoli	1.500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Comando militare della Sicilia	1.500
Comando militare della Sardegna	500
Comandi di divisione:	
Torino	1.000
Novara	400
Alessandria	500
Cuneo	400
Genova	650
Milano	1.500
Brescia	400
Piacenza	450
Verona	800
Padova	700
Bolzano	600
Trieste	600
Udine	600
Gorizia	500
Volosca	1.000
Bologna	800
Ravenna	800
Ancona	800
Firenze	800
Livorno	500
Roma	2.000
Perugia	300
Bari	1.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Chieti	650
Napoli	750
Salerno	300
Catanzaro	150
Palermo	2.000
Messima	500
Ispettorati di mobilitazione:	
Divisione militare di Torino	200
Id. id. Novara	200
Id. id. Alessandria	100
Id. id. Cuneo	100
Id. id. Genova	100
Id. id. Milano	200
Id. id. Brescia	100
Id. id. Piacenza	150
Id. id. Padova (1)	400
Id. id. Bolzano	125
Id. id. Trieste	200
Id. id. Udine	150
Id. id. Gorizia	200
Id. id. Volosca	200
Id. id. Bologna	200
Id. id. Ravenna	200
Id id. Ancona	200
Id. id. Firenze	200

(1) Nell'assegnazione è compresa la somma di lire duecento per il Comando del presidio e per l'Ufficio di difesa della Piazza di Venezia.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Divisione militare di Livorno	200
Id. id. Roma	100
Id. id. Perugia	200
Id. id. Bari	200
Id. id. Chieti	300
Id. id. Napoli	200
Id. id. Salerno	200
Id. id. Catanzaro	150
Id. id. Palermo	200
Id. id. Messina	150
Id. id. Cagliari	300
Enti vari:	
Ispettorato delle truppe celeri	500
Id. id. alpine	250
Id. dell'artiglieria	250
Id. del genio	250
Id. di sanità militare 1ª zona	125
Id. id. id. 2ª zona	125
Id. id. id. 3ª zona	125
Id. di veterinaria militare 1ª zona	125
Id. id. id. 2ª zona	150
Id. id. id. 3ª zona	150
Id. di commissariato militare 1ª zona	350
Id. id. id. 2ª zona	350
Id. tecnico automobilistico	800
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria ..	600

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Direzione superiore degli specialisti del genio.....	250
Direzione del Centro chimico militare	6.500
Istituto geografico militare	1.400
Ufficio di amministrazione di personali militari vari..	5.000
Comando degli stabilimenti militari di pena	27.000
Ufficio centrale cure onoranze S. C. G. (1)	1.100
Comandi di artiglieria di Corpo d'Armata e dei Comandi militari delle isole:	
Torino	400
Alessandria	400
Milano	400
Verona	400
Udine	600
Trieste	300
Bologna	400
Firenze	400
Roma	400
Bari	350
Napoli	400
Comando militare della Sicilia.....	200
Comando militare della Sardegna.....	400
Direzioni di artiglieria:	
Torino	2.200
Alessandria	4.000
Piacenza	3.800

(1) Nell'assegnazione è compreso quanto occorre all'Ufficio del Commissario.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Verona	4.000
Venezia	4.000
Trieste	5.000
Bologna	2.000
Firenze	4.180
Roma	2.000
Taranto	2.000
Napoli	2.200
Messina	3.800
Sezione d'artiglieria per la Sardegna	1.200
Stabilimenti, centri delle esperienze ed uffici vari d'artiglieria:	
Arsenale R. E. di Torino (1)	1.700
Id. id. Piacenza	2.000
Id. id. Napoli	3.000
1° centro esperienze Nettuno	1.700
2° id. id. Ciriè	1.700
Fabbrica d'armi R. E. Terni con sezione Gardone Val Trompia	1.700
Pirotecnico R. E. Capua	1.500
Sezione del pirotecnico del R. E. Bologna	1.700
Spolettificio R. E. Roma	1.500
Sezione staccata spolettificio R. E. Torre Annunziata	900
Polverificio R. E. Liri	1.500
Laboratorio di precisione R. E. Roma	1.700

(1) Compreso l'Ufficio tavole di tiro.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Comando del genio di Corpo d'Armata e dei Comandi militari delle isole.	
Torino	600
Alessandria	400
Milano	700
Verona	600
Udine	500
Trieste	400
Bologna	600
Firenze	400
Roma	400
Bari	400
Napoli	400
Comando militare della Sicilia	600
Comando militare della Sardegna	500
Uffici fortificazione (compresi gli uffici stralci delle soppresse direzioni del genio:	
Torino	1.500
Alessandria	1.500
Milano	800
Verona	3.000
Udine	2.500
Trieste	1.800
Bologna (1)	2.500
Firenze	1.500

(1) Nell'assegnazione è compreso quanto occorre all'ufficio staccato del genio di Ancona.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Roma	2.200
Bari	2.000
Napoli	2.500
Palermo	1.500
Cagliari	2.000
Stabilimenti, istituti e centri di studio del genio:	
Officina di costruzioni Pavia	1.500
Officina R. T. ed E. T. Roma	1.500
Istituto militare di R. T. ed E. T. Roma	1.500
Centro studi zapp. min. pont. Pavia	500
Centro studi tel. e R. T. Roma	500
Centro studi aerostieri Roma	500
Direzione di sanità militare:	
Torino	200
Alessandria	200
Milano	200
Verona	250
Udine	200
Trieste	200
Bologna	200
Firenze	200
Roma	300
Bari	500
Napoli	200
Palermo	200
Ufficio di sanità militare della Sardegna	200

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Ospedali militari principali: (1)	
Torino	5.000
Alessandria	5.000
Milano	3.000
Verona	5.900
Udine	5.700
Trieste	5.000
Bologna	6.700
Firenze	5.000
Roma	10.000
Bari	7.500
Napoli	16.000
Palermo	5.000
Ospedali militari secondari: (1)	
Novara	3.000
Savigliano	3.000
Genova	3.000
Brescia	3.000
Piacenza	5.500
Trento	3.100
Padova	3.000
Ancona	3.000
Livorno	3.000
Perugia	3.300
Chieti	3.000

(2) Nelle assegnazioni è compreso quanto occorre alle commissioni mediche per le pensioni di guerra ed alle infermerie presidiarie.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Caserta	5.000
Catanzaro	3.000
Messina	4.500
Cagliari	6.000
Direzioni di commissariato e rispettivi stabilimenti:	
Torino	11.900
Alessandria	13.000
Milano	6.650
Verona	7.900
Udine	9.100
Trieste	5.000
Bologna	7.500
Firenze	8.000
Roma	7.000
Bari	7.000
Napoli	10.000
Palermo	7.400
Sezione di commissariato della Sardegna	3.500
Sezioni staccate di commissariato e rispettivi stabilimenti:	
Novara	1.100
Brescia	1.000
Piacenza	1.500
Bolzano	1.400
Padova	3.000
Gorizia	2.350

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Pola	600
Ravenna	1.500
Ancona	2.200
Livorno	2.700
Perugia	1.000
Chieti	1.000
Salerno	500
Catanzaro	220
Messina	1.900
Tribunali.	
Tribunale speciale per la difesa dello Stato	3.500
Tribunale supremo militare	3.000
Tribunale militare di Torino	2.000
Id. id. Casal Monferrato	1.500
Id. id. Milano	1.500
Id. id. Verona	1.500
Id. id. Trieste	2.000
Id. id. Bologna	1.000
Id. id. Firenze	1.500
Id. id. Roma (compresa la sezione di Cagliari)	2.800
Id. id. Bari	1.500
Id. id. Napoli	2.500
Id. id. Palermo	1.300
Delegazioni trasporti:	
Torino	350
Venezia	350

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Firenze	350
Roma	350
Napoli	350
Palermo	350
Ufficio militare imbarchi e sbarchi Napoli	120
Comandi militari di stazione:	
Torino	150
Alessandria	150
Genova	150
Milano	150
Verona	150
Venezia-Mestre	150
Trieste	150
Udine	150
Firenze	150
Pisa	150
Bologna	150
Piacenza	120
Roma	150
Civitavecchia	150
Ancona	150
Pescara	150
Napoli	150
Foggia	150
Bari	150
Palermo	150

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Messina	150
Messina (Distaccamento di Villa San Giovanni)	50
Siracusa	150
Terranova Pausania	150
Biglietterie militari:	
Torino	50
Milano	50
Bologna	50
Firenze	50
Roma	50
Napoli	50
Trieste	50
Comandi di brigata: (1)	
21ª brigata (Granatieri)	150
1ª brigata di fanteria di linea	150
2ª id. id. id.	150
3ª id. id. id.	150
4ª id. id. id.	150
5ª id. id. id.	150
7ª id. id. id.	150
8ª id. id. id.	150
9ª id. id. id.	200
10ª id. id. id.	150
11ª id. id. id.	100

(1) Nell'assegnazione è compresa la somma di lire 50 per quei comandi di brigata che funzionano da comando di presidio.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
12ª brigata di fanteria di linea	150
13ª id. id. id.	150
14ª id. id. id.	150
15ª id. id. id.	150
16ª id. id. id.	150
17ª id. id. id.	150
18ª id. id. id.	150
19ª id. id. id.	150
20ª id. id. id.	250
22ª id. id. id.	150
23ª id. id. id.	150
24ª id. id. id.	150
25ª id. id. id.	150
26ª id. id. id.	150
27ª id. id. id.	150
28ª id. id. id.	150
29ª id. id. id.	150
30ª id. id. id.	200
1º brigata alpini.....	250
2º brigata alpini.....	250
3º brigata alpini	200
Comandi superiori di cavalleria:	
1ª	250
2ª (1)	300
3ª	250

(1) Nell'assegnazione è compresa la somma di L. 50 per il Comando di presidio

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Reggimenti di fanteria su tre battaglioni, uniti al deposito:	
1° fanteria	5.500
2° id.	7.700
12° id.	5.500
18° id.	6.000
33° id.	5.500
34° id.	5.500
38° id.	5.500
41° id.	5.500
42° id.	5.500
56° id.	5.500
74° id.	5.500
89° id.	5.500
90° id.	6.000
91° id.	6.000
92° id.	6.000
151° id.	5.500
152° id.	5.500
231° id.	5.000
232° id.	4.500
Reggimenti di fanteria su tre battaglioni, disgiunti dal deposito:	
26° fanteria	4.500
73° id.	4.500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Reggimenti granatieri, fanteria e bersaglieri, su due battaglioni, uniti al deposito:	
1° granatieri	4.700
2° id.	4.500
3° id.	4.000
3° fanteria	5.300
4° id.	4.000
5° id.	2.100
6° id.	4.000
7° id.	4.000
10° id.	4.000
11° id.	4.000
13° id.	5.000
14° id.	3.800
15° id.	4.500
16° id.	4.000
17° id.	4.000
19° id.	3.700
20° id.	4.000
21° id.	4.300
22° id.	4.000
23° id.	4.000
24° id.	4.000
27° id.	3.700
28° id.	4.000
29° id.	4.000
30° id.	4.500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
31° fanteria	1.078
35° id.	4.000
36° id.	4.000
37° id.	5.000
40° id.	4.000
43° id.	4.000
44° id.	4.000
45° id.	4.600
46° id.	5.100
47° id.	4.000
49° id.	3.500
50° id.	3.000
51° id.	4.800
52° id.	4.000
53° id.	4.000
54° id.	4.000
55° id.	4.500
57° id.	4.000
58° id.	4.000
59° id.	4.600
61° id.	4.000
62° id.	4.800
63° id.	4.000
65° id.	4.800
66° id.	4.000
67° id.	4.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
68° fanteria	6.000
70° id.	4.800
71° id.	4.000
75° id.	4.000
77° id.	4.000
78° id.	5.000
79° id.	4.000
81° id.	4.800
83° id.	4.800
84° id.	4.800
85° id.	4.000
88° id.	4.500
93° id.	4.000
94° id.	4.000
225° id.	4.000
1° bersaglieri	6.500
2° id.	4.300
3° id.	4.500
4° id.	4.000
5° id.	4.000
6° id.	4.000
7° id.	4.000
8° id.	3.000
10° id.	5.500
11° id.	5.720

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Reggimenti di fanteria e bersaglieri, su due battaglioni, disgiunti dal deposito:	
8° fanteria	3.600
9° id.	7.100
157° id.	3.600
9° bersaglieri	3.000
12° id.	4.400
Depositi di fanteria e bersaglieri disgiunti dai reggimenti.	
8° fanteria	1.500
9° id.	2.000
26° id.	1.500
73° id.	1.500
157° id.	1.500
9° bersaglieri	1.500
12° id.	1.500
Depositi succursali di fanteria e granatieri:	
1° granatieri	500
2° id.	500
81° fanteria	500
Reggimenti alpini:	
1°	8.000
2°	6.000
3°	9.000
4°	11.400
5°	5.500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
6°	12.000
7°	8.000
8°	8.000
9°	5.000
Reggimenti di cavalleria:	
Nizza cavalleria	1.500
Savoia cavalleria	4.200
Cavalleggeri di Novara	3.300
Id. di Vittorio Emanuele II	3.500
Id. Aosta	3.000
Id. Saluzzo	4.100
Id. di Monferrato	1.500
Id. Guide	3.000
Piemonte reale cavalleria	3.000
Genova cavalleria	3.000
Cavalleggeri di Firenze	3.700
Cavalleggeri di Alessandria	3.000
Reggimenti di artiglieria:	
1° da campagna	4.800
2° id.	4.800
3° id.	4.800
4° id.	6.000
5° id.	5.000
6° id.	5.500
7° id.	5.300
8° id.	4.800

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
9° da campagna	4.800
10° id.	5.300
11° id.	4.800
12° id.	4.800
13° id.	5.800
14° id.	6.750
15° id.	5.400
16° id.	7.300
17° id.	4.800
18° id.	6.000
19° id.	4.800
20° id.	4.800
21° id.	5.300
22° id.	5.800
23° id.	6.000
24° id.	4.800
25° id.	4.800
26° id.	4.800
27° id.	4.800
28° id.	4.800
29° id.	6.000
30° id.	4.800
1° pesante campale	5.250
2° id. id.	3.000
3° id. id.	7.300
4° id. id.	4.800
5° id. id.	4.800

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
6° pesante campale	3.500
7° id. id.	4.800
8° id. id.	6.100
9° id. id.	1.235
10° id. id.	6.600
11° id. id.	4.800
12° id. id.	5.300
Reggimento d'artiglieria a cavallo	4.000
1° da montagna	8.500
2° id.	5.300
3° id.	7.000
1° pesante	5.400
2° id.	4.800
3° id.	6.300
4° id.	5.500
5° id.	5.500
1° da costa	4.800
2° id.	4.600
3° id.	10.000
Gruppo artiglieria da costa della Sardegna	3.000
Depositi succursali d'artiglieria:	
9° pesante campale	500
4° id. id.	1.000
Centri contraerei:	
1°	4.800
2°	4.800

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
3°	5.300
4°	4.500
5°	4.000
6°	4.800
7°	4.800
8°	3.500
9°	6.200
10°	4.800
12°	3.000
13°	4.800
Reggimento genio:	
1°	8.000
2°	6.000
3°	8.000
4°	7.000
5°	7.000
6°	4.800
7°	7.000
8°	3.500
9°	6.000
10°	7.200
11°	8.000
12°	4.000
Reggimento pontieri e lagunari	8.000
Reggimento ferrovieri	8.000
1° radiotelegrafisti	13.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
2° radiotelegrafisti	14.000
Battaglione misto della Sardegna	2.000
Gruppo aerostieri del genio	4.800
Reggimento carri armati	9.000
Centri automobilistici:	
1°	8.500
2°	4.000
3°	7.000
4°	4.500
5°	3.000
6°	3.000
7°	4.000
8°	6.500
9°	4.500
10°	5.000
11°	4.000
12°	3.000
13°	3.000
Officina automobilistica Bologna	8.000
Depositi allevamento quadrupedi:	
Mirandola	900
Lipizza e Prestane	300
Grosseto	2.000
Lazio	1.500
Persano	1.000
Bonorva	1.200

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Depositi cavalli stalloni:	
Ferrara	500
Distretti militari:	
Agrigento	3.000
Alessandria	10.000
Ancona	4.000
Aquila	5.000
Arezzo	3.500
Ascoli Piceno	2.500
Avellino	3.300
Aversa	2.500
Bari	4.800
Barletta	4.000
Bassano	1.250
Belluno	2.500
Benevento	4.500
Bergamo	5.000
Bologna	8.500
Bolzano	3.500
Brescia	5.000
Cagliari	6.000
Caltanissetta	3.000
Campagna	2.500
Campobasso	1.700
Casale Monferrato	2.400
Caserta	3.500

COMANDI - CORPI - UEFICI	Assegnazioni
Castrovillari	2.800
Catania	5.500
Catanzaro	3.300
Cefalù	2.200
Chieti	3.500
Como	4.000
Cosenza	1.700
Cremona	2.400
Cuneo	6.000
Ferrara	2.700
Firenze	10.500
Foggia	3.500
Forlì	4.500
Frosinone	5.000
Gaeta	2.500
Genova	6.500
Gorizia	4.700
Grosseto	2.000
Ivrea	2.800
Lecce	2.800
Lecco	1.500
Livorno	3.500
Lodi	2.800
Lucca	6.000
Macerata	1.900
Mantova	3.500
Massa	2.500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Messina	5.000
Milano	21.000
Modena	3.000
Mondovì	2.300
Monza	2.500
Napoli	10.000
Nola	5.500
Noto	2.500
Novara	3.500
Oristano	3.000
Orvieto	4.000
Padova	5.000
Palermo	8.000
Parma	3.300
Pavia	3.000
Perugia	3.800
Pesaro	2.000
Piacenza	2.500
Pinerolo	2.000
Pisa	3.000
Pistoia	5.500
Pola	3.000
Potenza	4.000
Ravenna	2.200
Reggio Calabria	2.500
Reggio Emilia	3.000
Roma	23.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Rovigo	3.000
Sacile	3.000
Salerno	3.300
San Remo	1.500
Sarzana	2.700
Sassari	2.300
Savona	2.545
Siena	3.000
Siracusa	2.300
Sondrio	2.000
Spoleto	2.500
Sulmona	2.200
Taranto	3.600
Teramo	4.000
Torino	13.000
Tortona	2.500
Trapani	2.000
Trento	5.500
Treviglio	3.000
Treviso	4.000
Trieste	4.000
Udine	6.000
Varese	5.800
Venezia	4.900
Vercelli	5.000
Verona	7.500
Vicenza	4.500
Viterbo	3.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Uffici provinciali di leva:	
Agrigento	1.200
Alessandria	2.000
Ancona	700
Aosta	300
Aquila	600
Arezzo	400
Ascoli Piceno	500
Avellino	900
Bari	500
Belluno	500
Benevento	900
Bergamo	3.000
Bologna	1.500
Bolzano	700
Brescia	1.400
Brindisi	600
Cagliari	1.000
Caltanissetta	800
Campobasso	950
Catania	500
Catanzaro	600
Chieti	500
Como	400
Cosenza	900
Cremona	500
Cuneo	1.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Enna	800
Ferrara	400
Firenze	500
Fiume	400
Foggia	500
Forlì	250
Frosinone	700
Genova	1.500
Gorizia	1.000
Grosseto	700
Imperia	500
Lecce	800
Livorno	200
Lucca	500
Macerata	500
Mantova	600
Massa	420
Matera	900
Messina	700
Milano	4.500
Modena	500
Napoli	2.400
Novara	1.500
Nuoro	800
Padova	2.000
Palermo	1.800
Parma	1.000

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Pavia	900
Perugia	500
Pesaro	500
Pescara	500
Piacenza	500
Pisa	500
Pistoia	500
Pola	700
Potenza	900
Ragusa	500
Ravenna	200
Reggio Calabria	1.700
Reggio Emilia	400
Rieti	800
Roma	2.000
Rovigo	200
Salerno	800
Sassari	1.000
Savona	600
Siena	300
Siracusa	200
Spezia	200
Taranto	700
Teramo	700
Terni	600
Torino	4.000
Trapani	500

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Trento	800
Treviso	400
Trieste	750
Udine	2.800
Varese	1.000
Venezia	1.000
Vercelli	800
Verona	500
Vicenza	1.500
Viterbo	700
Arma dei Carabinieri Reali:	
Ufficio Ispettore Amministrativo Territoriale	300
Ufficio contabilità e revisione	1.000
Legione allievi Roma	17.000
Id. id. Torino	1.000
Id. territoriale Alessandria	9.650
Id. id. Ancona	12.000
Id. id. Bari	8.000
Id. id. Bologna	10.500
Id. id. Cagliari	13.000
Id. id. Catanzaro	14.000
Id. id. Chieti	12.000
Id. id. Firenze	9.500
Id. id. Genova	13.650
Id. id. Lazio-Roma (1)	22.500
Id. id. Livorno	7.650

(1) Comprese L. 500 quale assegnazione per il Comando generale.

COMANDI - CORPI - UFFICI	Assegnazioni
Legione territoriale Messina	18.000
Id. id. Milano	18.000
Id. id. Napoli	16.000
Id. id. Padova	14.000
Id. id. Palermo	20.000
Id. id. Perugia	10.000
Id. id. Torino	9.650
Id. id. Trento	8.000
Id. id. Trieste	11.822
Id. id. Verona	10.000

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 giugno 1929 - Anno VII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Alessandria. .	I confini tra i comuni di Alessandria Piovera, Frugarolo, Castellazzo Bormida, Solero, Bosco Marengo, Predosa, Casal Cermelli e Capriata d'Orba sono rettificati in conformità delle due piante planimetriche vistate in data 23 febbraio e 1° marzo 1929 dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Alessandria.	n. 786 28 marzo 1929	126
»	La località Albarasca è staccata dal comune di Barghetto Borbera ed aggregata al comune di Stazzano.	n. 807 28 marzo 1929	127
Aosta	I comuni di Agliè, Ciconio e Ozegna sono riuniti in un solo comune con denominazione e capoluogo « Agliè ».	n. 782 28 marzo 1929	126
Bolzano . . .	I comuni di Mareta, Racinés, Ridanna, Telves e Valgiovo sono riuniti in unico comune denominato « Racinés » con capoluogo a Stanghe, in comune di Racinés.	n. 781 28 marzo 1929	126
Forlì	Le parti di territorio dei comuni di Santa Sofia, Civitella di Romagna e Rocca San Casciano, contrassegnate con i numeri 1 e 2 nella pianta planimetrica vistata in data 26 marzo 1929 dall'ufficio del genio civile di Forlì sono aggregate al comune di Caleata.	n. 802 28 marzo 1929	128
Frosinone . .	Al comune di San Giovanni Incarico è aggregata la contermine zona di territorio del comune di Arce, comprendente le contrade San Cataldo, La Croce, Dirupata, Terramisi, Vigne Vecchie e Pontesolarato.	n. 815 28 marzo 1929	128

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Lecce	Il comune di Santa Cesarea è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Santa Cesarea Terme ».	n. 875 9 maggio 1929	134
Palermo	Le parti di territorio dei comuni di Monreale e Torretta, delimitate giusta le piante planimetriche vistate in data 13 marzo 1929 dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Palermo, sono aggregate al comune di Palermo.	n. 803 28 marzo 1929	128
Pavia	I comuni di Sant'Albano di Bobbio e di Val di Nizza sono riuniti in unico comune con denominazione « Val di Nizza » e sede del capoluogo a Cà di Ponte.	n. 783 28 marzo 1929	126
Pesaro	La località San Pietro in Metola, comprendente una piccola zona di terreno, rappresentata a catasto coi fogli di mappa del comune di Mercatello nn. 52 e 53, con una superficie complessiva di ettare 99, e quella di Cacamone, comprendente una piccola zona di terreno, rappresentanta a catasto col foglio di mappa del comune di Mercatello n. 76, con una superficie complessiva di ettare 50, sono staccate dal comune di Mercatello ed aggregate a quello di Sant'Angelo in Vado.	n. 785 28 marzo 1929	126
Pisa	I confini fra i comuni di Calcinaia, Pontedera, Cascina e Vicopisano, sono rettificati in conformità della pianta planimetrica vistata il 16 marzo 1929 dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Pisa.	n. 801 28 marzo 1929	128
»	Al comune di Montecatini è aggregata la frazione Buriano del comune di Volterra. La frazione anzidetta è delimitata in conformità della pianta topografica vistata in data 27 dicembre 1927 dall'ingegnere capo del genio civile di Pisa.	n. 805 28 marzo 1929	128

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Roma . . .	Al comune di Capranica Prenestina è aggregata la frazione Guadagnolo del comune di Poli.	n. 814 28 marzo 1929	127
Savona . . .	Le parti di territorio del comune di Santa Giulia contrassegnate nell'annessa pianta topografica con le lettere *A* e *B* sono aggregate al comune di Piana Crizia. Il comune di Brosida, eccettuata la frazione Monti che è aggregata al comune di Cairo Montenotte, nonchè il rimanente territorio del comune di Santa Giulia sono aggregati al comune di Dego.	n. 808 28 marzo 1929	127
Teramo . . .	La frazione Valle San Giovanni è distaccata dal comune di Montorio al Vomano ed aggregata al comune di Teramo. I confini della frazione anzidetta sono delimitati in conformità della pianta planimetrica vistata in data 16 marzo 1929 dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Teramo.	n. 804 28 marzo 1929	128
Trento . . .	La frazione Mala è staccata dal comune di Pergine e aggregata a quello di Sant'Orsola.	n. 806 28 marzo 1929	127
Varese . . .	La parte di territorio del comune di Morosolo, situata a sud della linea color rosa tracciata nella pianta planimetrica vistata in data 4 dicembre 1928 dall'ingegnere capo del genio civile di Como, è aggregata al comune di Varese. La parte di territorio di Morosolo a nord di detta linea nonchè una zona di territorio di Varese ad ovest della linea medesima sono aggregate al comune di Casciago.	n. 813 28 marzo 1929	128

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Vercelli . . .	I comuni di Croce di Mosso e Valle Mosso sono riuniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Valle Mosso ».	n. 784 28 marzo 1929	126
Vicenza . . .	Il comune di Roana è autorizzato a modificare le denominazioni delle frazioni « Canove » e « Mezzaselva » in quelle di « Canove di Roana » e « Mezzaselva di Roana ».	n. 874 9 maggio 1929	137

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alle dispense del giornale militare ufficiale, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.